

**Università degli Studi di Trento**

**Corso di Dottorato in Studi Umanistici - Studi storici  
XXIX ciclo**



***La Corte d'Assise Straordinaria di Udine e i processi  
per collaborazionismo in Friuli 1945-1947***

tutor: prof. Gustavo Corni

dottorando: Fabio Verardo

Anno accademico 2015/2016

## Indice

<i>Sigle e abbreviazioni</i> .....	5
<b>Introduzione</b> .....	<b>6</b>
<i>I limiti del discorso e della ricerca</i> .....	6
<i>Il quadro generale</i> .....	9
<b>CAPITOLO I</b>	
<b><i>Genesi e riforme degli organi giudiziari per i processi ai collaborazionisti</i></b> .....	<b>17</b>
<i>Gli strumenti per la repressione dei crimini fascisti e di collaborazionismo</i> .....	17
<i>L'ordinamento dell'azione giudiziaria concepito dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia</i> .....	17
<i>I provvedimenti del Governo del sud</i> .....	22
<i>Le Corti d'Assise Straordinarie</i> .....	26
<i>Dalle Corti d'Assise Straordinarie alle Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie</i> .....	35
<i>L'amnistia Togliatti</i> .....	38
<b>CAPITOLO II</b>	
<b><i>I processi per collaborazionismo in Friuli</i></b> .....	<b>44</b>
<i>Il Tribunale del Popolo di Udine, 1-5 maggio 1945</i> .....	44
<i>Istituzione</i> .....	46
<i>Peculiarità</i> .....	51
<i>Organico e funzionamento</i> .....	56
<i>Il ruolo dei giurati e del presidente</i> .....	58
<i>La fase istruttoria e la Commissione di Giustizia</i> .....	63
<i>Il giudizio</i> .....	69
<i>Il caso Valentinis</i> .....	73
<i>L'istruttoria</i> .....	74
<i>Il dibattimento</i> .....	76
<i>Il caso Borsatti</i> .....	82
<i>L'istruttoria</i> .....	85
<i>Il dibattimento</i> .....	93
<i>La sentenza</i> .....	108
<i>La Corte d'Assise Straordinaria di Udine</i> .....	117
<i>Dalla costituzione alla fine del 1945</i> .....	117
<i>L'attività nel 1946 - l'amnistia</i> .....	135
<i>Il 1947: la soppressione della Sezione speciale della Corte d'Assise</i> .....	145
<i>I giudici popolari</i> .....	150
<i>I presidenti</i> .....	160
<b>CAPITOLO III</b>	
<b><i>Procedimenti e giudizio</i></b> .....	<b>187</b>

<i>Il ruolo della magistratura inquirente</i> .....	189
<i>L'ufficio del pubblico ministero</i> .....	189
<i>Attività inquirente e archiviazione</i> .....	199
<i>Attività inquirente e codificazione dei reati</i> .....	202
<i>La progressiva codificazione del reato di collaborazionismo</i> .....	203
<i>La definizione dei reati nei primi mesi</i> .....	204
<i>L'arruolamento volontario e la militanza nei reparti collaborazionisti</i> .....	208
<i>La Repubblica Sociale italiana - i partigiani come elementi dell'esercito italiano -         l'equiparazione tra partigiani italiani e jugoslavi</i> .....	215
<i>L'aspetto politico del reato di collaborazione</i> .....	223
<i>L'obbligatorietà dell'azione penale</i> .....	228
<i>La codificazione del reato di collaborazione dal 1946</i> .....	231
<i>La definizione dei reati dopo l'amnistia Togliatti</i> .....	235
<i>Analisi dell'attività giudiziaria</i> .....	241
<i>Il giudizio</i> .....	241
<i>La condanna: le pene</i> .....	246
<i>Le assoluzioni</i> .....	251
<i>Gli sviluppi successivi al primo grado di giudizio</i> .....	256
<i>I ricorsi</i> .....	263
<i>I dati degli imputati</i> .....	269
<i>Età</i> .....	269
<i>Luogo di residenza</i> .....	271
<i>Stato civile</i> .....	273
<i>Professioni</i> .....	274
<i>Istruzione</i> .....	278
<i>Condizione economica e materiale</i> .....	280
<i>Condizione o ruolo assunto durante la guerra</i> .....	281
<i>Lo stato dell'imputato</i> .....	286
<i>Cittadinanza</i> .....	288
<i>Le tipologie dei reati</i> .....	288
<i>Gli avvocati difensori</i> .....	295

#### **CAPITOLO IV**

<b><i>La percezione della stampa e dell'opinione pubblica sull'operato della CAS</i>.....</b>	<b>301</b>
<i>Il primo periodo e l'istituzione della CAS</i> .....	301
<i>L'inizio dei lavori della Corte</i> .....	302
<i>Gli imputati</i> .....	304
<i>Le criticità. Gli attacchi e i giudizi sull'operato e sul funzionamento della Corte</i> .....	305
<i>L'amnistia</i> .....	322
<i>La CAS di Udine e i processi per collaborazionismo dalle pagine di «Libertà»</i> .....	328

<i>L'istituzione della Corte, i ruoli, gli arresti.....</i>	<i>329</i>
<i>Le cronache dei processi.....</i>	<i>332</i>
<i>Le cronache nel primo anno di attività della Corte.....</i>	<i>333</i>
<i>Gli articoli dei primi mesi.....</i>	<i>333</i>
<i>Gli ultimi mesi del 1945.....</i>	<i>340</i>
<i>Le cronache dei processi dal 1946.....</i>	<i>343</i>
<i>L'amnistia.....</i>	<i>348</i>
<i>Le cronache dei dibattimenti dopo l'amnistia.....</i>	<i>350</i>
<i>Il pubblico dei processi.....</i>	<i>351</i>
<i>I profili degli imputati.....</i>	<i>357</i>
<i>I profili delle donne.....</i>	<i>361</i>
<i>Gli esiti dei procedimenti successivi al primo grado di giudizio.....</i>	<i>364</i>

## **CAPITOLO V**

<i>Le forme del collaborazionismo nei processi della Corte di Udine.....</i>	<i>365</i>
<i>Le peculiarità del collaborazionismo friulano.....</i>	<i>367</i>
<i>I militari e gli arruolati .....</i>	<i>369</i>
<i>I civili.....</i>	<i>378</i>
<i>Le donne.....</i>	<i>385</i>
<i>Conclusioni.....</i>	<i>389</i>
<i>Fonti documentarie e bibliografia .....</i>	<i>402</i>

## *Sigle e abbreviazioni*

ACS	Archivio Centrale dello Stato
ACUD	Archivio della Curia Arcivescovile di Udine
AG	Archivio Gortani, Museo Carnico delle Arti popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo
ANPI UD	Archivio Storico della Resistenza dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Udine
ANPI	Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
AORF	Archivio Osoppo della Resistenza in Friuli
APM	Archivio della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova (ora a Verona)
AR	Archivio della Resistenza
ASTS	Archivio di Stato di Trieste
ASUD	Archivio di Stato di Udine
BJUD	Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine
CAS	Corte d’Assise Straordinaria
CCLN	Comitato Centrale di Liberazione Nazionale
CINPRO	Centro Informazioni Provinciale
CLN	Comitato di Liberazione Nazionale
CLNAI	Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
CLNP	Comitato di Liberazione Nazionale provinciale
CLNZL	Comitato di Liberazione Nazionale della Zona Libera
CLV	Corpo Volontari della Libertà
CP	Codice penale
CPMG	Codice penale militare di guerra
CPO	Corpo partigiani d’ordine
CPP	Codice di procedura penale
DC	Democrazia Cristiana
DLL	Decreto legislativo luogotenenziale
DP	Decreto presidenziale
GAP	Gruppi di Azione Patriottica
GMA	Governo Militare Alleato
IFSML	Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione
INSMLI	Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
IRSML FVG	Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia
MDT	Milizia per la Difesa Territoriale
MGG	Ministero di Grazia e Giustizia
MVSN	Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
NLP	Non luogo a procedere
OZAK	<i>Operationszone Adriatisches Küstenland</i> (Zona di operazioni del Litorale Adriatico)
PCI	Partito Comunista Italiano
PCM	Presidenza del Consiglio dei Ministri
PFR	Partito Fascista Repubblicano
PM	Pubblico ministero
PNF	Partito Nazionale Fascista
RAT	Reggimento alpini “Tagliamento”
RD	Regio decreto
RSI	Repubblica Sociale italiana
SAF	Servizio ausiliario femminile
Sipo/SD	<i>Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst</i>
SS	<i>Schutzstaffel</i>
TDP	Tribunale del Popolo
TNA	<i>The National Archives of United Kingdom</i>
TU	Tribunale di Udine
WO	<i>War Office</i>

## Introduzione

### *I limiti del discorso e della ricerca*

Questa ricerca si propone di studiare la Corte d'Assise Straordinaria (CAS) di Udine e i processi da essa celebrati utilizzando per la prima volta l'intero materiale documentario prodotto dalla Corte al fine di indagarne da un lato la struttura e il funzionamento e, dall'altro, studiare l'anatomia del collaborazionismo esaminandone le peculiarità, l'entità e l'evoluzione nel particolare contesto friulano<sup>1</sup>.

Gli studi sull'azione giudiziaria in tema di epurazione, repressione dei crimini fascisti e di collaborazione, Corti d'Assise Straordinarie e più in generale rispetto all'azione penale per regolare i «conti col fascismo» sono diversi e si sono articolati nel lungo periodo. La prima stagione è stata avviata negli anni Sessanta, con l'apertura delle nuove ricerche sul fascismo; risentendo del giudizio dato dai protagonisti ed evidenziando le continuità e le rotture tra il regime e l'Italia democratica, sono emerse la percezione di una mancata epurazione e dei minimi risultati ottenuti dall'azione giudiziaria<sup>2</sup>. Una nuova stagione è cominciata negli anni Novanta, grazie all'apertura di nuovi fondi documentari e agli spunti provenienti dalle ricerche sulle memorie e l'oblio; la storiografia ha goduto di nuova fortuna<sup>3</sup> e ha cominciato a farsi strada e ad assumere rilevanza il concetto di transizione<sup>4</sup>. Come suggerito da Hans Woller, autore di una delle migliori ricostruzioni generali, nel campo lasciato scoperto dagli studi complessivi, sono stati prodotti studi notevoli riferiti di norma a un preciso ambito provinciale<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Per studiare l'occupazione nazista e la natura del collaborazionismo fascista è necessario contestualizzare l'azione giudiziaria nel primo periodo postbellico, un periodo condizionato dall'urgenza di costruire una memoria pubblica della guerra e del recente passato in un'ottica «funzionale a quella che appariva la nuova e incerta identità dell'Italia e dell'Europa». M. Battini, *La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Bari-Roma 2003, p. VIII.

<sup>2</sup> A. Battaglia, *I giudici e la politica*, Laterza, Bari-Roma 1962; D. C. Romano, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna 1974; L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori, *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Franco Angeli, Milano, 1984.

<sup>3</sup> D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti. 1943-1948: storia di un'epurazione che non c'è stata*, Rizzoli, Milano 1996; H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna 1997; A. R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1945*, Baldini & Castoldi, Milano 1999; M. Franzinelli, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Mondadori, Milano 2002; F. Gustolisi, *L'armadio della vergogna*, Nutrimenti, Roma 2004; M. Storchi, *Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945-1946)*, Aliberti, Reggio Emilia 2008; G. Focardi, C. Nubola, *Nei Tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna 2015.

<sup>4</sup> R. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, New York 2002; J. Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Il Mulino, Bologna 2008; G. Focardi, *I magistrati tra la RSI e l'epurazione*, in S. Bugiardini (a cura di), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Carrocci, Roma 2006, p. 309.

<sup>5</sup> P. Zangrado, *Giustizia penale in provincia di Belluno all'indomani della liberazione*, in F. Vendramini (a cura di), *Montagne e veneti nel secondo dopoguerra*, Bertoni, Verona 1988, pp. 663-677; G. Sparapan (a cura di), *Fascisti e collaborazionisti nel Polesine durante l'occupazione tedesca: i processi della Corte d'Assise Straordinaria di Rovigo*, Marsilio, Venezia 1991; A. Naccarato, *I processi ai collaborazionisti. Le sentenze della Corte d'assise straordinaria di Padova e le reazioni dell'opinione pubblica*, in A. Ventura (a cura di), *La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica. Atti del convegno di studi. Padova, 9-11 maggio 1996*, CLEUP, Padova 1997, pp. 563-601; M. Cassandrini, *La Corte d'assise straordinaria di Verona*, «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 1, 1998, pp. 161-181; F. Maistrello, *La Corte straordinaria d'assise di Treviso*, in «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 1, 1998, pp. 97-132; M. Borghi, *Fascisti alla sbarra: l'attività della Corte d'Assise straordinaria di Venezia, 1945-1947*, Comune di Venezia - Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea, Venezia 1999; M. Massignani, *Le sentenze della Corte d'assise straordinaria di Vicenza nell'anno 1945*, in «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 5, 2002, pp. 137-154; A. Alberico, *Il collaborazionismo fascista e i processi alla corte straordinaria d'assise: Genova 1945-1947*, COEDIT, Genova 2007; F. Maistrello (a cura di), *Processo ai fasciste del rastrellamento del monte Grappa. Corte d'Assise straordinaria di Treviso (1947)*, ISTRESCO, Treviso 2008; M. Saltorini, *I processi per collaborazionismo della Corte d'assise straordinaria di Trento: prime note*, in A. Di Michele, R. Tafani (a cura di), *La Zona d'operazione delle Prealpi nella*

In questo quadro va rilevato che solo alcuni studiosi si sono occupati dei processi per collaborazionismo celebrati in Friuli; tra questi i primi contributi, risalenti ormai a una quarantina d'anni fa, si devono ai lavori di Guido Jesu e di Cesare Vetter e Franco Belci<sup>6</sup>. Questi studi si sono concentrati sull'analisi delle sentenze analizzando l'ordinamento, le prerogative e le competenze della Corte durante le diverse riorganizzazioni che l'istituzione subì dalla costituzione nel maggio 1945 al 31 dicembre 1947. Alla luce di tali dinamiche, hanno interpretato in quale misura la compresenza di giudici laici e togati abbia orientato il giudizio e abbia inciso sulla formulazione delle pene riscontrando il passaggio da una prima fase caratterizzata dalla volontà di punizione ad una seconda orientata verso la pacificazione, fase che ha comportato sovente il silenzio sulle brutalità commesse nel corso del conflitto. Questi contributi, pur rappresentando degli utili strumenti, sono ormai datati e prendono in esame un campione limitato di documenti che comprende soprattutto i testi delle sentenze comminate dalla Corte friulana. In tempi più recenti la documentazione della CAS è stata riscoperta e utilizzata con criteri scientifici per analizzare singoli episodi e casi giudiziari ed è risultata particolarmente ricca per fare nuova luce su violenze e stragi avvenute nel periodo di occupazione e su alcune delle strutture repressive messe in campo nella lotta antipartigiana<sup>7</sup>. Ciò nonostante tale fonte è stata attinta per ricostruire fatti limitati e specifici, senza comporre un quadro complessivo e andare oltre alle risultanze evidenziate nel procedimento penale e all'esito dello stesso.

In questo contesto si rileva quindi la mancanza di uno studio organico sui meccanismi di costituzione e di funzionamento del sistema giudiziario predisposto per reprimere i reati fascisti e di collaborazione con la Germania nazista e del suo particolare radicamento nel contesto friulano. La struttura, il *modus operandi*, gli obiettivi, i risultati e il consenso pubblico e istituzionale ottenuti dalla Corte di Udine rappresentano degli elementi indispensabili per l'analisi di fonti documentarie tanto particolari come quelle giudiziarie<sup>8</sup>.

L'originalità di questa ricerca risiede nel cercare di colmare questo vuoto guardando al complesso della documentazione prodotta e acquisita dalla Corte. È indispensabile studiare l'ambito giuridico e i riferimenti all'attività penale sul piano generale approfondendo la transizione degli organi giudiziari dalla guerra, all'occupazione e al dopoguerra e comprendendo le modalità con le

---

*seconda guerra mondiale*, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento 2009, pp. 201-217; L. Gardumi, *Violenza e giustizia in Trentino tra guerra e dopoguerra (1943-1948)* [tesi di dottorato], Università degli Studi di Trento, Trento 2010; T. Omezzoli, *I processi in Corte straordinaria d'assise di Aosta: 1945-1947*, Le Château, Aosta 2011.

<sup>6</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 7, 1976, pp. 205-273; F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, in «QualeStoria», aprile 1976, p. 5. Tali contributi vanno inquadrati nella stagione di studi avviata negli anni Settanta, ma furono ispirati anche dall'apertura dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione (1970) e dalla celebrazione del processo alla Risiera di San Sabba (1976).

<sup>7</sup> Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, ANPI-INSMLI, ([http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=234](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=234)), visitata il 2 ottobre 2016. Si vedano inoltre: I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli. La Caserma "Piave" di Palmanova e i processi del dopoguerra*, Kappa Vu, Udine 2012; G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico (1943-1945)*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Trieste 2015; F. Verardo, *Giovani combattenti per la libertà. Renato Del Din, Giancarlo Marzona, Federico Tacoli*, Gaspari, Udine 2013.

<sup>8</sup> Le fonti giudiziarie, come tutte le altre tipologie di fonti, vanno interpretate tenendo presenti lo sguardo e le finalità del compilatore e considerando che spesso gli obiettivi di giudici e storici non coincidono e che piano penale e piano storico vanno distinti. Si tratta di comprendere i meccanismi dell'apparato giudiziario, gli obiettivi, le modalità e il contesto nel quale operarono i magistrati per far parlare le fonti *malgrado* la genesi, le finalità e il ruolo assunto nel procedimento; in tale contesto assumono rilevanza le dinamiche dei processi esemplari che trascendono le questioni penali e si caricano di componenti politiche, pedagogiche e sociali. Inoltre è necessario uscire dalla rigidità della pratica giudiziaria che «costringe a rispondere a serie di domande alternative» per distinguere tra il significato che assume un fatto sul piano storico e in funzione della violazione di una legge. G. De Luna, *La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo*, La Nuova Italia, Milano 2001, pp. 64 s; P. Pezzino, *Lo storico come consulente*, in G. Resta, V. Zeno-Zencovic (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, pp. 83-112; Id., *"Export in truth?": the politics of retribution in Italy and the role of historians*, in «Modern Italy», n. 15, 2010, pp. 349-363; Y. Thomas, *La verità, il tempo, il giudice e lo storico*, in G. Focardi, C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, cit., p. 357.

quali vennero condotte le indagini, codificati i reati, celebrati i processi e al loro esito dopo il primo grado di giudizio. Allo stesso tempo assumono rilievo l'analisi dell'ambito amministrativo e delle relazioni con le altre istituzioni giudiziarie, amministrative e politiche, lo studio dei profili dei magistrati in servizio e degli imputati sottoposti a giudizio.

Cominciando dall'analisi dei processi legislativi e politici che, a livello centrale e locale, condussero all'istituzione degli organi giudiziari per perseguire i reati di collaborazione e alle diverse riforme e ai provvedimenti di clemenza approntati, è stato intrapreso lo studio della costituzione e dell'evoluzione degli organi giudiziari friulani per comprendere le pratiche punitive messe in atto dopo la liberazione. Contestualmente è stata condotta una ricerca approfondita sul Tribunale del Popolo (TDP) di Udine, il primo organo giudiziario messo in funzione dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) provinciale dopo la liberazione del capoluogo friulano. Questa istituzione fu una delle poche in Italia a essere organizzata e a funzionare compiutamente e, nonostante la brevità della sua esperienza<sup>9</sup>, produsse una documentazione significativa; la ricerca ha restituito inoltre diverse e inattese contiguità e corrispondenze fra il TDP e la CAS.

Rispetto allo studio specifico sulla CAS di Udine si è intrapresa l'analisi dell'organizzazione e del funzionamento della Corte utilizzando la ricca e significativa documentazione rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Udine<sup>10</sup>; si è fatta luce sul funzionamento pratico delle strutture, sulle mansioni e i profili dell'organico con particolare riferimento al ruolo della magistratura inquirente, alle funzioni della Presidenza della Corte e dei giudici popolari per comprendere le dinamiche generali della codificazione dei reati e del giudizio valutando in quale misura l'evoluzione dell'ordinamento e delle prerogative abbiano influito sui procedimenti e nella severità delle sentenze e se vi siano state ingerenze da parte del Governo italiano, degli Alleati e se vi siano state infine differenze di trattamento tra gli imputati anche alla luce del decreto di amnistia del 1946.

Allo stesso tempo si è intrapresa l'analisi dei processi e delle sentenze comminate allo scopo di studiare i procedimenti, le figure degli imputati e l'attività della magistratura. Questo lavoro ha reso possibile per la prima volta l'analisi dell'attività complessiva della Corte e ha restituito un quadro d'insieme che evidenzia da un lato l'azione giudiziaria generale con riferimenti statistici alle imputazioni, ai reati, alle condanne, alle assoluzioni, alle pene comminate, alla formulazione dei ricorsi e alla concessione dell'amnistia; dall'altro sono emersi dati significativi sugli imputati e sulle figure dei collaborazionisti attivi in Friuli che restituiscono le caratteristiche personali (sex, età, residenza, istruzione, professione, censo, ecc.), la posizione assunta nel corso della guerra, la condotta nel periodo di occupazione e le diverse tipologie e gravità dei reati.

I dati raccolti sono stati confrontati con le diverse fonti bibliografiche e con il materiale archivistico conservato nei fondi degli archivi nazionali, del Friuli Venezia Giulia (Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Archivio della Curia Arcivescovile di Udine, Archivio Gortani<sup>11</sup>, Archivio di Stato di Udine, Archivio di Stato di Trieste) e di archivi esteri (The National Archives of United Kingdom<sup>12</sup>).

---

<sup>9</sup> Il Tribunale del Popolo di Udine fu in funzione dal 1° al 5 maggio 1945.

<sup>10</sup> Il Fondo della Corte d'Assise Straordinaria di Udine comprende 33 buste e 22 registri e si compone delle seguenti serie: Amministrazione (Protocolli, Atti e carteggio, Atti contabili); Ricorsi in Grazia (Registri dei ricorsi, Pratiche di ricorso); Esecuzione sentenze (Registri di esecuzione, Atti di esecuzione); Procedimenti istruttori (Registri relativi alla procedura istruttoria, Registri generali dei procedimenti istruttori, Fascicoli dei procedimenti istruttori); Procedimenti penali (Registri delle udienze, Registri generali dei procedimenti penali, Registri delle sentenze, Fascicoli dei procedimenti penali).

<sup>11</sup> Per quanto concerne il secondo conflitto mondiale, i fondi dell'archivio ospitato nel Museo Carnico delle Arti popolari di Tolmezzo, raccolgono la documentazione acquisita e prodotta da Michele Gortani. Uomo politico e di scienza di fama nella storia della Carnia, nel biennio 1943-1945 Gortani fu presidente del Comitato di assistenza istituito per provvedere ai bisogni più urgenti della popolazione e, grazie al suo attivo impegno, dialogò con le autorità civili della Carnia e del Friuli, la Curia arcivescovile, i Comandi tedeschi, fascisti e cosacco-caucasici.

<sup>12</sup> Si sono analizzati in particolare i Fondi del *War Office* inerenti all'amministrazione alleata della provincia friulana e alla documentazione sui crimini nazi-fascisti.

Infine è stato intrapreso lo studio della percezione della stampa e dell'opinione pubblica sull'operato della Corte per analizzare se e in quale misura la partecipazione del pubblico ai processi, l'azione della stampa, dell'associazionismo partigiano e dei partiti politici abbiano influenzato l'attività della CAS di Udine.

### *Il quadro generale*

La caduta del regime fascista, l'occupazione tedesca della Penisola, la costituzione della Repubblica Sociale italiana e la guerra civile che ne conseguì aprirono una delle pagine più drammatiche del secondo conflitto mondiale in Italia<sup>13</sup>. Dall'8 settembre 1943 ai primi giorni del maggio 1945 il Paese fu attraversato e sconquassato da un conflitto lacerante nel quale si registrarono violenze, lutti, devastazioni e sofferenze che hanno lasciato tracce ancora presenti nel tessuto culturale, sociale e politico della nazione.

Il compito di «fare i conti» con il recente e lontano passato e con le diverse forme di collaborazionismo con la Germania nazista<sup>14</sup>, di riportare il Paese entro binari di legalità garantendo giustizia alle vittime del fascismo e della lotta di liberazione, di punire e assicurare alla giustizia i responsabili di reati gravi e gravissimi contro i cittadini e contro lo Stato, di arginare le violenze spontanee e arbitrarie, di pacificare il contesto sociale, di assicurare forme di continuità e legittimità delle istituzioni, di applicare le sanzioni contro il regime e di reprimere i reati di collaborazionismo politico e militare perpetrati sul terreno dell'occupazione e della lotta partigiana fu affidato all'azione giudiziaria e alla magistratura<sup>15</sup>.

Questo processo venne posto in atto e si sviluppò a guerra in corso ed ebbe per oggetto un nemico ancora forte e attivo, non definitivamente sconfitto. In questo modo la punizione dei crimini si sviluppò in modo drammatico e sfaccettato<sup>16</sup> sulla base di diverse connotazioni; se vi fu il desiderio di reprimere la recrudescenza della violenza del regime fascista repubblicano attuata nel tentativo di resistere sino alla fine, emerge anche la connotazione della lotta contro il nazi-fascismo come guerra di liberazione nazionale e l'identificazione di quanti non vi militavano come collaborazionisti e fascisti. Si riscontra inoltre il tentativo delle istituzioni di legittimarsi e di guidare il processo di transizione dalla guerra alla pace. Infine non va dimenticata la connotazione riformista o apertamente rivoluzionaria della lotta che, condotta in particolare dalle forze di sinistra, proponeva un radicale rinnovamento<sup>17</sup>; in questo contesto la punizione dei crimini fascisti e collaborazionisti divenne uno strumento politico, sociale, catartico ed educativo della lotta di liberazione<sup>18</sup>.

Per la somma di questi fattori fu condotta una precisa scelta politica che fece sì che il giudizio fosse operato attraverso le formalità del procedimento giudiziario trasferendo sul piano penale le

---

<sup>13</sup> S. Peli, *Storia della Resistenza in Italia*, Einaudi, Torino 2006, p. 3.

<sup>14</sup> Sulle forme di collaborazionismo in Italia si rimanda a G. Corni, *Il sogno del "grande spazio". Le politiche d'occupazione nell'Europa nazista*, Laterza, Bari-Roma 2005, pp. 170-178.

<sup>15</sup> Sui processi e sul tema della giustizia nei periodi di transizione si vedano: L. Baldissara, P. Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli 2005; M. Battini, *La mancata Norimberga italiana*, cit.; A. Demandt (a cura di), *Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga*, Einaudi, Torino 1996; D. Roy Palmer, *Processo ai fascisti*, cit.; M. Dondi, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Editori Riuniti, Roma 2004; J. Elster, *Chiudere i conti*, cit.; M. Forno, *1945. L'Italia tra fascismo e democrazia*, Carocci, Roma 2008; F. Focardi, *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55*, Carocci, Roma 2008; G. Focardi, C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali*, cit.; R. Teitel, *Transitional Justice*, cit.; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit.

<sup>16</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 7-8.

<sup>17</sup> Ivi, p. 11.

<sup>18</sup> Cfr. C. Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino 1995; Id., *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 1991.

maggiori responsabilità politiche, sociali, militari e culturali<sup>19</sup>. I processi divennero un intreccio di giurisprudenza e di politica reso complesso da lacune e incertezze sul diritto e in materia di definizione dei reati politici, di collaborazione, di violenza contro le popolazioni e di crimini di guerra; ciò portò criticità nella persecuzione dei reati in ambito processuale, rispetto alla certezza della pena e al fatto che, una volta comminata, questa fosse scontata sino in fondo<sup>20</sup>.

Va precisato che la scelta di operare sul campo giudiziario fu condizionata dal contesto politico e militare e dalle decisioni degli Alleati in materia di punizione dei crimini legati al conflitto; pesarono poi le disposizioni di allontanamento dal campo amministrativo e politico delle personalità compromesse con il fascismo nella prospettiva della campagna militare e del rispetto per gli accordi armistiziali. A fronte delle richieste di operare un rinnovamento radicale del personale e delle strutture statali<sup>21</sup>, già nel corso della guerra gli Alleati e i rappresentanti dei Governi dei territori occupati chiesero la punizione degli atti di violenza commessi dalle truppe dell'Asse sui civili e sui prigionieri di guerra. In questa direzione – in particolare a partire dal 1943 – vennero costituite delle Commissioni per raccogliere le prove per i futuri processi<sup>22</sup>. Gli Alleati stabilirono di punire i crimini nazifascisti sottraendoli alle giurisdizioni nazionali per sottoporli a una punizione concordata tra i diversi Governi; questo portò in seguito alla nascita del Tribunale militare internazionale di Norimberga che nel 1946 giudicò i più importanti dirigenti politici e militari del terzo Reich. Tuttavia emerse una doppia linea; se gli Alleati erano decisi a giudicare i principali criminali di guerra dell'Asse, ai singoli Paesi non fu preclusa la possibilità di punire i cosiddetti criminali di “secondo livello”. L'Italia si adeguò a queste direttive seppur, come si vedrà a breve, con particolari strumenti normativi e con ampi margini di manovra.

Negli aspetti generali i processi a fascisti e collaborazionisti vennero concepiti e condotti con l'obiettivo e l'esigenza di punire i responsabili di crimini gravissimi, e anche allo scopo di fondare la pace nel rispetto del diritto. Per gli Alleati tale aspetto era funzionale al mantenimento della sicurezza e della stabilità dei territori amministrati dopo la liberazione; questo fattore condizionò anche la memoria collettiva. I processi si proponevano quindi due intenti peculiari; punire i responsabili e rieducare le nazioni governate dai regimi nazista e fascista all'ordinamento democratico<sup>23</sup> legittimando al contempo le nuove istituzioni. A tal proposito Battini osserva:

La canalizzazione della violenza politica confluisce nell'amministrazione ordinaria della giustizia e questa, a sua volta, dovette cedere a una nuova e insieme antica funzione simbolica, quella di una giustizia tesa a legittimare le nuove istituzioni postbelliche e le nuove autorità democratiche attraverso atti simbolici di rigenerazione morale della nazione e di definizione ed esacrazione dei suoi nemici<sup>24</sup>.

In Italia la linea dei diversi Governi fu «fondamentalmente» orientata a garantire la pacificazione del Paese e la punizione dei responsabili<sup>25</sup>. Non mancarono grandi rappresentazioni pubbliche nelle quali si celebrò la glorificazione dei vincitori e la demonizzazione dei vinti senza operare una profonda riflessione sul passato e sul fascismo. La funzione ri-educativa, che pure assumeva un'importanza rilevante, si omologò in un processo che non portò a compimento un'efficace defascistizzazione degli apparati burocratici, della cultura e dello spirito pubblico.

---

<sup>19</sup> A. Battaglia, *I giudici e la politica*, cit., pp. 76-77.

<sup>20</sup> Questo modo di procedere non facilitò la riflessione sul recente passato e non contribuì a fare i conti con l'eredità della fascistizzazione dello Stato (realizzata in tutto o in parte), con i germi del razzismo, del nazionalismo e dell'intolleranza. Al contrario ebbe la funzione di assolvere «l'intera nazione dalle sue responsabilità con il nazismo e il fascismo». Cfr. L. Ganapini, *Collaborazionismi, guerre civili, Resistenze: il caso italiano*, in «QualeStoria», n. 2, 2015.

<sup>21</sup> M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Mondadori, Milano 2006, p. 9.

<sup>22</sup> Nell'ottobre 1943 fu creata una speciale Commissione, *United Nations War Crimes Commission*, che, pur senza la partecipazione sovietica, aveva lo scopo di raccogliere le prove per i processi.

<sup>23</sup> M. Battini, *La mancata Norimberga italiana*, cit., pp. 7-8.

<sup>24</sup> Ivi, p. 153.

<sup>25</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 13.

Le regole politiche e le categorie giuridiche per condurre i giudizi, al pari delle procedure per celebrare i dibattimenti, si plasmano poi su una molteplicità di fattori secondo un'ottica estremamente semplificata<sup>26</sup> che si rivelò incapace di restituire la complessità e la molteplicità di implicazioni e di responsabilità. Emerse il contrasto tra mentalità giuridica e mentalità politica con evidenti differenze tra l'obbligo morale di "fare giustizia" e l'obbligo giuridico di perseguire reati e assicurare alla giustizia i colpevoli<sup>27</sup>. Nella transizione il legislatore enfatizzò spesso gli elementi di discontinuità e di rottura con la tradizione giuridica per segnare la frattura operata dal nuovo corso, mentre l'interprete delle leggi fu orientato a mantenere gli aspetti di continuità «per salvaguardare i diritti acquisiti dei cittadini» e per attuare un mutamento progressivo verso la nuova legalità<sup>28</sup>.

Nel contesto italiano «fare i conti» col recente passato comportò inevitabilmente un'ulteriore serie di problematiche che riguardano le strutture, le attitudini e la preparazione della magistratura. Emersero presto i limiti causati dall'utilizzo degli strumenti giuridici tradizionali per perseguire i reati specifici fascisti e di collaborazione. Si registrarono cesure nei rapporti di continuità e di rottura con l'ordinamento giudiziario ereditato dal regime<sup>29</sup> e nell'efficacia dell'azione del soggetto chiamato a compiere il giudizio che infatti si trovava nel ruolo di epuratore potenzialmente epurabile<sup>30</sup>.

La scelta della classe dirigente italiana al potere dopo la caduta del fascismo di perseguire i crimini del regime, anche nella sua parabola repubblicana, solo attraverso lo strumento giudiziario si scontrava poi con la realtà di un potere giudiziario uscito molto compromesso dall'esperienza del ventennio, «ancora prigioniero di concezioni e atteggiamenti mentali profondamente radicati e che dalla esperienza fascista erano stati ulteriormente accentuati e consolidati»<sup>31</sup>. Molti dei magistrati che istruirono e celebrarono i processi iniziarono la loro carriera durante la prima guerra mondiale o in concomitanza con la nascita del regime e la proseguirono durante la dittatura<sup>32</sup>. Tuttavia, seppur il grado di fascistizzazione rimase pervasivo nelle categorie e nei riferimenti culturali, contarono anche la fedeltà alla monarchia e i concetti di ordine e autorità. Pur in presenza di eccezioni significative, in molte articolazioni la magistratura si dimostrò fundamentalmente incapace di staccarsi dai valori e dai modelli del regime – aspetti che aveva condiviso<sup>33</sup> – e di condurre serenamente il processo a un passato che la riguardava direttamente<sup>34</sup>.

Nel ventennio la magistratura infatti fu progressivamente sottomessa al potere esecutivo dalle diverse riforme, per il graduale asservimento e per l'assunzione – di una parte considerevole dei suoi membri – di un atteggiamento conformista<sup>35</sup>. La magistratura non godeva di un'indipendenza

---

<sup>26</sup> M. Battini, *La mancata Norimberga italiana*, cit., p. 8.

<sup>27</sup> Cfr. G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli, Torino 2013.

<sup>28</sup> A. M. Di Stefano, *Da Salò alla Repubblica. I giudici e la transizione dallo stato d'eccezione al nuovo ordine (d.lgs. lgt. 249/1944)*, Patron Editore, Bologna 2013, p. 124.

<sup>29</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, in G. Miccoli, G. Neppi Modona, P. Pombeni, *La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Il Mulino, Bologna 2001, 223.

<sup>30</sup> Erano evidenti i limiti intrinseci al processo epurativo sia per il modo un cui fu condotto, sia per i risultati quantitativi raggiunti. G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione di magistrati*, in «Passato e presente», n. 64, 2005, pp. 62 s; G. Melis, *Note sull'epurazione dei ministeri, 1944-1946*, in «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003, pp. 17-52; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., pp. 247-256; P. Saraceno, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica. Brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, in «Clio», n. 1, 1999, p. 65.

<sup>31</sup> F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, cit., p. 5.

<sup>32</sup> P. Ungari, *Studi sulla storia della magistratura italiana 1848-1968*, in «Storia Contemporanea», n. 2, 1970; R. Canosa, P. Federico, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna 1974.

<sup>33</sup> G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo*, in G. Quazza (a cura di), *Fascismo storia e società*, Einaudi, Torino 1973, pp. 175 e ss.

<sup>34</sup> A Battaglia, *I giudici e la politica*, cit. p. 76.

<sup>35</sup> Secondo Aurelio Candian la dittatura aveva fatto in modo che nel magistrato medio si sviluppasse una coscienza di tipo carrieristico, che dava esagerata attenzione alle valutazioni dei superiori necessarie per gli avanzamenti di carriera. In molte aule di giustizia regnava «un'atmosfera asfittica, irrespirabile» che risentiva fortemente della dipendenza di tutti i giudici dall'autorità politica del ministro della Giustizia. A. Candian, *E adesso per dove? Il problema*

interna ed era condizionata da un'organizzazione gerarchica molto stringente che esercitava forti poteri di controllo e di indirizzo<sup>36</sup>. Durante la guerra i problemi si acutizzarono; sulla spinta di ordini pressanti l'attività giurisdizionale si concretizzò su particolari tipologie di reati per i quali si esigeva severità esemplare: tra questi vi furono i reati contro l'integrità e la sanità della stirpe, le norme razziali del 1938<sup>37</sup>, i reati sull'approvvigionamento delle merci e sull'ascolto di radio clandestine<sup>38</sup>. Le ingerenze della politica si fecero più pressanti a fronte delle difficoltà organizzative e gestionali con conseguenze rilevanti per le carceri e portando a interruzioni di servizio e disordini<sup>39</sup>. Dopo la caduta del fascismo queste questioni emersero con maggiore evidenza consigliando di porre in atto rapidamente alcune contromisure. In primo luogo furono riformati i Codici fascisti, nonostante il nuovo guardasigilli Azzariti avesse collaborato attivamente alla loro stesura<sup>40</sup>. Diverse furono le istanze affinché l'intera magistratura fosse riformata e si provvedesse alla sua defascistizzazione: ma la strada realmente seguita fu quella del richiamo alla tradizione.

La situazione politica e militare seguita all'armistizio complicò ulteriormente il quadro. Dall'ottobre 1943 la magistratura poté esercitare una giurisdizione limitata ai reati ordinari; si dovette infatti attendere il 10 febbraio 1944 per la restituzione dei poteri al Governo italiano in parte dei territori occupati. Il mese successivo, sempre sotto lo stretto controllo degli Alleati, si realizzò «il ripristino della giustizia ordinaria nelle sue forme consuete»<sup>41</sup>. Contemporaneamente l'apparato giudiziario venne riorganizzato anche nei territori nominalmente sottoposti alla neonata Repubblica Sociale italiana e nelle Zone di operazioni<sup>42</sup>; il Governo repubblicano mise in atto forti pressioni per far trasferire i magistrati al nord, soprattutto i giudici della Corte di Cassazione<sup>43</sup>; emerse un atteggiamento prudente e attendista di larghi settori della magistratura che in parte rifiutò di giurare fedeltà alla RSI. Nella guerra civile molti magistrati – singolarmente e associandosi – si impegnarono nella lotta contro il nazifascismo. In Piemonte si distinse il gruppo guidato da Peretti Griva<sup>44</sup>. I magistrati si inserirono attivamente nella rete resistenziale recando un contributo notevole; nella capitale si organizzò un CLN all'interno nel quale erano rappresentati i partiti politici e della magistratura<sup>45</sup>.

A fronte di questi elementi va considerata la relativa preparazione del personale giudiziario per i processi ai fascisti e ai collaborazionisti celebrati nell'immediato dopoguerra. Se rimangono sullo sfondo le criticità dalla legislazione esistente, si registrano difficoltà di preparazione dovute alla formazione e all'esercizio pratico dei magistrati in materia di diritto nel contesto bellico e sulle questioni più ampie di diritto internazionale che molti dei processi ai collaborazionisti comprendevano. Queste problematiche si scontrarono inoltre con il contesto politico e sociale delle prime settimane successive alla liberazione in cui la componente partigiana e parte considerevole

---

dell'ordinamento giudiziario, in A. Candian, E. Redenti, A. Loffredo, *Per l'ordinamento giudiziario*, «Quaderni di Temi», Giuffrè, Milano 1945, p. 3; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 257.

<sup>36</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, cit., p. 224.

<sup>37</sup> Ivi, p. 167.

<sup>38</sup> A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 231.

<sup>39</sup> Durante la guerra si registrò un'evidente carenza di personale: molti magistrati erano sfollati o prestavano servizio militare. Allo stesso tempo molti edifici giudiziari versavano in condizioni precarie; erano distrutti, fatiscenti o erano stati danneggiati dai bombardamenti. Si registrarono inoltre abusi come i fermi giudiziari prolungati senza l'intervento del magistrato.

<sup>40</sup> A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., 235.

<sup>41</sup> Ivi, 236.

<sup>42</sup> E. Collotti, *L'Europa nazista. Il progetto del nuovo ordine europeo, 1939-1945*, Giunti, Firenze 2002; G. Corni, *Il sogno del grande spazio*, cit.; F. W. Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, Einaudi, Torino 1963; M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945: die Operationszone «Alpenvorland» und «Adriatisches Küstenland»*, Oldenbourg, München 2003.

<sup>43</sup> G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana 1861-1993*, Il Mulino, Bologna 1966, p. 383.

<sup>44</sup> P. Borgna, *Un Paese migliore. Vita di Alessandro Galante Garrone*, Laterza, Bari-Roma 2006. Si veda inoltre G. Colli, *Pagine di una storia privata*, s. n., Roma 1989.

<sup>45</sup> D. R. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Torino 1956, p. 34.

dell'opinione pubblica reclamavano giudizi severi e rapidi contro le persone che si erano compromesse con il regime o che avevano avuto ruoli di rilievo nel periodo di occupazione<sup>46</sup>.

Il radicamento nel contesto friulano delle strutture che celebrarono i processi a fascisti e collaborazionisti fu condizionato dalle peculiarità dell'ambito regionale. In Friuli Venezia Giulia il quadro si presenta connotato dalle dinamiche dell'occupazione e dall'inquadramento della regione nella Zona di operazioni del Litorale adriatico (OZAK); pesò inoltre la presenza di un movimento resistenziale forte e radicato all'interno del quale però non mancarono divisioni e contrasti; fu rilevante la permanenza militare degli Alleati sul territorio e dell'amministrazione del Governo Militare Alleato (GMA) sino al settembre 1947 nello scenario della posizione geopolitica del Friuli legata al tema dei confini, alle diverse rivendicazioni territoriali e alla codificazione del Trattato di pace; pesarono infine le condizioni economiche e politiche proprie della regione nell'immediato dopoguerra.

In riferimento alle dinamiche proprie della guerra, dell'occupazione e allo sviluppo di forme peculiari di collaborazionismo va considerato che l'inclusione del Friuli nell'*Adriatisches Küstenland*, la Zona di operazioni creata dai tedeschi dopo l'armistizio che di fatto comportò l'annessione al terzo Reich<sup>47</sup>, provocò una larga compenetrazione di organi e quadri dirigenti politici e amministrativi. Tale aspetto condusse a estesi rapporti fra le gerarchie italiane e tedesche a livello militare, politico e giudiziario; esponenti italiani parteciparono attivamente alle attività poliziesche, alla repressione antipartigiana, alle violenze e alle rappresaglie messe in atto dall'occupante. In questo contesto la magistratura fu «profondamente coinvolta» e non oppose reazioni sensibili ai cambiamenti sostanziali apportati dai tedeschi come le ordinanze del Supremo commissario e l'istituzione del Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica; in regione la magistratura non fornì aiuti o apporti sostanziali alla Resistenza, ma si attestò «su una linea di passivo attendismo e di completa subalternità politica ai tedeschi»<sup>48</sup>. Va poi considerato che il sistema giudiziario riformato nell'OZAK divenne parte integrante del meccanismo di repressione antipartigiana e del controllo del territorio<sup>49</sup>. In Friuli inoltre si registrarono un numero elevato di rastrellamenti e operazioni antipartigiane che portarono a violenze diffuse, a un numero elevato di episodi di strage e di vittime<sup>50</sup>; parte del territorio fu affidato all'occupazione del contingente collaborazionista cosacco-caucasico che vi si insediò con la propria popolazione civile<sup>51</sup>. La

---

<sup>46</sup> M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., pp. 19-20.

<sup>47</sup> Cfr. E. Collotti, *Il Litorale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo*, cit.; S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland. Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana durante l'occupazione tedesca 1943-1945*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2005; G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit.

<sup>48</sup> F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, cit., p. 6.

<sup>49</sup> Esso rappresentò «il principale strumento di giustizia nelle mani del sistema di repressione delle forze di occupazione tedesche». G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit., pp. 37, 44; C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland: la Corte speciale per la sicurezza pubblica*, in «Storia Contemporanea in Friuli», n. 45, 2015; K. Stuhlpfarrer, *Le zone d'operazione Prealpi e Litorale Adriatico 1943-1945*, Edizioni Libreria Adamo, Gorizia 1979.

<sup>50</sup> Nel territorio compreso negli attuali confini regionali sono stati sinora censiti 207 episodi per un totale di 1.173 vittime. Nella sola provincia di Udine (comprendente l'attuale provincia di Pordenone) sono stati registrati 189 episodi e 914 vittime. Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, ANPI-INSMLL, ([http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=234](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=234)), visitata il 2 ottobre 2016. G. A. Colonnello, *Guerra di liberazione. Friuli Venezia-Giulia zone Jugoslave*, Udine, Friuli, 1965; A. Buvoli, F. Cecotti, L. Patat (a cura di), *Atlante storico della lotta di liberazione italiana nel Friuli Venezia Giulia: una Resistenza di confine, 1943-1945*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione - Centro Isontino di ricerca e documentazione storica e sociale L. Gasparini - Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia - Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'età contemporanea, Udine-Gradisca d'Isonzo-Trieste-Pordenone 2006.

<sup>51</sup> M. Di Ronco, *L'occupazione cosacco-caucasica della Carnia (1944-1945)*, Edizioni Aquileia, Tolmezzo (Ud) 1988; M. Gortani, *Il martirio della Carnia dal 14 marzo 1944 al 6 maggio 1945*, «Carnia», Tolmezzo (Ud) 1966; A. Stroili (a cura di), *I cosacchi in Italia, 1944-1945: Atti dei convegni di Verzegnis*, Edizioni Andrea Moro, Tolmezzo (Ud) 2008; F. Verardo, *Krasnov l'atamano. Storia di un cosacco dal Don al Friuli*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2012.

diffusione della violenza fu aumentata anche dalla presenza di reparti militari repubblicani come il 5° Reggimento Milizia Difesa Territoriale e il Reggimento alpini “Tagliamento” che furono impegnati nella lotta partigiana e nella gestione del territorio alle dirette dipendenze delle SS<sup>52</sup>.

L'azione della magistratura nei processi a fascisti e collaborazionisti fu condizionata dalla condotta del locale movimento resistenziale<sup>53</sup>. In Friuli la Resistenza reclamò con vigore giustizia e severità verso i crimini fascisti e verso quanti avevano collaborato. Il movimento dette un impulso forte all'azione penale già prima della fine del conflitto e, nei giorni della liberazione, costituì il Tribunale del Popolo di Udine che condizionò l'azione della Corte d'Assise Straordinaria. Va considerato che il contesto resistenziale friulano fu caratterizzato dalla presenza di tensioni montanti e problemi irrisolti già nel corso del conflitto che culminarono nell'episodio di Porzûs<sup>54</sup>. Si registrano divisioni anche all'interno delle stesse formazioni tra elementi più o meno intransigenti e disponibili al dialogo con l'altra parte; «le divergenze non derivavano solo da contrastanti concezioni su motivazioni, prospettive, metodi, della lotta partigiana, o da diffusi pregiudizi anticomunisti o anticlericali, ma si fondavano anche su recenti esperienze»<sup>55</sup>. Sui garibaldini pesarono i legami con la Resistenza jugoslava e l'accettazione delle rivendicazioni territoriali. Sull'Osoppo ebbero rilevanza i sospetti di legami con fascisti e tedeschi e l'intransigenza nazionalistica nelle ultime fasi dello scontro. Nel dopoguerra e con l'inizio della Guerra fredda i contrasti si acuirono<sup>56</sup>.

Su questo scenario ebbe un ruolo sostanziale il Governo Militare Alleato (GMA). Il Friuli, che a differenza di altre regioni d'Italia non rientrò sotto la sovranità italiana alla fine del 1945, rimase sottoposto all'autorità del GMA sino al 15 settembre 1947 nonostante il Trattato di pace fosse stato firmato il 10 febbraio precedente. Fu un periodo lungo e determinante per i futuri assetti politici e istituzionali che comprese quasi per intero l'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Udine e ne caratterizzò l'azione. Il GMA, autodefinendosi l'organo che rappresentava «la democrazia e la giustizia»<sup>57</sup>, mantenne il controllo del territorio per assicurare le vie di comunicazione fra l'Adriatico, l'Austria e la Germania meridionale occupate, e per garantire una presenza militare strategica a ridosso della zona contesa della Venezia Giulia e in una regione divenuta retrovia della cortina di ferro. Il GMA si pose alcune questioni politiche come mantenere l'ordine pubblico e contenere eventuali eversioni di sinistra separando gli jugoslavi dagli ex partigiani comunisti. Gli Alleati esercitarono un controllo diffuso sulla regione; limitarono l'esercizio delle funzioni del locale CLN<sup>58</sup> e monitorarono l'attività dei partiti politici, l'attività giudiziaria, le tensioni sociali e economiche<sup>59</sup> facendosi garanti di un pluralismo politico inteso come tratto distintivo della democrazia<sup>60</sup>. In ambito legislativo il GMA assicurò l'applicazione delle leggi italiane, ma si riservò la possibilità di sospenderle o modificarle. Se gli Alleati furono attenti a non turbare troppo l'opinione pubblica e il Governo italiano, esercitarono comunque un controllo

---

<sup>52</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 199-274, 407-429.

<sup>53</sup> G. Gallo, *La Resistenza in Friuli 1943-1945*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1988; A. Buvoli, G. Corni, L. Ganapini, A. Zannini (a cura di), *La Repubblica partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli. Una lotta per la libertà e la democrazia*, Il Mulino, Bologna 2013.

<sup>54</sup> A. Kersevan, *Porzûs: dialoghi sopra un processo da rifare*, Kappa Vu, Udine 1995; T. Piffer (a cura di), *Porzûs. Violenza e Resistenza sul confine orientale*, Il Mulino, Bologna 2012; F. Vander, *Porzûs. “Guerra totale” e Resistenza a Nord-Est*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2015.

<sup>55</sup> G. C. Bertuzzi, *Friuli 1946. Il primo anno di pace. Alla riscoperta del voto*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia - Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 1999, pp. 26-27.

<sup>56</sup> Cfr. R. Mira, *Tregue d'armi. Strategie e pratiche della guerra in Italia fra nazisti, fascisti e partigiani*, Carocci, Roma 2011.

<sup>57</sup> F. Fabbroni, *Friuli 1945-1948. Linee di interpretazione*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 7, 1976, p. 29.

<sup>58</sup> T. Sguazzero, *Partiti e culture politiche in Friuli: dalla liberazione alla costituzione della regione Friuli Venezia Giulia (1945-1964)*, in A. Buvoli (a cura di), *Friuli. Storia e società*, vol. V, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2006, p. 55.

<sup>59</sup> TNA, WO 204/9797; 204/9913; 220/537; 204/11201.

<sup>60</sup> T. Sguazzero, *Partiti e culture politiche in Friuli*, cit., p. 56.

rigido sui ruoli chiave dell'amministrazione e sull'attività delle giunte comunali<sup>61</sup>; condizionarono l'attività della stampa e dei sindacati, le riunioni, i comizi e le cerimonie.

Il conteso del periodo fu condizionato anche dalla questione dei confini e, in particolare, dai territori rivendicati dalla Jugoslavia nella provincia di Udine: le valli del Natisone e del Torre, parte del Tarvisiano<sup>62</sup>. Su queste zone si erano consumati molti dei crimini portati a giudizio. Il tema dei confini fu uno dei punti centrali del dibattito politico e culturale, specie nell'approssimarsi delle elezioni, e si legò alla tematica della pacificazione, della "sistemazione" territoriale, etnica e politica della zona nella prospettiva del Trattato di pace e del confronto fra le componenti sociali sul territorio. Si registrarono polemiche quotidiane tra i partiti politici legate alle reciproche accuse basate su questioni ideologiche e contestualmente cominciò il dibattito sull'autonomia speciale che si voleva dare alla regione<sup>63</sup>.

Le condizioni economiche e politiche ebbero un peso rilevante nel condizionare l'attività giudiziaria. In Friuli si registrò una generale debolezza economica dovuta al conflitto e ai problemi materiali e sociali precedenti non risolti e aggravati in una certa misura dalla situazione creata dal GMA<sup>64</sup>. Nell'immediato dopoguerra la provincia di Udine, che comprendeva anche l'odierna provincia di Pordenone, contava circa 790.000 abitanti. Il conflitto aveva provocato pesanti danni alle infrastrutture e si registravano gravi difficoltà di approvvigionamento energetico; anche per questo i livelli produttivi e l'occupazione erano molto bassi, meno della metà delle condizioni normali<sup>65</sup>. Un'agricoltura asfittica non era poi in grado di far fronte alle esigenze della provincia; si registrava una sperequazione tra grandi e piccoli proprietari che faticavano a produrre quanto necessario per sopravvivere. Erano presenti larghi strati di povertà e problemi legati ai patti colonici e mezzadrili. La ripresa procedeva a rilento a causa della penuria di materie prime e della rigidità dei controlli sugli approvvigionamenti. Per far riprendere l'economia si confidava sulle commesse pubbliche del GMA e della locale camera di commercio. L'area montana risentiva di difficoltà ancora maggiori: le spoliazioni, l'occupazione cosacco-caucasica, la presenza della guerriglia e il degrado delle risorse naturali provocarono seri problemi<sup>66</sup>. Anche nella fascia pedemontana vi erano dinamiche simili; interi paesi erano stati distrutti e si registravano danni ingenti al patrimonio zootecnico e boschivo il cui sfruttamento fu indiscriminato anche dopo la guerra. Una parte rilevante della popolazione pativa la sottoalimentazione; le speculazioni locali, la crescita dell'inflazione e il mercato nero avevano provocato un depauperamento del risparmio<sup>67</sup>. Si registrava poi l'assenza del gettito derivante dalla mancata emigrazione all'estero, tradizionale risorsa della regione. Oltre 50.000 persone erano disoccupate e vi furono proteste per chiedere commesse pubbliche per aumentare l'occupazione. A queste si sommavano quelle dei partigiani che faticavano a trovare lavoro e percepivano un senso di ingiustizia sentendosi messi da parte socialmente e politicamente. In questo modo riprese l'emigrazione, anche in forma clandestina, all'estero.

---

<sup>61</sup> G. C. Bertuzzi, *Friuli 1946*, cit., pp. 37-45; F. Belci, *Aspetti del dopoguerra in Friuli. Il "Terzo Corpo Volontari della libertà"*, in AA. VV., *Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale (1945 - 1975)*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Trieste 1976, pp. 509-516.

<sup>62</sup> M. Dassovich, *I molti problemi dell'Italia al confine orientale*, vol. I-II, Del Bianco, Udine 1989-1990; M. L. Botteri, P. Pezzini, M. Tribioli, *La questione del confine orientale. Identità culturale italiana in Venezia Giulia, Istria, Fiume e Dalmazia: ausilio per la scuola*, Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio, Roma 2007; M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, Il Mulino, Bologna 2007; F. Cecotti, B. Pizzamei, *Storia del confine orientale italiano 1797-2007. Cartografia, documenti, immagini, demografia*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Trieste 2007; M. Verginella, *Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena*, Donzelli, Roma 2008; R. Wörsdörfer, *Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955*, Il Mulino, Bologna 2009; R. Pupo, *Trieste '45*, Laterza, Bari-Roma 2010.

<sup>63</sup> G. C. Bertuzzi, *Friuli 1946*, cit., p. 10.

<sup>64</sup> Ivi, p. 11.

<sup>65</sup> La popolazione operaia era stimata poco superiore alle 35.000 unità; pochi erano gli impianti industriali che davano lavoro a circa 2.000 operai.

<sup>66</sup> M. Gortani, *Osservazioni sull'economia montana del Friuli*, Tip. Benetta, Belluno 1947, p. 4.

<sup>67</sup> G. C. Bertuzzi, *Friuli 1946*, cit., p. 16.

Il quadro politico presentava una partecipazione intensa e diffusa, soprattutto nel primo periodo, sia nei centri minori che in quelli più grandi. Si stabilì presto un predominio dei cattolici, ma questo non fu un dato «scontato»<sup>68</sup>; anche se la Chiesa rimase un punto di riferimento, i Partiti di sinistra conquistarono consensi significativi e riuscirono in parte a mantenerli. Nel 1946 si tennero molti comizi e incontri a sfondo politico; si registrò il passaggio dal CLN alle giunte comunali elette in un clima acceso per le elezioni amministrative che aumentò di intensità in occasione del referendum istituzionale e per l'elezione della costituente. Vi furono confronti serrati e accesi tra i principali partiti e in particolare tra la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista<sup>69</sup>.

Negli stessi mesi alcuni ex esponenti osovani dettero vita a una formazione paramilitare che dalla primavera del 1946 divenne il Terzo Corpo volontari della Libertà; tale organizzazione fu tollerata dalle autorità alleate e italiane e si propose di diventare una nuova resistenza alle rivendicazioni jugoslave armandosi e operando nelle zone di confine per ridurre le istanze culturali e linguistiche non italiane<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Ivi, p. 11.

<sup>69</sup> Cfr. P. Lombardi *L'illusione al potere: democrazia, autogoverno regionale e decentramento amministrativo nell'esperienza dei CLN, 1944-45*, Franco Angeli, Milano 2003. I. Botteri (a cura di), *Dopo la Liberazione. L'Italia nella transizione tra la guerra e la pace: temi, casi, storiografia*, Grafo, Brescia, 2008.

<sup>70</sup> F. Belci, *Aspetti del dopoguerra in Friuli*, cit.; L. Grimaldi, *Da Gladio a Cosa nostra. Storie di traffici d'armi, corruzione, mafia, banche e servizi segreti tra Capaci e Sarajevo*, Kappa Vu, Udine 1993; M. Qualizza, N. Zuanella, *Anni bui della Slavia. Attività delle organizzazioni segrete nel Friuli Orientale*, Dom, Cividale del Friuli (Ud) 1996; G. Valdevit, *La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale*, Franco Angeli, Milano 1986.

## CAPITOLO I

### *Genesi e riforme degli organi giudiziari per i processi ai collaborazionisti*

#### *Gli strumenti per la repressione dei crimini fascisti e di collaborazionismo*

La riforma dell'ordinamento giudiziario e legislativo per sanzionare i delitti compiuti dai fascisti e la collaborazione con l'occupante fu pensata e discussa già a partire dei primi mesi successivi alla caduta del regime. Il dibattito riguardò i due principali protagonisti politici in campo: il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) e il Governo del sud. Il primo, e da esso il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) che, costituito il 7 febbraio 1944 per filiazione dal CLN di Milano su delega del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale (CCLN), costituiva il Governo straordinario del nord Italia come rappresentante del Governo centrale nel territorio occupato, rappresentava il punto di riferimento politico della lotta armata per la liberazione portando con sé tutte le istanze che ne conseguivano; il CLN reclamava una punizione rapida ed esemplare di tutti i fascisti e i collaborazionisti per attuare un'efficace epurazione che corrispondesse al desiderio di giustizia manifestatosi durante la guerra<sup>71</sup>. Il secondo protagonista, il Governo del sud, si poneva come Governo legittimo dello Stato italiano sotto la tutela degli Alleati e promosse una punizione dei crimini fascisti che si intrecciò con il complesso e sfaccettato processo di epurazione condotto nel Regno del sud. Obiettivo del Governo era normalizzare la situazione politica e istituzionale garantendo la continuità delle istituzioni statali; per la magistratura questo processo fu caratterizzato da una linea di continuità con gli apparati della giustizia penale<sup>72</sup>.

La formulazione dei provvedimenti contro i crimini del fascismo fu caratterizzata dal compromesso fra le proposte di riforma dell'apparato giudiziario e dei fini dell'azione giudiziaria emerse dalla Resistenza – forme che incarnavano i valori della lotta di liberazione e che erano conseguenza dell'occupazione delle regioni settentrionali e delle dinamiche della guerra civile – e le istanze governative di repressione dei crimini fascisti e di epurazione formulate nei decreti legislativi emanati a partire dei giorni successivi alla caduta del fascismo.

#### *L'ordinamento dell'azione giudiziaria concepito dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia*

Per comprendere l'ordinamento dell'azione giudiziaria contro i crimini fascisti pensato dalle forze che combattevano nella guerra di liberazione è opportuno dare conto del processo attraverso il quale il CLN e, da esso, il CLNAI, pensarono e codificarono la struttura e il funzionamento dell'apparato giudiziario da mettere in atto dopo la liberazione per sanzionare i fascisti e quanti avevano collaborato con la Germania nazista.

Già nella primavera del 1944 cominciò all'interno del CLNAI un dibattito intenso nel quale furono impegnati i magistrati che fiancheggiavano il movimento di liberazione e i rappresentanti dei partiti antifascisti; la discussione era incentrata sull'impostazione di fondo da dare alla giustizia una volta che il conflitto fosse terminato. La questione era tutt'altro che semplice: si pensava infatti a quali particolari fisionomia e competenze avrebbero dovuto caratterizzare il nuovo apparato giudiziario e alla legislazione da promulgare per far funzionare efficacemente gli organismi ai quali era affidata l'epurazione e la punizione dei crimini fascisti e di collaborazione.

In questo contesto vi era poi un'ulteriore questione di primaria importanza: pur con l'intento di attuare una rottura con il passato che rendesse evidente il nuovo corso democratico, le forze antifasciste condividevano l'obiettivo politico di incanalare su un piano di legalità il giudizio sui fascisti e sul fascismo. Una volta che l'Italia fosse stata completamente liberata si rendeva necessario

---

<sup>71</sup> F. Scalabrino, *I guardasigilli comunisti Togliatti e Gullo: sanzioni contro il fascismo e processo alla resistenza*, in G. Miccoli, G. Neppi Modona, P. Pombeni, *La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 334.

<sup>72</sup> Ibidem.

arrestare, giudicare e punire rapidamente e senza indugi i criminali fascisti e collaborazionisti attraverso schemi e procedure definite. Le parole di Domenico Peretti Griva, primo presidente della Corte d'Appello di Torino, scritte nella premessa alle istruzioni riservate diramate il 15 agosto 1944 ai presidenti e ai procuratori del re piemontesi, sono evocative:

La fuga delle truppe nemiche e la caduta di coloro che avevano usurpati i pubblici poteri sotto la protezione e al servizio dello straniero sono eventi che segneranno il ritorno della libertà [...]. Ma la impossibilità nella quale si troverà il governo di esercitare la sua autorità; l'appassionata volontà di giustizia di tutto il popolo [...]; la disorganizzazione dei pubblici uffici e il generale disorientamento degli spiriti in così grande crisi daranno luogo a una condizione di cose nella quale i peggiori disordini potranno verificarsi ponendo in pericolo i presupposti medesimi della vita civile. È perciò necessario che il popolo senta fin dalle prime ore che Giustizia è presente [...] e che l'opera di rivendicazione delle vittime innocenti e di punizione dei colpevoli è già in corso. [...] Una sola colpa non avrà scuse: la mancanza di iniziativa, di prontezza, di consapevole energia, per cui la Magistratura fosse apparsa carente ai suoi doveri e alle sue responsabilità<sup>73</sup>.

Pur considerando tutte le difficoltà di ordine pratico che si sarebbero incontrate nell'attuare le istruttorie e il giudizio dopo la liberazione, l'obiettivo politico di riformare la giustizia e di farla funzionare efficacemente fu ritenuto dal CLNAI così importate e urgente da essere codificato in maniera precisa. Nell'estate del 1944 fu formulato il primo progetto di legge per concedere un ruolo di primo piano alle Corti d'Assise, riconoscendole – con alcuni aggiustamenti – come l'organo deputato a condurre penalmente l'azione giudiziaria. Il 16 agosto 1944 tale progetto fu diffuso dal CLNAI ai CLN regionali e provinciali con il titolo *Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise*<sup>74</sup>; il testo venne introdotto da una relazione che conteneva diversi riferimenti all'istituto giuridico, al ruolo e alla funzione di strumento politico per contenere la violenza popolare nel periodo successivo alla liberazione. Si dichiarava inoltre che fra i compiti più importanti affidati ai CLN provinciali vi fosse quello di

organizzare con la necessaria rapidità l'opera di eliminazione e punizione dei fascisti repubblicani e dei loro complici attraverso i necessari provvedimenti di polizia e gli opportuni procedimenti giudiziari al fine, da un lato, di impedire agli avversari di svolgere ulteriore opera nociva, e dall'altro di dare esempi di severa e inflessibile giustizia punitiva, che valgano a restaurare l'ordine morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari. Al momento dell'occupazione gli Alleati dovranno trovarsi in presenza di una giustizia politica già in pieno funzionamento, che essi non abbiano interesse a toccare: per evidenti ragioni di dignità deve essere il popolo italiano stesso ad applicare le opportune sanzioni ai responsabili del regime autocratico e della avventura imperialistica<sup>75</sup>.

Il CLNAI propose dunque un'organizzazione speciale della gestione della giustizia da mettere in piena efficienza a partire dall'assunzione dei poteri per giungere in poche ore ad attuare provvedimenti definitivi. Le ragioni e le opportunità di questo modo di agire sono evidenti: riappropriarsi della giustizia a partire dall'azione inquirente e orientare la direzione del suo nuovo corso avrebbe impedito agli Alleati di rivendicare in modo esclusivo il controllo sulla punizione dei delitti fascisti. Per realizzare questi propositi la parola d'ordine era “fare presto”:

la commissione di giustizia entrerà in funzione appena i commissari provinciali assumeranno il potere politico [...]. È necessario che entro le ventiquattro ore la Corte riunisca ed emetta le prime sentenze:

---

<sup>73</sup> D. R. Peretti Griva, *La magistratura italiana nella Resistenza e Documenti sull'organizzazione clandestina della Giustizia*, in «Il Movimento di Liberazione in Italia», n. 6, 1950, pp. 3-39.

<sup>74</sup> *Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise*, 16 agosto 1944, in G. Grassi, “Verso il governo del popolo”. *Atti e documenti del CLNAI 1943/1946*, Feltrinelli, Milano 1977, p. 157.

<sup>75</sup> Ivi, pp. 157-158.

l'opinione pubblica, ansiosa di una severa giustizia, avrà così un principio di soddisfazione e l'autorità dei comitati di liberazione ne verrà cresciuta e consolidata<sup>76</sup>.

Dopo aver posto un accento sull'opportunità di mettere in atto rapidamente l'azione giudiziaria e sulle caratteristiche di severità che dovevano servire da modello per escludere derive violente e incontrollate, il testo faceva riferimento al metodo da seguire in casi particolari, al fine di consentire ai processi di assumere non solo una funzione punitiva per la restaurazione dell'ordine, ma di diventare uno strumento utile per la conoscenza del volto reale del regime.

[...] per quanto possa apparire necessario tranquillare [sic] la coscienza pubblica con pronte riparazioni giudiziarie, non si dovrà dimenticare che taluni dei colpevoli di delitti odiosi, come torture e sevizie ai detenuti politici, andranno giudicati in un secondo tempo, con adeguate istruttorie e larghezza di pubblicità atta a illuminare l'opinione internazionale sui metodi fascisti e sul regime di terrore giudiziario gravante sul popolo italiano<sup>77</sup>.

L'intendimento generale prevedeva quindi di agire su due piani paralleli. Ferma restando l'urgenza di rendere operativa nel brevissimo periodo un'azione giudiziaria esemplare e catartica alla quale la componente popolare avrebbe partecipato attivamente affiancando la magistratura nei giudizi, si prefigurò l'opportunità di mettere in atto nel periodo successivo un giudizio che sancisse in modo inequivocabile la posizione della nuova Italia sulla violenza fascista di fronte al contesto internazionale. Si riconobbe alla giustizia penale una connotazione d'emergenza e di transitorietà che, assecondando i desideri dell'opinione pubblica, le attribuiva l'obiettivo di contenere e controllare l'ondata di azioni popolari violente e arbitrarie contro i fascisti che si sarebbero scatenate dopo il conflitto. Queste concessioni erano bilanciate dalla creazione di uno spazio nel quale definire sul piano storico e politico le responsabilità del fascismo, a partire dai crimini più noti e più gravi. Come osserva Toni Rovatti, si tentò di realizzare in sede processuale un fenomeno assimilabile al concetto moderno di *giustizia di transizione*<sup>78</sup>.

Proprio a causa degli accenti posti sulle modalità di attuazione dei provvedimenti per la riorganizzazione della giustizia, questa prima proposta fu vivacemente criticata dalla magistratura che vi riscontrò diversi limiti tecnici e giuridici. Anche andando oltre alle contestazioni giuridiche specifiche si può considerare che parte della magistratura, dopo vent'anni di regime e a causa della mancata epurazione attuata dopo il 25 luglio 1943, vedesse il programma del CLN come portatore di rotture eccessive con la tradizione istituzionale, sino a quegli anni del tutto consolidata.

Il lavoro del CLNAI in ambito giudiziario proseguì nel periodo successivo assorbendo istanze e considerazioni diverse sino a giungere alla formulazione di nuove proposte di riforma dell'ordinamento delle Corti e delle procedure. Allo scopo di costituire dei tribunali capaci di veicolare le spinte innovative e le istanze promosse dalla Resistenza, ma che allo stesso tempo non mettessero in secondo piano i principi dello stato di diritto<sup>79</sup>, nell'autunno del 1944 vennero elaborati i piani per la costituzione di organi giudiziari riformati. Gli aspetti di rottura e di innovazione più evidenti toccarono in primo luogo la composizione della Corte e la partecipazione popolare al giudizio. In questa prospettiva si volle dare un ruolo determinante al CLN nella scelta dei giurati e si propose di affidare la funzione inquirente e l'accusa nei dibattimenti a una Commissione di Giustizia che assumeva la funzione di polizia politica. Si prospettò poi di connotare l'azione giudiziaria in modo marcatamente rivoluzionario stabilendo che il giudizio fosse inappellabile<sup>80</sup>. Va sottolineato che nello stesso periodo si registrarono diverse contro-proposte affinché i crimini fascisti fossero giudicati dalle Corti d'Assise ordinarie e istanze che cercavano di

---

<sup>76</sup> Ivi, p. 158.

<sup>77</sup> Ivi, pp. 157-158.

<sup>78</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009, p. 82.

<sup>79</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 242.

<sup>80</sup> G. Neppi Modona, *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, cit., pp. 16-19.

radicalizzare ulteriormente le posizioni del CLN suggerendo di giudicarli con un ordinamento provvisorio, «in tribunali di guerra istruiti dalle formazioni partigiane»<sup>81</sup>.

Tutte queste sollecitazioni e le complesse discussioni che ogni proposta comportò trovarono espressione compiuta nella primavera successiva nel *Regolamento per il funzionamento delle commissioni di giustizia*<sup>82</sup> diffuso il 20 aprile 1945, e nel *Decreto sui poteri giurisdizionali del Clnai*<sup>83</sup>, emanato il 25 aprile 1945, giorno in cui il CLN assunse i poteri militari e civili. Tali disposizioni assumono importanza fondamentale per comprendere i progetti che dovevano diventare operativi alla vigilia della liberazione. Il CLNAI codificò un piano che prevedeva fasi distinte e l'istituzione di organi connotati da specifiche funzioni operative e caratterizzati da finalità giudiziarie e politiche.

Il primo articolo del testo di legge emanato il 25 aprile 1945 enunciò il dovere e il diritto del CLNAI di organizzare con rapidità l'amministrazione della giustizia sui delitti fascisti in qualità di rappresentante legittimo del Governo del sud nei territori occupati. L'articolo 1 riporta:

I poteri giurisdizionali del CLNAI quale delegato del Governo Italiano nella lotta di liberazione sono esercitati, circa la punizione dei delitti fascisti: per la funzione inquirente, dalle Commissioni di giustizia; per la funzione giudicante, dalle Corti d'Assise del Popolo, e durante lo stato di emergenza dai Tribunali di Guerra<sup>84</sup>.

Negli articoli successivi, ancora per accreditarsi e rivendicare la legittimità del ruolo e delle prerogative del CLN, il decreto riprese i primi sette articoli del Decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1944 n. 159<sup>85</sup>, collegandosi esplicitamente all'orientamento legislativo espresso e adottato nell'Italia liberata<sup>86</sup>.

Se confrontato con le normative adottate in precedenza, l'ordinamento dell'ultimo decreto del CLNAI attesta alcune sostanziali differenze. Le principali novità introdotte riguardarono il tentativo di comprendere e definire nel dettaglio la complessa situazione che si venne a creare nel corso della guerra combattuta in Italia dopo l'8 settembre 1943. In particolare si cercò di definire i termini all'interno dei quali si articolò la violenza fascista dopo l'armistizio. Nel decreto la descrizione del reato di collaborazione con il «tedesco invasore» e con le forze nazifasciste venne completata e definita con un esplicito riferimento alle atrocità e alle rappresaglie commesse nella repressione antipartigiana. Non va dimenticato che l'articolo relativo alla riduzione delle pene introdusse come circostanze attenuanti non solo la generica partecipazione alla lotta antifascista, ma anche il fatto di aver collaborato perché sottoposti a costrizione dovuta a gravi minacce all'incolumità personale e della propria famiglia.

Le norme del decreto del CLNAI prefiguravano scenari ben definiti che dovevano essere gestiti in due fasi. Nel primo periodo successivo alla liberazione e caratterizzato dallo stato d'emergenza, la punizione dei delitti era delegata ai Tribunali di guerra costituiti nelle singole province. La loro istituzione competeva al Corpo Volontari della Libertà che li organizzava riunendo un collegio composto da un ufficiale, un magistrato, un commissario di guerra e due partigiani semplici. Tale organizzazione fu scelta perché questi organismi erano già in funzione nelle formazioni partigiane e si poteva contare sulla loro piena operatività in breve tempo.

Nel secondo periodo, successivo ai giorni dell'emergenza, rientrando in una fase di normalizzazione, l'amministrazione della giustizia contro fascisti e collaborazionisti veniva affidata alle Corti d'Assise del popolo che dovevano essere istituite in ogni capoluogo di provincia. La loro

---

<sup>81</sup> G. Neppi Modona, *Il problema della continuità...*, cit., p. 18; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 242.

<sup>82</sup> *Regolamento per il funzionamento delle commissioni di giustizia*, 20 aprile 1945, in G. Grassi, "Verso il governo del popolo", cit., pp. 316-321.

<sup>83</sup> Decreto sui poteri giurisdizionali del CLNAI, 25 aprile 1945, Ivi, pp. 324-328.

<sup>84</sup> Ivi, p. 324.

<sup>85</sup> Decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1944, n. 159 *Sanzioni contro il fascismo*, in "Supplemento alla Gazzetta Ufficiale", serie speciale, 29 luglio 1944, n. 41.

<sup>86</sup> Tale aspetto sarà analizzato nel dettaglio nel paragrafo successivo.

composizione era fondamentale per svolgere il compito affidato: appare evidente la volontà di affidare il giudizio a organismi di diretta emanazione popolare sottoposti al controllo dei CLN. Le Corti d'Assise del popolo andavano formate da un presidente designato dal CLN provinciale d'intesa col primo presidente di Corte d'Appello del capoluogo, e da quattro giurati designati dai partiti politici dello stesso CLN scelti fra i cittadini di ambo i sessi, di età superiore ai ventuno anni, «di massime garanzie morali e politiche che sapessero leggere e scrivere»<sup>87</sup>.

Un ulteriore elemento rilevante riguardava le norme di procedura con le quali procedere al giudizio. Era prevista l'applicazione delle norme del Codice di procedura penale vigenti fino all'8 settembre 1943 relative alle Corti d'Assise (con alcune riduzioni dei tempi di procedura al fine di procedere con giudizi per direttissima). Era poi concessa alle vittime la possibilità di costituirsi parte civile. Un ulteriore elemento riguarda l'impugnabilità delle sentenze, che venivano rese immediatamente esecutive. Nelle disposizioni finali del decreto erano infine soppresse tutte le giurisdizioni speciali in materia penale create dopo l'8 settembre 1943<sup>88</sup>.

Il decreto sui poteri giurisdizionali del CLNAI non trovò applicazione pratica a causa della tempestiva entrata in vigore del decreto istitutivo delle Corti d'Assise Straordinarie emanato dal Governo del sud il 22 aprile 1945<sup>89</sup>. Ciò avvenne con l'implicito intento di bloccare il progetto di giustizia «dal basso» elaborato al nord dai partiti antifascisti, un progetto troppo pericoloso in termini politici per i caratteri d'eccessivo decentramento e radicamento sul territorio che lo caratterizzano<sup>90</sup>.

Ciò nonostante alcuni provvedimenti che si rifacevano, almeno parzialmente, alle disposizioni dei CLNAI furono applicati per un breve periodo. Qualche tribunale militare funzionò dove erano state approntate strutture organizzative efficienti da parte dei reparti partigiani e in alcune province fu data vita ai «tribunali del popolo»; il caso del TDP di Udine, organo giudiziario che funzionò nel capoluogo friulano tra il 1° e il 5 maggio ed emise una condanna a morte contro un tenente arruolato nelle SS e riconosciuto colpevole di assassinio e torture contro i partigiani<sup>91</sup>, sarà analizzato nel dettaglio più oltre.

In questa sede va rilevato che i progetti del CLNAI si prefiguravano come il tentativo di delineare una forma problematizzata di *giustizia di transizione* che cominciava la propria riflessione a partire dall'esperienza resistenziale. Questo modo di agire, almeno nell'impostazione, si presentava meno contraddittorio e soggetto a condizionamenti politici e della magistratura di carriera di quanto non si dimostrerà la giustizia speciale messa in atto nel dopoguerra. Le proposte emerse dalla Resistenza – proposte dibattute e strutturate nell'ambiente e nei territori dove si svolsero i crimini fascisti – palesano il desiderio di dare corso a forme di giustizia pubblica in grado di normalizzare il paese, di rispondere e di incanalare in argini delimitati la diffusa ansia di rivalsa. Allo stesso tempo fanno emergere la necessità di definire una giustizia esemplare di più ampio respiro, capace di rappresentare anche a livello internazionale una precisa fisionomia dei crimini e delle colpe fasciste<sup>92</sup>.

---

<sup>87</sup> Art. 21, Decreto del CLNAI, 25 aprile 1945. *Regolamento per il funzionamento delle commissioni di giustizia*, 20 aprile 1945, in G. Grassi, «Verso il governo del popolo», cit.

<sup>88</sup> I giuristi del CLNAI distinsero i presupposti della giustizia d'emergenza prefigurata per il dopoguerra da quelli che erano stati per vent'anni alla base della giustizia speciale fascista, limitando e giustificando ogni elemento non tradizionale e rimarcando la parziale subordinazione e i legami con la giustizia ordinaria. A. Galante Garrone, *La magistratura italiana fra fascismo e Resistenza*, in «Nuova Antologia», luglio-settembre 1986, f. 2159, pp. 79-93.

<sup>89</sup> Decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1945, n. 142 *Sanzioni contro il fascismo*, in «Supplemento alla Gazzetta Ufficiale», 24 aprile 1945, n. 49.

<sup>90</sup> Il decreto entrò in vigore all'inizio del maggio 1945, ma gli Alleati lo dichiararono subito nullo. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 408.

<sup>91</sup> F. Verardo, *Il Tribunale del Popolo di Udine, 1-5 maggio 1945*, in «Storia Contemporanea in Friuli», n. 45, 2015, pp. 141-193.

<sup>92</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., pp. 82-84.

## *I provvedimenti del Governo del sud*

Il lungo e complesso processo che codificò l'ordinamento e l'impronta politica dei provvedimenti adottati dal Governo del sud in materia giudiziaria fu condotto attraverso la formulazione di numerose norme e decreti legislativi. Dall'estate del 1943 e di seguito per tutto il periodo del conflitto e oltre, furono numerosi i testi di legge che ripresero e modificarono anche in misura considerevole gli atti precedenti. La produzione legislativa del Governo del sud fu infatti condizionata dall'urgenza di mettere in atto provvedimenti determinati dallo stato di guerra<sup>93</sup> e assunse rilevanza il contesto specifico nel quale ogni legge venne promulgata, con particolare attenzione alle compagini politiche che sostennero i governi firmatari dei testi legislativi.

In questo contesto il Decreto legislativo luogotenenziale relativo alla punizione dei reati fascisti e ai «delitti di collaborazionismo col tedesco invasore» del 27 luglio 1944, n. 159 rappresenta «il primo testo che affronta in maniera organica la questione della punizione dei crimini fascisti»<sup>94</sup>. Esso divenne il testo di riferimento in materia di epurazione e di sanzioni contro il fascismo<sup>95</sup>. L'emanazione di una legge riferita specificatamente alla punizione dei crimini fascisti va messa in relazione al particolare contesto nel quale la normativa fu varata. Il provvedimento fu pubblicato nel luglio 1944, poche settimane dopo l'insediamento del Governo Bonomi a Roma seguito alla liberazione della capitale. Come ha osservato Woller, i tempi e il luogo di promulgazione non furono casuali, ma assunsero un significato simbolico peculiare:

Era da lì, infatti, da quella che era la capitale d'Italia, che occorreva inviare un segnale ben preciso: far sapere a chiunque, cioè, che i crimini del fascismo non sarebbero rimasti impuniti<sup>96</sup>.

Il Governo Bonomi riuscì a licenziare uno dei provvedimenti più urgenti e importanti anche grazie all'impulso recato dalle forze di sinistra che in quei mesi spinsero con decisione affinché fosse recato un concreto miglioramento degli strumenti legislativi necessari all'azione epurativa. Si volle così redigere una legge giuridicamente ineccepibile nella quale far confluire tutte le norme emanate sino a quel momento<sup>97</sup>. Nel DLL del 27 luglio 1944 vennero quindi ripresi alcuni ordinamenti varati nei mesi precedenti dal Governo Badoglio con la collaborazione dei partiti antifascisti e del CLN; fra questi vi era il regio decreto legislativo del 26 maggio 1944, n. 134, relativo alla *Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo*, che a sua volta comprendeva e riordinava i decreti varati dall'agosto 1943 al maggio 1944 in materia di epurazione. Con l'intento di tracciare una continuità nell'azione legislativa e dare coerenza alla normativa esistente, si vollero uniformare i trattamenti e i metodi dell'epurazione e dell'azione penale.

Allo stesso tempo nel DLL vennero introdotti elementi specifici per la punizione dei reati fascisti e di collaborazione. Furono stabilite pene severe per i gerarchi e per le più alte personalità colpevoli di aver soppresso le libertà costituzionali e popolari, di aver istaurato e mantenuto il regime, di aver condotto l'Italia alla catastrofe e, infine, di aver tradito lo Stato. Vennero stabilite le norme per rendere operativi i nuovi strumenti per perseguire i crimini fascisti riformando le strutture giudiziarie preesistenti, in particolare la Corte d'Assise, e costituendo nuovi organi inquirenti e giudiziari come l'Alta Corte di giustizia e l'Alto commissario, deputati alle maggiori competenze in materia. Oltre alla punizione dei crimini vennero stabilite le modalità per amministrare l'ingente patrimonio del PNF.

Il primo titolo del DLL, che comprendeva la punizione dei delitti, annunciava uno degli elementi più importanti:

<sup>93</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, cit., p. 231.

<sup>94</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 78.

<sup>95</sup> Franzinelli osserva che ciò avvenne nonostante sarebbe bastata l'applicazione dell'articolo 286 del CPMG che prevedeva la fucilazione per i militari e i civili colpevoli di guerra civile; l'articolo non venne nemmeno richiamato e il decreto sancì sanzioni più miti. M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., p. 28.

<sup>96</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 195.

<sup>97</sup> Ibidem.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo. Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate<sup>98</sup>.

Il secondo articolo identificava i reati imputabili con richiami alle norme del Codice Zanardelli del 1889, in particolare all'*Alto tradimento dello Stato*, e al Codice Rocco del 1930:

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte<sup>99</sup>.

L'articolo stabiliva una responsabilità di livello costituzionale e connotava politicamente i reati evidenziando il fine di compromettere la sicurezza e l'ordinamento dello Stato. Va osservato che l'applicazione pratica di questa norma apparve nella giurisprudenza pressoché nulla a causa del carattere fortemente restrittivo che la redazione dell'articolo sembra implicare. Se si interpreta in maniera letterale il testo, che suggerisce una forma cumulativa dei reati, per procedere nell'azione giudiziaria si deve ammettere la compresenza di tutte le azioni criminose menzionate in ogni singolo imputato. Ne consegue un impiego limitato a una ristretta minoranza di soggetti per la difficoltà di reperire in una singola figura la pluralità e la complessità di accezioni espresse<sup>100</sup>.

Un ulteriore elemento di novità del Decreto riguarda la costituzione di un organo al quale attribuire la competenza sul giudizio dei membri del Governo fascista e dei gerarchi imputabili per l'istituzione, la conservazione e il rafforzamento del regime.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata<sup>101</sup>.

Le personalità più influenti del regime furono quindi chiamate a comparire di fronte a un organo speciale: l'Alta Corte di giustizia, la cui sede venne stabilita a Roma. In seguito i gerarchi vennero rinviati a giudizio anche secondo l'ipotesi relativa agli «atti rilevanti» contenuta nell'articolo 3 del DLL<sup>102</sup> che elencava una serie di reati di minore entità compiuti entro il termine della caduta del fascismo e stabilendo di perseguire:

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 [...]. Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista [...]. Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo<sup>103</sup>.

Si stabiliva che le pene andassero comminate «secondo l'articolo 120 del Codice penale del 1889» per la prima categoria e «secondo l'articolo 118 del Codice stesso»<sup>104</sup> per la seconda. In questa definizione si rileva ancora il riferimento al Codice Rocco, ma in modo più evidente agli articoli 118 e 120 del codice Zanardelli; rispettivamente *Attentato alla costituzione dello Stato e agli organi costituzionali* e *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*. Secondo la maggior

---

<sup>98</sup> Art. 1, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>99</sup> Art. 2, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>100</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 78.

<sup>101</sup> Art. 2, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>102</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., pp. 79-80.

<sup>103</sup> Art. 3, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>104</sup> *Ibidem*.

parte dei commentatori – anche contemporanei – tali riferimenti furono dovuti al tentativo di escludere ogni elemento che potesse dare adito al mancato rispetto del principio giuridico della non retroattività della legge penale<sup>105</sup>. Questo tipo di formulazione si prestò però a evidenti relativizzazioni, la più evidente delle quali riguarda la definizione degli «atti rilevanti» per perpetuare il regime. Va inoltre rilevato che si realizzò una differenziazione nel giudizio tra gli imputati ritenuti più importati e con maggiori responsabilità rispetto a quelli giudicati per crimini ritenuti di minore rilevanza.

Un ulteriore elemento fondamentale per comprendere gli sviluppi successivi dell'ordinamento legislativo si rintraccia nell'articolo 5 che codificava i reati relativi all'attività illecita fascista successiva all'armistizio dell'8 settembre 1943. I crimini fascisti vennero inquadrati nella categoria del collaborazionismo con il nemico, il «tedesco invasore»:

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza a esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra<sup>106</sup>.

Con questa norma si stabiliva la base giuridica per perseguire i crimini di collaborazionismo e i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato facendo riferimento principalmente all'articolo 51 *Aiuto al nemico*, all'articolo 54 *Intelligenza o corrispondenza con il nemico* e all'articolo 58 *Aiuto al nemico nei suoi disegni politici* del CPMG; tali reati prevedevano pene severe che contemplavano anche la condanna capitale<sup>107</sup>. Va inoltre rilevato che questi provvedimenti vennero estesi agli imputati civili. L'articolo 5 precisa:

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari<sup>108</sup>.

Gli effetti furono tutt'altro che trascurabili. Come ha evidenziato Toni Rovatti «Se, per quanto concerne il giudizio dei militari, l'art. 5 del dlgt. 27 luglio 1944 [...] non introduce nuove figure di reato, è invece l'estensione eccezionale della normativa anche agli imputati civili a stabilire alcune fattispecie di reato inedite, determinando il carattere retroattivo assunto dal secondo comma dell'art. 5»<sup>109</sup>. Pur accomunando militari e civili fu stabilito che il giudizio sui civili venisse affidato alla magistratura ordinaria; il decreto stabiliva: «I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari»<sup>110</sup>.

Il DLL pose in atto una riforma sostanziale anche delle Corti d'Assise deputate al giudizio dei collaborazionisti. Nell'articolo 4 gli assessori che componevano il collegio giudicante furono sostituiti da due magistrati ai quali si affiancavano cinque giudici popolari estratti a sorte da una

---

<sup>105</sup> M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., p. 29.

<sup>106</sup> Art. 5, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>107</sup> Articolo 51 *Aiuto al nemico*: Il militare che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle Forze Armate dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione. Articolo 54 *Intelligenze o corrispondenza con il nemico*: Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, è punito con la morte con degradazione. Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita. Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorché non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni. Articolo 58 *Aiuto al nemico nei suoi disegni politici*: Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Artt. 51, 54, 58 CPMG del 1941.

<sup>108</sup> Art. 5, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>109</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 79; A. Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in A. Battaglia e al., *Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari-Roma 1955, pp. 334, 342-346.

<sup>110</sup> Art. 5, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

lista di cittadini appositamente compilata con i nominativi di persone di «condotta morale e politica illibata»<sup>111</sup>. In questo modo il decreto riguardava tutta la pubblica amministrazione.

Inoltre l'articolo 6 annullò gli effetti della prescrizione ordinaria e revocò le amnistie e gli indulti concessi dal fascismo nel corso del ventennio. Le sentenze pronunciate nello stesso periodo che erano state viziate da coercizioni o ingerenze del regime o sulle quali avevano influito evidenti motivazioni di ordine politico<sup>112</sup>, furono dichiarate giuridicamente inesistenti<sup>113</sup>.

Con il DLL del 27 luglio 1944 n. 159 il Governo del sud volle dare forma per la prima volta a provvedimenti concreti per porre in atto l'organizzazione di una giustizia legale per la punizione dei criminali fascisti. Rovatti osserva che fu il primo tentativo ideato e promosso in questa direzione della nuova classe dirigente antifascista; rappresentò lo sforzo di mettere alla sbarra le personalità più influenti e di maggiore responsabilità del regime e l'inizio della revisione delle leggi promulgate dal fascismo cercando di uscire dalla linea di auto-assoluzione che aveva caratterizzato la condotta del Governo Badoglio, evidentemente ancora troppo contiguo con il regime caduto.

Il decreto consentì inoltre di agire con ampio margine sul piano penale e contro quanti avevano compiuto violazioni delle «norme di rettitudine e di probità»<sup>114</sup>. Si assistette al tentativo di definire con esattezza i limiti dell'azione penale, aspetto che rappresentò un passo avanti rispetto ai decreti del precedente Governo. Si tentò inoltre di non promulgare delle disposizioni lesive al principio di non retroattività dell'azione penale e si provò a dare inizio all'epurazione dell'apparato burocratico con disposizioni estendibili alla pubblica amministrazione, all'esercito, alle aziende private concessionarie di pubblici servizi e alle grandi aziende di importanza nazionale<sup>115</sup>.

Nonostante l'importanza delle sue spinte propositive, il DLL presentava diversi limiti. In primo luogo, pur volendo semplificare l'ordinamento giuridico esistente, conteneva disposizioni che, seppur urgenti e opportune nel periodo e determinanti per il nuovo assetto politico, erano criticabili sul piano giuridico. La base delle sanzioni era costituita da un complesso sistema di norme in parte varate *ad hoc*, in parte già in vigore come il CPMG. Si registravano poi vere e proprie incongruenze come la condanna alla pena capitale di alti funzionari e ministri rispetto alle disposizioni del Codice penale del 1889<sup>116</sup>. Va rilevato che il DLL non venne applicato sino alla liberazione di tutto il territorio nazionale in maniera qualitativamente e quantitativamente rilevante; questo elemento costituisce uno dei limiti più evidenti dell'efficacia del provvedimento. Il principale strumento per «fare i conti» con il regime, l'Alta Corte di giustizia, che per le sue caratteristiche doveva celebrare dei processi esemplari, di fatto non fu efficace ed efficiente. Non riuscì a processare le personalità di rilievo del regime anche per il perdurare delle connivenze che avevano legato il fascismo alla monarchia e alle alte sfere delle gerarchie militari. A livello più basso l'attività della giustizia ordinaria risentì della guerra ancora in atto e fu poco rilevante sul piano quantitativo e poco uniforme nell'indirizzo; Woller attesta che l'azione della magistratura

---

<sup>111</sup> «I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori. Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale o politica illibata». Art. 4, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>112</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 199.

<sup>113</sup> «Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista. Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse. Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata a una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni». Art. 6, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>114</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 199.

<sup>115</sup> Ivi, pp. 200-201.

<sup>116</sup> C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Laterza, Bari-Roma 1975, p. 171.

prima della liberazione sul territorio amministrato dal Governo italiano fu assai parziale e difforme rispetto ai crimini fascisti<sup>117</sup>.

### *Le Corti d'Assise Straordinarie*

Una riforma fondamentale dell'assetto legislativo per la punizione dei crimini fascisti e legati alla collaborazione venne attuata con un provvedimento emanato nelle ultime fasi del conflitto. Con il DLL n. 142 promulgato il 22 aprile 1945 dal terzo Governo Bonomi pochi giorni prima che le principali città del nord Italia fossero liberate, fu data struttura al progetto governativo di riordino dell'attività giudiziaria per perseguire i crimini fascisti. Vennero istituiti organi giudiziari specifici, le Corti d'Assise Straordinarie, dotati di peculiarità proprie.

Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica e in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza a esso prestata<sup>118</sup>.

Uno degli obiettivi del provvedimento fu arginare gli episodi di giustizia sommaria che si temeva potessero verificarsi durante e dopo la liberazione nelle zone occupate per lungo tempo dai nazifascisti<sup>119</sup>. Nel complesso e turbolento periodo che cominciò con la fine delle ostilità, il processo che condusse a un graduale ritorno alla normalità fu connotato dall'insediamento dei nuovi organi istituzionali e giudiziari che da un lato si fecero garanti della continuità dello Stato e, dall'altro, promossero un processo di regolarizzazione e pacificazione. Le settimane successive alla fine della guerra furono infatti caratterizzate da violenze e rappresaglie, ritorsioni ed esecuzioni sommarie; in questo periodo «improvvisati tribunali partigiani, istituiti dai CLN provinciali, condannarono alla fucilazione gerarchi e gregari senza curarsi di individuare le fattispecie del reato»<sup>120</sup>.

Il DLL varato nei giorni della liberazione rappresentò dunque lo sforzo di ricondurre tutta l'azione giudiziaria entro ambiti di normalità e di legalità. Ma questa considerazione non comprende il complesso delle motivazioni e delle necessità alla base della promulgazione del provvedimento. Come riportano diversi studiosi, il DLL ebbe il preciso, seppur implicito, intento di arginare e ridimensionare le spinte che provenivano dalle disposizioni discusse e adottate negli stessi mesi dal CLNAI<sup>121</sup>. Il Governo del sud considerava pericolosi i progetti elaborati dai partiti antifascisti, in particolare erano visti con preoccupazione i provvedimenti che proponevano di dare alla giustizia un ordinamento che veicolasse e si facesse portavoce delle molteplici spinte “dal basso” emerse nella guerra di liberazione. Poco graditi erano anche gli accenti posti al

---

<sup>117</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 332-333.

<sup>118</sup> Art. 1, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>119</sup> Come osserva Franzinelli, le nuove Corti d'Assise Straordinarie, «conclusa la travagliata fase dell'occupazione e travolto dalla disfatta tedesca il governo della RSI, dovevano ora sanzionare le responsabilità del regime che per un ventennio aveva tolto la libertà agli italiani e precipitato il Paese in una spirale bellica devastante con pesanti riflessi di scontro intestino dentro il contesto della guerra di liberazione». M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., p. 21.

<sup>120</sup> Ivi, p. 20.

<sup>121</sup> Giovanni Focardi fa osservare che nessun esponente appartenente alle forze politiche più convinte della necessità di una radicale punizione fu nominato al Ministero di Grazia e Giustizia; «socialisti e azionisti [...] rimasero fuori sia dal secondo governo Badoglio sia dal secondo governo Bonomi, quello che preparò la legislazione sulle Cas». G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in G. Focardi, C. Nubola (a cura di), *Nei Tribunali*, cit., p. 99.

decentramento dell'azione giudiziaria che doveva giudicare i crimini fascisti. In questo contesto e con questi scopi si inquadrano i due aspetti che differenziarono maggiormente le proposte perorate dal CLNAI rispetto al testo approvato dal Governo del sud nell'aprile del 1945: non rientrarono nel disegno governativo la possibilità di costituirsi in parte civile e non fu stabilita l'inappellabilità del giudizio emesso dalle Corti di merito in primo grado<sup>122</sup>. Se infatti l'articolo 12 del DLL del 22 aprile 1945 affermava che «Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è ammessa costituzione di parte civile»<sup>123</sup>, nell'articolo 16 venne istituita la possibilità di intentare ricorso innanzi alla Corte di Cassazione:

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nei termini previsti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise. Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia. [...] In caso di annullamento con rinvio la Corte di Cassazione determina a quale Corte Straordinaria di Assise debba essere rimesso il giudizio<sup>124</sup>.

Per questi motivi molti studiosi hanno considerato che con l'istituzione delle Corti d'Assise Straordinarie il Governo del sud abbia compiuto un passo indietro in materia di sanzioni contro il fascismo. In particolare sono stati riconosciuti due limiti. Il primo si rintraccia nel fatto che l'istituzione dei nuovi organi giudicanti fu condotta senza predisporre gli strumenti per esercitare il necessario controllo sul loro operato; la classe politica delegò di fatto il giudizio sul fascismo e sul collaborazionismo all'arbitrio esclusivo della magistratura sul territorio confidando nella sua neutralità e imparzialità, sebbene questi presupposti fossero tutti da dimostrare e non fosse stata ancora condotta un'efficace epurazione dei magistrati compromessi con il regime e l'occupante<sup>125</sup>. Il secondo limite si trova nella mancata presa di posizione sui delitti fascisti a livello istituzionale; se il CLNAI aveva pensato di dare un segnale sul piano storico e politico prevedendo di celebrare alcuni dibattimenti che avrebbero assunto la caratteristica di processi esemplari attraverso i quali fare i conti con il recente passato, il Governo affidò il giudizio a una moltitudine di procedimenti penali dispersi sul territorio e relativi a singoli individui, imputati di specifiche azioni criminali. Le norme contenute nel DLL diedero infatti al provvedimento la caratteristica di un forte decentramento; Rovatti osserva che la CAS,

organizzata su base provinciale per rispondere alla pressante domanda di giustizia proveniente dalla società civile in relazione a episodi o figure rilevanti in ambito locale, appare sul piano globale disorganica e, di conseguenza, inefficace al fine di codificare una tipologia generale relativa alle specifiche fattispecie di reato in grado di restituire all'opinione pubblica un'immagine complessiva della violenza fascista; inadatta dunque – come d'altronde ogni altra forma di giustizia penale – a delineare un giudizio pubblico di lungo periodo in relazione alle responsabilità politiche della precedente classe dirigente nei sanguinosi conflitti del passato appena trascorso<sup>126</sup>.

Pertanto con l'interesse a limitare il più possibile le violenze successive alla fine del conflitto e con l'obiettivo di convogliare in forme legali il desiderio di giustizia della popolazione, il Governo di unità nazionale emanò un provvedimento che da un lato riconosceva la necessità di istituire sul territorio degli organismi in grado di far fronte con celerità alle istanze sempre più pressanti<sup>127</sup> mentre dall'altro applicava a questa necessità le caratteristiche di eccezionalità e transitorietà. Le Corti d'Assise Straordinarie rappresentarono l'introduzione in Italia di una giustizia

<sup>122</sup> G. Grassi, *Verso il governo del popolo*, cit., pp. 324-328; T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 80.

<sup>123</sup> Art. 12, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>124</sup> Art. 16, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>125</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, cit., p. 236; C. Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit., pp. 130 s.

<sup>126</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 77.

<sup>127</sup> M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 40-56.

«straordinaria» – come portano esplicitamente nel nome – e «temporanea». Ecco il motivo per il quale si ritiene rappresentino il compromesso tra i fallimentari provvedimenti approntati dal governo Bonomi attraverso l'istituzione dell'Alta Corte di giustizia e affidando la competenza giuridica alla magistratura ordinaria, e i progetti innovativi e di rinnovamento sulla magistratura e la giustizia portati avanti dal CLNAI<sup>128</sup>. Se infatti gli interventi precedenti avevano affidato il giudizio sui crimini fascisti alla magistratura ordinaria, pur codificando specifiche tipologie di reato e distinguendo fra gli imputati con minore o maggiore responsabilità, il DLL del 22 aprile 1945 n. 142 introdusse in Italia una «giustizia straordinaria e temporanea»<sup>129</sup> che sollevò perplessità anche in ambiente antifascista. La transitorietà dell'esperienza delle CAS fu infatti stabilita in un articolo dedicato al termine delle funzioni del nuovo organo:

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cassazione e i delitti preveduti dal presente decreto sono devoluti secondo le ordinarie norme di competenza<sup>130</sup>.

Emerge il carattere eccezionale dell'organizzazione della giustizia; il decreto doveva rimanere in vigore per soli sei mesi, «un tempo che si sperava potesse bastare per portare a termine il maggior numero di procedimenti»<sup>131</sup>. Questo aspetto, alla luce del contesto del periodo caratterizzato da un forte immobilismo, dalla mancata epurazione della magistratura e della burocrazia ministeriale, poteva avere conseguenze determinanti per il funzionamento dell'istituzione.

A fronte degli elementi riportati, l'ordinamento delle CAS presentò anche degli aspetti di innovazione. Il primo di questi, e forse una delle maggiori novità introdotte dal decreto dell'aprile 1945, riguardò la composizione della Corte.

Le Corti straordinarie di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari.

Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello. La nomina è disposta entro dieci giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo. Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente<sup>132</sup>.

La Corte comprendeva pertanto una componente popolare che risultava maggioritaria rispetto alla componente togata. Ciò costituiva una novità rispetto al periodo precedente e all'ordinamento previsto dal fascismo che aveva progressivamente escluso la partecipazione popolare da ogni forma di giudizio<sup>133</sup>. Passi significativi per reintrodurre questa prassi nel giudizio delle Corti d'Assise erano stati fatti dopo la caduta del regime; senza questi passaggi sarebbe difficile comprendere come si giunse alla formulazione dell'articolo 6 del DLL del 22 aprile 1945. Nel DLL del 6 agosto 1944, n. 170, poi modificato dal DLL del 6 ottobre 1944, n. 290, si stabilì che le Corti d'Assise erano composte da due magistrati e da cinque giudici popolari che non avessero mai svolto attività fasciste<sup>134</sup>. Va comunque rilevato che nell'ordinamento della CAS i giudici popolari costituivano il

---

<sup>128</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 77.

<sup>129</sup> Ivi, p. 80.

<sup>130</sup> Art. 18, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>131</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 411.

<sup>132</sup> Art. 6, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>133</sup> Secondo Jesu, questo ordinamento richiamava in una certa misura le Corti d'Assise precedenti al fascismo nelle quali il potere decisionale era riservato alla componente laica che si esprimeva attraverso lo strumento del verdetto, mentre spettava al giudice, che rimaneva escluso dalla decisione, provvedere alla stesura della sentenza e delle sue motivazioni. Va comunque rilevato che i giudici popolari della CAS non si esprimevano mediante il verdetto. G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 220.

<sup>134</sup> A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 261; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit., p. 181.

collegio della Corte assieme al presidente<sup>135</sup> e presenziando a ogni parte del dibattimento, pur senza intervenite direttamente<sup>136</sup>, partecipavano alla formulazione del giudizio in camera di consiglio. I rappresentanti della componente laica non possedevano dunque il monopolio giurisdizionale del fatto, ma concorrevano con il magistrato al giudizio sul fatto e sul diritto e rispetto all'applicazione delle sanzioni. Anche se si trovavano in maggioranza numerica, rimaneva un differenziale tecnico e giuridico che poneva il magistrato in una posizione di preminenza. Inoltre una volta stabilito il dispositivo della sentenza e datane pubblica lettura in udienza, il compito dei giudici popolari era concluso; spettava infatti al solo presidente stendere un testo giuridicamente coerente della sentenza.

Le norme sulla composizione della CAS rendono evidente che gli organi giudiziari furono pensati con un radicamento che concedeva ai CLN uno spazio d'azione notevole. Fu infatti stabilito che i Comitati compilassero un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica da presentare al presidente del Tribunale del capoluogo di provincia; questi selezionava cinquanta nominativi «previo accertamento che si tratti di persone di illibata condotta morale e di ineccepibili precedenti politici»<sup>137</sup>. I giudici popolari furono quindi investiti di una missione e di un compito di rappresentanza politica, ma a ben osservare non furono concesse loro prerogative tali da mettere in discussione la natura, il funzionamento e l'ordinamento delle Corti<sup>138</sup>, all'interno delle quali i magistrati giocavano ancora un ruolo determinante. Ciò nonostante i CLN collaborano con il nuovo corso della giustizia in parte perché dopo l'annullamento del decreto del CLNAI non poterono aspirare a miglioramenti più significativi, in parte perché sapevano che l'opinione pubblica nutriva grandi aspettative sull'opera alle quali erano chiamate le CAS.

Un ulteriore elemento del DLL del 22 aprile 1945 n. 142 riguarda i riferimenti alle tipologie di reato. Le CAS ebbero competenza nel giudicare quanti dopo l'8 settembre 1943 commisero delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, mediante «qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza a esso prestata»<sup>139</sup>. Questa stesura fece in modo che i delitti fascisti non venissero giudicati in forma autonoma, «non nominando mai le responsabilità del governo di fatto rappresentato al nord dalla RSI», imponendo «la condanna degli atti criminosi commessi solo in forma subordinata quali forme di collaborazione con il tedesco invasore»<sup>140</sup>. I reati di collaborazionismo furono inquadrati nelle norme del CPMG e le imputazioni risultarono le stesse dell'articolo 5 del DLL del 27 luglio 1944, n. 159. Gli imputati furono giudicati secondo le norme dell'*Aiuto al nemico* del CPMG estese alla componente civile; lo stato di emergenza causato dalla guerra e la militarizzazione della società fecero in modo che non vi fosse nuovamente distinzione fra militari e civili<sup>141</sup>. Risultavano imputabili i responsabili degli atti di violenza contro la popolazione e contro il movimento di liberazione e quanti avevano militato nella RSI o alle dirette dipendenze dei nazisti.

Si trovarono quindi a comparire gli imputati fascisti chiamati in giudizio per stragi, rappresaglie, rastrellamenti, arresti e uccisioni indiscriminate, torture, furti e saccheggi, delazioni, ecc. compiuti in

---

<sup>135</sup> Il CPP in vigore era quello riformato dal ministro guardasigilli Rocco nel 1930. D. Mario, *Codici di procedura penale 1930-1988. Raffronto fra vecchie e nuove norme*, Pirola Editore, Milano 1989.

<sup>136</sup> L'articolo 467 del CPP del 1930 attesta: «I giudici, il pubblico ministero, le parti private e i difensori, durante il dibattimento, possono per mezzo del presidente o del pretore fare domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici. Sull'ammissibilità di tali domande, quando sorge opposizione, decide definitivamente senza formalità di deliberazione il presidente o il pretore, e della decisione è fatta menzione nel processo verbale».

<sup>137</sup> Art. 5, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>138</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 410.

<sup>139</sup> M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., p. 22.

<sup>140</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 81; Cfr. C. Pavone, *La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini*, Giappichelli, Torino 1996, p. 134.

<sup>141</sup> Questo era già accaduto nei contesti d'occupazione durante le guerre d'aggressione fasciste tra il 1940 e il 1943.

collaborazione col nemico ai danni di partigiani e popolazione civile nei territori occupati dall'esercito tedesco dopo l'8 settembre 1943<sup>142</sup>.

Nel primo articolo del decreto fu riportato un elenco di incarichi e posizioni che specificavano il campo d'azione entro il quale rintracciare gli ambiti dei reati ed esercitare il giudizio. Vennero introdotte una serie di presunzioni di responsabilità riferite a cariche e attività che avrebbero dovuto essere considerate di per sé condizioni sufficienti per procedere con il rinvio a giudizio e la condanna dell'imputato<sup>143</sup>. Si affermava infatti che «si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto o assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana»:

- 1) i ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale del partito fascista repubblicano;
- 2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa;
- 3) capi di provincia o segretari o commissari federali o altre equivalenti;
- 4) direttori di giornali politici;
- 5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari<sup>144</sup>.

Se la volontà del legislatore fu dare una definizione del reato di collaborazionismo indicando quanti potevano essere maggiormente compromessi e fornendo gli strumenti per identificare le figure di maggior rilievo, in realtà venne introdotta la presunzione di colpevolezza per i gerarchi civili e militari dell'RSI<sup>145</sup>, una vera e propria aberrazione dal punto di vista giuridico. Ad ogni modo l'applicazione di queste disposizioni venne presto relativizzata, osteggiata e, infine, non applicata dalla prassi giudiziaria delle Corti di merito<sup>146</sup>.

Le CAS divennero pienamente operative nelle province del centro e del nord Italia tra il maggio e il giugno 1945<sup>147</sup>; secondo le stime di Woller furono organizzate tra le cinquanta e le cento Corti nell'Italia settentrionale<sup>148</sup>. Poche settimane dopo la costituzione i magistrati cominciarono a portare a giudizio centinaia di imputati. Eccezion fatta per i processi celebrati innanzi ai Tribunali del Popolo o ai Tribunali partigiani – istituzioni che funzionarono comunque per un periodo limitato – le CAS rappresentarono la prima risposta legale e istituzionale della giustizia contro i crimini perpetrati dai fascisti durante il conflitto in un clima ancora infiammato da

---

<sup>142</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 81.

<sup>143</sup> Recependo alcune indicazioni del dirigente comunista Scoccimarro, alto commissario aggiunto all'epurazione, il decreto introdusse una presunzione di colpevolezza che era distante dalle norme del precedente DLL in materia di sanzioni contro il fascismo; nel DLL del 27 luglio 1944 n. 159 la semplice partecipazione all'RSI non era considerata un elemento determinante per sostenere l'accusa di collaborazionismo. P. Soddu, *La transizione dal fascismo alla democrazia nella «memoria» della magistratura italiana*, in G. Miccoli, G. Neppi Modona, P. Pombeni, *La grande cesura*, cit., p. 332.

<sup>144</sup> Art. 1, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>145</sup> P. Soddu, *La transizione dal fascismo alla democrazia nella «memoria» della magistratura italiana*, cit., p. 332.

<sup>146</sup> P. Barile, U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo*, cit., pp. 548-549; S. Vinciguerra, *Fascismo, Sanzioni contro il fascismo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVI, Milano, 1967, pp. 912-913; L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, cit., pp. 6 ss.

<sup>147</sup> Una delle ultime CAS a entrare in funzione a causa della particolare situazione seguita alla liberazione, all'occupazione jugoslava e alla costituzione del GMA nella Venezia Giulia, fu la Corte di Trieste nell'agosto 1945. IRSML FVG, GMA, busta 201 a, Headquarters Allied Military Government 13<sup>th</sup> Corps, Monthly Report, July 1945; Proclama n. 5 *Istituzione di Corte Straordinaria d'Assise*, in "Gazzetta del Governo Militare Alleato", 15 settembre 1945, n. 1.

<sup>148</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 412.

conflittualità e violenze<sup>149</sup>; la *giustizia speciale* delle CAS contribuì ad arginare il propagarsi della «strisciante guerra civile ancora attiva in Italia tra il 1945 e il 1948»<sup>150</sup>.

Immediatamente le Corti furono subissate di denunce. Gli incartamenti affluirono agli uffici dei pretori e dei procuratori del regno che dovettero valutare se aprire i fascicoli istruttori e spiccare i mandati di cattura o disporre le relative archiviazioni. Per far fronte all'ingente carico di lavoro, nelle prime settimane le indagini furono spesso condotte con rapidità e sovente furono portate avanti a scapito di molti requisiti formali. Ne risultò una situazione caotica nella quale a fronte del costante aumento delle persone detenute, i mandati di cattura si presentavano incompleti, i fermi ingiustificati, le procedure parziali, le formulazioni delle ipotesi di reato incomplete o inconsistenti<sup>151</sup>. A questo si sommava la confusione creata dal rincorrersi e accumularsi di segnalazioni e denunce che portò ad aprire e chiudere inchieste e procedimenti con estrema facilità<sup>152</sup>. I criteri che regolarono il funzionamento delle CAS prevedevano infatti di procedere coi tempi stretti dell'«istruzione sommaria» e del «giudizio direttissimo» per procedere a una rapida punizione dei delitti fascisti<sup>153</sup>.

Pur con queste difficoltà, in soli sei mesi le CAS svolsero un lavoro rilevante. Tra la metà di maggio e la metà di agosto del 1945 nell'Italia settentrionale incluso il distretto di Firenze celebrarono 10.028 processi e altri 4.000 erano in corso di istruzione<sup>154</sup>. Pur considerando la superficialità con la quale furono ricostruiti e giudicati molti episodi e malgrado la «trascuratezza formale» che caratterizzò l'attività inquirente nei primi mesi – specie nella raccolta e verifica di denunce, prove e testimonianze – le istruzioni dei procedimenti nei quali l'imputato o i suoi crimini erano noti all'opinione pubblica procedettero con rapidità<sup>155</sup>. Si registrò il desiderio di fare presto, di non perdere un'occasione irripetibile e di fornire alla nazione le prove dell'inizio del nuovo corso che si poneva in netta discontinuità con il passato. Le CAS risposero quindi alla volontà politica di dare soddisfazione al bisogno popolare di rivalsa che, se non indirizzato e saziato da una giustizia legale diffusa, visibile e veloce, avrebbe trovato autonomamente canali di sfogo. Tali aspetti vennero confermati nel messaggio di saluto indirizzato dal ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti alla magistratura il 30 giugno 1945:

In questo periodo di profondi sconvolgimenti materiali e morali causati dalla tirannide fascista, desideriamo tutti, ed è necessario al prestigio del paese, che cessino al più presto tutte le forme illegali di rappresaglie a carico di coloro che tradirono la patria e indussero il paese a una odiosa schiavitù. A questo scopo, però, dobbiamo dare a tutto il popolo la prova che giustizia severa e sollecita viene compiuta sulla base di una legge. A voi magistrati italiani spetta in modo particolare di dare al paese questa fiducia e di fargli compiere un enorme passo in avanti sulla via della riabilitazione e del ritorno a un ordine democratico<sup>156</sup>.

Anche per questi motivi nei primi mesi i dibattimenti si conclusero spesso con un giudizio severo che compresero condanne all'ergastolo o alla pena di morte<sup>157</sup>. Franzinelli riporta che nei primi cinque mesi le CAS «inflissero 270 condanne a morte, confermate dalla Cassazione in 122 casi»<sup>158</sup>; Woller afferma che mai in Italia come nel breve periodo tra l'estate e l'inizio d'autunno del

---

<sup>149</sup> Ivi, pp. 410-423; M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 40-56.

<sup>150</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 77; M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 31-70.

<sup>151</sup> Ivi, pp. 40-43.

<sup>152</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 411-412.

<sup>153</sup> Ivi, p. 410.

<sup>154</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 23.

<sup>155</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 412.

<sup>156</sup> *Togliatti saluta la Magistratura italiana e invoca il ritorno ad un ordine democratico*, in «l'Unità democratica», 1° luglio 1945, p. 1.

<sup>157</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 412-413; M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 47-48.

<sup>158</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 23.

1945 furono decretate tante condanne alla pena capitale<sup>159</sup>. Nonostante la drastica riduzione in appello e la bassa incidenza delle fucilazioni (sospese su pressione degli Alleati o per diversi ostruzionismi), il numero complessivo delle condanne a morte fu alto in relazione al breve periodo nel quale furono comminate le pene. Inoltre nel caratterizzare la severità del giudizio ebbe un peso determinante l'atmosfera del periodo, la diffusione della violenza e il fatto che fossero trascorse poche settimane dalla fine della guerra; nel primo periodo poi finirono alla sbarra alcuni dei personaggi più in vista, i gerarchi, i membri del partito fascista, i collaborazionisti implicati in fatti noti ed efferati che avevano destato impressione nell'opinione pubblica.

L'aspettativa della popolazione fu grande; l'attesa per i giudizi e la partecipazione ai dibattimenti fu ampia e appassionata; in tutte le province la stampa locale diede largo spazio alle notizie sui processi descrivendone dettagliatamente le varie fasi e l'esito<sup>160</sup>: tali aspetti caratterizzarono, almeno nella prima fase, la severità del giudizio delle Corti. Il fatto che i dibattimenti fossero pubblici non va trascurato; le aule dei Tribunali, almeno per tutta l'estate e l'autunno del 1945, furono piene di persone che desideravano assistere alle udienze e vedere i responsabili di crimini efferati alla sbarra, posti finalmente di fronte alle proprie responsabilità. La folla reclamava spesso che giustizia fosse fatta severamente e desiderava che gli imputati fossero colpiti con la stessa brutalità che avevano usato commettendo le violenze delle quali erano accusati. Il pubblico partecipò ai processi con la speranza di trovare un senso e superare il dramma delle sofferenze della guerra attraverso un spettacolare processo-catarsi nel quale venivano ricostruiti i crimini; in quella sede istituzionale, e quindi in forma pubblica e ufficiale, le testimonianze delle vittime cui per la prima volta veniva restituita dignità definirono responsabilità e colpe.

Questo approccio, comprensibile nel contesto del periodo e stimolato dalla stampa e dai CLN con la convinzione di poter disciplinare e indirizzare il sentimento di rivalsa, comportò diversi problemi<sup>161</sup>. I giudici popolari, i presidenti della Corte, i pubblici ministeri e gli avvocati – in particolare i legali della difesa – furono influenzati dagli umori del pubblico. In diversi casi il desiderio di veder inflitte severe condanne si manifestò con pressioni esplicite; non furono rari i disordini in aula che in casi estremi terminarono con veri e propri linciaggi degli imputati anche all'interno delle aule giudiziarie<sup>162</sup>. È facile comprendere quale atmosfera aleggiasse alle udienze che vedevano la presenza dei partigiani e dei loro parenti, presenti come testimoni o spettatori, accanto a quanti erano accusati di essere i loro aguzzini, specie nel momento in cui si ricostruivano sevizie, torture e uccisioni. Alcune delle sentenze più severe risultarono quanto meno discutibili anche ai contemporanei che notarono che le CAS inflissero condanne gravi perché «non sapevano o non volevano resistere alle pressioni della piazza»<sup>163</sup>.

Questo fenomeno fu evidente nel 1945, ma venne gradualmente meno nel periodo successivo. Con il trascorrere dei mesi e la progressiva pacificazione del Paese, la pressione dell'opinione pubblica sui processi si fece meno presente ed efficace; come osserva Neppi Modona anche il ruolo e l'influenza dei CLN attraverso i giudici popolari andarono progressivamente declinando<sup>164</sup>. Il giudizio delle Corti divenne più equilibrato e conforme al rispetto delle procedure formali a partire

---

<sup>159</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 412.

<sup>160</sup> M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 49-55.

<sup>161</sup> Ibidem; A. Battaglia, *Giustizia e politica*, cit., pp. 242-243; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 413-414.

<sup>162</sup> «In Milano, il 15 corrente, alle ore 15, durante la lettura del verdetto emesso dalla Corte d'Assise Straordinaria nei confronti dell'ex ministro Carlo Basile, il folto pubblico, che gremiva l'aula, reagì con una violenta dimostrazione di protesta per la condanna dell'imputato ritenuta mite. Oltre un migliaio di persone riuscirono a spingersi fino al banco presidenziale e ad impadronirsi degli atti processuali [...]. Successivamente minacciarono di impadronirsi del detenuto [...]». ACS, PCM 1944-1946, cat 1.6.4., f. 22692, sf. 4, Rapporto dei CC. RR del 28 giugno 1945 a proposito del Processo Basile.

<sup>163</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 413.

<sup>164</sup> Ivi, p. 415.

dal 1946, prima che l'ampliamento della componente togata della Corte prevista dal DLL del 5 ottobre 1945 e l'amnistia dell'aprile del 1946 sconfessassero l'opera giudiziaria intrapresa<sup>165</sup>.

Per formulare un bilancio sul lavoro delle CAS va constatato inoltre che la severità delle condanne fu presto ridimensionata nei gradi di giudizio successivi. Come previsto dal DLL del 22 aprile 1945 n. 142 le sentenze comminate potevano essere impugnate in Corte di Cassazione che a tale scopo istituì una Sezione speciale a Milano. La Corte di Cassazione, di cui facevano parte Giuseppe Badia e Vincenzo Chieppa, cominciò a lavorare il 13 giugno 1945 e concluse l'attività il 12 novembre dello stesso anno dopo aver emesso 426 sentenze; alla data di soppressione, come stabilito dal DLL del 5 ottobre 1945, i ricorsi confluirono alla Corte di Cassazione di Roma. La Sezione speciale della Cassazione annullò molte sentenze di primo grado in cui la «componente ambientale emotiva (per la pressione popolare e per la vicinanza degli elementi giudicati) aveva precluso le garanzie di difesa e determinato la condanna capitale»<sup>166</sup>. Furono inoltre riformulate le responsabilità degli imputati distinguendo fra gregari e comandanti. Molte condanne furono cancellate e i processi vennero rinviati a Corti diverse da quelle che avevano emesso il giudizio di primo grado; questa circostanza permise di svolgere un nuovo procedimento, stralciando di frequente le imputazioni minori, in un luogo dove si conoscevano poco gli imputati e la portata delle loro azioni.

Non va poi dimenticato che la componente togata delle Corti di merito poté in taluni casi contrapporsi alla volontà espressa dai giudici popolari grazie alla competenza giuridica e professionale; questo fu possibile mancando di correggere le imprecisioni formali nella redazione dei dispositivi di condanna<sup>167</sup>, non palesando l'esistenza di vizi formali o redigendo e approvando volontariamente sentenze che per le loro caratteristiche sarebbero state annullate nell'esame della Corte di Cassazione. In questo modo fu garantito agli imputati il sicuro annullamento del processo di primo grado<sup>168</sup>.

Questo stato delle cose avviò un processo che portò a risultati diametralmente opposti a quelli che si prefiguravano solo pochi mesi prima nella gestione dei procedimenti e nell'esito auspicato dai dispositivi di legge. Si cominciò ad assistere a una sostanziale depenalizzazione dei crimini fascisti; Guido Jesu rintraccia la genesi e lo sviluppo di queste dinamiche nel fatto che la magistratura si trovò in una condizione non vincolata dal controllo democratico, come era per l'appunto quella che componeva la Corte di Cassazione, con le caratteristiche di corpo separato dalla sensibilità della popolazione maturata attraverso la guerra e portatrice dei valori della Resistenza. Ciò portò a una inclinazione alla clemenza anche per crimini gravi e gravissimi o comunque al ridimensionamento delle colpe e delle responsabilità<sup>169</sup>.

Va infine considerato che l'operato della Corte di Cassazione influenzò l'attività delle CAS. Applicando di frequente i criteri giuridici in modo letterale e distanziandosi dalla sensibilità e dalle aspettative della componente politica e popolare, la Cassazione condizionò il modo nel quale le sentenze furono redatte conformandole secondo i criteri indicati dal supremo organo giurisdizionale<sup>170</sup>.

---

<sup>165</sup> L. Bernardi, *Il fascismo di Salò*, in L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, cit., p. 72; G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., pp. 242s.

<sup>166</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 30.

<sup>167</sup> Nei giudizi di condanna più severi appare diffusa la presentazione di insufficienti motivazioni addotte nella sentenza per giustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tale omissione formale divenne in molte circostanze motivo sufficiente per annullare e rinviare i procedimenti. M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 57-58.

<sup>168</sup> Quando il o i magistrati togati si erano trovati in minoranza, avevano in più di un'occasione addotto nella sentenza - poiché spettava a loro il compito di redigerla formalmente - motivazioni in aperta contraddizione con il verdetto espresso, garantendo così agli imputati il sicuro annullamento in Cassazione del processo di primo grado, per vizio formale. G. Vassalli, *Ancora sentenze suicide*, in «La Giustizia penale», 1947, III parte, pp. 345 s.; G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., pp. 228-229.

<sup>169</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 224.

<sup>170</sup> G. Neppi Modona, *Il problema della continuità...*, cit., p. 35.

Pur a fronte di queste dinamiche, l'attività delle CAS risulta significativa per l'apporto quantitativo e qualitativo recato nei processi contro i collaborazionisti. Si stima che il numero delle cause complessivamente giudicate tra il maggio 1945 e il dicembre 1947, termine entro il quale vennero esauriti gli ultimi procedimenti, sia quantificabile tra le 15.000 e le 20.000 unità<sup>171</sup>. Rilevanti sono poi i dati riferiti alle condanne alla pena di morte; le cifre oscillano tra le stime del ministero di Grazia e Giustizia che riportano furono comminate 259 pene capitali, e le cifre di studi recenti che ritengono possano oscillare fra le 500 e le 550. Le condanne eseguite, eccetto rare eccezioni ascrivibili al 1945, risultarono 91<sup>172</sup>.

Analizzando l'attività delle Corti dal punto di vista qualitativo si riscontra che in molti dibattimenti, anche al di là del giudizio espresso, si raccolsero elementi decisivi che permisero di accertare fatti e responsabilità su episodi importanti. In questi casi le sentenze furono redatte con chiarezza e puntualità<sup>173</sup> e consentono ricostruzioni che oltrepassano la riduttività concettuale delle norme sul collaborazionismo e lo stesso fallimento giudiziario<sup>174</sup>. Esempi significativi si rintracciano nei procedimenti contro le formazioni militari, politiche e istituzionali della RSI che si distinguono per precisione delle descrizioni del funzionamento degli organi e delle responsabilità dei singoli imputati.

Ciò nonostante vanno messi in luce anche i limiti dell'esperienza delle CAS. Emergono lo scarso entusiasmo e le modalità con le quali la magistratura svolse il compito che le fu affidato mentre la presenza della componente popolare, che rappresentò un progresso rispetto all'ordinamento precedente, comportò alcune problematiche. Di frequente i giudici popolari, anche se avevano sperimentato in prima persona le violenze della guerra civile, erano dei dilettanti sotto il profilo giuridico e le loro decisioni furono facilmente sconfessabili dalla magistratura; molti poi si lasciarono condizionare dal clima del periodo e talvolta non cercarono neppure di nascondere i loro atteggiamenti apertamente ostili nei confronti degli imputati. In altri casi riuscirono a condizionare l'attività del giudice<sup>175</sup> che invece avrebbe dovuto essere il garante della regolarità formale del procedimento.

Le CAS fallirono nel progetto di costruire una memoria condivisa sulle colpe fasciste. Nel progetto giudiziario non vi fu sufficiente uniformità e sistematicità, mancò la volontà di organizzare un giudizio esemplare; tale facoltà competeva soltanto alla classe politica dirigente che non si assunse la piena responsabilità di orientare in modo preciso e univoco la punizione dei reati fascisti. Con le parole di Neppi Modona si può tentare una sintesi affermando che le CAS «non vennero meno alla loro linea di rigore ma riprese lentamente il sopravvento la legalità tradizionale, sicché si continuò quasi necessariamente a punire gli “eccessi” della guerra civile contro i partigiani, ma non le attività e le responsabilità “istituzionali” del governo di Salò»<sup>176</sup>. Si può valutare, riportando le parole di Rudi Teiler, che la funzione delle CAS fu condurre una giustizia di transizione, ricoprendo il ruolo di strumento di normalizzazione in un paese soffocato da una guerra civile latente e pervaso dalla diffusa assuefazione della popolazione ad atti quotidiani di violenza sanguinaria<sup>177</sup>:

---

<sup>171</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 419.

<sup>172</sup> ACS, PCM, Segreteria particolare del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi 1945-1953, busta 2, fasc. 11 (1), “Collaborazionismo”. Questi dati vanno messi in relazione con la prima fase dell'azione delle Corti, quando fra l'estate e l'autunno del 1945 fu accentuata la tendenza ad emettere sentenze severe in risposta alla pressione popolare. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 413; M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 47-48.

<sup>173</sup> Cfr. S. Residori, *Il coraggio dell'altruismo. Spettatori e atrocità collettive nel Vicentino 1943-1945*, Editrice Centro Studi Berici, Vicenza 2004; L. Pestalozza (a cura di), *Il processo alla Muti*, Feltrinelli, Milano 1956; M. Franzinelli, *Delatori. Spie e confidenti anonimi: l'arma segreta del regime fascista*, Mondadori, Milano 2001.

<sup>174</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 421.

<sup>175</sup> Ivi, p. 414.

<sup>176</sup> G. Neppi Modona, *Il problema della continuità...*, cit., p. 22.

<sup>177</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., p. 83.

La giustizia legale è, infatti, nell'Italia del 1945, una forma di rieducazione pedagogica della società a forme di governo istituzionali, che gradualmente sottrae il monopolio della violenza ai privati per riconsegnarlo allo Stato legittimo<sup>178</sup>.

### *Dalle Corti d'Assise Straordinarie alle Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie*

Già nell'estate del 1945 fu chiaro che le CAS non avrebbero potuto concludere la loro attività entro i sei mesi previsti dal DLL del 22 aprile 1945, n. 142. I numerosi processi in corso e le indagini da portare a termine resero necessaria la formulazione di un atto legislativo per consentire l'esaurimento dei lavori. Vi era infatti il rischio di una paralisi del sistema giudiziario; considerato il numero dei procedimenti pendenti, fu valutato che le Corti d'Assise ordinarie non sarebbero riuscite ad assorbire e a esaurire i procedimenti per collaborazionismo. Vi era poi l'esigenza di dare omogeneità al funzionamento della giustizia fra il nord del Paese, nel quale erano in funzione le CAS, e il sud, nel quale erano in esercizio le Corti d'Assise ordinarie; a questo si sommava la presenza dei Tribunali militari e dell'Alta Corte di giustizia. Era quindi urgente regolare l'efficienza, le competenze e le regolarità dei processi<sup>179</sup>. In questo modo fu varato il DLL del 5 ottobre 1945, n. 625, intitolato *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*<sup>180</sup>; il provvedimento non si limitò a prorogare il termine dell'attività delle CAS per consentire di celebrare gli ultimi processi, ma varò una specifica riforma.

Durante la discussione per la formulazione del testo di legge i partiti politici accesero un dibattito sul futuro della CAS ed emersero posizioni contrastanti. Se le forze di sinistra erano favorevoli a una proroga dell'attività delle Corti Straordinarie e volevano che continuassero a lavorare anche con maggiori strumenti, i partiti moderati desideravano invece ridimensionarne ruolo e prerogative ritenendole un «ostacolo alla normalizzazione» del Paese<sup>181</sup>. Si venne così a un compromesso: il particolare contesto politico e sociale del periodo non consentì di fare altrimenti. Le Corti conservarono l'equilibrio tra giudici togati e popolari stabilito nel precedente decreto<sup>182</sup>, ma ne venne modificata la denominazione per porre l'accento sul fatto che si poneva in atto un graduale ritorno alla normalità; l'intento era allontanarsi da una giustizia «straordinaria». Emerse inoltre una riorganizzazione gerarchica della giustizia, affidando «il compito di applicare le sanzioni contro il fascismo alla magistratura ordinaria»<sup>183</sup>. Le CAS vennero rinominate Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie<sup>184</sup> e fu stabilito che sarebbero state istituite su tutto il territorio nazionale operando per un anno. Al termine di questo periodo vi sarebbe stato il definitivo ritorno al normale ordinamento giudiziario e contestualmente venne deciso di porre fine all'esperienza dell'Alta Corte di giustizia<sup>185</sup>.

Il Governo presentò le novità introdotte dal nuovo DLL come strumenti per incrementare l'attività giudiziaria<sup>186</sup>, sottolineando che la nuova legge avrebbe consentito di arginare le pericolose e inaccettabili derive che avevano caratterizzato l'azione giudiziaria della CAS nelle

---

<sup>178</sup> R. Teitel, *Giustizia di transizione come narrativa liberale*, in M. Flores (a cura di), *Storia, verità e giustizia. I crimini del XX secolo*, Bruno Mondadori, Milano 2001, pp. 262-277.

<sup>179</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 456.

<sup>180</sup> Decreto legislativo luogotenenziale del 5 ottobre 1945, n. 625, *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, in "Gazzetta Ufficiale", 13 ottobre 1945, n. 123.

<sup>181</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 416.

<sup>182</sup> Art. 2, DLL del 5 ottobre 1945, n. 123. «Le Corti di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150, funzioneranno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia; esse sono composte di un presidente e, da quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenti di buona condotta morale e politica».

<sup>183</sup> F. Scalabrino, *I guardasigilli comunisti Togliatti e Gullo*, cit., p. 339.

<sup>184</sup> *Ibidem*.

<sup>185</sup> Art. 1, art. 17 DLL del 5 ottobre 1945, n. 123.

<sup>186</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 25.

prime fasi. Il ministro di Grazia e Giustizia Togliatti, nella circolare inviata il 31 ottobre 1945, enunciò chiaramente questo concetto:

Il legislatore ha voluto con tali norme porre fine rapidamente allo stato di malcontento che esiste in molte province per l'impunità di cui tuttora godono i criminali fascisti e i responsabili della catastrofe nazionale nonostante le esistenza di leggi penali che prevedono la loro punizione. Dipende ora per la gran parte della iniziativa e sollecitudine con cui la Magistratura italiana applicherà la nuova legge che lo scopo che il Governo si propone venga rapidamente raggiunto<sup>187</sup>.

Con questi intendimenti l'ufficio del pubblico ministero fu investito del compito di primaria importanza di condurre rapidamente a termine le istruttorie e i procedimenti in corso. Allo stesso tempo si sollecitò a «iniziare quei procedimenti contro i rei fascisti che sono reclamati dalla pubblica opinione democratica e il cui sollecito svolgimento avrà l'effetto di riportare, con la giustizia, la normalità nella nostra vita pubblica». L'obiettivo era, ancora una volta, fare presto e procedere con maggior efficienza; si ridussero quindi i tempi dell'istruttoria, del processo e dell'eventuale ricorso contro la sentenza di primo grado.

Si ritrovano diversi indizi che suggeriscono un buon grado di continuità fra le CAS e le Sezioni speciali delle Corti d'Assise; Woller afferma che le «sezioni speciali [...] non deflessero da quella linea di rigore che si era imposta tra l'estate e l'autunno dopo un certo allentamento della tensione antifascista»<sup>188</sup>. Nel periodo successivo al varo del decreto i tempi dei processi si strinsero; dal gennaio 1946 al luglio 1947, quando la maggior parte dell'attività venne espletata, furono completati 8.800 procedimenti relativi a circa 40.000 imputati<sup>189</sup>.

Nonostante l'imponente numero di processi celebrati il bilancio dell'attività complessiva delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise presenta diversi chiaroscuri. Emersero differenze di approccio rispetto all'azione delle CAS, in particolare rispetto all'attività dell'estate del 1945. Va poi considerato che con il passare dei mesi le Sezioni speciali delle Corti d'Assise assunsero spesso atteggiamenti orientati alla clemenza che sovente sfociarono nell'impunità<sup>190</sup>. Come suggerisce Ricci, ciò comportò conseguenze che parevano inimmaginabili soli pochi mesi prima:

Passata la prima fase, gli stessi delitti, o presunti tali, dato che in molti casi non vi sono prove ma solo informazioni generiche, vengono puniti con pene lievi e, tra condoni e amnistie, gli interessati possono trovarsi fuori nel giro di 3-4 anni. A distanza di mesi la giustizia sommaria si rovescia insomma nel perdono sommario<sup>191</sup>.

La spinta a punire con severità i crimini fascisti e di collaborazionismo si esaurì in favore di una politica orientata alla normalizzazione<sup>192</sup>.

Le Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie rimasero in funzione per tutto il 1947. Pur se nel DLL che le istituì aveva stabilito che avrebbero dovuto rimanere in attività per un solo anno<sup>193</sup>, vennero promulgate diverse deroghe per permettere l'esaurimento dei procedimenti. Infine fu stabilito che le Sezioni speciali avrebbero cessato di esistere il 31 dicembre 1947<sup>194</sup>.

---

<sup>187</sup> ACS, MGG, Gabinetto 1945-1947, busta 33, Circolare del ministro Togliatti n. 8913, 31 ottobre 1945.

<sup>188</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 417.

<sup>189</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 25.

<sup>190</sup> Ivi, p. 26.

<sup>191</sup> A. G. Ricci, *Le fonti sul collaborazionismo dell'Archivio centrale dello Stato*, in L. Cajani, B. Mantelli (a cura di), *Una certa Europa. Il collaborazionismo con le potenze dell'Asse 1939-45*, Annali della Fondazione «Luigi Micheletti», Brescia 1992, p. 256.

<sup>192</sup> F. Scalabrino, *I guardasigilli comunisti Togliatti e Gullo*, cit., p. 340.

<sup>193</sup> Art. 22, DLL del 5 ottobre 1945, n. 123. «Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di competenza».

<sup>194</sup> Dopo tale data la repressione penale del collaborazionismo venne affidata ai Tribunali militari ordinari e alle Corti d'Assise ordinarie. C. Nubola, *Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria*, Laterza, Bari-Roma 2016, p. 4. Decreto

Nel corso di questo lungo periodo furono emanate alcune disposizioni che modificarono sostanzialmente la struttura e il funzionamento delle Corti, anche rispetto a quanto stabilito nell'ottobre 1945. Con il DLL n. 201 del 12 aprile 1946<sup>195</sup> fu introdotta una delle novità più importanti: la modifica del collegio giudicante:

Le sezioni speciali delle Corti di Assise sono composte di due magistrati e di cinque giudici popolari estratti a sorte dagli elenchi previsti dall'articolo 5<sup>196</sup>.

Vennero introdotti ulteriori elementi:

Per ogni sede di Sezione speciale di Corte d'Assise è compilato un elenco di 150 cittadini residenti nella circoscrizione della Provincia. Alla formazione dell'elenco provvede una Commissione composta dal Presidente del Tribunale che la presiede, da un rappresentante del CLN e dal sindaco del capoluogo i quali debbono scegliere i cittadini di ineccepibile moralità che non abbiano mai appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano mai svolto attività fascista e che siano di età maggiore di 25 anni<sup>197</sup>.

Questa riforma, che secondo il legislatore doveva adeguare l'ordinamento delle Sezioni speciali a quello delle Corti d'Assise ordinarie, di fatto rafforzò il ruolo della magistratura a scapito della componente popolare e si registrò una diminuzione dell'influenza del CLN<sup>198</sup>. L'immissione del secondo magistrato e dei nuovi giudici popolari comportò «un ulteriore affievolimento del rigore punitivo dell'assise» e la Corte non rappresentò più «l'espressione organica di un'ampia coalizione antifascista a base popolare, dal momento che questa era venuta meno a livello politico»<sup>199</sup>.

Nonostante queste criticità, prima fra tutte la difformità degli esiti dei procedimenti rispetto ai mesi precedenti, dall'ottobre 1945 alla fine del 1947 le Sezioni speciali delle Corti d'Assise svolsero un'attività considerevole. Vennero istruiti tra i 20.000 e i 30.000 processi che inflissero condanne molto severe: furono circa un migliaio le condanne a morte e diverse migliaia quelle a lunghe pene detentive<sup>200</sup>. Secondo Woller questi risultati non furono scontati:

In nessun altro paese europeo – con la sola eccezione, forse, della Francia – i tribunali istruirono in così poco tempo un così grande numero di processi contro i fascisti più compromessi; e da nessun'altra parte così tanti esponenti del vecchio regime furono chiamati a rendere conto dei loro crimini già nel corso del 1945<sup>201</sup>.

Rispetto all'intransigenza e alla severità del primo periodo, nei mesi successivi l'azione delle Corti si orientò verso una condotta più rispettosa della giustizia tradizionale. Il mutare del contesto politico e sociale ebbero un ruolo determinante in questo senso; nonostante i gravi lutti e le sofferenze causati dalla guerra, sul piano generale cominciò a prevalere la spinta ad andare avanti, a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle quanto era accaduto.

Un discorso diverso va fatto per la Corte di Cassazione che giudicò i ricorsi alle sentenze comminate dalle Sezioni speciali delle Corti d'Assise. La Cassazione riabilitò molti imputati

---

legislativo del capo provvisorio dello Stato del 26 giugno 1947, n. 529, *Cessazione del funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise*, in "Gazzetta Ufficiale", 30 giugno 1947, n. 146.

<sup>195</sup> Decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1945, n. 201, *Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste*, in "Gazzetta Ufficiale", 27 aprile 1946, n. 98.

<sup>196</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 416.

<sup>197</sup> Art. 4, DLL del 12 aprile 1945, n. 201.

<sup>198</sup> Art. 5, DLL del 12 aprile 1945, n. 201.

<sup>199</sup> G. Jesu, *i processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 246.

<sup>200</sup> Ivi, p. 247.

<sup>201</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 419.

<sup>202</sup> Ivi, pp. 419-429.

dimostrando che era in atto un processo di inclusione, anche per chi aveva preso parte in modo criminoso all'esperienza del fascismo repubblicano. Ciò avvenne in nome della pacificazione, un obiettivo perseguito anche da diversi partiti politici, perlopiù moderati, che auspicavano un rapido ritorno alla normalità per contenere spinte eccessivamente progressiste o riformiste.

Le CAS e le Sezioni speciali delle Corti d'Assise contribuirono a contenere la rabbia e il desiderio di vendetta accumulati nella guerra civile che rischiavano di diventare dirompenti nella società italiana<sup>202</sup>. Ciò avvenne nei limiti posti dall'azione esercitata dalla magistratura<sup>203</sup>, dall'«imperizia tecnica» e dall'«ingenuità giuridica» che caratterizzò diversi provvedimenti posti in atto dai legislatori usciti dalla lotta clandestina che lasciarono in vigore quasi la totalità della legislazione fascista e che utilizzarono formule generiche e approssimative che si prestavano a interpretazioni o riduzioni<sup>204</sup>.

Seppure le CAS non siano riuscite a portare a profonde e diffuse riflessioni sul fascismo e sul collaborazionismo e alla formulazione di una memoria condivisa o pacificata, i diversi processi posero in luce le contraddizioni e le responsabilità del regime e stimolarono un ragionamento «sulla corruzione dei gerarchi, sul disgustoso comportamento dei delatori e sul vile opportunismo di simpatizzanti e profittatori; nelle aule dei tribunali, in altre parole, si tennero per molti mesi migliaia di lezioni di storia patria al termine delle quali solo pochi irriducibili potevano continuare a pensare di tessere le lodi del fascismo o addirittura sperare una sua pronta rinascita»<sup>205</sup>.

### *L'ammnistia Togliatti*

Se nelle settimane successive alla fine della guerra i processi delle CAS furono utili a frenare le strascico di violenze e a incanalare le pressanti e tumultuose istanze di giustizia in argini di legalità, con il trascorrere dei mesi fu necessario disinnescare le tensioni e i rancori ancora presenti ripristinando un contesto civile e sociale finalmente pacifico e prevenendo vendette e azioni di giustizia sommaria. Nei mesi successivi alla liberazione il clima generale del Paese mutò sensibilmente; tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946 il soffio del «vento del nord» andò affievolendosi riducendo l'attenzione e la pressione su molte delle istanze che proponevano un cambiamento radicale della cultura e della società italiana. Anche per questi motivi a partire dal 1946 le attività delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise e della Corte di Cassazione furono caratterizzate da sempre minore rigore, tanto da far ritenere che molti imputati venissero giudicati con un trattamento di favore<sup>206</sup>. Vi era poi il problema delle carceri; dopo il conflitto un ingente numero di persone era rinchiuso in attesa di giudizio e molte altre erano detenute perché già condannate; si stima fossero imprigionate circa 80.000 persone, 12.000 delle quali per reati politici. I rischi di rivolte erano concreti e l'intero sistema penitenziario pareva sull'orlo del collasso<sup>207</sup>.

In questo contesto si inserì l'ammnistia varata dal Governo presieduto da Alcide De Gasperi nel quale il segretario del PCI Palmiro Togliatti era ministro di Grazia e Giustizia. Il Governo discusse a lungo sull'opportunità di mettere in atto un provvedimento di clemenza che servisse a pacificare il paese e risolvesse il problema dell'ingente numero di detenuti. Seppur con intenti diversi, tali problemi erano percepiti nella loro rilevanza anche dalle forze politiche; lasciato alle spalle il periodo più caldo seguito alla liberazione, i partiti moderati palesarono l'obiettivo di arrivare a una concreta pacificazione nazionale in convergenza con «l'intelligente calcolo dei partiti della sinistra

<sup>202</sup> M. Dondi, *Considerazioni sulle Corti Straordinarie d'Assise*, in «L'Almanacco», n. 19, 1991, p. 31.

<sup>203</sup> L'atteggiamento di molti magistrati, pur non mancando eccezioni rilevanti, fu caratterizzata da un «piega di conformismo e di acquiescenza» nei confronti del potere politico e delle gerarchie interne. Cfr. D. R. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, cit.

<sup>204</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, cit., p. 278; P. Calamandrei, *Restaurazione clandestina*, in «Il Ponte», n. 11-12, 1947, pp. 965-966.

<sup>205</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 421.

<sup>206</sup> A. Battaglia, *I giudici e la politica*, cit., pp. 80-81.

<sup>207</sup> M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., pp. 42-43.

ancora impegnati nel governo e intenzionati ad assumere un ruolo politico trainante nel futuro scacchiere istituzionale italiano»<sup>208</sup>. Ma per le evidenti ragioni di opportunità politica e per le implicazioni che un provvedimento di questa rilevanza avrebbe assunto nell'imminente voto sull'ordinamento costituzionale, in un primo momento fu ritenuto opportuno attendere l'esito del referendum del 2 giugno 1946.

Un'accelerazione avvenne il 9 maggio 1946, quando Vittorio Emanuele III abdicò e fu incoronato Umberto II. Il nuovo re, nel solco della tradizione e dichiarando i migliori intenti conciliativi, chiese al Governo di emanare un'amnistia da estendere anche ai detenuti politici. Tale proposta mise in difficoltà l'esecutivo<sup>209</sup> che temette che un provvedimento varato così a ridosso del voto potesse rafforzare la posizione monarchia. Fu così che il guardasigilli giocò un ruolo determinante. Togliatti, che con un cambio di passo sostanziale rispetto ai mesi precedenti pensava all'amnistia come a un provvedimento per accattivarsi diverse simpatie e attrarre gli italiani verso le posizioni del suo partito<sup>210</sup>, propose al re un'amnistia di «limitata ampiezza» e rinviò i provvedimenti più consistenti a dopo il voto; prevede l'amnistia solo per i reati con pene inferiori ai 5 anni di reclusione e, per i reati politici, solo per quelli commessi dopo la fine delle ostilità; i reati dei fascisti ne rimanevano quindi esclusi<sup>211</sup>. Fu una mossa abile: i democristiani protestarono sottolineando l'inefficacia del provvedimento con tali margini ristretti e il re si trovò costretto a rifiutare la proposta. Il Governo non ne risultò sminuito nel prestigio perché promise di effettuare il provvedimento dopo l'esito referendario.

Le cose mutarono radicalmente dopo il 2 giugno, quando la stesura del disegno di legge venne riavviata. Togliatti mise in azione il suo ufficio e già il 21 giugno 1946, dopo aver predisposto i primi provvedimenti per il funzionante del nuovo regime repubblicano, fu scritto un testo che prevedeva un'amnistia di portata maggiore rispetto alle proposte precedenti<sup>212</sup>. Il 22 giugno 1946 il testo venne approvato dal Consiglio dei ministri<sup>213</sup>. Fu concessa l'amnistia per i reati in genere, per i delitti politici commessi dopo la liberazione e per gli altri delitti politici; fu decretato il condono per i reati comuni e il condono e la commutazione di pena per i reati politici<sup>214</sup>. In nome della «pacificazione e [della] riconciliazione di tutti i buoni italiani», le condanne a morte furono trasformate in ergastolo, gli ergastoli in trent'anni di reclusione, le pene superiori a cinque anni furono ridotte di un terzo e quelle inferiori cancellate. Fu dichiarata la non punibilità dei reati politici ai sensi del DLL del 27 luglio 1944, n. 159 e del DLL del 22 aprile 1945, n. 142. Furono fatte eccezioni solo per i delitti commessi da persone con «elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare» o per i «fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro»<sup>215</sup>. Il testo del decreto venne introdotto da una relazione del ministro che spiegava le ragioni e gli intenti del provvedimento.

L'amnistia fu un gesto politico orientato a sancire un accordo «per dimenticare» in nome della convivenza reciproca<sup>216</sup>; trascinò forzosamente nell'oblio – inteso come opposto contrario alla

---

<sup>208</sup> M. Minetti, *L'epurazione nell'amministrazione pubblica tra 1943 e 1948*, in «Clio», n. 1, 2002, p. 93.

<sup>209</sup> E. Saini, *Storia segreta di un mese di regno*, Il Sestante, Roma 1947, pp. 65-68.

<sup>210</sup> Apprendo all'amnistia, Togliatti infranse un tabù per il PCI e rese praticabile una strada che solo pochi mesi prima non poteva nemmeno essere contemplata. I. De Feo, *3 anni con Togliatti*, Mursia, Milano 1971, p. 281; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 536.

<sup>211</sup> M. Bracci, *Come nacque l'amnistia*, in «Il Ponte», n. 11-12, 1947, p. 1101.

<sup>212</sup> P. Nenni, *Diari*, vol I, Sugarco, Milano 1981, p. 232.

<sup>213</sup> Decreto presidenziale del 22 giugno 1946, n. 4, *Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari*, in «Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana», Edizione straordinaria, n. 137 del 23 giugno 1946.

<sup>214</sup> Art. 1-3, 8-9 DP del 22 giugno 1946, n. 4.

<sup>215</sup> Art. 3, DP del 22 giugno 1946, n. 4.

<sup>216</sup> Fu una politica della memoria assai pervasiva e dalle radici molto profonde se a più di sessant'anni di distanza ancora non possediamo ricerche storiche esaustive sulla violenza fascista esplicitata fra il 1943 e il 1945, e sulla successiva violenza popolare e partigiana.

giustizia<sup>217</sup> – la rabbia e il dolore dei lutti derivanti dalla guerra in modo che si potesse giungere a una vera pacificazione<sup>218</sup>. Nella reazione che accompagnava il testo della legge Togliatti scrisse:

se [l'] attenuazione della repressione è pienamente giustificata quando trattasi di atti meno gravi oppure compiuti da persone le quali non erano investite di funzioni elevate, essa non sarebbe ammissibile per i casi più gravi e trattandosi di atti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica, o di comando militare. Se anche a questi casi si fosse estesa la clemenza, grave sarebbe stato il contrasto con la coscienza popolare, e con i principi stessi della equità. Vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia è lungi dall'essere stata cancellata, contro il Paese tradito e portato alla rovina, contro le libertà democratiche, contro i loro concittadini, o contro i più elementari doveri della umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anziché contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odii e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose<sup>219</sup>.

Se in queste disposizioni si esaltò il dato politico della legge, nella stesura del testo fu trascurato l'elemento tecnico e giuridico con un'evidente sottovalutazione delle prerogative concesse ai giudici. Questo aspetto aprì immediatamente un intenso dibattito sull'intenzionalità del ministro nel voler concepire l'applicazione del provvedimento facendo rilevare che Togliatti non volesse «aprire conflitti con la magistratura» ed evitò pertanto «formule troppo coercitive»<sup>220</sup>. Nella stesura del testo, che risultò da subito largamente e arbitrariamente interpretabile, l'amnistia si dimostrava generosa con i colpevoli dei reati politici e più intransigente con gli autori di reati comuni, mentre concedeva ampio margine per amministrare le diverse misure di clemenza.

Le conseguenze non si fecero attendere. In brevissimo tempo la macchina giudiziaria sfornò una serie impressionate di provvedimenti; già dopo pochi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vennero rimessi in libertà molti detenuti e imputati accusati anche di crimini gravi. La stampa nazionale e locale ne diede ampia cronaca lamentando la diffusione e lo scandalo suscitati nell'opinione pubblica. Si registrarono diversi incidenti e critiche accese vennero indirizzate al Governo e allo stesso Togliatti dai militanti del PCI<sup>221</sup> e dall'associazionismo partigiano che considerò il decreto come un disconoscimento dei valori della Resistenza.

Dieci giorni dopo l'emanazione dell'amnistia Togliatti inviò una circolare telegrafica che esortava i magistrati ad applicare il provvedimento secondo lo spirito del legislatore. L'iniziativa non contribuì a risolvere il problema e sollevò vivaci proteste da parte della stampa conservatrice e dei giuristi progressisti che contestarono il tentativo di attentare all'autonomia e all'indipendenza della magistratura<sup>222</sup>.

Nonostante l'amnistia fosse stata concepita anche con l'intento di venire incontro alle esigenze dei partigiani<sup>223</sup> – il provvedimento voleva risolvere le pendenze per i crimini commessi

---

<sup>217</sup> Y. H. Yerushalmi, *Riflessioni sull'oblio*, in Id., *Usi dell'oblio*, Pratiche, Parma 1990, p. 24.

<sup>218</sup> N. Loraux, *Sull'amnistia e il suo contrario*, in Y. H. Yerushalmi, *Usi dell'oblio*, cit., pp. 38s.

<sup>219</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul Decreto Presidenziale 22 giugno 1946 n. 4*, in "Gazzetta Ufficiale", 23 giugno 1946, n. 137.

<sup>220</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 48.

<sup>221</sup> G. Bocca, *Palmiro Togliatti*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 1977, pp. 458-459; M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 52.

<sup>222</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, cit., pp. 245-246.

<sup>223</sup> Alcuni passi per l'impunità dei partigiani erano stati fatti con la circolare del 30 agosto 1945 nella quale Togliatti aveva diffuso delle direttive sulla «Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata». Facendo riferimento al DLL del 12 aprile 1945, n. 194, il concetto di operazione bellica era esteso ai civili che avessero, in qualsiasi modo, concorso per la riuscita dell'operazione; in questo modo si codificava la non perseguibilità delle azioni commesse secondo le leggi comuni. Nella relazione si legge: «non sarebbe stato giusto perseguire e punire atti – anche gravi – commessi come una specie di forza d'inerzia del movimento insurrezionale antifascista anche dopo che i singoli territori erano passati all'amministrazione alleata». *Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul Decreto Presidenziale 22 giugno 1946 n. 4*, in "Gazzetta Ufficiale", 23 giugno 1946, n. 137.

dopo la liberazione – nella pratica la magistratura si mostrò poco incline ad assecondare questa linea e fu tanto indulgente con i fascisti quanto inflessibile con i partigiani.

I maggiori beneficiari del provvedimento furono senza dubbio i fascisti e i collaborazionisti. I termini legislativi consentirono interpretazioni apertamente contrastanti con la volontà del legislatore espressa nel decreto e nella relazione che ne accompagnava la pubblicazione. Alcuni giuristi e magistrati arrivarono a sostenere che l'articolo 3 del decreto abrogasse di fatto ogni forma di collaborazionismo<sup>224</sup>. Si realizzò una «rimozione» delle colpe condotta principalmente con «disinvolte assoluzioni» e «archiviazioni in istruttoria»<sup>225</sup>. L'amnistia applicata a reati non ancora passati in giudicato fece cessare i procedimenti in fase istruttoria e comportò l'archiviazione del fascicolo e la revoca delle eventuali misure di sicurezza; se l'applicazione riguardava un reato giudicato, venne sospesa l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie<sup>226</sup>.

Nell'estate del 1946 furono moltissime e rapide le scarcerazioni, tanto da sorprendere gli stessi beneficiari che si aspettavano di dover trascorrere ancora diversi anni in carcere. Molti gerarchi poterono contare sui profitti accumulati durante il regime nonostante le leggi sulla confisca dei beni. Solo dopo un mese dalla pubblicazione dell'amnistia cominciò un flusso intenso di espatri, soprattutto verso Argentina e Brasile, due nazioni politicamente fidate per quanti si erano compromessi<sup>227</sup>. Questo fenomeno durò a lungo e balzò anche all'attenzione della polizia<sup>228</sup>.

Se dalla metà del 1946 «i principali responsabili dell'instaurazione del fascismo, i ministri della dittatura, i comandanti politici e militari della Repubblica sociale» furono amnistiati<sup>229</sup>, la stessa sorte toccò ai gregari e ai personaggi di secondo ordine in una serie interminabile di sentenze e declamatorie. Spesso il conferimento dell'amnistia si giocò su aspetti formali e i giudici elaborarono dissertazioni basate su cavilli legali per prosciogliere gli imputati grazie all'enorme potere discrezionale orientato all'assoluzione.

È una tesi storiografica condivisa che i magistrati dilatarono le maglie della legge contro la volontà del legislatore. Non va dimenticato che i giudici in servizio furono epuratori dei criminali fascisti rimanendo epurabili per le loro compromissioni con il regime; molti avevano fatto carriera o assunto posizioni di prestigio nel ventennio e, pur se una parte della magistratura non si allineò, diversi magistrati avevano appoggiato e sostenuto apertamente il regime. Con queste premesse e per la mancata epurazione della magistratura non si poteva sperare in un successo pieno e in un'applicazione riduttiva dell'amnistia.

Per questi fattori l'amnistia rappresentò il fallimento dell'opera di epurazione e un «colpo di spugna» sui reati commessi dal fascismo<sup>230</sup>. Il provvedimento fu utile alla classe dirigente che nel ventennio e nell'esperienza della RSI fu collusa al regime; mise fine alla “persecuzione” giudiziaria e politica e concesse nuova libertà e margine d'azione a quanti erano stati imputati. Chi aveva istaurato e mantenuto la dittatura e acuitizzato le sofferenze della guerra civile se la cavò con un prezzo straordinariamente lieve<sup>231</sup>.

In tale contesto assunse un ruolo di primo piano l'azione della Corte di Cassazione. Dal dicembre 1945 la Sezione di Milano cui confluivano i ricorsi delle CAS e delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie, cessò l'attività; i procedimenti passarono alla Cassazione romana che «adottò criteri di giudizio estremamente benevoli»<sup>232</sup>. La Corte di Cassazione poté applicare l'amnistia per presupposti giuridici o decretare l'annullamento del processo e il rinvio ad altre Corti. In molte occasioni usò le sue prerogative al di là del tollerabile; dimostrò cinismo di fronte a episodi

---

<sup>224</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 51.

<sup>225</sup> Ivi, p. 5.

<sup>226</sup> Ivi, p. 50.

<sup>227</sup> S. Saetta, *Profughi di lusso. Industriali e manager di Stato dal fascismo all'epurazione mancata*, Franco Angeli, Milano 1993.

<sup>228</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., pp. 180-181.

<sup>229</sup> Ivi, p. 216.

<sup>230</sup> Ivi, p. 3.

<sup>231</sup> Ivi, p. 159.

<sup>232</sup> Ivi, p. 141.

raccapriccianti e comminò assoluzioni sulla base di cavilli e interpretazioni estensive delle attenuanti<sup>233</sup>. Furono fatte distinzioni arbitrarie tra le «elevate funzioni» e le funzioni ordinarie per decretare i gradi di responsabilità degli imputati. Tristemente note sono le speculazioni sulle «sevizie», le «sevizie efferate» o le «sevizie particolarmente efferate» che riportano un repertorio cinico e macabro che codificò una sorta di classifica tra tipologie di torture. Vi furono poi vere e proprie mistificazioni come nel caso della mancata volontarietà e delle mancanze di responsabilità attribuite a noti criminali che avevano perpetrato crimini gravissimi, nei casi dei direttori di giornali, dei giudici dei Tribunali speciali e dei comandanti dei reparti dell'RSI<sup>234</sup>. Le responsabilità fasciste furono minimizzate a fronte di un'attenzione eccessiva anche a ipotetiche circostanze a favore degli imputati.

L'applicazione estensiva dell'amnistia annullò gran parte delle pene comminate e sancì il non luogo a procedere per molte cause da dibattere; comportò l'immediato rilascio di un grande numero di imputati e non mancò di suscitare lo sdegno della popolazione e l'allarme delle forze di Pubblica Sicurezza per le possibili esplosioni di violenza contro gli ex fascisti<sup>235</sup>. Nei mesi successivi si arrivò infatti a vere e proprie riabilitazioni; dirigenti e squadristi non solo vennero prosciolti dalle accuse, ma nelle sentenze fu redatta un'assoluzione del fascismo e della classe politica che lo sostenne<sup>236</sup>. Quella che Franzinelli definisce la «deriva giudiziaria» ebbe il culmine nella metà degli anni Cinquanta quando il Tribunale supremo militare, disconoscendo l'autorità del Regno d'Italia, fece questa distinzione fra partigiani e fascisti: «I combattenti della RSI avevano qualità di belligeranti, perché erano comandati da persone responsabili e conosciute, indossavano uniformi e segni distintivi riconoscibili a distanza, e portavano apertamente le armi. Gli appartenenti alle formazioni partigiane non avevano la qualità di belligeranti, perché non portavano segni distintivi e riconoscibili a distanza e apertamente le armi, né erano soggetti alla legge penale militare»<sup>237</sup>. Sono affermazioni che si commentano da sole.

Allo stato attuale delle ricerche si può affermare che i processi per collaborazionismo riguardarono circa 43.000 persone, 23.000 furono amnistrate in fase istruttoria e altre 14.000 con varie formule; i condannati furono 5.928, 259 dei quali alla pena capitale eseguita in 91 casi; 5.328 fascisti beneficiarono dell'amnistia, dell'indulto o della grazia: 2.231 in modo totale e 3.363 in modo parziale<sup>238</sup>. All'inizio degli anni Cinquanta rimanevano in carcere solo 266 detenuti, nessuno espì per intero la pena comminata. L'amnistia svuotò le carceri; furono messi in libertà persone in vista, gerarchi, criminali noti per la loro crudeltà e persone condannate a lunghe pene detentive. Prima dell'amnistia i fascisti in carcere erano 12.000 circa; 7.000 vennero liberati entro il 31 luglio 1946. Dopo un anno i fascisti in carcere erano 2.000 circa; la maggior parte erano ancora detenuti perché condannati con una sentenza passata in giudicato, gli altri erano in custodia cautelare<sup>239</sup>.

Dall'amnistia consegue un processo molto rapido di riabilitazione e di assoluzione dalle colpe e dalle responsabilità. Il provvedimento non raggiunse uno degli obiettivi più importanti che si proponeva ovvero contribuire efficacemente alla pacificazione nazionale. Secondo Franzinelli ebbe l'effetto opposto: si diffuse l'idea che fosse stata commessa un'ingiustizia e ciò provocò un reflusso delle violenze che si volevano invece contenere come regolamenti di conti, giustizia sommaria,

---

<sup>233</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 545-546.

<sup>234</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 154.

<sup>235</sup> Un rapporto della Prefettura di Alessandria del 18 luglio 1946 fornisce un valido esempio: «Verso le ore 17,30 del giorno 16 corrente nove liberati dal carcere di Casale Monferrato, in seguito alla recente amnistia, mentre si recavano scortati da agenti alla locale stazione ferroviaria per partire, sono stati inseguiti e aggrediti da una folla di circa 200 persone costituita in gran parte di madri di partigiani ed ex internati». ACS, PS, AGR 44-46, busta 74.

<sup>236</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 187.

<sup>237</sup> Sentenza sul ricorso di Merico Zuccari e altri ufficiali della Legione "Tagliamento", in *Massimario della giurisprudenza del Tribunale supremo militare (1952-1977)*, Ministero della Difesa-Procura generale Militare, Roma 1978, p. 159.

<sup>238</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 259.

<sup>239</sup> M. Bracci, *Come nacque l'amnistia*, cit., pp. 1105-1106.

linciaggio di detenuti scarcerati, ingerenze e proteste nei processi<sup>240</sup>. Si temette inoltre che alcuni partigiani, esasperati dalla situazione, potessero passare all'azione<sup>241</sup>.

Emessa a soli quattordici mesi dopo la fine del conflitto il provvedimento di amnistia fu condotto in modo incongruente e rappresentò un'occasione mancata sul piano conoscitivo<sup>242</sup>.

Nonostante l'applicazione estensiva, nel periodo successivo vennero celebrati ancora diversi processi importanti. Non tutti i magistrati si omologarono alla linea generale di indulgenza, non almeno per tutti i procedimenti. I fascisti più compromessi vennero portati alla sbarra anche dopo l'emanazione dell'amnistia soprattutto nelle sezioni delle Corti nelle quali non si era affievolito l'originale spirito antifascista. In questo modo alcuni processi vennero celebrati finanche nel biennio 1949-1950 e non fu concesso agli imputati un trattamento di favore<sup>243</sup>.

---

<sup>240</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 106.

<sup>241</sup> Ivi, pp. 97-102.

<sup>242</sup> D. M. Smith, *La storia manipolata*, Laterza, Bari-Roma 1978, pp. 27-28.

<sup>243</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 101; R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit.; G. Magnanini, *Dopo la liberazione. Reggio Emilia aprile 1945-settembre 1946*, Analisi, Bologna 1992, p. 24.

## **CAPITOLO II**

### ***I processi per collaborazionismo in Friuli***

*Il Tribunale del Popolo di Udine, 1°-5 maggio 1945*

I Tribunali del Popolo rappresentano alcune delle forme più caratteristiche dell'azione giudiziaria messa in atto dal movimento di liberazione nei giorni dell'insurrezione e costituiscono un tassello fondamentale – e ancora poco studiato – per comprendere la transizione delle forme giudiziarie e la punizione dei crimini legati al fascismo e al collaborazionismo.

Costituiti e amministrati dai CLN locali e dalle forze partigiane in diverse province dell'Italia settentrionale prima dell'istituzione delle CAS, i Tribunali del Popolo vennero posti in funzione per giudicare collaboratori, delatori, militi e ufficiali dei reparti nazifascisti e quanti si erano compromessi con il regime e con i tedeschi nel periodo di occupazione. Ci si trova di fronte a un fenomeno complesso e sfaccettato poiché questi Tribunali vennero costituiti in molteplici forme e agirono con logiche e con riferimenti normativi e procedurali non del tutto coerenti con le disposizioni emanate a livello centrale.

Per questi motivi una riflessione sull'istituzione e sull'azione dei Tribunali del Popolo, e in particolare sul Tribunale costituito a Udine il 1° maggio 1945, deve tenere conto che tali organismi furono legati imprescindibilmente a un periodo preciso e limitato e a un contesto sociale, politico e militare incandescente, caratterizzato da forti tensioni e spinte contrapposte, esacerbato dalle violenze del conflitto e dai desideri di rapide punizioni e vendette<sup>244</sup>. I Tribunali del Popolo operarono, infatti, nella situazione caotica e incerta fra la cessazione di fatto dei combattimenti, l'arrivo degli Alleati, l'assunzione dei pieni poteri e il ritorno alla normalità, in un periodo compreso fra i primi giorni e le prime settimane successive alla liberazione. In questo periodo vacarono o funzionarono con grandi difficoltà buona parte delle istituzioni italiane, compresa quella giudiziaria<sup>245</sup> e si registrarono ritorsioni, vendette ed esecuzioni sommarie per regolare i conti che erano stati aperti durante la guerra civile<sup>246</sup>; ciò consentì alle formazioni partigiane e ai CLN provinciali di esercitare un margine d'azione per mettere in atto forme discrezionali nell'assunzione dei poteri. In questo modo si istituirono «improvvisati tribunali partigiani»<sup>247</sup> e qualche tribunale popolare; i casi più noti si attestarono a Cremona, Genova, Milano, Torino, Udine e in diverse città emiliane, liguri e piemontesi<sup>248</sup>.

Non è facile districarsi in questa realtà multiforme tanto breve quanto complessa, fortemente caratterizzata a livello locale ed estremamente fluida<sup>249</sup>. Ciò nonostante si può considerare che fu il contesto della guerra e delle sue violenze, ancora presenti nella memoria e nella realtà quotidiana delle forze resistenziali e della popolazione, a dettare il passo e a consentire, pur con forzature formali, la creazione di organi giudiziari che formulavano e applicavano soluzioni cruente e sbrigative. Come rilevò già al tempo Giuliano Vassalli, in diversi casi i tribunali che operarono nei giorni della liberazione,

---

<sup>244</sup> Il contesto dei giorni della liberazione era quello espresso delle parole di Mimmo Franzinelli: «La folla reclamava giudizi sommari, per pareggiare il conto con le stragi fasciste e con gli eccidi che avevano insanguinato la ritirata tedesca». M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., pp. 19-20.

<sup>245</sup> De Luna osserva che la maggioranza delle uccisioni si concentrarono nei primi giorni successivi alla liberazione, «nel vuoto di potere lasciato dal crollo del vecchio ordine e nell'attesa che si costruisca quello nuovo, la violenza si scatena sulle macerie della legalità». G. De Luna, *Il corpo del nemico ucciso*, Einaudi, Torino 2006, pp. 174-175.

<sup>246</sup> Cfr. G. Crainz, *L'ombra della guerra. Il 1945, l'Italia*, Donzelli, Roma 2007.

<sup>247</sup> M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit., p. 19.

<sup>248</sup> A. Galante Garrone, *Attività del Comitato di liberazione nazionale per il Piemonte dall'insurrezione al 31 dicembre 1945*, in G. Agosti (a cura di), *Aspetti della Resistenza in Piemonte*, Books Store, Torino 1977, p. 479; P. Rugafiori (a cura di), *Resistenza e ricostruzione in Liguria: verbali del CLN ligure, 1944-1946*, Feltrinelli, Milano 1981, p. 300; R. Barazzoni, U. Gilioli, *La liberazione dell'Emilia Romagna*, Sperling & Kupfer, Milano 1979, p. 199.

<sup>249</sup> Si attestano difficoltà di comprensione anche sul piano terminologico; le fonti parlano senza precise distinzioni di Tribunali del Popolo, Tribunali partigiani e Tribunali militari, confondendo spesso l'azione di questi organismi con quella delle CAS. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 409.

furono in sostanza dei tribunali militari straordinari di guerra costituiti secondo le norme degli artt. 283 segg. c.p.m.g., 84 segg. ord. giud. mil. 9 settembre 1941, con l'inclusione, come giudici, di appartenenti alle formazioni partigiane (troppe volte, anziché ufficiali, semplici patrioti)<sup>250</sup>.

Vassalli continua asserendo che i tribunali operarono con riferimenti normativi e procedurali propri che talvolta contraddicevano senza troppe preoccupazioni la legislazione promulgata a livello nazionale dopo un lungo processo di mediazione:

[i tribunali] applicarono nel maggior numero dei casi esclusivamente le norme di codici penali comuni e militari senza alcun riferimento alle leggi contro il fascismo ed emisero così numerose sentenze di morte (fortunatamente poi solo in parte eseguite) contro persone ree soltanto d'aver fatto parte delle forze armate fasciste repubblicane, condannate con motivazioni di poche parole, nelle quali, rilevata la qualità militare dell'imputato, si faceva luogo all'applicazione degli articoli 242 c.p. e 77 c.p.m.p.<sup>251</sup>.

L'organizzazione e il funzionamento di una giustizia rapida ed eccezionale richiedevano l'utilizzo di uno strumento simile ai tribunali militari, ma la preminenza del carattere politico che andò assumendo l'esercizio della giustizia esigeva altresì che fosse riconosciuta la superiorità dei CLN sui comandi militari del Corpo Volontari della Libertà<sup>252</sup>; in tal modo i Comitati avrebbero avuto la piena facoltà di indirizzare l'orientamento e l'azione dei procedimenti giudiziari.

La costituzione di tribunali che fossero diretta emanazione delle istanze provenienti dalla lotta di liberazione sottintendeva anche al desiderio dei CLN provinciali di sostituirsi con pienezza di poteri alle istituzioni tedesche e fasciste dimostrando la validità dei propri principi ispiratori e la superiorità morale dei vincitori<sup>253</sup>. Inoltre mettere in funzione organismi istituzionali e politici che fossero pienamente operativi al momento dell'arrivo degli Alleati<sup>254</sup> avrebbe accreditato i CLN come degli interlocutori credibili, e, attraverso la legittimazione derivante dalla vittoria in armi, avrebbe contribuito a tracciare la linea di indirizzo per il nuovo corso da istaurare dopo il fascismo.

Ciò avvenne anche alla luce dei provvedimenti varati dal Governo del sud negli ultimi giorni dell'aprile 1945 che cercarono di ridimensionare le proposte più progressiste perorate dal movimento resistenziale; il decreto per la presa del potere varato dal CLNAI il 25 aprile 1945 dopo un lungo e aspro dibattito, che comprendeva anche riferimenti al nuovo assetto giudiziario da mettere in funzione subito dopo la liberazione, divenne immediatamente nullo<sup>255</sup>. In questo modo i CLN provinciali, per non lasciarsi sfuggire un'occasione ritenuta storica e irripetibile e convinti di non voler dissipare l'eredità delle spinte progressiste e innovatrici formate e consolidate durante il conflitto e potendo infine contare sul margine di autonomia che le diverse situazioni contingenti concedevano loro, istituirono degli organismi giudiziari inediti e caratteristici che si facevano portatori delle istanze emerse nei diversi teatri della lotta di liberazione.

Inoltre se da un lato questi provvedimenti erano funzionali a convogliare le prevedibili violenze e a contenerle in argini di legalità, dall'altro erano utili strumenti per gettare le basi di piani e provvedimenti di natura più marcatamente politica, talvolta venati da spinte rivoluzionarie. Specie le frange più militanti delle forze resistenziali pensarono di approfittare della situazione creata dall'insurrezione e del crollo del nazi-fascismo per forzare la mano e mettere in atto provvedimenti e riforme ponendo gli Alleati e anche parte dello stesso movimento resistenziale di fronte al fatto

<sup>250</sup> G. Vassalli, G. Sabbadini, *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, «La Giustizia Penale», Roma 1947, p. 26.

<sup>251</sup> Ibidem.

<sup>252</sup> C. Pavone, *Una guerra civile*, cit., p. 508.

<sup>253</sup> L. Baldissara, *Sulla categoria di "transizione"*, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009, p. 9.

<sup>254</sup> «Il 20 aprile il CLNAI emanò un "regolamento per il funzionamento delle commissioni di giustizia" allo scopo di offrire alla popolazione "seria garanzia che giustizia sarà fatta con serenità e sollecitudine"; il 25 aprile, proclamando lo stato di eccezione, dispose che i Comandi zona del CVL procedessero a istituire tribunali militari di guerra, e, nello stesso giorno, emise un decreto sui propri poteri giurisdizionali». C. Pavone, *Una guerra civile*, cit., p. 507.

<sup>255</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 408.

compiuto; ciò fu realizzato anche se risultava prevedibile che tali provvedimenti non fossero destinati ad avere vita lunga.

In questo contesto complesso si inquadra la costituzione del Tribunale del Popolo istituito a Udine dopo la liberazione della città a opera dei partigiani il 1° maggio 1945 e rimasto in funzione sino al 5 maggio successivo<sup>256</sup>. Il Tribunale del capoluogo friulano rappresenta un *unicum* nel panorama italiano per completezza dell'organizzazione e per la pratica dell'azione riferita a una legislazione e a norme procedurali caratteristiche. Inoltre la documentazione prodotta dal Tribunale friulano è una delle poche a consentire un'analisi esaustiva della sua costituzione, struttura e azione<sup>257</sup> e a restituire un affresco inedito sui giorni della liberazione in uno dei contesti più complessi della lotta partigiana. In ultima analisi va considerato che l'analisi del TDP assume notevole importanza per comprendere l'azione della CAS istituita nel maggio 1945 nel capoluogo friulano; sono infatti molte le continuità e le contiguità tra i due organismi giudiziari che portarono a giudizio i collaborazionisti attivi in Friuli.

### *Istituzione*

Il TDP di Udine non fu un organismo giudiziario di esclusiva derivazione militare o partigiana, ma fu un istituto creato *ad hoc* la cui sede venne stabilita presso il Tribunale del capoluogo friulano<sup>258</sup>. Nella sua costituzione furono coinvolti attivamente gli esponenti del CLN e la magistratura del foro udinese in una collaborazione particolare e inedita sino a quel momento.

Il processo di istituzione del TDP si articolò in un periodo relativamente lungo seguendo un percorso intricato nel quale non mancano contraddizioni, ripensamenti, mutamenti di indirizzo, applicazioni parziali di disposizioni provenienti tanto dagli organi centrali, quanto da quelli periferici. Non è facile comprendere in quale misura le diverse disposizioni del CLNAI, del Governo del sud e dello stesso CLN provinciale furono recepite e applicate dal TDP nella fase istitutiva e nel periodo in cui esercitò pieni poteri. Ciò dipese dalla brevità dell'esperienza e dal fatto che, a fronte dell'istruzione di diversi procedimenti, fu celebrato compiutamente un solo processo che ebbe conseguenze rilevanti. È pertanto opportuno ripercorrere le principali tappe che portarono alla costituzione e stabilirono i riferimenti legali e procedurali del suo funzionamento.

Già a partire dall'estate del 1944, sulla spinta di quanto stava accadendo a livello nazionale<sup>259</sup>, gli esponenti friulani del movimento di liberazione cominciarono a elaborare le disposizioni da attuare per assumere il potere una volta che il fascismo fosse definitivamente caduto e il territorio nazionale fosse stato liberato dall'occupazione tedesca. Già in questa fase risultò conveniente che, al pari degli organi politici, anche gli istituti giudiziari venissero immediatamente riformati e avviati a un nuovo corso caratterizzato da un preciso orientamento democratico<sup>260</sup>.

I primi provvedimenti del CLN provinciale di Udine in materia di giustizia vennero adottati nell'autunno del 1944 con la costituzione della Commissione di Giustizia<sup>261</sup>. A questa istituzione fu dato il compito di assumere le funzioni di polizia politica per vagliare i reati commessi durante il

---

<sup>256</sup> G. A. Colonnello, *Guerra di Liberazione*, Friuli, Udine 1965, pp. 410-411.

<sup>257</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 409.

<sup>258</sup> Archivio di Stato di Udine (d'ora in poi ASUD), Fondo Corte d'Assise Straordinaria (CAS), busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>259</sup> *Testo unico del Decreto per l'assunzione dei poteri (26 ottobre 1944); Sulle Commissioni di giustizia (6 agosto 1944); Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise (16 agosto 1944)*, in Segreteria del C.L.N.A.I. (a cura di), *Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazione per l'Alta Italia*, C.L.N.A.I., Milano 1945, pp. 13-14, 37-39.

<sup>260</sup> «Piano di azione per la presa di potere del C.L.N.P. di Udine, estate-autunno 1944», in I. Domenicali, *Il C.L.N.P. di Udine attraverso i suoi atti e documenti*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 11, 1980, pp. 159-160.

<sup>261</sup> Nella seduta del 28 settembre 1944 il CLN provinciale istituì la Commissione di Giustizia presieduta da "Tullio"; presidente della Corte d'Assise venne designato "Gaio"; "Daniele" venne delegato a seguire i lavori della Commissione di giustizia per conto del CLN. Archivio Osoppo della Resistenza in Friuli (d'ora in poi AORF), busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 28 settembre 1944».

regime e nel corso dell'occupazione e avviare il processo di epurazione nell'immediato dopoguerra<sup>262</sup>. A tale scopo nei mesi successivi vennero prese disposizioni per codificarne l'azione; l'obiettivo principale era fare in modo che al momento della liberazione non si perdesse tempo, ma che vi fossero già elementi concreti per perseguire i responsabili e iniziare l'azione giudiziaria<sup>263</sup>. Il CLN provinciale stabilì i compiti della Commissione di Giustizia su quattro punti principali:

- 1) Procurarsi le liste dei fascisti repubblicani.
- 2) Sorvegliare l'attività di fascisti, tedeschi, cittadini e raccogliere gli elementi di particolare responsabilità.
- 3) Eseguire le istruttorie relative da servirsi per il giudizio di domani.
- 4) Promuovere eventuali provvedimenti difensivi urgenti<sup>264</sup>.

Nel marzo del 1945 il CLN provinciale attuò ulteriori risoluzioni per attuare «l'epurazione politica» di quanti si erano compromessi con il regime fascista e nazista<sup>265</sup>. Alle Commissioni di Giustizia comunali e provinciali vennero affidati «compiti inquisitori»<sup>266</sup>; si registrò quindi un potenziamento dell'azione delle Commissioni esaltandone la funzione inquirente. Inoltre fu emanato il primo provvedimento circa l'istituzione di un organo giudiziario destinato a perseguire i crimini commessi dal fascismo:

Sono da istituire tribunali del popolo mandamentali per i reati più lievi e provinciali per quelli più gravi; tribunali presieduti da un magistrato o da un avvocato e costituiti sulla base della giuria popolare con elementi locali rispecchianti i partiti antifascisti, le formazioni partigiane e le organizzazioni di massa che hanno partecipato alla lotta di liberazione<sup>267</sup>.

In queste disposizioni appare il riferimento ai provvedimenti in materia di giustizia codificati dalla Repubblica partigiana della Carnia e quindi all'azione riformatrice espressa dalle forze antifasciste friulane nella tarda estate dell'anno precedente<sup>268</sup>; riformando la giustizia che si voleva amministrare nella zona liberata fu stabilito che il nuovo tribunale dovesse avere «carattere popolare e elettivo» con strutture ramificate sul territorio<sup>269</sup>. È interessante notare che nell'azione del CLN friulano non vi fu ancora alcun riferimento ai decreti varati del Governo del sud, in particolare al DLL del 27 luglio 1944, n. 159 relativo alla punizione dei reati fascisti e ai «delitti di collaborazionismo col tedesco invasore» e all'istituzione delle CAS; allo stesso modo vi furono solo riferimenti parziali alle *Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise*<sup>270</sup> diffuse dal CLNAI ai CLN regionali e provinciali nell'estate dell'anno precedente.

Ad ogni modo le disposizioni emanate dal CLN provinciale nel marzo del 1945 rappresentano solo un tassello all'interno del quadro più ampio del processo che portò alla costituzione del TDP. Importanti risoluzioni furono adottate dallo stesso CLN nell'aprile

---

<sup>262</sup> I. Domenicali, *Il C.L.N.P. di Udine attraverso i suoi atti e documenti*, cit., p. 127.

<sup>263</sup> Fra le disposizioni trasmesse dal CLNAI ai CLN provinciali nel settembre del 1944 si trovano riferimenti alla necessità di compilare elenchi di «fascisti, spie, agenti provocatori, membri della X Mas, delle Brigate nere, delle squadre Muti, ecc. nonché tutti i torturatori e massacratori di patrioti in particolare dei partigiani». Coloro che in questa fase vennero definiti i «nemici del popolo italiano» andavano sottoposti alla «giustizia popolare» mentre i criminali di guerra andavano segnalati al Comando Alleato. Archivio della Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» di Udine (d'ora in poi BJUD), Archivio della Resistenza (AR), busta 9, fasc. 1, doc. 23.

<sup>264</sup> I. Domenicali, *Il C.L.N.P. di Udine attraverso i suoi atti e documenti*, cit., p. 188.

<sup>265</sup> AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine] Verbale della seduta del 19 marzo 1945».

<sup>266</sup> Ivi.

<sup>267</sup> Ivi.

<sup>268</sup> A. Buvoli, G. Corni, L. Ganapini, A. Zannini (a cura di), *La Repubblica partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli*, cit.

<sup>269</sup> Decreto n. 5 del Comitato di Liberazione Nazionale della Zona Libera (CLNZL), articolo 2, titolo II, in G. Angeli, N. Candotti, *Carnia libera. La repubblica partigiana del Friuli (estate autunno 1944)*, Del Bianco, Udine 1971, p. 208.

<sup>270</sup> *Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise*, 16 agosto 1944, in G. Grassi, *Verso il governo del popolo*, cit., pp. 157-159.

successivo; nel decreto per la «presa del potere» varato alla vigilia dell'insurrezione<sup>271</sup> fu ribadita l'istituzione della Commissione di Giustizia e, codificandone il funzionamento, fu disposto che avrebbe funzionato:

- a) come organo di polizia politica nella fase cospirativa;
- b) come organo inquisitorio per la raccolta di tutte le denunce e l'accertamento e l'istruttoria di tutti i reati politici;
- c) come organo accusatore davanti alla costituenda Corte d'Assise straordinaria;
- d) come organo di epurazione di tutti gli indegni politicamente delle Amministrazioni pubbliche<sup>272</sup>.

L'istituzione e le competenze attribuite alla Commissione di Giustizia trovano riscontro nelle direttive del CLNAI emanate l'estate dell'anno precedente<sup>273</sup>. Ciò nonostante nella citazione del decreto del CLN provinciale si fece riferimento alla CAS e non più al TDP, la cui istituzione risale a non più di un mese prima. Nella formulazione di questo decreto il CLN provinciale recepì le disposizioni del Governo del sud<sup>274</sup>, scavalcando non solo le proprie disposizioni adottate poche settimane prima, ma anche i proponimenti in materia di giustizia diramati dal CLNAI nello stesso periodo.

La confusione normativa che caratterizzò questa fase è testimoniata dalle disposizioni emanate dal CLN friulano ai «Comitati Locali di Liberazione Nazionale della Provincia di Udine» riportate sotto alle disposizioni citate. Le «Istruzioni» in materia di giustizia prevedevano infatti:

*I Tribunali del Popolo* entreranno in funzione immediatamente dopo la liberazione.

Le *Commissioni di Giustizia* intanto devono, senza indugio, venire costituite (può fungere da Commissione di Giustizia il C.L.), e provvedere a raccogliere gli elementi istruttori da mettere subito alle Commissioni di Giustizia competenti di Udine, Tolmezzo e Pordenone.

Le Commissioni di Giustizia chiederanno ove occorra istruzioni.

I C.L.N. locali si mettano energicamente all'opera e preparino una relazione intorno alla situazione locale con riferimento ai decreti e a queste istruzioni.

La relazione dovrà pervenire al più presto.

Nello spirito dell'unione di tutti per la grande opera che dobbiamo intraprendere, per la salvezza della Nazione e del nostro popolo laborioso, sia alacre il nostro lavoro, sia vittoriosa la nostra battaglia<sup>275</sup>.

L'esigenza era indubbiamente mettere in funzione un'organizzazione efficiente in tempi rapidi: «è giunto il momento di passare all'azione» scandiva a chiare lettere un appello pubblicato dal CLN di Udine negli stessi giorni del mese di aprile<sup>276</sup>. Pertanto il compito affidato alle Commissioni di Giustizia appare determinate: far affluire ai tribunali nel più breve tempo possibile gli elementi necessari per intraprendere il giudizio contro i criminali noti e contro quanti avevano commesso reati gravi. Probabilmente un accento così marcato al ruolo e alle prerogative delle Commissioni di Giustizia, a discapito del lavoro che sarebbe stato di competenza della magistratura inquirente, fu dato dal CLN provinciale per il timore che la magistratura potesse ostacolare l'opera giudiziaria ed epurativa che i partiti antifascisti si proponevano o potesse fare opera di ostruzione rallentando l'azione investigativa in un periodo delicato. Fra tutti erano proprio i ranghi della

---

<sup>271</sup> AORF, busta E 1, fasc. 11, «Decreto per la presa di potere», aprile 1945.

<sup>272</sup> Ivi.

<sup>273</sup> «La Commissione di Giustizia entrerà in funzione appena i commissari provinciali assumeranno il potere politico [...]. È necessario che entro le ventiquattro ore la Corte si riunisca ed emetta le prime sentenze: l'opinione pubblica, ansiosa di una severa giustizia, avrà così un principio di soddisfazione e l'autorità dei comitati di liberazione ne verrà cresciuta e consolidata». *Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise*, 16 agosto 1944, in G. Grassi, *Verso il governo del popolo*, cit., p. 158.

<sup>274</sup> DLL del 22 aprile 1945, n. 142, *Sanzioni contro il fascismo*.

<sup>275</sup> Archivio dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione (d'ora in poi IFSML), Fondo Fornasir, busta 3, fasc. 43, Disposizioni del CLNP di Udine, 18 aprile 1945.

<sup>276</sup> BJUD, AR, busta 7, fasc. 1, «Appello del C.L.N. di Udine».

magistratura inquirente a essere considerati maggiormente compromessi con il regime che progressivamente aveva esercitato un controllo sempre più stringente sull'attività dei pubblici ministeri<sup>277</sup>.

Va comunque valutato che neppure all'interno delle «Istruzioni» riportate risulta del tutto chiaro a chi fosse affidato il giudizio e in base a quali riferimenti legislativi dovesse essere amministrato. Si intende che l'azione del TDP avrebbe dovuto essere diretta non solo contro quanti si erano schierati con fascisti e nazisti, non solo dunque contro i cosiddetti crimini fascisti, ma anche nei confronti degli autori di tutti gli altri reati, estendendo la competenza del Tribunale ai reati comuni:

Contro i fascisti, contro tutti quelli che hanno abusato della situazione politica per commettere arbitri, soprusi, per profittare e arricchirsi indebitamente, giustizia e giustizia severa sarà fatta, ma, in un Paese civile e in un regime di Democrazia la giustizia non può essere quella mossa da rancori personali o da impulsività di folla, ma la giustizia serena obbiettiva dei Tribunali del Popolo<sup>278</sup>.

Alla vigilia della liberazione emerse con maggior evidenza la volontà di far convergere entro ambiti legali e istituzionali la prevedibile deriva di vendette e ritorsioni causate dalla guerra; questi erano gli appelli lanciati dal CLN del capoluogo friulano:

Ciascuno abbia fiducia nella giustizia che sarà resa dai tribunali popolari, che saranno tosto istituiti<sup>279</sup>.

Le ultime disposizioni sull'ordinamento giudiziario furono adottate poche ore prima che i partigiani liberassero la piazza di Udine. Elementi di rilievo emersero nella riunione che si tenne ininterrottamente durante l'insurrezione, fra il 28 aprile e il 2 maggio 1945<sup>280</sup>. Il 29 aprile il CLN approvò «il testo del decreto per la costituzione della Corte d'Assise [...]»<sup>281</sup>, recependo il DLL varato il 22 aprile 1945 dal Governo Bonomi sul riordino dell'attività giudiziaria per perseguire i crimini fascisti. Il giorno precedente, all'interno del «Decreto per la presa di potere» il CLN provinciale emanò infatti le disposizioni che ricalcavano tale decreto e che contenevano alcune indicazioni sulla legislazione da adottare per il giudizio; l'articolo 9 del decreto del CLN provinciale afferma:

Sono istituite Corti d'Assise straordinarie a Udine, Tolmezzo e Pordenone formate da Giurie popolari presiedute da un Magistrato. I magistrati presidenti sono fin d'ora designati nelle persone dei signori: dott. Mario Boschian per Udine, dott. Mario Achard per Tolmezzo, dott. Mariano Valussi per Pordenone.

I componenti le Giurie saranno ad ogni sessione estratti a sorte dagli appositi elenchi già predisposti da questo Comitato. Le Corti saranno costituite e funzioneranno secondo le leggi regolanti le abolite Corti d'Assise con rito sommario e dovranno applicare le penalità delle leggi fasciste<sup>282</sup>.

Nonostante quanto decretato solo due giorni prima, la CAS non venne istituita nel breve periodo e il 1° maggio 1945 fu il TDP a entrare in funzione nel capoluogo friulano; ciò avvenne appena «dopo la liberazione della città di Udine dalla dominazione tedesca»<sup>283</sup>.

---

<sup>277</sup> A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista. Un'analisi storico-giuridica di un intero periodo italiano*, Filodiritto Editore, Bologna 2014.

<sup>278</sup> AORF, busta E 1, fasc. 11, «Decreto per la presa di potere», aprile 1945.

<sup>279</sup> BJUD, AR, busta 29, fasc. 1, doc. 1404 «Cittadini, salutiamo questo giorno che segna la fine della guerra criminosa».

<sup>280</sup> AORF, busta V, fasc. 10, «Verbale seduta permanente dal 28 aprile al 2 maggio 1945».

<sup>281</sup> I. Domenicali, *Il C.L.N.P. di Udine attraverso i suoi atti e documenti*, cit., p. 219.

<sup>282</sup> A. G. Colonnello, *Guerra di liberazione*, cit., pp. 410-411.

<sup>283</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

La decisione di costituire il TDP fu possibile perché il CLN provinciale poté godere in questa fase di un'ampia autonomia sia rispetto alle disposizioni del Governo del sud, sia rispetto all'azione e al controllo del CLNAI<sup>284</sup>. Ciò nonostante si può interpretare l'atto di costituzione come una parziale assunzione delle disposizioni del CLNAI contenute nel decreto del 25 aprile 1945 nelle quali si enunciava il dovere e il diritto del CLN di organizzare con rapidità l'amministrazione della giustizia sui delitti fascisti, in qualità di rappresentante legittimo del Governo del sud nei territori occupati. Nell'azione del CLN provinciale rimase presente la funzione inquirente affidata alle Commissioni di Giustizia codificata nello stesso decreto, ma emersero al medesimo tempo disomogeneità significative rispetto alle disposizioni per la funzione giudicante che era assegnata alle Corti d'Assise del Popolo<sup>285</sup>. Inoltre non si rintraccia ancora alcun richiamo alla legislazione del Governo del sud; in modo particolare al DLL del 27 luglio 1944 n. 159 e al DLL del 22 aprile 1945, n. 142, al fine di collegarsi esplicitamente all'orientamento legale adottato nell'Italia liberata a partire dall'anno precedente. Come si vedrà a breve il processo celebrato e la condanna emessa ed eseguita dal TDP friulano non furono formulati in base alle norme e alle procedure stabilite per i crimini fascisti dai DLL citati, ma in base agli articoli del Codice penale e alle procedure in vigore prima dell'avvento del fascismo.

Allo stato attuale delle ricerche si può considerare che il TDP di Udine, pur con riserve e differenze di attuazione rispetto agli orientamenti stabiliti, assunse la funzione codificata nel decreto del CLNAI del 25 aprile 1945 relativa ai Tribunali di guerra competenti sulla punizione dei crimini fascisti nella cosiddetta «fase di emergenza» seguita all'insurrezione<sup>286</sup>. In questo modo si potrebbe pensare a questa istituzione come a un organismo concepito e organizzato per esaurire la propria attività in un periodo relativamente breve, un organismo che contestualmente conservava l'obiettivo di portare avanti l'azione giudiziaria in modo netto e deciso. Sulla base di questi dati si può ritenere che il CLN provinciale codificò una particolare versione «friulana» del Tribunale di guerra previsto dal CLNAI; una versione che avrebbe dato immediatamente avvio a un nuovo corso senza ingerenze esterne e che avrebbe portato in dote alle strutture giudiziarie che sarebbero seguite il suo bagaglio di istanze, di metodo e di proponimenti per il futuro assetto politico e giudiziario della regione.

Non va dimenticato che l'istituzione del TDP dipese anche dal contesto incerto dei giorni della liberazione e dal tentativo di arginare derive violente, vendette e ritorsioni. Uno degli appelli promulgato dal CLN nei giorni della liberazione e rivolto a tutti i friulani riportava: «Comprendiamo la vostra sete di giustizia» e, chiedendo che nessuno si facesse giustizia da solo, aggiungeva:

Assicurate [...] i vostri aguzzini, le spie, i traditori, i collaborazionisti, alla Giustizia; consegnateli o segnalateli immediatamente al Corpo Volontari della libertà che li deferirà al Tribunale del Popolo<sup>287</sup>.

In questa fase l'obiettivo del CLN provinciale fu anche accreditarsi come il solo soggetto a poter gestire legittimamente i poteri al momento del ritiro delle truppe tedesche perché formalmente investito dell'autorità che derivava dall'aver militato nella lotta di liberazione. Portare avanti l'organizzazione della giustizia avrebbe consentito di esibire i sacrifici sopportati dai partigiani e da quanti li avevano sostenuti; tali elementi, a pochi giorni dalla liberazione di Udine, erano certamente presenti nelle aspettative di tutti gli appartenenti al movimento di liberazione. Inoltre condurre un'azione giudiziaria decisa avrebbe contribuito e rafforzare l'idea secondo la quale i partigiani erano l'espressione di una volontà *unica e coerente* del popolo, il *vero* popolo italiano che aveva rinnegato il fascismo e che si era opposto con abnegazione all'occupazione nazista. In tal

---

<sup>284</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 224.

<sup>285</sup> Ibidem.

<sup>286</sup> *Decreto per l'amministrazione della Giustizia*, in Segreteria del C.L.N.A.I. (a cura di), *Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia*, cit., p. 24.

<sup>287</sup> BJUD, AR, busta 29, fasc. 1, doc. 1403 «Friulani, la tirannide nazifascista è spezzata».

modo si desiderava accreditare l'azione dei partigiani riconoscendoli come gli unici attori della lotta di liberazione contro l'esercito straniero e contro i fascisti collaborazionisti che erano considerati parte di un'entità illegale che non rappresentava, in alcuna misura, il legittimo Stato italiano. I partigiani pertanto, pur facendosi portatori di istanze nuove e radicali, si legittimavano agli occhi della popolazione e degli Alleati nel solco della continuità della nazione e delle sue istituzioni, attribuendo un'importanza particolare all'istituzione giudiziaria.

### *Peculiarità*

Alla luce dei fattori riportati, le disposizioni attuate il 1° maggio 1945 dal CLN provinciale per costituire il TDP contengono molti elementi di novità rispetto all'azione normativa codificata e adottata sino a quel momento dai diversi attori istituzionali. Gli elementi inediti riguardano sia le diverse fasi del procedimento giudiziario, sia gli attori incaricati di portarle a compimento.

In primo luogo la fase istruttoria dei procedimenti venne affidata al solo esercizio della Commissione di Giustizia; a essa fu concesso di svolgere tutte le indagini necessarie, disporre gli arresti e le detenzioni degli imputati e procedere alle richieste di giudizio per direttissima<sup>288</sup>. Ulteriori elementi riguardano il giudizio; si concesse la possibilità di costituirsi in parte civile e fu di fatto sancita l'inappellabilità delle sentenze promulgate, cui era data immediata esecuzione. Anche la composizione della Corte presenta alcune peculiarità; il Tribunale fu composto da dieci giurati designati dal CLN ai quali si affiancava un giudice togato con funzione di presidente, indicato dallo stesso Comitato<sup>289</sup>. Attraverso il coinvolgimento di un così largo numero di giurati, più del doppio rispetto a quelli previsti dai decreti del CLNAI e del Governo del sud, si intese rendere evidente che il giudizio sui collaborazionisti, sui fascisti di lungo e di breve corso e su tutti quanti si erano macchiati di gravi crimini nel corso della guerra era rimesso a organi di chiara espressione popolare<sup>290</sup>.

Come si vedrà nel dettaglio a breve, il complesso problema del metodo con il quale applicare formalmente questi propositi, che comprendeva anche una riflessione sul ruolo della magistratura in relazione alle compromissioni con il regime e sulle norme giuridiche da applicare, fu risolto in modo particolare rispetto alle soluzioni adottate dalle altre istituzioni nello stesso periodo. Il TDP si dotò infatti di strumenti propri che, pur caratterizzati da elementi innovativi, si rifecero alle procedure e alle leggi precedenti all'avvento del fascismo; in tale contesto si evidenziano i richiami alla procedura adottata per celebrare il processo contro Odorico Borsatti – il tenente italiano arruolato nelle SS ritenuto promotore dell'azione anti-partigiana nella bassa friulana e responsabile delle torture e dell'uccisione di molti partigiani – che ricalcava le norme previste dal Codice di procedura penale del 1913<sup>291</sup>.

Già dagli elementi riportati appaiono le contraddizioni con le normative del Governo del sud, che pure erano state formalmente acquisite dal CLN provinciale, e con le disposizioni diramate dal CLNAI, ugualmente recepite. Probabilmente la dirigenza friulana valutò che, nel momento caotico della liberazione e fintanto che gli Alleati non avessero assunto stabilmente il controllo, vi sarebbe stato un margine d'azione per operare, pur nel solco tracciato a livello centrale, secondo i propri interessi e obiettivi. La particolare organizzazione e la stessa composizione del TDP non si comprenderebbero appieno senza fare riferimento alle caratteristiche peculiari della lotta di liberazione in Friuli e alle strutture istituzionali di cui si era dotato il locale movimento partigiano.

---

<sup>288</sup> Si veda l'«Atto di accusa per citazione direttissima» del procedimento contro Federico Valentinis stilato dal «Procuratore di Stato presso il Tribunale del Popolo» Carlo Bertodo. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 4, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>289</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., pp. 224-225.

<sup>290</sup> Si ritenne che solo in questo modo sarebbe stato possibile iniziare il vero processo di epurazione della società. Ivi, p. 225.

<sup>291</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

Contestualmente ai decreti del CLNAI, del Governo del sud e del CLN provinciale, il TDP prese forma guardando all'esperienza dei tribunali partigiani attivi sul territorio e alla riforma della giustizia messa in atto nella Repubblica partigiana della Carnia nella tarda estate del 1944<sup>292</sup>.

I tribunali partigiani furono un fenomeno complesso e multiforme caratterizzato da oggettive specificità. Tuttavia si rintraccia un solco comune dal quale entrambe le istituzioni giudiziarie presero forma, in particolare guardando alle disposizioni adottate nell'estate e nell'autunno del 1944<sup>293</sup>. Da questo periodo i tribunali partigiani prevedero di applicare il Codice penale militare di guerra per giudicare sia i partigiani, sia quanti erano definiti «esterni»<sup>294</sup>; l'istruttoria era a carico del capo ufficio informazioni e, una volta definiti i capi d'accusa e raccolte le prove, si passava la competenza al Comando che convocava il tribunale. Questo era composto da un presidente, due giudici e quattro assistenti, tutti patrioti senza distinzione di grado; il presidente assumeva un ruolo simile al giudice togato ed esprimeva il giudizio solo in caso di parità fra i giurati; successivamente redigeva la sentenza che veniva passata al Comando per essere ratificata (il comandante o il commissario politico potevano fare ricorso); solo dopo questo passaggio la pena poteva essere eseguita. Nella maggior parte dei casi le pene comminabili fecero riferimento a due tipologie: la «fucilazione al petto o alla schiena a mezzo di un plotone di esecuzione e internamento presso unità partigiane di altre zone»<sup>295</sup>. Parte di questi elementi si ritroveranno nell'organizzazione del TDP di Udine.

Il secondo aspetto si rintraccia nell'attività delle formazioni partigiane e dei CLN nel territorio liberato nell'estate del 1944 e strutturato in Repubblica partigiana; con il decreto numero 5 del CLN della Zona libera della Carnia si stabilì la costituzione del «Tribunale del Popolo»<sup>296</sup>. Pur dovendo tenere presenti i diversi contesti nei quali questi organismi vennero istituiti e pur se il nome dato all'istituzione giudiziaria appare lo stesso, vi sono differenze palesi tra gli ordinamenti che ne caratterizzarono l'assetto. Le discontinuità più evidenti riguardano i provvedimenti assunti dalla Giunta di governo della Zona libera; furono previste: l'abolizione della pena di morte per i reati comuni, la competenza del tribunale per i soli reati comuni (i reati di «carattere militare e politico» rimasero di pertinenza dei tribunali partigiani), l'affidamento dell'attività istruttoria ai CLN e la possibilità di ogni cittadino di esercitare la difesa dell'imputato<sup>297</sup>. Elementi di continuità si rintracciano invece nella composizione del Tribunale che doveva essere formato da un presidente (nella persona di un magistrato) e da una giuria popolare (composta da cinque persone); allo stesso modo l'elezione dei giurati appare simile: ogni giunta comunale, come emanazione del locale CLN, avrebbe eletto i giurati che avrebbero rappresentato le organizzazioni di massa (contadini, operai, fronte della gioventù e gruppi di difesa della donna); a questi era affiancato un rappresentante delle forze partigiane<sup>298</sup>. Il presidente del tribunale doveva essere eletto dalla Giunta di governo e aveva il compito di assicurare la giuridicità del procedimento<sup>299</sup>. Ultima e fondamentale caratteristica del Tribunale era di avere «carattere popolare e elettivo»<sup>300</sup>.

---

<sup>292</sup> Cfr. A. Buvoli, G. Corni, L. Ganapini, A. Zannini (a cura di), *La Repubblica partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli*, cit.

<sup>293</sup> AORF, busta H 5, fasc. 100, «Costituzione e funzionamento dei tribunali militari partigiani», 31 ottobre 1944.

<sup>294</sup> Nel periodo precedente furono acquisite disposizioni in parte differenti; come si ricava dalle note per l'istituzione e il funzionamento dei tribunali partigiani diffuse dal CLN regionale del Veneto il 4 agosto 1944, «in assenza di tribunali popolari sono sottoposti ai Tribunali partigiani sia i militari che i civili». Si aggiungeva inoltre: «le sentenze sono inappellabili e immediatamente esecutive». Le competenze e l'organizzazione di questi istituti dipesero e furono emanazione delle specificità della lotta partigiana. BJUD, AR, busta 13, fasc. 1, doc. 62 «Costituzione e funzionamento dei Tribunali marziali presso le unità partigiane».

<sup>295</sup> AORF, busta H 5, fasc. 100, «Costituzione e funzionamento dei tribunali militari partigiani», 31 ottobre 1944.

<sup>296</sup> G. Angeli, N. Candotti, *Carnia libera*, cit., pp. 130-132.

<sup>297</sup> Decreto n. 5 del CLNZL, articolo 2, titolo I, in G. Angeli, N. Candotti, *Carnia libera*, cit., p. 207.

<sup>298</sup> Decreto n. 5 del CLNZL, articolo 1, titolo II, in G. Angeli, N. Candotti, *Carnia libera*, cit., p. 208.

<sup>299</sup> AORF, Busta E 1, fasc. 16, «Relazione sulla giunta di Governo Zona Libera Friuli nel periodo settembre-ottobre 1944».

<sup>300</sup> Adolfo Giuliani, che ricopriva la carica di presidente del Tribunale di Tolmezzo, venne nominato presidente del Tribunale del Popolo della Zona libera; nel verbale della riunione del 30 settembre-1° ottobre 1944 della Giunta di

Infine va considerato che i provvedimenti per la costituzione del TDP rispondevano anche al desiderio della nuova classe dirigente di dare rapido avvio a un nuovo corso che si dimostrasse senza indugio alternativo al recente passato. Il TDP avrebbe così sostituito significativamente il Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica istituito dai tedeschi nella Zona di operazioni del Litorale adriatico e che aveva una delle sue sedi a Udine; tale Tribunale aveva emesso durissime condanne durante tutto il periodo di occupazione<sup>301</sup>; tra le più note vi furono quelle alla pena di morte promulgate per mettere in atto le esecuzioni e le rappresaglie contro le persone accusate a vario titolo di aver favorito o di far parte del movimento di liberazione<sup>302</sup>. Il TDP avrebbe rappresentato dunque la prova evidente dell'inizio di un nuovo corso politico e giuridico in Friuli. Tale elemento trova riscontro negli interventi nella stampa del tempo; in un articolo intitolato significativamente «Giustizia Nuova» apparso su «L'Aratro e il Martello» il 3 maggio 1945 si legge:

Il fascismo sta scomparendo. Ed è giusto e sacrosanto che questo serpente sia schiacciato fino all'ultima sua vertebra e che nulla rimanga di lui. Nulla. Quindi anche i suoi metodi brutali devono scomparire e non restare in eredità al popolo, niente dunque più barbari linciaggi al modo delle "Brigate Nere", niente più tremende bastonature e torturazioni al modo della "X Flottiglia Mas". Si vuole la giustizia, una giustizia rapida equa sicura forte. E giustizia in questo senso sarà fatta. Al manganello fascista, alla forca nazista e alle camere di tortura della Repubblica mussoliniana, venduta anima e corpo ai tedeschi, noi risponderemo con la giustizia dei Tribunali del Popolo; noi risponderemo e siamo in dovere di rispondere poiché già troppe atrocità sono state commesse su questa nostra Italia, col nostro fermo sentimento di uomini civili, e non di volgari carnefici o macellai. Lasciamo il vanto di aver torturato, fustigato, bastonato, linciato al fu fascismo. Dimostreremo al mondo che la nostra giustizia sarà giustizia di un popolo civile<sup>303</sup>.

Anche da questo manifesto delle istanze emerse dalla lotta di liberazione e dalla necessità di contenere derive pericolose i cui segnali si facevano di giorno in giorno più evidenti<sup>304</sup> prese forma l'ordinamento del TDP di Udine.

Va rilevato che le spinte più innovative che volevano modificare nella sostanza l'amministrazione della giustizia furono osservate con preoccupazione da diversi attori. Fra questi vi era la Curia arcivescovile di Udine. Il 30 aprile 1945 l'arcivescovo di Udine monsignor Giuseppe Nogara, scrivendo una lettera di raccomandazione per Federico Valentinis, l'ex direttore de «Il Popolo del Friuli» il giornale del Partito fascista friulano, che era stato arrestato per essere processato dal TDP per l'opera di collaborazione svolta a favore dei tedeschi, raccomandò ai partigiani di non lasciarsi andare alla violenza, ma li spronò a portare avanti un'azione giudiziaria che tenesse conto delle norme del diritto. L'arcivescovo consigliò ai partigiani di non alienarsi le

---

governo si legge: «Viene designato il Presidente del Tribunale del Popolo nella persona del sig. Astolfo [Adolfo] Giuliani (Cassio), residente in Ampezzo». G. Angeli, N. Candotti, *Carnia libera*, cit., pp. 187-188.

<sup>301</sup> G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit., pp. 37-50. Stuhlpfarrer riporta che l'istituzione di un Tribunale Speciale si rese necessaria per un motivo prettamente politico: creare una parvenza di legalità dove, in realtà, non c'era. Cfr. K. Stuhlpfarrer, *Le zone d'operazione Prealpi e Litorale Adriatico*, cit.

<sup>302</sup> Si vedano gli articoli apparsi nel quotidiano «Il Popolo del Friuli», l'organo ufficiale del Partito fascista in regione, che davano conto delle avvenute rappresaglie. *Quattro dinamitardi uccisi*, in «Il Popolo del Friuli», 11 dicembre 1944; *La condanna a Morte di 16 banditi*, in «Il Popolo del Friuli», 8 febbraio 1945.

<sup>303</sup> BJUD, AR, busta 4, fasc. 12, doc. 815, *Giustizia Nuova*, in «L'Aratro e il Martello», 3 maggio 1945.

<sup>304</sup> Questi casi possono servire da esempio. L'arcivescovo di Udine denunciò al Comando del CVL del capoluogo friulano che nei primi giorni di maggio a Faedis una ragazza di 16 anni era stata accusata di aver avuto «relazioni con un cosacco» e per questo era stata arrestata e condotta in un locale nel quale, alla presenza di molte persone, era stata «scoperta nelle vesti per constatare se o meno fosse integra». Negli stessi giorni a Fagagna tre donne subirono il taglio dei capelli nella piazza della chiesa e furono esposte al pubblico per i successivi quattro giorni. Archivio della Curia Arcivescovile di Udine (d'ora in poi ACUD), Fondo Nuovi manoscritti, busta 810, fasc. Nell'ora attuale gennaio-aprile 1945, n. 410.

simpatie della popolazione dopo la liberazione utilizzando gli stessi metodi dei tedeschi<sup>305</sup>. Risulta di estremo interesse la risposta inviata al presule del Comando partigiano di Udine, risposta che contiene una dichiarazione di intenti in materia giudiziaria:

Questo comando [...] rende noto che, nell'attuazione della giustizia, esso si atterrà a quelle linee di condotta che ha finora seguito e che è conforme anche alle recenti disposizioni del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale.

In osservanza a dette direttive questo Comando non procederà a esecuzioni capitali di criminali politici, se non previo regolare processo dinnanzi ad apposito Tribunale Speciale costituito dal C.L.N.P. al quale Tribunale questo comando di limiterà a fornire i giurati<sup>306</sup>.

Se il TDP fu concepito e organizzato come un organismo politico che doveva essere sottoposto, con l'appoggio dei Comandi partigiani, alle direttive del CLN provinciale, l'applicazione pratica degli intendimenti e dei progetti politici dovette necessariamente fare i conti da un lato con l'atteggiamento riluttante se non apertamente ostile degli Alleati in materia di sanzioni contro il fascismo esercitate spontaneamente dalle forze popolari e resistenziali<sup>307</sup> e, dall'altro, con la magistratura senza la quale non sarebbe stato possibile portare a giudizio i responsabili, ma che era percepita come collusa con il regime e poco incline ad assecondare le istanze emerse dalla lotta di liberazione.

A conclusione di questa panoramica risulta interessante riportare il punto di vista dei magistrati che osservarono da vicino l'attività e il funzionamento del TDP e che, senza soluzione di continuità, fecero parte dell'organico della CAS del capoluogo friulano. Nella relazione compilata per dare conto dell'attività svolta nel 1945 il capo ufficio del pubblico ministero presso la CAS di Udine scrisse:

Il 1° maggio c. a. [1945] dopo la liberazione della città di Udine dalla dominazione tedesca, il C.L.N.P. istituì immediatamente una Commissione Provinciale di Giustizia – composta da Magistrati appartenenti ai partiti facenti parte dello stesso Comitato – nonché un Tribunale del Popolo, presieduto da un magistrato e composto da 4 [10] giudici popolari scelti in un elenco dei rappresentanti dei partiti e delle organizzazioni partigiane, elenco fornito dallo stesso C.L.N.P.<sup>308</sup>.

Nella relazione compare un errore nel registrare il numero dei componenti della giuria popolare che erano dieci e non quattro; con buona probabilità fu fatta confusione con la composizione della CAS di cui nella stessa relazione si parla diffusamente. Ad ogni modo sono presenti ulteriori elementi che consentono di comprendere nel dettaglio il funzionamento dell'istituto giudiziario; il capo ufficio del pubblico ministero scrisse:

rappresentava la pubblica accusa un altro magistrato e funzionava da cancelliere del Tribunale del Popolo e da Segretario della Commissione di Giustizia un cancelliere di questo Tribunale<sup>309</sup>.

Come risulta negli atti delle udienze tenute il 3 e il 5 maggio 1945 e nella documentazione dei procedimenti istruiti, la pubblica accusa fu rappresentata dal dottor Carlo Bertodo, membro della Commissione di Giustizia<sup>310</sup>, che operava con l'assistenza del segretario del Tribunale Mario Frongia. La difesa dell'imputato fu affidata a un avvocato scelto dall'accusato o designato d'ufficio

---

<sup>305</sup> ACUD, Fondo Nuovi manoscritti, busta 810, fasc. Nell'ora attuale ottobre-dicembre 1944, n. 390 e 391, 30 aprile 1945.

<sup>306</sup> Ivi, n. 40, 1° maggio 1945.

<sup>307</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 39.

<sup>308</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>309</sup> Ivi.

<sup>310</sup> Tali erano le disposizioni contenute nel *Decreto per l'amministrazione della Giustizia*. Cfr. Segreteria del C.L.N.A.I. (a cura di), *Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazione per l'Alta Italia*, cit., p. 26.

nel caso in cui l'imputato non l'avesse nominato. La relazione compilata dal PM prosegue con interessanti riferimenti:

Il Tribunale del Popolo tenne una sola udienza, il 5 maggio, nella quale venne giudicato e condannato a morte certo Borsatti Odorico, tenente delle SS, autore di omicidi, torture e sevizie in danno dei patrioti e di altre persone. Il Borsatti, poiché le condanne erano immediatamente eseguibili giusta ordinanza del C.L.N.P., venne giustiziato la sera stessa nelle carceri giudiziarie di Udine da un reparto di partigiani<sup>311</sup>.

In realtà le udienze del TDP furono almeno tre; come sarà approfondito più oltre due udienze si tennero il 3 maggio 1945 e portarono alla promulgazione di un'ordinanza nel procedimento contro Federico Valentinis<sup>312</sup>, la terza udienza si tenne il successivo 5 maggio in occasione del processo contro Odorico Borsatti<sup>313</sup>. In questa sede va rilevato che le brevi righe compilate dal capo ufficio del PM della CAS di Udine sembrano già suggerire una presa di distanza dall'operato del TDP. È un atteggiamento che non sorprende se si considera che pochi mesi dopo il processo Borsatti il presidente supplente della CAS Vladimiro Ferlan, citando in una sentenza il tenente delle SS lo definì: «un fucilatore in massa di partigiani [che era stato] giustiziato da costoro nei primi giorni dopo la liberazione»<sup>314</sup>. Già pochi mesi dopo la cessazione dell'attività del TDP non compare più alcun riferimento all'istituto giuridico che emise la sentenza, eppure le continuità fra i due soggetti giudiziari non mancarono. Ma il clima era radicalmente mutato, così come era venuta a scemare la severità del giudizio contro gli imputati nei processi per collaborazionismo.

Come già emerso, il TDP si riunì per l'ultima volta il 5 maggio 1945 e giudicò Odorico Borsatti, un giovane tenente dell'esercito italiano originario di Pola che dopo l'armistizio aveva aderito alla RSI e successivamente si era arruolato nelle SS. Borsatti fu accusato di aver preso le armi contro le formazioni partigiane e di aver torturato e ucciso diversi partigiani<sup>315</sup>. Dopo un rapido processo seguito a una veloce fase istruttoria, l'imputato fu ritenuto colpevole delle accuse contestategli; condannato alla pena di morte, fu immediatamente giustiziato.

Il giorno seguente l'attività del TDP fu interrotta dagli Alleati che, preoccupati per quanto stava accadendo, informarono il CLN e i magistrati che era necessario procedere velocemente all'istituzione della CAS, come previsto dai decreti del Governo del sud e come avallato dal GMA<sup>316</sup>. Pur rassicurando la popolazione che l'azione «punitiva» della giustizia sarebbe ripresa presto «nei confronti di tutti coloro che hanno collaborato al tradimento del popolo italiano e delle sue istituzioni democratiche», il CLN friulano dovette recepire immediatamente tali disposizioni<sup>317</sup>.

Gli Alleati vollero arginare qualunque disordine e qualsiasi deriva violenta dopo il loro arrivo<sup>318</sup>, contenendo tutte le azioni che potessero esacerbare ulteriormente gli animi anche se queste rientravano formalmente nell'amministrazione della giustizia; come si ricava dalle parole di Sarah Morgan, fu questa la linea anche in Friuli: «[Gli Alleati] ignorarono di solito queste prime

<sup>311</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>312</sup> ASUD, CAS, busta E. d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 6-9, Verbali di dibattimento delle udienze del 3 maggio 1945.

<sup>313</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>314</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 139 contro Colletta Ugo e Campasso Antonio.

<sup>315</sup> Ivi, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>316</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946. TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> May 1946.

<sup>317</sup> Con un comunicato apparso il 9 maggio 1945 sul giornale «Libertà» il CLN provinciale informò la popolazione che «L'attività delle Corti d'Assise Straordinarie (Tribunali del Popolo) istituite in Udine, Tolmezzo e Pordenone per la punizione dei delitti fascisti è temporaneamente sospesa allo scopo di adeguare l'ordinamento della giustizia locale con quello stabilito dal Governo Nazionale a dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Fra pochi giorni la giustizia punitiva riprenderà il suo corso e il popolo friulano può star certo che essa proseguirà inflessibile nei confronti di tutti coloro che hanno collaborato al tradimento del popolo italiano e delle sue istituzioni democratiche». *Giustizia*, in «Libertà», 9 maggio 1945.

<sup>318</sup> S. Peli, *Storia della Resistenza in Italia*, cit., p. 174.

esplosioni di violenza, lasciando che seguissero il loro corso, almeno fino all'8 maggio, quando la guerra si concluse in tutta Europa»<sup>319</sup>.

Ma nello specifico contesto friulano l'intervento Alleato che pose fine all'attività del TDP segnò una cesura netta. Ciò si verificò nonostante le diverse ingerenze sull'attività delle Commissioni di Giustizia e sulla pratica del giudizio esercitato dallo stesso Tribunale che erano state messe in atto anche nei giorni precedenti, immediatamente dopo l'ingresso delle truppe Alleate a Udine, ottenendo anche notevoli concessioni<sup>320</sup>. Ma dopo la condanna a morte e l'esecuzione del tenente Borsatti mutò tutto. Gli Alleati compresero che il TDP avrebbe agito risolutamente portando avanti le proprie istanze sino in fondo. Ciò avrebbe sollevato molteplici criticità, oltre che per ragioni di prestigio e di ordine pubblico, per il metodo con il quale si stavano operando i giudizi – nettamente diversificato delle procedure previste delle istituzioni italiane e approvate dagli Alleati – e per la severità con la quale si stava applicando l'azione giudiziaria<sup>321</sup>. Infine l'apporto quantitativo dei procedimenti che il TDP pareva intenzionato a esaurire nel breve periodo destò preoccupazione; nei giorni della liberazione decine di procedimenti vennero aperti contro altrettanti imputati, tanto che alla metà del mese di maggio furono oltre un centinaio i fascicoli istruiti dalla Commissione di Giustizia che vennero versati all'ufficio del pubblico ministero quando la CAS di Udine entrò in funzione<sup>322</sup>.

### *Organico e funzionamento*

Al pari dei processi politici e giuridici che portarono alla costituzione del TDP, l'analisi dell'organico rappresenta un punto fondamentale dell'indagine di questa istituzione<sup>323</sup>. Ricostruire, per quanto possibile, i profili e le mansioni delle persone in servizio contribuisce infatti a comprendere il funzionamento del Tribunale e mette in luce le contiguità e i rapporti di dipendenza con gli organi giudiziari in esercizio nel periodo di occupazione e nel dopoguerra. Ciò rende evidente che senza le strutture e il personale del Tribunale civile e penale friulano – e la sua implicita collaborazione o quanto meno la sua mancata opposizione – sarebbe stato difficile far funzionare concretamente il TDP.

Si ritiene opportuno prendere le mosse dall'analisi della presidenza del Tribunale, assunta dal magistrato Mario Boschian. Il «Dottore e Cavaliere»<sup>324</sup> Boschian era nato a Gorizia il 20 luglio 1909; prestava servizio in magistratura dal marzo 1935 ed era stato promosso grado di giudice nel maggio 1940 venendo destinato al Tribunale di Udine<sup>325</sup>. In servizio nel capoluogo friulano da

---

<sup>319</sup> S. Morgan, *Rappresaglie dopo la Resistenza. L'eccidio di Schio tra guerra civile e guerra fredda*, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 45.

<sup>320</sup> In calce al verbale del dibattimento del processo contro Federico Valentini si legge: «Rinviato a nuovo ruolo a seguito di disposizioni del Comando Militare Alleato, date verbalmente al Presidente. Udine 4/5/945». ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentini», doc. 9, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>321</sup> Notevole rilievo fu dato alla promulgazione delle disposizioni del Governo del sud in materia di giustizia. Il 18 maggio 1945 il quotidiano «Libertà» pubblicò in prima pagina un articolo in tre colonne che conteneva il testo del DLL del 22 aprile 1945, n. 142. *Il decreto sull'istituzione delle Corti straordinarie d'Assise*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

<sup>322</sup> Nella relazione sull'attività svolta nel 1945 il capo Ufficio del PM scrisse: «Il 18 maggio incominciò a funzionare questo ufficio del P.M., cui vennero rimessi tutti i processi e denunce che nel frattempo erano pervenute alla cessata Commissione di Giustizia, in numero di 104». ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>323</sup> Non potendo disporre di documentazione specificatamente prodotta per costituire e organizzare l'organico e per definire il sistema normativo codificato e applicato nella breve esperienza del TDP di Udine, si tenterà di ricostruirne la struttura, il funzionamento e l'azione nelle sue articolazioni amministrative, formali e giuridiche per mezzo dei dati e del materiale documentario inerente ai procedimenti istruiti, esaminati e giudicati e attraverso lo studio dell'attività della Corte e della Commissione di Giustizia nel periodo nel quale queste istituzioni esercitarono pieni poteri.

<sup>324</sup> Il titolo di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia venne concesso a «Boschian Mario fu Enrico, giudice, Gorizia» nel 1941. Cfr. «Supplemento alla Gazzetta Ufficiale», 8 febbraio 1941, n. 34.

<sup>325</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943 - XXI*, La Libreria dello Stato, Roma 1943, p. 133.

diversi anni, fu scelto dal CLN perché aveva tutte le competenze necessarie, il grado e l'anzianità di servizio per presiedere la Corte e condurre il procedimento<sup>326</sup>. Nel corso della guerra e in particolare dopo la caduta del fascismo, Boschian era rimasto in servizio a Udine; dopo l'occupazione tedesca e l'inquadramento del Friuli nell'OZAK, fece parte del collegio del «Tribunale Civile e Penale di Udine», rivestendo anche il ruolo di presidente (il collegio era composto da un presidente e da due giudici), e fece parte del collegio del «Tribunale Speciale di Udine». Dai primi mesi del 1944, Boschian si occupò principalmente dei procedimenti penali relativi ai reati anonari e celebrò come «Giudice unico» i processi del «Tribunale speciale per la sicurezza pubblica della Provincia di Udine»<sup>327</sup>. Nonostante avesse rivestito tale ruolo sino alla fine dell'aprile 1945, nel corso del conflitto Boschian prese contatto con il CLN e venne scelto come riferimento per dare corso alla riforma dell'assetto giudiziario in un'ampia rosa di magistrati. Pochi giorni dopo l'esperienza del TDP Boschian tornò a ricoprire il suo incarico presso il Tribunale civile e penale di Udine<sup>328</sup>, quindi fu destinato a presiedere l'attività della Commissione provinciale di epurazione<sup>329</sup>. Boschian rimase in servizio nel capoluogo friulano anche negli anni successivi al conflitto<sup>330</sup>.

L'organico che compose la Commissione di Giustizia rappresenta un ulteriore elemento di interesse; la Commissione aveva funzione di pubblica accusa e svolgeva l'azione inquirente attraverso il procuratore di Stato che rappresentava il pubblico ministero<sup>331</sup>. Nei giorni della liberazione il procuratore di Stato presso il TDP e membro della Commissione di Giustizia era l'avvocato Carlo Bertodo "Tullio". Bertodo fu coadiuvato da Mario Frongia, in qualità di segretario. Dall'analisi della documentazione sembra che l'avvocato Bertodo curò personalmente l'istruzione di una quindicina di importanti procedimenti contro altrettanti imputati. Bertodo non rimase nella Commissione a lungo; il 23 maggio 1945 assunse la carica di questore di Udine<sup>332</sup> e alla fine del 1945 fu presidente del Tribunale penale di Udine<sup>333</sup>. Nel periodo nel quale fu procuratore di Stato presso il TDP fu affiancato da altri membri della Commissione di Giustizia come Mario Bina, già pretore a Udine nel 1944, il dottor Mario Cresatti e il dottor Feliciano Nimis<sup>334</sup>, che poi continuarono il suo lavoro.

Il TDP poteva contare su un proprio ufficio di cancelleria. Il «Primo cancelliere» fu Mario Frongia, un impiegato di lungo corso che si è già incontrato come segretario della Commissione di Giustizia<sup>335</sup>. Frongia partecipò a tutti i dibattimenti del TDP e alla gran parte degli interrogatori

---

<sup>326</sup> Nel 1943 Boschian si trovava al numero 806 della graduatoria del personale, nella sezione «Giudici, Sostituti procuratori del Re Imperatore e aggiunti giudiziari». Ibidem.

<sup>327</sup> ASUD, TU, Cancelleria Penale, buste A 208 - A 213.

<sup>328</sup> Il Tribunale di Udine riprese l'attività il 18 maggio 1945; il primo processo al quale partecipò Boschian dopo l'esperienza del Tribunale del Popolo fu celebrato il 23 maggio 1945. ASUD, TU, Cancelleria Penale, busta A 213, sentenza n. 284 contro Pierina Franceschinis.

<sup>329</sup> Boschian fu designato al ruolo di presidente della Commissione di epurazione il 25 maggio 1945. Alla fine dell'attività della Commissione il CLN espresse i più vivi ringraziamenti a Boschian e ai suoi collaboratori per il lavoro svolto. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine] Verbale della seduta del 16 febbraio 1946».

<sup>330</sup> Nel 1948 Boschian si trovava al numero 529 della graduatoria del personale, nella sezione «Giudici, Sostituti procuratori del Re Imperatore e aggiunti giudiziari». La sua presenza è attestata sino agli anni Sessanta presso la Corte d'Assise di Udine. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1948, p. 81.

<sup>331</sup> La Commissione di Giustizia compì indagini e interrogatori, si riservò la facoltà di arrestare e scarcerare gli imputati e istruì i procedimenti da portare a giudizio lavorando sin dai primi giorni a stretto contatto con la «Polizia d'ordine» partigiana che a sua volta procedette ad arresti e interrogatori. Oltre ai procedimenti giunti a giudizio l'attività della Polizia d'ordine si ritrova nella documentazione dei fascicoli archiviati. ASUD, CAS, D.c. 1, fasc. 17, doc. 7, Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945.

<sup>332</sup> Carlo Bertodo venne scelto dal GMA per succedere temporaneamente a Lino Zocchi "Ninci", il comandante partigiano che assunse la carica di questore dopo la liberazione. *L'inserimento del nuovo questore*, in «Libertà», 24 maggio 1945.

<sup>333</sup> ASUD, TU, Cancelleria Penale, busta A 213.

<sup>334</sup> ASUD, CAS, D.c. 1, fasc. istruttori, fasc. 8, 24, 60, 88, 182.

<sup>335</sup> Mario Frongia era nato il 27 ottobre 1895 e al momento dell'istituzione del Tribunale del Popolo si trovava al «numero 85, pagina 312» della graduatoria del 1942 con il grado di primo cancelliere; la data di assunzione in carriera

svoltisi in fase istruttoria. Con Frongia erano in servizio altri due funzionari di ruolo, con ogni probabilità distaccati dal Tribunale di Udine, Walter Tomasigh<sup>336</sup> e Antonio Bonanno<sup>337</sup>. Frongia, Tomasigh e Bonanno conservarono ciascuno il proprio ruolo anche dopo l'istituzione della CAS di Udine<sup>338</sup>.

Infine presso il TDP era in servizio un ufficiale giudiziario che notificava gli atti promulgati e affiancava il presidente nel dibattimento<sup>339</sup>. In questo contesto non è semplice ricostruire un quadro preciso; se si ha notizia che un certo «Brig[adiere] Chiulli» notificò a Borsatti in carcere l'atto di accusa per citazione direttissima<sup>340</sup>, si riscontra anche la presenza di Alberto Meloni, che fu l'ufficiale giudiziario in servizio presso la CAS nelle settimane successive<sup>341</sup>, e di Antonio Pasut, cancelliere del Tribunale di Udine; tali elementi suggeriscono che si verificò un certo grado di collaborazione anche a questo livello con le strutture del foro friulano. È acclarato poi che l'ufficiale giudiziario in servizio il 5 maggio 1945 nel dibattimento del processo Borsatti fu Francesco Pessa<sup>342</sup>.

Un ulteriore aspetto di notevole interesse riguarda i legali che presero parte ai procedimenti assumendo la difesa degli imputati. Gli avvocati difensori furono personalità molto note nel panorama friulano: Tiziano Tessitori, Alberto Rotella e Mario Pettoello<sup>343</sup>. In realtà l'avvocato Tessitori non prese parte a nessun processo; pur venendo nominato nell'atto d'accusa come avvocato d'ufficio nel processo contro Borsatti<sup>344</sup>, nel dibattimento la difesa fu assunta dall'avvocato Alberto Rotella, anch'egli incaricato come avvocato d'ufficio. Nello stesso dibattimento l'avvocato Mario Pettoello fu il legale di parte civile nominato dalla signora Tempo<sup>345</sup>. Federico Valentinis scelse suo difensore l'avvocato Mario Pettoello, poi nominato avvocato d'ufficio<sup>346</sup>. Nei procedimenti contro Giuseppe Coccolo e Nerino Cerovaz fu nominato d'ufficio l'avvocato Rotella<sup>347</sup>.

### *Il ruolo dei giurati e del presidente*

Uno degli aspetti giuridici e formali più interessanti e rappresentativi del TDP di Udine riguarda la composizione della Corte. Con l'evidente e stringente necessità di riferire la propria azione a un rito consolidato che poggiasse su una base normativa solida, un rito che rappresentasse allo stesso tempo una netta discontinuità con il regime, il Tribunale recuperò non solo le norme

---

risaliva al 23 giugno 1914. Nelle note del registro del personale si ricava che il suo ufficio di competenza era «il Tribunale». ASUD, CAS, busta A. c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>336</sup> Walter Tomasigh, nato il 31 agosto 1914, il 1° maggio 1945 si trovava al numero 146, pagina 452 della graduatoria del 1942; era in servizio dal 1° maggio 1941 come segretario del procuratore del regno. Ivi.

<sup>337</sup> Nel registro del personale compare solo il riferimento al suo impiego come segretario del procuratore del regno. Ivi.

<sup>338</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, Elenco dei funzionari e avventizi di cancelleria e segreteria che prestano servizio presso la Corte Straordinaria di Assise, 18 giugno 1945.

<sup>339</sup> D'ordine del presidente era compito dell'ufficiale giudiziario dichiarare aperte e chiuse le sedute.

<sup>340</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>341</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», Decreto di citazione per il giudizio, 29 maggio 1945.

<sup>342</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>343</sup> L'avvocato Tiziano Tessitori fu una delle personalità più importanti del Partito Popolare in Friuli; tra i leader delle leghe bianche contadine, fu eletto nelle file del Partito Popolare nel 1919, il più giovane deputato d'Italia, anche se decadde dalla carica nel maggio 1922. La sua carriera politica si interruppe con l'avvento del fascismo per riprendere subito dopo la fine della guerra. Impegnato per l'autonomia della regione friulana, fu deputato alla Costituente, fu senatore ininterrottamente dal 1948 al 1972 e rivestì diversi incarichi di governo. L'avvocato Mario Pettoello fu un noto penalista e un attivista politico cattolico; fu tra i fondatori del Partito Popolare in Friuli.

<sup>344</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>345</sup> Ivi, Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>346</sup> Ivi, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945.

<sup>347</sup> Ivi, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», Interrogatorio dell'imputato, 5 maggio 1945; fasc. 5/45 «Nerino Cerovaz», Interrogatorio dell'imputato, 5 maggio 1945.

vigenti all'8 settembre 1943 come previsto dalle disposizioni del CLNAI e del Governo del sud, ma riprese anche parte dell'ordinamento pre-fascista relativo alle Corti d'Assise. In questo modo il collegio fu composto da un presidente, funzione assunta da un giudice togato, e da dieci giurati popolari espressione delle diverse componenti che animavano il CLN.

I membri della giuria popolare vennero designati nella prima udienza tenuta il 3 maggio 1945. In questa circostanza, prima di procedere al dibattimento che portò alla formulazione dell'ordinanza nel procedimento contro Federico Valentinis, i giurati furono convocati presso «i locali della Corte d'Assise» alle ore 14.30<sup>348</sup>. Tutte le persone che fecero parte della giuria furono designate su precisa indicazione del CLN provinciale<sup>349</sup>. Ciò nonostante se è noto che il magistrato Mario Boschian venne nominato con un apposito decreto<sup>350</sup>, non vi è modo di comprendere se i giurati – cui competevano compiti e funzioni estremamente importanti – furono sorteggiati da una lista più ampia di nominativi stilata dal CLN e approvata dalla magistratura o se invece furono destinati direttamente al loro incarico<sup>351</sup>. Data la rapidità con la quale furono applicate queste procedure è plausibile che siano stati nominati dal CLN senza procedere a ulteriori selezioni; ciò avvenne comunque nel rispetto formale della legislazione in vigore prima dell'avvento del fascismo; con la riforma del CPP del 1913 il numero dei giurati necessario per il giudizio delle «singole cause» era stato stabilito in dieci giurati ordinari e due supplenti<sup>352</sup>. Dal verbale del dibattimento del 3 maggio 1945 si apprende che alla prima udienza comparvero dodici persone «designate a prestare il servizio di giurati giusta l'ordinanza del Comitato di Liberazione Nazionale per la Provincia di Udine». Il numero era sufficiente a comporre una giuria di dieci persone e avere due giurati «supplenti» che avrebbero preso il posto degli «effettivi» qualora si fossero manifestati degli impedimenti. Il verbale del dibattimento riporta:

Fatto l'appello delle persone designate a prestare il servizio di giurati [...] sono comparsi: 1) Pietro Del Gobbo, 2) Plinio Tonsigh, 3) Domenico Bulfoni, 4) Attilio Cominotti, 5) Zalaeu Adelchi, 6) Marpillero Alberto, 7) Enrico Caucigh, 8) Quartieri Guido, 9) Russo Vincenzo, 10) Bagnoli Renato, 11) Marini Vincenzo (Banfi), 12) Liso Manlio<sup>353</sup>.

Dopo aver prestato solenne giuramento di svolgere correttamente il compito al quale erano chiamati con una specifica formula che sarà analizzata a breve, ogni giurato dichiarò le proprie generalità. Questo elemento ha fornito dati preziosi e sinora inediti per analizzare la composizione della giuria con riferimento all'età, alla professione, all'estrazione sociale e al luogo di residenza<sup>354</sup>. Lo schema riportato nel verbale del dibattimento attesta:

- 1) Del Gobbo Pietro di Antonio, d'a[nni] 44, da Udine, agricoltore
- 2) Tonsigh Plinio fu Luigi, d'a[nni] 29, impiegato da Udine
- 3) Bulfoni Domenico fu Giuseppe, d'a[nni] 44, aggiustatore man. da Udine
- 4) Cominotto Attilio fu Giuseppe, d'a[nni] 49, da Udine legatore di libri
- 5) Caucigh Enrico fu Enrico, d'a[nni] 28 da Udine, impiegato
- 6) Quartieri Guido fu Vittorio, d'a[nni] 56 da Udine, cementista
- 7) Russo Vincenzo di Gaspare, d'a[nni] 30, da Udine, dottore in legge
- 8) Bagnoli Renato fu Augusto, d'a[nni] 30, da Udine, commerciante
- 9) Marini Vincenzo (Banfi) di Vincenzo, da Cormons, Commissario di Brigata
- 10) Liso Manlio fu Giovanni, d'a[nni] 42 da Udine, fotografo

<sup>348</sup> Ivi, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>349</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit.; G. A. Colonnello, *Guerra di Liberazione*, cit., p. 411.

<sup>350</sup> A. G. Colonnello, *Guerra di Liberazione*, cit., pp. 410-411.

<sup>351</sup> Tali procedure erano contenute nei decreti del CLNAI e del Governo del sud.

<sup>352</sup> P. Tuozzi, *Il nuovo Codice di Procedura Penale commentato*, Vallardi, Milano 1914, pp. 489-490.

<sup>353</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>354</sup> Sinora i giurati erano stati definiti solo come eminenti esponenti della Resistenza friulana. G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 227.

- 11) Zalaeu Adelchi fu Enrico, d'a[nni] 36 da Udine, elettricista
- 12) Marpillero Alberto fu Paolo, d'a[nni] 40 da Udine, impiegato<sup>355</sup>.

Se la maggioranza dei giurati era residente nel capoluogo friulano e comprendeva uomini in età matura, il CLN volle dare rappresentanza a diverse estrazioni sociali e professioni. Affatto secondarie per conferire legittimità e competenza al collegio appaiono la presenza della componente partigiana rappresentata dal commissario politico della brigata garibaldina "Picelli" Vincenzo Marini "Banfi"<sup>356</sup> e di una persona dotata di specifiche competenze legali. Va rilevato che all'interno dei verbali dei dibattimenti della CAS non si trova traccia di riferimenti tanto puntuali all'età, alla professione e alla provenienza dei giudici popolari<sup>357</sup>. Inoltre va sottolineato che i nominativi dei giurati in servizio presso il TDP non compaiono nelle sentenze di poco posteriori della CAS di Udine.

La prima udienza che vide il collegio dei giurati compiutamente formato esercitare pienamente le proprie funzioni fu tenuta nella giornata del 3 maggio 1945, solo due ore dopo l'udienza precedente che aveva portato alla formulazione della lista citata; la prima udienza era stata sospesa e rimandata dopo l'atto formale di riconoscimento dei giurati perché l'imputato non era presente al dibattimento. Nell'ordinanza emessa contro Federico Valentinis, come si può ricavare del secondo verbale di dibattimento relativo alla stessa giornata, Adelchi Zalaeu e Alberto Marpillero furono designati «giurati supplenti», mentre tutti gli altri esercitarono il ruolo di «giurati effettivi» e presero quindi parte al dibattimento<sup>358</sup>. Nel processo contro Odorico Borsatti celebrato il 5 maggio 1945 la Corte era composta, oltre che da Mario Boschian come presidente, da Pietro Del Gobbo, Plinio Tonsigh, Attilio Cominotti, Enrico Caucigh, Guido Quartieri, Vincenzo Russo, Renato Bagnoli, Vincenzo Merini (come giurati effettivi), completava l'organico Vincenzo Zalaeu<sup>359</sup>. L'avvicendamento di un giurato si verificò solo nell'ultimo dibattimento per sostituire Domenico Bulfoni; tuttavia il verbale della sentenza attesta la presenza di soli nove giurati; il decimo giurato citato nel verbale del dibattimento fu Manlio Liso, ma il suo nominativo, probabilmente a causa di una dimenticanza, non fu trascritto nel testo della sentenza<sup>360</sup>.

Come già detto, i giurati erano affiancati da un magistrato. A lui spettava il compito di presiedere il dibattimento, garantire il rispetto delle procedure formali e la legittimità del procedimento. In tutte le udienze il ruolo di presidente fu assunto dal «Cav. Dott.» Mario Boschian, giudice del foro di Udine che era già stato nominato dal CLN provinciale a presiedere la Corte d'Assise Straordinaria istituita pochi giorni prima<sup>361</sup> e era stato messo a capo della Commissione di epurazione<sup>362</sup>.

---

<sup>355</sup> La procedura per la selezione e il giuramento dei giudici popolari compare integralmente nei verbali di dibattimento dei primi imputati portati a giudizio dalla CAS di Udine nel giugno 1945; nelle note dei dibattimenti contro Giuseppe Coccolo, Nerino Cerovaz e contro lo stesso Federico Valentinis i giudici popolari furono identificati solo attraverso il proprio nominativo. Cfr. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 6, Processo verbale di dibattimento; fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», doc. 6, Processo verbale di dibattimento; fasc. 7/45 «Nerino Cerovaz», doc. 12, Processo verbale di dibattimento.

<sup>356</sup> Già commissario politico del battaglione "Mazzini", "Banfi" rivestì compiti di primaria importanza nei contatti e nelle trattative con il movimento di liberazione jugoslavo e fu commissario della 2ª brigata e della 157ª brigata "Picelli" della divisione Garibaldi "Natisone". G. Gallo, *La Resistenza in Friuli*, cit., pp. 77-78, 100, 262.

<sup>357</sup> In questi documenti compare di norma solo il nominativo del giudice popolare. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>358</sup> Ivi, doc. 8, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>359</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>360</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti».

<sup>361</sup> A. G. Colonnello, *Guerra di Liberazione*, cit., pp. 410-411.

<sup>362</sup> Mario Boschian fu nominato dal CLN provinciale presidente della Commissione di epurazione con sedi a Udine, Pordenone e Tolmezzo. Cfr. BJUD, AR, busta 3, fasc. 19, doc. 1249. La designazione di Boschian a presidente del TDP appare scontata poiché il magistrato era già stato indicato dal CLN come persona degna di amministrare la giustizia nella fase della presa del potere. Va sottolineato che Boschian non fece parte dell'organico che poche settimane dopo costituì la CAS, ma riprese il suo posto nel Tribunale civile e penale. ASUD, TU, Cancelleria Penale, busta A 213, sentenza n. 284 contro Pierina Franceschinis.

Va rilevato che la particolare composizione numerica della giuria del TDP non trova riscontro in nessuna disposizione del CLNAI e del Governo del sud che prevedero sempre organici meno allargati nei quali la proporzione fra giudici laici e togati non fu mai a così grande vantaggio dei primi; nell'ultimo provvedimento promulgato dal Governo del sud prima dell'insurrezione si stabilì infatti che le CAS fossero «composte di un presidente e di quattro giudici popolari»<sup>363</sup>.

Pur a fronte dell'ingente mole di provvedimenti varati a livello centrale nel periodo precedente, il CLN provinciale sembrò applicare solo il riferimento all'istituzione della Corte d'Assise come base sulla quale costituire il proprio organo giudiziario. Si può valutare che questa scelta, unita al desiderio di garantire un'ampia partecipazione popolare<sup>364</sup>, fu concepita come un provvedimento di rottura con le norme vigenti e come un rifiuto di ogni compromesso con la legislazione promulgata dal regime. Tale rottura doveva comunque garantire un livello consono di legittimità, l'aderenza alle procedure formali e prevedere il recupero di alcune norme in vigore prima dell'avvento del fascismo.

In questo senso la composizione della Corte del TDP recuperò, pur in maniera non del tutto ortodossa, le disposizioni del CPP del 1913, l'ultimo in vigore prima della marcia su Roma. Con il RD del 5 ottobre 1913, n. 1.176<sup>365</sup>, venne stabilito che le Corti d'Assise fossero composte da un magistrato e da dieci giurati. Il fascismo aveva progressivamente ridimensionato il ruolo dei giudici popolari che, con il RD del 23 marzo 1931, n. 249<sup>366</sup>, furono portati a cinque, cambiandone la denominazione in quella di assessori; su di loro era esercitato uno stretto controllo politico poiché la formazione delle liste dei cittadini idonei a divenire giurati prevedeva requisiti molto stringenti che, ovviamente, favorivano le personalità aderenti al regime. Contestualmente il giudice con funzione di presidente fu affiancato da un giudice *a latere* e i giudici togati e popolari andarono a comporre un unico collegio giudicante che decideva a maggioranza sia di fatto che di diritto. Il CPP varato dalla riforma Rocco ed entrato in vigore il 1° luglio 1931, semplificò ulteriormente la definizione della competenza della Corte d'Assise estendendola a tutti i reati implicanti la pena di morte, l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a otto e nel massimo a dodici anni.

L'estensione della componente popolare nella giuria del TDP e il recupero dello strumento del verdetto si possono pertanto interpretare come un ripristino politicamente motivato della normativa precedente al 28 ottobre 1922 e come il rifiuto di ogni ordinamento promulgato dal fascismo, ritenuto illegittimo. Porre così indietro i riferimenti giuridici sui quali basare l'azione del Tribunale significò anche racchiudere tutta la parabola del fascismo eliminando le ambiguità che potevano emergere mantenendo in vigore la legislazione varata entro l'8 settembre 1943. Allo stesso tempo significò porsi in maniera critica rispetto ai provvedimenti del Governo del sud; il TDP manifestò infatti la volontà di recuperare l'istituto della Corte d'Assise pre-fascista, espungendo però tutte le compromissioni emerse nella formulazione dei diversi DLL<sup>367</sup>.

Su questo solco si possono rintracciare diversi riferimenti nelle procedure formali adottate dal Tribunale. Un esempio si evidenzia nella formula di giuramento scelta per i giurati e trascritta nel primo verbale di dibattimento che, riportando riferimenti al rito, appare inedita rispetto alle procedure codificate a livello centrale<sup>368</sup>. L'espressione con la quale i giurati giurarono è molto più semplice e concisa di quella adottata per i giudici popolari delle CAS e non presenta alcun riferimento all'imparzialità e al fatto di scongiurare «ogni sentimento di avversione o di favore» nei

---

<sup>363</sup> Articolo 6, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>364</sup> Provvedimenti simili si riscontrano nella composizione della Giunta amministrativa del Comune di Udine prevista dal decreto del CLN provinciale per la «presa del potere»; con una disposizione del 28 aprile 1945 si stabilì che l'amministrazione del Comune fosse affidata a una «Giunta Popolare di Amministrazione composta da nove membri [...]». Archivio dell'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi: IRSML FVG), Fondo Magrini, busta 1, fasc. 5, «Decreto per la presa di potere», 28 aprile 1945.

<sup>365</sup> RD del 5 ottobre 1913, n. 1.176, in «Gazzetta Ufficiale», 14 ottobre 1913, n. 239.

<sup>366</sup> RD del 23 marzo 1931, n. 249, in «Gazzetta Ufficiale», 15 maggio 1931, n. 111.

<sup>367</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., pp. 78-81.

<sup>368</sup> La formula di giuramento dei giudici popolari è contenuta nell'articolo 2 del DLL del 5 ottobre 1944. DLL del 5 ottobre 1944, n. 290 in «Gazzetta Ufficiale», 9 novembre 1944, n. 79.

confronti dell'imputato per giungere a una sentenza che costituisca una «affermazione sincera di verità e di giustizia»<sup>369</sup>. Il verbale del dibattimento del 3 maggio 1945 attesta che la formula di giuramento venne mutuata in parte dalle disposizioni del CLNAI del 25 aprile 1945, in una continua e quasi inestricabile commistione di prestiti dalla normativa pre-fascista interpretata in chiave antifascista<sup>370</sup>:

Il presidente avverte i giurati sulla importanza del compito che sono chiamati ad assolvere e del giuramento che devono prestare, quindi li chiama uno a uno, legge loro la formula “Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza e nel solo interesse della Giustizia, il dovere dell'Ufficio che mi viene affidato” e ciascuno giura ripetendo le parole “lo giuro”<sup>371</sup>.

I giurati furono inoltre investiti di poteri specifici che comprendevano un margine d'azione ben più largo di quello concesso ai giuridici popolari nelle disposizioni governative. Ai giurati fu concessa la facoltà di prendere parte attiva al dibattimento e di rivolgere, tramite il presidente, domande all'imputato, alle parti lese e ai testimoni al fine di condurre tutti gli accertamenti che ritenevano utili alla ricostruzione della «verità»<sup>372</sup>. Come previsto dall'articolo 438 del CPP del 1913 fu ricordato loro l'obbligo di non «comunicare con alcuno intorno alla causa e di non manifestare in alcun modo la propria opinione intorno ad essa prima del verdetto»; a tal fine prestarono un giuramento di cui venne redatto un verbale<sup>373</sup>.

Ancor più rilevanti appaiono le prerogative in fase di giudizio. Grazie alle competenze accordate dalla legislazione pre-fascista, i giurati divennero gli arbitri esclusivi del giudizio<sup>374</sup> e si espressero attraverso la deliberazione del verdetto, che venne condotto secondo le precise procedure formali stabilite dal CPP del 1913<sup>375</sup>. Al presidente, che non partecipò alla votazione, spettò invece il compito di dirigere il procedimento e di stendere il testo della sentenza.

Inoltre alle decisioni dei giurati fu attribuita la caratteristica dell'inappellabilità; pertanto l'esecuzione della sentenza divenne immediata. Questo provvedimento, che recava un'importanza fondamentale al ruolo dei giurati si pose, anche se non completamente, nel solco delle disposizioni

---

<sup>369</sup> La formula di giuramento prevista per la CAS prevedeva che il presidente leggesse ai giudici popolari il seguente testo: «Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine e imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perché la sentenza riesca, quale la società l'attende, affermazione sincera di verità e di giustizia». I giudici popolari erano quindi chiamati a uno ad uno e ciascuno doveva rispondere affermando: «Lo giuro». ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 7 giugno 1945.

<sup>370</sup> La formula di giuramento prevista dall'articolo 22 del *Decreto per l'amministrazione delle Giustizie* del CLNAI è la seguente: «Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza e nel solo interesse della Giustizia, il dovere dell'Ufficio che mi viene affidato». *Decreto per l'amministrazione delle Giustizie*, in Segreteria del C.L.N.A.I. (a cura di), *Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazione per l'Alta Italia*, cit., p. 27. La formula di giuramento codificata dall'articolo 440 del Codice di procedura penale del 1913 che il presidente della Corte leggeva ai giurati è la seguente: «Con la ferma volontà di compiere, da uomini d'onore, tutto il nostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la Legge ci affida, giurate e promettere di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine e imparzialità e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perché il verdetto riesca, quale la società lo attende da voi, affermazione sincera di verità e di giustizia».

<sup>371</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentini», doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>372</sup> Tale prerogativa trova riscontro nelle disposizioni dell'articolo 442 del CPP del 1913. Nell'attività del TDP si fece esplicito riferimento a questa facoltà nel dibattimento del processo contro Odorico Borsatti. Ivi, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>373</sup> Ivi.

<sup>374</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 225.

<sup>375</sup> Per la formulazione del verdetto nel processo Borsatti si fece riferimento agli articoli 458 e 459 del CPP del 1913. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

espresse a più riprese dal CLNAI e nel proposito di far assumere alla giustizia post-liberazione una connotazione rivoluzionaria attraverso il giudizio inappellabile<sup>376</sup>. Ben diversi erano invece gli intenti del Governo del sud che nel DLL del 22 aprile 1945, n. 142 introdusse la possibilità di proporre ricorso avverso la sentenza emessa dalla CAS in Corte di Cassazione<sup>377</sup>. Va infine valutato che anche nel rito previsto per le Corti d'Assise pre-fasciste era contemplato il ricorso in Corte di Cassazione<sup>378</sup>.

### *La fase istruttoria e la Commissione di Giustizia*

Il TDP non si distinse solo per la composizione del collegio giudicante, ma anche per l'attività istruttoria; essa costituì uno dei fattori principali per i quali il Tribunale poté essere istituito e poté esercitare<sup>379</sup>. La Commissione di Giustizia, che secondo le disposizioni del CLN provinciale aveva già cominciato a lavorare nei mesi precedenti<sup>380</sup> ed era composta da «quattro magistrati, “Venzone”, “Carlo”, “Aurelio”, un rappresentante della Osoppo e un rappresentante della Garibaldi»<sup>381</sup>, si insediò presso il Tribunale di Udine il 1° maggio 1945<sup>382</sup>. In pochi giorni furono istruiti i primi fascicoli raccogliendo denunce, deposizioni e documenti. Già in questa fase la Commissione, forse auspicando di avere a disposizione un lasso di tempo congruo, sembrò voler portare a giudizio diverse persone<sup>383</sup>.

Nei primi giorni gli imputati furono interrogati dal «Procuratore di Stato presso il Tribunale del Popolo» Carlo Bertodo e contemporaneamente furono acquisiti i verbali degli interrogatori condotti dal capo della «Polizia dell'ordine» Renato Baraccetti “Manlio” ai collaborazionisti già tradotti in carcere<sup>384</sup>. Va rilevato che le procedure per procedere all'arresto, alla detenzione e all'interrogatorio dei sospettati risposero sovente alla discrezionalità di chi le condusse; non furono rari i casi di denunce formulate diversi giorni dopo l'arresto e stilate sulla base degli elementi confessati, più o meno volontariamente, dagli imputati.

Nel periodo in cui il TDP fu pienamente operativo l'azione inquirente della Commissione di Giustizia si concentrò su diversi casi che contemplavano svariati procedimenti istruttori. L'imperativo era fare presto ed emettere le citazioni a giudizio; pertanto diversi fascicoli vennero istruiti e conclusi con i pochi elementi di cui si poteva disporre nel breve periodo e in un contesto caotico come quello dei primi giorni del maggio 1945. Spesso i fascicoli consistettero di una denuncia e del verbale dell'interrogatorio dell'imputato. La consistenza della denuncia, poi, presentava sovente diverse criticità; alcune vennero formulate in modo succinto e indeterminato

<sup>376</sup> G. Neppi Modona, *Il problema della continuità...*, cit., pp. 16-19.

<sup>377</sup> Art. 16, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>378</sup> P. Tuozi, *Il nuovo Codice di Procedura Penale commentato*, cit., pp. 527-610.

<sup>379</sup> L'inizio delle indagini che consentirono di redigere i primi «atti di accusa per citazione direttissima» necessari a far comparire gli imputati davanti alla Corte fu immediatamente successivo alla liberazione di Udine.

<sup>380</sup> I documenti precedenti alla fine del conflitto che attestano la raccolta di informazioni sulle persone che avevano collaborato con tedeschi e fascisti sono numerosi; si vedano gli elenchi delle spie e dei collaboratori in BJUD, AR, busta 16, fasc. 6, doc. 1580 «Federazione del P.C.-Spie da eliminare», doc. 1581 «Fronte della gioventù aderente al C.L.N. nominativi di spie», doc. 1582 «Elenco di tutti i criminali e torturatori di patrioti».

<sup>381</sup> AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine] Verbale della seduta del 27 aprile 1945».

<sup>382</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>383</sup> Un articolo apparso su «Libertà» pochi giorni dopo l'insediamento riporta: «La Commissione di Giustizia per la provincia di Udine, costituita con decreto 2 maggio 1945 del Comitato di Liberazione Nazionale *invita* tutti i cittadini della provincia a presentare dettagliate denunce su delitti di indole politica e delitti comuni da chiunque commessi approfittando della situazione creatasi durante il periodo di oppressione nazi-fascista dall'8 settembre 1943 in poi. Saranno da denunciare anche coloro che con l'appartenenza a brigate nere, milizie fasciste e repubblicane portarono volontariamente le armi contro la Patria. Alle denunce anonime non sarà dato corso». *Un invito della Commissione di Giustizia*, in «Libertà», 4 maggio 1945.

<sup>384</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945; fasc. 5/45 «Nerino Cerovaz», Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945.

sulla base delle risultanze emerse negli interrogatori; solo nel periodo successivo affluirono esposti connotati da maggior precisione<sup>385</sup>. Inoltre le modalità con le quali la polizia partigiana condusse alcuni interrogatori, specie nei confronti di noti seviziatori o autori di violenze, sollevano dubbi sulle procedure e sull'attendibilità di parte delle dichiarazioni. Ciò nonostante gli elementi assunti dalla Commissione vennero spesso reputati sufficienti per decretare la comparizione degli imputati di fronte al TDP richiamando la citazione «per direttissima» prevista dal CPP. Per ovvi motivi di tempo e di opportunità tutti i procedimenti rinviati a giudizio furono decretati facendo uso della citazione per direttissima; il compimento di un'indagine formale o l'istruzione sommaria avrebbero dilatato i tempi impedendo di fatto ogni forma di giudizio.

Si registrarono comunque alcuni procedimenti che non si riuscirono a concludere con elementi bastevoli a formulare il rinvio a giudizio; ciò dipese sia dall'inconsistenza delle accuse che dalle difficoltà di reperire in tempi limitati elementi di prova nei casi più complessi<sup>386</sup>.

Gli interrogatori e il materiale probatorio raccolto nei primi quindici giorni di maggio furono quantitativamente consistenti e riguardarono un centinaio di persone<sup>387</sup>; buona parte degli incartamenti confluirono nei fascicoli degli imputati giudicati dalla CAS di Udine<sup>388</sup>. Il lavoro d'indagine della Commissione di Giustizia poté avere tale rilevanza grazie all'apporto e alla cooperazione del personale in servizio presso il Tribunale di Udine che era rimasto al proprio posto nel periodo di occupazione e che fornì le competenze sulle procedure giuridiche e sul funzionamento degli apparati<sup>389</sup>.

Uno degli aspetti di maggiore interesse dell'azione del procuratore di Stato e della Commissione di Giustizia riguarda la codificazione dei capi d'accusa con i quali furono portati a giudizio gli imputati. Per ovvie ragioni questi elementi ebbero conseguenze determinanti sul giudizio e sullo sviluppo di tutto il procedimento. La loro analisi consente, inoltre, di interpretare in quale modo e con quali obiettivi la Commissione di Giustizia svolse il proprio compito a fronte delle indagini compiute e del materiale probatorio raccolto.

Pur potendo fare riferimento a un campione limitato di procedimenti nei quali il rinvio a giudizio fu stilato prima della soppressione del TDP, si ricava che l'azione della Commissione di Giustizia ebbe modalità particolari<sup>390</sup>. Analizzando i fascicoli di Odorico Borsatti, Federico Valentinis, Giuseppe Coccolo e Nerino Cerovaz<sup>391</sup>, ci si trova di fronte a uno scenario articolato; i dati e le formule utilizzati per codificare i reati non furono stilati coerentemente e i documenti presentati caratteristiche marcatamente difformi anche se furono redatti nella stessa giornata e, presumibilmente, a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Alcune imputazioni vennero formulate

---

<sup>385</sup> Si vedano le denunce firmate da Renato Baraccetti in ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo»; fasc. 5/45 «Nerino Cerovaz».

<sup>386</sup> A titolo di esempio si veda il procedimento contro Ermacora Zuliani, il colonnello comandante il Reggimento alpini «Tagliamento», una formazione collaborazionista impiegata sul confine orientale. Arrestato dopo la liberazione, Zuliani venne accusato di collaborazionismo; il 6 maggio 1945, dopo la condanna a morte pronunciata contro Odorico Borsatti, sua moglie si prodigò per far pervenire alla Commissione di Giustizia un lungo memoriale che cercava di disculpare il marito e chiamava a testimoniare in suo favore diverse persone. Gli accertamenti necessari furono conclusi solo mesi dopo risparmiando a Zuliani di comparire dinanzi al TDP, ma anche davanti alla CAS nei primi mesi di attività, quando furono promulgate alcune delle sentenze più severe. ASUD, CAS, busta E.d. 21, fasc. 78/46 «Ermacora Zuliani», Lettera di Olga Zuliani alla Commissione di Giustizia, 6 maggio 1945.

<sup>387</sup> L'ingente di lavoro svolto per istruire i procedimenti è testimoniato dall'apertura di molti fascicoli che comprendevano i reati più diversi. ASUD, CAS, busta D.c. 1-2, fasc. 2-104.

<sup>388</sup> Si vedano i fascicoli relativi ai primi tre imputati: Federico Valentinis, Giuseppe Coccolo, Nerino Cerovaz. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis»; fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo»; fasc. 5/45 «Nerino Cerovaz».

<sup>389</sup> Il procuratore di Stato Carlo Bertodo fu assistito da Mario Frongia, Cancelliere del TDP. Con lui operarono Walter Tomasigh e Antonio Bonanno. ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, Elenco dei funzionari ed avventizi di cancelleria e segreteria che prestano servizio presso la Corte Straordinaria di Assise, 18 giugno 1945.

<sup>390</sup> I decreti per citazione direttissima dei primi imputati portati a giudizio dal TDP sono confluiti nel carteggio della CAS di Udine.

<sup>391</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti»; fasc. 2/45 «Federico Valentinis»; fasc. 3/45 «Giuseppe Coccolo»; fasc. 4/45 «Nerino Cerovaz».

sulla base delle norme del Codice penale del 1930 senza alcun riferimento alla legislazione speciale contro i crimini fascisti né al CPMG. In altre circostanze vennero fatti richiami sporadici, incompleti e finanche arbitrari alla legislazione contro il fascismo e agli strumenti previsti per la repressione dei reati. Tale codificazione non sembra aver avuto uno sviluppo diacronico e neppure essere stata concepita organicamente, ma appare plasmata di volta in volta sulle circostanze e sulle caratteristiche dell'imputato.

Il confronto tra le imputazioni di Odorico Borsatti e Federico Valentinis, pur presentando reati diversi, costituisce un buon punto di partenza per analizzare queste dinamiche. Gli atti di accusa di Borsatti e Valentinis furono compilati entrambi il 4 maggio 1945 con procedure e riferimenti molto differenti. L'«Atto di accusa per citazione direttissima» di Borsatti comprende due tipologie di reati: la prima riferita ai delitti contro lo Stato, la seconda ai delitti contro la vita e l'incolumità personale. Nel primo capo d'imputazione, citando l'articolo 242 del Codice penale (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano), Borsatti fu accusato:

di avere, in varie località del Friuli, dal 15 agosto 1944 al 27 aprile 1945, essendo cittadino italiano, prestato servizio nelle FF. AA. dello Stato Germanico in guerra contro lo Stato Italiano, portando le armi contro le formazioni partigiane italiane; esercitando una funzione direttiva, quale comandante di un plotone a cavallo delle SS. (Art. 242 cod. pen.)<sup>392</sup>.

I due capi d'imputazione successivi facevano riferimento al delitto di omicidio e alle circostanze aggravanti; il tenente fu imputato:

b) di avere, in Palmanova, in un giorno imprecisato del periodo dal 15 agosto al 15 dicembre 1944, cagionato la morte del Patriota Marcuzzi Silvio (Montes), arrestato dai suoi uomini; commettendo il fatto agendo per motivi abietti e cioè il tradimento verso la propria nazione, nonché adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso la persona della vittima. (art. 61 n. 1 e n. 4; 575 e 577 n. 4 cod. pen.)

c) di avere, nelle superiori circostanze di tempo e luogo, cagionato la morte del Patriota Stakul Severino (Lupo) e di altri due non identificati, arrestati dai suoi uomini: commettendo il fatto e agendo per motivi abietti di tradimento verso la propria nazione; nonché operando sevizie e agendo con crudeltà verso la persona della vittima (art. 61 n. 1 e n. 4; 575 e 577 n. 4 cod. pen.)<sup>393</sup>.

Nell'atto di accusa, che manca dell'imputazione attestata nel verbale del dibattimento e riferita alla morte di Vittorio Tempo per la quale la famiglia della vittima si costituì parte civile<sup>394</sup>, i riferimenti normativi dei reati non fanno alcun richiamo alla legislazione contro i crimini fascisti<sup>395</sup>, ma al Codice Rocco. Probabilmente nella sostanza sarebbe cambiato poco. Se il riferimento all'articolo 575 e alle aggravanti previste dal Codice penale appare scontato negli episodi di omicidio come ricostruiti in istruttoria, il richiamo all'articolo 242 del Codice penale invece che agli articoli 50, *Abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato*, 51, *Aiuto al nemico*, o 54, *Intelligenza o corrispondenza con il nemico*, del CPMG per quanto riguarda la militanza nelle SS e la repressione del movimento partigiano non modificò sostanzialmente le caratteristiche dell'imputazione, l'esito del dibattimento, la severità della sentenza e della pena. L'articolo 242 del Codice penale stabilisce che il cittadino che porta le armi contro lo Stato o che presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, sia punito con l'ergastolo o, se esercita un comando superiore o una funzione direttiva, con la morte; il riferimento alla «funzione direttiva, quale comandante di un plotone a cavallo delle SS» del capo d'imputazione appare evidente. Allo

<sup>392</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 4, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>393</sup> Ivi.

<sup>394</sup> L'ultimo capo d'imputazione contestò a Borsatti «di avere, in Gonars, il 16 ottobre 1944, cagionato la morte di Tempo Vittorino, commettendo il fatto e agendo per motivi abietti di tradimento verso la propria nazione. (art. 61 n. 1 e n. 4; 575 cod. pen.)». Ivi, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento.

<sup>395</sup> Non si trova alcun cenno ai DLL del 27 luglio 1944, n. 149 e del 22 aprile 1945, n. 142.

stesso tempo gli articoli 50, 51 e 54 del CPMG prevedevano la pena capitale per il militare che avesse commesso un fatto diretto a favorire le operazioni del nemico o a nuocere alle forze armate dello Stato. Ciò nonostante va rilevato che la scelta di optare per il Codice penale si pone come uno strappo rispetto alle risoluzioni adottate dal Governo del sud.

Nell'atto di accusa contro Federico Valentinis redatto lo stesso 4 maggio 1945 si attestano dinamiche diverse. Il direttore de «Il Popolo del Friuli», fu chiamato a comparire davanti al TDP dopo l'udienza del 3 maggio nella quale era stato deciso il rinvio del processo per accogliere nuove disposizioni legislative<sup>396</sup>. Se in quell'occasione Valentinis fu accusato sia ai sensi degli articoli 81 e 265 del Codice penale (Disfattismo politico) che dell'articolo 58 del CPMG (Aiuto al nemico nei suoi disegni politici), con una commistione di riferimenti normativi sino a quel momento inedita, nell'«Atto di accusa per citazione direttissima» del 4 maggio 1945 il riferimento all'articolo 265 del Codice penale venne modificato con il richiamo all'articolo 1 del DLL del 22 aprile 1945, n. 142. Valentinis fu rinviato a giudizio per aver

in Udine, con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 14 settembre 1943 al 1° maggio 1945, in tempo di guerra, nella sua qualità di direttore responsabile e collaboratore diretto del giornale «Il popolo del Friuli» diffuso e comunicato notizie che sapeva false e tendenziose sulle operazioni belliche in corso contro la Germania, sulla situazione militare della lotta dei partigiani locali, sulla situazione politica ed economica dell'Italia liberata, deprimenti lo spirito pubblico e menomanti la resistenza della nazione di fronte al nemico; nonché di avere svolto una attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali; agendo nel primo e nel secondo caso, in seguito ad intelligenza e collaborazione col nemico (art 81 CP e 1 DLL del 22 aprile 1945, n 142 in relazione all'articolo 58 del CPM di guerra);

di avere, nelle superiori circostanze di tempo e di luogo, avvalendosi degli stessi mezzi, nella stessa qualità, pubblicamente vilipeso le formazioni partigiane, che erano le forze armate dello Stato (art. 81 e 290 CP)<sup>397</sup>.

Per la fretta di esaurire i procedimenti, questa ambiguità formale perdurò sino alla soppressione del TDP. Forse odorando che l'organismo giudiziario non avrebbe avuto vita lunga dopo l'arrivo degli Alleati, il procuratore di Stato firmò diversi atti di accusa che convocarono gli imputati a comparire il 5 maggio 1945; in alcune circostanze la data degli atti fu la stessa del giorno stabilito per celebrare il processo. Ciò avvenne nonostante risultassero evidenti le violazioni delle tutele degli imputati previste dalle norme di procedura penale e che, all'atto pratico, non sarebbe stato possibile celebrare tutti i dibattimenti in una sola giornata<sup>398</sup>.

In questo modo si registrarono ulteriori differenziazioni nella codificazione dei reati. L'«atto di accusa per citazione direttissima» di Giuseppe Coccolo, un giovanissimo milite repubblicano arrestato il 1° maggio 1945 per aver torturato e ucciso molti partigiani, fu compilato il 5 maggio e non attesta alcun riferimento alla legislazione contro i crimini fascisti. Con il solo cenno all'articolo 242 del Codice penale, Coccolo fu accusato di aver «portato le armi contro lo Stato, [essendo cittadino italiano] quale milite delle forze fasciste repubblicane»<sup>399</sup>; i sacchetti contestati a Gonars, Ruda e Castions furono ricondotti agli articoli 81 e 419, mentre gli episodi di omicidio, violenza e rappresaglia agli articoli 61, 72, 81, 575 e 577 del Codice penale<sup>400</sup>.

L'«atto di accusa per citazione direttissima» contro Nerino Cerovaz firmato anch'esso il 5 maggio 1945 attesta che il milite fu imputato di spionaggio a favore dei tedeschi e di aver preso parte a diversi rastrellamenti, chiamandolo a comparire dinnanzi al TDP con le stesse modalità di

---

<sup>396</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 4, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>397</sup> Ivi.

<sup>398</sup> Gli imputati citati in giudizio il 5 maggio 1945 furono Borsatti, Valentinis, Coccolo e Cerovaz.

<sup>399</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», doc. 6, Atto di accusa per citazione direttissima, 5 maggio 1945.

<sup>400</sup> Ivi.

Coccolo<sup>401</sup>. Il capo d'imputazione fu ricondotto all'articolo 247 del Codice penale sul favoreggiamento bellico riferito alle operazioni a danno dello Stato italiano, ma in un secondo tempo venne cancellato con un tratto di penna e sostituito con l'articolo 59 del CPMG e il DLL del 27 luglio 1944, n. 149<sup>402</sup>; fu la prima citazione del decreto nell'attività del TDP<sup>403</sup>.

Con la rilevante eccezione del caso Borsatti, le conseguenze derivanti dalla diversa codificazione dei reati non furono determinanti per tutti gli imputati nel brevissimo periodo. Il protrarsi del processo contro il tenente arruolato nelle SS sino alla tarda sera del 5 maggio<sup>404</sup> e l'intervento degli Alleati dopo l'esecuzione della condanna capitale, evitarono a Valentinis, Coccolo e Cerovaz di essere giudicati dal TDP. Effetti maggiori si videro in un secondo tempo, quando i tre furono giudicati dalla CAS; la Corte utilizzò il materiale probatorio raccolto in questa fase conservandone l'impostazione e l'impianto accusatorio. Tali fattori condizionarono l'esito dei dibattimenti; i processi contro Valentinis, Coccolo e Cerovaz furono infatti i primi a essere giudicati e portarono tutti a condanne severe<sup>405</sup>.

Pur tenendo presenti i limiti procedurali e contestuali evidenziati, sarebbe riduttivo pensare che l'attività della Commissione di Giustizia si sia limitata alle indagini e alla formulazione delle accuse che condussero a giudizio Odorico Borsatti e al rinvio a giudizio di pochi altri imputati. Non trascurabile, anche alla luce degli sviluppi dei procedimenti dopo la soppressione del Tribunale, fu il complesso dell'attività istruttoria svolta.

In questo contesto si registra molta confusione di metodi e intenti che si riverberò anche sul piano formale. E proprio questo elemento rappresenta una cartina di tornasole per comprendere la complessità del periodo. Se infatti la dicitura con la quale vennero verbalizzati gli interrogatori degli imputati non da adito a dubbi e attesta il ruolo di primo piano del «Procuratore di Stato presso il Tribunale del Popolo»<sup>406</sup>, si registrano diverse incongruenze formali che riguardarono le specificità dell'organo istituito dal CLN. Nel registro che contiene l'elenco dei procedimenti penali istruiti, registro utilizzato senza soluzione di continuità dalla CAS, compare l'intestazione: «Corte d'Assise del Popolo»; una dicitura in linea con le disposizioni del CLNAI – sebbene tali disposizioni fossero già sorpassate – ma non con quelle del CLN sino a questo momento applicate e con i DLL del Governo del sud<sup>407</sup>. Inoltre in alcuni documenti il riferimento al TDP venne sostituito da una dicitura inedita che metteva in relazione due istituzioni di fatto inconciliabili: «Corte d'Assise Straordinaria in funzione di Tribunale del Popolo»<sup>408</sup>.

A fronte di queste incongruenze formali la Commissione di Giustizia fece il possibile per incrementare il numero dei procedimenti istruiti facendo pubblicare alcuni articoli tra il 4 e il 5 maggio sul giornale «Libertà» nei quali invitava la popolazione a denunciare i reati fascisti e di collaborazione<sup>409</sup>. Raccomandando di compiere questo «dovere civico» con serietà e senza

---

<sup>401</sup> Ivi, fasc. 5/45 «Nerino Cerovaz», doc. 7, Atto di accusa per citazione direttissima, 5 maggio 1945.

<sup>402</sup> Cerovaz fu imputato di avere «in Udine, il giorno 11 marzo 1944, cioè in tempo di guerra, commesso fatti di spionaggio diretti allo scopo di favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato Italiano stesso, svelando al comando germanico l'esistenza di un comando partigiano e di un campo di lancio per rifornimenti aerei a Dolegna e provocando così due rastrellamenti, con lo spostamento del comando militare partigiano, l'inutilizzazione del campo di lancio, l'arresto di numerose persone e l'incendio di varie case, raggiungendo così l'intento». Ivi.

<sup>403</sup> ASUD, CAS, busta D.b. 1, Registri generali dei procedimenti penali.

<sup>404</sup> ASUD, CAS, busta E. d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>405</sup> Ivi, fasc. 2/45 «Federico Valentinis»; fasc. 3/45 «Giuseppe Coccolo»; fasc. 4/45 «Nerino Cerovaz».

<sup>406</sup> ASUD, CAS, busta D.c. 1, fasc. dei procedimenti istruttori.

<sup>407</sup> Un documento porta il timbro con la seguente dicitura: «Ufficio del Pubblico Ministero di Udine - Corte d'Assise del Popolo». Ivi.

<sup>408</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 8, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>409</sup> *Un invito della Commissione di Giustizia*, in «Libertà», 4 maggio 1945; *In tema di denunce alla Commissione di Giustizia*, in «Libertà», 5 maggio 1945.

abbandonarsi a rancori personali, la Commissione condannò il ricorso alle denunce anonime, che evidentemente arrivavano numerose sulla scrivania del procuratore<sup>410</sup>.

L'attività della Commissione proseguì anche dopo la sospensione del giudizio del TDP, quando il 6 maggio 1945 i magistrati del foro di Udine vennero informati dagli Alleati che erano in corso di emanazione le disposizioni per l'istituzione della CAS nella provincia friulana<sup>411</sup>. All'atto di costituzione dell'ufficio del pubblico ministero presso la CAS, i magistrati attestarono che confluirono tutti i centoquattro procedimenti e le denunce che erano pervenute alla Commissione<sup>412</sup>. È interessante notare che, oltre ai casi citati, nella documentazione acquisita erano contenuti già elementi preziosi per istruire i processi successivi; in molti verbali degli interrogatori condotti dalla Commissione di Giustizia comparvero per la prima volta i nomi dei principali collaboratori che vennero in seguito indagati e processati.

Se la maggior parte dei centoquattro procedimenti aperti dalla Commissione di Giustizia si conclusero con il rinvio a giudizio in CAS è opportuno fare riferimento ai procedimenti archiviati. Tale documentazione fornisce elementi preziosi per ricostruire il quadro generale e per comprendere con quali modalità fu svolto il procedimento istruttorio. Rispetto ai fascicoli aperti furono trentasei quelli archiviati poco tempo dopo d'istruzione. Tra questi si ritrovano i procedimenti contro persone arrestate nei giorni della liberazione senza accuse precise o sulla base del sospetto o della «voce pubblica». Altri fascicoli fecero riferimento a fatti gravi che cominciavano a emergere: vennero interrogate persone che vivevano o lavoravano a Palmanova e furono accusate di aver dato appoggio al fascismo repubblicano<sup>413</sup>. Tali accuse vanno messe in relazione al processo Borsatti e all'istruttoria condotta a carico di altri militi accusati di aver seviziato e ucciso molti partigiani nel centro di repressione della caserma "Piave" di Palmanova<sup>414</sup>. Allo stesso tempo furono fermati alcuni agenti di Pubblica Sicurezza, ufficiali dei reparti collaborazionisti, militi o civili che si sospettava avessero gravitato intorno ai Comandi tedeschi; furono fermati anche vecchi fascisti che avevano fatto parte degli organi del regime<sup>415</sup>.

La detenzione cui furono sottoposti poté durare diversi giorni. Seguiva l'interrogatorio e in qualche caso venivano allegati alcuni appunti sull'attività svolta durante la guerra. Dopo un breve colloquio e assunte poche informazioni, si procedeva al proscioglimento dell'indiziato che sostanzialmente era chiamato a rispondere del fatto di essersi compromesso con il fascismo prima e durante la guerra di liberazione. Veniva formulata una breve relazione nella quale si stabiliva l'innocenza del fermato. È interessante notare che furono fermati anche alcuni esponenti del movimento di liberazione ai quali fu chiesto di precisare la loro posizione<sup>416</sup>.

Nei giorni della liberazione furono fermate molte donne – ragazze, madri di famiglia, vedove – con l'accusa di aver collaborato con fascisti e tedeschi o essersi arruolate. Molte si erano fatte assumere con i più disparati compiti: cuoca, stenografa, segretaria o impiegata. La maggior parte era stata inquadrata nei reparti delle ausiliarie negli ultimi mesi del conflitto. La maggioranza delle sospettate dichiarò di aver sottoscritto l'arruolamento senza condividere gli intenti e i progetti dei nazi-fascisti, ma solo per percepire una forma di reddito, dato che molte erano rimaste sole e con figli e parenti da accudire. Molte donne dichiarano di essere state costrette a divenire ausiliarie per conservare il posto di lavoro<sup>417</sup>; dalle loro testimonianze emergono le difficoltà affrontate nel corso

---

<sup>410</sup> I lettori vennero informati che le denunce anonime non avrebbero avuto alcun seguito e che era necessario approntare una seria operazione di epurazione: «Per tutto questo si sono ormai creati organi competenti che dovranno esaminare e decidere in proposito. La nuova giustizia è già in funzione e procederà inesorabilmente contro i colpevoli». *Il problema della epurazione*, in «Libertà», 4 maggio 1945.

<sup>411</sup> TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> May 1946. ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>412</sup> Ivi.

<sup>413</sup> ASUD, CAS, busta D.c. 1, fasc. dei procedimenti istruttori, n. 8, 9, 29, 39.

<sup>414</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., pp. 36-76.

<sup>415</sup> ASUD, CAS, busta D.c. 1, fasc. dei procedimenti istruttori, n. 30, 47.

<sup>416</sup> Ivi, n. 23.

<sup>417</sup> Ivi, n. 24, 28, 31, 34, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 88.

della guerra<sup>418</sup>. La maggior parte di questi fascicoli furono archiviati rapidamente senza che venisse formulato il titolo di reato.

Le persone arrestate e detenute nei giorni della liberazione e scarcerate entro il 18 maggio 1945, data di costituzione della CAS di Udine, non solo tre. La prima venne liberata il 10 maggio, le altre due il giorno successivo. Maggiore fu il numero degli imputati scarcerati a partire del 18 maggio 1945, con l'inizio dell'attività del PM presso la CAS.

### *Il giudizio*

L'ultima e la più importante peculiarità del TDP di Udine fu il modo in cui celebrò i processi. La scelta di un particolare rito non significava solo il riferimento a una forma giuridica, ma rappresentava la sostanza di una proposta concreta e già posta in atto per ripensare il sistema giudiziario dopo l'esperienza della guerra e del fascismo<sup>419</sup>. L'obiettivo era dare un segnale forte che servisse da catarsi alle sofferenze della lotta di liberazione. Le modalità con le quali portare avanti il dibattito e giungere al giudizio erano poi un terreno di lotta politica dove mettere in atto le nuove istanze portate avanti dalla Resistenza.

In questo quadro rimaneva però l'esigenza di fare riferimento a un modello normativo preciso, stratificato e legittimato. Anche se diverse modifiche alle procedure erano ritenute opportune, era comunque necessario basare l'azione giudiziaria su un complesso normativo riconosciuto, che non si prestasse a critiche, usi strumentali non accettabili da altre istituzioni e dal senso comune e la cui azione potesse essere legittimata successivamente senza sollevare problematiche giuridiche e formali.

Per questi motivi il rito ricalcò in molte parti la procedura prevista per le Corti d'Assise. Pur mutuando tale disposizione dalla normativa del CLNAI e del Governo del sud, il CLN provinciale applicò le normative in modo originale, interpretando i provvedimenti adottati a livello nazionale. Si riconobbe infatti l'istituzione della Corte d'Assise, ma, dato che questa era stata progressivamente riformata durante il ventennio, si ritenne di doverla adattare per farla divenire quanto più possibile partecipata dal popolo. Pertanto venne adottato il modello della Corte d'Assise codificato negli anni Dieci del Novecento, facendo riferimento non solo all'istituzione come prevista nelle norme precedenti alle riforme fasciste, ma anche ignorando le disposizioni dei decreti legislativi successivi al 25 luglio 1943. In tal senso furono ristabilite le procedure previste dal CPP del 1913; ciò assunse un chiaro significato e connotò l'inizio del nuovo corso giudiziario con i provvedimenti emanati dai governi liberali più di trent'anni prima. La presa di posizione del CLN provinciale sembra sottolineare la volontà di non accettare i compromessi ai quali era sceso il Governo del sud per formulare i provvedimenti contro i crimini fascisti. L'ordinamento del TDP non mancava di esibire una singolare connotazione rivoluzionaria che si rispecchiava soprattutto nell'inappellabilità delle sentenze. Sullo stesso solco si rintraccia la possibilità di costituirsi parte civile nei dibattimenti<sup>420</sup>, a differenza di quanto avvenne per le CAS<sup>421</sup>. La struttura della Corte

---

<sup>418</sup> Per tutte valgano due esempi. Il primo fa riferimento a una donna che non percepiva la pensione di guerra del marito caduto in combattimento e che doveva provvedere a quattro figli; il secondo riguarda una ragazza che rappresentava l'unica forma di reddito della sua famiglia perché suo padre era prigioniero, il fratello era morto in guerra e la sua famiglia si ritrova piena di debiti. Ivi, n. 28, 34.

<sup>419</sup> Questi elementi si rintracciano anche nella stampa del periodo; dando conto del processo Borsatti un articolo di «Libertà» affermava: «Il Tribunale del Popolo ha iniziato sabato [5 maggio] la sua alta funzione di giustizia contro gli efferati crimini commessi contro gli interessi vitali del popolo italiano». *Una belva umana condannata a morte*, in «Libertà», 7 maggio 1945.

<sup>420</sup> Se ne trova prova nel verbale di dibattimento del processo Borsatti: «La signora Stroppolo Adele in Tempo, nell'interesse proprio e della propria figlia Tempo Vittorina dichiara di volersi costituire parte civile in questo processo relativamente alla imputazione di omicidio di Tempo Vittorio ascritta all'imputato e di essere assistita dall'avvocato Mario Pettorello». ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

d'Assise pre-fascista servì anche da riferimento per la selezione e per stabilire le funzioni dei giurati, per definire le competenze e il ruolo della presidenza, dell'accusa, della difesa e per attuare le modalità rituali del dibattimento<sup>422</sup>.

È pertanto interessante esaminare la procedura con la quale fu amministrato il giudizio. Sorvolando sulle prerogative dei giurati e del presidente alle quali si è già fatto cenno, è opportuno analizzare il ruolo dell'accusa e della difesa in fase dibattimentale. La «Pubblica accusa»<sup>423</sup> fu assunta in tutti i dibattimenti da Carlo Bertodo, il procuratore di Stato presso il TDP; Bertodo ebbe un ruolo di primo piano nella formulazione delle accuse, nella gestione del dibattimento e nell'assicurare un giudizio severo.

Gli imputati chiamati a comparire dinnanzi al TDP avevano la facoltà di presentare i propri mezzi di difesa<sup>424</sup>. Pur nella brevità con la quale furono applicate e notificate le disposizioni, furono accordate alcune garanzie basilari. Fu concessa la possibilità di scegliere il proprio difensore e in caso di impossibilità a provvedervi, fu designato un avvocato d'ufficio. Agli avvocati fu concesso di incontrare i loro assistiti in carcere per pianificare la strategia difensiva<sup>425</sup>, ma alla luce della complessità dei casi e del poco tempo a disposizione, poterono esercitare un margine d'azione limitato.

Il dibattimento si svolse secondo procedure e rituali coerenti e consolidati. Dopo che il presidente della Corte e l'ufficiale giudiziario dichiararono aperto il dibattimento, furono sentiti l'imputato e i testimoni accolti dal presidente. All'accusa spettava la facoltà di interrogare per primo l'imputato, poi sfilavano gli altri testimoni. La difesa e l'avvocato di parte civile poterono controinterrogare l'imputato e i testimoni e fu data la possibilità di replicare o di integrare quanto precedentemente affermato in merito alle accuse più gravi o agli aspetti non chiariti. In questa fase i giurati ebbero facoltà di rivolgersi, tramite il presidente della Corte, all'imputato, alle parti lese e ai testimoni per porre tutte le domande che ritenevano «utili all'accertamento della verità»<sup>426</sup>. Nel dibattimento compiutamente celebrato i giurati furono avvertiti di questa facoltà dopo l'interrogatorio dell'imputato, ma non sembra abbiano voluto servirsi della prerogativa loro concessa<sup>427</sup>.

Esaurita la fase dibattimentale si giunse a due scenari. Nel caso in cui emersero problematiche sull'assunzione delle normative e sulla citazione dei testimoni si formulò un'ordinanza di rinvio dell'udienza; tale circostanza si verificò nell'udienza del 3 maggio durante il processo Valentinis<sup>428</sup>. Nel caso in cui si ritenne di avere elementi bastevoli per acclarare le dinamiche dei fatti e le responsabilità dell'imputato, come avvenne nel processo contro Borsatti, si procedette al verdetto, fu stabilita la pena e fu redatta una sentenza che venne immediatamente eseguita<sup>429</sup>.

Se la procedura del primo caso non presentò elementi particolarmente complessi, ben più interessante risulta quella adottata per giungere al verdetto. Una volta assunte le testimonianze, il

---

<sup>421</sup> «Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è ammessa costituzione di parte civile». Art. 12, DLL del 22 aprile 1945, n. 142, articolo 12; G. Grassi, *Verso il governo del popolo*, pp. 324-328.

<sup>422</sup> Ivi.

<sup>423</sup> L'accusa fu definita anche «Pubblico Ministero» oppure «Pubblico Ministero rappresentato dal procuratore di Stato». ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>424</sup> Nei decreti di citazione direttissima si fece riferimento all'articolo 502 del CPP che ordina all'imputato di comparire all'udienza e gli ricorda che potrà presentare i suoi mezzi di difesa. Nel fascicolo del processo contro Borsatti compare una copia dell'atto firmata dall'avvocato d'ufficio Tiziano Tessitori. Ivi, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>425</sup> Come si riscontra nel processo contro Valentinis, alcuni legali divennero gli avvocati di fiducia nei successivi processi della CAS; gli avvocati designati d'ufficio, anche per la limitatezza del campione, furono solo due: gli avvocati Pettoello e Rotella. Ivi, Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945; fasc. 2/45 «Federico Valentinis», Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>426</sup> Questa procedura trova riscontro nell'articolo 442 del CPP del 1913.

<sup>427</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>428</sup> Ivi, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>429</sup> Ivi, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

pubblico ministero e le parti presentarono le richieste da sottoporre ai giurati. Il presidente formulò i quesiti e ne diede lettura; «il questionario viene redatto in foglio separato» e allegato al verbale processuale. Infine la parte civile svolse le sue conclusioni, il pubblico ministero pronunciò la requisitoria, la difesa propose la difesa dell'imputato<sup>430</sup>.

Terminata la discussione il presidente fece uscire il pubblico e «in presenza dei giurati, del P. M., del Segretario, dei difensori della Parte civile e dell'imputato» procedette alla deliberazione del verdetto<sup>431</sup>. Ad ogni giurato fu data una scheda per ogni questione o domanda, ai sensi dell'articolo 461 del CPP<sup>432</sup>; fu dovere di ciascuno risponde positivamente o negativamente ai quesiti sottoposti<sup>433</sup>. A differenza delle norme stabilite nel CPP del 1913 che prevedeva una serie precisa di disposizioni per favorire il verdetto – disposizioni sulle quali vi era molta letteratura<sup>434</sup> – nel processo del TDP si chiese di palesare l'opinione sulla colpevolezza dell'imputato in riferimento alle diverse imputazioni ascritte.

Il presidente, che oltre a condurre il dibattimento compilò la sentenza, non prese parte alla formulazione del verdetto<sup>435</sup>. Conclusa anche la fase della votazione il presidente e il segretario fecero lo spoglio delle schede e annunciarono il risultato; in seguito «tutte le schede, subito dopo lo spoglio, vengono distrutte»<sup>436</sup>. Deliberato e sottoscritto il verdetto, fu compito del presidente riaprire l'udienza e dare lettura del verdetto in pubblica udienza e alla presenza dell'imputato<sup>437</sup>. La parte civile e il «Pubblico Ministero» precisarono quale condanna proponevano; venne data la parola alla difesa e l'ultima osservazione fu riservata all'imputato.

Poi il presidente si ritirò per redigere le disposizioni della sentenza. Il processo si concluse con la lettura pubblica della condanna. Il pronunciamento della sentenza avvenne «In nome della legge»<sup>438</sup>. Anche in questo caso non vennero recepite le disposizioni del CLNAI che ordinavano di proclamare le sentenze «In nome del popolo italiano»; ma non vennero neppure accolte le disposizioni del Governo del sud che titolavano le sentenze «In nome di Umberto di Savoia Principe di Piemonte Luogotenente generale del Regno»<sup>439</sup>. Curiosamente la dicitura «In nome della legge» era utilizzata anche dal Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica in funzione nell'OZAK.

Pur nella complessità del rito, la documentazione dei procedimenti celebrati attesta diverse manchevolezze e alcuni limiti giuridici e procedurali<sup>440</sup>. Ciò riguardò innanzitutto la coerenza procedurale nella formulazione delle accuse, che variò tra imputato e imputato e comprese riferimenti normativi diversificati; riguardò poi la resa efficace ed esauriente dei casi presi in esame<sup>441</sup> poiché in fase dibattimentale mancò una precisa e scrupolosa esamina dei fatti che non consentì di ricostruire in maniera precisa la dinamica dei crimini e il contesto nel quale si consumarono. A pochissimi giorni dalla fine del conflitto non fu ritenuto necessario provare in maniera incontrovertibile ciò che in quel particolare contesto sembrava noto e certo; tale aspetto e la fretta con la quale si istruirono i procedimenti non resero completamente giustizia a coloro che

---

<sup>430</sup> Ivi.

<sup>431</sup> Ivi.

<sup>432</sup> Ivi.

<sup>433</sup> Ivi.

<sup>434</sup> C. Passerella, *La giuria penale in Italia dall'unita al fascismo* [Tesi di Laurea], Università degli Studi di Padova, Padova 2011, pp. 236-250.

<sup>435</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 224.

<sup>436</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>437</sup> Ivi.

<sup>438</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>439</sup> Dal maggio 1946 le sentenze delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise vennero proclamate in nome di «Umberto II re d'Italia».

<sup>440</sup> La magistratura fu soggetta a fortissime pressioni e cercò, in questa fase anche a scapito della concessione di alcune garanzie, di passare attraverso questo processo complesso augurandosi che questa fase si sarebbe conclusa velocemente.

<sup>441</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 39.

furono chiamati a rispondere dei loro crimini, ma non resero giustizia nemmeno alle vittime le cui storie vennero analizzate con rapidità e approssimazione.

Si registrarono inoltre alcune forzature che recarono danno alle tutele degli imputati. In particolare la ristrettezza dei termini procedurali anche nel caso di giudizio direttissimo, la mancanza di tempo per provvedere efficacemente ad approntare una linea difensiva, il mancato accoglimento di prove e testimonianze a discarico richieste dalla difesa in dibattimento e la complessità dei riferimenti normativi adottati per il giudizio non assicurarono sempre agli accusati di essere giudicati secondo la legge del tempo nel quale avevano commesso i reati. Va poi rilevata l'impossibilità di appellarsi o di formulare la richiesta di grazia per l'applicazione immediata della sentenza<sup>442</sup>.

Guardando ai singoli procedimenti si evidenziano ulteriori criticità. Il processo contro l'ex direttore de «Il Popolo del Friuli», pur rappresentando un evento esemplare per la notorietà dell'imputato, registrò un esito inatteso se si considera che la richiesta di rinvio per procedere a una più severa codificazione delle imputazioni che di fatto pose termine al dibattimento del 3 maggio e a ogni azione del TDP, provenne dalla pubblica accusa. Tale richiesta appare peculiare perché nel procedimento contro Borsatti celebrato solo due giorni dopo non si registrò alcuna traccia di queste problematiche e il giudizio fu condotto senza sollevare obiezioni di forma e senza fare riferimento ai provvedimenti varati dal Governo del sud<sup>443</sup>. Probabilmente anche in ragione delle raccomandazioni della Curia di Udine per la sorte dell'imputato<sup>444</sup>, si preferì passare la mano sul processo di una delle figure di relativo secondo ordine del collaborazionismo locale per attuare l'azione piena del TDP su altri imputati che si erano macchiati di reati più gravi prima che gli Alleati ponessero fine all'esperienza del Tribunale e prima che le CAS fossero ufficialmente istituite. Ancor più particolare è l'attestazione dell'ingerenza Alleata nel processo Valentinis; in calce al verbale di dibattimento si legge un'annotazione significativa:

[Valentinis] fu Rinviato a nuovo ruolo a seguito di disposizioni del Comando Militare Alleato, date verbalmente al Presidente. Udine 4/5/945<sup>445</sup>.

Nel procedimento contro Borsatti si rilevano ulteriori elementi per far luce sul ruolo dell'accusa, della difesa e su alcuni limiti nell'azione del TDP. Nel dibattimento non furono vagliati in modo approfondito molti dei punti emersi nelle brevi indagini; in particolare non furono acquisite le dichiarazioni dei testi chiamati a discarico e la documentazione portata dall'imputato che, anche se ragionevolmente non lo avrebbero scagionato completamente, ne avrebbero chiarito maggiormente la posizione. Inoltre furono tralasciati importati argomenti come i presunti rapporti di collaborazione fra Borsatti e alcuni esponenti della Resistenza osovana che non furono né ammessi agli atti, né debitamente ricostruiti e discussi alla luce dei capi d'accusa. Da questa vicenda emergono anche alcune criticità nel rito, alcune forzature formali e gli approcci peculiari nella scelta di ricostruire gli episodi oggetto delle accuse. Si evidenziano i condizionamenti ambientali e politici che influenzarono l'azione giudiziaria; in particolare si registra il desiderio del procuratore di Stato e del presidente del TDP di non prolungare i tempi del dibattimento, ma di procedere velocemente al giudizio e di non sollevare questioni che potessero essere fonte di imbarazzo o di attrito nel

---

<sup>442</sup> Se non furono adottate le normative del Governo del sud che concedevano il ricorso in Corte di Cassazione, non furono applicate nemmeno le disposizioni del CLNAI che concedevano all'imputato di presentare richiesta di grazia entro sei ore dalla sentenza e che su tale richiesta il CLN dovesse essere presa una decisione d'urgenza. Le disposizioni sulla grazia sono contenute negli articoli 31 e 32 del *Decreto per l'amministrazione delle Giustizie* varato dal CLNAI il 25 aprile 1945. *Decreto per l'amministrazione delle Giustizie*, in Segreteria del C.L.N.A.I. (a cura di), *Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazione per l'Alta Italia*, cit., p. 28.

<sup>443</sup> Cfr. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>444</sup> ACUD, Fondo Nuovi manoscritti, busta 810, fasc. Nell'ora attuale ottobre-dicembre 1944, n. 390 e 391, 30 aprile 1945.

<sup>445</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 9, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

movimento resistenziale, con la volontà di procedere rapidamente all'esecuzione delle disposizioni adottate.

Pur facendo emergere diverse ambiguità, l'azione del TDP restituisce il tentativo di rottura con il passato al fine di porre le istituzioni giudiziarie istituite dal CLN in contrapposizione con il regime. Ci si trova di fronte a un organismo connotato in modo marcatamente politico poiché non va dimenticato che l'obiettivo del Tribunale, più che amministrare la giustizia in modo formalmente ineccepibile, era assumere una funzione rilevante al compimento della lotta di liberazione. Alla luce di questi elementi il TDP di Udine, rappresentando uno degli strumenti attraverso i quali compiere la catarsi della guerra partigiana, costituisce uno degli elementi determinanti per comprendere lo sviluppo della giustizia di transizione in Friuli.

### *Il caso Valentinis*

Il procedimento contro l'ex direttore de «Il Popolo del Friuli» Federico Valentinis fu il primo caso istruito e portato a giudizio davanti al neo-costituito TDP. A Valentinis spetta non solo il poco invidiabile primato di essere il primo imputato giudicato a Udine dopo la fine della guerra, ma anche di essere il primo condannato dalla CAS del capoluogo friulano<sup>446</sup>.

Il caso Valentinis presenta peculiarità che consentono di gettare nuova luce sulla costituzione e il funzionamento del TDP. Questo caso rappresenta un tassello inedito nella storia di questa istituzione e la prima attestazione dell'attività propriamente giudiziaria; se sinora si riteneva che il TDP si fosse riunito solo per il processo contro Odorico Borsatti, la documentazione ha fatto emergere che nelle udienze del dibattimento contro Valentinis si realizzarono le operazioni costitutive e alcune procedure fondamentali assenti nelle carte del procedimento contro Borsatti. Nella stessa occasione vennero adottati provvedimenti determinanti per l'esistenza dell'organo giudiziario e furono fatti importanti riferimenti al sistema normativo. In secondo luogo l'istruzione del procedimento contro Valentinis, che fu rapidissima e condotta in modo sbrigativo, testimonia il modo di procedere e gli intenti dell'azione giudiziaria messa in atto dal CLN nei giorni successivi alla liberazione. Infine il procedimento presenta elementi inediti sulle procedure e il rito con il quale venne celebrato il processo. Anche l'esito del procedimento assunse caratteristiche peculiari: il dibattimento produsse un'ordinanza che non venne allegata a nessun volume di sentenze del Tribunale di Udine e che, anche per l'esito interlocutorio, venne inglobata nel fascicolo dell'imputato diventando parte dell'incartamento del successivo processo presso la CAS<sup>447</sup>.

Prima di procedere all'analisi della documentazione del fascicolo processuale è opportuno fornire alcuni dati sulla biografia dell'imputato. Nato a Udine il 12 settembre 1900, Federico Valentinis era residente nel capoluogo friulano. Giovanissimo prese parte come legionario all'impresa di Fiume e nel 1930 si iscrisse al Partito nazionale fascista; per tali motivi e per aver preso parte alla fondazione del Fascio gli venne riconosciuta la qualifica di squadrista<sup>448</sup>. Dal giugno 1939 al 25 luglio 1943 fu direttore de «Il Popolo del Friuli», il quotidiano del PNF in Friuli il cui motto era «Col Duce per il Duce». Valentinis fu rimosso dopo la caduta del fascismo, ma venne ricollocato alla direzione del giornale quando i tedeschi occuparono la regione. Rimase al capo della redazione sino agli ultimi giorni dell'aprile 1945.

Arrestato dai partigiani, fu tra i primi a essere interrogato e fu portato a giudizio per l'impegno profuso a favore della causa fascista e per l'appoggio dato ai tedeschi con il suo giornale

<sup>446</sup> L'iter giudiziario fu lungo e complesso; il 7 giugno 1945 Valentinis venne condannato dalla CAS a 6 anni e 8 mesi di reclusione alla libertà vigilata dopo scontata la pena, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza. Con sentenza del 17 aprile 1946 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibili i ricorsi dell'imputato e del pubblico ministero. Il 22 luglio 1946 la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine dichiarò estinto il reato per il quale era stato condannato per amnistia. ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 2 contro Federico Valentinis.

<sup>447</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis».

<sup>448</sup> Ivi, Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945.

nel periodo di occupazione; l'ampia visibilità che il suo ruolo gli garantiva fece in modo che il suo caso fosse percepito come esemplare per dare inizio al nuovo corso della giustizia.

### *L'istruttoria*

Federico Valentinis fu arrestato durante l'insurrezione che portò i partigiani a liberare Udine e venne tradotto nelle carceri di via Spalato il 1° maggio 1945. Nei giorni successivi furono svolte le indagini per accertare le sue responsabilità e per istruire il fascicolo necessario per condurlo a giudizio. Più che a una vera e propria fase istruttoria pare di trovarsi di fronte a una semplice e breve raccolta di testimonianze. La documentazione del fascicolo processuale che si può far risalire senza margine di dubbio alla fase compresa fra l'arresto e la convocazione a giudizio dinnanzi al TDP consta di pochi documenti e comprende essenzialmente l'interrogatorio dell'imputato, che risulta fra tutti il documento più rilevante. Se all'interno del fascicolo vi sono altre prove sull'attività di Valentinis come direttore del quotidiano – una decina di ritagli di giornale e altri documenti – non vi è modo di sapere con certezza se esse furono acquisite dal TDP o se furono assunte nelle indagini condotte dal pubblico ministero presso la CAS. Pur dovendo registrare la presenza di alcuni articoli contestati a Valentinis nell'interrogatorio condotto dal procuratore di Stato presso il TDP il 3 maggio 1945, nel verbale di dibattimento non si fece riferimento al materiale probatorio. Questo poté dipendere da due ordini di fattori che possono sussistere contemporaneamente: si può ritenere che nel brevissimo tempo intercorso fra l'arresto e la prima udienza non fu possibile raccogliere prove o testimonianze mentre si può ritenere che nel verbale di dibattimento non fu fatto cenno alle prove raccolte perché la discussione si orientò sugli aspetti formali della procedura.

L'interrogatorio all'ex direttore de «Il Popolo del Friuli» si svolse il 3 maggio 1945 presso le carceri giudiziarie di Udine e fu coordinato dall'avvocato Carlo Bertodo, «Membro del Comitato di Giustizia» con l'aiuto del segretario Mario Frongia<sup>449</sup>. L'esame dell'imputato si svolse nel corso della mattina; nelle prime ore del pomeriggio dello stesso giorno fu aperto il dibattimento del TDP nel quale Valentinis compariva come imputato e l'avvocato Bertodo quale rappresentante della «Pubblica Accusa»<sup>450</sup>.

Dopo aver dichiarato le proprie generalità, Valentinis espresse l'intendimento di nominare suo difensore l'avvocato Tiziano Tessitori, ma, come si legge nelle battute conclusive del verbale, cambiò rapidamente idea. Invece di Tessitori, noto avvocato ed esponente del Partito popolare, del quale Valentinis disse di sapere che non fosse mai stato fascista<sup>451</sup>, nominò l'avvocato Mario Pettoello che lo assistette in tutte le fasi successive e anche nel processo celebrato in CAS.

È quindi opportuno rilevare quali accuse gli vennero contestate poiché gli addebiti mossi in questa fase rappresentano la base sulla quale vennero formulate le imputazioni per rinviarlo a giudizio. Anche nella composizione terminologica, le accuse attestano espliciti riferimenti agli articoli del Codice penale richiamati per inquadrare i reati contestati<sup>452</sup>. Evidente è il riferimento all'azione di propaganda a favore del nazi-fascismo; a Valentinis fu contestato

[...] di avere, nella sua qualità di direttore del "Popolo del Friuli", dall'8.9.1943 al 28.4.1945, a mezzo di articoli da lui redatti e pubblicati, oppure dai quali aveva permesso la pubblicazione nella sua qualità di direttore responsabile, favorito la propaganda del nemico occupante, collaborato alla diffusione delle dottrine e dei principi del nazifascismo, nonché commesso, a mezzo della Stampa, fatti di propaganda per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato Italiano e dei

<sup>449</sup> Ivi.

<sup>450</sup> La prima udienza del TDP fu convocata alle 14.30 del 3 maggio 1945 presso il Tribunale di Udine. Ivi, doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>451</sup> Ivi, Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945.

<sup>452</sup> Come si vedrà a breve compaiono i richiami agli articoli 265 (Disfattismo politico) e 272 (Propaganda e apologia sovversiva o antinazionale) del CP del 1930.

suoi cobelligeranti, nonché, infine, di avere tentato di deprimere lo spirito pubblico e della popolazione nel territorio occupato<sup>453</sup>.

Le risposte di Valentinis alle accuse del procuratore di Stato Bertodo forniscono elementi per comprendere la psicologia dell'imputato e il suo reale impegno quale direttore dell'organo ufficiale del Partito fascista nel Friuli occupato. Valentinis confessò di essere stato direttore e responsabile del quotidiano e di essere iscritto al PNF dal 1° aprile 1930; ma precisò:

Non sono stato squadrista. Mi fu riconosciuta la qualifica di squadrista con retrodatazione della anzianità di fascista dal 12.9.1919 avendo io partecipato alla impresa di Fiume e alla fondazione del Fascio. Assunsi la prima volta la direzione responsabile del giornale il 1.6.1939 e la tenni fino al luglio 1943, quando poi ne fui dimesso d'autorità. Dopo l'invasione germanica ricevetti l'ordine dall'Ente Stampa di riassumere la direzione del giornale. Accettai, tanto più che mi ero già iscritto al P.F.R.<sup>454</sup>.

In questo quadro è interessante citare la precisazione sulle motivazioni di adesione al fascismo repubblicano e dell'impegno nella direzione del quotidiano:

Aderii al P.F.R. perché i miei sentimenti erano rimasti immutati e le mie convinzioni politiche altrettanto, dopo tutti gli eventi svoltisi in Italia nel 1943<sup>455</sup>.

Si attestano ulteriori ammissioni riferite all'attività di direttore, ai rapporti con i Comandi tedeschi e ancora alle convinzioni etiche e politiche. Questa volta le dichiarazioni furono accompagnate dal tentativo di ridurre le proprie responsabilità, di smarcarsi dalle direttive e dagli ordini superiori e di relativizzare l'apporto della propria collaborazione coi tedeschi:

Confesso di avere approvato la pubblicazione di tutti gli articoli comparsi sul giornale, siano quelli che venivano dall'Ente Stampa del Ministero della Cultura popolare, siano quelli della federazione fascista. Qualche articolo è stato scritto da me personalmente. Invece dichiaro di non aver approvato né condiviso le idee espresse in qualche articolo che ho dovuto pubblicare per imposizione dell'ufficio stampa del Deutche Berater.

Dichiaro formalmente di essere stato di idee e convinzioni fasciste, ma dichiaro altresì di non essere mai stato filotedesco. Perciò ammetto di avere diffuso le dottrine e i principi del nazifascismo, ma nego di aver favorito la propaganda del nemico occupante per il motivo sopra detto.

Credevo, quando assunsi la direzione del giornale, che si trattasse di una occupazione militare germanica ai fini della prosecuzione della guerra in comune fra la Germania e l'Italia. Non supponevo allora che la costituzione di un Litorale adriatico avulso dalla madre patria. Perciò ritenevo in buona fede che si potesse essere fascisti ma non collaborazionisti di un esercito invasore. Quindi pensavo che la pubblicazione del giornale da me diretto non costituisse un mezzo diretto a favorire con la propaganda le operazioni del nemico a danno dello Stato Italiano e dei suoi cobelligeranti e nemmeno costituisse mezzo per deprimere lo spirito pubblico nei territori occupati<sup>456</sup>.

L'ultima affermazione – nella quale spicca una formula che si ritrova spesso nelle giustificazioni dei collaborazionisti: «ritenevo in buona fede che si potesse essere fascisti ma non collaborazionisti di un esercito invasore» – risulta importante alla luce dei crimini contestati: il reato di *Disfattismo politico* previsto dall'articolo 265 del Codice penale sul quale presero forma le accuse prevedeva maggiore severità della pena se il fatto era commesso con propaganda o

---

<sup>453</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945.

<sup>454</sup> Ivi.

<sup>455</sup> Ivi.

<sup>456</sup> Ivi.

comunicazioni dirette a militari o se il colpevole aveva agito in seguito a intelligenza con il nemico<sup>457</sup>.

Per fare emergere altre circostanze attenuanti, Valentinis citò un argomento che fu un'altra costante delle memorie difensive degli imputati accusati di collaborazionismo: la collaborazione per motivi di necessità e per impedire che personalità estremiste occupassero ruoli chiave.

È vero che quando fu costituito il Litorale adriatico io rimasi al mio posto e non sentii la necessità di dimettermi. Premetto che sono povero e vivo soltanto del mio stipendio di giornalista. Non potevo perciò abbandonare la professione, per necessità avevo chiesto all'Ente Stampa il trasferimento ad altro quotidiano nel territorio della repubblica. Il trasferimento mi fu negato, facendomi presente che dovevo restare al mio posto per impedire che fossi sostituito da un direttore di nomina germanica<sup>458</sup>.

Come ultimo atto, l'imputato indicò due testimoni a conferma di quanto aveva dichiarato: Pietro Fortuna e Libero Bidischini.

Molte delle dichiarazioni dell'interrogatorio inchiodarono Valentinis alle proprie responsabilità e fecero emergere il ruolo giocato nel periodo di occupazione. Si ha ragione di credere che le dichiarazioni rese furono veritiere; le ammissioni che confermarono le accuse contestate furono circostanziate e vennero confermate integralmente dall'imputato anche nel processo celebrato dalla CAS<sup>459</sup>.

Va infine tenuto conto che, nonostante le risultanze emerse, dal punto di vista procedurale si registrarono diverse anomalie. All'esame dell'imputato non seguì un atto formale di accusa con la citazione a giudizio per direttissima; nella documentazione non vi è traccia di citazioni emanate entro il 3 maggio 1945, data in cui l'imputato comparve davanti al TDP<sup>460</sup>. Ciò fu dovuto alla brevità delle fasi preparatorie al giudizio e forse anche a causa della confessione resa che non lasciava adito a sospetti. Non si trova traccia neppure delle citazioni a giudizio dei testimoni chiamati a discarico. In pochissime ore Valentinis fu convocato dinnanzi al TDP appena costituito e fu dato inizio al dibattimento.

### *Il dibattimento*

La prima udienza del TDP nel processo contro Federico Valentinis fu convocata il 3 maggio 1945 alle ore 14.30; secondo il verbale redatto il «Tribunale del Popolo sito nei locali della Corte di Assise» fu retto dal magistrato Mario Boschian, che assunse la funzione di presidente. Erano presenti il «rappresentante la Pubblica Accusa nella persona del dott. Carlo Bertodo, Membro della Commissione di Giustizia» e il segretario Mario Frongia<sup>461</sup>.

Il capo d'imputazione fu formulato con riferimenti molto approssimativi; nel verbale del dibattimento si richiamarono gli «atti» del procedimento, senza recare ulteriori specificazioni e senza fare cenno agli articoli del Codice penale sulla base dei quali era stata codificata l'accusa<sup>462</sup>. Ciò nonostante si può ricavare un'ipotesi sulla formulazione e sui riferimenti normativi delle imputazioni dalle accuse contestate nell'interrogatorio, gli unici «atti» sicuramente riconducibili all'attività svolta entro le prime ore del pomeriggio del 3 maggio 1945, e, in modo parziale, dall'atto di citazione per direttissima compilato dal procuratore di Stato Bertodo il giorno

---

<sup>457</sup> Art. 265 del Codice penale.

<sup>458</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», Interrogatorio dell'imputato, 3 maggio 1945.

<sup>459</sup> Nell'interrogatorio del dibattimento celebrato dalla CAS Valentinis dichiarò: «Confermo l'interrogatorio reso al procuratore di Stato della Commissione di Giustizia il 3 maggio u.s.». Ivi, Processo verbale di dibattimento, 7 giugno 1945.

<sup>460</sup> L'unico atto di citazione direttissima presente e riferito all'attività del TDP fu stilato il 4 maggio 1945, dopo le udienze tenute il giorno precedente. Ivi, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>461</sup> Ivi, doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>462</sup> Ivi.

successivo al dibattimento sulla base delle risultanze dell'interrogatorio<sup>463</sup>. Dal confronto fra questi documenti si può ritenere che Valentinis venne accusato di aver fatto opera di propaganda a favore del nazifascismo contribuendo al deperimento dello spirito pubblico, di aver aderito al fascismo repubblicano e alla guerra al fianco della Germania, di aver vilipeso le formazioni partigiane attraverso le pubblicazioni del suo giornale e di aver commesso atti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato; tali reati si riferiscono agli articoli 265 e 272 del Codice penale, rispettivamente *Disfattismo politico* e *Propaganda e apologia sovversiva o antinazionale*, e all'articolo 58 del CPMG sulla collaborazione politica con il nemico; le pene previste arrivavano ai 15 anni di reclusione e all'ergastolo nel caso in cui il colpevole avesse agito in seguito a «intelligenza con il nemico»<sup>464</sup>.

Valentinis non fu presente alla prima udienza; si trovava detenuto nelle carceri di Udine e non fu possibile organizzare il suo trasferimento per ragioni logistiche. Quando l'ufficiale giudiziario dichiarò aperta la seduta, nel verbale fu annotato: «[l'imputato] non è comparso»<sup>465</sup>. Dopo aver preso atto dell'assenza, si procedette alla formazione del collegio dei giurati con le modalità riportate più sopra. Conclusa questa la fase e dopo che i giurati ebbero prestato giuramento, venne verbalizzato:

Indi il Presidente, non essendo stato ancora possibile far tradurre in udienza l'imputato che dovrà essere giudicato in stato d'arresto, avverte i Giurati che l'udienza sarà ripresa oggi alle ore 16 e li invita a ricomparire in tale ora<sup>466</sup>.

La seduta venne tolta e aggiornata. La seconda udienza si aprì alle 16.30 nei locali della Corte d'Assise. Il TDP fu presieduto da Mario Boschian e fu composto dagli stessi giurati che erano stati nominati in precedenza. La pubblica accusa venne rappresentata da Carlo Bertodo, assistito dal segretario Mario Frongia<sup>467</sup>.

A differenza di quanto accadde per l'udienza precedente, nel verbale del dibattimento fu attestata la partecipazione di Mario Pettoello quale avvocato difensore d'ufficio. Il legale non fu indicato come avvocato di fiducia come espresso dall'imputato nell'interrogatorio; Pettoello rimase il difensore designato d'ufficio anche dall'atto di citazione per direttissima redatto dal procuratore di Stato il giorno successivo<sup>468</sup>. Oltre alla definizione del suo ruolo, resta da chiedersi quale funzione potesse esercitare un avvocato nominato tanto velocemente, al quale si concedevano poche ore per esaminare il caso portato in giudizio. Appare evidente che il margine di manovra che poteva realisticamente gestire per difendere il proprio assistito fosse molto limitato.

Le imputazioni per le quali Valentinis venne rinviato a giudizio non vennero riportate neppure nel verbale della seconda udienza che riporta: «Imputato come in atti»<sup>469</sup>.

Nonostante la presenza delle stesse indeterminate modalità, nella seconda udienza si registrarono due cambiamenti sostanziali. Il primo riguardò l'imputato: questa volta Valentinis fu presente; assistito dal proprio avvocato, era stato tradotto nella sede del Tribunale. Il secondo cambiamento si registrò nella definizione dell'organo giudiziario; rispetto a poche ore prima l'intestazione «Tribunale del Popolo di Udine» del verbale scomparve per essere sostituita da un'attestazione più equivoca: «Corte d'Assise Straordinaria in funzione di Tribunale del Popolo»<sup>470</sup>. Questa indicazione sinora inedita appare in contraddizione con i provvedimenti disposti e attuati

---

<sup>463</sup> Il documento è ampio e articolato e sarà analizzato nel dettaglio a breve; il testo della citazione a giudizio fu corretto e tagliato per adattarlo alle disposizioni attuate il 3 maggio 1945 dal TDP, ma più probabilmente la revisione fu compiuta nel periodo successivo dai magistrati della CAS per uniformarlo ai parametri dei DLL.

<sup>464</sup> Art. 265 del Codice penale.

<sup>465</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 6, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>466</sup> Ivi.

<sup>467</sup> Ivi, doc. 8, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>468</sup> Ivi, doc. 4, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>469</sup> Ivi, doc. 9, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>470</sup> Ivi.

sino a quel momento dal CLN e dagli stessi organi del TDP; con ogni probabilità può essere ricondotta al tentativo di ricordare le disposizioni adottate dal Governo del sud per conferire legittimità all'organo predisposto dal CLN provinciale.

Una volta aperto nuovamente il dibattimento non si procedette a redigere il verbale delle generalità dell'imputato e della sue dichiarazioni sulle accuse contestate; non si vagliarono altre testimonianze o si verificarono le prove acquisite, ma si passò a discutere della questione formale della procedura con la quale procedere al giudizio. Pur tenendo presente che ciò ci verifico anche in ragione del fatto che questo fu il primo procedimento vagliato dal TDP, va sottolineato che le questioni formali sollevate non ebbero strascichi nell'attività successiva e rappresentarono un *unicum*. Appena aperto il dibattimento il procuratore Bertodo formulò esplicitamente i riferimenti normativi sulla base dei quali attuare il giudizio:

Il rappresentante la Pubblica Accusa dichiara che intende contestare all'imputato i reati di cui agli art. 265 u. c. C. P. e 58 C. P. M. di guerra<sup>471</sup>.

Tale elemento costituisce un riferimento importante per comprendere il funzionamento del Tribunale: per la prima volta appare formalmente il riferimento agli articoli di legge sulla base dei quali procedere a giudizio. Ma il procuratore aggiunse:

[si] fa inoltre presente che, essendo state emanate, dal Governo Democratico Italiano, nuove norme circa la persecuzione dei reati commessi dagli appartenenti all'ex P.F.R., norme che sanciscono pene più severe di quelle che impostano i reati oggi contestati all'imputato e il cui testo non è finora pervenuto alla autorità competente, si rende necessario disporre il rinvio del processo ad altra udienza. Chiede perciò che il dibattimento venga differito di 48 ore<sup>472</sup>.

Alla richiesta dell'accusa di posporre il processo per procedere a un più severa formulazione delle accuse e, verosimilmente, per formulare un giudizio più severo, la difesa replicò chiedendo di ammettere la testimonianza delle persone richiamate nell'interrogatorio reso la mattina stessa:

La difesa dichiara di disinteressarsi della richiesta di rinvio e chiede che il Presidente disponga la citazione per la nuova udienza che verrà fissata, di due testi dedotti a difesa dall'imputato nel suo interrogatorio e precisamente del ing. Fortuna Pietro e di Bidischini Libero<sup>473</sup>.

Il procuratore di Stato Bertodo non ebbe nulla da eccepire e non si oppose alla citazione dei testi<sup>474</sup>. Si venne rapidamente all'epilogo. Il presidente del Tribunale Boschian formulò la seguente ordinanza:

ritenuta la necessità di disporre il rinvio del dibattimento perché il P.M. possa portare le accuse in ordine alle nuove norme emanate dal Governo Italiano, sentiti il P.M. e la difesa ordina il differimento del dibattimento al 5 maggio 1945 ore 14, diffidando i giurati a ricomparire in tale giorno e ora e ordina altresì citarsi per la nuova udienza i due testi a difesa<sup>475</sup>.

Il presidente ordinò alla forza pubblica di ricondurre l'imputato in carcere e di tradurlo nuovamente in Tribunale il 5 maggio per prendere parte alla nuova udienza della causa. Il dibattimento fu chiuso alle ore 17. L'ultimo atto fu la formulazione del decreto di citazione dei

---

<sup>471</sup> Ivi.

<sup>472</sup> Ivi.

<sup>473</sup> Ivi.

<sup>474</sup> Ivi.

<sup>475</sup> Ivi.

testimoni Fortuna e Bidischini, chiamati a comparire «davanti al Tribunale del Popolo sito presso la Corte di Assise per essere sentiti come testi i processo contro Valentinis»<sup>476</sup>.

L'esito del dibattimento appare inatteso stanti le premesse e il contesto. È interessante notare che la richiesta di rinvio per procedere a una più severa codificazione delle imputazioni che di fatto pose termine al dibattimento e a ogni azione del TDP, provenne dall'accusa. L'istanza per concedere tempo e uniformare il procedimento alle norme del Governo del sud appare poi singolare alla luce dei provvedimenti adottati sino a quel momento e in considerazione del fatto che il DLL del 22 aprile 1945 n. 142 che regolava l'istituzione delle CAS e stabiliva i riferimenti normativi per procedere al giudizio era già stato recepito dal CLN provinciale nella seduta del 29 aprile 1945<sup>477</sup>. La richiesta dell'accusa appare peculiare perché nel procedimento contro Borsatti celebrato solo due giorni dopo la pronuncia del rinvio per il caso Valentinis non venne richiamata e il giudizio fu condotto senza sollevare obiezioni formali o fare riferimento ai provvedimenti del Governo del sud<sup>478</sup>.

Nella scelta del procuratore di Stato Bertodo di proporre il rinvio e la riformulazione dei capi d'imputazione pesarono dunque altri fattori? Dietro la facciata di ricorrere a provvedimenti più severi, si nasconde il tentativo di prendere tempo o assicurare un trattamento di favore all'imputato? Rimanendo nel campo delle ipotesi poiché nella documentazione non vi sono elementi sufficienti per un giudizio compiuto, si può ipotizzare che vi siano stati due ordini di motivazioni che portarono a un così rapido rinvio del processo. In primo luogo possono aver pesato le raccomandazioni per la sorte di Valentinis indirizzate dall'arcivescovo di Udine monsignor Nogara al Comando del CVL di Udine citate in precedenza; il 30 aprile 1945 Nogara raccomandò ai partigiani di non lasciarsi andare a violenze indiscriminate e li spronò a portare avanti un'azione giudiziaria basata sulle norme del diritto al fine di non alienarsi le simpatie della popolazione dopo la liberazione<sup>479</sup>.

Va inoltre considerato che il caso Valentinis, pur rappresentando un episodio noto e grave nel panorama del collaborazionismo friulano, non si riferiva a fatti gravissimi di sangue o di repressione del movimento partigiano. Tenendo in considerazione il contesto dei giorni della liberazione, i crimini dei quali era accusato non erano efferati come quelli contestati ai fascisti che venivano arrestati nelle stesse ore; contestualmente erano al vaglio del TDP i procedimenti contro Odorico Borsatti, Giuseppe Coccolo e Nerino Cerovaz, tutti militari imputati di aver compiuto numerosi omicidi, torture e aver combattuto cruentamente contro i partigiani. Probabilmente si preferì passare la mano sul processo a una delle figure di relativo secondo ordine del collaborazionismo locale per attuare l'azione piena del TDP su altri imputati che si erano macchiati di reati gravi prima che gli Alleati ponessero fine all'esperienza dell'organismo giudiziario e prima che le CAS fossero istituite. Non è improprio pensare che vi fosse coscienza che il TDP avrebbe avuto vita breve e che si preferisse lasciar correre nel caso Valentinis, anche alla luce dell'interessamento della curia friulana, evitando che "scappasse il morto" in un caso ritenuto di minore gravità, con l'obiettivo più ambizioso di esercitare l'azione giudiziaria su imputati il cui giudizio potesse assumere maggior significato politico ed esemplare per la popolazione. Cosa che avvenne puntualmente nel processo contro Borsatti.

Con l'ordinanza del 3 maggio 1945, l'iter processuale del caso Valentinis di fronte al TDP ebbe il suo sviluppo naturale nella formulazione di un nuovo capo d'imputazione e con la compilazione della citazione a giudizio «per direttissima». Tale fatto non ebbe conseguenze trascurabili nell'economia generale del procedimento, in particolare quando questo fu trasferito e preso in esame dalla CAS. Il giorno successivo alle udienze il procuratore Carlo Bertodo firmò un

---

<sup>476</sup> Ivi, doc. 5, Decreto di citazione di testimone, di perito o di custode di cose sequestrate, 3 maggio 1945.

<sup>477</sup> I. Domenicali, *Il C.L.N.P. di Udine attraverso i suoi atti e documenti*, cit., p. 219.

<sup>478</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>479</sup> ACUD, Fondo Nuovi manoscritti, busta 810, fasc. Nell'ora attuale ottobre-dicembre 1944, n. 390 e 391, 30 aprile 1945.

atto di accusa molto circostanziato e articolato<sup>480</sup>. La copia del documento conservata nel fascicolo di Valentinis attesta la presenza di diverse correzioni e riduzioni che con ogni probabilità si devono agli adattamenti ai quali il testo fu sottoposto nel periodo successivo alla sua prima stesura. È infatti probabile che alcune sezioni furono tagliate nelle settimane successive alla fine dell'esperienza del TDP, al momento di codificare il reato per portare a giudizio Valentinis di fronte alla CAS.

Analizzando l'«Atto di accusa per citazione direttissima» redatto il 4 maggio 1945 nella sua interezza, si ricava che il documento comprese una sintesi delle imputazioni presenti nel dibattimento, delle accuse e delle circostanze emerse nell'interrogatorio del 3 maggio 1945. È plausibile che il testo fu composto sulla base delle norme che si pensava di adoperare per il giudizio dell'udienza del 3 maggio e sulla base delle disposizioni prese dall'ordinanza del giorno precedente.

L'atto di accusa si compone di quattro capi d'imputazione; il primo e il terzo, citati integralmente in precedenza, compaiono con poche modifiche anche nell'imputazione del processo celebrato dopo poco più di un mese dalla CAS. Nel primo capo d'imputazione, riferito all'attività quale direttore de «Il Popolo del Friuli», il termine temporale della collaborazione venne modificato portando la data dal 28 aprile al 1° maggio 1945; tale cambiamento fu compiuto probabilmente per far coincidere la fine della sua opera di collaborazione con la liberazione di Udine da parte dei partigiani; ciò avvenne nonostante l'ultimo numero del quotidiano reperibile porti la data del 25 aprile 1945. Anche la conclusione del testo del primo capo d'imputazione venne modificata; l'originale stesura «agendo nel primo e nel secondo caso, in seguito a intelligenza col nemico» fu sostituita da questa formula: «agendo nel primo e nel secondo caso, in seguito a intelligenza e collaborazione col nemico»<sup>481</sup>. Ancor più rilevanti appaiono i riferimenti alle norme riportati sotto la frase citata; il richiamo agli articoli «81 e 265 u. p.» del Codice penale fu modificato facendo cenno agli articoli «81 C.P. e 1 DLL del 22 aprile 1945, n. 142 in relazione all'articolo 58 del CPM di guerra», con chiaro riferimento alla legislazione prevista dalle disposizioni del Governo del sud<sup>482</sup>.

Se il terzo capo d'imputazione non venne modificato<sup>483</sup>, il secondo e il quarto vennero cancellati con un semplice tratto di penna. Queste due imputazioni meritano un breve approfondimento. Il secondo capo d'accusa codificava infatti un reato grave; Valentinis venne accusato:

di avere nelle superiori circostanze di tempo e di luogo [previste dal primo capo d'imputazione], e avvalendosi degli stessi mezzi, nella stessa qualità, fatto propaganda per distruggere e deprimere il sentimento nazionale, sostenendo la collaborazione attiva col nemico invasore, l'adesione al ribelle Governo Fascista Repubblicano, la partecipazione della guerra a fianco della Germania contro le Nazioni cobelligeranti dello Stato Italiano (art. 81 e 272 p. cap. C. P.)<sup>484</sup>.

---

<sup>480</sup> ASUD, CAS, busta E. d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 4, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>481</sup> Ivi.

<sup>482</sup> Valentinis fu imputato di avere «a) in Udine, con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 14 settembre 1943 al 28 aprile [modificato in: 1° maggio] 1945, in tempo di guerra, nella sua qualità di direttore responsabile e collaboratore diretto del giornale «Il popolo del Friuli» diffuso e comunicato notizie [integrazione: che sapeva] false e tendenziose sulle operazioni belliche in corso contro la Germania, sulla situazione militare della lotta dei partigiani locali, sulla situazione politica ed economica dell'Italia liberata, deprimenti lo spirito pubblico e menomanti la resistenza della nazione di fronte al nemico; nonché di avere svolto una attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali; agendo nel primo e nel secondo caso, in seguito a intelligenza col nemico (art. 81 e 265 u. c. C. P.) [modificato in: e collaborazione col nemico (art 81 CP e 1 DLL del 22 aprile 1945, n 142 in relazione all'articolo 58 del CPM di guerra)]; [...]». Ivi.

<sup>483</sup> Valentinis fu imputato «c) di avere, nelle superiori circostanze di tempo e di luogo, avvalendosi degli stessi mezzi, nella stessa qualità, pubblicamente vilipeso le formazioni partigiane, che erano le forze armate dello Stato. (art. 81 e 290 CP)». Ivi.

<sup>484</sup> Ivi.

Il riferimento normativo fu ricondotto al reato di *Propaganda e apologia sovversiva o antinazionale*, ma risultano maggiormente significative le attestazioni terminologiche riferite all'esperienza della Repubblica Sociale italiana che, definita un governo «ribelle», pongono l'accento sull'illegittimità dell'esperienza saloina e sulla continuità dell'unica istituzione statale legittima: il 4 maggio 1945 tali aspetti assumevano un chiaro significato politico e legittimavano le istituzioni che stavano mettendo in atto i procedimenti giudiziari contro quanti avevano collaborato con l'RSI e con la Germania nazista.

Anche il quarto capo d'imputazione presenta caratteristiche peculiari. Attesta il reato di collaborazione politica ai sensi dell'articolo 58 del CPMG e si inquadra come un riferimento alla normativa del Governo del sud dipendente delle disposizioni dell'ordinanza del 3 maggio 1945. Probabilmente questo capo d'imputazione venne eliminato perché poteva essere compreso nel primo e perché al suo interno erano contenuti cenni al secondo, già cancellato. Al capo contraddistinto con la lettera «d») venne accusato:

di avere, nelle superiori circostanze di tempo e di luogo, avvalendosi dei mezzi e delle qualità di cui alla lettera a) della rubrica, propagando le istigazioni riportate nella lettera b) della rubrica, commesso una serie di fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano (art. 81 C. P.; comune e art. 58 C.P.M.)<sup>485</sup>.

Il documento si conclude con l'ordine di comparizione dell'imputato per il 5 maggio 1945. Il procuratore Bertodo gli intimò di

Comparire avanti a questo Tribunale del Popolo, alla udienza del 5 maggio p.v., alle ore 14, per rispondere dei delitti sopra specificati avvertendolo che potrà presentare i suoi mezzi di difesa all'udienza stessa<sup>486</sup>.

Infine fu riportato l'ordine di citare i testimoni Bidischini e Fortuna e di dare comunicazione dell'atto al difensore d'ufficio, l'avvocato Pettoello<sup>487</sup>. Lo stesso giorno, verosimilmente poche ore dopo la stesura del documento, l'ufficiale giudiziario notificò a Valentinis in carcere l'atto di citazione<sup>488</sup>.

Il documento non ebbe conseguenze sul piano pratico. Se la logica suggerisce che il dibattimento non venne celebrato per il protrarsi del procedimento contro Borsatti tenutosi nello stesso giorno e conclusosi a tarda sera e per il fatto che il giorno seguente gli Alleati posero termine all'esperienza del TDP, altri elementi suggeriscono che Valentinis non sarebbe comunque stato processato. In calce al verbale del dibattimento del 3 maggio 1945 si legge una frase singolare che testimonia quanto fosse influente l'azione dagli Alleati negli organi giudiziari messi in funzione dopo la liberazione; a fronte dei provvedimenti già adottati, fu annotato che Valentinis andava

Rinviato a nuovo ruolo a seguito di disposizioni del Comando Militare Alleato, date verbalmente al Presidente. Udine 4/5/945<sup>489</sup>.

Questa attestazione, singolare e posta in atto con forzature formali evidenti, suggerisce che nella gestione del procedimento si seguì il principio di opportunità. Pur se l'imputato rimase in stato di arresto e poche settimane dopo comparve dinnanzi alla CAS che lo condannò a una non lieve

---

<sup>485</sup> Ivi.

<sup>486</sup> Ivi.

<sup>487</sup> Ivi.

<sup>488</sup> In calce al documento fu scritto: «Dichiaro io sott. Ufficiale Giud. del Tribunale di Udine di aver notificato copia del su esteso atto a Valentinis Federico detenuto nelle locali Carceri, citandolo a comparire nel luogo giorno e ora sopra indicati mediante consegna fatta nelle mani proprie del medesimo. Udine, li 4 maggio 1945. L'Ufficiale Giudiziario».

Ivi.

<sup>489</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 9, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

pena detentiva, rimangono aperte diverse questioni sulle quali allo stato attuale delle ricerche non si posseggono elementi sufficienti: perché l'interessamento degli Alleati fu così marcato nel caso Valentinis? Perché essi non seguirono la stessa politica il giorno successivo, al momento del processo contro Borsatti?

### *Il caso Borsatti*

Il procedimento contro Odorico Borsatti fu l'unico fra quelli aperti dalla Commissione di Giustizia e giunti sulla scrivania del procuratore di Stato a compiere l'intero iter procedurale dalla fase istruttoria, al dibattimento, al pronunciamento del verdetto, alla formulazione e all'esecuzione della sentenza. Il procedimento lasciò tracce profonde in tutte le fasi restituendo molti elementi per l'analisi dell'organizzazione e del funzionamento del TDP<sup>490</sup>.

In questa sede verranno tratteggiati brevemente i fatti che videro Borsatti assumere un ruolo di primo piano nella repressione del movimento di liberazione in Friuli<sup>491</sup> per metterli in relazione con le dinamiche e le modalità proprie del procedimento penale, un aspetto sinora trascurato dall'indagine storica. Questo particolare approccio permette di proporre alcune riflessioni sulle fonti giudiziarie e sui criteri per interpretarle. Partendo dal caso Borsatti si tenterà di ragionare intorno al tema dell'azione del TDP nella ricostruzione dei fatti operata nei giorni della liberazione e intorno ai meccanismi del giudizio per indagare secondo quali principi etici, giuridici e politici furono stabilite le responsabilità e comminate le pene.

Prima di procedere all'analisi del procedimento è opportuno fare brevemente cenno alla biografia dell'imputato e all'attività svolta durante il conflitto. Odorico Borsatti nacque a Pola il 13 giugno 1921<sup>492</sup>. Suo padre Rodolfo era presidente e direttore amministrativo del Capanificio Istriano, uno stabilimento industriale che aveva fondato assieme ai cognati Francesco Scopinich e Giacomo Scracin. Sua madre Alice Scracin era figlia del noto imprenditore polese Giacomo Scracin<sup>493</sup>. Se poco è noto sulla formazione di Odorico Borsatti e sulla sua istruzione<sup>494</sup>, è assodato che nel corso della guerra prestò servizio nel reggimento lancieri "Novara" con il grado di tenente di cavalleria in servizio permanente effettivo. Borsatti inoltre conosceva la lingua tedesca<sup>495</sup>; dopo l'8 settembre 1943 divenne interprete e aiutante del generale Emilio Canevari<sup>496</sup> e lo seguì a Berlino

---

<sup>490</sup> Il fascicolo del procedimento contro Odorico Borsatti, al pari delle sentenza pronunciata dal TDP, venne accorpato nella documentazione della CAS. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti».

<sup>491</sup> Tali episodi sono stati analizzati da Irene Bolzon. I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., pp. 36-76.

<sup>492</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti, Stato civile dell'imputato, 4 luglio 1945.

<sup>493</sup> Rodolfo Borsatti nacque il 13 marzo 1882 e morì il 14 maggio 1941. Alice Scracin nacque il 30 novembre 1890 e morì il 5 novembre 1971.

<sup>494</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli. Il processo Borsatti e i crimini commessi alla Caserma "Piave" di Palmanova*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 39, 2008, pp. 61-84.

<sup>495</sup> Borsatti parlava correntemente il tedesco sin dall'infanzia. I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 37.

<sup>496</sup> Felice Bellotti così descrive le vicende occorse a Borsatti dopo l'8 settembre 1943: «A ventidue anni, quando si è un po' incoscienti e si possiedono un po' di quattrini, la vita è bella, qualunque cosa accada. Di questa opinione doveva essere, il 10 settembre 1943, il ten. Odorico Borsatti, del Reggimento Lancieri Novara, mentre, a cavallo, saliva le rampe che portano al Terminillo. Due giorni prima, a tarda sera, il colonnello comandante il reggimento, aveva diviso fra i suoi ufficiali la cassa reggimentale e tutto era stato finito, ognuno se ne era andato per i fatti suoi, a seconda delle proprie necessità o delle proprie idee. Il ten. Borsatti era dell'Italia del Nord, quindi inforcato il cavallo e si diresse verso settentrione. [...] Al ten. Borsatti, tutto sommato, la tragedia nazionale interessava relativamente e, dato che parlava il tedesco, non aveva paura di essere fatto prigioniero. Mentre saliva il Terminillo, l'unico problema che assillava la sua mente era come sbarcare il lunario. I biglietti da mille che aveva in tasca presentavano una soluzione provvisoria e lo sapeva. Forse è per questo che, appena giunse a destinazione, si mise a giocare. Aveva una maledetta sfortuna e, dopo aver perso sin l'ultima lira, lasciò sul tappeto verde il cavallo e poi la sella. Alla fine, quando vide svanire anche l'ultima speranza di fare un buon colpo che gli avrebbe permesso di attendere in splendido ozio lo svilupparsi degli avvenimenti, egli partì per Roma, dove si presentò al ministero della Guerra. Il Maresciallo Graziani chiamava a raccolta ed egli aveva pensato che, ufficiale di carriera, non era del tutto fuori di posto se andava a fare la guerra. Egli era certamente un tipo ameno e un capo scarico, ma era anche coraggioso e in altri tempi sarebbe stato un

nella missione per arruolare gli internati italiani nell'esercito della RSI<sup>497</sup>. Borsatti tornò in Italia quando le trattative fallirono ed espresse il rifiuto a continuare il servizio nell'esercito repubblicano; nel luglio del 1944 venne posto in stato d'arresto, ma poco dopo fu rimesso in libertà.

Dopo un breve periodo di convalescenza si ripresentò in servizio. Secondo la sua testimonianza di fronte all'alternativa di tornare a Berlino o arruolarsi nelle SS, maturò la scelta di venir inquadrato nelle *Waffen-SS*<sup>498</sup>. In breve fu destinato al comando di un plotone dalla *Waffen-Gebirs (Karstjäger)-Brigade der SS*, un reparto composto da soldati tedeschi e italiani.

Alla fine dell'estate del 1944 Borsatti venne inviato alla caserma "Piave" di Palmanova. Qui, con il grado di *Waffen-Obersturmführer der SS*<sup>499</sup>, comandò un *Reiter-Zug*, un plotone a cavallo, costituito da circa quaranta soldati<sup>500</sup>. Il reparto svolse operazioni di addestramento, ma Borsatti, con alcuni suoi uomini e altri militi appartenenti ai reparti fascisti, collaborò strettamente con il Comando delle *SS/Polizei* comandato dall'*SS-Hauptsturmführer* Herbert Pakebusch. L'attività di repressione del movimento partigiano fu condotta attraverso rastrellamenti, arresti, violenze indiscriminate, torture ai prigionieri ed esecuzioni sommarie<sup>501</sup>.

Nel dicembre 1944, Borsatti fu trasferito con il suo *Reiter-Zug* a Venzone e successivamente a Colloredo di Montalbano. In questa zona fu impegnato principalmente in missioni di pattugliamento. Tra la fine del marzo e l'inizio dell'aprile 1945 partecipò con il suo reparto all'operazione *Winterende* nella selva di Tarnova. Nelle ultime settimane del conflitto il plotone venne trasferito a Latisana, luogo nel quale si sciolse<sup>502</sup>. Borsatti scelse di consegnarsi ai partigiani di Udine che lo arrestarono e lo processarono il 5 maggio 1945; la sera stessa eseguirono la condanna a morte che era stata comminata dal TDP.

Borsatti fu giudicato dal TDP in ragione di diversi fattori; pesarono le caratteristiche della collaborazione prestata, la gravità dei crimini commessi, la sua personale posizione e le modalità con le quali fu arrestato. Non vanno dimenticati il contesto del periodo e la posizione assunta da CLN e dai reparti partigiani nei confronti dell'imputato e in riferimento al più ampio programma di attuazione della giustizia contro i criminali nazifascisti nei giorni della liberazione. Il tenente Borsatti infatti era una figura nota e questo elemento, seppur non da solo, ebbe un peso rilevante nel caratterizzare la sua vicenda processuale. La sua condotta e le gesta compiute durante il conflitto, in particolare nella zona di Palmanova, erano conosciute alla popolazione e già durante la guerra l'ufficiale era ritenuto il mandante e l'esecutore materiale di crimini efferati contro civili e

---

eccellente soldato di ventura, con tutti gli inerenti pregi e difetti. Era quasi sera, quando si presentò nell'anticamera del Maresciallo Graziani per far sapere che c'era anche lui in quel piccolo mondo in ebollizione. Non conosceva nessuno, ma poco se ne curava. Si accorse che lo ascoltavano sì e no e, chissà mai perchè disse che parlava tedesco. - Come? - chiese l'ufficiale superiore che stava di fronte a lui - Lei parla tedesco? - Sì. Lo parlo. Sin da bambino. L'altro afferrò il telefono. - Canevari? Senti, ho trovato chi fa per te, un tenente di cavalleria che sa il tedesco. Così è risolto il problema. Te lo porti come interprete in Germania. Mise giù il microfono e, soddisfatto, afferrò la penna. Scrisse accuratamente le generalità del nuovo ufficiale, gli disse che da quel momento era in forza al Quartiere generale del Maresciallo Graziani, come ufficiale addetto al colonnello Canevari, che l'indomani sarebbe partito per la Germania. F. Bellotti, *La Repubblica di Mussolini*, Zagara, Milano 1947, pp. 85-86.

<sup>497</sup> Sulla trattativa del generale Canevari si veda L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, cit., pp. 73, 75, 77.

<sup>498</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>499</sup> Il grado *Waffen-Obersturmführer der SS* corrisponde a quello di *SS-Obersturmführer* poiché il suffisso *Waffen* indicava un volontario di etnia non tedesca. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 494.

<sup>500</sup> Scrisse Eugenio Morra nel suo diario confidenziale: «[Borsatti] incominciò a frequentare le migliori famiglie del vicinato, ambientandosi nella zona. Destava dei sospetti ma non si riusciva a capire a cosa mirasse. D'improvviso spuntarono a Palmanova circa 40 SS e il Borsatti [. . .] ne assunse il comando. Trasformò la caserma in una specie di ceka con prigionieri e reticolati e vi si insediò. Aveva circondato la caserma da un robusto reticolato, perfino il portone d'ingresso oltre a una robusta guardia armata aveva due reticolati, uno avanti sulla strada e uno all'esterno; sul rovescio delle Caserme, verso i bastioni, oltre al reticolato aveva collocato parecchie mine antiuomo». AORF, busta I 2, fasc. 63 bis, doc. 2.

<sup>501</sup> D. Virgili, *La fossa di Palmanova*, cit., pp. 50-54, 199.

<sup>502</sup> IRSML FVG, Fondo Friuli, busta CXIII, fasc. 4608.

partigiani<sup>503</sup>. Molti lo ritenevano uno dei maggiori responsabili dell'exasperazione del conflitto che aveva prodotto innumerevoli violenze sugli arrestati, sfociate anche in fucilazioni sommarie. Borsatti era noto ai servizi di informazione e ai Comandi partigiani che conoscevano il suo ruolo nei reparti tedeschi e l'attività svolta nella repressione antipartigiana: le operazioni alle quali partecipò portarono alla morte e alla cattura di molti resistenti e allo smantellamento delle loro strutture. Come dimostra l'*Allegato 1 al Bollettino settimanale d'informazioni n. 26 del 26 dicembre 1944*, il servizio di informazioni partigiano, le informazioni raccolte sul suo conto lo definivano

un «criminale di guerra» che «a Palmanova ha sottoposto a tortura numerosi patrioti della Bassa Friulana spargendo il terrore nella plaga. Si trasferì, nel dicembre 1944, a Resia col suo squadrone di 100 individui che egli stesso chiamava le sue jene<sup>504</sup>.

Va poi considerato che i GAP della Bassa friulana ritenevano di aver un conto aperto con Borsatti e desideravano vendicare i compagni che erano stati uccisi cruentamente nel corso del conflitto. Come riporta Bolzon,

Più volte inoltre Gelindo Citossi e Ilario Tonelli avevano tentato di organizzare degli agguati con lo scopo di catturare Borsatti e avviare così trattative con i responsabili della SIPO per la scarcerazione dei propri compagni che scontavano le loro pene nel fondo delle carceri della regione, sperando così con una prova di forza di rallentare per lo meno il ritmo operativo del centro [di repressione di Palmanova]<sup>505</sup>.

Se questi elementi costituirono i presupposti e la base per istruire rapidamente il procedimento che lo fece comparire davanti al TDP il 5 maggio 1945, un ulteriore elemento determinante si rintraccia nelle modalità della sua consegna ai partigiani. Borsatti venne preso in custodia prima che la città di Udine fosse liberata; egli stesso dichiarò di aver preso contatto con il Comando delle formazioni partigiane “Osoppo-Friuli” il 27 aprile 1945<sup>506</sup> e il giorno successivo fu arrestato a Udine nei pressi del Tempio Ossario; la volontarietà del suo gesto trova eco nelle note della sentenza nella quale si afferma che il tenente «si costituì»<sup>507</sup>.

Questi elementi fanno emergere diversi interrogativi; per quali motivi Borsatti decise spontaneamente di consegnarsi nonostante fosse conscio che già dal mese di marzo il CLN stava indagando sui crimini commessi a Palamanova<sup>508</sup>? Perché, data la gravità delle accuse che gli sarebbero state contestate anche in ragione dell'arruolamento nelle formazioni tedesche, decise di prendere contatto con le formazioni partigiane e di consegnarsi prima della fine del conflitto? Pur tenendo presente un certo grado di imprevedibilità rispetto alle conseguenze della decisione presa, è plausibile che Borsatti, in mancanza di alternative più convenienti, ritenesse che i contatti che aveva avuto modo di tessere con le formazioni osovane – rapporti che saranno analizzati compiutamente a breve – potessero garantirgli un margine di trattativa e una relativa sicurezza nei giorni caotici della fine del conflitto. In questa sede va sottolineato che la scelta di mettersi a disposizione dei partigiani alla fine di aprile concesse al TDP il margine temporale d'azione per concludere l'iter istruttorio e procedere al giudizio.

Non va dimenticato che Borsatti fu ritenuto a più livelli un personaggio scomodo e ambiguo. Oltre all'azione di repressione antipartigiana svolta, nel corso del conflitto cercò di prendere contatto con parte delle formazioni e tentò, anche nei giorni in cui venne arrestato, di far leva sui punti di debolezza del movimento resistenziale friulano per accreditarsi come un interlocutore credibile e già da tempo in contatto con esponenti di spicco della Resistenza. Il suo obiettivo era

<sup>503</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 37.

<sup>504</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Borsatti - criminale di guerra».

<sup>505</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 75.

<sup>506</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>507</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>508</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

alleggerire la propria posizione e ridurre la gravità delle accuse che gli venivano contestate ridimensionando le proprie responsabilità; si può ritenere che pensasse che, nella difficile posizione nella quale si trovava, vantare una collaborazione coi partigiani, o con almeno con una parte di essi, lo avrebbe posto al riparo da gravi conseguenze e avrebbe fatto guardare al suo caso con indulgenza o con un occhio di riguardo.

Resta da considerare ancora un punto. Perché fu giudicato proprio Borsatti e perché solo nel suo caso si scelse di andare sino in fondo? Nel maggio 1945 Borsatti era un giovane ufficiale di quasi 24 anni, comandante un plotone di SS; pur avendo un ruolo importante nella repressione antipartigiana e pur avendo commesso molti e gravi crimini, non era il solo collaborazionista a essersi macchiato di reati infamanti e non rivestiva alte cariche militari. Pur dovendo considerare che nella prassi sia più semplice procedere rapidamente e con severità al giudizio di imputati di relativa secondaria importanza rispetto alle personalità più altolocate, la lista delle persone da imputare per le loro responsabilità politiche e militari che i partigiani si riservavano di sottoporre a giudizio comprendeva già in quelle fasi molti dei personaggi più in vista che avevano preso parte attiva e rivestito ruoli di comando nel regime e durante l'occupazione.

Ciò nonostante va considerato che Borsatti fosse il collaborazionista più importante che si trovava a disposizione della Commissione di Giustizia nei giorni della liberazione; tra coloro che erano stati arrestati, Borsatti aveva commesso i crimini più gravi e sul suo conto erano stati raccolti elementi sufficienti per istruire un processo che potesse essere celebrato rispettando le norme giuridiche stabilite dal CLN<sup>509</sup>. Le sue azioni inoltre erano note alle forze partigiane, in particolare a quelle della Bassa friulana, e alla popolazione. Il fatto di essere una figura scomoda e ambigua, non dotata di consistenti mezzi economici e legami sociali in regione, lo rendeva sacrificabile e allo stesso tempo esemplare per dare corso alla nuova giustizia. Per la somma di tutti questi fattori si ritenne che il suo processo sarebbe stato significativo e utile alla causa resistenziale.

Per le caratteristiche proprie della vicenda, il caso Borsatti era funzionale a legittimare l'azione giudiziaria approntata dal CLN e a rendere evidente che le forze partigiane erano le sole rappresentanti del legittimo Stato italiano, impegnate attivamente e con sacrificio nella lotta per liberare il territorio nazionale dall'invasore straniero e da tutti i suoi collaboratori. Nell'azione del TDP fu posto rilievo al fatto che Borsatti rappresentasse agli occhi del movimento resistenziale e dell'opinione pubblica il prototipo del collaborazionista; nel processo fu evidenziato che avesse tradito il proprio paese per arruolarsi con i tedeschi, e fra questi proprio con le SS, i reparti più fanatici e temuti; l'illegalità della collaborazione politica e militare risultava così in tutta la sua gravità. In secondo luogo fu sottolineata la portata dei crimini commessi contro i partigiani con particolare attenzione agli arresti, alle condizioni di detenzione, alle violenze e alle uccisioni<sup>510</sup>. Borsatti fu additato come il responsabile della morte di due fra i più noti partigiani della Bassa friulana, Silvio Marcuzzi "Montes" e Severino Stacul "Lupo", e di aver compiuto violenze particolarmente brutali sulle persone arrestate.

Tuttavia dalle accuse formulate in questa fase mancarono una serie di episodi che non fu possibile ricostruire e che quindi non giunsero al processo. I motivi furono diversi: l'impossibilità di ricostruire l'episodio, nel caso di un evento non noto agli inquirenti perché non ancora denunciato, la limitatezza delle prove raccolte e delle testimonianze acquisite, la velocità con la quale fu condotto il procedimento istruttorio.

### *L'istruttoria*

Odorico Borsatti fu arrestato il 28 aprile 1945 nei pressi del Tempio Ossario; come dichiarò nel primo interrogatorio, gli venne concesso lo status di «prigioniero di guerra a disposizione del

---

<sup>509</sup> I primi procedimenti istruiti riguardarono Odorico Borsatti, Federico Valentinis, Nerino Cerovaz e Giuseppe Cocco. Ivi, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti»; fasc. 2/45 «Federico Valentinis»; fasc. 4/45 «Giuseppe Cocco»; fasc. 5/45 «Nerino Cerovaz».

<sup>510</sup> ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

C.L.N. di Udine»<sup>511</sup>. Nelle ore successive fu condotto in una villa poco distante dal luogo di culto dove passò la notte «sotto buona guardia». Il mattino del giorno seguente venne trasferito a San Daniele del Friuli e, dopo una breve permanenza in un'abitazione privata, fu consegnato al Comando dei carabinieri dove rimase detenuto in camera di sicurezza.

Al fine di procedere rapidamente all'istruzione del procedimento, la raccolta delle prove e delle dichiarazioni dell'imputato cominciò subito dopo l'arresto. In queste fasi le note informative raccolte dai partigiani durante la guerra vennero acquisite agli atti del procedimento istruttorio e assunsero il valore di prova a carico dell'imputato<sup>512</sup>. Inoltre il 2 maggio 1945, alle ore 18, Borsatti venne condotto nelle carceri di via Spalato a Udine per essere interrogato<sup>513</sup>. Sulle prime fasi della detenzione e il primo interrogatorio il partigiano Severino Feruglio "Aiace", presente a questi fatti, ha scritto:

Ordinai che fosse slegato, ormai era finito, non poteva nuocere. Iniziai a interrogarlo sulla sua attività. Ad un certo momento, vedendomi incerto sulla tastiera della macchina da scrivere disse: «Tu non sai scrivere a macchina. Dà qua che faccio io». Lo accontentai. Proseguimmo così fino al termine di quella formale procedura. Impassibile, egli rispondeva alle mie domande e scriveva. Man mano che emergevano le sue grosse responsabilità più volte lo interruppi per proporgli una difesa d'ufficio: «Ti procuro un avvocato perché sono troppi i reati che ti verranno contestati». [Borsatti rispose] «Mi difendo da solo. Non ho bisogno dell'avvocato»<sup>514</sup>.

Nelle ore successive vennero verbalizzate le prime dichiarazioni rese dall'imputato su sollecitazione dei partigiani che lo avevano preso in custodia. Alle ore 21 di mercoledì 2 maggio 1945 Odorico Borsatti compilò un memoriale nel quale diede per la prima volta la sua versione sui fatti di cui era stato protagonista. Questo documento fu il primo testo acquisito nel fascicolo processuale come deposizione dell'imputato<sup>515</sup> e risulta estremamente interessante poiché attesta la linea difensiva adottata nelle fasi iniziali del procedimento.

Il documento testimonia il modo di procedere e gli interessi manifestati in quel momento dalla Commissione di Giustizia; in particolare si nota l'attenzione per i rapporti che Borsatti dichiarò di aver tessuto con le formazioni partigiane osovane durante il conflitto. Sorprende rilevare che nel memoriale i riferimenti alle operazioni antipartigiane compiute a Palmanova – alcuni dei crimini più gravi per i quali era stato arrestato e veniva sottoposto a giudizio – occupino solo una manciata di righe alla fine del testo. Le informazioni sul ruolo militare, le azioni di rappresaglia, gli omicidi e le violenze inflitte a partigiani e civili, vennero assunte solo successivamente, nell'interrogatorio del 3 maggio 1945<sup>516</sup>. Tale modo di procedere dimostra una gerarchia di interessi assai significativa. Al medesimo tempo si apprende che fra le prime informazioni che Borsatti desiderò comunicare a quanti lo avevano arrestato, lo detenevano e stavano indagando, vi erano per evidenti ragioni di opportunità i legami con le formazioni partigiane.

Nel memoriale del 2 maggio 1945 Borsatti riportò precise informazioni sui rapporti con le formazioni "Osoppo-Friuli" facendo risalire i primi contatti all'interrogatorio che egli stesso aveva condotto a due osovani catturati: gli ufficiali Eugenio Morra "Ottavio" e Carlo Dessi "Simeone". Borsatti dichiarò di aver compreso in tale occasione il dualismo che caratterizzava le relazioni fra le formazioni garibaldine e osovane e affermò di aver annotato questi dati nel verbale dell'interrogatorio consegnato con una relazione ai suoi superiori. Scrisse:

Il primo contatto con l'Osoppo l'ho avuto nel mese di novembre 1944 a Palmanova in occasione dell'arresto del Colonnello Morra e del Colonnello Dessi, ritenuti a quell'epoca comandanti

<sup>511</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>512</sup> Ivi, «Borsatti - criminale di guerra».

<sup>513</sup> Ivi.

<sup>514</sup> P. Visentin, *Romano il Mancino e i Diavoli Rossi*, Kappa Vu, Udine 2002, p. 51.

<sup>515</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>516</sup> Ivi, Verbale della Commissione di Giustizia e dei Patrioti dell'ordine, 3 maggio 1945.

rispettivamente di una divisione e di una brigata nella bassa Friulana. In quella occasione ho avuto modo per la prima volta di constatare in seno alle forze partigiane il profondo dualismo tra le formazioni Osoppo e quelle Garibaldi. Ambedue gli arrestati mi dichiararono in sede di interrogatorio che uno degli scopi della unificazione dei due comandi era quella di tenere più sotto controllo le forze Garibaldine che si dimostravano le più pericolose e turbolente per il buon vivere in Friuli. Ambedue erano esponenti di latifondismo e nobiltà friulana. Prima di poter ulteriormente approfondire la questione i due arrestati mi furono sottratti, durante una mia breve assenza dal comando superiore, e fui solamente pregato di inoltrare la traduzione del primo interrogatorio e una relazione personale<sup>517</sup>.

Borsatti dichiarò che le copie dei verbali degli interrogatori furono consegnate ai patrioti al momento del suo arresto; tale documentazione però non è presente nel fascicolo processuale che pure avrebbe dovuto raccogliere anche questo materiale.

Nel memoriale Borsatti omise di precisare per ovvie ragioni di convenienza che giunse a interrogare Eugenio Morra, ex colonnello dell'esercito, osovano, membro del CLN provinciale, del CINPRO (Centro Informazioni Provinciale) e comandante del Comando unico "Garibaldi-Osoppo" nella pianura friulana, e Carlo Dessì, suo vice e collaboratore<sup>518</sup>, dopo che Silvio Marcuzzi "Montes" gli aveva fornito sotto tortura alcune informazioni sulla loro attività<sup>519</sup>.

In merito al dualismo fra le formazioni partigiane cui Borsatti si riferisce è plausibile ritenere che nel loro interrogatorio Morra e Dessì calcarono la mano sulla componente anticomunista degli osovani per alleggerire la propria posizione. Fu sulla base dell'ostilità al comunismo – aspetto che con ogni probabilità Borsatti sentiva vicino alla propria sensibilità – che gli osovani non subirono maltrattamenti. A questo proposito Irene Bolzon aggiunge una considerazione: «Ma pare che il clima di intesa venutosi a creare andasse nella direzione di un vero e proprio accordo» che prevedeva anche un miglior trattamento dei partigiani osovani detenuti o fermati dal reparto del Borsatti<sup>520</sup>. Bolzon rintraccia in questo episodio uno dei primi contatti fra il tenente e alcuni esponenti osovani, contatti che portarono a concessioni e fecero di Borsatti un interlocutore nella gestione di situazioni particolari, come le trattative per la liberazione di alcuni detenuti o la gestione dei rapporti per evitare rappresaglie e violenze sulle popolazioni nei paesi che registravano la presenza di partigiani<sup>521</sup>. In questo quadro articolato appare scontato che, nel momento di stendere un testo che servisse alla propria difesa, Borsatti, ben consapevole delle responsabilità che derivavano dal ruolo rivestito e dalle azioni svolte, cercasse di vantare rapporti consolidati con il movimento di liberazione<sup>522</sup>. Nel memoriale citò poi un ulteriore incontro con gli esponenti osovani avvenuto nel marzo del 1945.

La seconda volta provocai io un contatto con la divisione Osoppo nella quale zona (Collaredo di Monte Albano) prestavo servizio; allo scopo di provocare una inchiesta da parte del Comitato di Liberazione di Udine sui fatti attribuitimi a Palmanova. Questo avvenne circa nel mese di marzo del 1945 tramite il parroco di Collaredo<sup>523</sup>.

---

<sup>517</sup> Ivi, «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>518</sup> G. Gallo, *La Resistenza in Friuli*, cit., pp. 134, 140-144.

<sup>519</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>520</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 55.

<sup>521</sup> Ibidem.

<sup>522</sup> Scrive Irene Bolzon: «Gli osovani avevano goduto dell'appoggio fornito da Borsatti per la gestione di alcune situazioni particolarmente rischiose, facendo leva sulla sovrapposibilità degli obiettivi perseguiti dalle due parti: da un lato Borsatti aveva ben compreso i rischi ai quali la sua attività lo aveva esposto, dall'altro troviamo i patrioti dalla "Osoppo", che avevano preferito, allo scontro, la strada dell'intermediazione e dell'accordo con gli occupanti, al fine di proteggere le loro comunità da tutto ciò che per loro rappresentava una minaccia, a prescindere dal fatto che si trattasse delle feroci rappresaglie dei nazifascismi o le, ai loro occhi, incaute e pericolose azioni di partigiani comunisti. Non si può parlare alla luce dei documenti ritrovati di collaborazionismo o di marcate simpatie, ma di una convergenza di interessi che andava a intersecare le parti opposte dello schieramento, un'intermediazione che si rilevava necessaria per il raggiungimento degli scopi che ciascuna delle due parti si era prefissata di conseguire». I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., pp. 63-64.

<sup>523</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

In quel periodo Borsatti ebbe contatti con don Paschini, il parroco di Colloredo di Montalbano<sup>524</sup> e risulta degno di attenzione il suo desiderio di prendere posizione su quanto accaduto a Palmanova pochi mesi prima: non si comprende infatti quale vantaggio potesse ricavare provocando «una inchiesta» sui crimini da lui stesso perpetrati. È poco plausibile che Borsatti, nell'imminenza della fine del conflitto, pensasse che l'unica possibilità di uscire dalla sua complessa situazione fosse fare apertamente i conti con le forze della Resistenza, confidando però di affidarsi al giudizio e alla «tutela» della sola componente osovana. Certamente la via per trovare una soluzione di compromesso sarebbe stata stretta e accidentata. Forse anche in ragione di questi fattori e per la carenza di altre prospettive, Borsatti cercò di far emergere la propria volontà di non sottrarsi al confronto e la disponibilità a collaborare.

Tornando alla memoria redatta il 2 maggio si apprende che il tenente dichiarò di aver fatto pressioni perché non venissero fucilati alcuni partigiani della «Osoppo».

Nel corso di questi contatti (due o tre in tutto) fui sollecitato a intervenire per evitare la fucilazione di patrioti catturati dalle SS nelle ultime azioni nella zona di Buia, Treppo Grande, ecc.

Aiutato dall'eccellenza Arcivescovo di Udine, che lavorava nella stessa direzione, riuscii rimandando trattative, persuadendo i Comandi responsabili tedeschi dell'inutilità di questo nuovo sacrificio di vite umane a far graziare alcuni e fare rimandare l'esecuzione degli altri già condannati a morte del Tribunale Speciale. Le pressioni fatte su di me si riferivano principalmente ai prigionieri dell'Osoppo<sup>525</sup>.

Se queste dichiarazioni rappresentano un ulteriore tentativo di *captatio benevolentia*, va precisato che i contatti fra Borsatti e l'arcivescovo Nogara fecero riferimento alla richiesta del prelado affinché il tenente si interessasse alla liberazione di Severino Feruglio, il partigiano che nei giorni della liberazione fu tra i primi custodi della detenzione del tenente<sup>526</sup>. In questa attività non si riscontra un rapporto privilegiato fra Borsatti e Nogara; in quel periodo l'arcivescovo scrisse a molti Comandi tedeschi e fascisti per raccomandare la scarcerazione di quanti erano stati arrestati per i più disparati motivi.

È invece interessante notare che nel memoriale Borsatti fece riferimento allo sviluppo della vicenda di Feruglio asserendo di essere venuto in contatto con «Aurelio», don Ascanio De Luca, uno degli esponenti di spicco del movimento osovano. Borsatti dichiarò che prima di arrestare Feruglio chiese ad «Aurelio» alcune informazioni sul partigiano e disse che il sacerdote gli avrebbe fatto i nomi di alcuni compagni di Feruglio dichiarando che apparteneva alla «Garibaldi» e che fra loro non vi erano buoni rapporti<sup>527</sup>. Da queste dichiarazioni emerge il desiderio di rendere evidente l'appoggio e l'aiuto concreto ai partigiani osovani e di essere stato con loro in stretti contatti, ma si evidenzia anche il tentativo di gettare il seme del sospetto sull'operato di alcune figure di spicco della resistenza osovana. Tali elementi torneranno in fase dibattimentale. In questa sede va rilevato che attestare la presenza di ulteriori rapporti con i partigiani servì a Borsatti a confermare il carattere non sporadico della «collaborazione» con la «Osoppo»<sup>528</sup>.

Sulla base di questi elementi Borsatti affermò di aver preso contatto il 27 aprile 1945 con tre esponenti di primo piano della Resistenza osovana: Candido Grassi «Verdi», don Ascanio De Luca

---

<sup>524</sup> Dal dicembre 1944 il Comando della *Waffen-Gebirgs (Karstjäger)-Brigade der SS* si trovava a Colloredo di Montalbano. Presso l'Archivio Osoppo della Resistenza in Friuli sono conservate le corrispondenze fra don Paschini e Borsatti. AORF, busta B 1, fasc. 10, doc. 2. I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 57.

<sup>525</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>526</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 58.

<sup>527</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>528</sup> A Treppo Grande Borsatti ebbe diversi colloqui con don Luigi Baiutti; pur non potendo affermare che i loro contatti fossero amichevoli e cordiali, il parroco si fece tramite per la scarcerazione di alcuni paesani e si prodigò per evitare rappresaglie. AORF, busta D 1, fasc. 7, doc. 16.

“Aurelio” e Giovan Battista Caron “Vico”. Affermò poi di aver avuto un compito importante nella mediazione per la liberazione dei prigionieri ancora detenuti nelle carceri di Udine. Borsatti scrisse:

Mi sono presentato venerdì 27 aprile tramite il parroco di Luzzana al Comando dell’Osoppo, dal Comandante Verdi, Aurelio e Vico, ai quali rifeci la mia domanda fatta già tempo fa ad Aurelio. Essi scrissero una lettera al Comitato di Liberazione di Udine invitandomi a prendere la risposta a Udine il giorno dopo al Tempio Ossario alle 15. Nella lettera era contemplata la liberazione dei carcerati di Udine, per i quali si temevano rappresaglie dell’ultimo momento, per mia mano a un gruppo misto di guastatori osovani e garibaldini. Il giorno 28 mi presentai al Tempio Ossario dove la risposta non era ancora pervenuta. Approfittai del tempo libero per fare un sopralluogo alle carceri per studiare meglio la situazione dato che avevo intenzione di fare un colpo la sera stessa. Al mio ritorno al Tempio Ossario alle 17 la situazione era già precipitata che il comandante Mario mi consigliò di mettermi in borghese, per evitare incidenti, e poco dopo mi dichiararono prigioniero di guerra [...] <sup>529</sup>.

Borsatti affermò inoltre che la sua attività contro i partigiani si era limitata ai mesi di ottobre e di novembre del 1944; nel periodo successivo era stato trasferito e aveva cercato di attuare una convivenza coi partigiani.

La mia attività antipartigiana si limita alla seconda metà di ottobre e al mese di novembre in Palmanova. Durante i miei quattro mesi di permanenza a Colloredo di M. Albano era creato una specie di modus vivendi tra me e la brigata della Osoppo di quella zona in modo da evitare danni e rastrellamenti che finivano sempre a scapito della popolazione civile <sup>530</sup>.

Queste furono le prime dichiarazioni rese da Borsatti e la prima linea difensiva adottata. Vi si legge il tentativo di confondere la propria posizione, di sfumarla per renderla meno esposta; allo stesso tempo si riscontra il tentativo di far emergere dubbi, ambiguità e sospetti fra le formazioni partigiane per trarre vantaggio da quella che l’imputato pensava essere la loro maggiore debolezza.

Nel verbale dell’interrogatorio condotto dalla Commissione di Giustizia il giorno successivo, 3 maggio 1945, trovarono spazio argomenti diversi. In primo luogo fu redatta una lista dei crimini contestati all’imputato. La Commissione di Giustizia presieduta dall’avvocato Carlo Bertodo in qualità di «Sostituto Procuratore di Stato» <sup>531</sup>, contestò a Borsatti

[di] aver appartenuto a Formazioni Militari di uno stato in guerra contro lo Stato Italiano esercitandovi Comandi e funzioni direttive; [...] aver portato le armi contro Formazioni Militari dello Stato Italiano; [...] aver proceduto a esecuzioni illegali di Patrioti e di cittadini; [...] avere seviziato prigionieri di guerra e arrestato civili a sua disposizione <sup>532</sup>.

Borsatti confessò i primi due reati (essersi arruolato e aver combattuto contro lo Stato Italiano), ma negò di aver commesso gli altri crimini. Poi dichiarò di essere cittadino italiano, un’affermazione che aggravava la sua posizione alla luce dei reati confessati:

Sono cittadino italiano in quanto nato in territorio italiano, da padre cittadino italiano <sup>533</sup>.

Come si vedrà analizzando il dibattito, in un secondo momento Borsatti smentì questa affermazione. Poi l’imputato fornì alcuni elementi sulla sua biografia; affermò che l’8 settembre 1943 si trovava in servizio come tenente di cavalleria e che con tale grado passò all’esercito della

---

<sup>529</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>530</sup> Ivi.

<sup>531</sup> Ivi, Verbale della Commissione di Giustizia e dei Patrioti dell’ordine, 3 maggio 1945.

<sup>532</sup> Ivi.

<sup>533</sup> Ivi.

RSI; i dati sulla militanza nell'esercito ebbero lo scopo di attestare la presa di distanza dall'esperienza del fascismo repubblicano.

Poi mi disgustai del fascismo e del suo esercito e allora, in data 15 agosto 1944 chiesi di servire nell'esercito Germanico per poter troncare ogni rapporto con l'Italia repubblicana. Mi venne riconosciuto il grado di Tenente e mi fu affidato il Comando del Plotone a cavallo divisionale della Divisione Cacciatori del Carso SS. Assunsi il Comando di tale plotone di stanza a Palmanova<sup>534</sup>.

A questo punto, nonostante avesse negato di aver compiuto i crimini contestati, incalzato dalla domande del procuratore di Stato Bertodo, fornì ulteriori elementi per descrivere le prerogative dell'azione intrapresa nella repressione antipartigiana.

Dal lato militare le mie mansioni comportavano il compito di reprimere militarmente le azioni partigiane e di procedere ai rastrellamenti. Dal lato poliziesco avevo la mansione di reprimere e prevenire ogni attività partigiana procedendo all'arresto e al fermo di chiunque fosse stato accusato o sospettato in proposito<sup>535</sup>.

Borsatti affermò che, una volta trasferito dalla caserma "Piave" di Palmanova a Venzone, non svolse più alcuna attività poliziesca. Ammise però di aver compiuto alcune azioni militari e affermò senza ulteriori specificazioni:

Le mie mansioni militari erano quelle di addestrare il mio reparto. Ho svolto qualche azione antipartigiana occasionalmente, su richiesta dei Comandi superiori di Trieste, Udine, Gradisca e Tricesimo<sup>536</sup>.

Sull'attività svolta a Palmanova, Borsatti confermò la linea difensiva del memoriale redatto il giorno precedente. In riferimento alle atrocità commesse sui partigiani e civili e alle uccisioni arbitrarie contestate formulò una versione che lo escludeva da ogni responsabilità; tutta la colpa fu imputata a quanti presero il suo posto, dopo il trasferimento a Venzone.

Mi risulta da informazioni di varie persone che il Comandante delle SS di Palmanova successivamente al mio trasferimento, Cap. Packebusch [Pakebusch], aveva proceduto a sevizie e maltrattamenti in danno di arrestati. Quindi le voci correnti nel pubblico hanno attribuito a me atrocità commesse forse da altri<sup>537</sup>.

È interessante notare che Borsatti ammise di essere a conoscenza delle violenze e della loro notorietà presso la popolazione. Il riferimento e l'attribuzione a «voci» non controllabili e non veritiere aveva lo scopo di screditare il valore delle accuse.

Nelle battute finali dell'interrogatorio l'imputato dichiarò di non aver altro da aggiungere per dimostrare la propria innocenza e di rimettersi al contenuto del memoriale presentato il giorno precedente<sup>538</sup>. Nonostante la gravità dei fatti contestati e gli elementi emersi durante l'interrogatorio, Borsatti ritenne che la linea difensiva espressa il giorno precedente e orientata a far emergere i rapporti con le formazioni osovane potesse ancora tenere.

Infine fu chiesto a Borsatti se avesse incaricato un legale. Il tenente rispose di non avere un difensore. Fu quindi nominato avvocato d'ufficio Tiziano Tessitori. Come si vedrà a breve l'avvocato Tessitori fu sostituito e la sua funzione fu assunta dall'avvocato Alberto Rotella<sup>539</sup>.

---

<sup>534</sup> Ivi.

<sup>535</sup> Ivi.

<sup>536</sup> Ivi.

<sup>537</sup> Ivi.

<sup>538</sup> Ivi.

<sup>539</sup> Ivi, Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

Nelle ore successive al primo interrogatorio la Commissione di Giustizia ricevette una segnalazione che venne immediatamente assunta agli atti; da questo momento entrò a far parte del procedimento anche l'inchiesta sull'arresto e la morte di Vittorio Tempo, un uomo bloccato il 16 ottobre 1944 nel paese di Gonars da Odorico Borsatti del quale non si era saputo più nulla<sup>540</sup>. Fra le carte dell'istruttoria non compare una vera e propria denuncia e non furono riportati dati ulteriori a integrare quanto riferito; ciò non precluse di contestare l'episodio all'imputato insieme ai reati di cui si è già dato conto e alla vedova di Vittorio Tempo di costituirsi parte civile nel processo.

Il giorno successivo, 4 maggio 1945, dopo quanto emerso nella brevissima indagine, dalle informazioni acquisite e dall'interrogatorio, Odorico Borsatti venne citato «per direttissima» a comparire davanti al TDP<sup>541</sup>. L'imputato fu chiamato a presentarsi il giorno seguente nell'udienza convocata per le ore 14<sup>542</sup> per rispondere dei seguenti capi d'accusa:

- a) di avere, in varie località del Friuli, dal 15 agosto 1944 al 27 aprile 1945, essendo cittadino italiano, prestato servizio nelle FF. AA. dello Stato Germanico in guerra contro lo Stato Italiano, portando le armi contro le formazioni partigiane italiane; esercitando una funzione direttiva, quale comandante di un plotone a cavallo delle SS. (Art. 242 cod. pen.).
- b) di avere, in Palmanova, in un giorno imprecisato del periodo dal 15 agosto al 15 dicembre 1944, cagionato la morte del Patriota Marcuzzi Silvio (Montes), arrestato dai suoi uomini; commettendo il fatto agendo per motivi abietti e cioè il tradimento verso la propria nazione, nonché adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso la persona della vittima. (art. 61 n. 1 e n. 4; 575 e 577 n. 4 cod. pen.)
- c) di avere, nelle superiori circostanze di tempo e luogo, cagionato la morte del Patriota Stakul Severino (Lupo) e di altri due non identificati, arrestati dai suoi uomini: commettendo il fatto e agendo per motivi abietti di tradimento verso la propria nazione; nonché operando sevizie e agendo con crudeltà verso la persona della vittima (art. 61 n. 1 e n. 4; 575 e 577 n. 4 cod. pen.).

Manca il capo d'imputazione riferito all'uccisione di Vittorio Tempo che venne formulato compiutamente ricalcando la seconda e la terza accusa solo in fase dibattimentale; da quel momento costituì il quarto capo della rubrica<sup>543</sup>.

I capi d'imputazione sono indicativi per analizzare l'attività della Commissione di Giustizia, il metodo e i riferimenti normativi sulla base dei quali il procuratore di Stato formulò le accuse. In primo luogo va evidenziato che tutte le imputazioni furono codificate facendo riferimento esclusivamente agli articoli del Codice penale del 1930 (il Codice Rocco). In particolare nel primo capo d'imputazione la militanza nelle SS di Borsatti – che si precisò essere un cittadino italiano – e l'azione svolta contro i reparti partigiani furono riferite all'articolo 242 del Codice penale che stabilisce che «il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano» sia punito con l'ergastolo o, se esercita un comando superiore o una funzione direttiva, con la pena di morte<sup>544</sup>; il riferimento esplicito alle funzioni

---

<sup>540</sup> Nella documentazione si accenna al fatto che nel corso dell'arresto furono prelevati dalla casa di Vittorio Tempo valori per oltre mezzo milione di lire. Ivi, «Tempo Vittorio arrestato [...]».

<sup>541</sup> Ivi, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>542</sup> Ivi.

<sup>543</sup> Nel quarto capo d'imputazione Borsatti venne accusato: «di avere, in Gonars, il 16 ottobre 1944, cagionato la morte di Tempo Vittorino, commettendo il fatto e agendo per motivi abietti di tradimento verso la propria nazione. (art. 61 n. 1 e n. 4; 575 cod. pen.)». ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>544</sup> L'articolo 242 del Codice penale intitolato *Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano* attesta: «Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la pena di morte. Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato "cittadino" anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana. Agli effetti della legge penale, sono considerati "Stati in guerra" contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti».

direttive, oltre a evidenziare la responsabilità e la volontarietà delle azioni compiute, ebbe lo scopo di richiedere il massimo della pena.

Se il richiamo all'articolo 242 del Codice penale è coerente con i crimini contestati all'imputato e con la sua condizione, allo stesso tempo attesta che nella codificazione delle accuse non si volle fare riferimento alla legislazione contro il fascismo<sup>545</sup>; non vi fu alcun richiamo al DLL del 27 luglio 1944, n. 159, al DLL del 22 aprile 1945, n. 142 e agli articoli del CPMG. Tale fatto risulta sorprendente per diversi fattori. La legislazione sui reati di collaborazionismo era già nota a Udine dalla fine del mese di aprile<sup>546</sup> e non farvi riferimento non era coerente con quanto già messo in atto dal TDP nei giorni precedenti; l'ordinanza emanata nel procedimento contro Federico Valentinis solo due giorni prima stabilì il rinvio del dibattimento proprio per aggiornare le accuse secondo le disposizioni varate dal Governo del sud<sup>547</sup>.

Nella sostanza non cambiò molto poiché per il reato contestato nel primo capo d'imputazione la pena massima prevista sia dal Codice penale che dal CPMG era la morte; ciò nonostante questa differenza formale non rappresentò un elemento trascurabile anche alla luce del fatto che il procuratore che compilò le accuse di tutti gli imputati chiamati a giudizio fu sempre lo stesso. La scelta di riferirsi solo al Codice penale può risalire a due ordini di cause. Da un lato si volle rimarcare un'autonomia formale e politica rispetto ai provvedimenti del Governo del sud che si può far risalire parzialmente alle disposizioni del CLNAI varate pochi giorni prima della fine della guerra secondo le quali si doveva procedere con l'applicazione della legge penale vigente l'8 settembre 1943<sup>548</sup>. D'altro canto va considerato che nella fase complessa e caotica dei primi giorni della liberazione, la scelta del riferimento normativo fu condizionata dagli schemi di ragionamento e d'azione consolidati dei magistrati che, non va dimenticato, erano in servizio anche durante l'occupazione tedesca. In fondo la terminologia e i riferimenti giuridici non furono molto differenti dalle imputazioni redatte per il Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica nei processi contro i partigiani e contro quanti avevano «ostacolato le operazioni militari dello Stato Italiano» con il reato di «banda armata» o «intelligenza con le bande ribelli slave»<sup>549</sup>.

Tuttavia è significativo rilevare che nella formulazione delle imputazioni contro Borsatti si pose un accento forte alla legittimità dello Stato italiano e dei partigiani come rappresentanti delle Forze Armate in contrapposizione alla RSI, considerata un governo illegale e di fatto; tale elemento rappresenta un fattore di continuità con i DLL e con le direttive del CLNAI. Risulta degno di nota il riferimento allo stato di guerra fra Italia e Germania e agli atti di violenza compiuti verso i partigiani come «tradimento verso la propria nazione» che contribuivano, insieme al riferimento alla cittadinanza italiana, a inquadrare giuridicamente il reato del primo capo d'imputazione.

I riferimenti normativi delle altre accuse si rintracciano nella sezione del Codice penale che punisce i delitti «contro la vita e l'incolumità personale» e si riconducono al reato di omicidio (articolo 575 del Codice penale) e alle relative aggravanti. Anche in questo frangente si procedette sulla linea del rigore formulando le accuse per richiedere il massimo della pena: l'ergastolo<sup>550</sup>. In questo quadro il «tradimento verso la propria nazione» fu considerato in tutti i casi un'aggravante

---

<sup>545</sup> G. Vassalli, G. Sabbadini, *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit., p. 26.

<sup>546</sup> I. Domenicali, *Il C.L.N.P. di Udine attraverso i suoi atti e documenti*, cit., p. 219.

<sup>547</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», doc. 9, Processo verbale di dibattimento, 3 maggio 1945.

<sup>548</sup> A. Galante Garrone, *La magistratura italiana fra fascismo e Resistenza*, cit., pp. 79-93.

<sup>549</sup> ASUD, TU, Cancelleria penale, busta A 209, sentenza n. 120; sentenza n. 37.

<sup>550</sup> L'articolo 577 del Codice Penale, *Altre circostanze aggravanti, Ergastolo*, riporta: «Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 1) contro l'ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta». Le *Circostanze aggravanti comuni* previste ai numeri 1 e 4 dall'articolo 61 fanno riferimento a: «1) l'aver agito per motivi abietti o futili [...] 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone». Articoli 61 e 575 del Codice penale.

dell'omicidio. Va rilevato, inoltre, che nell'interrogatorio e nella documentazione acquisita in fase istruttoria, non risulta si sia trattata in maniera approfondita la morte dei partigiani "Montes", "Lupo" e Tempo. Con ogni probabilità si decise di vagliare queste questioni in dibattimento, data la sostanziale concordanza delle prove e in virtù della procedura di citazione per direttissima.

Nell'istruzione del procedimento, al fine di codificare rapidamente le accuse e di rinviare a giudizio l'imputato nel minor tempo possibile, non vennero sentiti altri testimoni e non vennero acquisiti ulteriori prove e documenti, compresi quelli che Borsatti dichiarò di aver consegnato ai patrioti al momento dell'arresto. Ciò andò a discapito della piena ricostruzione fattuale e dell'esame di tutte le funzioni svolte dall'imputato durante il conflitto. Le responsabilità e il ruolo di Borsatti furono assai più complesse di quanto emerse nei dati raccolti in istruttoria, in particolar modo per l'attività nella caserma "Piave" di Palmanova e la repressione attuata nella Bassa friulana<sup>551</sup>.

### *Il dibattimento*

L'udienza venne dichiarata aperta alle ore 15.30 del 5 maggio 1945. La Corte fu presieduta dal «cav. dott.» Mario Boschian e composta dai giurati nominati il 3 maggio 1945; presero parte al dibattimento Pietro Del Gobbo, Plinio Tonsigh, Attilio Cominotti, Enrico Caucigh, Guido Quartieri, Vincenzo Russo, Renato Bagnoli, Vincenzo Merini, Manlio Liso (come giurati effettivi) e Vincenzo Zalateu (come supplente)<sup>552</sup>. Il cancelliere che assistette la Corte nelle diverse fasi del dibattimento fu Mario Frongia, l'ufficiale giudiziario in servizio fu Francesco Pessa. Il pubblico ministero, che in questo verbale non venne indicato con la denominazione «Pubblica Accusa» come era avvenuto nel dibattimento del 3 maggio, fu rappresentato dal «Procuratore di Stato signor Carlo Bertodo»<sup>553</sup>.

Sul banco degli imputati sedeva Odorico Borsatti «libero e sciolto custodito dalla forza pubblica per prevenire la fuga»<sup>554</sup>. Accanto a lui prese posto l'avvocato Alberto Rotella, «incaricato della difesa d'ufficio»<sup>555</sup>. Dal verbale del dibattimento si apprende che l'avvocato Tessitori, precedentemente designato, non assunse la difesa. Dagli atti non vi è modo di comprendere quando e in quale modo si sia verificato l'avvicendamento e, pur considerando che la difesa di Borsatti non fosse un incarico ambito per le evidenti ragioni di opportunità e per il contesto del periodo, non vi sono elementi per ricostruire le cause dell'avvicendamento. Questo fu un evento tutt'altro che trascurabile. Se si considera che Tessitori fu incaricato solo due giorni prima e che solo il giorno precedente al dibattimento ricevette l'autorizzazione a recarsi in carcere per conferire con il suo assistito<sup>556</sup>, la sostituzione dell'avvocato, data la complessità del caso la gravità delle accuse, ebbe un peso rilevante nella strategia difensiva e nello sviluppo del processo<sup>557</sup>.

Dopo aver formalizzato l'assunzione della difesa dell'avvocato Rotella, il presidente Boschian diede lettura dei capi d'imputazione dal testo della citazione a giudizio<sup>558</sup> e ricordò ai componenti della Corte le loro prerogative. Concluso l'intervento del presidente, il procuratore di Stato Bertodo prese la parola per chiedere l'inserimento nell'atto di accusa dell'imputazione relativa all'uccisione di Vittorio Tempo. Accolta la richiesta, l'accusa propose la propria lista di testimoni. Tutti i testi chiamati vennero ammessi al dibattimento; si trattava di: «Brovedan Francesco, Teresin

---

<sup>551</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., pp. 36-76.

<sup>552</sup> Vincenzo Zalateu sostituì Domenico Bulfoni.

<sup>553</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>554</sup> Ivi.

<sup>555</sup> Ivi.

<sup>556</sup> Ivi, Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>557</sup> È plausibile che all'avvocato Rotella mancò il tempo, ammesso che volesse o potesse farlo, per pianificare una strategia che andasse oltre alle posizioni espresse dall'imputato nel memoriale e nell'interrogatorio.

<sup>558</sup> Nel verbale del dibattimento si annotò che Borsatti era imputato «Come nell'atto di accusa». Ivi, Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

Galliano, Tonelli Ilario, Tempo Vittoria, Bulla Salvatore, Liva Detalmino, Stroppolo in Tempo Adele»<sup>559</sup>.

In questa fase non si riscontra alcun intervento della difesa in favore o contro le richieste dell'accusa e nemmeno la proposta di audizione di testi a discarico, che pure si contava di convocare per alleggerire la posizione di Borsatti.

Per quanto concerne l'azione dell'accusa e il ruolo giocato dal procuratore Carlo Bertodo, si rileva che, a differenza di quanto era accaduto nel dibattimento contro Valentini, non vi fu la volontà di sollevare questioni formali sulla compilazione delle imputazioni, sull'accoglimento delle normative diramate nell'ultimo periodo e sulle modalità del rito con il quale procedere al giudizio. In questa occasione si volle procedere speditamente per giungere a completare il giudizio.

Dopo aver fatto uscire i testimoni e aver accolto la richiesta della vedova di Vittorio Tempo assistita dall'avvocato Mario Pettoello di costituirsi in parte civile, il dibattimento fu ufficialmente dichiarato aperto<sup>560</sup>.

Si procedette quindi all'interrogatorio dell'imputato. Le dichiarazioni rese da Borsatti in questa sede affrontarono temi che erano stati trattati marginalmente o che erano stati trascurati nella breve fase istruttoria; inoltre l'imputato approfondì e rimaneggiò alcune questioni trattate negli interrogatori.

In primo luogo Borsatti mutò la strategia difensiva adottata sino a quel momento; in dibattimento si difese rispondendo punto su punto alle accuse secondo uno schema che cambiò di volta in volta in funzione del tipo d'imputazione. Nel caso delle accuse di violenza ai partigiani puntò a ridurre le proprie responsabilità, tentando di confondere gli elementi di prova acquisiti agli atti o negando apertamente testimonianze, fatti e circostanze. Sul campo della collaborazione col nemico e sui presunti rapporti con la "Osoppo" la sua strategia fu allusiva e contemporaneamente più audace; talvolta rilanciò sulle accuse che gli furono mosse in modo finanche arrogante, talvolta assunse un atteggiamento ambiguo facendo cenno a episodi o circostanze equivoche che si cercò di censurare o ridimensionare. Non mancò, poi, di fare riferimento o di tirare in ballo personaggi noti del movimento resistenziale. Pur non dando mai segni evidenti di pentimento e cercando di dare di sé una visione positiva che dimostrasse la sua innocenza, Borsatti riportò molti elementi sulla sua attività di ufficiale nella 24. *Waffen-Gebirs (Karstjäger)-Division der SS*. Nel primo intervento in dibattimento disse:

Premetto che dal 15/8/1944 io ho cessato di essere cittadino italiano per assumere la cittadinanza tedesca, essendomi arruolato nelle Waffen SS tedesche. Fui costretto a iscrivermi alle FF. AA repubblicane dai bandi del governo di fatto che si formò nell'alta e media Italia dopo il 8/9/1943. [...] Ammetto che il pseudo governo fascista era un governo di fatto<sup>561</sup>.

Borsatti provò a giocare la carta della cittadinanza e della costrizione al servizio militare. Se è conveniente ricordare che solo pochi giorni prima dichiarò di essere cittadino italiano<sup>562</sup>, questa prima contraddizione si spiega con ragioni di opportunità. Come cittadino tedesco Borsatti non sarebbe stato giudicabile per il reato di collaborazionismo e non avrebbe dovuto essere rinviato a giudizio davanti al TDP per ragioni di competenza. Certamente Borsatti, pur dovendo prendere atto delle disposizioni di legge che consideravano perseguibile chi avesse prestato servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e anche chi avesse perso la cittadinanza italiana per qualunque causa<sup>563</sup>, attuò questa strategia per tentare di smontare il primo e forse il più

---

<sup>559</sup> Ivi.

<sup>560</sup> Ivi.

<sup>561</sup> Ivi.

<sup>562</sup> «Sono cittadino italiano in quanto nato in territorio italiano, da padre cittadino italiano». Ivi, «Verbale del cittadino Borsatti Odorico», 2 maggio 1945.

<sup>563</sup> «Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo

importante dei capi d'accusa. Non che la morte dei partigiani e le sevizie loro procurate fossero meno gravi e che la sua dichiarazione lo ponesse al riparo dagli articoli 61, 575 e 577 del Codice penale, ma egli ritenne che se fosse venuto meno il reato di collaborazionismo «con il tedesco invasore» e il tradimento verso il proprio paese, anche le altre accuse sarebbero state ridimensionate.

Nelle prime affermazioni si rileva un'attenzione alla questione della legittimità della RSI: un aspetto di notevole importanza per accertare le responsabilità dell'imputato e la natura della sua militanza. Con la definizione del regime di Salò come «governo di fatto», Borsatti ammise che il governo istituito da Mussolini dopo la sua liberazione da parte dei tedeschi era un'istituzione illegale. Borsatti dichiarò di non essere mai stato fascista e ripeté che, come tenente in servizio permanente effettivo dell'esercito italiano, fu costretto ad arruolarsi a causa dei bandi promulgati dopo l'8 settembre 1943. L'imputato sembrò richiamarsi implicitamente al testo dell'articolo 242 del Codice penale che gli era contestato e che non considerava punibile chi, «trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo»<sup>564</sup>. Nell'interrogatorio del dibattimento aggiunse:

poiché conosco bene la lingua tedesca fui inviato a Berlino quale aiutante di campo dell'addetto militare italiano presso quell'ambasciata. Io, in un primo tempo, ritenni che il nuovo governo formatosi in Italia fosse un governo di uomini nuovi con nuovi programmi; invece, quando tornai in Italia, trovai al potere gli stessi gerarchi fascisti dell'ante luglio 1943<sup>565</sup>.

Nonostante questa presa di posizione, permasero le incoerenze legate all'illegalità del governo repubblicano, all'obbligo di arruolarsi per i bandi da esso promulgati, alla qualifica di ufficiale dell'esercito italiano in servizio permanente effettivo e all'arruolamento nelle *Waffen-SS*. Borsatti cercò di spiegare la sua condizione con queste parole:

[...] io faccio parte di un corrente che auspicava l'ascesa al potere in Italia di un nuovo governo di uomini nuovi e di idee nuove. Pur indossando l'uniforme dell'esercito repubblicano, io facevo parte di detta corrente che era capeggiata dal gen. Canevari – arrestato nell'aprile u. s. – di cui io ero aiutante di campo. Ritornato in Italia io rifiutai di continuare a prestar servizio nell'esercito repubblicano. Venni incarcerato e rimesso in libertà il 3/7/1944 e inviato in licenza “per rimettermi”. Dopo 30 giorni mi presentai al Ministro: là fui messo davanti all'alternativa o di tornare a Berlino o di arruolarmi nelle SS; mi venne rinfacciata la mia qualità di ufficiale dell'esercito in S.P.E. e mi fu fatto presente che non avrei potuto tornare alla vita civile fino alla fine della guerra. Preferii scegliere le Waffen SS e in esse mi arruolai<sup>566</sup>.

Udita questa affermazione il procuratore di Stato lo pose di fronte alla contraddizione espressa dalle sue stesse parole; l'imputato si difese sostenendo:

Pur servendo nelle FF. AA. fasciste, io facevo parte del gruppo che le combatteva all'interno e che cercava di neutralizzarne l'azione<sup>567</sup>.

Controbattendo anche a questa affermazione, che a pochi giorni dalla liberazione appariva quanto meno provocatoria, il procuratore replicò:

---

è considerato “cittadino” anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana». Articolo 242 del Codice penale.

<sup>564</sup> Ivi.

<sup>565</sup> Ivi, Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>566</sup> Ivi.

<sup>567</sup> Ivi.

perché dato che non siete mai stato fascista e che appartenevate a un gruppo clandestino che combatteva, come voi asserite, il governo fascista, non avete sentito il dovere di italiano e di soldato di arruolarvi nelle formazioni partigiane che combattevano per la liberazione dell'Italia, anziché arruolarvi nelle FF. AA. di uno Stato straniero in guerra contro lo Stato italiano?<sup>568</sup>

Borsatti rispose in modo spavaldo e arrogante, percepito dai presenti come offensivo<sup>569</sup>:

Io, facendo parte del gruppo Canevari combattevo, forse più di coloro che stavano in montagna, l'azione del governo fascista<sup>570</sup>.

A giustificazione della sua particolare militanza Borsatti riportò ancora di non poter lasciare la vita militare perché il suo ruolo era conosciuto nella Bassa friulana e per il timore di ritorsioni verso la propria famiglia<sup>571</sup>.

Ulteriori contraddizioni emersero nelle affermazioni successive. Borsatti affermò che nell'atto di arruolarsi nelle SS, reparti dei quali dichiarò di non conoscere «il vero volto», chiese di venir assegnato a una divisione impiegata sul fronte russo o su un altro fronte, ma la richiesta non fu accolta. Fu inviato a comandare un plotone a cavallo della 24. *Waffen-Gebirs (Karstjäger)-Division der SS* stanziata nell'OZAK<sup>572</sup>. Non si vede però come possa tenere l'affermazione precedentemente citata di voler combattere il fascismo repubblicano «dall'interno» con il fatto di offrirsi volontario per combattere sul fronte russo.

Borsatti riportò che, una volta arruolato nelle *Waffen-SS*, fu destinato allo Stato maggiore della divisione e inviato a Trieste. Successivamente, su sua domanda, fu trasferito a Palmanova al comando di un plotone che comprendeva 32 uomini con 28 cavalli<sup>573</sup>. L'imputato si affrettò a dichiarare di non aver mai svolto funzioni direttive, ma di aver solo eseguito gli ordini dei Comandi superiori e di essersi occupato dell'addestramento dei suoi soldati<sup>574</sup>. Anche questa affermazione ebbe lo scopo di ridimensionare le sue responsabilità con particolare riferimento al primo capo d'imputazione; se fosse riuscito a dimostrare di non aver agito volontariamente, ma su costrizione o per ordini diretti, la sua posizione sarebbe senza dubbio migliorata. Giunse quindi a negare apertamente ogni coinvolgimento nella repressione del movimento resistenziale:

Io non avevo le funzioni di svolgere la lotta antipartigiana. Solo occasionalmente venivo, dietro preghiera scritta o verbale, impiegato a dare appoggio militare ad azioni poliziesche della Gestapo o della Polizia italiana<sup>575</sup>.

A questo punto fu chiesto all'imputato quali mansioni esercitasse nella caserma "Piave" di Palmanova. Cercando di ridurre le proprie responsabilità e asserendo che, a causa della difficoltà dei trasporti, gli arrestati rimanevano nella caserma per alcuni giorni e in tale contesto veniva incaricato di interrogarli, specificò:

Non ho mai percosso alcuno degli arrestati<sup>576</sup>.

Dopo questa affermazione vennero affrontate le questioni riferite agli altri capi d'accusa e l'imputato fu chiamato a fornire la sua versione sull'arresto, la detenzione e la morte del partigiano

---

<sup>568</sup> Ivi.

<sup>569</sup> Queste affermazioni furono citate anche nel testo della sentenza.

<sup>570</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>571</sup> «D'altronde io non potevo assentarmi dalla vita civile perché conosciuto nella Bassa Friulana e perché avevo famiglia e si aspettava un mio passo falso per colpirmi». Ivi.

<sup>572</sup> Ivi.

<sup>573</sup> Ivi.

<sup>574</sup> Ivi.

<sup>575</sup> Ivi.

<sup>576</sup> Ivi.

Silvio Marcuzzi “Montes”, riguardo i rapporti con i partigiani dopo il suo trasferimento da Palmanova e circa la fine di Severino Stacul “Lupo” e di Vittorio Tempo. Per renderne più agevole l’analisi, tali elementi saranno trattati nel dettaglio a breve incrociando la versione dell’imputato con le dichiarazioni dei testimoni chiamati dall’accusa; in questa sede va rilevato che Borsatti ribadì che non furono operati maltrattamenti ai detenuti né da lui, né dai soldati sotto il suo comando. Alle domande su “Montes” ripose in modo evasivo dando conto della morte del partigiano e accennando alla sua detenzione; riguardo la morte di Stacul e di Tempo, tentò di scagionandosi completamente.

Anche in questa fase del dibattimento Borsatti non perse occasione per richiamare quello che reputava essere uno dei punti di forza della sua strategia difensiva; citò diverse e sino a quel momento inedite informazioni sui contatti e sulla natura dei rapporti con i partigiani osovani. In particolare fornì elementi per inquadrare la richiesta di un’indagine sul suo operato alla quale aveva fatto cenno nelle note del memoriale:

Io chiesi ai patrioti della “Osoppo” di poter conferire con il loro cappellano don Aurelio (Ascanio De Luca) e col comandante Miro onde pregarli di svolgere una inchiesta sul mio operato, mettendo a disposizione il mio carteggio. Detto carteggio io ho consegnato ai partigiani della “Osoppo” e chiedo venga acquisito agli atti ed esaminato<sup>577</sup>.

Su sollecitazione del procuratore di Stato precisò:

Tre mesi fa, verso la fine di febbraio, quando gli eventi politici e militari presero la piega ormai a tutti nota, ebbi l’impressione che l’impalcatura fittizia creata dalla Germania stesse per crollare. Andai via da Palmanova ai primi di dicembre u.s. Fui a Venzone dove non ebbi contatti con alcuno. A Colloredo ebbi la sensazione che non vi fossero patrioti, perciò non potei conferire con loro. Alla fine di febbraio potei parlare con rappresentanti dell’autorità partigiana chiedendo che il comandante Miro e il cappellano don Aurelio praticassero una inchiesta sul mio operato, mettendo a disposizione il mio carteggio<sup>578</sup>.

Borsatti fece nuovamente cenno all’esistenza di un carteggio consegnato ai patrioti, carteggio che riteneva fondamentale per portare beneficio alla propria causa e per fare luce sull’attività svolta a Palmanova.

È evidente che nei giorni in cui fu celebrato il processo presentare la collaborazione – vera o presunta – attraverso rapporti o il semplice contatto fra esponenti di spicco del movimento resistenziale e un ufficiale delle *Waffen-SS*, creava imbarazzi e sospetti. Il passo ulteriore che ne poteva conseguire risulta facilmente intuibile e va tenuto in conto per comprendere lo sviluppo del dibattimento. Dopo le affermazioni riportate, a una precisa domanda del procuratore di Stato, l’imputato negò formalmente di aver fomentato la discordia fra le formazioni garibaldine e osovane e di aver indossato la divisa di partigiano<sup>579</sup>.

Concluso l’interrogatorio, fu data lettura della «dichiarazione resa dall’imputato al Procurato di Stato»<sup>580</sup>, il memoriale scritto il 2 maggio 1945 e già analizzato, che venne acquisito formalmente agli atti.

A questo punto si registrò un evento chiave nel dibattimento e dell’intero procedimento. Terminata la lettura del memoriale, l’avvocato Pettoello chiese formalmente che le personalità chiamate in causa dalle dichiarazioni di Borsatti fossero convocate e interrogate<sup>581</sup>. Si trattava di figure di spicco della movimento partigiano: il comandante della 3<sup>a</sup> Brigata “Osoppo-Friuli” Giorgio Simonutti “Miro” e il cappellano della 2<sup>a</sup> Brigata “Osoppo-Friuli”, attivo organizzatore

---

<sup>577</sup> Ivi.

<sup>578</sup> Ivi.

<sup>579</sup> Borsatti dichiarò: «Negò di aver tentato di fomentare la discordia tra i patrioti della Osoppo e quelli della Garibaldi. [...] Non ho mai circolato in divisa di partigiano». Ivi.

<sup>580</sup> Ivi.

<sup>581</sup> «La difesa insta per la citazione dei due testimoni indicati dall’imputato». Ivi.

delle forze partigiane don Ascanio De Luca “Aurelio”. La difesa chiese, inoltre, di chiamare il teste Luigi Maturo per una deposizione sulla morte di Stacul. Preso atto delle richieste, il presidente Boschian si riservò di prendere una decisione una volta assunte le prove.

A questo punto fu l'imputato in prima persona a formulare un'ulteriore richiesta. Borsatti chiese al presidente che venissero citati i testi a sua difesa, «per deporre come essi vennero trattati umanamente da lui» e chiamò

[il] patriota Martello, Cesare Marzona, don Ascanio De Luca che dirà come l'imputato, mercè il suo intervento, riuscì a evitare la fucilazione di 10 patrioti, le mogli dei colonnelli Dessi e Morra che diranno se i loro mariti vennero seviziati dall'imputato<sup>582</sup>.

Udita la richiesta, l'avvocato di parte civile chiese che il direttore delle carceri giudiziarie Cammarelle, presente in aula, venisse sentito come testimone; secondo il legale Cammarelle avrebbe smentito tutte le dichiarazioni fin qui espresse dall'imputato.

Di contro l'avvocato Pettoello continuò a perorare la richiesta di chiamare a deporre i testimoni a discarico; nel verbale di dibattimento si legge una frase breve ed eloquente: «la difesa insiste»<sup>583</sup>.

Prese allora la parola il procuratore di Stato Bertodo opponendosi con decisione alle richieste dell'imputato e del suo difensore. Respinse l'ammissione delle deposizioni dei testimoni invocati da Borsatti e – è opportuno sottolinearlo – anche l'acquisizione agli atti della documentazione che l'imputato aveva consegnato ai partigiani. Bertodo motivò con queste parole una delle prese di posizione più importanti del processo:

[...] anche se veritiere le asserzioni dell'imputato, esse non sono affatto interferenti all'attività criminale per le quali oggi il Borsatti è tradotto in giudizio. Per conseguenza si oppone anche alla audizione del direttore delle carceri<sup>584</sup>.

Con questo atto il procuratore di Stato ostacolò la citazione dei testimoni e l'acquisizione di documentazione a discarico impedendo di fatto che le complesse vicende che si stavano delineando fossero più compiutamente ricostruite in dibattimento. Probabilmente il procuratore riteneva di possedere elementi sufficienti per provare la colpevolezza dell'imputato e valutava che l'assunzione di altre testimonianze avrebbe fatto emergere ambiguità in grado di ridurre la severità del giudizio. Impose la sua posizione in modo netto:

Qualora il Presidente intendesse di dover accogliere l'istanza della difesa dell'imputato, il P.M. fa formale istanza perché venga ordinato lo stralcio del processo per quanto riguarda le imputazioni di cui ai capi b), c) e d) e si prosegua nel dibattimento per il reato di cui alla lett. a)<sup>585</sup>.

Di fatto il procuratore minacciò di interrompere il processo e di ridurre sensibilmente le imputazioni a carico dell'imputato. Se ciò fosse accaduto sarebbe venuto a mancare il riferimento specifico a quanto svolto nella repressione del movimento partigiano nella Bassa friulana e nelle violenze commesse a danno delle persone arrestate, sviluppo che sarebbe stato difficilmente accettato.

Udite tutte le posizioni il presidente Boschian prese tempo e si riservò nuovamente la facoltà di decidere dopo l'assunzione delle prove<sup>586</sup>.

Oltre alle motivazioni espresse formalmente dal procuratore di Stato, vi furono altri fattori che portarono alla precisa e rapida presa di posizione sull'esclusione dei testimoni chiamati dalla

---

<sup>582</sup> Ivi.

<sup>583</sup> Ivi.

<sup>584</sup> Ivi.

<sup>585</sup> Ivi.

<sup>586</sup> Ivi.

difesa. Innanzitutto va considerato il desiderio di giungere rapidamente alla formulazione del verdetto. In secondo luogo tutte le persone citate a comparire appartenevano al movimento di liberazione o ne erano fiancheggiatori. Borsatti non chiamò a testimoniare, e nemmeno tentò di farlo, militi del suo reparto o suoi superiori; è un elemento significativo che manifesta la rinuncia a seguire una linea difensiva volta a scaricare le proprie responsabilità a soggetti terzi. Chiamò figure note della Resistenza friulana allo scopo di insinuare sospetti e far emergere ambiguità.

Il primo teste, “Aurelio”, don Ascanio De Luca, fu chiamato a deporre per confermare il numero e la natura dei contatti intercorsi fra il tenente e i partigiani osovani, in particolare a partire dal 1945. Borsatti volle vantare il suo contributo in quella che dichiarò essere l’opera di mediazione per «evitare la fucilazione di 10 patrioti» e volle mettere in luce i contatti avuti alla fine del conflitto confermando di aver parlato con uno dei principali esponenti della “Osoppo”.

Giorgio Simonutti “Miro” e Cesare Marzona “Piero II”, furono chiamati per testimoniare il ruolo ricoperto da Borsatti nella trattativa per scarcerare lo stesso Marzona. “Piero II” fu arrestato da Borsatti nel marzo del 1945 e trascorse in carcere diverse settimane attendendo che la sua condanna alla pena capitale fosse eseguita. Nella vicenda “Miro” probabilmente fece da tramite per la liberazione di Marzona<sup>587</sup> e Borsatti si impegnò a perorarne la causa presso i suoi superiori<sup>588</sup>; ciò nonostante i diversi tentativi di mediazione fallirono.

Con le deposizioni delle mogli di Dessì e Morra, Borsatti volle invece dimostrare che durante l’interrogatorio al quale i loro mariti erano stati sottoposti a Palmanova non si erano verificati maltrattamenti.

Se si esclude il tentativo di far emergere ambiguità e sospetti, allo stato attuale delle ricerche non risulta chiaro perché Borsatti e il suo difensore abbiano voluto convocare le altre persone citate. In primo luogo risulta anomalo il riferimento a Ilario Tonelli “Martello”, un testimone già presente nell’elenco dei testi dell’accusa. Tonelli apparteneva ai GAP, suo padre era stato arrestato da Borsatti ed era stato tradotto nella caserma “Piave”, successivamente era stato percosso e deportato in Germania. Nell’autunno del 1944 “Martello” si impegnò attivamente per arrestare Borsatti per scambiarlo con prigionieri partigiani<sup>589</sup>. Tonelli fu arrestato a sua volta, riuscì a fuggire e fu arrestato nuovamente; vide quindi in prima persona come agiva Borsatti e con la sua testimonianza lo avrebbe inchiodato alle proprie responsabilità. Tonelli, infatti, raccontò al processo e anche nel periodo successivo quali fossero i metodi di repressione attuati all’interno della caserma “Piave” con dovizia di particolari<sup>590</sup>.

Altrettanto oscura risulta la richiesta di convocazione di Luigi Maturo, chiamato a deporre riguardo la morte di Stacul. Luigi Maturo “Luis” fu arrestato da Borsatti il 24 ottobre 1944 con Severino Stacul “Lupo”, Stelio Simonetti e Giuseppe Doman. Tutti i gappisti furono fucilati dagli uomini di Borsatti. La raffica di mitra che doveva porre fine alla vita di Maturo lo lasciò fortunatamente soltanto ferito e il partigiano riuscì in un secondo tempo a fuggire<sup>591</sup>. Per le ragioni che appaiono evidenti pare assai difficile che il contributo alla ricostruzione dei fatti recato da Maturo potesse essere usato a vantaggio dell’imputato.

Anche alla luce di questi elementi la scelta del procuratore Bertodo di opporsi fermamente alla deposizione dei testimoni chiamati dalla difesa fa emergere ulteriori fattori. Chiamare a deporre testi quali “Aurelio”, “Miro” e “Piero II” avrebbe comportato il rischio di modificare, anche parzialmente, i capi d’accusa giungendo a una minore severità del giudizio, che probabilmente sarebbe stato formulato contemplando alcune circostanze attenuanti. Se questa scelta andò a discapito di una piena ed esauriente ricostruzione dei fatti in fase dibattimentale, si deve considerare che, per brevità e pragmaticità, il procuratore Bertodo si oppose a tutti i testi chiamati dalla difesa,

---

<sup>587</sup> G. A. Colonnello, *Guerra di Liberazione*, cit., p. 366.

<sup>588</sup> IFSML, Fondo Rappresaglie eccidi e arresti in Friuli, busta 1, fasc. 3, doc. 6.

<sup>589</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 43.

<sup>590</sup> ANPI UD, busta 88, n. 2393.

<sup>591</sup> O. Barbieri, *I sopravvissuti*, Feltrinelli, Milano 1972, pp. 128-135.

anche se alcuni potevano giocare a vantaggio dell'accusa<sup>592</sup>. Infine non è dato sapere se i testimoni chiamati fossero presenti al dibattimento o facilmente convocabili, se fossero disposti a testimoniare e, in caso positivo, con quale atteggiamento. Non è noto se fosse stata concordata una linea che potesse giovare all'imputato – caso assai improbabile – o se infine fossero stati invocati come espediente per provocare un rinvio del procedimento confidando in un periodo e in un contesto meno ostili all'imputato.

Le dichiarazioni rese da Borsatti nell'interrogatorio e nel memoriale, se confermate anche parzialmente avrebbero dimostrato la presenza di ombre e ambiguità nella condotta della lotta di liberazione. Il rischio percepito fu quello di aumentare le tensioni già presenti fra le componenti della Resistenza friulana nel corso della guerra e che si manifestarono all'interno del CLN pochi giorni dopo la liberazione<sup>593</sup>. Un ulteriore rischio era rappresentato dal prevedibile tentativo di Borsatti di screditare i testimoni chiamati; se fosse riuscito a ridurre almeno in parte l'attendibilità dei testi, forse con elementi in suo possesso raccolti durante la lotta armata o forse con semplici illazioni, avrebbe contribuito a smontare parte delle accuse che gli venivano contestate, soprattutto in riferimento ai due ultimi capi d'accusa, sui quali era sempre rimasto negativo.

Riprendendo il filo dello sviluppo del dibattimento è opportuno dare conto delle testimonianze ammesse al processo dal presidente Boschian. Alla luce di quanto riportato, le dichiarazioni costituirono l'elemento fondante sul quale venne motivata la decisione sulle richieste presentate dall'imputato e gettarono le basi per la formulazione del giudizio rispetto agli ultimi tre capi d'accusa. Le testimonianze riguardano fatti e circostanze diversi e la comparizione dei testi seguì quasi sempre coerentemente l'ordine alfabetico predisposto per l'elenco dei testimoni chiamati dall'accusa. Per privilegiare la chiarezza espositiva e la comprensione dei fatti narrati, si è scelto di analizzare le diverse prove, dichiarazioni e repliche dell'imputato riferendole a ogni specifico episodio.

Il primo testimone chiamato dall'accusa fu Francesco Brovedan, definito un «patriota della Divisione Garibaldi»<sup>594</sup>. La sua testimonianza si concentrò sull'azione che Borsatti compì a Torviscosa con i suoi uomini nell'ottobre 1944<sup>595</sup>. Il primo teste dell'accusa tentò di formulare una descrizione dell'imputato e di definire il suo *modus operandi*. Brovedan dichiarò che a Torviscosa venne ucciso un partigiano appartenente alle formazioni "Osoppo" e dieci ostaggi furono messi al muro con la minaccia di essere fucilati; a questi fu ordinato di buttarsi a terra al momento dello sparo e di fingersi morti; il teste concluse: «Il Borsatti li lasciò a terra circa tre ore; quando li fece rialzare tre di loro erano impazziti»<sup>596</sup>.

Al di là del singolo episodio, che non venne ulteriormente approfondito in dibattimento e non fu citato nel testo della sentenza nonostante la gravità delle accuse e le ammissioni dell'imputato, è interessante rilevare con quale atteggiamento Borsatti rispose alle prime testimonianze che lo accusavano di gravi reati. Borsatti ammise sostanzialmente i fatti, ma scaricò la responsabilità citando gli ordini ricevuti dai suoi superiori; disse: «ebbi l'ordine di procedere ad azione violenta, dovesse pur costare delle vittime»<sup>597</sup>. Aggiunse che non era suo desiderio si verificassero gravi conseguenze e giunse persino ad affermare: «mi trovai imbarazzato non sapendo in che modo condurre l'azione»<sup>598</sup>. Di fronte alle incongruenze della sua versione dovette ammettere di aver organizzato e comandato una finta fucilazione e, non senza una certa dose di spavalderia, cercò di

---

<sup>592</sup> Non risulta chiaro per quale motivo Bertodo si oppose alla testimonianza di Luigi Maturo, la persona arrestata e presente alla morte di Stacul che con ogni probabilità avrebbe reso una testimonianza favorevole all'accusa.

<sup>593</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 63.

<sup>594</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>595</sup> In dibattimento Brovedan datò l'episodio al mese di luglio, Borsatti al mese di settembre. Secondo un documento compilato da Borsatti citando l'arresto di Umberto Reverdito con il verbale d'interrogatorio, l'azione fu compiuta il 15 ottobre 1944. IFSML, Fondo rappresaglie eccidi arresti in Friuli, busta 1, fasc. 2.

<sup>596</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>597</sup> Ivi.

<sup>598</sup> Ivi.

convincere la Corte di averlo fatto per non far degenerare la situazione: «per evitare uno spargimento di sangue, escogitai quel piccolo trucco»<sup>599</sup>.

Borsatti ammise di aver fatto raccogliere circa centocinquanta persone presso il dopolavoro di Torviscosa e di aver proceduto a perquisizioni; non furono trovate armi, ma alcuni documenti che attestano la militanza di alcune persone del luogo nella Resistenza. Il tenente minacciò di fucilare dieci ostaggi qualora i partigiani non si fossero presentati entro un quarto d'ora. Borsatti continuò:

Scaduto inutilmente detto termine, mi trovai davanti all'alternativa o di far fucilare le 10 persone o di mancare pubblicamente a ciò che avevo detto. Scelsi la via di mezzo: presi in disparte 10 persone e dissi loro: «desidero far paura agli altri, fingerò di fucilarvi»; infatti fatto allontanare il gruppo, alcuni sottufficiali spararono dei colpi ai lati del gruppo stesso in modo che nessuno venisse colpito. Le 10 persone si buttarono a terra fingendo d'essere state colpite. Dopo di che interrogai di nuove le persone che avevo fermato al dopolavoro e le invitai a presentarsi a me quelle che appartenevano ai partigiani. Si presentarono due soli: [Riverdito] Umberto e un altro di cui non ricordo il nome. Mi accontentai dei due e fece cenno ai dieci di rialzarsi; essi si rialzarono e raggiunsero gli altri. Ebbi così un piccolo risultato senza spargimento di sangue quando partii, il pubblico, in piazza, mi ringraziò<sup>600</sup>.

La replica dell'imputato sembra caricarsi dei toni della farsa e molti elementi appaiono poco credibili. Riguardo la morte del partigiano osovano Borsatti dichiarò che questi era stato ucciso dai colpi esplosi da una sentinella che gli aveva intimato di fermarsi e aveva sparato dopo che il giovane aveva tentato di scappare; come avvenne anche ricostruendo le dinamiche delle uccisioni avvenute all'interno della caserma "Piave", Borsatti ricorse al pretesto della fuga per giustificare l'uccisione. In questa fase cercò di ostentare sicurezza sulla condotta tenuta nelle azioni antipartigiane attestando un presunto consenso nell'esercizio del suo servizio.

Un ulteriore episodio significativo emerso dalle testimonianze chiamate dall'accusa riguarda la fine del partigiano gappista Emilio Da Ponte "Poldo"<sup>601</sup>. Questo fu uno fra gli episodi più raccapriccianti imputati a Borsatti. Galliano Feresin, patriota della Garibaldi, dal banco dei testimoni, dichiarò:

Il compagno Poldo, a quanto appresi dal sergente Forgetti, catturato dal Borsatti, venne legato con le mani alle gambe e quindi squartato da due cavalli<sup>602</sup>.

Nell'interrogatorio anche il gappista Ilario Tonelli "Martello" fece dichiarazioni simili:

Poldo era commissario del mio battaglione. Arrestato a Pocenja venne tradotto a Palmanova dov'era la polizia politica. [...] Secondo me il Montes e il Poldo non sono mai usciti dal carcere di Palmanova. Essi erano detenuti alla caserma di cavalleria comandata dal Borsatti. Dal mar.llo Forgetti venne narrato ai Capi di Cervignano che Poldo era stato legato con le mani alle gambe e squartato con due cavalli<sup>603</sup>.

Borsatti negò decisamente gli addebiti e replicò all'accusa di Feresin:

Poldo non fu catturato da me. Stette nella mia caserma solo poche ore e poi venne tradotto a Udine. Nulla so della sua fine<sup>604</sup>.

---

<sup>599</sup> Ivi.

<sup>600</sup> Ivi.

<sup>601</sup> A differenza del precedente, questo episodio fu citato anche nel testo della sentenza. ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>602</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>603</sup> Ivi.

<sup>604</sup> Ivi.

Entrambe le testimonianze fanno riferimento all'ambigua figura del maresciallo Claudio Forgetti sulla quale allo stato attuale delle ricerche non è possibile fare piena luce<sup>605</sup>; è interessante notare che Borsatti in questa circostanza si limitò a negare le accuse e nulla disse sul maresciallo e sulle informazioni che questi diffuse ai partigiani.

Un'altra vicenda che comparve in diverse testimonianze e alla quale fu dato ampio spazio in dibattimento riguarda la cattura e la morte di Silvio Marcuzzi "Montes"<sup>606</sup>. "Montes" fu arrestato da Borsatti e dai suoi uomini coadiuvati dalla banda Collotti di Trieste<sup>607</sup> il 29 ottobre 1944 in un mulino nei pressi di Muzzana del Turgnano, luogo nel quale aveva tenuto una riunione con alcuni responsabili dell'intendenza da lui diretta. I nazifascisti erano riusciti a raccogliere informazioni sull'attività di "Montes" negli interrogatori condotti sui partigiani della Bassa friulana ricorrendo all'uso indiscriminato della violenza<sup>608</sup>. Una volta condotto nella caserma "Piave", "Montes" fu sottoposto a un durissimo interrogatorio; per le violenze inflittele, Marcuzzi morì pochi giorni dopo l'arresto. Da subito nell'ambiente partigiano si comprese che Borsatti ne era il diretto responsabile.

Nel dibattimento Borsatti dichiarò quali fossero le condizioni di salute di Marcuzzi al momento dell'arresto, quale trattamento che gli fu riservato nella caserma "Piave", quali furono le cause della morte e in quale luogo venne sepolto. Rispondendo alle domande del procuratore di Stato affermò:

Il Marcuzzi Silvio (Montes) fu da me catturato a Muzzana mentre era già febbricitante. Tradottolo a Palmanova, procedetti subito al suo interrogatorio. Quando egli seppe che era stato preso delle SS diede segni di [paura] e di non coscienza fisica. Lo interrogai per due ore, senza che venisse percosso né da me né da altri. Il giorno seguente lo interrogai per la seconda volta, poi lo feci condurre in camera sua per essere poi tradotto a Udine. La mattina seguente il sottufficiale di ispezione mi informò che il Montes era stato trovato morto in camera. Chiamai il capitano medico tedesco che ne constatò la morte per aneurisma<sup>609</sup>.

[...] È vero che il cadavere del Marcuzzi non fu seppellito nel cimitero di Palmanova, bensì in località campestre che non conosco. L'ordine di seppellimento fu dato dal capitano medico Shreider [Steinkgler] che non conosco meglio<sup>610</sup>.

Le testimonianze portate dall'accusa servivano a confutare queste affermazioni e a stabilire come fossero andati realmente i fatti. Pur in presenza di un quadro articolato va rilevato che in nessun caso fu chiamato a deporre un testimone oculare degli eventi; infatti i testi erano tutti conoscitori indiretti delle azioni svolte da Borsatti in riferimento alla morte di "Montes". Tale è la posizione del secondo testimone chiamato a deporre: Salvatore Bulla. Bulla affermò di aver saputo da "Bos", il partigiano arrestato con "Montes" e a sua volta torturato, che il capo dell'intendenza partigiana era morto in seguito alle percosse ricevute<sup>611</sup>. In questa circostanza l'imputato non replicò alle dichiarazioni come invece aveva fatto con il teste precedente.

Dopo la testimonianza di Bulla va fatto riferimento alla dichiarazione di Detalminio Liva "Nino", partigiano garibaldino. Per descrivere quanto accaduto a "Montes", Liva citò le sevizie subite dal partigiano "Bos".

---

<sup>605</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 50.

<sup>606</sup> Per chiarezza e per non rendere frammentaria la ricostruzione dei singoli episodi non si seguirà il corso cronologico del dibattimento, ma verranno riportate le diverse affermazioni espunte dalle testimonianze.

<sup>607</sup> C. Cernigoi, *La "Banda Collotti". Storia di un corpo di repressione al confine orientale d'Italia. 1942-1945*, Kappa Vu, Udine 2012.

<sup>608</sup> AORF, busta I 2, fasc. 63 bis, doc. 2.

<sup>609</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>610</sup> Ivi.

<sup>611</sup> Nel suo interrogatorio Bulla afferma: «Dal compagno Bos, che erasi trovato in carcere col Montes e che era riuscito a evadere, appresi che il Montes era morto urlando sotto le sevizie inflittele durante la prigionia sotto il Borsatti». Ivi.

Stetti 5 mesi nel carcere di Udine e dai compagni Cucci e Sergio seppi che il compagno Bosh [Bos] era stato preso mentre aveva la febbre a 40. Tradotto a Palmanova e messo nudo, in una cella il cui pavimento era sparso d'acqua e di calce viva tanto che il Bosh ebbe i piedi corrosi della calce<sup>612</sup>.

In questo caso Borsatti replicò. Continuò a negare di essere responsabile dei crimini che gli venivano attribuiti e affermò di aver trattato con tutte le premure del caso il detenuto e di aver provveduto a dargli le prime cure di cui abbisognava:

Nego d'aver usato tali maltrattamenti contro il Bosh [Bos]. Questi, quando venne da me interrogato, disse che era febbricitante per malaria. Lo feci condurre in camera e feci preparare una branda con materasso e somministrare del chinino<sup>613</sup>.

Il teste Liva allora replicò:

Vidi proprio io il Bosh coi piedi corrosi dalla calce viva. Lo stesso Bosh me lo confermò e mi disse che il Montes era morto a seguito delle percosse ricevute in carcere a Palmanova e alle torture cui venne sottoposto durante tale periodo. Lo stesso Bosh udì il Montes urlare per il dolore. [...] Ripeto che il Bosh mi assicurò di aver udito per tutta la giornata i lamenti strazianti del Montes<sup>614</sup>.

Anche la testimonianza del partigiano Ilario Tonelli "Martello", un garibaldino molto attivo nella Bassa friulana, servì a smontare le dichiarazioni dell'imputato.

Non è vero che il compagno Montes fosse febbricitante quando fu arrestato. Poco prima egli aveva tenuto una seduta con macellai e commercianti e aveva parlato per più di due ore. Fui presente quando vennero arrestati Montes e Bosh e portati via a Palmanova.

Successivamente, in carcere il Bosh mi narrò la morte del Montes. Egli, stando in una cella accanto a quella del Montes, udì quest'ultimo urlare per il dolore. Vide anche il Montes che perdeva sangue per una larga ferita alla testa<sup>615</sup>.

Borsatti non replicò.

Gli elementi emersi in dibattito per accertare se l'imputato avesse o meno commesso atti di violenza contro Marcuzzi e ne avesse procurato la morte, furono solo quelli citati. Trattandosi in tutti i casi di testi indiretti c'è da chiedersi se le versioni fornite trovi riscontro nella documentazione archivistica. La risposta è affermativa. Come attesta la ricerca di Irene Bolzon il racconto delle violenze che i testi appresero da "Bos" è confermato in una corrispondenza dello stesso partigiano con don Giuseppe Grillo<sup>616</sup>, il parroco di Flaipano di Montenars impegnato attivamente nella Resistenza<sup>617</sup>. Inoltre le note redatte da Eugenio Morra affermano in modo inequivocabile che "Montes", una volta arrestato e tradotto nella caserma "Piave", fu duramente percosso tanto da perdere molte delle sue facoltà<sup>618</sup>. Anche riguardo il luogo di sepoltura del partigiano sono stati trovati riscontri alle testimonianze rese<sup>619</sup>, che al tempo non erano note.

---

<sup>612</sup> Ivi.

<sup>613</sup> Ivi.

<sup>614</sup> Ivi.

<sup>615</sup> Ivi.

<sup>616</sup> AORF, busta Q 1, fasc. 4, doc. 4.

<sup>617</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., pp. 46-47.

<sup>618</sup> Morra scrisse: «[...] comparve Montes; mi fece tanta pena! Era una larva di uomo sanguinante da ogni parte specie alla testa, lacero, scalzo, completamente assente e stralunato, non credo che mi abbia riconosciuto. Stette davanti a me per qualche tempo, e poi fu portato via. Io rimasi esterrefatto e Borsatti non nascose la compiacenza per l'avermi mostrato come era capace di ridurre un uomo». AORF, Busta I 2, fasc. 63 bis, doc. 1.

<sup>619</sup> Il corpo di Silvio Marcuzzi fu rinvenuto dopo la liberazione nei pressi della caserma con altre cinque salme e fu riconosciuto da Daniele Muratori che testimoniò quanto visto nel processo celebrato contro la banda Ruggiero molti mesi dopo. I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 47.

Riprendendo l'excursus sulle testimonianze ammesse va fatto riferimento alla morte del partigiano Severino Stacul "Lupo". A differenza del caso precedente emersero meno informazioni sulla dinamica dell'uccisione; ciò fu dovuto anche al fatto che testi importanti come Luigi Maturo, che potevano riferire elementi determinanti, non vennero sentiti. La linea difensiva di Borsatti fu pertanto l'unico elemento che emerse compiutamente; anche in questo caso l'imputato negò in modo assoluto di aver commesso l'uccisione e di aver usato qualsiasi tipo di violenza, ma ammise che Stacul fosse deceduto all'intero della caserma "Piave" a seguito di una sparatoria. Borsatti affermò che dopo aver interrogato il partigiano e altri tre suoi compagni, un detenuto cercò di fuggire e venne colpito dai soldati di guardia. Affermò che Stacul, approfittando della confusione che si era creata, tentò a sua volta di fuggire, ma venne colpito dalle sentinelle che erano già in allarme. Negli stessi istanti un altro detenuto, compiendo il medesimo tentativo di fuga, saltò su una mina e morì<sup>620</sup>. Questa ricostruzione venne riproposta diverse volte per giustificare l'eliminazione dei partigiani all'interno della caserma. Pur a fronte di queste risultanze l'episodio della morte di Stacul non venne ulteriormente approfondito.

Proseguendo l'analisi sulle risultanze emerse nel dibattimento si rileva che i testi fecero i primi espliciti riferimenti alle torture inflitte all'interno della caserma "Piave"; le testimonianze furono utili per portare a conoscenza della Corte che le violenze non riguardarono solo le vittime citate nei capi d'imputazione. Fu ancora Ilario Tonello "Martello" a riportare alcune delle affermazioni più significative; il partigiano dichiarò di aver saputo che alcuni prigionieri erano stati lasciati appesi a un palo per cinque giorni ed erano stati torturati da Borsatti «facendo loro sfiorare i piedi nella calce viva»<sup>621</sup>. Impressionante è anche la testimonianza riferita alle torture subite da suo padre, Guido Tonelli "Cucci" e da Otello Piu "Sergio":

Egli venne appeso a un palo col compagno Sergio, completamente nudi, e vennero lasciati per 5 notti e 4 giorni senza mangiare coi piedi nell'acqua. Mio padre mi confermò che a fare ciò era stato il Borsatti e ciò nell'ottobre [del 1944]. Mio padre venne poi inviato in Germania<sup>622</sup>.

Dopo queste testimonianze venne il turno dei testi chiamati dalla parte civile. Comparvero la vedova e la figlia di Vittorio Tempo, rispettivamente Adele Stroppolo e Vittorina Tempo. Le donne insistettero sul fatto che la versione dell'uccisione di Vittorio Tempo data da Borsatti non fosse veritiera. Borsatti dichiarò di non aver preso parte all'uccisione dell'oste e commerciante di Gonars, ma di sapere che Tempo era stato colpito accidentalmente mentre cercava di fuggire durante il trasporto a Udine. Le donne dichiararono che dopo l'arresto avevano sollecitato l'imputato in diverse occasioni per sapere quale fosse la sorte del loro congiunto e questi aveva dato loro false e contraddittorie notizie. Borsatti replicò con una frase che fa comprendere in quale modo si svolse questa fase del dibattimento:

Io ormai ho le ore contate; confermo che non ho ucciso il Tempo. Ammetto di aver illuso la signora dicendole che non sapevo dove fosse suo marito<sup>623</sup>.

Queste parole paiono suggerire che, mentre il dibattimento si avviava alle battute conclusive, in Borsatti si fece strada la consapevolezza di trovarsi in una situazione senza via di uscita.

Le ulteriori testimonianze portate dall'accusa non fecero che aggravare al sua posizione. Con toni eloquenti si fece riferimento alle torture e alle violenze perpetrate nella caserma "Piave"; Ugo Plasenzotti dichiarò:

---

<sup>620</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>621</sup> Ivi.

<sup>622</sup> Ivi.

<sup>623</sup> Ivi.

Fui arrestato perché partigiano dagli uomini del Borsatti e condotto a Palmanova. Subii il primo interrogatorio. Tre uomini del Borsatti mi percossero in viso con pugni e con un pezzo di legno e in testa con colpi di scarpa. Dopo alcuni giorni mi interrogò di nuovo<sup>624</sup>.

Ennio Cicutto “Fulmine” fu l’ultimo dei testimoni a comparire dinnanzi alla Corte. Asserì di essere stato percosso da diversi uomini e di essere stato privato di «tutto quanto aveva indosso»<sup>625</sup>.

Sentite le testimonianze che il procuratore Bertodo riuscì a portare in dibattimento, molti elementi che non erano stati approfonditi e non erano emersi nella breve istruttoria poterono essere acquisiti agli atti e concorsero alla formulazione del giudizio. Anche se si manifestarono diversi limiti nella ricostruzione dei fatti dei quali l’imputato era chiamato a rispondere – fra tutti il ricorso alle molte testimonianze indirette – il procuratore tentò non senza successo di smontare punto per punto la linea difensiva che Borsatti predispose nel suo memoriale e con le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio. Inoltre riuscì a evitare che la maggior parte delle carte che l’imputato voleva giocare per dimostrare la propria innocenza o per ridurre la gravità della colpevolezza fossero accolte agli atti e potessero assumere una portata rilevante.

La difesa non poteva dirsi altrettanto soddisfatta. Non furono vagliati molti dei punti emersi nelle indagini; in particolare non furono acquisite le dichiarazioni dei testi a discarico che, anche se ragionevolmente non avrebbero scagionato l’imputato da tutte le responsabilità, probabilmente ne avrebbero alleggerito la posizione. Inoltre nel dibattimento furono tralasciati importanti argomenti come i presunti rapporti di collaborazione con gli esponenti della Resistenza che in tal modo non furono né ammessi agli atti, né debitamente ricostruiti e discussi alla luce dei capi d’accusa.

Ciò nonostante, dopo aver ascoltato le testimonianze portate dall’accusa, il presidente Boschian decise di procedere oltre con il dibattimento. Pur a fronte delle istanze perorate dalla difesa e dall’imputato in prima persona, ritenne che le prove portate sino a quel momento fossero sufficienti al giudizio. Dichiarando l’istruttoria già compiuta, Boschian rigettò «le istanze di audizione degli altri testi e di richiamo di carteggi» ordinando di proseguire con il rito<sup>626</sup>.

Recepite tutte le prove ammesse al dibattimento fu dato avvio alla formulazione dei quesiti sulla base dei quali emettere il verdetto. Venne così redatto uno specifico documento che conteneva le domande da sottoporre ai giurati; ognuna fu copiata in un singolo foglio. In allegato al verbale del dibattimento vennero trascritti tutti i quesiti:

- a) Ha Borsatti Odorico dal 15/8/1944 al 27/4/1945 in varie località del Friuli, essendo cittadino italiano, prestato servizio nelle forze armate dello stato germanico in guerra contro lo stato italiano, portando le armi contro le formazioni partigiane italiane?
  - a 1) Ha egli esercitato funzioni direttive?
  - b) Ha Borsatti Odorico, in Palmanova, in giorno imprecisato nel periodo dal 15 agosto al 15 dicembre 1944, cagionato la morte del Patriota Marcuzzi Silvio (Montes) assieme ai suoi uomini?
    - b 1) Ha egli commesso tale fatto per motivi abietti?
    - b 2) Ha adoperato sevizie e crudeltà verso la vittima?
  - c) Ha il Borsatti cagionato la morte di Stakul Severino e di altri due patrioti non identificati con il fine di uccidere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo?
    - c 1) Ha commesso tale fatto per motivi abietti?
    - c 2) Ha adoperato sevizie e crudeltà verso la vittime?
  - d) Ha il Borsatti cagionato la morte di Tempo Severino con il fine di uccidere il 16/10/1944 a Gonars?<sup>627</sup>

---

<sup>624</sup> Ivi.

<sup>625</sup> Ivi.

<sup>626</sup> Ivi.

<sup>627</sup> Ivi.

Negli atti conclusivi del dibattimento fu dato spazio all'esposizione delle conclusioni delle parti. Ogni intervento auspicò che il giudizio fosse posto in atto con severità. L'avvocato di parte civile Mario Pettoello chiese che venisse dichiarata «la piena responsabilità dell'imputato e la conseguente condanna ai danni e spese»<sup>628</sup>. Il procuratore di Stato Bertodo chiese nella requisitoria finale che i giurati rispondessero «affermativamente a tutti i quesiti proposti»<sup>629</sup>.

L'avvocato difensore Rotella non perorò richieste particolarmente pretenziose; alla luce delle risultanze e dello sviluppo del dibattimento non tentò di ottenere un proscioglimento o una riduzione significativa delle responsabilità del suo assistito per i quattro capi d'imputazione. Pur a fronte delle insistenze per portare in dibattimento i testi a discarico, la difesa non presentò alcuna memoria scritta (probabilmente per mancanza di tempo), non sollevò altre questioni di merito per ottenere un rinvio del processo e non chiese che venissero concesse le attenuanti. Tuttavia il legale provò a evitare che fosse comminata la pena di morte la quale, considerata la gravità del primo capo d'accusa e l'aggravante delle «funzioni direttive» riferite all'articolo 242 del Codice penale, era praticamente scontata; se tale richiesta fosse stata accolta il suo assistito avrebbe rischiato comunque di essere condannato alla pena dell'ergastolo, ma avrebbe avuto salva la vita:

[la difesa] chiede che i giurati escludano l'aggravante di cui alla lettera a 1 [Ha egli esercitato funzioni direttive] del questionario e si rimette alla giustizia dei giurati per quanto riguarda le altre imputazioni<sup>630</sup>.

Dopo la pronuncia dell'avvocato difensore, il presidente Boschian dichiarò ufficialmente concluso il dibattimento. Fece uscire il pubblico presente in aula e, «in presenza dei Giurati, del P. M., del Segretario e dei difensori della Parte civile e dell'imputato»<sup>631</sup>, cominciò la procedura per deliberare il verdetto. Dopo aver informato i giurati sulle loro funzioni e sui doveri stabiliti dalla legge, predispose tutto affinché ogni giurato potesse esprimere il proprio convincimento. Quando questa operazione fu conclusa si procedette allo spoglio e alla conta delle schede. Tutti i giurati emisero parere positivo su tutti i quesiti a eccezione dell'ultimo che addebitava all'imputato la morte di Vittorio Tempo. Deliberato il verdetto, il presidente riaprì l'udienza e diede «pubblica lettura del verdetto stesso»<sup>632</sup>.

Preso atto del responso, l'avvocato Pettoello, patrono di parte civile, chiese la «condanna ai danni»<sup>633</sup>. Evidentemente, venuto a cadere il reato di omicidio, non rimaneva altro da fare. Poi prese nuovamente la parola il procuratore Bertodo che chiese una condanna severa; egli concluse per

la condanna dell'imputato alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, pena da eseguirsi in luogo pubblico; per la assoluzione dell'imputazione di omicidio di Tempo Vittorio per non aver commesso il fatto. Chiede sia ordinata l'affissione della sentenza negli albi dei comuni di Udine, Palmanova e Pola e l'inserzione per estratto nei giornali "Libertà" di Udine, "Il Piccolo" di Trieste e "Il Gazzettino" di Venezia<sup>634</sup>.

La difesa non fece obiezioni; dichiarò nuovamente di «rimettersi alla giustizia del Tribunale»<sup>635</sup>. Neppure Borsatti volle replicare; nel verbale si legge:

L'imputato nulla ha osservato<sup>636</sup>.

---

<sup>628</sup> Ivi.

<sup>629</sup> Ivi.

<sup>630</sup> Ivi.

<sup>631</sup> Ivi.

<sup>632</sup> Ivi.

<sup>633</sup> Ivi.

<sup>634</sup> Ivi.

<sup>635</sup> Ivi.

<sup>636</sup> Ivi.

Chiuso il dibattimento, il presidente Boschian si ritirò in camera di consiglio per redigere il dispositivo della sentenza. Terminata la scrittura rientrò nella sala dell'udienza e ne diede pubblica lettura. Il presidente, «visto il verdetto pronunciato dai giurati»<sup>637</sup>, accolse pienamente le richieste del procuratore di Stato: dichiarò «In nome della legge» l'imputato assolto per l'imputazione al «capo d)» riferita all'uccisione di Tempo per non aver commesso il fatto; dichiarò Borsatti colpevole dei «reati ai capi a), b) e c)» e lo condannò alla pena di morte; ordinò che la sentenza fosse eseguita «immediatamente mediante fucilazione alla schiena nelle carceri giudiziarie di Udine»<sup>638</sup>. Il presidente decretò che fosse pubblicato un estratto della sentenza negli albi dei Comuni interessati dai reati commessi e su alcuni giornali locali. Infine ordinò che l'imputato venisse «istradato nel carcere e ivi lasciato a disposizione del P.M. per essere giustiziato domani 6 corr. alle ore 8.30 del mattino»<sup>639</sup>.

L'udienza si chiuse alle 19.30. Borsatti venne condotto nel carcere giudiziario di Udine e, contrariamente alle disposizioni adottate, fu giustiziato la sera stessa.

Il procuratore Bertodo e il segretario Frongia si recarono alle carceri la mattina del 6 maggio 1945, alle ore 8.30; come fu verbalizzato in un documento contrassegnato dal timbro «C.L.N. Corte d'Assise del Popolo - ufficio del P.M. Udine», vi giunsero «ai sensi e agli effetti voluti dall'art. 580 C.P.P.», ma dovettero constatare che l'esecuzione era già avvenuta. Comunicarono quindi alle autorità competenti:

Ivi giunti, abbiano constatato che, contrariamente agli ordini impartiti, la sentenza era già stata arbitrariamente e irregolarmente eseguita dal personale militare di custodia del carcere la sera precedente, senza cioè l'intervento del rappresentante del Pubblico Ministero, né di un medico che accertasse la morte del condannato. Si dà atto di quanto sopra, con riserva di procedere a carico del responsabile per il delitto previsto dall'art. 329 C. P.<sup>640</sup>.

Questa attestazione descrive con efficacia il clima delle giornate nelle quali fu celebrato il processo. Anche nelle modalità di esecuzione della sentenza si volle fare in fretta per dimostrare da un lato che l'azione giudiziaria era in piena attività e che le disposizioni erano irreversibili, dall'altro si vollero evitare ingerenze da parte degli Alleati in una materia delicata come la punizione dei collaborazionisti che avevano operato nella repressione antipartigiana. Infine va considerato che l'esecuzione fu operata rapidamente e arbitrariamente anche sull'onda della componente emotiva suscitata dalle accuse mosse all'imputato<sup>641</sup> e per il fatto che Borsatti, per il tenore di molte dichiarazioni rese, fosse avvertito come un personaggio scomodo e ambiguo<sup>642</sup>.

Ciò nonostante le modalità con le quali venne ucciso non poterono non sollevare diverse problematiche; a queste sembrò rispondere il questore Zocchi che, su sollecitazione del procuratore di Stato, chiese al Commissario del carcere di far luce sull'accaduto<sup>643</sup>. Ma va rilevato che non si

---

<sup>637</sup> Ivi.

<sup>638</sup> Ivi.

<sup>639</sup> Ivi.

<sup>640</sup> ASUD, CAS, busta C.b., fasc. 1 «Odorico Borsatti», Relazione del procuratore di Stato presso il Tribunale del Popolo di Udine, 6 maggio 1945.

<sup>641</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 76.

<sup>642</sup> Ilario Tonelli raccontò che gli Alleati rifiutarono di concedere il nulla osta per l'esecuzione di Borsatti e inviarono alcuni carabinieri armati per porlo sotto custodia e rimandare la fucilazione. Ma i garibaldini che avevano occupato le Carceri di Udine «non si sa se per loro iniziativa o se dietro qualche direttiva specifica», disarmarono i militari, li chiusero in una cella e fucilarono Borsatti. Messo al corrente, il Comando Alleato dispose di arrestare Tonelli che si recò a Tricesimo, presso il quartiere generale di Luigi Grion "Furore", comandante della Brigata "Picelli-Tagliamento". Secondo la testimonianza di Tonelli, Grion minacciò il Comando Alleato di muovere con i suoi 3.000 uomini ancora armati e pare che a quel punto gli Alleati, per evitare ulteriori occasioni di tensione, decisero di lasciar cadere ogni accusa. I. Bolzon, *Un SS italiano alla Caserma «Piave» di Palmanova. Il processo a Odorico Borsatti* [Tesi di laurea], Università degli Studi di Udine, Udine 2008, p. 81.

<sup>643</sup> Rispondendo alla lettera del procuratore di Stato, il questore Zocchi scrisse: «In riferimento alla vostra del 7.5.45 vi comunico che la vostra è stata portata a conoscenza del Commissario delle Carceri pertanto attendiamo sua risposta

conoscono gli sviluppi, qualora ve ne siano stati, dell'inchiesta per rintracciare i responsabili dell'uccisione arbitraria dell'imputato condannato dal TDP.

Concludendo l'analisi del dibattimento si rileva che lo studio della documentazione relativa alle diverse fasi dell'udienza ha recato molte informazioni per comprendere il funzionamento pratico del TDP e le modalità con le quali fu celebrato il processo; sono emersi nuovi elementi per far luce sul ruolo dell'accusa e della difesa e sulle modalità con le quali tali compiti furono assolti. La documentazione ha evidenziato anche alcune criticità nel rito giudiziario, alcune forzature formali e gli approcci peculiari nella scelta di ricostruire gli episodi oggetto delle accuse. Sono emerse inoltre le spinte e i condizionamenti ambientali e politici che influenzarono l'azione giudiziaria nei primi giorni successivi alla fine del conflitto. In particolare si rilevano alcune criticità procedurali che influirono in maniera determinante come la mancata acquisizione di testimonianze e documentazione che potevano avere rilevanza nel dibattimento a fronte della testimonianza di testimoni indiretti, il desiderio del procuratore di Stato e del presidente del TDP di non prolungare i tempi del dibattimento e di non sollevare questioni che potessero essere fonte di imbarazzo o di attrito all'interno del movimento resistenziale, la volontà di procedere rapidamente all'esecuzione delle disposizioni adottate.

### *La sentenza*

Alla luce degli elementi emersi il testo della sentenza assume grande rilevanza. Il presidente Boschian ne fu il solo estensore; fu suo compito redigere un testo giuridicamente appropriato che comprendesse le motivazioni delle decisioni adottate dalla Corte<sup>644</sup>. Inoltre il testo venne redatto tra il 5 maggio 1945, data del processo e dell'esecuzione di Borsatti, e il successivo 16 maggio, giorno in cui venne depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Udine<sup>645</sup>. In questo lasso di tempo accaddero eventi di capitale importanza per il TDP: il 6 maggio gli Alleati sospesero l'attività giudiziaria e il 15 maggio venne pubblicato l'annuncio della costituzione della CAS e la normativa per la punizione dei delitti fascisti<sup>646</sup>; tali elementi non poterono non essere tenuti in considerazione dell'estensore della sentenza che si trovò ad archiviare e a giustificare dal lato del diritto l'attività di un'esperienza giudiziaria che aveva adottato provvedimenti molto gravi, ma che era già conclusa e superata.

Per intraprendere l'analisi della sentenza è opportuno cominciare dagli aspetti formali. La sentenza venne pronunciata «In nome della legge» e l'intestazione dell'organo giudiziario riporta la menzione «Tribunale del Popolo di Udine» scritta sotto all'originale cancellata che recava la dicitura: «In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia imperatore d'Etiopia»; fu cancellato anche lo stemma sabauda e contrariamente a quanto accadde nel caso Valentinis si conservò coerentemente la definizione «Tribunale del Popolo».

La sentenza contro Odorico Borsatti, per ovvi motivi, fu contraddistinta con il numero 1 nel registro delle sentenze; lo stesso numero fu assegnato al fascicolo del procedimento nel registro generale e in quello delle esecuzioni. La numerazione adottata fu conservata dalla CAS del capoluogo friulano che acquisì gli atti.

---

precisa. Sarà nostro dovere soddisfare al più presto la vostra richiesta». ASUD, CAS, busta C.b., fasc. 1 «Odorico Borsatti», lettera del questore al procuratore di Stato, n. 04023, 7 maggio 1945.

<sup>644</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 225.

<sup>645</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>646</sup> L'avviso alla popolazione in lingua inglese e italiana riportava: «Tribunali speciali per un rapido processo dei collaborazionisti e dei delinquenti fascisti vengono istituiti con decreto del Governo italiano approvato dal Governo Militare Alleato». BJUD, AR, busta 3, fasc. 19, doc. 1246 «Avviso del Governo Militare Alleato, delitti fascisti». Il 18 maggio 1945 il quotidiano «Libertà» pubblicò in prima pagina un articolo in tre colonne che conteneva il testo del DLL del 22 aprile 1945, n. 142. *Il decreto sull'istituzione delle Corti straordinarie d'Assise*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

Come da prassi, nel testo della sentenza fu stilata la lista dei componenti della Corte; l'elenco comprese il nome del presidente e attestò la presenza di soli nove giurati<sup>647</sup>; il nominativo del giurato Manlio Liso che compare nel verbale del dibattimento non fu trascritto probabilmente a causa di una dimenticanza<sup>648</sup>. In seguito si specificò che la sentenza fu pronunciata nella causa «per citazione direttissima» e si riportarono i capi d'imputazione già citati<sup>649</sup>. Il testo venne stilato sulla base delle risultanze del dibattimento, «visto il verdetto dei giurati», sentiti la «Parte Civile, il Pubblico Ministero, la difesa», e l'imputato che «primo e ultimo ebbe la parola»<sup>650</sup>. Come consuetudine il testo fu diviso in due sezioni denominate rispettivamente «fatto» e «diritto».

Nella prima parte trovò spazio una descrizione sommaria dei fatti contestati e dell'iter giudiziario. Fu posto l'accento su due elementi particolari; il primo riguardò il fatto che le azioni compiute da Borsatti fossero note in regione da alcuni mesi; il secondo fece riferimento alla gravità delle accuse contestate.

Verso la fine dell'anno 1944 cominciarono a circolare in Friuli voci sempre più insistenti sulle atrocità spaventose commesse a carico di arrestati politici nella Caserma di cavalleria di Palmanova, comandata dal tenete di SS Borsatti Odorico. Tali voci si concretarono in fatti specifici: si parlò di camere di tortura dove i patrioti venivano sottoposti a supplizi, degni del peggiore medioevo, al fine di estorcere loro confessioni sulla dislocazione e sulla formazione delle varie unità: si parlò di esecuzioni in massa di patrioti senza alcuna formalità; si parlò di morti violente a seguito delle torture<sup>651</sup>.

Quindi il presidente annotò: «Avvenuta la liberazione, il Borsatti si costituì»<sup>652</sup>. Per la prima volta compare una versione sull'arresto dell'imputato che non trova riscontro nei verbali dell'interrogatorio e nelle dichiarazioni rese nei giorni precedenti al processo.

Nel testo furono poi precisate quante e quali ammissioni di responsabilità vennero rese o negate dall'imputato prima del dibattimento.

In un particolareggiato interrogatorio egli ammise di aver fatto parte dal 15 agosto 1944 della Divisione Cacciatori del Carso SS con il grado di tenente: di avere fino al 15 dicembre dello stesso anno comandato il plotone a cavallo di stanza a Palmanova: di avere eseguito rastrellamenti, proceduto ad arresti e compiuto atti istruttori, al fine di pervenire e reprimere ogni attività partigiana. Negò invece di aver usato sevizie e crudeltà verso gli arrestati e di aver ucciso o ordinato ai suoi uomini di uccidere dei patrioti. Su specifiche contestazioni dichiarò che il patriota Marcuzzi Silvio (Montes) morì in caserma per aneurisma e che il patriota Stakul Severino (Lupo) rimase ucciso insieme ad altri due compagni durante un tentativo di fuga<sup>653</sup>.

La prima sezione della sentenza si concluse attestando che, alla luce di quanto sinora riportato, fu formulata la dichiarazione del rinvio a giudizio «davanti al Tribunale del Popolo per via direttissima»<sup>654</sup>. Va sottolineato che già in questa fase si diede conto di quanto era emerso in dibattimento; il presidente scrisse:

[...] il Borsatti sostanzialmente si riportava alle sue dichiarazioni istruttorie<sup>655</sup>.

---

<sup>647</sup> L'elenco attestala presenza di «Boschian Dr. Cav Pietro» come presidente, Del Gobbo Pietro, Tonsigh Olinto, Cominotti Attilio, Caucigh Enrico, Quartieri Guido, Russo Vincenzo, Bangnoli Renato, Merini Vincenzo come giurati effettivi e Zalateu Vincenzo come giurato supplente. ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>648</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>649</sup> ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>650</sup> Ivi.

<sup>651</sup> Ivi.

<sup>652</sup> Ivi.

<sup>653</sup> Ivi.

<sup>654</sup> Ivi.

<sup>655</sup> Ivi.

Con questa semplice e breve formula venne esplicitata la complessa posizione dell'imputato che, come già detto analizzando il dibattimento, mutò in diverse circostanze la versione recata in istruttoria, suggerendo nuovi elementi e cercando di portare alcune testimonianze a discarico.

Nella seconda sezione della sentenza, dedicata all'ambito del «diritto», il primo dato fece riferimento al verdetto espresso dai giurati attestando che era stato affermativo in ordine alla colpevolezza per i fatti ascritti nei primi tre capi d'imputazione. Con specifico riferimento alla prima imputazione, la decisione dei giurati fu così motivata:

Egli ha confessato, e non poteva fare a meno, di aver prestato servizio nelle forze armate dello Stato Germanico in guerra contro lo Stato Italiano e di aver portato le armi contro le formazioni partigiane, riconosciute rappresentanze del nostro esercito<sup>656</sup>.

Con queste parole si volle affermare in modo netto la militanza volontaria e consapevole di Borsatti contro le forze armate del legittimo Stato italiano e provare quindi la sussistenza del reato previsto dall'articolo 242 del Codice penale per il quale era stato condannato alla pena di morte. Al medesimo tempo questa attestazione rappresenta la prima dichiarazione in sede giudiziaria sulla legittimità e sul ruolo assunto dalle forze armate della Resistenza in Friuli.

Per chiarire ulteriormente la sussistenza del primo reato, la sentenza fece riferimento al tema della cittadinanza sollevato da Borsatti per ridurre il carico delle sue responsabilità; nel dibattimento l'imputato, a differenza di quanto dichiarato precedentemente, aveva affermato di aver assunto la cittadinanza tedesca al momento dell'arruolamento nelle SS.

Egli, suddito italiano, ha vestito l'odiata divisa delle SS tedesche dove meglio poteva mettere in luce i suoi bassi istinti di crudeltà e di barbarie. Compresa la grave accusa che gli incombeva, ha oggi egli detto di aver assunto la cittadinanza tedesca all'atto dell'assunzione. Ma a rescindere dal fatto che di ciò non ha fornito nessuna prova, è da rilevare che agli effetti delle disposizioni dell'art. 242 C. P. è considerato cittadino anche chi per qualsiasi motivo ha perduto la cittadinanza italiana<sup>657</sup>.

La considerazione riferita all'articolo 242 del Codice penale permise al giudice di affermare:

La sussistenza del fatto è quindi di una evidenza palmare. Le conseguenze di diritto sono altrettanto chiare in quanto il fatto integra tutti gli elementi richiesti dall'art. 242 C. P. contestato all'imputato. Nei suoi confronti non si può neppure lontanamente fare una questione di dolo<sup>658</sup>.

Il presidente Boschian concluse con un riferimento alla consapevolezza dell'imputato dovuto al servizio nei reparti tedeschi che assume il significato di una precisa presa di posizione anche in merito alle dichiarazioni rese in dibattimento<sup>659</sup>.

Egli sapeva che l'unico Governo legale italiano era quello di Roma e che questo aveva dichiarato guerra alla Germania nazista, tanto che oggi in udienza di fronte a una precisa contestazione ha ammesso di aver sempre riconosciuto la pseudo Repubblica fascista sociale come un governo di fatto<sup>660</sup>.

Si può ritenere che queste considerazioni, oltre a dimostrare la piena consapevolezza e colpevolezza di Borsatti, servissero anche ad accreditare e legittimare le nuove istituzioni. Non fu

---

<sup>656</sup> Ivi.

<sup>657</sup> Ivi.

<sup>658</sup> Ivi.

<sup>659</sup> In questa sezione si trovano il richiamo alle affermazioni secondo le quali l'imputato aveva combattuto il fascismo «dall'interno». ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti», Processo verbale di dibattimento, 5 maggio 1945.

<sup>660</sup> ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

quindi trascurato di trattare precipuamente il rilievo delle funzioni direttive ricoperte e sottolinearne l'importanza ai fini dei provvedimenti adottati.

Anche sulla sussistenza della aggravante non vi può essere questione. In un primo tempo l'imputato stesso ammise di aver avuto a Palmanova funzioni direttive, ma poi, forse istruito dalle gravi conseguenze derivanti, ha negato la circostanza. Sennonché dalle prove raccolte in udienza è risultato che egli comandava il plotone di stanza nella caserma, che eseguiva con comando diretto rastrellamenti e perquisizioni, che interrogava detenuti e faceva tutti gli atti istruttori necessitanti, che infine in tutte le operazioni gli erano lasciate ampie facoltà discrezionali<sup>661</sup>.

Con questo riferimento si volle motivare il ricorso alla pena capitale e dimostrare che tutta l'attività svolta da Borsatti non fu lasciata al caso o all'improvvisazione, ma seguì un preciso disegno. Fu evidenziato che, grazie al potere che il suo grado gli concedeva, Borsatti dimostrò in maniera inequivocabile il suo atteggiamento nei confronti del movimento partigiano e che le responsabilità dei fatti commessi non potessero, neppure in parte, essergli estranee.

A questo punto Boschian scrisse che, per i motivi citati e per il fatto che la condanna fosse stabilita nella pena di morte, l'analisi del procedimento avrebbero potuto esaurirsi. Ma per il compito educativo ed esemplare che questo processo assumeva e per ricostruire in modo preciso i crimini commessi si ritenne di procedere alla disamina degli altri capi d'imputazione.

Le conseguenze penali dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato per questo reato potrebbero dispensare dal prendere in esame le altre imputazioni, essendo prevista come sanzione la pena di morte. Non sarà però vano sia pur succintamente riguardare gli atti nefandi compiuti dal Borsatti nelle sue funzioni di boia e di aguzzino dei tedeschi, affinché resti documentata l'opera di tremenda oppressione compita dagli invasori in combutta con pochi traditori italiani contro il nobile popolo nostro che silenziosamente nella vita civile e in armi sulle montagne preparava la via della riscossa e dell'onore<sup>662</sup>.

Dimostrata la sussistenza del reato che contemplava la pena più grave e che assorbiva le altre pene comminabili, il magistrato pose una sorta di tutela alla successiva azione del TDP; in presenza di alcuni limiti nella ricostruzione dei fatti in dibattimento, queste righe sembrano garantire la legittimità degli altri provvedimenti adottati.

Andando oltre i risvolti giudiziari, in questo passaggio la sentenza si carica di precisi significati che sarebbero difficilmente comprensibili se non osservati nella prospettiva dei primi giorni successivi alla liberazione. Appare significativo il riferimento all'unione del popolo «nella vita civile» e dei partigiani «sulle montagne» in una lotta per raggiungere uno scopo unico e condiviso. Il numero di quanti collaborarono con i tedeschi venne definito limitato e fu riferito comunque alla categoria dei «traditori». Non si ritrovano cenni a orientamenti politici definiti, quanto più al carattere patriottico della lotta pur con una terminologia che risente ancora della retorica di regime. Si riscontra infine il desiderio di non far passare sotto silenzio il carico di sofferenze e sacrifici che la lotta di liberazione ha comportato per sottolineare l'apporto della Resistenza e dare soddisfazione ai molti che reclamavano la punizione dei collaborazionisti.

La sentenza passò quindi in rassegna sinteticamente gli elementi emersi nelle indagini e nel dibattimento.

Nella tetra caserma di Palmanova il Borsatti aveva accuratamente preparato una camera di tortura, dove i partigiani politici venivano sottoposti alle più tremende sevizie per strappar loro delle confessioni. Alcuni venivano oppressi con dei pali per mezzo degli arti superiori strettamente legati e ivi lasciati per 4 o 5 giorni senza cibo e vivanda: altri ancora venivano bastonati a sangue con gli

---

<sup>661</sup> Ivi.

<sup>662</sup> Ivi.

strumenti più vari (testi Bulla Salvatore, Liva Deltamino, Tonello Ilario, Plansenzotti Ugo e Cicuto Ennio)<sup>663</sup>.

Proseguendo il resoconto delle atrocità commesse da Borsatti sottolineandone la perversione, la malvagità e l'assenza di scrupoli morali, il giudice palesò uno dei limiti più evidenti nell'azione giudiziaria in fase istruttoria e dibattimentale:

Sotto questi e altri più terribili mezzi di tortura, la cui esistenza è certa benché in udienza non si sia potuto raggiungere la prova, diversi patrioti lasciarono la vita dopo atroci sofferenze senza nulla palesare<sup>664</sup>.

Pur alla luce di queste considerazioni si giunse ad affermare la sussistenza dei reati contestati nel secondo e nel terzo capo d'imputazione:

Così morì Marcuzzi Silvio (Montes) e così morirono Stakul Severino e gli altri due suoi compagni, nonché molti altri vari (testi Bulla Salvatore, Liva Deltamino, Tonello Ilario, tutti scampati per miracolo alle mani del Borsatti). Si dice che nella caserma e nelle sue adiacenze siano stati sepolti nascostamente diverse decine di cadaveri: certo è che di molte persone non si è potuto sapere più nulla dopo l'internamento nella caserma del Borsatti. Fra queste ultime va annoverato anche Tempo Vittorio, che l'imputato ha dichiarato in udienza essere fuggito durante la traduzione a Udine<sup>665</sup>.

Il presidente chiarì ulteriormente i motivi che portarono i giurati a escludere Borsatti dalla responsabilità dell'uccisione di Tempo, l'unica accusa dalla quale l'imputato venne prosciolto.

I giurati in mancanza della prova della morte hanno escluso la colpevolezza del Borsatti per questo delitto. Ma egli prima di venir fucilato a seguito di questa condanna, come poi si è venuto a sapere, ha confessato di essere stato l'autore dell'uccisione. E in udienza invece di fronte alle pressanti richieste della moglie e della figlia per sapere dove avesse nascosto il cadavere, ha sempre con cinismo feroce ribadito la storia della fuga<sup>666</sup>.

In questo passo si fece riferimento alle dichiarazioni che Borsatti avrebbe reso prima di essere giustiziato. Stando a diverse fonti, nonostante le negazioni addotte al processo, poco prima di morire Borsatti avrebbe confessato di aver ucciso Vittorio Tempo «con le sue stesse mani»<sup>667</sup>.

La sentenza incluse anche gli episodi emersi nel dibattimento che non erano presenti nei capi d'imputazione e sui quali non si erano raccolti elementi sufficienti per procedere al giudizio.

Eguale sorte toccò a certo Trigatti, che dopo essere stato ferocemente torturato fu finito dal Borsatti e dai suoi sgherri a colpi di pistola (teste Plansenzotti). Più tremenda fu la fine del commissario politico "Poldo": egli fu legato con gli arti estremi a due cavalli posti in direzione opposta e poi squartato dagli stessi, incitati con la frusta ad allontanarsi l'un dall'altro (testi Foresin Galliano e Tonello Ilario). In un sol giorno dieci patrioti sconosciuti furono fucilati da un plotone comandato dal Borsatti in rappresaglia dell'uccisione di due ufficiali della Mas (teste Tonello Ilario)<sup>668</sup>.

Si pervenne così alla formulazione della colpevolezza per i reati di omicidio contestati nel secondo e nel terzo capo d'imputazione e delle aggravanti stabilite dal Codice penale.

---

<sup>663</sup> Ivi.

<sup>664</sup> Ivi.

<sup>665</sup> Ivi.

<sup>666</sup> Ivi.

<sup>667</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., p. 41.

<sup>668</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

Dunque più che provata deve ritenersi la colpevolezza del Borsatti per i delitti a lui ascritti ai capi b) e c) di rubrica. Il fine di uccidere emerge dal fatto che sia il Marcuzzi sia il Stakul e gli altri due furono, dopo essere stati torturati, finiti a colpi di pistola dal Borsatti personalmente e da altri da lui comandati, così come hanno dichiarato i testi. Sulla esistenza delle aggravanti dei motivi abietti per tradimento verso la Patria e dell'uso di sevizie (art. 61 n. 1-4 C. P.) si è già parlato più sopra. Anche per tali reati è prevista la pena di morte<sup>669</sup>.

Segue un commento impressionante:

Per questo feroce criminale di guerra, degno rappresentante delle SS germaniche, ben poca cosa è la sanzione prevista dalla legge: egli meriterebbe la sorte toccata ai tanti patrioti passati per le sue mani<sup>670</sup>.

In queste righe sembra di rintracciare il desiderio di andare oltre alle disposizioni del diritto per soddisfare le pulsioni istintive secondo il principio "occhio per occhio, dente per dente". Questo atteggiamento connotò l'azione del TDP con tinte rivoluzionarie distanti dai tradizionali riferimenti dell'azione penale che si possono far derivare dal peso e dal carico di sofferenze derivate dalla lotta di liberazione, dalla difficoltà di seguire il tracciato della legalità secondo le forme tradizionali e dalle dinamiche che portarono alla costituzione del Tribunale.

Va inoltre considerato il retaggio del regime. La sentenza proseguì con questo commento:

Sembra persino impossibile che un italiano della italianissima città di Pola abbia potuto giungere a simile grado di pervertimento morale<sup>671</sup>.

Si può condividere l'interpretazione di Jesu e ritenere che questo passo dimostri che la magistratura risentì profondamente del fascismo e che, anche nell'azione del TDP, ricorse a un repertorio e a categorie formulate e sfruttate lungamente dal regime. Jesu afferma che la «categoria dell'italianità è chiaramente riferibile al nazionalismo della cultura fascista in cui il magistrato era stato addottrinato»<sup>672</sup>. Ma se si legge la frase nel contesto del procedimento giudiziario, tale riferimento sembra assumere un significato più ampio: oltre ad attestare la sussistenza del primo capo d'imputazione, rappresentò la rivendicazione dell'italianità come attributo concesso ai soli partigiani. L'azione di Borsatti non poteva essere ricondotta alla condotta di un cittadino italiano perché solo i partigiani avrebbero avuto il diritto di essere riconosciuti come "veri italiani". Nelle righe che seguono è presente un ulteriore riferimento alla parte giusta della lotta contro l'invasore straniero; compare la distinzione che si trasforma in vera e propria dicotomia fra il «vero popolo italiano» e i fascisti. In queste righe si assiste al ribaltamento dell'equazione «italiani uguale fascisti» che il regime aveva cercato di far passare nel ventennio.

Per nostra fortuna pochi delinquenti suoi pari hanno seguito con maggiore e minore efferatezza le sue orme: il sano popolo italiano ha luminosamente dato la migliore dimostrazione al mondo di non poter venir equiparato agli aguzzini fascisti e tedeschi che per troppo tempo e con la forza lo hanno tenuto sotto una oppressione feroce e violenta.

Seguendo l'esempio dei valorosi, che per lunghi mesi hanno combattuto sulle nostre montagne con poche armi, sotto le intemperie e con la fame sempre compagna contro un nemico forte e crudele, il nostro popolo dopo aver nascostamente affiancato l'opera di essi con continuo pericolo di venir arrestati, deportati o passati per le armi, è sorto compatto in piedi al momento della squilla per liberare la nostra bella Patria dal tradizionale oppressore tedesco<sup>673</sup>.

---

<sup>669</sup> Ivi.

<sup>670</sup> Ivi.

<sup>671</sup> Ivi.

<sup>672</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 229.

<sup>673</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

Pur con toni retorici, si ritrova in primo piano il riferimento al ruolo e alla legittimità dei partigiani nella lotta di liberazione. Significativo è il rinvio all'appoggio popolare al movimento resistenziale. Anche in questo caso gli elementi emersi vanno ricondotti al desiderio della nuova istituzione di accreditarsi come una componente pienamente legittimata a formulare il giudizio sul periodo appena trascorso, ma emerge allo stesso tempo l'urgenza di definire le specificità della lotta partigiana e di ribadire che, nonostante le difficoltà attraversate, il popolo parteggiava in maniera compatta per il movimento di liberazione.

Alla luce di tutte le motivazioni riportate e «visto il verdetto pronunciato dai Giurati; visti gli art.li di legge», il TDP dichiarò:

Borsatti Odorico colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) del capo di imputazione e lo condanna alla pena di morte.

Ordina che la sentenza venga eseguita immediatamente mediante fucilazione alla schiena nel cortile delle Carceri Giudiziarie di Udine.

Ordina che estratto della sentenza venga pubblicato per affissione nei Comuni di Udine, Palmanova, Colloredo di Montalbano e Pola, e inserito pure per estratto sul giornale "Libertà" di Udine.

Visto l'art. 479 C. P. P. assolve il Borsatti dall'imputazione del capo d) <sup>674</sup>.

Nelle disposizioni della condanna non fu riportato il terzo capo d'imputazione, forse a causa di un errore di compilazione. Le ultime annotazioni fecero riferimento all'iter della sentenza; divenuta irrevocabile il 5 maggio, fu depositata in cancelleria il 15 maggio 1945<sup>675</sup>.

L'analisi del testo della sentenza, pur facendo emergere ambiguità e incoerenze, restituisce il tentativo di rottura del TDP per assumere una posizione nuova che ponesse l'istituzione giudiziaria istituita dal CLN in contrapposizione al regime<sup>676</sup>. Ci si trova di fronte a un organismo connotato in modo marcatamente politico poiché l'obiettivo del TDP, più che amministrare la giustizia in modo formalmente ineccepibile, era assumere una funzione rilevante al compimento della lotta di liberazione<sup>677</sup>.

Allo stesso tempo la sentenza fa emergere l'urgenza della nuova classe dirigente antifascista di accreditarsi come la sola parte ad avere il diritto e il dovere di prendere le redini del potere giudiziario e gestirne politicamente l'azione<sup>678</sup>; la legittimazione faceva riferimento alla lotta di liberazione e all'impegno profuso dalla Resistenza. In tal senso esibire i sacrifici dei partigiani a cinque giorni dalla liberazione di Udine e sottolineare che Borsatti aveva tradito il proprio Paese prendendo le armi contro le forze armate legittime dello Stato italiano aveva un significato strumentale evidente. Nel testo gli esponenti del movimento di liberazione sono definiti l'espressione di una volontà unica e coerente della popolazione, il «vero» popolo italiano. In questa prospettiva la Resistenza diventa l'espressione della volontà popolare che non discende e non è mediata dalle istituzioni, una volontà della quale i partigiani sono i rappresentanti in armi e alla quale voglio dare immediata attuazione.

---

<sup>674</sup> Ivi.

<sup>675</sup> Ivi.

<sup>676</sup> Si noti l'attenzione a distinguere i presupposti della giustizia d'emergenza da quelli che erano stati per vent'anni alla base della giustizia speciale fascista, limitando e giustificandone ogni elemento non tradizionale e rimarcando la parziale subordinazione e i legami mantenuti con la giustizia ordinaria. A. Galante Garrone, *La magistratura italiana fra fascismo e Resistenza*, cit., pp. 79-93.

<sup>677</sup> Vanno sottolineate le istanze propositive delle quali si fece portatore: l'applicazione del Codice penale vigente all'8 settembre 1943, la procedura penale emanate prima dell'avvento del fascismo relativa alle Corti d'Assise con alcune riduzioni dei tempi di procedura per procedere con giudizi per direttissima, la costituzione in parte civile e, l'elemento forse più caratteristico, l'inoppugnabilità delle sentenze rese immediatamente esecutive.

<sup>678</sup> L'estratto della sentenza venne pubblicato da «Liberà» e affisso negli albi dei Comuni di Palmanova, Pola e Udine. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 1/45 «Odorico Borsatti». *Una belva umana condannata a morte*, in «Libertà», 7 maggio 1945.

Nella sentenza la collaborazione con la Germania nazista fu considerata un appoggio al governo fascista repubblicano illegale e non rappresentativo dello Stato. In tal modo la continuità della nazione e delle sue istituzioni, in particolare della magistratura e dell'esercito, venne richiamata attraverso l'esplicito riferimento alle strutture dello Stato monarchico che pure venne cassato da tutti i riferimenti formali delle disposizioni adottate; nella sentenza si legge:

l'unico Governo legale italiano era quello di Roma e che questo aveva dichiarato guerra alla Germania nazista<sup>679</sup>.

Questo riferimento non fu dovuto al desiderio di definire la dipendenza del TDP dall'autorità del Governo dell'Italia liberata, ma fu scritto in negativo per dimostrare l'illegalità della RSI. Tale ambiguità è ancora più evidente guardando ad alcuni aspetti formali: nella sentenza non fu specificato alcun riferimento ai provvedimenti del CLNAI e del Governo del sud e con ogni probabilità questa indeterminatezza fu sia una scelta consapevole, sia – anche se in misura inferiore – un provvedimento dettato dalle circostanze.

A fronte di questi elementi la sentenza attesta le modalità del processo e quali garanzie vennero concesse all'imputato, forse uno dei limiti più evidenti dell'azione di questa istituzione. Riprendendo le parole di Woller si può affermare che «le possibilità, per l'imputato, di poter contare su un processo giusto e di riuscire ad aver salva la vita non erano certo molte»<sup>680</sup>. Per assicurare un giudizio rapido e severo, si sorvolò su alcuni degli episodi più complessi e controversi. Non si fece riferimento alla linea difensiva adottata da Borsatti e in particolare ai rapporti con la componente osovana che l'imputato aveva vantato nel memoriale difensivo; nella sentenza non si trova traccia della mancata assunzione dei testimoni a discarico chiamati dalla difesa. Infine, nella formulazione della pena, non venne redatta nessuna spiegazione sulla mancata concessione delle attenuanti.

Ciò nonostante se si può sostenere che la condanna a morte fu giustificata dalle disposizioni di legge richiamate (pur considerando arbitrari diversi riferimenti a questa legislazione), non si può affermare che il giudizio fu formulato nel pieno rispetto delle procedure. La sentenza fa emergere l'estrema brevità e approssimazione della fase istruttoria, la rapidità con la quale fu celebrato il dibattimento, la negazione di alcuni diritti fondamentali dell'imputato come l'acquisizione agli atti della documentazione consegnata al momento dell'arresto. Non va dimenticato che la condotta cedevole del legale della difesa, il clima «oltremodo surriscaldato» e il contesto del periodo non giocarono a favore dell'imputato<sup>681</sup>.

Il testo della sentenza porta con sé anche una carica auto-assolutoria dovuta all'aspetto pionieristico di tutta l'attività del TDP i cui limiti si inquadrano nel tentativo di dare struttura e definizione a un organismo giudiziario la cui parabola si sapeva essere di breve durata. Come osserva Jesu, nella motivazione della colpevolezza di Borsatti vi sono rimandi a valutazioni «tradizionali e riduttive»; l'operato dell'imputato venne inquadrato come parte dell'azione più ampia compiuta da una Germania aiutata «da una sparuta schiera di collaboratori»<sup>682</sup>: nessun accento fu posto alle colpe del fascismo e alle responsabilità degli italiani che, dal regime al periodo della guerra e dopo l'8 settembre 1943, continuarono a sostenerlo. Inoltre la sentenza fu stesa nella forma definitiva dopo la morte dell'imputato, quando l'azione del TDP era già stata sospesa e quando si stava cercando di ricondurre l'azione giudiziaria contro i collaboratori entro precisi argini di legalità.

A conclusione di questa analisi è forse lecito domandarsi quale sarebbe stata la sorte di Borsatti se fosse stato arrestato e processato dopo l'istituzione della CAS; è legittimo chiedersi se egli avrebbe avuto salva la vita se fosse stato giudicato da un organismo diverso dal TDP. È plausibile che la risposta sarebbe stata positiva. È altrettanto probabile ritenere che se fosse stato

---

<sup>679</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>680</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 409.

<sup>681</sup> *Ibidem*.

<sup>682</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 228.

giudicato nei primi mesi di attività della CAS, sarebbe stato condannato a una pena severa, non è da escludersi la pena di morte. Ma, come dimostrano i casi di Giuseppe Coccolo, Remigio Rebez, Nerino Cerovaz, Ernesto Ruggiero<sup>683</sup> e altri, se la sarebbe cavata dopo pochi mesi o dopo qualche anno di reclusione approfittando dei benefici e degli sconti di pena garantiti dai diversi provvedimenti di clemenza. Pur con tutti i limiti che le ipotesi controfattuali presentano, il destino di Borsatti sarebbe stato diverso e forse meno duro se egli non fosse stato giudicato dal TDP. Ciò nonostante, è bene ribadirlo, le responsabilità oggettive e il suo ruolo nella repressione del movimento partigiano rimangono inalterati.

Va infine valutato che probabilmente la CAS, pur con i limiti del suo ordinamento, avrebbe potuto ricostruire un quadro più articolato di prove e testimonianze sui fatti contestati al tenente. Il fattore tempo e la severità intrinseca del modo di agire del TDP, non fecero buon gioco per acclarare in maniera approfondita e puntuale, anche sotto l'aspetto giuridico e formale, le dinamiche dei fatti e le responsabilità imputate a Borsatti.

---

<sup>683</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 3 contro Giuseppe Coccolo; sentenza n. 4 contro Nerino Cerovaz; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 120 contro Ernesto Ruggero e altri.

## *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*

### *Dalla costituzione alla fine del 1945*

La costituzione e l'inizio dell'attività della CAS di Udine risalgono alla seconda metà del mese di maggio del 1945. Nella relazione compilata dall'ufficio del pubblico ministero per dare conto dell'attività svolta dalla Corte nel primo anno si apprende che il 6 maggio 1945, «per disposizione del Comando Militare Alleato», le udienze e l'attività del TDP in funzione dal 1° maggio vennero sospese. I magistrati annotarono di essere stati informati dagli Alleati che erano in corso di emanazione le disposizioni per l'istruzione delle Corti d'Assise Straordinarie che riguardavano la provincia friulana<sup>684</sup>.

Negli stessi giorni anche il CLN della provincia di Udine prese disposizioni per dare corso alla riorganizzazione dell'apparato giudiziario. Nella seduta del 7 maggio 1945, alla presenza del prefetto Agostino Candolini, di alcuni membri della Commissione di Giustizia e del «presidente della Corte d'Assise del Popolo, dott. Boschian», il Comitato incaricò l'avvocato Umberto Zanfagnini di procedere con il presidente della Corte e con i componenti della Commissione, all'«esame della questione della giustizia e di trattare con le autorità alleate per il funzionamento del posto in essere dal Comitato»; vennero inoltre discusse le principali questioni in campo giudiziario nei rapporti fra Alleati e CLN<sup>685</sup>.

L'annuncio della costituzione del nuovo organo giudiziario fu reso di pubblico dominio pochi giorni dopo. Volendo tracciare una continuità tra l'azione del TDP e la costituenda CAS, il CLN provinciale comunicò alla popolazione friulana che gli organismi da lui costituiti sarebbero stati adeguati alle disposizioni di legge stabilite a livello centrale; in un articolo comparso sul quotidiano «Libertà» il 9 maggio 1945 si legge:

L'attività delle Corti d'Assise Straordinarie (Tribunali del Popolo) istituite in Udine, Tolmezzo e Pordenone per la punizione dei delitti fascisti è temporaneamente sospesa allo scopo di adeguare l'ordinamento della giustizia locale con quello stabilito dal Governo Nazionale e dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Fra pochi giorni la giustizia punitiva riprenderà il suo corso e il popolo friulano può star certo che essa proseguirà inflessibile nei confronti di tutti coloro che hanno collaborato al tradimento del popolo italiano e delle sue istituzioni democratiche<sup>686</sup>.

Il 15 maggio gli Alleati pubblicarono la normativa varata dal Governo del sud per la punizione dei delitti fascisti e di collaborazione con un apposito avviso alla popolazione in lingua inglese e italiana:

Tribunali speciali per un rapido processo dei collaborazionisti e dei delinquenti fascisti vengono istituiti con decreto del Governo italiano approvato dal Governo Militare Alleato<sup>687</sup>.

Il GMA, guidato nella provincia friulana dal tenente colonnello H. N. Bright, informò inoltre che entro sette giorni sarebbero stati scelti i giudici popolari che avrebbero composto la CAS all'interno di un elenco di nominativi proposti dal CLN. Gli Alleati conclusero l'avviso con un

---

<sup>684</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>685</sup> AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 7 maggio 1945».

<sup>686</sup> *Giustizia*, in «Libertà», 9 maggio 1945. Negli stessi giorni vennero approvate anche le nomine dei membri della Commissione di Giustizia di Pordenone formulate dal CLN locale; tali nomine furono trasmesse per conoscenza al CLN provinciale. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta dell'11 maggio 1945».

<sup>687</sup> BJUD, AR, busta 3, fasc. 19, doc. 1246 «Avviso del Governo Militare Alleato, delitti fascisti».

appello significativo che da conto in modo eloquente del clima del periodo: «Cittadini non fatevi giustizia da soli, ma aspettate la legge»<sup>688</sup>.

Il 18 maggio 1945 il maggiore C. E. Keysell, capo dell'ufficio legale del GMA per la provincia di Udine<sup>689</sup>, comunicò al presidente del Tribunale la creazione della CAS ai sensi e agli effetti del DLL del 22 aprile 1945, n. 142<sup>690</sup>. Lo stesso giorno il quotidiano «Libertà» pubblicò in prima pagina un articolo in tre colonne che riportava tutte le norme del DLL<sup>691</sup>. Poche ore dopo il CLN provinciale, «sentita la relazione dell'avvocato Zanfagnini, delegato della Commissione di Giustizia, sulla riorganizzazione dei servizi della Giustizia Politica» approvò la costituzione della Corte e pose in atto alcuni dei primi provvedimenti di sua competenza<sup>692</sup>.

Preso atto delle disposizioni Alleate, presso il Tribunale si cominciò immediatamente a lavorare alla costituzione del nuovo organo giudiziario attivando, come previsto dalla legislazione, alcuni distaccamenti sul territorio; a Pordenone e a Tolmezzo furono istituite delle Sezioni della CAS che vennero poi soppresse il 31 agosto 1946 per diminuito lavoro<sup>693</sup>. Fu messa in funzione una squadra che comprendeva diverse persone per provvedere all'organizzazione materiale delle strutture e alla preparazione dei casi da dibattere. Il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia<sup>694</sup>, da cui la Corte di Udine dipendeva, presi accordi con il GMA e consultato il CLN provinciale, nominarono i magistrati e l'organico necessario<sup>695</sup>. Per ragioni tecniche e pratiche e per procedere rapidamente alla costituzione della Corte il personale impiegato fu in larga misura quello che si trovava in servizio presso il Tribunale civile e penale di Udine e che era rimasto in servizio nel periodo di occupazione e sino pochi giorni prima dell'insurrezione<sup>696</sup>; in misura minore fu fatto ricorso a personalità in servizio prima del conflitto e che avevano fatto parte delle strutture messe in atto dal CLN come la Commissione di Giustizia o il TDP.

Il primo magistrato nominato presidente della neo costituita CAS, anche se per un periodo limitato e in attesa del pronunciamento di una nomina stabile, fu Egidio Dal Dolt. Il registro del personale della Corte di Udine attesta che Dal Dolt assunse la funzione di presidente, carica che

---

<sup>688</sup> Ivi. L'appello venne ripreso il 18 maggio 1945 da «Libertà»: «L'Ufficio Superiore degli affari civili dell'8<sup>a</sup> Armata ha pubblicato il seguente avviso. I Tribunali speciale per un rapido processo dei collaborazionisti e dei delinquenti fascisti, vengono istituiti con decreto del Governo italiano approvato dal Governo militare Alleato. I giudici popolari saranno scelti fra i nomi di cittadini presentati dal Comitato Nazionale di Liberazione entro 7 giorni dalla data del presente decreto. Cittadini non fate giustizia da soli, ma aspettate la legge!». *Circa l'istituzione dei Tribunali del Popolo. Un avviso del Comando Alleato*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

<sup>689</sup> Il ruolo del «Major Keysell» nell'organico dell'Ufficio legale del GMA per la provincia di Udine è confermato nella relazione stilata sull'attività svolta a un anno dall'insediamento. TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> May 1946.

<sup>690</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Special Court of Assize», UDI/L/204, 18 maggio 1945.

<sup>691</sup> *Il decreto sull'istituzione delle Corti straordinarie d'Assise*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

<sup>692</sup> AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 18 maggio 1945». Uno dei primi promemoria compilato dalla Commissione di Giustizia sulla riorganizzazione dell'apparato giudiziario dopo l'esperienza del TDP fu acquisito dal CLN provinciale nella seduta del 16 maggio. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 16 maggio 1945».

<sup>693</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. corrispondenza 1946, «Trasmissione processi registi e corrispondenze a seguito della soppressione di questa sezione», 31 agosto 1945.

<sup>694</sup> Primo presidente della Corte d'Appello di Venezia era il magistrato Pellegrini; Pietro Segati rivestiva la carica di procuratore generale. A. Reberchegg, *La Corte straordinaria d'Assise di Venezia*, in «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 1, 1998, p. 136.

<sup>695</sup> L'articolo di «Libertà» che riportò la notizia della costituzione della CAS di Udine e specificò quali personalità facessero parte dell'organico pose in evidenza il ruolo giocato dal CLN friulano per la ripresa dell'attività giudiziaria e nella scelta dei magistrati. *Giustizia. Assise straordinaria per i reati politici*, in «Libertà», 19 maggio 1945.

<sup>696</sup> A Udine erano in funzione il Tribunale civile e penale e il Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica istituito dal commissario supremo dell'OZAK; i Tribunali rimasero attivi sino alla fine dell'aprile 1945; l'ultima sentenza, la numero 282, fu pronunciata il giorno 27. Il Tribunale civile e penale di Udine riprese l'attività il 18 maggio. ASUD, TU, Cancelleria Penale, busta 213. Sulla costituzione del Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica si veda C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 121-136.

secondo le disposizioni spettava a un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello, il 29 maggio 1945. Dal Dolt, che aveva il grado di consigliere di Corte d'Appello con funzione di presidente di Tribunale<sup>697</sup>, prestò servizio sino al 5 luglio 1945, quando fu sostituito «a domanda»<sup>698</sup>.

Venne poi stabilito che la sede dell'ufficio del pubblico ministero presso la CAS si sarebbe ricavata usufruendo dei locali del Tribunale del capoluogo friulano. Circa la nomina del capo ufficio del PM, il maggiore Keysell, concludendo la comunicazione al presidente del Tribunale di Udine, riportò il nome designato e aggiunse:

I have no doubt the Public Prosecutor designate, Cav. Uff. Parlatore, will be able to give you details of his requirements, and I am sure you will do your utmost to assist the efficient functioning of the Court although it may mean postponement of the day when the complete building of the Tribunale is again entirely at your disposal<sup>699</sup>.

Anche in questa nomina si riscontrano elementi di continuità: il capo ufficio del PM designato, Tito Parlatore, era in servizio a Tolmezzo ed era stato procuratore del regno sino all'8 settembre 1943, poi era divenuto procuratore di Stato della RSI durante l'occupazione, infine mantenne il suo ruolo dopo la liberazione senza cambiare mai la propria sede. Ciò nonostante va rilevato che nelle stesse ore vennero posti in atto alcuni provvedimenti per includere nell'organico personalità non compromesse con il regime che avrebbero portato avanti un rinnovamento dell'azione giudiziaria in senso democratico; nella seduta del 18 maggio 1945 il CLN provinciale designò quattro avvocati quali membri aggiunti dell'ufficio del PM che dovevano affiancare i magistrati in servizio<sup>700</sup>.

Nella relazione compilata dai magistrati della CAS friulana sull'attività svolta nel 1945 si apprende inoltre che, dopo la pubblicazione delle disposizioni precedentemente citate,

il 18 maggio incominciò a funzionare questo ufficio del P. M., cui vennero rimessi tutti i processi e denunce che nel frattempo erano pervenute alla cessata Commissione di Giustizia, in numero di 104. Il 29 maggio, questo Ufficio emise la prima richiesta di rinvio a giudizio e il 7 giugno la Corte tenne la sua prima udienza<sup>701</sup>.

Come attesta la relazione e come confermano anche gli articoli della stampa locale, la neo costituita Corte concluse rapidamente la fase organizzativa e nel volgere di una quindicina di giorni fu in grado di celebrare i primi processi; «Giovedì 7 giugno» la CAS iniziò «[...] i suoi lavori per giudicare i colpevoli di reati politici»<sup>702</sup>. Il primo processo vide comparire alla sbarra Federico Valentinis, l'ex direttore de «Il Popolo del Friuli».

All'inizio del primo dibattimento si tenne una breve cerimonia alla quale presero parte le autorità civili italiane e militari Alleate; «Libertà» riportò la cronaca dell'evento con un'interessante

---

<sup>697</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 65.

<sup>698</sup> ASUD, CAS, busta A. c., fasc. Personale, «Registro del personale». Anche se va considerato che Dal Dolt fu designato alla presidenza nell'attesa che Cavarzerani fosse nominato dal presidente della Corte d'Appello e dal GMA, è significativo richiamare le parole di Giovanni Focardi con le quali fa osservare che diversi giudici si dimisero dalle commissioni d'epurazione e delle CAS «perché non si sentivano a proprio agio in quei ruoli». G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 125.

<sup>699</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Special Court of Assize», UDI/L/204, 18 maggio 1945.

<sup>700</sup> Il CLN provinciale designò gli avvocati Luciano Pitassi, Sandro Rosso, Giovanni Raimondi e Arduino Norello. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 18 maggio 1945».

<sup>701</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>702</sup> *La Corte di Giustizia di Udine inizierà i suoi lavori il giorno 7 giugno*, in «Libertà», 1° giugno 1945.

descrizione che fornisce molti elementi per comprendere il clima di quei giorni e le aspettative riposte sull'azione della Corte:

La Corte Straordinaria d'Assise di Udine ha iniziato stamane i suoi lavori per giudicare i colpevoli di reati nazifascisti. Alle ore 9,30 si è iniziata la cerimonia di apertura, alla quale hanno partecipato tutti i magistrati, il foro, le autorità militari alleate e italiane e le massime autorità civili di Udine.

Il presidente del Tribunale dott. comm. Guido Natale ha porto ai convenuti il saluto della magistratura udinese soffermandosi sui compiti di giustizia delle Corti Straordinarie d'Assise. Il Presidente ha sottolineato il fatto che nel clima di libertà creato dall'insurrezione popolare e dal validissimo aiuto alleato, anche l'alto compito della Giustizia, vilipesa e tradita dalla ferocia degli oppressori potrà riprendere la sua funzione di civiltà.

Ha preso quindi la parola il Governatore Militare Alleato per il Veneto Generale di Brigata J. K. Duutop [Dunlop]. L'edificio della ricostruzione, egli ha detto, deve avere basi solide che non possono fondarsi se non sulla giustizia. A presiedere questa giustizia occorrono uomini probi ed esperti. L'ordinamento giuridico di uno stato e il funzionamento della giustizia sono lo specchio della civiltà e solamente con una giustizia libera in una nazione libera si può parlare di vera democrazia.

Il comm. Alborghetti, Procuratore del Regno, ha parlato quindi dei compiti della magistratura italiana facendo la storia delle vessazioni e delle imposizioni cui essa era stata soggetta nel periodo più nefando della Storia del nostro Paese e auspicando che la libertà conquistata con il sangue dei nostri figli migliori dia alla nostra Italia, sanate le gravi ferite e attraverso la concordia di tutti i cittadini, quel posto di dignità e di onore che a essa spetta nel mondo.

L'avvocato Centazzo ha preso la parola a nome degli avvocati di Udine, rivendicando all'Italia il suo passato fulgido di civiltà tramandata sino a noi attraverso le leggi dei nostri avi e augurando che questa nuova era schiudendosi al mondo intero sia l'era della libertà, della giustizia e della civiltà.

Il dott. Dal Dolt ha chiuso la cerimonia rivolgendosi ai presenti brevi parole di saluto e di augurio<sup>703</sup>.

Pur a fronte delle disposizioni del DLL del 22 aprile 1945, n. 142, delle dichiarazioni politiche espresse a vari livelli, delle direttive impartite alla fine del mese di maggio dal procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia Pietro Segati agli organismi giudiziari periferici affinché i procedimenti fossero portati avanti con rigore per «smorzare il risentimento popolare»<sup>704</sup>, dell'azione convinta e pragmatica dei rappresentanti del GMA a Udine e della velocità con la quale fu istituita e cominciò a funzionare la CAS, come nella maggioranza delle province italiane i problemi di ordine pratico per dare inizio concreto all'azione giudiziaria erano all'ordine del giorno<sup>705</sup>. Nel capoluogo friulano mancavano le aule nelle quali tenere le udienze, gli spazi per svolgere l'attività d'ufficio erano molto limitati, scarseggiavano strumenti e materiali (compresi quelli d'ufficio) e i fondi erogati erano insufficienti a garantire un funzionamento efficiente delle strutture. Furono gli stessi magistrati a lamentare già nelle prime settimane di attività in quali condizioni di disagio e di precarietà si trovarono a operare:

Prima [dell'inizio di giugno] i dirigenti dell'Ufficio hanno dovuto insistere presso le competenti Autorità per ottenere i locali, che sono stati infine concessi nella sede del Tribunale ma che sono insufficienti in quanto i Magistrati sono costretti a lavorare anche in due per stanza mentre la segreteria si compone di un unico ambiente. Similmente la Presidenza e la cancelleria consistono di due soli ambienti<sup>706</sup>.

Mancavano pure i dattilografi e il personale addetto alla segreteria era insufficiente per la mole di lavoro alla quale gli uffici si trovarono subito a far fronte. Uno sguardo all'organico in servizio nei primi mesi di attività è utile a comprendere in quale contesto presero forma le lagnanze

<sup>703</sup> *La cerimonia di apertura delle Corti ordinarie di Giustizia alla presenza del Governatore per il Veneto. L'inizio dei dibattimenti della Corte straordinaria d'Assise*, in «Libertà», 7 giugno 1945.

<sup>704</sup> M. Borghi, *Fascisti alla sbarra: l'attività della Corte d'Assise straordinaria di Venezia*, cit., pp. 70-71.

<sup>705</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 411.

<sup>706</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sul funzionamento delle Corti d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

dei magistrati che, come si vedrà nel dettaglio, dalle prime settimane si trovarono a gestire centinaia di fascicoli processuali e migliaia di incartamenti comprendenti denunce e atti istruttori. Il 18 giugno 1945, a un mese esatto dalla costituzione, venne stilato il primo elenco delle persone che a vario titolo facevano parte della CAS. All'atto di costituzione i funzionari di ruolo<sup>707</sup> erano solo tre; un «Capo degli uffici di cancelleria e segreteria» e due segretari; rispettivamente Mario Frongia, Walter Tomasigh e Antonio Bonanno. Tutti erano entrati in servizio il 1° maggio 1945 e avevano collaborato con il TDP pur essendo già impiegati nell'amministrazione giudiziaria dal periodo precedente<sup>708</sup>. A loro erano stati affiancati degli impiegati «avventizi»; il carabiniere Cesare Lollo aveva preso servizio il 10 maggio 1945 come ufficiale giudiziario, dattilografo, aiuto segretario e addetto al servizio posta; Carmela Laudani era impiegata dal 5 giugno successivo con il ruolo di «aiuto cancelleria e dattilografa»; Guido Alesani aveva preso servizio il 7 giugno come aiuto alla segreteria e Danilo Zarlatti era impiegato dal 22 giugno come aiuto segreteria<sup>709</sup>.

Per quanto concerne la componente togata, nelle prime settimane l'organico prevedeva sette magistrati<sup>710</sup>. Fu registrato Egidio Dal Dolt con il ruolo presidente della Corte; Giuseppe Paris venne indicato come capo ufficio del PM in sostituzione di Tito Parlatore che rimase nella Sezione di Tolmezzo. Gli altri magistrati, tutti indicati con la qualifica di sostituto procuratore, erano Vittorio Achar, Mario Bina, Giordano Boiti, Feliciano Nimis e Giovanni Raimondi; Nimis e Raimondi vennero indicati con il titolo di avvocato, mentre tutti gli altri con quello di dottore<sup>711</sup>. Per tutti i magistrati, con la sola eccezione del presidente della Corte, la data di decorrenza del servizio indicata fu il 1° maggio 1945. In questo modo si certificò l'appartenenza dei magistrati alla Corte friulana a partire dal giorno in cui Udine venne liberata e dall'esperienza del TDP; Mario Bina e Feliciano Nimis infatti avevano fatto parte della Commissione di Giustizia istituita dal CLN provinciale. Secondo l'elenco stilato il 18 giugno 1945, Egidio Dal Dolt entrò invece in servizio ufficialmente come presidente il 18 maggio 1945<sup>712</sup>; con buona probabilità assunse il ruolo dopo gli altri magistrati per il fatto che a tale compito era destinato, per decreto, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'Appello<sup>713</sup> e che tale nomina doveva essere avallata dagli Alleati e dal primo presidente della Corte d'Appello. Va altresì valutato che mancassero magistrati di grado elevato non compromessi con il regime «oltreché abbastanza coraggiosi e in possesso di quel tanto di senso civico che occorreva per accettare l'ingrato compito di presidente»<sup>714</sup>. Dal Dolt fu presidente per un breve periodo; a domanda fu sostituito da Gaspare Cavarzerani, che subentrò il 4 luglio 1945<sup>715</sup>.

Per completezza va ricordato che l'organico comprese anche Guido Natale, il presidente del Tribunale civile e penale di Udine che si è incontrato come oratore della cerimonia di apertura dei lavori della CAS; Natale fu nominato presidente supplente con decreto del presidente della Corte e rivestì questa carica dal 29 maggio all'11 luglio 1945<sup>716</sup>. Per un periodo più lungo rivestì le stesse funzioni anche Celestino Concas; sebbene nella documentazione manchino alcuni riscontri, confrontando gli elenchi delle udienze e i verbali dei dibattimenti si apprende che Concas fu

---

<sup>707</sup> Ivi, Elenco dei funzionari e avventizi di cancelleria e segreteria che prestano servizio presso la Corte Straordinaria di Assise, 18 giugno 1945.

<sup>708</sup> Mario Frongia, nato il 27 ottobre 1895, era giunto al grado di primo cancelliere e era in servizio dal 23 giugno 1914; Walter Tomasigh, nato il 31 agosto 1914, era in servizio dal 1° maggio 1941 come segretario del procuratore del regno; Antonio Bonanno era in servizio come segretario del procuratore del regno. ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>709</sup> Il nominativo di Danilo Zarlatti fu aggiunto a penna in coda all'elenco del personale avventizio. ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, Elenco dei funzionari ed avventizi di cancelleria e segreteria che prestano servizio presso la Corte Straordinaria di Assise, 18 giugno 1945.

<sup>710</sup> Ivi.

<sup>711</sup> Ivi.

<sup>712</sup> Ivi.

<sup>713</sup> Art. 6, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>714</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 411.

<sup>715</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>716</sup> Ivi.

nominato presidente supplente pochi giorni dopo la nomina di Cavarzerani<sup>717</sup>. Allo stesso modo nel personale della Corte furono compresi anche i magistrati che operavano nella Sezione di Pordenone. Qui era reggente Eugenio Zumin, coadiuvato dagli avvocati Giobatta Marin e Ciro Delle Vedove. Come già accennato nella Sezione di Tolmezzo era presente Tito Parlatore, il procuratore del regno del Tribunale della cittadina carnica che svolse funzioni di PM presso la Sezione della CAS<sup>718</sup>.

Nelle prime settimane la CAS di Udine e tutte le Sezioni dovettero concentrare l'attenzione sui diversi problemi organizzativi e far fronte a non poche difficoltà. Sin dall'inizio e per molti mesi si attestarono notevoli criticità economiche; la CAS patì le condizioni di ristrettezza materiale comuni a tutta l'Italia<sup>719</sup>. Per molta parte l'organizzazione delle strutture dipese dal finanziamento concesso dal CLN provinciale. Il primo contributo venne accordato il 15 maggio 1945 per tramite del dottor Tresca, un magistrato del Tribunale di Udine nominato dal CLN presidente aggiunto della Commissione provinciale di epurazione<sup>720</sup>; il Comitato versò alla costituenda CAS 3.000 lire che vennero spese interamente per l'acquisto di materiale di cancelleria, i primi strumenti necessari per cominciare il lavoro. Un versamento più consistente venne dato alla vigilia della celebrazione dei primi processi; il 5 giugno, ancora per tramite del dottor Tresca, la Corte ricevette altre 10.000 lire<sup>721</sup>. Seguirono finanziamenti ravvicinati: il 23 luglio furono concesse 6.413 lire, il 1° agosto 2.000 lire e il 24 agosto 10.000 lire<sup>722</sup>. Dal mese di settembre le contribuzioni cominciarono a farsi più sostanziose e stabili, all'inizio di ogni mese si versano 17.000 lire<sup>723</sup>. In questa fase si registrarono due specifiche tipologie di spesa: le spese per la cancelleria e quelle per i mezzi di trasporto e la benzina. Alla fine del 1945, sul totale di 82.413 lire corrisposte dal CLN provinciale, la Corte di Udine spese 33.132 lire per acquisti di materiale di cancelleria e 49.281 lire per automobili e benzina<sup>724</sup>.

Sembra che i fondi concessi dal CLN non fossero comunque sufficienti a far fronte alle necessità della Corte. Come attesta il verbale della seduta del Comitato del 18 dicembre 1945, le richieste per ulteriori concessioni di fondi non furono sporadiche:

Sentito il dott. Giuseppe Paris circa le precarie condizioni in cui versa la Sezione Speciale della Corte d'Assise, per la mancanza assoluta di fondi, il C.L.N.P. da incarico all'On.le Fantoni di invitare il Prefetto a intervenire<sup>725</sup>.

Rimostranze per la situazione economica e richieste di vario genere vennero indirizzate dalla magistratura nel periodo successivo anche agli uffici competenti del GMA<sup>726</sup>.

Rilevanti furono inoltre le difficoltà di ordine logistico. Per provvedere agli spostamenti dei magistrati e consentir loro di raggiungere le località fuori dal Comune di Udine anche durante le ore del coprifuoco fu necessario comunicare agli Alleati i loro nominativi e i loro tesserini

<sup>717</sup> ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze 1945.

<sup>718</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>719</sup> A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., pp. 264-265.

<sup>720</sup> Nato a Barletta il 5 maggio del 1911, Tresca era entrato in magistratura nel luglio del 1935. Nel 1940 era stato promosso giudice e destinato al Tribunale di Udine. Nel 1943 si trovava al numero 869 della sezione «Giudici e Sostituti Procuratori del Re Imperatore e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 136.

<sup>721</sup> Nella seduta del 30 maggio 1945, il CLN concesse alla Commissione di giustizia 10.000 lire che erano stati richieste nella nota del 28 maggio precedente. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 30 maggio 1945».

<sup>722</sup> Nella seduta del 21 agosto 1945 il CLN aveva deliberato di stanziare alla CAS 10.000 lire che dovevano servire a coprire parte delle spese previste fino al 31 agosto 1945. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 7 maggio 1945».

<sup>723</sup> Il rendiconto dei fondi concessi alla Corte dal CLN provinciale attesta il versamento di 17.000 lire il 1° settembre, il 30 settembre e il 1° novembre 1945. ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Spese ufficio, «Fondi avuti dal C.L.N.P. di Udine».

<sup>724</sup> Le voci di spesa più evidenti riguardarono l'acquisto e la stampa di carta e moduli specifici e l'acquisto benzina (pagata 20 lire al litro). Ivi.

<sup>725</sup> ASUD, Fondo Gabinetto della Prefettura, busta 55, fasc. 188, Verbale n. 142 del 18 dicembre 1945.

<sup>726</sup> TNA, WO 204/11201, Allied Military Government, Montly Report, Udine Province, March 1947.

identificativi<sup>727</sup>. Per raggiungere le diverse Sezioni, dopo aver sollecitato inutilmente i Comandi Alleati, i magistrati furono costretti a requisire a due aziende del capoluogo una vettura e una motocicletta; furono confiscate rispettivamente una Fiat 1500 di proprietà di Diego Englaro<sup>728</sup> e una moto «Areil» di Ettore Modonutti<sup>729</sup>. Solo in questo modo fu fatto fronte alle gravi difficoltà che comportava sul piano pratico l'istruzione dei procedimenti fuori dalla città di Udine<sup>730</sup>.

La situazione non era migliore per il materiale d'ufficio; se si scorre la lista delle spese messe a bilancio nelle prime settimane grazie ai fondi dei CLN si ritrovano solo note per l'acquisto di carta, timbri, rubriche, registri e fogli stampati<sup>731</sup>. Inoltre due delle macchine da scrivere necessarie all'attività d'ufficio furono cedute in prestito alla CAS dalla Prefettura di Udine<sup>732</sup>; ancora nel mese di agosto del 1945 il personale lamentava che le «due macchine da scrivere non [sono] ancora ottenute nonostante le molte richieste fatte»<sup>733</sup>. Il mal funzionamento e, in taluni casi, la sospensione del servizio postale complicò ulteriormente l'avanzamento dei lavori tanto da impedire l'istruzione di alcuni processi per rogatoria<sup>734</sup>. Si trattava di un aspetto tutt'altro che trascurabile; dal 10 luglio al 10 dicembre 1945 furono quarantatre i procedimenti trasmessi per rogatoria ad altre Corti (Milano, Modena, Padova, Palermo, Pescara, Pordenone, Roma, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, Vercelli, Verona) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>735</sup>.

Nelle prime settimane vennero diramate diverse disposizioni che avevano lo scopo di far tenere regolarmente e in sicurezza le udienze. Allo stesso modo vennero presi provvedimenti perché il PM potesse svolgere in modo autonomo le indagini necessarie a istruire i procedimenti. Il 2 giugno 1945 la Questura di Udine comunicò alla presidenza della Corte che le avrebbe messo a disposizione una squadra speciale di Polizia composta da un maresciallo e un agente per compiere «tutte le indagini di polizia giudiziaria politica, che l'Autorità Giudiziaria riterrà di svolgere direttamente di propria iniziativa»<sup>736</sup>. Tale squadra sarebbe rimasta a disposizione anche della Commissione provinciale di epurazione per assumere informazioni.

Nelle stesse settimane furono diramate le direttive per regolare la gestione dei processi contro le persone di nazionalità austriaca o tedesca che erano state denunciate o risultavano già imputate. Dalla Corte d'Appello di Venezia, dalla quale la CAS di Udine dipendeva, giunse la sollecitazione a trasmettere i dati e gli elementi rilevanti all'ufficio del procuratore del regno il quale, a sua volta, li avrebbe trasmessi al «Comando della Commissione Alleata»<sup>737</sup> che giudicava i criminali di guerra.

Come si può ricavare dalla corrispondenza fra il procuratore del regno e la Questura di Udine, nel primo periodo, oltre alle competenze, alle prerogative e al funzionamento della CAS, si dovette fare chiarezza anche sulla terminologia da adottare al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Pochi giorni dopo l'istituzione, per prevenire ulteriori dispersioni di documenti, il procuratore del regno pregò le altre istituzioni di agevolare il compito della CAS mediante l'uso di semplici accorgimenti:

Si prega di voler dare disposizioni perché tutte le denunce, verbali, rapporti e tutte le carte in genere che siano di competenza di questa Corte Straordinaria siano indirizzati e diretti al “Procuratore del Regno presso la Corte Straordinaria di Assise”, e non, semplicemente al Procuratore del Regno. Ciò

---

<sup>727</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, n. 110, 13 giugno 1945.

<sup>728</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 83/45, 14 giugno 1945.

<sup>729</sup> Ivi, n. 89/45, 15 giugno 1945. Nella «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», datata 14 agosto 1945, si legge: «[...] questo Ufficio del P.M. si è trovato in grave difficoltà per l'istruzione dei processi da espletare fuori del capoluogo. E ciò perché appena la scorsa settimana, nonostante le pressioni della Sig. V. Ill.ma, del Governatore Inglese e di questo Ufficio medesimo, si è potuto avere due macchine a disposizione». Ivi, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>730</sup> Ivi.

<sup>731</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Spese ufficio, «Fondi avuti dal C.L.N.P. di Udine».

<sup>732</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 5690, 15 dicembre 1945.

<sup>733</sup> Ivi, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>734</sup> Ivi.

<sup>735</sup> ASUD, CAS, busta D.a. 6, fasc. Rogatorie.

<sup>736</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 5433, 2 giugno 1945.

<sup>737</sup> Ivi, n. 535/30, 14 giugno 1945.

per evitare che, come è accaduto ieri, la corrispondenza diretta a questo ufficio vada a finire alla Procura del Regno presso il Tribunale o che vada a finire in altri uffici con pericolo di smarrimento di denunce o di documenti importanti<sup>738</sup>.

Anche se la fase organizzativa non era ancora conclusa, la CAS cominciò l'attività giudiziaria per esaurire l'istruzione dei procedimenti e formulare i primi rinvii a giudizio. Fu un'attività consistente come si ricava dalle centinaia di procedimenti istruiti a partire dalle settimane successive alla liberazione; entro la fine dell'anno i procedimenti aperti furono 1.424<sup>739</sup>. Con l'istruzione dei procedimenti, delle indagini e i primi rinvii a giudizio gli Alleati chiesero gli elenchi dei prigionieri politici detenuti nelle diverse carceri della provincia accompagnati dallo stato dei relativi atti istruttori<sup>740</sup>. Tali elenchi servirono anche ai magistrati per organizzare e razionalizzare il lavoro. Le richieste di informazioni si fecero subito circostanziate, tanto da suggerire che vi siano state diverse ingerenze degli uffici Alleati nell'opera svolta in questo periodo.

È interessante rilevare che già entro una quindicina di giorni dall'inizio dell'attività vennero concluse diverse indagini e decretati i primi rinvii a giudizio. Questo poté avvenire perché per molti imputati l'istruzione dei procedimenti cominciò immediatamente dopo la liberazione per opera della Commissione di Giustizia e fu portata avanti dal TDP che trasmise poi i relativi fascicoli alla CAS. In questo modo il 29 maggio 1945 il PM poté formulare le richieste di rinvio a giudizio e il giorno successivo venne inoltrata la richiesta per tradurre dal carcere giudiziario di Udine all'aula delle udienze i primi tre imputati: Federico Valentini, Nerino Cerovaz e Giuseppe Coccolo. I tre furono processati nelle udienze convocate per il 7 giugno 1945<sup>741</sup>. Nello stesso mese la Corte si riunì altre tre volte, il 14, il 21 e il 28 giugno e giudicò complessivamente nove imputati<sup>742</sup>.

Contemporaneamente vennero intraprese indagini a più ampio raggio; il 4 giugno 1945 il PM chiese l'inoltro di tutte le informazioni relative a dieci tra le personalità più in vista del fascismo friulano nel corso del conflitto. Nella nota inviata al «Segretario Capo del Comune di Udine», accanto al nominativo compaiono anche il grado o il ruolo ricoperto:

- 1) De Beden Riccardo ex prefetto
- 2) Bruni Nicola ex questore
- 3) Bisazza [Nicolò] maresciallo di P.S.
- 4) Di Caporiacco Lodovico ex podestà
- 5) Cabai Mario ex federale
- 6) Pabis Nella ex commissaria dei fasci femminili
- 7) Freschi ... ex comandante delle ausiliarie.
- 8) De Lorenzi Attilio ex console della milizia
- 9) Simonetti Ermanno del "Popolo del Friuli"
- 10) Cafilisch Carlo ex colonnello dell'esercito<sup>743</sup>.

Come accadde in altre città, in questa fase l'azione della magistratura si concentrò su personaggi noti, perché i processi servissero da esempio e potessero dare soddisfazione all'opinione pubblica che mal tollerava, soprattutto nel primo periodo successivo alla liberazione, che crimini odiosi e conosciuti rimanessero impuniti. Per dirla con le parole di Woller, «all'inizio finirono alla sbarra prefetti, questori, capi locali del partito e soprattutto gli odiati sgherri della polizia»<sup>744</sup>. Ma nell'elenco fornito dai magistrati di Udine va sottolineata la presenza di coloro che avevano lavorato nei giornali, una categoria esplicitamente menzionata nel DLL del 22 aprile 1945, n.

<sup>738</sup> Ivi, fasc. Protocollo, «Trasmissione atti di competenza di questa Corte Straordinaria», 2 giugno 1945.

<sup>739</sup> ASUD, CAS, busta D.b. 1-3, Registri generali dei procedimenti istruttori.

<sup>740</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 80/45, 5 luglio 1945.

<sup>741</sup> Ivi, fasc. Protocollo, n. 78/45, 30 maggio 1945.

<sup>742</sup> ASUD, CAS, busta E.a., Registri delle udienze.

<sup>743</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Protocollo, n. 98/45, 4 giugno 1945.

<sup>744</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 412.

142<sup>745</sup>. Allo stesso tempo la lista non comprendeva molti dei responsabili della Pubblica sicurezza e dei militari notoriamente impegnati sul piano politico e militare. In talune circostanze, e forse anche a causa delle difficoltà pratiche nel reperire prove o testimonianze, per dirla con le parole di Jesu, lo spirito che aleggiava nelle procure era ancora quello di un tempo, con le conseguenze che da questo derivavano<sup>746</sup>.

È a questo punto opportuno gettare uno sguardo dall'interno sul funzionamento degli apparati della Corte per analizzare alcune delle problematiche emerse nelle prime settimane attraverso la «Relazione sul funzionamento della Corte d'Assise Straordinaria di Udine» compilata dal capo ufficio del PM Giuseppe Paris il 14 agosto 1945<sup>747</sup>. Paris scrisse al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia un lungo resoconto dal quale emergono molti dei problemi che i magistrati si trovano ad affrontare nei primi mesi. La prima delle criticità segnalate, sottolineata con evidenza all'interno della relazione, riguarda il numero dei detenuti nelle diverse carceri della provincia e i problemi che il sovraffollamento delle strutture comportò per il corretto funzionamento dell'azione giudiziaria. Paris annotò:

Ai primi del giugno scorso il Pubblico Ministero si è trovato di fronte a un enorme numero di detenuti, rinchiusi nelle carceri giudiziarie di Udine per la maggior parte e anche in quelle dei vari mandamenti, senza che a loro carico fosse stata trasmessa una regolare denuncia. In conseguenza questo Ufficio ha dovuto innanzitutto preoccuparsi di stabilire i motivi per i quali dette persone si trovavano detenute<sup>748</sup>.

Il problema assunse rilevanza tale che negli stessi giorni il governatore alleato di Pordenone convocò d'urgenza il magistrato reggente la Sezione della CAS per metterlo al corrente che i detenuti erano in numero ampiamente eccedente alla capacità delle carceri<sup>749</sup>. Come si può intuire da questa situazione derivarono conseguenze rilevanti; la relazione continua affermando:

Molti arrestati sono stati rilasciati dopo il loro interrogatorio e dopo che trascorso inutilmente il termine stabilito in una speciale richiesta rivolta alle Autorità di Polizia per l'accertamento delle responsabilità dei detenuti protetti. Per molti altri, la denuncia è consistita in semplici appunti, in brevissime annotazioni firmate molte volte col solo nome di battaglia, non raramente non identificabile<sup>750</sup>.

Non fu un problema della sola CAS di Udine dovuto al particolare contesto della regione. Come riporta Woller tra il maggio e il giugno 1945 «le Procure furono sommerse da un gran numero di denunce, ben poche delle quali, tuttavia erano così circostanziate e documentate da permettere di contestare subito un reato preciso e quindi di istruire un procedimento a carico degli accusati»<sup>751</sup>. Questo stato delle cose condizionò in maniera determinate l'azione del PM e quindi lo sviluppo di tutto il procedimento penale; la relazione continua affermando che questa gestione dei detenuti e l'imponente numero delle denunce

[...] ha costretto l'Ufficio a un difficile lavoro di ricerche per accertare la consistenza delle accuse molte volte gravissime, e quindi decidere sul mantenimento o meno dell'arresto<sup>752</sup>.

---

<sup>745</sup> Art. 1, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>746</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., pp. 207-210.

<sup>747</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>748</sup> Ivi.

<sup>749</sup> Ivi, n. 71, 4 agosto 1945.

<sup>750</sup> Ivi, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>751</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 411-412.

<sup>752</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

Formulando le denunce<sup>753</sup> – che i magistrati riportarono essere costituite da «semplici appunti, brevissime annotazioni» – molte vittime o testimoni dei delitti ritennero che bastasse solo fare il nome dei responsabili le cui compromissioni e responsabilità apparivano a poche settimane dalla fine del conflitto evidenti. Non credevano dovessero essere esibite prove e rilasciate dichiarazioni che inchiodassero gli imputati «al di là di ogni ragionevole dubbio»<sup>754</sup>.

I magistrati della Corte di Udine rilevarono inoltre nell'azione della Polizia un'ulteriore difficoltà per portare avanti il loro lavoro e in particolare per l'azione istruttoria. Senza mezzi termini scrissero che «gli organi di polizia si sono mostrati per vari motivi impreparati e incapaci»<sup>755</sup>. I magistrati lamentarono che, nonostante le loro rimostranze, molto di frequente l'unico «atto di polizia» che venne trasmesso ai loro uffici consisteva nell'interrogatorio dell'imputato. Il PM affermò:

Ancora oggi nonostante le istruzioni più volte impartite ai suddetti organi di Polizia e le insistenti sollecitazioni, non pervengono a questo Ufficio che soli verbali di interrogatorio dell'imputato e ciò anche con enorme ritardo. Molte volte la Polizia trasmette le denunce senza neppure accertare le esatte generalità e il domicilio dei denunciati<sup>756</sup>.

E concluse tracciando le conseguenze che questo stato delle cose comportava nell'avanzamento dei lavori<sup>757</sup>:

Tutto questo ha costretto questo Ufficio a un lavoro improbo che ha impedito una più sollecita definizione dell'istruttoria<sup>758</sup>.

Ciò nonostante nello stesso periodo furono emanati i primi ordini di cattura; dal 6 giugno 1945 al 28 maggio 1947 furono spiccati ben 101 ordini che riguardarono circa centotrenta persone<sup>759</sup>.

Se il numero e la consistenza delle denunce costituirono un problema rilevante per portare avanti l'azione giudiziaria, la quantità di persone detenute a vario titolo divenne un fattore di grande spessore che la Corte dovette affrontare già dal giugno 1945. Oltre all'ingente numero di persone che affluivano nelle carceri perché arrestate dalla Polizia o dai partigiani con l'accusa di collaborazionismo, una nota informativa presente nella corrispondenza ordinaria della Corte attesta che erano detenute ancora diverse persone condannate dal Tribunale di Udine o dal Tribunale militare tedesco durante la guerra<sup>760</sup>. Il 1° giugno 1945 il procuratore del regno di Tolmezzo scrisse al Prefetto di Udine e all'ufficio legale del GMA per portare alla loro attenzione che nelle carceri del capoluogo carnico e in quelle mandamentali di Gemona e Pontebba il numero di detenuti era doppio e in talune circostanze triplo rispetto alla capienza delle strutture. La situazione che ne conseguiva apparve subito assai grave; il procuratore scrisse: «I detenuti debbono perciò dormire

<sup>753</sup> ASUD, CAS, busta, D.a. 1, fasc. Registro delle denunce.

<sup>754</sup> G. Grassi, *Documenti sull'attività di Aurelio Becca a Milano nel periodo successivo alla Liberazione*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», gennaio-aprile 1974, p. 11.

<sup>755</sup> Considerazioni simili si ritrovano nelle relazioni del GMA per la provincia di Udine. Nel Report compilato a un anno dall'insediamento fu annotato: «[...] Carabinieri and other police services were discredited and even Allied Military Government Carabinieri were looked upon with distrust». TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> may 1946.

<sup>756</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>757</sup> Tali considerazioni ebbero certamente un peso al momento di decidere l'immissione dei partigiani nelle forze di Polizia; quando il CLN compilò un elenco di nominativi concordato con l'ANPI, si decise di chiedere alla CAS «un parere sul funzionamento dell'Ufficio Politico della Questura e al procuratore del regno sul funzionamento della divisione giudiziaria». AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 24 agosto 1945».

<sup>758</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>759</sup> ASUD, CAS, busta, D.a. 5, fasc. Ordini di cattura.

<sup>760</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Protocollo, n. 162/45.

per terra, talvolta anche senza paglia, mancano le scodelle per consumare i pasti e sono sprovvisti di tutto ciò che è necessario per provvedere alle più elementari esigenze d'igiene»<sup>761</sup>. Oltre a trovarsi in una condizione contraria ai regolamenti, il procuratore riportò le preoccupazioni per le reazioni che si sarebbero potute scatenare nella popolazione carceraria al perdurare della situazione. Si verificò anche il problema di assicurare il vitto ai carcerati e difficoltà a garantirne la distribuzione regolare. Anche a seguito di questa comunicazione il 4 giugno 1945 venne trasmessa una circolare ai PM delle Sezioni della Corte nella quale si dichiarava che, a seguito delle forti pressioni esercitate degli Alleati, fosse necessario provvedere al miglioramento della situazione e alla rapida scarcerazione dei detenuti a carico dei quali non vi fossero prove di reati penali. Il presidente della Corte d'Assise di Venezia comunicò:

il Capo del Regional Legal Officier, mi invia una nota con la quale insiste perché da parte di codesti Uffici si provveda, con la massima urgenza, alla liberazione dei detenuti fascisti contro i quali non esistano prove di responsabilità penale<sup>762</sup>.

E concluse: «La richiesta è troppo giusta e pressante perché non debba essere assolta con il massimo impegno»<sup>763</sup>. Nei giorni successivi l'informativa venne trasmessa da Udine alle Sezioni di Pordenone e Tolmezzo e alla Questura del capoluogo friulano il 20 giugno 1945<sup>764</sup>. Nonostante la gravità della situazione si precisò che tale provvedimento andava concordato con gli Alleati, ai quali spettava l'ultima parola e che si riservavano di incarcerare tutte le persone definite «prigionieri di guerra». Come rende evidente quanto accaduto a Pordenone, dopo la diffusione delle disposizioni gli Alleati fecero immediatamente presente ai magistrati che «nessuna scarcerazione di persone imputate di reati politici deve essere eseguita [...] senza che preventivamente il relativo fascicolo processuale sia stato esaminato dall' F.S.S. di Pordenone e dall' A.M.G. di Udine»<sup>765</sup>. In questo modo le Sezioni delle Corte diramarono una circolare nella quale si chiese di fare un elenco da sottoporre agli Alleati prima di procedere alle scarcerazioni.

I provvedimenti messi in atto non migliorarono sensibilmente la situazione. In questo periodo vi furono persone che rimasero reclusi per lunghi periodi – anche sei mesi – prima di venir interrogate o che all'ufficio del PM pervenisse una denuncia a loro carico<sup>766</sup> con evidenti violazioni delle procedure giudiziarie. I fascicoli che contengono la corrispondenza tra la CAS, gli uffici del GMA, i difensori e i congiunti dei detenuti restituiscono un ingente numero di lettere, appunti e relazioni nelle quali gli avvocati, i familiari o gli stessi detenuti chiesero di sapere per quale reato erano stati arrestati e reclamarono di essere rilasciati. La situazione si trascinò immutata nei mesi successivi come dimostra la sollecitazione formulata nel gennaio 1946 dal GMA della provincia friulana al ministero di Grazia e Giustizia affinché si procedesse rapidamente a destinare a Udine un direttore delle carceri che potesse porre rimedio alla situazione in modo veloce ed efficace<sup>767</sup>.

Riprendendo il filo della relazione compilata nell'agosto 1945 dai magistrati della CAS di Udine alla luce degli elementi riportati, non sorprende che in essa siano segnalate molte difficoltà nell'organizzazione e nella gestione del lavoro; difficoltà che, per ammissione dei magistrati, si riscontrarono immutate «in tutti gli uffici del P.M. di questa Corte e cioè anche a Pordenone e Tolmezzo»<sup>768</sup>. Non trascurabile fu il problema della completezza e dell'efficienza dell'organico togato. I magistrati vennero affiancati da avvocati nominati su proposta del CLN provinciale; questi

---

<sup>761</sup> Ivi, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 380/45, 1° giugno 1945.

<sup>762</sup> Ivi, n. 4304, 4 giugno 1945.

<sup>763</sup> Ivi.

<sup>764</sup> Ivi, n. 26, 20 giugno 1945.

<sup>765</sup> Ivi, n. 12/45, 24 giugno 1945.

<sup>766</sup> Ivi, n. 388/45, 2 novembre 1945.

<sup>767</sup> TNA, WO 204/9797, AC/14201/14/PS, 19 gennaio 1946.

<sup>768</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

professionisti però, stando alle note dei magistrati, per diversi motivi non svolsero a tempo pieno l'incarico loro affidato.

Per quanto riguarda il personale deve rilevarsi che l'Ufficio del P.M. di Udine, pur avendo 6 componenti in effetti funziona con 5 magistrati, giacché l'avvocato Nimis ha più manifestato l'intenzione di rinunciare all'incarico, non potendo attendere all'istruttoria dei processi per ragioni professionali<sup>769</sup>.

La situazione non era migliore nelle Sezioni. In queste sedi si registrò un evidentissimo differenziale fra la mole di lavoro da svolgere e i magistrati addetti a tale scopo.

A Pordenone il solo a lavorare attivamente è il Dr. Zumin mentre a Tolmezzo il P.M. è costituito dal solo Dr. Parlatore, che essendo anche Procuratore del Regno presso quel Tribunale, può dedicare solo parte del suo tempo alle istruttorie dei processi della Corte<sup>770</sup>.

Le conseguenze sono facilmente intuibili. La soluzione proposta dai magistrati per procedere regolarmente alla preparazione e alla celebrazione dei processi fu semplice:

Sarebbe pertanto necessario che l'avvocato Nimis venisse sostituito da altro Magistrato attivo e solerte e che il Procuratore del Regno Dr. Parlatore venisse aiutato da altro Magistrato o avvocato capace<sup>771</sup>.

Per la Sezione di Pordenone era stata già fatta una richiesta ufficiale perché, dato l'aumento del lavoro, vi fosse destinato un magistrato<sup>772</sup>; alla Sezione erano giunte molte denunce e si rendeva necessario istruire un rilevante numero di procedimenti che vedevano coinvolti molti imputati contemporaneamente. A Pordenone oltre a Zumin lavorava l'avvocato Giobatta Marin di San Vito al Tagliamento che era sindaco di quel paese e portava avanti la sua attività professionale. L'altra persona facente funzioni di magistrato, Ciro Delle Vedove, era membro del CLN di Cordenons, dirigente della Democrazia Cristiana e avvocato. Scrisse Zumin: «Per quanto entrambi si dedichino volenterosamente all'assolvimento del loro compito, non possono dedicare all'ufficio del PM se non metà del loro tempo e della loro attività»<sup>773</sup>. In questa faccenda giocò un ruolo importante anche l'amministrazione militare alleata che sollecitò giornalmente l'assegnazione di un sostituto procuratore<sup>774</sup>. Su suggerimento del CLN locale si propose l'avvocato Giorgio Asquini di Pordenone<sup>775</sup>. La CAS trasmise la richiesta alla Procura generale del regno presso la Corte d'Appello di Venezia il 7 agosto 1945.

Dal 7 giugno 1945 cominciarono a comparire davanti al presidente della CAS e ai quattro giudici popolari che componevano il collegio i primi imputati accusati di collaborazionismo e furono celebrati i processi. Nel mese di giugno furono comminate nove sentenze, nel mese di luglio otto; agosto vide un incremento significativo del numero dei processi celebrati che arrivarono a

---

<sup>769</sup> Ivi.

<sup>770</sup> Ivi.

<sup>771</sup> Ivi.

<sup>772</sup> In una missiva alla procura generale Zumin definì la quantità di lavoro cui il suo ufficio si trovò a far fronte: «[nell'agosto 1945] a questo ufficio pervengono in media otto denunce contro detenuti al giorno. Oggi [7 agosto 1945] ne sono pervenute quindici, di cui una contro 21 imputati». Ivi, «Nomina dell'avvocato Giorgio Asquini a S. Procuratore del Regno presso questa Sezione del P. M.», 7 agosto 1945.

<sup>773</sup> Ivi.

<sup>774</sup> Ivi, n. 1306.

<sup>775</sup> Il CLN provinciale approvò il provvedimento il 6 luglio 1945: «In merito alla richiesta, pervenuta dalla Corte straordinaria d'Assise di Pordenone di un magistrato aggiunto a quel pubblico ministero, il C.L.N.P. delibera di invitare la Corte stessa a designare un avvocato del luogo inviando quindi il nominativo a questo Comitato che provvederà a fare la relativa richiesta all'Ufficio Legale del Commissario Militare Alleato di Udine». AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 6 luglio 1945».

trenta<sup>776</sup>. La maggior parte dei dibattimenti si celebrò in aule incandescenti e gremite; il pubblico seguì con massima attenzione le fasi del dibattimento e l'esito dei giudizi. Dato il clima e il contesto del periodo venne predisposto un servizio d'ordine per garantire il regolare svolgimento dei processi. Il 2 giugno 1945 il procuratore del regno chiese al questore di Udine che venisse predisposta la vigilanza per le udienze previste nei giorni seguenti:

Si prega di voler provvedere perché 10 carabinieri e 10 patrioti del C[orpo].P[artigiani].O[rdine]. prestino servizio d'ordine pubblico nelle udienze che questa Corte Straordinaria d'Assise terrà nei giorni 7 e 14 corr. mese alle ore 9 e segg.

Si prega anche dar loro precise disposizioni perché proibiscano a chiunque di entrare nella sala delle udienze armati, a meno che non siano agenti in servizio d'ordine pubblico.

Tale disposizione dovrà valere anche per le udienze successive che verranno tenute da questa Corte Straordinaria<sup>777</sup>.

Nella frase «proibiscano a chiunque di entrare nella sala», la parola «chiunque» venne sottolineata; allo stesso modo nella locuzione successiva fu sottolineato «in servizio». Si registrò il timore di infiltrazioni di agitatori o provocatori. Si temette che i dibattimenti potessero venir condizionati dalla presenza e dalle aspettative del pubblico, che si verificassero episodi di violenza e intimidazione a danno dei magistrati, dei giudici popolari e degli imputati. Si temette inoltre che le aule giudiziarie potessero divenire il teatro di regolamenti di conti o di tentativi di attuare atti di giustizia sommaria. Questi aspetti forniscono elementi significativi e preziosi per comprendere il clima delle settimane in cui si svolsero i primi processi ai collaborazionisti.

Negli stessi giorni i magistrati pregarono il GMA di concedere loro assistenza e protezione attraverso l'impiego delle truppe Alleate e chiesero la facoltà di portare le armi. Fornendo la lista di tutti i magistrati in servizio fu chiesta «una speciale autorizzazione a portare armi per difesa personale», specificando che questa precauzione era resa necessaria «dalla natura, dalle mansioni dagli stessi espletate»; si fece presente che «la legge italiana concede a tutti i magistrati del PM tale autorizzazione di porto d'armi»<sup>778</sup>. Ma tali misure non furono ritenute sufficienti. Nelle settimane successive la Corte chiese nuovamente che venissero destinati degli agenti per il servizio d'ordine. Lo testimonia la comunicazione intercorsa fra la Corte e la questura di Udine nei giorni compresi fra il 18 e il 23 giugno 1945. Rispondendo alla richiesta del procuratore, il questore Bertodo, che nelle settimane precedenti aveva rivestito la carica di procurato di Stato presso il TDP<sup>779</sup>, scrisse:

Questo ufficio è spiacente di non poter aderire alla richiesta di un servizio di ordine, per le udienze, da parte di agenti di P.S. per deficienza di personale. Codesto Ufficio potrà valersi dell'Arma dei Carabinieri che, per disposizione, è la preposta ai predetti servizi<sup>780</sup>.

Il procuratore prese in parola il questore; nel periodo successivo si registrò la presenza di alcuni militari dell'Arma che vennero tratti in servizio presso la Corte. Alle spiegazioni che i Comandi dei Carabinieri chiesero nei mesi successivi alla CAS per conoscere, anche su istanza degli Alleati, il motivo del dispiegamento di tali militari presso gli organi di giustizia, i magistrati risposero:

per la delicatezza del servizio e per la mole del lavoro, questo ufficio si è trovato nella assoluta necessità di richiedere e di trattenere due militari dell'Arma. Un loro eventuale richiamo al Corpo pregiudicherebbe il servizio d'ordine loro affidato e l'espletamento delle pratiche relative ad atti

<sup>776</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945.

<sup>777</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Protocollo, «Servizio d'ordine nella Corte Straordinaria d'Assise», 2 giugno 1945.

<sup>778</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, n. 126, 20 giugno 1945.

<sup>779</sup> Bertodo venne nominato Questore di Udine dal CLN provinciale nella seduta del 21 maggio 1945; in quella sede venne ancora definito «magistrato nelle attuali funzioni di pubblico accusatore nella Corte d'Assise del Popolo». AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 21 maggio 1945».

<sup>780</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 5423, 23 giugno 1945.

istruttori e cioè a indagini, esecuzioni di ordini di cattura, citazioni, ecc., agli stessi affidato, verrebbe notevolmente ritardato con grave pregiudizio per il regolare funzionamento dell'Ufficio<sup>781</sup>.

L'attività della Corte fu quantitativamente rilevante e non si arrestò nei mesi estivi<sup>782</sup>, che erano il periodo tradizionale di congedo dei magistrati. A Udine il sostituto procuratore Bina e i Procuratori Achard, Boiti e Rizzoli, come il segretario Tomasigh, non usufruirono del congedo ordinario e dichiararono di non volerne usufruirne in tutto; il capo ufficio del PM Paris, che aveva usufruito di una decina giorni di ferie, rinunciò ai giorni rimanenti<sup>783</sup>.

Il loro impegno diede i primi frutti. Alcune cifre possono fornire la mole di lavoro affrontata nei primi tre mesi di attività. Nella relazione compilata il 14 agosto 1945 fu scritto che sino a quel momento furono rinviati a giudizio 60 imputati, ne furono «scarcerati n. 303, 23 rinviati ad altra autorità, mentre il numero delle denunce pervenute solamente a questo ufficio è di n. 1.077, compresi i denunziati a piede libero»<sup>784</sup>. Pochi giorni dopo, per rispondere al telegramma inviato dal procuratore generale Segati nel quale si richiedeva di comunicare al ministero il «numero dei processi esauriti e pendenti» alla data del 15 agosto 1945, il procuratore del regno di Udine integrò i dati contenuti nella relazione citata; scrisse che al 15 agosto 1945 erano pervenuti ben 1.081 procedimenti e specificò che di questi 425 erano stati esauriti mentre 656 rimanevano ancora pendenti. Dei processi esauriti 28 erano stati definiti con sentenza, 21 di questi perché a carico degli imputati non erano emersi elementi di reato, mentre 76 processi erano stati inviati per competenza ad altra autorità<sup>785</sup>.

Con il procedere dell'azione giudiziaria si verificò un graduale assestamento delle diverse attività e una migliore definizione delle competenze. Fu data maggiore attenzione alle modalità con le quali vennero condotti i procedimenti istruttori che riguardavano gli imputati minorenni e al trattamento a questi riservato se detenuti e nel corso del processo. In questo contesto si registrarono diverse ingerenze degli Alleati. Già nelle prime settimane gli Alleati segnalavano ai magistrati che nelle carceri della provincia erano rinchiusi diversi ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, arrestati con varie accuse dai partigiani<sup>786</sup>. In questo stesso periodo gli Alleati sollecitarono le Procure affinché i procedimenti penali contro i minori accusati di reati politici si svolgessero «con la dovuta sollecitudine»<sup>787</sup>. A Pordenone, ad esempio, il 2 agosto 1945 erano sei i minori accusati di reati politici tra i quali uno figurava aver preso parte a rastrellamenti e perquisizioni. Molti avevano confessato, ma si registrarono comunque difficoltà nella fase di raccolta delle testimonianze e delle prove a loro carico. Il caso più noto riguardò Bruno Dall'Anese, un quindicenne che era appartenuto a un reparto fascista, noto per aver commesso «violenze, prepotenze e atrocità»<sup>788</sup>. Gli Alleati sollecitarono il PM perché si procedesse rapidamente alle indagini, all'istruzione del procedimento, alla celebrazione del processo e si pronunciasse la sentenza. In diverse occasioni eccedettero, secondo il parere dei magistrati, dando ai giudici dei «limiti tassativi e inderogabili» per portare a termine le istruttorie<sup>789</sup>. Nel caso citato il governatore alleato di Pordenone dichiarò infatti di voler porre il liberto di sua iniziativa l'imputato minorenne se il processo non fosse stato esaurito entro poco più di una settimana<sup>790</sup>. Così il sostituto procuratore di Pordenone protestò con il suo superiore chiedendo che riportasse le sue istanze all'attenzione degli Alleati; facendo riferimento al caso del quindicenne accusato di aver preso parte a rastrellamenti, requisizioni e violenze, affermò che anche a causa delle difficoltà di movimento e di comunicazione fosse «inopportuno fissare dei termini così

<sup>781</sup> Ivi, n. 374/45, 23 ottobre 1945.

<sup>782</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 412.

<sup>783</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 442, 5 dicembre 1945.

<sup>784</sup> Ivi, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>785</sup> Ivi, Comunicazione processi esauriti e pendenti, [6] settembre 1945.

<sup>786</sup> Ivi, n. 41, 18 luglio 1945.

<sup>787</sup> Ivi, n. 71, 2 agosto 1945.

<sup>788</sup> Ivi.

<sup>789</sup> Ivi.

<sup>790</sup> Ivi, «Dall'Anese Bruno detenuto in Pordenone», 7 agosto 1945.

ristretti, che in ultima analisi vanno a detrimento dell'istruttoria»<sup>791</sup>; Dall'Anese fu processato tra il 15 e il 22 gennaio 1947 insieme ad altri imputati: per il suo caso fu decretato il non luogo a procedere poiché si dichiarò che, anche data la giovane età, l'imputato aveva agito senza la facoltà d'intendere e di volere<sup>792</sup>.

Per quanto riguarda i mesi compresi tra l'agosto e il dicembre 1945 vi sono pochi documenti che attestano l'attività, le relazioni e le corrispondenze relative al funzionamento pratico della Corte. È un elemento che sorprende se si considera che in quel periodo fu approvata la riforma che, con il DLL del 5 ottobre 1945, n. 625, trasformò le CAS in Sezioni speciali delle Corti d'Assise<sup>793</sup>. Per la Corte di Udine tale disposizione riguardò un numero considerevole di procedimenti che portarono alla formulazione di oltre sessanta sentenze entro la fine dell'anno<sup>794</sup>. Inoltre nel mese di ottobre si registrò un avvicendamento nel ruolo di presidente supplente; dall'11 ottobre 1945 la presidenza fu assunta anche da Vladimiro Ferlan che sostituì Celestino Concas; tale risultanza non emerge nella documentazione amministrativa, nel carteggio, e nemmeno dal registro del personale, ma è stata ricavata dai verbali dei procedimenti e delle sentenze<sup>795</sup>.

Fra la documentazione presente compare il riferimento alle esecuzioni delle pene detentive stabilite nelle sentenze della Sezione speciale della Corte d'Assise. In quei mesi fu stabilito che le pene dovevano essere amministrate dall'ufficio del PM per poi essere trasferite, quando le Corti avessero cessato le loro funzioni, al procuratore del regno<sup>796</sup>.

Va riportato che permasero alcune criticità ed emerse ancora la disorganizzazione nella gestione di alcune pratiche. Una di queste riguardò la gestione degli arresti e delle scarcerazioni; nel dicembre 1945 la questura di Udine fece presente che le pervenivano documenti di rilascio con la sola annotazione della scarcerazione, senza che venissero indicati «la natura del reato e i motivi che [avevano] determinato tale decisione [la scarcerazione]»<sup>797</sup>. Nello stesso periodo alla questura non pervennero neppure le copie delle sentenze e i nominativi dei criminali indagati o incarcerati.

È ora opportuno formulare un bilancio sull'attività della Corte dalla costituzione alla fine del 1945. Per far questo verrà utilizzata la relazione che alla fine di ogni anno era compilata dall'ufficio del PM ed era denominata «Relazione sull'amministrazione della giustizia»; riferita a ogni distretto, come previsto dall'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario, fu trasmessa dalla CAS di Udine al procuratore del regno presso la Corte d'Assise di Venezia. La relazione fu compilata nei primi giorni del gennaio 1946 e comprese l'attività svolta entro il 31 dicembre 1945; vi furono inseriti riferimenti all'organizzazione amministrativa e al numero dei processi celebrati, al numero e alla tipologia delle condanne e delle denunce formulate, all'andamento delle istruttorie, al numero dei detenuti, ai fatti di maggior rilevanza occorsi, al numero e all'esito dei ricorsi presentati. Fu poi dato spazio al funzionamento degli apparati specifici della CAS, all'organizzazione, al funzionamento e alle difficoltà incontrate dai magistrati in tutto il periodo<sup>798</sup>. Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalle opinioni dei magistrati sull'organizzazione giuridica e sul funzionamento della Corte nella quale operarono.

---

<sup>791</sup> Ivi, n. 71, 2 agosto 1945.

<sup>792</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1947, sentenza n. 2 contro Augusto Boer e altri.

<sup>793</sup> La notizia del cambio di «denominazione» della CAS in Sezione speciale della Corte d'Assise comparve per la prima in un articolo del quotidiano «Libertà» il 27 ottobre 1945. *Attivo collaborazionista condannato a 5 anni e 6 mesi - L'assoluzione di un quindicenne*, in «Libertà», 27 ottobre 1945.

<sup>794</sup> La prima sentenza della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine fu la numero 107 del 22 ottobre 1945. Cfr. ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 107 contro Mario Rizzi.

<sup>795</sup> Ivi, sentenza n. 94 contro Giacomo Candusso.

<sup>796</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 11173, 10 novembre 1945.

<sup>797</sup> Ivi, fasc. Corrispondenza, n. 5104, 27 dicembre 1945.

<sup>798</sup> Ivi, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

La relazione relativa al 1945 fu firmata dal capo ufficio del PM Paris e fu compilata seguendo scrupolosamente le direttive ministeriali<sup>799</sup>. In primo luogo fu dato conto dell'organizzazione e delle complesse dinamiche che portarono alla costituzione della CAS dopo l'istituzione del TDP:

Il 1° maggio c. a. [1945] dopo la liberazione della città di Udine dalla dominazione tedesca, il C.L.N.P. istituì immediatamente una Commissione Provinciale di Giustizia – composta da Magistrati appartenenti ai partiti facenti parte dello stesso Comitato – nonché un Tribunale del Popolo, presieduto da un magistrato e composto da 4 [10] giudici popolari scelti in un elenco dei rappresentanti dei partiti e delle organizzazioni partigiane, elenco fornito dallo stesso C.L.N.P.; rappresentava la pubblica accusa un altro magistrato e funzionava da cancelliere del Tribunale del Popolo e da Segretario della Commissione di Giustizia un cancelliere di questo Tribunale. Il Tribunale del Popolo tenne una sola udienza, il 5 maggio, nella quale venne giudicato e condannato a morte certo Borsatti Odorico, tenente delle SS, autore di omicidi, torture e sevizie in danno dei patrioti e di altre persone. Il Borsatti, poiché le condanne erano immediatamente eseguibili giusta ordinanza del C.L.N.P., venne giustiziato la sera stessa nelle carceri giudiziarie di Udine da un reparto di partigiani. Il giorno 6 maggio, per disposizione del Comando Militare Alleato, le udienze del Tribunale del Popolo vennero sospese, dato che erano in corso di emanazione le disposizioni per la istruzione delle Corti Straordinarie di Assise anche in questa Provincia.

Con la pubblicazione di dette disposizioni, il 18 maggio incominciò a funzionare questo ufficio del P.M., cui vennero rimessi tutti i processi e denunce che nel frattempo erano pervenute alla cessata Commissione di Giustizia, in numero di 104.

Il 29 maggio, questo Ufficio emise la prima richiesta di rinvio a giudizio e il 7 giugno la Corte tenne la sua prima udienza<sup>800</sup>.

Dopo aver dato conto dell'organico comprendendo l'articolazione delle due Sezioni e dopo aver fatto cenno al rendimento dei magistrati – che si dichiarò essere buono per tutti, eccezion fatta per un magistrato della Sezione di Pordenone del quale però non si fece il nome – la relazione fornì le cifre dell'attività svolta nel 1945. Fu raccolto un numero elevato di denunce: complessivamente ne pervennero 1.983<sup>801</sup>. Il numero dei detenuti al 31 dicembre 1945 era di 403 unità.

Nei primi sette mesi la Corte esaurì molti procedimenti: in fase istruttoria, con decreto, ne furono terminati 1.128; nessun processo fu concluso con una sentenza della Sezione Istruttoria. Per inquadrare il lavoro svolto dai magistrati questi dati vanno confrontati con il numero complessivo dei procedimenti istruiti che, seppur non citato nella relazione, si ricava dal «Registro generale» del 1945; dal maggio al dicembre 1945 furono istruiti 1.424 procedimenti<sup>802</sup>, molti dei quali relativi a diversi imputati o contro ignoti. Alla luce di questi elementi un ulteriore dato riguarda il numero dei processi in cui fu richiesta la citazione in giudizio; entro la fine del 1945 furono 208; rispetto al dato complessivo rappresentano poco più del 14%.

Dal 7 giugno al 31 dicembre 1945 furono tenute 91 udienze; in maggioranza si tennero presso i locali del Tribunale di Udine, mentre in altri casi i processi furono celebrati per praticità e per il valore simbolico del luogo in altre sedi (presso la Casa del Popolo di Pordenone fu celebrato il processo agli esponenti del fascismo locale)<sup>803</sup>. Il numero complessivo delle udienze non è di per sé molto significativo se si considera che alcune furono molto brevi, mentre altre furono assai lunghe e complesse; fra tutti si segnala il caso di un'udienza tenuta a Pordenone e durata ben undici giorni<sup>804</sup>.

---

<sup>799</sup> Ivi.

<sup>800</sup> Ivi.

<sup>801</sup> I dati del Registro delle denunce riportano cifre differenti; dal 20 maggio 1945, data della prima denuncia registrata, al 31 dicembre furono annotate 560 denunce. Cfr. ASUD, CAS, busta D.a 1, fasc. Registro delle denunce.

<sup>802</sup> ASUD, CAS, busta D.b 1-3, Registri generali dei procedimenti istruttori.

<sup>803</sup> *La repubblicetta di Pordenone davanti ai giudici*, in «Libertà», 19 dicembre 1945.

<sup>804</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

La relazione contiene inoltre alcune indicazioni sull'esito dei processi. Le sentenze pronunciate furono 165; 77 avevano visto la condanna dell'imputato, 88 la sua assoluzione<sup>805</sup>. È interessante notare che in esse fu compresa anche la sentenza pronunciata dal TDP il 5 maggio 1945 che aveva comminato a Odorico Borsatti la pena capitale. Entrando nello specifico, vi sono informazioni sulle pene più severe inflitte. Innanzitutto si diede contro delle condanne a morte; la relazione afferma che si ebbero 5 condanne alla pena capitale; la prima (ancora riferita al caso Borsatti) venne eseguita. Alla fine del 1945 delle altre condanne una era stata sospesa perché in attesa dell'esito della domanda di grazia; un'altra era in attesa dell'esito del ricorso presso la Corte di Cassazione; le ultime due furono annullate e i relativi procedimenti rinviati alle Sezioni speciali delle Corti d'Assise di Treviso e di Venezia.

Si fece poi riferimento alle altre condanne gravi come l'ergastolo e «le pene eccedenti ai 10 anni» di reclusione. Entro il dicembre 1945 si ebbe una sola condanna all'ergastolo e 22 condanne a pene eccedenti i 10 anni di reclusione. Di seguito vennero riportati gli stralci dei capi d'accusa e delle sentenze dei casi più eclatanti: venne fatto riferimento ai processi contro Odorico Borsatti, Giuseppe Coccolo, Nerino Cerovaz, Enrico Cattaneo, Pietro Ottonello, Rodolfo Montereale, Daniele Biliari e Oscar Dal Dan<sup>806</sup>.

Un ulteriore dato riguarda il numero dei ricorsi che, pochi mesi dopo l'inizio dei lavori, permise ai magistrati di comprendere quale direzione stesse prendendo il giudizio sul collaborazionismo, sui crimini compiuti nel corso della guerra e sull'epurazione. Tale dato fornì inoltre una prima attestazione dell'umore della nazione e in quale conto la magistratura superiore tenesse l'operato delle CAS di Udine. La relazione riportò che nel 1945 si ebbero 69 ricorsi in Corte di Cassazione, di cui

4 con annullamento e rinvio ad altre Corti, 4 con dichiarazione di inammissibilità; degli altri, per alcuni non si conosce ancora l'esito della discussione, altri sono fissati davanti la Cassazione per i mesi di febbraio e marzo, altri, più recenti, non sono stati ancora fissati a discussione, almeno per quanto risulta a questo ufficio<sup>807</sup>.

Il magistrato concluse: «Nessuna questione di particolare importanza venne finora risolta dalla Suprema Corte circa i ricorsi delle sentenze di questa Corte»<sup>808</sup>. Nulla si conosceva ancora sull'esito delle sentenze rinviate ad altre CAS e sui ricorsi in grazia<sup>809</sup>.

Nella seconda parte della relazione si trovano alcune delle informazioni più interessanti sul modo di pensare e di agire dei magistrati. I primi elementi si evidenziano nelle righe relative al contegno del pubblico durante le udienze nelle quali vennero riportati anche i rapporti esistenti tra le strutture della CAS e gli organi d'informazione.

[...] durante le udienze tenute dalla Corte, in generale il contegno del pubblico fu corretto. Salvo pochi casi in cui vi furono esplosioni di sdegno, urla e talvolta anche fischi contro imputati o grida favorevoli per qualche altro, in genere si può dire che il pubblico si mostrò disciplinato e serio. Non altrettanto può dirsi della stampa locale che più volte, nel passato, attaccò violentemente la Corte e lo stesso ufficio del P.M. per scarcerazioni e assoluzioni che secondo detta stampa erano ingiuste<sup>810</sup>.

---

<sup>805</sup> Ivi.

<sup>806</sup> Ivi.

<sup>807</sup> Ivi.

<sup>808</sup> Ivi.

<sup>809</sup> Sulla richiesta di grazia formulata da Nerino Cerovaz il CNL provinciale prese una posizione netta: «Sulla richiesta del capo dell'ufficio del P.M., presso la Procura della Corte d'Assise Straordinaria per il parere sulla domanda di grazia presentata da Cerovaz Nerino, condannato alla pena di morte per spionaggio, il Comitato afferma che la grazia, ove concessa, produrrebbe nell'opinione pubblica penosa impressione che potrebbe anche determinare turbamento nell'ordine pubblico». AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 24 luglio 1945».

<sup>810</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

Come si vedrà più oltre i giornali e le diverse pubblicazioni furono apertamente critiche nei confronti dei magistrati quando gli imputati condannati a severe pene detentive furono rilasciati solo pochi mesi dopo la pubblicazione delle condanne<sup>811</sup>.

Altre considerazioni emergono nel paragrafo dedicato alla «formazione e funzionamento della Corte»; la posizione fu netta:

[...] per quanto riguarda la composizione attuale della Corte, ritiene questo ufficio che essa non risponda ai fini che il legislatore si propose nell'istituirlo, e sarebbe opportuna una riforma nel senso che fosse maggiore il numero dei magistrati togati e minore quello dei giudici popolari. Le ragioni sono ovvie. I magistrati togati, infatti, sono abituati a essere obiettivi e sereni e non si lasciano influenzare né da sentimentalismo, né da situazioni politiche locali, né da altri motivi. I Giudici popolari sono invece facilmente influenzabili e il loro giudizio moltissime volte risente delle particolari situazioni locali. Anche il criterio di scelta dei giudici popolari non pare sia il più idoneo per una obiettiva amministrazione della giustizia. Infatti le designazioni dei giudici popolari da parte dei partiti politici influisce non poco sulla obiettività dei giudici. È stato invero constatato che spesso il giudice popolare informa il proprio giudizio alle direttive del partito<sup>812</sup>.

Compare un duro attacco alle specificità della CAS e si registra una presa di posizione rispetto al ruolo e alle competenze dei giudici popolari che furono visti solo come espressione della volontà politica. Trovarono poi spazio alcune considerazioni sulla legislazione speciale adottata dal Governo del sud; vennero sottolineati i limiti dell'impostazione giuridica dei DLL varati sino a quel momento e i riferimenti normativi che ne caratterizzavano il funzionamento.

La Corte, inoltre, non risponde ai fini proposti dal legislatore anche per difetto della legge stessa. Molte volte, invero, i fatti da giudicare trovano scarsa analogia colle ipotesi formulate dal codice penale militare di guerra, che, per disposizione di legge, va applicato in ogni caso. Va pure rilevato che le pene, per certi fatti di lieve entità, hanno dei minimi eccessivi<sup>813</sup>.

Venne quindi dichiarato il sostanziale fallimento dell'esperienza della CAS per gli scopi prefissi e per il metodo utilizzato per perseguirli.

La istituzione delle Sezioni speciali delle Corti Straordinarie di Assise, non ha raggiunto lo scopo della punizione esemplare dei delitti fascisti e della distensione degli animi perché alcune inopportune assoluzioni o condanne eccessivamente miti o eccessivamente gravi, hanno lasciato gli animi insoddisfatti e molto spesso, negli elementi fascisti più accesi, desideri di rivincite<sup>814</sup>.

Un ultimo cenno fu fatto alle Commissioni provinciali per le sanzioni contro il fascismo che nella regione friulana erano ancora lontane dall'essere pienamente operative:

[...] circa le speciali Commissioni per le sanzioni contro i fascisti pericolosi di cui all'arti 8 D.L.L. 27/7/1944, n° 159, si fa rilevare che sarebbe oltremodo opportuno che anche da questa provincia le commissioni stesse cominciasse a funzionare. Infatti col funzionamento di esse, molti fascisti pericolosi potrebbero essere allontanati dai luoghi di loro residenza; il che porterebbe nell'animo di coloro che attendono che sia fatta giustizia, fiducia nell'autorità della legge, e molti risentimenti verrebbero a essere eliminati.

In questa provincia, da un paio di mesi, ha cominciato a funzionare la sola Commissione per la privazione del diritto di elettorato ai fascisti pericolosi<sup>815</sup>.

---

<sup>811</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., pp. 269-273.

<sup>812</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>813</sup> Ivi.

<sup>814</sup> Ivi.

<sup>815</sup> Ivi.

Dalla relazione emerge un giudizio inequivocabilmente negativo sull'istituto, gli scopi e il funzionamento della CAS in tutta la prima fase di vita. È un giudizio che assume una rilevanza particolare se si considera che chi lo espresse rivestiva il ruolo di capo ufficio del PM, ovvero la figura che era tenuta ad applicare con maggior zelo e precisione le norme giuridiche. Nel solco di un atteggiamento diffuso<sup>816</sup>, più che a tracciare dei limiti per porsi in maniera costruttiva e far funzionare meglio l'apparato, nelle righe citate si rintraccia un'avversione all'istituto messo in funzione per la repressione dei crimini fascisti e di collaborazione.

### *L'attività nel 1946 - l'amnistia*

Per la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine il 1946 iniziò con un avvicendamento significativo: Pacifico Caputi sostituì Gaspare Cavarzerani nel ruolo di presidente. Nei primi mesi Caputi fu affiancato da Vladimiro Ferlan che continuò a rivestire il ruolo di presidente supplente assunto nell'ottobre precedente<sup>817</sup>. Se il vertice mutò, nel 1946 l'attività ordinaria della Corte fu caratterizzata dalle stesse problematiche riportate nella relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nel quadrimestre gennaio - aprile 1946 si assistette inoltre a una riduzione significativa degli effettivi, in particolare presso l'ufficio del pubblico ministero. La relazione sul lavoro compiuto sino al mese di aprile attesta:

Questo ufficio del P.M. è attualmente costituito da tre magistrati, e un avvocato dato che il Dr. Boiti Giordano ha cessato di farne parte dal 3 aprile e il Dr. Rizzoli da oltre due mesi è applicato all'ufficio del P.M. presso la Sezione speciale della Corte d'Assise di Vicenza. La sezione di Pordenone è costituita da un magistrato e due avvocati, essendo stato, l'avv. Delle Vedove dispensato dall'incarico col 30 aprile scorso<sup>818</sup>.

Ciò avvenne nonostante i primi quattro mesi del 1946 fossero ancora caratterizzati da un contesto politico e sociale non del tutto pacificato, dalla presenza di diverse criticità delle istituzioni italiane<sup>819</sup> e da un'ingente quantità di lavoro. In questo periodo vennero istruiti procedimenti importanti che gli stessi magistrati definirono «di notevole mole»<sup>820</sup>; cospicuo fu il numero dei rinvii a giudizio, del materiale probatorio raccolto e delle testimonianze acquisite. I procedimenti più importanti riguardarono i collaboratori della Sipo/SD di Udine, il federale del capoluogo friulano Mario Cabai e diversi soldati e ufficiali della Milizia per la Difesa Territoriale di Pordenone e Udine che avevano preso parte a violenze contro partigiani e civili.

Anche per questi motivi i dati sull'attività della Corte nei mesi di marzo e aprile del 1946 sono molto interessanti. In questo bimestre furono vagliati 233 fascicoli; a fronte della «notevole

---

<sup>816</sup> Focardi attesta che si registrò una relativa condivisione da parte dei magistrati del modo di concepire l'amministrazione della giustizia nel nuovo ordinamento politico e sociale dello Stato; e aggiunge: «Una magistratura che fingeva di essere diventata democratica e che, nella realtà, restò assai autoritaria, classista, ed estranea ai valori che i politici avrebbero voluto caratterizzassero la nuova Italia. La democraticizzazione da parata, per opportunismo, di molti degli alti e dei medi magistrati fu assai più diffusa rispetto a una convinta adesione ai valori espressi dalla nuova *res publica*». G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 110.

<sup>817</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1946.

<sup>818</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 192 «Relazione sull'attività degli Uffici del P.M. durante il 2° bimestre 1946», 6 maggio 1946.

<sup>819</sup> Secondo le note del GMA «Armed robberies and extortions were all too prevalent and in many instances crimes, including murder, were perpetrated by patriots nothing as police»; inoltre: «Prison were greatly overawed as a result of hundreds of political arrests. Carabinieri and other police services were discredited and even Allied Military Government Carabinieri were looked upon with distrust». TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> may 1946.

<sup>820</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 192 «Relazione sull'attività degli Uffici del P.M. durante il 2° bimestre 1946», 6 maggio 1946.

mole» dei procedimenti conclusi con il rinvio a giudizio, «buona parte» di essi furono archiviati. Si trattava di reati non gravi, ciò nonostante erano comprese ipotesi di reato che erano state tenute in evidenza per lungo tempo al fine di condurre un raffronto con altri procedimenti o nell'attesa che emergessero nuovi sviluppi. A poco meno di un anno dall'inizio dei lavori, la CAS ritenne opportuno archiviare questo consistente numero di fascicoli per snellire il lavoro dei magistrati rimuovendo incartamenti di relativa gravità, ma che avrebbero comportato un lavoro dispendioso. Nello stesso periodo non vennero formulate dalla Sezione Istruttoria, «richieste di proscioglimento in procedimenti di una certa importanza»<sup>821</sup>.

Un bilancio sull'attività della Corte a un anno dalla costituzione fu formulato anche dal GMA<sup>822</sup>; nella relazione stilata dagli Alleati fu registrato che nei dodici mesi la CAS aveva concluso 246 procedimenti, altri 45 erano pronti al giudizio, 86 erano stati archiviati e 460 si trovavano ancora sotto esame<sup>823</sup>. Sulla qualità del lavoro svolto fu formulato un breve commento con riferimento a quello che fu avvertito come uno dei limiti più evidenti: la lentezza dell'azione giudiziaria.

The Extraordinary Court of Assize, though slow in getting into its stride, is now working well<sup>824</sup>.

Negli stessi mesi il problema dei detenuti continuò a essere una delle criticità più pressanti che rimanevano sul tavolo<sup>825</sup>. Furono ancora molte le richieste inviate dagli imputati all'ufficio del PM per presentare le istanze di libertà provvisoria. Numerose furono quelle compilate dai detenuti accusati di reati gravi, spesso cercando di approfittare della complessità e delle difficoltà interpretative dei DLL che, a partire del 1943, regolavano il trattamento dei detenuti e il giudizio per i crimini fascisti. I magistrati si trovarono in una situazione delicata come testimonia la lettera inviata il 18 gennaio 1946 dal PM della Sezione di Pordenone Zumin alla Procura generale di Venezia per avere delucidazioni sul modo di gestire la scarcerazione dei detenuti politici. Citando le norme e i decreti emanati dal Governo del sud a partire dal 1944 e sottolineando le criticità che derivavano dall'applicazione del CPMG ai civili prevista dal DLL del 27 luglio 1944, n. 149, il magistrato, suggerendo la sua interpretazione, chiese alla Procura veneta quale fosse la linea da applicare e se fosse opportuno prescindere dalle norme di legge per ragioni contingenti o di opportunità<sup>826</sup>.

Per quanto concerne l'attività della Corte nei mesi immediatamente successivi va segnalata la soppressione della Sezione pordenonese della Sezione speciale della Corte d'Assise. Con il decreto del 21 agosto 1946 il procuratore generale della Corte di Udine stabilì il termine dell'attività della Sezione di Pordenone per il successivo 31 agosto<sup>827</sup>. In quella data il capo ufficio della Sezione Zumin versò alla Corte di Udine tutta la documentazione, i registri e i fascicoli processuali, e trasmise i procedimenti ancora in atto<sup>828</sup>. Uno specchio informativo posto in allegato al verbale di consegna permette di fare un bilancio sull'attività di questa Sezione. I procedimenti penali istruiti furono 593; di questi 580 furono esauriti mentre 13 rimanevano pendenti. Il lavoro svolto fu classificato secondo precisi parametri che diedero conto delle procedure con le quali furono

---

<sup>821</sup> Ivi.

<sup>822</sup> Il GMA diede conto dell'attività giudiziaria svolta dalle proprie strutture e dalle istituzioni italiane nell'anno successivo alla liberazione nel contesto regionale: «In addition to 840 cases tried by AMG courts, nearly 3.000 prosecutions have taken place in Italian courts, including the Extraordinary Court of Assize». TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> may 1946.

<sup>823</sup> ASUD, Fondo Gabinetto della Prefettura, busta 55, fasc. 191, «Primo anniversario del Governo Militare Allato nella Provincia di Udine - Nord-est Italia».

<sup>824</sup> TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> may 1946.

<sup>825</sup> Conferma l'analisi dell'Ufficio legale del GMA; «Prison were greatly overawed as a result of hundreds of political arrests». Ivi. Si veda inoltre: AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 15 febbraio 1946».

<sup>826</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 20, 18 gennaio 1946.

<sup>827</sup> Ivi, «Relazione sul funzionamento degli Uffici del P.M. e segnalazioni delle più importanti procedure esaurite o pendenti nel bimestre luglio-agosto 1946», 6 settembre 1946.

<sup>828</sup> Ivi, n. 153.

esauriti i procedimenti: 149 furono inviati al PM di Udine; 79 furono inviati alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Venezia, fra questi 18 riguardavano il proscioglimento nel merito, 61 l'applicazione dell'amnistia; 253 provvedimenti vennero inviati al giudice istruttore di Pordenone per l'archiviazione e 4 «per altri motivi»; 32 furono inviati al PM ordinario di Pordenone; 1 fu inviato al PM ordinario di Udine e 1 alla Pretura di Pordenone; 11 procedimenti furono inviati ad altre Corti: 1 a Vercelli, 2 a Venezia, 5 a Vicenza 1 a Novara e 2 a Treviso; 43 procedimenti furono trasmessi alle Commissioni provinciali per le sanzioni contro il fascismo: 39 a Udine, gli altri a Venezia, Napoli, Nuoro, Roma; 1 fu inoltrato alla Commissione di epurazione di Pordenone; 1 fascicolo fu restituito alla Compagnia Carabinieri di Pordenone perché «erroneamente trasmesso ed erroneamente registrato»; infine 5 procedimenti vennero archiviati direttamente dall'ufficio del PM<sup>829</sup>.

L'attività della Corte nei mesi di luglio e agosto del 1946 fu caratterizzata ancora dalla difficoltà a far fronte alla mole di lavoro a causa dell'organico ridotto: in questo periodo l'ufficio del PM poté contare sull'apporto di soli due magistrati in servizio a tempo pieno; il terzo, il dottor Achard, risultava in servizio per soli tre giorni la settimana. Si rileva inoltre che dal 26 aprile 1946, data dell'udienza che portò alla formulazione della sentenza numero 82, i dibattimenti furono presieduti anche da Giuseppe Rota<sup>830</sup> che sostituì Vladimiro Ferlan nelle funzione di presidente supplente.

In questi mesi furono celebrati alcuni tra i processi più importanti di competenza della Corte friulana; il caso più noto riguardò Francesco Bignolini, un milite fascista accusato di aver preso parte ai rastrellamenti di Attimis, Nimis, Faedis, all'eccidio Torlano e di aver compiuto violenze sulla popolazione. Furono comminate sentenze severe contro alcuni militi repubblicani accusati di gravi reati connessi alla collaborazione con i tedeschi. Nella relazione sull'attività nei mesi di luglio e agosto si diede conto nel dettaglio delle sentenze più importanti descrivendo le azioni degli imputati, le loro responsabilità e le pene comminate. Si citò il procedimento contro Angelo Leschiutta e contro altri ventidue imputati accusati di aver condotto rastrellamenti, essere autori di omicidi, violenze e saccheggi nel pordenonese. Per quanti non erano ancora stati giudicati si fece riferimento all'avanzamento della fase istruttoria<sup>831</sup>.

Grazie alla relazione sul bimestre luglio-agosto 1946 si può quantificare il lavoro portato a termine in questo lasso di tempo della Corte; l'attività si concentrò su 176 procedimenti, dei quali «102 inviati al giudizio del Giudice Istruttore di Udine per l'archiviazione, 18 rinviati a giudizio, 55 rinviati alla Sezione Istruttoria di Venezia per il provvedimento di amnistia»<sup>832</sup>. Si intravedono i primi effetti dell'amnistia promulgata il 22 giugno 1946<sup>833</sup>; come accadde in tutta Italia, tale provvedimento fu un vero e proprio spartiacque nell'attività della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine e le conseguenze più rilevanti cominciarono appunto a manifestarsi a partire dal mese di luglio.

Il 1° luglio 1946 il GMA comunicò infatti alla Corte di Udine l'entrata in vigore del Decreto presidenziale anche nella provincia friulana e chiese che gli venisse fornito al più presto un prospetto sul numero dei detenuti che avrebbero beneficiato del provvedimento di clemenza<sup>834</sup>; il

---

<sup>829</sup> Ivi, n. 153 «Specchio statistico dei procedimenti penali politici».

<sup>830</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 82 contro Ferruccio Gigante.

<sup>831</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, «Relazione sul funzionamento degli Uffici del P.M. e segnalazioni delle più importanti procedure esaurite o pendenti nel bimestre luglio-agosto 1946», 6 settembre 1946.

<sup>832</sup> Ivi.

<sup>833</sup> DP del 22 giugno 1946, n. 4.

<sup>834</sup> Anche i giornali rilevarono che la ricezione della legge e la sua applicazione erano sottoposte all'approvazione del GMA. Il 28 giugno un articolo di «Libertà» riportava: «Data la mole delle sentenze da prendere in esame (molte delle quali soggette a ricorso in Cassazione) non è possibile oggi dare un elenco di quanti beneficranno dell'amnistia o meglio ed è più agevole, di quanti non ne beneficranno. Tuttavia sembra certo che l'ex federale Cabai, Federico Valentinis ex direttore de «Il Popolo del Friuli», Nerino Cerovaz, già condannato a morte per spionaggio, Simoni, Cerea, Billiani della repubblica pordenonese usciranno quanto prima dalle prigioni. La celerità di tali provvedimenti è vincolata alle disposizioni che in tal senso verranno diramate dal A.G. M. della nostra provincia». *Amnistia e condono*.

rapporto doveva comprendere i nominativi e i dati residenziali degli interessati<sup>835</sup>. Pochi giorni dopo fece seguito la comunicazione della Procura generale di Venezia che chiese le venissero fornite indicazioni precise sul numero degli imputati e dei condannati che rientravano nei parametri stabiliti dal DP del 22 giugno specificando i nominativi degli interessati, se fossero detenuti o scarcerati, se fosse stato concesso il condono, se si trovassero in libertà in attesa del provvedimento. Si chiedeva inoltre di specificare il numero dei processi pendenti e quello dei provvedimenti passati in giudicato nei quali era stato chiesto di applicare l'amnistia<sup>836</sup>. Pochi giorni dopo, su richiesta del ministero, fu compilato un elenco delle concessioni dell'amnistia entro il 30 luglio 1946<sup>837</sup>. Questa richiesta ha permesso di reperire dati interessanti sulle settimane successive alla pubblicazione del decreto che consentono di comprendere quale fu il ruolo giocato dai magistrati della Corte friulana nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

Entro la fine di luglio, in poco più di un mese, l'amnistia fu concessa dalla Corte di Udine sulla base dell'articolo 3 dell'amnistia Togliatti<sup>838</sup> a 35 imputati detenuti e a 15 imputati in libertà; furono decretate 7 liberazioni provvisorie ai sensi dell'articolo 593 del CPP «per le quali non sia sopravvenuto provvedimento definitivo». L'indulto per i delitti politici fu concesso ai sensi dell'articolo 9 a 5 persone; un caso riguardò la commutazione dell'ergastolo, due casi la commutazioni di altre pene; un solo imputato chiese di rinunciare all'amnistia, come previsto dall'articolo 6<sup>839</sup>. Nello stesso periodo, come risulta dalla comunicazione del PM Zumin alla Corte di Udine del 1° agosto 1946, a Pordenone furono concessi i benefici dell'amnistia a 6 persone; 3 imputati chiesero di rinunciare al provvedimento e di essere sottoposti a giudizio: due si trovavano in libertà, uno era detenuto<sup>840</sup>. Nella lettera che accompagnava lo schema riferito ai dati menzionati Zumin specificò che in un primo tempo l'ufficio del PM non aveva chiesto di applicare l'amnistia per i reati compiuti prima dell'8 settembre 1943; inoltre precisò che gli indulti e le amnistie furono applicati ai detenuti dall'ufficio del PM e non dalla Sezione della Corte d'Assise. Infine scrisse che non era stata fatta nessuna scarcerazione provvisoria ai sensi dell'articolo 593 del CPP, ma si era preferito concedere la libertà provvisoria<sup>841</sup>.

La rapidità con la quale venne concessa l'amnistia comportò un certo grado di approssimazione nell'espletamento delle procedure. Già il 18 luglio 1946 il procuratore generale di Venezia scrisse che la Sezione Istruttoria della Corte veneziana lamentava che «i fascicoli processuali che le vengono rimessi per la declamatoria dell'amnistia» non erano completi; taluni non presentavano nemmeno il capo d'imputazione con il riferimento all'«addebito mosso all'imputato». Data la gravità del fatto il procuratore pregò i magistrati di non ripetere queste evidenti mancanze<sup>842</sup>.

Ma il meccanismo era ormai in moto. Nel breve volgere di un mese furono amnistiati più di cinquanta imputati. Nel registro delle sentenze comminate dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine nel biennio 1946-1947 è presente un «Elenco dei provvedimenti d'amnistia o indulto in processi rinviati a giudizio avanti questa corte»<sup>843</sup> per mezzo del quale è possibile fare un

---

*La legge si presta alle interpretazioni più ampie. Cabai, Valentinis, Cerovaz fra i probabili amnistiati*, in «Libertà», 28 giugno 1946.

<sup>835</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 131.

<sup>836</sup> Ivi, n. 8173, 5 luglio 1946.

<sup>837</sup> Ivi, n. 8449, 12 luglio 1946.

<sup>838</sup> Art. 3, DP del 22 giugno 1946, n. 4: «È concessa amnistia per i delitti di cui agli articolo 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 17 luglio 1944, n. 159, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 152, n. 142, e per i reati a essi connessi ai sensi dell'art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro».

<sup>839</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, [Udine] specchio sul decreto presidenziale del 22 aprile 1946, n. 4.

<sup>840</sup> Ivi, Pordenone, specchio sul decreto presidenziale del 22 aprile 1946, n. 4.

<sup>841</sup> Ivi, n. 134, 1° agosto 1946.

<sup>842</sup> Ivi, n. 8753, 18 luglio 1946.

<sup>843</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946-1947.

confronto con i dati riportati. Pur fornendo elementi parziali – questo inventario non da conto dei procedimenti interrotti in fase istruttoria, ma solo dei procedimenti che giunsero a dibattimento – sono riportati dati di estremo interesse per comprendere in quale modo fu applicata l’ammnistia nel periodo immediatamente successivo alla sua emanazione. Dal 18 luglio al 6 settembre 1946 furono decretati 42 provvedimenti di amnistia e indulto che riguardavano complessivamente 57 imputati, di cui 18 si trovavano in libertà, 37 erano detenuti e 2 latitanti. Un’annotazione riportata il numero dei processi fornendo l’elenco del loro stato di avanzamento al momento dell’ammnistia. I procedimenti in attesa di giudizio a cui venne applicata l’ammnistia furono 12, quelli già definiti con sentenze irrevocabili furono 29; questi due fattori forniscono il numero dei processi complessivamente interessati. Vi furono poi 20 ricorsi «mancanti di motivi» e non venne segnalato alcun procedimento sottoposto ad amnistia mentre era pendente il ricorso presso la Corte di Cassazione, sia che fosse già stato inoltrato, sia che non fosse ancora stato trasmesso<sup>844</sup>. Rispetto al totale, in 39 procedimenti, riferiti a 54 imputati, fu dichiarata l’estinzione del reato, negli altri casi in due occasioni la pena venne condonata e in uno fu commutata<sup>845</sup>. È interessante notare che il condono della pena residua, come venne annotato nell’elenco relativo alla concessione dell’ammnistia, riguardò un solo processo e un imputato, e allo stesso modo il «condono di parte della pena» fu stabilito per una sola persona in un unico procedimento; in questo periodo fu concessa una sola commutazione della pena dell’ergastolo<sup>846</sup>. La maggior parte dei provvedimenti venne presa in camera di consiglio; sul totale solo tre provvedimenti di amnistia furono adottati in dibattimento<sup>847</sup>.

Se l’obiettivo dell’ammnistia fosse stato quello di svuotare immediatamente le carceri e rimettere in libertà gran parte di quanti erano in attesa di giudizio ed erano stati già giudicati e riconosciuti colpevoli di gravi crimini, l’azione della Corte avrebbe colto nel segno. Anche a Udine l’applicazione dell’ammnistia fu estensiva, tanto da assumere le caratteristiche di una «ammnistia plenaria» che teneva in minimo conto i criteri ostativi del provvedimento di clemenza. Se infatti già prima del 22 giugno 1946 erano state diverse le scarcerazioni di imputati condannati in primo grado e in attesa del ricorso in Cassazione, dopo la pubblicazione del decreto si assistette alla rimessa in libertà di criminali noti che avevano commesso reati efferati ed erano stati condannati a severe pene detentive. Il fenomeno assunse dimensioni tali che il 5 agosto 1946 arrivò a Udine tramite la Procura di Venezia una richiesta di chiarimenti dal ministero di Grazia e Giustizia su uno dei provvedimenti di scarcerazione; si domandò se fosse vero che Nerino Cerovaz, condannato alla pena di morte dalla CAS di Udine con sentenza del 7 giugno 1945, fosse stato scarcerato<sup>848</sup>. Cerovaz fu tra i primi a beneficiare dell’ammnistia e a uscire dal carcere, ma il suo caso non fu il solo<sup>849</sup>. La stampa locale ne diede conto riportando e ravvivando l’indignazione di larghi strati della società<sup>850</sup>. In tale conteso va citato un articolo del giornale «Libertà»: *Escono oggi dalle carceri i primi ventitrè amnistiati. Sono fra questi Valentinis, Cabai, Pozzo e Todisco*<sup>851</sup>; le persone citate erano, fra le altre, dell’ex direttore de «il Popolo del Friuli» e l’ex federale di Udine, tutte condannate a lunghe pene detentive. Il 14 luglio 1946 il comitato provinciale dell’ANPI arrivò a inviare una nota alla magistratura, ripresa anche da «Libertà» e «Lotta e Lavoro», con la quale

<sup>844</sup> Ivi.

<sup>845</sup> Ivi.

<sup>846</sup> Ivi.

<sup>847</sup> Ivi.

<sup>848</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 9361, 5 agosto 1946.

<sup>849</sup> ASUD, CAS, busta C.a, Registro delle esecuzioni delle sentenze.

<sup>850</sup> Si vedano a titolo di esempio: *Amnistia e condono. La legge si presta alle interpretazioni più ampie. Cabai, Valentinis, Cerovaz fra i probabili amnistiati*, in «Libertà», 28 giugno 1946; *Quando escono i partigiani?*, in «Lotta e Lavoro», 7 luglio 1946; *Quattro parole sull’ammnistia*, in «Lotta e Lavoro», 22 luglio 1946; *L’ammnistia. Una protesta degli azionisti trevigiani*, in «Libertà», 2 luglio 1946; *Vibrata protesta della Federazione Provinciale del P.S. circa il decreto di amnistia*, in «Libertà», 6 luglio 1946; *Anche il partito liberale protesta contro la larghissima amnistia*, in «Libertà», 14 luglio 1946; *Accusiamo il governo. L’ammnistia è illegale*, in «Il Vento della Montagna», 15 luglio 1946.

<sup>851</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 271.

chiese un'applicazione più restrittiva dell'amnistia che non favorisse così marcatamente i criminali fascisti.

Il comitato dell'ANPI della provincia di Udine [...], visto che la Magistratura coi suoi organi inquirenti e giudicanti interpreta normalmente in senso restrittivo-negativo a danno di Patrioti e Partigiani i provvedimenti di amnistia per i reati commessi allo scopo di combattere il nazi-fascismo [...] e il provvedimento che dichiara azioni di guerra e non punibili tutti gli atti commessi per necessità di tale lotta [...] ritenuto che in un momento in cui la quasi totalità dei fascisti responsabili anche di gravi crimini viene liberata, ciò costituisce palese iniquità, invita gli organi della Magistratura alla stretta osservanza della Legge e del suo spirito, e che i provvedimenti contro i Patrioti e Partigiani detenuti per fatti o atti predetti abbiano precedenza assoluta sugli altri [...]<sup>852</sup>.

Il comunicato del comitato friulano dell'ANPI suggerisce che a Udine l'azione della magistratura e l'applicazione dell'amnistia non furono orientate e non vennero percepite come atti di pacificazione nazionale, nonostante le raccomandazioni espresse dal guardasigilli Togliatti nella relazione che accompagnava la pubblicazione del decreto. In fondo non c'è troppo da sorprendersi. Sul funzionamento e sulle prerogative della Corte, sull'intero apparato giuridico messo in atto per regolare i conti con il recente passato, i magistrati della Corte di Udine non mancarono di esprimere critiche e riserve, in particolare nella già citata relazione sull'attività del 1945. E tali giudizi furono riproposti anche nella relazione che traccia il bilancio conclusivo dell'attività nel 1946. Un'applicazione così rapida e larga del provvedimento di clemenza si può rintracciare quindi su questo solco.

Continuando a ripercorrere l'attività della Corte nel 1946 va considerato che la proclamazione dell'amnistia non fece diminuire il lavoro cui dovettero far fronte i magistrati e tutto il personale in servizio. Nei mesi che seguirono vennero formulate due domande per l'assunzione di personale avventizio: fecero domanda Ippolito Giovanni Driussio e Guido Alesani<sup>853</sup>.

All'inizio dell'ottobre 1946 il personale della Corte era composto da due categorie. Per la prima, gli «avventizi e giornalieri provvisori» erano in servizio l'avvocato Giovanni Raimondi con la funzione di PM, Guido Alesani come segretario, Giovanni Dreussi e Carlo Buran come aiuto segretario e Antonio Sarno come cancelliere. Completavano l'organico i funzionari di ruolo; il presidente Pacifico Caputi, il presidente supplente Giuseppe Rota, il consigliere Eduardo Amadio, il capo ufficio del PM Giuseppe Paris, il PM Vittorio Achard, il segretario Walter Tomasigh e il cancelliere Giovanni Ledda<sup>854</sup>. Si registra inoltre la presenza di due magistrati in servizio come consiglieri e che presero parte ai dibattimenti: Ruggero Tresca e Mario Cariglia<sup>855</sup>.

Con l'approssimarsi dell'autunno fu evidente che l'attività della Corte era tutt'altro che vicina alla conclusione. Alla fine di settembre rimanevano da concludere ancora 6 procedimenti in giudizio e si registravano 237 fascicoli pendenti in istruttoria<sup>856</sup>. La Corte comunicò alla Procura generale di Venezia che stimava che entro la fine dell'anno il carico di procedimenti ancora da espletare potesse riguardare 30 processi in giudizio e 70 in istruttoria<sup>857</sup>.

Non diversa si presentava la situazione un mese dopo. Alla fine di ottobre risale una comunicazione tra la Corte friulana e la Procura generale di Venezia che da conto dell'attività svolta nei mesi successivi alla pubblicazione del decreto di amnistia e consente di gettare luce sull'attività di questo periodo. Il PM affermò che di tutti i procedimenti ancora in istruttoria al 25 ottobre solo 30 sarebbero stati portati in giudizio. Per gli altri, «dopo completate le sommarie indagini in corso», sarebbe stato disposto l'inoltro al «Giudice Istruttore per l'archiviazione o la Sezione Istruttoria per

---

<sup>852</sup> Ivi, pp. 272-273.

<sup>853</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 205, 20 settembre 1946.

<sup>854</sup> Ivi, n. 210, 1° ottobre 1946.

<sup>855</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946.

<sup>856</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 10610, 22 settembre 1946.

<sup>857</sup> Ivi, n. 207, 26 settembre 1946.

l'applicazione dell'amnistia»<sup>858</sup>. A fronte della sensibile diminuzione dei procedimenti giunti in dibattimento, i magistrati continuarono a lamentare difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni. Giuseppe Paris scrisse nelle stesse settimane:

L'istruttoria dei processi più gravi, sia per il numero degli imputati che per la complessità delle indagini è stata completata a eccezione di quello della banda Leschiutta con numero 23 imputati che fra qualche giorno sarà esaurita.

In questi ultimi tempi il lavoro ha proceduto a rilento per il motivo che il personale addetto a questo Ufficio è stato sensibilmente ridotto. Difatti dal 15 agosto scorso il dott. Bina non fa più parte, mentre il dott. Achard è stato restituito alla Pretura di Tarcento e applicato a questa Corte per tre giorni alla settimana per il servizio di udienza. Inoltre col 31 agosto 1946 è stata soppressa la Sezione del P.M. di Pordenone, per cui un buon numero di processi, fra i quali quello della banda Leschiutta, sono stati inviati a questo Ufficio, per il completamento delle istruttorie. Infine col 1 ottobre c.m. lo scrivente è stato applicato, per tre giorni la settimana, all'Ufficio istruzione del Tribunale. Con tale incarico gli sono stati affidati numerosi processi con detenuti, per cui ben poco tempo rimane disponibile per curare i processi della Corte. Solamente l'avv. Raimondi perciò può dedicare tutta la sua attività al disbrigo degli affari di questo Ufficio, il che egli cerca di fare con tutta solerzia e diligenza. Posso assicurarle comunque che sarà fatto tutto il possibile perché le istruttorie pendenti vengano esaurite nel più breve tempo possibile e presumibilmente entro la fine di febbraio p.v.<sup>859</sup>.

Questo documento fornisce la misura con la quale si ridussero le attività della Corte e in particolare quella dell'ufficio del PM; contemporaneamente attesta la progressiva dissoluzione dei mezzi e dell'organico<sup>860</sup>. Con l'approssimarsi del termine previsto per la cessazione dell'attività delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise stabilito dal DLL del 5 ottobre 1945, si ha l'impressione che si cominciò a vari livelli a smobilitare gli organi giudiziari e inquirenti. Tali dati sono confermati dal «Rapporto funzionamento Ufficio bimestre settembre-ottobre [1946]»<sup>861</sup>; nel periodo menzionato furono esauriti 193 processi; «159 inviati al Giudice Istruttore di Udine per l'archiviazione; 3 rinviati a giudizio; 31 inviati alla Sezione Istruttoria di Venezia per il provvedimento di amnistia»<sup>862</sup>. I tre processi celebrati dalla Corte friulana riguardarono i militari della banda "Ruggiero" e un milite delle brigate nere che avevano compiuto violenze e rastrellamenti e che furono condannati a dure pene.

Negli ultimi due mesi dell'anno permasero le stesse criticità. La relazione del bimestre novembre-dicembre riportò le stesse precisazioni espresse nelle relazioni precedenti. Interessanti sono però le cifre riferite al lavoro della Corte. Furono esauriti 131 processi; «64 inviati al Giudice Istruttore di Udine per l'archiviazione; 8 rinviati a giudizio; 59 rinviati alla Sezione Istruttoria di Venezia per il provvedimento di amnistia»<sup>863</sup>. Nella nota conclusiva relativa ai procedimenti in fase istruttoria il PM scrisse:

Nessun processo pendente in istruttoria è degno di particolare rilievo. Infatti dei 52 processi pendenti quasi tutti saranno rinviati al Giudice Istruttore per l'archiviazione o alla Sezione Istruttoria di Venezia per la richiesta di amnistia<sup>864</sup>.

---

<sup>858</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 11143, 25 ottobre 1946.

<sup>859</sup> Ivi.

<sup>860</sup> L'elenco del personale redatto il 31 ottobre 1946 nel quale compaio anche le «persone a carico» relative a ogni dipendente, riporta: Achard Vittorio (giudice); Alesani Guido (segretario); Driussi Giovanni (aiuto segretario); Ledda Giovanni (cancelliere); Raimondi Giovanni (giudice); Sarno Antonio (segretario). Ivi, n. 11143, 25 ottobre 1946; n. 236, 31 ottobre 1946.

<sup>861</sup> Ivi, «Rapporto funzionamento Ufficio bimestre settembre-ottobre [1946]», 1° novembre 1946.

<sup>862</sup> Ivi.

<sup>863</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, «Funzionamento Ufficio del P.M. presso le Sezioni Speciali di Corte di Assise - Bimestre novembre - dicembre 1946», 4 gennaio 1947.

<sup>864</sup> Ivi.

I processi celebrati riguardarono alcuni militi dei reparti fascisti che avevano arrestato patrioti, condotto rastrellamenti, omicidi e violenze; anche in questo caso furono comminate pene severe, sebbene fosse facilmente prevedibile che sarebbero state successivamente amnistrate.

In questo periodo la partecipazione del pubblico alle udienze, per l'efferatezza dei crimini in giudizio, fu ancora attiva e attenta, tanto da sfociare anche in esternazioni esplicite di dissenso. Ma rispetto al primo periodo l'atteggiamento della magistratura nei confronti del pubblico cambiò sostanzialmente come dimostra l'epilogo dell'episodio riportato nella lettera inviata dalla Corte di Udine alla Procura di Venezia il 4 gennaio 1947:

[...] in data 14 novembre scorso durante la celebrazione del dibattimento a carico di Zotti Bruno imputato di collaborazionismo e precisamente mentre il difensore dell'imputato pronunciava la sua arringa, più volte l'udienza venne disturbata da voci provenienti dal pubblico. Il Presidente della Corte richiamò il pubblico ripetutamente invitando a tenere un contegno più corretto; ma persistendo qualcuno a disturbare lo svolgimento del dibattimento, dal presidente venne fatta l'ammonizione che avrebbe ordinato lo sgombero dell'aula.

A questo punto uno del pubblico e precisamente Tambosso Aldo pronunciò la frase: "È meglio, queste sono pagliacciate". Su richiesta del P.M. venne immediatamente ordinato l'arresto del Tambosso e portato a giudizio per direttissima per il reato di oltraggio (art. 342 C. P.). Il Tambosso a seguito del giudizio veniva condannato a 4 mesi di reclusione coi benefici della non iscrizione e della sospensione della pena. [...] Nella stessa udienza nei confronti dello Zotti veniva applicata l'amnistia<sup>865</sup>.

Un bilancio complessivo sull'attività della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine nel 1946 si ricava nella relazione di fine anno; come nel 1945 fu redatta ai sensi dell'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario e su richiesta della Procura generale di Venezia che, con comunicazione del 25 novembre 1946, riportò i termini e i criteri per la compilazione<sup>866</sup>. In prima istanza fu dato conto delle variazioni dell'organico:

[dal 18 maggio, data della costituzione], vi furono addetti 5 magistrati e un avvocato nella sede di Udine; 1 magistrato e 3 avvocati nella Sezione di Pordenone e 1 in quella di Tolmezzo. Col 31 agosto 1946 furono soppresses le sezioni dell'Ufficio del P.M. di Tolmezzo e di Pordenone, stante il diminuito lavoro. Uno dei magistrati però, essendo titolare della Pretura di Tarcento è stato restituito con decreto 16/7/1946 alla sua sede e applicato per tre giorni la settimana e l'altro e cioè il Capo Ufficio, col 1/10/1946, è stato applicato per tre giorni la settimana all'Ufficio Istruzione del Tribunale<sup>867</sup>.

Per quanto concerne l'operatività e la competenza degli «avvocati nominati membri dal P.M.» fu segnalato che tutti diedero buon rendimento a eccezione di uno della Sezione di Pordenone che fu dispensato dal servizio prima che la Sezione fosse chiusa.

Venne poi dato conto dei dati complessivi. Nel 1946 furono sporte o pervennero agli uffici competenti complessivamente 219 denunce<sup>868</sup>; si registrò un calo evidente rispetto all'anno precedente; si ricorderà che le denunce e le segnalazioni pervenute al 31 dicembre 1945, in soli sei mesi, erano state 1.983<sup>869</sup>.

Il numero dei detenuti nell'ultimo giorno del 1946 era 407; una cifra in linea con l'anno precedente poiché al 31 dicembre 1945 i detenuti erano in numero inferiore di sole quattro unità. I dati della relazione riportano che 87 persone erano «sopravvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre

<sup>865</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 13631, 3 gennaio 1947.

<sup>866</sup> Ivi, n. 12926, 25 novembre 1946.

<sup>867</sup> Ivi, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1946», 17 gennaio 1947.

<sup>868</sup> Il Registro delle denunce del 1946 riporta che gli esposti registrati furono 121; probabilmente nella relazione fu fatto riferimento al numero di persone complessivamente coinvolte. Cfr. ASUD, CAS, busta D.a. 1, fasc. Registro delle denunce.

<sup>869</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

(dallo stato di libertà); nel 1946 erano stati «rimessi in libertà 451 [detenuti]. Solo nel periodo compreso fra il 1° e il 17 gennaio 1947, data di compilazione della relazione, furono scarcerati altri 41 detenuti<sup>870</sup>.

Ulteriori dati riguardano il numero dei procedimenti esauriti e delle sentenze comminate. Molti fascicoli erano pendenti dall'anno precedente se si fa fede al registro dei procedimenti relativo al 1946 che riporta che i fascicoli avviati quell'anno furono 186<sup>871</sup>. Per quanto concerne i processi esauriti in sede istruttoria furono archiviati 784 procedimenti «a richiesta la Sezione Istruttoria», altri 147 furono archiviati per «sentenze di non doversi procedere». In 95 casi fu formulata la citazione in giudizio.

Furono tenute 86 udienze. Nel 1946 la Corte pronunciò 129 sentenze delle quali 58 di condanna e 71 di assoluzione<sup>872</sup>. Nella relazione fu dato conto delle sentenze più importanti; si specificò che erano state pronunciate 3 condanne alla pena capitale di cui nessuna eseguita, essendo pendente il ricorso in Corte di Cassazione; si fece riferimento alle 2 condanne all'ergastolo e alle 21 condanne a pene eccedenti i 10 anni di reclusione. Fra i casi più gravi vennero citati il processo alla banda "Ruggiero" e i processi che videro imputate decine di persone copiando ampi stralci delle sentenze con particolare riferimento alle note sulla colpevolezza e sulle pene inflitte<sup>873</sup>.

Altri dati riguardarono l'esito dei processi dopo la formulazione della sentenza. Nel 1946 si effettuarono 56 ricorsi in Corte di Cassazione; 2 furono dichiarati inammissibili perché non erano stati presentati i motivi; in 8 casi la Suprema Corte applicò l'amnistia; gli altri erano ancora pendenti al momento della compilazione della relazione. Come chiosa a questa sezione il magistrato annotò: «Nessuna questione di particolare importanza è stata finora rivolta dalla Suprema Corte circa i ricorsi delle sentenza di questa Corte»<sup>874</sup>.

Le ultime indicazioni riguardarono le sentenze emesse per il rinvio ad altre Sezioni speciali di Corti d'Assise e per i ricorsi in grazia. Sul primo punto la relazione riportò: «Da questa Corte è stato trattato il processo contro Brazzoduro e altri, inviato a questo ufficio da quello di Treviso, per legittima suspicione. Nessuna causa è stata trattata per annullamento di sentenza pronunciata da altre Corti»<sup>875</sup>. Per quanto concerne il secondo ambito furono presentate 14 domande di grazia; per 9 fu applicata l'amnistia per cui i ricorsi per grazia furono abbandonati; 1 ricorso fu respinto; 4 si trovavano ancora in istruttoria<sup>876</sup>.

In quella che fu definita la «Parte seconda» della relazione trovarono spazio le sezioni informative che, non riproponendo un mero inventario della parte quantitativa del lavoro svolto, consentono di rintracciare elementi sull'atteggiamento e l'attitudine dei magistrati nell'attuazione delle loro funzioni. Il primo punto riguarda il contegno del pubblico durante le udienze:

[...] si può dire che è stato corretto. Salve qualche caso in cui vi sono state esplosioni di sdegno urla e talvolta fischi contro gli imputati; il pubblico è stato disciplinato e serio.

Un grave incidente si è verificato all'inizio dell'udienza del 6/10/1946 in cui si doveva discutere il processo contro Rebez e altri, i torturatori della caserma Piave di Palmanova. Non appena gli imputati furono introdotti nella gabbia, il pubblico cominciò ad agitarsi e a minacciare e tentò di dare l'assalto alla gabbia per fare giustizia sommaria degli imputati. Anche la Corte e il P.M. e i difensori furono minacciati gravemente dalla folla. L'udienza quel giorno non fu potuta tenere e solamente il giorno successivo con l'intervento di numerosa forza pubblica poté avere inizio. Nessun incidente degno di

---

<sup>870</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1946», 17 gennaio 1947.

<sup>871</sup> ASUD, CAS, busta D.b 1-3, Registri generali dei procedimenti istruttori.

<sup>872</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1946», 17 gennaio 1947.

<sup>873</sup> Ivi.

<sup>874</sup> Ivi.

<sup>875</sup> Ivi.

<sup>876</sup> Ivi.

rilievo si verificò durante i giorni in cui si svolse il dibattimento. Non si ritiene che il contegno del pubblico abbia potuto influire sulle decisioni della Corte<sup>877</sup>.

È interessante notare che non venne fatto cenno a quanto accaduto nel processo contro Zotti e alla frase pronunciata da Aldo Tambosso “Ultra” dopo che il giudice aveva intimato di far sgomberare l’aula: «È meglio, queste sono pagliacciate». Si ricorderà che Tambosso era stato arrestato e processato per direttissima per il reato di oltraggio alla Corte<sup>878</sup>; l’episodio ebbe larga eco nell’opinione pubblica<sup>879</sup>.

Nel punto successivo i magistrati espressero senza indugi la loro opinione sull’organo giudiziario nel quale lavoravano; interessanti informazioni si trovano nel titolo della relazione «se la formazione e il funzionamento delle sezioni speciali di corte d’assise permettono che la giustizia venga amministrata serenamente o se le corti stesse si dimostrino troppo sensibili alle passioni del momento e alla suggestione della folla». I magistrati scrissero:

la formazione e il funzionamento delle Corti, ritiene questo Ufficio, che sono difettose e, pur non potendosi dire che la legge non venga applicata seriamente, non può escludersi che talvolta la passione di una parte non abbia creato delle situazioni incresciose. Solamente il tatto e l’obiettività da cui sono animati i due magistrati togati, riescono molto spesso a ristabilire l’equilibrio<sup>880</sup>.

Sottolineando ancora la dicotomia tra la componente togata e popolare, fu evidenziato uno degli aspetti che i magistrati digerivano con maggiore difficoltà. Oltre ai contenuti, anche la scelta terminologica adottata per esprimere il concetto ricalcò i pronunciamenti espressi nella relazione dell’anno precedente.

Il criterio di scelta dei giudici da parte dei partiti non è invero il più idoneo per una obbiettiva amministrazione della giustizia. Infatti si è constatato che spesso il giudice popolare informa il proprio giudizio alle direttive del partito<sup>881</sup>.

Infine si espressero opinioni sulla legislazione speciale che disciplinava la attività delle Sezioni speciali delle Corti d’Assise, amnistia compresa, con particolare attenzione al fatto se essa rispondesse o meno ai fini proposti dal legislatore. Anche in questo caso furono messe in evidenza le criticità e i limiti dei provvedimenti legislativi:

[...] data la formazione difettosa e il funzionamento delle Sezioni Speciali di Corte d’Assise, si ritiene che esse non corrispondano ai fini proposti dal legislatore. Anche l’applicazione del Codice Penale Militare in ogni caso di collaborazione, non risponde a esatti criteri di giustizia. Difatti per certi fatti di lieve entità l’irrogazione delle pene previste per il Codice Penale Militare si traduce in aperta ingiustizia data l’eccessività dei minimi di pena stabilita dal suddetto codice. A ovviare ai molti inconvenienti è intervenuta l’amnistia del giugno 1946, in seguito alla quale una grande quantità di processi a carico di collaborazionisti sono stati eliminati.

Tale amnistia però, data la sua larghezza, non ha raggiunto lo scopo della distensione degli animi, difatti molti gravi delitti commessi da fascisti sono rimasti impuniti, per cui coloro che hanno sofferto persecuzioni, carcere, deportazioni, sono rimasti insoddisfatti e nel loro animo molto spesso permangono sentimenti di vendetta<sup>882</sup>.

---

<sup>877</sup> Ivi.

<sup>878</sup> Ivi, n. 13631, 3 gennaio 1947.

<sup>879</sup> ANPI UD, busta 50, fasc. 1633, «A proposito di “pagliacciate”, processi da rifare a Cavassori e compagni»; Ivi, busta 52, fasc. 1743, «Il vento della montagna», n. 3; *Esce l’imputato e vanno dentro i testimoni*, in «Libertà», 21 marzo 1946.

<sup>880</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d’Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 13631, 3 gennaio 1947.

<sup>881</sup> Ivi.

<sup>882</sup> Ivi.

In queste righe si ritrova un atteggiamento auto-assolutorio che fa proprie molte delle critiche che negli stessi mesi venivano rivolte da diversi strati della società all'azione della magistratura e di cui essa sembrò non curarsi particolarmente<sup>883</sup>. Non si comprende perché i giudici che applicarono in modo tanto estensivo l'amnistia e l'indulto, lamentino le conseguenze di un uso massiccio e indiscriminato ponendo l'attenzione sulle conseguenze che la mancata pacificazione e punizione dei criminali potevano comportare.

### *Il 1947: la soppressione della Sezione speciale della Corte d'Assise*

Nel 1947 si assiste alla progressiva riduzione del lavoro e infine alla cessazione dell'attività della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine. La fine dell'esperienza di questo organismo giudiziario era, come noto, nell'aria da tempo. Già il 5 gennaio 1947 il procuratore generale di Venezia Segati sollecitò la Corte friulana perché, dato il numero limitato di procedimenti da istruire e portare a giudizio, provvedesse a esaurire velocemente il lavoro<sup>884</sup>. Da Udine risposero prontamente dando conto dei procedimenti in corso e riportarono che in fase istruttoria erano pendenti 44 fascicoli, ma rassicurarono la Procura:

di tali procedimenti solo per qualcuno sarà richiesta la citazione a giudizio, mentre per tutti gli altri verrà richiesta l'applicazione dell'amnistia o l'archiviazione<sup>885</sup>.

Fecero presente che erano in corso procedimenti complessi che vedevano imputate persone accusate di gravi crimini in processi che comprendono diversi accusati. Il PM stimò di portare a compimento il giudizio dividendo il lavoro in due fasi in una ventina di udienze fra i mesi di gennaio e febbraio; assicurò che avrebbe fatto «[...] tutto il possibile perché il lavoro venga esaurito entro il più breve tempo»<sup>886</sup>. Pochi giorni dopo, compilando la «Relazione mensile circa l'andamento dei lavori della Sezione Speciale di Corte d'Assise di Udine durante il mese di gennaio 1947» da destinare al GMA, il PM Paris fu ancora più preciso e riportò che nel gennaio 1947 era stato giudicato un caso mentre per 5 procedimenti era stata condotta un'indagine preliminare ed erano in corso le investigazioni. Per quanto riguardava i detenuti 2 erano stati giudicati nel mese di gennaio, 5 erano sottoposti a indagini e 14 erano stati giudicati del periodo precedente<sup>887</sup>.

Pochi giorni dopo, il 28 gennaio 1947, la Procura generale di Venezia portò nuovamente a conoscenza della Corte friulana che la data del 31 marzo 1947 avrebbe segnato la fine dell'attività delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise e chiese che le fosse dato conto dello stato di avanzamento dei lavori per le diverse fasi dell'attività giudiziaria; furono chieste delucidazioni sulla possibilità di esaurire tutti i procedimenti entro il termine stabilito<sup>888</sup>. Registrando il lavoro svolto nelle settimane che intercorsero tra la prima e la seconda comunicazione, i magistrati assicurarono:

tutti i procedimenti pendenti [...] saranno esauriti<sup>889</sup>.

---

<sup>883</sup> Si vedano a titolo di esempio: ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, *Epurazione*, in «Dovere», n. 1; busta 52, fasc. 449, *I giudici e l'epurazione*, in «L'accusatore», n. 2; *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

<sup>884</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 769, 5 gennaio 1947.

<sup>885</sup> Ivi, n. 769 bis, 10 gennaio 1947.

<sup>886</sup> Ivi.

<sup>887</sup> TNA, WO 204/11201, «Relazione mensile circa l'andamento dei lavori della Sezione Speciale di Corte d'Assise di Udine durante il mese di gennaio 1947», 25 gennaio 1947.

<sup>888</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 23, 28 gennaio 1947.

<sup>889</sup> Ivi, «Sezioni Speciali di Corte d'Assise», 3 febbraio 1947.

Nei primi tre mesi del 1947 l'organico non presentò modifiche sostanziali rispetto ai dati contenuti nella relazione conclusiva dell'anno precedente<sup>890</sup>. L'attività dei magistrati e del personale in servizio fu sintetizzata nelle puntuali relazioni inviate all'ufficio legale del GMA diretto in questi mesi dal «Major D. D. McColn» e alla Corte d'Appello di Venezia in brevi note all'interno delle frequenti relazioni bimestrali; nel periodo gennaio-febbraio furono esauriti 50 processi, 15 dei quali rinviati al giudice istruttore di Udine per l'archiviazione, 7 furono rinviati a giudizio e 28 furono trasmessi alla Sezione Istruttoria di Venezia per la concessione dei benefici stabiliti dal provvedimento di amnistia<sup>891</sup>. Dando conto di queste cifre il PM commentò: «A tutt'oggi sono pendenti 7 procedimenti penali dei quali 5 verranno rinviati alla Sezione Istruttoria di Venezia non appena perverranno i già richiesti rituali, 2 verranno rinviati a giudizio non appena i detenuti verranno tradotti alle Carceri di Udine»<sup>892</sup>.

Il 18 marzo 1947 giunse il telegramma dal ministero di Grazia e Giustizia che comunicava la proroga di trenta giorni per il funzionamento delle Corti; tale provvedimento fu varato per consentire di concludere i procedimenti ancora pendenti. Nel periodo successivo il termine venne spostato al 30 giugno e infine al 31 dicembre 1947. La proroga fece buon gioco all'attività dell'ufficio del PM. Pochi giorni prima della comunicazione del 18 marzo 1947 Paris fu costretto a comunicare alla Procura di Venezia che non sarebbe riuscito a concludere il lavoro del suo ufficio entro il 31 marzo; il giorno precedente erano pervenuti 3 procedimenti, uno dei quali contemplava un caso di omicidio che necessariamente sarebbe stato portato in giudizio. Era poi pervenuto un procedimento relativo a un imputato detenuto a Santa Maria Capua Vetere; per le difficoltà logistiche che presentava l'espletamento di questo fascicolo il PM ritenne di aver bisogno di più tempo. Ma assicurò di provvedere «nel modo più celere perchè i processi siano esauriti entro il termine stabilito»<sup>893</sup>.

Fra il marzo e l'aprile del 1947 furono esauriti complessivamente 16 processi; 3 furono rinviati al giudice istruttore di Udine per l'archiviazione, 4 furono rinviati a giudizio, 9 furono rinviati alla Sezione Istruttoria di Venezia per il provvedimento di amnistia. Nonostante l'evidente riduzione dell'attività, in questo periodo fu celebrato un processo rilevante che vide imputato Matteo Ferro, comandante di un reparto della X Mas che venne condannato all'ergastolo<sup>894</sup>.

Dal mese di marzo fu sempre più prossima la restituzione della provincia di Udine all'amministrazione del Governo italiano; tra la documentazione relativa a questo importante passaggio istituzionale vi è una circolare dal ministero del tesoro relativa ai provvedimenti amministrativi per la provincia friulana<sup>895</sup> che, nell'approssimarsi dell'entrata in vigore del trattato di pace, riportava le sollecitazioni della Commissione Alleata presso tutte le istituzioni italiane affinché fossero pronte a subentrare alle strutture di GMA in modo da evitare disorganizzazioni, anche temporanee. Nel dare conto di quanto fosse necessario attuare per provvedere a tale scopo, si diede importanza alle forme di finanziamento della Corte di Udine che erano state sino a quel momento garantite dagli Alleati. Ancora nel mese di aprile i magistrati Caputi, Paris, Cariglia e Raimondi chiesero alla sezione finanze del GMA che venisse loro corrisposto il compenso per le

---

<sup>890</sup> Ivi, «Elenco dipendenti statati di ruolo e non di ruolo in servizio presso questo Ufficio», 4 febbraio 1947.

<sup>891</sup> Ivi, «Funzionamento degli uffici del P. M. presso le Sezioni Speciali di Corte d'Assise - bimestre gennaio-febbraio 1947, 3 marzo 1947.

<sup>892</sup> Ivi. Conferme si trovano nella «Relazione mensile circa l'andamento dei lavori della Sezione Speciale di Corte d'Assise di Udine» compilata per il mese di febbraio del 1947 e inviata al GMA. Il PM Paris affermò che 2 casi erano stati giudicati, 4 procedimenti erano in corso di investigazione conclusa l'indagine preliminare, mentre si registravano 2 detenuti giudicati durante il mese di febbraio, 4 detenuti sottoposti a indagini e 14 detenuti giudicati nel periodo precedente. TNA, WO 204/11201, «Relazione mensile circa l'andamento dei lavori della Sezione Speciale di Corte d'Assise di Udine durante il mese di febbraio 1947», 25 febbraio 1947.

<sup>893</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 43, 6 marzo 1947.

<sup>894</sup> Ivi, «Funzionamento degli uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali di Corte d'Assise - bimestre marzo-aprile 1947, 3 maggio 1947.

<sup>895</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del P.M, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 800684, 27 febbraio 1947.

ore di lavoro straordinario svolte nel trimestre aprile-giugno, come era accaduto per i mesi precedenti, «perché i funzionari devono esplicitare la loro attività anche presso gli uffici di provenienza»<sup>896</sup>.

Tale aspetto introduce il problema delle condizioni economiche della Corte friulana e delle difficoltà che derivarono dalla cronica mancanza di risorse. Questo stato delle cose portò la magistratura friulana a mettere in atto delle rimostranze formali. Mentre gli Alleati trasferivano gradualmente le competenze in materia giudiziaria alle istituzioni italiane, il GMA della provincia di Udine registrò queste dinamiche:

The Magistracy, which have previously made representation regarding their economic difficulties, had intimated verbally that these is now abstention from non urgent work as a token of protest. This is not a protest against the conditions under A.M.G. but is the line whit the protest in other parts of Italy. While the request for economic improvement which where made to A.M.G. could not be met, the deputation appeared satisfied that at least a sympathetic reception had been given: and naturally, in view of the profession of this protesting, it appeared to be appreciated that A.M.G. were more that justified in not altering the Italian Law. It is too early to assess the possible effect of the “abstention” of the administration of justice but it is not anticipated that the magistracy will allow any serious interference in that<sup>897</sup>.

Gli Alleati, preoccupati delle conseguenze che potevano derivare della protesta messa in atto dalla magistratura, nonostante il perdurare delle criticità registrarono nel periodo successivo:

The work of the Italians Court continues. The “abseccion” referred in the last month’s report had no visible effect to progress<sup>898</sup>.

E, nel giugno successivo, affermarono:

Cases where Allied interests do not required interventions are, as usual, referred to the Italians Courts, the work of which continues satisfactorily<sup>899</sup>.

Nei mesi successivi la Sezione speciale della Corte d’Assise non subì variazioni significative nella composizione, ma la sua attività risultò fortemente ridimensionata; tra il maggio e il giugno del 1947 furono esauriti 2 procedimenti, entrambi portati a giudizio<sup>900</sup>. In allegato alla relazione sul bimestre maggio-giugno fu riportato un prospetto statistico che comprendeva i procedimenti relativi agli imputati minorenni esauriti dal 31 dicembre 1946 al 1° luglio 1947. Presso l’ufficio del PM furono terminati i procedimenti di 3 imputati fra i 14 e i 18 anni di età, tutti di sesso maschile, accusati di reati previsti dalle «speciali disposizioni di legge emanante in occasione e in causa dello stato di guerra». In ogni caso fu decretato il rinvio ad altre autorità, 2 giunsero alla Corte d’Assise<sup>901</sup>. Il lavoro della Corte e la percezione dell’imminente conclusione dell’attività sono confermate dal Montly Report stilato dal GMA nell’aprile 1947:

The Special Court of Assize continued its setting and should conclude very shortly<sup>902</sup>.

---

<sup>896</sup> Ivi, fasc. Sezione Speciale della Corte d’Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 70, 23 aprile 1947.

<sup>897</sup> TNA, WO 204/11201, Allied Military Government, Montly Report, Udine Province, March 1947.

<sup>898</sup> Ivi, April 1947.

<sup>899</sup> Ivi, June 1947.

<sup>900</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d’Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, «Funzionamento degli uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali di Corte d’Assise - bimestre maggio-giugno 1947, 1° luglio 1947.

<sup>901</sup> Ivi, «Statistiche dei procedimenti penali contro i minori di anni 18», 1° luglio 1947.

<sup>902</sup> TNA, WO 204/11201, Allied Military Government, Montly Report, Udine Province, April 1947.

A giugno erano pendenti ancora 3 procedimenti presso l'ufficio del PM; 2 rimanevano presso il giudice istruttore di Pordenone<sup>903</sup>. In questo periodo giunsero altre sollecitazioni perché la Corte terminasse il lavoro entro la fine del 1947. Ma dal 30 giugno 1947 la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine, per ammissione dei giudici, «aveva già virtualmente cessato di funzionare essendosi contestato che nessuna richiesta di decreto o sentenza di rinvio pendevano alla data del 30 giugno [...]»<sup>904</sup>. Nel periodo successivo arrivò solo un procedimento dalla Corte d'Assise di Torino, ma non venne espletato per incompetenza territoriale<sup>905</sup>.

Nel luglio si chiese il licenziamento del personale avventizio e la liquidazione delle indennità spettanti; una nota sul documento che reca questa informazione fa intendere che il personale fu assunto da altri uffici del Tribunale di Udine<sup>906</sup>.

Per concludere l'analisi sull'operato della Corte in questo periodo va esaminata la relazione compilata ai sensi dell'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario sull'attività giudiziaria nel corso dell'intero anno<sup>907</sup>. I magistrati annotarono:

[...] l'attività di questa Sezione Speciale di Corte d'Assise è cessata senza lasciare alcuna pendenza. Tutto il lavoro è stato portato a termine in modo da poter effettuare la consegna del materiale dell'Ufficio del P.M. alla procura di Udine<sup>908</sup>.

Dal 1° gennaio 1947 i processi pendenti furono 53; si specificò che «i processi pervenuti dal 1 [gennaio] al 31 dicembre 1947 erano n. 24»<sup>909</sup>; questa cifra trova conferma nel registro dei procedimenti istruttori relativo al 1947<sup>910</sup>.

La situazione dei detenuti presentò notevoli differenze rispetto ai due anni precedenti. Al 31 dicembre 1947 erano carcerate 41 persone; 5 erano sopravvenute nel 1947 «dallo stato di libertà»; 20 furono i detenuti rimessi in libertà. Entro la fine dell'anno erano detenute ancora 26 persone, solo 8 erano accolte nelle carceri di Udine. Questi dati appaiono significativi se confrontati con le risultanze degli anni precedenti e alla luce del fatto che la popolazione carceraria della regione registrava ancora picchi superiori alle quattrocento unità<sup>911</sup>.

Cifre significative riguardano il numero e le specificità dei processi. Per quanto concerne quelli esauriti in fase istruttoria si registrarono 20 provvedimenti di archiviazione mentre 44 processi terminarono «per declamatoria di amnistia (essendo stati i processi trasmessi alla Sezione Istruttoria di Venezia)»<sup>912</sup>. I processi per i quali fu chiesta la citazione in giudizio furono 13, le udienze tenute 16.

Nel 1947 furono pronunciate 22 sentenze tra le quali due ordinanze in Camera di consiglio per declamatoria di amnistia. Non fu pronunciata alcuna condanna a morte, ma venne comminata una condanna all'ergastolo e dieci pene detentive superiori ai 10 anni di reclusione. Tra i processi

---

<sup>903</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 95, 12 giugno 1947.

<sup>904</sup> Ivi, n. 4043, 7 ottobre 1947.

<sup>905</sup> Ivi.

<sup>906</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, n. 118, 31 luglio 1947.

<sup>907</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n. 138, 12 dicembre 1947.

<sup>908</sup> Ivi, «Relazione sull'amministrazione della Giustizia - anno 1947», 16 gennaio 1948.

<sup>909</sup> Ivi.

<sup>910</sup> ASUD, CAS, busta D.b 3, Registro generale 1945-1946-1947.

<sup>911</sup> Secondo i dati del GMA nel marzo del 1947 erano detenuti in tutte le diverse strutture della provincia 458 uomini e 46 donne; nel mese di aprile erano detenuti 427 uomini e 55 donne (di cui 256 uomini e 20 donne nel carcere di Udine). Nel mese di giugno erano detenuti 446 uomini e 97 donne (di cui 266 uomini e 32 donne nel carcere di Udine). TNA, WO 204/11201, Allied Military Government, Montly Report, Udine Province, March 1947; Allied Military Government, Montly Report, Udine Province, April 1947; Allied Military Government, Montly Report, Udine Province, June 1947.

<sup>912</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, «Relazione sull'amministrazione della Giustizia - anno 1947», 16 gennaio 1948.

più importanti i magistrati citarono i dibattimenti contro Luciano Trani, accusato di omicidi e di aver fatto parte della banda Spollero, e di Matteo Ferro, effettivo della X Mas accusato di omicidio; furono poi citati i processi contro i militi del Reggimento Alpini “Tagliamento”.

Nel 1947 furono formulati 11 ricorsi presso la Corte di Cassazione dei quali la Corte di Udine alla data della relazione non aveva ricevuto ancora l'esito: «non si hanno ancora notizie, perché non sono state comunicate le sentenze»<sup>913</sup>. Per quanto riguardava invece due processi rinviati ad altre Corti fu notificato il dispositivo del rinvio. Infine si annotò: «Nessuna sentenza è stata rinviata, per annullamento del Supremo Collegio, a questa Sezione Speciale di Corte d'Assise»<sup>914</sup>. Le richieste di grazia trasmesse alla Procura generale di Venezia per riceverne il parere furono 5; di nessuna era ancora noto l'esito.

Assumono ancora rilevanza le considerazioni finali e i giudizi espressi dai magistrati che tracciarono un bilancio di metodo e di utilità sull'azione giudiziaria:

Ai fini giuridici è da rilevare che questa Corte si è sempre orientata nell'applicare la legge speciale, a criteri di equità nel fissare le pene, considerando che, in taluni casi meritevoli, il minimo della pena fissato dal c.p.m.g. per il reato di collaborazione politica, doveva trovare una necessaria attenuante nelle altre disposizioni del Codice di rito comune. Con criterio costante la Corte ha escluso che sia applicabile l'art. 51 c.p.m.g. nei fatti di collaborazione anche gravi, perché connessi a sevizie e omicidi aggravati, in quanto ogni fatto delittuoso connesso alla collaborazione è stato punito con pene previste dal Codice penale. La Corte non ha ritenuto applicabili le norme degli artt. 54 e 59 del c.p.m.g. nei casi dei cosiddetti “informatori” poiché tale attività non ha ritenuto costituire il delitto di intelligenza con il nemico, facendo sempre rientrare tale attività nella collaborazione politica prevista dall'art. 58 del c.p.m.g.

Sotto l'aspetto sociale si è potuto rilevare che, anche nei processi a carattere politico, la maggior parte degli imputati appartengono alla categoria di coloro che hanno approfittato delle eccezionali circostanze per commettere le azioni delittuose, trovando favorevole il campo di azione in alcuni ambienti nazi-fascisti faziosi e violenti, dove soltanto i delinquenti per tendenza hanno potuto avere libero sfogo ai loro istinti commettendo azioni delittuose<sup>915</sup>.

Ulteriori dati sulla conclusione dell'attività della Corte emergono nella corrispondenza con la Procura di Venezia. La Procura chiese che nella relazione di fine anno, oltre ai dati statistici, fossero comunicate una serie di informazioni sul funzionamento della Corte, l'attività dei giudici, le osservazioni sull'azione delinquenziale e sui delitti e le note sul lavoro di quanti avevano collaborato<sup>916</sup>. Fra la documentazione conservata non vi è traccia di queste note che, si può a buona ragione sostenere, dovevano riportare elementi di interesse. Alla richiesta della Procura sono allegati soltanto alcuni prospetti statistici sull'azione giudiziaria penale. Pur permanendo riferimenti alla legislazione del regime come la voce sui reati «contro l'integrità e la sanità della stirpe», sono riportati i confronti fra il numero di reati registrati nel 1946 e quelli avvenuti l'anno successivo. Per quanto concerne i reati contro la persona, gli omicidi volontari consumati furono 12 nel 1946 e 7 nel 1947; gli «omicidi volontari tentati» furono 5 nel 1946 e non se ne registrarono l'anno seguente. Le lesioni personali volontarie furono 35 nel 1946 e 3 nel 1947. Per i reati contro il patrimonio si registrarono 3 episodi nel 1946 contemplati nella categoria «Rapine, estorsioni, ricatti». Furono segnalati 15 reati di furto per il 1946 e solo uno per il 1947. La parte più consistente riguardò i delitti previsti dalle sanzioni contro il fascismo; furono annotati 290 reati nel 1946 contro i 49 dell'anno successivo<sup>917</sup>.

Un ulteriore elemento si rintraccia nelle statistiche sui procedimenti. L'ufficio del PM annotò 53 procedimenti pendenti il 1° gennaio 1947; nell'anno se ne aggiunsero 24 per un totale di 77

---

<sup>913</sup> Ivi.

<sup>914</sup> Ivi.

<sup>915</sup> Ivi.

<sup>916</sup> Ivi, n. 140, 18 dicembre 1947.

<sup>917</sup> Ivi, «Statistica giudiziaria penale», 2 gennaio 1948.

procedimenti esauriti. I procedimenti pendenti il 1° gennaio 1947 erano 9, quelli sopravvenuti nel corso dell'anno 13; complessivamente furono 22<sup>918</sup>.

Al momento della cessazione la documentazione della Sezione speciale delle Corte d'Assise fu versata presso il Tribunale del capoluogo friulano. Il cancelliere formulò un elenco dei fascicoli processuali esistenti presso la cancelleria della Sezione speciale della Corte d'Assise al 12 febbraio 1948; i fascicoli vennero consegnati alla «Cancelleria del locale Tribunale»; nella lettera di accompagnamento si specificò che i fascicoli non presenti erano stati consegnati ad altre autorità giudiziarie<sup>919</sup>.

### *I giudici popolari*

I giudici popolari costituivano il collegio della CAS assieme al presidente. La funzione alla quale erano chiamati era codificata nelle norme del CPP<sup>920</sup>. Era previsto che presenziassero a ogni parte del dibattimento, pur senza intervenire direttamente<sup>921</sup>; la trattazione della causa infatti era condotta esclusivamente dal presidente, cui spettavano competenze specifiche. Concluso il dibattimento i giudici popolari partecipavano alla formulazione del giudizio in Camera di consiglio con il presidente. I rappresentanti della componente laica non possedevano il monopolio giurisdizionale del fatto, ma concorrevano con il magistrato al giudizio sul fatto e sul diritto e rispetto all'applicazione delle sanzioni. Anche se si trovavano in maggioranza numerica, rimaneva un differenziale tecnico e giuridico che poneva il magistrato in una posizione di preminenza. In Camera di consiglio i giudici popolari e il magistrato votavano separatamente su tutte le questioni poste dal presidente (che rimaneva l'unico attore cui spettava proporre le questioni da votare); si pronunciavano su questioni pregiudiziali, sulle questioni incidentali la cui decisione fosse stata differita, sul fatto e sul diritto riguardanti l'imputazione e, se era necessario, sulla pena e le misure di sicurezza. I voti venivano pronunciati su tutte le questioni «qualunque sia stato quello sulle altre». Il presidente li raccoglieva secondo una precisa gerarchia; cominciavano a votare i giudici popolari meno anziani per giungere secondo l'età sino al voto del presidente; nel caso emergessero posizioni diverse le istanze venivano accomunate per trovare una maggioranza, in caso di parità prevaleva la posizione più favorevole all'imputato. La deliberazione doveva rimanere «sempre segreta» e a nessuno era concesso «opporre l'inosservanza delle disposizioni precedenti come causa di nullità o di impugnazione»<sup>922</sup>. Scritto e firmato il dispositivo della sentenza e datane pubblica lettura in udienza, il compito dei giudici popolari poteva dirsi concluso; spettava infatti al solo presidente stendere un testo giuridicamente coerente della sentenza.

Come già detto, i giudici popolari erano scelti attraverso una doppia selezione. Il CLN del capoluogo provinciale procedeva a compilare un elenco di «cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica»<sup>923</sup> dal quale il presidente del Tribunale, fatti i debiti controlli, scremava la metà dei candidati. Per prendere parte ai processi i nominativi di coloro che passavano questa selezione venivano estratti a sorte.

<sup>918</sup> Ivi, «Dati statistici penali», 2 gennaio 1948.

<sup>919</sup> Ivi, «Elenco dei fascicoli processuali», 12 febbraio 1948.

<sup>920</sup> Il CPP in vigore era quello riformato dal ministro guardasigilli Rocco nel 1930. D. Mario, *Codici di procedura penale 1930-1988. Raffronto fra vecchie e nuove norme*, Pirola Editore, Milano 1989.

<sup>921</sup> L'articolo 467 del CPP del 1930 attesta: «I giudici, il pubblico ministero, le parti private e i difensori, durante il dibattimento, possono per mezzo del presidente o del pretore fare domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici. Sull'ammissibilità di tali domande, quando sorge opposizione, decide definitivamente senza formalità di deliberazione il presidente o il pretore, e della decisione è fatta menzione nel processo verbale».

<sup>922</sup> L'unica eccezione riguarda l'ordine di votazione per grado dei giudici o per anzianità dei giudici popolari.

<sup>923</sup> Le precedenti disposizioni contenute nell'articolo 2 del DLL del 6 agosto 1944, n. 170 riportano: «Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano e avere il godimento dei diritti civili e politici; b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età; c) essere di condotta morale illibata; d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista».

Superata questa fase, la procedura per nominare i giudici popolari in ogni singolo processo seguiva un rituale preciso. All'inizio di ogni dibattimento veniva stilato l'elenco dei nominativi dei giudici estratti a sorte e convocati in quella sessione; se vi era qualche impedimento o se un giudice popolare effettivo presentava una dichiarazione di non poter prendere parte al giudizio per un fondato motivo o una domanda di esonero, il presidente, scorrendo l'elenco di estrazione, provvedeva a far subentrare al suo posto un giudice supplente.

Era poi compito del presidente avvertire l'accusa, la difesa e i giudici popolari di dichiarare eventuali motivi di «incompatibilità, astensione o riconsuazione» e dare lettura degli articoli 5 e 19 del Regio decreto del 23 marzo 1931, n. 249 e degli articoli 61 e 64 del CPP. Appurato che non vi fossero motivi di incompatibilità o riconsuazione si procedeva a compilare la lista dei giudici secondo l'ordine di estrazione.

Quindi i giudici popolari erano invitati dal presidente a prestare un giuramento che si teneva all'inizio di ciascun dibattimento, diversamente da quanto previsto dalla normativa in vigore sino al 1944 che stabiliva di farli giurare all'atto della nomina<sup>924</sup>. La formula di giuramento fu stabilita con il DLL del 5 ottobre 1944, n. 290 che era richiamato anche negli articoli del DLL del 22 aprile 1945, n. 142 e venne usato per tutta la durata dell'istituzione giudiziaria<sup>925</sup>. Il testo che il presidente leggeva ai giudici popolari era il seguente:

Con la ferma intenzione di adempiere da uomo d'onore all'intero vostro dovere e consapevole delle suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate di ascoltare con diligenza e di esaminare con calma in questo processo le prove e gli argomenti dell'accusa e della difesa e di valutarli con rettitudine e imparzialità per formare la vostra opinione in proposito e di astenersi da qualsiasi pregiudizio o favoritismo in modo che il vostro giudizio sia, come lo richiede la società, una sincera dichiarazione di verità e di giustizia<sup>926</sup>.

I giudici rispondevano «lo giuro». Dopo aver fatto allontanare i testimoni e dichiarato ufficialmente aperto il dibattimento i giudici popolari convocati che non facevano parte del collegio venivano licenziati<sup>927</sup>; quelli effettivi prendevano posto nel seggio loro destinato, ai due lati del seggio presidenziale<sup>928</sup>.

All'interno del corposo incartamento della CAS di Udine, nei suoi documenti legali e amministrativi, non si è trovata traccia delle liste con i nominativi dei cittadini proposti dal CLN provinciale tra i quali compiere la selezione per individuare i giudici popolari<sup>929</sup>; non si è trovata traccia della procedura per sceglierli dalla lista proposta dal CLN che prevedeva di compiere degli accertamenti sui nominativi stessi<sup>930</sup>. Ciò si è registrato nonostante vi fossero precise disposizioni

---

<sup>924</sup> Questa modalità di giuramento fu ripresa guardando all'articolo 440 del CPP del 1913, poi riformato durante il ventennio. L'articolo 2 del DLL del 5 ottobre 1944, n. 290 attesta: «Le disposizioni dell'Art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, circa il giuramento degli assessori all'atto della nomina, sono abrogate. I giudici popolari chiamati a prestare servizio giurano all'inizio di ciascun dibattimento in conformità di quanto era stabilito per i giurati dall'art. 440 del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127».

<sup>925</sup> Si veda la formula di giuramento pronunciata dai giudici popolari nel primo dibattimento celebrato nel capoluogo friulano. ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentini», Processo verbale di dibattimento, 7 giugno 1945.

<sup>926</sup> DLL del 5 ottobre 1944, n. 290.

<sup>927</sup> Ivi, Processo verbale di dibattimento, 7 giugno 1945.

<sup>928</sup> Ivi, fasc. 28/45 «Gianfranco Rea», Verbale di dibattimento.

<sup>929</sup> Nei verbali delle sedute del CLN provinciale si è rincontrata solo la richiesta del Tribunale di Udine di fornire un elenco di «circa 200 Assessori». Nella riunione del 21 agosto 1945 il CLN decise di affidare la compilazione della lista all'ufficio anagrafe del Comune di Udine che avrebbe dovuto presentarla successivamente al Comitato per ottenere l'approvazione. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 21 agosto 1945».

<sup>930</sup> Come appare dal confronto con l'attività di altre CAS, la Corte di Udine avrebbe dovuto conservare i verbali di estrazione dei giudici popolari compiuti ogni quindici giorni, i verbali di imbussolamento dei nominativi nell'urna per le estrazioni e le informative della polizia sui singoli giudici popolari. Si veda a titolo di esempio la documentazione acquisita su queste procedure dalla vicina CAS di Trieste. ASTS, CAS, busta 1, fasc. Verbali di estrazione dei giudici

per la nomina che prevedevano termini procedurali stringenti; l'articolo 5 del DLL del 22 aprile 1945 n. 142 stabiliva che entro sette giorni dalla liberazione i CLN, d'intesa con i diversi Comitati e con gli altri importanti centri della provincia, dovessero compilare un «elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica» da presentare al presidente del Tribunale. Il presidente, entro i successivi sette giorni, come era stato annunciato anche a Udine dal GMA<sup>931</sup>, doveva compilare l'elenco definitivo dei cinquanta giudici popolari dopo aver accertato che si trattasse di «persone di illibata condotta morale e di ineccepibili precedenti politici»<sup>932</sup>. L'assenza di documentazione sulla selezione dei giudici popolari si registra anche per il periodo successivo all'istituzione della Corte, nonostante le riforme approntate prevedessero di compilare nuove liste per il reclutamento della componente laica della Corte<sup>933</sup>.

In assenza di documenti ufficiali la lista dei giudici popolari in servizio dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 1947 è stata ricavata dai verbali dei dibattimenti e dai testi delle sentenze.

Per il 1945 è risultato un elenco che comprende i seguenti nominativi: Angelo Basciu, Enrico Bernardis, Luigi Bertossi, Giovanni Bertuzzi, Giuseppe Cappellini, Antonio Carlisi, Manlio Cengig, Antonio Chiaruttini, Francesco Colonnello, Giacomo Comino, Mario Conchione, Glauco Corbellini, Antonio Cudia, Alfonso Cudis, Antonio Folli, Carlo Giannini, Attilio Grilloni, Mario Leoncini, Giuseppe Lesa, Ernesto Lestani, Federico Littorno, Pietro Madaro, Giuseppe Mander, Carlo Mariuzza, Giuseppe Martini, Amadio Medeossi, Aldo Pennestre, Giovanni Perez, Raffaele Quartiere, Pietro Ritella, Umberto Rizzi, Umberto Romanelli, Quirino Rossi, Vittorio Stefanato, Aldo Toso, Aristide Vescovo, Attilio Virgili, Carlo Wedan, Paolo Wedan, Mario Zanotti, Giorgio Zardi e Tullio Zezzil. Nella lista spiccano i nomi di alcuni partigiani noti e attivi nella lotta di liberazione in Friuli come Manlio Cengig e Giorgio Zardi.

Il confronto fra l'elenco riportato, il registro delle sentenze e i registri delle udienze mette in luce che i giudici popolari furono relativamente pochi nei primi mesi di attività della Corte<sup>934</sup>: si attesta la partecipazione di solo 42 persone nel 1945 a fronte di oltre centosessanta procedimenti dibattuti in sette mesi circa. Ammesso che la lista compilata dal presidente del Tribunale di Udine prevedesse cinquanta nominativi tratti da un elenco più ampio, come disponevano le norme del DLL, si rileva che 8 persone non furono mai chiamate a far parte del collegio. Al pari di quanti furono esclusi nella prima selezione, risulterebbe interessante conoscere l'identità degli otto giudici selezionati e non partecipi al giudizio, così come i motivi della loro esclusione. Facendo ora esclusivo riferimento alla mancata presenza ai dibattimenti, tale fatto si potrebbe spiegare citando l'articolo 6 del DLL del 22 aprile 1945, n. 142 che prevedeva che i giudici popolari fossero «estratti a sorte» dagli elenchi compilati dal presidente del Tribunale secondo la procedura già citata<sup>935</sup>; ciò

---

popolari, «Verbale di imbussolamento», 20 agosto 1945; fasc. Giudici popolari estratti per la quindicina, «Pel funzionamento della Corte d'Assise Straordinaria», 20 agosto 1945; Verbale del 20 agosto 1945.

<sup>931</sup> L'annuncio della costituzione della CAS fu reso pubblico a Udine il 15 maggio 1945, quando gli Alleati pubblicarono la normativa per la punizione dei delitti fascisti con un apposito avviso alla popolazione in lingua inglese e italiana che riportava: «Tribunali speciali per un rapido processo dei collaborazionisti e dei delinquenti fascisti vengono istituiti con decreto del Governo italiano approvato dal Governo Militare Alleato». Si informava inoltre che entro sette giorni sarebbero stati scelti i giudici popolari che avrebbero composto la CAS all'interno di un elenco di nominativi proposti dal CLN. BJUD, AR, busta 3, fasc. 19, doc. 1246 «Avviso del Governo Militare Alleato, delitti fascisti».

<sup>932</sup> Art. 5, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>933</sup> L'articolo 16 del DLL del 12 aprile 1946, n. 201 stabilisce: «Gli elenchi dei giudici popolari, esistenti presso le Corti straordinarie di assise, trasformate in Sezioni speciali di Corti di assise, per effetto dell'art. 18, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale ottobre 1945 n. 625, e quelli esistenti presso le Sezioni speciali di Corte di assise, istituite in base al citato decreto legislativo, cessano di avere vigore con la formazione dei nuovi elenchi in conformità delle norme del presente decreto ed, in ogni caso, dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Entro il termine predetto, fino a quando non siano compilati gli elenchi previsti nell'art. 5, i giudici popolari indicati nell'art. 4 sono estratti a sorte dagli elenchi di cui al comma precedente».

<sup>934</sup> Cfr. ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945; buste E.a. Registri delle udienze.

<sup>935</sup> Art. 6, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

nonostante si rilevano soprattutto nel primo periodo alcuni elementi che suggeriscono un'applicazione non sempre puntuale delle procedure di sorteggio o un accomodamento delle presenze dei giudici popolari alle udienze dovuto a ragioni personali o lavorative<sup>936</sup>. Alcune variazioni nella composizione del quartetto dei giudici popolari si registrano inoltre, pur senza modificazioni sostanziali, dopo la trasformazione della CAS in Sezione speciale della Corte d'Assise. Concluso il dibattimento che portò a comminare la sentenza numero 107 del 22 ottobre 1945, la prima con il nuovo ordinamento, si registrò la presenza di una decina di nuovi giudici popolari che non avevano preso parte ai procedimenti precedenti<sup>937</sup>. Ciò nonostante va considerato che all'interno del collegio fu ancora presente la maggior parte dei giudici che avevano preso servizio nel giugno precedente. Non è chiaro se i giudici popolari presenti nei dibattimenti celebrati alla fine dell'ottobre 1945 appartenessero al primo elenco stilato dal CLN o a una lista di persone stilata ai sensi dell'articolo 18 del DLL del 5 ottobre 1945, n. 123 che prevedeva nel caso si riscontrasse tale necessità, la possibilità di integrare il numero dei giudici popolari, con le stesse procedure previste nel decreto precedente, richiedendo ai CLN le occorrenti designazioni<sup>938</sup>.

Allo stato attuale delle ricerche e per la sostanziale assenza di documentazione è difficile andare oltre le risultanze riportate; inoltre non si possono ricavare dati omogenei come età, provenienza, istruzione, professione, condizione sociale e appartenenza politica. Tali elementi costituirebbero aspetti di notevole interesse per valutare se e in quale misura la composizione della giuria popolare abbia condizionato il giudizio, anche alla luce delle opinioni espresse dalla componente togata alle quali si è già fatto riferimento.

Tuttavia i dati disponibili restituiscono elementi significativi sulla frequenza della partecipazione ai dibattimenti. Alla fine del 1945 presero parte alle udienze complessivamente 42 giudici popolari. Seppur una parte minoritaria partecipò a una sola o a pochissime udienze (Attilio Grilloni, Mario Zanotti, Mario Leoncini, Vittorio Stefanato, Giuseppe Lesa, Tullio Zezzil, Aristide Vescovo), la maggioranza presenziò ad almeno una quindicina di dibattimenti e in taluni casi a diverse decine (Wedan prese parte a 45 dibattimenti). Se è necessario tenere presente l'ingente numero di processi celebrati nei primi sette mesi, la presenza a diversi procedimenti poté garantire una maggior conoscenza e consapevolezza nell'applicazione della legislazione e delle procedure e quindi maggiore competenza nell'esercizio delle funzioni. Si veda a titolo di esempio la partecipazione di Manlio Cengig, noto comandante partigiano; Cengig prese parte al giudizio contro Nerino Cerovaz, un milite accusato di «spionaggio a scopo di favorire il nemico a danno dello Stato» che, riconosciuto colpevole nell'udienza del 7 giugno 1945, fu condannato alla pena di morte<sup>939</sup>. Inoltre fu presente ai dibattimenti nei quali furono comminate pene severe e prese parte a processi contro militi della MDT, delatori, informatori e quanti avevano minacciato, percosso o ucciso detenuti politici e partigiani<sup>940</sup>.

I giudici popolari presso la Corte d'Assise Straordinaria e la Sezione speciale della Corte d'Assise nel 1945.

Nome del giudice popolare in ordine di apparizione	Dibattimenti ai quali ha preso parte riferiti al numero della sentenza pronunciata	Note
1. Virgili Attilio	2, 3, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	
2. Rizzi Umberto	2, 3, 4, 5, 6, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,	

<sup>936</sup> Confrontando il nominativo del giudice popolare con i procedimenti ai quali prese parte emerge che nelle udienze tenute nella stessa giornata per processi diversi la composizione della Corte molto frequentemente rimase la stessa; se si verificarono mutamenti riguardarono il nome di uno solo giudice. Inoltre a partire dall'agosto e poi in modo più marcato dal settembre 1945, i giudici popolari seguirono sovente più processi consecutivi prima che la composizione del collegio fosse mutata, magari solo di un elemento.

<sup>937</sup> I giudici popolari che fecero parte della Corte solo dopo la sentenza n. 107 del 22 ottobre 1945 sono: Luigi Bertossi, Giuseppe Cappellini, Alfonso Cudis, Antonio Folli, Attilio Grilloni, Mario Leoncini, Federico Littorno, Vittorio Stefanato, Mario Zanotti.

<sup>938</sup> Art. 18, DLL del 5 ottobre 1945, n. 123.

<sup>939</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 4 contro Nerino Cerovaz.

<sup>940</sup> Ivi, sentenze n. 4, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 133, 134, 135, 137 e 139.

		64	
3.	Madaro Pietro	2, 3, 4, 5, 6	
4.	Wedan Carlo	2, 3, 4, 5, 6	
5.	Cengig Manlio	4, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 133, 134, 135, 137, 139	Comandante partigiano
6.	Vescovo Aristide	5, 118, 119	
7.	Bernardis Enrico	7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 160	
8.	Conchione Mario	7, 8, 9, 10, 46, 47, 48, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 151, 154, 155	
9.	Martini Giuseppe	7, 8, 9, 10, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 156, 157, 158, 164, 165	
10.	Rossi Quirino	7, 8, 9, 10, 119, 123, 124, 127, 128, 129	
11.	Zezzil dr. Tullio	8	
12.	Comino Giacomo	11, 12, 13, 14, 118, 123, 124	
13.	Bertuzzi Giovanni	11, 12, 13, 14, 22, 23, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 151, 152, 153, 154, 155	
14.	Chiaruttini Antonio	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 77, 78, 79, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 133, 134, 135, 136, 143, 144	
15.	Lesa Giuseppe	11, 12	
16.	Zardi Giorgio	13, 14, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 130, 131, 132, 137, 138, 140, 141, 158	Partigiano, commissario politico
17.	Cudia Antonio	15, 16, 17, 18	
18.	Ritella Pietro	15, 16, 17, 18, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 160	
19.	Mander Giuseppe	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 160	
20.	Lestani Ernesto	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 80, 81, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 161, 162, 163, 164, 165	
21.	Colonnello Francesco	19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165	[Franco]
22.	Carlisi Antonio	19, 20, 21, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117	[Garlisi]
23.	Toso Aldo	22, 23, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 116, 142, 143, 144, 150	
24.	Giannini Carlo	24, 25, 26, 27, 28, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,	
25.	Perez Giovanni	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	Partigiano
26.	Pennestre Aldo	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	
27.	Corbellini Glauco	49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64	
28.	Mariuzza Carlo	49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 159, 161, 162, 163, 164, 165	
29.	Medeossi Amadio	49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 147, 148, 149, 150, 152, 153	
30.	Basciu Angelo	54, 55, 56, 57, 58, 80, 81, 82, 130, 131, 132, 136, 138, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148	
31.	Romanelli Umberto	65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155	
32.	Quartiere Raffaele	97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117	
33.	Wedan Paolo	97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155	
34.	Littorno Federico	107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 159, 161, 162, 163	
35.	Cappellini Giuseppe	118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129	
36.	Bertossi Luigi	44, 45, 46, 47, 48, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129	
37.	Folli Antonio	130, 131, 132, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 160	
38.	Cudis Alfonso	133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, 144, 145, 146	
39.	Grilloni Attilio	147, 148	
40.	Zanotti Mario	149	
41.	Leoncini Mario	156, 157, 158, 159	
42.	Stefanato Vittorio	156, 157, 158	

Nei primi mesi del 1946 si registrano alcuni cambiamenti nell'attività e nella selezione dei giudici popolari. I verbali dei dibattimenti, le sentenze e i registri delle udienze fanno pensare alla compilazione di una nuova lista. Analizzando la composizione delle Corti che celebrarono i primi ventidue processi del 1946 si rileva che fra i nominativi dei giudici popolari attivi sino alla metà del gennaio 1946 non compare alcun giudice presente l'anno precedente. Inoltre nell'arco dei successivi dodici mesi si attestò la presenza di soli sette giurati che avevano partecipato ai processi celebrati nel 1945. Per tutte queste circostanze è quindi probabile che tra la fine del 1945 e i primi giorni del 1946 il CLN provinciale abbia compilato una lista da proporre al presidente del Tribunale. Confrontando i nominativi dei verbali dei dibattimenti del 1946 si contano 83 nomi, dei quali 76 si riscontrano solo a partire dal gennaio 1946.

La lista dei giudici popolari in servizio presso la Sezione speciale delle Corte d'Assise nel 1946 risulta così composta: Fermo Adami, Ferruccio Adami, Andrea Barrosi, Alcide Bassi, Bruno Bazzaro, Giuseppe Bernardis, Valbruno Bertossi, Giovanni Bertuzzi, Spartaco Bisutti, Nino Bressan, Bruno Calderini, Giuseppe Cappellini, Antonio Carlisi, Emilio Carussi, Aldo Castiglione, Giovanni Battista Cedaro, Ferruccio Cedolini, Melchiorre Chiussi, Santo Ciani, Cicutin Luigi, Regolo Corbellino, Giuseppe Corona, Giuseppe Cosmai [Cosmani], Deodato Craighero, Renzo Cresatti, Antonio Cudizio, Luigi De Biaso, Ruggero Deotto, Mario Di Giusto, Mario Di Pietro, Ruggero Doretta, Vittorino Dototea, Luigi Facini, Vittorino Favaro, Santo Forti, Luigi Galiussi, Guido Garlatti, Silvano Gasperini, Arturo Gorini, Antonio Iesu, Giuseppe Larocca, Ernesto Lestani, Angelo Liani, Palmiro Lindaver, Marco Lippi, Federico Littorno, Provino Londero, Luca Lucas, Battista Maddalena, Alberto Manzano, Carlo Mariuzza, Mario Mauro, Vittorio Meneghini, Umberto Michelotti, Ugo Montini-Zimolo, Guido Morassutti, Virgilio Moretti, Nello Natali, Vittorio Pascatti, Ranieri Persello, Daniele Piemonte, Cesare Pierotti, Renzo [Lorenzo] Pitt, Giuseppe Provisano, Giobatta Puppini, Bruno Ribano, Pietro Ritella, Antonio Romeo, Guglielmo Sambuco, Paolo Sanvito, Alvise Savorgan, Luciano Sbuelz, Silvano Selva, Gino Giovanni Serena, Giuseppe Sirch, Carlo Stroppolo, Pietro Stroppolo, Arturo Toso, Aldo Veroi, Giuseppe Violino, Dino Zanin, Amedeo Zuliani e Italo Zuliani<sup>941</sup>. Fra questi i sette giudici popolari che parteciparono anche ai dibattimenti del 1945 sono: Antonio Carlisi, Giovanni Bertuzzi, Pietro Ritella, Ernesto Lestani, Giuseppe Cappellini, Federico Littorno e Carlo Mariuzza.

Nel 1946 la componente laica della Corte fu formata su un più ampio ventaglio di persone rispetto all'anno precedente. Ciò avvenne a fronte di un minor numero di processi celebrati – 129 rispetto ai 165 del 1945 – e in un lasso di tempo maggiore, l'attività del 1945 si limitò infatti a soli sette mesi<sup>942</sup>.

Va inoltre rilevato che il numero dei giudici popolari fu largamente superiore ai 50 nominativi che dovevano risultare dalla selezione del presidente del Tribunale sulla lista proposta dal CLN. Ad ogni buon conto va tenuto presente che nell'aprile 1946 entrò in vigore la riforma delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise che introdusse nel collegio giudicante un ulteriore magistrato e un ulteriore giudice popolare<sup>943</sup>: risulta pertanto essenziale distinguere fra i due periodi.

Dal 1° gennaio al 29 aprile 1946, giorno nel quale la Corte di Udine comminò la prima sentenza con le nuove disposizioni di legge, solo 41 giudici popolari parteciparono al giudizio. Dal punto di vista quantitativo questo dato risulta in linea con l'attività del 1945, in particolare dopo la trasformazione della CAS in Sezione speciale della Corte d'Assise. Allo stesso modo nella composizione della componente laica risulta una discontinuità rispetto all'anno precedente; su 41 giudici popolari, solo 5 avevano preso parte ai dibattimenti nel 1945; fra questi solo uno ebbe un ruolo che si può definire rilevante, almeno per il numero delle presenze (Carlo Mariuzza prese parte

---

<sup>941</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946.

<sup>942</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945-1946.

<sup>943</sup> DLL del 12 aprile 1945, n. 201.

a più di trenta dibattimenti<sup>944</sup>) mentre gli altri giudici (Giuseppe Cappellini, Federico Littorno, Pietro Ritella e Ernesto Lestani) presenziarono rispettivamente a 11, 4, 3 e 1 dibattimenti. Va poi rilevata la presenza di partigiani che si distinsero nella lotta di liberazione: tra questi vi furono Ranieri Persello “Goi”, Arturo Toso e Italo Zuliani “Paride”. Dal lato della frequenza si registrarono ancora partecipazioni a pochi dibattimenti; nella prima metà del 1946 circa un quarto dei giudici partecipò a meno di cinque processi ciascuno<sup>945</sup>.

Alla luce di quanto riportato è lecito domandarsi in quale modo un mutamento così sostanziale abbia influito nella definizione della colpevolezza degli imputati, sulla formulazione delle sentenze e sulla severità delle pene comminate. Nell’attività della Corte pare di registrare in questo periodo una marcata tendenza all’assoluzione anche se va considerato che negli stessi mesi si registrarono condanne a pene severe. Alcune cifre possono essere utili a inquadrare queste dinamiche: nel periodo furono 31 le sentenze nelle quali furono decretate pene comprese entro i 10 anni di reclusione, 14 quelle dai 10 a 20 anni di galera; 57 furono invece le assoluzioni<sup>946</sup>.

La composizione della componente laica della Corte cambiò sostanzialmente, anche se senza traumi, con l’introduzione delle disposizioni del DLL del 12 aprile 1945<sup>947</sup>: le Sezioni speciali delle Corti d’Assise furono composte da due magistrati e da cinque giudici popolari estratti a sorte dagli elenchi previsti dall’articolo 5<sup>948</sup>. Da questo momento per ogni sede di Sezione speciale di Corte d’Assise fu compilato un elenco di 150 cittadini residenti nella circoscrizione della provincia; a differenza di quanto era stato stabilito nei DLL precedenti che conferivano un ruolo di spicco al CLN, la compilazione dell’elenco spettò a una commissione composta dal presidente del Tribunale, che la presiedeva, da un rappresentante del CLN e dal sindaco del capoluogo. Tra i candidati erano selezionati «i cittadini di ineccepibile moralità che non abbiano mai appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano mai svolto attività fascista e che siano di età maggiore di 25 anni»<sup>949</sup>.

Se anche in questo caso mancano i documenti che attestano la formulazione del nuovo elenco, tali disposizioni ebbero effetti immediati sull’attività della Corte. Dal dibattimento che portò alla sentenza numero 94 del 29 aprile 1946, incrementò la presenza giudici popolari che non erano presenti in precedenza e che divennero sempre più partecipi nei dibattimenti, anche se vennero ancora chiamate a far parte del collegio molte persone che ne avevano già fatto parte. Ciò nonostante diversi giudici popolari presero parte a pochi dibattimenti; rispetto ai periodi già presi in esame si registrarono diversi giudici che presenziarono a un solo processo; con ogni probabilità ciò fu dovuto al considerevole numero di nuove immissioni e alla relativa scarsità di procedimenti da esaminare, una quarantina circa sino alla fine dell’anno.

I dati relativi al 1947 costituiscono l’ultimo ambito di analisi sulla composizione della componente laica della Corte e non possono essere trattati senza fare riferimento a quanto accadde nel 1946 a causa della relativa ampiezza del numero delle sentenze comminate e per il fatto che i procedimenti esaminati rappresentano l’appendice dell’attività dell’anno precedente. Inoltre, pur registrandosi nuovi ingressi, molti dei giudici popolari che presero parte ai processi nel 1947 avevano presenziato anche a quelli del 1946. I giudici attivi nel periodo 1946-1947 furono complessivamente 98; tra questi 15 furono presenti solo in procedimenti successivi al 1° gennaio

---

<sup>944</sup> I dibattimenti ai quali prese parte Carlo Mariuzza portarono alla formulazione delle seguenti sentenze: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 82, 83, 84, 85. Cfr. ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946.

<sup>945</sup> Si vedano i procedimenti ai quali parteciparono Federico Littorno, Pietro Stroppolo, Alvis Savorgan, Giuseppe Violino, Battista Maddalena, Pietro Ritella, Deodato Craighero, Giuseppe Larocca, Dino Zanin e Arturo Toso.

<sup>946</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946.

<sup>947</sup> Nella sentenza n. 118 del 12 settembre 1946 si registra la presenza di soli quattro giudici popolari, ma tale anomalia fu dovuta a un errore di trascrizione dal verbale di dibattimento. Con ogni probabilità il giudice mancante fu Nino Bressan, presente nei dibattimenti precedenti e registrato anche nelle cause immediatamente successive. Ivi, sentenza n. 118 contro Ravaglio Silvano e Pistor Pietro.

<sup>948</sup> Art. 4, DLL del 12 aprile 1945, n. 201.

<sup>949</sup> Art. 5, DLL del 12 aprile 1945, n. 201.

1947. La relativa ampiezza dei nuovi inserimenti, fa ritenere che anche all'inizio del 1947, forse solo per esaurire l'attività, fu stilata una nuova lista.

In tutto il 1947, oltre ai 15 giudici di nuova nomina, furono 25 quelli che avevano già prestato servizio l'anno precedente, tra questi 5 lo avevano fatto anche nel 1945. A causa del numero limitato di udienze i giudici laici chiamati a celebrare i 22 processi tenutisi nel 1947 non partecipano a molti dibattimenti; Nereo Volpe, che prese parte al maggior numero, lo fece quattro volte. Invece i giudici attivi l'anno precedente parteciparono anche a 6 processi ciascuno<sup>950</sup>. La lista dei giudici popolari attivi solo nel 1947 comprende: Aldo Angeli, Francesco Badocchi, Luigi Bruseschi, Giuseppe Colussi, Emilio Degli Innocenti, Giuseppe Dreossi, Giovanni Fabricio, Luigi Galliussi, Adamo Mariuzzi, Osvaldo Mariuzzi, Giovanni Melossi, Antonio Moro, Vittorio Nonino, Ovidio Ragogna, Nereo Volpe. Anche in questo caso, come era accaduto per il 1945, non si hanno informazioni personali sui giudici popolari che prestarono servizio.

I giudici popolari presso la Sezione speciale della Corte d'Assise nel periodo 1946-1947 (l'asterisco indica le sentenze successive al DLL del 12 aprile 1946, n. 201; le sentenze promulgate nel 1947 sono indicate con: /47).

Nome del giudice popolare in ordine di apparizione	Dibattimenti ai quali ha preso parte riferiti al numero della sentenza pronunciata	Note
1. Corona Giuseppe	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 79, 80, 81, 84, 85, 12/47, 14/47, 15/47, 22/47	
2. Di Pietro Mario	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 62, 63, 64, 66, 9/47, 10/47, 11/47, 13/47	
3. Galliussi Luigi	1, 6, 10, 11, 86, 87	
4. Morassutti Guido	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
5. Manzano Alberto	2, 3, 4, 5, 68, 77, 78, 12/47, 14/47, 15/47, 22/47	
6. Barrosi Andrea	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 80, 81, 115*, 116*, 117*, 118*, 119*, 22/47	
7. Sbuelz Luciano	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	
8. Michelotti Umberto	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 86, 126*, 16/47, 17/47, 18/47	
9. Carussi Emilio	12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 88, 89, 90, 91	
10. Toso Arturo	12, 13, 14	Partigiano
11. Bassi Alcide	15, 16, 17, 18, 19, 67, 96*, 126*, 127*, 128*, 129*, 22/47	
12. Castiglione Aldo	16, 17, 18, 19, 20, 21, 68, 69, 70, 71, 72, 73	
13. Sirch Giuseppe	22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 1/47, 2/47	
14. Littorno Federico	22, 23, 24, 28, 124*, 1/47, 2/47, 21/47	Già giudice popolare nel 1945
15. Mariuzza Carlo	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 82, 83, 84, 85, 94*, 95*, 10/47, 11/47	Già giudice popolare nel 1945
16. Stroppolo Carlo	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 115*, 116*, 117*, 118*, 119*	
17. Stroppolo Pietro	86, 87, 20/47	
18. Gasperini Silvano	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,	
19. Bressan Nino	29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 73, 74, 75, 76, 115*, 116*, 117*, [118] *, 119*, 21/47	
20. Ribano Bruno	40, 41, 42, 43, 44, 47, 47 bis, 68, 72, 73	
21. Bisutti Spartaco	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78	
22. Persello Ranieri	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 96*	Comandante partigiano
23. Mauro Mario	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 16/47, 17/47, 18/47	
24. Zanin Dino	45, 46,	
25. Bertossi Valbruno	48, 49, 50, 86, 87, 96*, 124*, 3/47, 4/47, 5/47, 9/47, 10/47, 11/47, 13/47	
26. Larocca Giuseppe	51, 54, 55, 16/47	
27. Lindaver Palmiro	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 111*	

<sup>950</sup> Si vedano i casi dei giudici popolari Corona, Di Pietro, Iesu e Colderini ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946.

28.	Bazzaro Bruno	51, 52, 53, 56, 57, 65, 88, 90, 92, 93, 94*, 95*	
29.	Craighero Deodato	51, 53, 60, 61	
30.	Bernardis Giuseppe	52, 54, 55, 58, 59, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94*, 95*, 121*, 1/47, 2/47	
31.	Cappellini Giuseppe	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 12/47, 14/47, 15/47	Già giudice popolare nel 1945
32.	Cudizio Antonio	62, 63, 64, 66, 67, 80, 81, 84, 85, 1/47, 2/47	
33.	Iesu Antonio	68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 113*, 114*, 9/47, 10/47, 11/47, 13/47, 21/47	
34.	Provisano Giuseppe	69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 96*, 125*, 6/47, 7/47, 8/47, 22/47	
35.	Meneghini Vittorio	73, 76, 77, 78	
36.	Lestani Ernesto	79, 82, 83, 98*, 99*, 127*, 128*, 129*, 8/47, 19/47	Già giudice popolare nel 1945
37.	Maddalena Battista	82, 83	
38.	Ritella Pietro	87, 21/47	Già giudice popolare nel 1945
39.	Calderini Bruno	88, 89, 90, 91, 92, 93, 94*, 95*, 3/47, 4/47, 5/47, 16/47, 17/47, 18/47	
40.	Violino Giuseppe	89, 91, 94*, 95*, 111*, 127*, 128*, 129*	
41.	Savorgan Alvise	92, 93	
42.	Sanvito Paolo	96*	
43.	Cedolini Ferruccio	97*, 98*	
44.	Cosmai Giuseppe	97*, 98*, 99*, 19/47	[Cosmani]
45.	Pitt Renzo	97*, 98*, 99*, 9/47, 10/47, 11/47, 13/47	[Lorenzo]
46.	Corbellino Regolo	97*	
47.	Doretta Ruggero	97*, 98*,	
48.	Zuliani Italo	99*, 17/47, 18/47	Partigiano
49.	Serena Gino Giovanni	99*	
50.	Favaro Vittorino	100*, 101*, 102*, 103*, 104*, 105*, 106*, 107*, 108*, 109*, 110*, 125*, 20/47	
51.	Adami Ferruccio	100*, 101*, 102*, 103*, 104*, 105*, 106*, 107*, 108*, 109*, 110*, 122*, 123*, 6/47, 7/47, 8/47	
52.	Adami Fermo	111*, 126*	
53.	Di Giusto Mario	100*, 101*, 102*, 103*, 104*, 105*, 106*, 107*, 108*, 109*, 110*, 122*, 123*	
54.	Dototea Vittorino	100*, 101*, 102*, 103*, 104*, 105*, 106*, 107*, 108*, 109*, 121*, 125*	
55.	Lucas Luca	100*, 101*, 102*, 103*, 104*, 105*, 106*, 107*, 108*, 109*, 110*	
56.	Bertuzzi Giovanni	110*	Già giudice popolare nel 1945
57.	Moretti Virgilio	111*	
58.	Montini-Zimolo Ugo	111*	
59.	Puppini Giobatta	112*, 113*, 114*	
60.	Gorini Arturo	112*, 113*, 114*, 126*	
61.	Forti Santo	112*, 113*, 114*	
62.	Ciani Santo	112*	
63.	Piemonte Daniele	112*, 113*, 114*	
64.	Lippi Marco	115*, 116*, 117*, 118*, 119*	
65.	Cedaro Giovanni Battista	115*, 116*, 117*, 118*, 119*, 3/47, 4/47, 5/47, 12/47, 14/47, 15/47	
66.	Garlatti Guido	120*	
67.	Romeo Antonio	120*	
68.	Facini Luigi	120*	
69.	Pierotti Cesare	120*	
70.	Natali Nello	120*	
71.	Zuliani Amedeo	122*, 123*	
72.	Selva Silvano	122*, 123*	
73.	De Biaso Luigi	122*, 123*, 8/47	
74.	Cicutin Luigi	124*	
75.	Deotto Ruggero	124*	
76.	Sambuco Guglielmo	124*, 12/47, 14/47, 15/47	

77.	Chiussi Melchiorre	125*	
78.	Londero Provino	125*	
79.	Veroi Aldo	126*	
80.	Pascatti Vittorio	127*, 128*, 129*	
81.	Cresatti Renzo	127*, 128*, 129*	[Cresati]
82.	Carlisi Antonio	121*	Già giudice popolare nel 1945
83.	Liani Angelo	121*	
84.	Ragogna Ovidio	1/47, 2/47	
85.	Melossi Giovanni	3/47, 4/47, 5/47	
86.	Volpe Nereo	3/47, 4/47, 5/47, 20/47	
87.	Badocchi Francesco	6/47, 7/47	
88.	Mariuzzi Adamo	6/47, 7/47	
89.	Moro Antonio	6/47, 7/47	
90.	Nonino Vittorio	8/47	
91.	Fabricio Giovanni	9/47, 13/47	
92.	Angeli Aldo	16/47, 17/47, 18/47	
93.	Colussi Giuseppe	19/47	
94.	Mariuzzi Osvaldo	19/47	
95.	Dreossi Giuseppe	19/47	
96.	Galliusi Luigi	20/47	
97.	Bruseschi Luigi	20/47	
98.	Degli Innocenti Emilio	21/47	

Alla luce dei dati riportati è opportuno fare brevemente riferimento alle competenze e allo status dei giudici popolari attivi presso la Corte di Udine. Se risultano chiare le procedure per la selezione, il desiderio di prendere parte ai processi e la partecipazione ai dibattimenti furono condizionati anche da fattori economici. Si può ipotizzare che alcuni giudici svolsero il servizio anche per ragioni di convenienza, seppure non fosse retribuito con compensi particolarmente elevati. A partire dall'ottobre 1945 il Governo concesse un aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari; con il DLL del 12 ottobre 1945, n. 715 fu stabilito:

Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 250, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Tale indennità, non è soggetta alla riduzione del 12%, stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 8°. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio<sup>951</sup>.

Con il successivo provvedimento dell'aprile 1947 l'indennità fu portata a 500 lire al giorno, mentre le spese di alloggio e di viaggio vennero calcolate nella misura spettante al 6° grado<sup>952</sup>.

Un ulteriore aspetto riguarda le competenze e le funzioni assunte durante il dibattimento. Pur non essendo concesso fare domande o di intervenire nella discussione – nei verbali di dibattimento non si attesta mai l'intervento di un giudice popolare – la componente laica rivestì un ruolo fondamentale nel giudizio in Camera di consiglio assieme al presidente. E tale aspetto ebbe ripercussioni sullo status, nella percezione della società e nella discussione pubblica sul loro operato. Ci si trova di fronte a un quadro in evoluzione. Se infatti, in particolare all'inizio dell'attività, si riconobbe il ruolo fondamentale dei giudici popolari come espressione della volontà popolare e come attori principali nell'esercizio dell'azione giudiziaria<sup>953</sup>, con l'andare del tempo sembra che tale figura abbia perso centralità; i giudici popolari vennero percepiti come attori di

<sup>951</sup> DLL del 12 ottobre 1945, n. 715 *Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari*, in "Gazzetta Ufficiale", Serie Generale n. 140 del 22 novembre 1945.

<sup>952</sup> DL del Capo provvisorio dello Stato del 26 aprile 1947, n. 403 *Aumento delle indennità spettanti ai giudici popolari*, in "Gazzetta Ufficiale", Serie Generale n. 126 del 6 giugno 1947.

<sup>953</sup> *In tema di giustizia del popolo*, in «Libertà», 2 luglio 1945.

secondaria importanza nell'orientare il giudizio, come membri passivi di fronte all'azione dei magistrati ai quali si riconobbe l'esercizio esclusivo dell'azione. Si giunse anche a evidenziare il differenziale di competenze giuridiche e tecniche fra la componente togata e quella laica, arrivando a formulare accuse di incompetenza o di rilassatezza nel portare avanti il compito che era stato affidato<sup>954</sup>.

### *I presidenti*

In questa sezione sarà presa in esame la componente togata della Corte con l'obiettivo di fare luce sulla sua attività e fornire elementi sui profili dei magistrati che la presiedettero, condussero i dibattimenti e compilarono le sentenze.

Il ruolo e le competenze della presidenza assunsero infatti un'importanza determinante nel connotare e orientare l'attività giudiziaria<sup>955</sup>. In primo luogo va rilevato che alla presidenza spettava la direzione dell'attività della Corte nei suoi aspetti giuridici e amministrativi. Inoltre era compito della presidenza orientare l'indirizzo dei dibattimenti negli aspetti formali della composizione della Corte e dell'accertamento delle condizioni legali. Il ruolo del presidente emergeva ancora maggiormente durante il processo: ordinava le letture, gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescriveva e riceveva i giuramenti; procedeva agli interrogatori e agli esami; reprimeva le intimidazioni, le interruzioni e le altre manifestazioni illecite; vietava le domande suggestive o inopportune; dirigeva e moderava la discussione formulando i richiami che riteneva necessari contro ogni eccesso in sostegno di accusa o difesa<sup>956</sup>. Valendosi dei poteri attribuiti dall'articolo 433 del CPP secondo cui «Il potere di polizia e di disciplina nelle udienze appartiene al presidente o al pretore; tutto ciò che egli prescrive per il mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito»<sup>957</sup>.

Il presidente della CAS assunse poi un ruolo determinante nella deliberazione delle disposizioni della sentenza: non possedeva il monopolio dell'azione in fatto e diritto, ma rivestiva una posizione preminente per le conoscenze e competenze specifiche che gli garantivano la leadership in Camera di consiglio. Infine spettava al presidente compilare il testo della sentenza; tale compito era sua esclusiva competenza: i giudici popolari non potevano infatti esercitare alcun controllo sulle modalità della stesura del testo che veniva depositato in cancelleria senza che fosse necessario sottoporlo a ulteriore vaglio.

I dati necessari a ricostruire l'attività dei presidenti della Corte di Udine sono stati ricavati dai fascicoli personali dei magistrati<sup>958</sup>, dai testi delle sentenze, dai verbali dei dibattimenti e dalla documentazione giudiziaria e amministrativa prodotta dalla CAS. Va evidenziato che la documentazione conservata presenta dati largamente parziali rispetto a diversi nominativi; ciò nonostante si è ricostruito un quadro generale dell'attività dei magistrati. Tali risultanze hanno consentito di compilare uno schema riassuntivo sull'esercizio delle funzioni di presidente che è riportato nella seguente tabella.

I presidenti della CAS e della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine in ordine di assunzione del ruolo, 1945-1947.

---

<sup>954</sup> *Rivelazioni e interpretazioni di un giudice popolare*, in «Lotta e Lavoro», 14 gennaio 1946.

<sup>955</sup> «Ancor più degli esponenti dei partiti e dei comitati di liberazione nazionale, i magistrati furono infatti i principali interpreti di quei processi della stagione della giustizia di transizione identificata pure con l'espressione di "giustizia straordinaria"». G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 91.

<sup>956</sup> Art. 437, CPP del 1930.

<sup>957</sup> Art. 433, CPP del 1930.

<sup>958</sup> Molti dei fascicoli personali dei magistrati in servizio presso la Corte di Udine sono conservati nel fondo della Corte d'Appello di Trieste presso l'Archivio di Stato del capoluogo giuliano. ASTS, Fondo Corte d'Appello, fascicoli personali.

Nome	Qualifica	Periodo di servizio	Note
Egidio Dal Dolt	Presidente	Dal 29/5/45 al 5/7/45	Consigliere di Corte d'Appello - presidente del Tribunale
Guido Natale	Presidente supplente	Dal 29/5/45 all'11/7/45	Consigliere di Corte d'Appello - presidente del Tribunale di Udine
Adolfo Giuliani	Presidente supplente	Dall'11/7/45 a fine luglio 1945	Consigliere di Corte d'Appello - presidente del Tribunale di Tolmezzo
Gaspare Cavarzerani	Presidente titolare	Dal 4/7/45 al 31/12/45	Consigliere di Corte d'Appello
Celestino Concas	Presidente supplente	Da luglio 1945 a ottobre 1945	Primo pretore
Vladimiro Ferlan	Presidente supplente	Da ottobre 1945 a aprile 1946	Giudice
Pacifico Caputi	Presidente titolare	Dal 2/1/46 al 31/12/47	Consigliere di Corte d'Appello - presidente del Tribunale di Udine
Giuseppe Rota	Presidente supplente	Da aprile 1946 a ottobre 1946	Consigliere di Corte d'Appello - presidente del Tribunale di Udine
Eduardo Amadio	Consigliere	Dal 29/5/46 al 30/10/46	Pretore
Ruggero Tresca	Consigliere	Dal 14/11/46 al 14/11/46	Giudice
Mario Cariglia	Consigliere	Dal 29/11/46 all'11/12/47	Pretore

Il primo periodo di attività vide la presidenza della CAS attraversare una fase di transizione. Tra la fine di maggio e i primi giorni di luglio, a fronte della quantità e della rilevanza dei procedimenti conclusi, si succedettero tre magistrati in servizio nella provincia di Udine prima che fosse nominato e prendesse stabilmente servizio il primo presidente titolare della Corte, che poi mantenne il ruolo per un periodo relativamente lungo. I magistrati chiamati a ricoprire la presidenza nei sei mesi di attività del 1945 furono giudici anziani, tra i sessanta e i settantacinque anni, entrati in magistratura entro gli anni Dieci e che avevano operato a lungo sul territorio; in seno alla magistratura friulana e con l'implicito avallo del GMA, fu ritenuto che l'anzianità di servizio e l'esperienza maturata nel contesto locale avrebbero garantito una gestione oculata dell'attività giudiziaria nel non facile periodo<sup>959</sup>. L'età avanzata e le lunghe carriere suggeriscono che molti ebbero una formazione culturale liberale e una formazione professionale plasmata nel corso di tutta la parabola del regime. Inoltre da parte di questi magistrati non si registrano forme significative di dissenso, opposizione o resistenza senz'armi<sup>960</sup>.

Il dibattito che portò alla sentenza numero 2 del 7 giugno 1945, la prima comminata della CAS di Udine<sup>961</sup>, fu presieduto da Egidio Dal Dolt. Dal Dolt presiedette ininterrottamente la CAS per tutti i dibattimenti celebrati nel giugno 1945 e firmò tutte le sentenze sino alla numero 10. Egli fu chiamato a rivestire l'incarico di presidente in uno dei periodi più complessi nella storia di questa istituzione, un periodo nel quale furono adottate alcune delle disposizioni più severe contro gli imputati ritenuti colpevoli del reato di collaborazionismo: nel primo mese di attività la CAS comminò due delle quattro condanne alla pena di morte pronunciate nel 1945 (la precedente era stata quella del caso Borsatti comminata dal TDP); nelle prime settimane furono stabilite altre severe pene detentive: un ergastolo, una condanna a 30 anni di reclusione, una a 20 anni, una a 11 anni 5 mesi e 10 giorni e una a 6 anni 8 mesi<sup>962</sup>.

Egidio Dal Dolt era nato il 7 giugno 1885 a Cordignano (Treviso) ed era entrato in magistratura nell'agosto del 1913; la graduatoria del personale del 1943 lo colloca al numero 706

<sup>959</sup> Come riporta Giovanni Focardi: «I magistrati delle Cas erano scelti dal primo presidente di Corte d'appello almeno nel grado V, quello di consigliere di Corte d'appello, sostituto procuratore generale o di primo pretore, quindi avevano un'esperienza consolidata: vale a dire, secondo i dati della *Graduatoria* del 1943: 1.043 giudici di almeno 45 anni (erano nati tutti nell'Ottocento, del 1898 era il più giovane) e con almeno 20 anni di servizio in magistratura (erano entrati negli anni Dieci-Venti, al più tardi nel 1923)». G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 117.

<sup>960</sup> «I giudici togati delle Cas erano magistrati esperti e spesso con una mentalità imbevuta dei più tradizionali luoghi comuni della cultura fascista [...]». Ivi, p. 118.

<sup>961</sup> La prima sentenza presente nel Registro delle sentenze del 1945 e contraddistinta dal numero 1 riguarda il processo contro Borsatti celebrato dal TDP.

<sup>962</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 2 contro Federico Valentini; sentenza n. 3 contro Giuseppe Cocolo; sentenza n. 4 contro Nerino Cerovaz; sentenza n. 5 contro Giovanni Bertoli; sentenza n. 6 contro Giovanni Maria Fabrici; sentenza n. 7 contro Domenico Armani; sentenza n. 8 contro Alberto Campana.

nella sezione «Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte d'Appello»<sup>963</sup>. Il magistrato era sposato, aveva tre figli, risiedeva a Vicenza e aveva raggiunto nel novembre del 1940 il grado di consigliere di Corte d'Appello con funzioni di presidente di Tribunale<sup>964</sup>; era cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia<sup>965</sup>. Secondo il registro del personale della CAS di Udine Dal Dolt assunse la presidenza della Corte che spettava per decreto a un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello, il 29 maggio 1945, ma secondo altri documenti amministrativi il suo servizio risalirebbe a qualche giorno prima, il 18 maggio, data della costituzione della Corte<sup>966</sup>. Rimane fuor di dubbio che Dal Dolt prestò servizio per un breve periodo; fu infatti sostituito «a domanda» il 5 luglio 1945, meno di un mese dopo la celebrazione del primo processo<sup>967</sup>. Questo dato suggerisce che, nonostante l'urgenza di approntare l'azione penale contro i collaborazionisti e il dovere della magistratura di prendere parte attivamente a questo processo, il ruolo di presidente non fosse particolarmente ambito e i magistrati percepissero la pressione e l'attesa dell'opinione pubblica sui processi in corso.

Le due udienze celebrate dopo l'uscita di scena di Dal Dolt, si tratta dei dibattimenti che portarono alla formulazione delle sentenze numero 11 e 12 celebrati entrambi il 5 luglio 1945, furono presieduti da Guido Natale, il presidente del Tribunale civile e penale di Udine. Il magistrato condusse solo due processi in supplenza di Dal Dolt.

Guido Natale era una figura nota e di rilievo della magistratura friulana. Nato nel 1878 a Vigevano (Pavia), era stato nominato presidente supplente della CAS per decreto del presidente della Corte e anch'egli rivestì la carica un periodo breve: dal 29 maggio all'11 luglio 1945, giorno nel quale cessò le funzioni per decreto del presidente dalla CAS. Natale era in magistratura dal 1906; nell'ottobre del 1934 era stato promosso consigliere di Corte d'Appello con funzioni di presidente di Tribunale<sup>968</sup>. Nel 1943, quale cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, si trovava al numero 356 della graduatoria del personale<sup>969</sup>; negli ultimi mesi del conflitto era in servizio presso il Tribunale civile e penale di Udine<sup>970</sup>. Data la brevità del suo incarico non sorprende che abbia presieduto un numero limitato di dibattimenti.

Il posto di Natale, una volta restituito alle proprie funzioni<sup>971</sup>, fu assunto da Adolfo Giuliani che, nato a Maddaloni (Napoli) nel 1883, fu nominato presidente supplente l'11 luglio 1945. Nel registro del personale della CAS non è riportata la data di cessazione dell'attività che comunque non fu particolarmente prolifica. La presenza e le funzioni di Giuliani, in magistratura dal 1909 e promosso nel settembre 1939 consigliere di Corte d'Appello con funzioni di presidente del

---

<sup>963</sup> Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 65. Secondo i dati del registro del personale che fanno riferimento al 1942, Dal Dolt si trovava al numero 817 della graduatoria del personale.

<sup>964</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>965</sup> Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 65.

<sup>966</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Special Court of Assize», UDI/L/204, 18 maggio 1945; Elenco dei magistrati che prestano servizio presso la Corte Straordinaria di Assise, 18 giugno 1945.

<sup>967</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale». Nel 1948 Dal Dolt era salito al numero 226 della graduatoria del personale conservando grado e mansioni. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 32.

<sup>968</sup> Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 46.

<sup>969</sup> Secondo i dati in possesso della CAS di Udine il magistrato si trovava al numero 454 della graduatoria del 1942. ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>970</sup> Cfr. ASUD, TU, Cancelleria Penale, busta 213.

<sup>971</sup> Natale rimase in servizio anche nel periodo successivo, come consigliere in soprannumero, presso il Tribunale di Udine. In questo periodo si trovò al numero 33 della sezione «Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte d'Appello» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 23.

Tribunale di Tolmezzo<sup>972</sup>, non risultano nell'attività della CAS nel periodo successivo alla sua entrata in servizio e il suo nome non compare nei verbali dei dibattimenti e nei testi delle sentenze<sup>973</sup>. La presenza di Giuliani assume comunque un valore significativo; come presidente del Tribunale del capoluogo carnico<sup>974</sup>, nel periodo in cui venne istituita la Zona libera della Carnia e dell'alto Friuli, Giuliani venne nominato presidente del Tribunale del Popolo della Zona libera, l'istituzione prevista dalla Giunta di governo della zona liberata per amministrare la giustizia nel territorio gestito dai partigiani<sup>975</sup>. Probabilmente causa di questo impegno, nel settembre 1944 Giuliani si allontanò da Tolmezzo per accompagnare la moglie a Udine e non fece ritorno in sede. Le conseguenze di tale gesto non si fecero attendere: il ministero di Grazia e Giustizia della RSI gli intimò di riprendere il servizio per non essere sottoposto a provvedimento disciplinare<sup>976</sup> e una diffida ufficiale gli fu comunicata dal primo presidente della Corte d'Appello di Trieste. Giuliani si rese reperibile solo nel successivo mese di gennaio ed ebbe un colloquio con il dirigente tedesco della sezione giustizia dell'OZAK; a suo carico fu aperto un procedimento disciplinare che, con l'approvazione dei tedeschi, si concluse con la sanzione della censura e con il suo trasferimento in sottordine al Tribunale di Trieste<sup>977</sup>, dove rimase sino alla fine della guerra.

Dai primi giorni di luglio si registrò una stabilizzazione dei ruoli e delle prerogative dei magistrati chiamati a presiedere la CAS<sup>978</sup>. Il 4 luglio 1945, con decreto del primo presidente della Corte d'Appello di Venezia e con l'avvallo del GMA, Gaspare Cavarzerani assunse la presidenza della Corte friulana<sup>979</sup>. Pochi giorni dopo questa nomina, Celestino Concas, anche se nella documentazione mancano alcuni riscontri, fu nominato presidente supplente<sup>980</sup>. I due magistrati appartenevano a tipologie diverse di giudici; il primo, già in attività nel foro friulano durante la Grande guerra, giunse alla CAS all'età di 74 anni, richiamato in servizio quando si trovava a riposo da alcuni anni; il secondo era un primo pretore di 48 anni che nel corso della guerra aveva prestato servizio nella provincia di Treviso e aveva appoggiato attivamente la Resistenza<sup>981</sup>.

Dal luglio alla prima metà dell'ottobre 1945 Cavarzerani e Concas si alternano alla presidenza. Un cambiamento si registrò l'11 ottobre 1945, data nella quale un altro magistrato, Vladimiro Ferlan, presiedette due processi. Nato a Lussinpiccolo (Pola) in 30 giugno 1892, Ferlan era entrato in magistratura nel marzo del 1920; nell'agosto del 1927 era stato promosso giudice e destinato al Tribunale di Treviso<sup>982</sup>. Nominato cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, durante la guerra era in organico al Tribunale di Udine e nel periodo di occupazione era impiegato anche come procuratore di Stato a Pordenone; nel 1943 si trovava al numero 351 della sezione «Giudici e Sostituti Procuratori del Re Imperatore e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ferlan

---

<sup>972</sup> Giuliani era stato nominato cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Nel 1943 si trovava al numero 661 della sezione «Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte d'Appello» della graduatoria del personale. Ivi, p. 63.

<sup>973</sup> Dai dati in possesso della CAS di Udine il magistrato si trovava al numero 772 della graduatoria del personale del 1942. ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>974</sup> Giuliani riversò tale carica anche dopo la guerra; nel 1948 era in servizio con le stesse funzioni presso il Tribunale di Tolmezzo ed era salito al numero 185 del IV grado nella graduatoria del personale. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 31.

<sup>975</sup> Come attestano i verbali delle sedute della Giunta di governo della Zona libera della Carnia, nella riunione del 30 settembre-1° ottobre 1944 «Viene designato il Presidente del Tribunale del Popolo nella persona del sig. Astolfo [Adolfo] Giuliani (Cassio), residente in Ampezzo». G. Angeli, N. Candotti, *Carnia libera*, cit., pp. 187-188.

<sup>976</sup> MGG, RSI, Gabinetto 1943-1945, b. 12, Telegramma n. A 6039.

<sup>977</sup> Ivi. Lettera del Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia all'Ufficio giudiziario di collegamento italo-germanico, 1° marzo 1945.

<sup>978</sup> Per quanto attiene all'attività giudiziaria il riferimento è alla sentenza numero 12 del 12 luglio 1945.

<sup>979</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>980</sup> Nella documentazione non vi sono riferimenti all'assunzione e al servizio di Celestino Concas presso la CAS.

<sup>981</sup> G. Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Marsilio, Venezia 2012, p. 152.

<sup>982</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 107.

rimase a Udine sino all'aprile 1946, quando fu trasferito presso la Sezione speciale della Corte d'Assise di Treviso<sup>983</sup>.

Dall'ottobre 1945 all'aprile 1946 si alternarono alla presidenza esclusivamente Ferlan e Cavarzerani; tale elemento suggerisce che nell'ottobre 1945 Celestino Concas si allontanò dalla CAS e fu sostituito da Ferlan, ma anche in questo caso mancano riscontri oggettivi nella documentazione. Risulta comunque che solo con la stabilizzazione degli organici i presidenti anziani furono affiancati da magistrati di una generazione più giovane ai quali fu concesso di esercitare un ruolo di rilievo.

Cavarzerani presiedette la maggior parte dei processi celebrati nel 1945: complessivamente ne presenziò 80; Concas ne presiedette 38 e Ferlan 35; Dal Dolt 9 e Natale solo 2. Dal luglio alla prima metà dell'ottobre 1945 Cavarzerani e Concas si alternano in modo paritetico: Cavarzerani presiedette 43 dibattimenti, Concas 38. Dalla seconda metà di ottobre alla fine dell'anno Cavarzerani presiedette 37 processi e Ferlan 35<sup>984</sup>.

I processi più importanti o quelli che videro chiamate alla sbarra le personalità note del fascismo e del collaborazionismo friulano furono presieduti nella maggior parte dei casi da Gaspare Cavarzerani, il magistrato di grado più elevato e con maggiore anzianità di servizio. A titolo di esempio si possono citare i processi contro Enrico Cattaneo (segretario del fascio repubblicano di Pordenone e il direttore del giornale «Pensiero e azione»), contro Angelo Meda (maggiore dell'esercito repubblicano), contro Donato Mele (tenente colonnello di artiglieria in servizio a Udine durante l'occupazione), contro Marino Pace (prefetto di Gorizia) e contro Riccardo De Beden (prefetto di Udine).

L'importanza del ruolo ricoperto da Cavarzerani rende necessario un breve approfondimento. Nato nel 1871, Gaspare Cavarzerani era stato mandato a riposo alla fine degli anni Trenta a compimento di una buona carriera; dopo aver prestato servizio in diverse sedi – tra le quali anche nel capoluogo friulano – nel 1932 era stato consigliere della Seconda Sezione della Corte d'Appello, poi aveva prestato servizio alla Corte d'Assise di Padova<sup>985</sup>, era stato giudice di Corte d'Assise nel 1933 e, dal 1938, anche per i circoli del Trentino<sup>986</sup>. A guerra conclusa Cavarzerani fu richiamato in servizio all'età di 74 anni «per sopperire alle inderogabili e urgenti necessità» della Corte d'Appello veneta e da questa era presto stato destinato alla presidenza della CAS di Udine; ciò era stato possibile perché il GMA aveva disposto che il territorio della provincia di Udine, tanto «vasto e popolato» e che comprendeva i Tribunali di Udine, Tolmezzo e Pordenone, fosse sottoposto alla Corte d'Appello di Venezia; per i motivi che sono del tutto evidenti nell'immediato dopoguerra la Corte di Udine non poteva far capo alla Corte d'Appello di Trieste.

Cavarzerani fu scelto anche perché venne ritenuto «particolarmente idoneo per svolgere quel servizio»<sup>987</sup>; il magistrato aveva prestato a lungo servizio a Udine, anche durante la Prima guerra mondiale; tale dato conferma la tendenza a nominare alla presidenza magistrati che avessero maturato esperienza sul territorio e che possedessero competenze e conoscenze del contesto e del tessuto sociale, economico, culturale e politico nei quali si radicava la Corte. Cavarzerani possedeva inoltre, secondo le disposizioni di legge, un grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello. Quest'ultima non era una circostanza scontata poiché a causa della guerra, dell'epurazione, e delle carenze di organico, i quadri presentavano grosse lacune che costrinsero a richiamare il personale già collocato a riposo, come per l'appunto nel caso di Cavarzerani, o costrinsero a bloccare i pensionamenti di quanti si trovavano vicino alla fine del servizio. In questo modo Cavarzerani tenne la presidenza sino alla fine del 1945.

---

<sup>983</sup> F. Maistrello, *La Corte straordinaria d'assise di Treviso*, cit., p. 99. Nel 1948 Ferlan era in servizio a Treviso e aveva raggiunto il numero 123 della sezione «Giudici e Sostituti Procuratori e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 64.

<sup>984</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945.

<sup>985</sup> G. Focardi, *Magistratura e fascismo*, cit., p. 96.

<sup>986</sup> Ivi, p. 68.

<sup>987</sup> Ivi, p. 246.

Come appare dai contributi della stampa locale, sembra che l'operato di Cavarzerani sia stato particolarmente apprezzato. In un articolo pubblicato da «Libertà» il 28 dicembre 1945 il ritiro del magistrato dalla Corte fu salutato con toni particolarmente accorati.

Col 1° gennaio 1946 il dott. Antonio Todaro, Consigliere d'Appello del Tribunale di Belluno, è nominato presidente titolare dell'Assise di Udine in sostituzione del dottor gr. uff. Gaspare Cavarzerani. Questi ha lasciato così definitivamente la presidenza dell'Assise. Egli era già a riposo, quando, il 1° giugno del 1945 per ordine del Comando Alleato, riprendeva servizio con scadenza a fine del '45. In questo periodo di tempo con quella grande passione che lo ha sempre animato, il dottor Cavarzerani avviava e faceva funzionare in pieno l'Assise, riuscendo a preparare anche 40 processi in un mese. Allo scadere del termine stabilito gli veniva offerto un rinvio di tre mesi ma egli non ha potuto accettare.

Ecco quanto gli ha scritto in tale occasione il primo Presidente Pellegrini della Corte d'Appello di Venezia: *“Mi rincresce moltissimo che la S.V. non abbia creduto di accettare una proroga nella continuazione di codesta Corte. Mi rendo conto delle sue giuste ragioni. Codesta importantissima Corte fa una grande perdita. La S. V. ne assunse la presidenza in momenti difficilissimi e mercè l'alacre attività e la sapiente direzione riportò in breve il funzionamento del servizio a un grado perfetto. Oggi codesta Corte d'Assise è la prima, e per rendimento e per regolarità dei dibattimenti, fra tutte le consorelle del Distretto. La ringrazio nel modo più sentito per il volenteroso e il preziosissimo contributo offerto all'amministrazione della Giustizia; la sua opera ha riconfermato, come sempre, le altissime e nobili doti di Magistrato e di cittadino che tanto la distinguono e la onorano”*.

All'età di 75 anni il Presidente Cavarzerani, ritirandosi a vita privata, dopo 45 anni di Magistratura, ha ricevuto il deferente omaggio di tutto il Foro udinese. A esso giungano anche i nostri voti augurali<sup>988</sup>.

Interessante è anche la figura di Celestino Concas. Nato a Sassari nel 1897, Concas entrò in magistratura nel 1923. «Figlio d'arte»<sup>989</sup> – suo padre Giuseppe fu uno dei più importanti magistrati del distretto veneto e fu presidente del Tribunale di Treviso dal 1927 al 1931 e di Venezia dal 1931 al 1939<sup>990</sup> – Celestino Concas intraprese presto una lunga carriera nei ranghi del personale giudiziario. Nel 1927 lasciò la Sardegna, «forse volontariamente o forse per motivi di famiglia»<sup>991</sup>, e l'anno successivo prese servizio ad Asolo e a Vittorio Veneto. Tra il 1933 e il 1934 ebbe alcuni problemi con i notabili fascisti di Asolo e fu costretto a cambiare sede<sup>992</sup>.

Durante la guerra vinse il concorso per primo pretore a Vittorio Veneto<sup>993</sup>. Nel periodo di occupazione si impegnò attivamente a favore della Resistenza anche grazie alla conoscenza e alle relazioni stabilite sul territorio e alla relativa libertà di movimento che gli concedeva il lavoro. La sua opposizione al fascismo maturò nel lungo periodo e fu dovuta alle convinzioni e ai valori trasmessi della propria famiglia. Il suo impegno non fu privo di conseguenze; nel 1944 fu dichiaratamente sospettato di avversione al Governo repubblicano e fu fatto oggetto di pesanti minacce; per questo motivo fu «applicato a Schio». Inoltre in due occasioni riuscì a sfuggire all'arresto dei repubblicani<sup>994</sup> e nel marzo del 1945 fu minacciato di fucilazione dai nazisti e fu quindi trasferito a Venezia; nell'atto ufficiale di trasferimento si legge questa formula eufemistica: «ritenuto che per contingenti ragioni politiche è necessario e urgente allontanare da Vittorio Veneto il titolare di quella Pretura»<sup>995</sup>.

<sup>988</sup> Il dott. Cavarzerani ha lasciato la nostra Assise. Lo sostituirà il dott. Todaro di Belluno, in «Libertà», 28 dicembre 1945.

<sup>989</sup> G. Focardi, *Magistratura e fascismo*, cit., p. 152.

<sup>990</sup> Nato nel 1869, Giuseppe Concas entrò in magistratura nel 1894 e andò in pensione come consigliere di sezione di Cassazione, al 65° posto della graduatoria con il IV grado. Ivi, p. 226.

<sup>991</sup> Ivi, p. 227.

<sup>992</sup> A. Cerutti, *Memorie*, Marsilio, Venezia 1980, pp. 139-140.

<sup>993</sup> Già cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, fu promosso a primo pretore il 24 luglio 1942. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 85.

<sup>994</sup> M. Marcello, *Per colpa tua: due vite vere in una*, Effequ, Orbetello, 2005, p. 175.

<sup>995</sup> G. Focardi, *Magistratura e fascismo*, cit., p. 228.

Presso la CAS di Udine Concas fu probabilmente applicato come presidente supplente su indicazione del presidente Cavarzerani dato che aveva raggiunto il grado di primo pretore. Aver militato nel movimento di liberazione influì sicuramente sul suo giudizio, sul modo di condurre i processi e anche sulla severità delle pene comminate.

I presidenti della CAS e della Sezione speciale della Corte d'Assise nel 1945 con riferimento all'esito dei dibattimenti.

N. sentenza	Data	Nome dell'imputato	Nome del presidente	Assoluzione (motivazione)	Pena (anni di reclusione)
2	7/6/45	Valentini Federico	Dal Dolt		6 anni e 8 mesi
3	7/6/45	Coccolo Giuseppe	Dal Dolt		ergastolo
4	7/6/45	Cerovaz Nerino	Dal Dolt		pena di morte
5	14/6/45	Bertolini Giovanni	Dal Dolt		11 anni, 5 mesi e 10 giorni
6	14/6/45	Fabrici Giovanni Maria	Dal Dolt		30 anni
7	21/6/45	Armani Domenico	Dal Dolt		20 anni
8	21/6/45	Campana Alberto	Dal Dolt		pena di morte
9	21/6/45	Lehmann Augusta	Dal Dolt	insufficienza di prove	
10	28/6/45	Zorzi Antonio	Dal Dolt	insufficienza di prove	
11	5/7/45	Bertucci Armando	Natale	manca di facoltà di intendere	
12	5/7/45	Di Benedetto Nicola	Natale	insufficienza di prove	
13	12/7/45	Cattaneo Enrico	Cavarzerani		pena di morte
14	12/7/45	Morelli Mario	Cavarzerani		4 anni e 2 mesi
15	19/7/45	Londero Luigi	Cavarzerani	insufficienza di prove	
16	19/7/45	Tubaro Bruno	Cavarzerani		30 anni
17	26/7/45	Chiarandini Guerrino	Cavarzerani		15 anni
18	26/7/45	De Gobba Attilio	Cavarzerani		20 anni
19	2/8/45	Biasi Natale	Concas	non punibile	
20	2/8/45	Cimbasso Augusto	Concas	insufficienza di prove	
21	2/8/45	Turchetto Giuseppe	Concas		5 anni, 7 mesi e 20 giorni
22	8/8/45	Meda Angelo	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
23	8/8/45	Moretti Ottavio	Cavarzerani	insufficienza di prove	
24	9/8/45	Boccalon Riccardo	Concas		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
25	9/8/45	Olivotto Edoardo	Concas	insufficienza di prove	
26	9/8/45	Pielli Prima Gemma	Concas		8 anni e 4 mesi
27	14/8/45	Assalone Zoila Maria	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
28	14/8/45	Rea Gianfranco	Cavarzerani		15 anni
29	16/8/45	Galante Francesco	Concas		3 anni, 8 mesi e 13 giorni
30	16/8/45	Marchisello Nunzio	Concas		10 anni
31	16/8/45	Trenca Edoardo	Concas	il fatto non costituisce reato	
32	17/8/45	Sgobbi Giuseppe Tito	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
33	21/7/45	Morocutti Teresa	Concas		4 anni e 8 mesi
34	21/7/45	Rizzo Angelo	Concas	costretto con la forza	
35	21/7/45	Micotti Vincenzo	Concas		3 anni, 8 mesi e 13 giorni
36	22/7/45	Mele Donato	Cavarzerani		20 anni
37	23/8/45	Cappello Gino	Concas	insufficienza di prove	
38	23/8/45	Marchiol Ernesto	Concas	non aver commesso il fatto	
39	23/8/45	Boreaniz Antonio	Concas	insufficienza di prove	
40	24/7/45	Di Lenardo Vittorio	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi, 20 giorni
41	28/8/45	Babbuin Pietro	Concas	il fatto non costituisce reato	
42	28/8/45	Deganutto Pietro	Concas		26 anni
43	28/8/45	Venz Ernesto	Concas	non punibile perché costretto	
44	29/8/45	Merluzzi Lino	Cavarzerani		20 anni
45	29/8/45	Farinelli Roberto	Cavarzerani		30 anni
46	30/8/45	Rossi Cristiano	Concas		16 anni e 8 mesi
47	30/8/45	Massen Giuseppe	Concas		15 anni
48	31/8/45	Ottonello Pietro	Concas		pena di morte
49	4/9/45	Amat Augusto	Cavarzerani	incapacità di intendere e volere	
50	4/9/45	Ceccotti Giuseppe	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
51	6/9/45	Bortoluz Antonio	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
52	6/9/45	De Carli Umberto	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
53	6/9/45	Della Flora Emilio	Cavarzerani		2 anni, 9 mesi e 10 giorni

54	7/9/45	Filippin Pietro	Concas	insufficienza di prove	
55	11/9/45	De Vittor Francesco Giobatta	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi e 10 giorni
56	11/9/45	Sguarcina Alberto	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
57	11/9/45	Traina Maria	Cavarzerani	insufficienza di prove	
58	11/9/45	Tribusch Antonio	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
59	12/9/45	Martinz Francesco	Concas	il fatto non costituisce reato	
60	12/9/45	Orlando Bruna	Concas	insufficienza di prove	
61	12/9/45	Spreafico Pietro	Concas	insufficienza di prove	
62	13/9/45	Pace Marino	Cavarzerani	il fatto non sussiste	
63	14/9/45	Beck Arturo	Concas	il fatto non costituisce reato	
64	14/9/45	1) Gobessi Fioravante; 2) Cossio Maria	Concas	2) insufficienza di prove	1) 5 anni, 6 mesi e 20 giorni
65	20/9/45	Bros Angelo	Cavarzerani		17 anni, 1.000 lire di multa
66	20/9/45	Gabrielli Igino	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
67	21/9/45	Bianchini Umberto	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
68	21/9/45	Di Benedetto Primo	Cavarzerani	insufficienza di prove	
69	21/9/45	Di Vora Silvestro	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
70	25/9/45	Chilin Ernesto	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
71	25/9/45	Munisso Italo	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
72	25/9/45	Comisso Albina Maria	Cavarzerani		12 anni
73	26/9/45	Di Leonardo Giovanni	Cavarzerani		8 anni e 4 mesi
74	26/9/45	Zozzi Agostino	Cavarzerani	con formula dubitativa	
75	28/9/45	Pisa Giovanni	Concas		8 anni e 4 mesi
76	29/9/45	1)De Luisa Gino; 2) Sfiligoi Giordana	Concas	1) e 2) insufficienza di prove	
77	2/10/45	Forte Angelo	Concas	con la formula piena	
78	2/10/45	Grecurutti Elisabetta	Concas		7 anni, 9 mesi e 10 giorni
79	2/10/45	Zirolia Adolfo	Concas	il fatto non costituisce reato	
80	3/10/45	Bortolotti Terzia	Cavarzerani		15 anni
81	3/10/45	Marchig Antonietta	Cavarzerani		4 anni, 4.000 lire di multa
82	3/10/45	Perossi Teresa	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
83	4/10/45	Nonis Giuseppe	Concas	il fatto non costituisce reato	
84	4/10/45	Monai Benito	Concas	con formula dubitativa	
85	4/10/45	Dri Attilio	Concas		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
86	5/10/45	Venz Eugenio	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
87	5/10/45	Corvino Luigi	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
88	9/10/45	Pittia Luigi	Concas		12 anni
89	9/10/45	Zoccolo Carlo	Concas	il fatto non costituisce reato	
90	9/10/45	Veliconia Edoardo	Concas	insufficienza di prove	
91	10/10/45	Neschig Giuseppe	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
92	10/10/45	Roia Livio	Cavarzerani	insufficienza di prove	
93	10/10/45	Degano Eugenio	Cavarzerani	non aver commesso il fatto	
94	11/10/45	Candusso Giacomo	Ferlan	non aver commesso il fatto	
95	11/10/45	Gaspardis Maria Teresa	Ferlan		8 anni e 4 mesi
96	12/10/45	De Beden Riccardo	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
97	16/10/45	1) Vando Leo; 2) Scanavini Francesco; 3) Scalchi Pietro	Ferlan	1) 2) il fatto non costituisce reato; 3) insufficienza di prove	
98	17/10/45	Comelli Giuseppe	Cavarzerani	il fatto non sussiste	
99	17/10/45	Fior Antonio	Cavarzerani		8 anni e 4 mesi
100	17/10/45	Micottis Alberto	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
101	17/10/45	Turrini Benito	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
102	17/10/45	Gasparini Zefferino	Cavarzerani	insufficienza di prove	
103	18/40/45	Bullo Giovanni	Ferlan	non aver commesso il fatto	
104	18/40/45	Ferrucci Guido	Ferlan	il fatto non costituisce reato	
105	19/10/45	Polo Lucia	Cavarzerani		10 anni
106	19/10/45	Tomassetti Italo	Cavarzerani		8 anni e 4 mesi
107	22/40/45	Rizzi Mario	Ferlan		5 anni e 6 mesi
108	24/10/45	Zatti Lino	Cavarzerani		3 anni e 8 mesi
109	25/10/45	Miccoli Gian Battista	Ferlan	non provata reità	
110	25/10/45	Tribusch Giuseppe	Ferlan	il fatto non costituisce reato	
111	25/10/45	Marinelli Francesco	Ferlan	insufficienza di prove	
112	26/10/45	Pitton Luigi	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
113	26/10/45	Teatini Bruno	Cavarzerani	non aver commesso il fatto	
114	27/10/45	Milesi Maria Teresa	Ferlan		3 anni, 3.000 lire di multa

115	27/10/45	Larese Aldo Luigi	Ferlan	insufficienza di prove	
116	29/10/45	Marchi Giovanni	Cavarzerani	non provata reità	
117	30/10/45	Candussio Francesco	Ferlan	il fatto con costituisce reato	
118	6/11/45	Marin Marco	Ferlan	non aver commesso il fatto	
119	7/11/45	D'Andrea Alessandro	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
120	8/11/45	Turolo Pietro	Ferlan	insufficienza di prove	
121	10/11/45	Bertolussi Guerrino	Ferlan	il fatto non costituisce reato	
122	10/11/45	Giacotto Salvatore	Ferlan	il fatto non sussiste; insufficienza di prove	6 mesi
123	12/11/45	Traina Quinto	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
124	12/11/45	Zaghis Antonio	Cavarzerani	il fatto non costituisce reato	
125	14/11/45	Della Putta Giuseppe	Cavarzerani	insufficienza di prove	
126	14/11/45	Rupil Ines	Cavarzerani	insufficienza di prove	
127	15/11/45	Orlando Caterina	Ferlan		2 anni e 6 mesi
128	15/11/45	Biasutti Giuseppe	Ferlan	non aver commesso il fatto	
129	15/11/45	Re Giovanni	Ferlan	non aver commesso il fatto	
130	16/11/45	Forgiarini Enrico	Cavarzerani		10 anni
131	16/11/45	Di Marco Stefano	Cavarzerani		5 anni, 6 mesi e 20 giorni
132	16/11/45	Sculli Giulio	Cavarzerani		10 anni
133	20/11/45	Muraro Giuseppe	Ferlan		5 anni e 6 mesi
134	20/11/45	Coran Vittorina	Ferlan	non aver commesso il fatto	
135	20/11/45	1) Buriani Luigi; 2) Marin Vittorio; 3) Marin Giuseppe	Ferlan	3) con formula piena	1) 8 anni e 4 mesi 2) 5 anni e 6 mesi
136	21/11/45	Tita Luciano	Cavarzerani		2 anni, 6 mesi e 5 giorni
137	22/11/45	1) De Martin Antonio; 2) Tullio Vinicio; 3)Manzon Daniele; 4) Fortunati Gualtiero;5) Virco Ernesto	Ferlan	1) 2) 3) 4) 5) il fatto non costituisce reato	
138	23/11/45	Crovato Giuseppe	Cavarzerani	per non aver commesso il fatto	
139	24/11/45	1) Coletta Ugo; 2) Copasso Antonio	Ferlan		1) e 2) 2 anni e 6 mesi
140	24/11/45	Lucchini Antonio	Ferlan	non aver commesso il fatto	
141	24/11/45	1) Vignuda Angelo; 2) [Scuzzi] Seruzzi Guido; 3) Tomada Augusto	Ferlan	2) insufficienza di prove 1) non luogo a procedere	6 mesi
142	27/11/45	Bressan Antonio	Ferlan		20 anni
143	29/11/45	Buttazzoni Ezio	Ferlan		2 anni e 8 mesi
144	29/11/45	Buzzi Simone	Ferlan	il fatto non sussiste	
145	30/11/45	Craghani Ciro	Cavarzerani	non aver commesso il fatto	
146	30/11/45	Topan Amos	Cavarzerani		2 anni e 1 mese
147	1/12/45	Felci Arnaldo	Cavarzerani		2 anni, 11 mesi e 29 giorni
148	1/12/45	Ganzitti Clelio	Cavarzerani		12 anni e 7 mesi
149	4/12/45	1) Paron Dino; 2) Pasutto Billi	Cavarzerani	2) insufficienza di prove	1) 1 anno, 7 mesi e 16 giorni
150	5/12/45	Dieni Giuseppe	Cavarzerani		2 anni, 11 mesi e 9 giorni; 2 anni e 20 giorni per minacce
151	11/12/45	Cucchiario Stefano	Cavarzerani	non aver commesso il fatto	
152	13/12/45	Dal Dan Oscar	Cavarzerani		24 anni
153	13/12/45	Nadalutti Ferdinando	Cavarzerani		2 anni, 11 mesi e 29 giorni
154	14/12/45	Merluzzi Valerio	Cavarzerani	non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato	
155	14/12/45	Borselli Santi Primo	Cavarzerani	insufficienza di prove	
156	17/12/45	1) Corazza Maria; 2) Corazza Irma	Cavarzerani	1) e 2) il fatto non costituisce reato	
157	19/12/45	Moretti Pietro	Cavarzerani		1 anno, 7 mesi e 13 giorni
158	20/12/45	1) Jacob Augusto; 2) Cragnolini Emilio	Cavarzerani	2) insufficienza di prove	1) 5 anni, 5 mesi e 20 giorni
159	21/12/45	Versolato Isodoro	Cavarzerani		5 anni, 5 mesi e 20 giorni
160	21/12/45	1) Montereale Rodolfo; 2) Cerea Americo; 3) Billiani Daniele; 4)	Ferlan	1) e 5) insufficienza di prove	2) 10 anni; 3) 12 anni; 4) 26 anni; 6) 6 mesi

		Simoni Igildo; 5) Simoni Ottorino Vinicio; 6) Cattaneo Enrico			
161	27/12/45	Canci Armando	Ferlan	insufficienza di prove	
162	27/12/45	Zanin Alberto	Ferlan	insufficienza di prove	
163	27/12/45	1) Lari Giovanni; 2) Falzago Luigi	Ferlan	2) il fatto non costituisce reato	1) 3 anni e 9 mesi
164	28/12/45	Pintor Antonio	Ferlan	insufficienza di prove	
165	28/12/45	Conti Giovanni	Ferlan	insufficienza di prove	

La tabella riportata mette in relazione il magistrato che presiedette la Corte con l'esito del procedimento e consente di formulare un primo giudizio sull'attività della componente togata. I dati attestano che, pur a fronte della brevità del periodo di presidenza, Egidio Dal Dolt fu il giudice che si distinse per rigore; anche a causa del contesto nel quale si trovò a operare e per la gravità dei reati commessi dai primi imputati sottoposti al giudizio della CAS, solo due dei nove processi presieduti nel giugno del 1945 si conclusero con l'assoluzione dell'imputato, entrambi per insufficienza di prove. Le condanne furono di norma tutt'altro che indulgenti: due stabilirono la pena capitale; la prima contro Nerino Cerovaz, accusato di spionaggio, aver preso parte a rastrellamenti e compiuto arresti contro il movimento partigiano<sup>996</sup>, la seconda contro Alberto Campana, accusato di essere l'interprete del Comando della Sipo/SD di Udine, aver compiuto violenze fisiche e morali contro le persone arrestate, essere un profittatore e aver commesso furti in «combutta con i tedeschi»<sup>997</sup>. Inoltre fu disposta la pena dell'ergastolo per Giuseppe Cocolo, un milite ancora minorenne accusato di aver partecipato a rastrellamenti e aver ucciso numerose persone incarcerate agendo «per motivi abietti di brutale malvagità»<sup>998</sup>. Altre dure condanne furono comminate per punire la collaborazione di militi repubblicani accusati di aver preso parte a rastrellamenti e arresti come nel caso di Giovanni Maria Fabrici, condannato a 30 anni di reclusione, e di Domenico Armani, condannato a 20 anni. Solo una pena stabilita da Dal Dolt fu inferiore ai 10 anni di reclusione: si trattò dei 6 anni e 8 mesi inflitti a Federico Valentinis, il direttore de «Il Popolo del Friuli»<sup>999</sup>.

Risultanze diverse emergono per il magistrato che presiedette il maggior numero di dibattimenti. Sugli 80 processi presieduti da Gaspare Cavarzerani nel 1945, 42 furono conclusi con un'assoluzione e riguardarono 44 imputati (la presenza di più imputati nello stesso procedimento si manifestò solo alla fine del 1945). La maggioranza delle assoluzioni, ben 21, furono motivate con la formula «il fatto non costituisce reato»; altre 11 dall'insufficienza di prove; in 6 casi si accertò che l'imputato non aveva «commesso il fatto» e in 2 che il fatto non sussisteva. Vanno segnalati poi una serie di casi particolari; in un'occasione si dichiarò che l'imputato era incapace di intendere e di volere, in un'altra che il reato contestato non era inquadrabile nel crimine di collaborazionismo come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e infine una sentenza di assoluzione fu stilata con «formula dubitativa». Fra le sentenze di assoluzione firmate da Cavarzerani spiccano quelle di Marino Pace, prefetto di Gorizia, e di Riccardo De Beden, prefetto di Udine; nonostante gli incarichi ricoperti furono assolti il primo «perché il fatto non sussiste»<sup>1000</sup>, il secondo con «la formula più piena perché il fatto non costituisce reato»<sup>1001</sup>.

Elementi di interesse emergono osservando le condanne comminate da Cavarzerani. Si registrano pene severe, soprattutto nel primo periodo; tra queste vi fu una condanna a morte, 12 condanne che prevedevano pene superiori ai 10 anni di reclusione di cui 2 condanne a 30 anni e 4 uguali o superiori ai 20 anni; infine decretò 26 condanne con pene inferiori ai 10 anni di reclusione. In questo contesto va fatto cenno al processo contro Enrico Cattaneo che fu accusato di aver ricoperto un ruolo di primo piano come segretario politico del fascio di Pordenone e di aver

<sup>996</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 5 contro Nerino Cerovaz.

<sup>997</sup> Ivi, sentenza n. 8 contro Alberto Campana.

<sup>998</sup> Ivi, sentenza n. 3 contro Giuseppe Cocolo.

<sup>999</sup> Ivi, sentenza n. 2 contro Federico Valentinis.

<sup>1000</sup> Ivi, sentenza n. 62 contro Marino Pace.

<sup>1001</sup> Ivi, sentenza n. 96 contro Riccardo De Beden.

partecipato ad azioni contro i partigiani; fu il primo dibattimento presieduto da Cavarzerani e si concluse con la pena di morte, annullata successivamente dalla Corte di Cassazione<sup>1002</sup>. Altre sentenze severe riguardarono i 30 anni di reclusione inflitti a Bruno Tubaro per le sevizie commesse sui partigiani detenuti nella caserma “Piave” di Palmanova e per aver preso parte a rastrellamenti con la banda “Ruggiero”<sup>1003</sup>; la stessa pena fu comminata a Roberto Sancinelli per aver fatto l’interprete ai tedeschi a Spilimbergo dell’ottobre 1943 all’aprile 1945 compiendo violenze contro i partigiani e le loro famiglie e per aver partecipato al rastrellamento di Forni di Sotto<sup>1004</sup>. Severità si riscontra anche nei mesi successivi come dimostrano le sentenze contro Guerrino Chiarandini, un sottufficiale del RAT condannato a 15 anni<sup>1005</sup>; contro Attilio De Gobba, un soldato della MDT accusato di «portare le armi contro i patrioti» e di aver preso parte a rastrellamenti, condannato a 20 anni<sup>1006</sup>; contro Gianfranco Rea, un ufficiale del RAT imputato di aver preso parte ad azioni contro i partigiani e di aver compiuto arresti, condannato a 15 anni<sup>1007</sup>; contro Oscar Dal Dan, reo di aver tradito i partigiani, essersi arruolato nella MDT e aver fornito informazioni in danno del movimento di liberazione, fu stabilita la pena di 24 anni di reclusione<sup>1008</sup>. Altre sentenze con lunghe pene detentive furono decretate contro i militari di carriera; è il caso del tenente colonnello di artiglieria Donato Mele, condannato a 20 anni<sup>1009</sup>, e dei militari che avevano partecipato a rastrellamenti nel corso dei quali erano accadute violenze e uccisioni; tra questi si segnala il caso di Lino Merluzzi, anch’egli condannato a 20 anni di reclusione. Inoltre pene severe furono comminate ai delatori<sup>1010</sup> e a quanti avevano partecipato a rappresaglie<sup>1011</sup>. Sommando tutte le pene comminate risulta che Cavarzerani, nel breve periodo tra il giugno e il dicembre 1945, decretò oltre 360 anni di reclusione.

Interessante risulta il raffronto con l’attività di Celestino Concas. Dei 38 processi presieduti 23 si conclusero con una sentenza di assoluzione: la maggior parte di queste, 12, furono motivate con l’insufficienza di prove, in 8 si stabilì che l’imputato non aveva commesso il fatto, in 1 caso si ricorse alla formula dubitativa e 1 caso attestò l’assoluzione con formula piena; 3 imputati risultarono non punibili perché costretti a commettere i reati contestati. Elementi di maggiore interesse emergono guardando alle sentenze che riconobbero la colpevolezza dell’imputato. Le condanne con pene sino ai 10 anni di reclusione furono 11. Spiccano altre sentenze severe; Luigi Pittia, accusato di delazione, fu condannato a 12 anni<sup>1012</sup>; Cristiano Rossi, accusato di aver provocato l’arresto e la deportazione di due partigiani, a 16 anni e 8 mesi<sup>1013</sup>; Giuseppe Marseu, riconosciuto colpevole di aver partecipato a rastrellamenti pur con funzioni di secondo ordine, a 15 anni<sup>1014</sup>; 26 anni di galera furono decretati a Pietro Deganutto, riconosciuto colpevole di aver fatto l’interprete presso il Comando tedesco di San Vito al Tagliamento e aver compiuto delazioni<sup>1015</sup>. Infine va menzionata la sentenza contro Pietro Ottonello; nell’udienza del 30 agosto 1945, Concas firmò la condanna alla pena capitale, poi annullata dalla Corte di Cassazione, per l’imputato riconosciuto colpevole di essersi finto un partigiano allo scopo di far catturare esponenti del movimento di liberazione e di aver compiuto delazioni che provocarono arresti, torture e deportazioni<sup>1016</sup>. Se si raffronta il numero delle sentenze di colpevolezza con le pene comminate

---

<sup>1002</sup> Ivi, sentenza n. 96 contro Enrico Cattaneo.

<sup>1003</sup> Ivi, sentenza n. 16 contro Bruno Tubaro.

<sup>1004</sup> Ivi, sentenza n. 45 contro Roberto Sancinelli.

<sup>1005</sup> Ivi, sentenza n. 17 contro Guerrino Chiarandini.

<sup>1006</sup> Ivi, sentenza n. 18 contro Attilio De Gobba.

<sup>1007</sup> Ivi, sentenza n. 28 contro Gianfranco Rea.

<sup>1008</sup> Ivi, sentenza n. 152 contro Oscar Dal Dan.

<sup>1009</sup> Ivi, sentenza n. 36 contro Donato Mele.

<sup>1010</sup> Ivi, sentenza n. 80 contro Bortolotti Terzia.

<sup>1011</sup> Ivi, sentenza n. 148 contro Clelio Ganzitti.

<sup>1012</sup> Ivi, sentenza n. 88, contro Luigi Pittia.

<sup>1013</sup> Ivi, sentenza n. 46 contro Cristiano Rossi.

<sup>1014</sup> Ivi, sentenza n. 47 contro Giuseppe Marseu.

<sup>1015</sup> Ivi, sentenza n. 42 contro Pietro Deganutto.

<sup>1016</sup> Ivi, sentenza n. 48 contro Ottonello Pietro.

risulta che Concas fu un magistrato che non fece sconti: complessivamente comminò più di 113 anni di reclusione e una pena di morte.

Infine è opportuno osservare l'attività di Vladimiro Ferlan nei 35 processi che presiedette. Si rileva che, rispetto ai suoi colleghi, presiedette molti più procedimenti nei quali comparvero alla sbarra diversi imputati contemporaneamente. Ferlan concluse 27 processi assolvendo 34 imputati; 11 assoluzioni furono motivate dall'insufficienza di prove, 7 perché il fatto non costituiva reato, 6 perché l'imputato non aveva commesso il fatto, 1 per non provata reità, 1 con formula piena, 1 perché il fatto non sussisteva. Le sentenze di condanna a pene detentive furono 14, riferite a 18 imputati. A 15 fu comminata una pena inferiore ai 10 anni di reclusione; in tre circostanze anche sotto i 3 anni<sup>1017</sup>. Ferlan decretò le condanne più severe nel processo contro Antonio Bressan, accusato come tenente della formazione "Volontari fascisti friulani" di aver partecipato a diversi rastrellamenti, aver proceduto ad arresti, violenze e sevizie e di aver preso parte a esecuzioni capitali, delazioni e razzie. Bressan fu condannato a 20 anni nonostante il PM ne avesse chiesti solo 18; la pena fu portata a 20 anni per il dolo e per la crudeltà che caratterizzarono le sue azioni<sup>1018</sup>. Altre condanne severe riguardano la sentenza numero 160 del 21 dicembre 1945; dei sei imputati chiamati in giudizio quattro furono ritenuti colpevoli e due, Daniele Billiani e Igildo Simoni, furono condannati rispettivamente a 12 e 26 anni di reclusione per aver fatto opera di delazione, spionaggio, attività politica nel fascio e per aver collaborato con le strutture politiche e militari fasciste e tedesche di Pordenone<sup>1019</sup>.

Tornando al piano generale, nel 1946 l'attività della Sezione speciale della Corte d'Assise registrò un mutamento significativo: con l'inizio del secondo anno giudiziario avvenne un avvicendamento al vertice della Corte. Pacifico Caputi sostituì Gaspare Cavarzerani; l'ultima udienza che Cavarzerani presiedette portò alla formulazione della sentenza numero 160 del 21 dicembre 1945. Se Cavarzerani lasciò l'incarico a causa dell'età avanzata e del carico di lavoro che la presidenza comportava, va sottolineato che si decise di affidare la direzione di una delle Corti più attive a un magistrato più giovane rispetto al presidente sino a quel momento in carica, selezionandolo all'interno del foro udinese<sup>1020</sup>. Il cambio al vertice avvenne nel solco della continuità; strutture e organico – in particolare la presenza di Ferlan come presidente supplente – rimasero gli stessi e continuarono a operare come nei mesi precedenti.

Il nuovo presidente Pacifico Caputi prestava servizio presso il Tribunale civile e penale di Udine; la presidenza fu affidata ancora a un magistrato che conosceva il territorio e le sue specificità. Durante il conflitto e il periodo di occupazione Caputi aveva assunto il ruolo di presidente del Tribunale<sup>1021</sup> e, dopo la momentanea sospensione dei giorni della liberazione, aveva ripreso l'attività quando i processi della sezione civile e penale avevano cominciato nuovamente a venir celebrati nella seconda metà del maggio 1945<sup>1022</sup>. Fatto non meno importante, secondo le note del rapporto informativo stilato il 6 novembre 1945 e contenuto nel suo fascicolo personale, Caputi godeva pienamente della stima e della considerazione dei suoi superiori:

---

<sup>1017</sup> Ivi, sentenza n. 127 contro Caterina Orlando; sentenza n. 139 contro Coletta Antonio e altri; sentenza n. 143 contro Ezio Buttazzoni.

<sup>1018</sup> Ivi, sentenza n. 142 contro Antonio Bressan.

<sup>1019</sup> Ivi, sentenza n. 160 contro Montereale Rodolfo e altri.

<sup>1020</sup> Nel luglio 1945 il Consiglio dei ministri stabilì che il presidente delle CAS potesse essere scelto anche tra i magistrati di VI grado. A. G. Ricci (a cura di), *Verbali del Consiglio dei ministri. Governo Parri 21 giugno 1945 - 10 dicembre 1945*, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma 1995, pp. 183-184.

<sup>1021</sup> Nel rapporto informativo stilato nel periodo di occupazione per la promozione in Corte d'Appello si legge: «Quale giudice anziano esplica la sua attività presiedendo a varie udienze penali con competenza e imparzialità riscuotendo l'approvazione del Foro, e poiché sono attualmente in vigore le disposizioni di carattere speciale e di sicurezza per il Litorale Adriatico, il Caputi due volte la settimana, oltre al lavoro ordinario, presiede il Tribunale per i reatiannonari». ASTS, Fondo Corte d'Appello, fasc. personale 1877 Pacifico Caputi, Rapporto informativo sul Giudice Dott. Caputi Pacifico per la promozione in Corte d'Appello, 3 aprile 1945.

<sup>1022</sup> ASUD, TU, Cancelleria Penale, busta 213.

Da undici anni, essendo tale periodo di sua residenza a Udine, il dott. Caputi ha mantenuto vive quelle doti di serietà, rettitudine e operosità che sono i coefficienti primi per la classifica di un magistrato<sup>1023</sup>.

Nato a Ferrandina (Matera) il 1° gennaio 1901, Caputi era entrato in magistratura nel 1925 come uditore presso la prima Pretura urbana di Napoli; nel gennaio 1927 venne promosso giudice aggiunto facente funzioni di vice pretore a Muro Lucano<sup>1024</sup>. Nel 1930 fu nominato cavaliere della Corona d'Italia. Nello stesso anno fu nominato giudice e inviato al Tribunale di Gorizia; nel 1935, a sua domanda, fu trasferito ad Udine<sup>1025</sup>. Nel 1943 si trovava al numero 566 della sezione «Giudici e Sostituti Procuratori del Re Imperatore e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale<sup>1026</sup>. Caputi fu nominato presidente titolare della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine con decreto del 2 gennaio 1946 e con un ulteriore decreto del 9 marzo successivo. Il rapporto informativo stilato dal procuratore della repubblica e dal primo presidente del Tribunale di Udine il 6 novembre 1946 per la sua promozione in Corte d'Appello lo dipinge come un magistrato competente che mantenne l'imparzialità anche se sottoposto a forti pressioni, un magistrato stimato e apprezzato per il lavoro svolto:

[...] egli si è dedicato e si dedica [alla sua funzione] con la massima diligenza dirigendo l'ufficio in modo encomiabile. Ha presieduto a 56 udienze e in vari processi di gravità speciale con quella imparzialità che sempre lo ha distinto, compito questo oltremodo difficile dato il momento politico nel quale la giustizia di detta Corte deve svolgersi per la suscettibilità dei giudici popolari ligi a determinate idee politiche e di partito ed egli con calma e freddezza è sempre riuscito al suo scopo dell'amministrazione della giustizia con soddisfazione poi degli stessi giudici popolari e del foro, il che è dovuto appunto alla speciale competenza e capacità del Magistrato<sup>1027</sup>.

Caputi rivestì anche la carica di presidente della Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo ricoprendo tale ufficio con «rettitudine e imparzialità»<sup>1028</sup>. Ciò avvenne nonostante nel periodo precedente alla caduta del fascismo fosse stato descritto di «condotta morale e politica normale», fosse stato iscritto al PNF<sup>1029</sup> e, nel periodo di occupazione la sua condotta morale e politica fosse stata definita «ottima»<sup>1030</sup>. Dopo l'esperienza dalla Sezione speciale delle Corte d'Assise, Caputi riprese le sue funzioni nel Tribunale di Udine<sup>1031</sup>.

Per quanto riguarda l'attività della Corte nei primi quattro mesi del 1946 si registrò una solida alternanza alla presidenza dei dibattimenti fra Vladimiro Ferlan, già attivo come presidente supplente dall'ottobre precedente, e Pacifico Caputi. Complessivamente furono 38 i processi celebrati da Ferlan e 44 quelli presieduti da Caputi sino alla fine del mese di aprile. Dal 26 aprile 1946, data dell'udienza che portò alla formulazione della sentenza numero 82, la presidenza fu tenuta anche da Giuseppe Rota<sup>1032</sup>. Rota sostituì Ferlan come presidente supplente quando il magistrato fu trasferito alla Sezione speciale della Corte d'Assise di Treviso<sup>1033</sup>.

---

<sup>1023</sup> ASTS, Fondo Corte d'Appello, fasc. personale 1877 Pacifico Caputi, Rapporto informativo sul Giudice Pacifico Caputi, 6 novembre 1945.

<sup>1024</sup> Ivi, Stato matricolare.

<sup>1025</sup> Ivi, Rapporto informativo sul Giudice Pacifico Caputi, 6 novembre 1945.

<sup>1026</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 120.

<sup>1027</sup> ASTS, Fondo Corte d'Appello, fasc. personale 1877 Pacifico Caputi, Rapporto informativo sul Giudice Pacifico Caputi, 6 novembre 1945.

<sup>1028</sup> Ivi.

<sup>1029</sup> Ivi, Rapporto informativo sul Giudice Pacifico Caputi per il 1942, 22 gennaio 1943.

<sup>1030</sup> Ivi, «Rapporto informativo sul Giudice Dott. Caputi Pacifico per la promozione in Corte d'Appello», 3 aprile 1945.

<sup>1031</sup> Nel 1948 Caputi si trovava al numero 266 della sezione «Giudici e Sostituti Procuratori della Repubblica e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 70.

<sup>1032</sup> ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 82 contro Ferruccio Gigante.

<sup>1033</sup> F. Maistrello, *La Corte straordinaria d'assise di Treviso*, cit., p. 99.

Anche Rota proveniva dal Tribunale di Udine ed era stato presidente del Tribunale civile e penale e anche del Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica istituito nell'OZAK durante il periodo di occupazione<sup>1034</sup>. Nato a Fort Opus in Dalmazia il 7 luglio 1887, il conte Rota era entrato in magistratura nel dicembre del 1912. Nel luglio del 1918 era stato promosso al grado di giudice e nel 1943 si trovava al numero 79 del VI grado nella graduatoria del personale; Rota era residente a Genova ed era stato fatto cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia<sup>1035</sup>. Nel settembre del 1944, dopo la promozione a consigliere di Corte d'Appello con funzioni di presidente di Tribunale, aveva spostato la residenza a Lecco<sup>1036</sup>.

Dall'aprile 1946 si alternarono alla presidenza senza soluzione di continuità Rota e Caputi sino all'udienza del 22 luglio 1946; l'ultimo dibattimento al quale prese parte Giuseppe Rota fu celebrato il 5 ottobre e riguardò la banda "Ruggiero"<sup>1037</sup>.

Le sentenze numero 109 e numero 111 attestano che poche settimane prima fecero parte del collegio altri due magistrati: Eduardo Amodio e Mario Cariglia. Entrambi provenienti dal Tribunale di Udine presso il quale prestavano servizio stabilmente dopo la fine del conflitto, furono citati nell'elenco dei processi celebrati come presidenti della Corte, rispettivamente 4 e 6 volte, ma un attento confronto con i verbali dei dibattimenti e delle sentenze evidenzia che assunsero solo la funzione di consigliere. Eduardo Amodio era nato ad Ancona il 29 agosto 1905; aveva cominciato la carriera in magistratura nel 1931. In qualità di giudice era applicato dal 1941 al Tribunale di Udine; prima del conflitto era stato pretore aggiunto presso la Procura di Cividale, poi era stato trasferito a Verona nel 1935, era passato col grado di pretore nella Pretura unificata di Venezia ed era stato applicato come giudice presso il Tribunale di Torino prima di ritornare in Friuli<sup>1038</sup>. Secondo i dati della graduatoria del 1943 Amodio era stato insignito del titolo di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, si trovava al numero 543 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari» e in quell'anno era a disposizione del Governo delle isole italiane dell'Egeo<sup>1039</sup>. Dopo l'esperienza della Sezione speciale della Corte d'Assise rimase in servizio nel capoluogo friulano<sup>1040</sup>.

Mario Cariglia era nato a Prato Carnico (Udine) l'8 febbraio 1911 ed era entrato in magistratura nel luglio del 1938. All'attivo aveva una medaglia commemorativa della «campagna etiopica» e nel maggio 1941 era stato promosso al grado di aggiunto e si era spostato a San Antiocco<sup>1041</sup>. Nel 1943 era stato promosso pretore e si era trasferito a Pozzuoli<sup>1042</sup>. Durante il periodo di occupazione Cariglia era tornato in Friuli ed era stato impiegato presso il Tribunale di Gorizia, partecipando anche alle sedute del Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica<sup>1043</sup>.

---

<sup>1034</sup> C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit.

<sup>1035</sup> Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 93.

<sup>1036</sup> Nel 1948 si trovava al numero 630 della sezione «Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte d'Appello» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 50.

<sup>1037</sup> ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 120 contro Ernesto Ruggiero e altri.

<sup>1038</sup> ASTS, Fondo Corte d'Appello, fasc. personale 549 Eduardo Amodio.

<sup>1039</sup> Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 188.

<sup>1040</sup> Nel 1948 il magistrato si trovava al numero 487 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 141.

<sup>1041</sup> Nel 1943 si trovava al numero 955 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 210.

<sup>1042</sup> Nel 1948 si trovava al numero 883 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 162.

<sup>1043</sup> Cfr. ASTS, Fondo Corte d'Assise Straordinaria, busta 4, fasc. 59/46.

Gettando uno sguardo d'insieme emerge che Pacifico Caputi presiedette 71 processi, Ferlan 38 e Rota 21<sup>1044</sup>. Da questi dati si trae il ruolo di primo piano del nuovo presidente Caputi e va rilevato che Rota fu a capo di una decina di processi consecutivi a partire dal luglio 1946<sup>1045</sup> assumendo un ruolo determinante nella concessione dell'amnistia; nel periodo successivo Rota celebrò solo il processo contro la banda "Ruggiero", forse per il carico di lavoro che il dibattimento comportava fu costretto a dedicarsi in modo esclusivo. Risulta significativo anche il contributo di Ferlan che presiedette 73 procedimenti dall'ottobre 1945 all'aprile 1946: un numero di poco inferiore a quelli celebrati da Cavarzerani nel 1945 e superiore a quelli celebrati da Caputi nel 1946.

Un ulteriore dato riguarda la figura del secondo magistrato che prese parte al dibattimento e alla formulazione della sentenza a partire dall'aprile 1946: la modificazione dell'ordinamento delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise prevedeva infatti l'introduzione nel collegio, oltre che di un ulteriore giudice popolare, di un magistrato con il ruolo di consigliere<sup>1046</sup>. Nell'attività della Corte di Udine tale provvedimento condizionò 36 procedimenti nel 1946<sup>1047</sup> e, ovviamente, tutti i 22 celebrati nel 1947. Nel 1946 si alternarono tre magistrati al ruolo di consigliere: Eduardo Amodio, Ruggero Tresca e Mario Cariglia. Amodio partecipò alla gran parte dei procedimenti, 32, affiancando i presidenti Rota (17 volte) e Caputi (15 volte); Tresca, che dall'anno precedente era presidente aggiunto della Commissione di epurazione ed era in servizio a Udine dal 1940 come giudice, prese parte a 2 processi affiancando Caputi; Cariglia fu consigliere 6 in sei processi, affiancando Caputi (5 volte) e Rota (1 volta)<sup>1048</sup>.

I dati suggeriscono che la presenza e l'alternanza dei presidenti nei diversi procedimenti seguirono logiche e necessità in parte differenti dall'anno precedente. Nel 1946 si rileva un maggior numero di procedimenti complessi anche dal punto di vista procedurale che, per il numero degli imputati e per l'esame delle prove e delle testimonianze presenti nei voluminosi fascicoli processuali, esigevano molto tempo e l'attenzione esclusiva di un magistrato. In tale contesto l'alternanza e la suddivisione dei compiti e dei casi da seguire avrebbero fatto gioco alla preparazione dei procedimenti che richiedevano uno studio attento dei fatti e delle risultanze.

I presidenti della Sezione speciale della Corte d'Assise nel 1946 con riferimento all'esito dei dibattimenti.

N. sentenza	Data	Nome dell'imputato	Nome del presidente	Assoluzione (motivazione)	Pena (anni di reclusione)	Non doversi procedere (motivazione)
1	8/1/46	1) Giorgio Ravalico; 2) Voltolina Tosca	Ferlan		1) e 2) 15 anni e 8.000 lire di multa	
2	9/1/46	Zantoni Beniamino	Ferlan	insufficienza di prove		
3	9/1/46	Cuttini Fulgezio	Ferlan	con formula dubitativa		
4	10/1/46	Colomberotto Pericle	Caputi	il fatto non costituisce reato		
5	10/1/46	1) D'angelo Raffaele; 2) Nardini Valentino	Caputi	1) assolto per insufficienza di prove [collaborazionismo]; 2) perché il fatto non sussiste	1) 2 mesi [minacce]	
6	11/1/46	Crivellari Bruno	Caputi		3 anni e 9 mesi	
7	14/1/46	Fantuzzi Galliano	Ferlan	non provata reità		
8	14/1/46	Badini Lucia	Ferlan		4 anni	

<sup>1044</sup> Nel 1946 furono infatti emanate 130 sentenze: 129 facevano riferimento ai procedimenti, una sentenza, la numero «47 bis» del 26 febbraio 1946, fu redatta per disporre il trasferimento di alcuni atti processuali a un'altra Sezione speciale di Corte d'Assise. ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1946, sentenza n. 47 bis contro Clinio Mignani.

<sup>1045</sup> Giuseppe Rota presiedette tutte i dibattimenti che portarono alla formulazione delle sentenze comprese fra la numero 99 e la numero 108. Ivi.

<sup>1046</sup> DLL del 12 aprile 1945, n. 201.

<sup>1047</sup> I procedimenti interessati si riferiscono alle sentenze comprese tra la numero 94 e la numero 129. ASUD, CAS, busta E. c. 1, Registro delle sentenze 1946.

<sup>1048</sup> Ivi.

9	14/1/46	Tosolini Emilio	Ferlan		3 anni e 9 mesi	
10	15/1/46	Pelizzon Renato	Ferlan	il fatto non costituisce reato		
11	15/1/46	Pelizzon Giuseppe	Ferlan	insufficienza di prove		
12	17/1/46	Billiani Arturo	Caputi	insufficienza di prove		
13	17/1/46	Zannier dr. Pietro	Caputi	il fatto non costituisce reato		
14	18/1/46	Lanfrit Attilio	Caputi		13 anni	
15	25/1/46	Fancello Enrico	Caputi	insufficienza di prove		
16	26/1/46	1) Cafilisch Mario; 2) Giovannelli Enrico; 3) Casamassima Giuseppe	Ferlan	3) con formula dubitativa	1) 4 anni; 2) 5 anni e 6 mesi	
17	28/1/46	1)Benedetti Ettore; 2) Marangoni Bruno	Ferlan	1) il fatto non costituisce reato	2) 4 anni e 5 mesi	
18	29/1/46	Canato Agostino	Ferlan	il fatto non costituisce reato		
19	29/1/46	Vucovich Giorgio	Ferlan		4 anni e 5 mesi	
20	30/1/46	Abrami Caterina	Caputi	insufficienza di prove		
21	30/1/46	Lena Giuseppe	Caputi	insufficienza di prove		
22	1/2/46	De Paulis Giorgio	Caputi	insufficienza di prove		
23	1/2/46	Gusetti Michele	Caputi	il fatto non sussiste		
24	1/2/46	Liva Luigi	Caputi	insufficienza di prove		
25	4/2/46	1) Zollia Giovanni; 2) Zilli Giovanni; 3) Volpato Mario	Ferlan	1) insufficienza di prove; 3) non aver commesso il fatto	2) 5 anni	
26	6/2/46	Rizzo Luigi	Ferlan	non aver commesso il fatto		
27	6/2/46	Matiussi Bianca	Ferlan	il fatto non costituisce reato		
28	7/2/46	Puntel Angelo	Caputi		5 anni	
29	8/2/46	Mecchia Alda	Caputi	insufficienza di prove		
30	8/2/46	1) Zamolo Giuseppe; 2) Mainardis Antonia	Caputi	1) il fatto non costituisce reato; 2) non aver partecipato al fatto		
31	11/2/46	Bressan Enrico	Ferlan	insufficienza di prove		
32	11/2/46	Scappatura Giuseppe	Ferlan		8 anni	
33	12/2/46	Nonis Aldo	Ferlan	il fatto non costituisce reato		
34	13/2/46	Boel Aldo	Caputi	il fatto non sussiste		
35	13/2/46	Mazzacco Ernesto	Caputi	mancanza di capacità di intendere e di volere		
36	13/2/46	Marchesi Taddeo	Caputi	non aver commesso il fatto		
37	14/2/46	1) Molinari Virgilio; 2) Bernardi Cesare	Ferlan	1) e 2) il fatto non sussiste [collaborazionismo]; insufficienza di prove [altri reati]	1) 7 anni e 7.500 lire di multa	
38	15/2/46	Antonini Adamo	Caputi	insufficienza di prove [collaborazionismo]	1 anno [lesioni]	
39	15/2/46	De Luisa Luigi	Caputi	insufficienza di prove		
40	16/2/46	Vidoni Giovanni	Caputi		8 anni	
41	18/2/46	Giarle Luigi	Ferlan	il fatto non sussiste		
42	19/2/46	Trivillin Alberto	Ferlan	insufficienza di prove		
43	21/2/46	Degano Giacomo	Caputi	il fatto non costituisce reato		
44	21/2/46	Magrini Pietro	Caputi	insufficienza di prove		
45	22/2/46	Tosoratti Beniamino	Caputi		6 anni e 8 mesi	
46	22/2/46	Cinausero Emilio	Caputi	insufficienza di prove		
47	25/2/46	Simonetti Maria Lucia	Ferlan	il fatto non sussiste		
47 bis	26/2/46	Mignani Clinio	Ferlan			trasferimento degli atti
48	26/2/46	Pagavino Italo	Ferlan		6 anni e 8 mesi	
49	28/2/46	1) De Stefano Elena; 2) Concina Luciana	Caputi	2) insufficienza di prove	1) 4 anni e 6 mesi	

50	28/2/46	Culos Valentino	Caputi		4 anni e 6 mesi	
51	1/3/46	Berenucci Dario	Caputi	non punibile, insufficienza di prove		
52	4/3/46	1) Tulio Amadio; 2) Foi Giuliano; 3) Bertagnolio Giorgio; 4) Masutti Gustavo; 5) Zapparoli Gino; 6) Bernardino Felice	Ferlan	1) perché il fatto non costituisce reato; 2) insufficienza di prove	3) 6 anni; 4) 3 anni; 5) 16 anni; 6) 3 anni	
53	8/3/46	Ocelli Giuseppe	Caputi		24 anni	
54	9/3/46	Venchierutti Elio	Caputi	insufficienza di prove		
55	9/3/46	Di Giusto Emilia	Caputi	insufficienza di prove		
56	11/3/46	Gavassori Ermes	Ferlan	il fatto non costituisce reato		
57	13/3/46	Forni Sergio	Ferlan	insufficienza di prove		
58	14/3/46	Gori Emilio	Caputi		2 anni e 6 mesi	
59	14/3/46	Salvador Edorado	Caputi	insufficienza di prove		
60	15/3/46	Lugo Luigi	Caputi		8 anni	
61	15/3/46	Guerra Gina	Caputi		4 anni e 6 mesi	
62	18/3/46	1) Micoli Egidio; 2) Di Vora Maria; 3) Di Vora Giacomo	Ferlan	1) insufficienza di prove; 3) il fatto non costituisce reato	2) 4 anni e 6 mesi	
63	20/3/46	Zotti Lorenzo	Ferlan	insufficienza di prove		
64	20/3/46	Midela [Midena] Rosalia	Ferlan	il fatto non costituisce reato		
65	21/3/46	Vidoni Giovanni	Ferlan		12 anni	
66	22/3/46	1) Del Fabbro Dante; 2) Premariese Luigi; 3) Rodeani Rino; 4) De Monte Leonardo; 5) Del Negro Ottavio; 6) Corvino Luigi	Ferlan	1) 2) 3) 4) insufficienza di prove [collaborazionismo]; 5) 6) il fatto non costituisce reato	4) 1 anno; 5) 1 anno; 6) 1 anno e 2 mesi [altri reati]	
67	28/3/46	1) Bizezza Nicolò; 2) Sernini Cucciatti Adolfo; 3) Macuz Edoardo 4) Pavan Guglielmo; 5) Ottogalli Giordano; 6) Castiglioni Cesare; 7) Gri Pietro; 8) Candelotto Crado; 9) Betti Carlo	Caputi	5) 6) non aver partecipato al fatto	1) 16 anni; 2) 4 anni e 6 mesi; 3) 12 anni; 4) 7) 8) 9) 3 anni	
68	2/4/46	Facchin Adriano	Ferlan	il fatto non sussiste		
69	4/4/46	Cordignano Arrigo	Caputi	non punibile (legittima difesa)		
70	5/4/46	Di Gregorio Vincenzo	Caputi	il fatto non costituisce reato		
71	5/4/46	Concina Emilio	Caputi		6 anni e 8 mesi	
72	9/4/46	1) Calicchia Bernardino 2) Blasutto Giovanna Diletta	Ferlan	2) insufficienza di prove	1) 5 anni	
73	11/4/46	Malisani Amalia	Caputi		5 anni	
74	12/4/46	Tecco Bruno	Caputi	incapacità di intendere e di volere		
75	12/4/46	Stocco Romeo	Caputi		10 anni	
76	13/4/46	Pera Felice	Ferlan	a) insufficienza di prove; b) non punibile per essersi «particolarmente distinto nella lotta contro i tedeschi con atti di valore»		
77	15/4/46	Custodazzi Dante	Ferlan		15 anni	
78	15/4/46	Polo Vincenzo	Ferlan		2 anni e 8 mesi [lesioni]	
79	16/4/46	Del Bello Martino	Ferlan	incapacità di intendere e di volere		
80	19/4/46	Zuzzi Abramo	Caputi		13 anni	
81	19/4/46	Colusso Luigi	Caputi	insufficienza di prove		
82	26/4/46	Gigante Ferruccio	Rota	insufficienza di prove		
83	26/4/46	Ghinato Giuseppe	Rota		14 anni	

84	29/4/46	Fabbro Antonio	Caputi		12 anni	
85	29/4/46	Bellina Angelo	Caputi		6 anni e 8 mesi	
86	3/5/46	Piezzi Gabriele	Rota		13 anni e 6 mesi	
87	14/5/46	1) Todisco Paolo; 2) Todisco Pietro; 3) Peressutti Eliodoro	Caputi	2) 3) insufficienza di prove	1) 4 anni e 6 mesi	
88	20/5/46	Tamburlini Manlio	Caputi		6 anni e 8 mesi	
89	21/5/46	Moretuzzo Loris	Caputi		11 anni	
90	23/5/46	1) Rocca Mario; 2) Della Mariga Fortunato; 3) Munini Olimpia (detta Maria)	Rota	2) e 3) insufficienza di prove	1) 15 anni, 1 anno per oltraggio	
91	25/5/46	1) Gibillaro Eugenio; 2) Bonanni Dionisio; 3) Toniutti Livio; 4) Pupil Aldo; 5) Flamia Albino	Rota	1) il fatto non costituisce reato; 2) 3) 4) per aver commesso il fatto in stato di necessità; 5) non aver commesso il fatto		
92	27/5/46	Giardina Giuseppe	Caputi		3 anni e 4 mesi	
93	27/5/46	Lestuzzi Luigi	Caputi		4 anni e 6 mesi	
94	29/5/46	Bazzanella Giulio	Rota	il fatto non costituisce reato		
95	29/5/46	Pettovello Giovan Battista	Rota		4 anni	
96	14/6/46	1) Caroi Evaristo; 2) Polverosi Giuseppe; 3) Barile Agostino; 4) Seguini Antonio; 5) Zago Antonio; 6) Casotto Pietro 7) Stella Fedele; 8) Fioretti Carlo; 9) Trebse Giovanni; 10) Zannuttigh Felice; 11) Gon Pietro; 12) Gon Fedele	Caputi	9) insufficienza di prove [collaborazionismo]; 11) insufficienza di prove [vilipendio]; 7) 8) 12) non aver commesso il fatto [collaborazionismo]	1) 3) 4) 5) 6) 10) 11) [collaborazionismo] 4 anni e 6 mesi; 9) [furto, ecc.] 2 anni e 2.000 lire di multa	
97	21/6/46	1) Pozzi Bruno Walter; 2) Ciani Enzo; 3) Baldassi Edoardo; 4) Mura Alberto 5) Venchiarutti Vittorio; 6) Toniutti Sergio	Rota	3) 4) il fatto non costituisce reato; 6) insufficienza di prove	1) 8 anni; 2) 19 anni; 5) 4 anni	
98	25/6/46	Cabai Mario	Caputi		3 anni	
99	1/7/46	1) Roman Antonio; 2) Tessian Luigi; 3) Tessian Giuseppe	Rota			reato estinto per amnistia
100	18/7/46	Del Puppo Edmondo	Rota	non aver commesso il fatto [furto]		reato estinto per amnistia
101	18/7/46	1) Zanolini Teresa in Riva; 2) Gorsek Maria	Rota			reato estinto per amnistia
102 Declaratoria	18/7/46	Lobate Pasquale	Rota			reato estinto per amnistia
103 Declaratoria	18/7/46	Polverosi Giuseppe	Rota			reato estinto per amnistia
104 Declaratoria	18/7/46	1) Colombo Pietro 2) Grillo Antonio; 3) Pielin Lorenza; 4) Zacchini Eugenio; 5) Trovat Domenica Irma; 6) Rigobello Antonio; 7) Bonivento Pietro; 8) Palma Guido; 9) Govella Cornelio	Rota			reato estinto per amnistia [rinvio a giudizio per Colombo per lesioni gravi e per Rigobello per violenza privata]
105 Declaratoria	18/7/46	1) Baglio Sebastiano; 2) Daneluz Ferruccio	Rota			reato estinto per amnistia
106 Declaratoria	18/7/46	Fissani Remo	Rota			reato estinto per amnistia
107	18/7/46	1) Ragalmento Emanuele;	Rota			reato estinto per

Declaratoria		2) Presot Andengo; 3) Brun Raimondo				ammnistia
108 Declaratoria	18/7/46	Venier Vincenzo	Rota			reato estinto per amnistia
109	22/7//46	Ganzitti Tiberio	Caputi	insufficienza di prove [lesioni]		reato estinto per amnistia
110	29/7/46	1) Bignolini Francesco; 2) Patriarca Alfredo	Caputi		1) 7 anni; 2) 12 anni	
111	9/8/46	1) Spolero Olinto; 2) Valle Guido; 3) Molaro Cesare; 4) Rauch Antonio; 5) Praponich Vincenzo; 6) Berghignat Natale; 7) Franceschinis Renzo; 8) Della Giusta Giuseppe; 9) Bullo Gio Batta	[Caputi]	3) non aver partecipato al fatto; il fatto non costituisce reato; 4)insufficienza di prove [omicidio]; 5) insufficienza di prove	1) 30 anni e 3.000 lire; 2) 4) 5) 6) 7) a 3 anni e 3.000	2) 5) 6) 7) 8) reato estinto per amnistia
112	16/8/46	Natlagen Enrico	Caputi		5 anni	reato estinto per amnistia [truffa]
113	22/8/46	1) Basso Armando; 2) Nardoni Italo; 3) Guatto Sergio	[Caputi]		1) 3 anni 2.000 lire di multa [per furto]	1) 2) 3) reato estinto per amnistia [collaborazionismo e altri reati]
114	30/8/46	De Lorenzi Attilio	Caputi			reato estinto per amnistia
115	5/9/46	Ronutti Ermenegildo	[Caputi]		21 anni	
116	6/9/46	Marsilli Renato	Caputi		6 anni	
117	6/9/46	Moretti Liberale	Caputi			reato estinto per amnistia
118	12/9/46	1) Rosolio Silvestro detto Silvano; 2) Pistor Pietro	[Caputi]		1) 10 anni; 2) 3 anni	
119	13/9/46	Zuliani Ermacora	Caputi			reato estinto per amnistia
120	5/10/46	1) Ruggiero Ernesto; 2) Rotigni Giacomo; 3) Rebez Remigio; 4) Munaretto Alessandro; 5) Bianco Giovanni; 6) Cragno Quinto; 7) Turrin Giovanni; 8) Billa Alessandro; 9) Stocco Giovanni 10); Rogazzo Angelo	Rota		1) 2) 3) pena di morte; 4) 20 anni; 5) 18 anni; 6) e 7) 16 anni	8) 9) 10) reato estinto per amnistia
121 Ordinanza di trasferimento	30/10/46	Magnani Clinio	Rota			
122	14/11/46	Zatti Bruno	Caputi			reato estinto per amnistia
123	14/11/46	Tambozzo Alfio	Rota		4 mesi [vilipendio alla Corte]	
124	29/11/46	1) Paron Gino; 2) Noli Silvio	[Caputi]			1) 2) reato estinto per amnistia
125	17/12/46	1) Valent Alfredo; 2) Brazzoduro Pietro Paolo; 3) Maggiordomo Giorgio; 4) Girardi Giuseppe detto Pino; 5) Frignani Wainer; 6) Borea Paolo detto "Stilli"; 7) Bergamini Giuseppe; 8) Baldasserini Ettore; 9) Becucci Ruggero; 10) Trois Albino; 11) Bassini	[Caputi]	1) 2) 3) 4) 5) 7) 11) 12) 13) insufficienza di prove [omicidio]; 4) non aver commesso il fatto [omicidio]	1) 30 anni; 2) 30 anni; 3) 30 anni; 4) e 5) 12 anni; 7) 11) 12) 13) 18 anni	8) 15) 16) 17) 18) reato estinto per amnistia

		Bruno; 12) Ballotta Ivo; 13) Cornacchini Giordano; 14) Girardi Italo; 15) Giacomini Giuseppe detto Pino; 16) Burin Giuseppe; 17) Cioffi Carlo; 18) Ferroni Ivo				
126	20/12/4 6	1) De Anna Lorenzo; 2) Anedda Fernanda	[Caputi]		1) 13 anni e 4 mesi, 7.000 lire di multa; 2) 8 mesi, 2.500 lire di multa	
127	27/12/4 6	Mainardis Remo	[Caputi]	il fatto non costituisce reato; non aver commesso il fatto		mancanza di querela
128	28/12/4 6	Mora Giancarlo	[Caputi]			reato estinto per amnistia
129	28/12/4 6	Miani Bruno	[Caputi]			reato estinto per amnistia

Per quanto concerne l'attività di Pacifico Caputi, il presidente titolare e il magistrato che presenziò alla maggior parte dei procedimenti nel 1946, si rilevano dati significativi. Le assoluzioni riguardarono più di trenta sentenze e compresero una quarantina di casi particolari, data la presenza di più imputati e più capi d'imputazione nello stesso procedimento. Oltre trenta furono le assoluzioni motivate dall'insufficienza di prove, in 6 casi si stabilì che il fatto non costituiva reato, in 3 casi che il fatto non sussisteva, in 8 che l'imputato non aveva commesso il fatto e in 2 che il giudicabile non fosse punibile; 2 imputati furono assolti l'incapacità di intendere e di volere: Bruno Tecco<sup>1049</sup> e Ernesto Mazzacco<sup>1050</sup>, entrambi minorenni, erano stati accusati di aver preso parte a rastrellamenti e aver compiuto delazioni.

Va inoltre rilevato che in 11 sentenze Caputi decretò il non luogo a procedere perché i reati rientravano nei termini stabiliti dall'amnistia; questi provvedimenti riguardarono un numero considerevole di imputati: 24 nel solo 1946 e riferiti alla sola azione del giudice Caputi. Tra questi spiccavano i comandanti di due dei maggiori reparti collaborazionisti attivi in Friuli: il colonnello Ermacora Zuliani, comandante del RAT<sup>1051</sup>, e il colonnello Attilio De Lorenzi, comandante del 5° reggimento MDT<sup>1052</sup>. Beneficiarono del non luogo a procedere anche alcuni imputati del processo contro la banda autonoma del RAT comandata da Olinto Spollero ai quali si contestavano violenze, uccisioni e furti<sup>1053</sup>.

Sul totale dei procedimenti presieduti da Caputi, 30 sentenze attestarono la condanna dell'imputato a una pena detentiva; i processi conclusi con la sola comminazione di una pena che prevedeva la carcerazione, senza altre disposizioni per l'assoluzione di altri o dello stesso imputato, furono 22; 9 processi decretarono pene superiori ai 10 anni; in talune circostanze si arrivò a stabilire sanzioni severe nonostante la presenza dei benefici dell'amnistia che prevedeva la riduzione delle pene e il condono di parte di esse. Un buon esempio si ricava nel processo celebrato tra il 4 e il 17 dicembre 1946 nel quel comparvero alla sbarra diversi fascisti accusati di collaborazionismo, omicidio, furto, saccheggio a scopo di lucro, arresti e violenze; in tale contesto Alfredo Valent fu condannato a 30 anni di reclusione, Pietro Paolo Brazzoduro e Giorgio Maggiordomo all'ergastolo commutato in 30 anni, Giuseppe Bergamini, Bruno Bassini, Ivo Ballotta Ivo e Giordano Cornacchini furono condannati a 18 anni e Giuseppe Girardi e Wainer Frignani a 12 anni<sup>1054</sup>. 30 anni di carcere furono comminati anche a Olinto Spollero che, comandando una squadra autonoma, fu ritenuto colpevole di atti terroristici in varie località del Friuli, gravi sevizie agli arrestati, uccisioni di partigiani, saccheggi, furti, devastazioni di abitazioni, «commettendo tali crimini

<sup>1049</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 74 contro Bruno Tecco.

<sup>1050</sup> Ivi, sentenza n. 35 contro Ernesto Mazzacco.

<sup>1051</sup> Ivi, sentenza n. 119 contro Ermacora Zuliani.

<sup>1052</sup> Ivi, sentenza n. 114 contro Attilio De Lorenzi.

<sup>1053</sup> Ivi, sentenza n. 111 contro Olinto Spollero e altri.

<sup>1054</sup> Ivi, sentenza n. 125 contro Alfredo Valent e altri.

violando ogni legge e consuetudine di guerra, per favorire le operazioni militari del nemico e i suoi disegni politici nel territorio nazionale invaso»<sup>1055</sup>. Un'altra sentenza severa firmata da Caputi riguardò Giuseppe Ocelli, un ufficiale accusato di aver fornito informazioni ai tedeschi dopo l'8 settembre e aver partecipato ad arresti, perquisizioni, atti di violenza contro i partigiani e la popolazione e aver preso parte a eccidi e saccheggi; fu condannato a 24 anni di reclusione<sup>1056</sup>. Il giudizio fu severo anche nei confronti di Nicolò Bizezza e degli altri imputati chiamati con lui a rendere conto dell'attività della squadra politica della questura di Udine; Bizezza, come comandante della squadra, fu accusato di aver compiuto rastrellamenti, retate, arresti di persone ostili al regime (partigiani, loro collaboratori e renitenti), perquisizioni, sequestri e interrogatori con violenze; fu condannato a 16 anni; dei suoi sottoposti Edoardo Marcuz fu condannato a 12 anni, altri a pene inferiori ai 5 anni<sup>1057</sup>. In questo periodo pene severe furono decretate per gli omicidi<sup>1058</sup> e contro i delatori e gli informatori che causarono rastrellamenti o rappresaglie, come attestano le condanne a 13 anni per Attilio Lanfrit<sup>1059</sup> e Abramo Zuzzi<sup>1060</sup>, a 12 anni per Antonio Fabbro<sup>1061</sup> e a 11 anni per Loris Moretuzzo<sup>1062</sup>. Atteggiamento altrettanto severo fu riservato a quanti furono ritenuti colpevoli di aver partecipato a rappresaglie nelle quali erano state commesse violenze e incendiati paesi; Alfredo Patriarca fu condannato a 12 anni di reclusione senza poter beneficiare di alcuna attenuante perché latitante<sup>1063</sup> e Silvestro Rosolio, benché minorenni, fu condannato a 10 anni perché ritenuto colpevole di aver usato violenza contro dei partigiani al fine di ottenere informazioni<sup>1064</sup>.

Confrontando il numero delle sentenze di colpevolezza con le pene comminate risulta che Caputi assunse un atteggiamento rigoroso: complessivamente gli anni di carcere decreti nelle sentenze pronunciate nel 1946 furono più di quattrocento.

Elementi di interesse emergono anche dall'analisi dei 38 procedimenti che Valdimiro Ferlan presiedette nel 1946. I processi conclusi con un'assoluzione furono 21 e riguardarono più di trenta imputati; in 15 occasioni Ferlan motivò l'assoluzione con l'insufficienza di prove, in 8 stabilì che il fatto non costituiva reato e in 4 che il fatto non sussisteva, 2 imputati furono assolti per non aver commesso il fatto, 2 con formula dubitativa e 1 per non provata reità; 1 sentenza attestò la non imputabilità di un minorenni volontario della MDT che aveva partecipato al servizio di scorta armata ai convogli ferroviari che deportavano i detenuti politici in Germania minacciando quanti tentavano la fuga e compiendo delazioni; a fronte delle sue ammissioni gli fu riconosciuta l'incapacità di intendere e di volere<sup>1065</sup>. Nessuna sentenza che si concluse con il non luogo a procedere; l'attività di Ferlan a Udine si concluse prima della pubblicazione dell'ammnistia Togliatti.

Le sentenze comminate da Ferlan che, attestando la colpevolezza dell'imputato, decretarono pene detentive furono 17; fra queste 9 provarono la condanna senza procedere all'assoluzione di altri imputati. Ferlan presiedette molti procedimenti che videro comparire diversi imputati contemporaneamente. La pena più severa inflitta nel 1946 riguardò il procedimento contro Gino Zapparoli, un milite accusato di aver preso parte all'esecuzione di 23 partigiani presso cimitero di Udine nel febbraio 1945 e di aver partecipato a rastrellamenti e arresti; anche perché latitante non poté beneficiare delle attenuanti e fu condannato a 16 anni di reclusione. Un'altra pena severa, 15 anni e 8.000 lire di multa, fu comminata ai coniugi Giorgio Ravalico e Tosca Voltolina, riconosciuti colpevoli di aver provocato e compiuto un rastrellamento a Chions, di aver proceduto a violenze,

---

<sup>1055</sup> Ivi, sentenza n. 111 contro Olinto Spollero e altri.

<sup>1056</sup> Ivi, sentenza n. 53 contro Giuseppe Ocelli.

<sup>1057</sup> Ivi, sentenza n. 67 contro Nicolò Bizezza e altri.

<sup>1058</sup> Gli anni di reclusione stabiliti per l'omicidio commesso a Cividale dal milite delle Bigate nere Ermenegildo Ronutti furono 21. Ivi, sentenza n. 115 contro Ermenegildo Ronutti.

<sup>1059</sup> Ivi, sentenza n. 14 contro Attilio Lanfrit.

<sup>1060</sup> Ivi, sentenza n. 80 contro Abramo Zuzzi.

<sup>1061</sup> Ivi, sentenza n. 84 contro Antonio Fabbro.

<sup>1062</sup> Ivi, sentenza n. 89 contro Loris Moretuzzo.

<sup>1063</sup> Ivi, sentenza n. 110 contro e Francesco Bignolini e Alfredo Patriarca.

<sup>1064</sup> Ivi, sentenza n. 118 contro Silvestro Rosolio e Pietro Pistor.

<sup>1065</sup> Ivi, sentenza n. 79 contro Martino Del Bello.

delazioni, arresti e asportazioni di vari generi<sup>1066</sup>. Poche settimane dopo Dante Custodazzi, per aver preso parte a un rastrellamento e aver compiuto violenze, fu condannato a 15 anni<sup>1067</sup>; 12 anni furono inflitti a Giovanni Vidoni, accusato di aver informato il Comando cosacco di Forgaria sul luogo dei lanci Alleati ai partigiani, di aver condotto una pattuglia sul monte Prato per recuperare il materiale e di averli informati sul luogo nel quale si trovava la missione alleata e infine per aver denunciato una decina di persone che venivano arrestate<sup>1068</sup>. Tutte le altre pene comminate da Ferlan furono inferiori i 10 anni di reclusione; questo elemento sembra suggerire una progressiva riduzione della severità del giudizio; ad ogni modo tra queste condanne spiccano la sentenza contro Giuseppe Scappatura, un maresciallo della MDT che fece parte della scorta che accompagnava i detenuti politici in Germania, condannato a 8 anni di reclusione<sup>1069</sup> e le sentenze contro delatori<sup>1070</sup> e contro quanti avevano cercato di approfittare della guerra per fare guadagni illeciti<sup>1071</sup>, ai quali furono imposte pene superiori ai 6 anni. Ferlan, nei pochi mesi in cui prestò servizio nel 1946, comminò oltre 120 anni di detenzione.

Infine è degna di nota l'attività di Giuseppe Rota. Rota firmò 7 sentenze di assoluzione che riguardarono 13 imputati; tra i casi più significativi 4 imputati furono assolti per insufficienza di prove, 4 perché il fatto non costituiva reato, 2 per non aver commesso il fatto e 1 per aver compiuto il fatto in stato di necessità.

Rota licenziò molte delle prime sentenze che stabilirono il «non luogo a procedere»; fu il primo magistrato della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine ad applicare in modo massiccio l'amnistia. Nel periodo relativamente breve tra il 1° e il 18 luglio 1946 firmò 3 sentenze e 8 declaratorie in Camera di consiglio che decretarono la concessione dei benefici previsti dal decreto di amnistia. Il 1° luglio 1946 il GMA aveva infatti comunicato alla Corte di Udine l'entrata in vigore del decreto nella provincia friulana chiedendo che gli venisse fornito un prospetto sul numero dei detenuti che ne avrebbero beneficiato<sup>1072</sup>. Nel primissimo periodo le disposizioni emanate da Rota riguardarono 23 imputati, alcuni dei quali accusati di reati gravi come collaborazione politica, minacce, lesioni, incauto acquisto, evasione, spionaggio, violenza privata e appropriazione di identità. Nonostante la precisione delle imputazioni e delle prove prodotte, in molti casi si affermò che i procedimenti non rientravano nelle eccezioni previste dal decreto e gli imputati furono rapidamente amnistiati e scarcerati; tale circostanza si verificò anche nelle settimane successive come attestano tre ulteriori sentenze firmate da Rota.

Tale modo di procedere non sfuggì alla Procura generale di Venezia che chiese alla Corte di Udine che le venissero fornite indicazioni precise sul numero degli imputati e dei condannati che rientravano nei parametri stabiliti dal decreto di amnistia<sup>1073</sup>; inoltre il 18 luglio 1946 il procuratore generale di Venezia scrisse che la Sezione Istruttoria della Corte veneziana lamentava che «i fascicoli processuali che le vengono rimessi per la declamatoria dell'amnistia» non erano completi; pregando i magistrati di non ripetere più queste evidenti imprecisioni scrisse che taluni procedimenti non presentavano nemmeno il capo d'imputazione con il riferimento all' «addebito mosso all'imputato»<sup>1074</sup>.

Rota presiedette inoltre 7 processi che si conclusero con il riconoscimento della colpevolezza degli imputati e portarono a comminare pene detentive; le sentenze redatte acclararono le responsabilità di 15 imputati, 5 di queste deliberarono sanzioni superiori ai 10 anni di reclusione<sup>1075</sup>.

---

<sup>1066</sup> Ivi, sentenza n. 79 contro Giorgio Ravalico e Tosca Voltolina.

<sup>1067</sup> Ivi, sentenza n. 77 contro Dante Custodazzi.

<sup>1068</sup> Ivi, sentenza n. 65 contro Giovanni Vidoni.

<sup>1069</sup> Ivi, sentenza n. 32 contro Giuseppe Scappatura.

<sup>1070</sup> Ivi, sentenza n. 48 contro Italo Pagavino.

<sup>1071</sup> Ivi, sentenza n. 37 contro Virgilio Molinari e Cesare Bernardi.

<sup>1072</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 131.

<sup>1073</sup> Ivi, n. 8173, 5 luglio 1946.

<sup>1074</sup> Ivi, n. 8753, 18 luglio 1946.

<sup>1075</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 123 contro Alfio Tambosso; sentenza n. 95 contro Giovan Battista Pettovello.

Va tenuto presente che gli imputati rinviati a giudizio in questa fase, anche per non aver trovato un varco nelle maglie pur larghe dell'amnistia, furono di norma accusati di reati gravissimi che comprendevano violenze, omicidi e saccheggi. Non sorprende che il giudizio fu spesso severo e rigoroso e che le sanzioni applicate prevedessero lunghe detenzioni. Le pene più severe comminate da Rota riguardarono il processo contro la banda "Ruggiero", una formazione che faceva base alla caserma "Piave" di Palmanova attiva nella bassa friulana nella repressione del movimento partigiano; i suoi componenti compirono violenze di ogni sorta, uccisioni, torture e sevizie, rastrellamenti, perquisizioni, arresti e saccheggi. Ernesto Ruggiero, il capitano comandante del reparto, Giacomo Rotigni, definito «uno dei più feroci seviziatori della banda [che] partecipava personalmente alle esecuzioni sommarie dei partigiani», Remigio Rebez, definito «il più feroce aguzzino della banda, la belva della caserma Piave», furono condannati alla pena di morte. Tra gli altri componenti della banda Alessandro Munaretto fu condannato a 20 anni, Giovanni Bianco a 18, Quinto Cragno e Giovanni Turrin a 16 anni ciascuno. Considerando che la sentenza fu redatta nell'ottobre del 1946, le sanzioni furono particolarmente severe (la pena di morte, ad esempio, non era comminata a Udine da diverso tempo), ma i crimini commessi erano tanto gravi e noti alla popolazione da giustificare un giudizio rigoroso. Rota non inflisse lunghe pene detentive ai soli componenti della banda "Ruggiero"; Enzo Ciani, accusato di aver condotto rappresaglie, di esercitare funzioni direttive nell'ufficio politico informativo della MDT e di minacce, furto e saccheggio, fu condannato a 19 anni<sup>1076</sup>. Lunghe pene furono decretate ai delatori, come nel caso di Giuseppe Ghinato condannato a 14 anni<sup>1077</sup>, e a quanti collaborarono alle dirette dipendenze dei tedeschi; sono i casi di Gabriele Piezzi, maresciallo della MDT agli ordini della Sipo/SD accusato di aver partecipato a rastrellamenti, perquisizioni, arresti e di aver usato violenze e sevizie che venne condannato a 13 anni e 6 mesi<sup>1078</sup>, e di Mario Rocca che prestava servizio per la polizia tedesca, «vestiva la divisa delle SS, stava agli ordini di un ufficiale prussiano», dava informazioni e partecipava a perquisizioni e arresti, condannato a 15 anni, più un anno per oltraggio alla Corte<sup>1079</sup>.

Le altre pene inferiori ai 10 anni di reclusione comminate da Rota riguardarono una condanna a 4 mesi per vilipendio alla Corte e una a 4 anni contro un milite accusato di delazione e di aver partecipato ad azioni contro i partigiani. Degna di nota è la sentenza contro Walter Bruno Pozzi, comandante di un battaglione della MDT accusato di aver preso parte a diverse azioni dirette a eliminare le forze partigiane, rastrellamenti e rappresaglie con arresti e torture; l'imputato fu condannato a 8 anni. Nella stessa sentenza venne condannato a 4 anni Vittorio Venchiarutti per delazione e per aver fornito informazioni ai tedeschi<sup>1080</sup>.

Complessivamente le pene detentive stabilite da Rota rappresentano un'entità tutt'altro che trascurabile nell'azione della Corte di Udine: compresero più di 140 anni di carcere e tre condanne a morte.

Nel 1947 non si registrarono variazioni significative nel vertice della Corte. La presidenza fu assunta senza soluzione di continuità da Pacifico Caputi, che la conservò sino all'esaurimento dei procedimenti. Sommando i processi preseduti nel 1947 ai 71 condotti nell'anno precedente, risulta che Caputi svolse la funzione di presidente per 93 volte nel corso di tutto il suo periodo di servizio. Tanto si apprende nonostante il registro delle sentenze riporti che nel 1947 si alternarono alla presidenza i magistrati Cariglia e Caputi; nell'elenco risultano infatti 12 udienze presiedute da Cariglia e 10 da Caputi. Ma i verbali dei dibattimenti riportano che Caputi assunse per tutti i 22 processi celebrati il ruolo di presidente, Cariglia quello di consigliere. Non si riscontra la presenza di altri magistrati che, dato il diminuito lavoro e l'imminente cessazione dell'istituzione, come stabilito dalle disposizioni di legge, furono trasferiti ad altre sedi.

---

<sup>1076</sup> Ivi, sentenza n. 97 contro Bruno Walter Pozzi.

<sup>1077</sup> Ivi, sentenza n. 83 contro Giuseppe Ghinato.

<sup>1078</sup> Ivi, sentenza n. 86 contro Gabriele Piezzi.

<sup>1079</sup> Ivi, sentenza n. 90 contro Mario Della Rocca e altri.

<sup>1080</sup> Ivi, sentenza n. 97 contro Bruno Walter Pozzi.

I presidenti della Sezione speciale della Corte d'Assise nel 1947 con riferimento all'esito dei dibattimenti.

N. sentenza	Data	Nome dell'imputato	Nome del presidente	Assoluzione (motivazione)	Pena (anni di reclusione)	Non doversi procedere
1	15/1/47	1) Bagnariol Bruno; 2) Bagnariol Mario; 3) Calderan Antonio; 4) Croce Giordano; 5) Portolan Francesco; 6) Putto Giuseppe; 7) Spessotto Luigi; 8) Trevisiol Natale; 9) Vendramini Mauro; 10) Paviotti Umberto; 11) Babuin Luigi	Caputi			1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) reato estinto per amnistia
2	22/1/47	1) Boer Augusto; 2) Boer Antonio; 3) Dotta Bruno; 4) Massa Leo; 5) Morreale Giacomo; 6) Pilotto Antonio; 7) Ripa Matteo; 8) Savoia Antonio; 9) Felet Ruggero; 10) Sussa Umberto; 11) Paolini Attilio; 12) Matera Arcangelo; 13) Cilento Dino; 14) Dell'Anese Bruno; 15) Poli Loredana; 16) Finati Giuseppe; 17) Accardo Gaspare	Caputi	2) per insufficienza di prove; 4) non aver commesso il fatto; 6) per ricettazione; 7) per estorsione; 9) per ricettazione; 10) per estorsione; 12) per ricettazione; 16) per estorsione; 17) insufficienza di prove; 5) il fatto non costituisce reato [truffa] e per insufficienza di prove; 15) insufficienza di prove	2) 5 anni; 4) 30 anni; 6) 5 anni; 13) 9 anni; 10) 3 anni, 2.000 lire di multa	1) 11) 10) 8) 7) 5) 3) 16) 17) reato estinto per amnistia [collaborazionismo]; 1) 2) 11) reato estinto per amnistia [evasione]; 14) incapacità di intendere e volere
3	29/1/46	Del Favero Italo Giovanni	Caputi	il fatto non costituisce reato; non aver commesso il fatto		
4	29/1/46	Campano Mario	Caputi	insufficienza di prove	14 anni	
5	30/1/47	Persello Primo Giuseppe	Caputi		20 anni	
6	10/2/47	Moro Giacomo Francesco	Caputi	il fatto non costituisce reato		
7	10/2/47	Di Centa Fulgezio	Caputi		5 anni	reato estinto per amnistia
8	11/2/47	Trani Luciano	Caputi	insufficienza di prove; non aver commesso il fatto	20 anni	
9	18/2/47	Basso De Marco Luigi	Caputi		10 anni	
10 ordinanza	26/2/47	1) Biasi Natale; 2) Cadin Vasco; 3) Cattaruzza Guido; 4) Del Fre Nello; 5) Lavarini Mario; 6) Lovadina Valentino; 7) Monisso Luigi; 8) Rapogna Pietro; 9) Spago Alfredo; 10) Vaccari Mario; 11) Turrin Angelo; 12) Marcat Marcello; 13) Di Stefano Vittorio; 14) Spartà; Giuseppe	Caputi			reato estinto per amnistia
11	4/3/47	1) De Torres Alessio detto "Sergio"; 2) Gerardi Ampelio; 3) Gerardi Enrico; 4) Gerardi Vittorio; 5) Gregoris Giobatta; 6) Leschiutta Angelo; 7) Meneghini Renato; 8) Piccoli Antonio; 9) Venturi; Amedeo	Caputi		1) 12 anni; 6) 8 anni; 7) 4 anni e 5 mesi	2) 3) 4) 5) 8) 9) reato estinto per amnistia
12	11/3/47	Piccoli Duccio	Caputi			reato estinto per

						amnistia
13	11/3/47	Spader Davide	Caputi			reato estinto per amnistia
14	11/3/47	Tonin Primo	Caputi	non aver commesso il fatto [omicidio], insufficienza di prove [altri delitti]		reato estinto per amnistia
15	12/3/47	Bonomi Arturo	Caputi			reato estinto per amnistia
16	24/3/47	1) Leschiutta Angelo; 2) De Torres Alessio detto "Sergio"	Caputi	2) per non aver commesso il fatto	1) 1 anno	reato estinto per amnistia
17	28/3/47	Ferro Matteo	Caputi		ergastolo	reato estinto per amnistia
18	29/3/47	Martedì Antimo	Caputi	il fatto non costituisce reato; non aver commesso il fatto		
19	29/4/47	Mignani Clinio	Caputi	per non aver commesso il fatto		reato estinto per amnistia
20	3/6/47	Patriarca Arnaldo	Caputi		24 anni	
21	16/6/47	1) Brondani Giobatta; 2) Gervasoni Michele; 3) Castellani Pietro	Caputi		1) 12 anni; 2) 7 anni 3 mesi; 3) 9 anni e 6 mesi	
22	11/12/47	Franzolini Antonio Angelo	Caputi	insufficienza di prove	13 anni e 10 mesi	

I dati riferiti al 1947 forniscono elementi interessanti per analizzare l'attività della Corte e restituiscono elementi sull'attività di Caputi nei 22 procedimenti conclusi nell'ultimo anno di attività. Molti dibattimenti registrarono la presenza di diversi imputati e ciò comportò un'ulteriore complessità perché spesso furono diverse le imputazioni riferite a ciascuna persona rinviata a giudizio; le sentenze presentano quindi un complesso di risultanze che si cercherà ora di sciogliere.

Le assoluzioni decretate da Caputi compaiono in 10 sentenze che fanno riferimento a 19 imputati; va rilevato che in talune circostanze gli imputati assolti per un'imputazione poterono essere condannati a una pena detentiva per un altro capo d'accusa presente nella rubrica. Ciò nonostante si rilevano 7 assoluzioni per insufficienza di prove, 12 perché l'imputato non aveva commesso il fatto, 4 perché il fatto non costituiva reato. L'applicazione dell'amnistia e la conseguente dichiarazione del non luogo a procedere riguardarono ancora un numero consistente di procedimenti: tale risultanza emerge in 12 sentenze, che comprendono 38 imputati.

In 12 sentenze comparirono invece condanne a pene detentive, riferite complessivamente a 19 imputati; 9 furono le condanne a pene superiori ai 10 anni di reclusione. Le più severe riguardarono Matteo Ferro, condannato all'ergastolo per omicidio (l'imputato era stato già condannato dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Torino con sentenza del 15 gennaio 1947 per il reato di «collaborazionismo qualificato da atti di sevizie e a scopo di lucro» commesso nella regione Ivrea come appartenente alla X Mas<sup>1081</sup>). Un'altra condanna riguardò Leo Massa che fu condannato a 30 anni di reclusione perché ritenuto colpevole di aver partecipato in molte località del pordenonese ad azioni di polizia, perquisizioni, arresti e per aver commesso violenze, furti, uccisioni, percosse a partigiani, fucilazioni e catture; da rilevare che il testo della sentenza contiene impressionanti descrizioni delle sevizie inflitte alle vittime<sup>1082</sup>. Anche in questo periodo Caputi firmò sentenze severe contro quanti avevano partecipato a rastrellamenti commettendo violenze: lo testimoniano i 14 anni di reclusione inflitti a Mario Campano, collaboratore del capitano Vetturini che compì sevizie su persone arrestate, anche in questa occasione ampiamente descritte<sup>1083</sup>. Si può citare inoltre il caso di Giuseppe Primo Persello, tenente della MDT che compì un'azione di polizia a

<sup>1081</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 17 contro Matteo Ferro.

<sup>1082</sup> Ivi, sentenza n. 2 contro Augusto Boer e altri.

<sup>1083</sup> Ivi, sentenza n. 4 contro Mario Campano.

Campeis di Caporiacco e commise nelle stessa circostanza un omicidio, condannato a 20 anni; lo stesso numero di anni fu stabilito per Luciano Trani, membro del RAT e riconosciuto colpevole di aver compiuto rastrellamenti e omicidi<sup>1084</sup>; 24 anni furono stabiliti per Arnaldo Patriarca, quale informatore e responsabile di rappresaglie e di un omicidio<sup>1085</sup>; Antonio Angelo Franzolini, che apparteneva all'ufficio politico investigativo della MDT, colpevole di aver svolto opera attiva nella lotta antipartigiana e di omicidio, fu condannato a 13 anni e 10 mesi di reclusione<sup>1086</sup>. Le pene inferiori ai 10 anni furono stabilite sulla base di disposizioni che prevedevano un numero maggiore di anni di reclusione e che furono poi ridotti in causa delle disposizioni del decreto di amnistia<sup>1087</sup>.

Nonostante il numero non elevato di processi, gli anni di carcere complessivamente comminati da Caputi nel 1947 furono più di duecento; a questi si aggiunse una pena all'ergastolo.

Presidenti e consiglieri nelle sentenze successive al DLL del 12 aprile 1946, n. 201 (1946-1947)

N. sentenza	Presidente	Consigliere
94/46	Giuseppe Rota	Amodio Eduardo
95/46	Rota	Amodio
96/46	Rota	Amodio
97/46	Rota	Amodio
98/46	Pacifico Caputi	Amodio
99/46	Rota	Amodio
100/46	Rota	Amodio
101/46	Rota	Amodio
102/46	Rota	Amodio
103/46	Rota	Amodio
104/46	Rota	Amodio
105/46	Rota	Amodio
106/46	Rota	Amodio
107/46	Rota	Amodio
108/46	Rota	Amodio
109/46	Rota	Amodio
110/46	Caputi	Amodio
111/46	Caputi	Amodio
112/46	Caputi	Amodio
113/46	Caputi	Amodio
114/46	Caputi	Amodio
115/46	Caputi	Amodio
116/46	Caputi	Amodio
117/46	Caputi	Amodio
118/46	Caputi	Amodio
119/46	Caputi	Amodio
120/46	Rota	Amodio
121/46	Rota	Amodio
122/46	Caputi	Tresca Ruggero
123/46	Caputi	Tresca
124/46	Rota	Cariglia Mario
125/46	Caputi	Cariglia
126/46	Caputi	Cariglia
127/46	Caputi	Cariglia
128/46	Caputi	Cariglia
129/46	Caputi	Cariglia
1/47	Caputi	Cariglia
2/47	Caputi	Cariglia
3/47	Caputi	Cariglia
4/47	Caputi	Cariglia
5/47	Caputi	Cariglia
6/47	Caputi	Cariglia

<sup>1084</sup> Ivi, sentenza n. 8 contro Luciano Trani.

<sup>1085</sup> Ivi, sentenza n. 20 contro Arnaldo Patriarca.

<sup>1086</sup> Ivi, sentenza n. 22 contro Antonio Angelo Franzolini.

<sup>1087</sup> Ivi, sentenza n. 22 contro Giobatta Brondani e altri.

7/47	Caputi	Cariglia
8/47	Caputi	Cariglia
9/47	Caputi	Cariglia
10/47	Caputi	Cariglia
11/47	Caputi	Cariglia
12/47	Caputi	Cariglia
13/47	Caputi	Cariglia
14/47	Caputi	Cariglia
15/47	Caputi	Cariglia
16/47	Caputi	Cariglia
17/47	Caputi	Cariglia
18/47	Caputi	Cariglia
19/47	Caputi	Cariglia
20/47	Caputi	Cariglia
21/47	Caputi	Cariglia
22/47	Caputi	Cariglia

### **CAPITOLO III** **Procedimenti e giudizio**

#### *Il ruolo della magistratura inquirente*

Dopo aver analizzato la struttura, l'organizzazione e il funzionamento della Corte friulana, verrà esaminato l'esercizio proprio dei magistrati cominciando dai ruoli e dell'attività del personale al quale fu affidata la fase inquirente e l'istruzione dei procedimenti.

La funzione peculiare e le competenze specifiche assunte dalla magistratura inquirente per il giudizio dei crimini di collaborazione assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del funzionamento delle strutture e dei meccanismi propri della giustizia in questa fase di transizione. All'ufficio del PM presso la CAS vanno ricondotti il metodo e il modo con i quali vennero recepite e vagliate le denunce, vennero gestiti gli accusati (detenuti, latitanti o a piede libero), furono svolte le indagini e acquisite le prove, vennero prese le decisioni se procedere o meno con l'azione penale e vennero formulati i reati con i quali gli imputati furono portati a giudizio.

L'istruzione dei procedimenti, la codifica dei reati e le modalità di rinvio a giudizio sono tra i primi aspetti analizzati poiché essi influirono oggettivamente nel modo con il quale gli imputati furono portati a giudizio e condizionarono quindi l'esito del procedimento. Una breve analisi di queste tematiche si pone l'obiettivo di comprendere le fasi costitutive e lo sviluppo del procedimento penale, le modalità con le quali fu condotta l'attività inquirente, il modo in cui il giudizio poté essere condizionato dalla presentazione dei fatti o dalla codificazione dei reati proposta dal PM cercando di rintracciare le linee caratteristiche e sottolineando gli atteggiamenti che, plasmati per mezzo delle riforme e dell'organizzazione del regime, permasero all'interno delle strutture della CAS.

#### *L'ufficio del pubblico ministero*

Come previsto dall'articolo 10 del DLL del 22 aprile 1945 n. 142, l'ufficio del PM presso la CAS di Udine fu istituito il 18 maggio 1945 con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia e dopo l'avvallo del GMA<sup>1088</sup>. Nel provvedimento di costituzione furono indicati il grado e numero d'ordine dei magistrati adibiti all'ufficio secondo la graduatoria del personale del 1942, l'ultima a disposizione della Corte friulana<sup>1089</sup>.

Il registro del personale e il carteggio relativo all'attività amministrativa attestano che l'organico dell'ufficio del PM comprendeva una decina di persone<sup>1090</sup>. Il ruolo di capo ufficio, per grado, anzianità di servizio e posizione in graduatoria, fu affidato a un magistrato di lungo corso: Tito Parlatore<sup>1091</sup>. Nella prassi Parlatore si occupò dei procedimenti relativi alla zona della Carnia; il magistrato era in servizio a Tolmezzo come sostituto procuratore generale con funzione di procuratore del re e gli fu affidata la direzione della Sezione della CAS istituita nel capoluogo carnico. A Udine fece funzioni di capo ufficio Giuseppe Paris che risulta qualificato come sostituto

---

<sup>1088</sup> La carica di procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia fu assunta da Pietro Segati, incaricato nel maggio 1945 su proposta del CLN e confermato dagli Alleati per i successivi due anni. Come fa osservare Focardi, Segati, nonostante non possedesse i requisiti professionali e tecnici per passare di grado, fu posto a capo della Procura anche se tra il 1936 e il 1938 era stato sostituto procuratore al Tribunale di Addis Abeba, al tempo della feroce repressione della primavera 1937, e nonostante avesse ricevuto delle raccomandazioni dal maresciallo Graziani per la sua carriera e avesse assunto una posizione attendista durante tutto il periodo della RSI. G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 115.

<sup>1089</sup> Tali dati saranno integrati con gli elementi ricavati dalle graduatorie del personale del 1943 e del 1948.

<sup>1090</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>1091</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Special Court of Assize», UDI/L/204, 18 maggio 1945.

procuratore del regno. Il registro del personale non riporta la data di assunzione dell'incarico né dei capi ufficio né dei sostituti che li affiancarono nell'attività inquirente; ciò nonostante si può ritenere che fu per tutti il 18 maggio 1945.

Nei primi mesi non si registrarono variazioni significative nell'organico; una progressiva riduzione degli addetti si riscontra a partire dal primo bimestre del 1946; da questo periodo infatti i magistrati vennero progressivamente destinati ad altri incarichi o prestarono servizio con orario ridotto<sup>1092</sup>.

Nel complesso l'organico è ricostruito nelle tabelle sotto riportate<sup>1093</sup> che, mantenendo la divisione fra il personale che ricoprì l'incarico di capo ufficio e quanti prestarono servizio come sostituti procuratori a Udine e nelle altre Sezioni, contengono diversi elementi circa il grado dei magistrati, l'età, l'anzianità di servizio e l'avanzamento di carriera al momento di costituzione della Corte:

#### Ufficio del PM presso la CAS di Udine

Nome	Data di nascita	Graduatoria del 1942: numero e pagina (fra parentesi i dati del 1943)	Ruolo nella CAS	Data di assunzione in carriera	Qualifica
Tito Parlatore	6/12/1897	n. 213; p. 93 (n. 967; p. 79)	Capo ufficio del PM	14/4/1941	Sostituto procuratore generale del regno
Giuseppe Paris	9/9/1900	n. 680; p. 218 (n. 601; p. 191)	Sostituto procuratore del regno	18/8/1931	Pretore

#### Sostituti procuratori nella sede di Udine

Nome	Data di nascita	Graduatoria del 1942: numero e pagina (fra parentesi i dati del 1943)	Ruolo nella CAS	Data di assunzione in carriera	Qualifica
Vittorio Achard	1/7/1903	n. 929; p. 231 (n. 855; p. 205)	Sostituto procuratore del regno	19/10/1935	Pretore
Feliciano Nimis	-	-	Sostituto procuratore del regno	-	Avvocato
Giovanni Raimondi	-	-	Sostituto procuratore del regno	-	Avvocato
Mario Bina	2/10/1900	n. 295; p. 196 (n. 202; p. 169)	Sostituto procuratore del regno	9/7/1931	Pretore
Giordano Boiti	6/7/1907	n. 973; p. 234 (n. 900; p. 207)	Sostituto procuratore del regno	19/10/1935	Pretore

#### Sostituti procuratori nella Sezione di Pordenone (sino al 31 agosto 1946)

Nome	Data di nascita	Graduatoria del 1942: numero e pagina (fra parentesi i dati del 1943)	Ruolo nella CAS	Data di assunzione in carriera	Qualifica
Eugenio Zumin	6/10/1910	n. 879; p. 429 (n. -; p. -)	Sostituto procuratore del regno	4/3/1933	Giudice
Giobatta	-	-	Sostituto procuratore	-	Avvocato

<sup>1092</sup> Nella relazione sull'attività svolta nel secondo bimestre del 1946 il capo ufficio del PM scrisse: «Questo ufficio del PM è attualmente costituito da tre magistrati, e un avvocato dato che il Dr. Boiti Giordano ha cessato di farne parte dal 3 aprile e il Dr. Rizzoli da oltre due mesi è applicato all'ufficio del PM presso la Sezione speciale della Corte d'Assise di Vicenza. La sezione di Pordenone è costituita da un magistrato e due avvocati, essendo stato, l'avv. Delle Vedove dispensato dall'incarico col 30 aprile scorso». Ivi, n. 192 «Relazione sull'attività degli Uffici del PM durante il 2° bimestre 1946», 6 maggio 1946. Progressivamente anche il capo ufficio del PM venne destinato ad altre funzioni. Dall'ottobre 1946 Paris, contemporaneamente alla direzione dell'ufficio, esercitò le funzioni di giudice istruttore presso il Tribunale. ACS, MGG, fasc. personali, 3° versamento, 68872, Certificato della Procura della Repubblica di Udine, 29 gennaio 1948.

<sup>1093</sup> Le tabelle sono state redatte mutuando informazioni e struttura degli schemi dell'organico presenti nel Registro del personale. ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

Marin			del regno		
Ciro Delle Vedove	-	-	Sostituto procuratore del regno	-	Avvocato
Giorgio Asquini	-	-	Sostituto procuratore del regno	-	Avvocato

Le tabelle evidenziano che i sostituti procuratori appartenevano a due categorie quantitativamente omogenee: i magistrati e gli avvocati. Secondo le disposizioni del DLL per l'istituzione delle CAS, l'ufficio del PM poteva essere composto non solo da rappresentanti dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma anche da «avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale»<sup>1094</sup>. La presenza degli avvocati proposti dal CLN, oltre a supplire alle carenze di organico dei tribunali in un periodo di intensa attività<sup>1095</sup>, doveva garantire un certo grado di aderenza alle linee promosse dal movimento di liberazione in materia di giustizia. Gli avvocati inoltre dovevano rappresentare un elemento di novità che aveva lo scopo di rimarcare la discontinuità degli organici giudiziari in una fase delicata e importante quale quella dell'attività inquirente. Progressivamente questa pretesa venne meno e l'influenza esercitata dal CLN si ridusse in favore degli ordini di categoria che controllarono e vigilarono sul reclutamento degli avvocati che svolgevano funzione di sostituto procuratore<sup>1096</sup>.

Nel primo periodo il CLN friulano non perse tempo. Nella seduta del 18 maggio 1945, tenuta lo stesso giorno della costituzione della CAS e dopo alcuni incontri preliminari nei quali era stato discusso il tema della giustizia<sup>1097</sup>, il CLN compilò un elenco con i nominativi dei legali da designare all'ufficio del PM; il verbale della seduta attesta:

Il Comitato, sentita la relazione dell'avvocato Zanfagnini, delegato della Commissione di Giustizia, sulla riorganizzazione dei servizi della Giustizia Politica, approva e designa, quali membri aggiunti dell'Ufficio del P.M. i signori:

- 1) avv. Pitassi Luciano di Udine
- 2) avv. Rosso Sandro di Pordenone
- 3) avv. Raimondi Giovanni
- 4) avv. Norello Arduino di Tolmezzo

il Comitato reputa opportuno di provvedere alla retribuzione di questi avvocati in misura da stabilirsi<sup>1098</sup>.

Se in primo luogo va osservato che i riferimenti alla retribuzione degli avvocati erano già stati stabiliti in diversi DLL, risulta che solo l'avvocato Raimondi entrò a far parte dell'organico dell'ufficio del PM. Nonostante la disposizione approvata dal CLN, probabilmente fu preferito l'avvocato Feliciano Nimis che, anche se non incluso nella lista citata, aveva fatto parte con il

<sup>1094</sup> Art. 10, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>1095</sup> Gli organici di Tribunali e Procure, già carenti nel periodo precedente, si erano ulteriormente assottigliati durante la guerra. Se nel 1943 mancavano 381 magistrati, nei primi mesi del 1947 ne mancavano circa 1.000, il 20% del totale. G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 124.

<sup>1096</sup> L'articolo 7 del DLL del 12 aprile 46, n. 201 stabilisce: «Presso le Sezioni speciali di Corte di assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello. L'ufficio è unico se nella stessa sede sono istituite più Sezioni speciali. Dell'ufficio del pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di provata capacità, che non abbiano appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano svolto attività fascista, scelti fra quelli designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Gli avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono chiamati a far parte del Ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado quinto. L'avvocato che dopo avere accettato la designazione o si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto, senza giustificato motivo, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge professionale».

<sup>1097</sup> Nella seduta del 16 maggio 1945 il CLN provinciale discusse un promemoria sulla situazione della giustizia compilato dalla Commissione di giustizia. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 16 maggio 1945».

<sup>1098</sup> AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 18 maggio 1945».

procuratore Mario Bina della Commissione di Giustizia istituita dal CLN e si era adoperato nell'attività del TDP<sup>1099</sup>. Dinamiche simili si verificarono anche in occasione della nomina di Giorgio Asquini ad avvocato aggiunto da destinare alla Sezione della Corte di Pordenone. Il verbale della seduta del 6 luglio 1945 del CLN riporta:

In merito alla richiesta, pervenuta dalla Corte straordinaria d'Assise di Pordenone di un magistrato aggiunto a quel Pubblico Ministero, il C.L.N.P. delibera di invitare la Corte stessa a designare un avvocato del luogo inviando quindi il nominativo a questo Comitato che provvederà a fare la relativa richiesta all'ufficio Legale del Commissario Militare Alleato di Udine<sup>1100</sup>.

I profili degli avvocati che prestarono servizio nell'ufficio del PM sembrano fare riferimento a personalità attive, conosciute e radicate nel tessuto sociale; personalità che appartenevano a una generazione più anziana rispetto a quella di quanti avevano militato nella Resistenza e caratterizzata da un profilo moderato; anche per gli avvocati si attesta il ritorno sulla scena di personalità attive e note nel lungo periodo<sup>1101</sup>. L'avvocato Giobatta Marin era residente a San Vito al Tagliamento, dopo la liberazione era divenuto sindaco della sua cittadina e continuava a portare avanti l'attività professionale. Ciro Delle Vedove era membro del CLN di Cordenons e dirigente della Democrazia Cristiana. Giorgio Asquini apparteneva a una nota famiglia di Pordenone. Feliciano Nimis, di orientamento liberale e monarchico, fu una figura nota nel contesto locale e fu tra i fondatori del quotidiano «Il Messaggero Veneto».

Va infine considerato che molti avvocati non prestarono la loro collaborazione a pieno servizio e comunque parteciparono ai lavori dell'ufficio del PM per un periodo di tempo limitato<sup>1102</sup>. Di norma gli avvocati furono inclini ad accettare incarichi di pochi mesi per non interferire con la libera professione che, nella maggior parte dei casi, rappresentava un'attività meno esposta e più remunerativa<sup>1103</sup>.

La seconda categoria professionale che componeva l'ufficio del PM, i magistrati, per ovvi motivi doveva essere la più qualificata a svolgere il lavoro. I magistrati che vi fecero parte appartenevano a una generazione più giovane rispetto a quella dei presidenti della Corte, in un'età compresa fra i 35 e i 48 anni. Ma pochi di loro parteciparono durante il regime o nel corso della guerra a forme di dissenso, opposizione o resistenza senz'armi. Va infatti considerato che, per la caratterizzazione che le era stata progressivamente attribuita dal regime, la categoria dei magistrati era una delle più intimamente legate al fascismo<sup>1104</sup>; questo dato sollevava ovviamente perplessità e sospetti circa l'azione di cui doveva farsi promotrice nell'immediato dopoguerra. Nonostante la gran parte dei magistrati potesse vantare un'assunzione in carriera relativamente recente, molti fra quelli che avevano il grado per accedere alla funzione di capo ufficio del PM e di procuratore avevano iniziato la carriera quando le strutture del regime e il suo radicamento negli organi dello Stato erano ormai consolidati e quando la dipendenza della magistratura inquirente dal potere esecutivo si era fatta più stretta; va inoltre considerato che per compiere avanzamenti di carriera e per giungere a determinate posizioni, molti magistrati dovevano aver necessariamente avvallato e

---

<sup>1099</sup> ASUD, CAS, D.c. 1, fasc. istruttori, fasc. 8, 24, 60, 88, 182.

<sup>1100</sup> AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta del 6 luglio 1945».

<sup>1101</sup> F. Tacchi, *Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione*, in G. Focardi, C. Nubola (a cura di), *Nei Tribunali*, cit., p. 56.

<sup>1101</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>1102</sup> Nella Sezione di Pordenone gli avvocati Delle Vedove, in servizio sino al 30 aprile 1946, e Marin prestavano servizio per metà giornata a causa delle loro attività lavorative. ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 192 «Relazione sull'attività degli Uffici del PM durante il 2° bimestre 1946», 6 maggio 1946.

<sup>1103</sup> Per molti era infatti più conveniente assumere le difese degli imputati rispetto al ruolo scarsamente remunerato dell'accusatore. G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 124.

<sup>1104</sup> Come afferma Focardi, la progressiva politicizzazione dei magistrati «nella dittatura si declina con la parola fascistizzazione». Ivi, p. 95.

dato il loro appoggio, almeno sul piano formale, al fascismo<sup>1105</sup>. A questo va aggiunto che alla liberazione non era seguita un'azione epurativa rigorosa nei confronti della magistratura maggiormente compromessa con il regime<sup>1106</sup>. Inoltre nel contesto friulano la particolare condizione della regione nel lungo periodo di occupazione aveva fatto in modo che compromissioni e ambiguità si registrassero da parte della magistratura anche nel rapporto con l'occupante<sup>1107</sup>; tutti i magistrati che fecero parte dell'ufficio del PM avevano mantenuto le proprie funzioni durante l'occupazione tedesca prestando servizio nei diversi capoluoghi della regione.

Se ogni posizione va valutata singolarmente e se l'attività di ogni magistrato merita un'analisi rigorosa e approfondita, va comunque rilevato che, anche nei confronti dei magistrati che non avevano tenuto una condotta marcatamente filo-fascista o filo-tedesca, si evidenziano presenze, funzioni e ruoli rivestiti nel corso della guerra che fanno risaltare evidenti continuità e contiguità con il regime<sup>1108</sup>.

Si prenda a titolo di esempio il caso di Tito Parlatore, la figura designata da subito a guidare l'ufficio del PM. Parlatore era nato il 6 dicembre 1897 a Bitti (Nuoro) ed era entrato in magistratura dall'aprile 1921; cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, ufficiale dell'Ordine di sant'Agata<sup>1109</sup>, insignito della Croce al merito di guerra e della medaglia della «Campagna Nazionale della guerra Italo-austriaca», nel novembre 1942 era stato promosso sostituto procuratore generale con funzioni di procuratore del re a Tolmezzo<sup>1110</sup>, luogo dove rimase sino all'8 settembre 1943. Parlatore era poi divenuto procuratore di Stato della RSI durante l'occupazione tedesca, dopo la liberazione era stato nuovamente procuratore del regno e infine procuratore della Repubblica rivestendo gli incarichi sempre nella stessa sede. Ciò nonostante va considerato che la stessa continuità istituzionale che si lamentava come elemento moralmente ostante ad assicurare la limpida azione dell'ufficio del PM poteva rappresentare indubbi vantaggi in fase istruttoria sul lato pratico; Parlatore aprì infatti diversi fascicoli su episodi nei quali erano implicati partigiani e collaborazionisti acquisendo prove, testimonianze e documenti già nel corso della guerra e tali elementi furono preziosi per ricostruire nel dettaglio i fatti e per portare a giudizio i responsabili di crimini gravi; ciò detto rimane il fatto che la raccolta di prove e testimonianze avesse nelle diverse fasi finalità ben distinte<sup>1111</sup>. Come testimonia questo breve cenno all'attività di Parlatore ci si trova di fronte a una realtà molto sfaccettata nella quale i contorni appaiono sfumati e nella quale risulta difficile dare un giudizio univoco<sup>1112</sup>.

---

<sup>1105</sup> Le leggi di ordinamento giudiziario varate dal fascismo rafforzarono progressivamente la sottomissione della magistratura ordinaria al regime; nel RD del 30 gennaio 1941, n. 12 si giunse a considerare l'iscrizione al PNF come requisito imprescindibile per l'ammissione alle funzioni giudiziarie e la militanza nelle strutture del partito divenne un titolo preferenziale in sede di promozione. Artt. 8, 124 e 146, RD del 30 gennaio 1941, n. 12.

<sup>1106</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, cit., p. 225.

<sup>1107</sup> F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, cit., p. 5.

<sup>1108</sup> Tra i casi esaminati non si sono riscontrati magistrati che lasciarono la magistratura dopo aver concluso l'esperienza della Sezione speciale della Corte d'Assise. Va considerato che in molte regioni d'Italia vi furono magistrati che, nonostante non avessero ancora raggiunto i limiti di età per il congedo, lasciarono la toga per ragioni personali, di ordine economico o per il manifestarsi di un progressivo ritorno a un rigido impianto gerarchico. G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., pp. 110-132.

<sup>1109</sup> Tale onorificenza gli fu conferita dal Governo della Repubblica di San Marino.

<sup>1110</sup> Parlatore si trovava al numero 967 della sezione «Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte d'Appello» della graduatoria del personale del 1943. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 79.

<sup>1111</sup> Si prenda a titolo di esempio la documentazione acquisita nel procedimento contro Luigi Colusso, accusato delle sevizie al partigiano Renato Del Din. F. Verardo, *Giovani combattenti per la libertà. Renato Del Din, Giancarlo Marzona, Federico Taccoli*, Gaspari, Udine 2013.

<sup>1112</sup> Nel 1948 Parlatore si trovava al numero 442 della graduatoria del personale; come sostituto procuratore generale aveva spostato la residenza a Roma. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 42.

La figura più significativa dell'ufficio del PM della CAS friulana fu Giuseppe Paris, il sostituto procuratore in servizio a Udine che tenne le fila dell'ufficio nel capoluogo<sup>1113</sup>. Paris era nato a Modugno (Bari) il 9 settembre 1900 e aveva preso parte alla Grande guerra nel marzo 1918, ancora diciassettenne. Iscritto al PNF dal 1° novembre 1925, nell'aprile dell'anno successivo si era iscritto al GUF e aveva fondata il sottogruppo di Modugno-Bitetto divenendone segretario politico sino all'anno successivo; nel 1928 aveva fatto parte del direttorio del fascio d'iscrizione<sup>1114</sup>.

Laureatosi in giurisprudenza nel luglio del 1927 con il massimo dei voti, nello stesso anno Paris era stato nominato vice pretore onorario presso la Pretura unificata di Bari. Nel 1928 era stato incaricato della reggenza temporanea della Pretura di Montorio al Vomano<sup>1115</sup>. Una coeva nota informativa lo descrive come un lavoratore indefesso e ambizioso:

Nato da modesta famiglia, egli deve tutto a sé stesso e alla sua tenacia negli studi. Il suo grande desiderio è quello di elevarsi, e perciò adempie con scrupolo ai suoi doveri senza curare i disagi nei quali versa e le privazioni che s'impone<sup>1116</sup>.

Nei primi anni Trenta Paris venne destinato alla Pretura di Audissina e qui si guadagnò la stima della popolazione locale. Il magistrato conosceva bene la lingua francese e discretamente quella tedesca e fu considerato con favore anche dai propri superiori che nel rapporto per l'anno 1933 scrissero:

[...] è giovane di carattere austero, assai laborioso, fattivo, dotato di buona cultura giuridica, e amante dello studio delle discipline giuridiche. Nelle sentenze è obiettivo, chiaro e conciso<sup>1117</sup>.

Nel 1935 Paris fu fatto cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e l'anno successivo fu promosso pretore e destinato al capoluogo friulano<sup>1118</sup>. In questi anni continuò a lavorare alacramente. Nel 1939, conservando il servizio a Udine, venne distaccato per un paio di giorni a settimana alla Pretura di San Daniele e successivamente a quella di Gemona<sup>1119</sup>.

In questi mesi Paris chiese di essere trasferito a Bologna o, in alternativa, alla Pretura di Genova-Pontedecimo a causa di una «nevralgia sottocipitale» che perdurava nonostante le lunghe e costose cure lunghe alle quali si era sottoposto<sup>1120</sup>. La richiesta non venne accolta e restò in servizio a Udine presso la sezione civile della Pretura rivestendo anche le funzioni di giudice tutelare. Nel 1940 fu richiamato alle armi per quattro mesi, ma la sua attività fu comunque significativa:

Dotato di ottima cultura generale e giuridica, di vivo ingegno e di pronto intuito, ha dato prova di ben sapere assolvere il suo compito tanto nel ramo civile, quanto nel ramo penale. Nelle sue sentenze e negli altri lavori giuridici si notano precisione di concetto e chiarezza di espressione. È di grande rendimento per l'ufficio<sup>1121</sup>.

---

<sup>1113</sup> Come attesta un certificato redatto dalla Procura di Udine, Paris esercitò le funzioni di capo ufficio del PM presso la CAS di Udine dal maggio 1945 al dicembre 1947. Dall'ottobre 1946, contemporaneamente a questo incarico, esercitò le funzioni di giudice istruttore presso il Tribunale. ACS, MGG, fasc. personali, 3° versamento, 68872, Certificato, 29 gennaio 1948.

<sup>1114</sup> ACS, MGG, fasc. personali, 3° versamento, 68872, Certificato, 1° dicembre 1930; Certificato, 3 dicembre 1930.

<sup>1115</sup> Una coeva nota informativa così lo descrive: «[...] superate le prime incertezze, si è comportato in modo veramente soddisfacente, non solo per condotta ottima sotto tutti i riguardi, ma anche per capacità, diligenza, attaccamento all'ufficio e ammirevole operosità. Ha istruiti con molta cura anche dei processi importanti, e nelle sentenze ha dimostrato di avere buona cultura giuridica e giusti criteri nella valutazione dei fatti». ACS, MGG, fasc. personali, 3° versamento, 68872, Concorso a 75 posti di uditore di Pretura - dott. Giuseppe Paris, 30 dicembre 1930.

<sup>1116</sup> Ivi, Informazioni sul conto del signor Giuseppe Paris Vice Pretore di Bari, 23 maggio 1928.

<sup>1117</sup> Ivi, Rapporto informativo per l'anno 1933.

<sup>1118</sup> Ivi, Stato matricolare.

<sup>1119</sup> In questo periodo venne definito un «magistrato esemplare» per laboriosità e intelligenza. Ivi, Rapporto informativo per l'anno 1939.

<sup>1120</sup> Ivi, Lettera di Paris al ministro di Grazia e Giustizia, 16 novembre 1939.

<sup>1121</sup> Ivi, Rapporto informativo per l'anno 1940.

In questo periodo fece parte della Commissione finanza per gli affari giuridici e ricevette un encomio dal ministro dell'Educazione nazionale per «aver applicata opera attiva e intelligente quale membro del Consiglio di Disciplina per i maestri elementari». Ebbe fama di avere «carattere serio e dignitoso» e fu «molto apprezzato nell'ambiente forense e nel pubblico»; dotato di attitudine alle funzioni direttive era noto per tenere «ottima condotta morale e politica»<sup>1122</sup>.

Durante l'occupazione rimase in servizio nella Pretura unificata di Udine; nel febbraio 1944 fu arrestato dai tedeschi con il primo pretore dirigente, il dottor Emilio Aloisi<sup>1123</sup>. Paris venne rilasciato dalla «polizia germanica» il 1° marzo 1944 e riprese le sue funzioni; alla magistratura non venne comunicato il motivo del fermo né alcun addebito mosso al magistrato<sup>1124</sup>.

Al momento della costituzione della CAS Paris era nuovamente in servizio come pretore a Udine; secondo la graduatoria del 1943 si trovava al numero 601 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari»<sup>1125</sup>. Al suo lavoro si deve la gestione generale dell'attività dell'ufficio del PM, la conduzione delle indagini e l'istruzione dei procedimenti. Paris inoltre fu il magistrato che monitorò costantemente l'attività svolta compilando tutte le relazioni inviate agli Alleati, alla Corte d'Appello di Venezia e al ministero di Grazia e Giustizia. Tenne anche i contatti con le diverse istituzioni civili, giudiziarie e militari sul territorio<sup>1126</sup>. Nel periodo in cui fu a capo dell'ufficio del PM non redasse altri lavori giudiziari a eccezione di due ricorsi per Cassazione e di alcune sentenze come giudice istruttore a partire dall'ottobre 1946<sup>1127</sup>.

Nel gennaio 1947 Paris fece istanza per essere destinato al Tribunale di Udine con funzione di giudice<sup>1128</sup>. La lettera del primo presidente della Corte d'Appello di Venezia al ministro guardasigilli del 14 gennaio 1947 lo descrive come un «[...] Magistrato colto, integro, laborioso e capace, dà pieno affidamento anche per le funzioni di giudice cui aspira». Ancora il 30 dicembre 1947 l'avvocato Tessitori, deputato alla costituente, scrisse al ministro di Grazia e Giustizia comunicando che Paris avrebbe desiderato essere assegnato in modo definitivo al Tribunale di Udine «al posto di un altro magistrato che sembra presti servizio altrove»<sup>1129</sup>. Ma non se ne fece nulla. Paris morì poco dopo la conclusione dei lavori della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine, il 22 febbraio 1948<sup>1130</sup>; in quel momento si trovava al numero 543 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari»<sup>1131</sup> e aveva da poche settimane formulato la domanda per partecipare al concorso per consiglieri di Corte d'Appello bandito alla fine del dicembre 1947.

Al pari di Giuseppe Paris molti membri dell'ufficio del PM avevano già prestato servizio nel capoluogo friulano prima di venir destinati alla CAS e avevano continuato a lavorare nel periodo di

---

<sup>1122</sup> Ivi.

<sup>1123</sup> I magistrati, nonostante il fermo, furono trattati con il «massimo riguardo» e, dopo alcune indagini di polizia, il sospetto di «favoreggiamento di banditi» si sarebbe rilevato infondato. A. Grilli, *Tra fronda e collaborazione. Magistrati nell'Italia occupata (1943-1945)*, Aracne, Conterano (Rm) 2017, p. 107.

<sup>1124</sup> In occasione del concorso per consiglieri di Corte d'Appello bandito alla fine del dicembre 1947 Paris lamentò che a causa di questa carcerazione «delle successive persecuzioni, degli allarmi e bombardamenti aerei nella zona di Udine e dintorni» non poté «svolgere una normale attività giudiziaria». ACS, MGG, fasc. personali, 3° versamento, 68872, Lettera del procuratore generale della Corte d'Appello di Trieste al ministro di Grazia e Giustizia, 3 aprile 1944; Lettera di Paris al ministro di Grazia e Giustizia, 2 febbraio 1948.

<sup>1125</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 191.

<sup>1126</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. corrispondenza 1945; corrispondenza 1946.

<sup>1127</sup> ACS, MGG, fasc. personali, 3° versamento, 68872, Certificato della Procura della Repubblica di Udine, 2 febbraio 1948; Certificato della Procura della Repubblica di Udine, 2 febbraio 1948; Certificato del Tribunale civile e penale di Udine, 2 febbraio 1948.

<sup>1128</sup> Ivi, Lettera di Paris al ministro di Grazia e Giustizia, 7 gennaio 1947.

<sup>1129</sup> Ivi, Lettera del primo presidente della Corte d'Appello di Venezia al ministro guardasigilli, 14 gennaio 1947; Lettera di Tessitori al ministro di Grazia e Giustizia, 30 dicembre 1947.

<sup>1130</sup> Ivi, Certificato del Comune di Udine, 2 marzo 1948.

<sup>1131</sup> Nel 1948 Parisi si trovava al numero 543 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari». Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 148.

occupazione. La maggior parte era entrata in magistratura negli anni Trenta e molti avevano avuto una formazione e una carriera simili.

Indicativi sono i dati relativi a uno dei membri più giovani dell'ufficio, Giordano Boiti. Nato a Trieste il 6 luglio 1907, Boiti entrò in magistratura nel 1935 come uditore di Pretura. Destinato alla Pretura di Firenze, l'anno successivo fu trasferito ad Arigliano e successivamente ad Albona. Nel 1941 fu promosso pretore. Iscritto al PNF, Boiti fu nominato cavaliere della Corona d'Italia nel 1941; durante la guerra prestò servizio in Friuli<sup>1132</sup>. Al momento dell'impiego nella CAS si trovava al numero 900 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale del 1943<sup>1133</sup>. Dopo l'esperienza della CAS, Boiti rimase in servizio come pretore in soprannumero nel capoluogo friulano<sup>1134</sup>.

Un altro componente dell'ufficio del PM fu Mario Bina. Nato a Zara il 2 ottobre 1900 ed entrato in magistratura nel luglio 1931, nell'ottobre 1936 era stato promosso al grado di pretore. Bina era cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e durante l'occupazione fu pretore a Udine; nel 1943 si trovava al numero 202 della sezione «Pretori aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale<sup>1135</sup>.

Il più giovane dei componenti dell'ufficio, in servizio presso la Sezione di Pordenone, fu Eugenio Zumin. Nato a Trieste il 6 ottobre 1910, entrò in magistratura nel marzo 1933. Nel 1938 fu promosso al grado di giudice e inviato al Tribunale di Pordenone. Nel periodo di occupazione fu in servizio come procuratore di Stato facente funzioni nella sede di Pordenone<sup>1136</sup>.

Più complessa è la biografia di un altro magistrato attivo nell'ufficio del PM: Vittorio Achard. Nato il 1° luglio 1903, Achard entrò in magistratura nel 1935; inviato prima a Roma e successivamente a Firenze, nel 1938 fu destinato alla Pretura di Oderzo<sup>1137</sup>. Iscritto al PNF «ininterrottamente dal 15 marzo 1921»<sup>1138</sup>, nel 1940 fu fatto cavaliere della Corona d'Italia<sup>1139</sup> e nel 1942 fu nominato pretore a Oderzo; alla fine dello stesso anno fu aperto un procedimento disciplinare a suo carico e il magistrato fu destinato a Canale d'Isonzo. Achard non prese servizio in quella località, ma venne destinato alla Pretura di Maniago<sup>1140</sup>. Nel gennaio 1944 fu arrestato dai tedeschi con l'accusa di attività ostile al Reich e fu processato il 29 gennaio 1944 dal Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica di Trieste risultando prosciolto dalle accuse<sup>1141</sup>. Dopo il processo, anche su pressione dei tedeschi, fu trasferito a Tarcento. Nell'agosto 1944 fu applicato alla Pretura unificata di Udine<sup>1142</sup> e dal 1° gennaio 1945 fu trasferito definitivamente alla Pretura di Tarcento<sup>1143</sup>. In questo periodo, il 5 gennaio 1945, fu arrestato a Udine da elementi dell'ufficio

---

<sup>1132</sup> Boiti giunse al grado di consigliere di Corte d'Appello e concluse la carriera come presidente del Tribunale di Tolmezzo. ASTS, Fondo Corte d'Appello, fasc. personale 1875 Giordano Boiti, Stato matricolare.

<sup>1133</sup> Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 207. Nel 1948 Boiti si trovava in servizio a Portogruaro come pretore ed era salito al numero 838 della graduatoria dei dipendenti. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 160.

<sup>1134</sup> Nel 1948 si trovava al numero 160 della graduatoria del personale. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 132.

<sup>1135</sup> Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 169.

<sup>1136</sup> Secondo i dati della graduatoria del personale del 1948 Zumin era al numero 434 della sezione «Giudici, Sostituti Procuratori della Repubblica e Aggiunti giudiziari». Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, cit., p. 77.

<sup>1137</sup> ASTS, Fondo Corte d'Appello, fasc. personale 1717 Vittorio Achard, Stato matricolare.

<sup>1138</sup> Ivi.

<sup>1139</sup> Ivi.

<sup>1140</sup> Nel 1943 Achard si trovava al numero 855 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943*, cit., p. 205.

<sup>1141</sup> ASTS, Fondo Corte d'Appello di Trieste, busta 18, Registri delle sentenze 1944, sentenza n. 2 contro Vittorio Achard.

<sup>1142</sup> ASTS, Fondo Procura generale, fasc. personale 42/A Vittorio Achard, n. 1346, 31 agosto 1944.

<sup>1143</sup> Ivi, Verbale di immissione in possesso, 5 gennaio 1945.

politico investigativo della X Mas perché sospettato di appartenere al CLN e fu quindi trasferito a Gorizia dove il reparto era acquarterato<sup>1144</sup>; qui venne detenuto e interrogato<sup>1145</sup>. Achard fu rilasciato il 23 gennaio per interessamento di Paul Messiner, il dirigente della sezione giustizia presso il Commissariato dell'OZAK, e riprese le sue funzioni a Tarcento. Nel marzo 1945 si rese irreperibile. Al momento della liberazione il CLN pensò ad Achard come a un magistrato sul quale fare affidamento per cominciare l'azione epurativa contro fascisti e collaborazionisti<sup>1146</sup>. Fu quindi molto impegnato nell'ufficio del PM della CAS friulana e venne citato in molte cronache dei processi celebrati<sup>1147</sup>. Tale aspetto trova conferma nel riconoscimento contenuto in una nota informativa presente nel suo fascicolo personale:

[...] sono da riconoscere nel dott. Achard doti di grande intelligenza, di equilibrio e di ottima cultura giuridica, che particolarmente rifulsero nel periodo in cui prestò servizio, dopo la liberazione e quale PM, presso la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine, ove sostenne l'accusa in processi gravissimi, dimostrando spiccata attitudine alla funzione<sup>1148</sup>.

Durante il servizio presso la CAS Achard fu impegnato politicamente e nel divulgare quanto stesse facendo la magistratura<sup>1149</sup>. In particolare fu attivo come esponente della Democrazia Cristiana per fare opera di propaganda per la Repubblica nella campagna elettorale per il referendum costituzionale; Achard si rilevò un intransigente antimonarchico e portò duri attacchi a Casa Savoia che comparvero anche nei quotidiani regionali<sup>1150</sup>.

Conclusa la prima fase di lavoro nella Corte di Udine riprese servizio a Tarcento; nel 1946 passò con il suo consenso alla Pretura di Tarcento<sup>1151</sup>.

Da questi esempi si comprende quanto il ruolo e le figure dei PM furono determinanti nel caratterizzare la fase istruttoria. È quindi opportuno approfondire brevemente le funzioni e le prerogative attribuite al PM dalla legislazione fascista e come queste vennero modificate nei testi normativi varati per il funzionamento delle CAS vagliando il modo in cui tali disposizioni furono applicate nel contesto specifico. Questi elementi fanno comprendere l'orientamento generale che soggiacque all'applicazione delle leggi in materia di punizione dei reati di collaborazionismo e forniscono elementi preziosi per un'analisi delle implicazioni e delle relazioni tra l'orientamento dei magistrati competenti sulla fase istruttoria e l'esito o l'accoglimento delle loro istanze e interpretazioni in fase dibattimentale.

Pur registrandosi alcune discontinuità, sul piano generale il ruolo del PM codificato dal regime rimase sostanzialmente inalterato durante il conflitto e nell'immediato dopoguerra; ciò fu

---

<sup>1144</sup> Ivi, Lettera del procuratore di Stato di Udine al procuratore di Stato di Trieste, n. 23, 8 gennaio 1945.

<sup>1145</sup> Ivi, «Rapporto del Pretore dr. Achard Vittorio circa il suo fermo avvenuto in Udine il 5 gennaio 1945», 20 febbraio 1945.

<sup>1146</sup> G. A. Colonnello, *Guerra di liberazione*, cit., pp. 410-411.

<sup>1147</sup> Si vedano a titolo di esempio: *Una spia alla sbarra*, in «Libertà», 7 giugno 1945; *Vent'anni a una spia*, in «Libertà», 22 giugno 1945; *Il vice segretario del fascio repubblicano di Pordenone condannato alla pena capitale*, in «Libertà», 13 luglio 1945; *Un processo singolare. Piena assoluzione di Marino Pace ex prefetto di Gorizia*, in «Libertà», 14 settembre 1945; *La repubblicetta di Pordenone davanti ai giudici*, in «Libertà», 19 dicembre 1945; *Loris Meretuzzo condannato a 11 anni di reclusione*, in «Libertà», 22 maggio 1946.

<sup>1148</sup> ASTS, Fondo Corte d'Appello, fasc. personale 1717 Vittorio Achard, «Scrutinio del dott. Vittorio Achard, pretore di Tarcento, per la promozione a magistrato di appello», 17 dicembre 1958.

<sup>1149</sup> Il 25 ottobre 1945 parlò al Collegio Bertoni; su invito del «Club degli 11» fu tenuta una conferenza intitolata: «Giudici senza toga». Nel giugno successivo tenne comizi sul tema delle frontiere e della libertà. *Conversazione Achard*, in «Libertà», 24 ottobre 1945; *Il triestino Pecoraio il prof. Caron e il dott. Achard parlano al "Puccini" sul tema: "Le nostre frontiere - la battaglia per la libertà"*, in «Libertà», 2 giugno 1946.

<sup>1150</sup> G. C. Bertuzzi, *Friuli 1946*, cit., pp. 80-81.

<sup>1151</sup> Nel 1948 Achard si trovava al numero 745 della sezione «Pretori e aggiunti giudiziari» della graduatoria del personale. Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948* cit., p. 156.

dovuto al fatto che non vennero varate riforme organiche e che la maggior parte del personale si era formato professionalmente durante il regime.

Queste dinamiche influenzarono notevolmente l'attività delle CAS<sup>1152</sup>. L'ordinamento attuato dal fascismo attribuì infatti al PM una forte dipendenza dal potere esecutivo e tale aspetto non venne riformato dopo la liberazione. Nel solco degli orientamenti presenti nel periodo precedente<sup>1153</sup>, questo processo cominciò nelle prime fasi della parabola fascista; solo dopo un anno dalla marcia su Roma, un decreto stabilì che il PM fosse «il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria [...] posto sotto la direzione del Ministro della giustizia»<sup>1154</sup>. Il ruolo del PM si rafforzò ulteriormente nelle successive disposizioni varate dal regime che ne organizzò gerarchicamente le strutture esercitando un controllo stringente; le attività attribuite ai PM, «sebbene fossero strumentali rispetto alle funzioni giurisdizionali svolte dalle autorità giudicanti», furono considerate di «natura essenzialmente amministrativa» poiché espressione dei compiti specifici del potere esecutivo come il «mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica», la repressione dei reati e la «tutela degli interessi dello Stato»<sup>1155</sup>.

Altri strascichi dell'ordinamento fascista nel campo dell'azione penale si rilevano nelle norme del CPP del 1930 che concesse un amplissimo spazio d'azione al PM, da questo momento dotato di funzioni istruttorie sostanzialmente equivalenti a quelle dell'organo giudicante istruttore. Un'evidente orientamento alla severità venne poi dato all'azione punitiva dello Stato secondo il principio della verità «reale» o «materiale»<sup>1156</sup>, pur stabilendo che l'attività dovesse rispettare il principio di legalità, al PM fu dato obbligo di esercitare l'azione penale secondo una discrezionalità esclusivamente tecnico-giuridica. In tal modo secondo Leone si giunse al monopolio dell'azione penale da parte del PM e a un'articolazione del processo in una fase istruttoria «ispirata al processo inquisitorio», da un giudizio «ispirato al sistema accusatorio: contraddittorio, oralità e pubblicità» e dal principio del libero convincimento del giudice nella scelta, acquisizione e valutazione critica delle prove<sup>1157</sup>.

Va inoltre rilevato che il PM poteva agire con ampio margine di manovra per acquisire il materiale probatorio e per condurre le istruzioni preliminari e sommarie. Per attuare la repressione dei reati e per perseguirne i colpevoli, faceva uso della Polizia giudiziaria che ricercava i colpevoli e assumeva tutte le informazioni e i materiali che potessero servire per l'applicazione della legge penale<sup>1158</sup>. Il PM aveva quindi mandato di svolgere l'istruzione preliminare e di stabilire se liberare l'imputato o procedere con l'azione penale. Inoltre, prima di emettere la citazione a giudizio o al giudizio direttissimo, aveva la possibilità di ordinare e di compiere gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione sommaria che reputava necessari. Se di fronte alla fase d'istruzione formale conservava la sua configurazione di parte, «sia pure con un posizione nettamente privilegiata rispetto alle altre

---

<sup>1152</sup> Per una trattazione completa si rimanda a A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista*, cit.

<sup>1153</sup> Neppi Modona ha evidenziato che questo processo può essere ricondotto a un orientamento generale risalente al periodo precedente all'unità, caratterizzato da elementi di continuità per tutto il corso del regime fascista. Tale orientamento prevedeva che il PM fosse posto alle dirette dipendenze del potere esecutivo e rispondesse direttamente al ministro di Grazia e Giustizia al quale era obbligato a ubbidire. G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo*, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 567s.

<sup>1154</sup> Art. 77 del *Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura*, adottato su iniziativa del ministro della giustizia Oviglio e contenuto nel RD del 30 dicembre 1923, n. 2786.

<sup>1155</sup> A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista*, cit., p. 9.

<sup>1156</sup> F. Siracusa, *Pubblico ministero (diritto processuale penale)*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1929, p. 980. Sul PM nel Codice di rito del 1930 si veda G. Sabatini, *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, Quartana, Torino 1948; G. Leone, *Considerazioni sull'archiviazione*, in Facoltà giuridica dell'Università di Roma, *Studi in memoria di Alfredo Rocco*, Giuffrè, Milano 1952, pp. 13 s.; F. Bricola, *Rapporti tra giudice istruttore e pubblico ministero*, in AA.VV., *Convegno nazionale di studio su i problemi della istruzione formale penale: Bologna, 9-10 giugno 1973*, Archiginnasio, Tip. Compositori, Bologna, 1977, 123; A. Gustapane, *Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana*, BUP, Bologna 2012, pp. 109 s.

<sup>1157</sup> G. Leone, *Manuale di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli 1982, pp. 10 s.

<sup>1158</sup> Art. 219, CPP del 1930.

parti per la sopravvalutazione della natura pubblica delle sue funzioni»<sup>1159</sup>, nel caso di istruzione sommaria poteva svolgere l'intera fase senza esser sottoposto ad alcun controllo dell'autorità giurisdizionale istruttoria<sup>1160</sup>.

In questo modo fu concesso al PM un ampio grado di discrezionalità nel procedere all'archiviazione<sup>1161</sup>, nello stabilire le modalità con le quali condurre le indagini e acquisire le prove e sollecitare la citazione a giudizio dell'imputato. Conclusa l'istruzione sommaria poteva infatti sollecitare la citazione a giudizio con una semplice richiesta nella quale non era previsto di indicare i motivi per i quali riteneva di aver acquisito prove sufficienti per sottoporre a giudizio l'imputato; a tale atto seguiva il decreto di citazione a giudizio senza alcun controllo preliminare di legittimità o di merito.

Il ruolo del PM assunse aspetti ancor più marcatamente politici con la riforma Grandi del 1941; le sue funzioni vennero sottoposte ancor di più alle direttive governative. Per garantire maggior controllo e penetrazione dell'esecutivo negli organi giudiziari furono rafforzate le competenze in materia penale, civile, amministrativa e nel controllo della Polizia giudiziaria. Con la riforma Grandi il PM acquisì nella fase istruttoria, caratterizzata dalla segretezza e dalla scrittura degli atti di indagine, poteri così ampi da poter produrre prove pienamente acquisibili in dibattimento<sup>1162</sup>. Inoltre ciascun ufficio del PM costituì un'entità unitaria e indivisibile, retta dal capo ufficio titolare di una superiorità di carattere «esclusivamente amministrativo, direttivo e disciplinare», nella quale la competenza funzionale era conferita a tutti i componenti<sup>1163</sup>.

Nell'azione esercitata dall'ufficio del PM all'interno dell'ordinamento delle CAS si riscontrano molti degli elementi sopra elencati. L'attività del PM vincolava i fatti vagliati in fase dibattimentale e i reati contestati a un'area delimitata e specifica. Al magistrato inquirente spettava il compito di vagliare la sussistenza delle accuse formulate nelle denunce per procedere alla citazione a giudizio per direttissima nel caso in cui le prove erano ritenute sufficienti o per decretare di procedere all'istruzione sommaria compiendo le indagini necessarie per approfondire i fatti<sup>1164</sup>. L'obiettivo di fondo rimaneva fare presto come dimostra la scelta di adottare la sola pratica dell'istruzione sommaria – prerogativa dei PM – a discapito dell'istruzione formale, una procedura più elaborata ma garante di più ampie tutele; lo scopo dell'azione giudiziaria messa in atto dopo la liberazione era procedere a una ricostruzione rapida dei crimini per procedere a un giudizio altrettanto rapido nei confronti dei collaboratori. Per fare questo si concesse ai PM un ampio margine di manovra e grande discrezionalità. L'articolo 14 del DLL del 22 aprile 1945, n. 142 riporta:

Per i reati di competenza delle Corti straordinarie di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 10. Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio

---

<sup>1159</sup> A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista*, cit., p. 34.

<sup>1160</sup> G. Marconi, A. Marongiu, *La procedura penale italiana: commento pratico al codice approvato con R. D. 19 ottobre 1930*, Vallardi, Milano 1931, p. 371.

<sup>1161</sup> L'articolo 74 del CPP stabiliva che il PM, o il procuratore del Re o il procuratore generale presso la Corte d'Appello, aveva la facoltà di procedere all'archiviazione previa comunicazione al proprio superiore gerarchico che poteva revocare la decisione «per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza» anche se non aveva presentato la «richiesta per l'istruzione formale o per il decreto di citazione a giudizio». In questo modo si modificò la disposizione del Codice precedente che prevedeva invece l'avvallo dell'autorità giudicante istruttoria. A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista*, cit., p. 19.

<sup>1162</sup> G. Sabatini, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Morano, Napoli 1933; E. Massari, *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Jovene, Napoli 1934; A. De Marsico, *Lezioni di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli 1938; E. Florian, *Diritto processuale penale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1939; R. A. Frosali, *Sistema del diritto processuale italiano*, C. Cya Firenze 1940.

<sup>1163</sup> A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista*, cit., p. 59.

<sup>1164</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 205.

direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale<sup>1165</sup>.

Già pochi mesi dopo la liberazione si registrarono ulteriori spinte a ridurre i tempi di istruzione con riferimenti alle modalità per trasmettere i procedimenti archiviati alle autorità civili o militari per gli eventuali provvedimenti di loro competenza<sup>1166</sup>. Anche questo dato testimonia il desiderio di fare presto, di snellire le procedure e dare risposta al problema dell'ingente numero di procedimenti pendenti, spesso caratterizzati da denunce poco consistenti e poche prove. Tali aspetti trovarono riscontro anche a livello normativo. Nel DLL del 5 ottobre 1945, n. 625 che istituiva le Sezioni speciali delle Corti d'Assise, si ribadì la riduzione dei termini per portare a compimento l'azione istruttoria.

Per i giudizi davanti le Sezioni speciali di Corte di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria e il giudizio sono ridotti alla metà<sup>1167</sup>.

Queste scelte comportarono spesso l'assunzione incompleta o superficiale delle prove, la ricostruzione parziale di episodi e circostanze, «al punto da determinare frequenti proscioglimenti istruttori»<sup>1168</sup>. Se i criteri adottati ebbero l'indubbio vantaggio di accorciare i tempi dei procedimenti, concessero ancor maggior discrezionalità al PM che derivava dalle modalità previste per portare un imputato a giudizio direttissimo, ma soprattutto per condurre l'istruzione sommaria dato che le disposizioni erano rimaste sostanzialmente le stesse codificate dal fascismo<sup>1169</sup>. Nell'istruzione sommaria si concedeva infatti al PM non solo gli stessi poteri coercitivi di competenza del giudice, ma di prescrivere tutto ciò che reputava necessario per assicurare il compimento degli atti ai quali procedeva<sup>1170</sup>.

In questo contesto poterono essere esercitate pressioni anche dai presidenti della Corte che cercarono di concludere i procedimenti e di redigere più sentenze possibili per compiere rapidamente avanzamenti di carriera; come accadeva anche nel periodo precedente, l'esigenza di rapidità influenzò «sia la ricerca e la raccolta delle prove per istruire i processi, sia la loro correttezza formale (visto che poi furono annullati/da rifare anche per vizi di forma)»<sup>1171</sup>.

Non vanno poi dimenticati gli aspetti che si possono ricondurre a forme di conformismo o all'applicazione di direttive provenienti per via gerarchica; il sistema che regolava l'attività della magistratura inquirente era stato sottoposto a riforme in questo senso. Nell'attività dei singoli uffici furono frequenti le ingerenze delle Procure generali che, con circolari, interventi e comunicazioni,

---

<sup>1165</sup> Art. 14, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>1166</sup> «Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7. Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse». Art. 9, DLL del 5 ottobre 1945, n. 625.

<sup>1167</sup> Art. 8, DLL del 5 ottobre 1945, n. 625.

<sup>1168</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 208.

<sup>1169</sup> La legislazione fascista prevedeva l'obbligo di procedere all'istruzione sommaria nel caso in cui l'imputato era stato sorpreso in flagranza di reato oppure aveva commesso il reato in stato di arresto o era detenuto o internato per misura di sicurezza non sussistendo i presupposti per procedere a giudizio direttissimo. Inoltre tale disposizione era prevista quando l'imputato, pur essendo già oggetto di istruzione formale, rendeva una confessione nell'interrogatorio e non apparivano necessari ulteriori atti di istruzione (in questo caso il giudice istruttore o il consigliere delegato della sezione istruttoria, trasmetteva gli atti al PM). Infine l'istruzione sommaria era prevista nel caso in cui appariva evidente la prova di reati puniti con pena detentiva temporanea o con pena minore. Art. 389, CPP.

<sup>1170</sup> Art. 392, CPP.

<sup>1171</sup> G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 125.

disciplinarono e indirizzarono l'attività di magistrati e avvocati in materia di conduzione delle indagini, archiviazione e concessione dei benefici dell'amnistia<sup>1172</sup>.

Anche per la presenza di queste dinamiche furono messi in atto provvedimenti per correggere la situazione e garantire una modalità esecutiva del procedimento più in linea con gli obiettivi e i metodi che avevano portato alla costituzione delle CAS. Nell'ambito della definizione dei termini con i quali procedere all'archiviazione venne posto in atto un parziale ripristino delle disposizioni contenute nel CPP del 1913. Nel DLL del 12 aprile 1946, n. 201 si fece riferimento specificatamente all'attività istruttoria normando il ruolo del giudice istruttore nella formulazione del decreto di proscioglimento:

Il pubblico ministero, qualora ritenga che non si debba procedere per manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore dà avviso del decreto all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse. Anche per i delitti di competenza del tribunale al procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, a giudizio direttissimo<sup>1173</sup>.

Nulla di sostanziale fu però modificato circa le modalità previste per la conduzione delle indagini. Va infine rilevato che con il trascorrere dei mesi le modifiche dell'ordinamento previsto per il funzionamento dalle CAS concessero ulteriori competenze ai PM; a partire dall'aprile 1946 furono destinati a occuparsi anche del coordinamento e della vigilanza sulle sanzioni contro i fascisti politicamente pericolosi. Nelle disposizioni del DLL del 12 aprile 1946, n. 201 si legge:

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente: L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciale di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denunce che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procurato del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno e i questori. La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi<sup>1174</sup>.

### *Attività inquirente e archiviazione*

Il quadro normativo definito a livello centrale e le spinte a procedere rapidamente al rinvio a giudizio di fascisti e collaborazionisti si applicarono sul piano pratico in un contesto complesso. L'ufficio del PM della CAS friulana dovette sopportare un carico di lavoro gravoso e la presenza di difficoltà contingenti. Senza contare gli oltre cento fascicoli trasmessi dalla Commissione di Giustizia dopo la costituzione della CAS, nei giorni successivi al 18 maggio 1945 affluirono moltissime denunce e informazioni raccolte dalla popolazione<sup>1175</sup>; questa ingente mole di documenti sommerse l'ufficio che si trovò a valutare se aprire centinaia di fascicoli e spiccare altrettanti mandati di cattura, rinvii a giudizio o disporre le archiviazioni valutando centinaia di

<sup>1172</sup> Nel caso della Corte friulana sono note le circolari del procuratore generale di Venezia Pietro Segati. A. Reberchegg, *La Corte straordinaria d'Assise di Venezia*, cit., p. 136.

<sup>1173</sup> Art. 9, DLL del 12 aprile 1946, n. 201.

<sup>1174</sup> Art. 14, DLL del 12 aprile 1946, n. 201.

<sup>1175</sup> Sin dai primi giorni di maggio la stampa, e in particolare «Libertà», diffusero l'invito a tutti i cittadini a presentare le denunce sui reati politici e comuni commessi durante il periodo di occupazione. *Il problema della epurazione*, in «Libertà», 4 maggio 1945; *Un invito della Commissione di Giustizia*, in «Libertà», 7 maggio 1945.

posizioni frequentemente con pochi elementi a disposizione<sup>1176</sup>. Secondo la relazione stilata da Paris, nel 1945 furono 1.983 le denunce pervenute all'ufficio del PM e molte di queste vennero formulate in «semplici appunti, brevissime annotazioni»<sup>1177</sup>.

Nelle prime settimane magistrati e avvocati lavorarono alacremente acquisendo documenti, prove e testimonianze e condussero gli interrogatori degli imputati e delle persone informate sui fatti. In taluni casi i procedimenti vennero portati a termine con rapidità, anche grazie al lavoro d'indagine svolto dalla Commissione di giustizia<sup>1178</sup>. I procedimenti istruiti a partire dalle settimane successive alla costituzione della CAS e aperti entro la fine dell'anno furono 1.424<sup>1179</sup>.

Il ritmo incalzante delle indagini e il caos provocato dall'accavallarsi di denunce, informative e segnalazioni fecero in modo che i procedimenti fossero aperti con estrema facilità, ma allo stesso comportarono l'affossamento altrettanto rapido di diverse denunce<sup>1180</sup>. In fase istruttoria l'ufficio del PM terminò con decreto 1.128 procedimenti e va rilevato che nessun procedimento fu concluso con una sentenza della Sezione Istruttoria: tale aspetto dimostra che nei primi mesi i membri dell'ufficio gestirono pienamente lo spazio di autonomia loro concesso. Va sottolineato che sul totale degli oltre millequattrocento procedimenti aperti oltre l'80 per cento furono archiviati; furono solo 208 quelli per i quali venne formulata la citazione in giudizio entro la fine del primo anno di attività della Corte. Pur a fronte dell'ingente numero di denunce di scarsa o nulla consistenza, poco attendibili o di limitata rilevanza sul piano penale, questo dato sembra suggerire una tendenza di fondo dell'ufficio del PM all'indulgenza verso molti reati e nei confronti di diverse forme di collaborazione ritenute meno gravi o secondarie.

Tale atteggiamento sembra caratterizzare l'attività dell'ufficio anche nel periodo successivo. Fra l'inizio e la metà del 1946 furono archiviati molti dei procedimenti rimasti in sospeso dai mesi precedenti e che riguardavano anche «richieste di proscioglimento in procedimenti di una certa importanza»<sup>1181</sup>. Nel 1946 furono sporte molte meno denunce rispetto all'anno precedente, ne pervennero complessivamente 219<sup>1182</sup>, tuttavia i procedimenti archiviati furono ancora 186<sup>1183</sup>. Per quanto concerne i processi esauriti in sede istruttoria furono archiviati complessivamente 784 procedimenti, ma va rilevato che a differenza di quanto era accaduto nel 1945, lo furono «a richiesta la Sezione Istruttoria». Altri 147 procedimenti furono archiviati per «sentenze di non doversi procedere». Pur a fronte di un numero minore di procedimenti e di una minore autonomia decisionale dell'ufficio del PM nel procedere all'archiviazione, questi dati sembrano suggerire che il processo di selezione dei casi da portare a giudizio fosse ancora molto rigoroso e la tendenza ad archiviare la maggioranza dei fascicoli istruiti fosse ormai una prassi consolidata. Nel 1947, a fronte di una riduzione marcata del lavoro, per i processi esauriti in fase istruttoria si registrarono 20

---

<sup>1176</sup> «Libertà» pubblicò diversi articoli sui procedimenti in corso allo scopo di raccogliere informazioni sugli imputati e sui crimini per far emergere episodi poco chiariti o ancora ignorati dai magistrati. Si chiese esplicitamente alla popolazione di aiutare i magistrati e agevolare le indagini. *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 26 giugno 1945; *Procedimento in corso*, in «Libertà», 29 giugno 1945; *Procedimenti in corso presso la Corte Straordinaria di Assise*, in «Libertà», 29 giugno 1945; *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 16 luglio 1945; *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 18 luglio 1945; *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 20 luglio 1945.

<sup>1177</sup> I dati del Registro delle denunce riportano cifre differenti; dal 20 maggio 1945, data della prima denuncia registrata, al 31 dicembre furono annotate 560 denunce. ASUD, CAS, busta D.a. 1, fasc. Registro delle denunce.

<sup>1178</sup> L'ufficio del PM emise la prima richiesta di rinvio a giudizio il 29 maggio 1945 e il 7 giugno la CAS tenne la prima udienza. ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>1179</sup> ASUD, CAS, busta D.b. 1-3, Registri generali dei procedimenti istruttori.

<sup>1180</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 411-412.

<sup>1181</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 192 «Relazione sull'attività degli Uffici del P.M. durante il 2° bimestre 1946», 6 maggio 1946.

<sup>1182</sup> Il Registro delle denunce relativo al 1946 riporta invece che gli esposti registrati furono 121; probabilmente nella relazione si fa riferimento al numero di persone complessivamente coinvolte nelle denunce stesse. Cfr. ASUD, CAS, busta D.a. 1, fasc. Registro delle denunce.

<sup>1183</sup> ASUD, CAS, busta D.b. 1-3, Registri generali dei procedimenti istruttori.

provvedimenti di archiviazione mentre 44 processi terminarono «per declamatoria di amnistia (essendo stati i processi trasmessi alla Sezione Istruttoria di Venezia)»<sup>1184</sup>.

Un ricorso così largo all'archiviazione si spiega guardando a fattori diversi. Innanzitutto la discrezione che poterono esercitare i membri dell'ufficio del PM nel condurre le indagini e nell'acquisire il materiale probatorio risulta un elemento determinante; ciò risulta particolarmente evidente nell'istruzione dei primi procedimenti, ma assume un'importanza basilare anche nel periodo successivo, quando l'archiviazione fu sottoposta in misura più estesa all'avvallo del procuratore generale. Non si possono escludere inoltre connivenze, convenienze o ragioni politiche e ambientali e volontà di tacitare o ridurre responsabilità; non va dimenticato che i magistrati si trovarono nella condizione di epuratori che al medesimo tempo avrebbero potuto essere sottoposti allo stesso processo di epurazione.

Oltre a sottintendere a ragioni di opportunità nelle quali un'eccessiva indulgenza appare strumentale, va tenuto conto che il ricorso massiccio all'archiviazione consentì di snellire notevolmente il lavoro che l'ufficio doveva portare a termine. A fronte di questi fattori vi erano le concrete difficoltà nel compiere le indagini con la scarsità di mezzi (materiali e talvolta giudiziari) a disposizione e la caoticità rappresentata dall'elevatissimo numero di denunce. Si può ritenere che la Corte di Udine non avesse molti mezzi economici e materiali a disposizione per svolgere le indagini in modo celere e approfondito. Tali dati emergono guardando alla situazione dei bilanci economici e delle forze di Polizia a disposizione; il 2 giugno 1945 la Questura di Udine comunicò alla presidenza della CAS che avrebbe messo a disposizione della stessa una squadra speciale composta da due poliziotti, un maresciallo e un agente, per compiere «tutte le indagini di polizia giudiziaria politica, che l'Autorità Giudiziaria riterrà di svolgere direttamente di propria iniziativa»<sup>1185</sup>; per far fronte a oltre millequattrocento denunce era certamente un organico insufficiente. Le stesse considerazioni possono essere estese per l'organico, soprattutto negli uffici di Tolmezzo e Pordenone<sup>1186</sup> nei quali il personale fu ridotto progressivamente sino alla soppressione delle Sezioni e al trasferimento di tutti gli incartamenti all'ufficio di Udine.

Molte archiviazioni furono attuate anche come soluzione all'ingente numero di detenuti incarcerati dopo la fine della guerra senza che contro di essi fossero formulate accuse circostanziate<sup>1187</sup>; tale condotta cercò di alleviare il problema tutt'altro che secondario del sovraffollamento delle carceri e delle condizioni di vita dei detenuti.

Non va poi dimenticato che i magistrati lavorarono anche con la pressione dell'opinione pubblica e della stampa locale che più volte attaccò con toni accesi la Corte e l'ufficio del PM per le misure di scarcerazione o di archiviazione adottate nei confronti di particolari imputati che furono ritenute ingiuste o arbitrarie<sup>1188</sup>. L'esposizione mediatica poteva però rivelarsi un'arma a doppio taglio nell'economia generale poiché se l'attenzione pubblica garantiva una maggiore severità nell'istruttoria quando l'imputato e i suoi crimini erano noti all'opinione pubblica, aveva effetti opposti se non sussistevano le stesse condizioni. In questo modo molti procedimenti vennero analizzati più o meno coscientemente, in modo superficiale e con trascuratezza formale.

---

<sup>1184</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, «Relazione sull'amministrazione della Giustizia - anno 1947», 16 gennaio 1948.

<sup>1185</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, n. 5433, 2 giugno 1945.

<sup>1186</sup> Ivi, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>1187</sup> Ivi.

<sup>1188</sup> Ivi. Si vedano inoltre i contributi apparsi sulla stampa locale. ANPI UD, busta 52, fasc. 449, *I giudici e l'epurazione*, in «L'accusatore», n. 2; busta 47, fasc. 526, *La legge sulla epurazione*, in «Dovere», n. 12; busta 52, fasc. 1924, *Epurazione*, in «Dovere», n. 1. In tema di giustizia del popolo, in «Libertà», 2 luglio 1945; *Un comunicato del C.L.N.P. a proposito della Giustizia*, in «Libertà», 11 luglio 1945.

## *Attività inquirente e codificazione dei reati*

A fronte degli elementi riportati sul ricorso all'archiviazione, vanno esaminate le dinamiche relative ai procedimenti che furono oggetto di indagini più approfondite e che portarono al rinvio a giudizio degli imputati per citazione direttissima o dopo che l'ufficio del PM ebbe compiuto l'istruzione sommaria.

La prassi con la quale fu svolta l'attività inquirente fu diversificata e dipese dal modo in cui furono vagliate le denunce, acquisite prove e testimonianze, ricostruiti i fatti e codificati i reati. Se il ritmo incalzante delle indagini e gli accavallamenti di segnalazioni e denunce – pur portando spesso gli imputati a giudizio in tempi rapidi – ebbero effetti non dissimili da quelli che condizionarono il ricorso all'archiviazione e condussero alla formulazione di procedimenti parziali e incompleti, l'attività inquirente fu orientata alla definizione dei reati di collaborazionismo secondo gli ambiti specifici previsti dalla normativa. Specie nel primo periodo l'ufficio del PM tracciò una propria organizzazione nell'ambito d'azione in cui agiva la CAS. Non sorprende pertanto che l'attività investigativa e la ricostruzione di fatti e circostanze andò sovente nella direzione di indicare quelli che si possono definire i limiti del discorso, le competenze e anche i limiti formali dell'azione di repressione dei reati di collaborazionismo.

Su questo solco si manifestarono ulteriori tendenze che dipesero dalla volontà dei magistrati di andare a fondo su alcune questioni e di tralasciarne altre e dagli atteggiamenti di severità o indulgenza, non sempre coerenti, verso alcune fattispecie di reati e nei confronti di alcune figure di imputati. Indagini che portarono a imputazioni lunghe e articolate si riscontrano nei procedimenti contro personaggi noti, informatori di tedeschi e fascisti che monitorarono o denunciarono l'attività dei partigiani e della popolazione, contro autori di rastrellamenti e azioni di polizia, vessazioni e truffe, violenze, uccisioni, torture, delazioni e sevizie; nel periodo successivo tali imputazioni si riscontrarono, anche in virtù del consistente materiale probatorio raccolto, nei processi ai vertici del fascismo locale, alle bande, alle strutture istituzionali (questura e prefettura), per episodi di stragi o rappresaglie.

Tale condotta non lasciò indifferente la stampa locale e l'opinione pubblica<sup>1189</sup>; secondo Jesu, benevolenza e talora «cecità» caratterizzarono l'azione dei magistrati nei confronti delle attività di collaborazione «di tono e portata maggiori che presentavano una spiccata analogia, pur nella diversità dei ruoli, con il tipo di collaborazione prestata dai magistrati al regime»<sup>1190</sup>; al contrario minor indulgenza fu recata dalla magistratura inquirente nei confronti degli imputati di «calibro minore, l'attività dei quali, per la maggiore brutalità e appariscenza, più si discostava dalla collaborazione della magistratura che, effettiva ma meno vistosa, ben si era nascosta dietro la “certezza” del diritto»<sup>1191</sup>.

Ci si trova talvolta di fronte alla tendenza a includere già dalle prime fasi dell'istruttoria tutti i fatti delittuosi nel solo reato di collaborazionismo<sup>1192</sup> (molto spesso nell'accezione politica), escludendo gli altri reati concorrenti. Questo processo riguardò i crimini commessi prima dell'8 settembre 1943<sup>1193</sup>, i reati comuni, ma soprattutto crimini come l'omicidio, le violenze, i furti, i saccheggi, e comportò che i singoli episodi venissero talvolta trascurati dalle indagini o ne venisse ridotta la portata.

Se tali dati vanno considerati nella prospettiva dei termini stabiliti dall'istruzione sommaria e dai limiti posti dalla legislazione, va considerato che i condizionamenti che ne derivarono furono determinanti nella ricostruzione fattuale e nell'orientare l'esito e lo spessore dei dibattimenti.

<sup>1189</sup> Si vedano a titolo di esempio le critiche formulate da «L'accusatore». ANPI UD, busta 52, fasc. 449, *I giudici e l'epurazione*, in «L'accusatore», n. 2.

<sup>1190</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 207.

<sup>1191</sup> Ivi, pp. 207-208.

<sup>1192</sup> Ivi, p. 209.

<sup>1193</sup> Si vedano i capi d'imputazione dei seguenti procedimenti: ASUD, CAS, busta E.d. 3, fasc. 78/45 «Marin Marco», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.d. 6, fasc. 142/46 «Vignuda Angelo e altri», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.d. 19, fasc. 52/46 «Tamburini Manlio», Decreto di citazione per il giudizio.

Frequenti furono anche le riduzioni o le omissioni di risultanze emerse solitamente nelle indagini che portano a imputazioni parziali o svuotate della reale gravità dei reati commessi e che, ovviamente, ebbero conseguenze terminanti in fase dibattimentale.

Infine a partire dalla seconda metà del 1946 la fase istruttoria fu condizionata dalle disposizioni del decreto di amnistia<sup>1194</sup>. Da questo momento i dati raccolti divennero funzionali a dimostrare l'esistenza delle circostanze ostative per la concessione del provvedimento di clemenza; i reati, pur gravi, che potevano essere amnistiati non vennero più indagati e approfonditi.

### *La progressiva codificazione del reato di collaborazionismo*

Nel solco delle leggi e delle disposizioni contenute nei DLL e sulla base delle principali tendenze manifestate dalla magistratura inquirente, la Corte friulana assunse progressivamente un indirizzo peculiare per definire e applicare il reato di collaborazionismo nelle accezioni politiche e militari. Ovviamente il modo con il quale gli imputati furono portati a giudizio e la maniera in cui furono formulate le accuse sono determinanti per comprendere lo sviluppo e l'esito del procedimento, le modalità con le quali fu condotta l'attività inquirente<sup>1195</sup> e l'orientamento generale nei confronti della legislazione contro i crimini fascisti e di collaborazionismo.

Nel primo periodo la CAS friulana modellò una codificazione del reato di collaborazionismo connotata da una severità assoluta che, non sempre coerente e circostanziata, portò a problemi in dibattimento, a ricorsi e non approfondì ruoli e responsabilità<sup>1196</sup>. Seguì una standardizzazione delle definizioni che si plasmò principalmente sugli articoli 51 e 58 del CPMG. L'attività inquirente si concentrò sull'arruolamento volontario, stabilendo che non bastasse da solo a far sussistere il reato di collaborazionismo, e sulle diverse forme di militanza. Le imputazioni e le indagini approfondirono il tema della RSI come governo illegale; evidenziarono che i partigiani rappresentavano le forze armate italiane e, peculiarità del caso friulano, posero in atto un'equiparazione tra i partigiani italiani e jugoslavi al fine di perseguire i reati compiuti sul confine orientale. Fu posta attenzione all'aspetto politico inquadrando in questa categoria molti dei reati di difficile definizione. Rilievo fu dato all'obbligatorietà dell'azione penale e alla presunzione di colpevolezza di prefetti, direttori di giornali, gerarchi e ufficiali superiori.

A partire dal 1946 si registrò un ridimensionamento della gravità del reato che spesso fu collegato a truffe, estorsioni, lesioni e omicidi. Se la questione dell'arruolamento perse centralità, venne posta attenzione ai dati personali e morali, con accenti paternalistici, specie per le donne. Si venne a una standardizzazione delle definizioni con formule generiche e comprensive, approfondite solo su specifiche circostanze. La codificazione dei reati assunse caratteristiche peculiari dopo l'amnistia Togliatti quando, a fronte di diffuse archiviazioni, si perseguirono con rigore soli i reati che non rientravano nell'amnistia (omicidio, saccheggio, sevizie particolarmente efferate, ecc.) approfondendo circostanze particolari (scopo di lucro, elevate funzioni, ecc.).

Guardando alle specifiche tipologie dei reati e agli articoli del CPMG e del Codice penale emerge che il numero di capi d'imputazione è molto superiore al quello degli imputati; in particolare dal 1946 il giudizio si fece più articolato, inquadrando episodi e circostanze diversi che

---

<sup>1194</sup> Nel bimestre luglio-agosto 1946 l'attività del PM si concentrò su «176 processi e cioè 102 inviati al giudizio del Giudice Istruttore di Udine per l'archiviazione, 18 rinviati a giudizio, 55 rinviati alla Sezione Istruttoria di Venezia per il provvedimento di amnistia». ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, «Relazione sul funzionamento degli Uffici del PM e segnalazioni delle più importanti procedure esaurite o pendenti nel bimestre luglio-agosto 1946», 6 settembre 1946.

<sup>1195</sup> La codificazione dei reati proposta dal PM vincolava i fatti vagliati in fase dibattimentale e i reati contestati a un'area delimitata e specifica. Al magistrato spettava infatti il compito di vagliare le accuse formulate nelle denunce per procedere alla citazione a giudizio per direttissima nel caso in cui le prove erano ritenute sufficienti o per decretare di procedere all'istruzione sommaria compiendo le indagini necessarie per approfondire i fatti. G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 205.

<sup>1196</sup> ASUD, CAS, b. E.d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», Decreto di citazione per il giudizio.

contemplavano reati di collaborazione e crimini legati a essa<sup>1197</sup>. Il riferimento più frequente fu fatto all'articolo 58 del CPMG (collaborazione politica) attestato in poco più del 69% dei casi; segue l'articolo 51 (collaborazione militare), pari al 14,9%; minore fu il richiamo agli articoli 51 e 58 del CPMG insieme, pari a poco meno del 10%; minoritari furono i cenni agli articoli 59 del CPMG (spionaggio militare), 2,1%, e all'articolo 54 del CPMG (intelligenza o corrispondenza col nemico), 1,7%; episodici appaiono gli altri riferimenti agli articoli 50, 66, 85 e 188 del CPMG.

Si evidenzia inoltre la presenza di imputazioni che richiamarono il Codice penale sulle circostanze aggravanti, le attenuanti, la continuazione del reato e che misero in relazione la collaborazione con i delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, ecc.; si trattò spesso di imputazioni autonome dalla collaborazione, ma che ne integravano la gravità<sup>1198</sup>.

Verranno ora approfondite le tematiche specifiche sulle circostanze temporali e legislative esposte.

### *La codificazione dei reati di collaborazionismo nei primi mesi*

Nei primi mesi di attività l'applicazione e la formulazione del reato di collaborazionismo furono caratterizzate dal rigore e dalla severità. La necessità di prendere le distanze dal passato e dare inizio a un nuovo corso era pressante; inoltre era essenziale accreditare le nuove istituzioni e, cavalcando l'onda del sentimento popolare diffuso, rendere evidente che l'azione giudiziaria avrebbe perseguito tutti i reati connessi all'aiuto al nemico, fossero più o meno gravi. Per questo venne data attenzione al carattere esemplare del procedimento giudiziario e anche agli aspetti formali e alla scrittura delle imputazioni; specie nel primo periodo, vennero sovente diffuse in estratto nel territorio o pubblicate dai giornali con i testi delle sentenze<sup>1199</sup>. In questo modo all'interno dei primi capi d'imputazione furono descritti i profili degli imputati e le conseguenze delle loro azioni per il movimento resistenziale, i singoli partigiani e la popolazione; si trattò spesso di descrizioni brevi che contenevano però cenni a catture, violenze, fucilazioni, detenzioni e deportazioni<sup>1200</sup>.

Le prime definizioni del reato di collaborazionismo collegate alle responsabilità degli imputati e declinate nella particolare articolazione del contesto friulano si trovano nei capi d'imputazione<sup>1201</sup>. Pur a fronte della severità di fondo e forse proprio a causa del desiderio di non concedere sconti in un periodo in cui appariva evidente quanto fosse grave aver cooperato con i nazifascisti, alcune imputazioni furono formulate in modo impreciso sia in riferimento ai termini

---

<sup>1197</sup> Nel 1945 i capi di imputazione furono 235 a fronte di 186 imputati, nel 1946 furono 310 a fronte di 239 imputati, nel 1947 furono 122 a fronte di 70 imputati.

<sup>1198</sup> Questo quadro si articola sulle singole vicende e sulle risultanze processuali, ma emergono riferimenti rilevanti ai delitti contro la persona (omicidio nelle varie accezioni), attestati in 56 capi d'imputazione, e 5 imputazioni per delitti contro la libertà morale. Seguono i delitti contro il patrimonio (furti, truffe, frodi, ecc.), attestati in 51 capi, i delitti contro la pubblica amministrazione, 14 capi, e i delitti contro la fede pubblica (falsità in atti, ecc.), 4 capi. Si attestano 5 accuse riferite agli articoli del Codice Zanadelli del 1889 per reati fascisti<sup>1198</sup>. Inoltre 4 capi d'imputazione contengono riferimenti ai delitti contro l'incolumità pubblica; 5 capi sono riferiti ai delitti contro l'ordine pubblico. Si riscontrano infine 3 accuse per delitti contro l'amministrazione della giustizia, 1 per delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, 1 per delitti contro la famiglia, 1 per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, 2 per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

<sup>1199</sup> Gli estratti delle sentenze pubblicati per ordine della CAS nei primi mesi riguardarono i procedimenti contro Giuseppe Coccolo, Nerino Cerovaz, Giuseppe Campana, Enrico Cattaneo e Pietro Ottonello; nel periodo successivo fu pubblico l'estratto della sentenza contro la banda "Ruggiero". ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945-1946.

<sup>1200</sup> Si veda a titolo di esempio ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 23/45 «Bruno Tubaro», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1201</sup> Nei testi di molte sentenze si trovano precise attestazioni sul modo di intendere il reato e sulle conseguenze giuridiche da esso dipendenti che fanno comprendere in quale direzione si orientò l'attività dell'ufficio del PM.

temporali, sia riguardo agli ulteriori crimini collegati alla collaborazione<sup>1202</sup>. Sembra che le indagini non furono svolte in modo particolarmente approfondito; per le motivazioni sopra riportate e con tutti i rischi che questo modo di procedere comportava, l'ufficio del PM raccolse sovente pochi elementi e dati, sufficienti a definire le responsabilità dell'imputato in modo generico, lasciando che ulteriori risultanze emergessero e fossero analizzate in sede dibattimentale.

Il processo contro Nicola Di Benedetto, un ex partigiano passato nelle file della MDT che fu tra i primi ad essere giudicato, fornisce un esempio significativo per analizzare queste dinamiche. Di Benedetto fu portato a giudizio senza che nell'imputazione fossero fatti riferimenti a episodi o a crimini specifici. Seppur in dibattimento furono ricostruiti con precisione i fatti che dimostravano le sue responsabilità attraverso prove e testimonianze, l'imputazione con la quale fu rinviato a giudizio attestava in modo poco chiaro il riferimento all'artico 51 del CPMG e all'articolo 81 del CP; il milite fu accusato:

[...] di avere, nel febbraio 1945, con più atti consecutivi del medesimo disegno criminoso, quale volontario arruolatosi nella Milizia difesa territoriale di Pordenone, portando le armi contro le formazioni partigiane, ostacolando così le operazioni militari<sup>1203</sup>.

Talvolta, per la fretta di portare a giudizio militari e gerarchi arrestati alla fine del conflitto o per l'oggettiva difficoltà di raccogliere prove e testimonianze in breve tempo, in fase istruttoria si procedette a ricostruzioni frammentarie che portarono a imputazioni incomplete. Questo modo di procedere, se corrispose alle disposizioni legislative che normavano l'azione della CAS<sup>1204</sup> e al desiderio di fare i conti rapidamente con quanti avevano collaborato, presentò diversi limiti. Si registrarono forzature che investirono il piano procedurale e che prestarono il destro a contestazioni in dibattimento e a ricorsi nei gradi successivi di giudizio; inoltre alcuni processi furono condizionati a tal punto da avere sviluppi opposti alle spinte che li avevano generati e in molti casi si perse l'occasione di fare piena luce sull'attività dell'imputato quando le condizioni temporali e ambientali avrebbero consentito di raccogliere prove o testimonianze.

In tale contesto è opportuno fare riferimento al primo processo contro Enrico Cattaneo. Cattaneo fu processato il 12 luglio 1945 con l'accusa di aver denunciato la presenza di partigiani nel paese di Corva e aver procurato un rastrellamento nel quale tre di questi vennero fucilati; fu anche imputato di aver fatto la guardia ai prigionieri politici ed essere stato in contatto con le autorità nazifasciste per «favorire i disegni politici del tedesco invasore»<sup>1205</sup>. Nel capo d'imputazione mancò il riferimento alla sua carica di segretario del fascio repubblicano di Pordenone nonostante essa fosse riportata nelle generalità e tale circostanza fosse stata discussa in dibattimento; in questo modo nella formulazione del giudizio e nella comminazione della pena mancò il riferimento a uno degli elementi caratteristici del DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

Scendendo negli aspetti più specifici della definizione del reato di collaborazionismo come appare nei decreti di citazione a giudizio si riscontra che, prima di subire un standardizzazione, la codificazione appare commisurata di volta in volta sulla base delle particolarità dei singoli casi; talvolta si richiamarono fedelmente le disposizioni dei DLL, in altre circostanze si procedette in modo diverso: molti dei procedimenti istruiti dalla Commissione di Giustizia e trasmessi alla CAS proseguirono l'iter giudiziario conservando l'impostazione originaria.

Il primo processo celebrato dalla CAS di Udine vide comparire alla sbarra Federico Valentinis, il direttore de «Il Popolo del Friuli». Il reato di collaborazionismo a lui contestato, composto sulle disposizioni del TDP di Udine, fu riformulato il 29 maggio 1945 in attuazione delle disposizioni legislative del Governo del sud; nel primo capo d'accusa Valentinis fu imputato

---

<sup>1202</sup> In mancanza di termini temporali precisi riferiti a fatti specifici, il periodo nel quale la collaborazione si era radicata fu indicato generalmente tra l'8 settembre 1943 e il 1° maggio 1945, data della liberazione di Udine.

<sup>1203</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 14/45 «Di Benedetto Nicola», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1204</sup> Art. 14, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>1205</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 13 contro Enrico Cattaneo.

di avere, in Udine, con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 14 settembre 1943 al 1° maggio 1945, in tempo di guerra, nella sua qualità di direttore responsabile e collaboratore diretto del giornale “Il popolo del Friuli” diffuso e comunicato notizie che sapeva false e tendenziose sulle operazioni belliche in corso contro la Germania, sulla situazione militare della lotta dei partigiani locali, sulla situazione politica ed economica dell’Italia liberata, deprimenti lo spirito pubblico e menomanti la resistenza della nazione di fronte al nemico; nonché di avere svolto una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali; agendo nel primo e nel secondo caso, in seguito a intelligenza e collaborazione col nemico<sup>1206</sup>.

In calce all’imputazione fu fatto riferimento al DLL del 22 aprile 1945, n. 142 in relazione agli articoli 58 del CPMG e 81 del CP; i richiami all’articolo 58 del CPMG sono evidenti<sup>1207</sup> e furono consueti anche nei capi d’imputazione successivi. Nelle settimane seguenti fu invece molto meno frequente il richiamo al DLL.

La formulazione dell’accusa contro Valentinis risulta particolarmente interessante per comprendere la ricezione delle disposizioni del Governo del sud nel primo periodo di attività della CAS; il caso di Valentinis rientrava nelle categorie contemplate nel decreto che riportava: «Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto o assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all’instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana»; tra queste era espressamente specificata quella dei «direttori di giornali politici»<sup>1208</sup>. Nel codificare il reato imputato a Valentinis le disposizioni di legge furono seguite alla lettera come si può leggere in un passo della sentenza che rappresenta la prima dissertazione sull’interpretazione dei provvedimenti normativi che regolavano la punizione del collaborazionismo:

[...] la legge considera che abbia, in ogni caso, collaborato col tedesco invasore coloro che hanno rivestito la carica di direttori di giornali politici. La collaborazione è inerente alla carica, e in quella indiretta non può farsi questione sul dolo, perché la responsabilità, com’è risaputo, ha carattere obiettivo. Non sembra invece alla Corte che l’imputato sia anche responsabile di intelligenza col nemico, alla cui parola si fa cenno nel capo d’imputazione, perché allora la sua responsabilità dovrebbe valutarsi più gravemente, mentre invece si tratta di una responsabilità meno grave, cioè di collaborazione indiretta, come direttore del giornale<sup>1209</sup>.

Molto diversa fu la definizione dei reati nel processo successivo contro Giuseppe Coccolo<sup>1210</sup>. Nelle imputazioni non comparve alcun riferimento ai DLL e nemmeno al CPMG. I riferimenti giuridici furono simili a quelli delle imputazioni del processo contro Borsatti, il tenente condannato a morte dal TDP di Udine. Con ogni probabilità ciò fu dovuto al fatto che l’istruzione del procedimento contro Coccolo fu compiuta dalla Commissione di Giustizia che chiuse le indagini e decretò il rinvio a giudizio nei primi giorni del maggio 1945<sup>1211</sup>. Dopo la soppressione del TDP l’incartamento passò alla CAS e l’ufficio del PM non modificò la rubrica per aggiornarla alle disposizioni dei DLL. In tal modo il reato contestato a Coccolo venne definito al primo capo d’imputazione in modo particolare e inconsueto per l’azione e le prerogative della CAS: Coccolo fu accusato «essendo cittadino italiano, [di aver] portato le armi contro lo Stato, quale milite delle

<sup>1206</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 2/45 «Federico Valentinis», Decreto di citazione per il giudizio, 29 maggio 1945.

<sup>1207</sup> «[...] chiunque commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano». Art. 58, CPMG.

<sup>1208</sup> Art. 1, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>1209</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 2 contro Federico Valentinis.

<sup>1210</sup> Il dibattimento del processo contro Giuseppe Coccolo si tenne il 7 giugno 1945, nello stesso giorno in cui fu celebrato il processo contro Federico Valentinis.

<sup>1211</sup> ASUD, CAS, busta E. d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

forze fasciste repubblicane»<sup>1212</sup>. Il riferimento giuridico, evidente anche nella scelta delle parole, fu ricondotto all'articolo 242 del CP<sup>1213</sup>.

Allo stesso modo anche gli altri reati contestati furono riferiti solo al CP: il secondo capo d'imputazione inerente al reato di saccheggio compiuto nei paesi di Ruda e di Castions cita gli articoli 81 e 419 del CP; il terzo capo d'imputazione, «avere, in Campolongo, Cervignano e Palmanova, cagionato la morte di circa 20 persone sconosciute, commettendo il fatto con l'agire per motivi abietti di brutale malvagità, avendo partecipato alla esecuzione di ostaggi innocenti, alla soppressione, per rappresaglia, di pacifici viandanti e di un uomo sorpreso a dare aiuto a un partigiano ferito», fu riferito agli articoli «art. 61 n. 1, 72, 81, 575, 577 cod. pen.»<sup>1214</sup>.

Nel procedimento successivo contro Nerino Cerovaz si registrò un'ulteriore modalità di codificazione che assume maggior rilevanza se si considera che tutte le citazioni a giudizio sin qui citate furono firmate il 29 maggio 1945. Fu fatto cenno per la prima volta all'articolo 59 del CPMG in relazione all'articolo 5 del DLL del 27 luglio 1944, n. 159; il reato di collaborazionismo fu collegato a un fatto specifico, inquadrato a sua volta nel reato di spionaggio militare al quale l'articolo 59 del CPMG si riferisce; nell'imputazione non si fece cenno alla presenza di una cooperazione più generale con l'esercito tedesco sebbene in dibattimento si giunse ad acclarare che l'imputato fosse un «addetto» della «Polizia Tedesca»<sup>1215</sup>. Cerovaz fu rinviato a giudizio con l'accusa di avere

in Udine, il giorno 11 marzo 1944, cioè in tempo di guerra, commesso fatti di spionaggio diretti allo scopo di favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato Italiano stesso, svelando al comando germanico l'esistenza di un comando partigiano e di un campo di lancio per rifornimenti aerei a Dolegna e provocando così due rastrellamenti, con lo spostamento del comando militare partigiano, l'inutilizzazione del campo di lancio, l'arresto di numerose persone e l'incendio di varie case, raggiungendo così l'intento<sup>1216</sup>.

Questo fu il primo procedimento nel quale il CPMG fu messo in relazione al DLL del 27 luglio 1944, n. 159 per codificare il reato di collaborazione. Da questo momento nei capi d'imputazione si registrò una progressiva standardizzazione della definizione del reato che si adeguò alle linee generali impartite dai diversi decreti. Si richiamò il decreto del 27 luglio 1944, facendo quasi sempre cenno all'articolo 5, con riferimento agli articoli 51 (Aiuto al nemico), 54 (Intelligenza o corrispondenza con il nemico), 58 (Aiuto al nemico nei suoi disegni politici) e 59 (Spionaggio militare) del CPMG, abbinati se necessario agli articoli del CP e per le aggravanti, le attenuanti o per inquadrare altri crimini (reati contro la persona, il patrimonio, ecc.) che vi concorrevano.

Gli articoli 51 e 54 del CPMG furono applicati, pur con eccezioni, agli imputati arruolati nei reparti militari ai quali si contestavano azioni belliche; l'articolo 58 fu applicato in un ventaglio composito di articolazioni. Gli altri articoli del CPMG richiamati furono relativamente pochi: vennero citati gli articoli 59 (Spionaggio militare), 66 (Procacciamento di notizie segrete senza il fine di favorire il nemico), 85 (Arruolamento illecito di guerra) e 188 (Busca). Nei mesi successivi l'articolo 58 venne progressivamente applicato anche a quanti si erano arruolati volontariamente e avevano preso parte in forme diverse ad azioni militari; questa scelta fu dovuta al fatto che l'articolo comprendeva diverse posizioni e reati e non prevedeva la pena di morte. Appaiono invece sporadici i richiami al DLL del 22 aprile 1945, n. 142 che pure era stato citato nel primo rinvio a giudizio ed era fondamentale per l'istituzione delle CAS.

---

<sup>1212</sup> Ivi, Decreto di citazione per il giudizio, 29 maggio 1945.

<sup>1213</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 3 contro Giuseppe Coccolo. Cfr. Art. 242 [*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*], CP.

<sup>1214</sup> ASUD, CAS, busta E. d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo», Atto di accusa per citazione direttissima, 4 maggio 1945.

<sup>1215</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 4 contro Nerino Cerovaz.

<sup>1216</sup> ASUD, CAS, busta E. d. 1, fasc. 5/45 «Nerino Cerovaz», Decreto di citazione per il giudizio, 29 maggio 1945.

Nella stesura letterale la codificazione del reato fece ampio riferimento agli articoli del CPMG e molto spesso ne ricalcò le definizioni. Un esempio trova nel processo contro Umberto Bianchetti che, sulla base dell'articolo 58 del CPMG, venne accusato di aver commesso «un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano»<sup>1217</sup>. Allo stesso modo emergono richiami all'articolo 51; nel processo contro Maria Teresa Milesi, il primo capo d'imputazione riferito all'accusa di aver preso parte a rastrellamenti e alle uccisioni di patrioti in Friuli, Veneto e Piemonte, il reato venne motivato con l'obiettivo «[...] di nuocere alle forze armate volontarie italiane»<sup>1218</sup>.

Su queste linee si articolano le definizioni dei reati specifici che prevedono particolari riferimenti. È ora utile riportare tali elementi secondo le diverse tipologie per rintracciare i caratteri che condussero alla codificazione del reato e alle diverse articolazioni nel lungo periodo.

### *L'arruolamento volontario e la militanza nei reparti collaborazionisti*

Sin dai primi procedimenti i capi d'imputazione contennero espliciti e numerosi riferimenti alla volontarietà dell'arruolamento nei reparti presenti nell'OZAK. Tale elemento fu ritenuto uno degli aspetti più importanti per dimostrare la sussistenza del reato di collaborazione poiché gran parte degli imputati arrestati nei giorni della liberazione erano militi o ufficiali dei reparti fascisti costituiti in Friuli e impiegati dai tedeschi nel periodo di occupazione.

Le prime settimane furono caratterizzate da una fase breve, ma connotata dalla severità e da un atteggiamento intransigente che, basandosi anche sul senso comune, poneva in rilievo l'associazione tra l'aver vestito la divisa fascista o tedesca e l'essere responsabile del reato di collaborazionismo. L'arruolamento fu considerato una condizione bastevole per essere portati in giudizio, e molto spesso, fu ritenuta sufficiente anche per essere ritenuti colpevoli. Non va dimenticato che dopo l'11 novembre 1943 i tedeschi stabilirono che nell'OZAK l'arruolamento nella Milizia dovesse essere esclusivamente volontario<sup>1219</sup>; ciò suggeriva che vi fosse una relazione tra la militanza e l'adesione al neonato regime fascista repubblicano alleato dei nazisti.

Un esempio della codificazione del reato di collaborazionismo basata sull'arruolato volontario come elemento distintivo e orientata a suggerire la severità del giudizio si trova nel caso del «soldato di sanità» Riccardo Boccalon. Nelle indagini e in dibattimento si stabilì che Boccalon – accusato di aver compiuto rastrellamenti, arresti, perquisizioni e furti – prestò servizio e quindi collaborò con tedeschi e fascisti per libera scelta pur venendo minacciato di gravi conseguenze se si fosse sottratto al servizio militare; si affermò che il milite avrebbe potuto e dovuto sottrarsi, magari scegliendo di prestare il «servizio di lavoro»<sup>1220</sup>. Il nodo sul quale il milite fu ritenuto colpevole, seppur l'imputazione in rubrica fu cambiata riconoscendo la «minima partecipazione» ai fatti, poggiò sulla considerazione che l'arruolamento volontario sottintendeva l'approvazione e l'aiuto ai disegni politici del nemico<sup>1221</sup>.

È interessante notare un elemento che condizionò l'azione della magistratura inquirente: nel procedimento contro Boccalon si tracciarono quelli che si possono definire i limiti entro i quali la Corte riconobbe la sussistenza del reato di collaborazionismo; non va dimenticato che molti uomini – giovani e giovanissimi chiamati per la prima volta alle armi, reduci delle diverse campagne e sbandati dopo l'armistizio – si presentarono ai distretti militari dopo l'8 settembre 1943 a seguito dei bandi e delle ordinanze emanate dalle autorità tedesche che minacciavano gravi conseguenze

---

<sup>1217</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 67 contro Umberto Bianchini.

<sup>1218</sup> Ivi, sentenza n. 114 contro Maria Teresa Milesi.

<sup>1219</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 221.

<sup>1220</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 24 contro Riccardo Boccalon.

<sup>1221</sup> «[...] è innegabile che egli con l'accettare l'arruolamento nella M.D.T. si è posto volontariamente al servizio dei tedeschi assumendone tutte le conseguenze relative e fra l'altro quella di cooperare con loro per il raggiungimento degli scopi politici che essi si proponevano». Ivi.

per i renitenti. Nel novembre 1943 il commissario supremo Rainer firmò un'ordinanza che decretava l'istituzione del servizio di guerra obbligatorio, «Kriegsdienstpflicht», nel servizio di lavoro o nei reparti militari per tutti i cittadini italiani compresi in specifiche classi di nascita<sup>1222</sup>. Nelle prime sentenze della CAS l'attenzione all'arruolamento volontario pare risentire di questi aspetti; nella sentenza contro Boccalon si legge:

[...] in un regime illegale e arbitrario, come quello in cui ci si trovava sino alla data della liberazione, la circostanza di nulla aver fatto per tentare di esimersi da un servizio o azione che per quanto superiormente disposta appariva pur sempre contraria agli interessi del paese o per intralciare in qualche modo il regolare svolgimento è motivo sufficiente per ritenere che il prevenuto prestò incondizionatamente la sua opera con la cosciente volontà di favorire l'oppressore nel potenziamento della sua attività mirante soprattutto ad asservire l'Italia e il suo popolo al giogo nazi-fascista e a sopprimere ogni diritto di libertà e d'indipendenza<sup>1223</sup>.

Questo modo di concepire il reato di collaborazionismo estendeva notevolmente il numero delle persone che avrebbero dovuto essere sottoposte a procedimento penale. Si manifestava il rischio di arrivare a una pericolosa presunzione di colpevolezza per ogni soldato o ufficiale appartenente ai reparti fascisti, al di là delle effettive e specifiche responsabilità.

Anche a causa di questi fattori, a partire dall'agosto 1945 questa interpretazione scemò; il calo fu rapido e si giunse a una posizione più sfumata e, forse, più vicina alle disposizioni di legge. Cominciò a farsi strada un concetto che per diversi aspetti appare in contraddizione con la linea adottata nelle prime settimane e che prevedeva che l'arruolamento volontario fosse una condizione che andava integrata con specifici e provati crimini legati alla militanza nelle forze nazifasciste. Uno dei primi segnali dell'inizio di questo cambiamento si riscontra nel procedimento contro Gianfranco Rea, un sottotenente del RAT impiegato lungamente nella lotta anti-partigiana sul confine orientale. Per inquadrare la posizione dell'imputato si vagliò attentamente la questione dell'arruolamento volontario e ciò che comportò nei rapporti col nemico. Rispetto all'accusa di essersi arruolato e aver combattuto al fianco dei tedeschi contro i partigiani per favorire i disegni politici e militari nazisti<sup>1224</sup>, si scrisse:

Va innanzitutto rilevato come presupposto che il fatto di essersi arruolato volontariamente nell'esercito repubblicano che si andava a quell'epoca costituendo e con scopi ben precisi di prestare aiuto all'esercito tedesco invasore se non può ancora costituire un addebito di responsabilità penale, metteva però in serio pericolo colui che a tale formazione aveva aderito. Dalla adesione volontaria e incorporazione in quell'esercito che doveva sostenere l'esercito tedesco che doveva essere invece cacciato dall'Italia, la distanza era così breve che era ben difficile superarla impunemente essendo assai poco probabile poter pensare che la formazione a cui il Rea era stato incorporato per la stessa sua volontà, dovesse rimanere sempre inattivo specie di fronte al dominante prepotente comando tedesco. Ed è ingenuo presumere che il Rea si fosse volontariamente presentato per combattere il pericolo slavo che in quel momento non era in discussione. I comandamenti emanati da Mussolini con l'ordine numero 4 erano tassativi perché con esso si disponeva l'immediato ripristino di tutte le istituzioni del partito a fine di appoggiare efficacemente e cameratescamente l'esercito germanico che si batteva sul suolo italiano<sup>1225</sup>.

Questo nuovo approccio, non ancora marcatamente assolutorio ma meno severo del precedente, ebbe ripercussioni sull'attività investigativa e nella formulazione delle accuse. Consentì

---

<sup>1222</sup> Fu stabilito che il servizio di guerra potesse svolgersi con o senza le armi con le seguenti modalità: nei reparti della difesa territoriale (Landschultz), nel servizio di costruzione (Aufbaudienst), nelle forze armate (Wehrmacht, Waffen SS, Polizei), nell'Organizzazione Todt, nei reparti dell'RSI o nel lavoro in Germania. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 185.

<sup>1223</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 24 contro Riccardo Boccalon.

<sup>1224</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 28/45 «Gianfranco Rea», Decreto di citazione per il giudizio, 14 luglio 1945.

<sup>1225</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 24 contro Gianfranco Rea.

di attenuare le responsabilità degli imputati, di concedere in misura maggiore le attenuanti previste dalla legge che portarono in fase di giudizio ad applicare sconti di pena. Rea venne riconosciuto colpevole di aver partecipato ad azioni contro i partigiani, ma la pena comminata, a differenza di quanto era accaduto nel periodo precedente, pur partendo dalla condanna a morte, fu ridotta in virtù delle attenuanti a 15 anni di galera<sup>1226</sup>.

Pochi mesi dopo si andò decisamente oltre giungendo ad affermare che l'arruolamento non fosse una condizione sufficiente per attestare la sussistenza del reato di collaborazionismo nell'accezione politica e militare. Questa tendenza trovò compiuta enunciazione nel procedimento contro Giuseppe Della Putta celebrato il 14 novembre 1945. Della Putta era accusato ai sensi del DLL del 27 luglio 1944, n. 149 e degli articoli 114 del CP e 85 del CPMG di

*Aver favorito i disegni politici del nemico in territorio invaso, arruolandosi nella difesa territoriale e prestando servizio in tale corpo dal febbraio 1944 all'aprile 1945 e partecipando a operazioni di polizia nelle Zone di Azzano Decimo, Villotta di Chions, Pramaggiore e altre dal novembre 1944 all'aprile 1945 durante le quali venivano catturati diversi patrioti [corsivo mio]*<sup>1227</sup>.

È interessante notare che in fase dibattimentale fu il PM a suggerire un'interpretazione assolutoria:

Si potrà dire deplorabile politicamente e moralmente il fatto di essersi il Della Putta arruolato nella milizia della difesa territoriale ma questo fatto non è penalmente punibile, e se manca a sua volta la prova della sua partecipazione a un vero rastrellamento con la conseguente cattura di partigiani, deve andare assolto per insufficienza di prove conformemente alle conclusioni del P.M.<sup>1228</sup>.

Per molti imputati essere stati inquadrati nei reparti repubblicani fu mitigato dalle benemerienze personali acquisite, paradossalmente anche durante il regime, o dalle testimonianze portate a discarico da testi poco attendibili per accertare piccoli o grandi aiuti al movimento resistenziale<sup>1229</sup>.

Con l'andare del tempo nei capi d'imputazione vennero attestati con sempre maggiore puntualità il grado e il ruolo dell'imputato concentrandosi su ufficiali e sottufficiali. Contestualmente la partecipazione a rastrellamenti o azioni di polizia venne posta in relazione all'intenzionalità dell'imputato nel prendervi parte. Ciò appare nel caso di Edoardo Trenca, un tenente dei carabinieri che nel periodo di occupazione fu segretario del federale di Gorizia Frattarelle. Benché nel decreto di citazione a giudizio Trenca fosse stato accusato di aver preso parte a rastrellamenti contro i partigiani «ostacolando in tal modo le operazioni militari», si commentò:

[...] come la semplice adesione al fascio repubblicano e la pura apparenza a formazioni militari della sedicente repubblica sociale non costituisce reato, così la partecipazione a uno o più rastrellamenti, quando si sia comunque esplicita opera per impedirne o intralciarne lo svolgimento o per comprometterne il risultato, non può assurgere a forma delittuosa per mancanza dell'elemento intenzionale [...]<sup>1230</sup>.

In dibattimento e nelle disposizioni delle sentenze le accuse che contemplavano il reclutamento volontario furono sempre meno contemplate. Essersi arruolati e iscritti al fascio repubblicano vennero definiti comportamenti «moralmente e politicamente riprovevoli», ma non ancora sufficienti a definire e far sussistere il reato di collaborazione politica o militare<sup>1231</sup> che

---

<sup>1226</sup> Ivi

<sup>1227</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 6, fasc. 143/45 «Giuseppe Della Putta», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1228</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 125 contro Giuseppe Della Putta

<sup>1229</sup> Tra i testi a discarico si registrarono commilitoni, spesso imputati in altri procedimenti per collaborazionismo.

<sup>1230</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 31 contro Edoardo Trenca.

<sup>1231</sup> Ivi, sentenza n. 32 contro Giuseppe Tito Sgobbi.

andava pertanto provato con altre prove e risultanze. Se questa codificazione pose l'imputato al riparo dal pericolo di essere condannato in ogni caso per il solo fatto di essersi arruolato, gli concesse al medesimo tempo un ampio margine d'azione per ridurre le proprie responsabilità in fase dibattimentale insinuando dubbi e rilevando discordanze su specifici particolari contenuti nei capi d'accusa, oppure negando apertamente ogni addebito. Molti imputati puntarono sul fatto che il loro arruolamento, benché formalmente volontario, fosse dovuto in realtà a ragioni economiche, a necessità di sostentamento personali e familiari, ai pericoli della situazione contingente; molti dichiararono di essersi trovati di fronte alla scelta tra l'internamento in Germania e il servizio militare nei reparti repubblicani negando di aver agito per libera e consapevole scelta. Puntando sul riconoscimento di un certo grado di costrizione si esclusero le motivazioni politiche o ideologiche che, per molti, stavano invece alla base della militanza.

Tutti questi elementi si riverberarono nell'azione dell'ufficio del PM. In istruttoria e in dibattimento fu data attenzione alla consapevolezza con la quale gli imputati avevano prestato servizio. Le conseguenze sono facilmente intuibili; pur riconoscendo la gravità dell'arruolamento, si giunse ad assolvere o a considerare con indulgenza la posizione di quanti avevano avuto compiti e mansioni ritenuti di scarsa rilevanza. Spinte ancora maggiori nel condizionare le modalità con le quali vennero formulate le imputazioni si registrarono dopo particolari esiti processuali. Il processo contro Antonio Pintor si concluse con queste considerazioni:

[...] non può considerarsi ancora collaborazione il semplice servizio di presidio in zona occupata se non si vuole estendere il concetto giuridico al di là di quello che è evidentemente lo spirito informatore della legge<sup>1232</sup>.

Nel 1945 si registrano comunque alcune eccezioni rilevanti. Alcuni militi furono imputati e condannati sulla base delle risultanze emerse nelle indagini anche se fu riconosciuto in fase dibattimentale che avevano svolto ruoli o funzioni secondarie nei reparti. Lino Merluzzi fu accusato di aver preso parte in qualità di ufficiale a rastrellamenti in Carnia al fianco delle SS e delle Bande nere; fu inoltre accusato di aver ordinato l'uccisione del patriota Enore Cappellaro, il cui cadavere bruciò nella casa in cui si era rifugiato nel Comune di Verzegnis. L'imputato negò di aver preso parte ai fatti perché nelle stesse circostanze era addetto al vettovagliamento e, nelle indagini e in dibattimento, non emersero prove che confermarono la sua partecipazione all'uccisione del partigiano. Ciò nonostante si rilevò «l'apprezzamento»<sup>1233</sup> che Merluzzi fece per quello che era successo a Verzegnis con la morte di Cappellaro. Sebbene fosse addetto al rifornimento, le indagini portarono a stabilire che l'imputato aveva partecipato al rastrellamento con un «servizio essenziale» e che andava ritenuto colpevole anche se non era stato impiegato «in prima linea» con il fucile in mano; Merluzzi fu condannato a 20 anni di reclusione<sup>1234</sup>.

Nonostante la severità di questa condanna, il riferimento al ruolo secondario nei reparti o nelle azioni di rastrellamento e di polizia e la tendenza a minimizzare o ad ammettere solo parzialmente la partecipazione a fatti specifici divennero la linea difensiva principale di molti imputati. Probabilmente a causa dell'aumento costante del ricorso a questa linea la Corte sentì di lanciare un segnale che facesse comprendere in quale modo andasse inteso e applicato il reato di collaborazione politica e militare e in quale modo dovesse essere considerata la cooperazione indiretta o di secondaria rilevanza di quanti si erano arruolati volontariamente. Una presa di posizione chiara si ritrova nella sentenza firmata dal presidente supplente Celestino Concas. Nel processo contro Giuseppe Merseu, un milite della MDT accusato di aver preso parte ai rastrellamenti nei paesi di Braulinis, Avasinis e Musi e di aver trovato una radio clandestina dei partigiani, per rispondere alle affermazioni dell'imputato che volevano minimizzare la sua

---

<sup>1232</sup> Ivi, sentenza n. 164 contro Antonio Pintor.

<sup>1233</sup> Ivi, sentenza n. 44 contro Lino Merluzzi.

<sup>1234</sup> Ivi.

posizione riportando di aver fatto solo la guardia ai magazzini e di aver solo eseguito gli ordini ricevuti, Concas scrisse:

Trattasi delle solite tardive giustificazioni cui tutti gli imputati di reati del genere ricorrono dopo i primi interrogatori su consiglio di persone più scaltre e più esperte di loro, ma è bene una volta per sempre far conoscere il pensiero della Corte a tale proposito e che d'altra parte è quello stesso che si evince dalla lettera e dallo spirito della legge. L'Art. 5 D.L.L. 27. 7. 44 n. 159 punisce ogni forma<sup>1235</sup> di assistenza o aiuto al nemico invasore; di conseguenza collabora con costui – pure in forma minima – chi volontariamente si presta a trasportare le truppe operanti nelle zone di operazioni, chi durante i rastrellamenti e i combattimenti presidia armato i punti fissi di blocco al fine di impedire il transito delle persone; chi assume l'incarico di mantenere le comunicazioni e i contatti fra i vari reparti o di sorvegliare i mezzi di trasporto, i depositi di munizioni o di viveri perché non cadino [sic] nelle mani dei partigiani. Tutti indistintamente costoro collaborano per la buona riuscita dell'operazione sia permettendo, con la esplicazione del servizio d'ordine, l'afflusso di masse armate nella zona prescelta, sia, salvaguardando l'integrità del materiale bellico, necessario al proficuo svolgimento delle operazioni stesse<sup>1236</sup>.

Questo modo di intendere il reato e la partecipazione secondaria non si ritrova solo nelle sentenze firmate da Concas. Anche nelle note delle processo contro Antonio Compasso, redatte dal presidente che lo sostituì nell'ottobre del 1945, Vladimiro Ferlan, vi sono attestazioni simili. Pur a distanza di diversi mesi Ferlan definì in questi termini la cosiddetta partecipazione secondaria:

[...] l'attività di chi presta la sua opera, secondaria ma assai utile al nemico, in servizi di presidio in paesi, nodi stradali o punti strategici già occupati. Con ciò, infatti, si dà la possibilità al nemico di impiegare le proprie forze in compiti più importanti favorendo in tal modo quanto meno i suoi disegni politici<sup>1237</sup>.

Pur a fronte di queste enunciazioni, la linea interpretativa di Concas e Ferlan non trovò costante applicazione nell'attività della Corte friulana e nemmeno nell'attività inquirente dell'ufficio del PM; essa si rintraccia in alcuni procedimenti per i quali la gravità del reato, l'esemplarità del caso, la notorietà dell'episodio o dell'imputato, l'attenzione prestata dai media o il desiderio di giustizia dalla popolazione, esigevano una condotta rigorosa e un'applicazione perentoria della legge. Per tutti gli altri casi, pur gravi ma nei quali non erano presenti le condizioni citate, nei mesi successivi le responsabilità furono inquadrate in modo più sfumato mediante un ventaglio di considerazioni attenuanti che contribuirono a ridurre la severità del giudizio<sup>1238</sup>.

Nei procedimenti e nella codificazione dei reati imputati ai militi arruolati e operanti nei reparti collaborazionisti si cominciò poi a distinguere fra le azioni offensive-repressive e le azioni difensive, attuate come reazione a un attacco subito. Ovviamente la maggioranza degli imputati dichiarò già nei primi interrogatori di aver partecipato solo ad azioni difensive, costringendo il PM non solo a far emergere dati utili a ricostruire i fatti, ma anche al difficile compito di portare prove e testimonianze che smentissero le dichiarazioni degli imputati. Un esempio si riscontra nel processo contro Angelo Forte, un sottufficiale del RAT, accusato di aver preso parte ad azioni in «distaccamenti operanti contro le formazioni partigiane, [...] ad azioni difensive»<sup>1239</sup>; è interessante notare che il riferimento alle modalità dell'azione comparve già nel capo d'imputazione. Forte fu

<sup>1235</sup> Le parole «ogni forma» sono sottolineate nel testo.

<sup>1236</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 47 contro Giuseppe Massen.

<sup>1237</sup> Ivi, sentenza n. 139 Ugo Coletta e Antonio Compasso.

<sup>1238</sup> Circostanze attenuanti come «minima importanza del fatto» furono citate anche nei capi d'imputazione; Umberto De Carli fu accusato di aver preso parte ad almeno tre rastrellamenti nella zona di Cividale, Gemona e Buia, «favorendo in tal modo le operazioni militari dei tedeschi invasori, con l'attenuante della minima partecipazione al fatto». ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 52/45 «De Carli Umberto», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.d. 3, fasc. 85/45 «Chilin Ernesto», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1239</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 4, fasc. 95/45 «Angelo Forte», Richiesta di decreto per citazione diretta.

destinato al presidio di San Pietro al Natisone con le mansioni di magazziniere e prese parte al trasporto di viveri a Montespino, dove erano acquartierate altre aliquote del suo reparto; in più occasioni, mentre si trovava a bordo del camion dei rifornimenti, fu fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte dei partigiani jugoslavi; fortunatamente rimase sempre illeso. Le motivazioni della sentenza che lo assolse dal reato di collaborazione politica riportano:

[...] una volta accertato che il prevenuto per le speciali mansioni cui era addetto non era aggregato a reparti di truppe operanti e non agiva in zone controllate dai partigiani, la sua attività si estrinseca nel semplice trasporto e distribuzione di viveri tra i reparti delle diverse caserme della zona non può rivestire la forma di una collaborazione criminosa anche se per necessità di difesa, abbia dovuto rispondere ai colpi di arma da fuoco sparati dai partigiani nelle varie imboscate tesegli<sup>1240</sup>.

Appare evidente che il concetto definito nelle sentenze precedenti citate secondo il quale «ogni forma» di collaborazione portava vantaggio ai tedeschi non trovi qui applicazione.

Un ulteriore elemento di riduzione che è diretta conseguenza della distinzione fra azioni offensive e difensive e che concesse ampio margine di discrezionalità sia al magistrato inquirente che al collegio giudicante riguarda l'applicazione delle attenuanti per legittima difesa o per aver commesso azioni violente come reazione proporzionata all'offesa subita<sup>1241</sup>. Tali elementi emergono nell'indagine e nel processo contro Giovanni Bullo, un impiegato di banca accusato come sottufficiale del 5° Reggimento MDT di aver partecipato a un rastrellamento a Povoletto il 6 settembre 1944. Bullo era iscritto al PNF dal 1921 e aveva accumulato le maggiori onorificenze del partito, aveva le qualifiche di «squadrista, sciarpa littoria, marcia su Roma»; inoltre era iscritto al PFR. Seppur fosse arruolato con il grado di maresciallo, date le sue condizioni di salute non fece parte di reparti combattenti, ma svolse compiti amministrativi. Nel settembre 1944 si recò a Povoletto per prendere il grano da portare all'ammasso; sulla strada del ritorno i partigiani attaccarono il convoglio; nella sentenza le sue responsabilità nello scontro furono così definite:

Anche se in una simile circostanza l'imputato si fosse difeso e avesse risposto con l'unica arma (pistola) di cui era in possesso; non pare alla Corte che nel fatto si potrebbero ancora ravvisare gli estremi del grave reato che gli si contesta<sup>1242</sup>.

Bullo fu assolto «per non aver commesso il fatto»<sup>1243</sup>. Questo modo di procedere sembra dilatarsi ulteriormente nei mesi successivi. Nella sentenza del dicembre 1945 contro Antonio Pintor, in riferimento alle accuse di arruolamento nei reparti collaborazionisti e di aver partecipato a rastrellamenti compiendo violenze, si scrisse:

non è ancora collaborazione né militare né politica col nemico [quando] chi, essendo di scorta a un convoglio di viveri, viene attaccato e risponde al fuoco, si difende, e chi si limita a difendere non collabora anche se tale azione può indirettamente giovare in definitiva al nemico, ma usa di suo elementare diritto che deve essere riconosciuto a chiunque<sup>1244</sup>.

Ancora più esplicite sono le motivazioni della sentenza redatta da Vladimiro Ferlan nel procedimento contro il maresciallo del RAT Angelo Vignuda; benché accusato di aver preso parte a più azioni contro i partigiani jugoslavi nella zona di Montespino e Valvociana, fu codificata una vera e propria formula di indulgenza:

---

<sup>1240</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 77 contro Angelo Forte.

<sup>1241</sup> Ivi, sentenza n. 56 contro Alberto Sguarcina.

<sup>1242</sup> Ivi, sentenza n. 103 contro Giovanni Bullo.

<sup>1243</sup> Ivi.

<sup>1244</sup> Ivi, sentenza n. 164 contro Antonio Pintor.

Si sarebbe difeso quando si trovò costretto a farlo; ma chi si difende non collabora con il nemico, né collabora ancora chi si limita a portare viveri ai reparti dislocati. La collaborazione, se non si vuole allargarne troppo il concetto, presuppone qualche cosa di più concreto a favore del nemico<sup>1245</sup>.

Un ulteriore elemento che cominciò a emergere per attenuare la gravità della collaborazione fu la definizione dei militari arruolati volontariamente come «strumento passivo» dei Comandi fascisti o nazisti. Guido Ferrucci fu portato a giudizio con l'accusa di aver fatto l'interprete del Comando di San Daniele del Friuli e di aver preso parte ad azioni di polizia, sequestrando oggetti e valori; l'imputato fu definito una persona «violenta e prepotente» che si era servita della posizione acquisita per trarne vantaggio personale e per asportare beni alle persone del luogo; ciò nonostante nella sentenza si legge: «Ma questo non è collaborazionismo». Ferrucci non denunciò nessuno e non partecipò ai rastrellamenti,

[fu un] Semplice strumento passivo, dunque, del Comando tedesco, la sua opera – non simpatica, è vero, e spiegata, dovrebbe dedursi, senza tatto e senza riguardi verso la popolazione, che non lo vedeva di buon occhio – non può costituire ancora collaborazione col nemico, né militare né politica, nel senso tecnico della parola; che, diversamente, si verrebbe a dare al concetto un'estensione che va certamente oltre a quella che è la ratio legis<sup>1246</sup>.

Infine fu posta sempre maggiore attenzione alla consapevolezza dell'imputato rispetto alle azioni compiute. Nel procedimento contro Pietro Turolo, accusato di aver istituito e comandato un reparto della MDT a Palmanova e di aver favorito materialmente i tedeschi durante l'occupazione, si commentò:

[...] per la sussistenza del grave reato che gli si contesta, se non occorre il deliberato proposito di favorire il nemico, non basta neppure che il fatto, obiettivamente considerato, sia tale da raggiungere quel risultato; necessita che l'agente abbia la consapevolezza di favorire con la sua attività il nemico<sup>1247</sup>.

Un altro caso significativo si rintraccia in un procedimento portato a giudizio pochi mesi dopo contro alcuni militi della MDT. Definendo il reato di collaborazionismo si scrisse che il normale compito di pattuglia non era da considerarsi ancora «collaborazione politica»; la cosa mutava se «il pattugliante approfitta di tale servizio per trarre in arresto un individuo che egli sa essere partigiano»<sup>1248</sup>. Questi atteggiamenti sollevarono dubbi e contraddizioni in dibattito: oltre alla consapevolezza, alla volontarietà e alle ragioni di difesa personale, si cercò di ridurre le responsabilità facendo leva sulla precaria ricostruzione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali erano avvenuti i fatti contestati. Questi fattori condizionarono le indagini e la codificazione dei reati e quindi l'esito dei processi stabilendo una sorta di linea di condotta e di metodo della Corte e dell'ufficio del PM. La sentenza contro Emilio Tosolini redatta il 14 gennaio 1946 riporta:

[...] come è ormai giurisprudenza costante nelle corti di merito, per la sussistenza del grave reato che si contesta all'imputato [collaborazione politica, violenze, arresti, delazioni] occorre che l'agente, oltretutto appartenere ai reparti impiegati in operazioni di rastrellamento, prenda parte effettiva alle operazioni medesime e non si limiti, ad esempio, a fare il cuciniere o un innocuo servizio di guardia in un punto lontano dalla zona di operazione di nessuna importanza strategica<sup>1249</sup>.

Tali disposizioni ebbero spesso conseguenze determinanti perché reati come le violenze, i furti e gli omicidi poterono venire slegati dalla collaborazione politica o militare. Specificatamente

---

<sup>1245</sup> Ivi, sentenza n. 141 contro Angelo Vignuda e altri.

<sup>1246</sup> Ivi, sentenza n. 104 contro Guido Ferrucci.

<sup>1247</sup> Ivi, sentenza n. 120 contro Pietro Turolo.

<sup>1248</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 66 contro Dante Del Fabbro e altri.

<sup>1249</sup> Ivi, sentenza n. 9 contro Emilio Tosolini.

per i militari la cooperazione con il nemico fu ridimensionata e, nell'economia dell'esaurimento dell'istruttoria e nell'orientare la severità del giudizio, ebbe conseguenze importanti. Spesso venne meno il riferimento all'articolo 51 del CPMG e fu necessario ricorrere ad altri riferimenti, solitamente meno severi. Talvolta aver militato venne escluso dal giudizio e non venne fatto alcun rimando ad altri articoli del CPMG, portando alla condanna dell'imputato solo per l'eventuale reato che concorreva con la collaborazione<sup>1250</sup>. Infine associare altri reati all'arruolamento volontario e definire con esattezza i crimini commessi non fu semplice; si registrarono difficoltà ad accertare i luoghi e i tempi delle azioni citate nelle denunce tanto che di frequente nelle imputazioni comparve la definizione «con più azioni consecutive, perseguendo il medesimo disegno criminoso» che sostituì il riferimento a più precise circostanze spazio-temporali. In questo modo diverse azioni vennero accorpate per essere giudicate come un singolo reato.

*La Repubblica Sociale italiana – i partigiani come elementi dell'esercito italiano – l'equiparazione tra partigiani italiani e jugoslavi*

La definizione del reato di collaborazionismo nei procedimenti contro gli imputati impiegati nei reparti armati vide l'ufficio del PM operare su due ulteriori indirizzi. Da un lato nei capi d'imputazione si riscontrò l'urgenza di definire tutta l'esperienza della RSI come una parentesi illegale nell'ordinamento istituzionale e, contemporaneamente, si registrò la spinta ad accreditare i partigiani e il movimento resistenziale come i soli rappresentanti del Governo legittimo e delle forze progressiste che dopo l'8 settembre 1943 avevano portato avanti la lotta di liberazione al fianco degli Alleati.

Per quanto concerne il primo indirizzo è interessante osservare in quale modo si delineò la posizione della magistratura rispetto alla RSI, una questione che anche dal punto di vista giuridico non era secondaria nella particolare condizione del Friuli inquadrato nell'OZAK. I riferimenti più significativi sono attestati nella documentazione dei procedimenti istruiti nel primo quadrimestre di attività e specificatamente dal momento in cui Gaspare Cavarzerani assunse la presidenza.

L'atteggiamento verso l'RSI che condizionò la definizione dei reati e che traspare nell'attività della magistratura inquirente<sup>1251</sup> può essere riassunto in un paio di linee principali. In primo luogo l'entità statale insediata nel nord Italia e guidata da Mussolini sotto la tutela tedesca andava definita un «governo di fatto» e il suo ordinamento e le sue attività andavano considerate estranee ai principi della legalità. Se questi aspetti avevano interessato anche l'attività del TDP<sup>1252</sup>, in particolare nella prima fase l'azione dell'ufficio del PM fu orientata a rimarcare la discontinuità con il regime, soprattutto rispetto alla deriva repubblicana. Questa linea, inoltre, era strumentale per fare riferimento in modo solido al concetto di «nemico» contenuto nella legislazione per portare a giudizio i collaborazionisti.

Già nei primi dibattimenti si trovano cenni alla RSI come «governo illegale»<sup>1253</sup> e comparvero definizioni che collocarono gli appartenenti all'esperienza repubblicana nel rango dei «traditori italiani»<sup>1254</sup>. Nelle note che motivarono la condanna alla pena capitale inflitta a Enrico Cattaneo e che provarono la sussistenza dell'accusa formulata dal PM di aver «stretto contatto con le autorità nazifasciste» e favorito il «tedesco invasore», dopo aver dato conto di tutti gli episodi delittuosi, fu redatta una definizione sull'esperienza del fascismo repubblicano:

---

<sup>1250</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 64 contro Fioravante Gobessi e Maria Cossio.

<sup>1251</sup> Tali elementi si ritrovano nei capi d'imputazione, nei verbali dei dibattimenti e nei testi delle sentenze.

<sup>1252</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

<sup>1253</sup> Mario Morelli, accusato di aver prestato servizio come maresciallo della MDT, fu imputato di aver collaborato con un «governo illegale». Ivi, sentenza n. 14 contro Mario Morelli.

<sup>1254</sup> Ivi, sentenza n. 13 contro Enrico Cattaneo.

Egli perciò con tutti i suoi atti compiuti dopo l'8 settembre 1943 in aiuto e al fianco delle bande nere e dei tedeschi, con lo aver in specie il mattino del 25 marzo volontariamente denunciato la presenza in Corva dei dodici partigiani tre dei quali in seguito venivano catturati dai tedeschi e dalle bande nere e barbaramente bastonati, seviziati e poi uccisi, veniva a rendersi responsabile delle imputazioni ascrittegli perché veniva in tal forma a collaborare con un *governo illegale già solennemente condannato* [corsivo mio]<sup>1255</sup>.

Vi furono ulteriori interventi che contribuirono a dare struttura a questa definizione. Il riferimento all'italianità e alla fedeltà alla patria vennero posti in relazione con la fedeltà alle istituzioni legittime, al mantenimento dei più elevati valori morali e in contraddizione con l'arruolamento o l'appoggio al ricostituito governo mussoliniano, quasi a dimostrare che essere un buon italiano fosse la condizione necessaria per riconoscere la legittimità del vero Stato e per mantenere la propria integrità morale. Tale atteggiamento non ammetteva sconti come si legge nella sentenza contro Mario Morelli comminata sulle risultanze delle indagini che lo accusavano di aver arrestato un patriota poi percosso in sua presenza<sup>1256</sup>:

[Morelli] Ha collaborato con un governo illegale, ha tradito il popolo e la Patria, e non può invocare di essersi arruolato per necessità familiari perché poteva continuare come aveva fatto fino alla metà del gennaio 1945 senza compromettere i veri sentimenti di buon italiano, se li avesse avuti<sup>1257</sup>.

Elementi simili, che contengono ulteriori riferimenti alla coerenza verso gli impegni assunti nei confronti dell'entità statale, si trovano nel processo al tenente colonnello Donato Mele. Mele fu accusato di aver ceduto ai tedeschi ingenti materiali appartenenti alla direzione di artiglieria di Udine dopo l'8 settembre. In fase istruttoria e in dibattimento fu approfondita la questione della fedeltà al giuramento prestato quale militare, evidenziando che chi si schierò coi tedeschi dopo l'armistizio andasse considerato un traditore della patria<sup>1258</sup>; Mele fu definito

un ufficiale superiore dell'esercito italiano che tradisce il giuramento prestato per ottenere un atteggiamento contrario prestando un altro giuramento per un altro governo che lo stesso Mele ha dichiarato di non poter ritenere legale dopo che i tedeschi erano riusciti a liberare Mussolini<sup>1259</sup>.

Su questo solco nei primi mesi si giunse a definire sommariamente anche il ruolo e l'attività dei reparti collaborazionisti entro i confini dell'OZAK ponendoli in relazione con l'aiuto prestato all'occupante. È significativo citare il procedimento contro Guerrino Chiarandini, un sottufficiale del RAT che, accusato di aver portato le armi contro le formazioni partigiane ostacolandone le operazioni militari<sup>1260</sup>, cercò di attenuare le proprie responsabilità dichiarando di aver combattuto solo contro i partigiani jugoslavi. La Corte dichiarò che nella zona di impiego del suo reparto la «presenza delle forze repubblicane [...] costituiva un ostacolo all'espletamento delle attività da parte dei partigiani e favoriva di conseguenza lo svolgimento delle operazioni del tedesco invasore»<sup>1261</sup>. Nel dibattimento fu data una definizione dell'illegalità dell'esperienza del fascismo salino ponendo in evidenza la sudditanza delle istituzioni politiche e militari fasciste rispetto ai Comandi tedeschi, ma sottolineandone la partecipazione attiva e consapevole:

---

<sup>1255</sup> Ivi.

<sup>1256</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 19/45 «Mario Morelli», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1257</sup> Ivi.

<sup>1258</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 34/45 «Donato Mele», Interrogatorio dell'imputato.

<sup>1259</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 36 contro Donato Mele.

<sup>1260</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 22/45 «Guerrino Chiarandini», Decreto di citazione per il giudizio, 14 luglio 1945; Verbale di dibattimento, 26 luglio 1945.

<sup>1261</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 17 contro Guerrino Chiarandini.

[il] nuovo governo di Mussolini [...] in definitiva costituiva il ripristino di tutte le istituzioni del partito al fine di appoggiare ufficialmente e cameratescamente l'esercito germanico che si batteva sul territorio italiano<sup>1262</sup>.

L'illegalità della RSI trovò sussistenza anche nel riferimento alla conclusione dell'esperienza del fascismo. Si attestò che ricostituire le strutture del partito comportava una serie di azioni contrarie alle leggi del Governo del sud<sup>1263</sup> e che tali iniziative fossero da considerarsi lesive della dignità nazionale. Attestando la colpevolezza di Giuseppe Turchetto, fu scritto che l'imputato aveva contribuito a

tenere in vita un regime definitivamente crollato per suprema volontà di popolo e che gli permetteva di spadroneggiare nella forma più spietata e crudele in casa altrui, calpestando il sacro suolo della patria e offendendo i costumi e le nobili tradizioni<sup>1264</sup>.

Il riferimento alla «suprema volontà di popolo» rappresentò il tentativo di sottolineare quanto fosse larga la base del movimento resistenziale. Tale aspetto trovò eco nei capi d'imputazione e non risulta isolato, ma rappresenta un modo tipico di legittimare l'esperienza partigiana<sup>1265</sup>. Anche il riferimento ai «costumi e le nobili tradizioni» servì a tenere insieme in questa visione gli altri strati della società. Questo linguaggio e questi scopi si comprendono se si considera che il dibattimento fu presieduto da Celestino Concas, un magistrato attivo nella lotta di liberazione in Veneto<sup>1266</sup>, e che il processo fu celebrato nell'agosto 1945, quando le tensioni della guerra non si erano ancora stemperate.

Anche in ragione di queste interpretazioni, nell'attività inquirente cominciò a prendere forma la definizione delle responsabilità che derivavano dall'aver cooperato con un regime illegale secondo uno schema di ragionamento che, sebbene non destinato a durare a lungo, presupponeva che anche non essersi opposti comportasse delle responsabilità. In tal modo vennero date ulteriori attribuzioni alla RSI; nel procedimento a carico di un giovane «soldato di sanità» accusato di essersi arruolato nei reparti fascisti e di aver compiuto arresti e rastrellamenti, il governo repubblicano fu definito «un regime illegale e arbitrario», ostile al Paese: obiettivo dei collaborazionisti fu definito l'asservimento della nazione alla Germania e la negazione delle libertà<sup>1267</sup>.

Interpretare la militanza nei reparti in relazione all'illegalità della RSI estendeva notevolmente i confini del reato di collaborazionismo. Tale prospettiva, se rispondeva alla linea di rigore verso quanti si erano compromessi e avevano appoggiato il regime e l'occupazione tedesca, mal si conciliava con le istanze, sempre più evidenti col passare dei mesi, che miravano a una rapida ricucitura del tessuto sociale dopo i drammi della guerra<sup>1268</sup>. Poco tempo dopo si arrivò a una formulazione più stretta della cooperazione con il governo fascista che comportava minori conseguenze sul piano giudiziario<sup>1269</sup>: in breve nelle imputazioni e nelle sentenze l'arruolamento

<sup>1262</sup> Ivi.

<sup>1263</sup> Art. 3, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>1264</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 21 contro Giuseppe Turchetto.

<sup>1265</sup> Poche settimane dopo Mario Rizzo fu accusato, tra le gli altri reati, di aver tenuto un atteggiamento ostile alla popolazione di Buia che, nel capo di imputazione, venne definita «tutta favorevole ai partigiani». ASUD, CAS, busta E.d. 5, fasc. 113/45 «Rizzi Mario», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1266</sup> G. Focardi, *Magistratura e fascismo*, cit., p. 228.

<sup>1267</sup> Nella sentenza redatta da Concas si legge: «[...] in un regime illegale e arbitrario, come quello in cui ci si trovava sino alla data della liberazione, la circostanza di nulla aver fatto per tentare di esimersi da un servizio o azione che per quanto superiormente disposta appariva pur sempre contraria agli interessi del paese o per intralciare in qualche modo il regolare svolgimento è motivo sufficiente per ritenere che il prevenuto prestò incondizionatamente la sua opera con la cosciente volontà di favorire l'oppressore nel potenziamento della sua attività mirante soprattutto ad asservire l'Italia e il suo popolo al giogo nazi-fascista e a sopprimere ogni diritto di libertà e d'indipendenza». ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 24 contro Riccardo Boccalon.

<sup>1268</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 415.

<sup>1269</sup> Questo atteggiamento si riscontra dalla tarda estate del 1945 in formulazioni esplicite. Nella sentenza del processo contro Vignuda e altri redatta nel novembre 1945 si attestò: «La collaborazione, se non si vuole allargarne troppo il

non fu più considerato una condizione sufficiente per essere condannati, ma si ritenne necessario aver commesso qualche reato specifico<sup>1270</sup>. Inoltre gli accenni all'illegalità della RSI e alla sua qualità di istituzione «di fatto» vennero progressivamente meno come riferimenti alla definizione del reato e all'interno dei verbali di dibattimento e delle sentenze.

L'illegittimità delle istituzioni che nel territorio friulano rappresentarono il governo saloino riemerse solo in casi particolari. Un esempio si trova nella procedimento contro Antonietta Marchig; in una delle imputazioni si fece riferimento alla contravvenzione al foglio di via emesso dalla Questura repubblicana di Udine e alla mancata presentazione al podestà di San Pietro che tale disposizione ordinava; si legge però: «la contravvenzione [...] non sussiste per la illegalità del provvedimento emanato dalla pubblica sicurezza alle dipendenze di un governo illegale»<sup>1271</sup>. Un caso ancor più interessante è attestato nel processo celebrato nel marzo 1946 contro alcuni militi imputati di aver preso parte all'esecuzione di partigiani a Udine e Cividale; si discusse sulla possibilità e sulla liceità che avrebbero avuto di sottrarsi all'ordine ricevuto dai propri superiori e assunse rilevanza la discussione sulla legittimità dell'autorità che aveva emanato tali ordini. Sul ruolo dei comandanti e alla loro appartenenza all'«autorità italiana legittima», si scrisse:

[...] tali non potevano considerarsi, agli occhi di ogni persona normale, dopo l'8/9/1943, i comandanti militari del sedicente esercito della repubblica sociale italiana, anche prescindendo dalla considerazione che chi comandava non era, il comandante italiano, ma il tedesco, cioè il nemico, ai cui ordini essi obbedivano<sup>1272</sup>.

Pur con accenni all'illegittimità dell'autorità repubblicana, sembra di rintracciare i primi segnali di un atteggiamento che nel periodo successivo portò sempre più spesso a interpretare in chiave auto-assolutoria il ruolo dagli italiani nella guerra combattuta dopo l'8 settembre e che attribuiva ogni responsabilità al tedesco relegando i collaborazionisti a posizioni subordinate.

Il secondo indirizzo nella codificazione dei reati di collaborazionismo riguarda l'affermazione del concetto che vede i partigiani come il vero esercito italiano e li riconosce come gli effettivi rappresentanti delle Forze Armate. Questo elemento si ritrova già nei primi procedimenti istruiti dall'ufficio del PM ed è suggerito in molti capi d'imputazione; esso matura in fase dibattimentale e trova spesso compiuta formulazione nelle sentenze. Nel procedimento contro Nerino Cerovaz, sulla base delle risultanze evidenziate dal PM, la Corte accertò le responsabilità dell'imputato stabilendo gli scopi delle sue azioni e definendo il ruolo dei partigiani:

Niun dubbio, pertanto, sulla piena colpevolezza dell'imputato, il quale nel compiere il reato ha agito al fine di danneggiare le Forze Armate dello Stato italiano, cioè i patrioti, conseguendo l'intento<sup>1273</sup>.

Un'altra definizione semplice, ma incisiva si trova nei documenti del procedimento contro Enrico Cattaneo; in questo caso, facendo il punto sull'attività investigativa compiuta, si scrisse:

i partigiani [sono un] esercito di volontari che combattevano contro i tedeschi [...], e i neo-fascisti<sup>1274</sup>.

Con il procedere dell'attività, l'attenzione dell'ufficio del PM a evidenziare il ruolo dei partigiani si riscontra in modo coerente e sempre più esplicito. Così si ricava dalla documentazione del procedimento contro Bruno Tubaro, un milite della MDT accusato di aver preso parte a un

---

concetto, presuppone qualche cosa di più concreto a favore del nemico». ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 141 contro Angelo Vignuda e altri.

<sup>1270</sup> Ivi, sentenza n. 28 contro Gianfranco Rea.

<sup>1271</sup> Ivi, sentenza n. 81 contro Antonietta Marchig.

<sup>1272</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 52 contro Tulio Amadio e altri.

<sup>1273</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 4 contro Nerino Cerovaz.

<sup>1274</sup> Ivi, sentenza n. 13 contro Enrico Cattaneo.

rastrellamento nel quale furono catturati sessanta partigiani due dei quali vennero successivamente uccisi «allo scopo di ostacolare le operazioni belliche delle formazioni partigiane – riconosciute come forze armate dello Stato italiano»<sup>1275</sup>. Nel processo a suo carico Pietro Babuin fu accusato di aver partecipato a rastrellamenti e di aver favorito le azioni militari dei tedeschi intralciando quelle dei «patrioti, che erano FF. AA. dello stato italiano»<sup>1276</sup>. Le conseguenze non furono secondarie; molti imputati furono portati a giudizio sulla base dell'articolo 51 del CPMG che stabiliva di procedere contro chi commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico o nuoce alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano<sup>1277</sup>; la pena prevista era la morte. Sulla base di questi elementi vennero rinviati a giudizio anche quanti, per le motivazioni e con i fini più disparati, si erano spacciati per partigiani e per fiancheggiatori del movimento resistenziale; nella maggioranza dei casi furono comminate pene severe.

Se il riconoscimento dei reparti della Resistenza come parte integrante delle Forze Armate comparve già in fase istruttoria e fu attestato nei testi delle prime sentenze, nel periodo successivo si arrivò a formulare un collegamento diretto tra l'esercito italiano, e quindi i reparti partigiani, e l'esercito alleato connotando l'impegno del movimento partigiano con un'accezione etico-morale positiva. In una sentenza redatta da Cavarzerani nel dicembre 1945, si legge:

[i partigiani sono] l'avanguardia dell'esercito nostro e di quello degli alleati [e rappresentano] le forze sane del paese che operavano per la liberazione dal nemico invasore<sup>1278</sup>.

La conseguenza di questa operazione, che ebbe ripercussioni nell'azione inquirente, fu riconoscere il comune intento e la collaborazione effettiva e costruttiva tra i due contingenti. Si scrisse che la liberazione di «questa terra» era stata «effettuata dagli Alleati e dalle Forze nazionali della Resistenza»<sup>1279</sup>.

In diversi capi d'imputazione e di riflesso nei verbali di dibattimento e nei testi delle sentenze riferiti ai primi mesi di attività si registra il tentativo di definire un'assimilazione tra i partigiani italiani e i partigiani jugoslavi che si propose da un lato di dimostrare il rapporto di stretta relazione operativa tra i contingenti e, dall'altro, di stabilire l'esistenza di comuni obiettivi fra i reparti sino a definirne l'equiparazione. Ciò comportò conseguenze rilevanti nella codificazione dei reati con interessanti risvolti sia sul piano giuridico e delle competenze territoriali, sia sul piano politico e sociale. Tale elemento rappresenta un aspetto inedito che, anche al di là dell'esito dei procedimenti, merita un breve approfondimento.

L'equiparazione fra i partigiani italiani e jugoslavi avvenne nel clima che caratterizzò le settimane successive alla liberazione, un clima di esaltazione per la fine del conflitto che, contestualmente, conservava inalterate le tensioni montate nel corso della guerra e causate dai rapporti non sempre distesi e collaborativi fra le resistenze italiane (nelle diverse articolazioni) e jugoslave. In tale contesto non vanno ignorate le violenze e i rancori causati dal conflitto e dallo scontro nazionale, le rivendicazioni territoriali jugoslave sull'Istria, la Venezia Giulia e su alcune zone del Friuli, la questione aperta per il destino di Trieste e l'aperto anticomunismo di parte della

---

<sup>1275</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 23/45 «Bruno Tubaro», Decreto di citazione per il giudizio, 14 luglio 1945. Nei primi capi d'imputazione, facendo riferimento all'articolo 51 del CPMG, un imputato fu rinviato a giudizio con l'accusa «[di aver partecipato] a rastrellamenti o catture di patrioti in armi, contribuiva a nuocere alle operazioni delle forze armate della libertà nella zona del Friuli». ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 10/45 «Armeni Domenico», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1276</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 41 contro Pietro Babuin.

<sup>1277</sup> Zafferino Gasparini fu portato a giudizio con l'accusa di aver «ostacolato le operazioni del Corpo Volontari per la libertà partecipando a un rastrellamento» nella zona di Trasaghis nell'ottobre 1944. ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 41/45 «Zafferino Gasparini». Altri riferimenti all'articolo 51 del CPMG e a imputazione inerenti ad aver ostacolato le operazioni del CVL si rintracciano nei seguenti procedimenti: Ivi, fasc. 37/45 «Moretti Orazio», Decreto di citazione per il giudizio; fasc. 47/45 «Cappello Gino», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1278</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 152 contro Oscar Dal Dan.

<sup>1279</sup> Ivi, sentenza n. 92 contro Livio Roia.

Resistenza friulana. A questo va sommato il fatto che molti episodi portati a giudizio riguardavano territori ancora nominalmente italiani che nella guerra avevano visto la presenza esclusiva del movimento di liberazione jugoslavo e che, dopo la liberazione, erano stati occupati dalle truppe del maresciallo Tito.

Le cause che portarono a definire l'equiparazione fra i partigiani jugoslavi e italiani vanno rintracciate dunque in fattori diversi. In prima istanza questa spinta corrispose al desiderio di definire l'unità tra le forze resistenziali anche sul piano internazionale, caratterizzando la lotta di liberazione come intento comune e condiviso dalle due componenti; in un certo senso questo elemento rappresentava il superamento della politica di repressione operata dal regime su queste regioni per tutto il ventennio. Anche in campo giudiziario si cercò dunque di creare un equilibrio fra le componenti della Resistenza che, da parte italiana, era prezioso soprattutto nella zona di confine e nei territori che erano stati italiani, ma che avevano visto la presenza preponderante e in taluni casi esclusiva delle forze partigiane jugoslave.

La scelta di operare un'equiparazione presuppose anche motivazioni di ordine giudiziario e politico riferite specificatamente al contesto friulano. Nell'azione inquirente si rintraccia la volontà di non ridurre né di far passare sotto silenzio le responsabilità di quanti combatterono nei reparti collaborazionisti – ed erano in molti – contro i partigiani sloveni e italiani sul confine orientale<sup>1280</sup>; di frequente la strategia difensiva di questi imputati faceva leva sul fatto di aver operato militarmente solo contro i reparti sloveni, soggetti non previsti nelle leggi italiane. Va considerato che in un contesto fluttuante e in circostanze sfumate quali quelle in cui operarono i reparti fascisti e tedeschi nel Friuli orientale era spesso difficile stabilire la nazionalità dei partigiani con i quali avvennero gli scontri.

Il primo riferimento all'equiparazione fra partigiani italiani e jugoslavi fu contenuto nel procedimento contro Guerrino Chiarandini, un sottufficiale accusato di aver ostacolato con varie azioni i partigiani nelle zone di Attimis e Tolmino, compiendo violenze contro le persone arrestate<sup>1281</sup>. Fatta luce sulla sussistenza del reato di collaborazionismo poiché l'imputato aveva preso parte ad azioni militari «allo scopo di annientare l'attaccante, e quindi allo scopo di distruggere o comunque di [ostacolare] la reazione avversaria che si opponeva alle forze dello invasore germanico», si fece riferimento all'azione esercitata contro la forze della Resistenza che si opponevano ai tedeschi e si stabilì che gli attacchi condotti erano diretti a far allontanare i partigiani dalla loro zona di insediamento<sup>1282</sup>. Sulla base di queste affermazioni si procedette all'equiparazione fra le diverse componenti nazionali che presero parte alla lotta di liberazione definendo che l'obiettivo comune che animava il loro impegno fosse sconfiggere i tedeschi e tutti i loro alleati. La parificazione fu motivata con il riferimento all'italianità delle zone nelle quali avvennero gli scontri e all'insufficienza di elementi – aspetto questo discutibile – che dimostrassero la nazionalità non italiana dei combattenti che operarono in loco:

La distinzione poi tra i partigiani italiani o sloveni non interessa, poiché innanzitutto non è provato che fossero di altre nazionalità; la zona di Tolmino comunque era zona italiana e gli intendimenti degli appartenenti a tali reparti di volontari era comune, cioè di abbattere l'invasore tedesco e di colpire con le disposizioni di legge in esame, i reparti italiani che all'invasore stesso hanno dato il loro aiuto<sup>1283</sup>.

Sullo stesso solco si rintracciano le considerazioni formulate nel procedimento contro Gianfranco Rea rispetto all'azione svolta dall'imputato «contro le formazioni partigiane»:

---

<sup>1280</sup> Erano i territori della fascia orientale della provincia di Udine e della parte nord orientale dell'allora provincia di Gorizia. Nel capoluogo isontino non venne costituita una CAS; i procedimenti relativi ai reati avvenuti nella provincia vennero rimessi alle Corti di Udine e di Trieste.

<sup>1281</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 4, fasc. 22/45 «Guerrino Chiarandini».

<sup>1282</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 17 contro Guerrino Chiarandini.

<sup>1283</sup> Ivi.

è ingenuo presumere che il Rea si fosse volontariamente presentato per combattere il pericolo slavo che in quel momento non era in discussione<sup>1284</sup>.

L'equiparazione fra partigiani italiani e jugoslavi si rintraccia in modo più preciso nelle indagini del PM e nei procedimenti istruiti a partire dalla tarda estate del 1945. Il maresciallo del RAT Angelo Vignuda fu portato a giudizio per aver preso parte ad azioni contro i partigiani a Montespino e Valvociana, due zone nelle quali l'iniziativa fu unicamente jugoslava. Si specificò che aveva partecipato «ad azioni di guerra contro i partigiani slavi ostacolando in tal modo le loro operazioni militari»<sup>1285</sup>. È interessante notare che l'imputazione fu messa in relazione con l'articolo 51 del CPMG che riguarda il militare che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico o a nuocere alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano<sup>1286</sup>.

Un altro esempio si trova nel caso giudiziario di Giobatta De Vittor, processato nel settembre 1945 ai sensi dell'articolo 5 del DLL del 27 luglio 1944, n. 159 con l'aggravante dell'articolo 114 del CP; nel capo d'imputazione compare il riferimento all'equiparazione fra le forze resistenziali e ai rapporti fra i diversi movimenti di liberazione. De Vittor fu imputato di aver

mediante l'adesione al P.F.R., prima, con l'arruolamento volontario, poi, nelle file nazi-fasciste e la partecipazione successiva a operazioni militari contro le forze partigiane Jugoslave nella zona di Tolmino e di Gorizia e a servizi militari nelle zone stesse diretti a ostacolare lo svolgimento delle attività inerenti alla preparazione e al movimento delle suddette forze, commesso fatti chiaramente intesi a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle forze dello Stato Italiano che agivano di concerto con le prime<sup>1287</sup>.

Grazie a questa formulazione il caso poté rientrare nei termini e nelle procedure previste dai DLL e fu possibile portare a giudizio l'imputato senza ricorrere ad altri riferimenti legislativi che potevano essere contestati in dibattimento. Come attesta il capo d'imputazione, l'elemento determinante che accomunò i partigiani italiani e jugoslavi riguardò essenzialmente il comune impegno contro l'occupante. Disposizioni simili si rintracciano anche in altri procedimenti; confutando le affermazioni di Gianfranco Rea secondo le quali l'accusato aveva agito solo contro i partigiani jugoslavi verso i quali si era trovato costretto a difendersi, si accertò:

Fossero poi costoro partigiani sloveni o italiani, o misti non interessa perché tutti avevano unico obiettivo quello di combattere il tedesco invasore<sup>1288</sup>.

Nei capi d'imputazione l'equiparazione delle formazioni partigiane fu condotta poi sulla base della composizione multinazionale di alcuni reparti operanti nel Friuli orientale. Nelle disposizioni della Corte e dell'ufficio del PM vi fu la tendenza a riconoscere tutti i reparti partigiani come contingenti essenzialmente italiani. Tale spinta compare probabilmente per attestare che anche nelle zone di confine ancora nominalmente italiane – ma rivendicate tenacemente dal movimento di liberazione jugoslavo – erano presenti formazioni italiane efficienti che avevano sostenuto duri scontri contro i tedeschi e i reparti collaborazionisti dando un contributo rilevante alla lotta di liberazione. Si può presumere che l'attenzione dei magistrati alla componente nazionale dipese in parte anche dalle tare ideologiche e del retaggio lasciato dalla politica di nazionalizzazione portata avanti dal regime nelle stesse zone<sup>1289</sup>.

Tali elementi emergono nel procedimento contro Benito Turrini, un volontario del battaglione “San Marco” di stanza a San Donà di Piave impegnato in alcuni scontri contro i partigiani nelle

---

<sup>1284</sup> Ivi, sentenza n. 28 contro Gianfranco Rea.

<sup>1285</sup> Ivi, sentenza n. 141 contro Angelo Vignuda e altri.

<sup>1286</sup> Art. 51, CPMG.

<sup>1287</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 55 contro Giobatta De Vittor.

<sup>1288</sup> Ivi, sentenza n. 28 contro Gianfranco Rea.

<sup>1289</sup> A. Vinci, *Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941*, Laterza, Bari-Roma 2011.

zona di Santa Lucia, non distante da Gorizia, tra il 24 e il 27 dicembre 1944. Turrini dichiarò di essere stato destinato al mortaio, ma di non aver sparato. In dibattimento la sua versione non venne accettata, anche perché la giustificazione verteva essenzialmente sul fatto di aver combattuto solo contro i partigiani sloveni. Nella sentenza si ritrova una frase impressionante; si attestò che i resistenti jugoslavi «erano sempre forze partigiane composte di autentici italiani anche se vi era per caso, qualche elemento che parlava in lingua slava»<sup>1290</sup>.

Espressioni affini si trovano nel fascicolo istruito contro il sottotenente del RAT Giobatta De Vittor; non vi furono dubbi sul fatto che De Vittor avesse collaborato con i tedeschi e che con la sua attività avesse recato danno alle formazioni partigiane. A queste ultime si riconosceva l'obiettivo di liberare il territorio nazionale:

[...] allorquando il De Vittor si porta in zone quali Tolmino, Monte Spino, col suo reparto, tenute dai partigiani o quanto meno vigilate dagli stessi, per impedire il movimento delle truppe tedesche, e viene attaccato o attacca o si difende o accorre in difesa dei reparti alpini attaccanti, la sua azione è di aiuto e di ausilio nella lotta a quelle formazioni tedesche contro le quali le formazioni partigiane combattevano per la liberazione dell'Italia; costituiva un vero atto di collaborazione che la legge punisce<sup>1291</sup>.

Per fornire le motivazioni sul fatto che le forze partigiane jugoslave presenti nei territori menzionati agissero in concerto con quelle italiane al solo scopo di «liberare l'Italia», si propose una linea interpretativa che fa emergere le perplessità che si palesarono già nel periodo e che i difensori degli imputati utilizzarono a beneficio dei loro assistiti:

L'affermazione della difesa che secondo l'imputabile il reato non sussisterebbe perché le formazioni partigiane Jugoslave, sarebbero state costituite da elementi non italiani, ma slavi con i quali non esiste uno stato di alleanza non regge; perché le cosiddette formazioni partigiane Jugoslave erano costituite da elementi italiani e in quanto misti nella lingua non erano stranieri e l'ideale per il quale combattevano era comunque comune<sup>1292</sup>.

Questo modo di interpretare la relazione fra le forze partigiane non ebbe conseguenze secondarie; sulla base di questi dati il giudizio venne formulato sulla base dell'articolo 51 del CPMG.

Ad ogni modo nei capi d'accusa non si registra sempre un pieno riconoscimento della dignità e dell'importanza del movimento di liberazione jugoslavo e in generale delle istanze politiche e sociali portate avanti dalle popolazioni slovene. Talvolta permasero atteggiamenti riconducibili alla politica intransigente di italianizzazione condotta dal fascismo durante il ventennio nei territori acquisiti dopo la Prima guerra mondiale, atteggiamenti che poterono portare a una tendenza assolutoria nella formulazione del giudizio. Tali aspetti sono evidenti nella terminologia utilizzata come nel procedimento contro Edoardo Trenca, un tenente dei carabinieri accusato di aver partecipato a rastrellamenti nella zona di Gorizia. Attestando che Trenca fu segretario del federale della città isontina, si affermò che corse il rischio di essere deportato per la sua attività «esclusivamente a favore delle rivendicazioni dell'italianità di Gorizia ostacolando le mire dei nazionalisti sloveni, che in tale loro proposito erano appoggiate dalle autorità tedesche, desiderose anch'esse di eliminare la maggioranza italiana dalle terre della Venezia-Giulia»<sup>1293</sup>. Trenca si arruolò nella MDT per non essere reclutato nell'esercito tedesco, ma il suo servizio fu breve a causa delle precarie condizioni di salute. Pur ammettendo di aver preso parte a un rastrellamento «infruttuoso» nella zona di Ranziano, Trenca dichiarò di essere stato in contatto con un esponente

<sup>1290</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 101 contro Benito Turrini.

<sup>1291</sup> Ivi, sentenza n. 55 contro Giobatta De Vittor.

<sup>1292</sup> ASUD, CAS, busta E. d. 3, fasc. 68/45 «Giobatta De Vittor»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 55 contro Giobatta De Vittor.

<sup>1293</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 31 contro Edoardo Trenca.

del movimento partigiano jugoslavo, Bruno De Ferri, e di aver avvertito i partigiani dei rastrellamenti consentendo loro di spostarsi prima dell'arrivo dei tedeschi. L'imputato dichiarò infine di aver agito in quel modo perché era l'unica strada per arginare le pretese dei «nazionalisti slavi». Trenga fu assolto dalle accuse contestategli perché il fatto non costituiva reato; nelle motivazioni della sentenza sono presenti riferimenti al concetto di italianità come aspetto fondante e positivo rispetto all'accezione negativa che connotava la componente slovena:

[...] il Trenga, pur dovendo tenere un contegno prudente e riservato per non compromettere la sua posizione di ufficiale *in una zona così particolare e infida come quella del Goriziano*, abbia dato prova di ostacolare non solo le operazioni militari ma anche i disegni politici del nemico, dimostrando in modo evidente la sua precisa volontà di astenersi da qualsiasi atto di effettiva collaborazione col nemico invasore e orientandosi, come ogni buon italiano, verso la lotta di liberazione. E come la semplice adesione al fascio repubblicano e la pura apparenza a formazioni militari della sedicente repubblica sociale non costituisca reato, così la partecipazione a uno o più rastrellamenti, quando si sia comunque esplicita opera per impedirne o intralciarne lo svolgimento o per comprometterne il risultato, non può assurgere a forma delittuosa per mancanza dell'elemento intenzionale [corsivo mio]<sup>1294</sup>.

Concludendo si può affermare che l'equiparazione fra le forze partigiane jugoslave e italiane rappresenta un elemento distintivo dell'attività dell'ufficio del PM e della CAS che si carica di profondi significati nel contesto del periodo e comporta notevoli conseguenze sul piano procedurale e sulla formulazione dei giudizi. Allo stesso tempo questa parificazione, pur connotata dalle tare ideologiche lasciate dal regime e operata perché l'iniziativa partigiana non fosse ricondotta esclusivamente all'operato del IX Corpus, ebbe lo scopo di portare a giudizio molti collaboratori e di non escludere dall'azione penale i reati compiuti contro la resistenza jugoslava nel Friuli orientale.

#### *L'aspetto politico del reato di collaborazione*

L'ufficio del PM cominciò presto a porre attenzione all'aspetto politico del reato di collaborazionismo. A partire dalle indagini, condotte nell'ampio ventaglio di possibilità in cui il reato si poteva articolare, si sentì la necessità di definirne compiutamente la connotazione poiché nella sfera politica si stava convogliando tutto quanto non rientrava in modo diretto nell'ambito militare<sup>1295</sup>. Nei capi d'imputazione, e da questi in modo più articolato nei testi delle sentenze, sono presenti definizioni precise della collaborazione politica con riferimenti al contesto e alle particolarità della regione che evidenziano la gravità, le ripercussioni e le conseguenze delle azioni compiute. Nel processo contro Vittorio Di Lenardo, accusato quale interprete della Sipo/SD di aver preso parte a saccheggi e requisizioni ad Attimis e Udine «favorendo in tal modo i disegni politici del nemico»<sup>1296</sup>, venne formulata una delle prime definizioni:

[il suo] atteggiamento era assolutamente diretto a favorire il nemico nei suoi fini politici perché con la caccia che si faceva ai partigiani per la loro eliminazione si voleva ottenere una diminuita resistenza militare, con il conseguente maggiore sviluppo d'importanza politica, del partito nazifascista, e quindi un maggiore consolidamento del governo per ottenere quella vittoria ostacolata da tutte le più sane energie del paese contro la prepotenza e la brutalità avversaria<sup>1297</sup>.

---

<sup>1294</sup> Ivi.

<sup>1295</sup> Pur con riferimenti all'articolo 58 del CPMG, l'azione della magistratura poteva assumere orientamenti diversificati.

<sup>1296</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 59/45 «Vittorio Di Lenardo», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1297</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 40 contro Vittorio Di Lenardo.

Furono inclusi espliciti riferimenti ai metodi utilizzati per recare vantaggio al nemico che comprendevano anche cenni alla sfera più propriamente militare<sup>1298</sup>. Un altro caso è attestato nel procedimento contro Stefano di Marco che, facendo riferimento all'articolo 58 del CPMG, fu accusato di aver condotto come comandante di un distaccamento della MDT diversi rastrellamenti nei quali furono catturati alcuni prigionieri alleati, uno dei quali poi ucciso; si attestò che l'imputato arrestò molte persone sottoponendole a minacce, a «panico terroristico» e provocò deportazioni<sup>1299</sup>.

Nell'abito politico della collaborazione furono ricondotte anche attività come ingannare i partigiani<sup>1300</sup>; un milite del 5° Reggimento della MDT fu rinviato a giudizio con l'accusa di aver finto «un accordo tra partigiani per consegnare del materiale militare» e di averli attirati «in un tranello facendoli arrestare e favorendo in tal modo i disegni politici del nemico invasore»<sup>1301</sup>.

Nei capi d'imputazione si attestò che fare l'interprete in carcere, partecipare agli interrogatori, minacciare e tenere un contegno ostile verso i partigiani erano atti di natura politica che «[contribuivano] al mantenimento del regime di terrore iniziato dal nemico»<sup>1302</sup>. Rilevante risulta la definizione del reato imputato a Billi Pasutti che trovò sussistenza in un cumulo di azioni e comportamenti nei quali compare anche l'iscrizione al PFR:

Il Pasutti quindi ha collaborato con la sua azione a favorire i disegni politici del tedesco invasore, con l'aver coadiuvato con la sua opera a una maggiore resistenza delle forze avverse e con la consapevolezza d'arrecarne tale vantaggio, per essersi presentato volontariamente, con l'essersi iscritto al partito fascista repubblicano, e per aver operato attivamente come accertato dai testi<sup>1303</sup>.

Rilevanza fu data all'accezione politica del reato per quanti erano stati arruolati o avevano assunto ruoli di rilievo negli organi di Polizia e nelle istituzioni a essa collegate. Giuseppe Dieni fu imputato, come volontario brigadiere dell'ispettorato di Polizia di Trieste, di essere un informatore dei tedeschi e fu accusato di aver preso parte alle ricerche di persone indiziate di ostilità al fascismo o di diserzione; Dieni fu accusato anche di aver percosso una persona arrestata con l'accusa di appartenere al movimento di liberazione che successivamente venne condotta al Comando tedesco. Nel dibattimento si accertò che aveva svolto funzioni «prettamente politiche»:

[...] lo ha ammesso lui stesso, operare arresti, operare fermi in confronto di indiziati e sospettati politici renitenti alla leva disertori delle file repubblicane, fare indagini, attingere informazioni, riferire al suo capo nucleo che provvedeva a sua volta a riferire al nucleo centrale di Trieste da cui dipendeva. Erano tutte funzioni di indole politica<sup>1304</sup>.

Nella collaborazione politica vennero inquadrare anche le posizioni di quanti avevano impedito di portare aiuto ai deportati che transitavano nelle stazioni ferroviarie della regione o avevano ostacolato in vario modo gli atti di sabotaggio ai convogli<sup>1305</sup>. Tra questi è significativo il capo d'imputazione di Ernesto Marchiol, accusato,

[...] quale ferroviere addetto alla guardia dell'ingresso alla piccola velocità dello scalo ferroviario, [di aver] collaborato col tedesco invasore, impedendo ai cittadini che portavano cibarie e altro ai deportati

---

<sup>1298</sup> Nel secondo capo d'imputazione Rea fu accusato di aver favorito i disegni politici del nemico con le seguenti azioni: «arrestava varie persone, perquisiva la casa in cerca di armi, traeva in ostaggio i familiari dei disertori e dei renitenti e sevizava alcuni prigionieri». ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 28/45 «Rea Gianfranco», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1299</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 131 contro Stefano Di Marco.

<sup>1300</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 44/45 «Versolato Isidoro», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1301</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 5, fasc. 114/45 «Velicodia Edoardo», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1302</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 5, fasc. 124/45 «Zirolia Adolfo», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1303</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 149 contro Paron Dino e Pasutti Billi.

<sup>1304</sup> Ivi sentenza n. 150 contro Giuseppe Dieni.

<sup>1305</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 5, fasc. 123/45 «De Martini Antonio e altri», Decreto di citazione per il giudizio.

politici, di entrare nello scalo stesso, ove sostavano i treni, minacciandoli di arresto e usando verso di essi un trattamento inumano, favorendo in tal modo i disegni politici del nemico<sup>1306</sup>.

Un'ulteriore posizione inquadrata nella sfera politica e sulla quale si indagò con attenzione in fase istruttoria riguardò la partecipazione con un ruolo secondario a rastrellamenti o ad azioni contro i partigiani; tale provvedimento investì anche quanti, arruolati a tutti gli effetti nei contingenti armati, erano stati impiegati nei reparti operativi. Nel procedimento contro Antonio Compasso, imputato inizialmente ai sensi dell'articolo 51 del CPMG di aver compiuto rastrellamenti, investigazioni e uccisioni di partigiani, la cui rubrica venne modificata in dibattimento con riferimento all'articolo 58 del CPMG<sup>1307</sup>:

[risulta importante] l'attività di chi presta la sua opera, secondaria ma assai utile al nemico, in servizi di presidio in paesi, nodi stradali o punti strategici già occupati. Con ciò, infatti, si dà la possibilità al nemico di impiegare le proprie forze in compiti più importanti favorendo in tal modo *quanto meno* i suoi disegni politici [corsivo mio]<sup>1308</sup>.

Dall'autunno 1945, contestualmente al verificarsi di cambiamenti del titolo di reato in dibattimento, della riduzione della severità delle pene comminate e dell'interpretazione data nei testi delle sentenze, la partecipazione a episodi militari e l'adesione più o meno partecipe ai reparti fascisti vennero ricondotte in fase istruttoria alla sfera politica del reato di collaborazione. Nel capo d'imputazione del procedimento contro Enzo Buttazzoni si stabilì che prendere parte a un posto di blocco mentre era in corso un rastrellamento rientrava nel reato di collaborazione e, pur trattandosi di un fatto compiuto volontariamente, si trattava comunque di un episodio «di lieve entità»; per questo tale collaborazione andava definita di natura «quanto meno» politica<sup>1309</sup>.

Sul piano generale questo modo di procedere ridusse le responsabilità degli imputati a partire dall'impianto accusatorio e in fase dibattimentale aprì la strada alla concessione di attenuanti sulla base di dubbi o incongruenze (veri o indotti) emersi nel procedimento comportando una sensibile riduzione della severità delle pene. Molto spesso la questione si giocò sull'accertamento di elementi penalmente rilevanti in grado di testimoniare la partecipazione a un rastrellamento o a un fatto delittuoso. Ma era spesso difficile accertare con prove e testimonianze attendibili, e soprattutto ammissibili al processo, la presenza di un singolo soldato in un particolare luogo e tempo raccogliendo allo stesso tempo riferimenti precisi sulle azioni delittuose svolte. Per questi motivi quando il ruolo militare non poté essere accertato o permasero dubbi si passò a considerare la collaborazione passando dai termini dell'articolo 51 alle disposizioni dell'articolo 58 del CPMG. In alcuni procedimenti nonostante si fosse accertato che l'imputato «[...] ha voluto dimostrare tutto il suo zelo di fervente fascista accanendosi per spirito di brutale settarismo e faziosità contro le vittime che cadevano nelle sue mani»<sup>1310</sup>, non riuscendo a provare in modo circostanziato la partecipazione a fatti militari si passò a giudicarlo per la collaborazione politica.

Riconosciute immediatamente come proprie dell'accezione politica del reato di collaborazionismo furono le azioni volte a «scuotere» o a far venir meno «la fedeltà dei cittadini» alle istituzioni statali legittime. Umberto Bianchini fu rinviato a giudizio ai sensi dell'articolo 58 del CPMG

---

<sup>1306</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 53/45 «Marchiol Ernesto», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1307</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 11, fasc. 188/45 «Ugo Coletta e Compasso Antonio», Verbale di dibattimento, 24 novembre 1945.

<sup>1308</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 139 contro Ugo Coletta e Antonio Compasso.

<sup>1309</sup> Ivi, sentenza n. 143 contro Ezio Buttazzoni.

<sup>1310</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 142 contro Antonio Bressan.

[...] per avere in molte forme contribuito a rinsaldare l'occupazione germanica in territorio nazionale e scuotendo la fedeltà della popolazione al governo legittimo<sup>1311</sup>.

Il capo d'imputazione attesta che la sua opera si realizzò raccogliendo le armi dei militari sbandati dopo l'8 settembre 1943 e consegnandole ai fascisti, consigliando ai giovani di arruolarsi, segnalando ai tedeschi la presenza di partigiani e provocando un rastrellamento<sup>1312</sup>.

Attenzione altrettanto marcata fu concessa alla propaganda a favore del nazismo e del fascismo. In questo ambito è indicativo il caso di Amos Toppan, un ufficiale dell'esercito repubblicano che tenne alcune conferenze per l'arruolamento in Carnia. Benché negli interrogatori Toppan avesse cercato di attenuare le proprie responsabilità affermando di aver parlato «bonariamente» delle condizioni economiche dell'arruolamento nel RAT e di aver fatto propaganda «spicciola parlando con amici, chiacchierando»<sup>1313</sup>, fu ritenuto responsabile di un'azione pericolosa e dannosa. Nella sentenza connotata da toni paternalistici si legge che la sua fu

[...] la più efficace, persuasiva, propaganda perniciosa che ha lo scopo di fuorviare le coscienze e il sentimento dei cittadini del loro naturale attaccamento alla patria, per la loro scarsa cultura o per debolezza di carattere non sanno formarsi un proprio convincimento personale sulle questioni sociali di interesse nazionale e si lasciano influenzare da ciò che sentono e in giovani inspecie, in oltre vent'anni di fascismo erano abituati a non avere idee proprie in materia di Patria e di politica. E tanto più perniciosa anche quando il Topan agiva in un ambiente conosciuto e quindi la sua parola era maggiormente apprezzata ed eseguita<sup>1314</sup>.

In questo modo si accertò che l'imputato fece opera di propaganda con lo scopo di «rafforzare le forze repubblicane da opporsi a quelle di resistenza per liberare il territorio nazionale dall'invasore tedesco»<sup>1315</sup>.

Riferimenti concreti alla propaganda comparvero in molti altri capi d'imputazione. Fu citata la «propaganda attiva» per l'iscrizione al PFR, anche «promettendo agli aderenti ricompense in denaro»<sup>1316</sup>; la compilazione di manifesti e relazioni sullo stato dell'opinione pubblica<sup>1317</sup> e l'incitamento all'arruolamento e a mantenere un contegno favorevole verso tedeschi e fascisti<sup>1318</sup>.

Contestualmente la codificazione del reato di collaborazione politica pose attenzione al ruolo di quanti erano stati gerarchi nelle ricostituite strutture del Partito fascista. Nel procedimento contro Luciano Tita, accusato tra gli altri reati di aver ricostituito il fascio di Gemona, di aver persuaso i giovani ad arruolarsi e aver rivolto ammonimenti ai propri concittadini<sup>1319</sup>, si trova una precisazione sull'equivalenza tra collaborazione con il nemico e funzioni di gerarca:

Si tenga all'uopo presente che l'accettazione in quel momento di una carica da gerarchi, e comunque di persone rivestite di responsabilità o di comando, vanno considerato come fatti di collaborazionismo col tedesco invasore perché la reincarnazione del partito fascista fu appunto diretta a scopi strettamente collaborazionisti<sup>1320</sup>.

---

<sup>1311</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 4, fasc. 84/45 «Bianchini Umberto», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1312</sup> Ivi.

<sup>1313</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 146 contro Amos Topan.

<sup>1314</sup> Ivi.

<sup>1315</sup> Ivi.

<sup>1316</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 97/45 «Nonis Giuseppe», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1317</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 9/45 «Zatti Lino», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1318</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 4, fasc. 83/45 «Marchi Giovanni», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.d. 6, fasc. 140/45 «Candussio Giovanni», Decreto di citazione; fasc. 139/45 «D'Andrea Alessandro», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1319</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 8, fasc. 149/45 «Tita Luciano», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1320</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 136 contro Luciano Tita.

Su queste premesse si affermò che prestare opera di collaborazione al nemico significasse fare concreta attività politica in favore della causa nazifascista.

La collaborazione non si può avere solo con le armi, ma anche col rafforzare quella reputazione pubblica che era stata costruita per appoggiare efficacemente e cameratescamente l'esercito Germanico che si batteva sul territorio italiano [...]. Aiutare in tal modo l'esercito germanico, intervenire con i vari servizi di spionaggio di investigazioni, per cercare di coprire, di eliminare, le forze avversarie alla nuova repubblica e di cercare viceversa nuove adesioni alla repubblica, voleva dire che l'esercito nemico doveva rimanere più a lungo sul suolo italiano, e di indebolire la resistenza delle forze avverse. La stessa beneficenza, l'opera d'assistenza di cui il Tita si dichiara che era esclusivamente chiamato, e per tal fine aveva accettato non solo non può essere creduto, ma si ha motivo di ritenere costituisse invece un mezzo di propaganda a favore della nuova repubblica per quella fiducia nelle masse che con tale espediente si veniva a creare, rafforzandone così la compagine; mezzo codesto di propaganda ovunque più o meno largamente, ma che basta in se per far comprendere quale era l'intimo movente che nascondeva. E con i doni, disse bene a ragione il pubblico ministero, che missionari si presentano per la conversione delle popolazioni, come il mezzo più adatto per la conversione delle anime, e così fece il nazifascismo, e così fece il segretario politico Tita nella sua nuova carica, con la perfetta volontà e coscienza di collaborare con il tedesco invasore, e essere utile a una causa che abbracciò subito dopo l'8 settembre 1943 con l'intento di abbattere le forze sane del paese che nell'odiato tedesco vedevano il secolare nemico, con quella forma subdola, riservata, segreta, che veniva a nascondere gli intimi propositi d'avversione alle forze contrarie al fascismo e al tedesco invasore<sup>1321</sup>.

Un altro reato posto subito in relazione con la collaborazione politica stabilita dall'articolo 58 del CPMG riguardò le delazioni. I rinvii a giudizio con questa accusa furono numerosi; l'ufficio del PM propose di procedere per oltre novanta casi comprendenti gli imputati che successivamente risultarono colpevoli, assolti o amnistiati. La delazione riferita al reato di collaborazionismo politico fu esaminata con molta severità; tale elemento non sorprende se si considerano i risvolti sociali che questo tipo di condotta comportò e se si tiene conto che la diffusione del fenomeno fu molto ampia (già nel corso della guerra l'arcivescovo di Udine promulgò un decreto di scomunica per quanti compilavano denunce e lettere anonime<sup>1322</sup>). Un esempio si ricava nel procedimento contro Nunzio Marchisello, accusato di aver denunciato ai tedeschi Antonio Iesu e Pietro Silvano, suoi colleghi d'ufficio, che vennero arrestati per essersi espressi contro la Germania e contro Mussolini. Al processo emersero risultanze sul rapporto tra collaborazionismo e delazione:

E invero il collaborazionismo, anche quando si estrinseca con la ignobile forma della delazione, prescinde dal fine propositosi dall'agente, in quanto trattandosi di reato di mero pericolo esso è giuridicamente perfetto non appena sia sorta la possibilità d'un qualsiasi pregiudizio sia per la persona incolpata sia per l'attività che essa andava svolgendo a favore del movimento di liberazione nazionale<sup>1323</sup>.

Questo atteggiamento intransigente, non tenne spesso in conto dell'esito della delazione come si ricava nel processo contro Caterina Orlandi:

[...] non occorre che l'agente si prefigga il deliberato proposito di favorire i disegni politici del nemico quando questo sia il risultato naturale del suo atto voluto e volontariamente commesso<sup>1324</sup>.

Non si trascurò poi di sottolineare le conseguenze delle denunce. Nelle imputazioni contro Luigi Rizzo si attestò che, fornendo informazioni ai tedeschi, prendendo parte a interrogatori di

---

<sup>1321</sup> Ivi.

<sup>1322</sup> F. Cargnelutti, *Prete patrioti*, cit., p. 31.

<sup>1323</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 30 contro Marchisello Nunzio.

<sup>1324</sup> Ivi, sentenza n. 127 contro Caterina Orlando.

partigiani e compiendo delazioni, il giudicabile aveva contribuito «al mantenimento del [...] dominio [tedesco]»<sup>1325</sup>. In generale nei capi d'imputazione la delazione fu attestata con descrizioni sintetiche, ma che spesso riportarono con precisione le conseguenze della denuncia come arresti, detenzione, deportazione e l'uccisione del denunciato.

### *L'obbligatorietà dell'azione penale*

Dopo il caso del direttore de «Il Popolo del Friuli» Federico Valentinis, diverse istruzioni furono caratterizzate dalle disposizioni del DLL del 22 aprile 1945, n. 142 che prevedevano di agire contro specifiche categorie ritenute per la loro stessa funzione compromesse con il regime<sup>1326</sup>. In questo contesto sono significative le definizioni dei reati contestati ai prefetti in servizio nel periodo di occupazione: Marino Pace, prefetto di Gorizia<sup>1327</sup>, e Riccardo De Beden, prefetto di Udine.

Il procedimento contro l'ex prefetto di Gorizia Pace fu il primo a essere istruito e celebrato; il dibattimento si tenne il 19 settembre 1945. Il capo d'imputazione con il quale fu portato a giudizio fu formulato con precisi riferimenti alla normativa; l'imputato fu accusato del

reato previsto dall'art. 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159, in relazione all'art. 58 C.P.M.G e art. 1-3 cpv. n. 3 D.L.L. 22/4/45 n. 142 per aver rivestito la carica di Capo della provincia di Gorizia, durante il periodo della dominazione tedesca nel Litorale Adriatico, dopo l'8 settembre 1943, collaborando con l'invasore i disegni politici del nemico nel territorio invaso<sup>1328</sup>.

Nel testo della sentenza sono presenti riferimenti dettagliati all'istruttoria, con richiami specifici alle motivazioni del rinvio a giudizio; era infatti la prima volta che ciò accadeva e, forse per il prestigio e il ruolo assunto dall'imputato, si volle chiarire la sua posizione. La documentazione evidenzia che l'ufficio del PM si trovò costretto ad agire non tanto sulla base delle poche prove acquisite e delle denunce (ne fu formulata una che risultò poco rilevante), ma quasi esclusivamente sulla base delle disposizioni di legge. Il capo d'imputazione infatti non contenne riferimenti a reati legati alla collaborazione se non quello di aver rivestito la carica di prefetto.

È quindi utile porre attenzione alle disposizioni della sentenza che commentarono il DLL e che, per la portata del caso, orientarono l'azione inquirente nel periodo successivo. Fu sottolineato che i termini del decreto sancissero a tutti gli effetti una presunzione di colpevolezza e, evidenziando i limiti del testo, fu proposta una propria interpretazione:

le disposizioni dell'articolo 1, capoverso n° 3 del Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1945, n° 142 sanciscono che “Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore e che abbiano prestato aiuto e assistenza i capi di Provincia, ecc.”. L'esame pertanto della situazione in cui è venuto a trovarsi il Conte Pace si impone; non perché il Pace nella sua funzione di capo Provincia sia da ritenersi senz'altro responsabile e condannato ma, perché la presunzione di cui il citato articolo è semplicemente iuris tantum cioè passibile di dimostrazione in contrario, altrimenti tutte le persone in detto articolo indicate per il semplice motivo di aver coperto una determinata carica durante il periodo che va dall'8 settembre 1943 in poi, dovrebbero essere portati in giudizio di queste corti e condannati senza una qualsiasi altra indagine del loro operato.

La semplice espressione infatti: “Si considera che abbiano collaborato” si ravvisa va intesa nel senso che tutte le persone che hanno ricoperto le più alte cariche durante la cosiddetta repubblica italiana, debbano per questa semplice circostanza essere ritenute responsabili di collaborazione per i rapporti che naturalmente hanno dovuto avere con il tedesco invasore, ma che non può essere a sua volta

<sup>1325</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 26 contro Luigi Rizzo.

<sup>1326</sup> Art. 1, DLL del 22 aprile 1945, n. 142.

<sup>1327</sup> A Gorizia, benché capoluogo di provincia, non fu costituita una CAS. I procedimenti relativi ai reati commessi in quella provincia vennero trasmessi alle Corti di Udine e di Trieste.

<sup>1328</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 4, fasc. 87/45 «Marino Pace», Decreto di citazione per il giudizio.

negato al denunciante, quale fu l'opera sua prestata per quel principio di obiettiva giustizia che deve imperare nella valutazione delle responsabilità e delle azioni dei singoli.

In caso inverso si sarebbe usata ben altra espressione, e cioè: che non si considerano, ma che sono da ritenersi direttamente e senz'altro responsabili, colpevoli in via assoluta, inderogabile di collaborazione i capi di Provincia, per il solo fatto di aver ricoperto quella carica, qualunque sia stata l'azione da essi svolta in danno o in favore del tedesco invasore.

Ma in tema di diritto penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni; un onesto cittadino, che nulla ha fatto di male, ma anzi del bene, sembra non possa, per semplice prescrizione di legge, rispondere penalmente di un fatto che moralmente e umanamente non può essere ritenuto reato<sup>1329</sup>.

Dalla Corte di Udine, come da altre CAS, l'applicazione dell'articolo 1 del DLL citato, per i limiti stessi di questo tipo di approccio, venne presto relativizzata, osteggiata e, infine, applicata con limitazioni nella prassi giudiziaria<sup>1330</sup>. L'ufficio del PM e la presidenza della Corte di Udine interpretarono l'articolo assumendo una posizione garantista che però allo stesso tempo prestava il destro a quella che si può definire l'auto-assoluzione della classe dirigente che rimase al proprio posto dopo l'8 settembre 1943 o che scelse volontariamente di cooperare con l'occupante.

Dinamiche simili si ritrovano nel processo contro il prefetto di Udine in carica nel periodo di occupazione: Riccardo De Beden. È interessante rilevare come la definizione del reato di collaborazionismo contestatogli prese forma sulle risultanze del processo contro Pace. Il dibattimento del processo contro De Beden si svolse solo poche settimane dopo quello contro l'ex prefetto di Gorizia<sup>1331</sup>. La formulazione delle imputazioni attesta lo stesso approccio; citando il DLL del 27 luglio 1944 n. 159 e il successivo DLL del 22 aprile 1945, n. 142 si scrisse che De Beden aveva

rivestito la carica di Capo della Provincia di Udine, durante il periodo della dominazione tedesca del Litorale Adriatico, dopo l'8/9/1943, collaborando con l'invasore e favorendo i disegni politici del nemico nel territorio invaso<sup>1332</sup>.

Nel capo d'imputazione non comparvero riferimenti ad altri reati ed episodi specifici che pure erano emersi in istruttoria e vennero analizzati in dibattimento per provare la sua innocenza. Anche in questa sentenza fu fatto ampio riferimento all'interpretazione delle disposizioni di legge giungendo alle stesse conclusioni del procedimento contro Pace; il testo è in questo senso esplicito e ricalca, anche negli aspetti formali, le disposizioni già adottate:

Già questa Corte, nel suo precedente giudicato in confronto del Conte Pace, Prefetto di Gorizia (sentenza 13 settembre 1943 [sic]), ha ritenuto che la presunzione di cui il citato articolo è soltanto iuris tantum, cioè passibile di dimostrazione in contrario, altrimenti tutte le persone indicate nel detto articolo, pel semplice motivo di avere coperto una determinata carica durante il periodo che dall'8 settembre in poi dovrebbero essere portati a giudizio e tenuti responsabili di collaborazione senza qualsiasi altra indagine sul loro operato, senza poter dimostrare, per quel principio di obiettiva giustizia che deve operare nella valutazione delle responsabilità e dell'azione dei singoli, quale sia stata la effettiva attività spiegata ai danni e a beneficio della nazione<sup>1333</sup>.

Portando a giudizio due delle persone che avevano rivestito gli incarichi politici e amministrativi più elevati nel periodo di occupazione l'atteggiamento dell'ufficio del PM fu sin da subito applicato con precisione. Più sfumata è la questione se questo atteggiamento dipese dal

---

<sup>1329</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 62 contro Marino Pace.

<sup>1330</sup> P. Barile, U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo*, cit., pp. 548- 549; S. Vinciguerra, *Fascismo, Sanzioni contro il fascismo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVI, Milano, 1967, pp. 912-913.

<sup>1331</sup> De Beden comparve dinanzi alla CAS il 12 ottobre 1945. ASUD, CAS, busta E.d. 4, fasc. 93/45 «Riccardo De Beden», Verbale di dibattimento.

<sup>1332</sup> Ivi, Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1333</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 96 contro Riccardo De Beden.

desiderio di applicare la legge senza commettere forzature e abusi o se dipese – almeno in parte – dal ruolo, dal prestigio e dalla notorietà dei prefetti nonostante l'opera prestata fosse inequivocabilmente asservita, per circostanze o per ragioni di opportunità, a recare vantaggio ai tedeschi. Meccanismi giustificativi e applicazione di schemi interpretativi di stampo patriottico e moderato<sup>1334</sup> si riscontrano infatti nel riferimento alla difesa dell'«italianità» e al sacrificio di accettare le cariche a «vantaggio della provincia e non come collaborazione con il nemico»<sup>1335</sup>. Le istruttorie lasciarono molti vuoti circa le reali colpe e responsabilità; non si tentò di ricostruire la rete estesa delle dipendenze e dei legami tra collaborazionisti e tedeschi. Nell'esercizio delle funzioni dei prefetti si distinse poi tra gli atti di favoreggiamento dei tedeschi per recar danno alla patria e quelli per portarle vantaggio<sup>1336</sup>; si portano elementi per dimostrare la presenza di un «doppio gioco» condotto per contenere i danni, aiutare la popolazione e contribuire alla difesa della nazione<sup>1337</sup>.

Passando dal piano politico-amministrativo a quello militare si ritrovano dinamiche simili. Specie nei primi mesi, i capi d'imputazione furono redatti in modo stringato, con riferimento esclusivo alla carica assunta e senza fare citare altri reati connessi o integranti la collaborazione. Nell'agosto del 1945 il maggiore Angelo Meda fu imputato:

del reato di cui all'art. 1 sec. capov. N. 5 del D.L.L. 22 aprile 1945, n. 142, in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere dal gennaio al maggio 1945 collaborato col tedesco invasore, avendo rivestito il grado di maggiore della milizia<sup>1338</sup>.

Pochi mesi dopo Michele Gusetti fu imputato

per aver, posteriormente all'8 settembre 1943, in Trieste, Udine e Tolmezzo, nella sua qualità di ufficiale superiore in formazioni di camicie nere con funzioni politiche, militari, collaborato col tedesco invasore<sup>1339</sup>.

Nel periodo successivo, le indagini su personalità investite di «elevate funzioni di comando» e di ruoli di vertice in campo militare previsti dal DLL delinearono la tendenza a procedere a pratiche assolutorie o, nei migliori dei casi, evidenziarono atteggiamenti orientati a ridimensionare la portata delle responsabilità degli imputati. Per gli ufficiali superiori accusati di aver rivestito incarichi di rilievo nei reparti collaborazionisti, prima che l'amnistia concedesse il non luogo a procedere, le disposizioni che prevedevano di procedere in modo severo andarono spesso disattese.

In ambito militare, anche a fronte delle imputazioni redatte nel primo periodo dall'ufficio del PM, la Corte formulò una propria interpretazione della relazione tra comando e collaborazione e in quale modo essa andasse applicata. Un caso emblematico è il processo a Mario Caflisch, Enrico Giovannelli e Giuseppe Casamassima celebrato il 26 gennaio 1946<sup>1340</sup>. Caflisch fu accusato come ufficiale superiore e comandante del distretto militare di Udine di aver compilato e trasmesso ai tedeschi gli elenchi degli ufficiali che non avevano aderito alla RSI e di aver stilato, con il questore Bruni, una lista di ufficiali da deportare in Germania; fu accusato inoltre di aver fatto delazioni e di aver svolto con zelo tutti gli incarichi ricevuti. Giovannelli fu accusato quale comandante provinciale delle forze repubblicane, di aver compilato elenchi degli ufficiali che non si erano

---

<sup>1334</sup> Spesso i riferimenti al patriottismo e alla fedeltà alla nazione furono rintracciati nella tradizione delle famiglie di appartenenza e nelle benemerienze acquisite, anche se concesse dal regime. F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, cit., p. 12.

<sup>1335</sup> Ivi, p. 18.

<sup>1336</sup> Ivi, p. 17.

<sup>1337</sup> A. Battattaglia, *I giudici e la politica*, cit., p. 88.

<sup>1338</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 38/45 «Meda Angelo», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1339</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 13, fasc. 217/45 «Gusetti Michele», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1340</sup> F. Fabbroni, *Il 33° Comando militare provinciale di Udine. novembre 1943 - aprile 1945*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 43, 2013, pp. 201-244.

presentati, di aver procurato deportazioni e fatto denunce, di aver costretto alcune persone a prestare giuramento di fedeltà alla RSI e «in genere [di aver eseguito] con zelo tutti gli incarichi affidatigli». Casamassima fu imputato come capo ufficio del Comando provinciale di aver fatto segnalazioni e denunce. I reati contestati furono inquadrati nell'articolo 58 del CPMG (collaborazione politica) e non all'articolo 51 dello stesso Codice<sup>1341</sup>. Il testo della sentenza, definendo le cariche ricoperte come uno strumento attraverso il quale gli imputati esercitarono la loro opera di collaborazione, fissò il reato di collaborazionismo riconoscendo diverse attenuanti:

La collaborazione col nemico che si imputa ai giudicabili non consiste nell'aver ricoperto le cariche predette, giacché non si versa in alcuna delle ipotesi prevista dall'articolo 1 D. L. L. 22/4/45 N. 142 in cui si presume che abbia favorito i disegni politici del nemico chiunque abbia durante quel nefasto periodo esercitato determinate funzioni. Nel caso in esame le cariche riportate e le mansioni espletate furono o l'occasione o il mezzo in cui il Caflisch e il Giovannelli [...] si sono serviti per fare opera di collaborazionismo<sup>1342</sup>.

Alla luce di queste considerazioni la tendenza assolutoria che stabilì le responsabilità oggettive e soggettive fu così motivata:

[...] essi, in fondo, non agirono con malvagità di animo, quanto, un po', perché, una volta presi nell'ingranaggio degli avvenimenti politici, non seppero ritrarsene; che le conseguenze della loro condotta andarono quasi sempre al di là di quanto da loro voluto o preveduto; che, in numerosi casi, quando poterono, cercarono di fare del loro meglio per rendersi utili, fare del bene, e attenuare certi rigori; che, spesso, come a proposito delle liste alla cui compilazione parteciparono in più e i cui nominativi i tedeschi avrebbero potuto avere in tanti altri modi, l'atto compiuto dagli imputati è stato tutt'altro che decisivo e determinate, giacché, la qualità di antinazifascisti dei vari perseguitati politici era già nota in precedenza ai tedeschi, i quali si servivano, alle volte, delle autorità e degli enti italiani solo per far ricadere su di essi le conseguenze di taluni atti odiosi da loro stessi commessi; entrambi gli imputati, inoltre, in altri tempi si comportarono da prodi soldati meritandosi ambedue una medaglia d'argento al valor militare e due di bronzo, e il Caflisch e il Giovannelli due croci di guerra<sup>1343</sup>.

Anche in presenza di precise disposizioni legislative, le azioni del PM in istruttoria e della Corte in dibattimento furono caratterizzate da orientamenti diversi dalla volontà del legislatore o mancarono di applicarla pienamente. Con il trascorrere dei mesi e in presenza di personalità che avevano assunto ruoli non secondari, la minor severità e la tendenza ad assumere atteggiamenti assolutori sia nella formulazione delle accuse che in dibattimento sembrano caratterizzare parte dell'attività giudiziaria.

### *La codificazione del reato di collaborazione dal 1946*

I capi d'imputazione dei procedimenti portati a giudizio tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946, pur con alcune eccezioni rilevanti, fanno emergere una progressiva riduzione della gravità del reato di collaborazionismo che investì sia gli aspetti quantitativi, sia la severità con la quale vennero applicate le disposizioni di legge. In talune circostanze si cominciò ad assegnare esplicitamente un ruolo secondario al collaborazionismo rispetto ai reati a esso correlati come i crimini di truffa, furto e lesioni, tralasciando quindi il contesto nel quale furono consumati<sup>1344</sup>.

---

<sup>1341</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 7, fasc. 141/45 «Mario Caflisch e altri», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1342</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 16 contro Mario Caflisch e altri.

<sup>1343</sup> Ivi.

<sup>1344</sup> Ivi, sentenza n. 37 contro Virgilio Molinari e Cesare Bernardi; sentenza n. 38 contro Adamo Antonini.

Di frequente venne meno il riferimento all'arruolamento volontario, nonostante l'attenzione che vi era stata prestata nel periodo immediatamente successivo alla costituzione della CAS. Se si fece menzione all'arruolamento con cenni che tentarono di ricostruirne le cause, tale fattore non costituì più un nodo centrale per accertare la sussistenza della collaborazione<sup>1345</sup>, nemmeno quando l'imputazione faceva riferimento all'articolo 51 del CPMG.

Da questo periodo fu prestata maggiore attenzione alle ragioni personali o agli aspetti morali che avevano portato gli imputati a collaborare, inserendole nel contesto generale della crisi seguita all'armistizio e confrontandole con le difficoltà del momento, in particolare con la difficoltà di operare una scelta di campo consapevole e libera per i rischi personali derivanti dalla contingenza del periodo. In molti processi tali considerazioni si tramutarono in attenuanti o giustificazioni, anche in casi acclarati di collaborazione.

Va comunque rilevato che, a fronte di una severità nel giudizio ancora evidente, nelle procedure di investigazione su episodi di sangue e nei casi di contrasto al movimento resistenziale, l'indagine sulla sfera personale degli imputati consentì all'ufficio del PM di approfondire le vicende umane degli imputati e di inquadrarle in uno scenario più ampio e articolato. Nel primo dibattimento celebrato nel 1946 e riferito a Giorgio Ravalico e Tosca Voltolina, due coniugi accusati di aver compiuto violenze, minacce e di aver organizzato e condotto un rastrellamento a Chions nell'estate del 1944<sup>1346</sup>, il reato di collaborazione politica fu così descritto:

Non ha importanza che il Ravalico e la Voltolina si sarebbero indotti a far arrestare le varie persone per vendetta originata da motivi personali e non politici. La collaborazione col nemico invasore c'è ugualmente; gli imputati furono sempre filo tedeschi e filo fascisti anche se nella loro condotta non si siano lasciati guidare solo dal proprio tornaconto e dall'egoismo.

Comunque, perché ci sia una collaborazione politica non occorre che il reo si proponga tale collaborazione come fine specifico, basta che agisca con volontà e coscienza di favorire in quel modo i disegni politici del nemico, e tale consapevolezza essi non potevano non averla quando coll'aiuto dei tedeschi facevano arrestare le persone e le consegnavano ai medesimi per farle deportare in Germania. La responsabilità degli imputati è grave per la natura dei fatti e per le loro modalità, per la futilità dei motivi che li hanno originati oltreché per l'intensità del dolo da parte di questa coppia irregolare che ama darsi delle arie e agire di prepotenza spalleggiata dai tedeschi finché essi comandano, e che incomincia a fare il doppio gioco per precostituirsi delle prove favorendo i partigiani non appena le speranze di una vittoria tedesca si affievoliscono, per passare poi, immediatamente, con la massima disinvoltura, a liberazione avvenuta, al servizio degli angloamericani e indossare, come fece il Ravalico, la divisa partigiana<sup>1347</sup>.

Nei primi mesi del 1946 la definizione del reato si standardizzò in formule generiche e comprensive che registrarono sostanzialmente poche variazioni e si possono ricondurre all'imputazione del processo contro Raffaele D'angelo e Valentino Cardini; i due imputati furono portati a giudizio con l'accusa di aver,

[...] con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, [collaborato] col tedesco invasore, prestando a esso aiuto e assistenza e favorendone i disegni politici<sup>1348</sup>.

Talvolta nelle imputazioni comparvero riferimenti specifici alle operazioni contro i partigiani; nel procedimento contro Galliano Fantuzzi fu contestato all'imputato di aver preso parte, quale milite della MDT a rastrellamenti nella zona di Pielungo e Bordano «collaborando nelle azioni di rappresaglia contro gli abitanti delle zone dove si trovavano i partigiani e prestando aiuto e

<sup>1345</sup> Ivi, sentenza n. 2 contro Beniamino Zantoni; sentenza n. 3 contro Fulgezio Cuttini.

<sup>1346</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 12, fasc. 202/45 «Giorgio Ravalico e Tosca Voltolina».

<sup>1347</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 1 contro Giorgio Ravalico e Tosca Voltolina

<sup>1348</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 12, fasc. 20745 «Raffaele D'Angelo e Valentino Cardini», Decreto di citazione per il giudizio.

assistenza con tali azioni al nemico nel territorio invaso»<sup>1349</sup>. Nell'accusa contro Emilio Gori, un milite imputato di aver arrestato dei partigiani e di averli interrogati sulla loro attività nella zona di Spilimbergo e di altre località, fu contestato di aver agito «svolgendo indagini dirette alla repressione di questo movimento e in genere collaborando attivamente col tedesco»<sup>1350</sup>.

Numerose furono ancora le imputazioni che posero in primo piano il ruolo della Resistenza e la sua rappresentanza delle istituzioni dello Stato. Nel marzo 1946 Giacomo Di Vora fu imputato di aver favorito i disegni politici del nemico «collaborando con i fascisti repubblicani e con le truppe tedesche e cosacche alla persecuzione delle forze della resistenza»<sup>1351</sup>; il mese successivo Bernardino Calicchia fu accusato di essersi arruolato volontariamente nella MDT e poi nelle SS, svolgendo attività di spionaggio, denunciando i partigiani e collaborando all'arresto degli stessi accompagnando i tedeschi nelle loro case «contribuendo con tali fatti a favorire i disegni politici del nemico nel territorio invaso e a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato»<sup>1352</sup>.

Nel processo di standardizzazione della definizione del reato venne posta attenzione all'impiego nei reparti di Polizia e alle attività repressive e di controllo del territorio; fu fatto largo richiamo all'articolo 58 del CPMG ponendo in evidenza come ogni azione di Polizia fosse estremamente grave. Nel febbraio 1946 Giorgio De Paulis fu rinviato a giudizio con l'accusa di aver partecipato a perquisizioni e di aver rintracciato patrioti e armi in qualità di brigadiere della squadra politica; nell'imputazione si specificò che andava giudicato anche per «[...] ogni altra azione di polizia tendente a reprimere o disturbare il movimento di resistenza nazionale»<sup>1353</sup>.

Progressivamente furono forniti maggiori elementi sul ruolo politico della Polizia per codificarne la collaborazione. Quando fu portato a giudizio il personale della squadra politica della questura di Udine, l'azione dai poliziotti venne definita: «collaborazione politica, continuata e aggravata»<sup>1354</sup>. Nicolò Bizezza, comandante della squadra, e Adolfo Sernini Cucciatti, capo dell'ufficio politico della Questura, furono accusati, in concorso con l'ex questore Nicola Bruni, di aver compiuto rastrellamenti, retate e arresti di persone considerate ostili al regime (partigiani, loro collaboratori e renitenti) compiendo perquisizioni, sequestri, interrogatori con violenze, e consegnandoli i tedeschi che li deportarono. Con loro vennero portati a giudizio altri sette agenti e sottufficiali di PS per reati commessi in concorso ai fatti riportati<sup>1355</sup>.

In diverse occasioni la terminologia utilizzata per definire il reato di collaborazionismo assunse tinte vivide caratterizzate da elementi retorici e da una forte carica morale. Non è infrequente trovare definizioni come quella dell'imputazione contro Edoardo Salvador nella quale si attestò che l'imputato aveva compiuto i reati contestati «agendo da fascista fazioso»<sup>1356</sup>. La tendenza a connotare moralmente i reati sfociò in eccessi paternalistici, in particolare quando furono le donne a comparire alla sbarra. Il primo capo d'imputazione con il quale Amalia Malisani fu portata a giudizio attesta:

contraendo relazioni intime con i militari delle SS tedesche, [l'imputata] favoriva i disegni politici del nemico nel territorio invaso e al fine svolgeva attività di informatrice in danno di persone contro le quali, per sfogare i suoi rancori personali, faceva operare perquisizioni e persecuzioni<sup>1357</sup>.

Atteggiamenti maschilistici e retaggi macisti della politica di regime non furono superati nel breve periodo, e d'altra parte non risultano superati neppure oggi.

---

<sup>1349</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 7 contro Galliano Fantuzzi.

<sup>1350</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 14, fasc. 15/46 «Emilio Gori»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 58 contro Emilio Gori.

<sup>1351</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 62 contro Egidio Miccoli e altri.

<sup>1352</sup> Ivi, sentenza n. 72 contro Bernardino Calicchia e altri.

<sup>1353</sup> Ivi, sentenza n. 22 contro Giorgio De Paulis.

<sup>1354</sup> Ivi, sentenza n. 67 contro Nicolò Bizezza e altri.

<sup>1355</sup> Ivi.

<sup>1356</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 14, fasc. 19/46 «Salvador Edoardo», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1357</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 73 contro Amalia Malisani.

Guardando ai casi portati in giudizio nel 1946 si rileva che in fase istruttoria fu data rilevanza alla definizione della collaborazione nella connotazione politica. In diversi casi si motivò la sussistenza del reato ripercorrendo la carriera politica dell'imputato; l'imputazione contro Mario Tamburini, pur essendo corredata da un lunga lista di fatti specifici, motivò il collaborazionismo in questi termini:

[...] perché, dal 25 luglio 1943 partecipava con esponenti dello squadristico fascista della Provincia di Udine a una organizzazione diretta a mantenere in vigore il regime fascista e a mutare la costituzione dello Stato e la forma del governo, con l'appoggio delle forze armate tedesche che poi hanno occupato il territorio nazionale e, dopo l'8/9/1943 collaborava attivamente col tedesco invasore e prestava a esso aiuto e assistenza favorendone i disegni politici sia come informatore delle S.D. e delle S.S. sia come sottufficiale di un distaccamento dell'8° Alpini Tagliamento a Tarcento<sup>1358</sup>.

Nel 1946 fu dato risalto e definizione al ruolo della propaganda per provare la sussistenza della collaborazione politica. Nella sentenza contro Ermes Gaverzoli fu rilevato che, in relazione al DLL del 22 aprile 45, n. 142,

[...] la collaborazione politica è un reato assai grave come si evince già dalla severa sanzione penale prevista dalla legge, che meglio di ogni astratta teorica considerazione ci dimostra ugualmente nelle intenzioni del legislatore solo in quelle manifestazioni esteriori dell'attività dei singoli è possibile ravvisare gli estremi della collaborazione col nemico che, per la natura e la gravità dei fatti, per la modalità degli stessi e le circostanze che li accompagnarono, siano tali da apportare un effettivo contributo al nemico nei suoi disegni politici<sup>1359</sup>.

Le imputazioni posero ancora attenzione alle violenze e, per dare maggior sussistenza alle accuse, non fu insolito citare le risultanze dei processi celebrati nel periodo precedente. Nella definizione del reato con il quale venne portato a giudizio il sottufficiale della MDT Beniamino Tosoratti, si scrisse che egli aveva prestato servizio a Palmanova «nella casera Piave, noto luogo dove venivano commesse le più atroci sevizie e torture e uccisioni di partigiani»<sup>1360</sup>.

Vi fu ancora la volontà di definire il reato di collaborazione in modo severo per quanti vestirono la divisa tedesca arruolandosi nella Wehrmacht e, in modo ancor più severo, per quanti prestarono servizio nella Sipo/SD o nelle SS<sup>1361</sup>. Questi capi d'accusa furono di norma circostanziati<sup>1362</sup>. L'intenzione di procedere a un giudizio senza sconti non si registrò solo nel primo periodo perché il fatto di essere «traditori della patria» risultò più evidente rispetto all'arruolamento nei reparti fascisti. Nel processo contro Gabriele Piezzi aver cooperato con la Sipo/SD assunse un peso determinante nella formulazione dei capi d'imputazione; in qualità di maresciallo alle dipendenze della Sipo/SD, Piezzi fu accusato di aver partecipato a rastrellamenti, perquisizioni, arresti e di aver usato violenze e sevizie. Il suo reparto fu definito: «[...] una delle più spietate organizzazioni militari naziste, che controllava perfino le famigerate SS»<sup>1363</sup>. Nel capo d'imputazione del procedimento contro Mario Rocca il fatto di aver vestito la «divisa tedesca delle

---

<sup>1358</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 19, fasc. 52/46 «Mario Tamburini»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 88 contro Mario Tamburini.

<sup>1359</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 14, fasc. 14/46 «Ermes Gaverzoli»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 56 contro Ermes Gaverzoli.

<sup>1360</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 14, fasc. 3/46 «Beniamino Tosoratti»; ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 45 contro Beniamino Tosoratti.

<sup>1361</sup> Si vedano a titolo di esempio i capi d'imputazioni delle seguenti sentenze: ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 39 contro Luigi De Luisa; sentenza n. 84 contro Antonio Fabbro; sentenza n. 91 contro Eugenio Gibillaro e altri; sentenza n. 94 contro Giulio Bazzanella.

<sup>1362</sup> Si veda a titolo di esempio ASUD, CAS, busta E.d. 6, fasc. 139/45 «D'Andrea Alessandro», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1363</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 19, fasc. 55/46 «Gabriele Piezzi»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 86 contro Gabriele Piezzi.

SS» fu esplicitamente annotato e nella sentenza si trova un'affermazione che motiva questa scelta; Rocca ammise di aver indossato la divisa tedesca come sorvegliante dell'organizzazione Todt e perché costretto a prestare servizio nella polizia per non essere deportato; il giudice commentò:

avrebbe dovuto comunque preferire l'internamento, anziché mettersi per fini egoistici al servizio della polizia militare tedesca, ben sapendo che compito principale della stessa era quello di reprimere gli atti di resistenza o di ribellione allo invasore<sup>1364</sup>.

### *La definizione dei reati dopo l'amnistia Togliatti*

Uno spartiacque nell'attività della magistratura inquirente e della definizione del reato di collaborazionismo è rappresentato dalla pubblicazione del provvedimento di amnistia promosso dal guardasigilli Togliatti nel giugno 1946. L'amnistia comportò un cambio di direzione nello sviluppo del processo di definizione dei reati. Dopo il 22 giugno 1946 furono perseguiti i casi estremamente gravi, mentre tutti gli altri – la maggioranza –, pur rilevanti, furono gestiti con un atteggiamento indulgente che condusse sovente all'archiviazione in istruttoria o sentenziò il non luogo a procedere in dibattimento. Questo processo fu irreversibile e caratterizzò la definizione del reato sino alla cessazione dei lavori della Corte.

Nell'attività dell'ufficio del PM si rilevano riferimenti alle nuove disposizioni di legge già nel capo d'imputazione del primo dibattimento celebrato dopo la pubblicazione dell'amnistia; tali elementi testimoniano l'immediata ricezione del provvedimento, anche se il decreto fu recepito ufficialmente solo nei giorni successivi, dopo l'approvazione del GMA. Nel processo celebrato il 25 giugno 1946 e nella formulazione del reato a carico di Mario Cabai si attestò l'implicito riferimento alle «elevate funzioni» previste dalla disposizione di legge come eccezione alla concessione dell'amnistia<sup>1365</sup>. Cabai fu imputato in relazione

all'art. 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159, in relazione all'art. 58 C.P.M.G e art. 1 n. 3 D.L.L. 22/4/45 n. 142 e 58 C.P.M.G [per aver] collaborato col tedesco invasore e favorito lo stesso nei suoi disegni politici, in territorio occupato, assumendo ed esercitando le funzioni di segretario federare del fascio repubblicano di Udine<sup>1366</sup>.

Da questo momento la definizione dei reati assunse due caratterizzazioni principali che prevedevano una maggiore o minore precisione dipendente dalla presunta gravità del crimine commesso. Nei casi cosiddetti minori si arrivò a definire i reati in modo approssimativo. Ciò avvenne in particolare nei procedimenti giudicati per declamatoria che concedevano i benefici dell'amnistia. Nella maggior parte dei casi tali disposizioni riguardarono diversi imputati contemporaneamente, anche più di dieci, giudicati tutti sulla base dello stesso reato, codificato con riferimento a un solo articolo del CPMG (quasi sempre l'articolo 58) senza specifiche sugli addebiti e sulle responsabilità individuali<sup>1367</sup>. Tali dinamiche si registrarono non solo nel periodo immediatamente successivo alla proclamazione dell'amnistia, ma anche nei mesi successivi; la prima sentenza del 1947 riguardò la concessione dell'amnistia a undici persone imputate indistintamente «del reato di collaborazione politica col nemico invasore (D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 58 C.P.M.G.)»<sup>1368</sup>. Questo modo di procedere non passò inosservato; già il 18 luglio 1946 il

<sup>1364</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 90 contro Mario Rocca e altri.

<sup>1365</sup> Art. 3, DP del 22 giugno 1946, n. 4.

<sup>1366</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 98 contro Mario Cabai.

<sup>1367</sup> Ivi, sentenza n. 101 contro Teresa Zanolini e Maria Gorsek; sentenza n. 102 contro Pasquale Lobate; sentenza n. 103 contro Giuseppe Polverosi; sentenza n. 104 contro Pietro Colombo e altri; sentenza n. 105 contro Sebastiano Baglio e Ferruccio Daneluz; sentenza n. 106 Remo Fissani; sentenza n. 107 contro Emanuele Ragalmento e altri; sentenza n. 108 contro Vincenzo Venier; sentenza n. 109 contro Tiberio Ganzitti.

<sup>1368</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 1 contro Bruno Bagnariol e altri.

procuratore generale di Venezia portò all'attenzione della Corte friulana che erano state riscontrate gravi infrazioni delle norme procedurali. Il procuratore lamentò che i fascicoli processuali giungevano incompleti: taluni non presentavano nemmeno il capo d'imputazione e l'«addebito mosso all'imputato»<sup>1369</sup>. Questi elementi testimoniano che la magistratura inquirente friulana concesse in modo disinvolto i benefici del decreto Togliatti, al di là dei limiti fissati dal legislatore.

A fronte di queste problematiche, la definizione dei reati gravi che non rientravano nelle larghe maglie dell'amnistia fu condotta con precisione. Nei capi d'imputazione dei processi celebrati dopo l'emanazione dell'amnistia, ma istruiti anche nei mesi precedenti, comparvero riferimenti circostanziati ai fatti che corrispondevano sovente a decine di azioni o episodi, ognuno dei quali venne inquadrato nel reato contestato all'imputato<sup>1370</sup>. Non si giunse a un metodo integralmente inedito, ma si prestò maggiore attenzione ai particolari mettendoli in relazione ai reati e si evitarono formulazioni che potevano facilitare la richiesta di applicazione dell'amnistia. Si formularono accuse che contemplavano fatti definiti con precisione e comprendevano riferimenti specifici a circostanze di tempo e di luogo, persone coinvolte, conseguenze, cenni al ruolo e al grado dell'imputato<sup>1371</sup>.

Nei processi che portarono a giudizio diversi imputati contemporaneamente il reato fu definito in modo generale e comprensivo con imputazioni collettive (spesso citando l'articolo 58 del CPMG o gli articoli 51 e 58 del CPMG insieme) e procedendo nel dettaglio per i singoli delitti con lunghe serie di reati e fatti. Nelle imputazioni del processo contro Boer e altri diciassette imputati molti furono accusati di aver «favorito con la loro attività le operazioni militari e i disegni politici del nemico invasore e contribuito a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano»<sup>1372</sup>; sotto questa definizione venne riportata per ciascun imputato una lunga lista di episodi specifici, talvolta riferiti non solo agli articoli del CPMG, ma anche al CP<sup>1373</sup>.

In questo contesto è interessante leggere la definizione del reato nel primo processo celebrato dopo la pubblicazione dell'amnistia che si concluse con la condanna degli imputati. Il 29 luglio 1946 Francesco Bignolini e Alfredo Patriarca furono portati a giudizio con l'accusa di aver commesso

fatti diretti a indebolire in movimento partigiano e [di aver collaborato] attivamente col tedesco invasore prestando a esso aiuto e assistenza per favorire i disegni politici<sup>1374</sup>.

A completamento di questa accusa, per ogni imputato furono specificate le singole azioni e i reati contestati sottolineando le responsabilità negli episodi di saccheggio, devastazioni, incendi e omicidi compiuti nei rastrellamenti; venne dato rilievo alla partecipazione alla strage di Torlano «commettendo atti tali da porre in pericolo la incolumità di tutte quelle persone che venivano uccise»<sup>1375</sup>.

Nelle imputazioni compilate nel periodo successivo comparvero progressivamente riferimenti terminologici ancora più specifici alle cause ostative per concedere l'amnistia<sup>1376</sup>; spesso le

---

<sup>1369</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 8753, 18 luglio 1946.

<sup>1370</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 17, fasc. 47/46 «Antonio Roman e altri»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 99 contro Antonio Roman e altri; busta E.d. 20, fasc. 63/46 «Edmondo Del Puppo», busta busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 100 contro Edmondo Del Puppo.

<sup>1371</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 20, fasc. 70/46 «Basso e altri», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1372</sup> Ivi, fasc. 69/46 «Augusto Boer e altri»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 2 contro Augusto Boer e altri.

<sup>1373</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 20, fasc. 69/46 «Boer e altri», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1374</sup> Ivi, fasc. 66/46 «Francesco Bignolini e Alfredo Patriarca»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 110 contro Francesco Bignolini e Alfredo Patriarca.

<sup>1375</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 20, fasc. 66/46 «Francesco Bignolini e Alfredo Patriarca», Decreto di citazione per il giudizio

<sup>1376</sup> Per non incorrere in contestazioni e ricorsi, a partire dai capi d'imputazione si cominciò a specificare che i reparti della MDT erano equiparati alla GNR. Cfr. ASUD, CAS, busta E.d. 21, fasc. 75/46 «Campano Mario», Decreto di citazione per il giudizio.

citazioni compresero diversi fattori contemporaneamente, per evitare che il processo potesse concludersi in dibattito con la concessione dell'amnistia su richiesta delle parti o che venisse ridotta la gravità delle accuse per poca precisione<sup>1377</sup>. Il lessico utilizzato risentì in misura sempre crescente della terminologia del decreto tanto che definizioni come «elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare», «fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio» ovvero «delitti compiuti a scopo di lucro»<sup>1378</sup> comparvero inalterate nei capi d'imputazione.

Uno dei primi riferimenti alle cause ostative per la concessione dell'amnistia che comparve nella codificazione dei reati fu l'omicidio. Nelle imputazioni questo crimine fu spesso correlato alla collaborazione facendo riferimento alle varie accezioni degli articoli del CP. Per gravità fu di norma citato per primo dopo il reato di collaborazione<sup>1379</sup>. Le imputazioni del processo contro Alfredo Valent celebrato tra il 4 e il 17 dicembre 1946 attestano due capi d'accusa; il primo fece riferimento alla collaborazione; Valent fu infatti imputato

del reato previsto dall'art. 1 D.L.L. 22/4/45 n. 142 e 51 C.P.M.G. per avere dal settembre 1944 al 17 aprile 1945 quale segretario del PFR di Treviso e comandante della XX B.N. Cavallin prestato aiuto e assistenza al nemico invasore sul territorio italiano promovendo di concerto con essi ricerche, perquisizioni rastrellamenti di militari, rappresaglie contro cittadini e centri abitati che vennero distrutti e incendiati, arresti e deportazioni, sevizie su prigionieri e rappresaglie sommarie<sup>1380</sup>.

Il secondo capo d'accusa riportò numerosi reati di omicidio; Valent fu accusato:

di omicidio continuato e aggravato commesso con la mediazione e in concorso con altri nelle circostanze di cui sopra determinando al fatto elementi della b. n. sottoposti alla sua autorità. Art. 81-112 n.1 e 3 - 575 - 576 n. 161 n.4 e 5 577 n. 3. C.P. In particolare: gli omicidi di Martin Enrico, Cannella Francesco, Rusalen Ugo (Roncadelle 11/11/44), Luciano Rigo (dicembre 44), Scaramazza Everardo, Zia Umberto, Serratonì Marcello (1/1/45), Pasquola Mario, Toffoletto Pietro, Pin Cristiano (fucilati a Casale sul Sile 2/3/45), Cattarin Aldo (Treviso 16/1/45), Rossetto Guerrino (Casale sul Sile) e altri<sup>1381</sup>.

Inquadrare i reati di omicidio in un capo d'imputazione separato comportò anche esiti inattesi. In talune circostanze il reato di collaborazionismo venne distinto dall'omicidio e si arrivò a dichiarare la colpevolezza per il secondo reato e non doversi procedere per il primo<sup>1382</sup>.

Un ulteriore elemento che caratterizzò la definizione del reato dopo la proclamazione dell'amnistia fu il riferimento al saccheggio. Nel processo contro la banda "Spollero", che comprese nove imputati accusati di reati gravissimi, la collaborazione del comandante Olinto Spollero fu molto precisa. Come effettivo del RAT fu accusato di aver comandato una squadra che noceva alla Resistenza commettendo atti terroristici in varie località del Friuli, gravi sevizie agli arrestati, uccisioni di partigiani, saccheggi, furti, devastazioni di abitazioni, «commettendo tali crimini

<sup>1377</sup> Cfr. ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 10 contro Natale Biasi e altri; sentenza n. 11 contro De Torres Alessio; sentenza n. 12 contro Duccio Piccoli.

<sup>1378</sup> Art. 3, DP del 22 giugno 1946, n. 4.

<sup>1379</sup> Nel primo capo d'imputazione Giuseppe Persello venne accusato di collaborazione politica per aver «nella sua qualità di tenente della M.D.T. collaborato col tedesco invasore e in particolare il 12/1/1945 in Caporiacco, ordinato l'arresto del patriota Callegaris Giacinto, il quale avendo tentato di fuggire veniva ferito con colpo d'arma da fuoco e successivamente, nonostante il medesimo implorasse gli fosse risparmiata la vita, veniva freddato su ordine di esso imputato che prendeva parte alla sua uccisione». Nel secondo capo d'imputazione fu accusato «Del reato di cui all'Art. 575 CP per aver, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ad a) [capo precedente] in concorso di alcuni militi alle sue dipendenze, rimasti sconosciuti, cagionato la morte del Calligaris». ASUD, CAS, busta E.d. 24, fasc. 90/46 «Persello Giuseppe», Decreto di citazione per il giudizio.

<sup>1380</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 23, fasc. 80/46 «Alfredo Valent e altri», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 125 contro Alfredo Valent e altri.

<sup>1381</sup> Ivi.

<sup>1382</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 115 contro Ermenegildo Ronutti.

violando ogni legge e consuetudine di guerra, per favorire le operazioni militari del nemico e i suoi disegni politici nel territorio nazionale invaso». Nella lunga lista che comprende i casi specifici vennero contestati «atti di saccheggio totale del paese»<sup>1383</sup>. Attestazioni simili si ritrovano nel processo contro un ufficiale della Polizia di Udine; Italo Giovanni Del Favero fu accusato di aver comandato un gruppo di agenti che, in concorso con alcuni militi, nel rastrellamento di Bordano minacciarono la popolazione per farla allontanare dalle proprie case far posto ai cosacchi; in tale contesto i militi condussero perquisizioni e saccheggi<sup>1384</sup>.

Un altro elemento al quale si fece riferimento nei capi d'imputazione riguardò aver commesso i reati per scopo di lucro. Il 16 agosto 1946 Enrico Natlacen fu portato a giudizio perchè accusato di aver tessuto contatti con i tedeschi e in particolare col colonnello delle SS Roeteger, creando un organismo di controspionaggio militare, «offendo i suoi servizi politico-militari all'ex duce Mussolini», raccogliendo e trasmettendo informazioni sui partigiani, cagionando l'arresto e la deportazione di varie persone; si precisò che aveva condotto tutte queste azioni «svolgendo l'attività delittuosa a scopo di lucro»<sup>1385</sup>. Tale riferimento fu riportato perché con l'andare del tempo essersi arruolato volontariamente non fu ritenuta una condizione sufficiente per riconoscere la sussistenza del reato<sup>1386</sup>.

In altri casi aver agito per scopo di lucro venne posto in relazione con la partecipazione a perquisizioni, irruzioni nelle abitazioni per compiere controlli o a veri e propri rastrellamenti: ciò evitò spesso l'archiviazione<sup>1387</sup>. Nei capi d'imputazioni questi riferimenti trovarono definizione con particolari riferimenti terminologici; Gino Paron fu accusato di aver preso parte a rappresaglie tenendo un «contegno vessatorio verso la popolazione di Erto Casso» e prendendo parte attiva alle perquisizioni asportando oggetti con violenza «per trarne illecito profitto»<sup>1388</sup>.

La definizione del reato di collaborazionismo si riferì anche alle elevate funzioni e ai ruoli militari di comando. Nei capi d'imputazione si descrissero in maniera precisa le funzioni assunte dai militari nei reparti operanti in Friuli. Come console della milizia Attilio De Lorenzi fu imputato

perché dopo l'8/9/1943, nella nuova formazione armata fascista, denominata 5° Regg. M.D.T. con sede direttiva a Udine, assumeva la elevata funzione di comando politico militare, collaborava attivamente e prestava aiuto e assistenza al tedesco invasore favorendone i disegni politici<sup>1389</sup>.

L'imputazione contenne un elenco dettagliato di azioni ed episodi riferite alle «funzioni politico militari», alla direzione dell'«ufficio politico investigativo» del reparto, alle operazioni di «rappresaglia, arresti, perquisizioni domiciliari, interrogatori» condotte, all'organizzazione dei reparti alle sue dipendenze, alla collaborazione nelle operazioni di rastrellamento al fianco dei

---

<sup>1383</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 20, fasc. 68/46 «Olinto Spollero e altri», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 111 contro Olinto Spolero e altri.

<sup>1384</sup> Nel capo d'imputazione si scrisse che Del Favero «[...] adunava la popolazione minacciandola di gravi rappresaglie se entro le 12 del giorno successivo non si fosse allontanata dal paese e, prima che giungessero le forze armate cosacche di presidio, faceva perquisire e saccheggiare, dai suoi dipendenti, tutte le abitazioni» ASUD, CAS, busta E.d. 24, fasc. 88/46 «Del Favero Italo», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 3 contro Italo Giovanni Del Favero.

<sup>1385</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 20, fasc. 67/46 «Enrico Natlacen»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 112 contro Enrico Natlacen.

<sup>1386</sup> Nella sentenza contro Enrico Natlacen si legge: «[...] ai cittadini della sedicente repubblica sociale venne riconosciuto quel particolare status per cui non solo l'adesione a quel regime ma persino l'aver militato e combattuto nelle sue formazioni militari venne ritenuto come illecito non perseguibile penalmente». Ivi.

<sup>1387</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 126 contro Lorenzo De Anna e Fernanda Anedda.

<sup>1388</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 24, fasc. 81/46 «Gino Paron e Silvio Noli»; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 124 contro Gino Paron e Silvio Noli.

<sup>1389</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 21, fasc. 71/45 «Attilio De Lorenzi», Decreto di citazione per il giudizio; busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 114 contro Attilio De Lorenzi.

tedeschi che diedero luogo a «devastazione di paesi, sfollamenti, saccheggi, incendi, fucilazioni, deportazioni»<sup>1390</sup>.

Dopo la proclamazione dell'ammnistia la definizione del reato di collaborazionismo presentò più frequenti e più precise indicazioni sulla presenza, la portata e la natura delle violenze. Anche nell'attività dell'ufficio del PM fu fatto richiamo all'infelice formula «sevizie particolarmente efferate» che tante polemiche ha suscitato, ma sembra che non sia riconducibile al desiderio di conservare l'indeterminatezza e l'interpretabilità propria della definizione, quanto più al tentativo di aderire alle disposizioni terminologiche del testo di legge<sup>1391</sup>.

Va rilevato che in presenza di specifiche violenze, nei capi d'imputazione furono riportati molti elementi sulle dinamiche dei fatti. Per ovvi motivi ciò avvenne quando fu contestato agli imputati di aver commesso «fatti di sevizie particolarmente efferate» con conseguenze tanto gravi da cagionare la morte<sup>1392</sup>. Angelo Leschiutta fu accusato con riferimento all'articolo 58 del CPMG e 110 del CP per avere catturato Guerrino Rajer Guerrino e Vincenzo Mantovan

sotto ponendoli a interrogatori e sevizie particolarmente efferate (colpi di nerbo di bue, colpi con il calcio di rivoltella, colpi con strumento metallico) e commettendo i fatti per favorire i disegni politici del nemico nel territorio invaso<sup>1393</sup>.

Non si tratta di un caso isolato. Il reato contestato a Renato Marsilli attestò, tra gli altri fatti, che ad Azzano Decimo l'imputato compì una

azione di brutale violenza contro Achille Minatel [...] percuotendolo ripetutamente in vario modo, tanto da ridurlo tutto sanguinante e avere infine usato nei confronti del medesimo sevizie particolarmente efferate quali quelle di ostacolargli la respirazione con la stretta delle narici e alla gola, ripetute per sei o sette volte e di cacciargli in gola un fazzoletto intriso del suo sangue e quindi imbevuto di olio e di grasso per motori allo scopo di estorcere le volute notizie e di impedire che urlasse dal dolore disturbando i degni compagni, desistendo da tale comportamento bestiale mercè l'intervento di un vecchio abitante di Azzano X che osò redarguirlo energicamente<sup>1394</sup>.

Anche nel caso in cui in istruttoria fosse stata acquisita la sussistenza di poche prove, le imputazioni riuscirono a essere circostanziate. Codificando l'imputazione contro Liberale Moretti si scrisse che l'imputato, «con più atti del medesimo disegno criminoso», aveva schiaffeggiato «a sangue» Luigi Bossitti e aveva incitato un maresciallo tedesco a imitarlo; si scrisse inoltre che aveva interrogato i detenuti politici «facendo quello che i tedeschi non facevano»: percuotendo a sangue gli interrogati sino a ridurli «in condizioni pietose». In tale contesto fornire riferimenti sulla «crudeltà» che aveva caratterizzato il reato non fu un caso isolato; nello stesso periodo Moretti aveva condotto ispezioni in carcere e delazioni alle SS

[...] mettendo il terrorismo tra i detenuti politici, percuotendoli, facendo loro riportare lesioni, minacciandoli di morte, segnandoli se non eseguivano gli ordini di rigore del suo inumano sistema intimidatorio e tenendo anche sotto continua minaccia di torture e di deportazione gli stessi agenti di

---

<sup>1390</sup> Ivi.

<sup>1391</sup> L'imputazione del processo contro Rosolio e Pistor, due volontari nella MDT accusati di aver ucciso Ranieri Comisso durante un combattimento, attesta che i due furono imputati anche di aver catturato diversi partigiani che «sottopongono a sevizie di particolare efferatezza». ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 118 contro Silvestro Rosolio e Pietro Pistor. Attestazioni simili si ritrovano nei processi contro Luigi Basso De Marco e Matteo Ferro. Cfr. ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 9 Luigi Basso De Marco; sentenza n. 17 contro Matteo Ferro.

<sup>1392</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 8 contro Luciano Trani.

<sup>1393</sup> Ivi, sentenza n. 16 contro Angelo Leschiutta e De Torres Alessio.

<sup>1394</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 116 contro Renato Marsilli.

custodia del carcere, commettendo con tali azioni fatti diretti a collaborare con il Comando delle SS di Udine, prestando aiuto e assistenza e favorendo i disegni politici del nemico in territorio invaso<sup>1395</sup>.

In taluni capi d'imputazione si riscontra una maggiore precisione sull'identificazione delle vittime e nella descrizione delle violenze. Nel processo contro la banda "Ruggiero" celebrato nell'ottobre del 1946 i responsabili vennero imputati di aver favorito i disegni politici e militari dei tedeschi in collaborazione con criminali già condannati e altri non ancora identificati, perseguendo il movimento resistenziale «in ogni maniera». Nelle imputazioni fu riportata una lunghissima lista di «violenze inaudite» e di lesioni procurate alle persone fermate. Nella rubrica si scrisse che gli esponenti della banda erano accusati di aver procurato lesioni e la morte degli arrestati

con torture raccapriccianti inferte con feroci percosse da e su ogni parte del corpo, spesso sulle parti più sensibili, servendosi dei più svariati mezzi come bastoni, grossi pezzi di legno, spranghe di ferro, cinghie, guinzagli, nervi di bue, filo di ferro spinato, scarpe chiodate, pugni ricoperti di guanti ferrati, ecc., con ustioni prodotte da sigarette accese, tizzoni ardenti, polvere pirica, spari a brucia pelo con cartucce senza pallottola, con conficcamento di aghi sotto le unghie, con impiccagioni per le mani passate dietro il dorso protratte fino a sei e più ore, col buttare addosso alle vittime, spogliate di ogni indumento, secchia di acqua gelida e di acqua calda, col fare trangugiare alle stesse notevoli quantitativi di acqua o dense soluzioni di sale o mescolanza di acqua salata, orina o olio, con lo stringere loro con i pinze i genitali, col calpestare con scarpe chiodate varie parti del corpo e perfino con l'asportare loro con morsi brani di carne (padiglioni degli orecchi, naso, guance)<sup>1396</sup>.

Anche per gli altri reati furono fatti riferimenti espliciti. Fu stilata la lista delle circa cinquanta persone che si ritenevano uccise dagli imputati e un elenco delle rappresaglie e dei rastrellamenti operati con riferimento ai saccheggi, alle asportazioni, alle perquisizioni, alle azioni di polizia e ai furti per scopo di lucro. Per ciascuno degli imputati fu poi compilata una lista particolare che comprendeva gli omicidi o degli altri reati gravi che si contestarono di volta in volta<sup>1397</sup>.

---

<sup>1395</sup> Ivi, sentenza n. 117 contro Liberale Moretti.

<sup>1396</sup> Ivi, sentenza n. 120 contro Ernesto Ruggiero e altri.

<sup>1397</sup> Ivi.

## *Analisi dell'attività giudiziaria*

L'analisi dei dati relativi agli imputati e all'attività giudiziaria della Corte, oltre a rappresentare un elemento indispensabile nello studio dell'organismo giudiziario, consente di approfondire principalmente due aspetti. In primo luogo fornisce gli strumenti per analizzare l'attività complessiva della Corte rispetto all'esito dei procedimenti in primo grado ricostruendo il quadro generale delle condanne e delle assoluzioni, dei non luogo a procedere, della concessione dei benefici dell'amnistia e del trasferimento dei procedimenti. Sulla base di queste risultanze sono state approfondite le diverse tipologie di pene inflitte e le formulazioni delle assoluzioni. Questi dati sono stati esaminati per ogni anno giudiziario, con riferimento all'emanazione dell'amnistia Togliatti e tenendo presente la cesura rappresentata dalla riforma dell'aprile 1946 che portò la Sezione speciale della Corte d'Assise a essere composta da due magistrati e cinque giudici popolari.

Il secondo ambito riguarda in modo analitico quanti furono portati a giudizio con l'obiettivo di individuare le principali tipologie di imputati e le loro caratteristiche più significative, anche con riferimento al genere. Ciò consente di inquadrare compiutamente l'anatomia dei collaborazionisti portati a giudizio in Friuli evidenziandone sesso, età, stato civile, luogo di residenza, professione, condizione sociale e economica, istruzione, presenza di precedenti penali, posizione ricoperta durante la guerra e condizione al momento del processo; un ulteriore dato che, pur non facendo riferimento strettamente ai dati personali, assume notevole interesse per comprendere lo sviluppo dell'azione giudiziaria, riguarda la figura dell'avvocato difensore. L'analisi ha posto inoltre in rilievo gli articoli di legge contenuti nei capi d'imputazione per ricostruire il quadro dei reati contestati: questi dati sono stati posti in relazione al genere e al periodo nel quale fu celebrato il dibattimento.

Se le risultanze riferite al primo campo di indagine sono state desunte dai registri generali e, in particolare, dai testi delle sentenze e delle ordinanze emesse dalla Corte friulana e non presentano lacune o incoerenze, i dati sugli imputati sono stati ricavati dai verbali di dibattimento e dalla documentazione contenuta nei fascicoli processuali compilando le informazioni relative a ogni persona con diversi documenti che, in taluni casi o per singole specifiche, si sono rivelati non del tutto completi. Pur potendo contare su una considerevole mole di documenti, i dati rintracciati non sono sempre compiuti per tutti gli imputati e per tutte le caratteristiche specifiche. In un numero limitato di circostanze non si sono potuti ricavare elementi significativi che vadano oltre alle risultanze delle sentenze; nella maggior parte dei casi ciò è dovuto all'inconsistenza della documentazione presente nel fascicolo processuale.

## *Il giudizio*

L'attività giudiziaria complessiva della Corte di Udine è restituita in un quadro articolato. Dal 7 giugno 1945 al 31 dicembre 1947, vennero sottoposti a giudizio 495 imputati in 316 procedimenti; rilevante fu anche il numero di procedimenti istruttori archiviati; la Corte ne terminò 808 in fase istruttoria<sup>1398</sup>. Tali dati attestano attività istruttorie e dibattimentali considerevoli e, anche nel confronto con le altre CAS dell'Italia nord-orientale<sup>1399</sup>, fanno emergere che la Corte di Udine svolse un lavoro rilevante sul piano quantitativo e qualitativo; tale dato balza agli occhi soprattutto se si osserva l'azione giudiziaria in rapporto all'estensione territoriale della zona di competenza e alla popolazione residente; nell'immediato dopoguerra la provincia di Udine, che comprendeva anche l'odierna provincia di Pordenone, contava circa 790.000 abitanti<sup>1400</sup>.

---

<sup>1398</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Ufficio del PM, «Statistica giudiziaria penale», 2 gennaio 1948.

<sup>1399</sup> M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit.; M. Storchi, *Il sangue dei vincitori*, cit.

<sup>1400</sup> Secondo i dati dell'Istituto di Statistica del 1936 la popolazione del Friuli Venezia Giulia contava circa 1.108.000 abitanti in 7.862,3 chilometri quadrati. Cfr.: <http://seriestoriche.istat.it>, consultato il 2 maggio 2016.

Se si raffronta l'attività della Corte friulana con quella delle Corti del triveneto emergono dati ancor più significativi. Gli studi sulle Corti venete e trentine infatti, pur in un quadro articolato, restituiscono dati statistici indispensabili per un confronto sull'attività giudiziaria, gli organici e per analizzare le dipendenze politiche e amministrative, i riferimenti politici, giuridici e culturali che caratterizzarono l'azione dei magistrati. Tali elementi recano inoltre dati sulla violenza e sul collaborazionismo che consentono di analizzare le peculiarità e il grado di permeabilità dell'OZAK ai metodi, alle politiche e ai sistemi di occupazione e di repressione, specie nei territori più prossimi all'RSI. Il confronto con l'attività giudiziaria del Trentino, inoltre, restituisce un raffronto tra le Zone di operazioni (Prealpi e Litorale Adriatico), per l'analisi di problematiche giudiziarie comuni (il problema degli optanti, della cittadinanza, delle continuità con il periodo di occupazione, ecc.), per paragonare forme di collaborazione militare, politica, giudiziaria e amministrativa, sviluppo e azione delle bande in territori di fatto annessi alla Germania nazista.

Guardando al numero di imputati rinviati a giudizio e ai procedimenti conclusi dalle diverse Corti del triveneto si ricava che la CAS di Rovigo giudicò 477 imputati in 274 processi; la CAS di Venezia 454 imputati in 269 processi; la CAS di Verona 420 imputati in 250 processi; la CAS di Vicenza 502 imputati in 262 processi; la CAS di Treviso 421 imputati in 219 processi; la CAS di Padova 478 processi; la CAS di Belluno 72 processi; la CAS di Trento 120 imputati in 77 processi; la CAS di Bolzano 109 imputati in 63 processi<sup>1401</sup>. Anche il raffronto con la Corte di Trieste, pur considerando l'unicità di questa esperienza<sup>1402</sup>, fornisce un confronto significativo; la Corte giuliana terminò con sentenza 261 procedimenti portando a giudizio 351 imputati<sup>1403</sup>. In questo quadro la Corte di Udine si trova ai primi posti sia per numero di procedimenti conclusi che per numero di imputati giudicati.

Tornando all'attività giudiziaria della Corte friulana è opportuno intraprendere l'analisi dall'esito dei procedimenti. Su 495 imputati rinviati a giudizio, 206 vennero condannati a diverse pene pecuniarie o detentive, 198 furono assolti, per 89 imputati fu dichiarato il non luogo a procedere perché i reati contestati erano estinti per amnistia, infine per 2 imputati si provvide a trasferire il procedimento ad altra Corte<sup>1404</sup>. La discrepanza di due unità tra la somma derivante dall'esito dei procedimenti e il numero degli imputati comparsi dinnanzi alla Corte dipende dal fatto che nel 1947 due imputati vennero giudicati due volte ciascuno<sup>1405</sup>.

Questi dati suggerisco che la Corte friulana, oltre che sul piano quantitativo, si distinse per severità. La percentuale dei condannati rispetto al numero complessivo degli imputati si attesta al

---

<sup>1401</sup> Si vedano i contributi di Cassandrini, Maistrello, Massignani e Rebenshegg relativi rispettivamente alle CAS di Verona, Treviso, Vicenza e Venezia in «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 1, 1998; M. Borghi, *Fascisti alla sbarra*, cit.; F. Maistrello (a cura di), *Processo ai fascisti del rastrellamento del monte Grappa*, cit.; A. Naccarato, *I processi ai collaborazionisti. Le sentenze della Corte d'assise straordinaria di Padova e le reazioni dell'opinione pubblica*, cit.; G. Sparapan (a cura di), *Fascisti e collaborazionisti nel Polesine durante l'occupazione tedesca: i processi della Corte d'Assise Straordinaria di Rovigo*, cit.; P. Zangrado, *Giustizia penale in provincia di Belluno all'indomani della liberazione*, cit.; L. Gardumi, *Violenza e giustizia in Trentino tra guerra e dopoguerra*, cit.; M. Saltorini, *I processi per collaborazionismo della Corte d'assise straordinaria di Trento: prime note*, cit.; M. Martin, *L'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Bolzano*, in G. Delle Donne (a cura di), *Alto Adige 1945-1947. Ricominciare*, Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano 2000.

<sup>1402</sup> F. Verardo, *La Corte d'Assise Straordinaria di Trieste. Questioni metodologiche e nuove prospettive*, in A. Vinci (a cura di), *Il difficile cammino della Resistenza di confine. Nuove prospettive di ricerca e fonti inedite per una storia della Resistenza in Friuli Venezia Giulia*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Trieste 2017, pp. 277-298.

<sup>1403</sup> La CAS di Trieste decretò 927 assoluzioni in Camera di consiglio. IRSML FVG, Fondo GMA, b 201 a, Headquarters Allied Military Government 13<sup>th</sup> Corps, Monthly Report, March 1947, *Final Report by Legal Division on Defascism an Epuration in Venezia Giulia*, 6<sup>th</sup> May 1947.

<sup>1404</sup> I condannati sono il 41,6% degli imputati rinviati a giudizio; gli assolti il 40%; gli imputati per i quali fu dichiarato il non luogo a procedere perché i reati erano estinti per amnistia il 18%; gli imputati per i quali si provvide a trasferire il procedimento ad altra Corte lo 0,4%.

<sup>1405</sup> Tali imputati furono Alessio De Torres detto "Sergio" e Angelo Leschiutta; vennero processati il 4 e il 24 marzo 1947 in due procedimenti distinti. ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 11 contro Alessio De Torres e altri; sentenza n. 16 contro Angelo Leschiutta e Alessio De Torres Cattaneo.

41,6% su tutto il periodo mentre i dati relativi all'attività delle CAS sul territorio nazionale registrano percentuali minori: le ultime stime segnalano 21.454 imputati rinviati a giudizio, di cui il 27,6% condannati<sup>1406</sup>.

Dati peculiari emergono da un'analisi di genere<sup>1407</sup>. Le donne sottoposte al giudizio della Corte friulana rappresentarono poco meno del 10% degli imputati (vennero processate 42 donne e 453 uomini). L'esito del procedimento con riferimento al genere attesta una sostanziale parità circa la percentuale di imputati condannati; 17 imputate su 42 vennero condannate a una pena detentiva; per gli uomini si registrarono 188 imputati condannati su 453; va però rilevato che, a differenza degli uomini, solo poche donne avevano rivestito incarichi operativi o di rilievo all'interno dei reparti collaborazionisti.

Una differenziazione più marcata dell'esito dei procedimenti riferita al genere riguarda i casi in cui l'imputato non venne condannato; questo dato riguarda maggiormente la proporzione tra le assoluzioni e il non luogo a procedere decretato per l'estinzione dei reati dovuta all'amnistia. Le donne assolute rappresentano poco più del 50% delle processate, mentre quelle per le quali venne dichiarato il non luogo a procedere furono meno del 10% (22 assoluzioni e 3 disposizioni di non luogo a procedere). Per gli imputati di sesso maschile si attestano 167 sentenze di assoluzione, pari al 36% circa del totale, 86 sentenze di non luogo a procedere, pari al 18% circa, e 2 sentenze di trasferimento.

#### Numero degli imputati ed esito del procedimento 1945-1947

Numero degli imputati	Condannati	Assolti	Non luogo a procedere	Trasferimento
495	206	198	89	2

#### Esito del procedimento con riferimento al genere

	Condannati/e	Assolti/e	Non luogo a procedere	Trasferimento	Numeri complessivi
Uomini	188	177	86	2	453
Donne	18	21	3	-	42

L'approfondimento dei dati in rapporto ai diversi anni di attività della Corte fornisce ulteriori elementi di interesse. Nel 1945, sebbene l'attività iniziò solo nel mese di giugno, venne processato un gran numero imputati; in soli sei mesi comparvero alla sbarra più del 37% di tutti gli imputati chiamati a giudizio dalla Corte friulana. Contrariamente alla percezione comune di una maggior severità di giudizio nei primi mesi, in questo periodo le assoluzioni furono di gran lunga maggiori delle condanne; il 56,9% degli imputati processati nel 1945 risultò assolto. Solo i dati riferiti alle imputate attestano una sostanziale parità tra condanne e assoluzioni. Sui 186 imputati rinviati a giudizio, 80 vennero condannati e 106 assolti; tra questi 11 donne furono condannate e 10 assolute; 69 uomini furono condannati e 96 assolti. Nei primi sei mesi si evidenzia l'assenza di sentenze che stabilirono il non luogo a procedere, esito da non confondere con il non luogo a procedere derivante dall'applicazione dell'amnistia.

#### Numero degli imputati ed esito del procedimento nel 1945

Numero degli imputati	Condannati	Assolti	Non luogo a procedere	Trasferimento
186	80	106	-	-

<sup>1406</sup> C. Nubola, *Fasciste di Salò*, cit., p. IX.

<sup>1407</sup> Per un confronto con i dati relativi alle province si rinvia a C. Nubola, *Fasciste di Salò*, cit., pp. VIII-XIII.

Esito del procedimento con riferimento al genere per il 1945

	Condannati/e	Assolti/e	Non luogo a procedere	Trasferimento	Numeri Complessivi
Uomini	69	96	-	-	165
Donne	11	10	-	-	21

I dati riferiti al 1946 compongono un quadro più articolato. Gli imputati portati a giudizio nel secondo anno rappresentano poco più del 48% del totale; il 1946 fu l'anno in cui proporzionalmente si registrò la maggiore attività. Gli imputati ritenuti colpevoli furono ancora un numero considerevole che rimase in linea con la condanne dell'anno precedente; sui 239 giudicati si registrarono 106 condanne. Ciò nonostante la somma delle assoluzioni e delle disposizioni di non luogo a procedere sorpassò nettamente il numero delle condanne; nel 1946, 85 imputati andarono assolti e per 46 fu decretato il non luogo a procedere; tali provvedimenti riguardarono complessivamente 131 imputati e il calo delle sentenze di assoluzione venne compensato dalla concessione dell'ammnistia.

Nel 1946 le donne rappresentarono meno del 10% dei giudicati; complessivamente vennero processate 20 imputate. In 7 casi fu riconosciuta la colpevolezza, 10 donne vennero assolte e per 3 si stabilì il non luogo a procedere; rispetto all'anno precedente si attesta una diminuzione della proporzione delle donne condannate. Gli imputati di sesso maschile condannati furono 99, 75 quelli assolti mentre per 43 fu decretato il non luogo a procedere; infine si registrarono 2 casi di trasferimento del procedimento.

Numero degli imputati ed esito del procedimento nel 1946

Numero degli imputati	Condannati	Assolti	Non luogo a procedere	Trasferimento
239	106	85	46	2

Esito del procedimento con riferimento al genere per il 1946

	Condannati/e	Assolti/e	Non luogo a procedere	Trasferimento	Numeri Complessivi
Uomini	99	75	43	2	219
Donne	7	10	3	-	20

Gli imputati rinviati a giudizio nel 1947 rappresentano il 14% dei processati. In questo periodo, a fronte della considerevole diminuzione dell'attività della Corte, si registrò un forte calo delle sentenze di colpevolezza. Dei 70 imputati processati solo 20 vennero condannati a pene detentive. Anche il numero delle assoluzioni calò rispetto ai periodi precedenti; solo 9 imputati vennero assolti. Il dato più evidente riguarda il non luogo a procedere, decretato per la maggioranza degli imputati: il provvedimento riguardò 43 imputati.

Per l'ultimo anno la differenziazione di genere non produce elementi significati; nel 1947 solo una donna venne processata dalla Sezione speciale della Corte d'Assise e il procedimento si concluse con una sentenza di assoluzione.

Numero degli imputati ed esito del procedimento nel 1947

Numero degli imputati	Condannati	Assolti	Non luogo a procedere	Trasferimento
70 <sup>1408</sup>	20	9	43	-

<sup>1408</sup> Alessio De Torres detto "Sergio" e Angelo Leschiutta furono stati sottoposti a due processi ciascuno

Esito del procedimento con riferimento al genere per il 1947

	Condannati/e	Assolti/e	Non luogo a procedere	Trasferimento	Numeri Complessivi
Uomini	20	8	43	-	71
Donne	-	1	-	-	1

Se si osserva l'esito dei procedimenti ponendo come cesura la riforma della CAS che prevedeva che il collegio fosse composto da due magistrati e cinque giudici popolari<sup>1409</sup> appare un calo significativo delle sentenze di condanna, mentre il numero dei non luogo a procedere crebbe con maggiore intensità rispetto al periodo precedente.

Per la Corte di Udine questo processo cominciò con il primo imputato giudicato dal collegio riformato il 29 maggio 1946 e riguardò complessivamente 176 imputati dei quali 69 furono condannati, 19 assolti, per 88 venne stabilito il non luogo a procedere mentre in 2 casi fu decretato il trasferimento e lo stralcio del processo.

Oltre un terzo di tutti gli imputati furono giudicati dalla Corte riformata. Per ovvi motivi la riforma riguardò tutti i 70 imputati processati nel 1947; nel 1946 la Corte composta da due magistrati e cinque giudici popolari giudicò 106 imputati. La riforma ebbe rilevanza nell'economia dei processi poiché gli imputati giudicati dopo la riorganizzazione furono il 44% circa delle persone comparse a giudizio nel 1946. Dal 29 maggio al 31 dicembre 1946 si registrano 49 imputati condannati, 10 assolti, 45 provvedimenti di non doversi procedere per amnistia, 1 trasferimento e 1 stralcio del processo.

Numero degli imputati ed esito del procedimento dal 29 maggio 1946 al 31 dicembre 1947

Numero degli imputati	Condannati	Assolti	Non luogo a procedere	Trasferimento/stralcio
176	69	19	88	2

Esito del procedimento con riferimento al genere dal 29 maggio 1946 al 31 dicembre 1947

	Condannati/e	Assolti/e	Non luogo a procedere	Trasferimento	Numeri Complessivi
Uomini	68	18	85	2	173
Donne	1	1	3	-	5

L'esito dei procedimenti assunse caratteristiche peculiari dopo la proclamazione dell'amnistia Togliatti. Nell'attività della Corte friulana la concessione dei benefici del provvedimento di clemenza cominciò a diventare massiccia dal 1° luglio 1946, quando vennero pronunciate diverse sentenze e declamatorie che riguardano molti imputati contemporaneamente. Da questo momento e sino alla fine dell'attività il campione conta 156 imputati, pari a poco più del 31% del totale. In questo periodo vennero condannati 58 imputati, 11 furono assolti, mentre per 89 si stabilì di non procedere perchè i reati erano estinti; 1 sentenza riguardò il trasferimento a un'altra Corte d'Assise. In questi dati sono comprese le sentenze riferite alle donne delle quali 1 venne condannata, 1 assolta e per 3 fu dichiarato il non luogo a procedere.

Se per il 1947 i dati rimangono in linea con quelli riportati nella sezione precedente, nel 1946, dopo la proclamazione dell'amnistia si registrano 38 condanne a pene detentive, 46 sentenze di non luogo a procedere, 2 assoluzioni e 1 trasferimento; tali provvedimenti fecero riferimento al 35% degli imputati portati a giudizio nell'anno.

<sup>1409</sup> DLL del 22 aprile 1946, n. 201.

I benefici dell'amnistia furono concessi dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine non solo agli imputati giudicati dopo il 22 giugno 1946, ma vennero decretati in camera di consiglio anche per quelli processati nei mesi precedenti<sup>1410</sup>. Alcuni poterono beneficiare del provvedimento di clemenza anche se erano stati condannati dalla Corte di Udine; in talune circostanze i benefici furono concessi anche dopo che la stessa Corte di Udine o la Corte di Cassazione avevano dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato; in altre circostanze la Corte di Udine dichiarò inammissibile il ricorso e nello stesso tempo estinto il reato per amnistia; inoltre si registrò la concessione della riduzione della pena per quanti erano stati condannati nei mesi precedenti. La Corte di Udine dichiarò estinti per amnistia i reati contestati a 19 imputati processati nel 1945; nel 1946 lo fece per 15 imputati processati prima del 22 giugno 1946 e una volta per un imputato processato dopo tale data.

### *La condanna: le pene*

In questa sezione sono presi in considerazione i casi degli imputati condannati per analizzare quali furono le pene inflitte nel corso di tutta l'attività e nei diversi periodi. L'analisi delle pene comminate attesta diverse tipologie e gravità di sanzioni basate, di norma, su standard ricorrenti e su un'applicazione del minimo e del massimo della pena con concessioni di aggravanti e attenuanti coerenti rispetto alle tipologie di reati e alle colpe accertate. Se ogni condanna possiede comunque caratteristiche specifiche modellate sull'imputato e sulle risultanze istruttorie e dibattimentali, va rilevato che le pene furono calcolate tenendo conto in particolare delle attenuanti generiche previste dall'articolo 62 bis del CP, delle attenuanti degli articoli 62-114 del CP; più contenuto fu invece il ricorso alle attenuanti o aggravanti del CPMG. Nei primi mesi la Corte fece ampio riferimento all'articolo 7 del DLL del 27 luglio 1944, n. 159 che prevedeva che la pena potesse «essere ridotta fino a un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo [potesse] essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni» se il colpevole aveva assunto una posizione ostile al fascismo prima della guerra o aveva «partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi»; se ricorrevano le circostanze attenuanti generiche previste dal CP del 1889, la pena di morte e l'ergastolo erano sostituite con 30 anni di reclusione e le altre pene erano diminuite di un sesto<sup>1411</sup>; nel primo periodo la CAS di Udine richiamò frequentemente l'articolo 59 del CP del 1889. Dal giugno 1946 nella formulazione delle pene emerse chiaramente l'applicazione del condono previsto dall'amnistia Togliatti.

Al fine di tracciare un quadro leggibile e pur a fronte di un'inevitabile semplificazione dello scenario emerso dalla documentazione, le pene comminate sono state inquadrate in sei categorie che contemplano diversi gradi di gravità: pena di morte, ergastolo, pene detentive comprese tra i 20 e i 30 anni di reclusione, pene da 10 a 19 anni, pene da 5 a 9 anni e pene inferiori ai 5 anni. Questa scelta, modellata in parte sulle distinzioni e sulle categorie utilizzate al tempo dai magistrati per definire il tenore delle sanzioni inflitte<sup>1412</sup>, consente di tracciare diversi profili di imputati e di seguire l'evoluzione diacronica delle modalità di formulazione della pena nei diversi periodi.

Guardando alla tipologia delle pene comminate nell'intero periodo si riscontra che le condanne che prevedevano meno di 5 anni di reclusione furono la maggioranza relativa di tutte quelle formulate della Corte friulana. Tuttavia anche altre categorie raggiunsero cifre ragguardevoli; le pene comprese fra i 5 e i 9 anni di reclusione e quelle comprese tra i 10 e i 19 anni, che in valori assoluti sono sostanzialmente equivalenti per numero, rappresentano insieme quasi la metà di tutte

---

<sup>1410</sup> Da questa stima sono escluse le concessioni dei benefici stabiliti dall'amnistia decretate dalla Corte di Cassazione.

<sup>1411</sup> Il colpevole poteva essere dichiarato non punibile se era particolarmente distinto con atti di valore « nella lotta contro i tedeschi». Art. 7, DLL del 27 luglio 1944, n. 159.

<sup>1412</sup> Nelle relazioni sull'attività della Corte inviate dal PM al procuratore del regno venne dato conto delle sentenze che avevano comminato la pena di morte, le pene superiori ai dieci anni di reclusione e le «cause più gravi». ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

le pene comminate. In tutto il periodo la tendenza della Corte si rintraccia pertanto nella formulazione di pene comprese nella posizione media di gravità, in condanne tra i 5 e i 19 anni di reclusione. Minoritaria appare la comminazione della pena di morte, stabilita per poco più del 3% degli imputati portati in giudizio, e ancor meno frequente risulta la pena del carcere a vita, stabilita solitamente in sostituzione della pena di morte per imputati minorenni o per i quali andavano concesse le attenuanti. Anche il ricorso a pene severe, comprese tra i 20 e i 30 anni di reclusione, pur rappresentando una componente rilevante, appare molto inferiore alla formulazione di pene di minore gravità.


#### Le pene comminate 1945-1947

Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni	meno di 5 anni
7	2	27	49	53	68

Sulla base di questi dati si ricava che la pena di morte fu pronunciata per il 3,4% degli imputati portati a giudizio e ritenuti colpevoli, la condanna all'ergastolo per l'1%, le pene tra i 20 e i 30 anni di reclusione per il 13%, le pene tra i 10 e i 19 anni per il 24%, le pene tra i 5 e i 9 anni per il 25,9%, le pene a meno di 5 anni di reclusione per il 32,7% degli imputati.

Nei tre anni di attività della Corte i dati si articolano in modo più composito. La tendenza della comminazione delle pene in valori assoluti riferita a ogni anno attesta che la pena di morte fu stabilita 4 volte nel 1945, 3 volte nel 1946 e in nessuna occasione nel 1947. Il carcere a vita fu decretato 1 volta nel 1945, in nessuna occasione nel 1946 e 1 volta nel 1947. Le condanne a pene comprese tra i 20 e i 30 anni di reclusione assunsero valori stabili nel 1945 e nel 1946 per poi calare nel 1947; nei primi anni furono rispettivamente 12 e 11 gli imputati condannati a più di 20 anni di galera si ridussero a 4 nel 1947. Le pene da 10 a 19 anni presentarono un picco nel 1946; nel 1945 furono condannati a questa categoria di pena complessivamente 16 imputati, nel 1946 furono 28 e solo 5 nell'ultimo anno di attività. Le pene comprese tra i 5 e i 9 anni presentarono un calo progressivo; nel 1945 furono comminate a 26 imputati, nel 1946 a 20 e nel 1947 a soli 7 imputati. Le pene inferiori ai 5 anni segnarono un aumento significativo nel secondo anno, passando dai 21 casi del 1945, ai 44 del 1946, per poi calare drasticamente ai 3 casi del 1947.


#### Le pene comminate in dati assoluti riferite a tutto il periodo e divise per anno



Se si osservano i dati guardando alla percentuale che ogni categoria di pena assume rispetto al totale in tutto il periodo e per ogni anno si ricavano ulteriori elementi di interesse. La pena di morte, che rappresentò il 3,4% delle pene comminate, raffigurò l'esito del procedimento per il 5% degli imputati condannati nel 1945 e il 2,8% di quelli giudicati l'anno successivo; la percentuale scese a zero per l'ultimo anno. L'ergastolo, pur nel numero limitato di casi in cui fu stabilito fu decretato nel 5% dei casi fra gli imputati condannati nel 1947.

Dati più significativi sono attestati per le pene comprese tra i 20 e i 30 anni di reclusione; a fronte della media che attesta il 13% di imputati condannati a questa categoria, la tendenza attesta un calo nel 1946 e una ripresa l'anno successivo; gli imputati condannati a più di 20 anni furono il 15% dei colpevoli nel 1945, il 10,4% nel 1946 e il 20% nel 1947. Per quanto concerne le pene comprese tra i 10 e i 19 anni, a fronte della media del 23,9%, gli imputati raggiunsero il 20% nel 1945, il 26,6% nel 1946 e il 25% nel 1947. Le pene tra i 5 ed i 9 anni subirono un calo nel secondo anno di attività; nel 1945 furono il 32,5%, nell'anno successivo la percentuale scese al 19% per poi risalire al 35% nel 1947; in tal modo la media sui tre anni si attesta al 25,8%. Infine le pene inferiori a 5 anni furono comminate in media al 32,6% degli imputati; nel 1945 furono il 26,25%, nel 1946 salirono al 40,9% e nell'ultimo anno scesero al 15%.

Le pene comminate in tutto il periodo e nei singoli anni: i dati sono riportati in percentuale.



I dati citati sono significativi non solo in riferimento all'evoluzione complessiva, ma anche restringendo il campo a ogni singolo anno. Nel 1945 la maggior parte degli imputati giudicati colpevoli fu condannata a pene comprese tra i 5 e i 9 anni; seguirono le pene inferiori ai 5 anni e quelle comprese tra i 10 e i 19 anni; queste categorie costituiscono il corpo principale di tutte le condanne comminate nel 1945 e quelle relative alle pene di minor entità rappresentano la maggioranza dei casi.

I dati riferiti alle 11 donne condannate nel 1945 attestano che le imputate risultano divise quasi uniformemente nelle categorie comprendenti le pene inferiori ai 20 anni; nessuna venne condannata a pene più severe, né alla pena di morte.

Le pene comminate agli 80 imputati condannati del 1945

Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni	meno di 5 anni
4	1	12	16	26	21

Analisi delle pene comminate nel 1945 per genere

	Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni di	meno di 5 anni
Uomini (69)	4	1	16	21	15	21
Donne (11)	-	-	-	3	4	4

I dati riferiti al 1946 attestano una demarcazione fra le categorie; il differenziale fra i parametri appare più definito rispetto all'anno precedente. Nel 1946 la maggior parte degli imputati ritenuti colpevoli venne condannata a pene inferiori ai 5 anni. Le pene da 10 a 19 anni, pur distanziandosi nettamente per numero della prime, assunsero notevole rilevanza; le condanne a pene tra i 5 e i 9 anni furono le terze per importanza. Se va ancora rilevato che le categorie inferiori ai 20 anni rappresentano la maggioranza delle sanzioni – insieme arrivano a sfiorare l'80% del totale – la tendenza vede le pene da 5 a 9 anni perdere rilevanza a vantaggio delle condanne meno severe e anche rispetto alle pene più gravi; guardando alle ultime tre categorie si registra un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente.

Le imputate furono relativamente poche e le pene a loro carico vennero formulate in maggioranza con condanne inferiori ai 5 anni; riguardarono 5 donne contro una sola condannata a una pena da 5 a 9 anni e una a una pena maggiore di 10 anni.

Le pene comminate ai 105 imputati condannati del 1946

Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni	meno di 5 anni
3	-	11	28	20	44

Analisi delle pene comminate nel 1946 per genere

	Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni	meno di 5 anni
Uomini (99)	3	-	11	27	19	39
Donne (6)	-	-	-	1	1	5

Nel 1947 la tendenza riscontrata del primo anno ritornò per le ultime tre categorie; l'apice si registrò per le condanne tra i 5 e i 9 anni. Ciò nonostante i dati più rilevanti si registrarono nelle categorie comprese tra i 5 e i 30 anni; per la prima volta le pene più lievi non furono tra le più consistenti; oltre al numero limitato del campione dei casi portati a giudizio nel 1947, questo fatto dipese dal contesto creato dell'amnistia: nel 1947 furono giudicati quanti si erano macchiati di gravi crimini che non erano rientrati neppure tra le maglie larghe dei benefici stabiliti dal decreto di clemenza. Nel 1947 non venne condannata alcuna donna.

Le pene comminate ai 20 imputati condannati del 1947

Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni d	meno di 5 anni
-	1	4	5	7	3

Analisi delle pene comminate nel 1947 per genere

	Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni	meno di 5 anni
Uomini (20)	1	4	5	7	3	1
Donne (-)	-	-	-	-	-	-

Un ulteriore confronto va condotto con le condanne degli imputati giudicati prima della primavera del 1946 e dopo il 29 maggio 1946, quando la Corte venne riformata. Per il periodo successivo alla riforma i dati presentano un andamento simile a quello riscontrato nell'analisi riferita al 1946; dei 69 imputati condannati la maggioranza relativa subì pene inferiori ai 5 anni di reclusione, seguirono le condanne tra i 10 e i 19 anni; nelle tre categorie di pene meno severe, le condanne tra 5 e 9 anni furono la minoranza.

In termini assoluti dopo la riforma vennero condannati 3 imputati alla pena di morte, 1 all'ergastolo, 14 a pene tra i 20 e i 30 anni, 18 a pene tra i 10 e i 19 anni, 12 a pene tra i 5 e i 9 anni e 21 a pene inferiori ai 5 anni. In questo periodo solo una donna fu ritenuta colpevole e condannata a una pena inferiore ai 5 anni.

Le pene comminate ai 69 imputati condannati dopo la riforma della CAS

Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni	meno di 5 anni
3	1	14	18	12	21


Analisi delle pene comminate nel dopo la riforma per genere

	Pena di morte	Ergastolo	Da 20 a 30 anni	Da 10 a 19 anni	Da 5 a 9 anni	meno di 5 anni
Uomini (68)	3	1	14	18	12	20
Donne (1)	-	-	-	-	-	1

Il confronto dei dati riportati con quelli riferiti a tutto il periodo consente di fare alcune considerazioni. In primo luogo per alcune categorie di pene si registra una sostanziale parità nelle risultanze dei dati relativi al periodo della riforma rispetto al periodo precedente; la pena di morte, decretata complessivamente 7 volte, fu comminata in 4 occasioni prima della riforma e in 3 nel periodo successivo; lo stesso vale per l'ergastolo: dei 2 condannati, 1 lo fu prima della riforma, 1 dopo. Anche per gli imputati condannati a pene comprese tra i 20 e i 30 anni si riscontra una sostanziale parità; dei 27 condannati in tutto il periodo, 14 furono giudicati dal collegio riformato.


Per le altre categorie di pene il confronto va condotto tenendo in considerazione la proporzione fra le condanne comminate nei mesi in oggetto; se si valuta che quelle stabilite dopo la riforma furono circa un terzo del totale, le proporzioni rimangono sostanzialmente equivalenti alla tendenza già analizzata per tutto il periodo. Dopo la riforma le pene tra i 10 a 19 anni riguardano il 18% degli imputati giudicati dalla Corte riformata, il 12% degli imputati condannati a pene tra i 5 e 9 anni e il 20% di quelli condannati a meno di 5 anni.

Confronto tra le pene decretate prima e dopo la riforma della Corte in dati assoluti



Un ulteriore confronto va fatto con la ripartizione delle pene in tutto il periodo e rispetto ai mesi successivi alla riforma. Rispetto agli imputati colpevoli, la percentuale dei condannati alla pena di morte non subì un aumento rilevante: passò dal 3,4% dell'intero periodo al 4,3% dei mesi successivi alla riforma. Per contro dopo la riforma si registrò un aumento significativo dei condannati a pene tra i 20 e i 30 anni; se in tutto il periodo essi rappresentarono il 13%, dopo la riforma furono il 20,2%. Inoltre si registrò un calo significativo dei condannati a pene comprese tra i 5 e i 9 anni; se complessivamente rappresentarono il 25,8%, dopo la riforma divennero il 17,3%. La tendenza rimane sostanzialmente invariata per gli imputati con pene dai 10 ai 19 anni di reclusione che passarono dal 23,9% dell'intero periodo al 26% del periodo successivo alla riforma e per gli imputati condannati a pene inferiori ai 5 anni che andarono dal 32,6 dell'intero periodo al 30,4% per i mesi post riforma.

Le pene comminate nel periodo 1945-1947 e dopo la riforma della Corte in percentuale



Dopo la proclamazione dell'ammnistia si registrano 58 condanne; 3 imputati vennero condannati alla pena di morte, 1 all'ergastolo, 14 imputati a pene tra i 20 e i 30 anni, 17 imputati vennero condannati a pene tra i 10 e i 19 anni, 11 imputati a pene tra i 5 e i 9 e 12 imputati a pene inferiori ai 5 anni. In questo periodo venne condannata una sola donna a una pena inferiore ai 5 anni.

### Le assoluzioni

Complessivamente 198 dei 495 imputati rinviati a giudizio vennero assolti dalle accuse contestate; si tratta del 40% circa dei processati<sup>1413</sup>. Gli imputati assolti nel 1945 furono 106, nel 1946 furono 85 e nel 1947 furono 9; si assiste a un calo progressivo delle assoluzioni. Se si osservano questi dati stabilendo la proporzione fra gli assolti e il numero delle persone sottoposte a giudizio si ricava che nel 1945 furono assolti il 56% degli imputati, nel 1946 il 35,5% e nel 1947 solo il 12%. Tali cifre vanno poste in relazione al numero dei provvedimenti di non luogo a procedere che caratterizzano l'azione della Corte dopo la proclamazione dell'ammnistia e che talvolta furono preferiti alla pronuncia di una sentenza di assoluzione. Se infatti non si registra alcuno di questi provvedimenti nel 1945, nei due anni successivi i non luogo a procedere rappresentarono rispettivamente il 19,2% e il 61,4% dell'esito dei procedimenti. Si ricava dunque che nel 1946 il non luogo a procedere sommato alle assoluzioni determinò un pareggio rispetto alle assoluzioni pronunciate per gli imputati giudicati l'anno precedente<sup>1414</sup>. Diversi sono i riscontri per il 1947 dove

<sup>1413</sup> Le tabelle riportate attestano la presenza di 200 imputati; le due unità eccedenti fanno riferimento agli imputati processati due volte ciascuno nel 1947.

<sup>1414</sup> Sommando le assoluzioni, 35,5%, e i non luogo a procedere, 19,2%, per l'anno 1946 si giunge al 54,7%, valore non distante dal 56% delle assoluzioni riferite agli imputati giudicati nel 1945.

si assiste a un incremento notevole che portò le assoluzioni – benché minoritarie – e il non luogo a procedere a costituire insieme oltre il 73% dell'esito dei procedimenti<sup>1415</sup>.

La proporzione di genere attesta valori non dissimili dalle cifre relative agli imputati colpevoli. Se le donne condannate rappresentarono l'8,7 degli imputati colpevoli<sup>1416</sup>, le imputate assolute furono il 10,6% dei prosciolti. In valori assoluti si attestarono 21 donne assolute su 198 proscioglimenti; tra queste 10 donne vennero assolute nel 1945, altrettante nel 1946 e 1 nel 1947.

In questo contesto la formula di assoluzione assume importanza particolare e fornisce una stima sull'orientamento della Corte nel lungo periodo. Rispetto al totale, 62 imputati vennero assolti perché il fatto non costituiva reato; 10 perché il fatto non sussisteva, 26 per non aver commesso il fatto, 79 per insufficienza di prove, 3 per non provata reità, 4 imputati furono dichiarati non punibili perché avevano agito in stato di costrizione o per legittima difesa, 6 imputati non furono puniti per incapacità di intendere e di volere, 4 vennero assolti con formula dubitativa, 3 vennero prosciolti con formula piena e 3 non vennero condannati per aver commesso i fatti in stato di necessità.

Le formule più utilizzate nei trenta mesi di attività riguardarono l'insufficienza di prove e il riconoscimento che il fatto non costituiva reato di collaborazionismo; queste categorie rappresentano da sole oltre il 70% delle motivazioni; a fronte di questa preponderanza appare di second'ordine la motivazione «non aver commesso il fatto». La tendenza a includere i diversi casi nelle due categorie di assoluzione preponderanti diviene ancor più evidente trasponendo i dati in percentuale; l'insufficienza di prove costituisce il 39,5% delle motivazioni, il fatto non costituisce reato rappresenta il 31%, non aver commesso il fatto il 13%, il fatto non sussiste il 5%, la non punibilità per incapacità di intendere e volere il 3%, la non punibilità per costrizione e l'assoluzione con formula dubitativa ciascuna il 2%, la non provata reità, aver commesso il fatto per stato di necessità si attestano all'1,5%.


Le motivazioni delle assoluzioni 1945-1947

Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile: legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolti con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
62	10	26	79	3	4	6	4	3	3

Le motivazioni delle assoluzioni 1945-1947 in percentuale

<sup>1415</sup> Questo dato è ricavato dalla somma del numero degli imputati assolti nel 1947, 12%, con il numero degli imputati per i quali fu decretato il non luogo a procedere, 61,4%.

<sup>1416</sup> Sul 206 condannati si attestano 188 uomini e 18 donne.



L'analisi di genere presenta un quadro interessante. La situazione delle donne pare meno articolata di quella degli uomini; le assoluzioni vennero stabilite facendo ricorso a sole quattro formulazioni, tra quelle più utilizzate. Se rispetto al campione maschile le valutazioni espresse analizzando il contesto generale possono essere riproposte pur attestando un calo delle assoluzioni per insufficienza di prove, il campione femminile attesta una tendenza più evidente all'assoluzione attraverso questa formulazione; se la motivazione «il fatto non costituisce reato» rappresenta ancora un quarto dei casi, l'insufficienza di prove venne stabilita per oltre il 60% delle imputate assolte.

#### Le motivazioni delle assoluzioni 1945-1947 per genere

	Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile : legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolto con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
Uomini	57	9	24	66	3	4	6	4	3	3
Donne	5	1	2	13	-	-	-	-	-	-

Un ulteriore elemento di interesse riguarda i ricorsi alla sentenza di assoluzione. Se infatti in caso di condanna nella quasi totalità dei casi segue la domanda di ricorso presentata dal legale della difesa, tale pratica fu meno frequente in esito di assoluzione; si deve rilevare che in questa circostanza il ricorso non venne formulato esclusivamente dal PM, ma anche da alcuni imputati.

Complessivamente sono riscontrati 13 casi, riferiti a 12 imputati di sesso maschile e a 1 di sesso femminile. In almeno 3 casi, che compresero il procedimento dell'unica donna, c'è la certezza del ricorso dell'imputato; in tutti gli altri è plausibile ipotizzare il ricorso del PM. Tali casi riguardano 9 sentenze di assoluzione per insufficienza di prove, 2 sentenze motivate perché il fatto non costituisce reato, 1 perché il fatto non sussiste, 1 perché l'imputato non era punibile e 1 con formula dubitativa.

L'esito dei ricorsi attesta che in tre casi si espresse la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine; in un caso dichiarò inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi, in un caso dichiarò il reato estinto per amnistia, nell'ultimo caso dichiarò inammissibile il ricorso del difensore. Negli altri procedimenti si pronunciò la Corte di Cassazione; nel caso della sola imputata, la Suprema Corte rinviò il procedimento alla Corte d'Appello di Venezia che poi assolse l'imputata per non aver commesso il fatto modificando la motivazione di insufficienza di

prove precedentemente stabilita. Nella maggioranza dei casi, 6 fra quelli rilevati, la Cassazione dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio; in un'occasione respinse il ricorso; in un caso annullò la sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, in un altro caso annullò la sentenza perché l'imputato non aveva commesso il fatto.

Dopo i dati complessivi, è opportuno analizzare le assoluzioni nei diversi periodi. Nel 1945, su 186 persone sottoposte a giudizio, 106 andarono assolte, il 56% degli imputati. Nei primi mesi il quadro si presenta composito e l'insufficienza di prove non rappresentò la prima formulazione; a differenza di quanto attestato a livello generale, l'assoluzione perché il fatto non costituiva reato fu al primo posto. Questo dato si registrò nonostante il numero degli imputati assolti nel 1945 fosse maggiore della somma di quelli assolti nei due anni successivi. Le motivazioni «il fatto non costituisce reato» decretate nel 1945 furono due terzi di quelle stabilite nei trenta mesi di attività della Corte; le assoluzioni per insufficienza di prove furono poco meno della metà rispetto all'intero periodo. Per quanto concerne invece le motivazioni meno ricorrenti si assistette alla definizione di almeno la metà di queste sentenze. Il riferimento al genere evidenzia che per le donne si manifestò la stessa tendenza relativa al lungo periodo con il picco delle motivazioni per insufficienza di prove.

#### Assoluzioni degli imputati nel 1945

Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile: legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolto con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
40	4	14	37	2	3	2	2	2	-

#### Assoluzioni degli imputati nel 1945 per genere

	Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile: legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolto con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
Uomini	37	4	13	31	2	3	2	2	2	-
Donne	3	-	1	6	-	-	-	-	-	-

Nel 1946 85 imputati vennero assolti; il 35,5% dei giudicati. A fronte di un minor numero, le motivazioni per insufficienza di prove aumentarono rispetto all'anno precedente. Calarono quelle che attestavano che il fatto non costituiva reato; rispetto al periodo precedente si dimezzarono. Nel 1946 la proporzione fra le due motivazioni più ricorrenti risultò a vantaggio dell'insufficienza di prove che in valori assoluti si attestò a poco più del doppio rispetto a quella che stabiliva che il fatto non costituiva reato. L'assoluzione per non aver commesso il fatto, in lieve flessione rispetto all'anno precedente in valori assoluti, calò leggermente in proporzione al numero delle sentenze pronunciate. Aumentò leggermente la motivazione che decretava che il fatto non sussisteva.

Per le imputate si evidenziò ancora la tendenza di lungo periodo con il picco delle motivazioni per insufficienza di prove.

#### Assoluzioni degli imputati nel 1946

Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile: legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolto con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità

19	6	10	39	1	1	3	2	1	3
----	---	----	----	---	---	---	---	---	---

#### Assoluzioni degli imputati nel 1946 per genere

	Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile : legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolti o con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
Uomini	17	5	9	33	1	1	3	2	1	3
Donne	2	1	1	6	-	-	-	-	-	-

Nel 1947, pur con un campione limitato, si attestò la parità tra le motivazioni di insufficienza di prove e il fatto non costituisce reato; inoltre rimase presente la motivazione che attestava di non aver commesso il fatto. La presenza di una sola imputata assolta per insufficienza di prove non consente di evidenziare dati significativi riferiti al genere nell'ultimo anno di attività della Corte.

#### Assoluzioni degli imputati nel 1947

Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile: legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolti con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
3	-	2	3	-	-	1	-	-	-

#### Assoluzioni degli imputati nel 1947 per genere

	Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile : legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolti o con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
Uomini	3	-	2	2	-	-	1	-	-	-
Donne	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Dopo la riforma della Corte vennero pronunciate 19 sentenze di assoluzione pari a circa il 10% del totale. Tra queste 10 furono riferite ad altrettanti imputati giudicati nel 1946, le altre fecero riferimento all'attività nell'anno seguente. Le assoluzioni del 1946 riguardarono solo imputati di sesso maschile; 3 assoluzioni furono motivate dall'insufficienza di prove, 3 per non aver commesso il fatto, 4 perché il fatto non costituiva reato. Il campione femminile attesta ancora una sola assoluzione per un'imputata prosciolta per insufficienza di prove.

#### Assoluzioni degli imputati dopo la riforma della Corte

Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile: legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolti con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
7	-	5	6	-	-	1	-	-	-

## Assoluzioni degli imputati dopo la riforma della Corte per genere

	Il fatto non costituisce reato	Il fatto non sussiste	Non aver commesso il fatto	Insufficienza di prove	Non provata reità	Non punibile: legittima difesa	Non punibile: incapacità di intendere e volere	Con formula dubitativa	Prosciolti o con formula piena	Per aver commesso il fatto in stato di necessità
Uomini	7	-	5	5	-	-	1	-	-	-
Donne	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

### *Gli sviluppi successivi al primo grado di giudizio*

Gli sviluppi dei procedimenti giudicati dalla Corte di Udine successivi al primo grado di giudizio sono compresi in diverse casistiche; nei casi più complessi si arrivò in modo articolato nel corso di molti anni a intentare diversi ricorsi e si giunse alla pronuncia di molteplici sentenze e declamatorie in Corte di Cassazione, in Corte d'Appello o presso la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine<sup>1417</sup>.

Per molti degli imputati processati dalla Corte friulana l'iter processuale ebbe il suo seguito naturale in Corte Cassazione con la presentazione del ricorso formulato dall'imputato (in maggioranza in caso di sentenze di colpevolezza) o dal PM. Esso poté riguardare sia la contestazione della decisione adottata dalla Corte, sia gli aspetti formali del procedimento, delle procedure e della definizione della pena; va infatti rilevato che, se in dissenso rispetto alle decisioni della componente popolare, i presidenti poterono formulare motivazioni incongruenti rispetto alla condanna o all'assoluzione che consentirono l'impugnazione delle sentenze<sup>1418</sup>. Dopo l'amnistia del giugno 1946 il ricorso fu spesso presentato dai legali della difesa per far concedere i benefici del provvedimento di clemenza e ridurre sensibilmente la pena comminata o giungere alla dichiarazione di non luogo a procedere. Oltre ai casi ammessi a comparire dinanzi alla Corte di Cassazione, ulteriori sviluppi dei procedimenti poterono riguardare, tra gli altri, le risoluzioni adottate dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine sui ricorsi o sulla concessione dei benefici dell'amnistia.

Il proseguimento dell'iter processuale dopo la sentenza della Corte di Udine riguardò 217 imputati, pari al 43,8% dei processati. Tale proporzione è di poco superiore a quella dei condannati (206 imputati, pari al 41,6%). Lo sviluppo del procedimento in secondo grado non riguardò infatti solo gli imputati giudicati colpevoli; pur se in numero limitato – si registrano solo 14 imputati, pari a poco più del 6% – giunsero in Corte di Cassazione o presso la Sezione speciale della Corte d'Assise anche i procedimenti relativi agli imputati assolti.

In questo contesto è interessante rilevare la proporzione fra i due principali percorsi seguiti dai procedimenti; per 172 imputati vi fu un pronunciamento della Corte di Cassazione, per 37 fu decretato un provvedimento della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine o della Corte d'Appello di Venezia; per i rimanenti 8 imputati, nonostante la gravità della condanna comminata e la presenza nella documentazione di elementi che suggeriscono uno sviluppo del procedimento, non sono stati attestati dati certi. Queste risultanze evidenziano che la Corte di Cassazione si pronunciò in circa l'80% dei casi.

Dei 172 imputati giudicati dalla Corte di Cassazione, 156 erano maschi, 16 femmine. Gli imputati sui quali si pronunciò la Corte di Udine o la Corte d'Appello di Venezia furono 34 uomini

<sup>1417</sup> Si vedano a titolo di esempio e procedimenti contro Olinto Spollero e Ernesto Ruggiero: ASUD, CAS, busta E.d. 20, fasc. 68/46 «Olinto Spollero e altri»; busta E.d. 22, fasc. 76/46 «Ernesto Ruggiero e altri».

<sup>1418</sup> Si tratta delle cosiddette «sentenze suicide». Cfr. A. Battaglia, *I giudici e la politica*, cit., pp. 69-101.

e 3 donne. Le imputate rappresentano poco meno del 10% del totale, in proporzione coerente con quante vennero giudicate dalla Corte di Cassazione e quante vennero giudicate da altre Corti. Infine, a fronte dei 198 uomini sottoposti a ulteriori provvedimenti giudiziari, i procedimenti relativi alle donne che andarono oltre il primo grado di giudizio furono 19.

È interessante guardare a questi dati considerando il giudizio dalla Corte friulana in primo grado. Su 217 imputati 14 erano stati assolti e 203 condannati e diverse pene detentive. Tra questi vi erano 19 donne, giudicate in maggioranza dalla Corte di Cassazione; 18 erano state ritenute colpevoli, 1 era stata assolta; ciò avviene nel 1947 e pertanto che nel periodo precedente le donne presentarono ricorso solo se condannate.

Rispetto ai dati complessivi, tra gli imputati assolti 11 furono giudicati dalla Corte di Cassazione, 3 dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine. Dei condannati 160 giunsero in Corte di Cassazione, 35 furono sottoposti a un provvedimento della Corte di Udine o della Corte d'Appello di Venezia; per 8 imputati, come già detto, gli sviluppi non sono noti.

Lo sviluppo dei procedimenti dopo il primo grado di giudizio con riferimento al genere

Sentenza della Corte di Cassazione	Sentenza/ordinanza della Sezione speciale della Corte di Assise di Udine o della Corte d'Appello di Venezia	Sviluppo non attestato	Totale
172	37	8	217
156 uomini	34 uomini	8 uomini	198 uomini
16 donne	3 donne	-	19 donne

Sulla base di questi dati è possibile ricostruire l'esito dei procedimenti considerando le disposizioni delle diverse Corti. Sebbene la proporzione dei provvedimenti della Corte di Cassazione sia nettamente superiore a quella relativa alle disposizioni della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine e della Corte d'Appello di Venezia, i provvedimenti andarono spesso nella medesima direzione o si orientano verso decisioni simili e coerenti. Le Corti di Udine e Venezia tennero in alta considerazione i pronunciamenti della Cassazione relativi ai processi che avevano celebrato e, nelle disposizioni successive al primo grado, cercarono di omologarsi alla linea della Suprema Corte.

Con l'andare del tempo le tipologie dei provvedimenti adottati dalla Corte di Cassazione e dalle Corti di Udine e Venezia divennero più articolate, seppur caratterizzate da una generale indulgenza nei confronti degli imputati, anche quando erano stati condannati per gravi delitti a pene severe. Se la Corte di Cassazione caratterizzò sempre più i pronunciamenti sugli imputati giudicati in Friuli con il ricorso alla concessione dell'amnistia, le Corti sul territorio procedettero a una massiccia applicazione del provvedimento di clemenza; si verificò pure un eccesso di zelo tanto che dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, la quale in alcune occasioni stabilì l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, la Sezione speciale della Corte d'Assise friulana concesse i benefici dell'amnistia estinguendo il reato; ciò avvenne anche quando fu la stessa Corte a dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. A partire dal 1946 tali dinamiche si registrano anche nell'azione della Corte d'Appello di Venezia.


Alla luce di tutti questi elementi è opportuno analizzare i procedimenti relativi agli imputati giunti al secondo grado di giudizio, accorpandole per tipologie. Rispetto ai 217 imputati, nel 6,4% dei casi la Corte di Cassazione annullò la sentenza della Corte friulana e rinviò il procedimento ad altra Sezione speciale della Corte d'Assise; tale disposizione riguardò le Corti di Perugia, Treviso, Venezia, Padova e Vicenza. Molto spesso questo provvedimento comportò minore severità del nuovo giudizio.

Le disposizioni che confermarono sostanzialmente il giudizio di primo grado e respinsero i ricorsi furono circa un quinto delle pervenute; la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso dell'imputato per il 6,4% dei casi ammessi, respinse il ricorso per lo 0,4% e rigettò il ricorso



La Cassazione dichiarò inoltre il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio per il 65,7% degli imputati. Dichiarò inammissibile il ricorso per l'8,1%, respinse il ricorso per lo 0,5%, rigettò il ricorso dell'imputato per il 9,3%. Annullò le sentenze perché l'imputato non aveva commesso il fatto per lo 0,5%, ordinò lo stralcio del ricorso per lo 0,5%, accolse il ricorso limitatamente all'applicazione del condono per il 1,7% e annullò la sentenza per mancanza di motivazioni per lo 0,5%.

#### Esito dei procedimenti in Corte di Cassazione




Una verifica sull'attività della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine e della Corte d'Appello di Venezia consente di mettere in luce alcune differenze nelle disposizioni successive al primo grado di giudizio. La concessione dell'amnistia non fu il provvedimento applicato con maggiore frequenza delle Corti friulana e veneta; rimase tra i primi, ma non fu preponderante come nell'azione della Corte di Cassazione. La decisione più diffusa, corrispondente a oltre la metà degli imputati, fu l'inammissibilità del ricorso. Ciò avvenne per evidenti ragioni di opportunità; si procedette di fatto con indulgenza verso quanti si appellarono alla decisione della Corte di Udine, ma allo stesso tempo fu difeso il lavoro svolto e le decisioni adottate.

La Corte di Udine dichiarò inammissibile il ricorso per il 27% degli imputati. Decretò l'inammissibilità del ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi per il 18,9% degli imputati e inammissibile il ricorso ed estinto il reato per l'8,1%. Contestualmente pronunciò l'estinzione del reato per amnistia per il 24,3% e concesse il condono del reato al 2,7%.

La Corte d'Appello di Venezia, pronunciandosi su poco meno del 19% degli imputati, dichiarò il non luogo a procedere per l'8,1%, ridusse la pena al 5,4% e condannò il restante 5,4%.

#### Esito dei procedimenti presso la Corte di Udine e la Corte d'Appello di Venezia



Gli imputati giudicati dalla Corte di Udine nel 1945 il cui procedimento non si concluse con la sentenza di primo grado furono 86. Tra questi 71 vennero sottoposti al giudizio della Corte di Cassazione, 14 a provvedimenti della Sezione speciale della Corte di Assise di Udine; di 1 imputato non vi sono riscontri. I procedimenti riferiti a una sentenza pronunciata nel 1945 furono poco meno del 40% del totale. La proporzione tra i processi approdati in Corte di Cassazione e definiti dalla Corte di Udine rimase coerente pur se il numero delle sentenze della Suprema Corte fu lievemente superiore, mentre i provvedimenti della Sezione speciale della Corte d'Assise friulana furono di poco inferiori alla media dell'intero periodo. Gli uomini giudicati dalla Corte di Cassazione furono 62, 12 quelli dalla Corte di Udine, per un totale di 75 imputati; 9 donne vennero giudicate dalla Corte di Cassazione, 2 dalla Corte di Udine; tutte le donne erano state giudicate colpevoli e condannate dalla CAS friulana.

La differenziazione secondo l'esito del procedimento di primo grado attesta che vennero sottoposti a giudizio 6 imputati precedentemente assolti; i provvedimenti di 5 imputati giunsero in Corte di Cassazione, 1 presso la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine; 79 imputati erano stati invece ritenuti colpevoli in primo grado, 66 furono giudicati dalla Suprema Corte e 13 dalla Corte di Udine.

Lo sviluppo dei procedimenti dopo il primo grado di giudizio per gli imputati giudicati dalla Corte di Udine nel 1945

Sentenza della Corte di Cassazione	Sentenza/ordinanza della Sezione speciale della Corte di Assise di Udine o della Corte d'Appello di Venezia	Sviluppo non attestato	Totale
71	14	1 <sup>1420</sup>	86
62 uomini	12 uomini	1	75 uomini
9 donne	2 donne	-	11 donne

Per gli imputati condannati in primo grado nel 1945 i provvedimenti adottati dalla Corte di Cassazione attestarono una minor varietà di disposizioni rispetto a tutto il periodo. La maggioranza delle disposizioni fu rappresentata dalla concessione dell'amnistia; seguirono gli annullamenti con

<sup>1420</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 2, fasc. 36/45 «Nunzio Marchisello».

rinvio ad altra Corte che riguardano alcune delle pene più severe comminate dalla Corte friulana. Sui 71 imputati, in 52 casi la Corte di Cassazione dichiarò il reato estinto per amnistia annullando la sentenza senza rinvio; per 11 annullò la sentenza rinviando il procedimento ad altra Corte (1 a Perugia, 4 a Treviso, 1 a Udine, 3 a Venezia, 1 a Padova e 1 a Vicenza); per 2 annullò la sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato; per 3 dichiarò inammissibile il ricorso; per 2 rigettò il ricorso e per 1 respinse il ricorso.

Anche i provvedimenti della Sezione speciale della Corte di Udine attestano un minor numero di tipologie. Le decisioni della Corte di Udine si divisero in modo paritetico (7 imputati ciascuna) tra l'estinzione del reato per l'amnistia e l'inammissibilità del ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi, seguiti dalla dichiarazione sull'estinzione del reato.

Gli imputati giudicati dalla Corte di Udine nel 1946 il cui procedimento non si concluse con la sentenza di primo grado furono 109, pari a poco più della metà degli imputati per i quali fu decretata una decisione successiva alla sentenza della Corte di Udine; 87 vennero giudicati dalla Corte di Cassazione; per 16 vennero emananti provvedimenti dalla Sezione speciale della Corte di Assise di Udine e per 4 dalla Corte d'Appello di Venezia; gli sviluppi di 2 procedimenti relativi a 2 imputati non sono noti.

In questo quadro le donne rappresentano una percentuale minoritaria; si registrarono 7 imputate, 6 giudicate dalla Corte di Cassazione e 1 dalla Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine; tutte erano state condannate in primo grado. Gli imputati di sesso maschile furono 102; 81 giudicati dalla Corte di Cassazione e 19 sottoposti a provvedimenti di altre Corti.

Anche per il 1946 la differenziazione secondo l'esito del procedimento di primo grado fornisce dati interessanti. Su 109 imputati, 7 erano stati assolti in primo grado; 5 arrivarono in Corte di Cassazione, per 2 il procedimento fu concluso dalla Corte friulana. I condannati in primo grado erano 102; 82 giunsero in Corte di Cassazione, 18 alle Corti di Udine o Venezia.

Lo sviluppo dei procedimenti dopo il primo grado di giudizio per gli imputati giudicati dalla Corte di Udine nel 1946

Sentenza della Corte di Cassazione	Sentenza/ordinanza della Sezione speciale della Corte di Assise di Udine o della Corte d'Appello di Venezia	Sviluppo non attestato	Totale
87	20	2 <sup>1421</sup>	109
81 uomini	19 uomini	2	102 uomini
6 donne	1 donna	-	7 donne

Le tipologie dei provvedimenti adottati dalla Corte di Cassazione per questi imputati attestano dati peculiari. Se la concessione dell'amnistia rappresentò ancora il provvedimento più adottato, rispetto all'anno precedente diminuirono sensibilmente i rinvii ad altre Corti e si registrò un aumento delle inammissibilità e del rigetto dei ricorsi. La Cassazione annullò la sentenza e rinviò ad altre Corti i procedimenti di soli 3 imputati (1 a Treviso, 2 a Venezia); dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio per 56 imputati; dichiarò inammissibile il ricorso di 8 imputati e rigettò il ricorso per altri 13; annullò la sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato a 6 imputati; annullò la sentenza a 1 imputato perché non aveva commesso il fatto e ordinò lo stralcio del ricorso per 1 imputato.

Anche le disposizioni delle Corti di Udine e Venezia risultano diversificate rispetto all'anno precedente. Si registrò una flessione dell'estinzione del reato per l'amnistia a fronte del rafforzamento dei provvedimenti che stabilirono l'inammissibilità del ricorso; la Corte di Udine dichiarò inammissibile il ricorso per 11 imputati, per altri 3 a questa dichiarazione seguì l'estinzione

<sup>1421</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 21, fasc. 74/46 «Rosolio Silvestro e Pintor Pietro».

del reato. Inoltre dichiarò estinto il reato per amnistia per 2 imputati e concesse il condono a 1 imputato. La Corte d'Appello di Venezia dichiarò il non luogo a procedere per 2 imputati e ridusse la pena ad altri 2 imputati.

Gli imputati giudicati dalla Corte di Udine nel 1947 il cui procedimento non si concluse con la sentenza di primo grado furono 22, poco più del 10% del totale. Per 14 venne pronunciata una sentenza della Corte di Cassazione, per 3 un provvedimento delle altre Corti; per 5 imputati, nonostante la complessità dei casi e la gravità della pena, non sono emersi elementi.

Nel 1947 si registrò la presenza di una sola donna, precedentemente assolta dalla Corte di Udine, il cui caso giunse in Corte di Cassazione. Tra gli uomini, 13 vennero sottoposti a giudizio dalla Corte di Cassazione, 3 da altre Corti.

La differenziazione secondo l'esito in primo grado attesta che solo 1 imputato era stato assolto: il suo caso giunse in Corte di Cassazione; per 1 imputato era stato decretato il non luogo a procedere e fu giudicato dalla Corte d'Appello di Venezia; tutti gli altri erano risultati colpevoli in primo grado; 2 vennero sottoposti a giudizio dalla Corte di Appello di Venezia, 12 dalla Corte di Cassazione.

Lo sviluppo dei procedimenti dopo il primo grado di giudizio per gli imputati giudicati dalla Corte di Udine nel 1947

Sentenza della Corte di Cassazione	Sentenza/ordinanza della Sezione speciale della Corte di Assise di Udine o della Corte d'Appello di Venezia	Sviluppo non attestato	Totale
14	3	5	22
13 uomini	3 uomini	5 uomini	21 uomini
1 donna	-	-	1 donna

Per quanto concerne i provvedimenti della Corte di Cassazione, anche se con un campione limitato, si attesta la diminuzione del rinvio ad altre Corti, la ripresa dell'applicazione dell'amnistia e una riduzione dell'inammissibilità o del rigetto dei ricorsi. La Cassazione annullò la sentenza e rinviò ad altra Corte in un solo caso (Venezia); dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio per 6 imputati; dichiarò inammissibile il ricorso per 2 imputati; rigettò il ricorso di 1 imputato; accolse il ricorso limitatamente all'applicazione del condono per 3 imputati e annullò la sentenza per mancanza di motivazioni di 1 imputato.

Gli altri provvedimenti riguardarono la Corte d'Appello di Venezia; 2 imputati vennero condannati e per 1 si stabilì il non luogo a procedere per l'amnistia.

I procedimenti con uno sviluppo dopo il primo grado di giudizio giudicati dopo la riforma della Corte riguardano 70 imputati; per 53 venne pronunciata una sentenza della Corte di Cassazione, per 10 fu decretato un provvedimento della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine o della Corte d'Appello di Venezia; di 7 imputati non si conosce l'esito. Se si considera che furono 176 i processati dal 29 maggio 1946 al 31 dicembre 1947, il campione riguarda poco meno del 40% dei giudicati dopo la riforma; una proporzione che si avvicina a quella di tutto il periodo anche se è inferiore di circa 4 punti percentuali. Va inoltre rilevato che i provvedimenti della Corte di Appello di Venezia dopo il primo grado furono pronunciati tutti dopo la riforma.

Il confronto fra gli imputati giudicati nel 1946 e quelli nell'anno successivo fornisce cifre significative. I casi del 1946 sono poco più del doppio di quelli del 1947. Per i giudicati nel 1946 si ebbero 39 sentenze della Corte di Cassazione, 4 della Corte d'Appello di Venezia e 3 della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine per un totale di 48 imputati<sup>1422</sup>. Tali dati sono indicativi se

<sup>1422</sup> Mancano gli esiti dei procedimenti di 2 imputati, non ancora attestati.

confrontati con l'esito dei procedimenti celebrati dal 29 maggio al 31 dicembre 1946; in questo periodo si registrarono 49 imputati condannati, 10 assolti, 45 provvedimenti di non luogo a procedere, 1 trasferimento e 1 stralcio del processo; per un totale di 106 imputati. Nel 1947 si ebbero 14 pronunciamenti della Corte di Cassazione e 3 decisioni della Corte d'Appello di Venezia su un totale di 22 imputati<sup>1423</sup>; l'attività della Corte di Udine registrò 70 imputati, 20 dei quali condannati, 9 assolti e per 43 fu decretato il non luogo a procedere.

Le donne giudicate dopo la riforma furono 2; una per ciascun anno. Per entrambe si ebbe il ricorso in Corte di Cassazione; la prima dopo una condanna, la seconda era stata assolta.

Lo sviluppo dei procedimenti dopo il primo grado di giudizio per gli imputati giudicati dalla Corte di Udine dopo la riforma

Sentenza della Corte di Cassazione	Sentenza/ordinanza della Sezione speciale della Corte di Assise di Udine o della Corte d'Appello di Venezia	Sviluppo non attestato	Totale
53	10	7	70
51 uomini	10 uomini	7 uomini	68 uomini
2 donne	-	-	2 donne

Le motivazioni delle sentenze della Corte di Cassazione nei procedimenti contro gli imputati giudicati dopo la riforma attestano dati in linea con l'andamento generale. La Cassazione annullò le sentenze di 3 imputati rinviandole ad altre Corti; dichiarò i reati estinti per amnistia, annullando le sentenze senza rinvio per 28 imputati. Dichiarò inammissibile il ricorso di 6 imputati e rigettò il ricorso di altri 11. Ordinò lo stralcio del ricorso per 1 imputato; accolse il ricorso limitatamente all'applicazione del condono per 3 imputati e annullò la sentenza per mancanza di motivazioni per 1 imputato.

Con altri provvedimenti la Corte di Udine dichiarò estinto il reato per amnistia per 2 imputati; inammissibile il ricorso ed estinto il reato per 1 imputato. La Corte d'Assise di Venezia condannò 2 imputati; dichiarò il non luogo a procedere per 3 imputati e concesse il condono della pena a 2.

### *I ricorsi*

Dati significativi per comprendere le peculiarità degli sviluppi dei procedimenti relativi agli imputati processati emergono dal raffronto tra la pena stabilita dalla Corte di Udine e l'esito dei procedimenti nei gradi successivi di giudizio o nei provvedimenti emanati. Ciò consente di analizzare le decisioni delle Corti in relazione alla sanzione comminata in primo grado e permette di osservare in modo analitico l'esito dei procedimenti attraverso le diverse tipologie di pena<sup>1424</sup>.

Il campione comprende i 193 imputati condannati in primo grado<sup>1425</sup> (79 giudicati nel 1945, 100 nel 1946 e 14 nel 1947); sono comprese 18 donne e 175 uomini: il riferimento al genere pone in evidenza le differenziazioni e la proporzione in riferimento alla pena.

In primo luogo vanno considerati i procedimenti nei quali la Corte di Cassazione annullò la sentenza rinviando il processo ad altra Corte; in questo quadro furono rappresentate tutte le categorie di pene ad eccezione dell'ergastolo. Tale provvedimento fu decretato in presenza di reati gravi e condanne severe: rispetto ai 14 casi riscontrati si evidenziano 3 rinvii relativi ad altrettante condanne alla pena capitale e 5 rinvii per sentenze con pene detentive tra i 20 e i 30 anni di reclusione; significativi appaio i rinvii, rispettivamente 2 e 3 casi, per le pene tra i 10 e i 19 anni e

<sup>1423</sup> Mancano gli esiti dei procedimenti di 5 imputati, non ancora attestati.

<sup>1424</sup> Le tipologie di pena sono le medesime utilizzate nelle sezioni precedenti.

<sup>1425</sup> La documentazione attesta lo sviluppo del procedimento in Corte di Cassazione per soli 193 imputati.

tra i 5 e i 9 anni; minoritaria appare la disposizione per le pene inferiori, che solitamente beneficiavano dell'amnistia e per le quali si giunse più rapidamente all'estinzione della pena.

La Corte di Cassazione annullò la sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato per le pene inferiori ai 20 anni di reclusione; la maggior parte di tali disposizioni venne adottata per gli imputati condannati a meno di 5 anni.

Il numero più consistente di provvedimenti della Corte di Cassazione, riferito a 108 imputati, riguardò l'estinzione del reato per amnistia e l'annullamento della sentenza senza rinvio. Queste disposizioni non riguardarono imputati condannati dalla Corte di Udine alla pena di morte o all'ergastolo e vennero disposte per pene inferiori ai 30 anni. L'annullamento della sentenza per l'amnistia aumentò mano a mano che la pena comminata in primo grado risultava meno severa; furono attestati valori pressoché equivalenti nelle categorie con le pene meno gravi e queste, da sole, rappresentano quasi l'80% del totale. Tale dato testimonia un'evidente indulgenza nel concedere i benefici dell'amnistia ai condannati a pene inferiori ai 10 anni.

Un'ulteriore categoria fa riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso degli imputati. La Suprema Corte dichiarò inammissibile il ricorso con sostanziale omogeneità fra le diverse categorie di pena pur registrandosi un lieve aumento in quelle comprese tra i 20 e 30 anni e un lieve calo in quelle inferiori ai 5 anni. Più composita appare la situazione sul rigetto del ricorso; la maggior parte dei provvedimenti si concentrano nei casi dei condannati a pene comprese tra i 5 e i 30 anni, con un picco significativo per le pene tra i 10 e i 19 anni; anche se con cifre minori seguirono il rigetto dei ricorsi per le categorie agli antipodi: la pena di morte e le pene inferiori ai 5 anni.

Gli ulteriori casi esaminati dalla Cassazione appaiono singolari. Annullò la sentenza per mancanza di motivazioni a 1 imputato condannato a una pena tra i 10 e i 19 anni di reclusione e ordinò lo stralcio del processo per 1 imputato condannato a una pena tra i 5 e i 9 anni.

Contestualmente la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine dichiarò 7 estinzioni del reato per amnistia che riguardarono i condannati a pene inferiori ai 10 anni; 2 riguardarono condannati tra i 5 e i 9 anni, le rimanenti 5 pene inferiori.

In numero maggiore appaiono le disposizioni per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi; tali provvedimenti confermano che l'azione delle Corti friulane si concentrò sugli imputati condannati a meno di 20 anni. L'inammissibilità del ricorso fu decretata per 5 imputati condannati tra i 10 e 19 anni, per 4 imputati condannati tra i 5 e 9 anni; il numero maggiore si registrò con i 9 imputati condannati a pene inferiori ai 5 anni. Infine la concessione del condono, una disposizione minoritaria rispetto al totale, fu applicata per la minore fra le categorie delle pene detentive.

A fronte dell'attività della Corte di Udine, la Corte d'Appello di Venezia si pronunciò nelle sentenze di condanna più gravi, ma non fra le maggiori. La Corte di Venezia comminò una sentenza di condanna per 1 imputato già condannato a una pena compresa fra i 5 e i 9 anni; dichiarò il non luogo a procedere per 3 imputati (2 condannati dai 10 ai 19 anni e 1 per una pena superiore) e ridusse la pena a 2 imputati condannati tra i 10 e i 19 anni.

A fronte di queste risultanze è utile analizzare le diverse categorie di pene per osservare in quale misura furono applicate le disposizioni in un contesto di condanne simili.

Riguardo la pena di morte emergono due tipi di provvedimenti che, per gli imputati processati a Udine, furono quasi paritetici; la Corte di Cassazione stabilì il rinvio del procedimento ad altre Corti per nuovo esame, dove di norma l'imputato venne giudicato con minore severità, oppure decretò inammissibilità o rigettò il ricorso (ciò avviene concedendo i benefici dell'amnistia e riducendo la pena).

Tra gli imputati processati si registra un solo caso di condanna all'ergastolo; la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso dell'imputato.

I condannati a pene comprese tra i 20 e i 30 anni per i quali la Cassazione si pronunciò furono 24. Per 11 la Suprema Corte dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza

rinvio; 5 imputati furono rinviati a giudizio presso un'altra Corte; 1 imputato vide lo stralcio del processo; in 3 casi lo dichiarò il ricorso inammissibile, in 4 casi lo rigettò.

Gli imputati condannati a pene comprese tra i 10 e i 19 anni furono 35. In questa categoria appare chiara una tendenza; per la maggioranza dei 22 imputati la Cassazione dichiarò estinto il reato per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio. Gli esiti dei ricorsi attestarono un incremento dei rigetti; la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso per 2 imputati e lo rigettò per altri 7. Si registrarono ancora 2 rinvii ad altre Corti e 2 annullamenti della sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.

La tendenza evidenziata si manifestò maggiormente nelle altre categorie di pene. Tra i 46 imputati condannati tra i 5 a 9 anni, la Corte di Cassazione dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio in 36 casi; 3 imputati furono rinviati ad altre Corti; 1 vide annullare la sentenza per mancanza di motivazioni. Per 2 imputati la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso e per i rimanenti 4 lo rigettò.

Anche per i 48 condannati a pene inferiori ai 5 anni l'estinzione del reato fu ancora largamente maggioritaria: riguardò 39 imputati. Aumentarono i casi di annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato (5 casi) e nel contempo diminuirono i rinvii ad altre Corti e calarono l'inammissibilità (1 imputato) e il rigetto del ricorso (2 imputati).

La Sezione speciale della Corte di Udine e la Corte d'Appello di Venezia si espressero sui procedimenti dei condannati a pene meno gravi con una sola eccezione: un imputato condannato a una pena compresa tra i 20 e i 30 anni di reclusione per il quale la Corte d'Appello di Venezia dichiarò il non luogo a procedere. Inoltre vennero giudicati 9 imputati con pene tra i 10 e i 19 anni; per 5 la Corte di Udine dichiarò inammissibile il ricorso in Corte di Cassazione per mancata presentazione dei motivi; per 2 la Corte d'Appello di Venezia dichiarò il non luogo a procedere e per 2 ridusse la pena.

Dei 7 imputati condannati a pene detentive tra i 5 e i 9 anni, in 2 casi la Corte di Udine dichiarò estinto il reato per amnistia; in 4 dichiarò inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi; 1 imputato fu condannato dalla Corte d'Appello di Venezia.

Il maggior numero di imputati era stato condannato in primo grado a pene inferiori ai 5 anni; per 5 la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine dichiarò il reato estinto; nella maggioranza dei casi dichiarò inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi e ad 1 imputato concesse il condono.

L'esito dei procedimenti in relazione alla pena comminata dalla Corte di Udine

	Pena di morte		Ergastolo		Da 20 a 30 anni		Da 10 a 19 anni		Da 5 a 9 anni		meno di 5 anni	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
la Corte di Cassazione annulla e rinvia ad altra Corte	3				5		2		3		1	
la Corte di Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato							2				5	
la Corte di Cassazione annulla la sentenza per mancanza di motivazioni									1			
la Corte di Cassazione ordina lo stralcio del processo					1							
la Corte di Cassazione dichiara il reato estinto per amnistia, annulla la sentenza senza rinvio					11		18	4	31	5	35	4
la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e/o del PM	2		1		3		2		1	1	1	
la Corte di Cassazione rigetta il	2				4		7		4		2	

ricorso dell'imputato												
la SSCA dichiara il reato estinto per amnistia								2		2	3	
SSCA dichiara inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi						5		4		8	1	
La SSCA concede il condono										1		
La Corte di Appello di Venezia pronuncia una sentenza di condanna								1				
La Corte d'Appello di Venezia dichiara il non luogo a procedere				1		2						
La Corte d'Appello di Venezia riduce la pena						2						

Anche in questo frangente è utile analizzare i singoli anni di attività della Corte. Per il 1945 il campione comprende 79 imputati (11 donne e 67 uomini). La Corte di Cassazione annullò la sentenza e rinviò il procedimento ad altra Corte per la maggior parte degli imputati processati nel primo anno e condannati a pene severe; si segnalano 3 imputati condannati alla pena capitale e 4 condannati a pene comprese tra i 20 e i 30 anni.

Minor rilevanza sul piano quantitativo assume l'annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione perché il fatto non era previsto dalla legge come reato; si registra infatti un solo caso.

Assume una proporzione di poco superiore a quella registrata per tutto il periodo l'estinzione del reato per amnistia senza rinvio; sono infatti 50 gli imputati processati in primo grado nel 1945 a beneficiare di questa decisione della Corte di Cassazione; la maggior parte erano stati condannati a pene inferiori ai 10 anni.

Riguardo l'inammissibilità del ricorso decretata dalla Corte di Cassazione si rileva che, a fronte della presenza di tutte le categorie, per i condannati nel 1945 appare uno scenario meno composito; si attestò 1 imputato condannato alla pena di morte, 1 all'ergastolo e 1 a pene dai da 5 ai 9 anni. Infine la Corte di Cassazione rigettò il ricorso di soli 2 imputati, 1 condannato a una pena tra i 10 e i 19 anni e 1 condannato ad una pena inferiore ai 5 anni.

I provvedimenti della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine sull'estinzione del reato per amnistia furono decretati quasi interamente per gli imputati processati in primo grado nel 1945; dal computo manca solo 1 imputato, condannato a una pena inferiore ai 5 anni. La Corte di Udine dichiarò poi inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi nei procedimenti riferiti a 2 imputati condannati a pene tra i 10 e i 19 anni; per 3 condannati a pene tra i 5 e i 9 anni e a 2 condannati a pene inferiori ai 5 anni.

I dati sugli imputati processati in primo grado nel 1945 riferiti alle categorie delle pene evidenziano elementi significativi. Le decisioni della Corte di Cassazione riguardarono 4 dei 7 condannati a morte; per 3 fu annullata la sentenza con rinvio del procedimento ad altra Corte; nell'altro caso il ricorso fu dichiarato inammissibile. Nel quadro complessivo si evidenziano per contro 4 imputati il cui ricorso venne dichiarato inammissibile. Come già detto la pena dell'ergastolo fu comminata a un solo imputato e la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso.

Le pene comprese tra i 20 e i 30 anni riguardarono poco meno della metà degli imputati; gli esiti si concentrano però sull'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Corte, 4 casi su 5 complessivi, e sull'estinzione del reato per amnistia con annullamento della sentenza senza rinvio, 7 casi su 11 complessivi.

Nelle altre tipologie di pene si riscontrano invece tendenze simili; la proporzione degli imputati rispetto al totale attesta cifre di poco inferiori alle metà e le tendenze generali paiono riproporsi senza variazioni sostanziali. Nelle pene comprese tra i 10 e i 19 anni si attestano 15 imputati per la maggior parte dei quali la Corte di Cassazione dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio (10 casi). Gli imputati condannati a pene tra i 5 e i 9 anni furono 25; la Cassazione dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio per 18 imputati. Guardando ai condannati a pene inferiori di 5 anni di attestano 23 casi; la Corte di

Cassazione dichiarò il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio per 15 imputati.

L'esito dei procedimenti in relazione alla pena comminata dalla Corte di Udine per gli imputati processati in primo grado nel 1945

	Pena di morte		Ergastolo		Da 20 a 30 anni		Da 10 a 19 anni		Da 5 a 9 anni		meno di 5 anni	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
la Corte di Cassazione annulla e rinvia ad altra Corte	3				4		1		2		1	
la Corte di Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato							1					
la Corte di Cassazione dichiara il reato estinto per amnistia, annulla la sentenza senza rinvio					7		7	3	15	3	14	1
la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e/o del PM	1		1							1		
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'imputato							1				1	
la SSCA dichiara il reato estinto per amnistia									2		1	3
SSCA dichiara inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi							2		3		2	

Gli imputati sottoposti al primo grado di giudizio nel 1946 furono 100 (11 donne e 89 uomini). Nel 1946 si attesta un numero limitato di procedimenti nei quali Corte di Cassazione annullò le sentenze e rinviò il procedimento ad altre Sezioni della Corte d'Assise Straordinaria; gli imputati coinvolti furono 3, in diminuzione sensibile anche rispetto all'anno precedente. Inoltre i procedimenti riguardarono solo imputati condannati a pene inferiori ai 20 anni, mentre nel periodo precedente la maggior parte riguardò condannati a pene più severe.

La Cassazione annullò le sentenze di 6 imputati senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato; si registrò quindi un aumento rispetto all'anno precedente, tutti i casi si verificarono nel 1946 con una presenza preponderante delle pene più lievi.

Anche per i giudicati dalla Corte di Udine nel 1946 l'estinzione del reato per amnistia e l'annullamento della sentenza senza rinvio rappresentarono la maggioranza dei casi; riguardarono 54 imputati. I dati furono in linea con il quadro generale anche se si registra un calo tra i condannati a pene comprese tra i 20 e i 30 anni e si attesta un aumento di quelli con pene inferiori a 5 anni.

Si evidenziò inoltre un aumento del numero delle sentenze con le quali la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso che si estese a tutte le categorie di pena. Va considerato che la maggior parte dei rigetti del ricorso furono decretati per imputati condannati in primo grado nel 1946; tale provvedimento riguardò 13 imputati; i dati più rilevanti si attestarono nelle pene comprese tra i 10 e i 19 anni.

Infine si registrò un calo nei provvedimenti della Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine; l'estinzione del reato per amnistia riguardò 1 imputato. Per contro la Corte di Udine dichiarò inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi per 11 imputati, la maggior parte del totale, condannati a pene inferiori ai 10 anni. Si attestò inoltre la presenza dei provvedimenti della Corte d'Appello di Venezia per gli imputati condannati a pene tra i 10 e i 30 anni; per 2 imputati fu dichiarato il non luogo a procedere, per 2 fu ridotta la pena.

Il riferimento alle diverse categorie delle pene attesta che gli imputati processati in primo grado nel 1946 condannati a morte furono 3; il quadro si presenta meno articolato rispetto a tutto il periodo: la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso di 1 imputato e rigettò il ricorso degli altri.

I condannati in primo grado nel 1946 a pene comprese tra i 20 e i 30 anni rappresentarono meno della metà del totale; il dato più significativo riguardò la decisione della Corte di Cassazione

di dichiarare il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio; si attesta un calo rispetto a tutto il periodo (4 imputati su 11 complessivi).

Per le pene detentive comprese tra i 10 e i 19 anni si ricava che oltre la metà degli imputati vennero condannati dalla Corte di Udine nel 1946; l'esito dei procedimenti attesta un picco nella decisione della Cassazione di dichiarare il reato estinto per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio.

Anche le pene tra i 5 ai 9 anni rappresentarono poco meno della metà del totale, attestando però un calo della dichiarazione della Corte di Cassazione per l'estinzione del reato per amnistia rispetto all'andamento generale.

Gli imputati condannati a meno di 5 anni furono più della metà del totale; in questa categoria si evidenziano alcuni dati significativi. La Corte di Cassazione dichiarò estinto il reato per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio per 23 imputati; la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine dichiarò inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi per 7 imputati e la Suprema Corte annullò la sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato per 5 imputati.

L'esito dei procedimenti in relazione alla pena comminata dalla Corte di Udine per gli imputati processati in primo grado nel 1946

	Pena di morte		Ergastolo		Da 20 a 30 anni		Da 10 a 19 anni		Da 5 a 9 anni		meno di 5 anni	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
la Corte di Cassazione annulla e rinvia ad altra Corte							2		1			
la Corte di Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato							1				5	
la Corte di Cassazione dichiara il reato estinto per amnistia, annulla la sentenza senza rinvio					4		11	1	13	2	20	3
la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e/o del PM	1				1		2		1		1	
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'imputato	2				4		4		2		1	
la SSCA dichiara il reato estinto per amnistia											1	
SSCA dichiara inammissibile il ricorso in Cassazione per mancata presentazione dei motivi							3		1		6	1
La SSCA concede il condono											1	
La Corte d'Appello di Venezia dichiara il non luogo a procedere					1		1					
La Corte d'Appello di Venezia riduce la pena							2					
La Corte di Cassazione ordina lo stralcio del ricorso					1							

Il campione dei giudicati in primo grado nel 1947 riguarda 14 imputati di sesso maschile. Anche in questo frangente gli esiti dei procedimenti attestarono dati peculiari. La Corte di Cassazione annullò la sentenza e rinviò il procedimento ad altra Corte per 1 imputato; dichiarò estinto il reato per amnistia, annullando la sentenza senza rinvio per 4 imputati condannati a pene inferiori ai 10 anni. Non si registrarono casi di annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Assunsero ancora importanza le decisioni sui ricorsi; la Suprema Corte rigettò il ricorso di 4 condannati a pene comprese tra i 20 e i 5 anni e dichiarò inammissibile il ricorso di 3 imputati condannati a pene tra i 20 e i 30 anni.

L'analisi delle categorie di pene attesta che tutti gli imputati furono condannati a pene inferiori ai 30 anni; la metà del campione a pene inferiori ai 10 anni; tra questi vi furono 8 imputati divisi in quattro tipologie di provvedimenti tra i quali spicca la dichiarazione dell'estinzione del reato per amnistia della Corte di Cassazione.

Inoltre per 2 condannati a pene tra i 20 e i 30 anni la Corte di Cassazione dichiarò l'inammissibilità del ricorso. Per i condannati a pene tra i 10 e i 19 anni rigettò in 2 casi il ricorso e in 1 caso la Corte d'Appello di Venezia dichiarò il non luogo a procedere.

L'esito dei procedimenti in relazione alla pena comminata dalla Corte di Udine per gli imputati processati in primo grado nel 1947

	Pena di morte		Ergastolo		Da 20 a 30 anni		Da 10 a 19 anni		Da 5 a 9 anni		meno di 5 anni	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
la Corte di Cassazione annulla e rinvia ad altra Corte					1							
la Corte di Cassazione dichiara il reato estinto per amnistia, annulla la sentenza senza rinvio									3		1	
la Corte di Cassazione annulla la sentenza per mancanza di motivazioni									1			
la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e/o del PM					2							
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'imputato							2		2			
la Corte di Appello di Venezia condanna									1			
la Corte d'Appello di Venezia dichiara il non luogo a procedere							1					

### *I dati degli imputati portati a giudizio*

Lo studio dei dati personali degli imputati è stato condotto privilegiando gli aspetti ritenuti più significativi ai fini della ricerca come età, luogo di residenza, stato civile, professione, cittadinanza, istruzione, condizione economica e materiale, ruolo ricoperto durante la guerra, stato dell'imputato al momento del processo e tipologia di reato per il quale era chiamato a giudizio. Dove ritenuto indicativo tali dati sono stati riportati anche con riferimento al genere e al periodo nel quale venne celebrato il processo.

### *Età*

L'età degli imputati, con riferimento al momento del reato e del processo, è stata ricavata dalla data di nascita attestata nei documenti ufficiali (certificati penali, certificati di nascita, attestazioni dei Comuni di residenza, verbali dei procedimenti, ecc.); gli altri documenti di cui si compongono i fascicoli processuali come i verbali di interrogatorio, le deposizioni o le memorie, attestano spesso dati divergenti e talvolta evidentemente contraffatti.

Nella maggior parte dei casi per ricostruire l'anzianità dei giudicati al momento del processo si è scelto di indicare l'età alla fine del conflitto; se non espressamente giudicati con riferimento all'età al momento del reato (si tratta principalmente degli imputati minorenni dei quali si darà conto separatamente) tale disposizione consente di omologare il campione riconducendo tutti gli imputati agli stessi termini cronologici. In particolare per quelli divenuti adulti durante la guerra – gli imputati di età superiore ai 18 anni – nei capi d'imputazione e nelle risultanze processuali l'inizio della collaborazione, la durata e i termini della stessa, i riferimenti temporali a episodi e circostanze sono ovviamente diversificati; nelle carte processuali sono poi presenti molte imprecisioni, in particolare rispetto ai riferimenti temporali delle accuse. Si è quindi valutato che riferire l'età di ogni imputato al termine cronologico delle accuse avrebbe portato a una frammentazione eccessiva che comunque sarebbe risultata poco significativa.

In questo modo il campione è stato distinto in due categorie: gli imputati minorenni e gli imputati maggiorenni. Per i minorenni l'età ebbe un peso determinante per orientare la consistenza delle accuse, il giudizio e stabilire l'eventuale pena; tale categoria comprende i giudicati tra i 14 e i 18 anni poiché, secondo le norme del CP non era imputabile chi, al momento del fatto, non avesse compiuto 14 anni<sup>1426</sup>. Per gli imputati maggiorenni il campione è stato suddiviso in due ulteriori gruppi: gli adulti, compresi tra i 18 e i 55 anni, e gli anziani, oltre i 55 anni.

Su 495 imputati rinviati a giudizio si registrarono 27 minorenni; i 462 maggiorenni risultarono suddivisi in 432 adulti e 30 anziani; per i rimanenti 6 imputati non è stato possibile ricavare la data di nascita<sup>1427</sup>.

Gli imputati minorenni furono poco più del 5%. È significativo riportare che si verificò un progressivo e costante aumento delle citazioni in giudizio degli imputati con meno di 18 anni nei singoli anni giudiziari. Nel 1945 furono processati 7 minorenni su 186 imputati, nel 1946 ne furono giudicati 13 su 239 e nel 1947 ne furono processati 7 su 70. Gli adulti aumentarono quantitativamente e proporzionalmente dal 1945 al 1946; pur registrandosi un calo nell'ultimo anno in termini assoluti, la proporzione fu in linea con i periodi precedenti. Dati diversi si attestarono per gli imputati di età superiore ai 55 anni; in questo contesto si riscontra un netto calo; gli imputati anziani furono 19 nel 1945, 11 nel 1946 e nessuno nel 1947.

Le categorie di età degli imputati processati dalla Corte di Udine

Anno	Minorenni (14-17)	Adulti (18-55)	Anziani (più di 55)	Età non indicata
1945	7	159	19	1
1946	13	211	11	4
1947	7	62	-	1
Totale	27	432	30	6

Il confronto di genere evidenzia ulteriori elementi. In tutto il periodo si registrò una sola imputata minorenne, processata nel 1946 (3,8% del campione). Tra gli imputati adulti vi furono 394 uomini e 38 donne; le imputate furono l'8,7%. Nel lungo periodo si attestò un calo della proporzione fra generi; nel 1945 furono processate 19 donne e 140 uomini; nel 1946 18 donne e 195 uomini, nel 1947 1 donna e 61 uomini. La percentuale delle donne processate in tutto il periodo aumentò leggermente fra gli imputati anziani (27 uomini e 3 donne, pari al 10%); nel 1945 si registrarono 2 casi su 19; nel 1946 1 caso su 9; nel 1947 nessuna donna con più di 55 anni venne processata.

Analisi dell'età per genere

1945-1947	Minorenni (14-17)	Adulti (18-55)	Anziani (più di 55)	Età non indicata
Uomini	26	394	27	6
Donne	1	38	3	-

1945	Minorenni (14-17)	Adulti (18-55)	Anziani (più di 55)	Età non indicata
Uomini	7	140	17	1 <sup>1428</sup>
Donne	-	19	2	-

1946	Minorenni (14-17)	Adulti (18-55)	Anziani (più di 55)	Età non indicata
Uomini	12	195	8	4 <sup>1429</sup>
Donne	1	18	1	-

1947	Minorenni (14-17)	Adulti (18-55)	Anziani (più di 55)	Età non indicata

<sup>1426</sup> Art. 97 del CP 1930.

<sup>1427</sup> Si tratta di imputati latitanti dei quali non era certo neppure il luogo di residenza o il cui fascicolo processuale è inconsistente.

<sup>1428</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 129 contro Giovanni Re.

<sup>1429</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 126 contro Pietro Colombo e altri; sentenza n. 125 contro Alfredo Valent e altri.

Uomini	7	61	-	1
Donne	-	1	-	-

### *Luogo di residenza*

Il luogo di residenza dell'imputato è stato indicato specificando la località, la provincia e le zone della regione friulana; si è distinto fra la parte del territorio dell'allora provincia di Udine (comprendente anche l'attuale provincia di Pordenone) e le province di Trieste e Gorizia, parte delle quali nel periodo in questione erano soggette all'esclusiva autorità del GMA. Inoltre, limitando lo sguardo agli imputati residenti in Friuli, si è scelto di indicare le specifiche aree geografiche distinguendo tra la parte settentrionale comprendente la Carnia e il Canal del Ferro, il medio Friuli, la città di Udine, la zona meridionale comprendente la bassa friulana, la parte occidentale in riferimento alla destra orografica del fiume Tagliamento (l'attuale provincia di Pordenone) e la zona orientale di confine e il cividalese.

Il censimento attesta che rispetto ai 395 imputati residenti in Friuli, 9 erano residenti nell'isontino e nella Venezia Giulia (rispettivamente 5 nella provincia di Trieste e 4 in quella di Gorizia), 81 imputati erano residenti in altre province mentre per i rimanenti 10 non sono emersi elementi utili.

I residenti in Friuli rappresentarono poco meno dell'80%; gli imputati provenienti dalle altre zone dell'attuale regione furono meno del 2%. Una cifra considerevole, poco più del 16%, fu costituita dai residenti fuori regione. In questa categoria furono rappresentate buona parte delle regioni d'Italia; se la maggior parte degli imputati era residente nell'Italia centro-settentrionale, si registrarono imputati provenienti dall'Italia meridionale e dalle isole; le province più citate furono Treviso e Milano (rispettivamente 9 e 8 imputati) e Venezia (5 imputati). Si segnalano inoltre alcuni residenti all'estero; 1 a Lubiana (provincia annessa al Regno d'Italia nel 1941) e 1 a Salonicco; vi furono poi imputati provenienti da zone contese, oltre a Gorizia e Trieste, si attestarono Pola e Fiume<sup>1430</sup>.

### Luogo di residenza

Friuli (allora provincia di Udine)	Friuli Venezia Giulia (altre province)	Altre province/località	Non indicata
395	9 (Trieste 5, Gorizia 4)	81	10

Guardando ai singoli anni giudiziari, pur registrandosi un significativo aumento quantitativo degli imputati nel secondo anno, si nota un calo della proporzione fra il numero dei residenti in Friuli a quelle dimoranti fuori regione. I giudicati nel 1945 con residenza in Friuli furono 165 (88,7% dei processati nell'anno); nel 1946 furono 182 (76,1%); nel 1947 furono 48 (68,5%). Contemporaneamente gli imputati residenti in altre province crebbero; passarono dai 16 su 186 del 1945 (8,6%) ai 45 su 239 del 1946 (18,8%), sino a giungere ai 20 sui 70 del 1947 (28,5%). Questo dato si spiega con l'allargamento dell'azione della Corte e il giudizio su procedimenti complessi,

<sup>1430</sup> Il seguente elenco riporta le località con riferimento al numero di imputati: Altivole (Treviso) 1; Anzella (Reggio Emilia) 1; Bari 2; Biella 1; Bologna 1; Bolzano 1; Brescia 1; Caltanissetta 1; Campochiaro (Campobasso) 1; Castellammare del Golfo (Trapani) 1; Catania 1; Celle di Tenda (Cuneo) 1; Cisterna 1; Città di Castello (Perugia) 1; Como 1; Cosenza 1; Firenze 1; Fiume 1; Francofonte (Siracusa) 1; Godega (Treviso) 1; Iseo (Brescia) 1; Lastra a Signa 1; Lecco 1; Levico (Trento) 1; Livorno 1; Lovere (Bergamo) 1; Lubiana 1; Mestre 1; Milano 8; Modena 1; Monte Santo (Ferrara) 1; Napoli 1; Nardò (Lecce) 1; Padova 2; Piadena (Crotone) 1; Pistoia 1; Pola 3; Ponte nelle Alpi (Belluno) 1; Portogruaro (Venezia) 3; Ravenna 1; Reasuleil (Francia) 1; Roma 5; Salonicco 1; San Giovanni a Teduccio (Napoli) 1; San Pietro di Casale (Bologna) 1; Sassari 1; Svignano (Trento) 1; Siracusa 1; Sospirolo (Belluno) 2; Spezzano Albanese (Cosenza) 1; Trapani 1; Tresigallo 1; Trevignano (Treviso) 1; Treviso 5; Venezia 1; Verona 2; Vicenza 1; Viguzzolo (Alessandria) 1; Vittorio Veneto (Treviso) 1.

alcuni dei quali rinviati dalla Corte di Cassazione. A partire dal 1946 si allargò notevolmente il numero delle province e delle località di provenienza.

Luogo di residenza in relazione all'anno di giudizio

Anno	Friuli (allora provincia di Udine)	Friuli Venezia Giulia (altre province)	Altre province/località	Non indicata
1945	165	4 (Trieste 1, Gorizia 3)	16	1
1946	182	4 (Trieste 3, Gorizia 1)	45	8
1947	48	1 (Trieste 1)	20	1

Restringendo il campo agli imputati residenti in Friuli si rileva che provenivano dai principali centri e territori della regione. I residenti nella parte settentrionale, la Carnia e il Canal del Ferro, furono 53; gli imputati del medio Friuli 96; i residenti a Udine 81; quanti provenivano dalla parte meridionale e dalla bassa friulana 22; gli imputati della zona orientale e nel cividalese 16; gli imputati della parte occidentale della regione, la destra Tagliamento, 127.

Se spiccano i dati del medio Friuli e della città di Udine che, insieme alla parte meridionale, furono i luoghi più citati, in proporzione all'estensione territoriale e al numero degli abitanti la Carnia, il Canal del Ferro e la destra Tagliamento videro numeri altrettanto significativi: rispettivamente il 13,4% e il 32,1% dei luoghi di residenza. Tali risultanze furono causate dalle modalità della lotta partigiana e dell'occupazione in quelle zone, ma anche dal lavoro delle Sezioni della Corte istituite a Pordenone e Tolmezzo; la prima in particolare lavorò alacremente istruendo un gran numero di procedimenti che riguardarono molte persone.

Per ogni zona si registrarono diversi paesi e località; questo dato suggerisce una diffusione larga, anche se a macchia di leopardo, della provenienza delle persone accusate di reati di collaborazionismo. Si segnalano poi piccoli o medi centri con un numero relativamente alto di imputati che corrispondono a luoghi nei quali furono consumate violenze o alle sedi di comandi e centri di repressione. Nella zona carnica e del Canal del Ferro si distinguono in particolare Amaro, Prato Carnico e Pontebba rispettivamente con 4 imputati e il capoluogo Tolmezzo con 9 imputati. Nel medio Friuli emergono Buia con 6 imputati, San Daniele con 7, Gemona del Friuli con 10 e Tarcento con 5. Nella bassa friulana si segnala Palmanova con 8 imputati. Nella destra Tagliamento si evidenziano Pasiano con 8 imputati, Pordenone con 30, San Vito al Tagliamento con 10 e Valvasone con 9. Nel cividalese emerge il capoluogo nel quale erano residenti 9 imputati.

Provenienza degli imputati residenti in Friuli

Carnia e Canal del Ferro	Medio Friuli	Bassa friulana	Udine	Destra Tagliamento	Cividalese
Amaro 4	Alesso 1	Bagnaria Arsa 1	Udine 81	Aviano 4	Borgo di Ponte
Caneva di	Artegna 4	Cervignano del		Barcis 3	Cividale 1
Tolmezzo 1	Basaldella 1	Friuli 3		Chions 2	Cividale 9
Cavazzo Carnico 1	Basiliano 2	Grado 1		Clauzzetto 1	Costa di San Pietro
Cercivento 1	Bicinico 1	Latisana 2		Cordenons 2	al Natisone 1
Comeglians 3	Buia 6	Palazzolo dello		Costa di Aviano 1	Drecchia 1
Dogna 2	Bulfons 1	Stella 2		Erto Casso 2	Prosenicco 1
Forni di Sotto 2	Cassacco 1	Palmanova 8		Fanna 1	Ruda di Pulfero 1
Lauco 1	Castions di Strada	Ronchis di Latisana		Farla di Maiano 1	San Pietro al
Malboghetto 1	2	2		Fiume Veneto 1	Natisone 1
Ovaro 1	Codroipo 3	San Giorgio di		Fontanafredda 4	Togliano 1
Paluzza 2	Coseano 2	Nogaro 2		Forgaria 2	
Paularo 1	Dignano 1	Torviscosa 1		Maniago 3	
Piano d'Arta 1	Faedis 1			Meduno 2	
Pontebba 4	Fagagna 2			Morsano al	
Prato Carnico 4	Feletto Umberto 1			Tagliamento 4	
Raveo 1	Flaibano 2			Palse di Porcia 1	
Resia 2	Flumignano 1			Pasiano 8	
Rigolato 1	Gemona del Friuli			Pinzano al	
San Leopoldo 1	10			Tagliamento 1	

Sezza d'Arta 1 Socchieve 1 Tarvisio 1 Tolmezzo 9 Treppo Carnico 1 Ugovizza 1 Valbruna 1 Verzegnis 2 Villa Santina 2	Gradisca di Sedegliano 2 Lestizza 1 Lusevera 1 Magnano in Riviera 4 Maiano 2 Montagnacco 2 Moruzzo 3 Nimis 2 Osoppo 1 Pantianiacco 1 Pasian di Prato 2 Plaino – Tavagnacco 1 Pozzuolo del Friuli 1 Reana del Rojale 1 Remanzacco 1 Ruda 1 San Daniele del Friuli 7 San Vito al Torre 1 Santa Maria di Lestizza 1 Tarcento 15 Treppo Grande 2 Tricesimo 2			Polcenigo 1 Porcia 4 Pordenone 30 Prodolone di San Vito al Tagliamento 1 Sacile 4 San Giorgio della Richinvelda 1 San Quirino 1 San Vito al Tagliamento 10 Sant'Andrea di Pasiano 1 Spilimbergo 8 Tiezzo di Azzano Decimo 1 Torre di Pordenone 3 Tramonti di Sotto 1 Valeriano 1 Valvasone 9 Vasiacco (Vito d'Asio) 1	
53	96	22	81	127	16

I dati riferiti ai diversi anni giudiziari restituiscono un quadro ancor più articolato. I residenti in Carnia e nel Canal del Ferro furono portati a giudizio con maggior frequenza nel secondo anno; si passò dai 21 imputati del 1945 ai 31 del 1946, mentre si registrò un calo netto nell'ultimo anno, quando comparve a giudizio 1 solo imputato. I residenti nel medio Friuli vennero processati quasi per intero nei primi due anni; su 96 imputati solo 6 furono sottoposti a giudizio nel 1947; per gli anni precedenti la divisione è quasi paritetica; 47 nel 1945 e 43 nel 1946. Risultanze simili emergono per i residenti a Udine; 35 vennero processati nel 1945, 44 nel 1946 e 2 l'anno successivo. Dei 22 residenti nella bassa friulana 7 vennero processati nel 1945, 15 nel 1946 e nessuno nel 1947. Gli imputati del cividalese furono 7 nel 1945 e 9 nel 1946. Per la destra Tagliamento si attestano numeri ragguardevoli; dei 127 giudicati, 48 vennero processati nel 1945; pur con un lieve calo nel 1946, la cifra rimase notevole: 40 imputati. Nel 1947 il numero si mantenne sostanzialmente invariato, ma va valutato che nell'anno gli imputati furono solo 70; l'attività della Corte venne quasi del tutto a vertere su imputati residenti nell'attuale provincia di Pordenone.

Provenienza degli imputati residenti in Friuli per ogni anno di attività della Corte

Anno	Carnia e Canal del Ferro	Medio Friuli	Bassa friulana	Udine	Destra Tagliamento	Cividalese
1945	21	47	7	35	48	7
1946	31	43	15	44	40	9
1947	1	6	-	2	39	-

### *Stato civile*

I dati relativi allo stato civile degli imputati sono indicati con riferimento al genere distinguendo tra celibi o nubili, coniugati o coniugate, vedovi o vedove. Qualora fossero indicati, sono stati registrati anche la presenza e il numero di figli, il rapporto coniugale e il legame parentale fra imputati. Sono state censite 150 persone non coniugate, 210 coniugate e 15 vedovi; sulle restanti

120 persone non sono emerse informazioni (tra queste vi furono 5 donne e 115 uomini). Rispetto alle persone non sposate sono attestati 134 celibi e 16 nubili; per le persone coniugate 192 uomini e 18 donne; infine sono stati censiti 12 vedovi e 3 vedove.

#### Stato civile degli imputati

Celibi	Nubili	Coniugato	Coniugata	Vedovi	Vedove	Non indicato
134	16	192	18	12	3	120

#### Stato civile degli imputati per ogni anno di attività della Corte

Anno	Celibi	Nubili	Coniugato	Coniugata	Vedovi	Vedove	Non indicato
1945	51	9	71	6	4	2	43
1946	65	7	106	12	6	-	43
1947	18	-	15	-	2	1	34

Nella documentazione è spesso segnalata la presenza di figli a carico. Nella maggior parte dei casi si trova la dicitura «coniugato con prole», che non riporta ulteriori specificazioni sul numero o sull'età degli stessi; in altri casi è attestato il numero dei figli; tale menzione compare esclusivamente tra le persone coniugate e vedove e riguarda non meno di un centinaio di imputati, pari a circa la metà del totale.

Si segnalano diversi casi di coppie di coniugi, talvolta imputate nel medesimo procedimento (2 casi nel 1945 e 7 nel 1946). Si riscontra anche la presenza di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare: alcuni casi di fratelli imputati nello stesso procedimento e di figli portati a processo con i genitori.

#### Professioni

L'analisi delle professioni restituisce un quadro che aiuta a comprendere la condizione economica, sociale e culturale delle persone sottoposte a giudizio. Sono attestate le professioni di 399 imputati; dei rimanenti 96 non sono stati rinvenuti elementi bastevoli: l'ammacco assume un'importanza non trascurabile poiché riguarda il 19,3% dei processati<sup>1431</sup>. I dati raccolti compongono un quadro articolato che comprende un numero ampio di posizioni e carriere delle quali si è ritenuto utile evidenziare anche la connotazione di genere:

#### Professioni degli imputati

Professione	Uomini	Donne	Totale
Agente di custodia	1	-	1
Agente di Pubblica Sicurezza	12	-	12
Ambulante	3	-	3
Assistente edile	3	-	3
Avvocato	2	-	2
Autista	7	-	7
Boscaiolo	5	-	5
Barbiere	1	-	1
Bracciante	10	-	10

<sup>1431</sup> Le professioni non furono indicate con puntualità nei testi delle sentenze: se ne fa cenno con maggiore frequenza all'inizio dell'attività della Corte. Attenzione maggiore fu prestata nella documentazione del fascicolo processuale.

Cameriere	2	2	4
Calzolaio	2	-	2
Capo mastro edile	2	-	2
Carabiniere	3	-	3
Carrettiere	2	-	2
Casalinga	-	23	23
Castrino	1	-	1
Cementista	1	-	1
Commesso	7	-	7
Contabile	2	-	2
Contadino	24	1	25
Cuoca	-	1	1
Dattilografa	2	3	5
Direttore di giornale/giornalista	2	-	2
Elettricista	8	-	8
Ferroviero	7	-	7
Falegname	3	-	3
Fabbro	3	-	3
Fotografo	1	-	1
Fruttivendolo	1	-	1
Geometra	3	-	3
Idraulico	1	-	1
Impiegato	47	-	47
Impiegato comunale	4	-	4
Ingegnere	1	-	1
Industriale	3	-	3
Insegnante elementare	7	1	8
Interprete	3	-	3
Lattaio	1	-	1
Levatrice	-	1	1
Macellaio	1	-	1
Manovale	15	-	15
Marinaio	1	-	1
Meccanico	28	-	28
Medico	3	-	3
Militare di carriera	8	-	8
Militare di carriera (ufficiale)	11	-	11
Minatore	6	-	6
Mosaicista	1	-	1
Muratore	6	-	6
Negoziante/commerciante	10	-	10
Operaio	29	1	30
Pastaio	1	-	1
Panettiere-fornaio	5	-	5
Pittore	3	-	3
Possidente	4	1	5
Prefetto/segretario politico	2	-	2
Procuratore legale/ avvocato	3	-	3
Professore	3	-	3
Ragioniere	3	-	3

Sacerdoti e religiosi	-	-	-
Sarta	2	4	6
Segantino	2	-	2
Segretario comunale	1	-	1
Studiante	15	1	16
Studiante universitario	6	-	6
Tappezziere	1	-	1
Vigile urbano	1	-	1
Invalido	1	-	1
Pensionato	1	-	1
Non specificata	93	3	96

Aggregando le professioni per tipologie e per settore d'impiego si ottiene un quadro meno dettagliato, ma più leggibile che evidenzia una serie di gruppi professionali caratteristici dai quali si può comprendere l'estrazione degli imputati. Il gruppo più numeroso risulta composto dai lavoratori dipendenti, dagli impiegati e dai dipendenti pubblici; rispetto alle persone portate in giudizio le cui professioni sono note, rappresenta il 16%. Al suo interno si segnalano 47 impiegati in vari uffici e mansioni (la professione più citata), 2 contabili e 2 dattilografi, 7 ferrovieri, 4 impiegati comunali, 1 vigile urbano e 1 segretario comunale.

Seguono le professioni legate all'artigianato e alla piccola imprenditoria (51 figure, pari al 12,7%). La categoria più rappresentata è quella dei meccanici (28 imputati) che comprende piccoli proprietari e tecnici. Seguono 8 elettricisti, 3 falegnami, 3 fabbri, 3 pittori, 2 calzolai, 2 sarti, 1 idraulico e 1 tappezziere.

Vi sono poi le professioni collegate o dipendenti dal settore primario che rappresentano il 10% circa delle professioni note; vi sono compresi 25 contadini, 10 braccianti, 6 boscaioli, 2 segantini e 1 castrino.

Un gruppo rilevante è costituito dai lavoratori nel settore industriale e da quelli classificati genericamente come operai che rappresentano il 9% e comprendono 30 operai e 6 minatori.

Notevole interesse assumono le occupazioni considerate tipicamente femminili, un campione corrispondente all'8,7% che attesta 23 casalinghe, 4 sarte, 3 dattilografe, 2 cameriere, 1 cuoca, 1 ostetrica e 1 insegnante elementare.

Seguono con la stessa frequenza le professioni connesse al servizio nell'esercito e nella polizia (35 imputati, pari all'8,7%): 22 militari di carriera (11 ufficiali e 3 carabinieri) e 13 fra poliziotti, agenti e personale di questura e agenti di custodia in servizio alle carceri.

Di poco inferiori sul piano quantitativo sono le professioni legate al commercio (31 imputati, pari al 7,2%). Si registrano 10 esercenti, 7 commessi, 5 panettieri-fornai, 3 ambulanti, 1 barbiere, 1 fotografo, 1 fruttivendolo, 1 lattaiolo, 1 macellaio e 1 pastaio.

Un ulteriore settore rappresentato è quello dell'edilizia (27 imputati, pari al 6,7%). Questa categoria prettamente maschile è composta da 15 manovali, 6 muratori, 3 assistenti edili, 2 capi mastri, 1 cementista e 1 mosaicista.

Sono inoltre rappresentati molte figure del mondo delle professioni che comprendono un ampio ventaglio di mestieri e competenze e raggiungono la proporzione del 6%: 3 medici, 3 procuratori legali, 3 geometri, 3 ragionieri, 3 interpreti, 3 industriali-imprenditori, 2 avvocati, 1 ingegnere, 2 direttori di giornale e giornalista e 1 capitano di lungo corso.

Anche la categoria degli studenti è significativa, 5,5%, e tra questi si distinguono 16 studenti delle scuole superiori e 6 studenti universitari.

Le ulteriori categorie corrispondono a gruppi di professioni quantitativamente meno rilevanti. Nell'ambito dei servizi è inquadrato il 2,7 degli imputati comprendete 7 autisti, 2 camerieri e 2 carrettieri. La stessa percentuale vale per gli insegnanti; 8 erano insegnanti elementari (tra di essi vi era una donna) e 3 professori delle scuole superiori. Infine si segnalano ulteriori gruppi ancor più esigui, ma costituiti da personalità di rilievo: 5 possidenti e 2 segretari politici del Partito fascista.

Il confronto con i diversi anni giudiziari consente di tracciare a grandi linee la tendenza del giudizio rispetto alle professioni. Pur considerando che il periodo in cui venne celebrato il processo e la frequenza con la quale gli esponenti di determinate professioni vennero sottosti a giudizio dipesero dall'attività dell'imputato nel corso della guerra e da altri fattori, si rilevano tendenze caratterizzanti particolari mestieri e occupazioni. La prima evidenza un aumento del numero degli imputati nei primi due anni di attività della Corte con un calo nell'ultimo anno, dovuto anche al minor numero di procedimenti istruiti e giudicati; ciò si rileva in particolare per studenti, gli agenti di pubblica sicurezza, i militari di carriera (soldati e ufficiali), i braccianti e i negozianti. La seconda tendenza attesta una sostanziale uniformità nei primi due anni con un calo nel 1947, dovuto anche al numero inferiore di procedimenti; in questo quadro si ritrovano operai, manovali, impiegati, giornalisti, contadini e casalinghe. La terza tendenza evidenzia un calo a partire dal primo anno di attività; per alcune professioni si riscontrano diversi processi nel 1945 che poi si riducono drasticamente l'anno successivo e scompaiono nel 1947; tra queste vi sono i possidenti, i ferrovieri e i muratori. Si rileva infine che la mancata specifica nell'attività professionale aumenta progressivamente; se infatti non si conosce la professione di 15 imputati processati nel 1945, tale dato manca per 44 imputati nel 1946 e per 37 nel 1947.

#### Professioni degli imputati per anno di attività della Corte

Professione	1945	1946	1947
Agente di custodia	-	1	-
Agente di Pubblica Sicurezza	3	9	-
Ambulante	-	3	-
Assistente edile	2	1	-
Avvocato	2	-	-
Autista	2	5	-
Boscaiolo	4	1	-
Barbiere	-	-	1
Bracciante	3	6	1
Cameriere	2	2	-
Calzolaio	-	1	1
Capo mastro edile	1	1	-
Carabiniere	3	-	-
Carrettiere	1	1	-
Casalinga	11	12	-
Castrino	-	1	-
Cementista	1	-	-
Commesso	2	1	4
Contabile	2	-	-
Contadino	11	10	4
Cuoca	1	-	-
Dattilografa	3	2	-
Direttore di giornale/giornalista	1	1	-
Elettricista	3	4	1
Ferroviere	7	-	-
Falegname	1	1	1
Fabbro	1	2	-
Fotografo	1	-	-
Fruttivendolo	1	-	-
Geometra	1	2	-

Idraulico	1	-	-
Impiegato	19	21	7
Impiegato comunale	1	2	1
Ingegnere	1	-	-
Industriale	2	1	-
Insegnante elementare	3	3	2
Interprete	2	1	-
Lattaio	1	-	-
Levatrice	-	1	-
Macellaio	1	-	-
Manovale	6	7	2
Marinaio	-	1	-
Meccanico	10	17	1
Medico	2	1	-
Militare di carriera	2	6	-
Militare di carriera (ufficiale)	3	7	1
Minatore	1	5	-
Mosaicista	-	1	-
Muratore	4	1	1
Negoziante/commerciante	3	7	-
Operaio	13	15	2
Pastaio	1	-	-
Panettiere-fornaio	3	2	-
Pittore	1	2	-
Possidente	4	1	-
Prefetto/segretario politico	1	1	-
procuratore legale/avvocato	1	2	-
Professore	1	2	-
Ragioniere	1	2	-
Sacerdoti e religiosi	-	-	-
Sarta	2	4	-
Segantino	2	-	-
Segretario comunale	1	-	-
Studente	5	9	2
Studente universitario	1	4	1
Tappeziere	-	1	-
Vigile urbano	1	-	-
Invalido	1	-	-
Pensionato	-	1	-
Non specificata	15	44	37

### *Istruzione*

Il livello di istruzione fa riferimento alle categorie in uso al tempo e risulta descritto come «elementare» (primi 5 anni di scuola), «medio» (frequentazione delle scuole medie e conseguimento di eventuali qualifiche successive), «superiore» (diplomi di scuola superiore) e «universitario» (se l'imputato aveva conseguito la laurea). Per gli studenti si è scelto di indicare il livello raggiunto; quando il conseguimento della licenza o del diploma non è risultato in modo esplicito, ma l'imputato fosse comunque in grado di leggere e scrivere è stata riportata la menzione:

«alfabeta»; se non attestato esplicitamente l'analfabetismo o l'assenza di istruzione si è scelto di attestare il grado di scolarizzazione come non specificato.

I dati raccolti attestano 1 imputato analfabeta, 70 imputati alfabeti, 3 con istruzione elementare non completata, 179 con istruzione elementare, 31 con istruzione media, 2 con corsi successivi alle scuole medie, 54 con istruzione superiore e 17 con istruzione universitaria. Per i rimanenti 138 imputati, pari al 27,8% dei processati, non sono stati rintracciati riscontri. Se l'incapacità di leggere e scrivere appare episodica, si rileva che il livello generale di istruzione fu molto basso. Il 14,1% era in grado di leggere e scrivere, il 36,1% era in possesso della sola istruzione elementare, il 6,2% della licenza media, il 10,9% di un diploma e solo il 3,4% di un'istruzione universitaria. Per il campione femminile tale dato appare ancora più evidente; se l'80% delle donne era in possesso di un grado minimo di istruzione, solo poche avevano proseguito gli studi dopo le scuole elementari.

#### Grado di istruzione degli imputati

Grado di istruzione	Uomini	Donne	Totale
Analfabeta/nessun grado di istruzione	1	-	1
Alfabeta	60	10	70
Elementare (istruzione elementare non completata)	3	-	3
Elementare (completata)	155	24	179
Media (scuole medie inferiori)	30	1	31
Avviamento professionale o corsi successivi alle scuole medie	2	-	2
Superiore	53	1	54
Universitaria	17	-	17
Non specificata	132	6	138

Prendendo in considerazione solo i 357 imputati per i quali si posseggono dati si ottiene un rafforzamento degli elementi che attestano un livello basso di istruzione. Su questo campione gli analfabeti rappresentano lo 0,2%; gli alfabeti il 19,6%; gli imputati con istruzione elementare non completata lo 0,8%; quelli con istruzione elementare il 50,1%; gli imputati con istruzione media l'8,6%; quanti avevano frequentato corsi successivi alle scuole medie lo 0,5%; gli imputati in possesso di diploma il 15,1% e coloro che avevano una laurea il 4,7%.

#### Grado di istruzione per anno

Grado di istruzione	1945			1946			1947		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Analfabeta/nessun grado di istruzione	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Alfabeta	15	6	21	36	4	40	9	-	9
Elementare (istruzione elementare non completata)	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Elementare (completata)	61	12	73	77	12	89	17	-	17
Media (scuole medie inferiori)	9	1	10	19	-	19	2	-	2
Avviamento professionale o corsi successivi alle scuole medie	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Superiore	19	-	19	29	1	30	5	-	5
Universitaria	7	-	7	7	-	7	3	-	3
Non specificata	52	2	54	47	3	50	33	1	34

### Condizione economica e materiale

Il riferimento alla condizione economica e materiale degli imputati fu legato sostanzialmente al possesso di beni immobili; le principali categorie attestate furono: «possidente», «appartenente al piccolo ceto», «piccolo proprietario» o «nullatenente». Oltre agli aspetti patrimoniali furono di norma riportate indicazioni che attestarono veri e propri stati d'indigenza; la condizione venne definita: «povera», «non buona», «mediocre», «disagiata», «pessima». Per contro si attestò anche un discreto stato di benessere con il riferimento a una condizione «buona» o «discreta».

I dati raccolti attestano 198 imputati nullatenenti, 17 in condizione disagiata, 17 in condizione di povertà, 5 in condizioni mediocri, 27 appartenenti al piccolo censo, 7 in condizione discreta, 16 in condizioni buone, 6 benestanti. La mancanza di una specifica attestazione sulla condizione materiale fu attestata per 202 imputati, pari al 40,8%.

Sul campione analizzato i nullatenenti rappresentano il 40%; gli imputati di più basso livello economico, in condizione povera e disagiata insieme, il 6,8%: Gli imputati in condizione mediocre l'1%. Quanti vennero definiti di «piccolo censo» o piccoli proprietari furono il 5,4%. Gli imputati di condizione buona rappresentarono una sparuta minoranza; si attestò che l'1,4% fosse in condizione discreta, il 3,2% in condizioni buone e l'1,2% benestante.

Guardando i dati riferiti alle imputate si attesta che il 52,3% fosse nullatenente; il 10% si trovava in condizioni non buone, il 10% apparteneva al piccolo ceto. Sul resto del campione non si dispone di dati.

#### Condizione economica-materiale degli imputati

Condizione	Uomini	Donne	Totale
Nullatenente	176	22	198
Condizione disagiata	16	1	17
Condizione povera	15	2	17
Condizione mediocre	4	1	5
Piccolo censo/piccolo proprietario	23	4	27
Condizione discreta	7	-	7
Condizione buona	15	1	16
Condizione benestante/possidente	6	-	6
Non specificata	191	11	202

Analizzando i dati senza gli imputati per i quali non è specificata la condizione si restringe il campione a 293 unità. I nullatenenti risultano in proporzione più rilevante rispetto all'analisi precedente; rappresentano il 67,5%. Gli imputati di più basso livello economico, in condizione povera e disagiata, diventano il 5,8% ciascuno e gli imputati in condizione mediocre l'1,7%. Gli imputati di «piccolo censo» rappresentano il 9,2%. Gli imputati di condizione discreta sono il 2,3; in condizione buona il 5,4% e i benestanti il 2%.

#### Condizione economica-materiale degli imputati per anno

Condizione	1945			1946			1947		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Nullatenente	63	11	74	-	-	-	-	-	-
Condizione disagiata	2	-	2	36	4	40	9	-	9
Condizione povera	8	2	10	3	-	3	-	-	-
Condizione mediocre			1	77	12	89	17	-	17
Piccolo censo/piccolo proprietario	10	3	13	19	-	19	2	-	2
Condizione discreta	4	-	4	1	-	1	-	-	-

Condizione buona	6	-	6	29	1	30	5	-	5
Condizione benestante/possidente	2	-	2	7	-	7	3	-	3
Non specificata	69	5	74	47	3	50	33	1	34

### *Condizione o ruolo assunto durante la guerra*

La condizione o il ruolo assunto nel corso del conflitto rappresentano alcuni tra gli elementi più importanti per comprendere lo sviluppo dei procedimenti nel breve e nel lungo periodo e per analizzare le tipologie di giudicati. I dati emersi contemplano un ampio ventaglio di posizioni che si articolano nei casi specifici abbracciando ruoli e posizioni militari di vario livello e rilevanza, cariche politiche e amministrative, rapporti di collaborazione attiva e subordinata con i Comandi militari e i centri di potere tedeschi, partecipazione attiva e passiva a violenze, repressioni e delazioni, connivenze e rapporti continuativi o estemporanei con gli occupanti di civili, militari e anche esponenti del movimento resistenziale.

Gli imputati sottoposti a giudizio perché arruolati nei reparti della RSI, della MDT e del RAT rappresentarono il numero più consistente; a questa categoria appartennero 235 imputati, pari al 47,47% dei processati; si sommano 44 ufficiali degli stessi reparti per un ulteriore 8,80%. Per contro i civili furono 42, l'8,48%. Non trascurabile appare la componente in servizio presso i Comandi o i presidi tedeschi; si contano 26 imputati, corrispondenti al 5,25%. Tra le cariche politiche la prima fece riferimento ai segretari dei fasci repubblicani; gli imputati che ricoprirono queste cariche furono 20, pari al 4,04%. Seguono i poliziotti, 18 imputati pari al 3,63%; si segnalano poi 13 informatori, che compresero il 2,62%. La Corte di Udine sottopose a procedimento penale 12 partigiani, pari al 2,42%. Gli interpreti furono 11, corrispondenti al 2,22%; si contano inoltre 10 militari arruolati nella Wehrmacht, delle SS o in altri reparti tedeschi, pari al 2,02%. Furono processati 11 impiegati pubblici, pari al 1,41%; 4 persone impiegate nell'Organizzazione Todt, lo 0,80%; 3 commissari prefettizi, pari allo 0,60% e 2 ex partigiani, lo 0,40%. I prefetti giudicati furono 2, pari allo 0,40%; si registrarono poi 1 carabiniere, 1 ausiliaria e 1 persona legata al movimento resistenziale; ognuna di queste figure rappresenta lo 0,20%. Per i rimanenti 43 imputati, corrispondenti all'8,68%, la documentazione non hanno restituito elementi sufficienti.

Il quadro delineato evidenzia l'assenza di alcune categorie come quella dei sacerdoti e dei religiosi, che pure ebbero ruoli e funzioni non marginali all'interno dei reparti e delle organizzazioni politiche nel Friuli occupato.

Anche in questo frangente è opportuno procedere a un'analisi di genere. Pur rimanendo 13 le posizioni non determinate, una quantità non trascurabile rispetto alle 42 donne sottoposte a giudizio, emerge che la maggior parte delle imputate, 15, furono definite civili; seguono 7 imputate in servizio presso i Comandi tedeschi, 2 donne che assunsero il ruolo di interprete, 1 impiegata nell'Organizzazione Todt e 1 ausiliaria; va segnalata infine la presenza di 1 partigiana.

### *Posizione degli imputati nel corso della guerra*

Posizione o ruolo	Uomini	Donne	Totale	in percentuale
Civili	27	15	42	8,48
Militi RSI, MDT e RAT	235	-	235	47,47
Ufficiali RSI, MDT e RAT	44	-	44	8,80
Arruolati nei reparti tedeschi (Wehrmacht, SS o altro)	10	-	10	2,02
Impiegati nella Todt	3	1	4	0,80
Interpreti	9	2	11	2,22
In servizio presso i Comandi/presidi tedeschi	19	7	26	5,25
Informatori	10	3	13	2,62


Carabinieri	1	-	1	0,20
Poliziotti	18	-	18	3,63
Ausiliarie	-	1	1	0,20
Legati ai partigiani	1	-	1	0,20
Partigiani	11	1	12	2,42
Ex partigiani	2	-	2	0,80
Sacerdoti o religiosi	-	-	-	0
Commissari prefettizi	3	-	3	0,60
Prefetti	2		2	0,40
Segretari del fascio repubblicano	20	-	20	4,04
Impiegati pubblici	7	-	7	1,41
Non specificata	30	13	43	8,68

I dati possono essere letti unificando le posizioni per tipologie e per caratterizzazione di impiego e collaborazione; in questo modo si ottengono nuove categorie. La categoria dei civili comprende ora i civili tout court e gli impiegati pubblici; quella dei militari include quanti vestirono una divisa (militi e ufficiali dei reparti presenti nell'OZAK); la categoria dei collaboratori non militari comprende quanti erano impiegati nella Todt, gli interpreti, quanti prestarono servizio nei Comandi tedeschi e gli informatori; la categoria relativa alle forze dell'ordine è composta da carabinieri, poliziotti e dal personale della questura; quella dei partigiani comprende le persone legate al movimento resistenziale, i partigiani e gli ex partigiani; infine la categoria delle cariche politiche include i commissari prefettizi, i prefetti e i segretari del fascio. I dati così composti restituiscono cifre di estremo interesse come attesta la tabella sotto riportata:

Categoria	in percentuale
Civili	9,89 %
Militari	58,49 %
Collaboratori non militari	11,07 %
Forze dell'ordine	3,65 %
Partigiani	3,42 %
Cariche politiche	5,04 %
Non specificata	8,68 %

La maggioranza degli imputati sottoposti a giudizio fu costituita da persone inquadrare nei reparti militari; esse rappresentano il 58,49% dei processati. Seguono i collaboratori non militari, che si attestano al 11,07%. I civili divengono la terza categoria per numero e rappresentano il 9,89%. Quanti rivestirono cariche politiche assumono in termini generali un'importanza limitata: rappresentano il 5,04%. Lo stesso può dirsi per gli appartenenti alle forze dell'ordine, pari al 3,65%. I partigiani o i loro fiancheggiatori sono una percentuale minoritaria, ma non trascurabile; si attestano al 3,42%. Questo dato fornisce la misura della fluidità del movimento resistenziale specie nell'ultima fase del conflitto. Rimane ancora relativamente alta la percentuale delle posizioni non specificate che, attestandosi all'8,68%, diviene la quarta categoria in ordine di grandezza.


La categorie delle posizioni degli imputati



In questo quadro è significativo analizzare la diversificazione dell'approdo ai processi per le diverse posizioni e categorie di imputati in riferimento ad ogni anno di attività della Corte; si riscontrano infatti dati peculiari e tendenze specifiche che dipesero dal contesto e dal clima nel quale vennero celebrati i processi.

Nel 1945, su un campione di 186 imputati, i civili furono in numero maggiore rispetto alla media di tutto il periodo, attestandosi al 19,27%. Lo stesso vale per i collaboratori non militari che risultarono il 16,66%. Questi incrementi si registrarono a discapito della categoria dei militari il cui numero rimase comunque elevato, sul dato generale fu di poco superiore alla metà dei processati attestandosi al 51,59%. Le altre categorie rimasero coerenti alla tendenza dell'intero periodo anche se risultarono in calo rispetto all'andamento generale: le forze dell'ordine rappresentarono il 2,68%, i partigiani il 2,76% e le cariche politiche il 4,90%. Risulta molto inferiore al quadro generale la percentuale degli imputati per i quali non è stato possibile ricostruire la posizione, attestata al 2,15%.


La categorie delle posizioni degli imputati nel 1945



Nel 1946 si assiste a un incremento significativo dei processi agli imputati inquadrati nei reparti militari; la crescita si registrò sia in termini assoluti che rispetto alle proporzioni dei processati nello stesso anno. Contestualmente vi fu un calo dei civili e dei collaboratori non militari, mentre crebbero le posizioni non specificate che assunsero maggior rilevanza se si considera che nel


1946 fu processato un numero maggiore di imputati. Guardando ai 239 giudicati il 5,43% erano civili, il 59,41% militari, l'8,77% collaboratori non militari, il 5,43% forze dell'ordine, il 3,75% partigiani, il 5,85% avevano rivestito cariche politiche, l'11,29% rimane non specificato.

La categorie delle posizioni degli imputati nel 1946



La crescita dei processi a quanti erano stati arruolati proseguì nel 1947. Rispetto ai 70 imputati, i militari arrivarono a sfiorare i tre quarti dei giudicati; allo stesso tempo si registrò un calo di tutte le altre categorie. Va poi considerato che per un numero elevato di imputati non è stato possibile ricostruire la posizione; questo dato suggerisce una minor precisione dovuta anche al modo sbrigativo di concedere l'amnistia. I civili si attestarono al 2,85%, i militari al 74,27%, i collaboratori non militari al 2,82%, le forze dell'ordine all'1,42%, i partigiani all'1,42%. Nel 1947 non si registrarono imputati che avevano rivestito cariche politiche, mentre la percentuale delle posizioni non specificare registra il picco arrivando al 17,14%.

La categorie delle posizioni degli imputati nel 1947



Posizioni degli imputati 1945-1947

	1945			1946			1947		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Civili	20	10	30	5	5	10	2	-	2
Militi RSI, MDT e RAT	79	-	79	112	-	112	44	-	44
Ufficiali RSI, MDT e RAT	11	-	11	25	-	25	8	-	8
Arruolati nei reparti tedeschi	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Impiegati nella Todt	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Interpreti	7	1	8	2	1	3	-	-	-
In servizio presso i Comandi/presidi tedeschi	8	4	12	10	3	13	1	-	1
Informatori	4	3	7	5	-	5	1	-	1
Carabinieri	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Poliziotti	4	-	4	13	-	13	1	-	1
Ausiliarie	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Legati ai partigiani	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Partigiani	2	1	3	9	-	9	-	-	-
Ex partigiani	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Sacerdoti o religiosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commissari prefettizi	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Prefetti	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Segretari del fascio repubblicano	6	-	6	14	-	14	-	-	-
Impiegati pubblici	4	-	4	3	-	3	-	-	-
Non specificata	4	-	4	15	12	27	11	1	12

In ultima analisi è interessante osservare le tendenze espresse dalle diverse categorie. I civili registrarono un calo nel lungo periodo; se in media furono il 9,89% dei giudicati, rappresentarono il 19,27% nel 1945, il 5,43% nel 1946 e il 2,85 nel 1947.

Per contro i dati riferiti alla categoria dei militari evidenziano un aumento costante; furono il 51,59% dei processati nel 1945, il 59,41% nel 1946 e il 74,27% nel 1947. A fronte della media sull'intero periodo, 58,46%, tali dati sono significativi guardando al numero assoluto degli imputati, che aumentarono in modo marcato nel secondo anno.

I collaboratori non militari registrarono un calo nell'intero periodo; rispetto alla media dell'11,07%, passarono dal 16,66% nel 1945, all'8,77% nel 1946, al 2,82% del 1947.

Gli imputati appartenenti alle forze dell'ordine furono giudicati in maggior numero nel 1946, mentre negli anni precedenti e successivi assunsero proporzioni poco significative; furono il 2,68% dei processati nel 1945, il 5,43% nel 1946 e l'1,42% nel 1947.

La categoria degli imputati che rivestirono cariche politiche ebbe un leggero aumento nei primi due anni per poi scomparire nel 1947. Rispetto alla media dell'intero periodo, 5,04%, rappresentarono il 4,90% nel 1945, il 5,85% nel 1946 e lo 0% nel 1947.

Infine la mancata specificazione del ruolo e della posizione registra un aumento progressivo passando dal 2,15% nel 1945, all'11,29% nel 1947, al 17,14% nel 1947.

La categorie delle posizioni degli imputati nei diversi anni di attività della Corte

Categoria	1945	1946	1947	1945-1947
Civili	19,27 %	5,43 %	2,85 %	9,89 %
Militari	51,59 %	59,41 %	74,27 %	58,49 %
Collaboratori non militari	16,66 %	8,77 %	2,82 %	11,07 %

Forze dell'ordine	2,68 %	5,43 %	1,42 %	3,65 %
Partigiani	2,76 %	3,75 %	1,42 %	3,42 %
Cariche politiche	4,90 %	5,85 %	0 %	5,04 %
Non specificata	2,15 %	11,29 %	17,14 %	8,68 %

### *Lo stato dell'imputato*

Lo stato dell'imputato assunse particolare importanza nell'acquisizione delle prove, in fase istruttoria e nell'orientare l'esito del dibattimento; va quindi precisato se l'imputato era detenuto, in libertà provvisoria, a piede libero, scarcerato, latitante o irreperibile. Al momento del processo 388 imputati su 495 si trovavano detenuti; si tratta del 78% circa del campione; 44 imputati, pari al 8,8%, si trovavano in libertà provvisoria. Una percentuale minoritaria, ma non irrilevante riguardò i latitanti: 33 imputati che rappresentarono il 6,6%. Gli imputati liberi o a piede libero furono solo 12, pari al 2,4%; ancora minore fu il numero degli scarcerati, 2, e degli irreperibili, 4. Vi fu anche in questo caso una percentuale, seppur limitata, di imputati per i quali non è stato possibile ricavare la condizione al momento del dibattimento: si attestano 12 casi.

Per quanto concerne le imputate la maggior parte si trovava in stato di detenzione; 35 donne furono rinviate a giudizio mentre si trovavano in galera, con un proporzione di poco maggiore rispetto al quadro generale; 2 donne erano a piede libero, 1 era stata scarcerata. Le donne latitanti erano 3, con una sostanziale parità di proporzioni rispetto alla componente maschile e al quadro generale.

#### Stato degli imputati al momento del processo

Stato dell'imputato	Uomini	Donne	Totale
Detenuti	353	35	388
In libertà provvisoria	44	-	44
A piede libero/liberi	10	2	12
Scarcerati	1	1	2
Latitanti	30	3	33
Irreperibili	4	-	4
Non specificata	11	1	12

Significativi appaiono i dati riferiti agli imputati minorenni. Sui 27 imputati di età inferiore ai 18 anni, ben 17 si trovavano detenuti, 8 in libertà provvisoria, 1 a piede libero; per 1 imputato non è stato possibile ricostruire la condizione al momento del processo.

#### Stato degli imputati minorenni al momento del processo

Stato dell'imputato	Uomini	Donne	Totale
Detenuti	16	1	17
In libertà provvisoria	8	-	8
A piede libero/liberi	-	1	1
Scarcerati	-	-	-
Latitanti	-	-	-
Irreperibili	-	-	-
Non specificata	-	1	1

Il luogo di detenzione non fu indicato con particolare attenzione all'interno dei verbali delle sentenze e nella documentazione del fascicolo processuale. Sebbene in larga misura gli imputati processati dalla Corte friulana vennero detenuti nelle strutture della provincia e in particolare nelle carceri giudiziarie del capoluogo, mancano risconti per oltre quattrocento imputati. Tra le strutture penitenziarie attestate si riscontrano le carceri di Udine, San Vito al Tagliamento, Palazzolo dello Stella, Gemona, Pordenone, Tolmezzo, Pontebba e Maniago. Molte donne vennero trasferite nelle strutture femminili del carcere di Venezia. Vi furono poi diversi casi di imputati detenuti fuori regione nelle strutture di Avellino, Firenze, Padova e Spoleto.

Strutture carcerarie indicate

Carcere	Numero degli imputati
Carcere giudiziario di Udine	33
Carcere di San Vito al Tagliamento	3
Carcere di Palazzolo dello Stella	4
Carcere di Gemona	8
Carcere di Pordenone	2
Carcere di Tolmezzo	6
Carcere di Venezia	3
Carcere di Pontebba	1
Carcere di Maniago	1
Carcere di Avellino	1
Carcere di Firenze	2
Carcere di Padova	1
Carcere di Spoleto	3

Anche nell'analisi dello stato dell'imputato al momento del dibattimento è opportuno fare riferimento ai diversi anni giudiziari. Emerge che tutti gli imputati processati nel 1945 erano detenuti; due eccezioni riguardano un imputato latitante e uno in libertà provvisoria. Le stesse risultanze emergono per i minorenni. Nel primo periodo di attività si attesta inoltre l'assenza di posizioni non specificate.

Per il 1946 il quadro è più complesso. Vi furono diversi imputati in libertà provvisoria e alcuni scarcerati; si attestarono tutti i casi di mancata specifica dello stato al momento del processo e vi fu un numero rilevante di imputati latitanti.

Nel 1947, pur a fronte del minor numero di persone rinviate a giudizio, si registrò il maggior numero di giudicabili in libertà provvisoria; il fenomeno fu così rilevante che tali imputati sorpassano il numero dei detenuti; ciò valse anche per gli imputati minorenni. Si attestò inoltre un numero cospicuo di latitanti che assunse ancor maggior valore in relazione alle cifre complessive. Infine 4 imputati erano irreperibili, non registrati nei periodi precedenti.

Stato degli imputati al momento del processo 1945-1947

Stato dell'imputato	1945			1946			1947		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Detenuti	163	21	184	166	13	180	23	1	24
In libertà provvisoria	1	-	1	13	-	13	30	-	30
A piede libero/liberi	-	-	-	7	2	9	3	-	3
Scarcerati	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Latitanti	1	-	1	20	3	23	11	-	11
Irreperibili	-	-	-	-	-	-	4	-	4

Non specificata	-	-	-	11	1	12	-	-	-
-----------------	---	---	---	----	---	----	---	---	---

Stato degli imputati minorenni al momento del processo 1945-1947

Stato dell'imputato	1945			1946			1947		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Detenuti	7	-	7	8	1	9	1	-	1
In libertà provvisoria	-	-	-	2	-	2	6	-	6
A piede libero/liberi	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Scarcerati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latitanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irreperibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non specificata	-	-	-	-	1	1	-	-	-

### *Cittadinanza*

Non tutte le persone sottoposte a giudizio erano di cittadinanza italiana; tra gli imputati comparvero alcuni optanti, cittadini italiani che nel 1939, in base agli accordi tra Italia e terzo Reich, avevano scelto la cittadinanza tedesca. Tale elemento assunse caratteristiche determinanti poiché gli imputati non erano giudicabili dalla Corte friulana venendo meno la sussistenza del reato di collaborazionismo.

Il campione riguarda un numero limitato di persone; complessivamente si contano 5 imputati di sesso maschile che vennero tutti prosciolti dalle accuse contestate poiché erano cittadini tedeschi. Tutti erano residenti nella zona settentrionale della regione<sup>1432</sup>, nella valle che conduce a Tarvisio, e furono sottoposti a giudizio nei primi mesi di attività della CAS.

### *Le tipologie dei reati*

Il riferimento alle diverse tipologie di reato e agli articoli del CPMG e del CP che le sanzionarono rappresentano alcuni degli elementi più importanti per comprendere il modo in cui fu codificata e perseguita la collaborazione politica e militare in Friuli. Tale aspetto permette di fare luce sull'articolazione e le modalità della collaborazione in regione attraverso la stima dei crimini che vi concorsero; in particolare emergono riferimenti ai reati di omicidio, furto, violenza e, a partire dalla proclamazione dell'amnistia, ai reati che costituivano i motivi ostativi per non concedere i benefici del provvedimento di clemenza.

Il numero dei reati contenuti nei capi d'imputazione è di gran lunga superiore a quello degli imputati; in particolare dal 1946 molti imputati vennero rinviati a giudizio con diversi capi d'accusa che contemplavano sia i reati di collaborazione, sia i crimini legati a essa che spesso vennero giudicati singolarmente. Se infatti nel 1945 furono 235 i capi d'imputazione a fronte di 186 imputati, nel 1946 furono 310 per 239 imputati e nel 1947 furono 122 per 70 imputati. Con l'andare del tempo il giudizio si fece più articolato attraverso capi d'imputazione che descrivevano reati e circostanze anche molto diverse.

Per quanto riguarda le specificità delle accuse furono presenti reati corrispondenti a diverse tipologie di crimini. I rimandi più frequenti furono fatti agli articoli del CPMG. I casi in cui il capo d'imputazione prevede il richiamo a un solo articolo del CPMG furono circa l'80% del totale. L'articolo più citato fu il numero 58, *Aiuto al nemico nei suoi disegni politici*, contenuto in 304 capi d'imputazione; seguono l'articolo 51 del CPMG, *Aiuto al nemico*, richiamato in 46 capi; l'articolo

<sup>1432</sup> I 5 imputati erano residenti a Pontebba, Ugovizza, Malborghetto, Valbruna e San Leopoldo.

59 del CPMG, *Spionaggio militare*, attestato in 10 capi; l'articolo 54 del CPMG, *Intelligenze o corrispondenza con il nemico*, citato 8 volte. Vanno poi evidenziati 50 capi d'imputazione che prevedono la citazione contemporanea degli articoli 51 e 58 del CPMG. Singolare appare la citazione dei DLL del 27 luglio 1944 o del DLL del 22 aprile 1945, senza alcuna ulteriore specificazione contenuta in 4 capi d'accusa.

Vi furono inoltre una settantina di capi d'imputazione che affiancano un articolo del CPMG al riferimento al CP che stabilisce le circostanze aggravanti, attenuanti o la continuazione del reato. I casi più frequenti riguardarono la citazione dell'articolo 51 del CPMG collegata all'articolo 81 del CP (Concorso formale. Reato continuato), presente in 24 capi d'imputazione; l'articolo 58 del CPMG collegato all'articolo 81 del CP, presente in 22 capi d'accusa; l'articolo 58 del CPMG legato all'articolo 110 del CP (Pena per coloro che concorrono nel reato) attestato in 17 capi d'imputazione.

Per le donne la formulazione delle accuse attestò il richiamo all'articolo 58 del CPMG, citato quasi nella totalità dei capi d'imputazione; in soli altri 2 casi venne fatto riferimento all'articolo 51 del CPMG collegato all'articolo 61 del CP (Circostanze aggravanti comuni) e all'articolo 81 CP (Concorso formale. Reato continuato); solo 1 capo d'imputazione richiamò l'articolo 59 del CPMG che sanziona lo spionaggio militare.

#### Riferimenti normativi dei capi d'imputazione

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
DLL 27/7/44 o DLL 22/4/45	4	4	-
art. 50 CPMG Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato	1	1	-
art. 51 CPMG Aiuto al nemico.	46	46	-
art. 54 CPMG Intelligenze o corrispondenza con il nemico	8	8	-
art. 58 CPMG Aiuto al nemico nei suoi disegni politici	304	267	37
art. 59 CPMG Spionaggio militare	10	9	1
art. 66 CPMG Rivelazione di segreti militari al nemico	1	1	-
art. 51 e 58 CPMG	50	49	1
art. 54 e 59 CPMG	1	1	-
art. 58 e 85 CPMG Arruolamento illecito di guerra	1	1	-
art. 58 e 188 CPMG Busca	1	1	-
art. 51 CPMG e 61 CP (Circostanze aggravanti comuni)	5	4	1
art. 51 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	24	23	1
art. 54 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	1	1	-
art. 58 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	22	20	2
art. 58 CPMG e 110 CP (Pena per coloro che concorrono nel reato)	17	15	2
art. 58 CPMG e 114 CP (Circostanze attenuanti)	1	1	-
art. 58 CPMG e 612 CP (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato).	2	2	-
art. 58 CPMG e 575 CP (Omicidio)	2	2	-
art. 59 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	1	1	-

Sommando i riferimenti ai diversi capi d'imputazione che, pur affiancandosi ad altri articoli del CP, si costituiscono sulla base di un articolo del CPMG, si ottiene un'affermazione ancora più chiara dell'articolo 58 del CPMG; in questa norma poterono essere comprese le più diverse posizioni assunte dagli imputati nel corso del conflitto. I capi d'imputazione riferiti all'articolo 58 del CPMG furono 348, pari a poco più del 69% del totale; seguono i 75 capi d'imputazione riferiti all'articolo 51, pari al 14,9%. Più limitata fu la formulazione con i due articoli insieme; gli articoli 51 e 58 del CPMG compaiono in 50 imputazioni, corrispondenti a poco meno del 10%. Minoritari

furono i richiami all'articolo 59, 2,1%, e all'articolo 54, 1,7%. Episodici appaiono infine i riferimenti agli articoli 50, 66, 85 e 188 del CPMG e alle norme dei DLL per la punizione dei crimini fascisti.

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
DLL 27/7/44 o DLL 22/4/45	4	4	-
art. 50 CPMG	1	1	-
art. 51 CPMG	75	73	2
art. 54 CPMG	9	9	-
art. 58 CPMG	348	307	41
art. 59 CPMG	11	10	1
art. 66 CPMG	1	1	-
art. 51 e 58 CPMG	50	49	1
art. 54 e 59 CPMG	1	1	-
art. 58 e 85 CPMG	1	1	-
art. 58 e 188 CPMG	1	1	-

Oltre a questi, vi sono capi d'imputazione che richiamarono gli articoli del CP relativi alle circostanze aggravanti, attenuanti, la continuazione del reato e che mettono in relazione la collaborazione con altri reati come i delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione. In larga misura furono imputazioni autonome rispetto al collaborazionismo, ma ne integrarono la gravità. Poiché questo quadro si articolò sulla base delle singole vicende e delle risultanze processuali, è necessario operare una semplificazione che dia conto delle diverse tipologie dei reati.

Tra i più significativi vi sono i delitti contro la persona, e in particolare i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (omicidio nelle varie accezioni), riscontrati in 56 capi d'imputazione; seguono 5 capi d'accusa per delitti contro la persona e contro la libertà morale. I delitti contro il patrimonio (furti, truffe, frodi, ecc.) si attestarono in 51 capi; seguono i delitti contro la pubblica amministrazione, presenti in 14 capi, e i delitti contro la fede pubblica (falsità in atti, ecc.) con 4 capi d'imputazione. Furono formulate inoltre 5 accuse riferite al Codice Zanardelli del 1889 per reati fascisti previsti dal DLL del 22 aprile 1945, n. 142; si citarono gli articoli 118, 120, 146 e 154. Inoltre 4 capi d'imputazione contennero riferimenti agli articoli del CP che sanzionano i delitti contro l'incolumità pubblica; 5 capi d'accusa furono riferiti ai delitti contro l'ordine pubblico; si attestò poi un'accusa per delitti contro la personalità internazionale dello Stato, presente in vece del più consono riferimento al CPMG. Si riscontrarono infine 3 accuse per delitti contro l'amministrazione della giustizia, 1 per delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, 1 per delitti contro la famiglia, 1 per delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, 2 per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, 5 per delitti contro la persona, delitti contro la libertà morale e 1 per violazioni di disposizioni di pubblica sicurezza.

Tipologie di reati	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
Delitti contro la persona, delitti contro la vita e l'incolumità individuale	56	54	2
Delitti contro il patrimonio	51	46	5
Delitti contro la pubblica amministrazione	14	12	2
Delitti contro lo Stato, articoli del Codice Zanardelli	5	5	
Delitti contro l'ordine pubblico	5	1	-
Delitti contro la persona, delitti contro la libertà morale	5	5	-
Delitti contro l'incolumità pubblica	4	-	-
Delitti contro la fede pubblica	4	-	-
Delitti contro l'amministrazione della giustizia	3	3	

Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	2	1	1
Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti	1	-	-
Delitti contro la famiglia	1	-	-
Delitti contro la integrità e la sanità della stirpe	1	-	1
Delitti contro la personalità internazionale dello Stato	1	1	-
Reati contro le disposizioni di Pubblica sicurezza	1	1	-

I dati riferiti a ogni anno giudiziario delineano in modo più chiaro lo sviluppo della codificazione del reato di collaborazionismo e dei crimini che con esso concorsero. Per gli imputati giudicati nel 1945 si evidenzia una precoce attestazione del riferimento all'articolo 58 del CPMG. Se infatti il richiamo a un solo articolo del CPMG fu dichiarato in poco più dell'80% di casi, l'articolo 58 venne citato in 121 capi d'imputazione. Molto meno frequenti furono i richiami agli altri articoli dello stesso Codice; l'articolo 51 fu citato in 27 capi d'accusa, l'articolo 59 in 6 capi e l'articolo 54 in 3 capi.

Contestualmente furono presenti imputazioni che citarono contemporaneamente gli articoli del CPMG e del CP. Tra questi vanno evidenziati i 9 capi che videro l'articolo 51 del CPMG e l'articolo 81 del CP (Concorso formale. Reato continuato); i 22 capi che attestano l'articolo 58 del CPMG e l'articolo 81 del CP (Concorso formale. Reato continuato); questa modalità si attestò solo nel 1945. Infine, a differenza di quanto accadde frequentemente negli anni successivi, nessun imputato venne accusato con un'accusa che citava contemporaneamente gli articoli 51 e 58 del CPMG.

Guardando alle imputate si evidenzia che quasi la totalità delle donne fu portata a giudizio facendo riferimento all'articolo 58 del CPMG; solo 1 capo d'imputazione citò l'articolo 51 del CPMG.

Riferimenti normativi dei capi d'imputazione per gli imputati processati nel 1945

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
art. 51 CPMG Aiuto al nemico.	27	27	-
art. 54 CPMG Intelligenze o corrispondenza con il nemico	3	3	-
art. 58 CPMG Aiuto al nemico nei suoi disegni politici	121	102	19
art. 59 CPMG Spionaggio militare	6	6	-
art. 66 CPMG Rivelazione di segreti militari al nemico	1	1	-
art. 51 CPMG e 61 CP (Circostanze aggravanti comuni)	1	1	-
art. 51 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	9	8	1
art. 58 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	22	20	2
art. 51 e 58 CPMG	-	-	-
art. 58 CPMG e 110 CP (Pena per coloro che concorserono nel reato)	2	1	1
art. 58 CPMG e 114 CP (Circostanze attenuanti)	1	1	-
art. 58 CPMG, art. 81, 611 e 339 CP	1	1	-
art. 58 CPMG e 612 CP (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato).	1	1	-
art. 59 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	1	1	-

Accorpendo per tipologie i capi d'imputazione degli imputati portati a giudizio nel 1945 si ottiene un quadro meno articolato rispetto a quello relativo a tutto il periodo. La maggioranza dei capi d'imputazione fece riferimento all'articolo 58 del CPMG; si attestarono 148 capi d'accusa, pari al 75,5%. L'articolo 51 del CPMG fu citato in 37 capi, pari al 18,9%; l'articolo 59 del CPMG in 7 capi, pari al 3,5%. Vi furono infine 3 capi riferiti all'articolo 54 e 1 all'articolo 66 del CPMG.

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
art. 51 CPMG	37	36	1
art. 54 CPMG	3	3	-
art. 58 CPMG	148	126	22
art. 59 CPMG	7	7	-
art. 66 CPMG	1	1	-

Gli ulteriori capi d'imputazione accessori al reato di collaborazionismo e riferiti al CP che attestarono altri reati evidenziano caratteristiche specifiche nei primi sei mesi. I reati più comuni furono i delitti contro il patrimonio, citati in 17 imputazioni. Seguono i delitti contro la persona nella specificazione dei delitti contro la libertà morale che si riscontrano in 5 capi d'accusa; vi furono inoltre i delitti contro la pubblica amministrazione e i delitti contro lo Stato riferiti al Codice Zanardelli ciascuno dei quali fu attestato in 4 capi. I delitti contro la persona, nell'accezione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, rappresentarono ancora un elemento minoritario; si attestarono in soli 3 capi d'accusa.

Tipologie di reati	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
Delitti contro il patrimonio	17	14	3
Delitti contro la persona, delitti contro la libertà morale	5	5	-
Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione	4	2	2
Delitti contro lo Stato, articoli del Codice Zanardelli	4	4	-
Delitti contro la persona, delitti contro la vita e l'incolumità individuale	3	2	1
Reati contro le disposizioni di pubblica sicurezza	1	1	-
Delitti contro la personalità internazionale dello Stato	1	1	-
Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	1	1	-
Dei delitti contro l'ordine pubblico	1	1	-
Altri	2	2	-

L'analisi dei dati riferiti al 1946 restituisce un quadro per molti aspetti differente. In primo luogo i capi d'accusa formulati con riferimento a un solo articolo del CPMG rappresentarono poco più del 76%. Vi fu un'attestazione ancora maggiore dell'articolo 58 del CPMG, citato in 159 capi d'imputazione, mentre l'articolo 51 del CPMG venne menzionato in soli 18 capi, l'articolo 54 del CPMG in 4 capi e l'articolo 59 del CPMG in 3 capi. Le citazioni del DLL del 27 luglio 1944 e del DLL del 22 aprile 1945 comparvero solo nel 1946. Allo stesso modo il richiamo congiunto degli articoli 51 e 58 del CPMG si attestò dal secondo anno di attività riguardando 11 capi d'imputazione.

A fronte di questi dati tra le imputazioni che videro affiancato un articolo del CPMG ad altre norme del CP vanno segnalati 15 capi d'accusa che legarono l'articolo 51 del CPMG all'articolo 81 del CP (Concorso formale. Reato continuato); i 9 capi che unirono l'articolo 58 del CPMG agli articoli 81 e 110 CP (Pena per coloro che concorrono nel reato) e 13 capi che misero in relazione l'articolo 58 del CPMG con l'articolo 110 del CP.

Anche nel 1946 quasi tutte le donne vennero imputate di crimini riferiti all'articolo 58 del CPMG; si segnala 1 capo d'imputazione legato all'articolo 51 del CPMG e all'articolo 61 del CP (Circostanze aggravanti comuni) e 1 capo d'imputazione riferito all'articolo 59 del CPMG.

Riferimenti normativi dei capi d'imputazione per gli imputati processati nel 1946

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
DLL 27/7/44 o DLL 22/4/45	4	-	-
art. 51 CPMG Aiuto al nemico.	18	18	-
art. 54 CPMG Intelligenze o corrispondenza con il nemico	4	4	-

art. 58 CPMG Aiuto al nemico nei suoi disegni politici	159	141	18
art. 59 CPMG Spionaggio militare	3	2	1
art. 66 CPMG Rivelazione di segreti militari al nemico	1	1	-
art. 51 CPMG e 61 CP (Circostanze aggravanti comuni)	4	3	1
art. 51 CPMG e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	15	-	-
art. 58 CPMG e 81 e 110 CP (Pena per coloro che concorrono nel reato)	9	-	-
art. 51 e 58 CPMG	11	-	-
art. 58 CPMG e 110 CP (Pena per coloro che concorrono nel reato)	13	12	1
art. 54 e 81 CP (Concorso formale. Reato continuato)	1	-	-
art. 54 e 59 CPMG	1	-	-
art. 58 e 85 CPMG Arruolamento illecito di guerra	1	-	-

La somma dei dati citati in categorie riferite a un articolo del CPMG restituisce un quadro composito. Se da un lato si assiste a un incremento della presenza dell'articolo 58 del CPMG che venne citato in 181 casi, pari al 75% circa, l'articolo 51 fu attestato in 37 casi, pari al 15,3%; gli articoli 51 e 58 insieme comparvero per la prima volta nel 1946 e furono presenti in 11 capi, pari al 4,5%; si segnalano poi 3 capi riferiti all'articolo 59, 4 capi riferiti ai DLL e altri casi episodici attestanti il ricorso agli articoli 54 e 59 insieme e 58 e 85 insieme del CPMG.

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
DLL 27/7/44 o DLL 22/4/45	4	-	-
art. 51 CPMG	37	36	1
art. 54 CPMG	5	5	-
art. 58 CPMG	181	162	19
art. 59 CPMG	3	2	1
art. 51 e 58 CPMG	11	-	-
art. 54 e 59 CPMG	1	-	-
art. 58 e 85 CPMG	1	-	-

Per gli imputati processati nel 1946 i capi d'imputazione accessori al reato di collaborazionismo riferiti al CP attestano la presenza di altri reati con caratteristiche specifiche. I delitti contro la persona, riferiti ai crimini contro la vita e l'incolumità individuale, furono i più frequenti: 26 capi d'accusa; i delitti contro il patrimonio furono attestati in 20 capi, i delitti contro la pubblica amministrazione in 7 capi.

Tipologie di reati	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
Delitti contro la persona, delitti contro la vita e l'incolumità individuale	26	-	-
Delitti contro il patrimonio	20	19	1
Delitti contro la pubblica amministrazione	7	-	-
Delitti contro l'incolumità pubblica	4	-	-
Delitti contro la fede pubblica	3	-	-
Delitti contro l'ordine pubblico	2	-	-
Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti	1	-	-
Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	1	-	1
Delitti contro la integrità e la sanità della stirpe	1	-	1
Delitti contro la famiglia	1	-	-

Ulteriori specificità si riscontrano nei capi d'imputazione del 1947 poiché, con maggiore frequenza rispetto agli anni precedenti, gli imputati vennero giudicati per diversi capi d'accusa

contemporaneamente. Nel 1947 il riferimento a un solo articolo del CPMG riguardò oltre il 90% delle accuse. Gli articoli 51 e 58 del CPMG furono citati contemporaneamente in 39 capi, sorpassando per la prima volta quelli riferiti all'articolo 58 (24 imputazioni). Si attestarono inoltre 4 capi d'accusa ripartiti tra gli articoli 50, 51, 54 e 59 del CPMG. Nel complesso si registrò un quadro meno articolato rispetto all'intero periodo; gli articoli del CPMG affiancati ad altre norme del CP furono presenti in misura minore rispetto al periodo precedente; si registrarono solo 6 capi d'imputazione che ebbero come fondamento l'articolo 58 del CPMG.

Nel 1947 fu processata solo una donna il cui capo di imputazione fu riferito agli articoli 51 e 58 del CPMG.

#### Riferimenti normativi dei capi d'imputazione per gli imputati processati nel 1947

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
art. 50 CPMG Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato	1	1	-
art. 51 CPMG Aiuto al nemico.	1	1	-
art. 54 CPMG Intelligenze o corrispondenza con il nemico	1	1	-
art. 58 CPMG Aiuto al nemico nei suoi disegni politici	24	24	-
art. 59 CPMG Spionaggio militare	1	1	-
art. 51 e 58 CPMG	39	38	1
art. 58 CPMG e 110 CP	2	2	-
art. 58 CPMG e 61 CP	1	1	-
art. 58 CPMG e 81 CP	1	1	-
art. 58 CPMG e 575 CP	2	2	-

Sommando le diverse attestazioni in categorie riferite agli articoli del CPMG si ottengono risultati non dissimili dai dati citati. I capi d'imputazione riferiti all'articolo 58 del CPMG si avvicinarono a quelli che citavano gli articoli 51 e 58 insieme senza però intaccarne il primato.

Articolo di legge	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
art. 50 CPMG	1	1	-
art. 51 CPMG	1	1	-
art. 54 CPMG	1	1	-
art. 58 CPMG	30	30	-
art. 59 CPMG	1	1	-
art. 51 e 58 CPMG	39	38	1

Le imputazione accessorie al reato di collaborazionismo attestarono altri reati, pur a fronte del numero contenuto di imputati processati nel 1947, con riferimenti ai delitti contro la persona, specificatamente ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale, attestati in 24 capi d'imputazione. Seguono i delitti contro il patrimonio, presenti in 14 capi d'accusa; tali dati vanno messi in relazione al provvedimento di amnistia e alla necessità di provare la sussistenza dei motivi che impedivano la concessione del provvedimento. Infine si registrarono i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, attestati in 3 capi ciascuno.

Tipologie di reati	N. capi d'imputazione	Uomini	Donne
Delitti contro la persona, delitti contro la vita e l'incolumità individuale	24	23	1
Delitti contro il patrimonio	14	13	1
Delitti contro la persona, delitti contro la vita e l'incolumità	3	3	-

individuale			
Delitti contro la pubblica amministrazione	3	3	-
Delitti contro l'amministrazione della giustizia	3	3	-
Delitti contro l'ordine pubblico	2	2	-
Delitti contro lo Stato, articoli del Codice Zanardelli	1	1	-
Delitti contro la fede pubblica	1	1	-

### *Gli avvocati difensori*

Nei procedimenti penali contro i collaborazionisti la figura dell'avvocato difensore rappresentò certamente uno degli elementi più importanti. Ciò nonostante tale elemento è stato sinora uno tra i più trascurati dall'indagine sul funzionamento della giustizia in questo particolare contesto<sup>1433</sup>.

Esercitare il ruolo dell'avvocato difensore nei processi ai collaborazionisti non fu semplice. Le difficoltà riguardarono sia gli aspetti prettamente tecnici che quelli legati al contesto sociale, politico e culturale. Anche se si registrò un'evoluzione nel lungo periodo, è noto che la difesa disponeva di tempi stretti per produrre prove a discolora a fronte di un numero elevato di imputati; le procedure le concedevano infatti quindici giorni<sup>1434</sup>. Allo stesso tempo il clima nel quale lavorarono gli avvocati non fu sempre dei più sereni. Specie nel primo periodo successivo alla liberazione si registrarono pressioni (più o meno evidenti e gravi in campo pubblico e privato) e minacce ad opera dei diversi organi di stampa o di persone rimaste anonime<sup>1435</sup>; ciò poté portare gli avvocati a limitare la loro azione (alcuni preferirono presentare ricorsi scritti o non approfondire particolari questioni o ancora rinunciare all'incarico), mentre in dibattimento – quando l'azione del legale avveniva in pubblico – attuarono strategie difensive piuttosto timide che si limitavano ad esempio a invocare le attenuanti generiche e la clemenza della Corte<sup>1436</sup>. Il quadro è complesso e mutevole nel medio e lungo periodo. Se infatti vi fu chi difese i collaborazionisti per spirito di servizio o con l'intento di assicurare il rispetto delle procedure formali garantendo i diritti fondamentali degli imputati (tra questi legali non furono poche le personalità che si erano opposte, anche nel lungo periodo, al fascismo), vi fu anche chi operò per qualche forma di coerenza o di obbligo contratto con figure che avevano avuto un ruolo di rilievo nel passato o assunse la difesa per mere ragioni di opportunità: in questo contesto il fattore economico ebbe un ruolo tutt'altro che trascurabile.

Nei processi celebrati ad Udine il quadro relativo alla difesa dell'imputato si presenta articolato. Se spesso ci si trova di fronte alla nomina di un legale d'ufficio da parte della Corte per l'impossibilità dell'imputato di permettersi una difesa o per gli altri motivi previsti dalla legge, tale avvocato venne frequentemente sostituito da un altro legale nominato d'ufficio o da un legale di fiducia nel periodo successivo che a sua volta poté venir nuovamente sostituito per cause contingenti o per l'esplicito desiderio dell'imputato. Non meno complessa appare la situazione nel caso di legali assunti direttamente dagli imputati o indicati nel primo interrogatorio; in un quadro spesso fluido non furono rari i casi di "staffette" fra legali o cambi repentini di professionisti. Per tutti questi fattori si è deciso di indicare il nome dell'avvocato che prese parte al dibattimento e assistette l'imputato nel momento della formulazione del giudizio di primo grado.

I dati ricavati restituiscono i nominativi dei legali che assisterono 400 imputati; per i rimanenti 95, pari al 19%, non sono stati reperiti dati a causa dell'inconsistenza della

<sup>1433</sup> F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 554-574.

<sup>1434</sup> F. Tacchi, *Difendere i fascisti?*, cit., p. 63.

<sup>1435</sup> Al pari dei i giudici, gli avvocati appaiono «profondamente influenzati dagli umori del pubblico, il cui violento e appassionato comportamento in aula – in particolare fino all'autunno del 1945 – determina esplicite pressioni affinché siano comminate pene più severe». T. Rovatti, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra*, in G. Focardi, C. Nubola, *Nei tribunali*, cit., p. 36.

<sup>1436</sup> Commenta Francesca Tacchi: «Vi fu chi rinunciò all'incarico e chi riuscì a far spostare il processo per legittima suspicione, per allentare la pressione dell'opinione pubblica. Non sempre fu possibile, perché la stampa seguiva letteralmente i processi [...]». F. Tacchi, *Difendere i fascisti?*, cit., p. 64.

documentazione. Emergono i nominativi di una sessantina di avvocati e si attestano la frequenza, lo sviluppo nel lungo periodo e le molteplici modalità di assunzione della difesa con uno sguardo anche all'esito delle cause<sup>1437</sup>. Vi furono infatti avvocati che presero parte ai procedimenti in un periodo limitato per difendere pochi imputati e legali attivi in tutto il periodo che assunsero la difesa di un gran numero di persone e si guadagnarono la fama – a partire dagli imputati detenuti e in attesa di giudizio per reati gravi – di riuscire a tutelare efficacemente i propri assistiti o di saper elaborare strategie difensive vincenti. Inoltre, se di norma la difesa di un singolo imputato fu assunta da un solo avvocato, non furono infrequenti i casi in cui i legali si unirono in collegio.

Dalla documentazione emergono elementi che suggeriscono che la scelta del legale, quando fu operata in prima persona dagli imputati, fu condotta secondo schemi di ragionamento che contemplavano fattori diversi. Se pesò la fama e la reputazione di ogni avvocato, il numero di sentenze di assoluzione e gli sconti di pena che concorse a garantire nei diversi periodi, sembra che gli imputati scegliessero il proprio legale anche tenendo conto delle preferenze degli imputati giudicati prima di loro e con i quali erano venuti in contatto durante il conflitto: non fu insolito che i commilitoni si facessero rappresentare dal medesimo legale o che gli appartenenti alle bande si affidassero a una cerchia relativamente ristretta di avvocati che avevano maturato strategie e competenze specifiche nei processi per collaborazionismo.

Tra i legali più attivi in tutto il periodo si segnalano Giuseppe Candussio che rappresentò 12 imputati; Leonida Tavasani ne difese 10 singolarmente e altri in collegio con diversi legali; Pier Arrigo Bittolo Bon difese 14 imputati; Alfiero Massa e Giuseppe Nais rappresentarono 18 imputati ciascuno; Vittorino Gominato difese 21 persone; Luciano Pitassi partecipò alla difesa di 22 imputati singolarmente e di 2 in collegio con altri legali.

Una menzione particolare meritano i legali Pettoello e Centazzo. Mario Pettoello difese 36 imputati e ne rappresentò altri 3 in collegio con altri colleghi. Mario Pettoello senior (1890-1971) fu un noto penalista e fondò nel 1913 lo studio legale che porta ancora il suo nome; iscritto all'albo dei procuratori legali dal 1913 e all'albo degli avvocati dal 1919<sup>1438</sup>, difese partigiani e collaborazionisti e fu un attivista politico cattolico divenendo uno dei fondatori del Partito popolare in Friuli.

Gli avvocati Luciano e Giacomo Centazzo, padre e figlio, difesero rispettivamente 21 e 31 imputati singolarmente e fecero parte, anche insieme, del collegio in un'altra decina di procedimenti. Anche gli avvocati Centazzo appartenevano a una nota famiglia di legali udinesi; Giacomo Centazzo (1887-1960), dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, si iscrisse all'albo dei procuratori legali nel 1914 e a quello degli avvocati nel 1921; dal 1926 lavorò come conciliatore presso il Comune di Udine e nel 1935 fu avvocato e procuratore di Cassazione<sup>1439</sup>. Nel 1946 fu eletto in Consiglio comunale e ricoprì anche la carica di assessore; dal 1948 al 1958 fu sindaco di Udine, rieletto poi nel 1960. Di sentimenti cattolici, militò nelle file dei popolari. Anche suo figlio Luciano Centazzo (1920-1991) fu un noto penalista che si distinse per la sua attività professionale.

L'avvocato più attivo in tutto il periodo fu Michele Sartoretti; anch'egli apparteneva a una nota famiglia di legali, presente nel tessuto cittadino. Sartoretti era iscritto all'albo dei procuratori legali dal 1914 e a quello degli avvocati dal 1919; nel 1935 era avvocato e procuratore di Cassazione<sup>1440</sup>. Sartoretti difese 62 imputati e ne rappresentò un'altra quindicina in collegio. Considerato il numero elevato di imputati non sorprende che i suoi clienti appartenessero a tipologie

---

<sup>1437</sup> Si veda la tabella relativa agli avvocati difensori con riferimento all'anno di attività della Corte e all'esito del procedimento in primo grado.

<sup>1438</sup> Pettoello aveva il titolo di commendatore ed era decorato della medaglia commemorativa della guerra 1915-1918. *Sindacato fascista degli avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Udine*, Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, s.l. 1935, p. 12.

<sup>1439</sup> Centazzo aveva il titolo di cavaliere ed era decorato della medaglia commemorativa della guerra 1915-1918. *Sindacato fascista degli avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Udine*, cit., p. 10.

<sup>1440</sup> Sartoretti aveva il titolo di cavaliere e ufficiale ed era decorato della medaglia d'argento al valor militare e con due croci al merito di guerra. *Sindacato fascista degli avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Udine*, cit., p. 13.

diverse per gravità dei reati contestati, ruolo ed estrazione; l'avvocato difese imputati accusati di crimini minori che risultarono assolti per non aver commesso i fatti e collaborazionisti noti, figure di spicco del fascismo repubblicano, imputati in procedimenti complessi<sup>1441</sup>.

Anche per quanto concerne gli avvocati difensori si osservano elementi caratteristici nei diversi anni. Nel 1945, a fronte dei 186 imputati sottoposti a giudizio, si attestò la partecipazione di molti avvocati anche se emersero alcune figure preminenti come quelle di Bittolo Bon, Bellavitis, Gasperini, Massa e Pettoello; già a partire dai primi sei mesi emerse inoltre il ruolo degli avvocati Sartoretti e Centazzo. Nel 1946 vennero giudicati 239 imputati; diversi fra gli avvocati che assunsero la difesa non avevano esercitato nei primi mesi di attività della Corte. Contestualmente si costituirono un numero rilevante di collegi di difesa che sino a quel momento non si erano formati. Nell'ultimo anno di attività, a fronte di 70 imputati, si attestò un numero limitato di avvocati. Questo dato fu dovuto anche all'ingente numero di imputati per i quali non è stato possibile identificare il difensore; ben 44 giudicati non recano questa informazione. Tale dato, oltre all'inconsistenza dei fascicoli processuali, fu dovuto al fatto che molti dei provvedimenti furono stabiliti in declamatorie comprendenti un elevato numero di giudicabili.

A fronte di questi dati è interessante rilevare la relazione tra la partecipazione dei difensori e l'esito dei procedimenti.

Gli avvocati difensori con riferimento all'esito del procedimento in primo grado

Legenda: A: imputati assolti; C: imputati condannati; NLP: imputati per i quali fu decretato il non luogo a procedere; T: trasferimento del procedimento; S: stralcio del procedimento

Avvocato o dei membri del collegio di difesa	1945		1946		1947		Totale	
	imputati	esito	imputati	esito	imputati	esito	imputati	esito
Allatere Carlo	5	2 A 3 C	4	2 A 2 C	-	-	9	4 A 5 C
Asquini Giorgio	-	-	-	-	1	1 NLP	1	1 NLP
Bellavitis Antonio	5	2 A 3 C	5	4 A 1 C	-	-	10	6 A 4 C
Bittolo Bon Pier Arrigo	8	4 A 4 C	6	3 A 1 C 2 NPL	-	-	14	7 A 5 C 2 NLP
Campeis Corrado	-	-	2	2 NDP	-	-	2	2 NDP
Candussio Giuseppe	3	2 A 1 C	9	6 A 3 C	-	-	12	8 A 4 C
Candussio Giuseppe e Moro Giobatta	1	1 A	-	-	-	-	1	1 A
Caputo Giuseppe	-	-	4	3 C 1 NDP	-	-	4	3 C 1 NLP
Caputo Giuseppe e Minico Lino	-	-	1	1 C	-	-	1	1 C
Centazzo Giacomo	8	2 A 6 C	21	8 A 11 C 2 NLP	2	2 C	31	10 A 19 C 2 NLP
Centazzo Giacomo e Cassini	1	1 A	-	-	-	-	1	1 A
Centazzo Giacomo, Pittalunga Mario, Garbagli Renzo	1	1 C	-	-	-	-	1	1 C
Centazzo Giacomo e Massa Alfiero	1	1 C	-	-	-	-	1	1 C
Centazzo Luciano	15	11 A 4 C	5	2 A 2 C 1 NDP	-	-	21	13 A 6 C 1 NLP

<sup>1441</sup> L'avvocato Sartoretti difese, tra gli altri, noti collaborazionisti come: Giovanni Bertolini, Gianfranco Rea, Francesco Giobatta De Vittor, Italo Tomassetti, Alessandro D'Andrea, Pietro Turolo, Amerigo Cerea, Mario Caflisch, Manlio Tamburlini, Evaristo Caroi, Guido Valle, Renzo Franceschinis, Ernesto Ruggiero, Remigio Rebez, Giovanni Turrin, Angelo Leschiutta, Giobatta Brondani.

Centazzo Luciano e Giacomo	2	1 A 1 C	2	1 A 1 NLP	-	-	4	2 A 1 C 1 NLP
Centazzo Luciano e Virotta Italo	-	-	3	1 C 2 NDP	-	-	3	1 C 2 NDP
Colle Giobatta	-	-	1	1 C	-	-	1	1 C
Drigani Mario	3	2 A 1 C	3	2 A 1 C	-	-	6	4 A 2 C
Domini Luigi, Centazzo Giacomo, Maraschi Tito Manlio e Marazzi L.	1	1 C	-	-	-	-	1	1 C
Ferrero Franco	-	-	1	1 T	-	-	1	1 T
Gasparini Francesco	6	5 A 1 C	2	1 A 1 C	-	-	8	6 A 2 C
Gominato Vittorino	6	5 A 1 C	14	6 A 7 C 1 NLP	1	1 C	21	11 A 9 C 1 NLP
Massa Alfiero	7	3 A 4 C	10	1 A 6 C 3 NLP	1	1 C	18	4 A 11 C 3 NLP
Matteucci Giacomo	-	-	1	1 NLP	-	-	1	1 NLP
Matteucci Giacomo e Campeis Corrado	-	-	2	1 A 1 C	-	-	2	1 A 1 C
Matucci Mario e De Dominicis Arturo	1	1 C	-	-	-	-	1	1 C
Molè Gaetano	1	1 C	3	1 A 2 C	3	3 C	7	1 A 6 C
Nais Giuseppe	7	3 A 4 C	11	5 A 5 C 1 NLP	-	-	18	8 A 9 C 1 NLP
Nais Giuseppe e Gominato Vittorio	1	1 A	-	-	-	-	1	1 A
Locatelli Antonio	-	-	-	-	1	1 NDP	1	1 NLP
Nardis	1	1 A	-	-	-	-	1	1 A
Pellizzer Luigi	3	2 A 1 C	6	2 A 4 C	1	1 C	10	4 A 6 C
Pettoello Mario	8	6 A 2 C	24	10 A 10 C 3 NLP 1 S	4	1 A 2 C 1 NLP	36	17 A 14 C 4 NLP 1 S
Pettoello Mario e Tommasino Giuseppe	-	-	2	2 NDP	-	-	2	2 NDP
Pettoello Mario e Pier Arrigo Bittolo Bon	-	-	1	1 C	-	-	1	1 C
Pitassi Luciano	9	8 A 1 C	13	7 A 5 C 1 NLP	-	-	22	15 A 6 C 1 NLP
Pitassi Luciano e Nais Giuseppe	1	1 C	-	-	-	-	1	1 C
Pitassi Luciano e Rosso Sandro	1	1 A	-	-	-	-	1	1 C
Retico Claudio	-	-	1	1 A	-	-	1	1 A
Rizzo [...]	-	-	2	2 NLP	-	-	2	2 NLP
Rosso Sandro e Guazzi Osvaldo	1	1 A	-	-	-	-	1	1 A
Rotella Alberto	1	1 C	1	1 NDP	-	-	2	1 C 1 NLP
Rotella Alberto e Mario Pettoello	-	-	1	1 C	-	-	1	1 C
Sartoretti Michele	29	17 A 12 C	27	7A 17 C 3 NLP	6	1 C 5 NDP	62	24 A 30 C 8 NLP
Sartoretti Michele e Gambagni Renzo	1	1 C	-	-	-	-	1	1 C
Sartoretti Michele e Marino Riccardo	1	1 A	-	-	-	-	1	1 A

Sartoretti Michele e Melluco Domenico	1	1 C	-	-	-	-	1	1 C
Sartoretti Michele e Pittalunga Mario	2	2 C	-	-	-	-	2	2 C
Sartoretti Michele e Re Giovanni	1	1 A	-	-	-	-	1	1 A
Sartoretti Michele e Campeis Corrado	-	-	1	1 C	-	-	1	1 C
Sartoretti Michele e Nais Giuseppe	-	-	2	1 A 1 NDP	-	-	2	1 A 1 NDP
Michele Sartoretti e Mario Pettoello	-	-	1	1 A	-	-	1	1 A
Michele Sartoretti e Vittorino Gominato	-	-	1	1 A	-	-	1	1 A
Sartoretti Michele e Turola	-	-	-	-	3	1 C 2 NLP	3	1 C 2 NLP
Sartori Angelo	5	3A 2 C	6	6 NLP	1	1 NLP	12	3 A 2 C 7 NLP
Schiratti Guglielmo	-	-	1	1 NLP	-	-	1	1 NLP
Scrosoppi Raffaele	1	1 C	4	2 A 1 C 1 NLP	-	-	5	2 A 2 C 1 NLP
Tammaro Gennaro	-	-	-	-	2	2 A	2	2 A
Tavasani Leonida	2	2 A	8	2 A 6 C	-	-	10	4 A 6 C
Tavasani Leonida e Giacomo Centazzo	1	1 C	1	1 C	-	-	2	2 C
Tessitori Michele	3	3 A	1	1 NLP	-	-	4	3 A 1 NLP
Tessitori Tiziano	2	2 A	-	-	-	-	2	2 A
Tomasini Giuseppe	1	1 A	-	-	2	1 A 1 NLP	3	2 A 1 NDP
Zambruno Camillo	1	1C	-	-	-	-	1	1 C
Zannaro Ferruccio	-	-	2	2 C	-	-	2	2 C
Avvocato non identificato	28	14 A 14 C	23	8 A 9 C 5 NLP 1 T	44	5 A 8 C 31 NLP	95	27 A 31 C 36 NLP 1 T

Nominativi degli avvocati e loro iscrizione agli albi dei procuratori legali e degli avvocati<sup>1442</sup>

Nominativo	Qualifica	Anno di iscrizione agli albi degli avvocati (A) e dei procuratori (P)
Allatere Carlo	Avvocato e procuratore	A 1923, P 1920
Asquini Giorgio	Procuratore	P 1929
Bellavitis Antonio	Avvocato e procuratore di C.	A 1911, P 1907
Bittolo Bon Pier Arrigo	-	-
Campeis Corrado	-	-
Candussio Giuseppe	Avvocato e procuratore	A 1897, P 1890
Caputo Giuseppe	-	-
Cassini Augusto	Avvocato e procuratore	A 1939, P 1924
Centazzo Giacomo	Avvocato e procuratore di C.	A 1921, P 1914
Centazzo Luciano	-	-
Colle Giobatta	-	-
De Dominicis Arturo	-	-
Domini Luigi	Avvocato e procuratore	A 1930, P 1924
Drigani Mario	-	-
Ferrero Franco	-	-
Gambagni Renzo	-	-

<sup>1442</sup> I dati fanno riferimento all'albo del 1935, l'unico reperito. *Sindacato fascista degli avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Udine*, cit., pp. 9-13.

Garbagli Renzo		
Gasparini Francesco	-	-
Gominato Vittorino	-	-
Guazzi Osvaldo	-	-
Locatelli Antonio	-	-
Maraschi Tito Manlio	-	-
Marino Riccardo	Avvocato e procuratore	A 1929, P 1926
Massa Alfiero	Avvocato di C.	P. 1929
Matteucci Giacomo	-	-
Melluco Domenico	-	-
Minico Lino	-	-
Molè Gaetano	Avvocato e procuratore	A 1927, P 1922
Moro Giobatta	-	-
Nais Giuseppe	-	-
Pellizzer Luigi	-	-
Pettoello Mario	Avvocato e procuratore di C.	A 1919, P 1913
Pitassi Luciano	Procuratore	P 1931
Pittalunga Mario	-	-
Re Giovanni	-	-
Retico Claudio	-	-
Rosso Sandro	Procuratore	P 1934
Rotella Alberto	Avvocato e procuratore	A 1926, P 1924
Sartoretti Michele	Avvocato e procuratore di C.	A 1919, P 1914
Sartori Angelo	Procuratore	A 1931, P 1925
Schiratti Guglielmo	Avvocato e procuratore	A 1931, P 1925
Scrosoppi Raffaele	Avvocato e procuratore di C.	A 1925, P 1923
Tammaro Gennaro	-	-
Tavasani Leonida	-	-
Tessitori Michele	-	-
Tessitori Tiziano	Avvocato e procuratore	A 1926, P 1923
Tomasini Giuseppe	Avvocato e procuratore	A 1922, P 1922
Tommasino Giuseppe	Avvocato e procuratore	A 1922, P 1922
Virota Italo	-	-
Zambruno Camillo	Procuratore	P 1934
Zannaro Ferruccio	-	-

## CAPITOLO IV

### *La percezione della stampa e dell'opinione pubblica sull'operato della CAS*

A partire dai giorni immediatamente successivi alla liberazione il tema della giustizia occupò spazi di rilievo non solo nelle discussioni dei Partiti politici e del movimento resistenziale, ma anche nel dibattito pubblico del capoluogo friulano. Le riflessioni e i confronti sui processi a fascisti e collaborazionisti furono condotti a vari livelli con modalità, intenti e attenzioni differenti per tutto il periodo di attività della Corte. Se infatti si registrarono alcuni interventi dei magistrati in servizio presso la Corte friulana<sup>1443</sup>, non mancarono dichiarazioni di esponenti di spicco delle istituzioni politiche, civili o religiose; interventi di persone comuni; note, comunicati o prese di posizione di Partiti e associazioni partigiane diffusi attraverso interventi pubblici e pubblicazioni<sup>1444</sup>. In queste dinamiche il ruolo della stampa fu fondamentale per veicolare le diverse istanze e per il fatto che le testate si resero protagoniste del dibattito incrementando e condizionando l'interesse dell'opinione pubblica sul tema della giustizia<sup>1445</sup>.

Le principali riflessioni investirono il modello giuridico e il metodo applicato per celebrare i processi ai collaborazionisti; l'istituzione, l'organizzazione pratica della CAS e l'inizio dei lavori; le figure degli imputati portati a giudizio e la gravità dei reati commessi; le criticità dell'organo giudiziario e i giudizi di merito sull'operato e sul funzionamento della Corte; a partire dal 1946 parte rilevante del dibattito fu impegnata dal tema dell'amnistia e della sua applicazione.

#### *Il primo periodo e l'istituzione della CAS*

Nei primi giorni del maggio 1945 l'attenzione dell'opinione pubblica fu in massima parte assorbita dalle informazioni sugli aspetti generali relative alla natura e al funzionamento delle nuove istituzioni giudiziarie. In questa fase il ruolo della stampa fu determinante; dal 4 maggio 1945 il quotidiano del CLN friulano «Libertà» pubblicò numerose e circostanziate notizie sulla costituzione della Commissione di Giustizia per la provincia di Udine<sup>1446</sup> e rivolse a tutti i cittadini l'invito a presentare denunce sui reati politici e comuni commessi durante l'occupazione<sup>1447</sup>. Allo stesso tempo vennero pubblicate molte informazioni sull'apparato giudiziario udinese e sui provvedimenti adottati dopo la liberazione commentando ampiamente la costituzione del TDP, i procedimenti esaminati e, nella fase successiva, dando conto della sua soppressione e dell'istituzione della CAS<sup>1448</sup>.

A fronte di un atteggiamento orientato alla severità, già in questo periodo si registrarono timori sulle possibili derive che il nuovo assetto giudiziario e la situazione contingente potevano

---

<sup>1443</sup> A titolo di esempio si ricorda la conferenza tenuta da un membro dell'ufficio del PM Vittorio Achard il 25 ottobre 1945 al Collegio Bertoni di Udine sul tema «Giudici senza toga». *Conversazione Achard*, in «Libertà», 24 ottobre 1945. Sul fronte dei giudici popolari si segnala: *Rivelazioni e interpretazioni di un giudice popolare*, in «Lotta e Lavoro», 14 gennaio 1946.

<sup>1444</sup> Tra le pubblicazioni dell'associazionismo partigiano o riconducibili ad esso, pur con orientamenti politici e scopi diversi, si registrano in particolare: «L'aratro e il Martello», «Italia», «Osoppo avanti», «La Voce del Natisone». Vi sono poi pubblicazioni periodiche del GMA come il «Giornale Alleato» e dei Partiti politici come «Lotta e Lavoro» e «Dovere» e fogli di denuncia come «L'accusatore».

<sup>1445</sup> Nel periodo di attività della CAS le testate pubblicate in Friuli furono quattro. La prima e più influente nel primo periodo fu «Libertà», l'organo del CLN locale; il giornale diede conto dei processi in modo puntuale e organico. Va inoltre segnalato «Il Gazzettino», che cominciò a uscire nell'ottobre 1945, e il «Messaggero Veneto», pubblicato dal maggio 1946. Infine va segnalata «La Vita Cattolica», il settimanale della curia friulana. Con la rilevante eccezione di «Libertà» i giornali non seguirono sempre con attenzione l'azione della magistratura e lo sviluppo dei processi tanto che, specie per il settimanale cattolico, si registrarono pochi interventi sul tema della giustizia mentre più estese furono le esortazioni alla calma e a mantenere lo status quo.

<sup>1446</sup> *Un invito della Commissione di Giustizia*, in «Libertà», 7 maggio 1945.

<sup>1447</sup> *Il problema della epurazione*, in «Libertà», 4 maggio 1945.

<sup>1448</sup> *Giustizia*, in «Libertà», 9 maggio 1945.

favorire e furono evidenti i primi tentativi di condizionare l'andamento dei processi ai collaborazionisti. In questo contesto è significativo citare l'esortazione dell'arcivescovo di Udine pronunciata il 1° maggio 1945 e pubblicata dal settimanale «La Vita cattolica». Nelle fasi caotiche della liberazione monsignor Nogara ritenne necessario mettere in guardia i propri fedeli circa i pericoli ritenuti più gravi; l'esortazione, intitolata significativamente *Ordine, disciplina, concordia*, contenne riferimenti espliciti alla giustizia e un richiamo alle norme del diritto:

L'ora attuale è grave perché si stanno maturando i destini della nostra cara Patria. Ma è altresì un'ora pericolosa, perché potrebbero facilmente scatenarsi le passioni, prevalere i bassi istinti, imporsi le mire di parte. Guai se tali moti venissero assecondati! Alle tribolazioni passate ne seguirebbero delle nuove.

Perciò, mentre con gioia salutiamo l'aurora di tempi migliori, come Padre e Pastore sentiamo il dovere di rivolgervi una parola di esortazione.

Ciascuno rimanga al suo posto, si mantenga calmo, freni le impazienze: oggi più che mai si impongano l'ordine, la disciplina e la concordia.

Non si compiano furti, saccheggi: sarebbe aperta violazione della giustizia, aggraverebbero la situazione economica, favorirebbero alcuni pochi a danno dei più e degli onesti. Ancor più guardiamoci dalle vendette, dalle rappresaglie e dagli assassini. Non ai privati, ma alla Autorità spetta giudicare i colpevoli nei modi stabiliti nelle norme del diritto. Già troppo sangue è stato versato, perché altro se ne aggiunga, e sangue fraterno<sup>1449</sup>.

Nei giorni successivi l'opinione pubblica seguì con vivo interesse l'istituzione della CAS nel capoluogo friulano. La riforma della giustizia e l'organizzazione dell'apparato che doveva garantirne il funzionamento furono percepite come problematiche essenziali per la costituzione del nuovo ordinamento democratico. Alla metà del maggio 1945 la stampa vicina al CLN pubblicò integralmente il testo del DLL che normava l'istituzione delle CAS dandone ampio risalto<sup>1450</sup>: l'obiettivo era comunicare che la persecuzione dei crimini fascisti sarebbe ripresa prestissimo, dopo la breve esperienza del TDP<sup>1451</sup>. L'intervento della stampa ebbe anche uno scopo più pratico e immediato: diffondere la notizia dell'istituzione di appositi organi giudiziari affinché non si consumassero vendette personali e la popolazione non facesse giustizia per proprio conto. Tale preoccupazione fu certamente condivisa dal GMA<sup>1452</sup>.

Oltre agli elementi che inquadravano la struttura e gli intenti generali dell'azione giudiziaria contro i collaborazionisti, l'opinione pubblica ebbe modo di concentrare la propria attenzione sulle figure e i ruoli dei giudici togati e dei giudici popolari in servizio evidenziando quali continuità fossero attestate con le istituzioni precedenti<sup>1453</sup>. Si seguì l'avvicendamento dei giudici<sup>1454</sup> monitorandone l'attività nei processi, specie nella fase inquirente.

### *L'inizio dei lavori della Corte*

L'inizio dei lavori della CAS di Udine e la comparsa alla sbarra dei primi imputati accusati di collaborazionismo col «tedesco invasore» vennero riportate da diversi organi di informazione suscitando, pur con modalità di diffusione e intenti molto diversificati, vivo interesse. Se ne trova traccia negli articoli del bollettino «Dovere», un foglio di informazioni destinato ai soci dell'Unione regionale antifascista e curato dal Partito repubblicano, che pose subito in evidenza l'inizio dell'attività della Corte sottolineando l'urgenza di un'azione epurativa incisiva e profonda per

<sup>1449</sup> *Ordine, disciplina, concordia*, in «La Vita Cattolica», 13 maggio 1945.

<sup>1450</sup> *Il decreto sull'istituzione delle Corti straordinarie d'Assise*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

<sup>1451</sup> *Giustizia. Assise straordinaria per i reati politici*, in «Libertà», 19 maggio 1945.

<sup>1452</sup> *Circa l'istituzione dei Tribunali del Popolo. Un avviso del Comando Alleato*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

<sup>1453</sup> *Ibidem*.

<sup>1454</sup> *Il dott. Cavarzerani ha lasciato la nostra Assise. Lo sostituirà il dott. Todaro di Belluno*, in «Libertà», 28 dicembre 1945.

attuare un reale ed efficace rinnovamento della società e delle istituzioni<sup>1455</sup>. Informazioni ancor più circostanziate si trovano nel quotidiano «Libertà» che comunicò ai propri lettori la data di inizio dei processi<sup>1456</sup> e pubblicò un articolo sulla cerimonia di inaugurazione della CAS<sup>1457</sup>; il giornale cominciò inoltre a diffondere i ruoli dei processi con cadenza quindicinale dando conto brevemente dell'attività istruttoria e dei procedimenti in corso<sup>1458</sup>.

Con l'inizio dei processi, l'attenzione a essi tributata dall'opinione pubblica si rispecchiò nelle cronache giudiziarie. Gli articoli cominciarono a concentrarsi su alcuni aspetti specifici come le uccisioni, le violenze e le torture praticate dagli imputati che sovente vennero descritte in modo particolareggiato<sup>1459</sup>; molta attenzione venne tributata anche alle delazioni e alle vendette contro i partigiani e i fiancheggiatori del movimento resistenziale dovute a rancori personali o a bassi motivi d'intesse<sup>1460</sup>. Si riportarono quelle che vennero definite le «vanterie» degli imputati (furti, uccisioni, partecipazione a rastrellamenti, ecc.) e venne censurato il «tradimento fratricida» nei confronti della Patria di cui molti imputati erano accusati. L'atteggiamento generale privilegiò l'esposizione delle violenze per sottolineare il carico di sacrifici sostenuti dai partigiani, la durezza della lotta e la ferocia dei nazifascisti; soprattutto nel primo periodo ciò era funzionale a legittimare la componente resistenziale e a evidenziare che le nuove istituzioni portavano avanti un processo punitivo organico e legale nei confronti dei fascisti e dei collaborazionisti.

Se nei primi mesi gli articoli cercarono di coprire in modo capillare l'azione della magistratura testimoniando un'attenzione diffusa per ogni tipo di collaborazione indipendentemente dalla gravità del reato, dalla figura dell'imputato e dall'esito del procedimento, con l'andare del tempo le cronache diedero sempre maggior importanza alle figure preminenti del collaborazionismo friulano e ai processi ritenuti più interessanti, attesi o spettacolari. L'attenzione si concentrò sui processi più partecipati dal pubblico, i procedimenti «lungi, curiosi e complicati», nei quali emergevano «bassi intrighi, minacce, ricatti, piccole e grandi miserie»<sup>1461</sup>. Tra questi vi furono i processi alle bande attive sul territorio, ai seviziatori, agli autori di rastrellamenti particolarmente efferati, ai delatori di partigiani noti che spesso avevano trovato la morte per le torture subite<sup>1462</sup>. A questo piano va aggiunta la componente locale; le pubblicazioni con minore tiratura, di stretta connotazione geografica o gli organismi attivi in ambito locale limitarono l'attenzione alle figure note o che avevano operato nell'ambito territoriale di riferimento.

Sul piano generale si riscontra che assunsero minore interesse e minor presa sul pubblico i dettagli tecnici dei processi. Nel lungo periodo sembra inoltre che l'opinione pubblica si sia progressivamente abituata alle riduzioni delle pene dovute al peso sempre maggiore attribuito alle attenuanti e all'azione esercitata dalla difesa; progressivamente sembra venir meno la linea di fermezza espressa nei primi mesi contro le assoluzioni per vizi di forma o per la scarsità di elementi raccolti in fase istruttoria.

Ciò nonostante in tutto il periodo si registra comunque il desiderio di vedere in azione una giustizia non «addomesticata», in grado di colpire senza indugio i responsabili operando in modo

---

<sup>1455</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, *Epurazione*, in «Dovere», n. 1.

<sup>1456</sup> *La Corte di Giustizia di Udine inizierà i suoi lavori il giorno 7 giugno*, in «Libertà», 1 giugno 1945.

<sup>1457</sup> *La cerimonia di apertura delle Corti ordinarie di Giustizia alla presenza del Governatore per il Veneto. L'inizio dei dibattimenti della Corte straordinaria d'Assise*, in «Libertà», 7 giugno 1945.

<sup>1458</sup> *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 26 giugno 1945.

<sup>1459</sup> *Un seviziatore condannato a 11 anni di carcere*, in «Libertà», 14 giugno 1945.

<sup>1460</sup> *Vent'anni a una spia*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

<sup>1461</sup> *8 anni e 4 mesi a un medico delatore*, in «Libertà», 26 settembre 1945.

<sup>1462</sup> La stampa seguì questi casi con reportage pubblicati in diversi articoli per più giorni consecutivi; i dibattimenti furono analizzati descrivendo gli imputati e citando gli interrogatori, le deposizioni dei testi, le requisitorie e le impressioni del pubblico. Tra i procedimenti più seguiti nel 1945 si segnala il processo agli esponenti della cosiddetta «repubblichetta di Pordenone». Nel gennaio 1946 l'attenzione fu rivolta al processo contro Caflisch, Giovannelli e Casamassima; nel marzo successivo fu seguito il processo contro gli esponenti della Questura di Udine; nel mese di giugno si parlò del processo contro Caroi e gli altri imputati giudicati con lui dando conto delle accese schermaglie in dibattimento. A giugno si seguì il processo contro Pozzi, mentre dopo l'amnistia l'attenzione si concentrò maggiormente sui processi contro le bande «Ruggiero», «Brazzoduro», «Morreale» e «Leschiutta».

severo e implacabile<sup>1463</sup>. Per questo si sollevarono proteste quando non si rinvennero elementi certi per provare la colpevolezza o le testimonianze portate in dibattimento divergevano dalle dichiarazioni verbalizzate in istruttoria<sup>1464</sup>.

Infine, nonostante la giustizia risultasse di norma più severa con gli imputati di minore importanza rispetto a quelli maggiormente compromessi e si digerisse con difficoltà l'ingente numero di assoluzioni<sup>1465</sup>, pare che l'opinione pubblica tollerò tutto sommato senza particolari rimostranze le sentenze miti contro i collaboratori di secondo piano, mentre pretese severità nei confronti degli esponenti di spicco del collaborazionismo regionale e contro quanti si erano macchiati di crimini gravi. Tuttavia in presenza di assoluzioni o scarcerazioni di personaggi noti o di riduzioni evidenti e arbitrarie delle loro responsabilità, nonostante le preoccupazioni delle istituzioni italiane e Alleate<sup>1466</sup>, non si giunse mai a mettere in atto manifestazioni di dissenso perentorie e organizzate, né tanto meno a minacciare apertamente o porre in atto forme alternative e spontanee di giustizia.

### *Gli imputati*

L'atteggiamento prevalente nei confronti degli imputati fu orientato alla severità rimarcando una presa di distanza che non ammetteva riduzioni, a tutti i livelli. In particolare nei primi mesi successivi alla liberazione, sull'onda emotiva delle notizie che si apprendevano e come reazione alla violenza nazifascista messa in campo durante tutta la guerra, in generale l'opinione pubblica censurò in modo netto le azioni compiute senza concedere sconti o indulgenze.

Le descrizioni delle figure di quanti venivano sottoposti a giudizio posero in evidenza quella che venne definita la natura «abietta» dei collaborazionisti che, anche dal punto di vista morale e umano, venne caratterizzata spesso dalla viltà<sup>1467</sup>; di frequente le personalità degli imputati furono descritte come contraddistinte da un misto di vigliaccheria e di ferocia. Fu posto poi l'accento sulla volontarietà e sulla consapevolezza con la quale avevano agito; non furono rari i casi nei quali si specificò che non avevano compiuto i reati solo per ordine dei tedeschi o dei propri superiori, ma li avevano commessi di propria iniziativa. In generale gli imputati, e di norma quelli accusati dei reati più gravi come sevizie, truffe o malversazioni ai danni degli arrestati o delle loro famiglie, furono definiti dei «rinnegati» o anche – specie nel primo periodo – «i più ripugnanti esempi di degradazione morale»<sup>1468</sup>.

Su questo scenario è interessante rilevare quale opinione maturò sulle principali linee difensive portate in dibattimento. Spesso si ritenne che gli imputati si limitassero a negare ostinatamente le accuse; tale fatto venne apertamente contestato<sup>1469</sup> e contribuì a plasmare la percezione dell'opinione pubblica. In taluni casi li si accusò di «fare la commedia» e di tentare proditoriamente di creare confusione per ridurre il carico delle proprie responsabilità. Si giunse a

---

<sup>1463</sup> *Il famigerato col. De Lorenzi tratto in arresto a Roma*, in «Libertà», 13 luglio 1945; ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, «Dovere», n. 1.

<sup>1464</sup> *Imputato di spionaggio assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 20 febbraio 1946; *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

<sup>1465</sup> *Soltanto due anni e mezzo ad uno zelante repubblicano*, in «Libertà», 22 novembre 1945; *Fascisti, d'accordo, ma non condannabili*, in «Libertà», 23 novembre 1945; *Quattro imputati, ma solamente un condannato a sei mesi*, in «Libertà», 25 novembre 1945.

<sup>1466</sup> In occasione dei processi ai vertici del collaborazionismo locale celebrati dalla CAS presso al Casa del popolo di Pordenone i Carabinieri registrarono il timore che si verificassero manifestazioni violente simili a quelle accadute a Schio; allertarono gli Alleati che provvidero a tener pronti alcuni reparti per ogni evenienza. TNA, WO 204/9913, «Manifestations at Pordenone», 14 dicembre 1945.

<sup>1467</sup> *Una spia alla sbarra*, in «Libertà», 7 giugno 1945.

<sup>1468</sup> *80 mila lire per la liberazione di un patriota già fucilato dai tedeschi*, in «Libertà», 13 febbraio 1946.

<sup>1469</sup> *Trent'anni di reclusione ad un rinnegato*, in «Libertà», 14 giugno 1945.

denunciare le manovre messe in atto in carcere con altri imputati al fine di discolarsi a vicenda<sup>1470</sup>. In questa, ma anche in altre circostanze – quando ad esempio l'imputato tenne un profilo più basso – gli accusati vennero comunque percepiti come spavaldi, arroganti e poco rispettosi delle istituzioni che li giudicarono, del nuovo assetto istituzionale e politico, delle vittime e dei loro familiari.

In poche occasioni l'opinione pubblica li percepì come persone remissive o pentite, e in questi casi le loro figure assunsero connotazioni patetiche; solo in poche occasioni fu dato credito al presunto pentimento, solitamente si ritenne che avessero «abbassato la testa» solo di fronte a prove incontestabili che li inchiodavano alle proprie responsabilità e quando avevano compreso di essere condannati a pene severe.

Con l'andare del tempo l'attenzione si concentrò sulle figure di spicco e sui profili dei collaboratori più fanatici e violenti. Specie negli ultimi mesi l'interesse fu posto a quelli che possono essere definiti gli elementi di costume degli imputati e le loro caratteristiche più marcatamente originali come viltà, fanatismo, disprezzo per la vita umana e crudeltà.

### *Le criticità. Gli attacchi e i giudizi sull'operato e sul funzionamento della Corte*

Le note di critica all'operato della Corte rappresentano la parte più rilevante degli elementi raccolti sull'orientamento dell'opinione pubblica rispetto all'azione giudiziaria contro i collaborazionisti. Molti di questi interventi, che condizionarono a loro volta la percezione generale dell'attività della CAS nel lungo periodo, furono veicolati da diversi canali, ma vennero contenuti principalmente nei contributi a stampa diffusi più o meno capillarmente e legalmente nella provincia friulana.

Le opinioni, le critiche e gli attacchi all'operato della Corte investirono livelli diversi e provennero da direzioni molteplici (articoli di giornale, interventi di associazioni e Partiti, istanze di privati cittadini, ecc.) caratterizzandosi a seconda del periodo e del contesto per obiettivi e metodi diversificati. Tenendo presenti queste distinzioni preliminari si rilevano due indirizzi principali sui quali vennero concentrate la maggior parte delle rimostranze. Il primo livello riguarda il piano generale e comprende le critiche alla legislazione contro i crimini fascisti con riferimento ai DLL, alle norme e alle riforme procedurali e, soprattutto, all'amnistia e alla sua applicazione; a questo piano appartengono anche le critiche ai metodi e agli obiettivi strutturali dell'attività giudiziaria con particolare riferimento alla magistratura nel suo complesso.

Il secondo livello riguarda le critiche rivolte specificatamente alla Corte friulana. Si attestano riferimenti alle criticità dell'organico, al ruolo e all'esercizio delle funzioni dei giudici popolari, del presidente, del PM e degli avvocati difensori. Emergono rimostranze anche circa le modalità e le procedure messe in atto nei processi e non mancano critiche sull'esito dei procedimenti, in particolare per le sentenze con pene ritenute troppo miti, le assoluzioni e le scarcerazioni.

Le rimostranze sull'operato della CAS partirono a livello locale e si registrarono appena furono celebrati i primi processi, si conobbero gli esiti dei dibattimenti e le disposizioni delle sentenze. Nella prima fase l'opinione pubblica sembrò stupirsi ogni qualvolta un processo si concluse con l'assoluzione dell'imputato; nel clima surriscaldato del periodo si ritenevano necessari pochi elementi per acclarare la colpevolezza di un accusato e la severità con la quale si chiedeva ai magistrati di agire non sembrava voler concedere sconti; permanevano inoltre molti pregiudizi sulla colpevolezza di quanti, per i motivi e con le responsabilità più diverse, erano stati arrestati nei giorni della liberazione. Non mancarono quindi critiche sulla tempistica dei rinvii a giudizio e sul

---

<sup>1470</sup> 8 anni e 4 mesi a un medico delatore, in «Libertà», 26 settembre 1945.

modo in cui la magistratura condusse le indagini; in tale contesto va rilevato che la polizia partigiana e l'ufficio del PM operavano con obiettivi e metodi non sempre coerenti<sup>1471</sup>.

Nei primi mesi le denunce più visibili ai risultati ottenuti dalla magistratura e sui metodi utilizzati provennero dalla stampa e investirono contemporaneamente vari livelli portando avanti critiche aspre nei confronti dei magistrati, specie per l'azione svolta in fase istruttoria. Questo dato trova conferma nella documentazione riservata dei magistrati che registrarono le denunce al loro operato nella relazione sull'attività svolta e dell'andamento dell'amministrazione della giustizia nel 1945; il capo ufficio del PM lamentò che la stampa locale aveva attaccato «violentemente la Corte e lo stesso ufficio del P.M.» per le scarcerazioni e le sentenze di assoluzione ritenute «ingiuste»<sup>1472</sup>. Come si vedrà a breve le critiche non provennero solo dal quotidiano «Libertà» citato da Guido Jesu come la testata che non mancò mai di censurare l'operato dei magistrati<sup>1473</sup>, ma si registrarono molti altri interventi di diverse pubblicazioni, connotati anche da maggior severità.

I giudizi negativi cominciarono quindi a investire specificatamente il piano generale con riferimento all'applicazione della legislazione sulle sanzioni contro il fascismo; in questo ambito l'azione dei giudici venne percepita già dall'inizio come non del tutto coerente con la volontà del legislatore. Non mancarono critiche alla legislazione stessa evidenziandone i limiti e le contraddizioni rispetto agli obiettivi del movimento resistenziale. Se da più parti cominciò a farsi strada il concetto secondo cui il CP fascista dovesse essere interpretato secondo scopi democratici<sup>1474</sup>, fu evidenziata la contraddizione sull'utilizzo della legislazione promulgata dal regime nell'azione epurativa e fu commentata con sarcasmo la limitatezza delle riforme operate dopo il 25 luglio 1943. Fu evidenziata inoltre la riduzione delle garanzie concesse agli imputati rispetto a quelle previste dal regime. Una sintesi di queste problematiche apparve in un contributo di «Dovere», il bollettino dell'Unione regionale antifascista curato del Partito repubblicano:

Si credeva che le leggi fasciste, i boriosi codici mussoliniani, venissero senz'altro sepolti per sempre. Niente affatto. Essi imperano ancora. I codici penali, cioè i codici in camicia nera, sono rimasti tali e quali. È stata tolta da qualche articolo la pena di morte, tanto esaltata dal pecorume fascista. Ma in compenso, con una legge del Ministro Bonomi, il termine di presentazione di un arresto della polizia, è stato portato, dal vecchio massimo di 24 ore, a 20 giorni! Come epurazione legislativa e tutela della libertà personale non c'è proprio male!<sup>1475</sup>

In un numero successivo il tema della legislazione venne ulteriormente approfondito con riferimento a specifici articoli di legge.

Corbellatura più grande non si poteva inventare. Eccone una prova. L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 dice che coloro che hanno organizzato le squadre fasciste e coloro che hanno diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice Penale del 1889; il codice zanardelliano il quale prevede una pena da 6 a 18 anni di reclusione. L'art. 284 del Codice penale fascista del 1930 – il codice in camicia nera – prevede, invece per lo stesso reato di insurrezione, la pena di morte. Che bazza per i fascisti non essere sottoposti al codice fascista!<sup>1476</sup>

---

<sup>1471</sup> Ciò balzò agli occhi per i processi alle personalità più in vista del collaborazionismo friulano che non vennero celebrati nel primissimo periodo nonostante l'ingente mole di prove raccolte dai Comandi partigiani. La complessità dei casi e l'esigenza di acquisire ulteriori elementi e testimonianze richiesero diverso tempo per esaurire la fase istruttoria e dilatarono i tempi.

<sup>1472</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>1473</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., pp. 269-273.

<sup>1474</sup> *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

<sup>1475</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, *Epurazione*, in «Dovere», n. 1.

<sup>1476</sup> ANPI UD, busta 47, fasc. 526, *La legge sulla epurazione*, in «Dovere», n. 12.

Se venne tralasciata completamente la discussione sulla retroattività dell'azione penale e sul giudizio mediante le norme in vigore al momento del reato, questo articolo, pur in modo non del tutto coerente con le dichiarazioni espresse solo poche settimane prima circa la soppressione delle leggi fasciste, portava avanti delle istanze che sembrano richiamare essenzialmente il concetto di severità verso quanti contribuirono a instaurare e rafforzarono il regime. L'idea di fondo, probabilmente diffusa nell'opinione pubblica, sembra ridursi al desiderio di veder puniti i responsabili attraverso le pene che essi stessi avevano codificato e inflitto. In tale contesto va letto un ulteriore commento che contestava l'impossibilità di costituirsi in parte civile nei processi della CAS; le note di «Dovere» vi riconoscono il tentativo di ostacolare un'azione penale intransigente.

Alla Corte d'Assise straordinaria è vietata la Parte civile. Perché? Per non esacerbare i livori? Macchè! Per impedire la diligente agguerrita accusa privata<sup>1477</sup>.

A fronte delle denunce sulle problematiche di ordine generale, furono pubblicate diverse osservazioni caustiche sulla mancata epurazione della magistratura friulana, sull'organico e sui professionisti in servizio presso la CAS friulana. Dando conto del processo contro Federico Valentini e sottoponendo al lettore alcune valutazioni sul procedimento e sulla figura dell'imputato che puntavano sostanzialmente a sottolineare l'indulgenza accordatagli dai giudici, vennero poste sul tavolo alcune considerazioni severe sugli avvocati e sui magistrati che fecero emergere dubbi e sospetti sulla loro integrità, rispettabilità, coerenza morale e politica e che sollevavano quindi perplessità sui risultati che sarebbero stati raggiunti dalla Corte friulana. Nell'articolo intitolato significativamente *Epurazione* si scrisse:

[...] quello che a noi ha fatto più specie sono stati i discorsi di introduzione ai processi della Corte Straordinaria d'Assise pronunciati dal procuratore del Re e dall'avv. Centazzo. Questi due sono stati fascisti convinti; hanno, nel tempo del bavaglio, osannato ai Codici fascisti, alla giustizia fascista, al nuovo ordine europeo nazi-fascista. Nei due ultimi discorsi hanno invece osannato alla democrazia, alle leggi democratiche, alla nuova libertà, agli alleati liberatori e alla santità della punizione dei delinquenti fascisti, i loro correligionatori di ieri. Ma dov'è il carattere? Dove la rettitudine? Dove il valore? Con questi uomini versipelle non si rifanno di certo gli italiani né le sorti d'Italia<sup>1478</sup>.

Negli stessi mesi vennero formulate critiche ancor più severe che sottolinearono la gravità delle conseguenze che potevano manifestarsi. La Federazione comunista di Udine attraverso il suo settimanale «Lotta e Lavoro» si professò dalla parte della legalità e per il rispetto delle norme democratiche, condannando il ricorso alla violenza e sollecitando i propri militanti a collaborare attivamente con la giustizia, ma rilevò ugualmente che quando non veniva posta in atto un'azione giudiziaria limpida, rapida e severa si manifestava il rischio dell'insorgere di forme di giustizia popolare sommarie e illegali<sup>1479</sup>.

Altri soggetti non si accontentarono di denunciare la situazione e di paventare (più o meno implicitamente) i rischi cui si andava incontro, ma tentarono di alzare il livello dell'indignazione e sfociarono in vere e proprie minacce. Tali elementi emerono già nella seconda metà del 1945 nelle righe de «L'accusatore», una pubblicazione irregolare, stampata su fogli ciclostilati. Per contenuti e tenore la diffusione di questa pubblicazione non fu continuativa e capillare e seguì circuiti non del tutto ortodossi, ma si può ritenere che tentasse di cavalcare l'onda di un sentimento diffuso e facesse presa su diversi strati della società<sup>1480</sup>. I toni furono marcatamente accesi tanto che non mancarono articoli nei quali si propose esplicitamente di «liquidare» talune persone perché compromesse con il fascismo<sup>1481</sup>. Ai fini di questa ricerca è significativo notare che, alla luce della

<sup>1477</sup> ANPI UD, busta 47, fasc. 526, *Epurazione*, in «Dovere», n. 16.

<sup>1478</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, *Epurazione*, in «Dovere», n. 1.

<sup>1479</sup> *Epurare nella legalità*, in «Lotta e Lavoro», 4 agosto 1945.

<sup>1480</sup> Presso l'archivio dell'ANPI di Udine sono conservati i primi due numeri della pubblicazione.

<sup>1481</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 449, *Riccardo Cioli è dal liquidare*, in «L'accusatore», n. 2.

situazione contingente, «L'Accusatore» propose di mettere in atto metodi alternativi alla giustizia ordinaria, ritenuta connivente con il passato regime, troppo indulgente e sostanzialmente inadatta al compito cui era chiamata<sup>1482</sup>. Nell'articolo *I giudici e l'epurazione* si registrò la scollatura tra i metodi e gli obiettivi della giustizia partigiana e l'azione portata avanti dalla magistratura; si insinuò che i magistrati, specie i giudici istruttori, fossero proditoriamente negligenti. Le cause di questo stato di cose furono rintracciate nelle connivenze con il fascismo e nelle convinzioni politiche dei magistrati, percepiti come marcatamente ostili al nuovo corso democratico. Infine è interessante notare in quale modo venne fatto riferimento alla «vera giustizia» amministrata dal popolo e a come si intendevano regolare i conti con l'ostruzionismo dei giudici.

I giudici istruttori della Corte d'assise straordinaria ve la fanno proprio sotto gli occhi. Mandate dentro un criminale, già segnalato magari da radio Londra o condannato a morte per i suoi misfatti dal tribunale partigiano, e poi dopo qualche giorno ve lo ritrovate passare davanti non solo indifferente ma cinicamente sprezzante. Ma qui il criminale – al quale provvederà a far giustizia il popolo beffato – non c'entra. C'entrano invece gli spalancatori delle galere, i giudici inquirenti cioè i fascisti e i reazionari di ieri cui non par vero di avere di nuovo il bastone in mano; e questi camaleonti vanno smascherati e “sistemati”. E alla svelta<sup>1483</sup>.

Più avanti si auspicò la presa del potere giudiziario e la sua gestione da parte del popolo che venne ritenuto l'unico soggetto competente, preparato, legittimo e ulteriormente legittimato dalla lotta di liberazione ad amministrare questo ufficio.

La giustizia deve passare nella mani del popolo poiché è solo il popolo – quel popolo che sa come al tempo dell'oppressione predappiana e del terrore nazifascista bastasse pensare soltanto in senso contrario ai prepotenti e malvagi dittatori per essere bastonati, incarcerati, torturati, massacrati – che può ergersi a giudice supremo e fare giustizia dei colpevoli e di tutti i suoi nemici<sup>1484</sup>.

Infine vennero formulate minacce esplicite ai giudici inquirenti; nel quadro più ampio di un'azione epurativa che doveva essere portata avanti senza indugi, si auspicò che passassero in breve dal ruolo di giudici a quello di imputati.

I giudici istruttori – anziché ex fascisti, ancora fascisti e reazionari mimetizzati col manto togato – stiano bene attenti. Verrà anche la loro volta, e non ci saranno né clemenze né amnistia. E la Commissione di Epurazione (qualche suo membro ti saluta magari ancora romanamente) che fa? Che si intenda anch'essa a chiudere un occhio oppure tutt'e due? Guai se così fosse. Bisognerebbe epurare e colpire anche qui; e senza remissione<sup>1485</sup>.

Oltre all'organico della CAS, «L'Accusatore» portò inquietanti attacchi personali agli imputati assolti nei processi celebrati nei primi mesi. Nello stesso numero si parlò diffusamente del processo contro Ettore Cicuttini, redattore de «Il Popolo del Friuli» e corrispondente de «Il Popolo d'Italia»; in un articolo intitolato significativamente *Cicuttini passeggia ancora per Udine*, con toni forse non del tutto conformi con l'umore della popolazione, ma cavalcando l'onda di un sentimento diffuso, fu scritto:

Lo vedete ancora in giro – come tanti criminali del resto da liquidare – come niente fosse, come se nella sua sporca coscienza vi albergasse soltanto miele e candore puritano. Questo lurido ruffiano è

---

<sup>1482</sup> «L'Accusatore» non focalizzò l'attenzione esclusivamente sull'attività della CAS di Udine; le sue pagine contengono critiche taglienti anche sulla giustizia messa in funzione dagli Alleati. Diversi contributi affermarono infatti che il Tribunale militare istituito dal GMA nella provincia friulana occupata fosse impegnato più a perseguire i partigiani che i criminali e i fascisti. ANPI UD, busta 52, fasc. 449, *Il Tribunale Alleato in azione*, in «L'accusatore», n. 2.

<sup>1483</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 449, *I giudici e l'epurazione*, in «L'accusatore», n. 2.

<sup>1484</sup> Ivi.

<sup>1485</sup> Ivi.

Ettore Cicuttini, ex corrispondente del famigerato “Popolo d’Italia” ed ex caporedattore dello schifosissimo “Popolo del Friuli” che ha servito fino all’ultimo, con fanatica rabbia e con la bava alla bocca. Questo indegno, sporco e spregevole individuo – non meno colpevole e non meno incriminato del suo degno compare direttore Federico Valentinis (che non è affatto conte) che ricomparirà presto assieme ai suoi difensori e giudici, dinnanzi al Tribunale del Popolo, tribunale della vera giustizia, deve finire di circolare non solo ma deve venire, come lo sarà, acchiappato e bandito dal consorzio umano. Per lui la condanna del popolo, assetato di giustizia, è ormai decretata!<sup>1486</sup>

Va rilevato che minacce più o meno esplicite di passare all’azione e di «fare giustizia» con metodi alternativi alle CAS non provennero solo da «L’accusatore». In un articolo pubblicato da «Dovere» il 5 agosto 1945 si rintraccia la provocazione di mettere in atto anche in Friuli quanto successo a Schio se non si fosse proceduto rapidamente ad attuare un’epurazione efficace; in questa cittadina un gruppo di partigiani diede l’assalto alle carceri nelle quali erano detenuti gli imputati accusati di crimini fascisti in attesa di processo e si fece giustizia da solo, uccidendo un gran numero di persone. Nell’articolo si scrisse:

Via il regime, via gli strumenti, le spie e gli scherani del regime, via radicalmente e subito altrimenti Schio si ripeterà<sup>1487</sup>.

Contemporaneamente si assistette al tentativo di una parte significativa della società friulana di stemperare le tensioni montanti. Dati interessanti che forniscono elementi preziosi per comprendere l’atteggiamento espresso dalla componente sociale agli antipodi rispetto alle posizioni sinora riportate si apprendono in un contributo firmato da «Minimum» e apparso nel periodico della curia udinese «La Vita Cattolica» il 20 luglio 1945. Oltre a fornire la posizione sui fatti di Schio e sulle derive violente che si temeva potessero riguardare anche il contesto friulano, compare il tentativo di disinnescare le tensioni e emerge una linea ferma e precisa sui modi con i quali portare avanti l’azione giudiziaria. Nell’articolo i fatti di Schio furono riportati in questi termini:

[...] un’orda di sanguinari irruppe nelle prigioni e trucidò qualche decina di detenuti politici che aspettavano ancora di essere interrogati e giudicati<sup>1488</sup>.

Degne di nota sono le descrizioni sul clima del Friuli. Venne posta attenzione ai sentimenti di odio e di rivalsa covanti nella società, al contesto sociale e politico caratterizzato da una violenza strisciante e dalle macchinazioni di chi avrebbe cercato di sfruttare questi elementi per fini abietti.

Nel nostro Friuli non abbiamo ancora avuto almeno in sadiche manifestazioni pubbliche, simili “sagre della vendetta e del sangue”. Ma l’atmosfera, qui come ovunque, è fin troppo accesa d’odio; e non manca chi – per incoscienza, per istinto sanguinario o per loschi fini – vorrebbe arroventarla sempre più.

Perciò da questo foglio – puro di viltà e di rancori –, da questo foglio – che non garrisce a mutevole vento di dottrine umane, ma ripete, con umiltà e fedeltà, principi divini ed eterni – da questo foglio – che leva la sua voce serena e sincera di sopra a tutti i partiti e contro tutte le ingiustizie – noi lanciamo oggi un grido di richiamo e di supplica, perché cessi l’orrenda febbre di sangue e di vendetta, che, tra le molte altre macchie del presente, è certo la più paurosa e la più ripugnante, e vi si costituisca una buona volta un ragionato senso di giustizia e di civiltà. Noi alziamo il nostro grido senza sottintesi e senza timori, perché ne abbiamo il diritto e ne sentiamo il dovere<sup>1489</sup>.

---

<sup>1486</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 449, *Cicuttini passeggia ancora per Udine*, in «L’accusatore», n. 2.

<sup>1487</sup> Ivi, fasc. 1924, *Epurazione*, in «Dovere», n. 6.

<sup>1488</sup> *Sangue, troppo sangue!... Giustizia, sì! Ma nulla di più, nulla di meno. Una minoranza di frenetici non ha il diritto di chiamarsi “il popolo”*, in «La Vita Cattolica», 20 luglio 1945.

<sup>1489</sup> Ivi.

Poco più oltre si cercò di dimostrare che il desiderio di vendetta dipendesse dalle «brame» di coloro che desideravano versare il «sangue fraterno». Per arginare tale fenomeno venne auspicato il reale disarmo «materiale e morale» della società friulana dichiarando che le stesse armi che erano state impiegate in modo legittimo per la lotta contro il nemico della Patria andassero ora riposte. Interessanti sono infine i riferimenti al concetto di libertà che assumono qui una connotazione garantista.

E come non comprendere che l'arma, ossia la violenza, concepita e serbata come strumento di lotta civile, è un flagrante attentato contro la libertà? E come non capire che uccidere l'avversario politico vuol dire uccidere la stessa libertà? O perché mai, dunque, osiamo ancora pronunciare il santo nome della libertà?<sup>1490</sup>

Vi è poi il tentativo di accreditare i cattolici tra i principali sostenitori della giustizia e in questo contesto venne proposto un rinnovamento a tutti i livelli che però tenesse conto dei riferimenti legali e normativi e riconoscesse l'autorità costituita.

Ma in questa campagna per la giustizia, ossia per la ricerca e la punizione di tutti i colpevoli, ceda lo sfruttamento demagogico delle parole alla lealtà e alla purezza delle intenzioni, ceda l'allenamento delle masse al sangue (forse per il maggior sangue del domani!) a una sincera e costruttiva onestà attuale, ceda l'iniziativa privata e ipocriticamente anonima al rispetto verso la Legalità e l'Autorità, ceda ogni impura frenesia di rancore e d'ira a un controllato senso di giustizia<sup>1491</sup>.

Si trova il richiamo a un concetto più tradizionale di giustizia e un auspicio al ritorno all'ordine. Se infatti fu scritto non fosse legittimo parlare di vendetta in nome dei morti, si riscontra una distinzione netta tra i concetti di vendetta e di giustizia. Inoltre venne posto in evidenza che l'azione giudiziaria dovesse rimanere entro precisi argini di legalità, senza cedere a pulsioni e senza abbandonarsi all'odio strumentalizzato per fini politici. Infine appare il tentativo di ricondurre il popolo in seno alla chiesa e di dichiarare di saperne interpretarne le vere esigenze; in questo senso la riduzione delle tensioni sarebbe stata possibile portando avanti un processo inclusivo di ricomposizione delle fratture causate dalla guerra attraverso la comprensione, sottintendendo il perdono, e invocando la fratellanza.

La vendetta è la più ributtante e disonorante parodia della giustizia. Un popolo che nei giornali o nelle sentenze, sia pure per inconscio slittamento passionale, scambia la vendetta per giustizia, dimostra di aver smarrito il senso primo della civiltà e dell'onore.

[...] Giustizia, sì! Ma nulla di più e nulla di meno. Basta con la vendetta privata e con la vendetta pubblica; basta cogli assassini più o meno sottaciuti o giustificati; basta con la retorica demagogica d'odio, che specula sul sangue, perché la folla si imbastii e, imbestiata, diventi uno strumento docile per la rivoluzione!

Giustizia, sì! Ma le autorità non si sconsacrino ignorando, tacendo e permettendo, per lavarsi le mani e indire inchieste dopo il massacro. Ma i partiti riconoscano una buona volta le loro responsabilità verso il popolo, che possono educare oppure corrompere: e non dimentichino gli errori fatali di venticinque anni fa per non farci ripiombare nelle stesse fatali conseguenze.

Giustizia sì! Ma nessuno dica che è il popolo che vuole il sangue, l'illegalità e le stragi. È ora di finirla col rappresentare il popolo italiano come una fiera irragionevole e sanguinaria. Noi, che conosciamo e amiamo davvero il popolo, noi protestiamo contro questa bassa calunnia e affermiamo che il popolo autentico vuole la giustizia, ma inorridisce di fronte alla crudeltà cieca e folle. Una minoranza di frenetici non ha il diritto di proclamarsi "il popolo".

[...] Soltanto nella comprensione e nella fraternità, solo in un'atmosfera purificata dagli odi e dalle passioni, solo in un clima cristiano, la Giustizia e la Libertà cessano di essere parole di beffa o

---

<sup>1490</sup> Ivi

<sup>1491</sup> Ivi

paravento di delitti e di losche ambizioni, per diventare colonne salde e sicure d'un'Italia rinnovata<sup>1492</sup>.

A conclusione di questa panoramica è opportuno citare la posizione ufficiale del CLN provinciale su queste tematiche e sulla discussione portata avanti nei primi mesi di attività della Corte. La prima dichiarazione in materia di giustizia apparve in un comunicato pubblicato su «Libertà» l'11 luglio 1945 e rappresentò la risposta alle voci e alle notizie che circolavano; essa suggerisce che il dibattito fosse tutt'altro che marginale. Da parte del CLN vi era il desiderio di far comprendere alla popolazione quali fossero i meccanismi che regolavano l'azione giudiziaria e che essa era esercitata nel solco dei processi definiti a livello centrale. Ma la presa di posizione del CLN suggerisce che vi fosse anche l'urgenza di difendere l'attività della magistratura, in particolare nella fase inquirente, nel tentativo – ancora presente – di tenere insieme l'azione del CLN e della CAS. Rendendo evidenti gli sforzi congiunti e le difficoltà incontrate, si fece appello alla popolazione di collaborare attivamente con la magistratura prima di lasciarsi andare a critiche e lamentele.

Il Comitato di Liberazione Nazionale nella sua ultima seduta ha preso in esame il funzionamento della giustizia nella Provincia, per ciò che attiene ai procedimenti politici. E ha dovuto constatare, con rincrescimento, che talune correnti della pubblica opinione si lasciano andare a critiche verbali o pubblicate in foglietti clandestini, critiche che dimostrano come gli autori non sono a conoscenza delle leggi che la magistratura è chiamata ad applicare e delle difficoltà enormi in mezzo alle quali le istruttorie si svolgono.

Ora, il Comitato L.N.P. ricordando ai cittadini anche quanto precedentemente dichiararono il Presidente del Consiglio dei Ministri Parri, il Vice Presidente Nenni e il Guardasigilli Togliatti circa la funzione dei crimini politici, e la necessità di normalizzare il corso della giustizia nell'ambito delle leggi vigenti e il rispetto assoluto dell'indipendenza degli organi deputati ad amministrarla, rileva che gli appunti e le vociferazioni dei critici sono da deplorarsi tanto più se i critici stessi, essendo a conoscenza dei fatti delittuosi a carico di persone tratte in arresto non hanno sentito o non sentono il dovere civico di denunciarli alle autorità competenti. La giustizia non si serve col silenzio, o con l'omertà o con gli scritti anonimi, che, in regime di libertà democratica, non sono ammissibili. L'opera diurna della magistratura inquirente va secondata, aiutata e alleviata con l'adozione e la indicazione dei fatti e delle prove. È solo così che potranno essere evitate scarcerazioni e assoluzioni per mancanza o insufficienza di elementi probatori ed è soltanto così che potrà essere raggiunto lo scopo di colpire, come tutti desiderano e auspicano, coloro che, in qualsiasi modo e forma e sotto qualsiasi veste, si sono resi colpevoli di crimini a sfondo politico e che, comunque, hanno tradito il loro dovere di cittadini italiani<sup>1493</sup>.

Nonostante le rassicurazioni del CLN si ravvisò l'esigenza di spiegare più compiutamente le modalità con le quali erano celebrati i processi ai collaborazionisti e palesare quale fosse l'apparato organizzato per portare avanti l'azione penale. Nelle stesse settimane le sentenze promulgate dalla CAS venivano discusse dalla popolazione; la consapevolezza e la pertinenza delle osservazioni poteva oscillare da un dissenso motivato che sollevava perplessità di merito, a critiche arbitrarie che evidenziavano scarsa conoscenza dei riferimenti legali che sottintendevano ai processi. Il pezzo, firmato «V. A.» e pubblicato sulla prima pagina di «Libertà» il 2 luglio 1945, a meno di un mese dall'inizio dei processi, intraprese fra i primi una riflessione sul tema della giustizia e sulle CAS facendo il punto sull'opinione della gente comune, le funzioni della Corte, i metodi applicati, il ruolo dei magistrati e dei giudici popolari. Con diverse osservazioni si volle spiegare in termini chiari e comprensibili come erano concepite e come stavano funzionando le CAS:

Agli angoli delle strade, in casa e nei pubblici ritrovi, fra cento altri fatti brutti e men brutti, la gente qualunque ragiona anche sui verdetti delle Corti Straordinarie d'Assise, talvolta dissentendo per apprezzabili motivi, tal'altra per difetto di equilibrio di giudizio e di conoscenza delle leggi che i

---

<sup>1492</sup> Ivi.

<sup>1493</sup> *Un comunicato del C.L.N.P. a proposito della Giustizia*, in «Libertà», 11 luglio 1945.

giudici popolari sono chiamati ad applicare. Non sembra inutile, perciò, che la gente qualunque abbia un'idea, sia pur sommaria e superficiale, dei limiti legali entro cui le Corti Straordinarie di Assise possono tradurre in condanna concreta il sacrosanto desiderio di tutti di veder puniti i responsabili delle infinite sofferenze morali e materiali patite in questi ultimi tempi dal popolo italiano<sup>1494</sup>.

Allo scopo di definire i «limiti legali» si proposero due osservazioni precisando alcuni degli aspetti peculiari del funzionamento della CAS: le funzioni dei giudici popolari e la normativa per condurre i procedimenti. Trattando del ruolo dei giudici popolari venne dato rilievo al peso che essi potevano esercitare nel giudizio sin tanto da mettere in secondo piano l'azione del presidente che venne dipinto alla stregua di un esecutore delle disposizioni della componente popolare della Corte. Se con questa considerazione si volle sottolineare l'importanza del ruolo dei giudici popolari per far emergere che fossero emanazione diretta del CLN e quindi della volontà popolare, fu sollevato al medesimo tempo – e pur indirettamente – il problema delle relazioni tra componente togata e laica della Corte e della competenza di quest'ultima nel giudizio.

Nella Corte Straordinaria d'Assise, come nel resto in quella ordinaria, chi giudica sui fatti e quindi pronuncia il verdetto, non è il magistrato togato, bensì i giudici popolari estratti a sorte per ogni quindicina dalle liste proposte dai partiti politici e dalle formazioni del C.V.L. attraverso il C.L.N. Ne segue che la responsabilità di un verdetto appartiene soprattutto ai giudici popolari, cioè al popolo di cui essi sono i rappresentanti legittimi nel processo, e non già al magistrato togato il quale dispone di un voto come ogni altro membro della giuria, il cui compito essenziale sta nel tradurre in termini di diritto e di pena la volontà dei giudici popolari<sup>1495</sup>.

Sul tema della legislazione furono richiamati e analizzati i principali articoli del CPMG che costituivano la base dei riferimenti normativi per codificare i reati di collaborazionismo. Per prima cosa furono distinte la collaborazione militare e la collaborazione politica. Quindi si fece il punto sulle diverse pene comminate in funzione al tipo di collaborazione per spiegare in modo semplice i criteri e le modalità adottati per stabilire l'entità della responsabilità tenendo conto delle specificità dei reati e delle circostanze. Compiendo questa operazione si evidenziarono i limiti degli strumenti legislativi con i quali procedere a giudizio. Con il riferimento alla comminazione delle pene e ai principi generali della loro definizione, si tentò di far passare il concetto secondo il quale le sanzioni non andavano stabilite sulla base dell'emotività, sul desiderio di rivalsa o su quella che poteva essere definita sommariamente la volontà popolare, ma andavano definite osservando strettamente le norme e le procedure.

Le Corti Straordinarie di Assise applicano il diritto scritto, cioè le leggi vigenti per la persecuzione dei delitti nazifascisti, e in particolare il D.L.L 27 luglio 1944, n. 159 che all'articolo 5 rimanda al Codice Penale Militare di Guerra per la definizione dei reati e l'erogazione della conseguente pena.

Le figure di reato che più frequentemente ricorrono nell'attività criminosa dei *collaborazionisti* portati oggi dinnanzi ai giudici popolari sono la *collaborazione militare* (art. 51 C.P.M.G sul favoreggiamento delle operazioni militari del nemico o nocumento alle operazioni delle forze armate italiane, e art. 54 sulle intelligenze o corrispondenze col nemico) e la *collaborazione politica* (art. 58 sull'aiuto al nemico nei suoi disegni politici sul territorio invaso e occupato).

La prima specie di collaborazione – se concorrono circostanze attenuanti – è punita in ogni caso con la morte mediante fucilazione; la seconda specie con reclusione non inferiore a dieci anni, sempre se non concorrano circostanze attenuanti, né superiori a venti anni, quando non sussistano circostanze aggravanti, nel qual caso può giungere a un massimo di trent'anni. Può accadere pertanto che i responsabili di collaborazione militare, ai quali non è stata riconosciuta alcuna circostanza attenuante, siano condannati a morte anche se la loro attività in favore del nemico o contro le forze armate si sia limitata, poniamo, alla partecipazione a un solo rastrellamento in zona partigiana, mentre i collaborazionisti politici e polizieschi, per quanto in venti mesi d'occupazione nazifascista abbiano

---

<sup>1494</sup> In tema di giustizia del popolo, in «Libertà», 2 luglio 1945.

<sup>1495</sup> Ivi.

denunciato, arrestato, torturato o fatto arrestare, torturare, deportare e indirettamente morire centinaia e migliaia di compatrioti, non potranno aver pena superiore ai trent'anni di reclusione, pena che, per ragioni inderogabili di proporzione, colpirà soltanto i più feroci e mostruosi collaboratori, mentre per quelli che chiameremo di media grandezza pur tanto colpevoli ed esecrabili, difficilmente potrà essere superata la pena di 15-20 anni. D'altra parte, e anche questo merita considerazione, chiunque abbia commesso un solo fatto di collaborazione politica di scarsa importanza e magari di poca o punta conseguenza non potrà essere punito con pena inferiore ai dieci anni, ammenochè non concorrano circostanze attenuanti generiche che consentano di scendere fino ai sei anni e otto mesi. La sproporzionata gravità della punizione, in questi casi, induce i giudici a un'assoluzione dubitativa anche se è criticabile in linea di stretto diritto, è comprensibile, anzi encomiabile sul piano morale, rappresentando la millenaria risposta dei giusti giudici all'antica sentenza «summus jus summa iniuria» che in parole nostre significa «l'eccessivo rispetto formale della legge può tradursi nella più grande ingiustizia»<sup>1496</sup>.

Nelle conclusioni il lungo editoriale non fece sconti assicurando però che il legislatore, conscio dei problemi sul tavolo, avrebbe provveduto celermente a porvi rimedio.

Gl'inconvenienti e gli imbarazzi determinati da tutto ciò è giusto siano conosciuti dal popolo, e non sono certamente ignorati dal legislatore democratico al quale spetta fornire ai giudici, necessariamente vincolati dal diritto, uno strumento che meglio consenta loro di realizzare l'aspirazione di tutti, e cioè la più severa ma scrupolosa proporzionata e umana giustizia contro i responsabili, piccoli e grandi, del nostro tragico destino<sup>1497</sup>.

A fronte delle rassicurazioni del CLN e degli interventi della stampa a esso vicina, le critiche all'azione della magistratura e in generale a tutto il sistema che doveva garantire il corretto e puntuale funzionamento della giustizia non si placarono<sup>1498</sup>. Suscitò scandalo nell'opinione pubblica non solo il trattamento di favore riservato in dibattimento a taluni imputati, ma anche il comportamento delle istituzioni e delle strutture che dovevano collaborare con la magistratura. Ciò si rileva in particolare guardando al funzionamento delle carceri e alle numerose evasioni di detenuti politici. Il caso di Palazzolo dello Stella è emblematico; dopo l'evasione di massa avvenuta nell'estate del 1945 da uno dei più importanti centri di detenzione, si moltiplicarono le rimostranze alle istituzioni politiche e giudiziarie e alle forze di sicurezza che chiesero di far piena luce sull'accaduto<sup>1499</sup>. In tale contesto è significativo citare un contributo del bollettino «Dovere» riferito specificatamente a questo episodio nel quale il fatto fu messo in relazione a eventi più noti suggerendo l'esistenza di un piano generale e sottolineando le responsabilità dell'Arma dei carabinieri:

Il buio regna ancora sull'allarmante fuga dei 250 di Palazzolo. Ne verremo però presto in chiaro. Ma se le cose si sono svolte come «Libertà» le racconta a chi le vuol credere che cosa dobbiamo pensare di questi carabinieri messi a guardia dei fascisti? Al Gran Sasso si lasciano sviare dal rumore di un autocarro e Mussolini ritorna in Alta Italia a far la guerra contro gli Alleati e il popolo italiano; all'Ospedale di Roma voltano le spalle proprio nel momento che Roatta se la svigna; a Palazzolo dello Stella, armati di pistola e carabina, si lasciano disarmare da tre, dicesi tre, ammutinati armati di un pugnale (dove l'avevano preso?) di un pugnale che forse era il manico di un bugnolo<sup>1500</sup>.

---

<sup>1496</sup> Ivi.

<sup>1497</sup> Ivi.

<sup>1498</sup> In tema di epurazione il bollettino «Dovere» del 29 agosto 1945 commentò: «Epurazione...? Con la pompa d'incendio? No, col contagocce». ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, *Epurazione*, in «Dovere», n. 10.

<sup>1499</sup> *Fascisti che tagliano la corda*, in «Lotta e Lavoro», 4 agosto 1945. Nella seduta del 31 luglio 1945 in merito all'evasione da Palazzolo di elementi fascisti pericolosi, il CLN provinciale segnalò la necessità di adottare provvedimenti d'urgenza. AORF, busta V, fasc. 10, «[CLNP di Udine], Verbale della seduta n. 3 del 31 luglio 1945».

<sup>1500</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, *Palazzolo dello Stella*, in «Dovere», n. 10.

In un articolo uscito sul numero successivo di «Dovere» e intitolato significativamente *Palazzolo dello Stella, Scappano a battaglioni!*, comparve una nuova denuncia con interessanti considerazioni sulla gestione dell'organo giudiziario che si accompagnano a riflessioni sulla sicurezza e sulla tutela dell'ordine pubblico in Friuli nei primi mesi del dopoguerra.

[...] Il fatto di Palazzolo è di una gravità eccezionale. In Friuli è dunque possibile, ancora oggi organizzare spedizioni per la liberazione di fascisti internati; è possibile avere autocarri allo scopo; travestirsi da carabinieri, girare indisturbati, assalire i custodi dell'ordine. Il fatto rivela un'audacia senza limiti e anche una sicurezza assoluta o quasi di impunità.

Si dice che i travestiti fossero membri della banda Spollero. Questa banda da tre mesi opera nella provincia. E chi si è mai curato di eliminarla? Fino a quando durerà questa minaccia su tutti i cittadini e i tutori dell'ordine? Si aspetta forse che essa si metta a liberare in massa i fascisti, le spie, i torturatori, a ricominciare le gesta fatidiche dello squadristico e magari a uccidere i giudici che osano condannare i nazi-fascisti, così come intendeva fare l'attuale Duca d'Aosta subito dopo la condanna del fuggiasco Roatta<sup>1501</sup>.

La chiusura del pezzo attesta la presenza di un malcontento diffuso e di un contesto politico e sociale tutt'altro che pacificato o in corso di pacificazione<sup>1502</sup>.

Il popolo friulano ha l'impressione che in Friuli vi sia un disordine, una negligenza, un'insufficienza inspiegabili. Qualcuno dice che siano persino connivenze dall'alto, molto in alto, qui e altrove.

Che cosa ha fatto il Comitato di Liberazione Nazionale dopo saputo l'allarmante episodio di Palazzolo dello Stella? Perché tace? Perché tanto silenzio anche negli altri uffici pubblici, Questura, Prefettura, Tribunale e RR.CC.? E poi si grida la croce addosso al fatto di Schio<sup>1503</sup>.

Per tutti questi fattori, già dall'estate del 1945, vennero formulate a livello locale alcune proposte per ripensare l'azione della CAS, riformarne la struttura e indirizzarne l'attività su obiettivi ritenuti più pressanti e opportuni. Attraverso le pagine di «Lotta e Lavoro» la Commissione operaia di Pordenone lamentò il modo in cui venivano condotte le istruttorie e i giudizi sui collaborazionisti e, facendo dei confronti con realtà giudiziarie vicine e sottolineando la mancata epurazione degli organici, pose sul tavolo la proposta di affidare ai partigiani la gestione dei processi. Pur non trovando alcun riscontro concreto, questa istanza rappresenta una buona sintesi delle critiche mosse in questo periodo alla CAS dalle componenti popolari e dalla sinistra dello schieramento politico:

[...] considerando che la Corte d'Assise Straordinaria non sta trattando con la necessaria sollecitudine ed energia i casi a essa sottoposti e di ciò il popolo, senza ficcare il naso nei carteggi e negli archivi della Corte, se ne fa un concetto paragonando l'attività della Corte di Udine con quella alacre delle vicine Corti di Treviso e Venezia ove sono stati già celebrati molti processi e date condanne esemplari;

ritenuto che la quasi inattività della corte di Udine e la mitezza delle pene inflitte nei pochi casi esaminati non può dipendere dalla penuria di procedimenti a essa sottoposti o dalla leggerezza dei reati ascritti ai giudicabili, quando si tenga presente che il solo carcere di Udine (senza contare gli altri della Provincia) ha dato nel tempo della dominazione nazi-fascista il più alto numero di fucilati e il più alto numero di internati di tutti gli altri penitenziari dell'alta Italia e che tali crimini hanno qui i loro provocatori ed esecutori;

ritenuto che a tale stato di cose si deve porre rimedio e sollecitamente, perché la giustizia sia facilitata nel suo compito e non intralciata, e perché l'andazzo presente, se continuato finirà per provocare l'exasperazione popolare, e specie nei patrioti, con le conseguenze di cui si ha specchio nei fatti di Lucca, Ferrara, Padova, e più recente, più vicino e più significativo, il fatto di Schio;

<sup>1501</sup> Ivi, *Palazzolo dello Stella. Scappano a battaglioni!*, in «Dovere», n. 6. [un altro numero con la stessa cifra].

<sup>1502</sup> Le stesse dinamiche si registrano negli articoli di «Lotta e Lavoro». A titolo di esempio di veda: *Un gruppo di fascisti armati circola nella zona di Maiano*, in «Lotta e Lavoro», 8 novembre 1945.

<sup>1503</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 1924, *Palazzolo dello Stella. Scappano a battaglioni!*, in «Dovere», n. 6.

poiché la reazione popolare, provocata dalla lentezza dei procedimenti e dalla mitezza delle pene, sfocerebbe in giudizi necessariamente sommari, e in taluni casi eccessivamente duri, è nel nome della Giustizia e nell'interesse di tutti (dei giudicandi stessi) necessario che sia data maggiore speditezza e fermezza alla trattazione dei giudizi in corso o in istruttoria onde evitare che il popolo avochi violentemente a sé l'amministrazione della Giustizia stessa;

visto che molti, molti fascisti già arrestati, sono stati rilasciati, quantunque sia notorio che hanno delle colpe di cui rispondere;

considerato che il fattore principale delle lamentate cose sta nel fatto che le istruttorie sono in primo affidate a elementi della questura ordinaria, *non ancora epurati*, molti dei quali hanno con solerzia servito i nazi-fascisti e molti dei quali sono ancora fascisti, che debbono rispondere di maggiori colpe di quante risultano ascritte a diversi detenuti che essi esaminano,

infine considerato che i reati che la Corte d'Assise Straordinaria deve prendere in esame sono tutti reati di carattere politico-sociale, per l'esame dei quali è necessario l'intervento di persone che nel movimento di liberazione siano vissute e che possano portare il loro contributo di cognizioni delle persone, dei fatti, dei luoghi e del movimento, i sottoscritti chiedono:

che sia istituita una Commissione di Patrioti da affiancare alla Commissione di Giustizia alla quale sarà sottoposto ogni procedimento in sede istruttoria e senza il parere favorevole della quale nessun giudicando sarà lasciato in libertà, Commissione che metterà per iscritto le sue risultanti e deduzioni in ogni caso. La predetta Commissione sarà nominata dall'ANPI e dal CLN<sup>1504</sup>.

Nuove criticità e polemiche emersero tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 1945. Lasciate temporaneamente le denunce delle evasioni, l'opinione pubblica guardò con attenzione alle numerose sentenze di assoluzione decretate in quelle settimane<sup>1505</sup>. Il bollettino «Dovere» si fece ancora portavoce del malcontento e delle perplessità. Nell'articolo pubblicato il 12 settembre 1945 con il titolo *Giustizia "male di suste"*, fu commentato con evidente ironia quanto oramai risultasse straordinario rilevare una sentenza di colpevolezza della Corte di Udine. E sempre attraverso l'ironia venne censurato il comportamento generale della magistratura.

Le assoluzioni si susseguono a getto continuo. Proprio nato male, nato con la scalogna, nato di venerdì quel tappinello che viene condannato per caso, per un mal tiro della sorte, del perverso destino, del malocchio o della jettatura. La Giustizia non ne ha colpa. Se stesse a lei... tutti a casa; e pace generale. Pace generale tra spie e patrioti, tra boja e vittime, tra chi piange e chi ride, tra chi rutta ripieno e chi digiuna di fame! Benone. Seguitiamo. È bene che tutto finisca in polca. Balliamoci su. Magari coi negri liberatori<sup>1506</sup>.

Di fronte alle numerose sentenze di assoluzione anche «Lotta e lavoro» non lesinò commenti pungenti:

La Corte d'Assise Straordinaria di Udine si rivela una Corte che di «straordinario» ha solo il nome e la straordinaria facoltà di assolvere i fascisti e i collaborazionisti<sup>1507</sup>.

Malcontento e agitazione, anche per le implicazioni morali che derivavano dall'esito dei procedimenti<sup>1508</sup>, sono attestate in un ulteriore contributo:

Pensi il popolo: giacché sembra che tutte le sofferenze, tutti i lutti, tutti i soprusi cui ha dovuto sottostare, non siano sufficienti per colpire, almeno moralmente, chi è stato strumento di queste sofferenze, di questi lutti, di questi soprusi. L'Italia si è salvata per il sacrificio dei suoi migliori figli.

---

<sup>1504</sup> *Le commissioni di epurazione devono essere formate da patrioti*, in «Lotta e Lavoro», 26 luglio 1945.

<sup>1505</sup> Il dibattito sulle assoluzioni contribuì in modo rilevante a formare la percezione dell'opinione pubblica sull'operato della CAS di Udine.

<sup>1506</sup> ANPI UD, busta 47, fasc. 526, *Giustizia "male di suste"*, in «Dovere», n. 12.

<sup>1507</sup> *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

<sup>1508</sup> *Tre processi tre assoluzioni*, in «Lotta e Lavoro», 15 novembre 1945.

Sulle loro fosse, offendendo il più elementare senso di giustizia popolare, si ride e si sputa. Il popolo è inquieto e agitato<sup>1509</sup>.

Fece eco un altro brano, citato in occasione di altre assoluzioni:

I commenti li lasciamo al popolo che ha sofferto per oltre vent'anni e negli ultimi venti mesi ha patito una barbara occupazione, ha visto i suoi figli migliori cadere nella lotta per la liberazione o li aspetta invano dal giorno in cui furono deportati nei campi di prigionia. E ciò non fu fatto esclusivamente dai tedeschi, ma anche dagli aguzzini fascisti. Adesso nessuno di costoro ha la minima colpa<sup>1510</sup>.

Sulla base di queste considerazioni diversi osservatori definirono il processo di epurazione «una meteora», non mancando di porre attenzione sulle responsabilità della politica:

[l'epurazione] È stata una meteora; una specie di bolide che ha riflesso un momento nel cielo attonito degli italiani. Ora è dileguata; è un corpo opaco sperduto nel [cosmo] degli interessi di questo o di quel partito<sup>1511</sup>.

Alcune delle cause alla base della debolezza dell'azione giudiziaria vennero imputate all'intervento e all'influenza dei Partiti politici. Un articolo de «La Voce del Natisone» pubblicato il 17 novembre 1945 riporta:

Che la legge sull'epurazione sia fatta apposta per facilitare tutti i salvataggi lo sappiamo. Che qualche Partito cerchi di salvare molte persone compromesse con il passato nefasto regime, solo perché sono degli iscritti, lo sappiamo pure. L'opinione pubblica protesta e si ribella agli scandali in serie. Se ne vendicherà alla elezioni. E Nenni, Commissario capo dell'epurazione, confessa che faticando per cento non riesce a ottenere che dieci. Come? Perché? Per colpa di chi? Mistero! Il buio è propizio, i salvataggi aumentano e i fascisti si coalizzano e complottano<sup>1512</sup>.

Pur riconoscendo la presenza e l'influenza delle diverse spinte provenienti dalle formazioni politiche, la posizione di parte del mondo cattolico si distinse già in questa fase per un atteggiamento volto alla comprensione che non nascondeva l'intento di voltare pagina e lasciarsi rapidamente alle spalle le tensioni e le violenze causate dalla guerra. Un articolo pubblicato il 14 ottobre 1945 da «La Vita Cattolica», fornisce un buon esempio; partendo dal piano generale e dal rapporto fra gli Stati, strinse sulle questioni personali parlando del «perdono» come «condizione categorica» per la pacificazione e suggerendolo per sostituire o ridurre i desideri più accesi e intransigenti di giustizia.

[...] perdonare per essere perdonati. E oggi nessuno perdona. Sul tappeto internazionale vengono portati antichi rancori, debiti d'un tempo; colpe di regimi caduti e sotto il paravento di ordine nuovo, le rivalità rimangono, gli egoismi aumentano. Nell'interno – almeno qui da noi – c'è un arrivismo, una lotta di partiti che spaventa e che nel nome della libertà e del popolo trascura proprio il benessere del popolo. Cercando con raggiri troppo evidenti, di inculcare l'idea opposta e gli individui che la rappresentano o la professano. Mentre uno spirito di vendetta ha pervaso tutti gli animi e con lo spionaggio prima, con l'epurazione poi, tutti gli odi personali, le ruggini di famiglia hanno avuto uno sfogo. E lo cercano tuttora<sup>1513</sup>.

---

<sup>1509</sup> *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

<sup>1510</sup> *Commissione di epurazione*, in «Lotta e Lavoro», 5 novembre 1945.

<sup>1511</sup> ANPI UD, busta 47, fasc. 526, *Epurazione*, in «Dovere», n. 13.

<sup>1512</sup> IRSML FVG, PER 32, *Epurazione*, in «La Voce del Natisone», 17 novembre 1945.

<sup>1513</sup> *Massa di condannati*, in «La Vita Cattolica», 14 ottobre 1945.

A fronte di queste dinamiche e delle perplessità sulle assoluzioni decretate dalla CAS, fu posta attenzione anche alla questione delle responsabilità degli imputati portati a giudizio. Dall'autunno 1945 cominciò una riflessione sui destini giudiziari degli imputati definiti «pesci piccoli» confrontando le loro vicende processuali con quelle di quanti si erano macchiati di reati gravi e che avevano ricoperto incarichi di rilievo nelle gerarchie militari e politiche, i «pesci grossi». Il commento contenuto in «Dovere», pur riferito alla Commissione di epurazione del capoluogo friulano, può essere esteso alla percezione sull'operato della CAS: è interessante rilevare che venne posto l'accento sugli espedienti e sui raggiri messi in atto nei procedimenti:

[...] avviene che i pezzi grossi, col bottino del tempo nazi-fascista, possano assodare i testimoni e avvocati (che si sono buttati subito al redditizio lavoro) e con grande spargimento di fumo oratorio e di bugie testimoniali, possono venir assolti [...]. Invece il manovratore ferroviario, l'usciera del Tribunale, l'inserviente del Municipio, che non han rubato milioni nel bel tempo dei ladri fascisti, non possono assodare nessuno e sono epurati. L'epurazione è una grande locomotiva; schiaccia i sassolini; si sfascia contro un macigno<sup>1514</sup>.

Nelle stesse settimane in cui venne discussa e approvata la riforma che trasformò le CAS in Sezioni speciali delle Corti d'Assise e modificò le norme delle sanzioni contro il fascismo<sup>1515</sup>, a livello locale vennero avanzate ulteriori proposte di revisione delle prerogative della Corte competente sui reati di collaborazionismo. Di queste istanze si fecero portavoce alcuni settori del Partito comunista che, dichiarando che il popolo non avesse bisogno di una «Giustizia addomesticata», proposero una riforma degli organi giudiziari e una revisione dei processi già celebrati. Tali istanze emersero nel corso del 3° congresso della Federazione comunista di Udine tenuto nell'ottobre del 1945; in particolare un delegato, criticando la legislazione contro i crimini fascisti e la sua applicazione parziale, propose di sostituire le CAS con «gli organi di giustizia democratici aboliti dal fascismo: i tribunali del popolo»<sup>1516</sup>. Anche se tali proposte non ebbero alcuno sviluppo concreto, evidenziano la presenza di un malcontento ancora diffuso.

Altre critiche vennero espresse contro quello che appariva il progressivo ammorbidente dell'azione giudiziaria. Esse trovarono spazio in un articolo di forte impatto apparso su «Lotta e Lavoro» il 12 novembre 1945 e intitolato *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*; il pezzo presentava due ulteriori commenti: «I martiri della libertà giacciono dimenticati» e «Il popolo è inquieto e agitato»<sup>1517</sup>. Andando oltre le valutazioni espresse sino a quel momento, fu scritto che i democratici e i partigiani rimasero sconcertati dalle condanne lievi che la CAS stava comminando; proponendo un parallelismo aspro tra il Tribunale speciale per la sicurezza pubblica in funzione nel periodo di occupazione e la Sezione speciale della Corte d'Assise, si giunse ad affermare che fossero i partigiani a rischiare di essere condannati al posto dei fascisti. Critiche sino a quel momento inedite emersero sulle facoltà e sul margine d'azione esercitato nei dibattimenti da accusa e difesa.

Prima la giustizia era contro gli antifascisti, ora la giustizia è a favore dei fascisti. Prima la prostituzione era rappresentata dalla Pubblica Accusa, oggi è rappresentata dalla Difesa. Ieri l'accusa si valeva di leggi fasciste – antidemocratiche – (e la difesa doveva stare molto attenta per non farsi tacciare di antifascismo) oggi la pubblica accusa si vale di leggi democratiche e antifasciste e deve stare molto attenta per non essere tacciata di accusare secondo metodo fascista: la difesa invece, in nome della democrazia, imposta tesi difensive come se si trattasse di perorare la causa di un qualsiasi quotato cittadino e non di un traditore della Patria. Ieri temeva di fare dell'antifascismo difendendo

<sup>1514</sup> ANPI UD, busta 47, fasc. 526, *I cenci all'aria*, in «Dovere», n. 16.

<sup>1515</sup> DLL del 5 ottobre 1945, n. 625, *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta Ufficiale», 13 ottobre 1945, n. 123.

<sup>1516</sup> *Iniziano gli interventi dei delegati*, in «Lotta e Lavoro», 25 ottobre 1945.

<sup>1517</sup> *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

come avrebbe dovuto gli antifascisti, oggi non teme di fare del fascismo difendendo come difende i fascisti. Prima l'imputato non doveva parlare più di quanto gli venisse consentito dal Presidente, ora l'imputato parla, parla quanto e quando vuole. Ieri i testi di difesa dovevano rispondere a precise domande, oggi si adopera lo stesso sistema con i testi d'accusa<sup>1518</sup>.

L'articolo pose quindi in evidenza il tema delle testimonianze portate in dibattimento<sup>1519</sup>; con toni accesi e citando i processi contro Marchi e D'Andrea si affermò che non veniva posta la necessaria serietà e che la giustizia indossasse la «veste discinta di una ballerina». Si denunciò che le posizioni della difesa venissero accolte anche se i testi erano persone poco affidabili, detenuti o imputati già condannati per reati di collaborazionismo e che questo avveniva anche quando l'accusa poggiava sulle dichiarazioni di membri del CLN, partigiani e internati politici<sup>1520</sup>. Questo atteggiamento fu ricondotto al tentativo di limitare la portata delle accuse dal punto di vista morale e rispetto al sostegno militare e politico al nazi-fascismo per ridurre la gravità delle imputazioni<sup>1521</sup>.

L'articolo fu concluso esortando magistrati, giudici popolari e difensori ad avvicinarsi al sentimento popolare e ad agire con serietà e dignità:

Porgano bene l'orecchio i signori difensori, i signori presidenti e anche i... signori giurati. Quando stanno per leggere o udire una sentenza di assoluzione di briganti neri non odano quel canto sommesso eppur gagliardo che si leva da tutte le tombe dei martiri in questo mese coperte di fiori, e da quelle senza fiori e senza bare che raccolgono le ceneri dei patrioti cremati nei campi della morte? Ebbene il popolo lo sente quel canto: è un inno partigiano che dice: "...ricorda il sangue dei tuoi Fratelli Caduti al Fronte liberator!"<sup>1522</sup>.

Nei mesi successivi e in particolare a partire dal 1946 si attestano ancora censure sulle assoluzioni e sulle sentenze che comminarono pene ritenute troppo miti. Da questo periodo si pose sempre maggiore attenzione al fatto che, nonostante fossero trascorsi molti mesi dalla liberazione e fossero state formulate diverse critiche, il processo di raccolta di prove e testimonianze si caratterizzasse ancora per poca puntualità. Le conseguenze erano sempre le stesse; archiviazione dei procedimenti e assoluzioni per insufficienza di prove o con formula dubitativa se i casi giungevano comunque al dibattimento. Gli elementi che posero in evidenza i limiti nell'azione e nelle competenze della magistratura si attestarono nonostante la stampa legata al CLN avesse ringraziato pubblicamente il presidente Cavarzerani in occasione del suo ritiro alla fine del 1945<sup>1523</sup>.

Echi del tutto peculiari si trovano in un articolo di Carlo Mariuzza, un giudice popolare della CAS di Udine, apparso su «Lotta e Lavoro» nel gennaio 1946<sup>1524</sup>. Come risposta alle accuse di incompetenza mosse ai giudici popolari che arrivarono a definirli fiancheggiatori degli imputati, Mariuzza, che si qualificò come un «compagno socialista», fornì un'interessante spiegazione sui limiti dell'azione penale che mise il luce un punto di vista sinora inedito:

---

<sup>1518</sup> Ivi.

<sup>1519</sup> Tale argomento fu ripreso nel periodo successivo anche in altri articoli; si veda a titolo di esempio: *I testi d'accusa poco felici?*, in «Lotta e Lavoro», 30 novembre 1945.

<sup>1520</sup> *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

<sup>1521</sup> Commenti simili si trovano in molti articoli; citando i numerosi processi nei quali si registrava il tentativo di ridurre la portata delle accuse si scrisse: «Non sono beghe di villaggio, combattimenti di galletti, quelle per cui centinaia di giovani, di donne, di ragazzi sono stati uccisi o straziati dal piombo, dal bastone e dalla fame e dalle malattie nelle carceri e nei campi di concentramento e tante case furono bruciate e tutta l'Italia ridotta a un cumulo di rovine!». *Tre processi tre assoluzioni*, in «Lotta e Lavoro», 15 novembre 1945.

<sup>1522</sup> *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine ovvero un "Tribunale speciale" per l'assoluzione dei fascisti*, in «Lotta e Lavoro», 12 novembre 1945.

<sup>1523</sup> *Il dott. Cavarzerani ha lasciato la nostra Assise. Lo sostituirà il dott. Todaro di Belluno*, in «Libertà», 28 dicembre 1945.

<sup>1524</sup> *Rivelazioni e interpretazioni di un giudice popolare*, in «Lotta e Lavoro», 14 gennaio 1946.

[...] se delle lacune si riscontrano nei giudizi non è opera da attribuire al giudice popolare, ma bensì al popolo [PM] che varia le disposizioni di testo d'accusa, sminuendo i propositi e le responsabilità a carico degli accusati<sup>1525</sup>.

I problemi più evidenti vennero riscontrati nelle procedure attuate dai giudici e nella sussistenza delle prove portate a giudizio:

Si nota nel procedere del processo alla Corte Straordinaria d'Assise che le sentenze di condanna svaniscono tra le pratiche e i verbali esposti dai Magistrati – p.c.: l'imputato reo di collaborazionismo, di rastrellamenti, di ricatto a danno di patrioti; milite fascista dell'ex repubblica di Salò dovrebbe solamente, stante questa accusa secondo il decreto luogotenenziale che il vigente codice militare contempla, applicare la pena del carcere e la confisca dell'illeciti beni; invece guardate la combinazione ed esaminatela, il giorno dell'udienza i medesimi accusatori smentiscono, non ricordano o non provano sufficientemente la lealtà nel vincolo del giuramento la responsabilità dei colpevoli<sup>1526</sup>.

Inoltre fu denunciato il ricorso alle testimonianze di persone imputate in altri procedimenti per collaborazionismo che miravano palesemente a scagionarsi a vicenda<sup>1527</sup>. Mariuzza concluse attestando che le forze progressiste videro nell'azione della magistratura un ritorno al passato e un tentativo di negare o imbrigliare le nuove istanze emerse nella lotta di liberazione:

E non è tutto, perché ammetto pure che si cerchi di corrompere l'arbitrio che presta fede il giudice e questa manovra destra è utile nell'ambito di questo corrosivo movimento per dar modo alla reazione di prevalersi, disgregando l'ordine della giustizia fallace in modo detestabile cospirando e cercando come una piovra il trionfo della vendetta sul popolo schiavo e vile che teme e da modo di essere avvinto nelle sue spire diaboliche: vinto e ancor oppresso<sup>1528</sup>.

A differenza di quanto registrato nei mesi precedenti, dal 1946 le critiche all'operato delle Corti non provocarono solo la reazione e le proteste di giornali, bollettini e associazioni, ma anche di qualche privato cittadino. Riscontri si trovano nella lettera pubblicata il 9 febbraio 1946 da «Libertà»; Guido Morassatti scrisse al giornale in merito al processo contro Giorgio De Paulis, un brigadiere della squadra politica poi trasferito al servizio anonario, dichiarando di aver subito violenza dell'imputato e di non aver potuto prendere parte al processo poiché era venuto a conoscenza del dibattimento solo dal giornale. Morassatti dichiarò che gli elementi che avrebbe potuto testimoniare avrebbero avuto un peso nel procedimento evitando che l'imputato venisse assolto per insufficienza di prove. Morassatti chiuse il suo intervento augurandosi che la giustizia potesse rimediare, pur dicendosi sicuro che le dinamiche del processo contro De Paulis fossero comuni a molti imputati.

Ora il De Paolis circola a testa alta per Udine, in pieno giorno con sulle labbra un ampio sorriso di soddisfazione. Gli uomini di legge mi possono dire che certe volte la verità e la giustizia rimangono impastoiate nelle "panie" delle procedure, che la legge dell'uomo è imperfetta proprio perché è dell'uomo e che dove questa non arriva, arriverà la legge divina. E io accetto tutto, ma dico anche che se la legge erra una volta è sperabile che non erri una seconda e chiedo perciò che sui processi che si svolgeranno a carico degli altri detenuti sia fatta maggior luce. [...] Sia fatta quindi maggior luce e quindi maggior giustizia affinché questa possa piacere [a] tutti coloro che hanno perduto la vite e anche [a] quelli che dal loro calvario riuscirono a tornare<sup>1529</sup>.

---

<sup>1525</sup> Ivi.

<sup>1526</sup> Ivi.

<sup>1527</sup> Ivi.

<sup>1528</sup> Ivi.

<sup>1529</sup> *In merito al processo De Paolis*, in «Libertà», 9 febbraio 1946.

Questo modo di sentire, il clima generale della provincia e le numerose scarcerazioni, fecero registrate anche alcuni incidenti. Ne diede conto il 12 febbraio 1946 «Libertà» riportando la notizia di due militi repubblicani assolti dalla Sezione speciale della Corte d'Assise che avevano aggredito a Gemona il partigiano che li aveva accusati. La notizia venne data di fianco agli articoli di cronaca giudiziaria; il fatto venne denunciato, ma non si volle montare una polemica, facendo rientrare l'accaduto entro gli argini della legalità.

Non credevamo di arrivare sino a questo punto e cioè che gli ex repubblicani imputati e assolti in seguito alla Corte d'Assise avessero il coraggio (che noi chiamiamo impudenza) di riporsi l'elmo in testa e di fare i gradassi come erano soliti un tempo. La cosa esorbita da quel che una intelligenza comune riporrebbe nell'astuzia, là dove, in questi momenti, a certi individui, che se la sono scampata bella, converrebbe veramente stare quieti e lasciar che il mondo giri. Invece qualcuno sente ancor ribollir nelle vene il sangue mussoliniano e vuol farsi notare per benino. Così è avvenuto a Gemona. Circa un mese fa la Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine assolveva con le rituali formule i fratelli Giuseppe e Renato Pellizzon da Gemona imputati di collaborazionismo. L'altro giorno avvenne che i due fratelli e un loro cugino incontrassero l'ex partigiano Londero Giacomo mentre rincasava in bicicletta. Lo fermarono e, nella animata discussione sorta, gli imposero di rifondere loro... gli otto mesi di reclusione fatti in carcere a Udine. Le cose non parvero acquietarsi; anzi a un certo momento il Londero fu aggredito dai tre che lo percossero per bene facendo uso anche di una pala. Però non è finita qui. L'aggredito ha sporto querela contro i fratelli Pellizzon e il cugino i quali sono stati tratti in arresto<sup>1530</sup>.

Poche settimane dopo alcune assoluzioni di personaggi noti e pubblicamente collusi col fascismo e gli occupanti diedero spunto a riflessioni di più ampio respiro sull'azione della giustizia, sul ruolo e sulle funzioni della magistratura. Un caso significativo risale al marzo 1946 alla pronuncia dell'assoluzione di Ermes Cavassori, direttore de la «Voce di Furlania», il giornale della MDT stampato in Friuli<sup>1531</sup>. Grazie a un documento conservato presso l'Archivio dell'ANPI di Udine e intitolato «A proposito di “pagliacciate”, processi da rifare a Cavassori e compagni», si può ricostruire l'opinione di parte del movimento resistenziale sull'andamento dei processi. Questo testo, che sembra in tutto e per tutto un articolo di giornale, montò una polemica sull'esito del procedimento contro Cavassori e contro Zatti e sulla condanna del partigiano “Ultra” per oltraggio alla magistratura<sup>1532</sup> evidenziando una mancanza di fiducia nell'azione dei giudici impensabile solo pochi mesi prima. Il problema di fondo venne riconosciuto nella mancata epurazione dei magistrati, percepiti ancora come collusi con il regime e impegnati ad applicare i Codici con gli stessi metodi e intenti del periodo precedente. L'indignazione scaturiva dal peso eccessivo e capzioso dato nei processi agli elementi formali, i quali distoglievano l'attenzione dalla sostanza e consentivano riduzioni o rimozioni. Si può considerare che in questo periodo parte del movimento partigiano registrasse l'impressione che fossero colpiti duramente e per un breve periodo solo i personaggi di secondaria importanza, mentre veniva concessa indulgenza alle personalità di alto profilo:

L'incidente o meglio il fattaccio del criminale assolto (Bruno Zatti) e dello spettatore condannato (Alfio Tambosso “Ultra” partigiano) ha messo naturalmente e logicamente a rumore il mondo dei Combattenti della Libertà i quali è da un pezzo che hanno perduto ogni fiducia nella giustizia delle Commissioni di Epurazione prima e contemporaneamente e successivamente in quelle delle Corti Straordinarie o Speciali d'Assise la cui magistratura, la si giri pure come si vuole, salvo poche eccezioni, e pur sempre quella del tempo fascista. E ognuno sa come questa magistratura servisse bene il dittatore col mandare a marcire nelle galere o relegare nelle isole maledette del confino coloro che si battevano per la vera salvezza della Patria e del popolo italiano messo in catene; e allora nel delizioso

---

<sup>1530</sup> *Due ex repubblicani assolti dalla Corte d'Assise aggrediscono il partigiano che li aveva accusati*, in «Libertà», 12 febbraio 1946.

<sup>1531</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 56 contro Ermes Cavassori.

<sup>1532</sup> La notizia fu riportata anche da «Libertà» il 16 novembre 1946. *Assolto l'ex segretario politico di Spilimbergo. Condannato uno del pubblico*, in «Libertà», 16 novembre 1946.

paradiso fascista bastava soltanto un piccolo sospetto, una qualunque denuncia per colpire nel modo più terribile e più inumano i cosiddetti “sovversivi”. E è appunto perché oggi si usa nei riguardi dei criminali fascisti tanta stomachevole indulgenza (per condannarli ci vuole addirittura il corpo del reato, vale a dire il morto) che i veri italiani, i veri patrioti, i veri democratici ne soffrono terribilmente e non a torto pensano che nulla o poco è cambiato nel delicato ingranaggio della magistratura<sup>1533</sup>.

Seguono duri attacchi a uno dei membri più in vista dell’ufficio del PM che fu chiamato a dare conto del suo passato e dell’appoggio recato al regime prima e durante la guerra. Poi si auspicò che i processi ancora da celebrare non si concludessero come i precedenti.

Per quanto riguarda la nostra Assise circolano certe voci nei confronti del P.M. Achard (come ad esempio che egli è un ex squadrista, ex sciarpa littorio e che ancora nel 1942-43 risultava tra i più ferventi propagandisti della federazione fascista di Treviso) che sarà bene chiarire e, se non vere, dissipare. Tranquillizzi quindi Achard la popolazione friulana col farle conoscere il suo stato di servizio.

Io desidero qui ricordare un processo senza peraltro rinunciare alla speranza di veder ripromessati o processati i vari D’Andrea maggiore delle S.S. naziste, ten.col De Lorenzi, magg. Zuliani e tante altre losche figure di traditori e di luridi individui sfuggiti alla giustizia partigiana prima e a quella legale poi (come ognuno ha potuto constatare tanto qui che altrove si sono salvati i grossi e si è preferito colpire duramente in basso!<sup>1534</sup>.

Fu riportata infine una polemica sull’operato di Cavassori e sull’esito del processo definito «un capolavoro di architettura imbrogliantistica»<sup>1535</sup>.

Nei primi mesi del 1946 queste posizioni non erano isolate. Nelle stesse settimane, in tema di epurazione, il bollettino «Dovere», commentò:

Con le travi vecchie non si fa casa nuova. Con le travi vecchie del fascismo, tarlate, marcite e piene di cimici suggiasangue [sic], non si può fare che un nuovo tugurio e una nuova galera<sup>1536</sup>.

Le polemiche sulle assoluzioni che l’opinione pubblica percepiva immotivate o che andavano contro le disposizioni adottate durante il conflitto si susseguirono per tutto il 1946. Come si ricava dai contributi de «Il vento della montagna», il giornale murale della sezione comunale dell’ANPI di Castelnuovo del Friuli, le denunce perdurarono sino al mese di dicembre anche sul territorio. In particolare in questa pubblicazione si diede conto dell’assoluzione di Bruno Zatti, proscioglimento che venne recepito molto negativamente; facendo cenno al sacrificio dei caduti e ai numerosi crimini commessi dall’imputato, si affermò che nel processo non si erano volute prendere in considerazione alcune prove determinanti e si giunse a minacciare che la giustizia «vera» del popolo avrebbe fatto comunque il suo corso.

Bruno Zatti, un nome che resterà nel ricordo del buon popolo di Spilimbergo, e di coloro che hanno lottato per la liberazione della Patria, come una luttuosa e oscura nota. Ieri lo hanno condannato a morte [riferimento alla sentenza pronunciata da radio Londra], oggi lo hanno assolto. Il criminale di guerra Bruno Zatti fu assolto!<sup>1537</sup>

Un bilancio interessante sull’andamento della giustizia, sul processo di pacificazione del paese e sul clima nella provincia friulana a un anno dalla liberazione fu tracciato dal periodico della curia udinese «La Vita Cattolica». Un articolo firmato da «Fra Girolamo» tratteggiò i limiti percepiti tra i più evidenti e rilevanti del processo iniziato con la fine del conflitto; fu scritto che molto era stato

---

<sup>1533</sup> ANPI UD, busta 50, fasc. 1633, «A proposito di “pagliacciate”, processi da rifare a Cavassori e compagni».

<sup>1534</sup> Ivi

<sup>1535</sup> Ivi

<sup>1536</sup> ANPI, busta 47, fasc. 526, *Epurazione*, in «Dovere», n. 3.

<sup>1537</sup> ANPI UD, busta 52, fasc. 1743, «Il vento della montagna», n. 3.

fatto, ma che si doveva fare di più; in dodici mesi erano state pronunciate molte parole, alle quali erano seguiti però pochi fatti. Auspicando un necessario e urgente rinnovamento sul piano spirituale e morale, fu commentato:

Non neghiamo che oggi si respiri un po'. Ma l'aria è ancora pesante e avvelenata. Il processo epurativo del passato è stato condotto troppo spesso con metodi errati e, comunque, non è stato compiuto. Mentre si imponeva una liquidazione a un tempo umana e veloce. La colpa deve essere attribuita a chi ha speculato sul processo stesso per ragioni d'acre demagogia. Rimane ancora nell'aria una eredità pericolosa di odi, di rancori, di vendette. Troppe armi sono ancora celate. Non s'è voluto né saputo fare un bagno generale, una pulizia risanatrice. Bisogna invece – e bisogna! – far sì che l'Italia diventasse veramente una nuova Italia. Nuova per una purificazione profonda dello spirito di ognuno di noi e della collettività. Nuova per una filtrazione di tutte le impurità individuali e sociali. E ciò si poteva e si doveva ottenere riconquistarlo, di sopra a tutto, la coscienza della comune fraternità, il gusto dell'onestà, la prassi del reciproco rispetto, il senso di una libertà non solo dalla dittatura, ma soprattutto dalle agitazioni passionali e irrazionali. Abbiamo bisogno di respirare un'aria chiara e fresca: ne abbiamo bisogno come il pane quotidiano<sup>1538</sup>.

Come dimostra questo brano, già prima della proclamazione dell'amnistia, furono rilevati i gravi limiti se non il fallimento del processo epurativo e dell'azione giudiziaria per sanzionare i crimini fascisti e di collaborazione.

### *L'amnistia*

Il provvedimento di clemenza firmato dal ministro di grazia e giustizia Togliatti dopo la proclamazione della Repubblica rappresenta un elemento centrale nel dibattito pubblico che contribuì in larga misura a formare la percezione della società friulana circa il funzionamento e gli obiettivi dell'azione giudiziaria. La discussione abbracciò principalmente due ambiti; in primo luogo si registrò un'attenta riflessione sul provvedimento nei suoi caratteri generali con riferimento alla codificazione delle norme e all'opportunità di varare una legge di quel tenore per contribuire alla pacificazione del paese; in secondo ordine la discussione si orientò sulle conseguenze pratiche relative ai procedimenti istruiti in regione e sulle modalità, la discrezionalità e gli obiettivi con i quali i magistrati in organico alla Corte friulana applicarono il provvedimento.

Come in buona parte d'Italia<sup>1539</sup>, i primi contributi alla riflessione sull'opportunità e sulle modalità con le quali concedere l'amnistia e l'indulto per i reati comuni e politici comparvero sulla stampa friulana diverse settimane prima che il provvedimento fosse varato. Il 17 maggio 1946, quando già la campagna elettorale sul referendum costituzionale e sull'elezione dell'assemblea costituente stava raggiungendo l'apice, «Libertà» pubblicò il «testo del progetto di amnistia del Consiglio dei Ministri»; non si trattava ancora del testo definitivo, ma è interessante notare che, cominciando a discutere sulla possibilità di estendere i benefici ai condannati per reati politici, il dibattito iniziò a condizionare il confronto intellettuale e politico della provincia<sup>1540</sup>. Come testimoniano le pagine dei quotidiani, le discussioni proseguirono sino ai primi giorni di giugno vertendo sui termini dell'amnistia, le limitazioni e l'esclusione dei reati previsti dagli articoli 51 e 54 del CPMG, poi non comprese nel testo del decreto<sup>1541</sup>.

---

<sup>1538</sup> *Dopo un anno...*, in «La Vita Cattolica», 23 aprile 1946.

<sup>1539</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., pp. 95-111.

<sup>1540</sup> *Consiglio dei Ministri. Nei giorni 31 maggio e 1 giugno saranno vietati i comizi all'aperto. Il testo del progetto di amnistia*, in «Libertà», 17 maggio 1946.

<sup>1541</sup> *Il Consiglio dei Ministri. L'amnistia comprenderebbe tutti i reati comuni e politici che comportano una pena fino ai cinque anni, limitate commutazioni della condanna della pena di morte in ergastolo e concessione di condoni per un massimo di tre anni*, in «Libertà», 2 giugno 1946.

Ma fu quando il testo del decreto venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che l'interesse e il dibattito si fecero più intensi. Immediatamente si sollevarono all'attenzione dell'opinione pubblica una serie di interrogativi che poi divennero centrali nell'analisi e nella riflessione sul provvedimento legislativo. In primo luogo si pose attenzione all'estensione della legge con riferimento all'inquadramento delle figure degli imputati e dei condannati che ne avrebbero beneficiato nel breve e nel lungo periodo; contemporaneamente si rilevarono i limiti giuridici e terminologici del testo che, concedendo ampia interpretabilità, risultarono da subito evidenti. Inoltre si cercò di valutare quali potessero essere gli effetti immediati sui procedimenti in corso e quale portata assumesse il decreto nell'economia generale dell'azione giudiziaria intrapresa dopo la liberazione. Tali dinamiche apparvero in un articolo pubblicato da «Libertà» il 28 giugno 1946<sup>1542</sup> nel quale si rilevarono una serie di interrogativi centrali:

L'applicazione dell'amnistia testé emanata per solennizzare l'avvento della repubblica si presta, a detta dei magistrati, alle interpretazioni più ampie.

Si dice ad esempio che non beneficerebbero dell'amnistia coloro che hanno ricoperto alte cariche politiche e militari, che hanno commesso omicidi, sevizie particolarmente efferate, saccheggi o che abbiano agito a scopo di lucro. Appare chiaramente che il criterio determinante è affidato all'interpretazione soggettiva della Magistratura. Quali sono, di fatti, le alte cariche politiche e civili?

Se nelle città esse si potevano ritrovare nelle persone dei prefetti, dei segretari federali, dei Ministri, dei consiglieri nazionali, dei senatori, ecc. nei piccoli centri esse erano personificate dai podestà o dai segretari politici.

Quali sono i reati di particolare efferatezza? Chi può classificare un atto come efferato e chi può giudicarlo come particolarmente tale?

Per quanto concerne lo scopo di lucro resta stabilito che questo reato non si riferisce a coloro che hanno percepito salari o stipendio dalle organizzazioni militari o civili nazifasciste bensì per coloro che hanno percepito compensi per l'attività spionistica. In tal caso il lucro è formalmente e obiettivamente ingiusto.

Come ben si vede le interpretazioni della legge possono essere molte e dar luogo ad amplissime interpretazioni che saranno applicate al giudizio etico del giudice il quale saprà ispirarle a criteri di effettiva giustizia.

Data la mole delle sentenze da prendere in esame (molte delle quali soggette a ricorso in Cassazione) non è possibile oggi dare un elenco di quanti beneficerebbero dell'amnistia o meglio ed è più agevole, di quanti non ne beneficerebbero.

Tuttavia sembra certo che l'ex federale Cabai, Federico Valentinis ex direttore de «Il Popolo del Friuli», Nerino Cerovaz, già condannato a morte per spionaggio, Simoni, Cerea, Billiani della repubblica pordenonese usciranno quanto prima dalle prigioni.

La celerità di tali provvedimenti è vincolata alle disposizioni che in tal senso verranno diramate dal A.G.M. della nostra provincia<sup>1543</sup>.

Interessanti riflessioni, tanto più evocative se si considera che furono riportate all'interno di «Lotta e Lavoro», il periodico della Federazione comunista della provincia di Udine, sono contenute in un articolo che, pur non condividendo appieno l'applicazione pratica del decreto da parte della magistratura, cercava di rendere evidente quanto l'amnistia fosse fondamentale per l'opera di pacificazione nazionale e quali fossero i doveri di coloro che ne avrebbero beneficiato.

Sono usciti dal carcere tutti i fascisti, tutti i responsabili della tragedia nazionale: ministri e sottosegretari, gerarconi già in orbace, giornalisti e propagandisti che hanno per decenni avvelenato il popolo italiano; escono pure coloro che hanno collaborato con i tedeschi, che hanno aiutato il nemico a trasformare il nostro paese in un campo di battaglia.

---

<sup>1542</sup> *Amnistia e condono. La legge si presta alle interpretazioni più ampie. Cabai, Valentinis, Cerovaz, fra i probabili amnistiati*, in «Libertà», 28 giugno 1946.

<sup>1543</sup> Ivi.

La repubblica ha dimostrato molta generosità, si è voluto con un largo gesto di clemenza dare la possibilità a tutti gli italiani di partecipare alla ricostruzione materiale e morale e al rinnovamento democratico del paese. Non vorremmo però che questo gesto di clemenza venisse scambiato per un gesto di debolezza, tutt'altro. Se il governo ha creduto di liberare i fascisti per fare un atto di pacificazione interna, se la popolazione ha pure in gran parte accolto benevolmente il provvedimento governativo, ricordino i graziati che essi restano i responsabili della rovina del Paese e che è pertanto loro dovere di fare, anche tardivamente, un gesto di resipiscenza e porsi veramente su quel terreno di pacificazione che è auspicato da tutti gli italiani e che sta alla base delle decisioni governative<sup>1544</sup>.

Accanto ai tentativi di comprensione e di condurre un'analisi di metodo sul provvedimento legislativo cercando di formulare una previsione dei possibili sviluppi, si registrarono posizioni di aperta condanna che diedero voce a un modo di sentire diffuso nella società e contribuirono ad allargare la frattura fra la magistratura impegnata nei processi e i Partiti politici, il CLN, le associazioni combattentistiche e i cittadini comuni. Le proteste furono numerose e si susseguirono in modo serrato. Il 2 luglio 1946, il giorno successivo alla pronuncia delle prime sentenze che stabilivano il non luogo a procedere per l'amnistia, fu diffusa la protesta del Partito d'azione. Anche se il testo fu molto breve, la nota ebbe risalto e fu pubblicata sulla prima pagina di «Libertà» in taglio alto:

Il congresso provinciale del Partito d'Azione ha formulato una protesta per la concessione dell'amnistia affermando che essa contro ogni esigenza di vera giustizia rende liberi cittadini coloro che hanno la responsabilità morale e materiale del destino dell'Italia nelle disastrose condizioni in cui essa ora si trova e ciò mentre numerosi partigiani e reduci domandano inutilmente pane e lavoro<sup>1545</sup>.

Fece seguito il 6 luglio la protesta della Federazione provinciale del Partito socialista che diffuse il testo critico e appassionato dell'ordine del giorno inviato alla direzione del Partito:

La Federazione Provinciale Socialista di Udine, rendendosi interprete della profonda indignazione popolare per l'inaudito decreto di amnistia che offende le vittime innocenti di un ventennio di delitti e di infamie e getta il ridicolo sulla Giustizia e sulla intera Nazione italiana di fronte all'Estero mentre sono ancora sanguinanti le piaghe e fumanti le rovine provocate da un regime di tradimento che fece lo scempio più indegno delle libertà popolari, dell'onestà e della rettitudine della cosa pubblica, eleva fierissima protesta e chiede che cosa abbia fatto la Direzione del Partito per evitare simile enormità e quale posizione intenda prendere di fronte ai ministri socialisti che l'hanno approvata<sup>1546</sup>.

Il 14 luglio anche il Partito liberale protestò contro la «larghissima amnistia»<sup>1547</sup>. Reazioni provennero dalle associazioni partigiane e vennero veicolate spesso attraverso la stampa legata all'associazionismo; in diverse occasioni i toni utilizzati furono tutt'altro che concilianti tanto che il Governo venne persino accusato di aver posto in essere un provvedimento «illegale»<sup>1548</sup>.

Anche dalla componente comunista giunsero pesanti cesure che furono veicolate, pur in modo indiretto, all'interno delle pagine di «Lotta e Lavoro». In un articolo in particolare, pubblicato nell'organo friulano del Partito del guardasigilli firmatario del decreto, fu ripreso il testo di Elmo Tracanelli, definito un «amico del Partito repubblicano». Questo pezzo conteneva una sintesi puntuale delle critiche che si levavano da più parti e vertevano su argomentazioni diverse; citando elementi inediti come la critica alla genesi e alla codificazione dell'amnistia alla luce del ruolo della monarchia nel contesto del referendum costituzionale, Tracanelli mise in risalto la percezione emotiva e politica della popolazione sottolineandone le implicazioni civili e morali e pose in evidenza l'ingenuità di alcune posizioni e la poca lungimiranza delle norme additando la

---

<sup>1544</sup> *Quando escono i partigiani?*, in «Lotta e Lavoro», 7 luglio 1946.

<sup>1545</sup> *L'amnistia. Una protesta degli azionisti trevigiani*, in «Libertà», 2 luglio 1946.

<sup>1546</sup> *Vibrata protesta della Federazione Provinciale del P.S. circa il decreto di amnistia*, in «Libertà», 6 luglio 1946.

<sup>1547</sup> *Anche il partito liberale protesta contro la larghissima amnistia*, in «Libertà», 14 luglio 1946.

<sup>1548</sup> *Accusiamo il governo. L'amnistia è illegale*, in «Il Vento della Montagna», 15 luglio 1946.

responsabilità – pur senza farne i nomi – alle personalità di maggiore rilievo del Governo. Tracanelli infine riconobbe che l'amnistia poteva rappresentare un pericolo per la stabilità nel nuovo assetto repubblicano e che, anche a livello internazionale, appariva una giustificazione e un'inclusione nel nuovo corso democratico degli aspetti criminali del recente passato.

A dire che quasi tutti i buoni, gli onesti italiani sono rimasti fortemente indignati da questo provvedimento di generosità, crediamo di non rendere precisa l'idea di questo risentimento, perché e si è intimamente sentito che ognuno avrebbe qualche cosa da dire.

È semplicemente paradossale e doloroso pensare che in regime repubblicano si sia sancito un provvedimento artatamente voluto dall'ultimo successore al trono della spodestata casa Savoia. Tutti allora hanno pensato, e con ragione, che l'amnistia di Umberto II sia stata una manovra politica per conquistarsi alla vigilia del referendum un numero di voti di fiducia, per consolidare il già traballante trono.

Tutti hanno detto che una cosa simile non si sarebbe dovuta fare. Non si sarebbe dovuta fare perché contrastante colle norme più elementari sulla legge di epurazione. Perché provvedimento insensato che avrebbe continuato a offendere con una odiosa beffa il sacrificio dei morti, a offendere il dolore delle tante mamme e spose, dei molti figli orbatì dagli affetti più cari, per mano di coloro che per il sadismo e la vendetta, collaborarono col tedesco invasore, avevano provocato deportazioni, arresti, sevizie, fucilazioni.

No, non si poteva pensare che saremmo arrivati a rinnegare il martirio dei molti morti per restituire la libertà ai loro carnefici. Invece è avvenuto l'incredibile.

Le carceri si stanno svuotando e, per le vie si vedono circolare quagli individui che durante il periodo d'invasione si pavoneggiavano nelle luride divise delle formazioni repubblicane della X flottiglia Mas, della Muti, delle Bande nere; che si vantavano di aver partecipato a rastrellamenti, in questa o in quella zona, si giovarono d'aver sevizato coi modi più disumani qualche povero arrestato; di aver denunciato qualche patriota. Forse uscirà anche padre Eusebio e tornerà all'altare a dire la Messa. Che dirà la mamma che ha perduto il figlio, la sposa il marito, il figlio il padre? Che diranno quei disgraziati di reduci tornati dai campi di concentramento che hanno visto i compagni di dolore morire a migliaia, che diranno incontrando per strada uno dei loro delatori, dei loro persecutori? Che direbbero infine i nostri morti se potessero far sentire le loro voci?

Sicuramente recriminerebbero contro i responsabili che non hanno saputo rigettare un provvedimento sì vergognoso, forse maledirebbero l'entusiasmo che li ha portati a morire per questa Patria che non ha governanti, per questa Italia che continua a ripetere errori su errori, che continua a demolire anziché a ricostruire.

Si è detto che accettando il decreto di amnistia si è cercato di calare gli animi. Possibile che questi signori ministri siano stati tanto ingenui da credere una cosa simile, che non abbiano per un momento solo pensato che avrebbero potuto ottenere lo scopo contrario?

I primi effetti si sentono già, recriminazioni di ogni genere, maledizioni alla repubblica che ha sancito il suo certificato di nascita con un gesto che ha veramente del ridicolo; molti apertamente dicono che se avessero lontanamente pensato una cosa simile avrebbero dato il voto di fiducia alla monarchia. E l'estero che ci sta a guardare e minutamente analizza ogni nostra azione, dirà che la repubblica male esordisce, perché scarcerando i colpevoli di collaborazionismo non fa che giustificare e riconoscere il loro operato.

Già molto si è detto in proposito e molte colpe ci sono state fatte. Da tutti è risaputo che la reazione monarchica era capeggiata da fascisti, che vi sono movimenti clandestini che operano sotto la denominazione di S.A.M. in parecchie città d'Italia. L'amnistia sta a solidificare questi movimenti clandestini, perché è bene che i signori che l'amnistia hanno firmato, sappiano che gli scarcerati diventeranno sicuramente dei capi.

Le federazioni dei partiti si sono fatte portavoce del disgusto nazionale e domandano che siano presi dei provvedimenti a carico dei responsabili. Esonerarli dall'incarico. E poi? Tutto lì. L'amnistia però c'è e resta<sup>1549</sup>.

---

<sup>1549</sup> *Quattro parole sull'amnistia*, in «Lotta e Lavoro», 22 luglio 1946.

Nelle stesse settimane fu analizzato e discusso compiutamente anche il secondo livello della riflessione sull'amnistia ponendo in evidenza le conseguenze pratiche derivanti dall'azione dei magistrati della Corte di Udine. Si cominciò a dare conto delle scarcerazioni e a fornire i nominativi di tutte le persone amnistrate nel breve periodo. Già il 2 luglio «Libertà» pubblicò un articolo dal titolo significativo *Escono oggi dalle carceri i primi 23 "politici" amnistrati*, con il quale informò con evidente risalto quali, tra gli imputati più noti, sarebbero stati scarcerati<sup>1550</sup>:

Stamane usciranno dalle Carceri di via Spalato ove da tre anni a questa parte si sono dati periodicamente convegno i vecchi e i nuovi esponenti della vita pubblica cittadina, i primi detenuti amnistrati per la proclamazione della repubblica. Essi sono: Fabbro Antonio, già condannato a 12 anni; Bellina Angelo, 6 anni e 8 mesi; Manlio Tamburlini, 6 anni e 8 mesi; Luigi Lestuzzi, 4 anni e 6 mesi; Pettoello G. B., 4 anni; Mario Cabai, 3 anni; Mario Rocca, 16 anni; Todisco Paolo, 4 anni e 6 mesi; Federico Valentinis, 6 anni e 8 mesi; Pozzi Walter, 8 anni; Vittorio Venchiarutti, 4 anni; Tita Luciano, 3 anni e 5 mesi; De Vittor G. B., 5 anni, 6 mesi e 20 giorni; Emilio Della Flora, 3 anni, 9 mesi e 10 giorni; magg. Emilio Del Giudice concessione amnistia; Giusuè Paoluzzi (idem); Evaristo Caroi; Agostino Basile; Antonio Segnini; Antonio Zago; Casotto Piero; Felice Zanutig; Gen Piero, tutti già condannati a 4 anni e 6 mesi<sup>1551</sup>.

A questo seguirono altri articoli. Il 5 luglio fu pubblicato il pezzo: *Si svuotano le carceri. Escono Merluzzi e Bisazza già condannati a 20 e a 16 anni di reclusione*, che fu così brevemente commentato:

Diamo un ulteriore elenco di detenuti politici di cui è già stata disposta la scarcerazione a seguito dell'amnistia repubblicana<sup>1552</sup>.

È interessante notare che gli amnistrati furono divisi in due categorie; quanti erano stati condannati a pene comprese tra i 10 e i 20 anni di reclusione e quanti erano stati condannati a «pene minori», sotto i 10 anni<sup>1553</sup>. Di norma accanto al nome dell'amnistrato fu riportata la pena che gli era stata comminata. Nel periodo successivo si ricorse anche all'ironia per denunciare quanto stava accadendo:

Un altro gruppo di detenuto ha ricevuto ieri gli onori della...liberazione. Trattasi di Giorgio Vucovich già condannato a 4 anni e 3 mesi; Leonardo De Monte e Ottavio del Negro a 1 anno, Luigi Corvino a 1 anno e 2 mesi; Enrico Forgiarini a 10 anni; Pietro Moretti e Billi Pasutto a 1 anno e 7 mesi; Alberto Micottis a 3 anni e 6 mesi; G.B. Pettovello a 4 anni; Emilio Tosolini a 3 anni e 9 mesi; Giovanni Vidoni a 8 anni e Gino Guerra a 4 anni e 6 mesi<sup>1554</sup>.

A fronte delle note sulle scarcerazioni vennero diffuse anche le notizie sull'interruzione dei procedimenti e dei decreti di non luogo a procedere pronunciati dalla Sezione speciale della Corte d'Assise nonostante i gravi indizi a carico degli imputati<sup>1555</sup>. Tali comportamenti indignarono profondamente l'opinione pubblica e ciò non poté sfuggire nemmeno ai commenti, di norma prudenti, del periodico della curia friulana. Il 7 luglio 1946, in un breve trafiletto, vennero sollevati

---

<sup>1550</sup> «Sono fra questi: Valentinis, Cabai, Pozzi e Todisco». *Escono oggi dalle carceri i primi 23 "politici" amnistrati*, in «Libertà», 2 luglio 1946.

<sup>1551</sup> Ivi.

<sup>1552</sup> *Si svuotano le carceri. Escono Merluzzi e Bisazza già condannati a 20 e a 16 anni di reclusione*, in «Libertà», 5 luglio 1946.

<sup>1553</sup> Nella prima categoria furono citati: Gino Merluzzi, Arrigo Cerea, Daniele Billiani, Igildo Simoni, Enrico Forgiarini, Giovanni Vidoni, Nicolò Bizezza. Nella seconda: Maria Teresa Gaspardis, Ugo Coletta, Antonio Compasso, Giovanni Pisa, Francesco Galanti, Lino Zatti, Enrico Giovannelli, Bruno Crivellari, Alfonso Serini, Guglielmo Pavan, Pietro Gri, Aldo Candelotto, Emilio Tosolini, Billi Pasutto, Gino Guerra, Leonardo De Monte, Ottavio Del Negro, Luigi Corvino, Pietro Moretti, Antonietta Marchig, Alberto Micottis e Chilin Ernesto, Giorgio Vucovich, Giuseppe Giardina. Ivi.

<sup>1554</sup> *Liberati!*, in «Libertà», 23 luglio 1946.

<sup>1555</sup> *Altra assoluzione per amnistia*, in «Libertà», 23 luglio 1946.

dubbi sulla bontà del decreto suggerendo di compensare i limiti della legge con l'impegno in prima persona di quanti avevano beneficiato dell'amnistia. Fu poi posta la questione sulla fiducia concessa agli amnistiati, fiducia che essi non dovevano tradire.

Le prigioni si svuotano. Forse un po' troppo rapidamente e completamente. L'atto di clemenza sia ad ogni modo un autentico invito alla concordia. E che l'invito sia accolto da tutti. In primo luogo da coloro che, avendo errato, dovevano scontare. E che essendo stati fatti ora oggetto di fiducia, debbono rispondervi pienamente, senza sottintesi e riserve<sup>1556</sup>.

Le polemiche sulle scarcerazioni furono accompagnate dalle denunce sulla mancata applicazione dell'amnistia per i partigiani. I primi appelli per la scarcerazione di quanti avevano militato nella Resistenza apparvero all'inizio del mese di luglio evidenziando che anche i partigiani dovessero godere dell'amnistia, «non solo i fascisti»<sup>1557</sup>:

Speriamo che il Governo si impegni a far sì che il gesto di clemenza venga esteso anche ai partigiani, perché l'ingiustizia ferisce l'orgoglio non solo dei detenuti, ma di tutti i partigiani italiani, di tutti gli italiani democratici amanti della libertà e della giustizia<sup>1558</sup>.

Su questo fronte il dato più significativo provenne da un comunicato dell'ANPI del capoluogo friulano pubblicato nella prima metà di luglio. Recepito con grande attenzione in tutta la provincia, questo provvedimento evidenziò le criticità del provvedimento firmato da Togliatti e la percezione della sua applicazione in senso contrario agli ideali della Resistenza e in modo ostile ai rappresentanti del movimento partigiano<sup>1559</sup>. L'ANPI volle poi rivolgersi direttamente alla magistratura locale invitandola a osservare e applicare la legge secondo la volontà del legislatore.

Il comitato dell'ANPI della provincia di Udine riunitosi il giorno 11 c.m., visto che la Magistratura coi suoi organi inquirenti e giudicanti interpreta normalmente in senso restrittivo-negativo a danno di Patrioti e Partigiani i provvedimenti di amnistia per i reati commessi allo scopo di combattere il nazifascismo [...] e il provvedimento che dichiara azioni di guerra e non punibili tutti gli atti commessi per necessità di tale lotta [...] ritenuto che in un momento in cui la quasi totalità dei fascisti responsabili anche di gravi crimini viene liberata, ciò costituisce palese iniquità, invita gli organi della Magistratura alla stretta osservanza della Legge e del suo spirito, e che i provvedimenti contro i Patrioti e Partigiani detenuti per fatti o atti predetti abbiano precedenza assoluta sugli altri dando precise istruzioni che venga immediatamente concessa la libertà provvisoria appena risulti presumibile il fine Nazionale dei reati e fatti e conceda pure immediata libertà provvisoria ove trattasi di altri reati totalmente o parzialmente condonabili<sup>1560</sup>.

Appelli per la scarcerazione dei partigiani – come difesa dei valori democratici – furono pubblicati anche nelle settimane successive<sup>1561</sup>. In questo contesto si registrarono alcune polemiche fra i principali organi di stampa friulani; nell'agosto 1946 «Lotta e Lavoro» difese strenuamente i partigiani ribadendo con più intervetti la necessità e l'urgenza di concedere loro i benefici del provvedimento di clemenza prima che ne approfittassero in modo esclusivo i fascisti<sup>1562</sup>.

---

<sup>1556</sup> *Ragguaglio di 168 ore di cronaca*, in «La Vita Cattolica», 7 luglio 1946.

<sup>1557</sup> *L'amnistia per tutti!*, in «Lotta e Lavoro», 1 luglio 1946.

<sup>1558</sup> *Quando escono i partigiani?*, in «Lotta e Lavoro», 7 luglio 1946.

<sup>1559</sup> Il caso di Udine non è isolato; commenta Franzinelli «Sentimenti di irritazione, disappunto e contestazione si manifestarono nelle animate riunioni convocate presso le sedi provinciali dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), concluse con l'approvazione di infuocati ordini del giorno». M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 98.

<sup>1560</sup> Il comunicato fu pubblicato in vari organi di stampa; si vedano *Il Comitato dell'A.N.P.I agli organi della Magistratura*, in «Libertà», 14 luglio 1946; *Fuori i partigiani*, in «Lotta e Lavoro», 22 luglio 1946. Cfr. G. Jesu, *I processi per collaborazionismo...*, cit., pp. 272-273.

<sup>1561</sup> *Si riafferma l'esigenza di una efficace difesa della Repubblica. L'amnistia ai partigiani*, «Lotta e Lavoro», 13 luglio 1946; *Fuori i partigiani*, in «Lotta e Lavoro», 22 luglio 1946.

<sup>1562</sup> *I partigiani e l'amnistia*, in «Lotta e Lavoro», 4 agosto 1946.

Alla luce di tutti questi elementi si rileva una precisa posizione di critica dell'opinione pubblica sull'amnistia che, acuendosi sul tema della discrezionalità esercitata dai magistrati, allargò la frattura esistente fra l'operato della magistratura e le richieste e le aspettative della gran parte della popolazione.

### *La CAS di Udine e i processi per collaborazionismo dalle pagine di «Libertà»*

«Libertà» fu il quotidiano che, fra tutti i mezzi di informazione, seguì con maggior attenzione e puntualità l'attività della Corte di Udine e lo sviluppo dei processi ai collaborazionisti per tutto il periodo. La qualità e la quantità delle informazioni riportate rendono necessaria un'analisi specifica; il giornale rappresentò l'organo d'informazione di maggiore rilevanza nel periodo successivo alla fine del conflitto, una testata in grado di tenere assieme diverse istanze, di farsi portavoce del CLN e del movimento resistenziale e di condizionare l'opinione della popolazione sulle questioni di maggior rilevanza.

«Libertà» rappresenta pertanto una fonte preziosa per analizzare l'andamento dell'attenzione dell'opinione pubblica sui temi della giustizia e per comprendere se e in quale modo l'organo di stampa abbia condizionato l'attività della Corte.

La fonte è stata studiata analizzando i contributi inerenti alle comunicazioni amministrative e formali circa la giustizia, l'istituzione della Corte, l'attività inquirente e l'esito dei procedimenti. Sono state studiate in modo specifico le cronache dei processi per evidenziarne le particolarità dipendenti dai diversi periodi e contesti e per comprendere in quale modo il quotidiano descrisse le strutture giudiziarie, gli imputati e diede conto della partecipazione popolare ai processi.

«Libertà» nacque nell'aprile 1945 come organo del CLN provinciale con l'obiettivo di creare un giornale che si facesse portavoce dei valori della Resistenza<sup>1563</sup>. La direzione fu affidata a Felice Feruglio che poté contare sulla collaborazione del caporedattore Arturo Manzano<sup>1564</sup>.

Il primo numero di «Libertà» uscì il 2 maggio 1945<sup>1565</sup>. Nei mesi successivi fu il solo quotidiano di rilievo nella provincia; la pubblicazione di quelli che saranno i suoi principali concorrenti fu infatti molto posteriore: «Il Gazzettino» cominciò a uscire nell'ottobre 1945, il «Messaggero Veneto» nel maggio 1946<sup>1566</sup>. La situazione privilegiata nella quale poté operare garantì al giornale una sorta di monopolio nel quale però lo spessore dell'informazione e lo spettro degli argomenti coperti furono sempre ampi e articolati; come suggeriscono le parole di Cossa,

[...] oltre a offrire una vasta panoramica delle notizie a livello nazionale e internazionale, era la sede dei comunicati e delle delibere del C.L.N. locale, nonché delle pubblicazioni delle ordinanze del Governatore Alleato, e in un periodo di grande confusione sia legislativa che amministrativa forniva una grande quantità di informazioni in modo dettagliato<sup>1567</sup>.

Non sorprende dunque che la diffusione del quotidiano assunse cifre rilevanti: nel primo periodo arrivò a una tiratura superiore alle 25.000 copie. Oltre alle comunicazioni politiche e

---

<sup>1563</sup> Con la delibera del 20 aprile 1945 il CLN provinciale costituì il quotidiano stabilendo che sarebbe stato guidato da un comitato di redazione composto dai rappresentanti designati dai cinque partiti che componevano il CLN. AORF, busta V, fasc. 10, Verbale della seduta del CLNP del 20 aprile 1945.

<sup>1564</sup> La redazione era composta da Giuseppe Grinovero, Pietro Fortuna, Libero Bidischini, A. De Jesu e Giuseppe Guatti. De Jesu lasciò la redazione nel maggio 1946; alla fine dello stesso anno anche Manzano, Guatti e Fortuna abbandonarono il giornale; il ruolo di caporedattore fu assunto da Oliviero Honoré Bianchi. C. Cossa, *La terza pagina del quotidiano «Libertà»*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 44, 2014, pp. 12-14.

<sup>1565</sup> Composto di due pagine in formato 29x42 cm sino al 27 giugno 1945 e poi in formato 42,5x59 cm dal periodo successivo, il quotidiano uscì al prezzo di una lira.

<sup>1566</sup> C. Cossa, *La terza pagina del quotidiano «Libertà»*, cit., p. 13.

<sup>1567</sup> Ibidem.

istituzionali vennero pubblicati dibattiti, confronti di idee, disposizioni e la propaganda dei diversi Partiti politici. Negli articoli inoltre erano contenute le prese di posizione del CLN provinciale in materia di giustizia che nei primi mesi successivi alla liberazione ebbero molta rilevanza.

Nel periodo successivo il giornale cominciò ad assumere più marcatamente una connotazione che lo fece riconoscere a sinistra dello schierato politico. In questo modo tra il settembre e l'ottobre del 1945 si registrò la prima grande cesura nella storia del quotidiano; alcuni Partiti del CLN si distaccano della linea del giornale e, anche a causa del contesto internazionale e per le divergenze che – in Friuli prima che altrove – cominciarono a emergere in seno alla compagine antifascista, la frattura andò acuendosi. Negli stessi mesi emersero pure concrete difficoltà a provvedere alla stampa del quotidiano a causa dei rapporti con l'azienda tipografica che aveva acquisito lo stabilimento dove il giornale veniva materialmente stampato. Il problema si fece più grave quando cominciò a uscire, per mezzo della stessa azienda tipografica, il «Messaggero Veneto», un quotidiano che aveva un taglio marcatamente diverso da «Libertà»<sup>1568</sup>.

Nel luglio 1946 il CLN provinciale si sciolse e l'11 luglio il giornale informò i propri lettori che aveva cessato di esserne l'organo ufficiale. Pochi giorni dopo «Libertà» divenne proprietà della sua stessa redazione, composta ora dagli esponenti dei Partiti comunista, socialista e d'azione. Il 19 luglio si costituì una società per azioni che si pose alla guida del giornale con l'intento di creare un quotidiano indipendente il cui unico indirizzo politico fosse «la difesa della repubblica e lo sviluppo della democrazia»<sup>1569</sup>; il sottotitolo della testata diviene: «Quotidiano d'informazione della provincia di Udine».

Le difficoltà non mancano anche nel periodo successivo. Si registrarono ancora gravi problemi con l'azienda che si occupava della stampa con polemiche che giunsero anche a livello nazionale. Nel giugno 1947 il direttore Feruglio venne sostituito da Agostino Milani; la testata, che dal mese di giugno ebbe anche una redazione a Trieste, venne acquisita da un gruppo di triestini vicini alle posizioni politiche di Saragat. Poche settimane dopo, nel mese di luglio, il giornale chiuse definitivamente per mancanza di fondi<sup>1570</sup>.

### *L'istituzione della Corte, i ruoli, gli arresti*

In tutto il periodo il giornale diede ampio spazio all'attività giudiziaria, concentrandosi principalmente sulla CAS<sup>1571</sup>. «Libertà» privilegiò due piani in particolare. Da un lato dedicò diversi articoli al piano istituzionale seguendo la costituzione e il funzionamento della CAS friulana e trattando gli aspetti normativi e procedurali che la caratterizzavano; dall'altro descrisse puntualmente l'attività pratica della Corte seguendone l'azione istruttoria, i dibattimenti e pubblicando le disposizioni delle sentenze relative a quasi tutti gli imputati chiamati in giudizio.

Le cronache delle fasi istituzionali furono molto frequenti nei primi mesi e si riferirono alla costituzione e all'insediamento degli organi giudiziari. Tali dinamiche dipesero dalla forte attenzione dell'opinione pubblica ai provvedimenti messi in atto per perseguire i collaborazionisti; inoltre il giornale aveva già posto in luce il tema della giustizia con i diversi contributi sull'attività del TDP istituito nel capoluogo friulano. Con l'intento di legittimare questa esperienza anche dopo la sua soppressione, assicurare che l'azione epurativa non si sarebbe esaurita e far confluire le disposizioni del CLN locale nel quadro dei provvedimenti adottati a livello nazionale, il giornale pubblicò diversi articoli per informare la popolazione sulle strutture giudiziarie che si andavano costituendo<sup>1572</sup>. Il 18 maggio 1945, evidenziando la continuità fra le istituzioni del CLN e la CAS,

<sup>1568</sup> F. Fabbroni, *Friuli 1945-1948. Linee d'interpretazione*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 7, 1976, p. 17.

<sup>1569</sup> C. Cossa, *La terza pagina del quotidiano «Libertà»*, cit., p. 18.

<sup>1570</sup> Ivi, p. 22.

<sup>1571</sup> Non furono comunque rari gli articoli sull'attività della Corte d'Assise ordinaria e sul Tribunale militare istituito dal GMA.

<sup>1572</sup> *Giustizia*, in «Libertà», 9 maggio 1945.

«Libertà» pubblicò in prima pagina e con grande risalto il testo del DLL del 22 aprile 1945, n. 142<sup>1573</sup> e un contributo che poneva l'accento sulle funzioni dei giudici popolari<sup>1574</sup>.

In questa fase il quotidiano, in qualità di organo del CLN, insistette sul fatto che la costituzione della CAS fosse avvenuta con l'approvazione delle forze anti-fasciste sottolineando la portata del ruolo giocato per la ripresa dell'attività giudiziaria e tralasciando che in realtà l'istituzione della Corte rappresentava l'inizio di un corso stabilito a livello centrale. Ciò nonostante volle porre in evidenza che anche la nomina del presidente della CAS stabilita dal primo presidente e dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia d'accordo con il GMA, fu stabilita su indicazione del CLN friulano<sup>1575</sup>. Tali dinamiche si ritrovano nella cronaca della cerimonia di apertura dei lavori della Corte che riportava gli interventi del presidente del Tribunale, del governatore militare Alleato per il Veneto, del procuratore generale e del rappresentante degli avvocati; questo contributo evidenziò l'importanza dei processi per il rafforzamento della democrazia sottolineando quanto fosse rilevante il compito che attendeva la magistratura<sup>1576</sup>. In questo quadro, tratteggiato volutamente a tinte forti per sottolineare la concordia fra le istituzioni, fu dato risalto all'inizio dell'azione penale contro fascisti e collaborazionisti<sup>1577</sup> pubblicando diversi articoli sui processi da celebrare<sup>1578</sup>.

Dopo un inizio intenso, l'attenzione del giornale al piano istituzionale venne progressivamente meno. Seppur vennero pubblicati diversi contributi per spiegare i meccanismi e il funzionamento della Corte<sup>1579</sup> che non mancarono di porre questioni centrali e di suggerire attente riflessioni sulla giustizia<sup>1580</sup>, nei mesi successivi venne data maggior attenzione alle cronache dei processi e all'esito dei dibattimenti. Dalla fine del giugno 1945 la cronaca giudiziaria rappresentò la parte quantitativamente più rilevante delle pubblicazioni dedicate ai processi per collaborazionismo.

A fronte di questi elementi, assunsero rilevanza anche le pubblicazioni dei ruoli della quindicina stilati dal Tribunale. Questi articoli comprendevano l'elenco dei dibattimenti e degli imputati da processare con un breve cenno ai capi di imputazione; erano poi menzionati il nome del presidente della Corte e dei giudici popolari specificandone la qualità di effettivi o supplenti<sup>1581</sup>, il nome del PM e anche del segretario. In calce all'articolo solitamente era citato il legale di difesa, precisando se si trattasse di un avvocato di fiducia o d'ufficio<sup>1582</sup>.

Una così attenta diffusione dei ruoli si proponeva di evidenziare la rilevanza dell'azione della magistratura e il numero di procedimenti istruiti e rinviati a giudizio<sup>1583</sup>; in seconda battuta si desiderava compiere un'operazione di trasparenza come testimonia la pubblicazione del verbale dell'estrazione dei giudici popolari<sup>1584</sup>. Inoltre dalla metà del giugno 1945 vi era l'obiettivo di tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sui procedimenti celebrati e su quelli ancora da

---

<sup>1573</sup> *Il decreto sull'istituzione delle Corti straordinarie d'Assise*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

<sup>1574</sup> *Circa l'istituzione dei Tribunali del Popolo. Un avviso del Comando Alleato*, in «Libertà», 18 maggio 1945.

<sup>1575</sup> *Giustizia. Assise straordinaria per i reati politici*, in «Libertà», 19 maggio 1945.

<sup>1576</sup> *La cerimonia di apertura delle Corti ordinarie di Giustizia alla presenza del Governatore per il Veneto. L'inizio dei dibattimenti della Corte straordinaria d'Assise*, in «Libertà», 7 giugno 1945.

<sup>1577</sup> *Giustizia. Assise straordinaria per i reati politici*, in «Libertà», 19 maggio 1945.

<sup>1578</sup> Gli articoli contenevano la data a in cui si sarebbero celebrati i primi processi ed i nomi degli imputati. *La Corte di Giustizia di Udine inizierà i suoi lavori il giorno 7 giugno*, in «Libertà», 1 giugno 1945.

<sup>1579</sup> Il cambio di denominazione in Sezione speciale della Corte d'Assise fu riportato in un articolo del 27 ottobre 1945, mentre l'avvicendamento dei magistrati avvenuto alla fine del 1945 fu citato in un contributo che riportava le attestazioni di stima al presidente uscente. Cfr. *Attivo collaborazionista condannato a 5 anni e 6 mesi - L'assoluzione di un quindicenne*, in «Libertà», 27 ottobre 1945; *Il dott. Cavarzerani ha lasciato la nostra Assise. Lo sostituirà il dott. Todaro di Belluno*, in «Libertà», 28 dicembre 1945.

<sup>1580</sup> Cfr. *In tema di giustizia del popolo*, in «Libertà», 2 luglio 1945; *Un comunicato del C.L.N.P. a proposito della Giustizia*, in «Libertà», 11 luglio 1945; *Amnistia e condono. La legge si presta alle interpretazioni più ampie. Cabai, Valentini, Cerovaz fra i probabili amnistiati*, in «Libertà», 28 giugno 1946.

<sup>1581</sup> *Il ruolo dei processi che saranno celebrati entro giugno*, in «Libertà», 19 giugno 1945.

<sup>1582</sup> *I giudici popolari per la prima metà di luglio; Ruolo dei processi per la seduta del 5 luglio*, in «Libertà», 2 luglio 1945.

<sup>1583</sup> *Ruolo delle cause penali*, in «Libertà», 2 luglio 1945.

<sup>1584</sup> *I giuridici popolari; I processi che saranno celebrati della prima quindicina di agosto*, in «Libertà», 31 luglio 1945.

dibattere per non far scemare l'indignazione popolare e dare la possibilità a quante più persone possibile di partecipare ai dibattimenti.

Nonostante i propositi, anche in questo campo l'attenzione venne progressivamente meno. Se nel primo periodo le informazioni su imputati e procedimenti vennero riportate in modo puntuale dando conto praticamente di tutti i processi<sup>1585</sup> e continuarono a venir pubblicate per tutta l'estate quando le descrizioni dei capi d'imputazione divennero ancor più precise<sup>1586</sup>, dall'autunno i ruoli furono pubblicati in modo meno dettagliato, tanto che comparve talvolta solo il nome dell'imputato e il capo d'imputazione<sup>1587</sup>. La situazione di stabilizzò a novembre quando vennero riportati nuovamente i nomi dei componenti della Corte e dei rappresentanti delle parti<sup>1588</sup>, ma nel periodo successivo le cose mutano definitivamente e si pubblicarono solo i ruoli dei processi ritenuti più interessanti<sup>1589</sup>.

L'informazione diretta a evidenziare il lavoro della magistratura non fu rivolta solo al momento del dibattimento, ma anche alla fase istruttoria. «Libertà» pubblicò diversi articoli relativi ai procedimenti in corso con lo scopo di contribuire alla raccolta di informazioni sugli imputati, crimini contestati<sup>1590</sup> ed episodi poco chiari o ancora ignorati. Dalla fine di giugno fu chiesto esplicitamente alla popolazione di aiutare i magistrati e agevolare le indagini<sup>1591</sup>; in apposite rubriche intitolate «Procedimenti in corso», vennero pubblicati appelli su casi specifici con l'invito a denunciare e a fornire informazioni<sup>1592</sup>.

Allo stesso tempo il giornale informò l'opinione pubblica sugli arresti effettuati al fine di dimostrare che non si poteva sfuggire a lungo alla giustizia<sup>1593</sup>. In questi articoli fu fatto riferimento soprattutto agli arresti di personaggi di spicco del fascismo friulano. Accanto alla notizia della cattura del ministro Pietro Pisenti<sup>1594</sup>, il 20 luglio 1945 fu riportato l'arresto di Manlio Tamburlini<sup>1595</sup>; il 21 settembre si parlò dell'arresto di Mario Cabai con un sottotitolo significativo: «Scappato con i tedeschi e rientrato in Italia il federale repubblicano di Udine viveva rintanato a Venezia dove diceva di volersi far frate»<sup>1596</sup>. Il 13 luglio 1945 fu data la notizia dell'arresto a Roma del comandante del 5° Reggimento della MDT Attilio De Lorenzi; nel pezzo furono ricostruite dettagliatamente le indagini dando conto delle piste seguite dagli inquirenti e descrivendo le modalità dell'arresto e delle prime ore di detenzione; il commento non lascia adito a interpretazioni.

---

<sup>1585</sup> *I giuridici popolari; I processi della seconda quindicina di luglio*, in «Libertà», 17 luglio 1945.

<sup>1586</sup> *I prossimi processi*, in «Libertà», 23 settembre 1945.

<sup>1587</sup> Talvolta non compaiono i nominativi dei giudici popolari e dei magistrati. *Il ruolo dei processi*, in «Libertà», 9 ottobre 1945.

<sup>1588</sup> *Sezione speciale della Corte d'Assise*, in «Libertà», 9 ottobre 1945; *Un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 9 novembre 1945; *Le prossime udienze della Corte Straordinaria di Assise*, in «Libertà», 9 novembre 1945.

<sup>1589</sup> Si vedano a titolo di esempio le notizie riportate in calce all'articolo *Hanno partecipato alla fucilazione di 31 partigiani e all'arresto di numeroso personalità cittadine*, in «Libertà», 2 marzo 1946.

<sup>1590</sup> *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 26 giugno 1945.

<sup>1591</sup> Nell'appello del 26 giugno 1945 su fatta menzione dei procedimenti contro «Colacchioni Livio, Amintore Borghi, Enrico Giovannelli, Spartaco Zeloni, Giobatta Brondoni, Vittorio Gaier, Ugo Martoni, Giorgio Ravalico». Un nuovo annuncio fu pubblicato il 29 giugno con la richiesta di informazioni su Silvana Levi e Hans Lechtenthellar; il 12 luglio furono citati i procedimenti contro Italo e Anduino Cividini e Giordana Conti; il 16 luglio quelli contro Giovanni Menis e Lorenzo Valenzano; il 18 luglio quelli contro «Todisco Paolo, Eliodoro Peressutti, Someda non meglio identificato»; il 20 luglio contro Francesco Muzzatti, Rinaldo Salvador e Vincenzo Sticotti. *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 26 giugno 1945; *Procedimento in corso*, in «Libertà», 29 giugno 1945; *Procedimenti in corso presso la Corte Straordinaria di Assise*, in «Libertà», 29 giugno 1945; *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 16 luglio 1945; *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 18 luglio 1945; *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 20 luglio 1945.

<sup>1592</sup> La formula utilizzata fu spesso la seguente: «Chiunque fosse a conoscenza di fatti e circostanze riguardanti l'attività politico-militare [degli imputati nominati] ha il dovere di informare senza indugio la Procura del regno presso questa Corte d'Assise Straordinaria». *Procedimenti in corso*, in «Libertà», 26 giugno 1945.

<sup>1593</sup> *È in istruttoria il processo Cabai*, in «Libertà», 4 ottobre 1945.

<sup>1594</sup> *Pietro Pisenti arrestato a Milano*, in «Libertà», 25 giugno 1945; *La breve avventura repubblicana del ministro Pisenti*, in «Libertà», 27 giugno 1945.

<sup>1595</sup> *Lo squadrista Manlio Tamburlini è sotto chiave*, in «Libertà», 20 luglio 1945.

<sup>1596</sup> *Mario Cabai arrestato a Venezia*, in «Libertà», 21 settembre 1945.

Ora lo rivedremo alla sbarra e confidiamo che la giustizia del popolo lo raggiunga spietata<sup>1597</sup>.

### *Le cronache dei processi*

Le cronache dei processi si svilupparono senza soluzione di continuità nell'intero periodo e furono caratterizzate da modalità e intenti peculiari che le distinsero nettamente dalle pubblicazioni citate precedentemente. Gli articoli sui processi celebrati dalla CAS apparvero di norma nella seconda pagina del quotidiano, all'interno di una sezione riquadrata denominata «Corte d'Assise Straordinaria» e successivamente «Sezione speciale della Corte d'Assise»<sup>1598</sup>; dal 1946 furono accostati alla cronaca del Tribunale e della Corte d'Assise ordinaria. Se di norma le pubblicazioni seguirono lo sviluppo e i tempi delle udienze, la frequenza fu settimanale o giornaliera per i processi più lunghi che vennero coperti con diversi aggiornamenti.

L'importanza, la visibilità all'interno della pagina, il richiamo nel titolo e lo spessore dato ai pezzi dipesero non solo dalla gravità del reato, ma anche dal periodo, dall'importanza tributata agli imputati e ai procedimenti, dalla partecipazione del pubblico alle udienze e dall'interesse dell'opinione pubblica su fatti inerenti o collaterali al processo.

In questo quadro non vi fu sempre coerenza di metodi e intenti; ad articoli di rilievo relativi alle varie fasi del dibattimento, seguirono talvolta pezzi succinti sulla conclusione del processo. Inoltre se nel primo periodo gli articoli furono divisi in base all'esito del procedimento in «condanne» e «assoluzioni» e tutti i casi furono riportati in modo sintetico ma preciso, dall'estate del 1945 si cominciò a dare conto dei processi celebrati in pezzi di una cinquantina di righe che compresero contemporaneamente condanne e assoluzioni e riportarono simultaneamente la cronaca di un paio di processi. Va comunque rilevato che in tutto il periodo alcuni casi vennero seguiti con particolare attenzione sino ad arrivare alla pubblicazione di veri e propri reportage in più puntate.

Dal punto di vista stilistico e contenutistico le cronache furono caratterizzate da un modello di riferimento comune alla gran parte degli articoli, distinto per particolari modalità di scrittura e da una specifica composizione del testo che privilegiava contenuti precisi.

Nella parte iniziale di ogni articolo si registrano modalità di scrittura simili a quelle dei ruoli e furono riportati il nome del presidente della Corte e dei giudici popolari; ma oltre a questi, furono presentati i dati anagrafici dell'imputato, citati in modo dettagliato<sup>1599</sup>. Seguiva il capo d'imputazione, descritto in modo circostanziato, e i nomi del PM, del cancelliere e dei difensori, specificando se si trattasse di un avvocato di fiducia o d'ufficio.

La sezione successiva conteneva di norma una descrizione dell'imputato. Nei casi più importanti vennero tratteggiati gli aspetti fisici e morali. Di frequente l'atteggiamento dei cronisti fu contraddistinto dal distacco e dalla severità.

Di seguito si ricostruirono, anche se spesso in modo sintetico, le principali fasi del dibattimento dando conto delle posizioni dell'accusa e della difesa e riportando le dichiarazioni dell'imputato. Specie nei processi ritenuti di minore importanza, tali dati sembrano ricavati dal testo della sentenza. Si evidenzia comunque che le accuse vennero citate come ricostruzione dei fatti e gli imputati vennero percepiti quasi sempre come colpevoli; in tale contesto la voce pubblica ebbe un peso determinante per orientare le opinioni di cronisti e del pubblico che assisteva al processo. In questa sezione comparvero inoltre le dichiarazioni dei testi relative alle violenze o alle torture subite, cui solitamente venne concesso largo spazio. Requisitoria

Seguiva la requisitoria dell'accusa, riassunta o citata con trascrizioni delle parole del PM, e l'intervento della difesa. I pezzi di concludevano con la decisione della Corte e le disposizioni della sentenza citando l'entità della pena comminata.

---

<sup>1597</sup> *Il famigerato col. De Lorenzi tratto in arresto a Roma*, in «Libertà», 13 luglio 1945.

<sup>1598</sup> La dizione «Sezione speciale della Corte d'Assise» non compare in modo coerente dopo la riforma dell'ordinamento delle CAS.

<sup>1599</sup> In diverse occasioni, oltre ai dati anagrafici completi, fu citato anche l'indirizzo di residenza dell'imputato.

In rari casi gli articoli vennero conclusi con un commento alla sentenza o all'entità della pena. Questo aspetto rappresenta uno dei dati più caratteristici. Negli articoli furono riportati quelli che vennero definiti "i fatti" e non furono presenti commenti espliciti sulle prove portate dal PM, sulla strategia della difesa e sulle decisioni della Corte. Il commento sull'esito del dibattimento sembra essere lasciato al lettore che è libero di trarre le proprie conclusioni. Solo in un numero limitato e particolare di episodi i cronisti lasciarono trapelare in modo esplicito il loro pensiero; si registrò un atteggiamento sprezzante verso quanti si erano spacciati per partigiani o avevano fatto il doppio gioco, verso i delatori, i profittatori e gli autori di torture e crimini efferati che, con la complicità di altri accusati, tentavano di confondere le prove e crearsi falsi alibi. In casi limitati furono espressi commenti sulla pene comminate, per evidenziare la mitezza di alcune disposizioni.

### *Le cronache nel primo anno di attività della Corte*

Nel primo anno di attività della Corte le cronache dei processi furono caratterizzate da ricostruzioni puntuali dei dibattimenti che spesso ricalcarono i testi delle sentenze. In particolare nel primissimo periodo, si registrò notevole attenzione per tutti i casi portati a giudizio – anche per quelli apparentemente di secondaria importanza – e contestualmente emersero i principali ambiti di interesse sui quali si concentrò l'attenzione dei cronisti e dell'opinione pubblica. Sin dai primi articoli emerse il desiderio di fornire ai lettori quante più informazioni possibili sullo svolgimento dei dibattimenti; oltre agli elementi relativi alle diverse fasi del rituale, furono riportati molti dati sugli imputati e redatte descrizioni vivide delle violenze operate sui partigiani e sui loro fiancheggiatori.

Con l'andare dei mesi vennero pubblicate anche alcune brevi riflessioni sulla giustizia, sulla magistratura e sull'andamento dei processi con attenzione particolare alle assoluzioni che cominciavano a divenire sempre più frequenti. Ulteriori specificità si registrarono nelle cronache pubblicate nei mesi estivi, quando si assistette a una riduzione degli articoli per quantità ed estensione, e in quelle edite a partire dall'autunno del 1945, quando, anche per la notorietà di taluni imputati, si guardò ai processi con rinnovata attenzione.

### *Gli articoli dei primi mesi*

Gli articoli pubblicati nei primi mesi si distinsero per precisione e puntualità. Le cronache diedero conto di tutti i processi celebrati e delle udienze tenute dalla CAS riportando con dovizia di particolari le vicende dei singoli imputati. Gli articoli furono caratterizzati da un'evidente partecipazione emotiva che sfociò spesso in toni accesi e severi; talvolta i cronisti amplificarono ed esasperarono alcuni contenuti riportando risvolti sociali, umani ed economici del periodo di occupazione e includendo eventi non verificati nella documentazione giudiziaria<sup>1600</sup>. Nel pezzo dedicato a Giuseppe Coccolo, uno dei collaboratori più noti processati nel primo periodo, si registrò una severa condanna alle qualità umane e morali dell'imputato e l'articolo contenne alcune esagerazioni sul ruolo realmente svolto, almeno se paragonate al verbale di dibattimento e al testo della sentenza. Il cronista, asserendo che Coccolo prese parte alle «tristemente note bande fasciste», scrisse:

Castions di Strada, Gonars, Buda sono paesi che lo conoscono come sciacallo saccheggiatore; Campolongo, Cervignano e Palmanova lo conoscono come omicida. Circa venti persone sono state da lui assassinate con i suoi «purissimi compagni di fede»; venti ostaggi innocenti, trucidati ai margini

---

<sup>1600</sup> *Vent'anni a una spia*, in «Libertà», 22 giugno 1945; *Un'assoluzione*, in «Libertà», 6 luglio 1945; *Il vice segretario del fascio repubblicano di Pordenone condannato alla pena capitale*, in «Libertà», 13 luglio 1945.

delle strade. La storia del Cocolo culmina con un bieco episodio di malvagità contro un povero vecchio reo solo di aver compiuto un atto di umanità.

Un patriota ferito, in seguito, dall'imputato e da alcuni camerati, riesce a sfuggire alla rete con una bicicletta che un vecchio gli presta quando le forze gli vengono meno, quando per lui tutto è finito. Cocolo non ha pietà, e furibondo per la mancata cattura rivolge la sua arma contro il vecchio crivellandolo di colpi. Questi erano i miliziani di Mussolini.

Il P.M. tratteggia con efficacia l'operato della piccola belva e chiede per lui, data la minore età, la reclusione a vita. La Corte conferma la richiesta dell'accusa e lo condanna all'ergastolo<sup>1601</sup>.

Anche l'articolo sul caso Valentinis risulta significativo. Accanto alla trascrizione quasi integralmente del capo d'imputazione, si ricorse a toni fortemente denigratori per descrivere la figura dell'imputato, anche sul piano professionale. Inoltre trovò spazio una puntuale disamina del dibattito che diede conto della posizione di Valentinis proponendo una riflessione sul periodo di occupazione e sul nazi-fascismo:

[...] Molti che non conoscevano personalmente il Valentinis ma che nei tristissimi mesi della cattività scorrevano ogni mattina quel fetido foglio [«Il Popolo del Friuli»], si figuravano il direttore uomo violento, irruente, senza scrupoli, senza cuore, addirittura un sanguinario, un fanatico, insomma un mostruoso energumeno di quelli che solo il fascismo e il nazismo hanno potuto produrre. E avevano ragione di figurarselo così invece i Giurati. Il Pubblico Ministero e il pubblico che affollava l'aula si sono trovati inaspettatamente di fronte alla scolorita figura di succube, una natura priva di vigore mascolino, senza temperamento, senza volontà, senza coraggio, con una intelligenza e una preparazione professionale assolutamente inadeguata al posto che il defunto regime aveva assegnato al Valentinis. Paradossale situazione quella di questo giornalista che non scriveva, che non dava nemmeno il tono politico al suo giornale in quanto articoli e minuziose sul rilievo che doveva essere dato a un avvenimento o ad altro venissero da uffici stampa fascisti e tedeschi.

Ma così erano il fascismo e il nazismo: accentratori spietati, maniaci repressivi di ogni iniziativa individuale. I Valentinis che pullulavano nella Penisola, uomini senza spina dorsale, erano i migliori strumenti della tirannide per far funzionare secondo le «direttive» i giornali, e non soltanto i giornali.

Questo sciagurato, che per questi venti mesi ha posto la propria firma a un foglio che rimarrà nella storia del nostro Friuli come una funerea pagina di vergogna, si è difeso affermando appunto che non lui o i suoi redattori scrivevano ma che il loro compito si limitava ad accettare tutto quello ciò che proveniva dalla federazione fascista repubblicana, o dal deutsche berater [sic!], o dall'ente stampa. Erano dei passacarte e null'altro. Lui, il direttore, in tutto quel tempo non ha scritto più di tre o quattro articoli e anche quelli erano così incerti, scialbi, non carne e non pesce. Soprattutto la campagna contro i «banditi» veniva manipolata esclusivamente nel palazzo di piazza Patriarcato<sup>1602</sup>.

L'articolo prosegue attestando le dichiarazioni di Valentinis circa i suoi sentimenti anti-tedeschi e riportando le dichiarazioni secondo le quali aveva aiutato diverse persone fra cui alcuni ebrei. Le testimonianze e gli atti dimostrarono che aveva «fatto del bene» e il cronista descrisse le richieste del PM e la linea del legale dell'imputato, l'avvocato Pettoello, con un'interessante definizione del ruolo della difesa:

L'avv. Pettoello, coraggiosamente, da galantuomo, da uomo di coscienza ho assolto il difficile compito valendosi di quella benedetta libertà che è penetrata anche nelle aule giudiziarie dove fino a ieri non la giustizia si amministrava, bensì si consumavano contro di essa gli attentati più obbrobriosi<sup>1603</sup>.

Infine riportò l'esito del dibattito e la condanna di Valentinis a 6 anni e 8 mesi di reclusione. La pena fu ritenuta «troppo» mite e fu commentata negativamente anche in base alle reazioni del pubblico presente all'udienza.

---

<sup>1601</sup> Una iena fascista condannata all'ergastolo, in «Libertà», 8 giugno 1945.

<sup>1602</sup> Federico Valentinis condannato a 6 anni e 8 mesi, in «Libertà», 8 giugno 1945.

<sup>1603</sup> Ivi.

Il pubblico, che durante l'intera udienza si era mantenuto relativamente calmo dando segno di un encomiabile civismo, ha appreso con manifesto malumore la troppo mite condanna<sup>1604</sup>.

In queste settimane diversi articoli palesarono la mancanza di indulgenza nei confronti degli imputati. Con descrizioni semplici e lineari fu dato conto del ricorso a provvedimenti estremamente severi come frutto di stringenti ragionamenti logici. Riportando la richiesta della pena di morte formulata dal PM nel processo contro Nerino Cerovaz, nonostante le gravi accuse contestate e le risultanze emerse, l'accoglimento dell'istanza fu presentato come un atto dovuto.

Ultimato il dibattimento il Pubblico Ministero prende la parola e tratteggia efficacemente la figura morale di rinnegato e di venduto di Nerino Cerovaz degradatosi sino al punto di raggiungere il livello delle iene. Visti i fatti il dott. Achard chiede che l'imputato venga condannato alla pena capitale mediante fucilazione alla schiena. La Corte si ritira e dopo venti minuti la sentenza è redatta. Cerovaz Nerino, spia e traditore, è condannato alla pena capitale<sup>1605</sup>.

Molto severa fu anche la descrizione di Giuseppe Coccolo:

È il classico esempio di fede fascista, di volontarismo repubblicano, anelante di essere sempre in prima fila. Così lo premierebbe una motivazione mussoliniana. È un delinquente, una piccola iena, un pazzo brutale. Così lo definiamo noi<sup>1606</sup>.

Un ulteriore esempio si trova nella cronaca del processo contro Alberto Campana. Dopo aver commentato con ironia il tentativo dell'imputato di negare le accuse a suo carico, si passò a un tono meno indulgente:

Il Pubblico Ministero inquadra magnificamente la figura di questo criminale e chiede, a conclusione della sua esposizione, la pena capitale. La Corte si ritira e dopo mezz'ora di permanenza nella Camera di Consiglio condanna a morte l'imputato ordinando la confisca dei beni. Il piombo farà giustizia piena<sup>1607</sup>.

L'articolo pubblicato il 13 luglio 1945 sul processo al segretario del fascio di Pordenone Enrico Cattaneo pone in luce un nuovo elemento. Ricostruendo rapidamente i fatti dei quali era accusato, la cronaca tratteggiò i contorni di un profilo che si ritrova frequentemente nelle descrizioni dei collaborazionisti; Cattaneo fu definito spietato verso i nemici e vile nel momento in cui venne posto di fronte alle proprie responsabilità.

[...] Il Cattaneo tenta di difendersi; la vigliaccheria del delatore non lo abbandona neanche per un istante. Tergendosi con gesti convulsi il sudore ed esprimendosi con frasi sconnesse e balbettanti, l'imputato dichiara che la carica ricoperta a Pordenone sotto l'infausta repubblica fascista era una carica di... beneficenza. Anche lui fa la commedia, come al solito corroborandola di gesti disperati e di atteggiamenti tragici.

[...] I fatti erano troppo evidenti e troppo schiacciati, la sua gloria e la sua vanteria si erano si erano trasformate in un folle terrore della morte che lui non aveva esitato per un attimo a provocare. Il P.M. dott. Achard ha inquadrato magnificamente le responsabilità dell'imputato definendolo volgare assassino e bollandolo a fuoco per il suo sporco tradimento di fratricida. Al termine della requisitoria il rappresentante dalla pubblica accusa chiede per l'imputato la pena capitale. La Corte accoglie la tesi del P.M. e condanna il Cattaneo alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena<sup>1608</sup>.

---

<sup>1604</sup> Ivi.

<sup>1605</sup> *Una spia alla sbarra*, in «Libertà», 7 giugno 1945.

<sup>1606</sup> *Una iena fascista condannata all'ergastolo*, in «Libertà», 8 giugno 1945.

<sup>1607</sup> *Un bieco traditore condannato a morte*, in «Libertà», 21 giugno 1945.

<sup>1608</sup> *Il vice segretario del fascio repubblicano di Pordenone condannato alla pena capitale*, in «Libertà», 13 luglio 1945.

Un atteggiamento generale orientato al rigore caratterizzò tutti i casi sottoposti a giudizio e venne ribadito anche nel commento di una sentenza di assoluzione che non poteva non essere tale. Nell'articolo dedicato al processo contro Londero, un optante accusato di aver fornito informazioni ai tedeschi, aver compiuto delazioni e aver accolto favorevolmente gli occupanti, emerse l'esigenza di spiegare le motivazioni dell'assoluzione dipendente dalla scarsità di prove.

Non vi è nessuna testimonianza che smentisca le affermazioni [auto-assolutorie] dell'imputato e nulla di preciso nei confronti legali emerge a suo carico<sup>1609</sup>.

Seppur l'accusa avesse chiesto la pena capitale e la difesa avesse evidenziato la mancanza di elementi per provare la colpevolezza – obiezione accolta dalla Corte – l'articolo proseguì:

La Giustizia non poteva agire in modo differente, perché senza prove specifiche non si può legalmente condannare un uomo, ma ognuno dei presenti ha portato con sé la convinzione di un Londero colpevole, il quale appunto, perché strisciante spia, non ha lasciato mai prove dei suoi misfatti. Basta per definirlo il gesto da lui compiuto avendo rinnegato il suo sangue e il suo nome italiano optando per la Germania nazista. E è bene che questo l'ex imputato lo sappia<sup>1610</sup>.

Va rilevato che attente descrizioni delle violenze nazi-fasciste sulla popolazione e sui partigiani furono presenti e poste in evidenza già nei primi articoli. Nel pezzo pubblicato il 14 giugno 1945 sul processo contro Giovanni Bortolin l'attenzione del cronista fu rivolta alla torture che ebbero come vittima Antonio Buttazzoni:

[nel dibattimento] sono venuti alla luce alcuni particolari disgustosi sui metodi che i tedeschi usavano nell'interrogare le loro vittime. L'Antonio Buttazzoni venne sottoposto a un interrogatorio di quattro ore, e l'interrogatorio accompagnato da continue bastonature. Buttazzoni non parlava e alla fine il maresciallo tedesco che era incaricato dell'interrogatorio – se si può così chiamare ciò che in effetti era una tortura – affaticato dal... lungo lavoro, lasciò al Bortolin l'incarico di continuare. Questi assolse magnificamente il suo incarico torturando ancora di più il prigioniero e fra l'altro gli levava le scarpe per bastonarlo sulle piante dei piedi. Per completare degnamente l'opera nefanda il Buttazzoni veniva appeso a una trave, cui veniva legato con le mani e i piedi. E in quella atroce posizione venne lasciato fino a quando gli aguzzini capirono che era giunto allo stremo delle forze. Allora, solo allora, la vittima venne accompagnata nella sua cella, dove chiese un bicchiere d'acqua. Bortolin glielo negò<sup>1611</sup>.

Nella cronaca del processo contro Bruno Tubaro, accusato di aver preso parte a rastrellamenti e uccisioni di partigiani, vennero evidenziate le conseguenze della violenza e della repressione nazi-fascista. Giocando inizialmente sull'ironia, l'articolo cede rapidamente il passo a un registro più grave.

Anche il Tubaro è, come tutti del resto, innocentissimo. Egli non ha mai partecipato a nessun rastrellamento, ma si è limitato solo... ad arresti isolati, compiuti con la morte nel cuore, obbedendo ai precisi ordini di un capitano tedesco, certo Pachibus [sic].

I Patrioti che hanno vissuto i rastrellamenti organizzati dai «fedeli alleati» sanno certamente che cosa significasse allora cadere nelle crudeli mani del tedesco e non si è certo sopito in loro, il dolore per la morte dei migliori compagni. Innumerevoli famiglie hanno conosciuto l'incubo dell'arresto dei propri cari, il più delle volte percossi, seviziati, uccisi o condotti in Germania. Ciò che più addolorava allora, era la presenza di numerosi Tubaro nelle file del nemico, spie, traditori, delatori, secondini, sicari,

---

<sup>1609</sup> *Rinnegato assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 20 luglio 1945.

<sup>1610</sup> *Ivi*.

<sup>1611</sup> *Un seviziatore condannato a 11 anni di carcere*, in «Libertà», 14 giugno 1945.

traditori dei loro fratelli e della loro terra e della loro stessa coscienza. Sono cose che non si dimenticano facilmente queste<sup>1612</sup>.

Non sorprende dunque che molti articoli contennero contestazioni nei confronti degli imputati che negarono ostinatamente le accuse e si difesero asserendo di aver fatto *anche* «del bene». Come evidenzia il brano relativo al processo contro Giovanni Maria Fabrici, l'indignazione venne espressa anche attraverso l'ironia. Riportando che l'imputato era accusato di aver partecipato a rastrellamenti, aver fornito ai tedeschi informazioni sui partigiani e aver vestito la divisa tedesca, si commentò:

[...] Naturalmente il Fabrici cade dalle nuvole, nega tutti gli addebiti, si professa sì fascista dall'ottobre del 1922, ma un fascismo all'acqua di rose, non troppo convinto e con molte riserve mentali. Sfoggiando un acume particolare il Fabrici afferma pubblicamente che egli si era convinto della sconfitta della Germania dalla remotissima data della caduta di Roma. Egli apparteneva sì alla milizia fascista ma non per l'ardente fede che caratterizzava questi figure sino a pochi giorni fa, bensì perchè richiamato con cartoline rosse, o quasi.

Quello che noi non riusciamo francamente a comprendere è il modo il modo in cui sono morti tutti i nostri Martiri in questi mesi e quali siano state queste famose sevizie a cui erano sottoposti ogni volta che cadevano nelle mani dei vari Fabrici, Cerovaz, Borsatti, ecc. Il Fabrici, come gli altri del resto, si protesta innocente, vittima come al solito di questa mania di persecuzione che da qualche tempo a questa parte insegue gli individui più iniqui che siano vissuti da che mondo è mondo in Friuli [...] <sup>1613</sup>.

Dinamiche simili si trovano nell'articolo sul processo contro Alberto Campana. L'atteggiamento e la linea difensiva dell'imputato, accusato di violenze, rastrellamenti, arresti, torture, sevizie e furto, furono commentati con evidente sarcasmo:

Volete crederlo? Alberto Campana è innocente, anzi innocentissimo. Le violenze, le sevizie, gli interrogatori, i furti, le rapine, tutte storielle da romanzetti a buon mercato. Io ero un semplice interprete – ha dichiarato – e mi limitavo alla traduzione degli interrogatori.

Sul suo volto livido e bieco, si legge la vigliaccheria e la ferocia. Le testimonianze non lasciano dubbi. Il Campana non era un semplice interprete come vorrebbe far credere, non è l'innocenza fatta persona, egli prendeva parte attiva agli interrogatori agendo d'iniziativa, valendosi spesso, troppo spesso, dei mezzi persuasivi che i nazisti sapevano adottare contro i Patrioti nei loro uffici trasformati in camere di tortura<sup>1614</sup>.

L'ironia tornò utile anche per descrivere quanti, al fine di assicurarsi i benefici delle attenuanti, vantarono benemerienze militari o politiche e affermarono di aver aiutato i partigiani. La cronaca del processo contro Domenico Armani, accusato di aver partecipato a rastrellamenti e di aver fatto segnalazioni dei renitenti alla leva, disertori e dei fiancheggiatori della Resistenza, riporta:

L'imputato si professa campione mondiale dei benefattori mentre si accumulano sempre più numerose contro di lui le prove di arresti e di violenze: la sorella di un garibaldino arrestata e minacciata con la pistola, il padre di un partigiano arrestato mentre era a letto ammalato, ecc. ecc<sup>1615</sup>.

Contemporaneamente furono denunciate le manovre messe in atto dagli imputati in carcere allo scopo di discolarsi a vicenda proponendo un interessante parallelismo tra i detenuti del periodo di occupazione e quanti si trovavano in carcere in attesa di giudizio per reati di collaborazionismo.

---

<sup>1612</sup> *Trent'anni di reclusione a un collaborazionista*, in «Libertà», 20 luglio 1945.

<sup>1613</sup> *Trent'anni di reclusione a un rinnegato*, in «Libertà», 14 giugno 1945.

<sup>1614</sup> *Un bieco traditore condannato a morte*, in «Libertà», 21 giugno 1945.

<sup>1615</sup> *Vent'anni a una spia*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

[si lascia] ai prigionieri la possibilità di imbastirsi i processi da soli, testimoniandosi a vicenda l'uno a favore dell'altro, preparando le deposizioni, le circostanze, gli alibi. Quando c'erano i patrioti nelle carceri spirava un vento differente: le urla dei torturati si confondevano talvolta con le scariche dei mitra<sup>1616</sup>.

Dopo solo un mese dall'inizio della pubblicazione delle cronache dei processi fu intrapresa una riflessione sulla giustizia e sul ruolo delle CAS. Alcuni dei contributi più importanti furono pubblicati nel luglio 1945. Il 2 luglio uscì in prima pagina un pezzo firmato «V. A.»; il titolo era evocativo: *In tema di giustizia del popolo*<sup>1617</sup>. L'articolo si proponeva di informare la popolazione in termini comprensibili sulle funzioni della CAS, sul metodo applicato, sul ruolo dei giudici togati e laici come erano stati concepiti e come stavano funzionando. L'articolo conteneva diverse osservazioni sui giudici popolari e sul peso da loro esercitato nel giudizio; vi erano rimandi agli articoli del CPMG che accoglievano la spiegazione delle diverse pene comminate in funzione della collaborazione militare o politica e che non mancavano di evidenziare i limiti più evidenti degli strumenti legislativi utilizzati per punire i collaborazionisti. Pochi giorni dopo fu diffuso un importante comunicato del CLN provinciale in tema di giustizia che rappresentò la risposta alle notizie che circolavano nel periodo, in particolare in merito ai limiti dell'attività inquirente della CAS<sup>1618</sup>. Gli articoli di «Libertà» testimoniano che in quelle settimane il CLN rimase saldamente schierato con la magistratura e volle far comprendere che, nonostante gli sforzi e le difficoltà incontrate, l'azione giudiziaria stava compiendo passi concreti.

Negli stessi mesi si assistette a una progressiva riduzione degli articoli che investì sia la quantità che l'estensione dei pezzi pubblicati. Talvolta si accorparono diverse notizie in un'unica sezione<sup>1619</sup> fornendo un resoconto più asettico rispetto ai mesi precedenti<sup>1620</sup>. In questo periodo si diradarono le descrizioni degli imputati e i commenti sul procedimento<sup>1621</sup>, anche quando vennero comminate severe pene detentive<sup>1622</sup>. Contemporaneamente venne dato maggior risalto alle assoluzioni che cominciarono a divenire sempre più frequenti agli occhi dei cronisti e dell'opinione pubblica. Si cominciò quindi a discutere sulle motivazioni dei proscioglimenti; nell'articolo dedicato ad un imputato assolto avendo commesso i reati in stato di costrizione e per aver agito sotto minacce e violenze, si commentò:

L'imputato che presenta un aspetto abbattuto conferma di essersi iscritto al fascio repubblicano sino al novembre del 1943 dicendo di aver voluto con questo suo gesto contribuire alla rinascita di un'Italia «sana e pura»<sup>1623</sup>.

Altri contributi posero in luce il malcontento dell'opinione pubblica per le assoluzioni motivate dalla mancanza o dall'insufficienza di prove. In processi come quello contro l'interprete Cimbaro, che la voce pubblica additava come colluso con i tedeschi, si registrò la distanza tra

<sup>1616</sup> *8 anni e 4 mesi a un medico delatore*, in «Libertà», 26 settembre 1945.

<sup>1617</sup> *In tema di giustizia del popolo*, in «Libertà», 2 luglio 1945.

<sup>1618</sup> *Un comunicato del C.L.N.P. a proposito della Giustizia*, in «Libertà», 11 luglio 1945.

<sup>1619</sup> *Le condanne di un collaborazionista e di una spia, un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 10 agosto 1945.

<sup>1620</sup> *Due condanne e un'assoluzione*, in «Libertà», 22 agosto 1945; *Due condanne per collaborazionismo e una assoluzione*, in «Libertà», 26 settembre 1945; *8 anni ad una spia e un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 27 settembre 1945.

<sup>1621</sup> *Un collaborazionista condannato a cinque anni*, in «Libertà», 3 agosto 1945; *Due assoluzioni*, in «Libertà», 5 settembre 1945; *Una condanna a due anni e due assoluzioni*, in «Libertà», 7 settembre 1945; *Assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 8 settembre 1945; *Un'assoluzione e una condanna per collaborazionismo*, in «Libertà», 15 settembre 1945;

<sup>1622</sup> *Due verdetti di assoluzione*, in «Libertà», 13 agosto 1945; *Tre assoluzioni e un rinvio*, in «Libertà», 24 agosto 1945; *Due assoluzioni e una condanna a 26 anni*, in «Libertà», 29 agosto 1945; *La condanna di due spie a 15 e 16 anni di reclusione*, in «Libertà», 31 agosto 1945.

<sup>1623</sup> *Due assoluzioni*, in «Libertà», 3 agosto 1945.

l'evidenza dei fatti e la presenza di prove in sede giudiziaria<sup>1624</sup>. Si registrarono inoltre le difficoltà nel perseguire i delatori trovando elementi utili per incriminarli; nella cronaca del processo contro Edoardo Olivotto si scrisse:

Si tratta di una spia e come al solito non ci si trova di fronte a prove documentate. Coloro che ne sanno qualcosa hanno abbandonato da un pezzo il suolo italiano lasciando nei pasticci i loro compari. Pasticci relativi però, perché i compari se la cavano abbastanza bene<sup>1625</sup>.

Nell'estate del 1945 gli articoli di respiro più ampio riguardarono imputati noti e procedimenti esemplari<sup>1626</sup>. Un esempio si rintraccia nella cronaca del processo contro Pietro Ottonello. La vicenda giudiziaria fu ricostruita in un articolo esaustivo in cui vennero citati diversi episodi di delazioni, l'arresto di alcuni partigiani e le deposizioni dei testi comparsi e a loro volta incriminati.

È stato il processo dei colpi di scena, quello di ieri, un processo movimentatissimo e altamente drammatico [...] Il processo durato circa due giorni ha messo in luce una serie di fatti e circostanze da eguagliare in drammaticità quelle a carico del famigerato Odorico Borsatti. [...] La spia infame, assisteva personalmente all'operazione [di arresto dei partigiani da lui denunciati]<sup>1627</sup>.

Attenzione venne tributata inoltre ai dibattimenti più accesi come attesta un articolo del 29 settembre 1945:

È stato un processo lungo, curioso, complicato, in cui bassi intrighi, minacce, ricatti, piccole e grandi miserie hanno giocato un ruolo importante nell'intendimento di gettare confusione sullo svolgimento reale degli avvenimenti<sup>1628</sup>.

Due casi particolari si rintracciano negli articoli relativi ai procedimenti contro i prefetti di Udine e di Gorizia, due delle personalità più rilevanti e note nel periodo di occupazione. Entrambi i processi si conclusero con una sentenza di assoluzione e interessarono l'opinione pubblica che partecipò con interesse alle udienze.

Il primo processo menzionato nelle colonne del giornale fu quello al prefetto di Gorizia Marino Pace con un articolo pubblicato il 14 settembre 1945. Nel testo si rileva un'evidente aderenza alle disposizioni della sentenza, che non vennero mai contestate. Non comparve invece alcun riferimento alla questione giuridica sulla formulazione del capo d'imputazione che, per la presunzione di responsabilità derivante dalle disposizioni delle sanzioni contro il fascismo, era stata ampiamente discussa in dibattito. L'articolo sottolineò il «trionfo» dell'imputato al quale, nonostante il ruolo ricoperto, fu concessa la piena riabilitazione.

Il dibattito, a cui assisteva un pubblico foltissimo, ha segnato un vero e proprio trionfo per il conte Pace il quale ha potuto dimostrare attraverso una serie di numerosissime testimonianze, la sua opera di autentico patriota. Si profilava nel 1943, a Gorizia, la minaccia che un ex federale di Pola reggesse le sorti della provincia in combutta con i tedeschi. Per sventare quella minaccia, d'accordo con il C.L.N. clandestino il conte Pace accettò la carica di prefetto.

Il C.L.N. di Gorizia era presente al completo all'udienza e confermò. Da allora in quella zona martoriata, il prefetto portò tutta l'opera che poteva per lenire l'oppressione feroce e il terrore dei nazisti. Decine di testimoni hanno raccontato quanto essi dovevano al conte Pace. Partigiani,

---

<sup>1624</sup> Ivi.

<sup>1625</sup> *Le condanne di un collaborazionista e di una spia, un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 10 agosto 1945.

<sup>1626</sup> Si vedano le cronache dei processi contro Donato Mele e contro Roberto Sancinelli: *Ex colonnello repubblicano condannato a vent'anni*, in «Libertà», 22 agosto 1945; *Trent'anni a una spia e venti a un rastrellatore*, in «Libertà», 30 agosto 1945.

<sup>1627</sup> *Bieca spia condannata a morte*, in «Libertà», 1 settembre 1945.

<sup>1628</sup> *8 anni e 4 mesi a un medico delatore*, in «Libertà», 26 settembre 1945.

perseguitati politici, oppressi tutti narrarono della fucilazione condonata, della scarcerazione, dei soccorsi. Il comandante di una brigata di patrioti che operava nella valle del Vipacco disse che la continuazione della lotta partigiana in quella regione si deve ai soccorsi e ai viveri inviati dal conte Pace.

«Se così non fosse stato, con gli uomini ridotti alla fame avremmo dovuto scioglierci». Sempre per l'aiuto del prefetto sei studenti di Udine arrivati alla S.D. di Gorizia furono strappati alle grinfie mortali della Corte marziale tedesca e il loro processo passato alla Corte italiana.

Quando il P.M. dott. Achard prese la parola si fece un silenzio di piombo. Il magistrato esordì invitando l'imputato a uscire dalla gabbia dell'infamia. «Qui fra noi è il vostro posto».

Nelle parole della stessa Pubblica accusa la figura del conte Pace conobbe piena e totale riabilitazione. Il dott. Achard terminò chiedendo la piena assoluzione dell'imputato, assoluzione accordata dalla Corte dopo brevissima seduta in camera di consiglio.

Il pubblico non mancò di sottolineare con fragorosi applausi e manifestazioni di simpatia verso l'imputato lo svolgimento di questo davvero singolare processo. [...] <sup>1629</sup>.

Dopo circa un mese fu il turno del prefetto di Udine Riccardo De Beden. L'11 ottobre «Libertà» diede la notizia dell'imminente dibattimento pubblicando un articolo che, pur molto brevemente, citava il capo d'imputazione <sup>1630</sup>. Due giorni dopo uscì il pezzo con l'annuncio dell'«assoluzione piena all'ex prefetto repubblicano» <sup>1631</sup>. Nell'articolo fu ricostruita nel dettaglio la biografia dell'imputato facendo riferimento al periodo precedente all'occupazione e ponendo in rilievo i sentimenti di amor patrio di De Beden. Fu precisato che l'imputato non poté fare a meno di assumere la carica.

Il De Beden ha potuto dimostrare di aver tentato di esimersi dall'incarico, ma si trovò contro l'ostinazione tedesca <sup>1632</sup>.

Una critica alla condotta del prefetto, seppur per inciso, fu comunque riportata. Fu scritto che De Beden non aveva un temperamento da «leone», ma qualcosa in più avrebbe potuto fare per migliorare la situazione della provincia e delle popolazioni. Si precisò comunque che non gli mancò la volontà di agire in favore dei civili nonostante le limitazioni imposte dai tedeschi. L'articolo si concluse con un breve cenno alle imputazioni, senza però approfondire la questione della presunzione di colpevolezza – che si ripropose per il prefetto di Udine – e senza fare un parallelo con la recente vicenda giudiziaria di Pace <sup>1633</sup>.

### *Gli ultimi mesi del 1945*

Dall'autunno del 1945 gli articoli si fecero più brevi, anche quando riguardarono le sentenze di assoluzione <sup>1634</sup>; furono spesso posizionati a fondo pagina e compresero diversi procedimenti e imputati contemporaneamente. Talvolta le risultanze emerse in dibattimento furono descritte in tono

---

<sup>1629</sup> *Un processo singolare. Piena assoluzione di Marino Pace ex prefetto di Gorizia*, in «Libertà», 14 settembre 1945.

<sup>1630</sup> *Il processo De Beden si celebrerà domani*, in «Libertà», 11 ottobre 1945.

<sup>1631</sup> *Il processo De Beden. Assoluzione piena all'ex prefetto repubblicano*, in «Libertà», 13 ottobre 1945.

<sup>1632</sup> *Ivi*.

<sup>1633</sup> *Ivi*.

<sup>1634</sup> *Due piene assoluzioni*, in «Libertà», 6 ottobre 1945; *Cinque processi. Due assoluzioni*, in «Libertà», 18 ottobre 1945; *Due assoluzioni e una condanna a cinque anni e mezzo*, in «Libertà», 5 ottobre 1945; *Due assoluzioni e dodici anni di reclusione a una bieca spia*, in «Libertà», 10 ottobre 1945; *Tre assoluzioni*, in «Libertà», 11 ottobre 1945; *Cinque processi. Due assoluzioni*, in «Libertà», 18 ottobre 1945; *L'assoluzione del dott. D'Andrea*, in «Libertà», 7 novembre 1945; *Un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 9 novembre 1945; *Tre assoluzioni e una condanna a sei mesi*, in «Libertà», 14 novembre 1945; *Due assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 15 novembre 1945.

quasi di farsa e i reati furono slegati dal quadro generale e dall'aspetto politico<sup>1635</sup>. Permase comunque una forte attenzione alle delazioni; i nomi, l'oggetto e le conseguenze delle denunce vennero riportati con dovizia di particolari assieme alle testimonianze<sup>1636</sup>.

Seppur poco frequenti, anche in questo periodo si attestano articoli di spessore, caratterizzati da severità nei casi esemplari o di maggiore interesse. Un pezzo elaborato venne pubblicato il 30 settembre sui «coniugi De Luisa»; al processo partecipò molto pubblico e le accuse si concentrarono sulla delazione e l'arresto di una partigiana che venne torturata e tentò il suicidio per non parlare<sup>1637</sup>. Rilevanza venne data ai processi contro le donne sospettate di aver avuto relazioni con gli occupanti; in questi casi non si concessero sconti e i toni delle cronache furono accesi<sup>1638</sup>. Articoli più circostanziati vennero scritti per vittime e imputati noti; nel caso della contessa Maria Teresa Bellavitis si ricostruirono in modo approfondito le dinamiche e le conseguenze della delazione proponendo diversi argomenti per affermare la colpevolezza<sup>1639</sup>. Altri casi riguardarono le cronache del processo all'ex segretario comunale di Buia condannato a 5 anni e 6 mesi<sup>1640</sup> e all'assoluzione dell'avvocato Marco Manin di Spilimbergo, imputato anche di reati fascisti commessi negli anni Venti<sup>1641</sup>.

In questa fase si riscontra una progressiva riduzione dell'atteggiamento di cesura rispetto alla difesa degli imputati che tentarono di negare o di ridurre le proprie responsabilità asserendo di aver «fatto del bene» o dichiarando di aver agito perché costretti. In misura maggiore rispetto al periodo precedente si tennero in considerazione l'aver «aiutato in qualche modo» il movimento resistenziale o aver assunto un ruolo passivo nell'impiego durante il periodo di occupazione<sup>1642</sup>.

Ciò nonostante negli articoli di «Libertà» il desiderio di vedere quanti più collaborazionisti possibile sottoposti a un giudizio severo non venne meno. Nei contributi pubblicati alla fine del mese di novembre la ripresa delle condanne e la comminazione di pene severe dopo un periodo «di stanca», fu commentata positivamente, specie nel caso dei procedimenti contro i seviziatori<sup>1643</sup>.

Dopo una lunga serie di assoluzioni e di rinvii ieri alle Assise si è di nuovo incominciato a sparare condanne grosse. Dopo il sereno viene la tempesta<sup>1644</sup>.

Non sorprende pertanto la presenza di critiche più o meno velate alle sentenze di assoluzione; alcuni articoli citarono processi in cui gli imputati, accampano prove non sufficienti o approfittarono dell'indulgenza del PM, riuscirono a «farla franca»<sup>1645</sup>. Non furono accolte favorevolmente le condanne a lievi pene detentive che, in ragione di attenuanti e riduzioni, sembrarono dare un rapido colpo di spugna sui crimini commessi<sup>1646</sup>. Forse fu anche a causa di queste dinamiche che nel mese di novembre fu pubblicato nuovamente il ruolo della quindicina con

---

<sup>1635</sup> Talvolta i rei vennero definiti degli «ineffabili gabbamondo» impegnati a sopravvivere che si erano arruolati e avevano disertato a seconda della convenienza. *L'allegria storia di Leo e Francesco e quella più seria di Pietro*, in «Libertà», 17 ottobre 1945.

<sup>1636</sup> *10 anni a una spia e 8 anni e 4 mesi a un rastrellatore*, in «Libertà», 21 ottobre 1945; *Attivo collaborazionista condannato a 5 anni e 6 mesi - L'assoluzione di un quindicenne*, in «Libertà», 27 ottobre 1945.

<sup>1637</sup> «Tale processo, data la sua importanza, ha richiamato numeroso pubblico che ha assistito all'interessantissimo duello offerto dalla potenza dell'accusatore e dei difensori». *I coniugi De Luisa*, in «Libertà», 30 settembre 1945.

<sup>1638</sup> *Due assoluzioni - Sette anni e nove mesi a Bettina il dolce amore di Otto*, in «Libertà», 3 ottobre 1945.

<sup>1639</sup> *La contessa Maria Teresa Bellavitis condannata a otto anni e quattro mesi di reclusione*, in «Libertà», 12 ottobre 1945.

<sup>1640</sup> *L'ex segretario comunale di Buia condannato a 5 anni e sei mesi di reclusione*, in «Libertà», 24 ottobre 1945.

<sup>1641</sup> *L'assoluzione dell'avvocato Marco Manin*, in «Libertà», 7 novembre 1945.

<sup>1642</sup> *Due piene assoluzioni*, in «Libertà», 31 ottobre 1945.

<sup>1643</sup> *Vent'anni di reclusione a un seviziatore fascista*, in «Libertà», 28 novembre 1945; *Una assoluzione e una condanna a 30 anni*, in «Libertà», 30 novembre 1945.

<sup>1644</sup> *27 anni e 10 mesi di reclusione distribuiti ieri alle Assise*, in «Libertà», 9 novembre 1945.

<sup>1645</sup> *Tre condanne e due assoluzioni*, in «Libertà», 21 novembre 1945; *Fascisti, d'accordo, ma non condannabili*, in «Libertà», 23 novembre 1945.

<sup>1646</sup> *Quattro imputati, ma solamente un condannato a sei mesi*, in «Libertà», 25 novembre 1945; *Soltanto due anni e mezzo a uno zelante repubblicano*, in «Libertà», 22 novembre 1945.

la composizione della giuria, il nome del presidente, le generalità degli imputati e i capi d'imputazione<sup>1647</sup>.

Nelle settimane successive la tendenza a riportare con brevità le sentenze di assoluzione e i processi minori continuò<sup>1648</sup> mentre le cronache di «Libertà» dedicarono sempre maggiore spazio ai processi sensazionali in cui avvennero «colpi di scena», come nel caso del lungo articolo dedicato al processo Todisco il 1° dicembre<sup>1649</sup>. Le cronache citarono anche le descrizioni di arresti di partigiani<sup>1650</sup> e le azioni compiute da un noto e violento collaborazionista: Oscar Dal Dan<sup>1651</sup>.

In questo periodo si registrarono i primi reportage su processi importanti e complessi che si articolavano in diverse puntate. Il primo riguardò il dibattimento tenuto a Pordenone contro gli esponenti del fascismo e del collaborazionismo locale: Rodolfo Montereale, Americo Cerea, Daniele Billiani, Igildo Simoni Igildo, Ottorino Vinicio Simoni ed Enrico Cattaneo. Il primo articolo fu pubblicato il 19 dicembre su tre colonne in prima pagina con il titolo: *La repubblicetta di Pordenone davanti ai giudici*, titolo poi ripreso nei giorni successivi<sup>1652</sup>. In lunghe cronache fu dato conto del dibattimento e delle testimonianze rese nei dieci giorni di udienze; si parlò delle richieste di condanna dell'accusa citando interi passi della requisitoria e attestando le impressioni del pubblico. La cronaca fu molto attenta e partecipata:

Tutti gli occhi di Pordenone si sono rivolti stamane alla Casa del Popolo dove la requisitoria del Procuratore Generale avrebbe inchiodato alle loro responsabilità gli ex magnati del singolare fascismo locale. Nell'aula vi è un'attesa nervosa e tra il pubblico, foltissimo, si intrecciano pronostici e supposizioni. Gli imputati sono chiusi e in apparenza tranquilli. Un brusio generale accoglie l'ingresso della Corte, cui procede d'incanto un profondo silenzio allorché, all'invito del Presidente, il P.M. si alza e prende la parola<sup>1653</sup>.

Nei giorni successivi furono citati l'intervento del PM Achard e le repliche dei legali della difesa<sup>1654</sup>. Quindi il 22 dicembre fu commentato l'esito del processo con un pezzo in prima pagina:

Sul processo di Pordenone è calata finalmente la tela. Rimarrà il ricordo mentre i tre condannati si avviano all'espiazione del carcere, che la giustizia è stata amministrata proprio nel luogo che fu la cittadella delle loro prepotenze e iniquità<sup>1655</sup>.

Il processo ai collaborazionisti di Pordenone fu l'ultimo episodio significativo nelle cronache giudiziarie del 1945. Negli ultimi interventi dell'anno «Libertà» non mancò di dare appoggio all'azione svolta dalla magistratura della CAS dando la notizia del congedo del presidente Cavarzerani e la nomina del suo sostituto<sup>1656</sup>.

---

<sup>1647</sup> Le prossime udienze della Corte Straordinaria di Assise, in «Libertà», 9 novembre 1945; *Due anni e mezzo a due repubblicini*, in «Libertà», 25 novembre 1945.

<sup>1648</sup> *Due imputati due condanne*, in «Libertà», 2 dicembre 1945; *Una condanna e una assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 3 dicembre 1945; *Tre anni meno un giorno a un propagandista*, in «Libertà», 14 dicembre 1945; *Due assoluzioni*, in «Libertà», 15 dicembre 1945; *Un anno e sette mesi a un milite chiacchierone*, in «Libertà», 20 dicembre 1945; *Diserta e poi denuncia*, in «Libertà», 22 dicembre 1945; *3 processi, 4 imputati, 3 assoluzioni*, in «Libertà», 28 dicembre 1945; *Altre due assoluzioni per insufficienza di prove*, in «Libertà», 19 dicembre 1945.

<sup>1649</sup> *Colpi di scena al processo Todisco*, in «Libertà», 1 dicembre 1945.

<sup>1650</sup> *Tre anni e sei mesi a un informatore*, in «Libertà», 1 dicembre 1945.

<sup>1651</sup> *24 anni a un giuda diciannovenne*, in «Libertà», 14 dicembre 1945.

<sup>1652</sup> *La repubblicetta di Pordenone davanti ai giudici*, in «Libertà», 19 dicembre 1945. Si veda inoltre *Repubblicini pordenonesi alla sbarra*, in «Lotta e Lavoro», 10 dicembre 1945.

<sup>1653</sup> *La repubblicetta di Pordenone davanti ai giudici*, in «Libertà», 19 dicembre 1945.

<sup>1654</sup> *Ivi*.

<sup>1655</sup> *Il verdetto della Corte*, in «Libertà», 22 dicembre 1945.

<sup>1656</sup> *Il dott. Cavarzerani ha lasciato la nostra Assise. Lo sostituirà il dott. Todaro di Belluno*, in «Libertà», 28 dicembre 1945.

Con l'inizio del 1946 e la riapertura dei lavori della CAS le cronache di «Libertà» concessero nuova attenzione ai processi per collaborazionismo. Nei primi giorni di gennaio furono pubblicati i ruoli dei processi<sup>1657</sup> e un articolo sui «“coniugi” Ravalico» che pose in luce la severità della pena – entrambi furono condannati a 15 anni di reclusione – sottolineando alcuni elementi di costume come il passato «di avventuriero» di Ravalico e la presunta relazione di sua moglie con un ufficiale tedesco<sup>1658</sup>.

Seppure le cronache di diversi processi furono sovente accorpate in un solo pezzo in cui il titolo faceva riferimento al caso più eclatante<sup>1659</sup>, in questo periodo le cause contro i delatori ebbero rilevanza<sup>1660</sup> e fu tributata attenzione anche alle assoluzioni dovute a testimonianze o prove «deboli e generiche»<sup>1661</sup>. Contemporaneamente gli articoli, su riflesso di quanto avveniva nelle sentenze, cominciarono a distinguere tra i reati commessi nel contesto della collaborazione e quelli comuni; l'11 gennaio 1946, tracciando un bilancio sul caso D'angelo, si parlò dell'assoluzione dal reato di collaborazionismo e della contestuale condanna a 2 mesi di reclusione per minacce<sup>1662</sup>.

Il processo che ebbe maggiore rilevanza nei primi mesi del 1946, anche perché atteso dall'opinione pubblica, riguardò i «tre colonnelli» Cafilisch, Giovannelli e Casamassima. Nell'articolo pubblicato il 20 gennaio, oltre alle generalità e ai capi d'accusa di ogni imputato, il cornista descrisse l'importanza del procedimento:

Dopo il processo alla “repubblichetta di Pordenone” svoltosi e conclusosi nello scorso dicembre a Pordenone, la nostra cronaca giudiziaria non aveva avuto modo di occuparsi che di figure di secondo piano. Un velo di indifferenza era sceso, quasi su ogni processo, e il pubblico aveva dato in ogni procedimento scarso interesse. Martedì prossimo, invece, la nostra assise si aprirà con un processo eccezionale nel quale appariranno a giudizio tre ex colonnelli, noti nell'ambito repubblicano, della defunta repubblica di Salò [...]<sup>1663</sup>.

Nei giorni successivi si parlò diffusamente del dibattimento attestando il contegno del pubblico e le questioni di merito sollevate. Furono riportati in modo particolareggiato gli interrogatori degli imputati evidenziando le ammissioni, le negazioni e l'attività svolta durante la guerra; tali retroscena dovevano interessare molto i lettori, specie tra i partigiani. Quindi si citarono i testi chiamati dall'accusa<sup>1664</sup>. Le cronache seguirono nei giorni successivi; il 24 gennaio un

---

<sup>1657</sup> «[...] si riprendono i dibattimenti alla Corte straordinaria di Assise dopo un periodo di silenzio». *I processi in ruolo*, in «Libertà», 8 gennaio 1946; *I processi di domani*, in «Libertà», 9 gennaio 1946; *I processi di domani*, in «Libertà», 10 gennaio 1946.

<sup>1658</sup> *I “coniugi” Ravalico condannati a 15 anni di reclusione ciascuno*, in «Libertà», 9 gennaio 1946.

<sup>1659</sup> *Due assoluzioni e una condanna a due mesi*, in «Libertà», 11 gennaio 1946; *4 anni e 5 mesi di reclusione a un collaboratore e un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 30 gennaio 1946; *Assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 30 gennaio 1946.

<sup>1660</sup> *La condanna di una spia a quattro anni di reclusione*, in «Libertà», 13 gennaio 1946; *Confermo il verbale e nego tutto però 3 anni e 9 mesi non glieli leva nessuno*, in «Libertà», 13 gennaio 1946; *Losca figura di traditore condannata a 13 anni di reclusione*, in «Libertà», 9 gennaio 1946; *Novello Scipione condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione*, in «Libertà», 30 gennaio 1946.

<sup>1661</sup> *Due assoluzioni per insufficienza di prove*, in «Libertà», 10 gennaio 1946; *Un capitano Fracassa assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 13 gennaio 1946; *L'ex consigliere nazionale Enrico Fancello assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 26 gennaio 1946; *Due casi dubbi. Due assoluzioni per insufficienza di prove*, in «Libertà», 31 gennaio 1946.

<sup>1662</sup> *Due assoluzioni e una condanna a due mesi*, in «Libertà», 11 gennaio 1946.

<sup>1663</sup> *Questa volta sono tre “colonnelli” i quali dovranno rispondere di intelligenza con il nemico*, in «Libertà», 20 gennaio 1946.

<sup>1664</sup> «[...] Il processo dei tre colonnelli si è iniziato dinnanzi a un pubblico strabocchevole. Si tratta senza dubbio del processo più interessante e laborioso che la Sezione Speciale della Corte d'Assise abbia celebrato nella nostra città, com'è dimostrato dal grande numero di testimoni d'accusa e di difesa e dalla durata del dibattimento che terrà occupata la Corte per alcuni giorni. Un brusio di curiosità commenta l'ingresso dei tre imputati che appaiono calmi e sereni.

articolo su quattro colonne descrisse l'atmosfera «elettrica» dell'udienza e riportò che il clima si scaldò mano a mano che sfilavano i testimoni; vi furono contestazioni sui testi tra accusa e difesa e anche il pubblico rumoreggiò<sup>1665</sup>. Il giorno dopo un pezzo su tre colonne parlò degli strumenti messi in campo dalle parti per dilatare i tempi del processo e per confondere le acque<sup>1666</sup>. Infine il 27 gennaio fu data notizia dell'esito del dibattimento e delle condanne; furono citate la requisitoria del PM e le considerazioni formulate per ciascun imputato, fu trascritta «la battaglia difensiva» degli avvocati Pettoello, Sartoretti e Allatere, ma non venne formulato nessun particolare commento oltre alla definizione della condanna come provvedimento «mite»<sup>1667</sup>.

Negli stessi mesi diversi articoli analizzarono il tenore e la sussistenza delle testimonianze portate in dibattimento<sup>1668</sup>, specie quando divenivano «arbitro del processo»; non fu infrequente che un teste fosse decisivo o ridimensionasse le dichiarazioni rese in istruttoria<sup>1669</sup>. Anche se in modo non apertamente polemico fu sollevato il problema dell'attendibilità di persone imputate in altri procedimenti<sup>1670</sup> e per inciso si commentò la consistenza degli elementi portati in dibattimento. Nell'articolo sul caso De Paoli fu scritto che nonostante le denunce avessero descritto l'imputato come una persona prepotente e faziosa che aveva arrestato alcuni partigiani, il processo si era concluso con l'assoluzione seppur fossero emersi alcuni elementi di colpevolezza<sup>1671</sup>. Il giornale diede spazio nei giorni successivi alle lamentele pubblicando la lettera di Guido Morassatti; Morassatti aveva subito violenza dell'imputato e, apprendendo del processo solo dal giornale, non poté intervenire al dibattimento nonostante volesse portare una testimonianza rilevante<sup>1672</sup>.

Ponendo attenzione alle violenze commesse dagli imputati, si denunciò inoltre che alcuni gravi episodi non poterono essere provati in dibattimento e non contribuirono quindi alla formulazione del giudizio. L'articolo sul processo contro Angelo Puntel, accusato di aver compiuto rastrellamenti in Carnia, attesta:

[...] L'accusa comprende una enumerazione cronologica di episodi e avvenimenti in cui la figura dell'imputato brilla per la sua inumana ferocia. Non si concede tregua l'accusato in quel giorno [del rastrellamento]; è onnipresente laddove infieriscono le percosse contro i patrioti catturati, laddove i mitra tedeschi chiazzano i muri di sangue italiano. L'episodio più grave, non è stato però sufficientemente provato. Trattasi del partigiano Pietro D'orlando catturato dall'imputato, bastonato fino alla perdita dei sensi, e consegnato quindi ai tedeschi per la fucilazione. Ma prove abbondanti e precise esistono per tutte le altre violenze esercitate, e non solo nei giorni del rastrellamento<sup>1673</sup>.

---

Portano all'occhiello il segno delle decorazioni». *L'autodifesa degli imputati e l'escussione dei primi testi d'accusa*, in «Libertà», 23 gennaio 1946.

<sup>1665</sup> «Depongono le vedove degli ufficiali deceduti in Germania. Il fantomatico cap. Valentino e il misterioso “Gruppo C”». *Offensiva generale sul fronte dell'accusa*, in «Libertà», 24 gennaio 1946.

<sup>1666</sup> «La terza udienza di questo poderoso processo è caratterizzata dal dilagare di una serie di documenti che intenzionalmente avrebbero dovuto essere uno più sensazionale dell'altro, ma che in sostanza hanno finito per arruffare di più, la già intricata matassa». *L'inflazione dei “documenti sensazionali” ritarda lo svolgimento del processo*, in «Libertà», 25 gennaio 1946.

<sup>1667</sup> *Il verdetto della Corte*, in «Libertà», 27 gennaio 1946.

<sup>1668</sup> *Piena assoluzione per gli imputati e riprovazione per gli accusatori*, in «Libertà», 7 febbraio 1946.

<sup>1669</sup> *Imputato di spionaggio assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 20 febbraio 1946; *La fotografia accusatrice diviene il potente strumento della difesa*, in «Libertà», 16 febbraio 1946; *Rinvio di un processo per insufficienza di testi*, 13 marzo 1946; *Il rinvio del processo Moretti e due formule assolutorie*, in «Libertà», 22 febbraio 1946.

<sup>1670</sup> *Credere o non credere? E la Corte non ha creduto*, in «Libertà», 5 febbraio 1946; *Nuove accuse a carico di un imputato provocano il rinvio del processo*, in «Libertà», 19 febbraio 1946.

<sup>1671</sup> *Due assoluzioni con formula dubitativa e una con formula piena*, in «Libertà», 2 febbraio 1946.

<sup>1672</sup> *In merito al processo De Paolis*, in «Libertà», 9 febbraio 1946.

<sup>1673</sup> *5 anni a un feroce rastrellatore*, in «Libertà», 8 febbraio 1946.

Se da questo periodo alcune assoluzioni furono dichiarate in modo esplicito «poco interessanti»<sup>1674</sup>, i titoli di altri articoli evidenziarono un credito di importanza ai procedimenti conclusi con il proscioglimento dell'imputato. Tali titoli non contennero solo la notizia dell'esito del procedimento, ma posero delle domande retoriche; per il processo contro Mecchia, Zamolo e Mainardis fu pubblicato un articolo molto breve, ma dal titolo di richiamo: *Ha fatto realmente la spia? Non vi sono state prove sufficienti*<sup>1675</sup>. In altre occasioni si censurò, anche se in modo implicito, l'atteggiamento orientato all'indulgenza e a concedere l'assoluzione<sup>1676</sup>. Nell'articolo sul processo a Ermes Cavassosi, il direttore di «Voce di Furlania», si diede contro dettagliatamente del dibattito e, per la prima volta, furono citate le parole del presidente della Corte dopo la promulgazione della sentenza:

Dopo la lettura della sentenza il Presidente si è rivolto all'imputato dicendogli: «Si ricordi che la Corte ha tenuto soprattutto conto della sua giovane età, della sua inesperienza»<sup>1677</sup>.

A partire dalla fine del mese di febbraio molti articoli contennero una definizione breve dell'imputato che talvolta comparve già nel titolo. Il protagonista del processo fu descritto attraverso la professione<sup>1678</sup> o per il ruolo ricoperto durante la guerra, specie nel caso dei militari<sup>1679</sup>. Contestualmente venne data sempre maggiore attenzione alle questioni private e ai risvolti umani<sup>1680</sup>. Si condannarono senza appello gli autori di truffe e raggiri messi in atto approfittando delle circostanze del conflitto e quanti commisero estorsioni millantando di riuscire a far liberare partigiani arrestati. Un articolo di forte richiamo fu pubblicato con il titolo esplicito: *80 mila lire per la liberazione di un patriota già fucilato dai tedeschi. La macabra truffa*; uno degli imputati fu definito «uno dei più ripugnanti esempi di degradazione morale»<sup>1681</sup>.

I processi agli imputati accusati di aver compiuto reati gravi contro i partigiani<sup>1682</sup>, e in particolare contro le figure di spicco del movimento resistenziale, furono seguiti ancora con attenzione come dimostra il pezzo su Italo Pagavino, il delatore del noto comandante Mario Modotti «Tribuno». Con un articolo su due colonne, posto in rilievo sulla pagina, fu redatta una ricostruzione minuziosa della cattura di «Tribuno» e delle responsabilità dell'imputato<sup>1683</sup>.

Allo stesso tempo vennero seguiti i processi contro i responsabili o gli esecutori delle rappresaglie. Fu data notizia del processo contro i militi imputati di aver eseguito le rappresaglie di

---

<sup>1674</sup> «Processi poco interessanti quelli svoltisi ieri all'Assise della nostra città, conclusisi tutti in mattinata con l'assoluzione degli imputati». *Tre assoluzioni alla Sezione Speciale della Corte d'assise*, in «Libertà», 14 febbraio 1946; *Assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 23 febbraio 1946.

<sup>1675</sup> *Ha fatto realmente la spia? Non vi sono state prove sufficienti*, in «Libertà», 10 febbraio 1946.

<sup>1676</sup> *Accusati di delazione assolti per insufficienza di prove*, in «Libertà», 10 marzo 1946.

<sup>1677</sup> *L'assoluzione di Cavassori perché il fatto non costituisce reato*, in «Libertà», 12 marzo 1946.

<sup>1678</sup> *Un professore di Tolmezzo assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 12 febbraio 1946; *Una maestra dal destino avverso assolta dai giudici con formula piena*, in «Libertà», 26 febbraio 1946.

<sup>1679</sup> *8 anni a un sottufficiale della M.D.C.*, in «Libertà», 12 febbraio 1946; *8 anni a un milite delatore*, in «Libertà», 12 febbraio 1946; *8 anni di reclusione a un brigadiere*, in «Libertà», 16 marzo 1946.

<sup>1680</sup> *Suini e amor di patria 4 anni e 6 mesi a una vecchia spia*, in «Libertà», 1 marzo 1946; *Una tragica vicenda organizzata da due coniugi che non vanno d'accordo*, in «Libertà», 2 marzo 1946; *Una spia si innamorò e fece male*, in «Libertà», 16 marzo 1946. In un articolo del 15 marzo 1946 si legge: «Si tratta di un fascistone, paesano, fazioso per giunta, arruolatosi nelle formazioni repubblicane e denunciato più per ripiego che per altro, in quanto ieri all'udienza nessun teste è stato in grado di portare elementi d'accusa di una certa consistenza». *...non erano interrogatori, bensì semplici conversazioni*, in «Libertà», 15 marzo 1946.

<sup>1681</sup> *80 mila lire per la liberazione di un patriota già fucilato dai tedeschi*, in «Libertà», 13 febbraio 1946; *Sette anni e sei mesi per il Molinari e formula dubitativa per il Bernardi*, in «Libertà», 12 febbraio 1946.

<sup>1682</sup> *Ha denunciato ai tedeschi due patrioti ed è condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione*, in «Libertà», 23 febbraio 1946; *La condanna di una spia a 4 anni e 6 mesi di reclusione*, in «Libertà», 19 marzo 1946; *Accusato di collaborazionismo politico, condannato a 12 anni di reclusione*, in «Libertà», 22 marzo 1946; *Tre lievi condanne per omicidio colposo*, in «Libertà», 23 marzo 1946.

<sup>1683</sup> *Il delatore di "Tribuno" condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione*, in «Libertà», 27 febbraio 1946.

Udine e Cividale<sup>1684</sup> con una cronaca precisa del dibattimento che evidenziò le testimonianze delle vittime e mise in luce le violenze consumate. Un brano attribuito alla requisitoria del PM attesta:

Il Procuratore Generale ha inoltre sostenuto come gli imputati non possano dichiarare a loro discarico, di essere stati costretti ad agire in virtù della disciplina militare o per paura di rappresaglia, poiché essendo volontari della Milizia all'atto dell'arruolamento essi si impegnavano a seguire incondizionatamente qualunque ordine, anche se da essi considerato delittuoso<sup>1685</sup>.

Solo pochi giorni dopo «Libertà» parlò del processo a Giuseppe Occelli, il maggiore arruolato nelle SS autore di uno dei rastrellamenti più tristemente noti in regione: l'azione della contro-banda che investì malga Pramiosio e l'alta Valle del Bût causando oltre cinquanta vittime. Su questo caso fu redatto un articolo corposo che pose in rilievo il tentativo di difesa dell'imputato e le testimonianze delle violenze<sup>1686</sup>.

Nella primavera del 1946 furono pubblicati i ruoli dei processi informando la popolazione sulle date dei dibattimenti<sup>1687</sup> e la maggioranza degli articoli, specie quelli relativi alle assoluzioni, pur contenendo rapidi commenti e diversi dati sul procedimento<sup>1688</sup>, furono molto brevi<sup>1689</sup>. Non mancarono comunque brani più esaustivi sui reati politici, le delazioni o i crimini che investirono l'aspetto morale<sup>1690</sup> in cui si dimostrava che, grazie ad accuse circostanziate, si potesse provare la colpevolezza dell'imputato. Nella cronaca del processo contro Dante Custodazzi si scrisse che l'imputato, «dimesso nel tono e negli atteggiamenti» negò le accuse, ma si commentò:

Le accuse però, salvo alcuni casi di tentennamento da parte di testi paurosi sono state portate con forza e con precisione e sono valse a inchiodare l'imputato alle sue reali possibilità<sup>1691</sup>.

---

<sup>1684</sup> Hanno partecipato alla fucilazione di 31 partigiani e all'arresto di numerose personalità cittadine, in «Libertà», 2 marzo 1946.

<sup>1685</sup> I fucilatori di via del Calvario dinnanzi ai giudici, in «Libertà», 5 marzo 1946.

<sup>1686</sup> 30 anni di reclusione richiesti dal P.M. per Giuseppe Occelli ex maggiore delle SS, in «Libertà», 8 marzo 1946; Condanna dell'Occelli a 24 anni di reclusione, in «Libertà», 9 marzo 1946.

<sup>1687</sup> Hanno partecipato alla fucilazione di 31 partigiani e all'arresto di numerose personalità cittadine, in «Libertà», 2 marzo 1946; A lunedì mattina il processo Cavassori, in «Libertà», 8 marzo 1946; I processi odierni, in «Libertà», 9 marzo 1946; Domani in Assise rivedremo Custodazzi..., in «Libertà», 7 aprile 1946; Attori della "giostra repubblicana". Nove imputati (di cui tre con buon "curriculum") inizieranno la loro fatica alle Assise, in «Libertà», 5 maggio 1946; Manlio Tamburlini verrà processato il 20 maggio, in «Libertà», 16 maggio 1946; A domani il processo Lestuzzi, in «Libertà», 26 maggio 1946; Accusati di collaborazionismo altri sei imputati alle Assise Speciali, in «Libertà», 15 giugno; Sul capo di Rebez penda la pena capitale ma l'accusato è sicuro di cavarsela, in «Libertà», 3 settembre 1946; Il processo alla banda Brazzoduro sarà celebrato il 4 dicembre, in «Libertà», 13 ottobre 1946.

<sup>1688</sup> Nell'articolo sul processo Zuzzi del 20 aprile 1946 si legge: «Questo il processo dibattutosi ieri alle Assise, palpitante documento di una lotta combattuta giorno per giorno senza remissione» *Processo lampo. Tredici anni a uno spione*, in «Libertà», 20 aprile 1946. Dando conto del processo contro Luigi Colusso si precisò che il PM chiese che venissero assunte ulteriori testimonianze, ma che la Corte si oppose. *Assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 20 aprile 1946. Cfr. inoltre *Denuncia un patriota alle SS e viene condannato a 6 anni e 8 mesi*, in «Libertà», 6 aprile 1946.

<sup>1689</sup> *Assolto con formula piena*, in «Libertà», 5 aprile 1946; *L'assoluzione di un interprete*, in «Libertà», 6 aprile 1946; *Marito e moglie accusati di spionaggio*, in «Libertà», 10 aprile 1946; *Assolto perché minorenne*, in «Libertà», 13 aprile 1946; *Assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 28 aprile 1946; *L'assoluzione in istruttoria dell'ex podestà Ludovico di Caporiacco*, in «Libertà», 30 aprile 1946; *Piena assoluzione dall'accusa di collaborazionismo*, in «Libertà», 26 maggio 1946.

<sup>1690</sup> *5 anni di reclusione a una informatrice dei tedeschi*, in «Libertà», 12 aprile 1946; *Collaboratore e incendiario condannato a 10 anni di reclusione*, in «Libertà», 13 aprile 1946; *Quattordici anni di reclusione a un delatore*, in «Libertà», 28 aprile 1946; *Sei anni a una spia e dodici a un milite S.S.*, in «Libertà», 30 aprile 1946; *L'inizio del processo Todisco-Perissutti*, in «Libertà», 14 maggio 1946; *4 anni e 6 mesi a Paolo Todisco, il fratello Pietro e il Perissutti assolti per insufficienza di prove*, in «Libertà», 15 maggio 1946; *Tredici anni e sei mesi a Gabriele Piezzi feroce agente della S.D. tedesche*, in «Libertà», 4 maggio 1946.

<sup>1691</sup> *Dante Custodazzi condannato a 15 anni di reclusione*, in «Libertà», 16 aprile 1946.

Una ricostruzione dettagliata del procedimento fu proposta in casi particolari come quello di Loris Meretuzzo, un ex partigiano che si arruolò nella squadra della polizia politica.

Schiacciante sono risultate quindi le prove contro il Moretuzzo e la pubblica accusa, nella sua requisitoria, ha illustrato tutta l'attività nefasta compiuta contro gli amici di quella causa partigiana che egli aveva in un primo tempo abbracciato e poi così vilmente tradito. Per questa losca e cinica spia il dr. Achard ha chiesto la condanna a 15 anni di reclusione<sup>1692</sup>.

Da questo periodo i casi più rilevanti furono seguiti con maggior puntualità con reportage in più puntate in cui, a fronte di lunghe descrizioni delle fasi dibattimentali, l'esito del procedimento sembrò assumere minore rilevanza; gli articoli conclusivi con le disposizioni delle sentenze ebbero di norma meno rilievo all'interno del quotidiano e furono meno corposi e approfonditi venendo talvolta caratterizzati dal solo titolo.

Tra i processi che ebbero maggior risalto va citato il procedimento contro Bisezza, Sernini e gli altri imputati appartenenti alla questura repubblicana di Udine. Il processo era atteso e non mancarono episodi degni di nota come l'arresto del vice questore che si presentò in aula come teste. Le cronache parlarono dei capi d'imputazione, degli interrogatori e dei tentativi degli accusati di gettare discredito sui loro accusatori. Riportarono una lunga serie di testimonianze relative alle violenze di cui furono protagonisti gli imputati. Il 29 marzo fu pubblicato l'articolo con l'esito del processo che per «quattro giorni ha tenuto desta l'attenzione della città» citando l'arringa del PM, le decisioni della Corte e le pene inflitte<sup>1693</sup>.

Da questo momento l'attenzione fu concentrata spesso sui processi alle bande. L'11 giugno 1946 «Libertà» diede l'annuncio dell'imminente inizio del processo alla banda «Caroi»<sup>1694</sup>. Con un articolo di rilievo fu posta attenzione al numero degli imputati, alle loro figure (in particolare a quella di Polverosi) e alla linea della difesa. Nei giorni successivi si diede conto dei testi comparsi in udienza, delle funzioni dell'ufficio politico investigativo<sup>1695</sup> e della conclusione del processo<sup>1696</sup>.

Poco dopo toccò alla banda «Pozzi». Il 18 giugno fu redatto un breve resoconto delle dichiarazioni pronunciate dagli imputati; poi cominciarono a sfilare i testi, che si disse essere centocinquanta<sup>1697</sup>. Il giorno successivo furono registrate una «vivace schermaglia» e le deposizioni dei testi d'accusa<sup>1698</sup>. Gli ultimi pezzi trattarono delle testimonianze di Kitzmüller e Cabai. Il 22 giugno fu data notizia della condanna con l'arringa del PM<sup>1699</sup>.

Nei giorni successivi l'attenzione si spostò sul processo al federale di Udine Cabai; il 22 giugno fu pubblicato un lungo articolo che analizzava il ruolo di Kitzmüller, il suo principale accusatore<sup>1700</sup>. Poi si parlò del pubblico che gremiva l'aula<sup>1701</sup>, del clima surriscaldato dell'udienza<sup>1702</sup> e il 26 giugno si diede notizia dell'esito del dibattimento definendo la pena comminata una «tenue condanna»<sup>1703</sup>. Gli echi del processo trovarono spazio nelle pagine del giornale anche nei giorni successivi<sup>1704</sup>.

---

<sup>1692</sup> Loris Meretuzzo condannato a 11 anni di reclusione, in «Libertà», 22 maggio 1946.

<sup>1693</sup> La sentenza della Corte. 16 anni di reclusione al Bisazza e 12 al Marcuz, 4 anni e 6 mesi al Sernini, 3 anni per Gri, Candelotto, Berti e Pavan - Il Castiglione e l'Ottogalli assolti con formula piena, in «Libertà», 29 marzo 1946.

<sup>1694</sup> La banda Caroi davanti alla Corte Speciale d'Assise, in «Libertà», 9 giugno 1946.

<sup>1695</sup> È di scena la banda Caroi, in «Libertà», 11 giugno 1946.

<sup>1696</sup> Il processo alla banda Caroi si è concluso con brevi condanne e assoluzioni, in «Libertà», 15 giugno 1946.

<sup>1697</sup> Si è iniziato il processo Pozzi e C., in «Libertà», 18 giugno 1946.

<sup>1698</sup> Vivace schermaglia al processo Pozzi, in «Libertà», 11 giugno 1946.

<sup>1699</sup> Ultime battute al processo Pozzi, in «Libertà», 20 giugno 1946; Sedici anni al Ciani, 8 a Pozzi e 4 al Venchiarutti. Gli altri tre assolti, in «Libertà», 22 giugno.

<sup>1700</sup> Cabai contro Kitzmüller. Gli alleati di ieri sono oggi irriducibili avversari, in «Libertà», 22 giugno 1946.

<sup>1701</sup> Si è iniziato il «macht» Cabai-Kitzmüller, in «Libertà», 23 giugno 1946.

<sup>1702</sup> L'ex federale Mario Cabai condannato a tre anni di reclusione, in «Libertà», 26 giugno 1946.

<sup>1703</sup> Ivi.

<sup>1704</sup> Il 26 giugno 1946 si precisò che, alla luce di quanto emerso nelle precedenti cronache, non si erano registrati contatti fra la federazione fascista e l'«Osoppo»; il 30 una lettera di un esponente del PCI censurò il comportamento dei

## *L'ammistia*

Nel maggio 1946 le cronache di «Libertà» seguirono passo passo il dibattito sull'opportunità di varare un provvedimento di clemenza per i reati politici e sulle modalità con le quali codificarne il testo. Successivamente diversi articoli diedero conto della pubblicazione del decreto e delle conseguenze di breve periodo derivanti dalla sua larga applicazione.

I primi articoli nei quali furono analizzate concretamente le proposte sul provvedimento di clemenza risalgono al 17 maggio 1946<sup>1705</sup>; seguirono diversi pezzi nei primi giorni di giugno che contenevano molteplici proposte sul testo di legge e che recavano una riflessione sulle limitazioni da attuare all'applicazione del provvedimento<sup>1706</sup>.

Il 20 giugno venne dato l'annuncio dell'imminente proclamazione dell'ammistia e delle sue modalità<sup>1707</sup>; due giorni dopo fu pubblicata in prima pagina la notizia ufficiale<sup>1708</sup>. Pur non registrandosi contrarietà evidenti sull'opportunità e sugli scopi di fondo che il decreto si proponeva, «Libertà» pose l'accento sull'ampiezza e sulla discrezionalità che le norme consentivano di attuare. Nei giorni successivi il quotidiano esaminò dettagliatamente il testo del decreto rilevando che si prestava alle interpretazioni più ampie e sollevò quindi una serie di interrogativi centrali tra le quali vi erano l'estensione dei beneficiari e le scarcerazioni<sup>1709</sup>.

Nel periodo successivo il giornale si fece portavoce delle proteste che si levano a vari livelli. Tra le più evidenti vi furono quelle formulate dai Partiti politici e dell'associazionismo partigiano; nei primi giorni di luglio «Libertà» pubblicò le istanze dei militanti azionisti<sup>1710</sup>; seguirono quelle dei socialisti<sup>1711</sup> e dei liberali<sup>1712</sup>. Il culmine venne raggiunto con la protesta formulata dall'ANPI di Udine<sup>1713</sup>.

Altre rimostranze sulle scarcerazioni vennero rese note il 2 e il 5 luglio, con un elenco circostanziato dei primi ammistati tra i quali vi erano vecchie conoscenze del fascismo locale e imputati recentemente sottoposti a giudizio<sup>1714</sup>. Le denunce sulle scarcerazioni furono redatte ponendo sempre in evidenza l'esito del dibattimento di primo grado e la gravità della pena inflitta; curiosamente si citarono poco i fatti e le violenze dimostrati in Tribunale.

Infine si cominciò a dare conto delle disposizioni di non luogo a procedere dovute all'ammistia<sup>1715</sup>, sottolineando che, pur a fronte delle sussistenza di pesanti accuse, molti episodi rientrarono più o meno arbitrariamente nei parametri del DP del 22 giugno 1946<sup>1716</sup>.

---

fascisti fuori dal Tribunale e l'arroganza dimostrata nel difendere Cabai. *Circa il processo Cabai*, in «Libertà», 26 giugno 1946; *Echi di un processo*, in «Libertà», 30 giugno 1946.

<sup>1705</sup> Consiglio dei Ministri. *Nei giorni 31 maggio e 1 giugno saranno vietati i comizi all'aperto. Il testo del progetto di ammistia*, in «Libertà», 17 maggio 1946.

<sup>1706</sup> Il Consiglio dei Ministri. *L'ammistia comprenderebbe tutti i reati comuni e politici che comportano una pena fino ai cinque anni, limitate commutazioni della condanna della pena di morte in ergastolo e concessione di condoni per un massimo di tre anni*, in «Libertà», 2 giugno 1946.

<sup>1707</sup> *La Repubblica renderà più ampia ammistia per i reati politici pur escludendo le figure più gravi*, in «Libertà», 20 giugno 1946.

<sup>1708</sup> *Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà i particolari dell'ammistia*, in «Libertà», 21 giugno 1946; *Ampia ammistia per tutti i reati*, in «Libertà», 22 giugno 1946.

<sup>1709</sup> *Ammistia e condono. La legge si presta alle interpretazioni più ampie. Cabai, Valentinis, Cerovaz fra i probabili ammistati*, in «Libertà», 28 giugno 1946.

<sup>1710</sup> *L'ammistia. Una protesta degli azionisti trevigiani*, in «Libertà», 2 luglio 1946; *Si svuotano le carceri. Escono Merluzzi e Bisazza già condannati a 20 e a 16 anni di reclusione*, in «Libertà», 5 luglio 1946.

<sup>1711</sup> *Vibrata protesta della Federazione Provinciale del P. S. circa il decreto di ammistia*, in «Libertà», 6 luglio 1946.

<sup>1712</sup> *Anche il partito liberale protesta contro la larghissima ammistia*, in «Libertà», 14 luglio 1946.

<sup>1713</sup> *Il Comitato dell'A.N.P.I agli organi della Magistratura*, in «Libertà», 14 luglio 1946.

<sup>1714</sup> *Escono oggi dalle carceri i primi 23 "politici" ammistati*, in «Libertà», 2 luglio 1946; *Liberati!*, in «Libertà», 23 luglio 1946.

<sup>1715</sup> *In luogo del processo scarcerazione per ammistia*, in «Libertà», 2 luglio 1946.

<sup>1716</sup> *Altra assoluzione per ammistia*, in «Libertà», 23 luglio 1946.

Secondo le cronache di «Libertà» quella che venne definita l'amnistia «totale» provocò nell'opinione pubblica un sentimento di indifferenza e di apatia nei confronti dei processi per collaborazionismo che, se venne meno solo per i processi eclatanti a personalità note responsabili di crimini gravissimi, provocò sul piano generale il progressivo disinteresse per l'attività della Sezione speciale della Corte d'Assise<sup>1717</sup>.

### *Le cronache dei dibattimenti dopo l'amnistia*

Dopo la promulgazione dell'amnistia, l'attenzione delle cronache di «Libertà» si concentrò sui processi più consistenti e sui casi che non sarebbero stati archiviati<sup>1718</sup>. Accanto ai procedimenti ai responsabili di eccidi e violenze – come nel caso di Patriarca e Bignolini, accusati di aver preso parte all'eccidio di Torlano<sup>1719</sup> – sino alla fine dell'attività della Corte i procedimenti seguiti con maggiore interesse riguardarono i grandi processi alle bande “Spollero”, “Ruggiero”, “Brazzoduro” e “Leschiutta”; in questi casi gli articoli si concentrarono sulle figure di maggiore rilevanza dando conto della personalità degli imputati, delle azioni compiute e del contegno del pubblico alle udienze; questi casi furono seguiti spesso ponendo in luce la straordinarietà dei crimini commessi e delle violenze perpetrate.

Il primo esempio si rintraccia negli articoli dedicati alla «famigerata banda Spollero». Quello che fu definito un «grande processo», fu analizzato nel dettaglio a partire dal 23 luglio 1946 citando specificatamente delle violenze compiute dagli imputati<sup>1720</sup>.

Il procedimento che monopolizzò l'attenzione dell'opinione pubblica per tutto l'autunno del 1946 fu il processo alla banda “Ruggiero”<sup>1721</sup>. «Libertà» seguì il dibattito in tutte le fasi sottolineando la gravità dei crimini<sup>1722</sup>; il giornale non concesse sconti agli accusati di cui non mancò di evidenziare il basso profilo umano e morale. Va rilevato che gli articoli non furono sempre coincidenti, specie negli aspetti più marcati di colore, con le risultanze della documentazione giudiziaria<sup>1723</sup>.

Le cronache del processo trovarono spazio nel giornale con frequenza quotidiana dal 27 settembre. Nelle prime fasi fu data molta attenzione alla figura di uno dei principali imputati: Remigio Rebez. Il giornale registrò la partecipazione del pubblico, attestando che l'aula dell'udienza fosse colma di persone provenienti dai paesi in cui erano avvenute le violenze e che gli imputati corsero il rischio di essere linciati. Fornendo preziosi elementi per comprendere il clima del periodo fu scritto:

Che i processi contro i collaborazionisti alle Assise Speciali siano andati via via scemando di interesse per l'opinione pubblica, è un fatto dolorosamente accertato, ormai. Dopo la totale amnistia, di fatti, scarsissimo pubblico assiste ai dibattimenti e tra le fiacche battute processuali c'è posto ogni tanto per un finto applauso elargito dai repubblicani presenti, alla magnanimità e all'innocenza degli

---

<sup>1717</sup> *Rebez e compagni rischiano di essere linciati dalla folla. I difensori non si presentano nel pomeriggio. L'udienza riprenderà stamane alle 8.30*, in «Libertà», 27 settembre 1946.

<sup>1718</sup> *Fiacche battute al processo De Lorenzi!*, in «Libertà», 30 agosto 1946; *Colpevoli d'omicidio assolti per amnistiati*, in «Libertà», 31 dicembre 1946; *Per sevizie a un patriota 11 anni a un repubblicano*, in «Libertà», 7 settembre 1946; *Due seviziatori condannati a 15 e 8 anni di reclusione*, in «Libertà», 14 settembre 1946; *Il terrore del Reale condannato a 20 anni di reclusione*, in «Libertà», 20 dicembre 1946.

<sup>1719</sup> *Sette anni a due collaborazionisti partecipi dell'eccidio di Torlano*, in «Libertà», 30 luglio 1946.

<sup>1720</sup> *La banda “Spollero” alla sbarra*, in «Libertà», 23 luglio 1946.

<sup>1721</sup> Furono molti gli articoli pubblicati anche dagli altri giornali locali. Cfr. *Udienza tempestosa per le spavalderie degli imputati*, in «Giornale Alleato», 2 ottobre 1946; *Il processo alla banda Rebez alla Corte speciale d'Assise*, in «Giornale Alleato», 1° ottobre 1946; *Implacabili i teste nelle loro accuse verso i seviziatori di Palmanova*, in «Giornale Alleato», 28 settembre 1946; *Un drammatico confronto fa vacillare Ruggiero*, in «Giornale Alleato», 3 ottobre 1946; *La banda Rebez-Ruggiero alle Assise Speciali*, in «Lotta e Lavoro», 6 ottobre 1946.

<sup>1722</sup> *Sul capo di Rebez penda la pena capitale ma l'accusato è sicuro di cavarsela*, in «Libertà», 3 settembre 1946.

<sup>1723</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli. La Caserma “Piave”...*, cit., pp. 365-387.

imputati. Ieri però questa consuetudine è stata abbandonata in un modo così clamoroso da lasciare sbalorditi noi giornalisti, pur avvezzi a tutte le stranezze, i Magistrati, i tutori dell'ordine e gli stessi imputati che, entrando nella «gabbia» spavaldi e sorridenti non pensavano certamente di rischiare il linciaggio. Una gran folla era convenuta alle Assise ieri mattina, una folla che alle 8 aveva già gremito l'aule delle udienze in ogni ordine di posti<sup>1724</sup>.

Dal 28 al 30 settembre furono pubblicati lunghi resoconti del dibattimento con appunti sulle dichiarazioni, sul contegno degli imputati e sui tentativi di alcuni di essi di gettare discredito sui testi<sup>1725</sup>. Furono riportate le dichiarazioni dei testimoni sulle «raccapriccianti» violenze commesse dalla banda e i confronti fra vittime e carnefici<sup>1726</sup>. A partire dal 2 ottobre si diede conto del peggioramento delle posizioni di Rebez e Ruggiero, cui si riconobbe pienamente il ruolo direttivo, e della linea difensiva degli imputati orientata alla negazione ostinata<sup>1727</sup>. Seguirono commenti sul pubblico<sup>1728</sup> e sulla lunga sfilata di testimoni che attestarono nuove violenze<sup>1729</sup>. Ulteriori pezzi furono pubblicati dal 4 al 6 ottobre citando le prime ammissioni degli imputati e i loro tentativi di gettarsi reciprocamente discredito<sup>1730</sup>; in questa fase venne pubblicata la foto di uno degli imputati minori, Alessandro Billa, mentre veniva interrogato. Quindi il 6 ottobre fu data notizia della requisitoria del PM con la richiesta delle pene<sup>1731</sup>; seguì la pubblicazione delle disposizioni della sentenza<sup>1732</sup>. Infine il 9 ottobre fu data per la prima volta la notizia delle richieste di grazia e di ricorso in Cassazione formulate dai condannati.

Dopo il processo alla banda “Ruggiero” le notizie di cronaca giudiziaria si fecero più rade sino al dibattimento del processo contro la banda “Brazzoduro” che rappresentò l'ultimo grande evento del 1946. Il procedimento era stato trasferito alla Corte di Udine dalla CAS di Treviso e «Libertà» ne diede notizia ponendo in risalto il considerevole numero di imputati, diciotto, e il numero dei testimoni chiamati a deporre, oltre centoventi<sup>1733</sup>. Le cronache cominciarono il 5 dicembre<sup>1734</sup> e nei giorni successivi furono dati molti dettagli, in particolare quando il processo entrò nel vivo e si narrarono le violenze perpetrate<sup>1735</sup>. Poi si entrò nella fase conclusiva; con un articolo di rilievo, furono descritte le battute finali del dibattimento e le richieste del PM<sup>1736</sup>. Il 19

---

<sup>1724</sup> *Rebez e compagni rischiano di essere linciati dalla folla. I difensori non si presentano nel pomeriggio. L'udienza riprenderà stamane alle 8.30*, in «Libertà», 27 settembre 1946.

<sup>1725</sup> *Le accuse mosse sono frutto di fantasia hanno dichiarato ai giudici gli imputati*, in «Libertà», 28 settembre 1946.

<sup>1726</sup> *Con gli occhi sbarrati e la bava alla bocca Rebez assumeva durante gli interrogatori una maschera terrorizzante*, in «Libertà», 29 settembre 1946; *Beffa di Eolo che riuscì a sfuggire pur essendo colpito da una scarica di mitra*, in «Libertà», 30 settembre 1946.

<sup>1727</sup> *La posizione di Rebez e Ruggiero peggiora di minuto in minuto*, in «Libertà», 2 ottobre 1946.

<sup>1728</sup> *Ivi*.

<sup>1729</sup> *Sempre di scena la banda Rebez. Senza una guancia, senza naso e senza orecchie, un partigiano seviziato a morsi*, in «Libertà», 2 ottobre 1946.

<sup>1730</sup> *Colpo di scena al processo Rebez. L'ombra minacciosa del plotone di esecuzione costringe lo Stocco ed il Turrin ad una piena confessione*, in «Libertà», 4 ottobre 1946; *Dopo la confessione. Secondo Ruggero, Turrin è un deficiente reso tale dalle percosse dei partigiani. A stamane la requisitoria del Pubblico Ministero*, in «Libertà», 5 ottobre 1946.

<sup>1731</sup> *In una drammatica requisitoria il P. M. chiede la pena capitale per Ruggiero, Rebez, Munaretto e Rottini*, in «Libertà», 6 ottobre 1946.

<sup>1732</sup> *“Il dibattimento è concluso” Pena di morte per Ruggiero, Rebez e Rottini. 20 anni al Munarreto, 18 al Bianco, 16 al Cragno ed al Turrin -Billa, Stocco e Rogas amnistiati*, in «Libertà», 6 ottobre 1946.

<sup>1733</sup> *Valent-Brazzoduro: il grande processo che si terrà il 4 dicembre. Diciotto imputati centoventisette testimoni*, in «Libertà», 21 novembre 1946.

<sup>1734</sup> *Oggi la banda Brazzoduro alla sbarra*, in «Libertà», 5 dicembre 1946; *Battuta d'arresto alla C.A.S. Giungeranno stamane da Treviso tutti i testi d'accusa. Severo servizio d'ordine disposto dalla polizia*, in «Libertà», 7 dicembre 1946.

<sup>1735</sup> *Con l'audizione dei testi si è iniziata la grande offensiva contro il Brazzoduro*, in «Libertà», 7 dicembre 1946; *Il Processo Brazzoduro. Morì fra le braccia dei carnefici che da giorni lo seviziavano*, in «Libertà», 10 dicembre 1946; *Continua ininterrotta la sfilata dei testi*, in «Libertà», 11 dicembre 1946; *Ancora un'accusa fra le tante difese*, in «Libertà», 14 dicembre 1946.

<sup>1736</sup> *Il processo Brazzoduro entra nella fase risolutiva. Nel pomeriggio la requisitoria del P. M.*, in «Libertà», 14 dicembre 1946; *Tre condanne a morte richieste dal Procuratore Generale*, in «Libertà», 17 dicembre 1946.

dicembre fu pubblicata la sentenza ponendo l'accento sui 318 anni di anni complessivamente comminati<sup>1737</sup>.

Nel 1947 – l'ultimo anno di attività della Corte e del giornale – gli articoli di cronaca giudiziaria si diradano seguendo l'andamento dei processi. Ciò nonostante i pochi procedimenti celebrati riguardarono imputati accusati di crimini gravi; in questo modo le cronache misero in risalto le condanne e le severe pene comminate; ciò diede modo di approfondire alcuni aspetti sulle figure delle vittime<sup>1738</sup>. Va rilevato che anche le sentenze di assoluzione, a causa del profilo degli imputati giunti a giudizio, destarono ancora notevole attenzione<sup>1739</sup>.

Come per l'anno precedente, i processi alle bande catalizzano l'attenzione dell'opinione pubblica; maggiore interesse suscitano le severe pene detentive inflitte e la narrazione delle violenze subite dai partigiani e dalla popolazione. Si registrarono due casi particolari. Il primo si ritrova nelle cronache pubblicate a partire dall'11 gennaio 1947 e fece riferimento al processo contro Morreale e altri ventisette imputati<sup>1740</sup>. Negli articoli usciti nei giorni successivi, pur denunciando il ricorso massiccio all'amnistia, emerse con maggiore evidenza rispetto al periodo precedente l'attenzione per i dati di colore e fu data rilevanza alla figura dell'unica donna rinviata a giudizio, una donna che nell'economia della collaborazione giocò un ruolo secondario. Rispetto alla complessità del caso, l'attenzione si spostò su aspetti vicini alla cronaca nera<sup>1741</sup> e il 22 gennaio fu dato conto della sentenza con speciale riferimento all'assoluzione dell'imputata<sup>1742</sup>. Il secondo caso si registrò nel mese di marzo con il processo alla banda "Leschiutta"<sup>1743</sup>. Dal 1° marzo e per i giorni successivi le cronache riportarono le testimonianze più interessanti emerse nel dibattimento e le violenze perpetrate<sup>1744</sup>. Fu dato risalto al fatto che De Torres, uno degli imputati più importanti, fosse latitante. Anche in questo caso si proseguì con lo schema consolidato citando le dichiarazioni dei testi e l'esito del dibattimento.

### *Il pubblico dei processi*

Prima di analizzare il modo in cui le cronache di «Libertà» trattarono la partecipazione ai processi è necessario tentare di dare una definizione del concetto di «pubblico» che traspare negli articoli. Con il «pubblico» presente alle udienze «Libertà» identificò il concetto di popolo. Molto spesso gli auditori dei procedimenti furono descritti come un soggetto unico e coerente che era espressione, rappresentazione e manifestazione della volontà popolare e del nuovo corso democratico istaurato grazie alla lotta di liberazione. Il «pubblico» fu descritto come un soggetto

<sup>1737</sup> 318 anni di carcere erogati dalla Corte ai componenti della "Banda", in «Libertà», 19 dicembre 1946.

<sup>1738</sup> Un seviziatore condannato a 14 anni e un collaboratore assolto, in «Libertà», 30 gennaio 1947; Condannato a vent'anni l'assassino di Giacinto Callegaris, in «Libertà», 1 febbraio 1947; Corte d'Assise Straordinaria. 10 anni a un collaborazionista, in «Libertà», 11 febbraio 1947; Luciano Trani due volte omicida condannato a 30 anni di reclusione, in «Libertà», 1 febbraio 1947; Seviziatore condannato a dieci anni di reclusione, in «Libertà», 20 febbraio 1947; Condannato all'ergastolo un ufficiale della X Mas, in «Libertà», 1 marzo 1947.

<sup>1739</sup> Assolti Tonini Piccoli e Spader, in «Libertà», 12 marzo 1947.

<sup>1740</sup> Ventotto collaborazionisti mercoledì alle Assise Speciali, in «Libertà», 11 gennaio 1947.

<sup>1741</sup> Una macabra vicenda d'amore domina il processo dei "ventotto". Tanto per cominciare undici imputati amnistiati, in «Libertà», 17 gennaio 1947; "Abbattuto" avrebbe detto il Morreale dopo aver ucciso il marito dell'amante, in «Libertà», 19 gennaio 1947; Loredana sarebbe stata a conoscenza del testo d'un "messaggio speciale". Liquidato il marito con due colpi di pistola alla nuca, in «Libertà», 19 gennaio 1947.

<sup>1742</sup> Sei condanne richieste dal P.M. e assoluzione per la Poli, in «Libertà», 22 gennaio 1947.

<sup>1743</sup> Corte d'Assise Speciale. Si avvicina il turno della banda Leschiutta, in «Libertà», 15 febbraio 1947.

<sup>1744</sup> Si è iniziata l'escussione dei testi al processo "Leschiutta", in «Libertà», 1 marzo 1947; Il processo "Leschiutta". Nove fucilati per ordine del capo banda. De Torres e Venturi facevano parlare i partigiani a suon di nervate, in «Libertà», 1 marzo 1947; Si aggravano le responsabilità del Leschiutta, in «Libertà», 2 marzo 1947; I misfatti della banda Leschiutta nella deposizione degli ultimi testi. Un testimone: ho incontrato giorni fa il latitante De Torres, in «Libertà», 4 marzo 1947.

che partecipava attivamente all'azione giudiziaria e ne comprendeva i meccanismi e il funzionamento, un soggetto che possedeva posizioni precise sull'amministrazione della giustizia e sulla severità da assumere nei confronti degli imputati radicate nel senso comune. In particolare nelle fasi del dibattimento, fu spesso descritto come attento alla discussione e intento a compiere una sorta di vigilanza civile sull'opera della magistratura, intervenendo e sottolineando le fasi salienti o censurando i comportamenti equivoci e poco risoluti. Quest'azione fu avvertita come pienamente legittima nella maggioranza dei casi, in particolare quando le udienze furono affollate dai congiunti delle vittime o da quanti seguirono i processi ai crimini consumati nel proprio territorio<sup>1745</sup>.

Come traspare dalle pagine di «Libertà» il messaggio principale che il pubblico sembrò voler veicolare con la sua presenza alle udienze fu quello di condurre un processo catartico; fare rapidamente i conti col passato, una volta per tutte, con severità, senza sconti e assicurando i responsabili alla giustizia perché non possano più nuocere. Allo tempo stesso emerse la volontà di mettere in atto questi provvedimenti in modo fattivo ed evidente, senza lasciare adito a sospetti e ponendo in essere azioni esemplari<sup>1746</sup>. In questo modo il pubblico venne descritto implicitamente come un soggetto che aveva sempre ragione secondo l'antico paradigma *vox populi, vox dei*; ciò si registrò anche in presenza di critiche o censure sull'esito dei dibattimenti.

Diverso fu invece l'atteggiamento nel caso in cui il pubblico parteggiò per l'imputato nonostante la gravità delle accuse e delle prove portate in giudizio. Perplessità si rilevarono quando la platea fu composta da sostenitori degli imputati, fascisti o ex militanti repubblicani che simpatizzavano apertamente per gli accusati. Talvolta «Libertà» dovette rilevare che il «pubblico» fu composto da «paesi interi» che andavano ad assistere ai processi o erano chiamati a parteciparvi come testimoni<sup>1747</sup>. In questi casi il giornale non mancò di rilevare l'atteggiamento fazioso e l'inconsistenza giuridica ed etica di queste posizioni.

All'interno di questo quadro le modalità descrittive e le posizioni espresse da «Libertà» sul pubblico presente alle udienze possono essere divise in varie fasi e in argomenti specifici.

In primo luogo va fatto cenno alla frequenza e alla consistenza della partecipazione alle udienze. Il quadro si presenta articolato. Se infatti nella primissima fase «Libertà» descrisse aule gremite di un pubblico attento e assiduo, le cronache suggeriscono che con l'andare del tempo l'affluenza fu condizionata dall'onda emotiva suscitata dai dibattimenti, dalla notorietà degli imputati e dagli aspetti mondani e di costume emersi nel processo<sup>1748</sup>. Dall'estate 1945 gli articoli attestarono un'affluenza ancor più altalenante sino ad arrivare, tra il dicembre 1945 e il gennaio 1946, a registrare persino uno scarso interesse per la maggior parte dei processi in corso. Cominciò a farsi sempre più evidente la distinzione tra i processi minori, per nulla o scarsamente seguiti, e i processi maggiori, di cui erano protagonisti personaggi noti e a cui assisteva un pubblico

---

<sup>1745</sup> Dando conto dell'assoluzione del dottor D'Andrea, un medico arruolato nelle SS e accusato di propaganda a favore dei tedeschi, si scrisse che al momento della lettura della sentenza «il pubblico, trasportato gratuitamente in camion da Spilimbergo per fare il tifo, è scattato in un applauso frenetico al grido di evviva: "O che bella festa, o che bella festa!"». *L'assoluzione del dott. D'Andrea*, in «Libertà», 7 novembre 1945.

<sup>1746</sup> Questo era ciò che il popolo pretendeva dai processi secondo le note affidate a un articolo pubblicato il 22 giugno 1945: «Il popolo giustamente esige che questi collaborazionisti, con qualunque carica e qualunque veste, non circolino più spavalidamente per la città con la scusa che "hanno fatto anche del bene" perché il male fatto direttamente o indirettamente è tale e tanto che nessuno potrà fermare il corso lento, ma inesorabile della giustizia». *Una sentenza ammonitrice*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

<sup>1747</sup> Un esempio si rintraccia nelle cronache del processo contro Cabai; si scrisse che all'udienza «una folla» occupò ogni ordine di posti e in più di un'occasione il presidente richiamò all'ordine il «pubblico un po' irrequieto che parteggiava così apertamente per l'imputato». Alle richieste dell'accusa il pubblico esplose in fischi e proteste; il presidente allora fece sgomberare l'aula nella quale rimasero solo i testi e i giornalisti. *L'ex federale Mario Cabai condannato a tre anni di reclusione*, in «Libertà», 26 giugno 1946.

<sup>1748</sup> Si vedano a titolo di esempio le cronache dei processi ai coniugi De Luisa e alla contessa Bellavitis. *I coniugi De Luisa*, in «Libertà», 30 settembre 1945; *La contessa Maria Teresa Bellavitis condannata a otto anni e quattro mesi di reclusione*, in «Libertà», 12 ottobre 1945.

«foltissimo» o «straripante»<sup>1749</sup> che attendeva con impazienza e aspettative il dibattimento<sup>1750</sup>. Tra questi casi particolari, seguiti con articoli lunghi ed elaborati, si ritrovano i processi ai prefetti di Udine e di Gorizia, agli autori di delazioni, di violenze e torture e i casi in cui si erano registrati «duelli» particolarmente accesi tra accusa e difesa<sup>1751</sup>. Tali dinamiche si riscontrano nelle cronache del processo ai fascisti di Pordenone apparsi nelle prime pagine di «Libertà» nel dicembre 1945; si citarono interi passi della requisitoria e delle repliche della difesa, con attenzione a tutti gli imputi e anche alle loro reazioni.

Tutti gli occhi di Pordenone si sono rivolti stamane alla Casa del Popolo dove la requisitoria del Procuratore Generale avrebbe inchiodato alle loro responsabilità gli ex magnati del singolare fascismo locale. Nell'aula vi è un'attesa nervosa e tra il pubblico, foltissimo, si intrecciano pronostici e supposizioni. Gli imputati sono chiusi e in apparenza tranquilli. Un brusio generale accoglie l'ingresso della Corte, cui procede d'incanto un profondo silenzio allorché, all'invito del Presidente, il P.M. si alza e prende la parola<sup>1752</sup>.

Gli articoli attestarono inoltre che, dopo la proclamazione dell'amnistia e sino alla fine dell'attività della Corte, le aule si svuotarono progressivamente per riempirsi solo in occasione di processi eclatanti<sup>1753</sup>. Solo in queste occasioni la popolazione gremì ancora le aule delle udienze in ogni ordine di posti seguendo con attenzione tutte le fasi del dibattimento e attendendo la comminazione della sentenza.

Un ulteriore aspetto interessante riguarda il contegno del pubblico durante i processi. Se in linea generale le cronache attestarono un pubblico disciplinato e partecipe – atteggiamento che trova riscontro nelle note compilate dalla Corte<sup>1754</sup> – nei singoli articoli si registrarono differenti tipologie di comportamento che si articolarono in un ventaglio composito.

Una delle prime caratterizzazioni si rintraccia nelle espressioni di malcontento. «Libertà» attestò lo scontento del pubblico in occasione di sentenze miti, riduzioni delle pene derivanti da elementi formali o procedurali e da una concessione larga delle circostanze attenuanti<sup>1755</sup>. La

---

<sup>1749</sup> *Un processo singolare. Piena assoluzione di Marino Pace ex prefetto di Gorizia*, in «Libertà», 14 settembre 1945; *Arroventata udienza al processo Bizezza. Gli accusati tentano di divenire accusatori*, in «Libertà», 27 marzo 1946.

<sup>1750</sup> Fu il caso del processo contro Lestuzzi; nell'articolo si affermò che l'aula era «affollatissima» di pubblico. *Luigi Lestuzzi condannato a 4 anni e 6 mesi. 3 anni e 4 mesi a un delatore*, in «Libertà», 26 maggio 1946.

<sup>1751</sup> «Tale processo, data la sua importanza, ha richiamato numero pubblico che ha assistito all'interessantissimo duello offerto dalla potenza dell'accusatore e dei difensori». *I coniugi De Luisa*, in «Libertà», 30 settembre 1945.

<sup>1752</sup> *La repubblicetta di Pordenone davanti ai giudici*, in «Libertà», 19 dicembre 1945.

<sup>1753</sup> *Rebez e compagni rischiano di essere linciati dalla folla. I difensori non si presentano nel pomeriggio. L'udienza riprenderà stamane alle 8.30*, in «Libertà», 27 settembre 1946.

<sup>1754</sup> Secondo le reazioni compilata dalla Corte il comportamento degli uditori fu di norma corretto, disciplinato e serio; solo in pochi casi si segnalano «esplosioni di sdegno, urla e talvolta anche fischi contro imputati o grida favorevoli per qualche altro». Tale opinione si mantenne nel 1946: «[il contegno del pubblico] si può dire che è stato corretto. Salvo qualche caso in cui vi sono state esplosioni di sdegno urla e talvolta fischi contro gli imputati; il pubblico è stato disciplinato e serio. [...] Un grave incidente si è verificato all'inizio dell'udienza del 6/10/1946 in cui si doveva discutere il processo contro Rebez e altri, i torturatori della caserma Piave di Palmanova. Non appena gli imputati furono introdotti nella gabbia, il pubblico cominciò ad agitarsi e a minacciare e tentò di dare l'assalto alla gabbia per fare giustizia sommaria degli imputati. Anche la Corte e il P.M. e i difensori furono minacciati gravemente dalla folla». ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946; fasc. Sezione Speciale della Corte d'Assise di Udine, Ufficio del PM, protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1946», 17 gennaio 1947.

<sup>1755</sup> Nell'articolo sul processo contro Domenico Armani, accusato di aver partecipato a rastrellamenti e di aver fatto segnalazioni dei renitenti e disertori dell'RSI e dei fiancheggiatori della Resistenza, si usò l'ironia per riportare la strategia difensiva dell'imputato. Il PM lo definì un «ignobile e un insensibile servitore dei tedeschi» e, riconosciute le sue responsabilità, chiese la pena di morte. La difesa dichiarò che non fosse provata la partecipazione dell'imputato a fatti militari e chiese che gli venissero ascritti solo i reati politici. La Corte accolse la posizione della difesa condannando l'imputato a 20 anni di reclusione. Nell'articolo si commentò: «Il pubblico che gremiva l'aula ha accolto la sentenza con visibile malcontento [...]». *Vent'anni a una spia*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

cronaca del primo processo celebrato dalla CAS di Udine attestò che la condanna di Valentinis a 6 anni e 8 mesi di reclusione venne accolta in questo modo:

Il pubblico, che durante l'intera udienza si era mantenuto relativamente calmo dando segno di un encomiabile civismo, ha appreso con manifesto malumore la troppo mite condanna<sup>1756</sup>.

Ciò dipese anche dall'attesa che montava sui processi ai personaggi più in vista; la sentenza del processo Cabai, il federale di Udine condannato a 3 anni di reclusione, fu così commentata:

Fuori dalla porta del Tribunale la folla attendeva il verdetto e non sappiamo nell'apprenderlo se ne sia stata soddisfatta<sup>1757</sup>.

Le critiche vennero espresse in modo evidente e consapevole; riportando l'esito del processo contro De Martini, Tullio, Manzon, Fortunati e Virco, si scrisse che un «folto pubblico» aveva partecipato al «laborioso processo» terminato con l'assoluzione degli imputati: l'intervento del PM che aveva dichiarato che il comportamento degli imputati fosse da condannare solo sul piano morale riducendo le conseguenze penali fu accolto in modo fragoroso:

Il pubblico ha manifestato abbastanza clamorosamente la sua disapprovazione<sup>1758</sup>.

Nel periodo successivo forme più esplicite di dissenso divennero vere e proprie contestazioni e minacce; in talune circostanze si rese necessario limitare l'accesso all'udienza a un numero circoscritto di persone<sup>1759</sup>. Ulteriori contestazioni emersero quanto si registrarono differenze fra le richieste formulate dal PM e le decisioni della Corte<sup>1760</sup> o quando le pretese dell'accusa sembrarono troppo miti<sup>1761</sup>. Commenti accesi e contestazioni aperte furono rivolti agli imputati per il contegno assunto in dibattimento o per il tenore delle dichiarazioni, specie se sprezzanti nei confronti delle vittime, dei partigiani o in presenza di dichiarazioni che tiravano in ballo l'amor di patria e gli interessi supremi della nazione. «Libertà» riportò che al processo contro i componenti della questura repubblicana di Udine, mentre l'imputato Bizezza si professava «ardente irredentista», il pubblico gli rispose gridando «Traditore»<sup>1762</sup>. Anche nel processo contro la banda «Ruggiero» si registrarono reazioni simili:

L'atteggiamento ironico e sufficiente degli imputati fece imbestialire il pubblico. Le grida si levavano sempre più minacciose<sup>1763</sup>.

Alcune cronache descrissero che il pubblico assunse un contegno intimidatorio e fu pronto a scattare da un momento all'altro, specie quando l'atmosfera si riscaldava per le risultanze esposte dai testi o quando le vittime si trovavano a stretto contatto con gli imputati<sup>1764</sup>. Talvolta il pubblico fu descritto come «agitato» o «nervoso» in ragione della sola presenza dell'imputato o per le azioni che gli venivano contestate.

---

<sup>1756</sup> *Federico Valentinis condannato a 6 anni e 8 mesi*, in «Libertà», 8 giugno 1945.

<sup>1757</sup> *L'ex federale Mario Cabai condannato a tre anni di reclusione*, in «Libertà», 26 giugno 1946.

<sup>1758</sup> *Fascisti, d'accordo, ma non condannabili*, in «Libertà», 23 novembre 1945.

<sup>1759</sup> *Condanna dell'Ocelli a 24 anni di reclusione*, in «Libertà», 9 marzo 1946.

<sup>1760</sup> *Vent'anni a una spia*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

<sup>1761</sup> Alla richiesta del PM di comminare 10 anni di galera «Il pubblico si agita e rumoreggia in un'atmosfera piuttosto turbolenta [...]». *Le condanne di un collaborazionista e di una spia, un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 10 agosto 1945.

<sup>1762</sup> *Arroventata udienza al processo Bizezza. Gli accusati tentano di divenire accusatori*, in «Libertà», 27 marzo 1946.

<sup>1763</sup> *Rebez e compagni rischiano di essere linciati dalla folla. I difensori non si presentano nel pomeriggio. L'udienza riprenderà stamane alle 8.30*, in «Libertà», 27 settembre 1946.

<sup>1764</sup> *Ivi*.

Contestualmente gli articoli riportarono che il pubblico non mancò di contestare le procedure adottate dalla Corte e l'azione degli avvocati difensori. Tali dinamiche si ritrovano nell'articolo sul processo contro Prima Gemma Pieli, una donna accusata della delazione che portò alla deportazione di un partigiano poi morto in campo di concentramento.

Il pubblico è turbolento e numerose voci accusano l'imputata di essere l'assassina della vittima<sup>1765</sup>.

Ulteriore scompiglio si registrò quando la difesa cercò di far passare l'idea che le accuse fossero basate su dicerie<sup>1766</sup>. Negare ostinatamente o tentare di scaricare le proprie responsabilità su altre persone vennero percepiti non solo come azioni indegne, ma anche offensive. Eventi simili apparvero nelle cronache del processo Cabai in cui un pubblico numeroso seguì l'udienza «con viva attenzione»; l'atmosfera si scaldò quando Cabai e Kitzmüller, il teste principale dell'accusa, si accusano reciprocamente. «Libertà» attestò che il pubblico diede in escandescenza quando venne chiamato a deporre Kitzmüller, e partirono schiamazzi e minacce<sup>1767</sup>.

Le conseguenze della contestazione poterono essere rilevanti come si apprende dalle cronache del processo Ocelli.

A causa di alcune incomposte manifestazioni di pubblico, manifestatesi al termine dell'udienza dell'altro ieri, il Presidente dott. Caputi ha dato lettura di un dispositivo in virtù del quale l'accesso alla sala venisse limitato a 50 persone<sup>1768</sup>.

Talvolta il pubblico diede in escandescenza quando vennero chiamati a deporre come testi a discarico persone che avevano collaborato con tedeschi e fascisti. Urla e minacce fecero prendere al presidente la decisione di sgombrare l'aula<sup>1769</sup>, in altri casi alcune persone del pubblico vennero processate per direttissima per oltraggio al corpo giudiziario<sup>1770</sup> con scandalo delle associazioni partigiane e di parte della stampa.

Le caratteristiche comportamentali del pubblico alle udienze non si esaurirono negli aspetti legati alla contestazione. Negli articoli rimase sempre evidente il ruolo di vigilanza che il pubblico assunse nei dibattimenti; la cronaca del processo contro Bizezza attesta:

[...] è presente un pubblico strabocchevole che si cucina gli imputati con lo sguardo ed è pronto a rimbeccarli ogni qualvolta essi tentano di rialzare la cresta<sup>1771</sup>.

Il pubblico temeva che dilatare i tempi dei procedimenti e concedere agli imputati di mettere in atto tutte le facoltà di difesa – più o meno opportune o legali – potesse contribuire a non esercitare pienamente il giudizio. Dando conto degli sviluppi del processo contro la banda “Ruggiero” nei giorni successivi alla prima udienza, si scrisse:

[il pubblico] si fa sempre più attento mano a mano che il dibattito si avvia alla conclusione ed è dominato dal terrore che non si riesca a fare giustizia totale<sup>1772</sup>.

A fronte delle cesure e delle rimostranze, gli articoli di «Libertà» attestarono che il pubblico accolse positivamente una serie di provvedimenti. Un atteggiamento apertamente favorevole venne

---

<sup>1765</sup> *Le condanne di un collaborazionista e di una spia, un'assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 10 agosto 1945.

<sup>1766</sup> «Dal pubblico partono interfunzioni e invettive contro l'imputata che sorride a qualcheduno e dichiara che i fascisti e i tedeschi facevano in certi casi i nomi dei delatori». Ivi.

<sup>1767</sup> *Si è iniziato il “macht” Cabai-Kitzmüller*, in «Libertà», 23 giugno 1946.

<sup>1768</sup> *Condanna dell'Ocelli a 24 anni di reclusione*, in «Libertà», 9 marzo 1946.

<sup>1769</sup> *Si è iniziato il “macht” Cabai-Kitzmüller*, in «Libertà», 23 giugno 1946.

<sup>1770</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 123 contro Alfio Tambosso.

<sup>1771</sup> *Arroventata udienza al processo Bizezza. Gli accusati tentano di divenire accusatori*, in «Libertà», 27 marzo 1946.

<sup>1772</sup> *La posizione di Rebez e Ruggiero peggiora di minuto in minuto*, in «Libertà», 2 ottobre 1946.

attestato per le sentenze che comminarono lunghe pene detentive e per i dibattimenti che riuscirono a ricostruire compiutamente le dinamiche della guerra e della lotta partigiana. Un esempio si rintraccia nella cronaca del processo ad Alberto Campana pubblicata nel giugno 1945; l'imputato venne condannato a morte e la notizia venne ripresa anche nei giorni successivi alla prima pubblicazione. Negli articoli fu posta in evidenza l'aderenza fra le disposizioni della Corte e il modo di sentire del pubblico, che «sapeva» già prima del processo quale doveva essere l'esito del dibattimento. Fu sottolineata l'esemplarità della condanna ribadendo la ferma volontà del popolo di fare giustizia senza cedere a compromessi e senza riconoscere eccessive attenuanti.

Campana Alberto, il cosiddetto «interprete» della S.D., il giovane dallo sprezzante sorriso di scherno che ha collaborato con tutto il suo zelo con i nazifascisti contro gli italiani, è stato condannato a morte e il pubblico che in cuor suo aveva già emesso la sentenza durante l'escussione dei testimoni, ha applaudito il verdetto come verdetto di giustizia.

Non sappiamo se giuridicamente si possano muovere appunti ai giudici o al pubblico: certo che la sana e serena coscienza del nostro popolo sente che finalmente si è fatta giustizia: ma il verdetto, secondo noi, ha pure un valore un valore di ammonimento per molta gente che dopo aver dato tutta la propria collaborazione agli assassini nazisti, sembra si ostini a sfidare impunemente la giustizia.

La collaborazione col nemico – lo ricordino questi signori – in ogni tempo e presso ogni popolo è sempre stato un reato passibile della pena di morte; e collaborazione non è solo impugnare le armi a favore del nemico contro la Patria, ma è anche qualche cosa d'altro.

Il popolo giustamente esige che questi collaborazionisti, con qualunque carica e qualunque veste, non circolino più spavalamente per la città con la scusa che «hanno fatto anche del bene» perché il male fatto direttamente o indirettamente è tale e tanto che nessuno potrà fermare il corso lento, ma inesorabile della giustizia<sup>1773</sup>.

Un ulteriore esempio si ritrova nell'articolo pubblicato in prima pagina sul processo celebrato a Pordenone contro gli esponenti del collaborazionismo locale. Facendo cenno alle pene severe inflitte si commentò:

Il pubblico ha tenuto un contegno esemplare per serietà limitandosi a lettura terminata [della sentenza], a esprimere senza baccano il suo compiacimento per l'esemplare condanna dei tre maggiori responsabili del fascismo repubblicano pordenonese<sup>1774</sup>.

Anche se rappresentarono una percentuale minoritaria, alcune sentenze di assoluzione furono accolte favorevolmente. Oltre ai casi dei prefetti di Udine e Gorizia, per l'assoluzione dell'avvocato Marco Manin, forse per la notorietà dell'imputato e perché gli si contestavano fatti risalenti al 1924, si disse che il pubblico rimase «soddisfatto»:

Il pubblico non mancò di sottolineare con fragorosi applausi e manifestazioni di simpatia verso l'imputato lo svolgimento di questo davvero singolare processo<sup>1775</sup>.

È opportuno rilevare che per i molti casi minori e, in misura più limitata, per i processi a imputati noti in cui non furono riportati commenti espliciti, si evidenziò una sorta di accettazione passiva delle disposizioni della Corte da parte degli auditori. Questo quadro si ritrova nelle cronache del processo a tre degli ufficiali di più alto grado in servizio a Udine nel periodo di occupazione; seppur il processo fosse sentito – «Folla all'interno dell'aula delle udienze, folla straripante nei corridoi, folla all'esterno» – e se fu riportata l'intera requisitoria del PM attestando le considerazioni formulate per ciascun imputato e «la battaglia difensiva» degli avvocati Pettoello,

---

<sup>1773</sup> Una sentenza ammonitrice, in «Libertà», 22 giugno 1945.

<sup>1774</sup> Il verdetto della Corte, in «Libertà», 22 dicembre 1945.

<sup>1775</sup> L'assoluzione dell'avvocato Marco Manin, in «Libertà», 7 novembre 1945.

Sartoretti e Allatere, nella descrizione delle fasi finali del dibattimento non fu formulato nessun commento sul pubblico, una volta pronunciata una condanna ritenuta molto mite<sup>1776</sup>.

### *I profili degli imputati*

Le cronache di «Libertà» contengono interessanti e intense descrizioni dei profili degli imputati che contribuiscono a ricostruire la percezione sull'opinione pubblica e restituiscono la figura di un ideal tipo di collaboratore presente nel quotidiano.

Gli articoli inerenti ai casi più interessanti e complessi si aprirono con la descrizione fisica e morale degli imputati che solitamente precedette la cronaca del procedimento ed ebbe lo scopo di orientare l'opinione del lettore. Nelle descrizioni furono presenti alcuni clichè, ripetuti inalterati nel lungo periodo. Molto spesso vennero evidenziate le contraddizioni fra il recente passato e il presente con il chiaro intento di gettare cattiva luce sul giudicato: gli imputati che nel periodo del conflitto erano spavaldi, prepotenti o crudeli, vennero descritti come persone vili, remissive o arrendevoli al momento del procedimento e una volta messe di fronte alle proprie responsabilità. Inoltre furono definiti come dei rinnegati della società e della nazione e persone amorali; si riscontra l'esigenza di ritenerli "altri", alieni dalla società e in qualche modo anomali per poterli considerare una parte cancerosa della nazione e al tempo stesso un'entità tutto sommato limitata e comunque non rappresentativa del Paese.

Anche in ragione di queste dinamiche nelle descrizioni degli imputati si registrò spesso la demolizione della persona dal punto di vista morale, sociale, intellettuale e culturale. Specie quanti furono accusati di crimini gravi vennero definiti persone squilibrate, instabili, depravate, le cui azioni dipendevano in parte da traumi o da problemi di natura psichiatrica. Allo stesso tempo si pose attenzione alla volontarietà e della convinzione con le quali consumarono i crimini e si descrisse lo «zelo» e l'abnegazione in cui si prodigarono per eseguire gli ordini e nel mettersi al servizio degli occupanti<sup>1777</sup>. Poche volte si evidenziò l'onestà, la coerenza o la dignità manifestata durante il dibattimento<sup>1778</sup>.

Gli articoli suggeriscono la definizione delle caratteristiche degli imputati in alcune categorie principali inquadrabili in queste denominazioni: «belve», «traditori», «delatori», «inetti e sbruffoni» e «proffittatori».

La prima e forse la più evidente delle categorie descrisse gli imputati come «belve». Questa definizione apparve in presenza di reati connotati da particolare crudeltà, quando gli imputati furono accusati di aver commesso torture e sevizie, aver ucciso, aver tenuto una condotta violenta e sprezzante nei confronti delle vittime. La loro descrizione fu caratterizzata da un'evidente severità che mise in luce la natura «abietta» e «vile» dei collaborazionisti ponendola in relazione a caratteristiche bestiali e non umane<sup>1779</sup>. Queste tinte apparvero nella descrizione di Nerino Cerovaz apparsa su «Libertà» il 7 giugno 1945.

L'imputato è confesso e mostra tra le sbarre il volto piagnucoloso del vile. L'attività di spia e di sicario svolta durante l'infausta dominazione tedesca trova riscontro nella sua bieca figura morale di depravato, rinchiuso per cinque anni in una casa di correzione, vizioso e crudele<sup>1780</sup>.

Poi, citando la requisitoria del PM si aggiunse:

---

<sup>1776</sup> *Il verdetto della Corte*, in «Libertà», 27 gennaio 1946.

<sup>1777</sup> *Una sentenza ammonitrice*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

<sup>1778</sup> La cronaca del processo a Guerrino Chiarardini fu uno dei pochi esempi: «Il Chiarardini è il primo imputato che ammette senza piagnistei e bugie di essere stato un fascista poiché credeva di fare il bene dell'Italia, di aver agito militarmente eseguendo gli ordini e difendendosi in un caposaldo in cui era stato attaccato dai Patrioti». *Due collaborazionisti e rastrellatori dinanzi alla Giustizia*, in «Libertà», 27 luglio 1945.

<sup>1779</sup> *Bieca spia condannata a morte*, in «Libertà», 1 settembre 1945.

<sup>1780</sup> *Una spia alla sbarra*, in «Libertà», 7 giugno 1945.

Ultimato il dibattimento il Pubblico Ministero prende la parola e tratteggia efficacemente la figura morale di rinnegato e di venduto di Nerino Cerovaz degradatosi sino al punto di raggiungere il livello delle iene<sup>1781</sup>.

Un ulteriore esempio si trova nella cronaca della condanna a 20 anni inflitta ad Antonio Bressan. Si citò la partecipazione a rastrellamenti, violenze, uccisioni e al comando di un plotone di esecuzione mettendo in relazione le violenze con l'indole dell'imputato:

L'ex tenente si diletta recarsi periodicamente nella cella dove si trovava detenuto un partigiano di nome Basile, minacciandolo, bastonandolo e facendolo colpire alla testa con il calcio del moschetto. Con una crudeltà fredda e cinica seviziò brutalmente Cozzi, un altro partigiano, legandolo con una corda al basso ventre<sup>1782</sup>.

Tali descrizioni apparvero anche nei mesi successivi. Descrivendo il comportamento di Angelo Puntel durante i rastrellamenti dell'ottobre 1944 si scrisse che l'imputato fosse estraneo al genere umano:

L'accusa comprende una enumerazione cronologica di episodi e avvenimenti in cui la figura dell'imputato brilla per la sua inumana ferocia<sup>1783</sup>.

In altre occasioni si preferì usare definizioni come «ignobile seviziatore»<sup>1784</sup> e «sgherro, seviziatore di patrioti»<sup>1785</sup>. Talvolta le azioni furono fatte derivare dagli istinti violenti, inclini alla cattiveria e alla crudeltà, caratterizzati da una violenza cieca e irrazionale o da «indubbi segni di squilibrio»<sup>1786</sup>.

La seconda categoria descrittiva fece riferimento ai «traditori». Tra questi furono compresi gli imputati che avevano tradito non solo la patria parteggiando per i tedeschi, ma anche quanti si erano spacciati per partigiani, avevano abbandonato le file del movimento resistenziale o avevano ingannato i partigiani per farli arrestare. L'atteggiamento dei cronisti fu apertamente sprezzante<sup>1787</sup>; citando una delle accuse del processo contro Ottonello nella quale si faceva cenno all'arresto di alcuni partigiani da lui denunciati, si definì l'imputato una «spia infame»<sup>1788</sup>. In un articolo del 19 gennaio 1946 Lanfrit venne definito una «losca figura di traditore» per aver tradito i propri compagni e per essersi definito, anche in udienza, un appartenente al movimento resistenziale:

Interessante processo quello svoltosi ieri dinnanzi alla Corte d'Assise; processo che ha messo in luce la criminale attività di un traditore che per un pugno di fave ha venduto ai tedeschi, i partigiani dello spilimberghese provocando arresti, sevizie e l'individuazione delle località e del modo in cui gli aerei alleati effettuavano il lancio dei rifornimenti<sup>1789</sup>.

Poche settimane dopo Italo Pagavino venne così descritto:

[...] è un giovanottone di Bicinicco, ammogliatosi alla vigilia della liberazione, agricoltore di professione, studente nei ritagli di tempo. L'8 settembre lo trovò tra le file partigiane dalle quali venne

---

<sup>1781</sup> Ivi.

<sup>1782</sup> *Vent'anni di reclusione a un seviziatore fascista*, in «Libertà», 28 novembre 1945.

<sup>1783</sup> *5 anni a un feroce rastrellatore*, in «Libertà», 8 febbraio 1946.

<sup>1784</sup> *Oggi alle Assise. Al centro di tre processi la figura di un ignobile seviziatore*, in «Libertà», 21 febbraio 1946.

<sup>1785</sup> *Il rinvio del processo Moretti e due formule assolutorie*, in «Libertà», 22 febbraio 1946.

<sup>1786</sup> *Nuove accuse a carico di un imputato provocano il rinvio del processo*, in «Libertà», 19 febbraio 1946; *Collaboratore e incendiario condannato a 10 anni di reclusione*, in «Libertà», 13 aprile 1946.

<sup>1787</sup> *Confermo il verbale e nego tutto però 3 anni e 9 mesi non glieli leva nessuno*, in «Libertà», 13 gennaio 1946.

<sup>1788</sup> *Bieca spia condannata a morte*, in «Libertà», 1 settembre 1945.

<sup>1789</sup> *Losca figura di traditore condannata a 13 anni di reclusione*, in «Libertà», 9 gennaio 1946.

poi defenestrato per indegnità. Secondo l'accusa egli avrebbe lavorato con l'organizzazione Todt e tenuto nel contempo i conti dell'intendenza partigiana "Montes" trafficando sulle merci che gli venivano consegnate. Sembra sia stata questa la ragione che determini la sua radiazione dalle file partigiane<sup>1790</sup>.

Di fronte a queste figure e ai loro tentativi di ridimensionare la accuse o creare confusione sulle circostanze, i cronisti si dichiararono sicuri che la giustizia avrebbe fatto comunque il suo corso.

Dinnanzi a una serie di accuse e prove schiacciati, l'imputato si è ieri difeso con incredibile impudenza negando tutti gli addebiti e qualificandosi tutt'ora come acceso patriota. I testi però hanno demolito con facilità il suo artificioso castello di menzogne e l'hanno inchiodato alle sue responsabilità<sup>1791</sup>.

Toni di condanna apparvero nei confronti degli imputati definiti a vari livelli dei «delatori». Loris Meretuzzo, un ex partigiano poi arruolatosi nella Polizia politica, fu definito una «losca e cinica spia»<sup>1792</sup>. L'articolo sul processo contro Domenico Armani, accusato di aver partecipato a rastrellamenti e di aver fatto delazioni, lo definì:

Fisicamente menomato (mutilato di una gamba) l'Armani offre ai giudici la sua grinta di sicario e di violento<sup>1793</sup>.

Biasimo fu espresso anche nei confronti delle linee difensive dei delatori e delle loro ostinate negazioni; diverse cronache li accusarono di fare «la commedia»<sup>1794</sup>. La figura di Pittia venne tratteggiata in questi termini:

Lo spione è nella gabbia e tenta di difendersi parte negando e cercando di annerire le idee. La sua bieca attività è venuta però completamente alla luce<sup>1795</sup>.

Poche settimane dopo un articolo sul processo Muraro evidenziò che spesso i delatori prendessero parte attiva agli interrogatori:

L'imputato nega dicendo di aver compiuto [...] anzi degli atti di vera e propria filantropia e manifesta la propria innocenza. Ma non è così. Giuseppe Muraro fa parte di quella eletta schiera di spie e di sicari di cui i tedeschi amavano attorniarli specialmente negli uffici di polizia e durante gli interrogatori. A molti di questi è riuscito di farla franca in virtù di qualche prova non completamente sufficiente, mentre a Muraro non è invece andata liscia<sup>1796</sup>.

Vi è poi una categoria degli «inetti e sbruffoni». Alcuni imputati, specie i minorenni, furono descritti come persone non del tutto consapevoli e in grado di compiere scelte o assumere posizioni equilibrate. Dando conto dell'assoluzione di Monai, un giovane accusato di aver preso parte a rastrellamenti e sevizie, si commentò:

---

<sup>1790</sup> *Il delatore di "Tribuno" condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione*, in «Libertà», 27 febbraio 1946.

<sup>1791</sup> *Losca figura di traditore condannata a 13 anni di reclusione*, in «Libertà», 9 gennaio 1946. Un altro esempio si trova nell'articolo sull'assoluzione dei fratelli Giuseppe e Renato Pellizzon; Renato (ex partigiano), compì una delazione perché, per sua stessa ammissione, si trovò costretto. «Durante il dibattimento, tra il giovane accusato e gli ex compagni in veste di testi d'accusa, si sono accese vivaci schermaglie di parole in cui il Pellizzon, lancia in resta, è partito più volte all'attacco riaffermando la sua pura fede partigiana e gli episodi di lotta in cui egli si era particolarmente distinto». *L'assoluzione di due fratelli imputati di spionaggio*, in «Libertà», 18 gennaio 1946.

<sup>1792</sup> *Loris Meretuzzo condannato a 11 anni di reclusione*, in «Libertà», 22 maggio 1946.

<sup>1793</sup> *Vent'anni a una spia*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

<sup>1794</sup> *Il vice segretario del fascio repubblicano di Pordenone condannato alla pena capitale*, in «Libertà», 13 luglio 1945.

<sup>1795</sup> *Due assoluzioni e dodici anni di reclusione a una bieca spia*, in «Libertà», 10 ottobre 1945.

<sup>1796</sup> *Tre condanne e due assoluzioni*, in «Libertà», 21 novembre 1945.

L'imputato che ha l'aspetto di un quattordicenne, è il classico tipo di deficiente che per farsi bello e grande ha raccontato mirabilia sulle sue prodezze...militari. Fortunatamente per lui queste mirabilia esistevano solo nella sua fantasia e a ogni modo non vi erano elementi e prove a convalidare l'accusa<sup>1797</sup>.

Riferendo di «due scialbi processi» conclusi rapidamente con l'assoluzione degli imputati, si scrisse di Dino Paron:

Il giovane imputato entrò nelle formazioni della Milizia allettato dalla bella divisa, in omaggio al noto detto per cui ogni gusto è gusto, compreso il cattivo gusto. Questo patriottico entusiasmo da sartoria e l'insufficienza degli elementi d'accusa valse al Paron l'assoluzione per insufficienza di prove<sup>1798</sup>.

Pur permanendo una certa severità rispetto a determinate figure di collaborazionisti, in molti articoli non si lesinò l'ironia; la cronaca del processo Vukovich può fornire un esempio:

Di fronte ai giudici, dopo aver tentato di gabbare la Corte, spacciandosi per cittadino tedesco, l'importante condottiero finì per comportarsi come uno studentello in cerca d'ammirazione tra le compagne di classe. Fece le smorfie e i sorrisetti conscio forse del grande ruolo politico che la sua persona stava ricevendo di fronte alla Giustizia<sup>1799</sup>.

Vi è infine la categoria dei «profittatori». In questi termini vennero descritti molti imputati, in particolare dopo la proclamazione dell'amnistia. Agli accusati di aver approfittato della situazione creata dal conflitto e dalla lotta partigiana per compiere truffe e raggiri non si fecero sconti. Nella cronaca del processo contro Molinari e Bernardi, imputati di aver truffato la famiglia di un giovane partigiano promettendone la liberazione, il loro crimine fu definito: «uno dei più ripugnanti esempi di degradazione morale»<sup>1800</sup>. Per il tentativo di estorsione a danno della madre di un partigiano arrestato, Ottonello fu definito un «infame», una «belva», un «traditore infame» e in modo più articolato un «ladro, ricattatore, vile sciacallo che speculava sulle tragedie che egli stesso provocava contro i suoi fratelli»<sup>1801</sup>.

Le descrizioni assunsero tinte forti anche nei passaggi riferiti alle fasi del processo. Gli articoli censurarono l'atteggiamento sprezzante nei confronti della Corte, dei testimoni, delle vittime e dei loro parenti:

Campana Alberto, il cosiddetto «interprete» della S.D., il giovane dallo sprezzante sorriso di scherno che ha collaborato con tutto il suo zelo con i nazifascisti contro gli italiani, è stato condannato a morte<sup>1802</sup>.

Vivide furono le descrizioni del disagio e della vigliaccheria dimostrati in dibattimento. Nella cronaca del processo contro Cattaneo si scrisse che l'imputato fu visto sudare vistosamente, compiere gesti convulsi e tentare di difendersi in modo patetico con frasi «sconnesse e balbettanti»<sup>1803</sup>. Altre descrizioni impietose furono tratteggiate su Londero; si scrisse che l'imputato era un optante, aveva fornito informazioni ai tedeschi, fatto la spia e accolto gli occupanti favorevolmente.

---

<sup>1797</sup> *Due assoluzioni e una condanna a cinque anni e mezzo*, in «Libertà», 5 ottobre 1945.

<sup>1798</sup> *Una condanna e una assoluzione per insufficienza di prove*, in «Libertà», 3 dicembre 1945.

<sup>1799</sup> *Novello Scipione condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione*, in «Libertà», 30 gennaio 1946.

<sup>1800</sup> *80 mila lire per la liberazione di un patriota già fucilato dai tedeschi*, in «Libertà», 13 febbraio 1946.

<sup>1801</sup> *Bieca spia condannata a morte*, in «Libertà», 1 settembre 1945.

<sup>1802</sup> *Una sentenza ammonitrice*, in «Libertà», 22 giugno 1945.

<sup>1803</sup> *Il vice segretario del fascio repubblicano di Pordenone condannato alla pena capitale*, in «Libertà», 13 luglio 1945.

[...] Il Londero nega tutto, ha gli occhi rossi di pianto e si tira spesso nervosamente due teutonici baffoni grigi<sup>1804</sup>.

Altri imputati, per il loro atteggiamento spaccone e spregiudicato furono definiti un «capitan Fracassa»<sup>1805</sup>. Altri ancora colpirono per la disinvoltura manifestata nonostante la gravità delle accuse mosse nei loro riguardi; fu il caso di Bisezza:

[...] è un tipo strano questo Nicolò Bisezza. Ha un volto ossuto, segaligno e un sorriso strano che gli aleggia perennemente sul viso. Un sacco di persone hanno sporto denuncia contro di lui, ma egli non ne è turbato affatto; si comporta nella gabbia con la stessa disinvoltura di un gentiluomo, ospite di una bella signora<sup>1806</sup>.

Infine nel caso di Martino Del Bello, un imputato minorenni condannato a 3 anni di riformatorio, «Libertà» riportò i commenti dell'imputato dopo la sentenza:

[...] il furbissimo giovinetto, abbandonando l'aria avvilita e dimessa mantenuta per tutta la durata del processo, è scattato in piedi e dopo aver esclamato: "È stato un onore essere condannato da questa Corte", è uscito con un perfetto saluto romano accompagnato da uno stentoreo evviva alle idee di Mussolini, che ha suscitato nei presenti la più genuina ilarità<sup>1807</sup>.

Tale accondiscendenza dipese dal fatto che l'imputato fosse ancora minorenni. Pochi mesi prima il gesto non sarebbe stato accolto con ilarità, ma come un insulto o una provocazione.

### *I profili delle donne*

Le cronache tributarono un'attenzione particolare alle donne sottoposte a giudizio<sup>1808</sup>. Pur essendo le imputate poco meno del 10% dei giudicati, guardando le cronache di «Libertà» si ha l'impressione che, anche quando riguardando casi di minore importanza, fu dedicato ai loro procedimenti uno spazio maggiore rispetto alla proporzione quantitativa che rappresentarono<sup>1809</sup>.

Sul piano generale gli articoli sulle donne evidenziarono elementi che solitamente vennero tralasciati nelle cronache dei processi agli uomini; emersero i risvolti sentimentali e personali che compresero quelle che vennero definite le «pene d'amore», le «beghe» di paese, le gelosie e i rancori. A fronte di questi elementi si ritrova una severità spiccata verso le imputate alle quali, specie se compromesse sentimentalmente con tedeschi e fascisti, si concesse poca indulgenza. Negli articoli risulta poi evidente il riferimento all'aspetto morale; di norma i commenti furono meno pacati rispetto a quelli dedicati agli imputati di sesso maschile e non fecero sconti caratterizzandosi per un linguaggio diretto e incisivo, arrivando a insinuare dubbi sull'integrità e sulla rispettabilità. Quella che può apparire un'operazione simile a quella registrata per gli imputati maschi, soprattutto se processati nel primo periodo o macchiatisi di reati molto gravi, assunse in ambito femminile un'accezione diversa e più complessa che non si appiattì sulla condanna della spavalderia o della sfrontatezza, ma si fece portatrice di sanzioni e considerazioni più gravi. L'articolo pubblicato il 3

---

<sup>1804</sup> *Rinnegato assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 20 luglio 1945.

<sup>1805</sup> *Un capitan Fracassa assolto per insufficienza di prove*, in «Libertà», 13 gennaio 1946.

<sup>1806</sup> *Bisezza e compagni davanti ai giudici. Il processo si inizia con l'arresto in aula dell'ex vice Questore repubblicano Cruciati Sernini*, in «Libertà», 26 marzo 1946.

<sup>1807</sup> *A porte chiuse. "Viva le idee di Mussolini!"*, 17 aprile 1946.

<sup>1808</sup> Gli articoli rinvenuti riguardano le seguenti imputate: Comisso, Gregorutti, Bortolotti, Parossi, Marchi, Polo, Bellavitis, Ravalico, De Stefano, Concina, Badini, Simonetti, Guerra, Di Vora, Zotti, Poli, Midena, Lehmann, Abrami e Mecchia.

<sup>1809</sup> L'articolo che riporta la condanna di Albina Comisso comprendeva il resoconto di due ulteriori processi, ma se le vicende dei primi due imputati vennero trattate velocemente, la cronaca del processo alla donna fu costruita con maggiore attenzione. *Due condanne per collaborazionismo e una assoluzione*, in «Libertà», 26 settembre 1945.

ottobre 1945 sul processo a Elisabetta Gregorutti, nota con il soprannome di Bettina, fornisce un buon punto di partenza per analizzare queste dinamiche. Già nel titolo furono evidenti spiccate differenze di approccio rispetto a pari condanne comminate a imputati maschi: *Sette anni e nove mesi a Bettina il dolce amore di Otto*. Parlando specificatamente del giudizio con approfonditi dettagli, si scivolò su questo tono:

L'imputata appartiene a quella svariata categoria di squaldrinelle che servivano i tedeschi... nei loro "desii d'amore" e nell'opera di terrorismo e di repressione. La bionda Bettina non era di buon umore ieri. Aveva l'aria corrucciata dei bei tempi teutonici quando faceva la prepotente ed elargiva grazie e spandeva dolori<sup>1810</sup>.

L'articolo riporta inoltre che i familiari dell'imputata ammisero la «treschetta romantico-politica» con un militare tedesco grazie alla quale la donna si permetteva di fare «il bello e il cattivo [tempo]»<sup>1811</sup>.

La severità si espresse anche in forme di pregiudizio secondo le quali, specie nella delazione, le donne erano ritenute quasi sempre colpevoli. Tanto si ricava dalle note dedicate a Terzia Bortolotti, Teresa Parossi e Antonietta Marchi, definite «tre donne alla ribalta», nelle quali tutte furono ritenute delle spie tranne l'ultima che venne definita una comune «malvivente»<sup>1812</sup>.

Anche la notorietà dell'imputata ebbe un peso rilevante per orientare il giudizio dei cronisti. Il caso della contessa Maria Teresa Bellavitis, condannata a 8 anni e 4 mesi di reclusione, venne riportato con rilievo ricostruendo in modo approfondito le dinamiche della delazione e le conseguenze provocate. La colpevolezza della donna fu affermata in termini che sembrano suggerire l'impossibilità di cambiare:

Le circostanze emerse dal processo con limpida chiarezza, hanno provato con dati di fatto la colpevolezza dell'imputata. Era sempre stata una fervente fascista la contessa Bellavitis e come tale non poteva smentirsi nel periodo repubblicano<sup>1813</sup>.

Come già detto inflessibilità si riscontra anche nelle cronache dedicate alle delatrici<sup>1814</sup>. La denuncia formulata ai tedeschi da Lucia Bandini come vendetta per l'arresto della madre per opera dei partigiani fu così descritta:

I fatti risalgono all'agosto del 1944 e traggono origine dalla spiccatissima simpatia che la madre dell'imputata nutriva per i tedeschi e dalla conseguente fobia per tutto quanto sapeva di partigiano<sup>1815</sup>.

Spesso fu messo in evidenza che i «mezzucci» e le strategie difensive più articolate non sarebbero servite a evitare pene severe; nell'articolo dedicato a Lucia Polo si legge:

È la solita sorte della spia che tutto nega e che si trincerava dietro le parvenze di un'angelica monaca. La tattica non ha dato buoni frutti però<sup>1816</sup>.

In tema di delazioni si posero in evidenza le questioni personali, familiari o il tornaconto economico delle imputate, come se le questioni politiche rimanessero sullo sfondo e non le riguardassero direttamente. De Stefano e Concina vennero descritte come due donne «lunatiche» che cercarono di accomodare le loro questioni private per mezzo di un parente, maresciallo della

<sup>1810</sup> *Due assoluzioni - Sette anni e nove mesi a Bettina il dolce amore di Otto*, in «Libertà», 3 ottobre 1945.

<sup>1811</sup> Ivi.

<sup>1812</sup> *Tre donne alla ribalta*, in «Libertà», 4 ottobre 1945.

<sup>1813</sup> *La contessa Maria Teresa Bellavitis condannata a otto anni e quattro mesi di reclusione*, in «Libertà», 12 ottobre 1945.

<sup>1814</sup> *La condanna di una spia a 4 anni e 6 mesi di reclusione*, in «Libertà», 19 marzo 1946.

<sup>1815</sup> *La condanna di una spia a quattro anni di reclusione*, in «Libertà», 13 gennaio 1946.

<sup>1816</sup> *10 anni a una spia e 8 anni e 4 mesi a un rastrellatore*, in «Libertà», 21 ottobre 1945.

MDT<sup>1817</sup>. Il giornale commentò: «Anche qui strapaese. Odi personali, invidie, vendette al momento buono»<sup>1818</sup>.

Talvolta si cedette il passo al pettegolezzo<sup>1819</sup> come appare nella cronaca su «Una maestra dal destino avverso» assolta con formula piena; Maria Simonetti fu accusata di delazione, ma le denunce si rilevarono inconsistenti. L'articolo diede importanza all'ambiente in cui maturano le accuse:

È stato un processo interessante, esilarante a tratti e in cui la meschinità, l'invidia, il malefico pettegolezzo paesano hanno giocato un ruolo decisivo. Si tratta di una maestra, caduta in censura presso alcuni ambienti paesani per via del suo carattere un po' scorbutico e mal disposto verso le istituzioni fasciste e per via di un incarico affidatole dal Provveditore agli Studi relativo alla traduzione in tedesco di alcuni testi letterari italiani e friulani<sup>1820</sup>.

Dinamiche simili si trovano in una cronaca del 21 marzo 1946 nella quale però si attesta quali conseguenze potessero toccare a chi denunciava:

Beghe di cortile; ripicco di comari; astio e livore accumulato per anni. Questo è il bilancio dello stranissimo processo svoltosi ieri alle Assise in cui l'imputato è uscito dalla gabbia con tutti gli onori convergendo sugli accusatori tutti i fulmini della giustizia<sup>1821</sup>.

Per corrispondere a quelli che dovevano essere gli interessi dei lettori comuni, si indugiò nella descrizione di alcuni elementi di costume. La cronaca sui «presunti» coniugi Ravalico, condannati entrambi a 15 anni, diede conto del passato di «avventuriero» di Ravalico e della relazione di sua moglie con un ufficiale tedesco.

Un processo strano, interessante, che ha raggiunto in alcuni punti del suo svolgimento toni altamente drammatici. È la storia di due avventurieri, che un destino curioso ha accomunato tanto nella buona quanto nella cattiva sorte<sup>1822</sup>.

Rilevanza fu data anche agli aspetti sentimentali. Il tema dell'amore venne citato con forti cesure; il pezzo pubblicato il 16 marzo 1946 con il titolo *Una spia si innamorò e fece male* fu riferito alla storia di Gina Guerra e alla delazione compiuta pensando che il suo compagno, trattenuto dai partigiani, fosse stato ucciso:

Sembrerà strano a prima vista, ma ci troviamo di fronte a un autentico dramma amoroso, portato alla estreme conseguenze da un ingiusto quanto inutile sentimento di vendetta. Ed è appunto di questa vendetta amorosa che l'imputata ha dovuto ieri rispondere dinnanzi ai giudici. Nei tristi mesi dell'occupazione tedesca nacque un idillio in quel di Verzegnis. Gina Guerra e Carmelo Verducci si volevano bene. Informatrice dei tedeschi lei, milite repubblicano lui. Due oneste professioni<sup>1823</sup>.

Si registrarono infine casi di donne imputate che, pur non monopolizzano gli sviluppi dei procedimenti o non rivestendo ruoli primari, attrassero l'attenzione dei lettori. Le cronache del processo celebrato nel gennaio 1947 contro i militi della «compagnia autonoma» del 5° Reggimento MDT accusati di gravi crimini nella provincia di Pordenone videro emergere come protagonista Loredana Poli, un'imputata accusata di un delitto più vicino al reato comune che al

---

<sup>1817</sup> *Suini e amor di patria 4 anni e 6 mesi a una vecchia spia*, in «Libertà», 1 marzo 1946.

<sup>1818</sup> *Ivi*.

<sup>1819</sup> Dando conto del processo contro Zotti si scrisse: «Un processo indiziario questo in cui la quantità delle accuse non ha corrisposto alla loro sostanza». *Esce l'imputato e vanno dentro i testimoni*, in «Libertà», 21 marzo 1946.

<sup>1820</sup> *Una maestra dal destino avverso assolta dai giudici con formula piena*, in «Libertà», 26 febbraio 1946.

<sup>1821</sup> *Esce l'imputato e vanno dentro i testimoni*, in «Libertà», 21 marzo 1946.

<sup>1822</sup> *I "coniugi" Ravalico condannati a 15 anni di reclusione ciascuno*, in «Libertà», 9 gennaio 1946.

<sup>1823</sup> *Una spia si innamorò e fece male*, in «Libertà», 16 marzo 1946.

collaborazionismo: l'accusa era di aver istigato l'omicidio del marito. Anche i titoli le cronache diedero risalto alla sua figura insieme a quella di Morreale, l'amante; *Una macabra vicenda d'amore domina il processo dei "ventotto"*; *"Abbattuto" avrebbe detto il Morreale dopo aver ucciso il marito dell'amante*<sup>1824</sup>. Il caso fu seguito con diversi articoli, nei quali, a fronte delle rilevanza e delle complessità del caso, fu sempre fatto cenno alla sorte dell'imputata<sup>1825</sup>.

### *Gli esiti dei procedimenti successivi al primo grado di giudizio*

«Libertà» riportò le notizie degli esiti dei procedimenti successivi al primo grado di giudizio dando conto delle disposizioni della Corte di Cassazione e seguendo gli sviluppi del processo nel caso di un eventuale rinvio ad altre CAS. Gli articoli non furono quantitativamente molti. Forse si registrò la difficoltà a seguire i processi in Corte di Cassazione o in altre Corti anche per ragioni di ordine pratico. In questo modo i lettori furono informati solo sui processi ai personaggi più noti o di quelli le cui sentenze avevano stabilito pene severe, come la pena di morte. In generale pare di registrare una differenza di tenore degli articoli rispetto a quelli relativi alle condanne degli stessi imputati; infatti molto spesso era trascorso diverso tempo e si registrò un calo di attenzione e di partecipazione alla vicenda giudiziaria.

Il 2 marzo 1946 fu dato alle stampe un articolo sul processo contro Cattaneo e sulla riduzione della pena «dalla fucilazione a 18 anni di reclusione». Il procedimento venne celebrato a Venezia dopo il rinvio stabilito dalla Corte di Cassazione. Nel pezzo si parlò della condanna e delle accuse provate come le denunce dei partigiani e l'aver provocato un rastrellamento nel quale tre di essi vennero uccisi; si pose rilievo alla linea difensiva dell'imputato ed al fatto che la pena venne ridotta notevolmente.

[...] il dibattimento si è svolto nell'aula veneziana e l'imputato si è difeso come al solito: lacrime agli occhi (probabilmente, si dice, di pentimento) e spiattellamento di tutte quelle circostanze che possono attenuare la colpevolezza. Tutto il dibattimento è stata una rievocazione di fatti e fattacci noti ormai dal recente esame e il P.M. Carnesecche, dopo una stringente requisitoria, ha chiesto per il Cattaneo 25 anni di reclusione.

La difesa costituita dagli avvocati Centazzo di Udine e Virota di Venezia, dopo un'arringa di circa due ore, ha concluso con il chiedere l'assoluzione del raccomandato.

Dopo una permanenza in camera di consiglio di un'ora, la Corte ha emesso verdetto per cui il conte Enrico Cattaneo veniva condannato a 18 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a tra anni di liberà vigilata<sup>1826</sup>.

Il 19 aprile 1946 fu pubblicata la notizia dell'esito del ricorso presentato da Valentinis presso la Corte di Cassazione. Secondo la cronaca la questione si giocò sui termini tecnici della presentazione del ricorso, non sul merito del processo. Si commentò:

malgrado ogni sforzo difensoriale, il ricorso è stato però dichiarato inammissibile<sup>1827</sup>.

---

<sup>1824</sup> *Una macabra vicenda d'amore domina il processo dei "ventotto"*. Tanto per cominciare undici imputati amnistiati, in «Libertà», 17 gennaio 1947; *"Abbattuto" avrebbe detto il Morreale dopo aver ucciso il marito dell'amante*, in «Libertà», 19 gennaio 1947.

<sup>1825</sup> *Loredana sarebbe stata a conoscenza del testo d'un "messaggio speciale"*. Liquidato il marito con due colpi di pistola alla nuca, in «Libertà», 19 gennaio 1947; *Sei condanne richieste dal P.M. e assoluzione per la Poli*, in «Libertà», 22 gennaio 1947.

<sup>1826</sup> *Dalla fucilazione a 18 anni di reclusione*, in «Libertà», 2 marzo 1946.

<sup>1827</sup> *In cassazione il ricorso di Valentinis dichiarato inammissibile*, in «Libertà», 19 aprile 1946.

## CAPITOLO V

### *Le forme del collaborazionismo nei processi della Corte di Udine*

#### *Le peculiarità del collaborazionismo friulano*

L'analisi del materiale documentario prodotto e acquisito dalla magistratura nelle diverse fasi dei procedimenti penali consente di gettare uno sguardo nuovo sul fenomeno del collaborazionismo in Friuli. Andando oltre ai giudizi della Corte e tenendo presenti le specificità delle fonti giudiziarie<sup>1828</sup>, la documentazione e l'intero materiale probatorio restituiscono dati inediti e rilevanti sul piano quantitativo e qualitativo per indagare l'anatomia del collaborazionismo, le sue peculiarità, entità ed evoluzione, per ricostruire e analizzare episodi, l'attività di reparti e personalità che giocarono ruoli importanti sino alla fine del conflitto.

Prima di intraprendere l'analisi delle fonti è necessario dare una definizione del concetto di collaborazionismo nel contesto italiano per inquadrare successivamente la sua declinazione in ambito friulano. Nell'accezione originaria il termine collaborazionismo, nato nel contesto francese e prestatosi successivamente a contesti diversi declinandosi e venendo interpretato in modi diversificati<sup>1829</sup>, è riferito principalmente alla collaborazione civile e militare delle amministrazioni, delle istituzioni e delle popolazioni con la Germania nazista nei territori occupati<sup>1830</sup>. In Italia il collaborazionismo prese forma con l'occupazione tedesca seguita all'armistizio dell'8 settembre 1943 e si sviluppò con il ritorno di Mussolini sulla scena politica, la costituzione della RSI e la ricostruzione delle strutture di partito e militari<sup>1831</sup>.

Le forme principali di collaborazionismo investirono ambiti diversi; ebbe importanza il piano militare con la formazione delle Forze armate repubblicane, la Guardia nazionale repubblicana (GNR), le Brigate nere (BN), la X Mas e il Servizio ausiliario femminile (SAF); altrettanto importanti furono le forme di collaborazione politiche, quelle legate all'amministrazione e all'economica, la collaborazione degli apparati burocratici, dei «socializzatori», degli informatori e dei delatori<sup>1832</sup>. I tedeschi controllarono l'azione dei collaborazionisti e si servirono di loro per soddisfare i propri interessi militari e politici e per reperire le risorse necessarie allo sforzo bellico<sup>1833</sup>; i collaborazionisti furono impiegati per mantenere l'ordine interno, con compiti ausiliari o in appoggio ai reparti tedeschi nella lotta alla guerriglia; consentirono un efficace sfruttamento delle risorse, facilitarono la gestione del territorio e agevolarono la difesa dell'Italia centro-settentrionale<sup>1834</sup>. La sproporzione di forze tra tedeschi e fascisti fu ampia; i tedeschi tolsero di fatto sovranità alla RSI, assunsero il controllo economico e delle attività produttive e non concessero al fascismo repubblicano il riscatto sul piano militare con la formazione di un esercito forte impiegato nella guerra contro gli Alleati. Ciò nonostante l'azione dei collaborazionisti fu determinante nella

---

<sup>1828</sup> Cfr. P. Pezzino, *Lo storico come consulente*, cit., pp. 83-112.

<sup>1829</sup> Per una riflessione sui concetti di *collaborazione* e *collaborazionismo* di rimanda a S. A. Bellezza, *Collaborazione e collaborazionismo: riflessioni su una distinzione incerta fra libertà e responsabilità*, in I. Staderini (a cura di), *Fascismi periferici: nuove ricerche*, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 79-87.

<sup>1830</sup> I casi più noti pur con le loro specifiche caratterizzazioni sono il regime di Vichy in Francia e di Quisling in Norvegia.

<sup>1831</sup> G. Corni, *Il sogno del "grande spazio"*, cit., pp. 170-171; F. W. Deakin, *La brutale amicizia, Mussolini, Hitler e la caduta del fascismo italiano*, Einaudi, Torino 1992.

<sup>1832</sup> L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, cit.

<sup>1833</sup> La condotta tedesca si plasmò in modi dipendenti dai caratteri dei diversi paesi e dalla considerazione politica e razziale nazista. E. Collotti, *L'Europa nazista. Il progetto di un Nuovo ordine europeo (1939-1945)*, Giunti, Firenze 2002; L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia. 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1996.

<sup>1834</sup> G. P. Agnini, *La repubblica nera*, Editrice Gam, Rudiano 2006; G. Bocca, *La Repubblica di Mussolini*, Mondadori, Milano 1994; S. Bugiardini (a cura di), *Violenza, tragedia e memoria nella Repubblica sociale italiana. Atti del convegno nazionale di studi (Fermo 3-5 maggio 2005)*, Carrocci, Roma 2006; M. Franzinelli, *RSI. La Repubblica del duce (1943-1945): una storia illustrata*, Mondadori, Milano 2004; A. Lepre, *La storia della Repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell'odio e della violenza*, Mondadori, Milano 1999.

repressione antipartigiana, nella recrudescenza della violenza nella guerra civile<sup>1835</sup>; reparti collaborazionisti furono autori di torture, violenze indiscriminate, saccheggi e stragi<sup>1836</sup>.

Il fenomeno fu diffuso. Le motivazioni che spinsero a collaborare furono diverse e mutevoli nel tempo e non furono prive di ambiguità; giovani e meno giovani, volontari e precettati collaborarono sulla base di convinzioni ideologiche e per spirito di rivalse o d'avventura, per rifondare il fascismo o per «punire i traditori e distruggere i nemici interni»<sup>1837</sup>; tali aspetti furono spesso legati in modo inestricabile al patriottismo e alla difesa della terra, al concetto di onore e all'anticomunismo, ma vi furono anche ragioni economiche, opportunismo e attendismo. Specie per gli amministratori e i politici sul territorio apparve un richiamo allo stato di necessità e alla difesa delle comunità o delle «piccole patrie»<sup>1838</sup> e non va dimenticata la collaborazione della componente burocratica e amministrativa che, largamente sfruttata dai tedeschi, rappresentò un aspetto pervasivo nella società; nell'incertezza del periodo molti collaborarono attendendo di comprendere gli sviluppi del conflitto o per semplice convenienza. Il panorama è vario e il collaborazionismo si radicò in tipologie, profondità e fedeltà caratterizzate dai diversi periodi e dai diversi contesti; si può comunque osservare una radicalizzazione della componente politica<sup>1839</sup> e dell'imitazione del nazismo che ebbero ripercussioni anche nella persecuzione degli ebrei e nella diffusione delle delazioni<sup>1840</sup>.

In ambito friulano forme composite di collaborazionismo furono largamente diffuse. Gli studi più datati si sono concentrati su episodi limitati e sull'attività di alcuni reparti, tra questi alcuni contributi si distinguono per un taglio fortemente celebrativo<sup>1841</sup>. Una passo avanti significativo è stato fatto in tempi recenti da Stefano Di Giusto nello studio dedicato all'occupazione nell'OZAK; la sua ricerca ha ricostruito le strutture organizzative e operative dei reparti presenti sul territorio, la loro attività e dipendenza dai Comandi tedeschi<sup>1842</sup>. Studi ancor più recenti hanno analizzato l'azione di singole strutture e bande impegnate nella repressione antipartigiana<sup>1843</sup>, ma si rileva l'assenza di una ricerca che tenga insieme il quadro generale analizzando il collaborazionismo nel suo complesso e non limitando il campo d'indagine alla componente militare.

La documentazione della CAS permette di fare un passo avanti<sup>1844</sup>. La qualità della documentazione, che fa riferimento a denunce, interrogatori, dichiarazioni, memoriali e documenti originali della RSI non conservati altrove, consente di allargare lo sguardo compiendo un'analisi approfondita. Significativo è anche l'aspetto quantitativo poiché la Corte svolse un lavoro rilevante; gli imputati sottoposti a giudizio perché arruolati nei reparti collaborazionisti furono oltre 290, ma la Corte giudicò anche molti civili per le posizioni e i ruoli assunti durante il conflitto facendo emergere elementi che ampliano il ventaglio dei servizi a favore dell'occupante e che investirono le attività presso i Comandi o i presidi tedeschi, le cariche pubbliche e politiche, l'attività di Pubblica

---

<sup>1835</sup> E. Fimiani, *Violenza come deterrente e policentrismo poliziesco della RSI*, CLEUP, Padova 2007.

<sup>1836</sup> Per un inventario aggiornato delle violenze fasciste si rimanda all'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, ANPI-INSMLI, ([http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=234](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=234)), visitata il 2 maggio 2016.

<sup>1837</sup> L. Ganapini, *Collaborazionismi guerre civili Resistenze*, cit., p. 15.

<sup>1838</sup> Ivi, p. 26.

<sup>1839</sup> D. Gagliani, *Brigate nere. Mussolini e la militarizzazione del partito fascista repubblicano*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.

<sup>1840</sup> G. Corni, *Il sogno del "grande spazio"*, cit., p. 174.

<sup>1841</sup> L. Provini, *Il Friuli dei colonnelli*, Arti Grafiche Friulane, Udine 2005; C. Cucut, *Penne nere sul confine orientale. Storia del reggimento alpini «Tagliamento» 1943-1945*, Marvia, Voghera 2008; A. Mansutti, *Reggimento Alpini "Tagliamento". Profilo storico - costituzione - organizzazione - organico - schieramenti - quadri - avvenimenti e fatti d'arme - "liberazione" di Cividale e scioglimento*, Udine, Aviani & Aviani, 2010; Associazione Reduci Reggimento Alpini "Tagliamento", *Reggimento Alpini "Tagliamento" 1943-1945 (Documenti - 1° Volume)*, Spilimbergo, s. d.

<sup>1842</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit.

<sup>1843</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit.; F. Fabbroni, *Il 33° Comando militare provinciale di Udine*, cit.

<sup>1844</sup> È necessario andare oltre gli esiti dei procedimenti giudiziari e far emergere forme di collaborazione ritenute marginali o non punite perché non codificabili nei reati o perché non penalmente rilevanti nell'azione della CAS.

sicurezza, le reti di informatori, delatori e faccendieri<sup>1845</sup>. Tali dati forniscono anche la misura della fluidità del collaborazionismo nelle diverse fasi del conflitto<sup>1846</sup>.

I documenti della CAS restituiscono inoltre elementi sulla diffusione del collaborazionismo nel territorio; incrociando i dati con le risultanze della recente ricerca sulle stragi naziste e fasciste e con la bibliografia si ricava che i collaborazionisti contribuirono in maniera considerevole alla diffusione delle violenze, in particolare nella bassa pianura friulana e nell'attuale provincia di Pordenone<sup>1847</sup>, nella repressione antipartigiana, in appoggio ai tedeschi nei grandi rastrellamenti e nell'attività sul confine orientale contro la Resistenza jugoslava<sup>1848</sup>. Inoltre una diffusione capillare della collaborazione politica e militare investì a vari livelli tutte le zone della regione radicandosi con specifiche peculiarità nei contesti urbani e rurali.

### *Le peculiarità del collaborazionismo friulano*

In Friuli un numero rilevante di persone e ampi strati della società collaborarono con gli occupanti; il fenomeno assunse caratteristiche peculiari in ragione della costituzione dell'OZAK, delle modalità di occupazione e della gestione politica, amministrativa e militare del territorio. Pesarono poi le specificità e l'attività della lotta partigiana e la conseguente repressione sia in riferimento alla Resistenza locale che nel contrasto dell'iniziativa jugoslava. Furono determinanti l'isolamento della regione e il suo tessuto culturale e sociale.

Vi furono poi caratteristiche ancora più specifiche che distinsero il collaborazionismo friulano rispetto all'Italia settentrionale e alle altre regioni dell'OZAK e che consentono di comprendere i motivi per i quali il fenomeno fu tanto diffuso. In primo luogo la collaborazione poté attecchire in un contesto favorevole; in Friuli si registrava un forte radicamento delle strutture del regime che sopravvissero al 25 luglio e riemersero dopo l'8 settembre. Tale aspetto fu dovuto alla forte militarizzazione del territorio che vedeva la presenza di reparti dell'esercito e della MVSN con organici e infrastrutture consolidate. Diversi reparti erano già stati impiegati sul confine orientale in funzione antipartigiana ed erano composti da reduci dei diversi fronti e da personale specializzato che manifestò inclinazione a schierarsi con i tedeschi per ragioni ideologiche<sup>1849</sup>. Al momento

---

<sup>1845</sup> La CAS portò a giudizio 26 imputati per aver prestato servizio a vario titolo presso i Comandi o i presidi tedeschi; 22 furono processati per la carica politica ricoperta; 18 per l'attività svolta negli apparati di Pubblica sicurezza; 13 furono accusati di essere informatori. Si segnalano inoltre 12 ex partigiani, 11 interpreti, 11 impiegati pubblici, 4 persone impiegate nell'Organizzazione Todt; 3 commissari prefettizi; 1 carabiniere e 1 ausiliaria.

<sup>1846</sup> I capi d'imputazione furono riferiti alla collaborazione politica (articolo 58 del CPMG) in poco più del 69% delle accuse; alla collaborazione militare (articolo 51 del CPMG) nel 14,9%; alla collaborazione politico-militare (articoli 51 e 58 del CPMG) in un poco meno del 10%. Minoritari furono i richiami all'articolo 59 del CPMG, 2,1%, e l'articolo 54 del CPMG, 1,7%. Episodici appaiono infine gli altri riferimenti agli articoli 50, 66, 85 e 188 del CPMG e alle norme dei DLL varati per la punizione dei criminali fascisti.

<sup>1847</sup> Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, ANPI-INSMLI, ([http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=234](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=234)), visitata il 2 maggio 2016.

<sup>1848</sup> Particolarmente significativa fu l'attività della banda "Ruggiero" nel centro di repressione antipartigiana della caserma "Piave" di Palmanova. Notevole anche l'azione antipartigiana condotta dalla banda "Leschiutta" e dalla banda "Vettorini" nella destra Tagliamento. Consistente l'attività della X Mas e del 5° Reggimento della MDT nelle operazioni contro la Repubblica partigiana della Carnia e dell'alto Friuli e del RAT negli scontri con i partigiani italiani e jugoslavi nel Friuli orientale, in Val Baccia, nelle Valli dell'Isonzo, del Vipacco e del Natisone. Cfr. I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit.; C. Cucut, *Penne nere sul confine orientale*, cit., G.G. Corbanese, A. Mansutti, *Zona di Operazioni del Litorale Adriatico. Udine-Gorizia-Trieste-Fiume-Pola-Lubiana. Settembre 1943-maggio 1945. I Protagonisti*, Udine, Aviani & Aviani, 2009, pp. 260-277; A. Mansutti, *Reggimento Alpini "Tagliamento"*, cit.; Associazione Reduci Reggimento Alpini "Tagliamento", *Reggimento Alpini "Tagliamento"*, cit.; ANPI UD, b. 23; IFSML, Fondo Rappresaglie, eccidi e arresti in Friuli, busta 1, fasc. 8.

<sup>1849</sup> Le professioni degli imputati processati dalla CAS possono fornire un riscontro significativo. Le professioni connesse al servizio nell'esercito e nella polizia comprendono 35 imputati, pari all'8,7% del campione. Tra questi vi sono 22 militari di carriera (11 ufficiali e 3 carabinieri), 13 fra poliziotti, agenti e personale di questura e agenti di custodia in servizio presso le carceri.

dell'armistizio molti altri militari si trovavano in regione e molti vi transitarono nel periodo successivo, rientrando dai Balcani.

Contestualmente la collaborazione si plasmò sulle modalità di occupazione attuate dai tedeschi. Dopo l'armistizio la Wehrmacht penetrò rapidamente e con decisione prendendo possesso delle principali vie di comunicazione e dei punti strategici della regione. Nonostante alcuni tentativi di resistenza<sup>1850</sup>, nel volgere di pochi giorni i tedeschi assunsero il pieno controllo istituendo un regime poliziesco e repressivo che operò uno stretto controllo sul territorio e sulla popolazione<sup>1851</sup> e costrinse a prendere rapidamente posizione. Con l'istituzione dell'OZAK vennero introdotti metodi e tecniche di guerra peculiari<sup>1852</sup> che videro nella prima fase ampi cicli di rastrellamenti per sradicare la Resistenza e prendere saldamente il controllo del territorio<sup>1853</sup>; successivamente l'occupazione assunse marcate caratteristiche politiche. L'efficacia delle misure adottate dai tedeschi ingrossò le file di quanti si arruolarono: bandi, ordinanze, comunicati, pressioni, intimidazioni e violenze concessero alla società poche alternative.

Se non proprio incentivata, la collaborazione non fu sconsigliata in una certa misura anche dalle istituzioni religiose che, esercitando un'indubbia influenza nelle comunità, richiamarono la popolazione friulana all'ordine, al rispetto dell'autorità, alla disciplina e non nascosero l'avversione al comunismo<sup>1854</sup>.

In Friuli il collaborazionismo fu caratterizzato anche da connotazioni ideologiche e politiche contestuali che i tedeschi sfruttarono a proprio vantaggio ponendosi come gli unici soggetti in grado di gestire la situazione. Dopo l'armistizio molti percepirono la Resistenza, e in particolare la Resistenza jugoslava che nella fascia orientale del Friuli si era palesata ben prima dell'8 settembre, come un pericolo concreto e grave. Accanto al timore per gli obiettivi politici e sociali che la componente comunista poneva alla lotta partigiana, emerse con forza la questione nazionale legata allo sviluppo della guerra, una questione presente da lungo tempo e connotata da un forte orientamento ideologico<sup>1855</sup>. Per alcuni collaborare con i tedeschi rappresentò quindi la difesa della "piccola patria" e dell'identità comunitaria dai propositi rivoluzionari e dalle rivendicazioni territoriali jugoslave.

L'aspetto ideologico investì ulteriori piani. In particolare per i militari – ma non solo per essi – fu legato in modo inestricabile all'idea di patriottismo, al nazionalismo di impronta fascista, alla difesa dei confini (aspetto che in Friuli si caricava di significati ancor più forti), all'idea di riscatto della nazione, dell'onore e di coerenza. Infine se attendismo, opportunismo politico, interessi economici e costrizioni a vari livelli non vennero mai meno, la collaborazione fu ritenuta uno strumento per contenere l'iniziativa tedesca e per agire a favore della popolazione e dell'interesse locale e nazionale; in questo campo risulta difficile comprendere quanto questo fu un atteggiamento maturato consapevolmente durante il conflitto o quanto vada ricondotto a ricostruzioni a posteriori con intenti assolutori o giustificativi. Paradossalmente anche le esperienze della Grande guerra e dell'occupazione del 1917-1918 furono presenti in queste dinamiche; rimasero sullo sfondo le lacerazioni aperte nella società oltre ai danni, allo sfruttamento e alle violenze commesse.

---

<sup>1850</sup> Due degli episodi più significativi avvennero alla caserma della Guardia di frontiera di Tarvisio e a Gorizia. Cfr. *La caserma Italia della Guardia alla Frontiera di Tarvisio*, in [www.anpiudine.org](http://www.anpiudine.org) (consultato il 10 agosto 2016); A. Russo, *Come foglie al vento. Il Tarvisiano e i suoi soldati all'8 settembre 1943*, Centro culturale d'informazione sociale "Voce della montagna", Tarvisio 1993; L. Patat, *La battaglia partigiana di Gorizia. La Resistenza dei militari e la "Brigata proletaria" (8-30 settembre 1943)*, Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "L. Gasparini", Gorizia 2015.

<sup>1851</sup> G. Gallo, *La Resistenza in Friuli*, cit., pp. 21s.

<sup>1852</sup> G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit., p. 137.

<sup>1853</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 13-198.

<sup>1854</sup> L. Ferrari, *Il clero del Friuli-Venezia Giulia di fronte all'occupazione (1943-1945)*, in «Qualestoria», n. 3, 1995; A. Kersevan e P. Visintin (a cura di), *Che il mondo intero attonito sta. Giuseppe Nogara. Luci e ombre di un arcivescovo. 1928-1945*, Kappa Vu, Udine 1992.

<sup>1855</sup> Cfr. A. M. Vinci, *Sentinelle della patria*, cit.

Contestualmente i vantaggi che i tedeschi si garantirono attraverso la collaborazione furono molteplici. In primo luogo i collaborazionisti furono fondamentali per la gestione politica ed economica di una regione difficile da controllare sia per la sua conformazione geografica che per la permeabilità dei confini politici ed etnici. Inoltre permisero ai tedeschi di amministrare e di sfruttare indiscriminatamente le risorse economiche e umane con un numero relativamente limitato di mezzi e uomini. Sul piano politico contribuirono a mantenere e a potenziare le strutture di occupazione in vista di una potenziale annessione o dell'esercizio di un'influenza politica ed economica sulla regione. Rilevanti furono gli apporti anche sul piano militare; considerata l'importanza del Friuli per le linee di collegamento e di rifornimento<sup>1856</sup>, come cerniera fra il fronte meridionale e quello balcanico, come zona di contenimento di un ipotizzato sbarco alleato nell'alto Adriatico<sup>1857</sup>, i collaborazionisti concorsero ad assicurare retrovie tranquille, presidiando il territorio e mantenendo zone strategicamente importanti.

I collaborazionisti infine rivestirono un ruolo determinante nella lotta contro i partigiani; anche grazie a un apporto quantitativo considerevole, operarono in aree strategicamente meno importanti, ma dove la Resistenza era forte. Nei reparti della Wehrmacht e delle SS, in reparti autonomi o in una rete informativa articolata intorno ai Comandi tedeschi o alle ricostituite strutture politiche, furono indispensabili per comprendere lingua, questioni politiche, contesti sociali e realtà complesse<sup>1858</sup>; riuscirono a infiltrarsi nei reparti partigiani e lavorarono non solo per compiere singole azioni, ma anche per creare fratture in seno al movimento resistenziale; taluni poi fecero il lavoro sporco: divennero torturatori, seviziatori, saccheggiatori, compirono violenze e uccisioni.

In questo quadro articolato la documentazione dei processi celebrati dalla Corte di Udine ha evidenziato due principali tipologie di collaborazione e di collaborazionisti. La prima riguarda l'ambito militare con riferimento alle figure di soldati e ufficiali e di quanti, in forme composite, si arruolarono, indossarono una divisa e furono inquadrati nei reparti armati svolgendo al loro interno, talvolta con ampio margine di autonomia, la propria attività. La documentazione consente di distinguere diverse attività specifiche con riferimento agli obiettivi precisi e permette di inquadrare le zone geografiche di operazione anche in rapporto alle dinamiche sociali, politiche, culturali e nazionali; emergono le relazioni di dipendenza dai Comandi tedeschi, il grado di adesione alla causa nazi-fascista e la durata e l'intensità della cooperazione prestata.

La seconda tipologia riguarda la modalità di collaborazione orientate al piano politico e che non prevedono necessariamente il ricorso all'uso delle armi o a forme di violenza esercitate in modo diretto; questa tipologia vide partecipare un ampio spettro di posizioni di civili e venne declinata nell'accezione più propriamente politica, ma investì anche le sfere amministrativa, giudiziaria, economica e privata.

I due campi non furono impermeabili ed evolsero al proprio interno e nei rapporti con gli avversari; la collaborazione mutò inoltre per attività specifiche, zone geografiche, margini di dipendenza, durata e intensità della cooperazione prestata<sup>1859</sup>.

### *I militari e degli arruolati*

La collaborazione dei militari e di quanti si arruolarono caratterizzò l'intero fenomeno collaborazionista in Friuli sul piano quantitativo, rispetto alle dinamiche dell'occupazione e per l'apporto al contrasto al movimento resistenziale. L'attività dei militari rappresentò anche l'aspetto

---

<sup>1856</sup> Gli assi viari della regione sono la strada statale 13 da Mestre a Tarvisio, il principale collegamento tra Italia, Austria e centro Europa, e la strada statale 14 che collega Mestre, Portogruaro, Monfalcone Trieste e Fiume.

<sup>1857</sup> G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit., p. 138.

<sup>1858</sup> H. Schneider-Bosgard, *Bandenkampf*, cit.

<sup>1859</sup> Per semplificare il riferimento alla documentazione si è scelto di indicare il numero della sentenza pronunciata dalla CAS come sintesi dei fatti imputati e riferimento al materiale probatorio raccolto nel procedimento.

quantitativamente più rilevante nei processi celebrati dalla Corte di Udine; gli imputati sottoposti a giudizio che appartennero ai diversi reparti furono 289<sup>1860</sup>; tra questi vi erano 44 ufficiali.

La presenza così marcata della componente militare si deve a fattori diversi. Oltre alla presenza radicata in regione e alle motivazioni di ordine personale e ideologico, ebbero un peso fondamentale le disposizioni emanate dalle autorità di occupazione nella provincia friulana. Sin dalle prime fasi i tedeschi presero possesso dei mezzi e delle infrastrutture dell'esercito e della MVSN; arruolarono e fecero collaborare i militari che erano in servizio al momento dell'occupazione assieme ai Carabinieri, alla forze di Pubblica sicurezza e alle gerarchie del partito fascista. Inoltre l'arruolamento nell'OZAK venne incentivato da bandi, pressioni e intimidazioni; fu concesso a giovani di leva, sbandati, richiamati e reduci di arruolarsi nei reparti tedeschi o nelle organizzazioni di lavoro e si diede la possibilità su base volontaria di aggregarsi ai reparti italiani costituiti specificatamente per l'OZAK (X Mas, Brigate nere, Reggimento alpini "Tagliamento" e Milizia per la Difesa Territoriale) che sin dalle prime fasi furono sottoposti in modo esclusivo al comando tedesco<sup>1861</sup>. Anche se si registrò fluidità nell'arruolamento, con passaggi di campo e diserzioni<sup>1862</sup>, la politica dei bandi fece arruolare un numero notevole di persone.

La documentazione della Corte di Udine restituisce dati interessanti sui profili dei collaborazionisti attivi in ambito militare. In particolare emergono due tipologie di arruolati, appartenenti a generazioni diverse. È presente la generazione dei padri, membri della classe dirigente e militanti di lungo corso, e quella dei figli, nati e cresciuti durante il regime, spesso alle prime esperienze militari e desiderosi di ricavarci una visibilità e uno spazio d'azione. Vi è una commistione tra le due categorie, connotata anche da forti legami sociali e parentali, tanto che talvolta si trovano padri e figli arruolati negli stessi reparti<sup>1863</sup>.

Alla prima tipologia e generazione appartennero i quadri dirigenti del fascismo locale, gli ufficiali e i comandanti dell'esercito e della MVSN, i sottufficiali e i militi con una carriera alle spalle. Molti erano friulani o vivevano da tempo in Friuli, spesso con le famiglie, e contavano su reti di relazioni e conoscenze. Diversi erano iscritti al PNF da tempo e avevano accumulato le onorificenze del regime (erano squadristi, avevano il brevetto della marcia su Roma, la sciarpa littoria, ecc.<sup>1864</sup>); alcuni erano reduci delle campagne in Etiopia e Spagna<sup>1865</sup>. La loro collaborazione non fu caratterizzata solo da ragioni di stipendio e attendismo<sup>1866</sup>, ma anche dall'idea di ricatto per «lavare l'onta» dell'8 settembre; molti vennero descritti come fanatici o ferventi fascisti che credevano ancora a Mussolini e con solide convinzioni anticomuniste e antislave<sup>1867</sup>. Di norma si arruolarono volontariamente ed ebbero la volontà e la consapevolezza di aiutare i tedeschi<sup>1868</sup>. Anche se col tempo le posizioni si fecero più sfumate per le circostanze, le opportunità e la casualità – permase un'articolazione fra ufficiali superiori (organizzatori dei reparti), ufficiali inferiori e collaboratori subalterni con atteggiamenti diversificati che andarono dal fanatismo all'adesione coatta – gli esponenti di questa generazione ebbero un ruolo determinante per orientare le opinioni e

---

<sup>1860</sup> Gli imputati che erano stati militari furono circa il 58% dei giudicati. Si rinvia alla sezione *Condizione o ruolo assunto durante la guerra* relativa all'analisi statistica degli imputati processati dalla Corte di Udine.

<sup>1861</sup> G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit., pp. 17-35.

<sup>1862</sup> Molti si arruolarono perché costretti dai bandi e spesso si registrò scarsa fedeltà ed entusiasmo. Parte dei reparti collaborazionisti passano alla Resistenza; il caso più noto è quello del RAT alla fine del conflitto, ma molti effettivi lasciarono semplicemente i reparti alla prima occasione. A titolo di esempio si veda ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. n. 31 contro Trenca Edoardo; sentenza n. 37 contro Cappello Gino; sentenza n. 52 contro De Carli Umberto; sentenza n. 70 contro Chilin Ernesto.

<sup>1863</sup> Si veda a titolo di esempio Ivi, sentenza n. 148 contro Ganzitti Clelio.

<sup>1864</sup> Ivi, sentenza n. 32 contro Sgobbi Giuseppe; sentenza n. 102 contro Gasparini Zefferino; sentenza n. 103 contro Bullo Giovanni; sentenza n. 124 contro Zaghis Antonio; sentenza n. 142 contro Bressan Antonio; sentenza n. 143 contro Buttazzoni Ezio.

<sup>1865</sup> Ivi, sentenza n. 71 contro Munisso Italo.

<sup>1866</sup> Cfr. C. Pavone, *Una guerra civile*, cit., pp. 225-248.

<sup>1867</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 17 contro Chiarandini Guerrino; sentenza n. 94 contro Candusso Giacomo.

<sup>1868</sup> Ivi, sentenza n. 18 contro De Gobba Attilio.

condizionare le scelte dei giovani. Molti furono attivi nella propaganda per l'iscrizione al PFR e l'arruolamento; scrissero manifesti e articoli, tennero conferenze per motivare e convincere la popolazione<sup>1869</sup>.

La generazione dei giovani si ritrova in un numero cospicuo di procedimenti e restituisce motivazioni e forme articolate di militanza. Molti si arruolarono per spontanea adesione agli ideali fascisti o perché indotti dal clima familiare e amicale; altri lo fecero per spirito d'avventura o convinti dalla propaganda che attecchiva anche a causa dell'educazione scolastica (esaltazione di miti come Balilla, del volontarismo, del gesto eroico, ecc); molti furono convinti dalla commistione dei principi del fascismo con il patriottismo e la difesa dell'onore<sup>1870</sup>. Alcuni disertarono dalle file partigiane<sup>1871</sup> o aderirono in ricordo di parenti e familiari; talvolta furono le madri a spingerli per vendicare il padre ucciso dai partigiani o dagli Alleati e continuare la sua guerra<sup>1872</sup>. Molti si arruolarono per «estrema» necessità<sup>1873</sup> o si unirono per casualità a un reparto in un dato periodo. Altri furono reclutati forzatamente perché erano reduci o vennero arrestati dai tedeschi che gli intimarono di collaborare per aver salva la vita<sup>1874</sup>. Vi furono anche disadattati o persone non in possesso di tutte le facoltà mentali<sup>1875</sup>. In Friuli contò moltissimo la rete delle relazioni sociali, il paese di origine, il senso di appartenenza alla comunità; molti giovani vennero persuasi dall'autorevolezza degli esponenti di partito e dei militari; furono diversi i casi in cui, molto spesso se alpini di leva, seguirono l'ufficiale conosciuto o «il colonnello» comandante del loro reparto<sup>1876</sup>. Vi furono poi molti casi di collaborazionisti giovanissimi; molti non avevano ancora compiuto 18 anni. Tra questi vi erano sbandati, ragazzi in stato di disagio sociale o provenienti da situazioni familiari al limite, con scarsa istruzione e non del tutto consapevoli<sup>1877</sup>.

Nell'OZAK la collaborazione si divise tra quanti vennero arruolati nei reparti tedeschi e quanti militarono in quelli italiani. Il servizio nei reparti tedeschi si articolò nelle Waffen-SS, nella Wehrmacht e nella Luftwaffe con funzioni prettamente militari o con quelle non meno importanti di *intelligence*; vennero poi formati corpi di polizia con personale dei reparti di frontiera e quadri tedeschi<sup>1878</sup>. Il passaggio dei militari italiani all'esercito tedesco fu rapido e portò anche rilevanti contributi materiali<sup>1879</sup>; diversi soldati e ufficiali decisero spontaneamente di schierarsi con la Germania<sup>1880</sup> soprattutto lungo il confine orientale, dove l'azione dei partigiani jugoslavi era più

---

<sup>1869</sup> Ivi, sentenza n. 83 contro Nonis Giuseppe; sentenza n. 89 contro Zoccolo Carlo; sentenza n. 119 contro D'Andrea Alessandro; sentenza n. 146 contro Topan Amos; sentenza n. 153 contro Nadalutti Ferdinando; Registri delle sentenze 1946, Sentenza n. 16 contro Cafilisch Mario, Giovannelli Enrico e Casamassima Giuseppe.

<sup>1870</sup> G. Corni, *Il sogno del "grande spazio"*, cit., p. 173; F. Gambetti, *L'ultima leva: la scelta dei giovani dopo l'8 settembre 1943*, Ponte Nuovo, Bologna 1996.

<sup>1871</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 12 contro Di Benedetto Nicola; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 9 contro Tosolini Emilio.

<sup>1872</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 127 contro Mainardis Remo; sentenza n. 128 contro Mora Giancarlo.

<sup>1873</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 111 contro Marinelli Francesco.

<sup>1874</sup> Ivi, sentenza n. 19 contro Biasi Natale; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 19 contro Vuvovich Giorgio; sentenza n. 21 contro Lena Giuseppe; sentenza n. 76 contro Pera Felice. L. Ganapini, *Collaborazionismo guerre civili Resistenze*, cit., p. 16.

<sup>1875</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 35 contro Sticotti Vincenzo.

<sup>1876</sup> Cfr. A. Mansutti, *Mache, Ermacora Zuliani. Un soldato da ricordare tra Grande guerra, Spagna, Russia e alpini della R.S.I.*, Aviani & Aviani, Udine 2012.

<sup>1877</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 11 contro Bernucci Edmondo; sentenza n. 49 contro Amat Augusto; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 35 contro Mazzacco Ernesto; sentenza n. 78 contro Polo Vincenzo.

<sup>1878</sup> Tra questi vi erano il «Geheime Feldpolize 1» e il «Polizei Freiwilligen Bataillon», un battaglione volontario di polizia.

<sup>1879</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 120 contro Turolo Pietro; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 53 contro Giuseppe Ocelli.

<sup>1880</sup> Furono diversi gli ufficiali in servizio permanente effettivo che si aggregarono ai reparti tedeschi, divennero SS italiane e furono attivi in una repressione antipartigiana spietata. Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti.

forte e dove si registrava una commistione tra lotta anti-fascista e anti-italiana. Passaggi si registrano nel periodo successivo anche dai reparti italiani o dalle organizzazioni di lavoro.

La documentazione della Corte di Udine attesta diversi casi di arruolamenti nei reparti tedeschi e in particolare nelle SS. Molti italiani furono inquadrati nella *24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-) Division der SS* (uno dei reparti maggiormente impegnati nella repressione antipartigiana), nei reparti attivi, nelle SS italiane che operarono in azioni di polizia e nel centro di repressione di Palmanova<sup>1881</sup>. Altri appartennero alle strutture dei Comandi e si specializzarono in mansioni specifiche<sup>1882</sup>; ebbero funzioni importanti nell'attività di spionaggio, nell'infiltrazione tra i partigiani, per acquisire informazioni sugli Alleati e sulla popolazione, per il controllo del territorio o per compiere violenze e rappresaglie<sup>1883</sup>. Vi sono poi diversi procedimenti che fanno riferimento all'arruolamento nella Luftwaffe perché il reclutamento e il servizio nei suoi reparti ausiliari fu spesso ritenuto meno impegnativo e compromettente<sup>1884</sup>.

Più articolata fu la collaborazione nei reparti italiani. Subito dopo l'8 settembre i fascisti e i Comandi della MVSN si coordinano per riorganizzarsi; promulgarono bandi e appelli per l'arruolamento, per far rientrare i soldati nelle caserme e collaborare con i tedeschi. Il processo fu magmatico; si costituirono unità aggregando contingenti sfaldati e inconsistenti e bande più o meno autonome. Mentre a Trieste il generale Esposito riorganizzò il Comando regionale con soldati e camicie nere, in Friuli ripresero forza la 63<sup>a</sup> legione MVSN comandata dal colonnello De Lorenzi, la 55<sup>a</sup> legione comandata dal maggiore Del Giudice; contestualmente il colonnello Zuliani fu incaricato di ricostruire il gruppo "Tagliamento". I reparti garantirono l'ordine pubblico e cominciarono a organizzare presidi sul territorio; già il 28 settembre 1943 tutte le unità della MVSN presenti nell'OZAK passarono insieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia comunale agli ordini dell'*Ordnungspolizei* Kintrop<sup>1885</sup>.

Nel periodo successivo la collaborazione militare si strutturò e i reparti furono riorganizzati e ampliarono il loro impiego. Nominalmente dipendenti dalla RSI attraverso il Comando militare regionale della Venezia Giulia e i Comandi e distretti provinciali, furono costituiti e impiegati in modo autonomo dalla SS/Polizei e dalla Wehrmacht<sup>1886</sup>; dopo una lunga fase organizzativa i reparti italiani furono il RAT, la X Mas, il battaglione "Mussolini", le Brigate nere, la MDT nei reparti che la composero (Milizia confinaria, X legione DICAT antiaerea, Guardia di Finanza). Vennero formati anche reparti di Guardia civica, Landschulz<sup>1887</sup>, che controllarono i paesi e la Wehrmacht formò unità di presidio, artiglieria costiera, pionieri, ausiliarie e reparti impiegati in costruzioni, trasmissioni, rifornimenti e trasporti<sup>1888</sup>. I tedeschi impedirono gli arruolamenti autonomi e cercarono di mantenere uno stretto controllo sugli organici lasciando ai Comandi italiani solo funzioni amministrative e matricolari.

Nessun reparto collaborazionista operò nell'OZAK in completa autonomia. Il controllo tedesco fu di norma stringente e investì il piano organizzativo, logistico e operativo<sup>1889</sup>. Questo non significò comunque una riduzione dell'attività collaborazionista o minori responsabilità degli arruolati. La documentazione giudiziaria attesta molti elementi sull'impiego dei reparti che fanno emergere un quadro articolato delle strutture e delle peculiarità militari, delle dipendenze operative,

---

<sup>1881</sup> Cfr. P. De Lazzari, *Le SS italiane*, Teti, Milano 2002; R. Lazzeri, *Le SS italiane*, Rizzoli, Milano 1981.

<sup>1882</sup> È il caso di un medico originario di Spilimbergo che si arruolò volontariamente come maggiore medico delle SS e svolse anche propaganda per l'arruolamento. Ivi, sentenza n. 119 contro D'Andrea Alessandro.

<sup>1883</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 72 contro Calicchia Bernardino e Blasutto Giovanna Diletta; sentenza n. 84 contro Fabbro Antonio; sentenza n. 91 contro Gibillaro Eugenio e altri; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 20 contro Patriarca Arnaldo.

<sup>1884</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 68 contro Di Benedetto Primo.

<sup>1885</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 204-206, 217.

<sup>1886</sup> Ivi, pp. 248-249.

<sup>1887</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 1 contro Ravalico Giorgio e Voltolina Tosca.

<sup>1888</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 238-239.

<sup>1889</sup> Ivi, p. 199.

dell'apparato, del lavoro di *intelligence* e della rete che collegò le principali strutture. Tali elementi sfatano il mito di un impiego dei collaborazionisti limitato dal punto di vista quantitativo e qualitativo, un impiego tutto sommato ininfluenza, rispettoso delle comunità e operato con l'appoggio di parte della popolazione<sup>1890</sup>. La documentazione attesta che i reparti agirono con particolare zelo e alcuni riuscirono a ricavarsi uno spazio d'azione specie in zone in cui la Resistenza presentava caratteristiche particolari o nelle quali la geografia del luogo, la lingua, la conoscenza del territorio e altri fattori li resero indispensabili.

La prima caratteristica dell'impiego restituita dalla documentazione della CAS riguarda le funzioni di presidio. I tedeschi non destinarono i reparti al fronte, ma al controllo del territorio e al mantenimento dell'ordine pubblico e delle vie di comunicazione con posti di blocco, servizi di pattugliamento per prevenire manifestazioni ostili o attacchi<sup>1891</sup>. Questa attività ebbe un peso rilevante nella gestione del territorio e nel contenimento dell'azione partigiana.

Contestualmente vennero costituite articolate strutture amministrative come distretti militari, Comandi provinciali, depositi, commissariati, uffici giudiziari, caserme, uffici censura e ospedali<sup>1892</sup>; se permase una forte componente burocratica e attendista, questa articolazione della collaborazione ebbe un peso importante nella gestione di uomini e materiali sino agli ultimi giorni del conflitto<sup>1893</sup>. Uno dei maggiori contributi fu portato dal Comando militare provinciale e dal Distretto militare di Udine con un ruolo non secondario nella catena di comando e nella gestione dell'arruolamento<sup>1894</sup>; con gli organi politici furono compilati gli elenchi degli ufficiali che non avevano aderito alla RSI, dei sospettati di attività partigiana, degli ufficiali da deportare; furono provocati arresti, deportazioni e giuramenti di fedeltà alla RSI agendo con convinzione politica, calcolo e opportunismo<sup>1895</sup>.

I reparti collaborazionisti vennero impiegati largamente nella lotta contro i partigiani; furono utilizzati come ricalzo nelle operazioni della Wehrmacht, delle SS e con funzioni specifiche nella repressione. Ebbero un peso notevole nel bilancio delle violenze e si segnalano per l'attivismo di squadre e compagnie. La documentazione della CAS attesta un quadro ampio di competenze e responsabilità e la partecipazione composita di tutti i reparti costituiti e attivi sul territorio ad operazioni di rastrellamento, rappresaglie, esecuzioni e stragi<sup>1896</sup>, posti di blocco, devastazione di paesi, sfollamenti, saccheggi, incendi, sevizie, deportazioni, atti di terrorismo e di violenza contro la popolazione; parteciparono a ricerche e catture di partigiani, disertori, renitenti alla leva e al lavoro obbligatorio con metodi violenti, minacce, intimidazioni, perquisizioni e prendendo ostaggi<sup>1897</sup>.

---

<sup>1890</sup> Alcuni episodi di atti ostili, sopraffazioni e violenze contro le popolazioni – spesso definite «inerme e indifese» – si rintracciano in questi procedimenti: ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 79 contro Zirolia Adolfo; sentenza n. 106 contro Tomassetti Italo; Registri delle sentenze 1946, Sentenza n. 53 contro Ocelli Giuseppe; sentenza n. 114 contro De Lorenzi Attilio; sentenza n. 116 contro Marsilli Renato.

<sup>1891</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 21 contro Turchetto Giuseppe; ASUD, CAS, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 129 contro Miani Bruno.

<sup>1892</sup> Le strutture furono molto articolate: 5 distretti; 4 depositi misti; 3 commissariati (Trieste, Udine e Gorizia), 2 direzioni dei lavori del Genio (Trieste e Udine), 2 direzioni di artiglieria (Trieste e Udine), 1 ufficio amministrazione, 1 direzione di sanità e infermeria, 1 Tribunale militare, diversi uffici stralcio, carceri, ospedali militari e sezioni di commissariato militare. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 252.

<sup>1893</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 14 contro Morelli Mario; sentenza n. 22 contro Meda Angelo, sentenza n. 36 contro Mele Donato; sentenza n. 56 contro Squarcina Alberto. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 238-239, 252.

<sup>1894</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 92 contro Roia Livio. F. Fabbrioni, *Il 33° Comando militare provinciale di Udine*, cit.

<sup>1895</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 16 contro Caflisch Mario, Giovannelli Enrico e Casamassima Giuseppe.

<sup>1896</sup> La partecipazione alle stragi è evidente nei rastrellamenti contro le Zone libere partigiane e nelle azioni che portarono alle uccisioni di malga Pramodio e della Valle del Bût e alla strage di Torlano. Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 99 contro Fior Antonio; Registri delle sentenze 1946, Sentenza n. 53 contro Ocelli Giuseppe, sentenza n. 110 contro Bignolini Francesco e Patriarca Alfredo.

<sup>1897</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 7 contro Armaso Domenico, sentenza n. 24 contro Boccalon Riccardo; sentenza n. 28 contro Rea Gianfranco; sentenza n. 40 contro Di Lenardo Vittorio; sentenza n. 44 contro Merluzzi Lino;

Presero parte al servizio di guardia ai treni dei deportati impedendo anche di portarvi aiuto<sup>1898</sup>. Radicandosi nei diversi centri, furono attivi nella raccolta di informazioni, nello spionaggio, nell'infiltrazione, nelle azioni di polizia<sup>1899</sup> e per la cattura e l'eliminazione di partigiani italiani e jugoslavi<sup>1900</sup>. Furono anche attivi per catturare prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento<sup>1901</sup>.

In questo quadro i diversi reparti assunsero funzioni e ruoli caratteristici. Il battaglione bersaglieri "Mussolini", costituito a Verona dal seniore Facchini, anche se non efficiente e addestrato, fu inviato per motivi simbolici e propagandistici nella valle dell'Isonzo e in val Baccia al comando del capitano Cavalletti con il compito di proteggere le vie di comunicazione e collaborare con i tedeschi nella lotta antipartigiana. Il battaglione si dimostrò inaffidabile e fu affiancato da una compagnia tedesca e successivamente da ufficiali distribuiti nei reparti con funzione di direzione e controllo<sup>1902</sup>. Mantenne la difesa della linea ferroviaria lungo la val Baccia con il RAT subendo molti attacchi e imboscate dai partigiani nei mesi di giugno, luglio e settembre del 1944.

I reparti della X Mas furono attivi in regione tra il novembre 1944 e il febbraio 1945; presero parte a un ciclo di operazioni antipartigiane con il battaglione "Valanga" sotto il controllo tedesco e compirono rappresaglie e azioni di contrasto mirate al movimento resistenziale<sup>1903</sup>.

Le Brigate nere ebbero forza limitata nell'OZAK. I tedeschi si opposero alla loro formazione e i reparti esistenti a Udine andarono probabilmente a confluire nel IV battaglione del 5° reggimento volontari fascisti friulani.

Un reparto molto attivo, al quale appartennero molti degli imputati processati dalla CAS, fu il RAT<sup>1904</sup>. Costituito il 17 settembre 1943 dal colonnello Zuliani a Udine, ebbe compiti di ordine pubblico integrando elementi della 63<sup>a</sup> e della 55<sup>a</sup> legione camicie nere<sup>1905</sup>. Nei mesi successivi, cresciuto grazie ai bandi di arruolamento, passò alle dipendenze della SS/Polizei, si dotò di collegamenti con i tedeschi e di un ufficio politico investigativo; fu impegnato nella protezione delle vie di comunicazione e costituì presidi a difesa delle infiltrazioni partigiane nel Friuli

---

sentenza n. 100 contro Micottis Alberto; sentenza n. 131 contro Di Marco Stefano; sentenza n. 132 contro Sculli Giulio; sentenza n. 143 contro Buttazzoni Ezio; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 1 contro Ravalico Giorgio e Voltolina Tosca; sentenza n. 28 contro Puntel Angelo; sentenza n. 84 contro Fabbro Antonio; sentenza n. 109 contro Ganzitti Tiberio; sentenza n. 114 contro De Lorenzi Attilio; sentenza n. 116 contro Marsilli Renato; sentenza n. 119 contro Zuliani Ermacora.

<sup>1898</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 38 contro Marchiol Ernesto; sentenza n. 137 contro De Martin Antonio e altri; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 32 contro Scappatura Giuseppe; sentenza n. 79 contro Del Bello Martino.

<sup>1899</sup> In particolare il RAT e la MDT si dotarono di un efficiente Ufficio politico investigativo dipendente dalla Sipo/SD. Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 89 contro Zoccolo Carlo; sentenza n. 119 contro D'Andrea Alessandro; sentenza n. 152 contro Dal Dan Oscar; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 119 contro Zuliani Ermacora; sentenza n. 114 contro De Lorenzi Attilio.

<sup>1900</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 55 contro De Vittor Giobatta; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 5 contro Persello Primo Giuseppe.

<sup>1901</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 32 contro Sgobbi Giuseppe.

<sup>1902</sup> Il battaglione comprendeva circa settecento bersaglieri e fu dislocato in una trentina di presidi. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 211-212.

<sup>1903</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 17 contro Ferro Matteo. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 415.

<sup>1904</sup> La denominazione del reparto cambiò più volte; sorto come «gruppo "Tagliamento"», venne denominato «Comando della Milizia per la difesa dell'ordine pubblico, Comando Gruppo Legioni per la difesa dell'ordine pubblico nella provincia di Udine» o anche «Comando Gruppo Battaglioni MVSN "Tagliamento" per la tutela dell'ordine pubblico»; nel novembre 1943 fu chiamato «Gruppo Battaglioni» e nel periodo successivo «Reggimento Volontari Friulani "Tagliamento"» e «Corpo Territoriale Friulano». Nell'aprile del 1944 fu stabilita la denominazione definitiva «Reggimento Alpini "Tagliamento"».

<sup>1905</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 119 contro Zuliani Ermancora. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 217-218.

orientale, a Cave del Predil e in Carnia<sup>1906</sup>. Nonostante gli attacchi subiti e portati ai partigiani, nel 1944 si rafforzò ulteriormente<sup>1907</sup> e nel maggio fu spostato in val Baccia, nella valle dell'Isonzo e nella valle del Vipacco<sup>1908</sup>. Qui fu tenuto con poche variazioni sino alla fine del conflitto per proteggere le vie di comunicazione, presidiare il territorio e in azioni anti-guerriglia<sup>1909</sup>. Gli scontri con i partigiani furono numerosi per tutta l'estate del 1944 e si registrarono molte perdite e defezioni<sup>1910</sup>; scontri si registrarono anche nel marzo e nell'aprile del 1945. Negli ultimi giorni del conflitto il RAT ripiegò nelle valli del Natisone e raggiunse un accordo con le forze partigiane; molti effettivi passarono alla Resistenza contribuendo a liberare la città di Cividale<sup>1911</sup>.

La MDT fu un altro protagonista del collaborazionismo in Friuli; la sua importanza è attestata anche nel notevole numero di suoi effettivi processati della CAS. Nell'OZAK le formazioni della RSI sottoposte alla SS/Polizei assunsero nel marzo 1944 il nome di MDT; costituite in cinque reggimenti, furono dislocate in tutta la zona; l'area friulana vide l'attività del 5° reggimento "Friuli" con sede a Udine e comandato dal colonnello De Lorenzi. Il 5° reggimento era numericamente il più consistente<sup>1912</sup> e vide la presenza di ufficiali di collegamento tedeschi e di un ufficio politico investigativo; fu strutturato in cinque battaglioni dislocati in diverse zone operative<sup>1913</sup> che prevedevano reparti specializzati: reparti della Milizia confinaria, ferroviaria, forestale, stradale, portuale e postelegrafonica<sup>1914</sup>. I compiti della MDT erano assicurare l'ordine interno, sorvegliare il territorio, le vie di comunicazioni, gli impianti bellici e industriali, ma i reparti operarono anche nella lotta antipartigiana e furono impiegati in operazioni di rastrellamento, rappresaglia, in non sporadiche esecuzioni<sup>1915</sup> agendo sotto il controllo della SS/Polizei e con alcune compagnie e bande autonome note per le violenze perpetrate<sup>1916</sup>. L'attività compiuta dalle compagnie e dall'ufficio politico investigativo portò ad atti di spionaggio, arresti, perquisizioni, interrogatori, violenze e torture<sup>1917</sup>; in stretta collaborazione con la Sipo/SD furono segnalati gli appartenenti al movimento

---

<sup>1906</sup> G. G. Corbanese, A. Mansutti, *Zona di Operazioni del Litorale Adriatico*, cit., pp. 260-277; S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 184, 219; A. Mansutti, *Reggimento Alpini "Tagliamento"*, cit., p. 21.

<sup>1907</sup> Nell'aprile 1944 il reggimento fu costituito dal reparto Comando e da tre battaglioni (1° battaglione alpini "Isonzo", 2° battaglione alpini "Vipacco", 3° battaglione alpini "Natisone"), affiancati dai bersaglieri del battaglione "Mussolini". Associazione Reduci Reggimento Alpini "Tagliamento", *Reggimento Alpini "Tagliamento" 1943-1945*, cit., pp. 51-57.

<sup>1908</sup> Reggimento Alpini Tagliamento, *Diario storico-militare, 17 settembre 1943 - 24 gennaio 1945*, Aviani & Aviani, Udine 2010.

<sup>1909</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 14 contro Tonin Primo. S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 225.

<sup>1910</sup> Masutti parla di oltre trecento caduti. A. Mansutti, *Reggimento Alpini "Tagliamento"*, cit., p. 22.

<sup>1911</sup> Cfr. C. Cucut, *Penne nere sul confine orientale*, cit.

<sup>1912</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 236.

<sup>1913</sup> Il I battaglione fu attivo nel Friuli orientale, nella bassa pianura e a Udine; vi faceva parte la banda "Vetturini" e operò nel centro di repressione di Palmanova con la banda "Ruggiero". Il II battaglione era stanziato in Carnia, nel Friuli settentrionale e nel cividalese; al comando del maggiore Del Giudice, era dotato di uno speciale servizio politico investigativo comandato dal capitano Caroi. Il III battaglione fu attivo nelle valli del Natisone e nell'alto Isonzo, poi in val Cellina. Il IV battaglione fu comandato dagli ufficiali Covre e Pozzi di stanza a Udine, ma con distaccamenti in varie zone tra le quali Pordenone con la banda "Leschiutta". Il V battaglione fu costituito da Carabinieri quando vennero obbligati a passare di reparto ed ebbe compiti di ordine pubblico.

<sup>1914</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 229-230.

<sup>1915</sup> La partecipazione di militi alle esecuzioni è attestata nelle maggiori rappresaglie commesse in regione; basti ricordare le esecuzioni avvenute presso il cimitero di Udine, a Gemona, Tarcento, Tricesimo, San Giovanni al Natisone, Cividale e Premariacco. ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 135 contro Buriani Luigi, Marini Vittorio e Marini Giuseppe; sentenza n. 142 contro Bressan Antonio; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 52 contro Tulio Amadio e altri; sentenza n. 66 contro Del Fabbro Dante e altri; sentenza n. 96 contro Caroi Evaristo e altri; sentenza n. 128 contro Mora Giancarlo.

<sup>1916</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 114 contro De Lorenzi Attilio. Cfr. IRSML FVG, Fondo Friuli, b. CXIII, f. 4648, b. CXVII, f. 4823; ANPI UD, b. 13-17.

<sup>1917</sup> I metodi per ottenere informazioni prevedero il ricorso a percosse, torture, uccisioni, minacce, presa di ostaggi, danneggiamenti o saccheggio di proprietà. Si vedano a titolo di esempio ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 97 contro Pozzi Bruno Walter e altri; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 22 contro Franzolini Antonio Angelo.

partigiano, i loro fiancheggiatori e familiari che vennero catturati e successivamente deportati o eliminati<sup>1918</sup>.

Una trattazione a parte meritano le bande attive sul territorio<sup>1919</sup>. La CAS condusse procedimenti approfonditi che portarono a giudizio molti imputati e videro comminate pene severe. La ricca documentazione su questi casi consente di ricostruire la struttura dei reparti e la loro attività nella repressione antipartigiana, nelle violenze e nei crimini contro la popolazione<sup>1920</sup>. Le bande operarono all'interno di una rete estesa che prevedeva veri e propri centri di repressione – il più noto era a Palmanova – e Comandi più o meno grandi in contatto con la Sipo/SD a Udine, Gemona, Pordenone, Roveredo, Resia e Cividale.

La banda più nota fu la “Ruggiero”, una formazione responsabile dal novembre 1944 del centro di repressione antipartigiana nella bassa pianura friulana<sup>1921</sup>. Gli uomini di Ruggiero perseguitarono le formazioni partigiane «in ogni maniera»; procedettero ad arresti, perquisizioni e azioni di polizia; compirono violenze, «torture raccapriccianti inferte con feroci percosse su ogni parte del corpo», omicidi, saccheggi, rastrellamenti, rappresaglie ed esecuzioni<sup>1922</sup>.

Notevole fu anche l'azione antipartigiana condotta dalla banda “Leschiutta” a Pordenone e dalla banda “Vettorini” nella destra Tagliamento. Come riportano le fonti giudiziarie i militi della «compagnia autonoma» del IV battaglione del 5° Reggimento MDT di stanza a Pordenone sottoposti agli ordini del tenente Leschiutta, compirono rastrellamenti e azioni di polizia che portarono alla cattura di partigiani, «incendiano e saccheggiano abitazioni e stalle, seviziano prigionieri con mera brutalità per strappare informazioni sulla organizzazione e operazioni partigiane, uccidendo in ripetuti scontri vari partigiani»<sup>1923</sup>. Nella stessa zona rastrellamenti, violenze, perquisizioni, arresti, percosse, minacce, delazioni e fucilazioni furono compiute dagli esponenti del 5° reggimento MDT di stanza a Pordenone<sup>1924</sup>.

Rilevante fu anche l'azione della banda “Spollero” che si formò in seno al RAT<sup>1925</sup>. Il reparto agli ordini dell'aiutante di battaglia Spollero perseguitò persone ostili al nazi-fascismo nelle zone di Udine, nel cividalese e nel pordenonese «commettendo fatti di sevizie particolarmente efferate e omicidi», atti terroristici, violenze, saccheggi, uccisioni e arresti<sup>1926</sup>.

Altri reparti della MDT che operarono in modo autonomo furono il reparto caccia “K 9”<sup>1927</sup> e i reparti di Covre e Pozzi<sup>1928</sup>, Polverosi e Caroi<sup>1929</sup> che si distinsero nell'azione di repressione e per le violenze perpetrate.

---

<sup>1918</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 96 contro Caroi Evaristo e altri; sentenza n. 114 contro De Lorenzi Attilio.

<sup>1919</sup> P. Angelillo, S. Cescut, *I luoghi delle Pietre e della Memoria*, Istituto provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea, Pordenone 2006; I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit.; C. Cernigoi, *La “Banda Collotti”. Storia di un corpo di repressione al confine orientale d'Italia. 1942-1945*, Kappa Vu, Udine 2012; V. Coco, *Il poliziotto di un regime totalitario. Vita e carriera di Giuseppe Gueli*, in «QualeStoria», n. 1, 2013.

<sup>1920</sup> Le diverse bande furono responsabili di violenze indiscriminate; nei comandi centrali e periferici fu fatto largo ricorso alla tortura. A titolo di esempio si veda ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 118 contro Rosolio Silvestro e Pistor Pietro.

<sup>1921</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit.

<sup>1922</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 3 contro Giuseppe Coccolo; Registri delle sentenze 1946, Sentenza n. 120/46 contro Ruggiero Ernesto e altri.

<sup>1923</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 10 contro Biasi Natale e altri; sentenza n. 11 contro De Torres Alessio, Leschiutta Angelo e altri.

<sup>1924</sup> Ivi, sentenza n. 2 contro Boer Augusto e altri; sentenza n. 4 contro Campano Mario.

<sup>1925</sup> Divenne una squadra autonoma all'interno della 4ª compagnia del 2° battaglione del RAT.

<sup>1926</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 111 contro Spolero Olinto e altri; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 8 contro Trani Luciano.

<sup>1927</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 119 contro De Lorenzi Attilio.

<sup>1928</sup> Pozzi assunse il comando del IV battaglione del 5° Reggimento MDT il 15 settembre 1944; composto da circa 260 uomini, perlopiù fascisti friulani e dell'Italia centro-meridionale, molti dei quali «estremisti animati da spirito di vendetta e anche esaltati» si distinse per disciplina rilassata. Ivi, sentenza n. 97 contro Pozzi Bruno Walter e altri.

Insieme all'azione delle bande furono rilevanti le forme di collaborazione legate agli apparati di Pubblica sicurezza, un campo di ricerca sinora poco indagato rispetto alla collaborazione prettamente militare. I processi della CAS segnalano uno stretto legame tra l'attività militare e l'azione dell'ufficio politico della Questura repubblicana di Udine che compì un lavoro simile a quello dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza di Trieste<sup>1930</sup>, anche se con dimensioni ridotte a causa della relativa ampiezza del tessuto urbano del Friuli. Nei processi emergono le figure del maresciallo di PS Nicolò Bizezza, comandante della squadra politica, e di Adolfo Sernini Cucciatti, capo dell'ufficio politico, che in concorso con il questore Nicola Bruni e con la partecipazione di diversi agenti e sottufficiali compirono attività investigativa, rastrellamenti, retate, perquisizioni, sequestri e arresti di persone ostili al nazi-fascismo. Tali atti furono compiuti con metodi brutali, violenze, minacce, sequestri arbitrari, estorsioni, furti e provocando gravi conseguenze e deportazioni<sup>1931</sup>. Emerge una rete di confidenti strutturata anche grazie agli organi di partito che esercitò un forte controllo sulla popolazione e portò violenze e deportazioni, provocò la morte di partigiani e di chi aiutò gli Alleati<sup>1932</sup>. Spesso tali atti si legarono a estorsioni e ulteriori tentativi di prevaricazione<sup>1933</sup>.

Altrettanto importante fu la rete informativa e di collaborazione che gravitò intorno ai Comandi militari tedeschi, fascisti e cosacco-caucasici e, in particolare alla Sipo/SD. Un numero considerevole di persone furono impiegate direttamente nelle strutture tedesche come personale di servizio, interpreti, faccendieri e informatori costituendo una rete estesa che contribuì a controllare il territorio, compiere indagini, assumere informazioni, provvedere a fermi, arresti e deportazioni con violenze e furti. Fu rilevante l'attività di spionaggio e di delazione che portò ad azioni mirate e rastrellamenti che spesso di conclusero con il supporto diretto dei collaboratori; in questo contesto ebbe un peso rilevante la conoscenza del territorio e delle comunità<sup>1934</sup>. La documentazione giudiziaria attesta che, specie presso le strutture della Sipo/SD<sup>1935</sup>, diversi interpreti, informatori, militi e sottufficiali della Milizia, impiegati militarizzati con funzioni amministrative o effettivi dei reparti tedeschi presero parte a interrogatori commettendo «sevizie e torture contro patrioti» in tutti i distretti della regione<sup>1936</sup>.

Gli interpreti furono particolarmente presenti nei processi. Si trattò spesso di figure ambigue che furono determinati nelle dinamiche dell'occupazione perché dotate di ampia discrezionalità e margine d'azione. Le loro azioni furono censurate sul piano morale sia durante la guerra che nel corso dei processi; aver vestito la «divisa tedesca», essere stati armati e, soprattutto, aver approfittato della situazione per trarre vantaggio economico<sup>1937</sup>, fu percepito come un tradimento verso l'Italia e i basilari valori etici. Nei procedimenti gli interpreti furono descritti assistere gli

---

<sup>1929</sup> Come maggiore della MDT, Caroi era a capo dell'Ufficio politico investigativo di Gemonà; con Polverosi, che era ufficiale dello stesso ufficio, perseguì «i partigiani e le persone arrestate», dispose arresti, perquisizioni, sequestri provocò deportazioni. Ivi, sentenza n. 96 contro Caroi Evaristo e altri.

<sup>1930</sup> C. Cernigoi, *La "Banda Collotti"*, cit.

<sup>1931</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 50 contro Ceccotti Giuseppe; sentenza n. 163 contro Lari Giovanni e Falzago Luigi; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 22 contro De Paoli Giorgio; sentenza n. 67 contro Bizezza Nicolò e altri.

<sup>1932</sup> Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 89 contro Moretuzzo Loris; sentenza n. 93 contro Lestuzzi Luigi.

<sup>1933</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 97 contro Vando Leo, Scanavini Francesco e Scalchi Pietro; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 37 contro Molinari Virgilio e Bernardi Cesare.

<sup>1934</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 6 contro Fabrici Giovanni; sentenza n. 113 contro Teatini Bruno; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 11 contro Pelizzon Giuseppe; sentenza n. 83 contro Ghinato Giuseppe.

<sup>1935</sup> Si vedano a titolo di esempio: Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 133 contro Muraro Giuseppe; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 48 contro Pagavino Italo; sentenza n. 88 contro Tamburlini Manlio.

<sup>1936</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 5 contro Bortolin Giovanni; sentenza n. 139 contro Coletta Ugo e Copasso Antonio; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 86 contro Piezzi Gabriele; sentenza n. 92 contro Giardina Giuseppe; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 16 contro Leschiutta Angelo e De Torres Alessio.

<sup>1937</sup> Molti interpreti furono definiti dei profittatori che compirono ruberie, estorsioni e malversazioni approfittando delle azioni contro i partigiani. Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 8 contro Campana Alberto; sentenza n. 104 contro Ferrucci Guido; Registri delle sentenze 19456, sentenza n. 75 contro Stocco Romeo.

ufficiali e l'attività dei Comandi tedeschi<sup>1938</sup>, contribuire al controspionaggio, infiltrarsi nelle formazioni, assumere informazioni che cagionarono arresti e deportazioni<sup>1939</sup>; prendere parte attiva ad arresti, approfittare della situazione per rubare o compiere saccheggi e devastazioni<sup>1940</sup>; furono imputati di aver interrogato con minacce e domande proprie i partigiani<sup>1941</sup>; di ricorrere a metodi brutali che inclusero violenze psicologiche, percosse e torture oppure di aver aggravato la situazione degli arrestati<sup>1942</sup> e di aver perseguito l'interesse esclusivo dell'occupante<sup>1943</sup>.

Contestualmente risulta il contributo del personale che gravitò intorno alle Carceri giudiziarie, specie quelle del capoluogo friulano, dove erano rinchiusi partigiani e detenuti politici. La documentazione attesta uno stretto rapporto con i tedeschi e in particolare con la Sipo/SD; furono registrate percosse, sevizie e minacce ai detenuti a opera di militi delle Brigate nere, agenti di custodia e militi della MDT<sup>1944</sup>.

Un ulteriore aspetto della collaborazione militare evidenziato dalla documentazione della CAS riguarda le forme di doppio (talvolta triplo) gioco di quanti erano arruolati. Le situazioni sono spesso complesse e fluide e presentano molti chiaro-scuri. Forme di doppio gioco furono messe in atto dai reparti perché funzionali alla repressione antipartigiana; furono molti i casi di militari che finsero di disertare e di passare ai partigiani, crearono contatti, assunsero informazioni e al momento opportuno arrestarono tutti i sospetti. La prassi delle infiltrazioni fu largamente diffusa come documentano i casi imputati ai reparti attivi nella caserma "Piave" di Palmanova e toccarono esponenti di spicco dei reparti partigiani e del CLN, ma anche personalità di levatura minore<sup>1945</sup>. La situazione risulta complessa e i rapporti tra le diverse componenti della Resistenza, i reparti collaborazionisti e singoli individui che cercarono di approfittare delle criticità del movimento resistenziale fanno emergere ambiguità e comportamenti spregiudicati con polemiche interne al movimento partigiano che si trascinano ancora oggi<sup>1946</sup>.

Forme di doppio gioco opposte furono organizzate dai partigiani passati all'interno dei reparti collaborazionisti; si trattava di partigiani rientrati o catturati che erano stati arruolati forzatamente<sup>1947</sup>. Altre forme di doppio gioco in favore della Resistenza o di una componente particolare della stessa si registrarono ad opera di elementi radicati con diverse funzioni nelle strutture militari tedesche e fasciste. Tali dinamiche si svilupparono e furono condizionate da fattori diversi; se giocarono l'andamento della guerra e alcune componenti politiche come l'anti-comunismo e l'anti-slavismo, specie negli ultimi mesi del conflitto ebbero un peso determinare l'opportunismo e la ricerca di una via d'uscita. La fedeltà di quanti erano stati costretti ad arruolarsi fu labile e la documentazione giudiziaria restituisce molte figure che, anche all'interno della Sipo/SD, tessero legami e reti complesse con la Resistenza. Tali azioni compresero piccoli gesti e

---

<sup>1938</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 104 contro Ferrucci Guido; sentenza n. 134 contro Coran Vittorina; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 94 contro Bazzanella Giulio.

<sup>1939</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 48 contro Ottonello Pietro; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 112 contro Natlacen Enrico.

<sup>1940</sup> Ivi, sentenza n. 126 contro De Anna Lorenzo e Anedda Fernanda.

<sup>1941</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 147 contro Felci Arnaldo.

<sup>1942</sup> Ivi, sentenza n. 5 contro Bortolin Giovanni; sentenza n. 8 contro Campana Alberto; sentenza n. 45 contro Sarcinelli Roberto; sentenza n. 69 contro Di Vora Silvestro; sentenza n. 88 contro Pittia Luigi.

<sup>1943</sup> Ivi, sentenza n. 20 contro Cimbaro Augusto; sentenza n. 98 contro Comelli Giuseppe; sentenza n. 151 contro Cucchiario Stefano; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 58 contro Gori Emilio; sentenza n. 70 contro Di Gregorio Vincenzo.

<sup>1944</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 95 contro Pettovello Giovan Battista; sentenza n. 102 contro Lobate Pasquale; sentenza n. 117 contro Moretti Liberale; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 9 contro Basso De Marco Luigi.

<sup>1945</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 159 contro Versolato Isodoro; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 82 contro Gigante Ferruccio; sentenza n. 90 contro Rocca Mari, Della Mariga Fortunato e Munini Olimpia; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 7 contro Di Centa Fulgezio. Cfr. I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit.

<sup>1946</sup> Emblematiche sono le polemiche sui presunti contatti delle formazioni osovane con tedeschi e fascisti e con figure come il tenente Borsatti. I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit.; F. Verardo, *Il Tribunale del Popolo di Udine*, cit.

<sup>1947</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 41 contro Pietro Babuin.

contributi rilevanti che portarono beneficio alla lotta di liberazione prevenendo rastrellamenti, rappresaglie e aiutando lo sforzo bellico partigiano<sup>1948</sup>. Spesso questi gesti furono l'embrione di collaborazioni con parte del movimento partigiano che si svilupparono nel dopoguerra, nel quadro complesso che riguardò la regione nella situazione geopolitica successiva al conflitto.

### *I civili*

La seconda categoria di collaborazione attestata dalla documentazione della CAS riguarda il contributo dei civili e comprende l'azione di quanti non vennero inquadrati formalmente negli apparati militari e politici pur avendo con essi legami, relazioni o gravitandovi intorno. L'analisi di questa categoria consente di allargare lo sguardo sul periodo di occupazione e fa emergere caratterizzazioni non ancora studiate e contributi di norma trascurati rispetto all'analisi della componente militare. L'apporto quantitativo dei civili emerge in modo evidente e la diffusione della loro collaborazione assume importanza affatto secondaria nell'economia dell'intero fenomeno.

Le articolazioni della collaborazione dei civili furono molteplici e investirono il piano politico, amministrativo, burocratico, organizzativo, personale e nazionale includendo aspetti pervasivi nella società. Rilevante fu il risvolto politico che riguardò l'azione dei quadri del fascismo repubblicano che compirono indagini e delazioni contro oppositori politici e semplici cittadini; assunsero rilevanza le compromissioni del personale e della dirigenza della prefettura e la diffusione della collaborazione in ambito amministrativo; a livello centrale e locale i burocrati – onesti dipendenti dello Stato o uomini d'ordine – continuarono il loro servizio per ragioni economiche, per assicurare continuità, per far fronte alle pressanti problematiche sociali e economiche e per salvaguardare la società tradizionale<sup>1949</sup>. La documentazione della CAS attesta un'ampia zona grigia caratterizzata da molteplici sfumature<sup>1950</sup>, costituita dalla collaborazione di chi accettò passivamente le violenze nazi-fasciste e i soprusi a persone comuni e oppositori politici. Vi fu poi la collaborazione di quanti agirono e si pentirono cercando di rimediare, di chi giocò un ruolo secondario o fu manipolato, di chi vide nella collaborazione una forma di attendismo o di tutela. Affatto trascurabile fu la collaborazione che riguardò forme di doppio gioco con gli occupanti, spesso legate in modo inestricabile a questioni private; vi furono persone che si compromisero apertamente con i nazi-fascisti e che furono comunque percepite dalle proprie comunità come «galantuomini» che avevano ammansito gli occupanti e protetto la popolazione riducendo o evitando denunce e violenze<sup>1951</sup>.

La collaborazione dei civili registrò molta fluidità nella natura, nella continuità dell'impegno e nelle motivazioni che la animarono. Accanto a minoritarie posizioni definite sul piano politico o ideologico, le dinamiche della casualità, dell'opportunismo, della necessità e della costrizione causata dall'estremo bisogno appaiono in molti dei casi attestati dalla documentazione giudiziaria e portarono a scelte più o meno consapevoli che si radicarono in forme di collaborazione non armata

---

<sup>1948</sup> Ivi, sentenza n. 31 contro Trencà Edoardo; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 91 contro Gibillaro Eugenio e altri. Una figura emblematica è quella di Johann Kitmüller; impiegato nel Comando della Sipo/SD di Udine e responsabile dei contatti con le autorità locali, lavorò a stretto contatto con la dirigenza nazista, gestì parte delle richieste delle famiglie degli arrestati, delle istituzioni italiane e della Curia friulana. Accusato di essere in contatto con i partigiani osovani, con in quali ebbe rapporti e che aiutò in diverse occasioni, venne arrestato e poi rilasciato. Negli ultimi giorni del conflitto venne evacuato grazie all'intervento delle forze residenziali osovane e condotto nell'Italia liberata. IFSML, Fondo Kitmüller, Busta 1, fasc. 1-2; TNA, WO 204/13004, Interrogatorio di Johann Kitmüller, 29 aprile 1945; W. Ceschia (a cura di), *Dal Diario di Kitmüller: testimonianze sui 13 Martiri di Feletto Umberto impiccati dai nazifascisti il 29 maggio 1944 a Premariacco e San Giovanni al Natisone e cremati nella Risiera di San Sabba a Trieste*, Studio effe, Udine 1977.

<sup>1949</sup> Cfr. M. Borghi, *Tra fascio littorio e senso dello stato. Funzionari, apparati, ministeri nella Repubblica Sociale italiana (1943-1945)*, CLUEP, Padova 2001.

<sup>1950</sup> L. Ganapini, *Collaborazionismi guerre civili Resistenze*, cit., pp. 13-32.

<sup>1951</sup> A titolo di esempio si veda ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 41 contro Giarle Luigi.

nate spesso al di fuori delle organizzazioni di partito con comportamenti e adesioni al fascismo non riconducibili a esplicite convinzioni di matrice politica. L'analisi dei procedimenti racconta casi non rari di civili che pur agendo «volontariamente» in favore dei tedeschi, offrirono una collaborazione di breve o brevissimo respiro, per ottenere immediati benefici o evitare conseguenze negative<sup>1952</sup>. Non mancarono comunque i profittatori che sfruttarono la situazione creata dal conflitto e le dinamiche dell'occupazione per trarne vantaggio personale o, molto più frequentemente, economico. Per quanto concerne uno degli aspetti peculiari dell'occupazione del Friuli, la collaborazione con il contingente cosacco-caucasico, le fonti attestano che riguardò solo i civili; non risulta che i militari italiani abbiano collaborato con le truppe cosacco-caucasiche divenendo parte integrante dei reparti. Anche se a stretto contatto, chi collaborò con i cosacchi fu esterno al contingente; si segnalano in particolare interpreti, delatori, faccendieri e quanti cercarono un punto di contatto o tentarono di alleviare la condizione della popolazione riducendo furti e violenze<sup>1953</sup>.

In questo quadro articolato è opportuno analizzare singolarmente le diverse caratterizzazioni della collaborazione dei civili con approfondimenti agli aspetti politici, amministrativi, economici, giudiziari e di genere.

La collaborazione sul piano politico fu sfruttata intensamente dai tedeschi che operarono in modo pragmatico; temendo gli estremismi, esclusero i militanti integralisti e preferirono tessere rapporti con persone meno ottuse sfruttando comunque le disponibilità e l'entusiasmo che riscontrarono sul territorio. Uno degli aspetti più evidenti della collaborazione politica riguardò i propagandisti<sup>1954</sup>; in regione furono molto attivi i direttori dei quotidiani e quanti collaborarono alla pubblicazione dei giornali. Significativi sono casi di Federico Valentinis, direttore del quotidiano del PFR «Il Popolo del Friuli» e accusato di aver svolto un'intensa azione di propaganda, vilipeso i partigiani e depresso lo spirito pubblico minando la fedeltà all'Italia<sup>1955</sup>; Ermes Cavassori, direttore della rivista della MDT «Voce di Furlania»<sup>1956</sup>, e Americo Cerea, direttore di «Pensiero e azione», attivo nella propaganda e nell'attività politica nel pordenonese<sup>1957</sup>. Vi furono figure che su mandato dei tedeschi si spesero per redigere fogli propagandistici e tenere conferenze a giovani, lavoratori e cittadini<sup>1958</sup>. Non trascurabile appare l'azione propagandistica nella sfera privata e nell'ambiente cittadino, specie per incentivare l'arruolamento; in questo contesto molti dimostrarono di essere «ferventi e intolleranti nazifascisti»<sup>1959</sup>. Vi furono anche sacerdoti che si distinsero per posizioni particolarmente reazionarie e che videro nei fascisti e, soprattutto, nei tedeschi i detentori dell'autorità e i tutori dell'ordine contro le spinte innovatrici o rivoluzionarie esterne, in particolare dei movimenti partigiani jugoslavi, e interne, perorate dei partigiani del luogo e dal cambio di mentalità della popolazione.

La collaborazione politica investì i quadri del Partito fascista ricostituiti dopo l'8 settembre 1943; tra i più attivi collaboratori vi furono quanti rimisero in funzione le federazioni e rifondarono i fasci. Si trattò di esponenti dello squadristico, di fascisti di lungo corso – si segnalano un deputato e un consigliere nazionale –, di podestà di centri importanti e di segretari politici<sup>1960</sup>. Accanto a queste figure vi furono diversi giovani, definiti spesso «ferventi fascisti» o estremisti. I quadri si organizzarono per mantenere in vigore il regime e «mutare la costituzione dello Stato e la forma del

---

<sup>1952</sup> Ivi, sentenza n. 39 contro De Luisa Gino.

<sup>1953</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 92 contro Roia Livio; sentenza n. 144 contro Buzzi Simone.

<sup>1954</sup> Per una definizione esaustiva di questa categoria si rimanda a L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, cit.

<sup>1955</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 2 contro Valentinis Federico.

<sup>1956</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 56 contro Cavassori Ermes.

<sup>1957</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 160 contro Montereale Rodolfo e altri.

<sup>1958</sup> Ivi, sentenza n. 91 contro Neschnig Giuseppe; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 31 contro Bressan Enrico; sentenza n. 47 contro Simonetti Maria Lucia.

<sup>1959</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 30 contro Marchisello Nunzio; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 62 contro Micoli Egidio e altri.

<sup>1960</sup> Ivi, sentenza n. 15 contro Fancello Enrico.

governo»<sup>1961</sup>; svolsero un'intesa opera per l'arruolamento, cercarono nuove adesioni sul lato politico e contestualmente compirono indagini e furono autori di delazioni che provocarono catture e deportazioni<sup>1962</sup>; compromisero partigiani e semplici cittadini per dimostrare ai tedeschi e alle proprie gerarchie di essere zelanti e fanatici. A Gemona, Pordenone e Spilimbergo le strutture del PFR parteciparono ad azioni di polizia mentre a Udine svolse un ruolo di primo piano il federale Cabai, che venne accusato di aver svolto indagini sul movimento partigiano e sporto denunce ai tedeschi con i quali era in costante contatto<sup>1963</sup>.

Il riferimento a Cabai introduce la questione dell'interpretazione della collaborazione politica come azione necessaria e «moderatrice» esercitata da alcuni quadri del PFR; anche per la carica di federale, l'opera prestata avrebbe rappresentato il male minore e un gesto di responsabilità per impedire che altri ne abusassero e per contenere le ingerenze tedesche. Tale interpretazione trovò eco nelle aule giudiziarie (venendo spesso accolta) e nel dibattito pubblico (suscitando accese discussioni). Il ricorso a queste argomentazioni fu una strategia difensiva, il tentativo auto-assolutorio di una classe dirigente compromessa e una giustificazione a posteriori, ma allo stesso tempo attesta la presenza di una zona grigia e di diverse ambiguità che, nel contesto friulano, fecero leva sulla difesa dell'italianità e dell'integrità territoriale della regione<sup>1964</sup>.

Ferma restando la compromissione dei quadri politici con i tedeschi e l'appoggio alla repressione del movimento resistenziale, dinamiche simili si riscontrano per la collaborazione politica prestata dai prefetti. Dopo l'8 settembre l'attività delle prefetture fu affiancata e guidata dal *Berater* imposto dai tedeschi; i prefetti operarono a stretto contatto con le dirigenze tedesche e rappresentarono uno strumento indispensabile per applicare le loro disposizioni sul piano politico e amministrativo. Nonostante le dichiarazioni dei prefetti e del personale in servizio di aver contenuto, vigilato, consigliato, evitato mali peggiori e operato secondo l'interesse nazionale, l'atteggiamento generale nei confronti dell'autorità di occupazione fu di sudditanza. La prefettura contribuì a esercitare il controllo del territorio, diramò e fece applicare bandi e disposizioni, agì nella repressione del dissenso e fece propaganda. Le figure di riferimento, uscite indenni e riabilitate dai processi della CAS, furono i prefetti Udine Riccardo De Beden<sup>1965</sup> e di Gorizia Marino Pace<sup>1966</sup> che cercarono di tenere i contatti con la RSI e di mediare sul tema degli approvvigionamenti e della gestione del territorio, ma agirono spesso con un ruolo subordinato e faticarono a contenere le violenze legate alle operazioni militari e alle dinamiche dell'occupazione<sup>1967</sup>. Va inoltre considerato che i prefetti non agirono da soli, ma per mezzo di una larga schiera di collaboratori più o meno zelanti, più o meno filo-tedeschi e filo-fascisti che operarono a stretto contatto con i tedeschi.

Legata alle prefetture fu la collaborazione politico-amministrativa di cui furono protagonisti i commissari prefettizi. Pur non mancando figure che si appellarono allo stato di necessità e chiamarono la popolazione alla difesa della «piccola patria»<sup>1968</sup>, molti commissari operarono con l'intento di favorire gli occupanti. Diversi erano in carica come podestà dal periodo precedente, altri erano «convinti fascisti» anche se si riservarono di agire con discrezionalità nei confronti degli

---

<sup>1961</sup> Ivi, sentenza n. 88 contro Tamburlini Manlio; sentenza n. 97 contro Pozzi Bruno Walter e altri.

<sup>1962</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 136 contro Tita Luciano.

<sup>1963</sup> Ivi, sentenza n. 136 contro Tita Luciano; sentenza n. 160 contro Montereale Rodolfo e altri; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 98 contro Cabai Mario; sentenza n. 122 contro Zatti Bruno.

<sup>1964</sup> Tali aspetti si riscontrano nella sentenza del processo contro Cabai: «Si può invero affermare che il Cabai, fascista convinto fu altrettanto convinto che il destino della nazione italiana fosse legato alla conclusione vittoriosa della guerra intrapresa dal tedesco e, in coerenza con ciò non rifiutò la sua collaborazione, pur contenendola sempre nei limiti della moderazione e in quella sfera che le sue condizioni lo inducevano a ritenere di pubblico interesse, mentre distaccò nettamente la sua azione e anzi contrapponendola a quanto aveva un fine particolare e più ancora a quanto il tedesco intendeva perpetrare a proprio esclusivo vantaggio in danno degli interessi nazionali». Ivi, sentenza n. 98 contro Cabai Mario.

<sup>1965</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 96 contro De Beden Riccardo.

<sup>1966</sup> Ivi, sentenza n. 62 contro Pace Marino.

<sup>1967</sup> ASUD, Fondo Gabinetto della Prefettura, bb. 34-40, 43-46, 52.

<sup>1968</sup> L. Ganapini, *Collaborazionismi guerre civili Resistenze*, cit., p. 26.

esponenti della propria comunità<sup>1969</sup>. Alcuni commissari particolarmente zelanti cercarono di ricostruire le strutture e far funzionare i servizi fondamentali dei Comuni e svolsero attività politica; esercitarono o cercarono di esercitare un controllo stringente sul territorio e compirono delazioni, promossero arresti e attività spionistica contro i partigiani. Non furono rari i casi in cui spinsero giovani e meno giovani ad arruolarsi ricorrendo a delazioni e minacce<sup>1970</sup>, sorvegliarono il servizio obbligatorio e incitarono «la popolazione a mantenere un contegno favorevole ai tedeschi».

Un ulteriore ambito di collaborazione dei civili attestato dalla CAS riguarda il campo amministrativo. Con l'obiettivo di reperire le risorse necessarie alla guerra, i tedeschi fecero leva e sfruttarono le strutture amministrative; durante l'occupazione l'apparato burocratico perpetuò sé stesso a livello centrale e si mosse con dinamiche non dissimili da quelle del periodo precedente; a livello locale si fece leva sulle strutture esistenti, in particolare guardando ai municipi e al personale in servizio. I burocrati e il personale di medio e basso grado rimasero in servizio per motivi economici, per assicurare continuità alle istituzioni, per esercitare un ruolo di supplenza di fronte alle pesanti problematiche sociali ed economiche contingenti, per salvaguardare la società tradizionale<sup>1971</sup>. In questo contesto si segnalano figure di impiegati e segretari comunali che appoggiarono i tedeschi fornendo informazioni, offrendo le proprie competenze e arrivando a mettere in atto misure coercitive per favorire l'arruolamento o il lavoro obbligatorio<sup>1972</sup>.

Connessa a questo ambito fu la collaborazione economica. Tale aspetto riguardò quanti beneficiarono e trassero vantaggio dall'occupazione per provvedere all'ingente quantità di prestazioni e approvvigionamenti di cui i tedeschi necessitavano e quanti specularono sulle commesse per lavori di utilità alle truppe o per le opere di fortificazione sulla fascia costiera e sull'arco alpino. Si registrò la collaborazione di imprenditori che approfittarono delle condizioni per sfruttare i lavoratori o parteciparono a vario titolo allo sforzo bellico tedesco; vi furono professionisti che accettarono volontariamente di seguire o dirigere i lavori di fortificazione e assunsero posizioni nell'Organizzazione Todt che li parificavano ai lavoratori «militarizzati germanici»<sup>1973</sup>.

La collaborazione in campo economico ebbe molti attori nell'ambito dei rifornimenti alimentari. I tedeschi esercitarono uno stretto controllo sulla gestione degli approvvigionamenti e quando lo ritennero necessario per le loro esigenze politiche e militari non si fecero scrupolo a sospendere l'invio di generi a intere zone; i casi più noti riguardarono la Carnia e l'alto Friuli. I tedeschi monitorarono attentamente il reperimento delle risorse, il mercato nero e le altre forme di speculazione. Ciò nonostante non poche persone approfittarono a vari livelli dell'occupazione per fare traffici illeciti, truffe, raggiri e furti<sup>1974</sup> arricchendosi, speculando e mettendo in atto azioni di favoreggiamento verso i Comandi locali<sup>1975</sup>.

Nell'OZAK l'apparato giudiziario rappresentò un elemento cardine dell'organizzazione e del controllo del territorio ed ebbe un ruolo fondamentale nel meccanismo della repressione antipartigiana<sup>1976</sup>; fu «il principale strumento di giustizia»<sup>1977</sup> che i tedeschi utilizzarono sino agli

---

<sup>1969</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 116 contro Marchi Giovanni.

<sup>1970</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 160 contro Montereale Rodolfo e altri; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 15 contro Bonomi Arturo.

<sup>1971</sup> In diverse occasioni aiutarono sia i tedeschi che i partigiani; si veda a titolo di esempio Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 107 contro Rizzi Mario; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 62 contro Micoli Egidio e altri;

<sup>1972</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 91 contro Neschnig Giuseppe.

<sup>1973</sup> Ivi, sentenza n. 63 contro Bech Arturo.

<sup>1974</sup> Ivi, sentenza n. 65 contro Bros Angelo; sentenza n. 81 contro Marchig Antonietta; sentenza n. 114 contro Milesi Maria Teresa.

<sup>1975</sup> Ivi, sentenza n. 51 contro Bortolus Antonio; sentenza n. 155 contro Borselli Santi Primo; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 99 contro Roman Antonio, Tessan Luigi e Tessan Giuseppe.

<sup>1976</sup> Alcuni esempi si rintracciano nella rappresaglia di Gemona, Tarcento e Tricesimo tra il 31 gennaio e il 4 febbraio 1945 e nell'eccidio delle Carceri di Udine del 9 aprile 1945. Cfr. F. Verardo, *Gemona del Friuli, 31.01.1945* [[http://www.straginizifasciste.it/?page\\_id=38&id\\_strage=69](http://www.straginizifasciste.it/?page_id=38&id_strage=69)], visitata il 12 giugno 2016; Id, *Tarcento, 01.02.1945*

ultimi giorni del conflitto comminando pene severe<sup>1978</sup>. La collaborazione in ambito giudiziario fu peculiare del contesto friulano e investì in modo massiccio l'azione della magistratura.

Con l'Ordinanza del 19 ottobre 1943 il commissario supremo Rainer attuò una riforma giudiziaria attraverso una sovrapposizione dalle strutture d'occupazione alle istituzionali italiane<sup>1979</sup>. Rainer dichiarò aboliti i Tribunali militari italiani e rimise i procedimenti ai Tribunali civili; stabilì l'annullamento delle istanze dei Tribunali estranei all'OZAK; istituì il Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica; decretò che le cause civili e penali rimanessero di competenza dei singoli Tribunali a esclusione dei reati attribuiti al Tribunale Speciale le cui decisioni non erano appellabili e in cui l'accusa era sostenuta dal comandante delle SS e della Polizia. Venne istituita una Sezione giustizia presso il supremo commissario (*Arbeitsbereich IV-Justiz*) guidata da Paul Messiner che fu posta al vertice dell'amministrazione giudiziaria. Un consulente tedesco fu affiancato ai Tribunali italiani con funzione di controllo e si registrarono molte ingerenze nell'attività giudiziaria. Fu stabilito che la legislazione del luogo rimanesse in vigore salvo non contrastasse con le misure di sicurezza del territorio; la competenza della Corte di Cassazione venne eliminata e i procedimenti che le competevano furono inviati alla Corte d'Appello. Il supremo commissario si riservò il diritto di delegare ogni causa a qualsiasi Corte, la facoltà di annullare le sentenze, sospendere e trasferire i procedimenti e concedere la grazia<sup>1980</sup>. Vennero stabilite pene severe e poco specificate che lasciarono ampissimo spazio d'interpretazione e d'arbitrio alla polizia, al pubblico ministero e al giudice; vi fu un ricorso massiccio alla pena di morte per ogni atto di violenza contro i tedeschi o di attività ostile compresi danneggiamenti, favoreggiamenti e inosservanza di disposizioni<sup>1981</sup>.

Furono nominati dei giudici tedeschi per giudicare le controversie «nelle quali risultassero parti nativi parlanti la lingua tedesca» e l'uso del tedesco divenne obbligatorio per dibattimenti e sentenze<sup>1982</sup>. Venne quindi istituito il Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica, *Sondergerichtshof für die öffentliche Sicherheit*, allo scopo di giudicare i reati contro gli occupanti, senza tuttavia definirne le competenze in modo specifico<sup>1983</sup>. Se al supremo commissario era affidata la nomina del presidente e dei membri della Corte, nei casi più importanti (come i reati contro le Forze armate tedesche o i reati a carico dei partigiani) la Corte veniva composta da «giudici tedeschi» che componevano un collegio integrato dai componenti della Sezione giustizia del commissariato<sup>1984</sup>. Nei casi di minore entità come i reati anonimi, i furti e le violenze private, la Corte veniva costituita su indicazione della Corte d'Appello o del Tribunale da giudici ordinari italiani e celebrava i processi secondo il rito italiano; va però considerato che processi «per banda armata», propaganda sovversiva, «intelligenza con bande ribelli slave», diserzione, manifestazioni

---

[[http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=38&id\\_strage=70](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=70)], visitata il 12 giugno 2016; Id, *Tricesimo, 04.02.1945* [[http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=38&id\\_strage=71](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=71)], visitata il 12 giugno 2016; Id, *Carceri di via Spalato, Udine 09.04.1945*, [[http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=38&id\\_strage=106](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=106)], visitata il 29 aprile 2016.

<sup>1977</sup> G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit., pp. 37, 44.

<sup>1978</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, Elenco dei detenuti, [giugno 1945].

<sup>1979</sup> I Tribunali continuarono a funzionare sulla base delle vecchie regole grazie a giudici e funzionari che rimasero in servizio. C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 122-123.

<sup>1980</sup> Art. 4-6, Ordinanza del Supremo Commissario del 19 settembre 1943.

<sup>1981</sup> C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 126.

<sup>1982</sup> Una particolare protezione era prevista per i cittadini tedeschi o i membri della Wehrmacht. Allo stesso tempo sarebbe stata operativa anche una Corte marziale presieduta dal dottor Lorbek, già presidente del Tribunale provinciale di Klagenfurt. A. M. Di Stefano, *Da Salò alla Repubblica. I giudici e la transizione dallo stato d'eccezione al nuovo ordine*, cit., p. 60; P. A. Carnier, *Lo sterminio mancato. La dominazione nazista nel veneto orientale 1943-1945*, Mursia, Milano 1982, p. 84.

<sup>1983</sup> C. M. Zampi, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 97; K. Stuhlpfarrer, *Le zone d'operazione Prealpi e Litorale Adriatico*, cit.

<sup>1984</sup> C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., p. 134.

«ostili contro lo Stato»<sup>1985</sup> e anche procedimenti per reati di «ostilità al Reich» vennero celebrati da Corti composte da magistrati italiani<sup>1986</sup>.

I quadri della magistratura rimasero in servizio nel periodo di occupazione e si piegarono alle ingerenze tedesche, coinvolgendo le preture nelle indagini su episodi di guerra partigiana. Anche la gestione del sistema carcerario venne piegata alle esigenze degli occupanti trasformando le strutture in appendici dei Comandi tedeschi<sup>1987</sup> in cui le autorità italiane avevano scarso margine di manovra.

Diverse e composite furono le forme di collaborazione che investirono i civili nell'ambito privato. Si trattò spesso di una collaborazione sporadica o episodica, derivante da singole cause scatenanti che non presuppose sempre una partecipazione ideologica o una pratica continuativa e coerente.

I processi attestano un'ampia diffusione delle delazioni che furono in parte eredità del regime, in parte «sintomo di un degrado morale diffuso»<sup>1988</sup>; molti prestarono volentosa collaborazione per rispetto all'autorità, per profitto o per opportunità, legando o slegando questi aspetti al contesto politico, ideologico, alla lotta partigiana o alla persecuzione anti-ebraica. In alcuni casi le delazioni furono dovute a condizioni di estrema necessità o di disagio sociale che tedeschi e collaborazionisti seppero sfruttare a proprio vantaggio per reclutare fiancheggiatori e assumere informazioni<sup>1989</sup>; si registrarono anche molte delazioni per rancori o questioni personali<sup>1990</sup>, imputate spesso alle donne<sup>1991</sup>. Le denunce fornirono le informazioni più diverse come nomi di partigiani, luoghi di ritrovo, stato delle formazioni, tempi e luoghi dei lanci alleati o provocarono direttamente la cattura<sup>1992</sup>. La delazione nacque anche dalla paura della repressione tedesca<sup>1993</sup> e come reazione alle violenze subite dai partigiani o causate dalla loro presenza<sup>1994</sup>; altre furono vere e proprie vendette per l'uccisione o la violenza operata nei confronti di un congiunto<sup>1995</sup>.

Azioni di collaborazione videro protagonisti privati cittadini che agirono in ossequio al senso civico e nella stretta osservanza di leggi e regolamenti, come quanti provocarono la cattura di soldati alleati e italiani evasi dai campi di concentramento<sup>1996</sup>.

In questo quadro si attestò anche la collaborazione dei lavoratori che si trovarono di fronte a scelte collaborazioniste: mantenere il lavoro, sapendo che portava vantaggio allo sforzo bellico tedesco, o affrontare la disoccupazione, l'indigenza o la minaccia di deportazione. Non tutti risposero aderendo alla Resistenza, partecipando a scioperi o compiendo piccoli o grandi atti di sabotaggio. Nelle delazioni sui luoghi di lavoro, poi, si mescolarono questioni politiche,

---

<sup>1985</sup> Tali reati vennero giudicati dal Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica di Udine. ASUD, Fondo Tribunale di Udine, Cancelleria penale, buste 209-212, sentenze n. 37, 89, 120, 131, 153, 165, 232, 646.

<sup>1986</sup> ASTS, Fondo Corte d'Appello di Trieste, busta 18, Registri delle sentenze 1944, sentenza n. 2 contro Vittorio Achard.

<sup>1987</sup> L. Raimondi Cominesi, *Le carceri di via Spalato a Udine nei primi mesi del 1945*, Doretti, Udine 2005.

<sup>1988</sup> L. Ganapini, *Collaborazionismi, guerre civili*, cit., p. 27.

<sup>1989</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 127 contro Orlando Caterina.

<sup>1990</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 62 contro Micoli Egidio e altri.

<sup>1991</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 27 contro Assalone Zoila Maria; sentenza n. 33 contro Morocutti Teresa Maria; sentenza n. 105 contro Polo Lucia; sentenza n. 95 contro Gaspardis Maria Teresa; sentenza n. 80 contro Bortolotti; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 1 contro Ravalico Giorgio e Voltolina Tosca; sentenza n. 7 contro Simonetti Maria Lucia; sentenza n. 8 contro Badini Lucia; sentenza n. 61 contro Guerra Gina; sentenza n. 73 contro Malisani Amalia.

<sup>1992</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 75 contro Pisa Giovanni; sentenza n. 76 contro De Luisa Gino; sentenza n. 130 contro Forgiarini Enrico; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 14 contro Lanfrit Attilio, sentenza n. 85 contro Bellina Angelo.

<sup>1993</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 85 contro Dri Attilio.

<sup>1994</sup> Ivi, sentenza n. 126 contro Rupil Ines; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 65 contro Vidoni Giovanni.

<sup>1995</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 93 contro Degano Eugenio; sentenza n. 112 contro Pitton Luigi.

<sup>1996</sup> Ivi, sentenza n. 58 contro Tribusch Antonio; sentenza n. 59 contro Martinz Francesco; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 6 contro Moro Giacomo Francesco.

opportunismo, carriere e rapporti interpersonali, sospetti, atteggiamenti anti-tedeschi e anti-fascisti<sup>1997</sup> e le attività di interpreti e personalità fanatiche e zelanti<sup>1998</sup>.

Un ulteriore ambito della collaborazione dei civili riguardò le forme di cooperazione forzose o estorte. Si tratta di un fenomeno poco studiato che spesso è difficile cogliere nella documentazione e che riguardò quanti cooperarono contro la propria volontà in diversi stati di costrizione. Si attestarono casi di delazione o partecipazioni attive ad azioni anche di lungo periodo dovute a sevizie, minacce e pressioni psicologiche; casi di persone che collaborarono con tedeschi, fascisti o cosacco-caucasici dopo essere state catturate e aver subito violenza. In alcuni casi la gravità della collaborazione fu limitata; alcuni denunciavano persone che sapevano non essere presenti o ridussero notevolmente le loro responsabilità<sup>1999</sup>.

### *Le donne*

La collaborazione delle donne assume caratteristiche peculiari per modalità di impiego, contributo e motivazioni<sup>2000</sup>. Le donne sottoposte a giudizio dalla Corte friulana per aver collaborato col «tedesco invasore» furono 42, pari a poco meno del 10% degli imputati; 17 furono condannate a una pena detentiva, 22 vennero assolte e per 3 fu decretato il non luogo a procedere. Nonostante il numero limitato, la documentazione racconta un ventaglio ampio di posizioni e situazioni che fornisce dati inediti sul collaborazionismo femminile.

L'analisi dei procedimenti rende necessarie alcune attenzioni interpretative che dipendono in primo luogo dall'atteggiamento dell'apparato giudiziario e della società coeva nel trattare le posizioni delle imputate<sup>2001</sup>; se non si fecero sconti a quante avevano collaborato o ne erano sospettate, risulta difficile comprendere i ruoli e le motivazioni profonde delle collaborazioniste. Le questioni politiche, in particolare, sono celate dagli aspetti sociali, caratteriali, sentimentali e umani o vi sono intrecciate in modo inestricabile. Inoltre, a fronte di alcuni processi rilevanti, la CAS portò a giudizio le donne con poche prove, anche per la difficoltà a reperirle<sup>2002</sup>; diversi procedimenti furono aperti sulla base della «voce pubblica»<sup>2003</sup> o di denunce (spesso imprecise o poco plausibili) dovute a rancori personali e si conclusero con assoluzioni per insufficienza di prove o con formula dubitativa<sup>2004</sup>. Anche in presenza di crimini gravi, i processi furono caratterizzati da riferimenti alla moralità e alle vicende sentimentali. Non mancarono le donne imputate come mogli, amanti o parenti di collaborazionisti e ritenute, anche con pochi elementi, corresponsabili o complici di denunce e arresti<sup>2005</sup>; in questa collaborazione «di riflesso» permasero sullo sfondo le famiglie e i lutti subiti<sup>2006</sup>. Vi furono poi donne accusate di aver istigato i propri mariti a compiere rastrellamenti, arresti, denunce e requisizioni con un ruolo tale da mettere in secondo piano la volontarietà degli uomini<sup>2007</sup>. Spesso permasero zone d'ombra e non mancarono i casi di

---

<sup>1997</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 30 contro Marchisello Nunzio.

<sup>1998</sup> Ivi, sentenza n. 112 contro Pitton Luigi.

<sup>1999</sup> Ivi, sentenza n. 144 contro Buzzi Simone.

<sup>2000</sup> Cfr. C. Nubola, *Fasciste di Salò*, cit.

<sup>2001</sup> L. Ganapini, *Collaborazionismi, guerre civili*, cit., p. 28.

<sup>2002</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 9 contro Lehman Augusta; sentenza n. 64 contro Cossia Maria; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 29 contro Mecchia Elda.

<sup>2003</sup> Ivi, sentenza n. 55 contro Di Giusto Emilia.

<sup>2004</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 134 contro Coran Vittorina; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 47 contro Simonetti Maria Lucia.

<sup>2005</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 76 contro De Luisa Gino e Sfiligoi Maria; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 30 contro Zamolo Giuseppe e Mainardis Antonia; sentenza n. 90 contro Rocca Mario, Della Mariga Fortunato e Munini Olimpia.

<sup>2006</sup> È il caso della collaborazione di una donna che compì una delazione dopo che suo marito fu minacciato di morte e suo figlio sedicenne, arruolato nella MDT, venne ucciso dai partigiani. Ivi, sentenza n. 72 contro Calicchia Bernardino e Blasutto Giovanna Diletta.

<sup>2007</sup> Ivi, sentenza n. 1 contro Ravalico Giorgio e Voltolina Tosca.

imputazioni derivate dalle testimonianze di altri imputati; in queste dinamiche contò la visibilità del servizio prestato a tedeschi e fascisti e, specie nelle comunità ristrette, quanto venne recepito “sconveniente”<sup>2008</sup>. Vi furono infine procedimenti che ebbero poco a che fare col collaborazionismo; presunti moventi politici nascosero reati comuni e tentativi di sfruttare il contesto della guerra per regolare questioni personali (con amanti e mariti), attuare vendette e commettere crimini<sup>2009</sup>.

Sul piano generale i documenti giudiziari raccontano un contesto in cui prevalse la dimensione civile e privata della collaborazione delle donne a dispetto dell’impiego nelle forme che prevedevano l’arruolamento o nel Servizio ausiliario femminile (SAF)<sup>2010</sup>. Nel caso friulano la complessità dell’universo femminile fascista repubblicano non si esaurì con l’immagine dell’ausiliaria e con le motivazioni alla base di questa scelta<sup>2011</sup>.

Nella documentazione la dimensione militare della collaborazione delle donne non è molto rappresentata. Ciò nonostante vi furono alcuni casi di donne che prestarono servizio nei reparti impegnati nella repressione antipartigiana e che vennero imputate di aver compiuto personalmente violenze<sup>2012</sup>; le loro posizioni raccontano una collaborazione spregiudicata, venata di forti connotazioni ideologiche. Fanatismo e violenza emergono nel processo contro Albina Comisso, un’ausiliaria della FLAK poi impiegata nella caserma “Piave” di Palmanova<sup>2013</sup>; l’imputata fu riconosciuta colpevole di inaudite «barbarie» compiute allo scopo di eliminare la Resistenza e fu condannata senza attenuanti a 12 anni di reclusione «per la ferocia, brutalità, mancanza di ogni sentimento umano, [...] dimostrata nella partecipazione ai fatti delittuosi»<sup>2014</sup>.

Le carte processuali raccontano anche la collaborazione forzata di molte donne all’interno delle strutture militari; nei giorni della liberazione furono fermate diverse ragazze, madri di famiglia e vedove con l’accusa di essersi arruolate; molte si erano fatte assumere come cuoca, stenografa, segretaria, impiegata e furono inquadrare nelle ausiliarie solo negli ultimi mesi del conflitto su pressioni dei militari. La maggioranza delle sospettate dichiarò di aver sottoscritto l’arruolamento senza condividere gli intenti e i progetti dei nazi-fascisti, ma per costrizione e per percepire una forma di reddito, dato che molte erano rimaste sole con figli e parenti da accudire<sup>2015</sup>.

La documentazione giudiziaria racconta diverse collaborazioni delle civili connotate dalla soggettività delle esperienze, ma evidenzia aspetti politici, necessità economiche e familiari

---

<sup>2008</sup> Ivi, sentenza n. 20 contro Abrami Caterina; sentenza n. 49 contro De Stefano Elena e Concina Luciana.

<sup>2009</sup> È il caso di una donna che denunciò di aver subito violenza da alcune persone, tra le quali due partigiani che però non furono citati come tali. Ivi, sentenza n. 27 contro Matussi Bianca. Si vedano inoltre Ivi, sentenza n. 64 contro Midela Rosalia; Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 2 contro Boer e altri.

<sup>2010</sup> Sulle forme di partecipazione delle donne nei reparti repubblicani si rimanda a L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, cit.; R. Cairoli, *Dalla parte del nemico. Ausiliarie, delatrici e spie nella repubblica sociale italiana (1943-1945)*, Mimesis, Udine 2013; M. Fraddosio, *La donna e la guerra. Aspetti della militanza femminile nel fascismo: dalla mobilitazione civile alle origini del Saf nella Repubblica sociale italiana*, «Storia contemporanea», n. 6, 1989, pp. 1105-1179; Id., *La mobilitazione femminile: i Gruppi fascisti repubblicani femminili e il SAF*, in P. P. Poggio (a cura di), *La repubblica sociale italiana 1943-1945*, Annali della Fondazione Micheletti, Brescia 1996, pp. 257-274; D. Gagliani, *Donne e armi: il caso della Repubblica sociale italiana*, in M. Salviati e D. Gagliani, *Donne e spazio*, CLUEB, Bologna 1995; M. Firmani, *Oltre il Saf: storie di collaborazionismo della Rsi*, in D. Gagliani (a cura di), *Guerra Resistenza Politica*, cit., pp. 296-305.

<sup>2011</sup> D. Gagliani, *Donne e armi*, cit. pp. 129-168; F. Alberico, *Ausiliarie di Salò. Videointerviste come fonti di studio della RSI*, in «Storia e memoria», n. 2, 2006, pp. 199-225; M. Firmani, *Per la patria a qualsiasi prezzo. Carla Costa e il collaborazionismo femminile*, in S. Bugiardini (a cura di), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Carocci, Roma 2006.

<sup>2012</sup> In questi casi furono comminate condanne severe con un forte intento punitivo e pedagogico alle donne come «nemiche politiche», sovvertitrici dei ruoli di genere e soggetti con caratteristiche non femminili e non umane. M. Ponzani, *Guerra alle donne*, cit., p. 258.

<sup>2013</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit., pp. 98-99.

<sup>2014</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 72 contro Comisso Albina Maria.

<sup>2015</sup> ASUD, CAS, busta D.c. 1, fasc. dei procedimenti istruttori, n. 24, 28, 31, 34, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 88.

peculiari. In genere le donne non collaborarono per una sola motivazione, ma per il concorso di diversi fattori compiendo scelte quotidiane e venendo in relazione con tedeschi e fascisti in modi che andarono oltre la relazione tra vittime e carnefici<sup>2016</sup>. La documentazione presenta collaborazioni attuate per scelte consapevoli, estorte con violenze fisiche e psicologiche e non rare scelte opportunistiche che ebbero per obiettivo truffe e raggiri, anche a danno di famiglie di deportati e incarcerati<sup>2017</sup>. Ad ogni modo l'aspetto preponderante è rappresentato dalle delazioni; il quadro è articolato e coinvolse molte le donne, tra le quali alcune provenienti da fuori regione<sup>2018</sup>, che per diversi motivi denunciarono partigiani, loro fiancheggiatori e familiari, ebrei e cittadini mescolando aspetti legati alla sfera pubblica e privata.

Diverse delazioni furono riconducibili a motivi squisitamente politici. Ne furono autrici «ferventi e intolleranti fasciste» con motivazioni radicate che vantavano carriere e incarichi nel fascio femminile e che non mutarono convinzioni dopo l'8 settembre<sup>2019</sup>; altre erano giovani cresciute ed educate dal regime e inquadrare nelle organizzazioni fasciste. Di norma giustificarono le loro azioni riprendendo le parole d'ordine della propaganda fascista che facevano riferimento alla fede, all'amor di Patria, al riscatto e all'onore.

Molti casi attestano ragioni politiche, anche forti, legate però a rancori o a questioni personali. Vi furono donne che, pur con moventi politici, con solide convinzioni fasciste e con simpatie per la causa tedesca, decisero di denunciare gli appartenenti al movimento resistenziale dopo che una figlia aveva subito il taglio dei capelli per opera dei partigiani, per vendicarsi di danni subiti al patrimonio o per le offese ricevute, per il risentimento causato dal mutare della considerazione della popolazione nei loro confronti nel periodo di occupazione<sup>2020</sup>. Altre compirono delazioni dopo abusi, arresti da parte dei partigiani, lutti o fatti di sangue che videro protagonisti la loro famiglia o i propri congiunti<sup>2021</sup>; in questo contesto emergono con forza le dinamiche della guerra civile, della violenza e della disumanizzazione del nemico.

Vi furono altri casi nei quali la componente politica ebbe un ruolo marginale o fu assente. Tali fatti videro protagoniste donne prive di una convinzione politica definita che entrarono in contatto con i tedeschi per motivazioni personali e per opportunismo, per difendersi da altre delazioni, con la convinzione di trarre qualche vantaggio materiale o per scelte confuse<sup>2022</sup>. La documentazione restituisce casi in cui fu presente la componente sentimentale e in cui si riscontrò un certo grado di buona fede o di «leggerezza» delle donne, descritte come non del tutto consapevoli della situazione e non in grado di comprendere le questioni politiche e militari<sup>2023</sup>.

In questo contesto la documentazione giudiziaria recò molta attenzione alla condotta morale, sentimentale e sessuale delle imputate, aspetti che giocarono un ruolo fondamentale anche nella definizione dei reati. Con evidente paternalismo si indagò sul «contegno» delle imputate, censurando ogni sovvertimento dello stereotipo di genere<sup>2024</sup> come «l'indole inquieta», «il carattere vanitoso», gli atteggiamenti non convenzionali, disinibiti o spregiudicati, inappropriati e sconvenienti (come portare le armi e vestire da uomo)<sup>2025</sup>; in questi casi anche le relazioni personali

---

<sup>2016</sup> F. Gori, *I processi per collaborazionismo in Italia. Un'analisi di genere*, in «Contemponea», n. 4, 2012, pp. 651-672.

<sup>2017</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 57 contro Traina Maria; sentenza n. 81 contro Marchig Antonietta.

<sup>2018</sup> Ivi, sentenza n. 82 contro Perossi Teresa.

<sup>2019</sup> Ivi, sentenza n. 26 contro Pielli Prima Gemma.

<sup>2020</sup> Ivi, sentenza n. 33 contro Morocutti Teresa Maria; sentenza n. 95 contro Gaspardis Maria Teresa; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 62 contro Micoli Egidio, Di Vora Maria e Di Vora Giacomo.

<sup>2021</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 27 contro Assalone Maria; sentenza n. 126 contro Rupil Ines; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 8 contro Badini Lucia.

<sup>2022</sup> Ivi, sentenza n. 1 contro Ravalico Giorgio e Voltolina Tosca; sentenza n. 61 contro Guerra Gina.

<sup>2023</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 105 contro Polo Lucia; sentenza n. 127 contro Orlando Caterina; sentenza n. 156 contro Irma Corazza e Maria Corazza.

<sup>2024</sup> M. Ponzani, *Guerra alle donne*, cit., p. 259.

<sup>2025</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 57 contro Traina Maria; sentenza n. 114 contro Milesi Maria Teresa; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 1 contro Ravalico Giorgio e Voltolina Tosca.

assunsero rilevanza per formare sospetti e dubbi<sup>2026</sup>. In diverse occasioni l'imputata fu descritta «volubile e capricciosa, insofferente d'ogni freno e disciplina»; dedita all'avventura e ai piaceri, «senza alcuna fede politica», «capace di qualsiasi bassezza»; oppure venne descritta come una «donna frivola, bugiarda, amorale» con riferimenti anche al contesto familiare<sup>2027</sup>.

L'immagine delle delatrici fece riferimento anche alle prostitute e alle amanti di fascisti e tedeschi. Tali relazioni assunsero un ruolo ambivalente per difesa e accusa e rendono difficile stabilire il confine tra relazione personale, sentimentale, sessuale e quella di tipo politico. Furono citate diverse donne che ebbero relazioni con i tedeschi e che, in ragione di motivazioni politiche, culturali e sociali, furono condannate a pene severe, anche se con poche prove e se non rivestirono ruoli di primo piano<sup>2028</sup>. Ciò avvenne per quante prestarono servizio con diverse mansioni presso i Comandi tedeschi, anche sulla base del sospetto<sup>2029</sup>, e per quante lavorarono nella Todt e furono accusate di aver tessuto relazioni intime con i tedeschi; spesso furono descritte avere pochi scrupoli e riferimenti morali<sup>2030</sup>. Altre ebbero «tresche» con persone che collaborarono attivamente con i tedeschi come interpreti e agenti in servizio presso la Sipo/SD e che compiono violenze; per questo vennero implicate in crimini collaterali come ricettazione, furti e supporto all'attività delinquenziale<sup>2031</sup>; in questi casi la loro «condotta immorale» venne censurata e furono definite senza mezzi termini come delinquenti a servizio del nemico<sup>2032</sup>.

---

<sup>2026</sup> Un'imputata, accusata di essere un'informatrice dei fascisti e della polizia tedesca, poi assolta, venne così descritta: «ragazza piacente e civettuola, amava di farsi corteggiare da persone che in quell'epoca per le cariche che ricoprivano avevano autorità e incutevano soggezione e timore, tanto che si diceva che fosse l'amante del federale e che anche il Questore Bruni avesse tentato di possederla [...]. Nei suoi colloqui specie col personale dell'albergo la stessa prevenuta affermava, forse per solo spirito di vanità, di essere al servizio dei tedeschi dai quali riceveva i buoni per l'alloggio gratuito, di essere impiegata presso la federazione fascista dalla quale percepiva uno stipendio di 6.000 lire mensili». Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 60 contro Orlando Bruna.

<sup>2027</sup> Ivi, sentenza n. 114 contro Milesi Maria Teresa.

<sup>2028</sup> Ivi, sentenza n. 33 contro Morocutti Teresa Maria.

<sup>2029</sup> Ivi, sentenza n. 27 contro Assalone Maria.

<sup>2030</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 73 contro Malisani Amalia.

<sup>2031</sup> Ivi, sentenza n. 126 contro De Anna Lorenzo e Anedda Fernanda.

<sup>2032</sup> Ivi, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 80 contro Bortolotti Terzia.

## Conclusioni

Lo studio della CAS di Udine e dei processi da essa celebrati ha preso in esame gli ambiti organizzativi, le strutture e gli organici, le prassi con la quali vennero condotte le indagini, codificati i reati ed esauriti i procedimenti nella prospettiva dell'azione della giustizia politica e con attenzione agli imputati evidenziando episodi e modalità di collaborazione. Tali elementi hanno dimostrato che il radicamento e l'attività della Corte furono condizionati in modo determinante dalle dinamiche della guerra e dell'occupazione che inquadrarono il Friuli nell'OZAK<sup>2033</sup>, dalla presenza di un movimento resistenziale forte e articolato all'interno del quale non mancarono divisioni e contrasti<sup>2034</sup>, dal permanere dell'amministrazione alleata sino al settembre 1947, dalla posizione geopolitica della zona legata al tema dei confini, alle rivendicazioni territoriali e alla codificazione del Trattato di pace<sup>2035</sup> e infine dalle condizioni economiche, culturali, politiche e sociali dell'immediato dopoguerra<sup>2036</sup>. Inoltre è emerso quanto peso assuma l'analisi della transizione degli organi giudiziari per comprendere l'azione penale contro i collaborazionisti<sup>2037</sup>; il modus operandi, gli organici, i risultati e il consenso pubblico e istituzionale ottenuti hanno fatto affiorare con dati inediti ed eloquenti continuità e rotture<sup>2038</sup> nell'azione del Tribunale di Udine, del Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica e nell'attività del TDP come antesignano dell'azione giudiziaria della CAS. Tali elementi risultano indispensabili per interpretare queste fonti giudiziarie.

Tra i dati più significativi vi sono i riferimenti al TDP di Udine, un *unicum* nel panorama italiano per compiutezza organizzativa e pratica giudiziaria riferita a una legislazione e a norme procedurali caratteristiche<sup>2039</sup>. Il TDP fu istituito dal CLN friulano con un ruolo politico e rivoluzionario e operò con modalità che assunsero contemporaneamente continuità e discontinuità con le disposizioni del CLNAI e del Governo del sud. Fu legato imprescindibilmente al periodo dell'insurrezione e al suo contesto caratterizzato da tensioni e spinte contrapposte, esacerbato dalle violenze del conflitto e dai desideri di rapide punizioni e vendette<sup>2040</sup>. Il TDP fu istituito *ad hoc*<sup>2041</sup> con la partecipazione della magistratura udinese in una collaborazione con il CLN inedita sino a quel momento e cercò di convogliare le violenze entro argini di legalità gettando contemporaneamente le basi per piani di natura politica. La sua costituzione si articolò in un periodo relativamente lungo seguendo un percorso nel quale non mancano contraddizioni, ripensamenti e applicazioni parziali; ciò nonostante recuperò la struttura e la procedura della Corte d'Assise prevista dal CPP del 1913, l'ultima in vigore prima del fascismo: ciò garantì un rito e una base normativa solidi in discontinuità con il regime e con le compromissioni contenute nei DLL<sup>2042</sup>. La Corte fu composta da un presidente e da dieci giurati designati dal CLN che si esprimevano attraverso il verdetto e divennero gli arbitri esclusivi del giudizio<sup>2043</sup>; fu ammessa la costituzione in parte civile e l'accusa fu sostenuta dalla Commissione di giustizia cui fu concesso disporre arresti e detenzioni, svolgere le indagini e procedere alle richieste di giudizio per direttissima. Anche se gli imputati ebbero facoltà di presentare i propri mezzi di difesa, il TDP si distinse per l'arbitrarietà di alcune procedure in istruttoria e dibattimento, per l'inappellabilità delle sentenze e le modalità di

<sup>2033</sup> E. Collotti, *Il Litorale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo*, cit.; S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit.; G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit.

<sup>2034</sup> G. A. Colonnello, *Guerra di liberazione*, cit.; G. Gallo, *La Resistenza in Friuli*, cit.; A. Buvoli, G. Corni, L. Ganapini, A. Zannini (a cura di), *La Repubblica partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli*, cit.

<sup>2035</sup> M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, cit.; F. Cecotti, B. Pizzamei, *Storia del confine orientale italiano 1797-2007*, cit.; R. Pupo, *Trieste '45*, cit.; M. Verginella, *Il confine degli altri*, cit.

<sup>2036</sup> G.C. Bertuzzi, *Friuli 1946*, cit.

<sup>2037</sup> Cfr. G. Focardi, C. Nubola, *Nei tribunali*, cit., pp. 7-11.

<sup>2038</sup> C. Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit.

<sup>2039</sup> F. Verardo, *Il Tribunale del Popolo di Udine*, cit., pp. 137-188.

<sup>2040</sup> M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit., pp. 19-20.

<sup>2041</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>2042</sup> T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, cit., pp. 78-81.

<sup>2043</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 225.

esecuzione della pena. Il TDP celebrò due processi; il primo contro Federico Valentinis, fu rinviato su pressione degli Alleati; il secondo contro Odorico Borsatti si concluse con la condanna a morte e la fucilazione dell'imputato, accusato, quale ufficiale italiano arruolato nelle SS, di aver torturato e ucciso diversi partigiani<sup>2044</sup>. La ricerca ha evidenziato diverse e inattese contiguità con la CAS che, al momento della soppressione, ne assorbì tutta l'attività. L'azione istruttoria della Commissione di giustizia, il cui lavoro poté avere rilevanza quantitativa e qualitativa grazie all'apporto, alle competenze e alla cooperazione del personale del Tribunale di Udine, fu trasmessa all'ufficio del PM e venne utilizzata nei processi conservando spesso l'impostazione originale mentre parte dell'organico inquirente e della cancelleria passò alla CAS<sup>2045</sup>.

Riguardo il tema centrale di questo studio, la ricerca ha fatto luce per la prima volta sull'attività complessiva della CAS di Udine restituendo un apporto quantitativo considerevole. Nonostante le difficoltà logistico-economiche contingenti<sup>2046</sup> e un organico relativamente limitato<sup>2047</sup>, la Corte si organizzò rapidamente con distaccamenti a Pordenone e Tolmezzo e dal maggio 1945 al dicembre 1947 esaurì con sentenza 316 procedimenti riguardanti 495 imputati e ne archiviò altri 808. Specie nel primo periodo i processi portarono a condanne severe in un contesto politico e sociale non ancora pacificato e caratterizzato da diverse criticità delle istituzioni italiane<sup>2048</sup>. Seguendo l'attività della Corte nei periodi scanditi dagli anni giudiziari, dalle riforme e dai provvedimenti di clemenza, si rileva un lavoro consistente che comprese diversi procedimenti complessi. Inoltre la quantità e la qualità della documentazione prodotta attestano valori tra i più alti e significativi nell'Italia nord-orientale che si distinguono in rapporto all'ampiezza territoriale e all'entità della popolazione<sup>2049</sup>.

Questi risultati si devono a fattori diversi. In primo luogo pesarono l'estensione del collaborazionismo e dei reati a esso correlati, la diffusione della repressione antipartigiana e della violenza nazi-fascista, la presenza di strutture politiche, militari e amministrative di occupazione. Rilevante fu anche l'azione promossa dalla componente popolare e partigiana che formulò denunce e partecipò attivamente ai processi cercando di non far calare l'attenzione sull'azione giudiziaria e censurando gli atteggiamenti della magistratura non condivisi. Contò anche il controllo esercitato dagli Alleati che sollecitarono un lavoro capace di pacificare la regione nella prospettiva degli scenari del dopoguerra e spinsero a una rapida conclusione dei processi<sup>2050</sup>; il GMA supervisionò la gestione dei detenuti minorenni e dei criminali di guerra e monitorò le scarcerazioni e la concessione dell'ammnistia.

L'attività della Corte fu rilevante nonostante alcuni fattori e atteggiamenti che ne ostacolarono l'azione. Accanto al problema dell'ingente numero di detenuti e alla battuta d'arresto dell'ammnistia, le dinamiche del conflitto furono presto schiacciate nella prospettiva dello scontro politico del dopoguerra. Da più parti – e specie dal mondo cattolico – vennero formulati appelli alla

---

<sup>2044</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 1 contro Odorico Borsatti; busta E.d. 1, fasc. 2/45 Federico Valentinis, d. 6-9.

<sup>2045</sup> ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, Elenco dei funzionari e avventizi di cancelleria e segreteria che prestano servizio presso la Corte Straordinaria di Assise, 18 giugno 1945.

<sup>2046</sup> Come nella maggioranza delle province, mancavano le aule per le udienze e gli spazi per gli uffici, le risorse economiche erano insufficienti a garantire il funzionamento efficiente delle strutture. A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., 264-265; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 411. ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sul funzionamento delle Corte d'Assise Straordinaria di Udine», 14 agosto 1945.

<sup>2047</sup> L'organico comprese complessivamente 8 magistrati (presidenti titolari e supplenti) e 3 consiglieri; l'ufficio del PM contò 10 magistrati e avvocati assegnati alle diverse Sezioni; vi erano poi 3 cancellieri, 4 segretari e aiuti. ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, Registro del personale.

<sup>2048</sup> TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> May 1946.

<sup>2049</sup> La CAS di Rovigo giudicò 477 imputati in 274 processi; la CAS di Venezia 454 imputati in 269 processi; la CAS di Verona 420 imputati in 250 processi; la CAS di Vicenza 502 imputati in 262 processi; la CAS di Treviso 421 imputati in 219 processi; la CAS di Padova 478 processi; la CAS di Belluno 72 processi; la CAS di Trento 120 imputati in 77 processi; la CAS di Trieste 353 imputati in 260 processi.

<sup>2050</sup> TNA, WO 220/537, Allied Military Government, 1<sup>st</sup> Anniversary, 2<sup>nd</sup> May 1946.

moderazione mentre emersero spinte a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle il passato. Anche le istanze popolari che reclamavano giustizia con toni accesi sembrarono presto esaurirsi; pur con rilevanti eccezioni, l'attenzione e la partecipazione alle pratiche punitive venne progressivamente meno. A questo si sommò, in particolare dalla seconda metà del 1946, la progressiva riduzione di mezzi e personale a disposizione della Corte<sup>2051</sup>; fu un processo lento, ma costante, operato in funzione della smobilitazione degli apparati prevista dai provvedimenti per concludere i lavori della Corte<sup>2052</sup> che ebbe ripercussioni nelle istruttorie che necessitavano di indagini complesse.

In questo contesto l'attività dell'ufficio del PM fu in generale solerte e approfondita<sup>2053</sup>, ma permasero resistenze e atteggiamenti assolutori accanto a difficoltà di cooperazione con i partigiani, la Questura e i carabinieri<sup>2054</sup>. I magistrati manifestarono in generale scarsa condivisione degli obiettivi e dei metodi dell'azione giudiziaria (in continuità con il regime e il periodo di occupazione) e con l'efficacia del processo intrapreso dalla CAS asserendo che non era stato raggiunto «lo scopo della punizione esemplare dei delitti fascisti e della distensione degli animi», ma al contrario erano rimasti «insoddisfatti e [desiderosi] di rivincite». Con un marcato atteggiamento auto-assolutorio che faceva proprie le critiche rivolte dalla società, la magistratura giudicò negativamente la codificazione dei reati evidenziando i limiti del riferimento al CPMG, criticò l'azione dei giudici popolari ritenendoli poco obiettivi e politicizzati, e chiese una riforma per dare maggior peso alla componente togata, reputata meno incline a farsi condizionare dal «sentimentalismo» o da «situazioni politiche locali»<sup>2055</sup>. I magistrati criticarono anche il provvedimento di amnistia contestandone l'applicazione estensiva – della quale però furono i responsabili – e commentarono che non raggiunse «lo scopo della distensione degli animi», lasciando molti delitti impuniti e facendo permanere sentimenti di vendetta<sup>2056</sup>.

Su questo quadro sono state approfondite le strutture specifiche della Corte. È risultato fondamentale l'apporto della presidenza che diresse l'attività in modo pragmatico in ambito amministrativo e giuridico. Nel giudizio, pur non possedendo il monopolio in fatto e in diritto, assunse una posizione preminente per conoscenze e competenze. La fase di transizione che caratterizzò il primo periodo ebbe rilevanza nell'esito dei procedimenti che videro comminate pene severe; nelle prime settimane si succedettero infatti tre magistrati prima che il 4 luglio 1945 Gaspare Cavarzerani assumesse stabilmente la presidenza<sup>2057</sup>. Questo dato suggerisce che, nonostante l'urgenza di punire i collaborazionisti<sup>2058</sup> e il dovere della magistratura di prendervi parte, il ruolo di presidente non fosse particolarmente ambito e i magistrati percepissero la pressione e l'attesa dell'opinione pubblica. I presidenti in carica sino alla fine del 1945 furono giudici tra i sessanta e i settantacinque anni d'età, entrati in magistratura negli anni Dieci e che avevano operato a lungo sul territorio; il ruolo di presidente supplente fu invece affidato a un magistrato più giovane; contestualmente alla nomina di Cavarzerani, fu nominato Celestino Concas che pochi mesi dopo fu sostituito da Vladimiro Ferlan. Nel gennaio 1946 Pacifico Caputi sostituì Cavarzerani; Caputi conosceva il territorio e le sue specificità, era già stato presidente del Tribunale e godeva della considerazione dei suoi superiori. Da questo momento si registrò una solida alternanza nei

---

<sup>2051</sup> ASUD, Fondo Gabinetto della Prefettura, busta 55, fasc. 188, Verbale n. 142 del 18 dicembre 1945; ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Spese ufficio, «Fondi avuti dal C.L.N.P. di Udine».

<sup>2052</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, «Relazione sull'attività degli Uffici del PM durante il 2° bimestre 1946», 6 maggio 1946.

<sup>2053</sup> Si veda a titolo di esempio il caso del sostituto procuratore Zumin a Pordenone.

<sup>2054</sup> Appena istituito, l'Ufficio del PM fu sommerso da denunce e segnalazioni; nei primi sei mesi ne pervennero 1.983. ASUD, CAS, busta D.a 1, fasc. Registro delle denunce.

<sup>2055</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Carteggio 1945 corrispondenza, «Relazione sull'amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

<sup>2056</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. Ufficio del PM, Corrispondenza in arrivo 1947-1949, n. 13631, 3 gennaio 1947.

<sup>2057</sup> ASUD, CAS, busta A.c., fasc. Personale, Registro del personale.

<sup>2058</sup> A tal fine fu impiegato il personale del Tribunale di Udine rimasto in servizio nel periodo di occupazione; in misura minore fu fatto ricorso a personalità attive prima del conflitto e che avevano collaborato con il CLN. C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 121-136.

dibattimenti fra Ferlan e Caputi. Nel periodo successivo Giuseppe Rota sostituì Ferlan<sup>2059</sup> e celebrò diversi provvedimenti rilevanti. La presidenza fu assunta senza soluzione di continuità da Caputi sino alla fine del 1947 venendo affiancato, dopo la riforma, dai consiglieri Cariglia, Tresca e Amodio.

Nell'azione della presidenza si riscontra la tendenza ad affidare i procedimenti più complessi al magistrato più anziano, talvolta – come nei processi contro le bande – in modo esclusivo. L'attività della presidenza si radicò nella stretta osservanza delle norme; la redazione delle sentenze fu di norma circostanziata con definizioni esaustive delle linee interpretative di leggi e Codici, della situazione politica e militare della regione; comparvero inoltre descrizioni accurate di episodi, vittime e imputati. L'analisi della condotta di ciascun magistrato risulta complessa e dipende dalle tipologie dei processi celebrati, dalla gravità dei reati contestati e dai diversi periodi. In questo quadro Dal Dolt si distinse per rigore; nel particolare contesto nel quale operò, scrisse sentenze severe che prevedero anche la pena di morte<sup>2060</sup>. Per contro Cavarzerani comminò diverse assoluzioni, tra le quali spiccarono quelle dei prefetti De Beden e Pace, ma anche pene severe nel primo periodo e contro quanti avevano partecipato a rastrellamenti, rappresaglie e delazioni. Concas, benché le assoluzioni siano maggiori delle condanne, non fece sconti. Ferlan presiedette molti processi nei quali comparvero più imputati comminando pene gravi in casi di rappresaglie e rastrellamenti. Caputi comminò diverse assoluzioni e non luogo a procedere e arrivò a stabilire sanzioni rigorose nonostante l'amnistia. Rota comminò molte delle sentenze che stabilirono il non luogo a procedere e fu il primo magistrato ad applicare in modo massiccio l'amnistia, ma stabilì anche pene detentive considerevoli quando giudicò esponenti di note bande.

Elementi rilevanti sono emersi anche sulle figure dei giudici popolari che, proposti dal CLN provinciale tra i cittadini «di illibata condotta morale e politica», erano scelti dal presidente del Tribunale. I documenti attestano 133 nominativi frutto di diverse selezioni operate a causa delle riforme<sup>2061</sup>. Nei primi mesi i giudici popolari furono relativamente pochi: 42 a fronte di oltre centosessanta procedimenti; tra questi si segnalano alcuni comandanti partigiani. Nel 1946, pur con un minor numero di processi celebrati<sup>2062</sup>, si registrò un numero maggiore di giudici popolari. La composizione della componente laica della Corte cambiò sostanzialmente, anche se senza traumi, con la riforma che portò la Corte a due magistrati e cinque giudici popolari. Nello stesso periodo si registrò un calo dell'influenza esercitata dal CLN. Guardando a tutto il periodo ci si trova di fronte a un quadro in evoluzione; se all'inizio l'opinione pubblica riconobbe il ruolo dei giudici non togati come espressione della volontà popolare e parte fondamentale nell'esercizio dell'azione giudiziaria, col tempo li percepì come attori di secondaria importanza giungendo a evidenziare il differenziale di competenze giuridiche e tecniche fra componente togata e laica e arrivando a formulare accuse di incompetenza e rilassatezza<sup>2063</sup>.

La documentazione ha restituito dati importati sull'attività dell'ufficio del PM che gettano luce su istruttorie, proscioglimenti, azione nei dibattimenti e nello sviluppo dei procedimenti. L'organico dell'ufficio constava di una decina di magistrati e avvocati; questi ultimi dovevano garantire un rinnovamento del personale e il controllo del CLN sulle istruttorie, ma per ragioni economiche e di opportunità non svolsero a tempo pieno l'incarico e si venne a una progressiva riduzione degli addetti<sup>2064</sup>. Per gli avvocati si attesta il ritorno sulla scena di personalità attive,

---

<sup>2059</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registro delle sentenze 1945, sentenza n. 82 contro Ferruccio Gigante.

<sup>2060</sup> Nelle prime settimane furono celebrati processi esemplari dando soddisfazione all'opinione pubblica che mal tollerava, soprattutto a ridosso della liberazione, che crimini odiosi e conosciuti fossero lasciati impuniti. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 412.

<sup>2061</sup> La documentazione presenta diverse lacune; mancano ad esempio le liste stilate dal CLN e i verbali d'imbuossolamento ed estrazione per i ruoli delle sentenze.

<sup>2062</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945-1947; Busta E.a. Registri delle udienze.

<sup>2063</sup> *In tema di giustizia del popolo*, in «Libertà», 2 luglio 1945; *Rivelazioni e interpretazioni di un giudice popolare*, in «Lotta e Lavoro», 14 gennaio 1946.

<sup>2064</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 192 «Relazione sull'attività degli Uffici del PM durante il 2° bimestre 1946», 6 maggio 1946. Per gli avvocati era più conveniente assumere le difese degli imputati rispetto al ruolo scarsamente remunerato dell'accusatore. G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 124.

conosciute e radicate nel tessuto sociale, con un profilo moderato e appartenenti a una generazione più anziana rispetto a quanti avevano militato nella Resistenza<sup>2065</sup>. I magistrati dell'ufficio del PM appartenevano a una generazione più giovane rispetto a quella dei presidenti in un'età compresa fra i 35 e i 48 anni. Si rilevano diverse continuità di servizio dal periodo fascista all'occupazione e spesso il modo di procedere, gli atteggiamenti e le sensibilità rimasero inalterati<sup>2066</sup>. Non va dimenticato che una serie di riforme avevano accentuato la dipendenza del PM dal potere esecutivo concedendo molta discrezionalità<sup>2067</sup> e che pochi magistrati parteciparono a forme di dissenso, opposizione o Resistenza senz'armi; inoltre quanti possedevano il grado di procuratore avevano iniziato la carriera quando le strutture del regime e il suo radicamento negli organi dello Stato erano consolidati e la dipendenza della magistratura inquirente dall'esecutivo si era fatta stretta. A questo va aggiunto che alla liberazione non era seguita un'epurazione rigorosa<sup>2068</sup> e che in Friuli l'occupazione aveva favorito compromissioni e creato ambiguità<sup>2069</sup>. In questo quadro emergono infine forme di conformismo e obbedienza alle direttive provenienti per via gerarchica.

L'attività istruttoria cominciò con i fascicoli trasmessi dal TDP e con le centinaia di denunce giunte nelle prime settimane; l'ufficio del PM ne fu sommerso e si trovò con pochi mezzi e personale a valutare rapidamente centinaia di posizioni per decretare le archiviazioni o il rinvio a giudizio sulla base di pochi elementi. Il ritmo incalzante delle indagini e l'accavallarsi di denunce e segnalazioni fecero aprire i procedimenti con estrema facilità, ma comportarono l'affossamento altrettanto rapido di diverse denunce<sup>2070</sup>. Nei primi sette mesi vennero istruiti 1.424 procedimenti<sup>2071</sup> e solo 208 furono rinviati a giudizio per la mancanza di prove e riscontri e per l'indulgenza dell'ufficio; anche l'anno successivo, pur con le archiviazioni della Sezione istruttoria e con un numero minore di denunce, si attestarono molte archiviazioni dovute alla situazione caotica, alla mancanza di mezzi e organico, al sovraffollamento delle carceri<sup>2072</sup>, all'inconsistenza delle denunce e all'esposizione mediatica dei processi. Un ricorso così largo all'archiviazione si spiega guardando alla discrezione che poteva esercitare il PM e non si possono escludere connivenze, convenienze o ragioni politiche e ambientali, la volontà di tacitare o ridurre le responsabilità; non va dimenticato che i magistrati si trovarono nella condizione di epuratori che avrebbero potuto essere sottoposti al medesimo processo di epurazione<sup>2073</sup>.

L'ufficio del PM modellò forme peculiari di definizione dei reati descrivendo imputazioni complesse nei procedimenti contro delatori, autori di rastrellamenti, azioni di polizia, vessazioni, truffe, violenze, uccisioni e sevizie; con l'andare del tempo e in virtù del consistente materiale probatorio raccolto, si riscontrano imputazioni articolate nei processi ai vertici del fascismo locale, contro le bande e le strutture istituzionali. Benevolenza e talora «cecità» caratterizzarono l'azione nei confronti della collaborazione «di tono e portata maggiori che presentavano una spiccata analogia, pur nella diversità dei ruoli, con il tipo di collaborazione prestata dai magistrati al regime»<sup>2074</sup>; al contrario minor indulgenza fu recata verso gli imputati di «calibro minore, l'attività dei quali, per la maggiore brutalità e appariscenza, più si discostava dalla collaborazione della magistratura»<sup>2075</sup>. Si registra inoltre la tendenza a includere tutti i fatti delittuosi nel solo reato di collaborazionismo (spesso nell'accezione politica) escludendo gli altri crimini concorrenti; questo

---

<sup>2065</sup> F. Tacchi, *Difendere i fascisti?*, cit., p. 56.

<sup>2065</sup> ASUD, CAS, busta A. c., fasc. Personale, «Registro del personale».

<sup>2066</sup> Al PM era concessa ampia discrezionalità nel procedere all'archiviazione, condurre le indagini e sollecitare la citazione a giudizio dell'imputato. A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista*, cit., p. 59.

<sup>2067</sup> A. Gustapane, *Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana*, cit.

<sup>2068</sup> G. Neppi Modona, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, cit., p. 225.

<sup>2069</sup> F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, cit., p. 5.

<sup>2070</sup> H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 411-412.

<sup>2071</sup> ASUD, CAS, busta D.b. 1-3, Registri dei procedimenti istruttori.

<sup>2072</sup> Molti detenuti rimasero a lungo incarcerati senza che a loro carico fossero formulate accuse circostanziate.

<sup>2073</sup> G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascitizzazione dei magistrati*, cit., p. 63.

<sup>2074</sup> G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, cit., p. 207.

<sup>2075</sup> Ivi, pp. 207-8.

processo riguardò i reati commessi prima dell'8 settembre 1943<sup>2076</sup>, i reati comuni, ma soprattutto l'omicidio, le violenze, i furti, i saccheggi e comportò riduzioni e rimozioni.

Si venne a una codificazione del reato di collaborazionismo connotata nel primo periodo da un severità marcata che, non sempre coerente e circostanziata, portò a problemi in dibattimento o a impugnazioni e ricorsi e non approfondì ruoli e responsabilità reali<sup>2077</sup>. Seguì una standardizzazione che si plasmò principalmente sugli articoli 51 e 58 del CPMG. L'attività inquirente si concentrò sull'arruolamento volontario, stabilendo che non bastasse a far sussistere il reato di collaborazionismo ma andasse integrato con specifici e provati crimini, e sulle diverse forme di militanza. Le imputazioni approfondirono il tema della RSI come governo illegale, evidenziarono che i partigiani rappresentavano le forze armate italiane e, peculiarità del caso friulano, posero in atto un'equiparazione tra i partigiani italiani e jugoslavi per perseguire i reati compiuti sul confine orientale. Venne posta attenzione all'aspetto politico inquadrando molti dei reati di difficile definizione. Rilievo fu dato all'obbligatorietà dell'azione penale e alla questione della presunzione di colpevolezza di prefetti, direttori di giornali, gerarchi e ufficiali superiori applicando la legge senza forzature e tenendo presenti il ruolo, il prestigio e la notorietà delle figure giudicate nonostante l'opera prestata fosse inequivocabilmente asservita a recare vantaggio ai tedeschi. Si riscontrano meccanismi giustificativi e applicazione di schemi interpretativi di stampo patriottico e moderato accanto al riferimento alla difesa dell'«italianità» e al «sacrificio» di accettare cariche pubbliche e politiche non come atti di collaborazione, ma per tutelare la popolazione<sup>2078</sup>; tali ricostruzioni lasciarono vuoti circa le colpe, la responsabilità e la rete estesa delle dipendenze e dei legami tra collaborazionisti e tedeschi.

A partire dal 1946 si registrò un ridimensionamento della gravità del reato che spesso fu collegato a truffe, estorsioni, lesioni e omicidi. Se la questione dell'arruolamento perse centralità, venne posta attenzione agli aspetti personali e morali, con accenti paternalistici, specie per le donne. Si venne a una standardizzazione delle definizioni con formule generiche e comprensive, approfondite solo su specifiche circostanze. La codificazione dei reati assunse caratteristiche peculiari dopo l'amnistia Togliatti quando, a fronte di diffuse archiviazioni, si perseguirono con rigore soli i reati che non vi rientravano (omicidio, saccheggio, sevizie particolarmente efferate, ecc.) approfondendo circostanze particolari (scopo di lucro, elevate funzioni, ecc.).

Guardando alle specifiche tipologie dei reati e agli articoli del CPMG e del CP, emerge un numero rilevante di reati nei diversi capi d'imputazione; in particolare dal 1946 il giudizio si fece più articolato, inquadrando episodi e circostanze che contemplavano reati di collaborazione e crimini legati a essa<sup>2079</sup>. Il riferimento più frequente fu fatto all'articolo 58 del CPMG (collaborazione politica) attestato in poco più del 69% dei casi; segue l'articolo 51 (collaborazione militare), pari al 14,9%; minore fu il richiamo agli articoli 51 e 58 del CPMG insieme, pari a poco meno del 10%; minoritari furono i cenni agli articoli 59 del CPMG (spionaggio militare), 2,1%, e all'articolo 54 del CPMG (intelligenza o corrispondenza col nemico), 1,7%; episodici appaiono i riferimenti agli articoli 50, 66, 85 e 188 del CPMG.

Si evidenzia inoltre la presenza d'imputazioni che richiamarono il CP sulle circostanze aggravanti, le attenuanti, la continuazione del reato e che misero in relazione la collaborazione con i delitti contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione; si tratta spesso d'imputazioni autonome da quella di collaborazionismo, ma che ne integrano la gravità. Questo quadro si articola sulle singole vicende processuali, ma emergono riferimenti rilevanti ai delitti contro la persona (omicidio nelle varie accezioni) e imputazioni per delitti contro la libertà morale. Seguono i delitti

<sup>2076</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 3, fasc. 78/45 «Marin Marco»; busta E.d. 6, fasc. 142/46 «Vignuda Angelo e altri»; busta E.d. 19, fasc. 52/46 «Tamburini Manlio».

<sup>2077</sup> ASUD, CAS, busta E.d. 1, fasc. 4/45 «Giuseppe Coccolo».

<sup>2078</sup> Spesso i riferimenti al patriottismo e alla fedeltà alla nazione furono rintracciati nella tradizione delle famiglie di appartenenza e nelle benemerienze acquisite nel corso della carriera, anche se concesse dal regime. F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, cit., pp. 12, 18.

<sup>2079</sup> Nel 1945 i capi di imputazione furono 235 a fronte di 186 imputati, nel 1946 310 a fronte di 239 imputati, nel 1947 furono 122 a fronte di 70 imputati.

contro il patrimonio (furti, truffe, frodi, ecc.), i delitti contro la pubblica amministrazione e i delitti contro la fede pubblica (falsità in atti, ecc.). Si attestano accuse riferite agli articoli del Codice Zanadelli del 1889 per reati fascisti e riferimenti ai delitti contro l'incolumità e l'ordine pubblico. Si riscontrano infine accuse per delitti contro l'amministrazione della giustizia, il sentimento religioso, la pietà dei defunti, la famiglia, l'integrità e la sanità della stirpe, la moralità pubblica e il buon costume.

L'analisi complessiva dei procedimenti ha fornito ulteriori dati inediti sull'attività della Corte e sul giudizio. I processi furono celebrati senza interruzioni dall'estate del 1945 e aumentarono progressivamente nei mesi successivi; nel primo periodo e in occasione di processi a imputati noti, si tennero in aule straboccanti di pubblico come testimoniano le disposizioni diramate in materia di sicurezza<sup>2080</sup>. Complessivamente vennero comminate 316 sentenze (165 nel 1945, 129 nel 1946 e 22 nel 1947) che riguardarono 495 imputati. Tra questi solo il 41,6% furono giudicati colpevoli; in tutto il periodo 206 imputati vennero condannati, 198 assolti, per 89 fu dichiarato il non luogo a procedere perché i reati erano estinti per amnistia, per 2 il procedimento fu trasferito ad altra Corte<sup>2081</sup>. Rispetto alle 42 donne processate, pari a poco meno del 10% del totale, l'esito dei procedimenti attesta una sostanziale parità di genere anche se va rilevato che solo poche rivestirono incarichi di rilievo nei reparti collaborazionisti.

Dati interessanti sono emersi sui singoli periodi di attività della Corte. Nel 1945, contrariamente alla percezione comune, le assoluzioni furono maggiori delle condanne, attestandosi al 56,9% del totale. Nel 1946, a fronte dei 239 imputati processati, le sentenze di assoluzione, in calo rispetto all'anno precedente, e di non luogo a procedere rappresentano ancora la maggioranza. Nel 1947 aumentarono le dichiarazioni di non luogo a procedere e furono comminate poche condanne. Se si osserva l'esito dei processi ponendo come cesura la riforma dell'aprile 1946, il campione di 179 imputati evidenzia un calo significativo delle sentenze di condanna, mentre il numero dei non luogo a procedere crebbe con maggiore intensità rispetto al periodo precedente. Tale aspetto affiora con maggiore chiarezza dopo la proclamazione dell'amnistia.

In questo quadro i dati relativi alle pene comminate e alle motivazioni delle assoluzioni attestano riscontri significativi. Guardando alle pene decretate in tutto il periodo<sup>2082</sup> si riscontra una generale severità verso gli imputati giudicati colpevoli nonostante le condanne a meno di 5 anni di reclusione siano la maggioranza relativa. Le pene fra i 5 e i 9 anni e quelle fra i 10 e i 19 anni, che in valori assoluti sono sostanzialmente equivalenti, rappresentano insieme quasi la metà di tutte le pene comminate. Nel lungo periodo si rintraccia la tendenza a formulare pene di media gravità, in condanne tra i 5 e i 19 anni di reclusione. Minoritario appare il ricorso alla pena di morte e ancor meno frequente l'ergastolo, stabilito in sostituzione della pena capitale per imputati minorenni o per la concessione delle attenuanti. Anche il ricorso a pene tra i 20 e i 30 anni, pur assumendo un peso non irrilevante, fu inferiore alla formulazione di pene di minore gravità.

Circa il 40% degli imputati rinviati a giudizio vennero assolti (198 su 495). Le assoluzioni calarono progressivamente (furono 106 nel 1945, 85 nel 1946 e 9 nel 1947), ma furono compensate dai decreti di non luogo a procedere dovuti all'amnistia. L'analisi delle motivazioni delle assoluzioni presenta un quadro composito nel quale spicca «l'insufficienza di prove» e il ricorso alla definizione «il fatto non costituisce reato»; tali dati suggeriscono alcune debolezze nella sussistenza dei reati contestati e del materiale probatorio raccolto<sup>2083</sup>.

---

<sup>2080</sup> Temendo intimidazioni e violenze, infiltrazioni di provocatori, condizionamenti di giudici, avvocati e imputati e per garantire il regolare svolgimento dei processi fu disposto un servizio d'ordine. ASUD, CAS, busta A.b. 2, fasc. Protocollo, «Servizio d'ordine nella Corte Straordinaria d'Assise», 2 giugno 1945.

<sup>2081</sup> La discrepanza di due unità tra l'esito dei procedimenti e il numero degli imputati è dovuta fatto che gli imputati De Torres e Leschiutta vennero giudicati due volte ciascuno. ASUD, CAS, b. E.c. 1, Registri delle sentenze 1947, sentenza n. 11 contro Alessio De Torres e altri; sentenza n. 16 contro Angelo Leschiutta e Alessio De Torres.

<sup>2082</sup> Le pene sono inquadrate in sei categorie: pena di morte, ergastolo, pene detentive tra i 20 e i 30 anni di reclusione, pene tra i 10 a 19 anni, pene tra i 5 a 9 anni, pene minori di 5 anni.

<sup>2083</sup> Le motivazioni delle assoluzioni risultano così divise: il fatto non costituisce reato 62 imputati; non aver commesso il fatto 26; insufficienza di prove 79; non provata reità 3; non punibilità perché costretto o per legittima difesa 4; non

Ulteriori dati che compendiano quelli citati e che condizionarono l'azione della Corte si ricavano dal proseguimento dell'iter processuale dopo il primo grado di giudizio; tale ambito riguardò il 43,8% degli imputati. Nelle disposizioni della Corte di Cassazione e delle altre Corti si riscontra una generale e diffusa indulgenza, anche nei confronti di imputati condannati per delitti gravi a lunghe pene detentive. La concessione dell'amnistia fu massiccia tanto da sollevare le proteste dell'opinione pubblica e della stampa locale. Guardando ai dati più significativi si ricava che la Corte di Cassazione dichiarò estinto il reato per amnistia annullando la sentenza senza rinvio nel 52% dei casi; dichiarò inammissibile il ricorso nel 6,4%; annullò la sentenza rinviando ad altra Corte nel 6,4% dei casi; rigettò il ricorso nel 7,3%; annullò la sentenza senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato nel 3,6% dei casi. Contestualmente la Sezione speciale della Corte d'Assise di Udine dichiarò inammissibile il ricorso in Cassazione nel 3,2% dei casi e dichiarò estinto il reato per amnistia nel 4,1%.

In questo quadro assumono capitale importanza i dati sulla concessione dell'amnistia del giugno 1946. All'entrata in vigore del provvedimento, gli Alleati vollero acquisire un prospetto del numero degli imputati che ne beneficiarono poiché la rapidità delle concessioni comportò un certo grado di approssimazione nell'espletamento delle procedure. Di questo si lamentò anche il procuratore generale di Venezia asserendo che i fascicoli processuali venivano rimessi per la declamatoria senza presentare nemmeno il capo d'imputazione<sup>2084</sup>. A Udine l'applicazione dell'amnistia fu estensiva, tanto da assumere le caratteristiche di un'«amnistia plenaria» che teneva in minimo conto i criteri ostativi. Se infatti già prima del 22 giugno 1946 furono diverse le scarcerazioni di condannati in attesa del ricorso in Cassazione, dopo la pubblicazione del decreto si assistette alla rimessa in libertà di criminali noti che avevano commesso reati efferati ed erano stati condannati a lunghe pene detentive. Il fenomeno assunse dimensioni tali che nel mese di agosto arrivò una richiesta di chiarimenti dal Ministero di Grazia e Giustizia su uno dei provvedimenti di scarcerazione<sup>2085</sup>; la stampa locale ne diede conto con evidenza riportando e ravvivando l'indignazione di larghi strati della società<sup>2086</sup> mentre il comitato provinciale dell'ANPI inviò una nota alla magistratura con la quale chiese un'applicazione dell'amnistia che non favorisse così marcatamente i criminali fascisti. Nell'azione della magistratura friulana non si riscontra l'applicazione del provvedimento di clemenza come opera di pacificazione nazionale, ma questo dato non suscita stupore: sul funzionamento, le prerogative e l'organizzazione della CAS i magistrati non mancarono di esprimere critiche e riserve sino alla fine dell'attività. Ciò nonostante l'amnistia non fece diminuire il lavoro cui dovettero far fronte.

La documentazione ha restituito dati che palesano le principali caratteristiche e tipologie degli imputati come età, luogo di residenza, stato civile, professione, cittadinanza, istruzione, condizione economica e materiale, ruolo ricoperto durante la guerra, stato al momento del processo e tipologia di reato contestato. Sono stati registrati 27 imputati minorenni e 462 maggiorenni suddivisi in 432 adulti e 30 anziani<sup>2087</sup>. Nei diversi anni gli imputati adulti aumentarono quantitativamente e proporzionalmente; pur registrandosi un calo nel 1947 in termini assoluti, la proporzione degli imputati tra i 18 e i 55 anni fu in linea con i periodi precedenti. Un calo evidente si attesta invece per gli imputati con più di 55 anni.

---

punibilità per incapacità di intendere e volere 6; con formula dubitativa 4; proscioglimento con formula piena 3; aver commesso il fatto in stato di necessità 3.

<sup>2084</sup> ASUD, CAS, busta A.b 2, fasc. corrispondenza 1946, n. 8753, 18 luglio 1946; Specchio sul decreto presidenziale del 22 aprile 1946, n. 4.

<sup>2085</sup> Ivi, n. 9361, 5 agosto 1946.

<sup>2086</sup> Si vedano a titolo di esempio: *Amnistia e condono. La legge si presta alle interpretazioni più ampie*. Cabai, Valentini, Cerovaz fra i probabili amnistiati, in «Libertà», 28 giugno 1946; *Quando escono i partigiani?*, in «Lotta e Lavoro», 7 luglio 1946; *Quattro parole sull'amnistia*, in «Lotta e Lavoro», 22 luglio 1946; *L'amnistia. Una protesta degli azionisti trevigiani*, in «Libertà», 2 luglio 1946; *Vibrata protesta della Federazione Provinciale del P.S. circa il decreto di amnistia*, in «Libertà», 6 luglio 1946; *Anche il partito liberale protesta contro la larghissima amnistia*, in «Libertà», 14 luglio 1946; *Accusiamo il governo. L'amnistia è illegale*, in «Il Vento della Montagna», 15 luglio 1946.

<sup>2087</sup> In 6 casi non è stato possibile accertare la data di nascita.

Rispetto al luogo di residenza gli imputati residenti in Friuli rappresentano poco meno dell'80% del totale; quelli provenienti da altre zone dell'attuale regione sono meno del 2%. Considerevole è il numero dei residenti fuori regione che provennero da buona parte delle regioni italiane<sup>2088</sup>. Restringendo il campo agli imputati residenti in Friuli spiccano i dati riferiti al medio Friuli e alla città di Udine che, insieme alla parte meridionale della regione, costituiscono i luoghi più citati. Tuttavia in proporzione all'estensione territoriale e al numero di abitanti la Carnia, il Canal del Ferro e la destra Tagliamento vedono valori altrettanto significativi. Tali risultanze si devono alle modalità della lotta partigiana e dell'occupazione in quelle zone, ma anche al lavoro d'indagine delle Sezioni della Corte di Pordenone e Tolmezzo.

La condizione e il ruolo dell'imputato durante il conflitto attestano alcuni degli aspetti più significativi per far luce sulle peculiarità del collaborazionismo friulano. Questi elementi mostrano la presenza consistente di persone inquadrati nei reparti militari (58,49% degli imputati); seguono i collaboratori non militari (interpreti, informatori, personale in servizio nei Comandi tedeschi) che si attestano al 11,07%; i civili rappresentano il 9,89%, mentre quanti rivestirono cariche politiche rimangono al 5,04% e gli appartenenti alle forze dell'ordine al 3,65%. I partigiani o i loro fiancheggiatori sono il 3,42%, una percentuale minoritaria, ma non trascurabile che suggerisce la fluidità della partecipazione al movimento resistenziale nell'ultima fase del conflitto.

Raffrontando queste categorie con il periodo in cui si celebrarono i processi compaiono alcune linee di tendenza. Nel lungo periodo i civili registrarono un calo mentre i militari aumentarono in modo costante e i collaboratori non militari diminuirono progressivamente. Gli imputati appartenenti alle forze dell'ordine furono giudicati in maggior numero nel 1946, mentre negli anni precedenti e successivi assunsero minima rilevanza. Quanti avevano rivestito cariche politiche manifestarono un leggero aumento nei primi due anni di attività per poi scomparire nel 1947.

Particolare importanza assume anche lo stato dell'imputato al momento del dibattimento; 388 imputati su 495 (circa il 78%) arrivarono al processo in stato di detenzione; 44 imputati si trovavano in libertà provvisoria. Una percentuale minoritaria, ma non irrilevante riguarda gli imputati latitanti. Gli imputati a piede libero sono solo il 2,4% e ancora minore è il numero degli imputati scarcerati e degli irreperibili<sup>2089</sup>.

Un ulteriore dato significativo riguarda gli avvocati difensori. Le fonti restituiscono i nominativi di una sessantina di avvocati e attestano la frequenza e le modalità di assunzione della difesa. Vi furono avvocati che presero parte ai procedimenti per un periodo limitato e per difendere pochi imputati. Altri furono attivi in tutto il periodo; tra questi si segnalano: Giuseppe Candussio, Leonida Tavasani, Pier Arrigo Bittolo Bon, Alfiero Massa e Giuseppe Nais che rappresentarono diversi imputati singolarmente o in collegio con altri legali. Una menzione particolare meritano gli avvocati Pettoello e Centazzo. Mario Pettoello difese 36 imputati e altri 3 rappresentò in collegio. Gli avvocati Luciano e Giacomo Centazzo, padre e figlio, difesero rispettivamente 21 e 31 imputati singolarmente e fecero parte, anche insieme, del collegio difensivo in un'altra decina di procedimenti. L'avvocato più attivo fu Michele Sartoretti; da solo difese 62 imputati e ne rappresentò un'altra quindicina in collegio.

La ricerca sull'attività giudiziaria e sui profili degli imputati è stata compendiata dall'analisi della percezione e dello sguardo della stampa e dell'opinione pubblica sull'operato della Corte. Il tema della giustizia occupò infatti spazi di rilievo nel dibattito pubblico friulano con modalità, intenti e attenzioni differenti. Si registrarono dichiarazioni di magistrati, istituzioni politiche, civili o religiose; contributi di persone comuni; note e comunicati di Partiti politici e di associazioni partigiane diffusi attraverso interventi pubblici e pubblicazioni<sup>2090</sup>. In queste dinamiche la stampa

---

<sup>2088</sup> Gli imputati residenti in Friuli (attuali province di Udine e Pordenone) furono 395; i residenti nella Venezia Giulia furono 9 (Trieste 5, Gorizia 4); i residenti in altre località furono 81; per 10 imputati non si posseggono elementi.

<sup>2089</sup> Le donne si trovavano in maggioranza in stato di detenzione, con un proporzione di poco maggiore rispetto al quadro generale.

<sup>2090</sup> Si segnalano in particolare «L'aratro e il Martello», «Italia», «Osoppo avanti», «La Voce del Natisone», «Lotta e Lavoro», «Dovere», «L'accusatore».

veicolò le diverse istanze e si rese protagonista del dibattito condizionando l'interesse dell'opinione pubblica<sup>2091</sup>. Le principali riflessioni investirono il modello giuridico per celebrare i processi, l'organizzazione pratica e i lavori della CAS, le figure degli imputati, la gravità dei reati, le criticità dell'organismo giudiziario e i giudizi di merito; a partire dal 1946 il dibattito si concentrò sull'amnistia.

L'attività della Corte fu percepita come una problematica essenziale nella costituzione del nuovo ordinamento democratico; a fronte di un atteggiamento generale orientato alla severità, si registrarono timori sulle possibili derive che il nuovo assetto giudiziario e la situazione contingente potevano favorire; si verificarono inoltre tentativi di condizionare l'andamento dei processi. Specie nelle pubblicazioni clandestine e di partito vennero mosse critiche alle sentenze, all'organico, alla legislazione, alla limitata partecipazione popolare, alle modalità delle indagini, alle scarcerazioni, alle fughe, allo svolgimento dei dibattimenti e all'applicazione dell'amnistia. Vennero formulate minacce di attuare forme arbitrarie di giustizia e di operare vendette, ma furono anche proposte riforme.

Si registrò presto una scollatura tra le istanze partigiane e l'azione penale in atto; anche se vi furono tentativi di stemperare gli animi, le posizioni del CLN e dell'associazionismo partigiano si staccarono progressivamente dall'appoggio alla magistratura sino a esercitare critiche che esplosero con l'amnistia. L'opinione pubblica contestò la mancata considerazione delle vittime, i vizi formali, le procedure barocche dei processi, la mancata epurazione e le ingerenze dei Partiti politici. Questi elementi condizionarono e si riflesero sull'attività della Corte, specie quando giunsero alla sbarra personaggi noti. Rimase comunque la percezione di un'occasione persa, non sfruttata fino in fondo per fare i conti col recente passato.

L'ultimo ambito della ricerca riguarda le forme di collaborazionismo emerse dalla documentazione giudiziaria. L'analisi di questo materiale ha consentito di gettare uno sguardo nuovo sul fenomeno con apporti qualitativi e quantitativi che permettono di indagarne l'anatomia, le peculiarità e l'evoluzione, ricostruendo l'attività di reparti e singole personalità. Va considerato che la documentazione della CAS restituisce un affresco ampio dell'azione giudiziaria contro fascisti e collaborazionisti, ma non spiega direttamente il collaborazionismo e i suoi protagonisti. Pertanto è necessario un approccio alle fonti che non confonda i piani di verità fattuale e verità giudiziaria, ma confronti la documentazione con altre fonti e vada oltre le tare e le risultanze dei procedimenti. Le fonti giudiziarie, infatti, come tutte le altre tipologie di fonti, vanno interpretate tenendo presenti lo sguardo e le finalità del compilatore<sup>2092</sup> e considerando che gli obiettivi di giudici e storici non sempre coincidono e che piano penale e piano storico vanno distinti. Si tratta quindi di comprendere i meccanismi dell'apparato giudiziario e tenere conto degli obiettivi, delle modalità e del contesto nel quale operarono i magistrati<sup>2093</sup> per far parlare le fonti *malgrado* la genesi, le finalità e il ruolo assunto nel procedimento. In questo processo è opportuno "stare ai fatti", cercare gli indizi facendo attenzione a quanto è possibile affermare e a quanto risulta frutto dell'interpretazione, evitando ogni manipolazione<sup>2094</sup>. Inoltre è necessario uscire dalla rigidità della pratica giudiziaria che «costringe a rispondere a serie di domande alternative»<sup>2095</sup> per distinguere tra il significato che assume un fatto sul piano storico e in funzione della violazione di una legge. Vanno quindi considerati diversi parametri interpretativi che comprendono la specificità degli organi giudiziari rintracciata *ab*

---

<sup>2091</sup> Nel primo periodo la testata più influente fu «Libertà», l'organo del CLN locale; il giornale diede conto dei processi in modo puntuale e organico. Vi erano poi «Il Gazzettino», che cominciò a uscire nell'ottobre del 1945, il «Messaggero Veneto», pubblicato dal maggio 1946, e «La Vita Cattolica», il settimanale della Curia udinese.

<sup>2092</sup> G. De Luna, *La passione e la ragione*, cit., pp. 64 s.

<sup>2093</sup> Particolarmente rilevante è la dinamica dei processi esemplari, procedimenti che trascendono le questioni penali e si caricano di componenti politiche, pedagogiche, catartiche e sociali.

<sup>2094</sup> P. Pezzino, *Lo storico come consulente*, cit.; pp. 83-112; Id., "Export in truth?", pp. 349-363.

<sup>2095</sup> Y. Thomas, *La verità, il tempo, il giudice e lo storico*, cit., p. 357.

*origine* nella legislazione e negli obiettivi politici di breve e lungo periodo che si pose tra punizione e pacificazione<sup>2096</sup>.

In Friuli un numero rilevante di persone e ampi strati della società collaborarono con i tedeschi; il fenomeno assunse caratteristiche peculiari in ragione della costituzione dell'OZAK e della lotta antipartigiana condotta. Le motivazioni alla base della collaborazione furono mutevoli nel tempo e non prive di ambiguità. Il panorama è vario e il collaborazionismo si radicò con tipologie, profondità e fedeltà caratterizzate dai diversi periodi e contesti; ciò nonostante si può osservare una radicalizzazione della componente politica e dell'imitazione del nazismo, anche nella persecuzione degli ebrei e nella diffusione delle delazioni<sup>2097</sup>.

La documentazione giudiziaria evidenzia due tipologie di collaborazione. La prima riguarda il contributo dei militari e di quanti, in forme composite, si arruolarono e furono inquadrati nei reparti nazi-fascisti; la seconda comprende l'apporto dei civili, declinato nell'accezione politica, amministrativa, propagandista, giudiziaria, economica e privata. I due campi non furono impermeabili ed evolsero anche nei rapporti con gli avversari; la collaborazione mutò inoltre per attività specifiche, zone geografiche, margini di dipendenza, durata e intensità.

La collaborazione dei militari e di quanti si arruolarono rappresenta l'aspetto quantitativamente più rilevante. Ciò dipese dalla presenza nel territorio di reparti e infrastrutture dell'esercito e della MVSN e dal fatto che l'arruolamento venne incentivato da bandi che concessero anche ai giovanissimi di arruolarsi nella Wehrmacht, nelle Waffen-SS, nella Luftwaffe, nelle organizzazioni di lavoro o nei reparti italiani costituiti nell'OZAK: X Mas, Brigate nere, RAT, MDT, reparti di Guardia civica, Landschulz<sup>2098</sup>.

L'impiego dei collaborazionisti nei contingenti italiani fu strettamente vincolato dai tedeschi<sup>2099</sup>; i reparti vennero destinati al presidio del territorio, all'ordine pubblico, alle opere di costruzione, alle trasmissioni, ai rifornimenti e ai trasporti. Contestualmente vennero costituite articolate strutture amministrative come distretti militari, comandi provinciali, commissariati, uffici giudiziari e ospedali; in questo tipo di collaborazione permase una caratterizzazione burocratica e attendista<sup>2100</sup>.

I collaborazionisti furono impiegati intensamente nella lotta antipartigiana; talvolta operarono con ampio margine di autonomia (in particolare nella bassa friulana e nel pordenonese), più di frequente rimasero alle strette dipendenze dei tedeschi. La documentazione giudiziaria restituisce un quadro articolato delle strutture e delle peculiarità militari, delle dipendenze operative, dell'apparato, del lavoro di *intelligence* e della rete che collegò le principali strutture. Tali elementi sfatano il mito di un impiego dei collaborazionisti limitato dal punto di vista quantitativo e qualitativo, un impiego rispettoso delle comunità locali e operato con il loro appoggio<sup>2101</sup>. I reparti agirono con particolare zelo e riuscirono a ricavarli uno spazio d'azione in zone in cui la Resistenza presentava caratteristiche particolari o nelle quali la geografia del luogo, la lingua, la conoscenza del territorio e altri fattori li resero indispensabili. Reparti quantitativamente consistenti come 5° Reggimento MDT "Friuli" e il RAT furono lungamente operativi e costituirono propri uffici politici investigativi. Da questi si organizzarono bande più o meno autonome che compirono violenze indiscriminate: le bande "Vetturini", "Ruggiero", "Leschiutta", "Spollero", il reparto caccia "K 9", i reparti di Pozzi, Covre, Polverosi e Caroi. Si organizzano veri e propri centri di repressione – il più

---

<sup>2096</sup> Cfr. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, cit.; M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti*, cit.; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 410-423.

<sup>2097</sup> D. Gagliani, *Brigate nere*, cit.; G. Corni, *Il sogno del "grande spazio"*, cit., p. 174.

<sup>2098</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 238-239.

<sup>2099</sup> Anche se nominalmente appartenenti alla RSI, i reparti vennero costituiti e impiegati in modo autonomo dalla SS/Polizei e dalla Wehrmacht.

<sup>2100</sup> S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit. pp. 238-239, 252.

<sup>2101</sup> ASUD, CAS, busta E.c. 1, Registri delle sentenze 1945, sentenza n. 79 contro Zirolia Adolfo; sentenza n. 106 contro Tomassetti Italo; Registri delle sentenze 1946, sentenza n. 53 contro Ocelli Giuseppe; sentenza n. 114 contro De Lorenzi Attilio; sentenza n. 116 contro Marsilli Renato.

noto fu a Palmanova<sup>2102</sup> – e altri nuclei operarono in contatto con la Sipo/SD a Udine, Gemona, Tolmezzo, Pordenone e Cividale.

Rilevanti furono le forme di collaborazionismo legate alla Pubblica sicurezza. Si segnalano le squadre della Questura di Udine, i reparti di polizia sotto il controllo tedesco e il numero considerevole di persone impiegate dalle SS come interpreti, faccendieri e informatori che costituirono una rete estesa per controllare il territorio, compiere indagini, provvedere a fermi, arresti e deportazioni con violenze e furti. Fu rilevante l'attività di spionaggio e di delazione che portò ad azioni e rastrellamenti conclusi con il supporto diretto dei collaboratori. Contestualmente risulta il contributo del personale che gravò intorno alle Carceri giudiziarie, specie quelle del capoluogo friulano, dove erano rinchiusi partigiani e detenuti politici. La documentazione attesta uno stretto rapporto con i tedeschi e in particolare con la Sipo/SD.

La seconda categoria, la collaborazione dei civili, comprese aspetti pervasivi nella società e abbracciò l'azione di quanti non vennero inquadrati formalmente negli apparati militari e politici pur avendo con essi legami, relazioni o gravitandovi intorno. L'apporto quantitativo e la diffusione di questa caratterizzazione emergono in articolazioni che investirono il piano politico, amministrativo, burocratico, organizzativo, personale e registrarono fluidità nella natura, nella continuità dell'impegno e nelle motivazioni che la animarono.

Ebbe rilevanza la collaborazione politica dei propagandisti e dei quadri del Partito fascista che compirono indagini e delazioni contro oppositori politici e semplici cittadini. A livello provinciale emergono le compromissioni del personale e della dirigenza della Prefettura. Una forma diffusa di collaborazione riguardò l'amministrazione; l'apparato burocratico perpetuò sé stesso e si mosse con dinamiche non dissimili da quelle del periodo precedente. A livello centrale e locale i burocrati, onesti dipendenti o uomini d'ordine, continuarono i loro servizi per ragioni economiche, per assicurare continuità e per far fronte alle pressanti problematiche sociali ed economiche.

La collaborazione si articolò anche nel campo giudiziario con l'appoggio della magistratura alle riforme che concessero ampia discrezionalità ai tedeschi e concorsero a costituire il Tribunale speciale per la sicurezza pubblica<sup>2103</sup>. Nell'OZAK l'apparato giudiziario rappresentò un elemento cardine dell'organizzazione e del controllo del territorio con un ruolo fondamentale nel meccanismo di repressione antipartigiana<sup>2104</sup>. La collaborazione in ambito giudiziario investì l'azione della magistratura i cui quadri rimasero in servizio nel periodo di occupazione tollerando le ingerenze tedesche. Anche la gestione del sistema carcerario venne piegata alle esigenze degli occupanti trasformando le strutture in appendici dei Comandi tedeschi<sup>2105</sup> in cui le autorità italiane avevano scarso margine di manovra.

Diffusa fu anche la collaborazione economica, riferita ai generi alimentari e agli approvvigionamenti che riguardò quanti, a vari livelli, specularono con traffici leciti e illeciti. Vi fu poi la collaborazione degli imprenditori che approfittarono delle condizioni create dall'occupazione per sfruttare i lavoratori o parteciparono a vario titolo allo sforzo bellico tedesco.

La collaborazione dei civili investì il piano privato; si tratta spesso di una collaborazione sporadica o episodica, derivante da singole cause scatenanti che non presuppose sempre una partecipazione ideologica o una pratica continuativa e coerente. Le delazioni furono ampiamente diffuse e furono in parte eredità del regime, in parte «sintomo di un degrado morale diffuso»<sup>2106</sup>; molti prestarono volentosa collaborazione per rispetto all'autorità, per profitto o per opportunità, legando o slegando questi aspetti dal contesto politico, ideologico e alla lotta partigiana. Si attesta poi la collaborazione dei lavoratori che si trovarono di fronte a scelte collaborazioniste: mantenere il lavoro, sapendo che portava vantaggio allo sforzo bellico tedesco, o affrontare la disoccupazione, l'indigenza o la deportazione; non tutti risposero aderendo alla Resistenza, partecipando a scioperi o

---

<sup>2102</sup> I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli*, cit.

<sup>2103</sup> C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationszone Adriatisches Küstenland*, cit., pp. 122-123.

<sup>2104</sup> G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico*, cit., pp. 37, 44.

<sup>2105</sup> L. Raimondi Cominesi, *Le carceri di via Spalato a Udine*, cit.

<sup>2106</sup> L. Ganapini, *Collaborazionismi, guerre civili, Resistenze*, cit., p. 27.

compiendo piccoli o grandi atti di sabotaggio. Si riscontra inoltre un'ampia zona grigia pur con molte sfumature<sup>2107</sup> costituita da chi accettò passivamente le violenze e i soprusi nazi-fascisti<sup>2108</sup>.

Un discorso a parte merita la collaborazione delle donne che evidenzia aspetti politici, necessità economiche e familiari specifiche<sup>2109</sup>. La documentazione giudiziaria racconta un contesto in cui prevalse la dimensione civile e privata a dispetto dell'arruolamento o del Servizio ausiliario femminile. Nel caso friulano la complessità dell'universo femminile fascista repubblicano non si esaurì con l'immagine dell'ausiliaria e con le motivazioni alla base di questa scelta<sup>2110</sup>. Le carte processuali raccontano la collaborazione forzata di molte donne all'interno delle strutture militari e le diverse collaborazioni delle civili in cui l'aspetto preponderante è rappresentato dalle delazioni. Diverse denunce furono riconducibili a motivi squisitamente politici, altre furono legate a rancori o a questioni personali, ma vi furono casi nei quali la componente politica ebbe un ruolo marginale o fu assente.

---

<sup>2107</sup> Ivi, pp. 13-32.

<sup>2108</sup> Cfr. C. Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit.

<sup>2109</sup> C. Nubola, *Fasciste di Salò*, cit.; M. Ponzani, *Guerra alle donne*, cit.

<sup>2110</sup> D. Gagliani, *Donne e armi*, cit. pp. 129-168; F. Alberico, *Ausiliarie di Salò*, cit., pp. 199-225; M. Firmani, *Per la patria a qualsiasi prezzo*, cit.

## *Fonti documentarie e bibliografiche*

### Archivi consultati

#### Archivio di Stato di Udine [ASUD]

Fondo Gabinetto della Prefettura di Udine, bb. 34-40, 43-46, 52.

Fondo Corte d'Assise Straordinaria di Udine, bb. Aa. 1-2; Ab. 1-2; Ac. 1; Ba. 1; Bb. 1; Ca. 1-2; Cb. 1; Da. 1-6; Db. 1-3; Dc. 1-2; Ea. 1-3; Eb. 1-2; Ec. 1-2; Ed. 1-26.

Fondo Tribunale di Udine, Cancelleria penale, bb. A 208-213.

#### Archivio di Stato di Trieste [ASTS]

Fondo Corte d'Appello, b. 18.

Fondo Procura Generale, Fascicoli personali dei magistrati (non riordinato).

Fondo Corte d'Assise Straordinaria di Trieste, bb. 1-4, vv. 34-37.

#### Archivio dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione [IFSML]

Fondo Repubblica Sociale Italiana in Friuli, b. 1.

Fondo Rappresaglie eccidi arresti in Friuli, b. 1.

Fondo Fornasir Ardito, bb. 1-7.

Fondo Comitato di Liberazione Nazionale del Friuli, b. 1.

Fondo Stampa clandestina, bb. 1-2.

Fondo Diari storici parrocchiali, bb. 1-5.

#### Archivio dell'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia [IRSML FVG]

Fondo Sezione Friuli, bb. 1-36.

Fondo Governo Militare Alleato, bb. 201-205.

Fondo Periodici e Riviste, b. 32.

#### Archivio della Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" di Udine [BJUD]

Archivio della Resistenza, bb. 3, 4, 7, 9, 13, 16, 29.

Sezione periodici: «Il Popolo del Friuli», «Libertà», «Lotta e lavoro», «La Vita Cattolica», «Carnia».

#### Archivio della Curia Arcivescovile di Udine [ACUD]

Fondo Patriarchi e Arcivescovi, bb. 943-945.

Fondo Manoscritti nuovi, bb. 810-811.

#### Archivio della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova (ora a Verona) [APM]

Procedimenti penali nn. 200/96-282/96, 1945/96-1959/96, 1465/97, 18/2003.

#### Archivio Gortani, Museo Carnico delle Arti popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo [AG]

Fondo Guerra 1940-1945, bb. 45-47.

#### Archivio Osoppo della Resistenza in Friuli, Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Udine [AORF], bb. A-Z.

#### Archivio Storico della Resistenza dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Udine [ANPI UD], bb. 8, 13-35, 47, 50-56, 73-92.

The National Archives of United Kingdom [TNA]

Fondo War Office 170/4241, 170/4388, 170/4461, 170/4430, 170/4988, 204/9913, 204/11201, 204/11465, 204/12804, 220/537, 204/9797, 204/13004, 310/138, 310/228, 311/345, 311/354, 311/355.

Archivio Centrale dello Stato

Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri 1944-1947, 1/7 12124.

Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria particolare del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi 1945-1953, bb. 1-2.

Fondo Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto 1945-1947, b. 33.

Fondo Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Affari Generali Riservati 1944-1946, bb. 73-74.

*Quotidiani e periodici*

«Dovere», nn. 1-16.

«Giornale Alleato», settembre-ottobre 1946.

«Il Gazzettino», dal 10 ottobre 1945 al 31 dicembre 1947.

«Il Popolo del Friuli», dal 1° luglio 1943 al 25 aprile 1945.

«Il Vento della Montagna», nn. 1-3.

«Italia», s.n., maggio-dicembre 1945.

«L'accusatore», nn. 1-2.

«L'aratro e il Martello», s.n., maggio 1945.

«La Vita Cattolica», dal 1° luglio 1943 al 31 dicembre 1947.

«La Voce del Natisone», s.n., luglio 1945-febbraio 1946

«Libertà», maggio 1945-luglio 1947.

«Lotta e lavoro», dal 27 luglio 1945 al 20 dicembre 1947.

«Messaggero Veneto», dal 15 maggio 1946 al 31 dicembre 1947.

«Osoppo avanti», s.n., maggio 1945.

## Bibliografia

### *Opere sul tema della giustizia e sulle Corti d'Assise Straordinarie*

#### Opere coeve (fino al 1954)

##### - Monografie

- A. De Marsico, *Lezioni di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli 1938.  
E. Florian, *Diritto processuale penale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1939.  
R. A. Frosali, *Sistema del diritto processuale italiano*, C. Cya, Firenze 1940.  
G. Leone, *Considerazioni sull'archiviazione*, in Facoltà giuridica dell'Università di Roma, *Studi in memoria di Alfredo Rocco*, Giuffrè, Milano 1952.  
G. Marconi, A. Marongiu, *La procedura penale italiana: commento pratico al codice approvato con R. D. 19 ottobre 1930*, Vallardi, Milano 1931.  
E. Massari, *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Jovene, Napoli 1934.  
G. Perticone, *La repubblica di Salò. La politica italiana nell'ultimo trentennio (settembre '43-aprile '45)*, Leonardo, Roma 1947.  
G. Sabatini, *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, Quartana, Torino 1948.  
G. Sabatini, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Morano, Napoli 1933.  
F. Siracusa, *Pubblico ministero (diritto processuale penale)*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1929.  
P. Tuozi, *Il nuovo Codice di Procedura Penale commentato*, Vallardi, Milano 1914.  
G. Vassalli, G. Sabbadini, *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Edizioni «La Giustizia Penale», Roma 1947.

##### - Articoli

- M. Bracci, *Come nacque l'amnistia*, in «Il Ponte», n. 11-12, 1947.  
P. Calamandrei, *Restaurazione clandestina*, in «Il Ponte», n. 11-12, 1947.  
A. Candian, E. Redenti, A. Loffredo, *Per l'ordinamento giudiziario*, «Quaderni di Temi», Giuffrè, Milano 1945.  
D. R. Peretti Griva, *Il fallimento dell'epurazione*, in «Il Ponte», n. 11-12, 1947.  
D. R. Peretti Griva, *La magistratura italiana nella Resistenza e Documenti sull'organizzazione clandestina della Giustizia*, in «Il Movimento di Liberazione in Italia», n. 6, 1950.  
G. Vassalli, *Ancora sentenze suicide*, in «La Giustizia penale», 1947, III parte.

##### - Graduatorie del personale del Ministero di Grazia e Giustizia

- Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1943 - XXI*, La Libreria dello Stato, Roma 1943.  
Ministero di Grazia a Giustizia, *Graduatoria del personale del ministero e delle amministrazioni dipendenti. Anno 1948*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1948.

##### - Codici

- Codice di procedura penale* [1913], Hoepli, 1913.  
*Codice di procedura penale* [1930], Salani, 1931.  
*Codice penale e regio decreto del 19 ottobre 1930*, n. 1398, Nerbini, Firenze 1931

*Codice penale militare di guerra* [1941], Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1941.  
*Codice penale militare di pace* [1941], Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1941.

## Storiografia

- Monografie

- A. Alberico, *Il collaborazionismo fascista e i processi alla corte straordinaria d'assise: Genova 1945-1947*, COEDIT, Genova 2007.
- L. Baldissara, P. Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, L'Anchoredel Mediterraneo, Napoli 2005.
- A. Battaglia, *I giudici e la politica*, Laterza, Bari-Roma 1962.
- A. Battaglia e al., *Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari 1955.
- M. Battini, *La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Bari-Roma 2003.
- L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori, *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Franco Angeli, Milano 1984.
- M. Borghi, *Fascisti alla sbarra: l'attività della Corte d'Assise straordinaria di Venezia, 1945-1947*, Comune di Venezia - Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Venezia 1999.
- P. Borgna, *Un Paese migliore. Vita di Alessandro Galante Garrone*, Laterza, Bari-Roma 2006.
- S. Buzzelli, M. De Paolis, A. Speranzoni (a cura di), *La ricostruzione giudiziaria dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Giappichelli, Torino 2012.
- R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1945*, Baldini & Castoldi, Milano 1999.
- R. Canosa, P. Federico, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna 1974.
- A. Demandt (a cura di), *Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga*, Einaudi, Torino 1996.
- M. De Paulis, P. Pezzino, *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013*, Viella, Roma 2016.
- A. M. Di Stefano, *Da Salò alla Repubblica. I giudici e la transizione dallo stato d'eccezione al nuovo ordine (d.lgs.lgt. 249/1944)*, Patron Editore, Bologna 2013.
- M. Dondi, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Editori Riuniti, Roma 2004.
- J. Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Il Mulino, Bologna 2008.
- M. Flores (a cura di), *Storia, verità e giustizia. I crimini del XX secolo*, Bruno Mondadori, Milano 2001.
- F. Focardi, *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55*, Carocci, Roma 2008.
- F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Laterza, Bari-Roma 2014.
- G. Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Marsilio, Venezia 2012.
- G. Focardi, C. Nubola (a cura di), *Nei Tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna 2015.
- G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli, Torino 2013.
- M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Mondadori, Milano 2006.
- M. Franzinelli, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti: 1943-2001*, Mondadori, Milano 2002.

- L. Gardumi, *Violenza e giustizia in Trentino tra guerra e dopoguerra (1943-1948)* [tesi di dottorato], Università degli Studi di Trento, Trento 2010.
- C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Laterza, Bari-Roma 1975.
- A. Grilli, *Tra fronda e collaborazione. Magistrati nell'Italia occupata (1943-1945)*, Aracne, Conterano (Rm) 2017.
- A. Gustapane, *Il pubblico ministero nel regime fascista. Un'analisi storico-giuridica di un intero periodo italiano*, Filodiritto Editore, Bologna 2014.
- A. Gustapane, *Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana*, BUP, Bologna 2012.
- F. Gustolisi, *L'armadio della vergogna*, Nutrimenti, Roma 2004.
- F. Maistrello (a cura di), *Processo ai fasciste del rastrellamento del monte Grappa. Corte d'Assise straordinaria di Treviso (1947)*, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea nella Marca Trevigiana, Treviso 2008.
- M. Marcello, *Per colpa tua: due vite vere in una*, Effequ, Orbetello 2005.
- G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana 1861-1993*, Il Mulino, Bologna 1966.
- A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna 2013.
- G. Miccoli, G. Neppi Modona, P. Pombeni, *La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Il Mulino, Bologna 2001.
- G. Neppi Modona, *La magistratura ed il fascismo*, Il Mulino, Bologna 1972.
- C. Nubola, *Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria*, Laterza, Bari-Roma 2016.
- T. Omezzoli, *I processi in Corte straordinaria d'assise di Aosta: 1945-1947*, Le Château, Aosta 2011.
- C. Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
- C. Pavone, *La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini*, Giappicchelli, Torino 1996.
- A. G. Ricci, *Verballi del Consiglio dei ministri: luglio 1943-maggio 1948*, vv. XV, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1998.
- G. Ranzano, *Il linciaggio di Carretta. Roma 1944. Violenza politica e ordinaria violenza*, Il Saggiatore, Roma 1997.
- D. R. Palmer, *Processo ai fascisti. Storia di un'epurazione che non c'è stata*, Rizzoli, Milano 1996.
- L. Pestalozza (a cura di), *Il processo alla Muti*, Feltrinelli, Milano 1956.
- P. Pombeni, H. G. Haupt (a cura di), *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della «modernità» 1494-1973*, Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento. Quaderni, 89, Bologna 2013.
- P. P. Portinaro, *I conti con il passato: vendetta, amnistia, giustizia*, Feltrinelli, Milano 2011.
- G. Sparapan (a cura di), *Fascisti e collaborazionisti nel Polesine durante l'occupazione tedesca: i processi della Corte d'Assise Straordinaria di Rovigo*, Marsilio, Venezia 1991.
- M. Storchi, *Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945-1946)*, Aliberti, Reggio Emilia 2008.
- F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2002.
- R. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, New York 2002.
- H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna 1997.

#### - Articoli

- C. Brusco, *Magistratura e fascismo*, in «Quaderni di Storia e memoria», n. 1, 2014.
- L. Baldissara, *Sulla categoria di "transizione"*, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009.
- F. Belci, C. Vetter, *La magistratura triestina e friulana nei processi per collaborazionismo*, in «QualeStoria», aprile, 1976.
- S. Benvenuti, *L'«epurazione» e i processi alla Corte d'Assise straordinaria di Trento nel secondo dopoguerra (maggio 1945-giugno 1946)*, in «Archivio trentino», n. 1, 2011.

- F. Bricola, *Rapporti tra giudice istruttore e pubblico ministero*, in AA. VV., *Convegno nazionale di studio su i problemi della istruzione formale penale: Bologna, 9-10 giugno 1973*, Archiginnasio, Tip. Compositori, Bologna, 1977.
- M. Cassandrini, *La Corte d'assise straordinaria di Verona*, «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 1, 1998.
- M. Dondi, *Considerazioni sulle Corti Straordinarie d'Assise*, in «L'Almanacco», n. 19, 1991.
- G. Focardi, *I magistrati tra fascismo e democrazia: uno sguardo alla "periferia" toscana*, in F. Tacchi, *Professioni e poteri a Firenze tra Otto e Novecento*, Franco Angeli, Milano 2012.
- G. Focardi, *I magistrati tra la RSI e l'epurazione*, in S. Bugiardini (a cura di), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Carrocci, Roma 2006.
- G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascitizzazione dei magistrati*, in «Passato e presente», n. 64, 2005.
- G. Focardi, A. Baravelli, *La Corte d'Appello di Brescia durante la dittatura fascista*, in «Annali. Don Giacomo Vender: fonti per una biografia», a. V, 2009.
- A. Galante Garrone, *La magistratura italiana fra fascismo e Resistenza*, in «Nuova Antologia», luglio-settembre 1986.
- F. Gori, *I processi per collaborazionismo in Italia. Un'analisi di genere*, in «Contemponea», n. 4, 2012.
- G. Jesu, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 7, 1976.
- C. S. Maier, *Fare giustizia, fare storia: epurazioni politiche e narrative nazionali dopo il 1945 e il 1989*, in L. Paggi (a cura di), *La memoria del nazismo nell'Europa di oggi*, La Nuova Italia, Firenze 1997.
- F. Maistrello, *La Corte straordinaria d'assise di Treviso*, in «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 1, 1998.
- M. Martin, *L'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Bolzano*, in G. Delle Donne (a cura di), *Alto Adige 1945-1947. Ricominciare*, Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano 2000.
- M. Massignani, *Le sentenze della Corte d'assise straordinaria di Vicenza nell'anno 1945*, in «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 5, 2002.
- G. Melis, *Note sull'epurazione dei ministeri, 1944-1946*, in «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003.
- M. Minetti, *L'epurazione nell'amministrazione pubblica tra 1943 e 1948*, in «Clio», n. 1, 2002.
- A. Naccarato, *I processi ai collaborazionisti. Le sentenze della Corte d'assise straordinaria di Padova e le reazioni dell'opinione pubblica*, in A. Ventura (a cura di), *La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica. Atti del convegno di studi. Padova, 9-11 maggio 1996*, CLEUP, Padova 1997.
- G. Neppi Modona, *La magistratura dalla Liberazione agli anni Cinquanta*, in F. Barbagallo (a cura di), *III: L'Italia nella crisi mondiale, 2: L'ultimo ventennio*, Torino 1997.
- G. Neppi Modona, *La questione della legalità e il ruolo della magistratura nell'Italia repubblicana*, in «Storia e memoria», n. 2, 1998.
- P. Pezzino, *Lo storico come consulente*, in G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012.
- P. Pezzino, *Punire i colpevoli? Riflessioni in margine ai processi ai criminali di guerra*, in «Storia e memoria», n. 2, 1999.
- P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia ai criminali di guerra tedeschi*, in «Storia e memoria», n. 1, 2001.
- A. Reberchegg, *La Corte straordinaria d'Assise di Venezia*, in «Venetica. Annuario degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia e Verona», n. 1, 1998.
- P. P. Rivello, *Processi e sentenze per crimini nazisti*, in «Storia e memoria», n. 2, 1999.
- T. Rovatti, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia. La definizione per legge di un immaginario normalizzatore*, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009.

M. Saltorini, *I processi per collaborazionismo della Corte d'assise straordinaria di Trento: prime note*, in A. Di Michele, R. Tafani (a cura di), *La Zona d'operazione delle Prealpi nella seconda guerra mondiale*, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento 2009.

P. Saraceno, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica. Brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, in «Clio», n. 1, 1999.

P. Unagri, *Studi sulla storia della magistratura italiana 1848-1968*, in «Storia Contemporanea», n. 2, 1970.

F. Verardo, *Il Tribunale del Popolo di Udine, 1-5 maggio 1945*, in «Storia Contemporanea in Friuli», n. 45, 2015.

*La Corte d'Assise Straordinaria di Trieste. Questioni metodologiche e nuove prospettive*, in A. Vinci (a cura di), *Il difficile cammino della Resistenza di confine. Nuove prospettive di ricerca e fonti inedite per una storia della Resistenza in Friuli Venezia Giulia*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Trieste 2017.

C. M. Zampi, *La repressione "legale" nell'Operationzone Adriatisches Küsterland: la Corte speciale per la sicurezza pubblica*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 45, 2015.

#### - Memorialistica

G. Colli, *Pagine di una storia privata*, s. n., Roma 1989.

A. Cerutti, *Memorie*, Marsilio, Venezia 1980.

D. R. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Torino 1956.

#### - Manuali

D. Mario, *Codici di procedura penale 1930-1988. Raffronto fra vecchie e nuove norme*, Pirola Editore, Milano 1989.

G. Leone, *Manuale di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli 1982.

#### *Opere sulla Seconda guerra mondiale, la Resistenza e il collaborazionismo*

##### In Italia

#### - Monografie

M. Addis Saba, *Partigiane. Tutte le donne della Resistenza*, Mursia, Milano 1998.

G. P. Agnini, *La repubblica nera*, Editrice Gam, Rudiano 2006.

T. Baris, *Tra due fuochi. Esperienza e memoria della guerra lungo la linea Gustav*, Laterza, Bari-Roma 2003.

L. Baldissara, P. Pezzino (a cura di), *Crimini e memorie di guerra. Violenze contro la popolazione e politiche del ricordo*, L'ancora del Mediterraneo, Napoli 2004.

R. Barazzoni, U. Gilioli, *La liberazione dell'Emilia Romagna*, Sperling & Kupfer, Milano 1979.

O. Barbieri, *I sopravvissuti*, Feltrinelli, Milano 1972.

O. Bartov, *Il fronte orientale. Le truppe tedesche e l'imbarbarimento della guerra (1941-1945)*, Il Mulino, Bologna 2003.

O. Bartov, *L'esercito di Hitler. Soldati, nazisti e guerra nel Terzo Reich*, Swan, Milano 1996.

R. Battaglia, *Storia della Resistenza italiana. 8 settembre 1943-25 aprile 1945*, Einaudi, Torino 1953.

- M. Battini, P. Pezzino, *Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro: Toscana 1944*, Marsilio, Venezia 1997.
- G. Bocca, *La Repubblica di Mussolini*, Mondadori, Milano 1994.
- G. Bocca, *Palmiro Togliatti*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 1977.
- G. Bocca, *Storia dell'Italia partigiana. Settembre 1943-maggio 1945*, Mondadori, Milano 1995.
- A. Bolzoni, *I dannati di Vlassov. Il dramma dei russi antisovietici nella Seconda guerra mondiale*, Mursia, Milano 1991.
- M. Borghi, *Tra fascio littorio e senso dello stato. Funzionari, apparati, ministeri nella Repubblica Sociale italiana (1943-1945)*, CLUEP, Padova 2001.
- A. Bravo, *Resistenza civile*, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza, vol. 1. Storia e geografia della liberazione*, Einaudi, Torino 2000.
- A. Bravo (a cura di), *Donne e uomini nelle guerre mondiali*, Laterza, Bari-Roma 2002.
- A. Bravo, A. M. Bruzzone, *In guerra senza armi. Storie di donne. 1940-1945*, Laterza, Bari-Roma 1995.
- S. Bugiardini (a cura di), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci, 2006.
- E. Collotti, *L'Europa nazista. Il progetto del nuovo ordine europeo, 1939-1945*, Giunti, Firenze 2002.
- G. Corni, *Il sogno del "grande spazio". Le politiche dell'occupazione nell'Europa nazista*, Laterza, Bari-Roma 2005.
- G. Crainz, *L'ombra della guerra. Il 1945, l'Italia*, Donzelli, Roma 2007.
- I. De Feo, *3 anni con Togliatti*, Mursia, Milano 1971.
- P. De Lazzari, *Le SS italiane*, Teti, Milano 2002.
- G. De Luna, *Il corpo del nemico ucciso, Violenza e morte nella guerra contemporanea*, Einaudi, Torino 2006.
- G. De Luna, *La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo*, Milano, La Nuova Italia, 2001.
- F. W. Deakin, *La brutale amicizia, Mussolini, Hitler e la caduta del fascismo italiano*, Einaudi, Torino 1992.
- F. W. Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, Einaudi, Torino 1963.
- A. Di Michele, R. Tafani (a cura di), *La Zona d'operazione delle Prealpi nella Seconda guerra mondiale*, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento 2009.
- F. Ferratini Tosi, G. Grassi, M. Legnani (a cura di), *L'Italia nella Seconda guerra mondiale e nella Resistenza*, Franco Angeli, Milano 1988.
- E. Fimiani, *Violenza come deterrente e policentrismo poliziesco della RSI*, CLEUP, Padova 2007.
- M. Fioravanzo, C. Fumian (a cura di), *1943. Strategie militari, collaborazionismi, Resistenze*, Viella, Roma 2015.
- M. Forno, *1945. L'Italia tra fascismo e democrazia*, Carrocci, Roma 2008.
- M. Franzinelli, *Delatori. Spie e confidenti anonimi: l'arma segreta del regime fascista*, Mondadori, Milano 2001.
- M. Franzinelli, *RSI. La Repubblica del duce (1943-1945): una storia illustrata*, Mondadori, Milano 2004.
- G. Fulveti, P. Pezzino (a cura di), *Zone di guerra, geografie di sangue. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna 2016.
- P. Gabrielli, *Scenari di guerra, parole di donne*, Il Mulino, Bologna 2007.
- D. Gagliani, *Brigate nere. Mussolini e la militarizzazione del partito fascista repubblicano*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
- D. Gagliani, (a cura di), *Guerra Resistenza Politica. Storie di donne*, Aliberti, Reggio Emilia 2006 («Annali dell'Istituto Alcide Cervi», n. 25-26, 2003-2004).
- D. Gagliani, E. Guerra, L. Mariani, F. Tarozzi (a cura di), *Donne guerra politica. Esperienze e memorie della Resistenza*, CLUEB, Bologna 2000.

- D. Gagliani, M. Salviati, *Donne e spazio*, CLUEB, Bologna 1995.
- F. Gambetti, *L'ultima leva: la scelta dei giovani dopo l'8 settembre 1943*, Ponte Nuovo, Bologna 1996.
- L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori*, Garzanti, Milano 1999.
- C. Gentile, *I crimini di guerra tedeschi in Italia*, Einaudi, Torino 2015.
- G. Grassi, *Verso il governo del popolo. Atti e documenti del CLNAI 1943-1946*, Feltrinelli, Milano 1977.
- G. Gribaudo, *Guerra totale. Tra bombe alleate e violenze naziste Napoli e il fronte meridionale 1940-1944*, Bollati Boringhieri, Torino 2005.
- G. Quazza (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Einaudi, Torino 1973.
- L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1996.
- R. Lazzeri, *Le SS italiane*, Rizzoli, Milano 1981.
- A. Lepre, *La storia della Repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell'odio e della violenza*, Mondadori, Milano 1999.
- P. Lombardi *L'illusione al potere: democrazia, autogoverno regionale e decentramento amministrativo nell'esperienza dei CLN, 1944-45*, Franco Angeli, Milano 2003.
- G. Miccoli, *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell'età contemporanea*, Marietti, Casale Monferrato 1985.
- R. Mira, *Tregue d'armi. Strategie e pratiche della guerra in Italia fra nazisti, fascisti e partigiani*, Carocci, Roma 2011.
- G. L. Mosse, *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Laterza, Bari-Roma 2005.
- E. Ongaro, *Resistenza nonviolenta 1943-1945*, I libri di Emil, Bologna 2013.
- C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
- S. Peli, *La Resistenza difficile*, Franco Angeli, Milano 1999.
- S. Peli, *La Resistenza in Italia. Storia e critica*, Einaudi, Torino 2004.
- S. Peli, *Storia della Resistenza in Italia*, Einaudi, Torino 2006.
- P. P. Poggio (a cura di), *La repubblica sociale italiana 1943-1945*, Annali della Fondazione Micheletti, Brescia 1996.
- M. Ponzani, *Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-1948*, Laterza, Bari-Roma 2015.
- M. Ponzani, *Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, "amanti del nemico" (1940-1945)*, Einaudi, Torino 2012.
- S. Residori, *Il coraggio dell'altruismo. Spettatori e atrocità collettive nel Vicentino 1943-1945*, Editrice Centro Studi Berici, Vicenza 2004.
- P. Rugafiori (a cura di), *Resistenza e ricostruzione in Liguria: verbali del CLN ligure, 1944-1946*, Feltrinelli, Milano 1981.
- S. Saetta, *Profughi di lusso. Industriali e manager di Stato dal fascismo all'epurazione mancata*, Franco Angeli, Milano 1993.
- E. Saini, *Storia segreta di un mese di regno*, Il Sestante, Roma 1947.
- G. Schwarz, *Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della repubblica*, UTET, Torino 2010.
- J. Sémelin, *Senz'armi di fronte a Hitler: la resistenza civile in Europa 1939-1943*, Sonda, Torino 1993.
- D. M. Smith, *La storia manipolata*, Laterza, Bari-Roma 1978.
- T. Snyder, *Terre di sangue. L'Europa nella morsa di Hitler e Stalin*, Rizzoli, Milano 2011.
- A. Ventura (a cura di), *La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica. Atti del convegno di studi. Padova, 9-11 maggio 1996*, CLEUP, Padova 1997.
- M. Wedekind, *Nationalsozialistische Besatzungs und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945: die Operationszone «Alpenvorland» und «Adriatisches Küsterland»*, Oldenbourg, München 2003.

J. Winter, *Il lutto e la memoria. La Grande guerra nella storia culturale europea*, Il Mulino, Bologna 1998.  
Y. H. Yerushalmi (a cura di), *Usi dell'oblio*, Pratiche, Parma 1990.

- Articoli

F. Alberico, *Ausiliarie di Salò. Videointerviste come fonti di studio della RSI*, in «Storia e memoria», n. 2, 2006.  
S. A. Bellezza, *Collaborazione e collaborazionismo: riflessioni su una distinzione incerta fra libertà e responsabilità*, in I. Staderini (a cura di), *Fascismi periferici: nuove ricerche*, Franco Angeli, Milano 2010.  
A. Bravo, *Guerra e mutamenti delle strutture di genere*, in «Italia contemporanea», n. 195, 1994.  
R. Cairoli, *Dalla parte del nemico. Ausiliarie, delatrici e spie nella repubblica sociale italiana (1943-1945)*, Mimesis, Udine 2013.  
L. Cajani, B. Mantelli (a cura di), *Una certa Europa. Il collaborazionismo con le potenze dell'Asse 1939-45*, Annali della Fondazione «Luigi Micheletti», Brescia 1992.  
G. Focardi, *Quale ruolo per i CLN? Il punto di vista di Roma sull'amministrazione dello Stato*, in I. Botteri (a cura di), *Dopo la liberazione. L'Italia nella transizione tra guerra e pace: temi, casi, storiografia*, Grafo, Brescia 2008.  
M. Fraddosio, *La donna e la guerra. Aspetti della militanza femminile nel fascismo: dalla mobilitazione civile alle origini del Saf nella Repubblica sociale italiana*, «Storia contemporanea», n. 6, 1989.  
A. Galante Garrone, *Attività del Comitato di liberazione nazionale per il Piemonte dall'insurrezione al 31 dicembre 1945*, in G. Agosti (a cura di), *Aspetti della Resistenza in Piemonte*, Books Store, Torino 1977.  
L. Ganapini, *Collaborazionismi, guerre civili, Resistenze: il caso italiano*, in «QualeStoria», n. 2, 2015.  
G. Grassi, *Documenti sull'attività di Aurelio Becca a Milano nel periodo successivo alla Liberazione*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», gennaio-aprile 1974.  
G. Schwarz, *La morte e la patria: l'Italia e i difficili lutti della seconda guerra mondiale*, in «Quaderni Storici», n. 113, 2003.

In Friuli Venezia Giulia

- Monografie

G. Angeli, *Zona Libera Orientale, Nimis - Attimis - Faedis*, Associazione Partigiani "Osoppo-Friuli", Udine 2005.  
G. Angeli, N. Candotti, *Carnia libera. La Repubblica partigiana del Friuli (estate-autunno 1944)*, Del Bianco, Udine 1971.  
G. Angeli, R. Tirelli, *Pastor Kapput*, Chiandetti, Reana del Rojale (Ud) 1980.  
P. Angelillo, S. Cescut, *I luoghi delle Pietre e della Memoria*, Istituto provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea, Pordenone 2006.  
Associazione Reduci Reggimento Alpini "Tagliamento", *Reggimento Alpini "Tagliamento" 1943-1945 (Documenti - 1° Volume)*, Spilimbergo, s. d.  
I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli. La Caserma "Piave" di Palmanova e i processi del dopoguerra*, Kappa Vu, Udine 2012.  
L. Bortolussi, *Il clero nella Resistenza in Friuli* [Tesi di Laurea], Università degli Studi di Trieste, Trieste 1967.

- O. Burelli, Aldo Moretti. *Protagonista della "Resistenza verde" in Friuli*, Federazione Italiana Volontari della Libertà - Associazione Partigiani "Osoppo-Friuli", Udine 2004.
- A. Buvoli, C. Nigris, *Percorsi della memoria civile. La Carnia. La Resistenza*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2004.
- A. Buvoli, G. Corni, L. Ganapini, A. Zannini (a cura di), *La Repubblica partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli. Una lotta per la libertà e la democrazia*, Il Mulino, Bologna 2013.
- A. Buvoli, F. Cecotti, L. Patat (a cura di), *Atlante storico della lotta di liberazione italiana nel Friuli Venezia Giulia: una Resistenza di confine, 1943-1945*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione - Centro Isontino di ricerca e documentazione storica e sociale L. Gasparini - Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia - Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'età contemporanea, Udine-Gradisca d'Isonzo-Trieste-Pordenone 2006.
- F. Cargnelutti, *Prete patrioti durante la Resistenza in Friuli, settembre 1943-maggio 1945*, Arti Grafiche Friulane, Udine 1965.
- P. A. Carnier, *L'armata cosacca in Italia 1944-1945*, Mursia, Milano 1998.
- P. A. Carnier, *Lo sterminio mancato. La dominazione nazista nel veneto orientale 1943-1945*, Mursia, Milano 1982.
- C. Cernigoi, *La "Banda Collotti". Storia di un corpo di repressione al confine orientale d'Italia. 1942-1945*, Kappa Vu, Udine 2012.
- T. Chiussi, S. Di Giusto, *Globocnik's Men in Italy, 1943-45: Abteilung R and the SS-Wachmannschaften of the Operationszone Adriatisches Küstenland*, Schiffer Publishing, Pennsylvania 2016.
- E. Collotti, *Il Litorale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo 1943-1945*, Vangelista, Milano 1974.
- G. A. Colonnello, *Guerra di Liberazione. Friuli Venezia Giulia zone jugoslave*, Friuli, Udine 1965.
- G.G. Corbanese, A. Mansutti, *Zona di Operazioni del Litorale Adriatico. Udine-Gorizia-Trieste-Fiume-Pola-Lubiana. Settembre 1943-maggio 1945. I Protagonisti*, Aviani & Aviani, Udine 2009.
- C. Cucut, *Penne nere sul confine orientale. Storia del reggimento alpini «Tagliamento» 1943-1945*, Marvia, Voghera 2008.
- P. Deotto, *Stanitsa tèrskaja. L'illusione cosacca di una terra (Verzegnig, ottobre 1944-maggio 1945)*, Gaspari, Udine 2005.
- S. Di Giusto, *Operationszone Adriatisches Küstenland. Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana durante l'occupazione tedesca 1943-1945*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2005.
- M. Di Ronco, *L'occupazione cosacco-caucasica della Carnia (1944-1945)*, Edizioni Aquileia, Tolmezzo (Ud) 1988.
- F. Fabbroni, *Donne e ragazze nella Resistenza in Friuli*, Bibliocoop, Udine 2007.
- G. Fogar, *La zona libera del Friuli orientale: 1944*, Comitato Regionale dell'ANPI del Friuli Venezia Giulia, Tricesimo (Ud) 1974.
- G. Gallo, *La Resistenza in Friuli 1943-1945*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1988.
- M. Gortani, *Il martirio della Carnia dal 14 marzo 1944 al 6 maggio 1945. Una pagina di storia della Resistenza*, «Carnia», Tolmezzo (Ud) 1966.
- M. Gortani, *Osservazioni sull'economia montana del Friuli*, Benetta, Belluno 1947.
- A. Ivanov, *Cosacchi perduti. Dal Friuli all'URSS 1944-1945*, Aviani & Aviani, Tricesimo (Ud) 1989.
- A. Kersevan, *Porzûs: dialoghi sopra un processo da rifare*, Kappa Vu, Udine 1995.
- A. Kersevan, P. Visintin (a cura di), *Che il mondo intero attonito sta. Giuseppe Nogara. Luci e ombre di un arcivescovo. 1928-1945*, Kappa Vu, Udine 1992.
- G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico (1943-1945)*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Trieste 2015.

- A. Mansutti, *Mache, Ermacora Zuliani. Un soldato da ricordare tra Grande guerra, Spagna, Russia e alpini della R.S.I.*, Aviani & Aviani, Udine 2012.
- A. Mansutti, *Reggimento Alpini "Tagliamento". Profilo storico - costituzione - organizzazione - organico - schieramenti - quadri - avvenimenti e fatti d'arme - "liberazione" di Cividale e scioglimento*, Aviani & Aviani, Udine 2010.
- R. Mascialino, *La Resistenza dei Cattolici in Friuli (1943-1945)*, La Nuova Base, Udine 2012.
- S. J. Newland, *Cossacks in the German Army 1941-1945*, Frank Cass, London 1991.
- S. Ottoborgo, *Clero e occupazione tedesca nella diocesi di Udine* [Tesi di Laurea], Università degli Studi di Udine, Udine 2010.
- L. Paggi (a cura di), *Storia e memoria di un massacro ordinario*, Manifestolibri, Roma 1996.
- L. Patat, *La battaglia partigiana di Gorizia. La Resistenza dei militari e la "Brigata proletaria" (8-30 settembre 1943)*, Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "L. Gasparini", Gorizia 2015.
- G. Pieri, *Storie di partigiani*, Del Bianco, Udine 1946.
- T. Piffer (a cura di), *Porzûs. Violenza e Resistenza sul confine orientale*, Il Mulino, Bologna 2012.
- L. Provini, *Il Friuli dei colonnelli*, Arti Grafiche Friulane, Udine 2005.
- L. Raimondi Cominesi, *Le carceri di via Spalato a Udine nei primi mesi del 1945*, Doretti, Udine 2005.
- R. Rossa, *Venti cammelli sul Tagliamento. L'avventura cosacca in Friuli dal 1944 al 1945*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2007.
- H. Schneider-Bosgard; A Sema (a cura di), *Bandenkampf. Resistenza e controguerriglia al confine orientale*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2003.
- R. Spazzali, *...L'Italia chiamò. Resistenza politica e militare italiana a Trieste 1943-1947*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 1995.
- A. Stroili (a cura di), *I cosacchi in Italia, 1944-1945: Atti dei convegni di Verzegnis*, Edizioni Andrea Moro, Tolmezzo (Ud) 2008.
- K. Stuhlpfarrer, *Le zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico 1943-1945*, Edizioni Libreria Adamo, Gorizia 1979.
- N. Tolstoy, *Victims of Yalta*, Book Club Associates, London 1978.
- F. Vander, *Porzûs. "Guerra totale" e Resistenza a Nord-Est*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2015.
- G. Venier, *I cosacchi in Carnia 1944-1945*, Comune di Pasian di Prato, Pasian di Prato (Ud) 1999.
- F. Verardo, *Krasnov l'atamano. Storia di un cosacco dal Don al Friuli*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2012.
- F. Verardo, *Giovani combattenti per la libertà. Renato Del Din, Giancarlo Marzona, Federico Tacoli*, Gaspari, Udine 2013.
- A. M. Vinci (a cura di), *Il Friuli. Storia e società 1925-1943. Il regime fascista*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2006.
- D. Virgili, *La fossa di Palmanova. Nazisti e fascisti in Friuli*, Del Bianco, Udine 1955.
- P. Visentin, *Romano il Mancino e i Diavoli Rossi*, Kappa Vu, Udine 2002.
- F. Vuga, *La zona libera di Carnia e l'occupazione cosacca: luglio-ottobre 1944*, Del Bianco, Udine 1961

#### - Articoli

- I. Bolzon, *Repressione antipartigiana in Friuli. Il processo Borsatti e i crimini commessi alla Caserma "Piave" di Palmanova*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 39, 2008.
- V. Coco, *Il poliziotto di un regime totalitario. Vita e carriera di Giuseppe Gueli*, in «QualeStoria», n. 1, 2013.

- E. Collotti, G. Fogar, *Cronache della Carnia sotto l'occupazione nazista*, in «Movimento di Liberazione in Italia», n. 91, 1968.
- C. Cossa, *La terza pagina del quotidiano «Libertà»*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 44, 2014.
- A. Di Gianantonio, «*Femminile irritante*». *L'esperienza femminile nella Resistenza tra racconto privato e discorso storiografico*, in «QualeStoria», n. 2, 2015.
- I. Domenicali, *Il C.L.N.P. di Udine attraverso i suoi atti e documenti*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 11, 1980.
- E. Ellero, *Mons. Giuseppe Nogara, Arcivescovo di Udine, durante il pontificato di Pio XII. Ipotesi Storiografiche*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 24, 1993.
- F. Fabbroni, *Friuli 1945-1948. Linee di interpretazione*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 7, 1976.
- F. Fabbroni, *Il 33° Comando militare provinciale di Udine. Novembre 1943-aprile 1945*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 43, 2013.
- L. Ferrari, *Il clero del Friuli-Venezia Giulia di fronte all'occupazione (1943-1945)*, in «QualeStoria», n. 3, 1995.
- A. Moretti, *La Slavia Friulana fra Italia e Jugoslavia 1943-45*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 8, 1977.
- M. Puppini, *Carnia e Friuli orientale*, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza, vol. 2. Luoghi, formazioni, protagonisti*, Einaudi, Torino 2001.
- A. M. Vinci, *Il collaborazionismo nel Litorale Adriatico*, in «QualeStoria», n. 2, 1979.

#### - Memorialistica

- W. Ceschia (a cura di), *Dal Diario di Kitzmüller: testimonianze sui 13 Martiri di Feletto Umberto impiccati dai nazifascisti il 29 maggio 1944 a Premariacco e San Giovanni al Natisone e cremati nella Risiera di San Sabba a Trieste*, Studio effe, Udine 1977.
- G. De Crignis, *Villa Santina-Invillino. Memorie d'un anno di guerra maggio 1944-maggio 1945*, Il segno, Villa Santina (Ud) 1987.
- O. Fabian, *Affinché resti memoria. Autobiografia di un proletario carnico, 1889-1974*, Kappa Vu, Udine 1999.
- F. Zossi, *Avasinis 1940-1945, il diario del parroco di Avasinis e altre testimonianze sulla seconda guerra mondiale nel territorio di Trasaghis*, Comune di Trasaghis, Trasaghis (Ud) 1996.

#### Opere sul dopoguerra e sul tema dei confini

- F. Agostini, *Il governo locale nel Veneto all'indomani della liberazione: strutture, uomini e programmi*, Franco Angeli, Milano 2012.
- G. C. Bertuzzi, *Friuli 1946. Il primo anno di pace. Alla riscoperta del voto*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia - Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 1999.
- F. Belci, *Aspetti del dopoguerra in Friuli. Il "Terzo Corpo Volontari della libertà"*, in AA. VV., *Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale (1945-1975)*, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia Giulia, Trieste 1976.
- M. L. Botteri, P. Pezzini, M. Tribioli, *La questione del confine orientale. Identità culturale italiana in Venezia Giulia, Istria, Fiume e Dalmazia: ausilio per la scuola*, Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio, Roma 2007.
- M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, Il Mulino, Bologna 2007.
- G. Crainz, *L'Italia repubblicana*, Giunti, Milano 2000.

- M. Dassovich, *I molti problemi dell'Italia al confine orientale*, vol. I-II, Del Bianco, Udine 1989-1990.
- P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Einaudi, Torino 1989.
- L. Grimaldi, *Da Gladio a Cosa nostra. Storie di traffici d'armi, corruzione, mafia, banche e servizi segreti tra Capaci e Sarajevo*, Kappa Vu, Udine 1993.
- T. Judt, *Dopoguerra. Come è cambiata l'Europa dal 1945 ad oggi*, Mondadori, Milano 2007
- P. Karlsen, *Frontiera rossa. Il Pci, il confine orientale e il contesto internazionale 1941-1955*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2010.
- G. Magnanini, *Dopo la liberazione. Reggio Emilia aprile 1945-settembre 1946*, Analisi, Bologna 1992.
- S. Morgan, *Rappresaglie dopo la Resistenza. L'eccidio di Schio tra guerra civile e guerra fredda*, Bruno Mondadori, Milano 2002.
- R. Pupo, *Trieste '45*, Laterza, Bari-Roma 2010.
- M. Puppini (a cura di), *Il Friuli Storia e società. Dalla guerra di Liberazione alla ricostruzione. Un nuovo Friuli*, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2012.
- M. Qualizza, N. Zuanella, *Anni bui della Slavia. Attività delle organizzazioni segrete nel Friuli Orientale*, Dom, Cividale del Friuli (Ud) 1996.
- G. Valdevit, *Il dilemma Trieste. Guerra e dopoguerra in uno scenario europeo*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 1999.
- G. Valdevit, *La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale*, Franco Angeli, Milano 1986.
- F. Vendramini (a cura di), *Montagne e veneti nel secondo dopoguerra*, Bertoni, Verona 1988.
- M. Verginella, *Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena*, Donzelli, Roma 2008.
- A. M. Vinci, *Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941*, Roma-Bari, Laterza, 2011.
- R. Wörsdörfer, *Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955*, Il Mulino, Bologna 2009.